



N. 2448-A
ALLEGATO 3

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024

ALLEGATO 3

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 5^a Commissione e dalle Commissioni competenti in sede consultiva,
con indicazione del relativo esito procedurale*

EMENDAMENTI**Art. 1****1.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Imponibilità per cassa dei redditi da locazione)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo", le parole: "purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento" e le parole: "Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare" sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Art. 2

2.1

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (*Detassazione dei rinnovi contrattuali*) - 1. La quota di reddito personale derivante dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro non è assoggettabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo intercorrente tra la sottoscrizione dello stesso e il suo rinnovo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono incrementate di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022.».

2.2

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

a) del cuneo contributivo sui redditi di lavoro dipendente per un importo annuo non inferiore a 6.000 milioni di euro;

b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per un importo annuo non inferiore a 2.000 milioni di euro.».

2.3

FERRO, DAMIANI

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

a) del cuneo contributivo sui redditi di lavoro dipendente per un importo annuo non inferiore a 6.000 milioni di euro;

b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per un importo annuo non inferiore a 2.000 milioni di euro.».

2.4

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

a) del cuneo contributivo sui redditi di lavoro dipendente per un importo annuo non inferiore a 6.000 milioni di euro;

b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per un importo annuo non inferiore a 2.000 milioni di euro.».

2.5

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

2.6

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

2.7

MARINO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

2.8

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

2.9

DE POLI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) all'aumento della franchigia dall'imposizione IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

2.10

DE POLI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato:

1) alla riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) al superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive mediante riassorbimento del relativo gettito, limitatamente all'ammontare del tributo dovuto dai soggetti IRES, in una sovraimposta all'IRES stessa garantendo, in ogni caso, il finanziamento del fabbisogno sanitario.».

2.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere i numeri 1) e 2);*
- b) *dopo le parole: «destinato alla riduzione», aggiungere, in fine, le seguenti: «del carico fiscale sui lavoratori dipendenti».*

2.12

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1. apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «marginali effettive» inserire le seguenti: «, nonché per consentire al sistema fiscale una adeguata equità orizzontale»;*
- b) *dopo le parole: «trattamento integrativo» inserire le seguenti: «, sia un sistema di riconoscimento dei carichi familiari attraverso la determinazione di una no-tax area per ogni figlio fiscalmente a carico, pari ai costi minimi relativi al loro accrescimento fino al completamento del percorso di studi e formazione. A tale scopo è possibile utilizzare le scale di povertà relativa individuate annualmente dall'ISTAT.».*

2.13

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, al n 1), dopo le parole: «effettive» sono aggiunte le seguenti: «in applicazione del principio di equità orizzontale».

2.14

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Riduzione della pressione fiscale e contributiva)».

2.15

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Riduzione della pressione fiscale e contributiva)».

2.16ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI**Respinto**

Al comma 1, dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Riduzione della pressione fiscale e contributiva)».

2.17

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai soggetti Irpef con partita iva operanti in forma individuale, nonché alle società di persone, è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive.

1-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo».

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:

c) *al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni di euro» con le seguenti: «5.200»;*

d) *al comma 2, sostituire le parole: «6.000 milioni di euro» con le seguenti: «3.200 milioni di euro» e le parole: «7.000 milioni di euro» con le seguenti: «4.200».*

2.18

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai soggetti Irpef con partita iva operanti in forma individuale è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive.

1-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mi-

nistro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo».

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.700»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «6.000 milioni di euro» con le seguenti: «4.700 milioni di euro» e le parole: «7000 milioni di euro» con le seguenti: «5.700».*

2.19

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1.»;

b) *nel comma 2 le parole: «ai fini dell'attuazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».*

Agli eventuali oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2.20

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1.»;

b) *al comma 2 le parole: «ai fini dell'attuazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».*

2.21 (testo 2)

CONZATTI, TESTOR, STEGER

Approvato

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale».

Conseguentemente

Al comma 6 dopo le parole "predetto accordo, risorse proprie pari ad" inserire le seguenti "almeno";

Conseguentemente

All'articolo 158 comma 8

a) *sostituire le parole "nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3%" con le seguenti "per gli importi delle fatto oggetto di rateizzazione superiori al 3%"*

b) *dopo le parole "ricevuta" eliminare le parole da "in modo da" fino alle parole "l'anno 2023".*

2.22

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzione di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, derivante dall'attuazione del comma 1».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «ai fini dell'attuazione del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».

2.23

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Regioni possono rendicontare nell'anno 2021 le spese per l'emergenza Covid sostenute nell'anno 2020 nel periodo *post* 8 aprile 2020 e sino al 31 maggio non rendicontate alla Struttura del Commissario dell'emergenza Covid ai fini del riparto delle somme previste dall'art. 24 del DL 41/2021 e s.m.i.».

2.24

GARAVINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli importi relativi alle indennità di trasferta e ai rimborsi di spese, di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentati del 20 per cento in favore dei dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

2.25

RICHETTI, CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Delle risorse di cui al comma 1, una quota non inferiore a 5.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 è destinato alla riduzione del 100 per cento delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per i lavoratori fino ai 25 anni di età e una riduzione del 50 per cento delle stesse per i lavoratori fino ai 30 anni di età.».

2.26

DESSÌ

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In virtù delle risorse disponibili di cui al comma 1, all'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, modificare le parole da: "a)" fino a: "43 per cento" con le seguenti: "a) fino a 15.000 euro, 20 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,

24 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 38 per cento; d) oltre 50.000 euro 44 per cento.».

2.27

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per la finalità di cui al comma 1, le risorse ivi previste sono altresì destinate ad introdurre modalità di tassazione che rendano tendenzialmente neutrale rispetto alla forma giuridica il sistema della tassazione delle imprese, favorendo altresì la capitalizzazione di quelle soggette ad IRPEF mediante l'introduzione di una tassazione proporzionale del reddito d'impresa non prelevato e reinvestito nell'azienda.».

2.28

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) oltre 12.000 euro e fino a 15.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento";

b) i commi 2 e 2-bis sono soppressi.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo, sostituire la parola: «8.000» con la seguente: «3.000» e la parola: «6.000» con la seguente: «1.000» e la parola: «7.000» con la seguente: «2.000».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;
2023: - 90.000.000;
2024: - 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;
2023: - 30.000.000;
2024: - 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000;
2023: - 20.000.000;
2024: - 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: - 2.000.000.000;
CP: - 2.000.000.000.
2023:
CP: - 2.000.000.000;
CP: - 2.000.000.000.
2024:
CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2.29

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) oltre 12.000 euro e fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 100.000 euro, 43 per cento.";

b) i commi 2 e 2-bis sono soppressi.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 20.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo;

b) quanto a 14.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dei commi successivi.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che co-

stituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2-sexies. Entro la data del 15 marzo 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2023. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2023 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2-septies. L'articolo 2 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge aprile 2020, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. (abrogazione 100 euro in busta paga).».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, l'articolo 194 è soppresso.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2023:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2024:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2.30

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, non è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 15.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede, ai sensi dei commi successivi.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2-quinquies. Entro la data del 15 marzo 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2023. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2023 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.

2-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2-septies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del pre-

sente articolo, come incrementata dall'articolo 2 della presente legge è ridotta di 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2023:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2024:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

2.31

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle persone fisiche e alle società di persone.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo.».

2.32

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle persone fisiche, alle società di persone, nonché alle *start up* innovative e agli enti non commerciali».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire la parola: «8.000» con la parola: «7.000», la parola: «6000» con la parola: «5.000» e la parola: «7.000» con la parola: «6.000».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;

2023: - 90.000.000;

2024: - 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000;

2024: - 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000;

2024: - 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 800.000.000;

CP: - 800.000.000.

2023:

CP: - 800.000.000;

CP: - 800.000.000.

2024:

CP: - 800.000.000;

CP: - 800.000.000.

2.33

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Aggiungere infine i seguenti commi:

«3. La detrazione sugli oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR 917/86 alle condizioni ivi previste è riconosciuta ai titolari di pensione il cui reddito complessivo non eccede i limiti di cui all'articolo) 1, comma 2 del medesimo DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Con apposito Decreto

del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge vengono definite modalità e procedure per poter beneficiare della detrazione fiscale.

4. Agli oneri del terzo comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

2.34

LEZZI, BOTTO

Respinto

Al comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 della legge n. 13 del 21 febbraio 2014 comma 6, le parole: "26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "19 per cento"».

2.35

PEROSINO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. La pressione fiscale sugli immobili quale IRPEF e IMU, qualora contenuta in altri futuri provvedimenti, sarà mantenuta invariata, perseguendo viceversa le sacche di evasione dipendenti da omessi e errati accantonamenti».

2.2000/1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 2», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000,00 euro: 23 per cento;
- b) oltre 15.000,00 e fino a 55.000,00: 27 per cento;
- c) da 55.000,01 in poi: 42 per cento"».

2.2000/2

RICHETTI

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente del 100 per cento per i lavoratori fino ai 25 anni di età e del 50 per cento per i lavoratori fino ai 30 anni di età"».

2.2000/3 (testo 2)

CONZATTI, STEGER, LANIECE

Approvato

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale».

Conseguentemente

Al comma 6 dopo le parole "predetto accordo, risorse proprie pari ad" inserire le seguenti "almeno";

Conseguentemente

All'articolo 158 comma 8

a) sostituire le parole "nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3%" con le seguenti "per gli importi delle fatto oggetto di rateizzazione superiori al 3%"

b) dopo le parole "ricevuta" eliminare le parole da "in modo da" fino alle parole "l'anno 2023".

2.2000/4

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro della perdita di gettito derivante dall'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente:

all'articolo 2-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «a ciascuna Regione» sono aggiunte le seguenti parole: «e Provincia autonoma».

2.2000/5

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 2», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro della perdita di gettito derivante dall'attuazione del presente articolo.».

2.2000/6 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, CONZATTI, LANIECE

Approvato

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale».

Conseguentemente

Al comma 6 dopo le parole "predetto accordo, risorse proprie pari ad" inserire le seguenti "almeno";

Conseguentemente

All'articolo 158 comma 8

a) *sostituire le parole "nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3%" con le seguenti "per gli importi delle fatto oggetto di rateizzazione superiori al 3%"*

b) *dopo le parole "ricevuta" eliminare le parole da "in modo da" fino alle parole "l'anno 2023".*

2.2000/7 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ROMEO

Approvato

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dal presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da uno apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale».

Conseguentemente

Al comma 6 dopo le parole "predetto accordo, risorse proprie pari ad" inserire le seguenti "almeno";

Conseguentemente

All'articolo 158 comma 8

a) *sostituire le parole "nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3%" con le seguenti "per gli importi delle fatto oggetto di rateizzazione superiori al 3%"*

b) *dopo le parole "ricevuta" eliminare le parole da "in modo da" fino alle parole "l'anno 2023".*

2.2000/7-bis

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2-ter, apportare le seguenti modificazioni:

- *sopprimere il comma 1;*

- *al comma 2, sostituire le parole da: «nello stato di previsione», fino a: «correnti da Ministeri» con le seguenti: «Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi, in aggiunta alle risorse stanziare dall'articolo 2 e al capoverso comma 2-bis dell'articolo 30 della presente legge, è disposto l'utilizzo di un ulteriore ammontare di risorse pari a 1266 milioni di euro annui destinato alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2-ter con la seguente: «Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti».

2.2000/8

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 2-ter», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «a ciascuna Regione» inserire le seguenti: «e Provincia autonoma».

2.2000/9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, CONZATTI, LANIECE

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «a ciascuna Regione», inserire le seguenti: «e Provincia autonoma».

2.2000/10

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 2-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. All'articolo 5 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 i commi da 15-*quater* a 15-*sexsies* sono abrogati».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 2-ter, aggiungere le parole: «ed esclusione IVA per associazionismo».

2.2000/11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 2-*quater*», al comma 1, lettera a), dopo le parole: «brevetti industriali» aggiungere le seguenti: «, marchi d'impresa» e dopo le parole: «disegni e modelli», aggiungere le seguenti: «nonché processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.»*

Conseguentemente, ridurre di 100 mln di euro a decorrere dal 2022 il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.2000/12

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

*All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 2-*quater* - (Modifiche alla disciplina del Patent Box)», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «disegni e modelli» sono aggiunte le seguenti: «nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.»*

2.2000/13

FARAONE

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 2-quater, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-quinquies.

(Regolamentazione per i prodotti uso orale senza tabacco contenenti nicotina)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter.* è inserito il seguente:

"1-*ter.*1. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter.*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter.*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-*ter.* è inserito il seguente:

"7-*ter.*1. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto».

2.2000/14

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso 2-quater, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-quinquies.

(Credito d'imposta per installazione sistemi arati caduta)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di and caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.2000/15

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 2-quater» aggiungere le seguenti: «Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 88 sostituire le parole: '10 per cento' con le seguenti: 20 'per cento';

b) al comma 92 sostituire le parole: '10 per cento' con le seguenti: '20 per cento';

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 88 e 92 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificate dal presente articolo si applicano anche con riferimento ai piani di risparmio di lungo termine di cui all'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

2.2000/16

NUGNES, LA MURA, FATTORI

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo «Art. 2-quater. - (Modifiche alla disciplina del patent box)», comma 2, sono inserite le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)

1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.

2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al MISE, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.

3. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'Impresa, di concerto con il MISE, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.

4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'Impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinarsi al Fondo di cui al comma 7.

5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al precedente comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al successivo comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.

6. Al fine di contrastare il dilagarsi di scelte aziendali opportunistiche alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento

dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87.

7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo denominato Fondo rotativo WBÒ con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti de minimis previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice Civile e finalizzate all'acquisizione dei compendi aziendali di imprese interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini delle concessioni e dell'erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge."».

2.2000/17

MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 13-bis», al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero per il sud e la Coesione territoriale».

2.2000/18

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BRIZIARELLI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel molo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023.

2-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei moli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei moli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i moli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel molo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel molo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel molo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi moli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel molo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel molo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i moli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

2-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

2-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno

2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

2-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 186 della presente legge.

2.2000/19

QUAGLIARIELLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 13-bis, aggiungere infine il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma *11-bis* è aggiunto il seguente:

"*11-ter.* In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fan-

no fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

2.2000/20

CANDIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, BRIZIARELLI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 13-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2022, le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano anche al materiale e all'attrezzatura di soccorso destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, le risorse appostate nel capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono incrementate di 2 milione di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 1, sostituire le parole: «40 milioni di euro» con le seguenti: «38 milioni di euro».

2.2000/21

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Respinto

All'emendamento 2.2000, al secondo «Conseguentemente», capoverso «Articolo 17-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 17-ter.

(Proroga termini per lo svolgimento di assemblee soci per la trasformazione di Istituti bancari in spa)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";

b) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

2.2000/22 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER

Approvato

All'emendamento 2.2000, capoverso articolo 17-bis, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione di cui al presente articolo incaricata di procedere alla definizione delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori, a decorrere dall'anno 2022 i due posti previsti al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono assegnati alla prima sezione di cui all'articolo 3, Gomma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n. 227 ciascuno, rispettivamente, con le seguenti funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri di coordinamento, direzione e controllo del Capo della sezione:

a) assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea;

b) assicurare lo svolgimento delle attività riferite alle materie di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999; n. 300, e successive modificazioni.

1-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 1-bis, è corrispondentemente incrementato il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 n.

227 e all'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, primo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni" e "al 2027" sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente Gomma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dal 2022.";

b) al comma 16, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2022."

1-quater. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge ove coerenti con le funzioni indicate al comma 1-*bis* lettere *a)* e *b)*.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai corani 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 1.594.558 dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, a 307.

1-sexies. A decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, a 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma I del medesimo articolo 24.

1-septies. Apportare le seguenti modificazioni all'articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, *a)* alla lettera *c)*, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le finalità di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza è incrementata di quarantacinque unità, di cui è autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro 1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024, euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno 2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dal 2027, si provve-

de mediante corrispondente riduzione del 'Fondo per interventi strutturali di politica economica' di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;" b) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

"c-bis) all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: '23.702 unità' sono sostituite dalle seguenti: '23.747 unità';

c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: '28.702 unità' sono sostituite dalle seguenti: '28.747 unità'».

2.2000/23

RICHETTI, CUCCA

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 17-bis, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. A fronte del mancato utilizzo nell'anno 2021 delle risorse del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, determinato dalla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1019 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 comma 1020 della stessa legge le parole: "con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con la dotazione di 16 milioni nell'anno 2022 e di 8 milioni a decorrere dall'anno 2023".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis del presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.2000/24

RICHETTI

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 17-bis inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari)

1. Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attività svolta dalle banche fuori dalle proprie sedi, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 31 è sostituito con il seguente:

"7. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria e ai soggetti che intrattengono ovvero abbiano intrattenuto con essi rapporti di qualsiasi natura, ivi inclusi i soggetti abilitati, gli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie e ai clienti, nonché alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso, per lo svolgimento dei propri compiti, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa";

b) al comma 4 dell'articolo 31-bis è aggiunto infine il seguente periodo: "La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità."».

2.2000/25

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

All'emendamento 2.2000 del Governo, dopo il terzo «Conseguentemente», aggiungere il seguente:

«Conseguentemente,

all'articolo 31, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma i del presente articolo."».

2.2000/26

DAMIANI

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Conseguentemente, all'articolo 30 alla fine aggiungere il seguente capoverso», inserire il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo

da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 del presente articolo."».

2.2000/27

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 107, inserire il seguente articolo:

«Art. 107-bis.*(Conferma dei ruoli)*

1. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

2.2000/28

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 107, inserire il seguente articolo:

«Art. 107-bis.

(Modifica dell'art.58 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

All'articolo 58, del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è apportata la seguente modifica:

al comma 2, lettera f), sostituire le parole: "in una qualunque sede della provincia richiesta" con le seguenti: "nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta"».

2.2000/29

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «articolo 108-bis», al comma 1, sostituire le parole: «20» con: «200».

Agli oneri conseguenti, pari ad euro 180 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

2.2000/30

CATALFO, VANIN, MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, TRENTACOSTE, NOCERINO

Respinto

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo l'ottavo «Conseguentemente», aggiungere il seguente:*

«Conseguentemente,

all'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022", con le seguenti: "con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2022".»;

b) *al capoverso «Articolo 153-ter», al comma 1, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «100 milioni».*

2.2000/31

FERRO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 108-bis», inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 120, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) 5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6-ter. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2022, il decreto per ripartire il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

6-quater. A decorrere dall'anno 2023, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo

di 2 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2023, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2022 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-quinquies. Entro il 30 aprile 2024 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 2 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2024, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2022 ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *6-ter*, pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge"».

2.2000/32

FARAONE, CONZATTI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al «conseguentemente», dopo il capoverso: «Art. 108-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 108-ter.

(Misure per le scuole situate nelle piccole isole)

1. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con uno stanziamento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con Decreto del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al comma 1 sono distribuite alle istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole in proporzione al numero

degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto.

3. Con il decreto di cui al comma 2 vengono altresì definiti i criteri per l'attribuzione della indennità per sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola».

Conseguentemente, al capoverso «all'articolo 108, lett. b)», le parole: «300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «297 milioni di euro».

2.2000/33

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 145, comma 2, al termine aggiungere: «Il commissario presenta, con cadenza trimestrale, una relazione sullo stato delle celebrazioni del Giubileo alle commissioni parlamentari competenti».

2.2000/34

PAGANO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «l'articolo 145» inserire le seguenti parole:

«Conseguentemente, all'articolo 149 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, lettera a), sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "10 milioni di euro";

b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono inserite le seguenti: "e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 149.

2.2000/35

QUAGLIARIELLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 145, inserire le seguenti parole:
«Conseguentemente, all'articolo 149 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, lettera a), sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti: "10 milioni di euro";

b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono inserite le seguenti: "e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 149».

2.2000/36

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 145, inserire le seguenti parole:

«Conseguentemente, all'articolo 149 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, lettera a), sostituire le parole: "7 milioni di euro" con le seguenti "10 milioni di euro";

b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono inserite le seguenti: "e al sesto periodo le parole, "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 149.

2.2000/37

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, capoverso «Articolo 153-bis», sostituire le parole: «68» con «200».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 132 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

2.2000/38

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 153-bis», al comma 3, sopprimere le parole: «di cui al comma 5».

2.2000/39

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 153-bis», dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Alla luce dell'incremento atteso del volume di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, dall'entrata in vigore della presente disposizione e per la durata di 12 mesi, sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee esclusivamente per la raccolta e il trattamento dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, oggetto delle misure di cui al presente articolo:

a) il deposito temporaneo, di cui agli articoli 183, comma 1, lettera bb) e 185-bis comma 1 lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani comunali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo

2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del titolo III-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, Allegato 4, dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

6-ter. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

6-quater. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b)*, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie».

2.2000/40 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Sostituire l'articolo 153- ter con il seguente:

«*Articolo 153-ter*

(Fondi per il sostegno alle attività economiche del settore dell'automobile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica covid-19.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determina-

zione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione, delle risorse di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza covid-19."

Conseguentemente,

nell'art. 120, comma 1 sostituire le parole "120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023" con le seguenti: "a 224 milioni di euro per l'anno 2022, a 120 milioni di euro per l'anno 2023";

Conseguentemente

nella Tabella A, voce Ministero del Turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2022: -4.000.000

Conseguentemente

All'articolo 115, comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro», con le seguenti: «30 milioni di euro»;

Conseguentemente

Nella tabella A, voce Ministero del Turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2022: -10.000.000

Conseguentemente

dopo l'articolo 121, aggiungere il seguente: "Articolo 121-bis"

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonchè formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 milione e 800 mila euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei com-

ponenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale."

Conseguentemente,
nella Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti
modificazioni:

2022: -1.800.000

Conseguentemente
all'articolo 120, aggiungere alla fine il seguente comma:

"6-bis. Per il coordinamento degli interventi occorrenti all'indirizzo all'efficiamento degli interventi di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui alla lett. g) del comma 5 dell'articolo 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio 20 maggio 2021, n. 102, è incrementata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2022."

Conseguentemente,
nella Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti
modificazioni:

2022: -200.000

2023: -200.000

2024: -200.000

2.2000/41

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 153-ter» dopo la parola: «turismo» inserire le seguenti: «, comprese le imprese del trasporto turistico».

2.2000/42

CROATTI, DI GIROLAMO

Respinto

All'emendamento 2.2000, capoverso «Articolo 153-ter», al comma 1, dopo la parola: «turismo,» inserire le seguenti: «incluse le imprese del trasporto turistico,».

2.2000/43

MALLEGNI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 153-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese alberghiere che hanno registrato nel primo semestre 2021 una riduzione del fatturato aziendale di almeno il 50% rispetto a quello del corrispondente semestre 2019 è riconosciuto un credito di imposta pari alla seconda rata IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versata per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 153-ter con la seguente: «Misure per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 120 milioni di euro per il 2022, si provvede, quanto a 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022 del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2.2000/44

MALLEGNI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 153-ter», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge 9 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, spetta fino al 31 marzo 2022, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 153-ter con la seguente: «Misure per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2022, si provvede, quanto a 50 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2.2000/45

QUAGLIARIELLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 153-ter aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini del sostegno degli operatori economici del turismo, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.»

Conseguentemente,

all'articolo 170, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui all'articolo 153-*ter*, comma 2-*bis*, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2022, il decreto per ripartire il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2023, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito di cui al comma 1-*bis*, nell'importo massimo di 5 milioni di euro, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2023, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2022 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

1-*quater*. Entro il 30 aprile 2024 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto dal comma 1-*ter*, nell'importo massimo di 5 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2024, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2022 ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Agli oneri derivanti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

2.2000/46

CONZATTI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al «conseguentemente», dopo il capoverso «Articolo 153-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 153-quater.

(Inclusione componenti per la produzione energetica fra i beni funzionali agevolati col credito d'imposta industria 4.0)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), dopo il capoverso "1057-bis" aggiungere il seguente:

"1057-ter. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" è sostituita dalla seguente "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la produzione, gestione, utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «499,2 milioni di euro per l'anno 2023, 491,8 milioni di euro per l'anno 2024, 484 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026».

2.2000/47

CONZATTI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al «conseguentemente», dopo il capoverso «Articolo 153-ter», inserire il seguente:

«Art. 153-quater.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il

2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione ""euro VI". All'onere di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.2000/48

STEGER, DURNWALDER

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 153-ter, inserire il seguente articolo:

«Art. 153-quater.

(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 11-*sexiesdecies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».

2.2000/49

PAGANO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Conseguentemente, l'articolo 158 è sostituito dal seguente»:

«Conseguentemente,

dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

"Art. 165-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non

abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."».

2.2000/50

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 158», al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al fine di contenere l'aumento dei prezzi dei settori elettrico e del gas, mediante incremento della produzione nazionale di gas naturale, nelle more dell'attuazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti titolari concessioni di coltivazione di idrocarburi gassosi in essere, nonché i soggetti che alla data del 13 febbraio 2019 avevano presentato istanza di proroga e quelli per i quali i titoli concessori siano scaduti a decorrere della medesima data, sono autorizzati ad incrementare la propria produzione sino alla quota massima consentita dalle misure di sicurezza relative a ciascun impianto. Le suddette attività sono considerate di pubblica utilità ai sensi l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. In sede di predisposizione del PITESAI si tiene comunque conto delle necessità di sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico nazionale. Dal 1° gennaio 2022 e sino al termine del periodo di emergenza negli approvvigionamenti, da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le concessioni scadute o in scadenza si intendono prorogate e la produzione nazionale di gas naturale è immessa al consumo esclusivamente sul territorio dello Stato. I relativi prezzi di cessione sono stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in accordo con i produttori, e periodicamente rivisti tenuto conto dei costi produzione e delle condizioni dei mercati internazionali."».

2.2000/51

L'ABBATE

Respinto

All'emendamento 2.2000, capoverso «Articolo 158», al comma 1, dopo le parole: «parzialmente compensati» inserire le seguenti: «mediante l'utilizzo di una quota parte, pari ad una misura massima complessiva di 700 milioni di euro, dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, e».

2.2000/52

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 158», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo:*

1) *sostituire le parole: «per gli usi civili e industriali» con le seguenti: «per gli usi civili, industriali e per l'autotrazione»;*

2) *dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono inserite le seguenti: «nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un contratto di somministrazione per tutti gli usi civili»;*

b) *al comma 8, ovunque ricorrono sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 8» inoltre, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 7».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

2.2000/53

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 158», al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» aggiungere le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».

Conseguentemente alla tabella A, voce ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000.

2.2000/54

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 158», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis). All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1998, al secondo periodo, eliminare le parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"».

2.2000/55

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Articolo 158», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi

classi di emissione "euro VI". All'onere di cui al presente comma, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.2000/56

CROATTI

Respinto

All'emendamento 2.2000, capoverso «Articolo 158», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge n agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per il 2022, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante dai veicoli aventi classi di emissione "euro VI". All'onere di cui al presente comma, pari a lo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.2000/57

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 158», al comma 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «, nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione» *sono soppresse;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Relativamente alle garanzie che gli esercenti la vendita sono tenuti a prestare agli operatori istituzionali, Arera definisce le modalità di semplificazione e il prolungamento dei tempi di esecuzione, in favore di quei soggetti che si trovino in oggettiva difficoltà sotto il profilo economico finanziario.».

2.2000/58

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 2, al capoverso Articolo 158, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

2.2000/59

GALLONE

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «articolo 158», inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-

ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

2.2000/60

CONZATTI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al «conseguentemente», dopo il capoverso «Articolo 158 » inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rinvio dei termini di versamento del contributo a carico delle imprese sulle bombole di Metano)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui agli art. 3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 10 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.2000/61

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 158, inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

"Art. 165-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di

cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."».

2.2000/62

QUAGLIARIELLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 158, inserire le seguenti parole:
«Conseguentemente, dopo l'articolo 165, inserire il seguente:

"Art. 165-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."».

2.2000/63

DE FALCO, NUGNES, GRANATO, LA MURA

Respinto

All'emendamento 2.2000, l'articolo 170 è sostituito dal seguente:

«Art. 170. - *(Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)* - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 783 le parole: "sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", e l'ultimo periodo sono soppressi. Dopo le parole: "fabbisogni standard e capacità fiscali" sono inserite le seguenti: "approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previo atto d'indirizzo delle camere e parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni-

ni parlamentari competenti per materia". Dopo le parole: "il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il decreto deve garantire standard uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate.". Le parole: "da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento" sono soppresse;

b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti:

"784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è attribuito un contributo di 80 milioni per l'anno 2022, di 100 milioni per l'anno 2023, di 130 milioni per l'anno 2024, di 150 milioni per l'anno 2025, di 200 milioni per l'anno 2026, di 250 milioni per l'anno 2027, di 300 milioni per l'anno 2028, di 400 milioni per l'anno 2029, di 500 milioni per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dal 2031.

785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province, delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1 comma 150-*bis* della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma 784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con medesima procedura e previo ulteriore parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard e/o delle capacità fiscali. In caso di richiesta da parte di una Regione ex articolo 116 comma 3 della Costituzione, prima che sia messa in istruttoria la richiesta, le Camere votano un atto d'indirizzo vincolante al Governo"».

2.2000/64

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 170», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194 comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 380 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

2.2000/65

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 170 come riformulato, al comma 1 sostituire le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194 comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 380 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

2.2000/66

FANTETTI

Ritirato

All'emendamento 2.2000, all'articolo 170 come riformulato, al comma 1 sostituire le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di

euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194 comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 380 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

2.2000/67

MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 170», al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero per il sud e la Coesione territoriale».

2.2000/68 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, FANTETTI

Approvato

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 170», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono abrogati l'articolo 1, cornuta 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. La spesa di personale effettuata dalle Province e Città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

2.2000/69

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 170 come riformulato, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le Province e le Città metropolitane la spesa di personale per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.».

2.2000/70

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di contrastare adeguatamente l'emergenza dovuta al perdurare della pandemia da Covid-19, le regioni possono non applicare per l'esercizio 2021 e 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. La medesima facoltà si applica anche all'esercizio 2020 qualora non si sia ancora provveduto all'approvazione della legge di rendiconto.

1-ter. In caso di applicazione del comma precedente, l'incremento percentuale dei pagamenti degli investimenti previsti nel comma 780 è traslato di altrettanti esercizi secondo le stesse modalità percentuali.

1-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 782 inserire il seguente comma: '782-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 779 a 782 possono essere applicate anche dalle regioni che fino ad oggi non vi avessero fatto ricorso, ripartendo il debito residuo relativo agli esercizi 2014 e 2015 in sedici anni'».

2.2000/71

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:

«Conseguentemente,

dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 181-bis.

(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid-19 ed equilibrio economico finanziario)

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per il periodo 2022-2031 quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 2 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente disegno di legge, pari ad euro 3.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge nonché del Fondo di cui all'articolo 27 della legge 196 del 2009.

2.2000/72

QUAGLIARIELLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:

«Conseguentemente,

dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 181-bis.

(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid-19 ed equilibrio economico finanziario)

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

2.2000/73

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:

«Conseguentemente,

dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

"Art. 181-bis.

(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid-19 ed equilibrio economico finanziario)

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della leg-

ge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al Gomma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della 30 dicembre 2004, n. 311."».

2.2000/74

QUAGLIARIELLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:

«Conseguentemente,

dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 181-bis.

(Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per l'emergenza sanitaria nell'esercizio 2021)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 1.500 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021 per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari."».

Conseguentemente le risorse di cui al comma 1, dell'articolo 90 del presente disegno di legge sono ridotte per l'anno 2022 di 1.500 milioni di euro.

2.2000/75

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:

«Conseguentemente,

dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 181-bis.

(Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per l'emergenza sanitaria nell'esercizio 2021)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 1.500 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021 per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari."».

Conseguentemente le risorse di cui al comma 1, dell'articolo 90 del presente disegno di legge sono ridotte per l'anno 2022 di 1.500 milioni di euro.

2.2000/76

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:

«Conseguentemente,

all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-*novies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Conseguentemente per l'anno 2022 è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo spettante a ciascuna regione. Le regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022."».

2.2000/77

QUAGLIARIELLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole:

«Conseguentemente,

all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-*novies*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Conseguentemente per l'anno 2022 è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo spettante a ciascuna regione. Le regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022."».

2.2000/78

DAMIANI

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 173-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1, sono destinate ai Comuni capoluogo di provincia in dissesto che non hanno ancora il bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'interno o che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le condizioni di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

2.2000/79

MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, al capoverso «Art. 173-bis», al comma 4, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero per il sud e la Coesione territoriale».

2.2000/80

NUGNES

Respinto

All'emendamento 2.2000, all'articolo 173-bis. - (Ripiano disavanzo comuni e sedi di capoluogo di città metropolitana) - sono apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 6, lettera b), le parole: «e alienazione» sono eliminate;*
- b) *al comma 6, le lettere d) ed e), sono eliminate;*

c) *al comma 6, lettera 1) le parole: «e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa», sono sostituite dalle seguenti: «e all'efficientamento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere un efficientamento»;*

d) *al comma 6, lettera 1), punto 4) le parole: «al contenimento», sono sostituite dalle seguenti: «all'efficientamento».*

2.2000/81

LANIECE, BRESSA

Ritirato

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», inserire il seguente:

«Art. 173-bis.1.

(Contributo straordinario Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

2.2000/82

FARAONE

Respinto

All'emendamento 2.2000, al «conseguentemente», dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», aggiungere il seguente:

«Art. 173-ter.

(Rifinanziamento di un'ulteriore quota del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Non possono beneficiare delle risorse di cui al comma 1 gli enti locali che hanno già beneficiato dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-septies del decreto-legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2020.».

Conseguentemente, al capoverso: «Art. 173-bis.», le parole: «2.670 milioni, per 150 milioni di euro nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2.654,7 milioni, per 134,7 milioni di euro nel 2022».

2.2000/83

QUAGLIARIELLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173, inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di contrastare adeguatamente l'emergenza dovuta al perdurare della pandemia da Covid-19, le regioni possono non applicare per l'esercizio 2021 e 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. La medesima facoltà si applica anche all'esercizio 2020 qualora non si sia ancora provveduto all'approvazione della legge di rendiconto.

1-ter. In caso di applicazione del comma precedente, l'incremento percentuale dei pagamenti degli investimenti previsti nel comma 780 è traslato di altrettanti esercizi secondo le stesse modalità percentuali.

1-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 782, inserire il seguente comma:

'782-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 779 a 782 possono essere applicate anche dalle regioni che fino ad oggi non vi avessero fatto ricorso, ripartendo il debito residuo relativo agli esercizi 2014 e 2015 in sedici anni"».

2.2000/84

PAGANO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di contrastare adeguatamente l'emergenza dovuta al perdurare della pandemia da Covid-19, le regioni possono non applicare per l'esercizio 2021 e 2022 la disciplina di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. La medesima facoltà si applica anche all'esercizio 2020 qualora non si sia ancora provveduto all'approvazione della legge di rendiconto.

1-ter. In caso di applicazione del comma precedente, l'incremento percentuale dei pagamenti degli investimenti previsti nel comma 780 è traslato di altrettanti esercizi secondo le stesse modalità percentuali.

1-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 782, inserire il seguente comma:

"782-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 779 a 782 possono essere applicate anche dalle regioni che fino ad oggi non vi avessero fatto ricorso, ripartendo il debito residuo relativo agli esercizi 2014 e 2015 in sedici anni"».

2.2000/85

PAGANO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 176, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Conseguentemente per l'anno 2022 è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo spettante a ciascuna regione. Le regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022."».

2.2000/86

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», inserire le seguenti parole: «All'articolo 176, inserire il seguente comma:

"1-bis. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'im-

porto spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022."».

2.2000/87

PAGANO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.», inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

"Art. 181-bis.

(Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome per l'emergenza sanitaria nell'esercizio 2021)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 1.500 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021 per garantire un livello di finanziamento corrispondente alla tipologia ed al volume degli interventi emergenziali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi del comma 5

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: 'ricavi' sono aggiunte le seguenti: 'derivanti da servizi digitali';

b) al comma 41, le parole: '3 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '15 per cento'».

2.2000/88

PAGANO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso: «Art. 173-bis.» inserire le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

"Art. 181-bis.

(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid-19 ed equilibrio economico finanziario)

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per il periodo 2022-2031 quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 2 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome"».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

2.2000/89

QUAGLIARIELLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 173-bis, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da Covid-19 ed equilibrio economico finanziario)

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da Covid-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per il periodo 2022-2031 quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo di cui al comma 2 è ripartito in favore delle regioni e delle province autonome, secondo modalità individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

2.2000/90

PAGANO

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 173-bis» inserire il seguente:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

"Art. 181-bis.

(Spese sostenute dai bilanci regionali nell'esercizio 2021 per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico finanziario)

1. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato l'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da COVID-19 dalle regioni e dalle province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente, per l'esercizio 2021 non si applicano le disposizioni di cui al comma 174 dell'articolo 1 della 30 dicembre 2004, n. 311."».

2.2000/91

MODENA

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 173-bis», inserire il seguente:

«Dopo l'articolo 174, inserire il seguente:

"Art. 174-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente:

'5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge'.

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti"».

2.2000/92

MODENA, DAMIANI

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 183-bis», inserire il seguente:

«Art. 183-ter.

1. Al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di un importo complessivo pari allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al precedente periodo.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi

criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate e per il personale docente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 2, mediante:

a) l'istituzione, per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione complessiva di a 52,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ripartiti come indicato nella tabella 1 e destinati, in via prioritaria, alla integrazione della copertura finanziaria dei trattamenti economici accessori di nuova istituzione, introdotti con i provvedimenti di contrattazione e concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 relativamente al triennio contrattuale 2019-2021, qualora erogati in eccedenza in relazione ad esigenze straordinarie. In subordine le predette risorse sono destinate alla copertura degli oneri dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in eccedenza. Le risorse residue sono destinate ad incrementare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate. All'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera si provvede annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

b) l'incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di 85 milioni annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, gli articoli 182 e 185 sono abrogati.

Tabella 1. (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

2.2000/93

MODENA, DAMIANI

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art.183-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 183-ter.

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate e per il personale docente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1, mediante:

a) l'istituzione, per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione complessiva di a 52,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ripartiti come indicato nella tabella 1 e destinati, in via prioritaria, alla integrazione della copertura finanziaria dei trattamenti economici accessori di nuova istituzione, introdotti con i provvedimenti di contrattazione e concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 relativamente al triennio contrattuale 2019-2021, qualora erogati in eccedenza in relazione ad esigenze straordinarie. In subordine le predette risorse sono destinate alla copertura degli oneri dei compensi per le

prestazioni di lavoro straordinario effettuate in eccedenza. Le risorse residue sono destinate ad incrementare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate. All'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera si provvede annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

b) l'incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di 85 milioni annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, l'articolo 182 è abrogato».

Tabella 1. (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

2.2000/94

MODENA, DAMIANI

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo il capoverso «Art. 183-bis», inserire il seguente:

«Art. 183-ter.

1. Al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di un importo complessivo pari allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predet-

to personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, l'articolo 185 è abrogato.

2.2000/95

RICHETTI, CUCCA

Respinto

All'emendamento 2.2000, dopo l'articolo 183-bis inserire il seguente:

«Art. 183-ter.

(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)

1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020 della stessa legge è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.2000/96

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, capoverso «Art. 190-bis» al comma 1, dopo le parole: «virus SARS-CoV-2» aggiungere le seguenti parole: «con particolare priorità alle zone di frontiera con indice di incidenza elevato».

2.2000/97

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 2.2000, capoverso «Art.190-bis» al comma 1, le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 1.000.000.000;

CP: - 1.000.000.000.

2.2000/100 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 2-quater, al primo "conseguentemente",

all'articolo 13-bis:

al comma 1, le parole da "è istituito nello stato di previsione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti : "si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, secondo, periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di euro, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. I Commissari delegati nominati con l'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021, provvedono alla citata ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi tenendo conto della peculiarità dello specifico contesto emergenziale.";

il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 148, comma 1, primo periodo, è integrata di euro 40 milioni per l'anno 2022.".

2.2000

IL GOVERNO

Approvato

L'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

«Art. 2. - *(Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche)*

- 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.";

b) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.";

3) al comma 3, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.";

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.";

5) al comma 5, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.";

6) dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.".

2. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: "28.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle

detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a*) e *b*), e comma 1-*ter*, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera *c*), e 16-*bis* del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.";

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: ", tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2" sono soppresse;

b) l'articolo 2 è abrogato.

Art. 2-bis. - (Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) - 1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall'articolo 2, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2-ter. - (Esclusione IRAP per le persone fisiche) - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 di euro finalizzato a compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione

dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti derivante dal presente articolo e dall'articolo 2. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere del fondo sono indicati nella tabella di cui all'Allegato 1-*bis* annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri".

Art. 2-quater. - (Modifiche alla disciplina del patent box) - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta";

c) il comma 9 è soppresso;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d'imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite

con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale".

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge».

Conseguentemente,

dopo l'**articolo 13**, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati nel limite di spesa massima di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, resta in carica sino al 31 luglio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente,

all'articolo 30, alla fine, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo del presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Risorse per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.».

Conseguentemente,

all'articolo 90 il comma 1 è abrogato.

Conseguentemente,

all'articolo 107, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al primo periodo, sostituire le parole: «lettera a» con le seguenti: «lettere a) e b)»;*

b) *Al secondo periodo, sostituire le parole: «265 del 16 agosto» con le seguenti: « 274 del 2 settembre» e le parole: «300 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

Conseguentemente,

all'articolo 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «240 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro»;*

c) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente,

dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente,

all'articolo 127, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 127 come segue: «Partecipazione dell'Italia al Conto speciale del Consiglio d'Europa e ai programmi del Fondo monetario internazionale.».

Conseguentemente,

l'articolo 145 è sostituito dal seguente:

«Art. 145. - 1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 a Roma, è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un Commissario straordinario del Governo. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Commissario può nominare uno o più subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

3. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto. Per ogni intervento il programma individua, il cronoprogramma procedurale. Il Piano deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 1 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 3 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

5. Gli interventi del Piano aventi natura di investimento sono monitorati a cura del soggetto titolare del CUP, sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 4 sono desunte da detti sistemi.

6. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può

operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*.

7. Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 3, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 8.

8. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025. Alla società "Giubileo 2025" non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società "Giubileo 2025", anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, è indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

10. La società "Giubileo 2025" cura le attività di progettazione, affidamento nonché la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la società può avvalersi previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del Demanio, dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche, nonché dei concessionari di servizi pubblici. La predetta società può, altresì, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla Regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.

11. La società di cui al comma 8 può affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attività di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale della società "Giubileo 2025" per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

13. Per l'attuazione dei commi 8, 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

14. Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attività e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 è istituita la Cabina di coordinamento.

15. La Cabina di coordinamento è un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'uopo delegato ed è composto dal Commissario straordinario, dal Sindaco del Comune di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della Società di cui al comma 8, dal Prefetto di Roma, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal Presidente del Consiglio dei lavori pubblici, da un rappresentante della Santa Sede.

16. Per le attività di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonché rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.

17. La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 5, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo di cui all'articolo 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020.

18. In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 3, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini, un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche.

19. Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 18 sia ascrivibile alle Regioni o agli Enti locali interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni.

In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificatamente indicate.

20. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

21. Per la nomina dei Commissari ad acta di cui ai commi 19 e 20 nonché per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.

22. Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 10, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della Società di cui al comma 8 che riferisce semestral-

mente alla Cabina di coordinamento sulla propria attività e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 4 anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020.

23. Per gli interventi previsti dal piano particolareggiato di cui al comma 3, le risorse di cui al comma 1, ferme restando le finalità ivi previste, sono trasferite su apposito conto di Tesoreria intestato alla Società di cui al comma 8, che provvederà all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima Società. A tal fine, le predette somme, possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la Società di cui al comma 8 e l'Amministrazione titolare dell'intervento.

24. La società di cui al comma 8 predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 153, inserire i seguenti:

«Art. 153-bis.

(Misura di Rifinanziamento bonus tv e decoder)

1. Al fine di dare continuità e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata l'ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 e quelle di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.

3. Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nel proseguo fornitore, può procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che vantino un'età anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori di cui al comma 5 e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.

4. Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per l'installazione e sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalità di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attività svolte, nonché al rispetto del limite massimo di spesa. Per gli oneri sostenuti dal fornitore, e dettagliati nell'ambito della convenzione di cui al presente comma, è autorizzata la spesa 5 milioni di euro per l'anno 2022.

5. L'INPS, gli altri Istituti previdenziali e l'Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi della presente disposizione. Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalità di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione.

6. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione della presente disposizione.

Art. 153-ter.

(Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19».

Conseguentemente,

l'articolo 158 è sostituito dal seguente:

«Art. 158. - *(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas) - 1.* Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 3.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, della somma pari a 1.800 milioni di euro.

4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

5. Al fine di contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.

6. Per il primo trimestre 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.

7. In caso di inadempimento al pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite da ARERA.

8. ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, nel caso in cui l'importo delle fatture oggetto di rateizzazione rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali del 70% dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023.

9. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 2 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo di cui al comma 2, ARERA può ridurre il periodo temporale di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.

10. Al comma 2 dell'articolo 50 comma 2 lettera q) del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58, secondo periodo, dopo le parole: "a decorrere dal 2019" aggiungere le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, l'articolo 170 è sostituito dal seguente:

«Art. 170. - (*Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 783 le parole: ", sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208," e l'ultimo periodo sono soppressi. Dopo le parole: "fabbisogni standard e le capacità fiscali" sono inserite le seguenti: "approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

b) i commi 784 e 785 sono sostituiti dai seguenti:

"784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi, tenendo altresì conto di quanto disposto dal comma

784. Resta ferma la necessità di conferma o modifica del riparto stesso, con medesima procedura, a seguito dell'eventuale aggiornamento dei fabbisogni standard e/o delle capacità fiscali."».

Conseguentemente, all'articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: «a 495 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 510 euro».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 173, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

(Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro-capite* superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, per 150 milioni di euro nel 2022, per 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per 240 milioni di euro nel 2025, per 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026-2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

2. Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 1, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 1 è ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi assegnati per le annualità 2021-2023, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-*bis* e 8-*quinquies* dell'articolo 16, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e dell'articolo 173 della presente legge.

3. Ai fini del calcolo del disavanzo *pro-capite*, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di pre-consuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l'annualità 2021, di cui al comma precedente.

4. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.

5. I contributi annuali di cui al comma 1 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al comma 14 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 9.

6. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un Accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e il Sindaco, in cui il Comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al comma 1 ad assicurare, per ciascun anno o altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto Accordo:

a) istituzione, con apposite delibere di Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero;

b) valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazioni e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati;

c) incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1, commi da 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

1) in presenza di delibera che attribuisce l'attività di recupero coattivo delle predette entrate a soggetti terzi, ivi compresa Agenzia delle entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi, almeno trenta mesi prima del decorso del termine di prescrizione del relativo diritto, dei carichi relativi ai crediti maturati e esigibili a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo previsto dal presente comma. Nei primi due anni di attuazione dell'Accordo l'affidamento dei predetti crediti deve essere effettuata almeno 20 mesi prima.

2) con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fissandone la durata massima in 24 rate mensili, anche in deroga all'articolo 1, commi 796 e 797, della legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nei primi due anni di attuazione dell'Accordo la durata massima della rateizzazione può essere fissata in 36 rate mensili;

d) riduzioni strutturali del 2 per cento annui degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad esclusione dei programmi 04, 05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2019;

e) completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e all'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

f) misure volte:

1) alla riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;

2) al conseguente riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;

3) al rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;

4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;

5) all'incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione dovrà predisporre una apposita relazione annuale;

g) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive;

h) l'incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati Fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;

i) ulteriori misure di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall'ente.

7. L'Accordo di cui al comma 6 è corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al

medesimo comma. Per l'esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.

8. Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 1, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio *on line* entro e non oltre il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio vengono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.

9. Valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute ai sensi del comma 8, i comuni, entro il 15 giugno 2022, propongono individualmente ai creditori compresi quelli che vantano crediti privilegiati, nel rispetto dell'ordine cronologico delle fatture di pagamento o delle note di debito, la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso:

- a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 10 anni;
- b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di 5 anni;
- c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore a 3 anni;
- d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a 3 anni.

La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a 30 giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa e la liquidazione obbligatoria entro 20 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

10. Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al comma 1 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 6, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 8 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 9, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi né sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata

rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

11. La verifica dell'attuazione dell'Accordo di cui al comma 6 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti ed al corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sono effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 6 lettera c) sono effettuate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ne dà comunicazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l'attuazione dell'Accordo, in conformità a quanto previsto dal comma 7, entro il successivo monitoraggio semestrale. Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la sospensione del contributo per le annualità successive. La prima verifica dell'attuazione dell'Accordo è effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022.

12. Gli esiti della verifica di cui al comma 11 sono trasmessi alla Corte dei conti che procede, nell'ambito delle verifiche di cui agli articoli 1 commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, per i comuni di cui al comma 1 in procedura di riequilibrio finanziario, all'articolo 243 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando, per due anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.

13. Ai comuni di cui al comma 1, che sottoscrivono l'Accordo di cui al comma 6, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

14. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 1, nel periodo 2022-2032 possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 4, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli Accordi di cui al comma 6, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33,

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

dopo l'articolo 183, è aggiunto il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di ufficio del processo)

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206 il comma 41 è sostituito dal seguente:

"41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n.178, come modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera , della legge 27 settembre 2021, n. 134"».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 858, primo periodo, le parole: «1820 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1231 unità», le parole: «900 unità» sono sostituite dalle seguenti: «610 unità», le parole: «735 unità» sono sostituite dalle seguenti: «498 unità» e le parole: «185 unità» sono sostituite dalle seguenti: «123 unità».

Conseguentemente, dopo l'articolo 190, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure")

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».

Conseguentemente, all'articolo 211, comma 2, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «Esercito n. 100» con le seguenti: «Esercito n. 110».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 25.000.000;

2023: - 30.000.000;

2024: - 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: 0;

2024: 0.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 25.000.000;

2023: - 25.000.000;

2024: - 25.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 1, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 3, Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

2023:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

2024 e successivi:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Missione 14, Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 10, Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

2023:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

2024 fino al 2029:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 13, Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 8, Sostegno allo sviluppo del trasporto, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 550.000.000;

CS: - 550.000.000.

2023:

CP: - 110.000.000;

CS: - 110.000.000.

2024:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2025:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

2026:

CP: - 110.000.000;

CS: - 110.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 28, Sviluppo e riequilibrio territoriale, Programma 4, Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: 0;

CS: - 800.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 7, Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 0;

CS: - 150.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 1.157.300.000;

CS: - 1.157.300.000.

2023:

CP: - 940.300.000;

CS: - 940.300.000.

2024 e successivi:

CP: - 984.300.000;

CS: - 984.300.000.

2025:

CP: - 1.059.300.000;

CS: - 1.059.300.000.

2026:

CP: - 1.213.300.000;

CS: - 1.213.300.000.

2027:

CP: - 1.275.300.000;

CS: - 1.275.300.000.

2028:

CP: - 1.257.300.000;

CS: - 1.257.300.000.

2029:

CP: - 1.238.300.000;

CS: - 1.238.300.000.

2030:

CP: - 1.238.300.000;

CS: - 1.238.300.000.

2031 e successivi:

CP: - 1.123.300.000;

CS: - 1.123.300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 12, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 17.080.000;

CS: - 17.080.000.

2023:

CP: - 1.003.369.000;

CS: - 1.003.369.000.

2024:

CP: - 336.969.000;

CS: - 336.969.000.

2025:

CP: - 115.969.000;

CS: - 115.969.000.

2026:

CP: - 11.569.000;

CS: - 11.569.000.

2027:

CP: - 58.769.000;

CS: - 58.769.000.

2028:

CP: - 76.869.000;

CS: - 76.869.000.

2029 e successivi:

CP: - 95.869.000;

CS: - 95.869.000.

Allegato 1-bis - Articolo 2-ter, recante «Esclusione IRAP per le persone fisiche»

(importi in migliaia di euro)

Regione o Provincia autonoma	Minori entrate add reg irpef non originariamente destinate al finanziamento della sanità	Minori entrate Irap non originariamente destinate al finanziamento della sanità	Fondo compensazione minori entrate
Abruzzo	1.034	4.732	5.766
Basilicata	0	9	9
Calabria	1.381	6.059	7.440
Campania	6.323	17.738	24.061
Emilia Romagna	1.451		1.451
Lazio	5.098	18.790	23.888
Liguria	160		160
Lombardia	688		688
Marche	100	7.419	7.519
Molise	199	1.111	1.310
Piemonte	2.971		2.971
Puglia	791	14.340	15.131
Toscana	1.165	5.943	7.108
Umbria	73	41	114
Veneto		2	2
Totale Regioni a statuto ordinario	21.434	76.184	97.618
Friuli Venezia Giulia	2.454	27.174	29.628
Sardegna	2.144	20.946	23.090
Sicilia		5.972	5.972
Valle d'Aosta	150	3.032	3.182

Prov. autonoma di Trento	1.855	10.776	12.631
Prov. autonoma di Bolzano	3	20.128	20.131
Totale Regioni Autonome speciali	6.606	88.028	94.634
Totale	28.040	164.212	192.252

2.0.1 (testo 2)

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Eliminazione dell'IRAP per autonomi e società di persone)

1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le lettere *b)* e *c)* sono soppresse.

2. All'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole "enti", sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli articoli 5-*bis* e 8 sono abrogati».

2.0.2

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, non è dovuta, a decorrere dall'anno fiscale 2022, da parte degli enti locali».

2.0.3

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, dopo la parola: "(IRES)" sono inserite le seguenti: "e a fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)";

b) al comma 2, dopo la parola: "IRES" sono inserite le parole: "e IRAP".».

Conseguentemente, ridurre di 2.000 milioni di euro gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

2.0.4

MARINO, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per la riduzione della pressione fiscale)

1. L'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.

2. Al comma 1, articolo 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera *b*), le parole: "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "26 per cento";

- alla lettera *c*), le parole: "38 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "37 per cento".

3. Il titolo I del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 2, le parole: «8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 milioni».

2.0.5

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Determinazione dell'imposta per i contribuenti di età inferiore a trent'anni)

1. All'articolo 11 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, dopo il comma *2-bis*, inserire i seguenti:

"*2-ter.* A partire dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente comma e per i 4 periodi successivi, per i contribuenti di età inferiore a trent'anni, alla cui formazione del reddito complessivo concorrono

esclusivamente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) e l), 53, 55 e 67, comma 1, lettere i), l) e m), l'imposta non è dovuta per i redditi complessivi, al netto degli oneri deducibili, fino a 15.000 euro. Per la parte eccedente tale limite, si applicano le vigenti disposizioni normative. Tale disposizione si applica comunque non oltre il compimento del trentesimo anno di età."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, le parole: «8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.850 milioni».

2.0.6

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.400 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo.».

2.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizioni in materia di flat tax)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i liberi professionisti titolari di partita iva e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno percepito compensi compresi fino a 50.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma precedente:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, odi mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) i soggetti di cui al comma 1 che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni

in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

3. I compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

4. 1 contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

5. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro nel 2022, 1.500 milioni di euro nel 2023 e 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 2.».

2.0.8

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la revisione delle modalità di calcolo dell'IVIE)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare la costituzione di una commissione di studio con il compito di individuare nuovi criteri e modalità per il calcolo dell'IVIE, anche con riferimento agli immobili ubicati nel Regno Unito a seguito della *Brexit*.

A tal fine, al termine dei lavori la commissione trasmette apposita relazione alle commissioni parlamentari competenti per materia, rendendo conto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. In via sperimentale, per l'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

2.0.9

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la revisione delle modalità di calcolo dell'IVIE)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 200.000 euro per l'anno 2021, finalizzato a finanziare la costituzione di una commissione di studio con il compito di individuare nuovi criteri e modalità per il calcolo dell'IVIE, anche con riferimento agli immobili ubicati nel Regno Unito a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea. A tal fine, al termine dei lavori la commissione trasmette apposita relazione alle commissioni parlamentari competenti per materia, rendendo conto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. A decorrere dall'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

2.0.10 (testo 2)

GARAVINI, CONZATTI

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-ter1. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-quater del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente:

"7-ter1. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto."».

2.0.11 (testo 2)

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO,

PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI, CALANDRINI, BERGESIO, Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.

2.0.12

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Applicazione regime forfetario per i contribuenti di minori dimensioni del settore turismo)

1. Al comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera *a*) dopo la parola: "reddito", inserire le seguenti: "ad eccezione degli imprenditori individuali con licenza di agenti di viaggio che applicano il regime speciale Iva di cui all'art. 74-ter, del DPR n. 633 del 1972"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2.0.13

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Applicazione regime forfetario per i contribuenti di minori dimensioni del settore turismo)

1. Al comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera *a)* dopo la parola: "reddito", inserire le seguenti: "ad eccezione degli imprenditori individuali con licenza di agenti di viaggio che applicano il regime speciale Iva di cui all'art. 74-ter, del DPR n. 633 del 1972".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

2.0.14

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera *d-bis)* e *d-ter)* sono soppresse».

2.0.15

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono da considerarsi atti medici e come tali sono esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.16

TURCO, PIARULLI, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera *i-sexies*), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.17

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 71, sostituire le parole: "dall'anno successivo", con le seguenti: "dal secondo anno successivo consecutivo"».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: « 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

2.0.18

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 54 è sostituito con il seguente:

"I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000.";

b) al comma 55, alinea, le parole: ", lettera a)", sono soppresse;

c) al comma 56, le parole: "dei requisiti", sono sostituite con le seguenti: "del requisito".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 115 milioni di euro per il 2022, 1.300 milioni di euro per il 2023 e 870 milioni di euro dal 2024, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 194.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

2.0.19

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detassazione dei rinnovi contrattuali)

1. La quota di reddito personale derivante dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro non è assoggettabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo intercorrente tra la sottoscrizione dello stesso e il suo rinnovo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a relativo fabbisogno, nei limiti delle maggiori entrate, che costituiscono il relativo limite di spesa, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto rinvenienti a decorrere dal 1° gennaio 2022 dalla seguente disposizione:

"1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS**MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio) - 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali) - 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-quater. - (Provvista personale) - 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di *cannabis* fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis) - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno

del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della *cannabis*, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*) - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (*Tutela del monopolio*) - 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di *cannabis* e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (*Disciplina applicabile*) - 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III";

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della *cannabis* e suoi derivati"».

2.0.20

FERRERO, TESTOR, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(*Esenzione IMU per coniugi*)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non

dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale."».

2.0.21

FERRERO, TESTOR, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1 comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 741, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "situati nel territorio comunale," sono soppresse.

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "restano salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti prima dell'entrata in vigore del comma 1, ad eccezione del caso di sentenze passate in giudicato alla medesima data"».

2.0.22

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Invio a domicilio del modello precompilato dell'IMU)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autonomia impositiva delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere all'anno 2022, tutti i comuni del territorio nazionale sono tenuti all'invio del modello precompilato dell'IMU dovuta, di cui ai commi 762 e 763 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai soggetti passivi dell'imposta, entro trenta giorni prima della scadenza fissata per il versamento. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

2. L'IMU non si applica alle abitazioni dichiarate inagibili, con autocertificazione del proprietario, previa comunicazione agli uffici tecnici comunali competenti. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'autocertificazione. Decorso inutilmente tale termine, la verifica si intende conclusa con esito negativo. L'IMU non si applica, altresì, agli immobili destinati ad attività artigianale o commerciale non locati e agli immobili occupati abusivamente oggetto di intimazione o diffida al rilascio.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 57 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" del

programma "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" dell'azione "Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E." dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.0.23

FENU, TAVERNA, GALLICCHIO, CASTALDI, GIROTTO, MARILOTTI, DI GIROLAMO, TURCO, TRENTACOSTE, PIARULLI, DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non con-

corrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

2.0.24 (testo 2)

FENU, DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di benefici e detrazioni fiscali)

1. I benefici economici, comunque denominati, attribuiti da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti, da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali sono erogati mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle detrazioni di cui all'articolo 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei predetti benefici, sono affidati alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, le modalità standardizzate di erogazione e fruizione dei benefici, nonché le modalità di remunerazione del servizio al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e garantirne l'autosostenibilità a regime.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 e le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

2.0.25

AIROLA, LOMUTI, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, FERRARA, DI GIROLAMO, PIRRO, PAVANELLI, NATURALE, CROATTI, FEDE, TRENTACOSTE, DONNO, VANIN, DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento

in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.";

b) al comma 4-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il primo periodo è soppresso;
- 2) al secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "lettera b)".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo i, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.0.26

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica)

1. Le somme corrisposte dai soggetti acquirenti a titolo di traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica già disciplinata dall'articolo 6 decreto-legge 28 novembre 2011, n. 511, convertito con l. 27 gennaio 1989, n. 20, e dagli articoli 52, 56 e 60 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rimborsate dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ai medesimi soggetti, ove non prescritte, mediante attribuzione di credito d'imposta ripartito in quote paritarie nel triennio decorrente dalla domanda di rimborso.».

2.0.27

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Estensione della rateazione per i piani di dilazione)

1. I debitori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia in essere alla data dell'8 marzo 2020 che accordati successivamente a tale data sono automaticamente riammessi ai medesimi piani se effettuano il pagamento delle rate non versate, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

2. Relativamente alle richieste di dilazione presentate entro il 31 dicembre 2022, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

3. All'articolo 13-*decies*, decreto-legge n. 137 del 2020, al comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro", al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

2.0.28 (testo 2)

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ,
ROSSOMANDO, MARCUCCI

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

Art. 3**3.1**

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

3.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.3

CONZATTI, FARAONE, GARAVINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Abrogazione delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 634 a 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 650,4 milioni di euro per l'anno 2023, 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,9 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 500 milioni per l'anno 2023, a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 150,4 milioni per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

3.4

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Abrogazione delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax) - 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi da 634 a 652 sono abrogati;
- b) i commi da 661 a 676 sono abrogati.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 650,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3.5

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e cancellazione della sugar tax) - 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, le parole: "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023";
- b) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di

euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.6

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (*Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e cancellazione della sugar tax*) - 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023";

b) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.7

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (*Abrogazione plastic tax e cancellazione della sugar tax*) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 634 e seguenti sono abrogati.

b) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.8

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla plastic tax e cancellazione della sugar tax) - 2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 652, le parole: "dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023";

d) i commi da 661 a 676 sono abrogati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 322,2 milioni di euro per il 2023 e 228,3 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.9

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Al comma 1 alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) il comma 640 è sostituito con il seguente:

"640. L'imposta di cui al comma 634 è fissata nella misura di 0,15 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI per l'anno 2023, nella misura di 0,25 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI per l'anno 2024, nella misura di 0,30 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI a decorrere dall'anno 2025."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2025.».

3.10

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

3.11

MOLLAME, ZULIANI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) i commi da 634 a 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «170 milioni».

3.12

CONZATTI

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.»;

2) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

"1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma precedente, valutate in 1.781,5 milioni a decorrere dal 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 1° gennaio 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1781,5 milioni di euro a decorrere dal 2024. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare en-

tro il 31 agosto 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni di spesa e tagli lineari pluriennali, nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."».

3.13

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) i commi da 634 a 652 sono soppressi;».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

3.14

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dal 1° gennaio 2023».

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «dal 1° gennaio 2023».

3.15

CONZATTI

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i commi da 661 a 676 sono abrogati.»;

2) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della lettera b) del comma precedente, valutate in 234 milioni nel 2023, 262 milioni nel 2024, 256 milioni nel 2025 e 275,3 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

3.16

MOLLAME, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«a) i commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «178 milioni».

3.17

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: "ed alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

3.18

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 1, comma 634 della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: "ed alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

3.19

PIRRO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2-bis All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: "ed alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

3.20

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Viene riconosciuto in via sperimentale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di plastica proveniente da processi di riciclo impiegata nella produzione dei "MACSI" - Manufatti Con Singolo Impiego fino ad un importo massimo di euro 30000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro. Per plastica proveniente da processi di riciclo dovrà intendersi una materia plastica prima seconda (MPS) conforme alla norma UNI 10667, generata da rifiuti d'imballaggi in plastica *post* consumo e proveniente da processi di riciclo in conformità al protocollo europeo EuCertPlast. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

3.0.1

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga della sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento)*

1. I versamenti prorogati ai sensi dell'articolo 149 della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 31 marzo 2022.

2. I versamenti delle somme dovute in base agli atti individuati nell'articolo 149 della legge 17 luglio 2020, n. 77, scaduti nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2021, sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di marzo 2022, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

3. In caso di inadempimento dei versamenti nei termini previsti dall'articolo 149 della legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applica l'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Per i versamenti scaduti nel periodo compreso dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, non si procede al rimborso delle somme versate a seguito delle intimazioni emesse dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

3.0.2

FERRARA, CROATTI, ROMANO, DONNO, VANIN, CASTALDI, PIARULLI,
VACCARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Blocco degli aumenti delle tariffe del canone unico)

1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe." sono sostituite dalle seguenti: "non possono subire aumenti per gli anni 2022, 2023 e 2024."».

Art. 4

4.1

RICHETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 4. - *(Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l'igiene femminile)* - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"44-*quinquies*) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali; prodotti igienici femminili essenziali quali tamponi interni, assorbenti esterni e prodotti similari monouso.";

b) alla tabella A, parte II-*bis*, il numero 1-*quinquies*) è abrogato.

Art. 4-*bis*. - *(Distribuzione negli istituti scolastici secondari)* - 1. Nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, degli istituti scolastici pubblici, è garantita la disponibilità per le studentesse, a titolo gratuito, dei prodotti igienici femminili monouso.

2. Il Ministro dell'istruzione definisce, con decreto da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 260 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.2 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

"Art. 4

(Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l'igiene femminile compostabili e non compostabili)

1. Alla tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30 bis. Prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali comunque destinati alla protezione dell'igiene femminile".

2. Alla tabella A, Parte II bis abrogare il numero 1-*quinquies*.

3. Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 545 milioni di euro per l'anno 2022 e di 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.3

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili) - 1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-*quinquies*".».

4.4

BITI, PIARULLI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Aliquota IVA del cinque per cento per i prodotti per l'igiene femminile) - 1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 1-*quinquies*) è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*) prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali, destinati alla protezione dell'igiene femminile"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 555 milioni di euro per l'anno 2022 e di 455 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.5

MASINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 85

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies*) è inserito il seguente:

"1-*sexies*) strumenti musicali e relativi accessori, anche per uso didattico".

02. All'articolo 36, comma 4, lettera a), numero 11, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "e strumenti musicali" sono soppresse».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e del cinque per cento per gli strumenti musicali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comincio 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.6

GALLONE

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114, sono aggiunti i seguenti:

"114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-*quinquies* della Tabella A, parte II-bis;

114-ter) pannolini per bimbi e pannoloni per anziani e disabili."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i pannolini per bimbi e pannoloni per anziani e disabili».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.7

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti parole: «sono aggiunti i seguenti»;*

b) *alla fine dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: «114-ter) pannolini per neonati».*

4.8

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 30, inserire il seguente:

"31-bis) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni"».

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4.9

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«2. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114-*bis*, è aggiunto il seguente:

"114-*ter*) prestazioni veterinarie e degli alimenti per animali da compagnia;"».

4.0.1

BITI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'IVA su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:

"114-*bis*) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".

2. Alla Tabella A Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto".

3. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 91 è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto".

4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 284 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

4.0.2

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'IVA sul cibo per animali e prestazioni veterinarie)

1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 113, è aggiunto il seguente:

"113-bis) cibo per animali e prestazioni veterinarie".

2. A partire dall'anno 2022 l'aliquota IVA applicata al cibo per animali e alle prestazioni veterinarie è pari al 10 per cento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

4.0.3

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di Iva per prestazioni veterinarie e alimenti animali)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:

"18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;

18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia".

2. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) sono aggiunti i seguenti:

"41-*quinquies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro;

41-*sexies*) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

41-*septies*) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro;

41-*octies*) ai fini dell'applicazione del punto 41-*septies*, per 'integratori alimentari' si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme preosate;

41-*nonies*) alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: 'o veterinario, compresi i prodotti omeopatici' sono soppresse"».

4.0.4

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per servizi, prestazioni e prodotti veterinari, articoli di medicazione veterinaria e cibo per animali da affezione)

1. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 114, dopo le parole: "farmacopea ufficiale;" sono inserite le seguenti: "prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche veterinarie, per la prevenzione delle malattie animali e per trattamenti veterinari;"

2. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114-*bis* introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

"114-*ter*) cibo per animali da affezione;"

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 325 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

Conseguentemente:

All'articolo 194 le parole: «600 milioni» sono sostituite con le seguenti: «275 milioni»; le parole: «500 milioni» sono sostituite con le seguenti: «175 milioni».

4.0.5

BITI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'IVA sulle prestazioni veterinarie)

1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:

"114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

4.0.6

PERILLI, MAIORINO, TRENTACOSTE, VANIN, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA al 10 per cento per le prestazioni veterinarie)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, Parte III, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

"127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia";

2) sopprimere il numero 110.

b) alla Tabella A, parte II, sopprimere il numero 19.».

4.0.7

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Bonus diesel in favore degli operatori di servizio di trasporto turistico di passeggeri esercitato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-*bis*) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.8

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Bonus diesel in favore degli operatori di servizio di trasporto turistico di passeggeri esercitato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-*bis*) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.9 (testo 2)

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(interventi per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-*ter* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-*bis*) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, **esclusivamente per i veicoli aventi classi di emissione "euro 6"**».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, **quantificati in 10 milioni di euro** per l'anno 2022 ed in **20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023**, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 120 della presente legge».

4.0.10

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, premettere le seguenti paro-

le: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa,"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «194. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.11

CIOFFI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Ridefinizione dell'aliquota IVA per
la promozione della mobilità sostenibile)*

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, premettere le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «582 milioni di euro per l'anno 2022 e 482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

4.0.12

FERRAZZI, COMINCINI, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni» con le seguenti: «di 582 milioni di euro per l'anno 2022 e 482 milioni».

4.0.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. '*sharing mobility*', es. *car sharing*, *scooter sharing*, *bike sharing* e monopattini in *sharing*),"».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con

le seguenti: «582 milioni di euro per l'anno 2022 e 482 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

4.0.14

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. '*sharing mobility*', es. *car sharing, scooter sharing, bike sharing* e monopattini *in sharing*)"».

Conseguentemente, ridurre di 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.0.15

MARINELLO, SANTANGELO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per i profilattici maschili e femminili)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:

"114-*bis*) profilattici maschili e femminili"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

con le seguenti: «575 milioni di euro per l'anno 2022 e 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.16

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4--bis.

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili)

1. Alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-*quinquies*) è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies*) prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti e tamponi interni."

2. La disposizione di cui al comma i si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma i pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

4.0.17

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in tema di imponibilità IVA delle soste in porto)

1. All'articolo 9, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "deposito," è inserita la seguente: "sosta"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.18

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in tema di imponibilità IVA delle soste in porto)

1. All'articolo 9, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "deposito," è inserita la seguente: "sosta,"».

4.0.19

NATURALE, ROMANO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

4.0.20

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma io, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

4.0.21

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-bis dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso."

so. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

4.0.22

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-*bis* dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

4.0.23

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-*bis* dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

4.0.24

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Iva crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 3-*bis* dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

4.0.25

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ",nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito *web* della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito *web*.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:

a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;

b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;

c) le modalità di assegnazione del *budget* mensile sulla tessera sanitaria;

d) la tracciabilità dell'importo del *budget* mensile residuo a disposizione;

e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specia-

lizzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *2-bis*, *2-ter*, *2-quater* e *2-quinquies*, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

4.0.26

CROATTI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per la somministrazione di cibi e bevande nelle sale da ballo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno delle discoteche e sale da ballo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, ai sensi dell'articolo *74-quater*, comma *6-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggetta ad aliquota agevolata del 10 per cento di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 121.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

4.0.27

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Aliquota iva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina speciale dell'articolo 22, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 che dispone l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento di cui n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 ai corrispettivi derivanti dalla prestazione di somministrazione dei pasti e delle bevande nelle mense aziendali e interaziendali nonché l'articolo 75, comma 3, della legge del 30 dicembre 1991, n. 413, che ha equiparato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'emissione dei buoni pasto per il servizio sostitutivo della mensa, reso dalle società emittenti i buoni pasto e commesso dal datore di lavoro, alla somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali si interpreta nel senso che l'aliquota IVA al 4 per cento è riservata anche al soggetto che esegue fisicamente la prestazione di somministrazione dei pasti e delle bevande nelle mense aziendali ed interaziendali previa sottoscrizione di specifica convenzione ovvero contratto di appalto o subappalto per la fornitura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai lavoratori dipendenti e collaboratori del committente a fronte del ritiro di buoni pasto concessi da quest'ultimo in quanto comunque commessi alla società emittente dal datore di lavoro"».

4.0.28

PERILLI, MAIORINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA al quattro per cento per le bevande puramente vegetali)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - *I.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

4.0.29

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per la prima infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta, carrozzine,

passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare dall'articolo 20 per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Il Ministro dell'economia e finanza è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4.0.30

CIRIANI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per la prima infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"1-*sexties*) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta, carrozzine, passaggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia."».

4.0.31

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-quater) pannolini, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 75,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

4.0.32

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime fiscale incentivante per i lavoratori residenti nelle aree di confine e dipendenti da imprese aventi sede nelle medesime aree)

1. Con l'obiettivo di contrastare il *dumping* salariale nelle aree di confine e di rinforzare in tali territori la presenza di manodopera specializzata, in via sperimentale, per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dai commi 5 e 6 concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento per il primo anno, del 60 per cento per il secondo anno e del 50 per cento per gli anni dal terzo al quinto.

2. L'incentivo di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna agevolazione fiscale in materia di assunzioni di lavoratori con contratti di lavoro subordinato prevista da altre disposizioni di legge.

3. La retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al comma 1 non concorre alla formazione del valore della produzione netta dell'impresa ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il suo intero ammontare nell'arco dell'anno solare in corso.

4. Ai lavoratori assunti nel corso del quinquennio di cui al comma 1 l'incentivo di cui al medesimo comma si applica per la durata residua del quinquennio medesimo.

5. L'incentivo di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che:

a) i lavoratori siano assunti con contratto di lavoro subordinato;

b) i lavoratori abbiano la residenza in Italia da almeno tre mesi alla data di richiesta dell'incentivo e la mantengano per l'intera durata del periodo della sua fruizione;

c) il lavoratore mantenga la residenza in uno dei comuni indicati alla lettera *d)* per almeno tre anni decorrenti dalla data di assunzione;

d) l'impresa, alla data di richiesta dell'incentivo, abbia sede legale da almeno dodici mesi in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia;

e) l'attività lavorativa sia prestata nel territorio italiano per più di 183 giorni in ciascun periodo d'imposta;

f) il lavoratore comunichi in forma scritta al datore di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi la decisione, irrevocabile per il quinquennio di vigenza, di avvalersi del regime fiscale incentivante di cui all'articolo 1.

6. Il mancato rispetto della condizione della permanenza nei comuni di cui al comma 5, lettera *d)*, comporta la decadenza dall'incentivo e il recupero delle agevolazioni già fruite, oltre che l'applicazione delle relative sanzioni e interessi per omesso versamento.

7. Il contratto di cui al comma 5, lettera *a)*, costituisce rapporto di lavoro esclusivo. Il beneficiario dell'incentivo decade dal diritto al medesimo qualora, oltre al rapporto di lavoro con l'impresa di cui al comma 5, lettera *d)*, è titolare di altri rapporti di lavoro subordinato di qualsiasi tipologia contrattuale.

8. Il beneficiario dell'incentivo decade, altresì, dal diritto allo stesso in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa in un comune diverso da quelli indicati al comma 5, lettera *d)*, dalla data dell'annotazione della variazione nei registri della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.0.33

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. In considerazione della grave recessione economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per sostenere quelle categorie di cittadini che più hanno subito le ripercussioni socioeconomiche della pandemia, per i periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, l'aliquota di cui alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è azzerata.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.».

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» con le seguenti: «pari a 4.168 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 2.168 milioni di euro annui per il 2022, di 3.168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».*

4.0.34

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. In considerazione della grave recessione economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per sostenere quelle categorie di cittadini che più hanno subito le ripercussioni socioeconomiche della pandemia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di cui alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è azzerata.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla verifica del profilo di compatibilità delle norme nazionali introdotte con la disciplina europea in materia di concorrenza.».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni» con le seguenti: «4.168 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «6.000 milioni» con le seguenti: «2.168 milioni» e le parole: «7.000 milioni» con le seguenti: «3.168 milioni».*

4.0.35

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 74-ter, del DPR n. 633/72, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 5 e 5-bis, alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di determinare l'imposta dovuta in proporzione all'aliquota applicata sugli acquisti di beni e servizi erogati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4.0.36MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS,
BERARDI**Respinto**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-duodevicies) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con quella autorizzata».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023», con le seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.37

FENU, MARILOTTI, EVANGELISTA

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA al dieci per cento per il sughero naturale greggio e cascami di sughero, frantumato, granulato o polverizzato)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 93, è aggiunto, il seguente:

«93-bis) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01).».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.38

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al numero 10-bis della Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e ostriche" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 598,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

4.0.39

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La detrazione per oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c*) del DPR 22 dicembre 1986, n.917, alle condizioni ivi previste è riconosciuta ai titolari di pensione il cui reddito complessivo non eccede i limiti di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite modalità e procedure per poter beneficiare della detrazione fiscale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

4.0.40

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.»

4.0.41

ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI,
BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sanzioni per indebita detrazione dell'IVA erroneamente assolta)

1. All'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo le parole: "fra 250 euro e 10.000 euro." sono aggiunte le seguenti: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di erronea applicazione dell'imposta su operazioni effettivamente soggette al trattamento di esenzione da IVA o non imponibilità IVA"».

4.0.42

ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI,
BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti da persone fisiche)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma precedente, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'1 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.».

4.0.43

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA agevolata per l'acquisto di camper e roulotte per i disabili)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano

anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986";

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

4. Agli oneri che derivano dall'attuazione dei commi precedenti, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede median-

te corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

4.0.44

TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma I.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge».

4.0.45 (testo 2)

FERRERO, TESTOR, TOSATO, FAGGI

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 39-*octies*:

1) al comma 1, le parole: "lettere a), b), c), d) ed e)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c), d) ed e)";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico determinato per chilogrammo convenzionale di prodotto;

b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. L'importo specifico di cui al comma 3, lettera a) è pari, per l'anno 2022, a 46,70 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto. Per l'anno 2023 il medesimo importo specifico è determinato in 46,90 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto e, per l'anno 2024 e quelli ad esso successivi, in 47,10 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto.

3-*ter*. A decorrere dall'anno 2022 l'aliquota di cui al comma 3, lettera b), è determinata nella misura del 42,90 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

4) il comma 4 è soppresso;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lett. b), a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, l'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, par. 4, della direttiva

2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 96,80 per cento della somma degli importi di cui al comma 3, lettere a) e b), e dell'imposta sul valore aggiunto calcolati con riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2, per l'anno 2022. Per gli anni 2023 e 2024 il predetto onere fiscale minimo è pari, rispettivamente, al 97,20 per cento e al 97,60 per cento.

b) nell'Allegato I, alla voce: "Tabacchi lavorati", la lettera c), è soppressa.

2. Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "al trentacinque per cento dal 1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "al trentadue e cinquanta per cento dal 1 gennaio 2022" ; le parole "e al quaranta per cento dal 1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e al trentacinque per cento dal 1 gennaio 2023".

3. Al comma 1-*bis*, primo periodo dell'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "al venti per cento e al quindici per cento dal 1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "al dodici virgola cinque e al sette virgola cinque per cento dal 1 gennaio 2022"; le parole "al venticinque per cento e al venti per cento dal 1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti "al quindici e al dieci per cento dal 1 gennaio 2023".

4. Dopo l'articolo 62-*quater* del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

"62-*quater* bis. ("Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina").

1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo; sono esclusi dalla medesima imposta i prodotti di cui al presente comma autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Al fine della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si è tenuto in considerazione anche il peso dei predetti involucri, se presenti.

2. È obbligato al pagamento dell'imposta il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio dello Stato e l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rap-

presentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, autorizzato ai sensi del comma 4.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; a tal fine il medesimo soggetto trasmette alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che si intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine il medesimo rappresentante trasmette, alla predetta Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che saranno immessi in consumo nel territorio dello Stato, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

5. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è tenuto a garantire, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, l'imposta di cui al comma 1 dovuta per ciascun periodo di imposta. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale di cui al comma 2, la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei commi 3 e 4, è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La predetta autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai medesimi commi 3 e 4 o qualora sia venuta meno la garanzia così come disciplinata dal comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori dei prodotti di cui al comma 1, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine i fabbricanti e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, gli importatori chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio dello Stato. L'inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è effettuato solo per i prodotti di cui risulti consentita la vendita per il consumo nel territorio dello Stato.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

14. Le disposizioni degli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 nonché le disposizioni di cui all'articolo 50.

15. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9 nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.

5. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 novembre 2017, n. 179 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione".

4.0.46

FAGGI, TESTOR, FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione aliquota IVA per i servizi di parrucchiere)

1. In coerenza con l'articolo 98, Allegato III, n. 21), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

e successive modificazioni, dopo il numero 127-duodevicies) è inserito il seguente:

"127-vicies) servizi di barbiere e parrucchiere, attività di lavatura, taglio, messa in piega, tintura, ondulatura, lisciatura e simili trattamenti dei capelli per uomini e donne."

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 190 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

4.0.47

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per i servizi wellness)

«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4.0.48

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquote applicabili alla neo-costruzione di un agriturismo)

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari abitativi ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere *c*) e *d*) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-*bis*) della parte seconda della presente tabella".».

4.0.49

CROATTI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota IVA del dieci per cento per gli ingressi nelle sale da ballo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

4.0.50

CROATTI, GALLICCHIO, TURCO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sospensione dell'imposta sugli intrattenimenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di fronteggiare gli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni, sono sospese per un periodo pari a sei mesi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

4.0.51

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Aliquota DIA del dieci per cento per gli stabilimenti balneari)

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" sono sostituite con le seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interven-

ti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5

5.1

Marco PELLEGRINI

Respinto

Dopo il comma io, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano, altresì ai debiti affidati agli agenti della riscossione agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 comunque notificati nell'anno fiscale del tributo.».

5.0.1 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, CAMPAGNA, FENU, TRENTACOSTE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.

5.0.2

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Definizione agevolata dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri le Regioni e gli Enti locali possono stabilire entro il 31 dicembre 2022, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano, con le modalità stabilite dagli stessi Enti, ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche nelle ipotesi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni e degli Enti locali i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».

5.0.3

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rimodulazione dei termini di versamento del prelievo erariale unico)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di obbligazioni tributarie)

1. L'articolo 38, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta, in relazione ai tributi periodici per i quali è previsto il versamento di acconti e di un eventuale saldo annuale, nel senso che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso de-

corre dalla scadenza del termine di versamento del saldo. Il suddetto termine decorre dal versamento dell'acconto solo nei casi di totale inesistenza, fin dal momento del versamento di tale acconto, dell'obbligazione tributaria.».

5.0.5

TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, per l'anno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.6

ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate sono esclusi dalla

determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare.».

5.0.7

PAROLI, ANASTASI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articoli 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera *c)*, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

"7) i fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, posseduti dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione";

b) il comma 749, ultimo periodo, è abrogato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che l'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, indipendentemente dall'effettiva locazione;

b) il comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) il comma 749, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono altresì considerate abitazioni principali, ai fini dell'esclusione dall'imposta municipale propria, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, compresi gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

b) il comma 749, ultimo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che la detrazione ivi prevista si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando non rientrano nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.8

TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il canone di cui all'articolo 1 commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n.160, dovuto dagli esercenti del commercio su aree pubbliche

per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nei mercati e nelle fiere è ridotto - per l'anno 2022 - al 20 per cento del suo ammontare definito dai regolamenti comunali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.9 (testo 2)

DAL MAS

Approvato

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «il limite di 5.000 euro» con le seguenti: «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.10 (testo 2)

TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GALLONE, FLORIS

Approvato*Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:***«Art. 199-bis.**

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

5.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 13, comma 7-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 106/2021, al primo e secondo periodo, le parole: "30 settembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2022".».

5.0.12

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Distinguo suolo pubblico e privato per canone unico pubblicità esterna)

1. Al comma 819 lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo: "Gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico, o su demanio statale, o sui veicoli pubblici e privati corrisponderanno un canone ridotto della metà rispetto agli impianti e ai mezzi che occupano il suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato«».

5.0.13

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tetto massimo canone unico patrimoniale pubblicità esterna)

Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo dopo il punto: "Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe indicate al comma 826 debbono essere considerate come massime"«».

5.0.14

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tetto massimo canone unico patrimoniale pubblicità esterna)

1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo dopo il punto: "Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe indicate al comma 826 debbono essere considerate come massime"».

Conseguentemente, ridurre di euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.15

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Distinguo suolo pubblico e privato per canone unico pubblicità esterna)

1. Al comma 819 lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 160 del 2019 aggiungere il seguente periodo: "Gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico, o su demanio statale, o sui veicoli pubblici e privati corrisponderanno un canone ridotto della metà rispetto agli impianti e ai mezzi che occupano il suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato"».

Conseguentemente, ridurre di euro 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.16

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a molo)

1. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "successive modificazioni" aggiungere le seguenti: ", compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)" e sostituire le parole: "con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo" con le seguenti: "sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: ", effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito" con le seguenti: "o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario, effettuati in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "L'estinzione del debito a ruolo" aggiungere le seguenti: "o del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli artt. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972".».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.0.17

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "15 dicembre 2020" con le seguenti: "30 giugno 2022";

b) sostituire le parole: "30 settembre 2021" con le seguenti: "30 dicembre 2022"».

5.0.18

FENU, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di piani di dilazione)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "72 rate mensili" sono sostituite dalle seguenti: "120 rate mensili";

2) al secondo periodo, le parole: "di importo superiore a 60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo superiore a 100.000 euro";

b) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

c) al comma 3, alinea, le parole: "di cinque rate" sono sostituite dalle seguenti: "di dieci rate"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

5.0.19

FENU, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente:

"Art. 72-bis.1

(Sospensione delle ritenute su salari e stipendi a seguito di pignoramento)

1. A seguito dell'esecuzione della procedura di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, per il contribuente il quale abbia presentato ed ottenuto una rateazione ed abbia provveduto a versare la prima rata, fino alla data del saldo dei pagamenti previsti dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e i-bis, concesso dall'agente della riscossione, sono sospesi i versamenti delle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Il sostituto d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1, non opera le ritenute alla fonte di cui al medesimo comma per tutta la durata del periodo di sospensione.

3. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data del versamento della intera somma dovuta stabilita dal piano di rateazione di cui all'articolo 19, commi 1 e i-bis, concesso dall'agente della riscossione".

2. Le ritenute già operate alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono comunque essere versate».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

5.0.20

FENU, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla disciplina sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48-bis, comma 1, le parole: "non procedono al pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "Procedono al pagamento della sola quota pari al cinquanta per cento della somma complessiva da liquidare";

b) all'articolo 72-bis, dopo comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Con riferimento ai tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito, il pignoramento sulle somme ricevute dal beneficiario ai sensi dell'articolo 48-bis, comma a titolo di pagamento dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero da società a prevalente partecipazione pubblica, non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette. Il pignoramento eseguito oltre i limiti di cui al primo periodo è parzialmente inefficace per la quota eccedente detti limiti. L'inefficacia di cui al secondo periodo è rilevata dal giudice anche d'ufficio."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

5.0.21

IWOBI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti".

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022».

5.0.22

IWOBI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti «ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base". Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti".

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022».

5.0.23

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

"1-bis) le somme derivanti dall'importo di cui all'articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 spettante anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.24

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

"l-bis) agli *ex* lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

5.0.25

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli omessi versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e gli omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richiesti con le comunicazioni previste dagli artt. 36-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevano ai fini dell'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che si perfezioni il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità previsti da dette disposizioni».

5.0.26

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in scadenza nel periodo ricompreso fra il 9 marzo 2020 e il 30 novembre 2021 non si considerano omessi, a condizione che a far data dal mese di gennaio 2022 venga effettuato il relativo versamento in settantadue rate mensili di pari importo.

2. Sull'importo di ogni rata è dovuto il pagamento di una sanzione ridotta in misura pari al 5 per cento del dovuto, oltre interessi legali. Le rate si considerano in scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

3. Per le modalità di applicazione si rimanda ad apposito Decreto di attuazione del Ministero delle Finanze da emanarsi entro 15 giorni dalla entrata in vigore della norma».

5.0.27

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli omessi versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e gli omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevano ai fini dell'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che si perfezioni il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di legge, anche mediante versamento in settantadue rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2022».

5.0.28

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».

5.0.29

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

5.0.30

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

Art. 6

6.0.1

CONZATTI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contrassegno fiscale telematico sulle bevande alcoliche)

1. All'articolo 13 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla produzione e sui consumi del 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'applicazione del contrassegno cartaceo di cui al comma 1, in deroga al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2001, numero 153, e 10 ottobre 2003, numero 322, è esclusa per i prodotti alcolici di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico Accise.

1-ter. per i prodotti alcolici di cui al comma 1-bis, i contrassegni telematici sono comunque acquistati dal soggetto che procede alla immissione in consumo del prodotto alcolico, ancorché non applicati ai relativi recipienti.».

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono definite:

- le modalità di liquidazione del costo del contrassegno telematico, da attuarsi giornalmente, unitamente ai dati delle contabilità trasmessi dal depositario autorizzato al sistema informatico dell'Agenzia delle Dogane;

- le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei lotti di produzione dei prodotti sottoposti ad accisa di cui agli articoli 32 e 39 del Testo Unico delle Accise;

le modalità di versamento del costo del contrassegno telematico, da attuarsi, da parte del depositario autorizzato, congiuntamente al versamento dell'accisa, entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto"».

6.0.2

GASPARRI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni, battesimi, comunioni o altri sacramenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, del battesimo, della prima comunione ovvero di altri sacramenti religiosi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma I ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge».

6.0.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione dal versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria)

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti di cui all'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della seconda rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.4

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione del sistema camerale dal versamento dei risparmi di spesa)

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali, ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, gli enti del sistema Camerale, non sono tenuti al versamento, per gli anni dal 2022 al 2026, dei risparmi conseguiti, ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente, a carico dei soggetti inclusi nel elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «559, 7 milioni» e le parole «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:

«459,7 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027».

6.0.5

DI PIAZZA, GALLICCHIO, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di imposta di bollo)

1. Al fine di sostenere l'economia nazionale, a causa degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari esclusivamente per il deposito dei titoli di Stato italiani, è ridotta nella misura del 50 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13, della tariffa di cui all'Allegato A, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "2 per mille a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "2 per mille per gli anni dal 2014 al 2021 e 1 per mille a decorrere dall'anno 2022";

b) alla nota 3-ter, ottavo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 al 2022";

c) alla nota 3-ter, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2022, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 7.000".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

6.0.6

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abolizione lotteria degli scontrini e destinazione risorse a Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

1. I commi 540, 541, 542 e 543 e 544 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.

6.0.7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione bollo su fatturazione elettronica)

1. Per gli anni 2022,2023 e 2024, sulle fatture elettroniche non si applica l'imposta di bollo.

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni» con le seguenti: «6.500 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «6.000 milioni» con le seguenti: «4.500» e le «7.000 milioni» con le seguenti: «5.500 milioni».*

6.0.8 (testo 2)

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente: "Stato, enti pubblici e domini collettivi";*

b) *al comma 1, le parole: "di demanio collettivo," sono sostituite dalle seguenti: "dei domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi),".».*

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.0.9 (testo 2)

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al D.P.R. 495/92, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 7.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.>>.

6.0.10

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida di veicoli a motore, per gli over 75 anni non è dovuta l'imposta fissa di bollo attualmente stabilita in euro 16,00.».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

6.0.11

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Intrepretazione autentica in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, si interpretano nel senso che, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, il richiamo degli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865, si intende riferito agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste e nelle rispettive leggi provinciali».

6.0.12

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione imposta di bollo per i contratti di importo esiguo)

1. Alla nota 1 dell'articolo 24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei contratti commerciali di importo inferiore a 3.200,00 euro conclusi dagli enti e soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

6.0.13

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esenzione ISA trasporto passeggeri acque interne)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applicano ai soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d'acque interne con codice attività 50.30.00.».

6.0.14

LOMUTI, GALLICCHIO, LANZI, PAVANELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

1. All'articolo 4o, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i consorzi con attività esterna"».

6.0.15

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Semplificazioni in materia di esterometro)

1. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il mese successivo del trimestre di riferimento in relazione al ricevimento dei documenti comprovanti l'operazione o al momento di effettuazione delle operazioni."».

Art. 7

7.1

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti:

"19-bis. Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA.

19-ter. Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 23"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 520 milioni di euro per l'anno 2022, di 420 milioni di euro per l'anno 2023, di 420 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

7.2

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico

delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA"».

7.3

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA"».

7.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, commi 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

7.0.2 (testo 2)

CASTALDI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di

erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

7.0.3

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

7.0.4

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.5

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)*

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire le parole "1.065,3 milioni" con le seguenti "1.015,3 milioni"».

7.0.6

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.7

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

7.0.8

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022».

7.0.9

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)";*

b) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";*

c) *al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".*

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.10

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";*

b) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";*

c) *al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022".*

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

7.0.11

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.12

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della produzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 3, le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e comunque entro il 31 dicembre 2022".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.233 del 29 settembre 2021.

3. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

7.0.13

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Proroga del credito di imposta per
i canoni di locazione o affitto azienda)*

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021"».

7.0.14

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Proroga del credito di imposta per
i canoni di locazione o affitto azienda)*

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021"».

7.0.15

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021"».

7.0.16

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

7.0.17

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per i canoni di locazione o affitto azienda)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole: "a maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a dicembre 2021".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.910,6 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi del comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"».

7.0.18

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

1. L'art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5, D. L.vo 15 dicembre 1997, n. 446.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

7.0.19

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

L'art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5, D. L. vo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;
2024: - 2.000.000.

7.0.20

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.21

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.22

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.23

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma I del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.24

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

All'articolo 6, comma I del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.25

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga delle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

All'articolo 6, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "31 dicembre 2020" sono aggiunte le seguenti: "e a quello in corso al 31 dicembre 2021"».

7.0.26

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito, fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.».

7.0.27

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato odi corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia

delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.».

Conseguentemente:

ridurre di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194;

all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».*

7.0.28

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finaliz-

zata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.».

7.0.29

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 751 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto in fine il seguente ultimo periodo: "Sono da intendersi, altresì, esenti da IMU, i terreni e le aree utilizzati per attività estrattive, per il periodo corrispondente a tale effettivo utilizzo"».

7.0.30 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE, CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ammissione ai benefici previsti all'articolo 11 del D.L. 149/2013)

1. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione di Garanzia esamina le richieste di cui al comma 1 nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.».

7.0.31

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 e 12 del D.L. 149/2013)

1. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Commissione di Garanzia esamina le richieste di cui al comma 1 nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge».

7.0.32

FARAONE, MAGORNO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riduzione della tariffa sui rifiuti per le aree riservate al parcheggio di autobus)

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, per le aree, coperte e scoperte, riservate a parcheggio di autobus, possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158, Allegato 1, Tabella 3a, punto 3, sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

7.0.33

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento della Tari per le aree riservate a parcheggio di autobus)

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3

della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158, sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni" con le seguenti: "di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni"».

7.0.34

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento della tariffa rifiuti al principio "chi inquina paga")

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158 sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

7.0.35

MARTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento della tariffa rifiuti al principio "chi inquina paga")

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158 sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.

2. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, stimati in 5 milioni di euro, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.».

7.0.36

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Adeguamento della tariffa rifiuti al principio "chi inquina paga")

1. Ai fini del calcolo della parte fissa della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani rifiuti, per le aree coperte e scoperte riservate a parcheggio di autobus possedute o detenute dalle imprese di trasporto con autobus, i coefficienti potenziali minimi e massimi di produzione dei rifiuti di cui al punto 3 della tabella 3a allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1999, n. 158 sono ridotti ad un sesto per tutte le aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 5 milioni di euro, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.».

7.0.37

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali)

1. All'articolo I della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.";

b) il comma 773 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 2,8 miliardi, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.38

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità IMU relativa ad immobili strumentali)

1. All'articolo I della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.";

b) il comma 773 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 2,8 miliardi dal 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.39

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccola o media impresa

come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.

2. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno quattro anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 1,5 miliardi per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.40

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - (Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana) -
1. Fermi restando gli interventi di rigenerazione urbana identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5, sono consentiti interventi diretti di rigenerazione urbana su iniziativa di promotori privati che abbiano la disponibilità giuridica di almeno il 75 per cento delle proprietà interessate secondo i valori catastali, salvo espropriazione dei dissenzienti dopo l'approvazione pubblica degli interventi, nei modi previsti dalla legge per le opere di pubblica utilità.

2. Gli interventi di cui al comma 1 si distinguono in:

a) interventi diretti su singoli immobili;

b) interventi su ambiti urbani, riguardanti una pluralità di edifici e comportanti una ristrutturazione urbanistica eventualmente anche con incrementi di volumetria.

3. Gli interventi diretti su singoli immobili, rispondenti a finalità di rigenerazione urbana, sono considerati di pubblico interesse e sono autorizzati con permesso di costruire, anche in deroga alla pianificazione vigente, su parere favorevole del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, del Testo unico dell'edilizia, fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie a tutela dei beni culturali.

4. Gli interventi diretti su singoli immobili sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, previa verifica delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici circostanti utilizzando modelli di calcolo previsionali. Gli interventi di rigenerazione privati beneficiano inoltre degli eventuali incentivi stabiliti dalla legislazione regionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).

5. Gli interventi su ambiti urbani sono subordinati alla preventiva approvazione di un piano di recupero, o come altrimenti denominato nella legislazione regionale, rispondente a finalità di rigenerazione urbana. Ove il piano di recupero comporti deroga alla pianificazione generale vigente, senza alterarne i criteri informativi, il piano potrà essere approvato con la procedura, prevista per i piani di recupero ma con deliberazione finale del consiglio comunale. Nel provvedimento di approvazione del piano il Comune definisce le modalità di monitoraggio e le garanzie di corretta e completa attuazione dell'intervento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), resta salva la possibilità per le regioni di prevedere l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato in luogo del piano di recupero.

6. All'interno dei centri storici e agglomerati urbani di valore storico risultanti dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, il promotore può chiedere che i piani di cui al comma 5, ove riguardino anche beni soggetti a vincoli culturali, siano sottoposti a controllo preventivo e autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai beni culturali, relativamente ai beni e alle aree vincolate. In tal caso l'autorizzazione potrà essere sostitutiva dei controlli previsti sulla progettazione edilizia, sempre che i piani siano sufficientemente definiti.

7. I privati possono cooperare coi Comuni nell'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica previsti dalla presente legge, anche con le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, inclusa la finanza di progetto, o con analoghe procedure stabilite dalle Regioni e Province autonome nel rispetto dei principi generali fissati dal Codice.».

7.0.41 (testo 3)

CIRIANI, BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

7.0.42

DAMIANI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Regime forfettario)

1. I commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti e le associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90

giorni dall'entrata in vigore della legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma , valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

7.0.43

DAMIANI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Regime, forfettario)

1. Nell'Allegato 2, annesso alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "78 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

b) le parole "86 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma , valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

7.0.44

DAMIANI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Regime forfettario)

1. I commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti, costituite come società di persone, e le associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma , valutato in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri.

7.0.45

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA."».

7.0.46

MIRABELLI, MALPEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dell'esenzione del canone unico per gli esercenti del commercio su aree pubbliche)

1. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, per l'anno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 510 milioni di euro per l'anno 2022».

7.0.47

MARINO, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esenzione prima rata IMU settore turistico alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2022 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esenzione di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e l'e-

senzione di cui al comma 599 lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

7.0.48

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(IRAP cooperative agricole)

1. L'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

7.0.49

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Esenzione pagamento dell'imposta sui terreni agricoli)

1. L'esenzione di cui alla lettera *d*), comma 758, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,12 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

7.0.50

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche in tema di detrazioni fiscali per le prestazioni veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 650, limitatamente alla parte che eccede a 129,11 euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a una spesa annua di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

7.0.51

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Soppressione del super bollo)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

7.0.52

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)*

1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta di cui al comma I è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero"».

7.0.53

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinquies*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per svolgere un'attività di studio, per il periodo necessario a conseguire una specializzazione *post lauream*;

2-*sexies*. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*bis*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinquies*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 496,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

7.0.54

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni di armonizzazione dei criteri per l'accesso alle agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'Articolo 5 del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente: "L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani, che non siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

7.0.55

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art 7-bis.

(Partecipazione a procedure d'appalto di operatori n caso di inottemperanze non definitivamente accertate ad obblighi tributari o contributivi)

1. Al del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 4, il quinto periodo è soppresso».

7.0.56

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

2. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

7.0.57

CANDIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

«1. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

2. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7.0.58

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Decommercializzazione dei corrispettivi delle società di mutuo soccorso)

All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla rubrica, *dopo le parole*: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e delle società di mutuo soccorso";

- al comma 1, *dopo le parole*: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa".».

7.0.59

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Decommercializzazione dei corrispettivi delle società di mutuo soccorso)

All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla rubrica, *dopo le parole*: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e delle società di mutuo soccorso";

- al comma 1, *dopo le parole*: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti: "e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa".».

7.0.60

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese e del debito fiscale complessivo risultante alla data del 31 dicembre 2021)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori, di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica che ha de-

terminato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel periodo d'imposta 2021, pari o superiore al 15 per cento rispetto al periodo di imposta precedente, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-*quinquies*, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, consentono il versamento delle stesse somme cumulate in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria. Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2021 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme di cui al precedente periodo, oggetto di comunicazione, i tributi dedotti in sede di liti fiscali pendenti, ovvero i tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche i maggiori tributi e le sanzioni derivanti da avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le somme relative agli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La procedura speciale di rateizzazione di cui al presente articolo si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché alle somme risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva e a quelle dovute a titolo di acconto al 31 dicembre 2021.».

7.0.61

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Deduzioni e detrazioni Irpef per favorire la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)

1.All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

"e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."

2.All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 487,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

7.0.62

MIRABELLI, MALPEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazioni fiscali in favore del conduttore in locazione abitativa)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, lettera *a)*, le parole: "euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600,00" e alla lettera *b)*, le parole: "euro 150,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300,00";

b) al comma 1, lettera *a)*, le parole: "Lire 960.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 1.200,00" e alla lettera *b)*, le parole: "Lire 480.000" sono sostituite dalle seguenti: "Euro 600,00"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

7.0.63

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 7-bis.

(Anniento esenzione fiscale buono spesa)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per il 2022, e 13,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.0.64

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 7-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.65

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento delle misure di sicurezza di reti e sistemi informatici)

1. All'art. 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma I sono aggiunti i seguenti:

"2. È sempre consentita, senza alcuna autorizzazione preventiva, l'adozione di misure di sicurezza anche preventive a protezione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, di servizi pubblici e privati, di reti e sistemi informatici diversi da quelli inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica di cui alla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

3. L'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente comma 2 non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma l'impiego per finalità diverse da quelle di cui al precedente comma 2 è in ogni caso sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 8 della medesima legge.

4. I dati personali dei dipendenti trattati dal datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza con finalità preventive ai sensi del precedente comma 2 di questo articolo, ferma restando l'utilizzabilità in sede penale, non possono essere usati per irrogare sanzioni disciplinari e devono essere trattati con i livelli di sicurezza previsti per i dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016."».

7.0.66

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Nuove misure in materia di aggio per i raccoglitori)

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale del 13 dicembre 1999, n.474, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2022";

2. le parole: "dell'otto per cento" sono sostituite da: "del dieci per cento".

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

7.0.67

BITI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022 e 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

Art. 8

8.1

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito"».

8.2 (già 8.0.35)

MONTANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito"».

8.3 (già 8.0.58)

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 88 sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

b) al comma 92 sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 88 e 92 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 come modificate dal presente articolo si applicano

anche con riferimento ai piani di risparmio di lungo termine di cui all'articolo 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi *I-bis* e *1-ter*, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.4 (già 8.0.59)

MISIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al comma 88, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, *dopo le parole:* "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103," sono aggiunte le seguenti: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 491 milioni di euro per l'anno 2023, di 492 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

8.5 (già 8.0.60)

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«*1-bis.* Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, *dopo le parole:* "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".».

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, valutati in euro 10

milioni per il 2022, 9 milioni per il 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.

8.7 [già 8.0.83 (testo 2)]

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole : "della legge 11 dicembre 2016, n. 232," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo"

8.8 (testo 2) (già 8.0.93)

CONZATTI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 219, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento";

- Al comma 220, le parole: "in dieci quote annuali" sono sostituite dalle seguenti: "in quindici quote annuali";

- Al comma 225, le parole: "ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ai piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «499,7 milioni di euro per l'anno 2023, 499,4 milioni di euro per l'anno 2024, 498,2 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2025 al 2037 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2038».

8.9 (già 8.0.94)

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022".

1-ter. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applica anche agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2022, 23,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.10 (già 8.0.95)

MARINO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022".

1-ter. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applica anche agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di

cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022.

1-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, valutati in 11,8 milioni di euro per il 2022, 23,6 milioni per il 2023 e 24,2 per il 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

8.11 (già 8.0.96)

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022".

1-*ter*. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si applica anche agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per i piani costituiti dal 1° gennaio 2022 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 588,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 476,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 475,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

8.0.1

CAMPAGNA, NATURALE, FERRARA, VANIN, DONNO, VACCARO, AUDDINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Definizione agevolata dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri le Regioni e gli Enti locali possono stabilire entro il 31 dicembre 2022, con le forme previste dalla legislazione

vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano, con le modalità stabilite dagli stessi Enti, ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche nelle ipotesi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle Regioni e degli Enti locali i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».

8.0.2

FENU, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di una ritenuta sulle transazioni elettroniche)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, in via sperimentale, per gli anni di imposta 2023 e 2024, gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, possono chiedere l'applicazione di una ritenuta pari al 2 per cento sul totale della transazione elettronica avente ad oggetto ricavi e compensi conseguiti nell'esercizio delle relative attività.

2. La ritenuta di cui al comma precedente del presente articolo, è operata dalla banca e dagli istituti di pagamento e di moneta elettronica, ed è riversate all'Agenzia delle Entrate che ne rende tempestivamente noto l'ammontare al contribuente per il tramite del proprio cassetto fiscale.

3. Le somme trattenute ai sensi del presente articolo costituiscono per il contribuente, un credito utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

4. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al presente articolo, è concesso il beneficio della riduzione di un anno dei termini di decadenza del potere di accertamento di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 7 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

8.0.4

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un Codice ATECO per gli incaricati alle vendite a domicilio)

1. In considerazione delle necessità di disambiguazione, con particolare riferimento al tema dell'adempimento fiscale, l'Istituto Nazionale di Statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, definisce uno specifico Codice ATECO per la categoria degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. I comma 1, lettera *b*), della legge 17 agosto 2005, n. 173.».

8.0.5

GASPARRI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b*) alla *d*), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge».

8.0.6 (testo 2)

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

8.0.7

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)*

1. Sconta l'imposta fissa di registro l'atto mediante il quale, anche durante la vita del donante, chi sarebbe stato legittimario ove, al momento della donazione, si fosse aperta la successione del donante, rinunci ad avvalersi della liberazione dei beni donati di cui all'art. 561, comma primo del Codice Civile ovvero rinunci all'azione di restituzione di cui all'art. 563 del Codice Civile; in tal caso: (i) l'atto di rinuncia si deve annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione (ii) la restituzione non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'art. 562 Codice Civile (iii) l'azione di restituzione non si applica comunque alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 Codice Civile.

2. il diritto ad agire in opposizione di cui agli artt. 561 e 563 del Codice Civile è ridotto da venti a cinque anni e per le donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge decorre, indipendentemente dal momento in cui è sorto, dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.8

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Disposizioni per favorire la circolazione degli immobili di provenienza donativa)*

1. All'articolo 561, primo comma, del Codice Civile, aggiungere infine le seguenti parole: "e salvo che tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione, si fosse aperta la successione del donante,

abbiano rinunciato, nei modi previsti dall'articolo 563, ad avvalersi di tale liberazione".

2. All'articolo 561 del Codice Civile, secondo comma, sostituire la parola : "venti" con la seguente: "cinque".

3. All'articolo 563 del Codice Civile, primo comma, sostituire la parola: "venti" con la seguente: "cinque".

4. All'articolo 563 del Codice Civile, quinto comma, sostituire la parola: "venti" con la seguente: "cinque".

5. All'articolo 563 del Codice Civile, dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti: "Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se tutti coloro che sarebbero stati legittimari ove, al momento della donazione, si fosse aperta la successione del donante, hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori o sopravvenuti nei confronti degli aventi causa dal donatario, fermo quanto previsto dall'articolo 562. In ogni caso, l'azione di restituzione non si applica alle liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769".

6. All'articolo 2652 del Codice Civile, primo comma, al numero 8) aggiungere infine le seguenti parole: ", fermo quanto disposto dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 563,".

7. All'articolo 2655 del Codice Civile, dopo il primo comma, aggiungere il seguente: "Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'art.563 c.c.".

8. Il diritto ad agire in opposizione alle donazioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge è assoggettato al termine di 5 anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dal momento in cui è sorto.

9. La rinuncia alla azione di restituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa».

8.0.9

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione IVA sui corsi di educazione continua in medicina)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:

"20-bis) i corsi, gli eventi e le prestazioni per l'educazione continua in medicina (ECM) e per la formazione continua in ambito sanitario"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «495 milioni di euro annui».

8.0.10

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(IVA agevolata sull'acquisto di autocaravan e caravan in favore delle persone con disabilità)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "se con motore elettrico" inserire le seguenti: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica

quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986".

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "se con motore elettrico" inserire le seguenti: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 fino alla fine del comma», con le seguenti: «965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 964,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024, 963,5 milioni di euro per l'anno 2025, 962,8 milioni di euro per l'anno 2026, 962,3 milioni di euro per l'anno 2027, 961,5 milioni di euro per l'anno 2028, 961,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

8.0.11

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80 per cento la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro

ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale mono familiari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo

1129 del codice civile. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

8.0.12

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Dividendi di fonte estera percepiti mediante intermediari residenti)

1. All'articolo 27, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalle ritenute del comma 4 si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti".

2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente "Sugli utili e le remunerazioni di cui all'articolo 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta sostitutiva di cui al presente comma è applicata con la stessa aliquota e sulla stessa base imponibile della ritenuta d'imposta. Dall'imposta così determinata si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti".

3. L'articolo 18 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alle modifica di cui all'articolo 2 della presente legge si interpreta nel senso che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e con la stessa base imponibile della ritenuta a titolo d'imposta.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano ai redditi di capitale percepiti a partite dal 1° gennaio 2022. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nella misura di 100 milioni, a valere sul fondo di cui all'articolo 194».

8.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Dividendi di fonte estera percepiti mediante intermediari residenti)

1. All'articolo 27, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalle ritenute del comma 4 si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti".

2. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente "Sugli utili e le remunerazioni di cui all'articolo 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta sostitutiva di cui al presente comma è applicata con la stessa aliquota e sulla stessa base imponibile della ritenuta d'imposta. Dall'imposta così determinata si detraggono le ritenute applicate dallo Stato estero nei limiti consentiti dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni vigenti".

3. L'articolo 18 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alle modifica di cui all'articolo 2 della presente legge si interpreta nel senso che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e con la stessa base imponibile della ritenuta a titolo d'imposta.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano ai redditi di capitale percepiti a partite dal 1° gennaio 2022. Restano fer-

me le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1006 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

8.0.14

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. All'articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

«2-*quinquies*. In caso di mancata stipula, ai sensi del comma 2-*bis*, da parte del debitore relativamente alla vendita della quota di proprietà di immobile, pignorata o ipotecata, decorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del pignoramento dell'ipoteca sulla quota, altri comproprietari o coeredi o loro aventi causa, previo consenso dell'Agente di Riscossione, hanno la facoltà di sostituirsi al debitore nella stipula per l'acquisto della quota pignorata o ipotecata con versamento all'Agente di Riscossione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 79 del presente decreto oltre le spese di legge, compresa quella per la cancellazione dell'ipoteca, nonché gli interessi di mora e compensi maturati alla data di versamento del corrispettivo di vendita; l'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata all'acquirente entro il termine di dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

2-*sexies*. In caso di recesso del proprietario della quota pignorata o ipotecata da parte dell'Agente di Riscossione, altri comproprietari o coeredi o loro aventi causa hanno la facoltà di acquistare la quota del debitore ai sensi del comma 2-*quinquies* qualora nel termine di dodici mesi dal decesso non sia stata presentata la dichiarazione di successione o qualora sia stata effettuata la rinuncia all'eredità entro detto termine».

8.0.15

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deduzioni per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti con una invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.16

CAMPARI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di euro 550" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.100".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 51,70 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.17

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 370 milioni di euro per l'anno 2022 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

8.0.18

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'ar-

articolo 162, secondo comma, lettera *f*-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma successivo e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente: *a*) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000; *b*) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

3. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.

4. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma precedente nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.».

8.0.19

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.***(Saldo e Stralcio delle cartelle esattoriali per contributi previdenziali non versati da artigiani e commercianti)*

1. I debiti per mancato versamento dei contributi corrispondenti al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, risultanti dai moli dell'Agenzia delle Entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 novembre 2021, possono essere istinti, dai lavoratori iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 della legge citata, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, per ciascuna cartella esattoriale, una quota non inferiore ad euro 1.000, in unica soluzione entro il 1° giugno 2022, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Il versamento di tale quota concorre alla formazione del montante contributivo e dell'anzianità contributiva secondo le regole della gestione di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

8.0.20

SIRI, BAGNAI, SALVINI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 126-*vicies sexies* è inserito il seguente:

"Art. 126-*vicies-septies*.

(Conto di base per società, imprese, associazioni, fondazioni e professionisti)

1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di base di cui al comma 1 dell'articolo 126-*noviesdecies*, anche a società di persone e di capitali, alle fondazioni, alle associazioni non riconosciute, alle imprese sociali, a consorzi e a soggetti esercenti attività di impresa arte o professione aventi Partita Iva.

2. Al conto di base di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

3. Il conto di base di cui alla presente sezione prevede un numero illimitato di operazioni annue incluse nel canone.";

b) con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono apportate le modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 126-*vicies semel*, 126-*vicies bis* e 126-*vicies quater* del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla lettera a);

c) l'Allegato A è sostituito dal seguente: "Allegato A. Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante, ricezione di bonifici); versamento e prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli orari di apertura

del prestatore di servizi di pagamento; emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea: addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, utilizzabile anche online; bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online; operazioni di pagamento verso Pubblica Amministrazione (es. Sistema pagoPA, F24); accredito di emolumenti, pensioni, redditi finanziari, donazioni, giroconti e transazioni in entrata e uscita senza limitazioni se non quelle previste dalla legge.».

8.0.21

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 1, la parola "b)," è soppressa;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-*bis*. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 46,50 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022, 47,70 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2023, 48,90 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2024.

3-*ter*. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 42 punti percentuali a decorrere dall'anno 2022.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b*), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2022-2024, le quote di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di garantire la stabilità del gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-*quinquies* è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-*quinquies*, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-*quinquies*, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.";

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, la parola "2019" è sostituita con "2022" e le parole "96,22 per cento della somma dell'accisa globale" sono sostituite con "98,00 per cento della somma delle componenti l'accisa totale di cui al comma 3, lettera *a*) e *b*).";

b) all'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", la lettera *c*) è soppressa.

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, valutate in euro 144 milioni di euro per l'anno 2022, 116 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per l'anno 2024 è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da

431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

8.0.22

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito di imposta per l'installazione di telecamere esterne a tabaccherie)

1. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

8.0.23 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2024».

8.0.24

BOTTICI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esclusione delle sanzioni per omessi o tardivi pagamenti).

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano altresì quando il ritardo o l'omissione nel versamento sia causato da accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario alla prescritta scadenza per ragioni estranee alla propria responsabilità. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti i termini e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.25

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera)

1. Al fine di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi, è istituita una Zona economica speciale (ZES) nelle aree della regione Lombardia al confine con la Svizzera.

2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n.28, recante disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 5 e 6.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 5 e 6 le aziende che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le aziende di servizi in genere.

4. Le imprese che si insediano nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea e con la legislazione vigente, e ai sensi del decreto di cui al comma 9. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES medesima e, quindi, assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. Le imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,

l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI di cui alla lettera *a)*, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

6. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'IVA sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la ZES.

7. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere *b)* e *d)* e quelle di cui al comma 6, nonché l'esenzione dall'IRAP nella misura del 50 per cento.

8. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo da parte delle imprese di cui al comma 5 è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato tra i residenti della regione Lombardia;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 5 a 8.

10. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 è subordinata alla autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. Le agevolazioni indicate dai commi da 5 a 8 si applicano dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

8.0.26 (testo 2)

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi.

2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta Regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, ed indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 febbraio 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce remissione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID - 19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto - legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di

entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.

4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, ma non ancora iscritti a ruolo.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 5.

6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del «debito cumulativo, e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del D.lgs. 74 del 2000, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo».

8.0.27

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 8-bis.

(Rinvio scadenza Certificazione Unica).

1. Con decorrenza dall'anno 2022 e riferimento alle certificazioni del 2021, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è spostato al 16 aprile».

8.0.28

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbli-

gatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

8.0.29

FENU, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti).

1 Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

Comunicazioni con il contribuente)

1. Ogni atto dell'amministrazione finanziaria deve recare, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organo accertatore o riscossore che lo ha emanato, al quale il contribuente può inviare tutte le comunicazioni relative all'atto medesimo.

2. Nel caso di comunicazioni effettuate dal contribuente all'amministrazione finanziaria a mezzo di posta elettronica certificata, qualora l'intesta-

tario dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato sia diverso dalla persona del contribuente, alla comunicazione deve essere allegata un'apposita delega corredata della copia del documento d'identità rilasciata dal contribuente alla persona che effettua l'invio.";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Istanza di autotutela del contribuente)

1. Ciascun contribuente può promuovere un'istanza di autotutela volta a ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto dell'amministrazione finanziaria, anche in caso di non impugnabilità, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- e) prescrizione della pretesa tributaria.

2. L'istanza di autotutela può essere presentata all'organo competente dell'amministrazione finanziaria ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, anche a mezzo di posta elettronica certificata e, comunque, nel rispetto delle istruzioni contenute nell'atto notificato al contribuente.

3. La presentazione dell'istanza di autotutela fondata sui casi espressamente previsti dal comma 1 sospende i termini di impugnazione dell'atto e, quando già esecutivo, sospende l'efficacia esecutiva dell'atto medesimo.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di autotutela, se l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo non comunica all'interessato il provvedimento di diniego motivato ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, in caso di grave inerzia, l'amministrazione finanziaria non procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo I del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

5. Qualora l'istanza di autotutela riguardi ipotesi di annullamento diverse da quelle indicate al comma 1, l'organo competente di cui al citato comma I del presente articolo è sempre tenuto a comunicare all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, l'accoglimento, anche parziale, ovvero il diniego dell'istanza medesima. Contro la comunicazione di accoglimento parziale o contro il diniego non è ammesso ricorso,

qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per proporre ricorso presso la commissione tributaria avverso l'atto originario, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro".».

8.0.30

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, al comma 1-bis le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento" sono sostituite con le seguenti: "sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica."».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.31

FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "della parte seconda"».

8.0.32

BAGNAI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche in materia di termini di versamento)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 - (*Razionalizzazione dei termini di versamento*). - 1. Il versamento del saldo e del primo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati agli ISA ovvero ai parametri, è effettuato entro il 31 luglio dell'anno successivo di riferimento per il saldo e dell'anno in corso per l'acconto in corso ovvero in sei rate da luglio a dicembre senza interessi.

2. Il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, soggetti agli ISA e/o parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.

3. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2021, i soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, ricorrendo le condizioni, si applicano anche ai contribuenti che:

a) applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decre-

to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti.»

8.0.33

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Alienazione delle porzioni di aree pubbliche interessate dallo sconfinamento di opere)

1. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", e, in fine al medesimo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi"».

8.0.34

FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, si propone di aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di acquisto di immobili da costruire)

1. Per gli immobili da costruire, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e successive modificazioni, i relativi contratti preliminari di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto non sono soggetti all'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari, in deroga al comma 1 dell'articolo 2645-*bis* del Codice civile».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

8.0.36

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 131, al comma 3-*bis*, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

8.0.37

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di imposta di soggiorno)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2, sostituire le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", con le seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

8.0.38

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", siano sostituite dalle parole: "da 25 euro a 500 euro"».

8.0.39

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, a 2, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite con le seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

8.0.40

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione cedolare secca al 10%)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica".

2. All'articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, sono soppressi i commi 2-bis e 2-bis.1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

8.0.41

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione cedolare secca al 10%)

1. All'articolo 3, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*)", del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica".

2. I commi *2-bis* e *2-bis.1*, dell'articolo 9, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono soppressi.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

8.0.42

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 4, comma *1-ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, inserito dall'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che il gestore della struttura ricettiva non è agente contabile, e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 8271, e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 1232, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere

il conto giudiziale, anche in relazione all'articolo 139 del Codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

2. L'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, non è agente contabile, e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e l'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale, anche in relazione all'articolo 139 del Codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

3. Quanto disposto da questo articolo si applica anche con riferimento all'imposta di soggiorno istituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, come sostituito con legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, recante "Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale".».

8.0.43

PAZZAGLINI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al 50 per cento, che è attribuita alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 2.1 "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

t, o 4 I

8.0.44

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, quantificati in 168 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.0.45

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) al primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "entro cento";

2) alla lettera *a*), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "con la notifica della cartella di pagamento";

3) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: "*f*) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";

b) dopo il comma 539-*bis* è inserito il seguente:

"539-*ter*. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera *f*), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.";

c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: "duecentoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cento giorni"».

8.0.46

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di cessione dei crediti)

1. All'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole: "Alle cessioni", aggiungere le seguenti: ", ivi incluse quelle aventi a oggetto crediti di natura fiscale,".».

8.0.47

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149)

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento" sono soppresse;

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "spettanti all'Italia" sono inserite le seguenti: "o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano".

c) Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.0.48

TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportare tutte le eventuali modifiche necessarie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazio-

ne e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di escludere, in sede di calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i redditi derivanti dalla rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Agli oneri derivanti dal presente articoli, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.49

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

1. All'articolo 5, comma 4, lettera *b*) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole: "buoni fruttiferi ed assimilati", sono inserite le seguenti: "intestati a maggiorenni"».

8.0.50

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per l'ISEE)

1. A decorrere dal 2022, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai Centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.P.C.M. del 5

dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'ISEE», con una dotazione per l'anno 2022 pari a 70 milioni di euro.

2. Alla costituzione del "Fondo per l'ISEE" concorrono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato D.P.C.M., tra i misuratori del diritto al beneficio.

3. La gestione del "Fondo per l'ISEE" è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

4. L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato DPCM 5 dicembre 2013, n. 159».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «530 milioni di euro per l'anno 2022».

8.0.51

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale"».

Conseguentemente all'articolo all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la seguente: «535» e la parola: «500» con al seguente: «435».

8.0.52

FENU, GALLICCHIO, TURCO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di un regime opzionale in caso di uscita dal regime forfettario)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il comma 71, sono inseriti i seguenti:

"71-bis. Il contribuente che nell'anno di imposta supera il *plafond* annuale massimo di ricavi o compensi di cui alla lettera *a*) del comma 54 per un ammontare non superiore ad euro 35.000,00, può, in alternativa alla fuoriuscita dal regime di cui al precedente comma 71, optare irrevocabilmente per la continuazione dello stesso, nei due anni successivi, alle seguenti condizioni:

a) nel primo anno di imposta, successivo a quello in cui oltrepassa la soglia di cui alla lettera *a*) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo all'anno precedente, incrementato del 10 per cento.

b) nel secondo anno di imposta, successivo a quello in cui il contribuente oltrepassa la soglia di cui alla lettera *a*) del comma 54, dichiarare un volume di ricavi o compensi almeno pari a quello relativo al primo anno, incrementato di un ulteriore 10 per cento.

71-ter. Al contribuente che opta per il regime biennale di cui al precedente comma 71-bis, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai precedenti commi 64 e 65, sono aumentate di cinque punti percentuali.

71-quater. Per le due annualità di imposta successive a quella in cui si è verificato il supero, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del soggetto che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, non può essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

71-quinquies. A decorrere dal terzo anno di imposta successivo a quello in cui avviene il supero, il contribuente che si è avvalso dell'opzione di cui al precedente comma 71-bis, fuoriesce definitivamente dal regime forfettario".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

8.0.53

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni fiscali per il settore del turismo)

1. All'articolo 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, comma 3-bis, il periodo: "La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento" è sostituito dal seguente capoverso: "la trasmissione telematica è effettuata dalle agenzie di viaggi e *tour operator* entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta".

2. All'articolo 74-ter, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente capoverso: per le operazioni di cui ai commi 1, 5 e 5-bis la fattura può essere emessa entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

3. All'articolo 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente: "1-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento, limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1, 1-bis e 1-quinquies"».

8.0.54

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire I seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazioni fiscali per il settore del turismo)

"All'art. 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, comma 3-*bis*, il periodo 'La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento' è sostituito dal seguente capoverso: la trasmissione telematica è effettuata dalle agenzie di viaggi e tour operator entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

All'art. 74-*ter*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente capoverso: per le operazioni di cui ai commi 1, 5 e 5-*bis* la fattura può essere emessa entro trenta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione".

All'art. 17-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-*sexies* è aggiunto il seguente: 1-*septies*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento, limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1, 1-*bis* e 1-*quinquies*".».

8.0.55

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente..

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI-"Credito di Imposta IPO")

1. All'articolo I della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023"».

Conseguentemente all'articolo all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la seguente: «570» e la parola: «500» con al seguente: «470».

8.0.56

STEGER, DURNWALDER, LANIECE, PAPTATHEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esonero seconda rata IMU e proroga credito imposta affitti per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali colpiti dalla pandemia)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicem-

bre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

8.0.57

RIPAMONTI, FUSCO, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riduzione dei costi fissi per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2021".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti «297 milioni».

8.0.61

MARINO, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 1, comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 9 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

8.0.62

MISIANI, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103," sono aggiunte le seguenti: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011,".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 491 milioni di euro per l'anno 2023, 492 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

8.0.63

FERRO, DAMIANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

1. Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 60.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro"».

Conseguentemente all'articolo all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la seguente: «546» e la parola: «500» con al seguente: «438».

8.0.64

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Finanziamento per l'esclusione degli utili non distribuiti dalla base imponibile per i contributiprevidenziali dovuti dai soci lavoratori delle società a responsabilità limitata)

1. Al fine di sospendere per gli anni 2022 e 2023 il pagamento della contribuzione INPS sulla quota di utili, diversa da quella distribuita ai soci, ove i medesimi siano reinvestiti nell'impresa, per i soci lavoratori di una società a responsabilità limitata o di una società a responsabilità limitata in forma semplificata iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti del suddetto ente previdenziale, è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, per far fronte agli oneri della presente disposizione pari a 3.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: «40.573

milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «37.573 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole: «44.573 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «41.573 milioni di euro per l'anno 2023».

8.0.65

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al fine di assicurare sostegni finanziari alle famiglie e agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19" il Fondo per l'erogazione degli indennizzi di cui all'articolo 1 commi da 493 a 507 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è prorogato per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 525 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.0.66

MARIN, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione fiscale)

1) All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) All'articolo 1 del decreto del Ministro delle

finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.";

b) La lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69 pari a L. 100.000.000, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.".

2) Per gli accertamenti successivi al 1° gennaio 2015, l'esibizione dei documenti di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere esercitata in sede di ricorso giudiziale, inoltre può essere esibita in tale ambito ogni documentazione già in possesso degli uffici della Pubblica Amministrazione, alla data del ricorso».

8.0.67

BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta municipale delle Fondazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applicano altresì agli immobili di proprietà delle Fondazioni i cui statuti siano stati approvati con Regio Decreto purché destinati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.»

8.0.68

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nonché delle entrate regionali e degli enti locali)*

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2022;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2022 e il 31 novembre 2022; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2023.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

5. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizio-

ni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2019, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

6. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2023;

b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

7. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

9. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

10. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "8.000 milioni di euro" con le seguenti: "7.545 milioni di euro";*

b) *al comma 2, sostituire le parole: "6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "5.545 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.545 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023"».*

8.0.69

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per soggetti coinvolti nel fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 439 a 507 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2022 è destinato altresì ai soggetti coinvolti nel fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.70 (testo 2)

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 104-bis.***(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera *b*), punto 3-*ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità im-

mobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023;

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

anno 2024 - 6.100.000

8.0.72

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, il. 160, lettera *d*), capoverso «*d-ter*) le parole: "30.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

8.0.73

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 692, lettera *a*), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera *a*), sostituire le parole: "non superiori a euro 65.000" con le seguenti: "non superiori a euro 100.000".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 50 milioni per il 2022, 470 milioni per il 2023 e 370 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 371».

8.0.74

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esonero seconda rata IMU e proroga credito imposta affitti)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

8.0.75

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, CALANDRINI, PAPTUEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

8.0.76

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sgravi fiscali per immobili posseduti da cittadini italiani e degli Stati dell'Unione europea non residenti in Italia che mantengano legami familiari e affettivi con il luogo in cui è ubicato l'immobile)

1. Alla lettera *c*) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani o da cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, che dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situata l'unità immobiliare, secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Alla lettera *a*) della nota II-bis) all'articolo I della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "cittadino italiano emigrato all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "cittadino italiano o cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Paesi non appartenenti all'Unione europea che dimostri di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situato l'immobile".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

8.0.77

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione IMU immobili non utilizzati)

1. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.78

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione IMU immobili non inagibili, inabitabili, non utilizzati)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

"g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.79

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione IMU immobili non utilizzati)

1. All'art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:

"g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

8.0.80

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui al-

l'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. *Ecobonus*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020».

8.0.81

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. *Ecobonus*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020.».

8.0.82

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Per gli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. *Ecobonus*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, si applica il fattore di conversione in energia primaria valido al 19 luglio 2020».

8.0.84

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 60, comma Ibis, del decreto legge 14 agosto 2020, a 104)

All'art. 60, c. 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "e in quello successivo";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le quote di ammortamento non effettuate ai sensi del presente comma sono imputate al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono dif-

ferite le quote successive, prolungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno per ciascuna quota di ammortamento non effettuata".».

8.0.85

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.86

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2,

tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 592 milioni di euro per l'anno 2022».

8.0.87 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

8.0.88

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al com-

ma *7-bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.89 (testo 2)

COLLINA, MANCA, TARICCO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. All'articolo 60, comma *7-bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma *7-bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

8.0.90 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo *9-ter*, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

8.0.91

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma I è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

8.0.92 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato*Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:***«Art. 199-bis.**

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

8.0.97 (testo 2)SALVINI, BAGNAI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BERGESIO,
CALANDRINI, Marco PELLEGRINI**Approvato***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato,

ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.

8.0.98

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interpretazione autentica norma IMU)

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché l'articolo 1, comma 741, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che il requisito dell'abitazione principale sussiste anche qualora i componenti il nucleo familiare dimorino e risiedano anagraficamente in due diversi immobili siti in due diversi Comuni.».

8.0.99

SALVINI, SIRI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi da 17 a 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «7.845 milioni di euro per l'anno*

2022, 7.105 milioni di euro per l'anno 2023 e 7.378 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «5.845 milioni di euro per l'anno 2022, 6.105 milioni di euro per l'anno 2023 e 6.378 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

8.0.100

BARBONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2025".

2. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92:

a) al comma 75, dopo le parole: "1° luglio 2013" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2023";

b) dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

"75-bis. Per l'anno 2023, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 75, pari a due euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

3. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

a) al comma 2, dopo le parole: "tre euro a passeggero" sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2024";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di un euro e cinquanta centesimi a passeggero imbarcato. Tale incremento è destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà

per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

2-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per l'anno 2024 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al presente articolo è pari a un euro e cinquanta centesimi nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura del cento per cento il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".

4. All'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "1° luglio 2021" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2024".

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al comma 1328, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2007" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2025".

b) dopo il comma 1328 è aggiunto il seguente:

"1328-bis. Per l'anno 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 1328, pari a cinquanta centesimi di euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

6. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

a) al comma 11, all'inizio del secondo periodo, sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2025";

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'anno 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 11, pari a un euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 e fino al 2025, e in 90 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 9

9.1

NUGNES, LA MURA

Respinto

L'articolo, è così sostituito:

«L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è interamente sostituito dal seguente:

"Art. 119. - (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura e nei termini stabiliti ai commi 8 e 8-bis per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti casi:

a) per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,

anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera *g*), ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, a 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera *g*), ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *t*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. sensi dell'articolo 2, comma 2 presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

d) per gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 5.

e) per gli interventi di cui ai commi da *1-bis* a *1-septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e per gli interventi previsti dall'articolo *16-bis*, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* e che non siano già richiesti ai sensi del comma 1 lettera *d)* della presente disposizione. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

f) per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da *1-bis* a *1-septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

g) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, a 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo *16-bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kw di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle

lettere *a)*, *b)*, *c)* o *e)* del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* eli, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kw di potenza nominale. La detrazione di cui alla presente lettera è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

h) Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

2. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi 'funzionalmente indipendente' qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

3. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera *a)* del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

5. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* *b)* *c)* e *d)* del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi

previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 lettera *g*) del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al citato comma 1 lettere *a) b) c) e d)*, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ci)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali *eco bonus* e *sisma bonus* di cui al comma 1, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

6-*bis*. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 1 lettera *e)* spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

7. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la de-

cadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

8. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023 e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110 per cento. Per le spese sostenute dai medesimi soggetti successivamente ai termini di cui al precedente periodo la detrazione è commisurata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), in base alle seguenti fasce:

Fascia ISEE	Aliquota Superbonus
da 0 a 6.000 euro	110%
da 6.000 a 15.000 euro	90%
da 15.000 a 30.000 euro	70%
Oltre 30.000 euro	65%

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9 lettere *d-bis*) ed *e*) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110%. Le detrazioni di cui al precedente comma sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano agli interventi effettuati:

a) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici condominiali o composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *'in house providing'* per interventi realizzati su immobili,

di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, *19-bis*, *19-bis.1* e *36-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1 e 5, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i

soggetti di cui al comma 9, lettera *d*-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera *a*) della nota *II-bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del

provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma

14.

13-*quater*. Fermo restando quanto previsto al comma 13-*ter*, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-*quinquies*. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari

ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: 'Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici'.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe

A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (VE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione'.

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 lettera g), 8 e 8-bis si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui ai medesimi commi si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265".».

9.2

MANCA, MISIANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Proroghe in materia di superbonus fiscale, riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici*). - 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali, per le seguenti tipologie di interventi, denominati 'trainanti' ai fini del presente articolo:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, realizzati sia per mezzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, sia per mezzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio, sia per mezzo di materiali biocompositi a base di canapa o argilla con emissività termica superiore a 0,90, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare

complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1.1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), *c*), *d*) e *d*-bis), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

1.2. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), per i quali, alla data del 30 marzo 2022, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Ai fini del presente articolo, le detrazioni di cui al presente comma, si applicano anche per gli interventi di cui ai commi 2, 4, 4-bis, 5, 6 e 8, e comunque a tutti gli interventi considerati trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi considerati trainanti, quali isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ovvero antisismici, previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e dal comma 4";

b) al comma 2, dopo le parole: "altri interventi" sono inserite le seguenti: "denominati 'trainati' ai fini del presente articolo,";

c) il comma 3-bis è soppresso;

d) al comma 4:

1) al primo periodo dopo le parole: "Per gli interventi" sono inserite le seguenti: "denominati 'trainanti' ai fini del presente articolo,";

2) al primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.", sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025";

3) al terzo periodo, le parole: "nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superio-

re a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare";

g) il comma 8-*bis* è soppresso;

h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121," sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.";

i) al comma 13-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera *a)*" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, per i lavori avviati successivamente all'emanazione del suddetto decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Al quarto periodo, le parole: 'del predetto decreto' sono sostituite dalle seguenti: 'dei predetti decreti'";

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025";

c) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

1-*ter*. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Per pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021 relativi gli interventi indicati al comma 2, l'opzione di cui al comma 1 può essere formalizzata anche nell'anno 2022, previo rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'articolo 119.

2-ter. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Con riferimento alle funzioni di cui al comma *2-ter*, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma *2-ter* e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma *2-quater* è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2-sexies. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

2-septies. Le attribuzioni di cui ai commi da *2-ter*, a *2-sexies*, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-octies. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma *2-quater* si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole "degli edifici" inserire le seguenti "nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche".

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere a), b) e b-bis), e al comma 2-*quater*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024";

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della

detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024".

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022";

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui al presente comma è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

1) euro 40.000 per interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) euro 30.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato, fino ad un massimo di 8 unità immobiliari;

3) euro 20.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), c), d) e d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato; La detrazione di cui al primo periodo spetta esclusivamente se l'ammontare delle spese è determinato facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per tutti gli interventi il cui ammontare complessivo superi 600.000 euro è necessaria la certificazione SOA dell'impresa che esegue i lavori, anche se in subappalto.

6. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

«Art. 122-bis.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

9.3

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

«Art. 9.

(Proroghe in materia di superbonus fiscale, riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali, per le seguenti tipologie di interventi, denominati "trainanti" ai fini del presente articolo:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, realizzati sia per mezzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, sia per mezzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio, sia per mezzo di materiali biocompositi a base di canapa o argilla con emissività termica superiore a 0,90, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari

situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a bio-

massa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1.1 Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *a*), *c*), *d*) e *d-bis*), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

1.2 Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), per i quali, alla data del 30 marzo 2022, ai sensi del comma 13-*ter* risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Ai fini del presente articolo, le detrazioni di cui al presente comma, si applicano anche per gli interventi di cui ai commi 2, 4, 4-*bis*, 5, 6 e 8, e comunque a tutti gli interventi considerati trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi considerati trainanti, quali isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ovvero antisismici, previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e dal comma 4".

b) al comma 2, dopo le parole: "altri interventi" sono inserite le seguenti: "denominati 'trainati' ai fini del presente articolo,";

c) il comma 3-*bis* è soppresso;

d) al comma 4:

1) al primo periodo dopo le parole: "Per gli interventi" sono inserite le seguenti: "denominati 'trainanti' ai fini del presente articolo,";

2) al primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.", sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 31 dicembre 2023, del

70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.";

3) al terzo periodo, le parole: "nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli inter-

venti di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.";

g) il comma 8-*bis* è soppresso;

h) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121," sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.";

i) al comma 13-*bis*, terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, per i lavori avviati successivamente all'emanazione del suddetto decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Al quarto periodo, le parole: 'del predetto decreto' sono sostituite dalle seguenti: 'dei predetti decreti'";

l) al comma 15, dopo le parole: "comma 11", sono aggiunte le seguenti: "e le spese sostenute per la gestione economico finanziaria e la rendicontazione".

2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024";

b) ai comma 7-*bis*, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025";

c) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

1-*ter*. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di

conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*.";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. La cessione del credito e lo sconto in fattura per pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021 per gli interventi indicati al comma 2, possono essere formalizzati entro l'anno 2022, previo rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'articolo 119.

2-ter. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Con riferimento alle funzioni di cui al comma *2-ter*, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma *2-ter* e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma *2-quater* è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2-sexies. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

2-septies. Le attribuzioni di cui ai commi da *2-ter*, a *2-sexies*, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della

commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-octies. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma *2-quater* si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.";

e) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e)*, al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157".

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole "degli edifici" inserire le seguenti "nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche".

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

1) al comma 1, al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *b-bis*), e al comma *2-quater*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) al comma *2-bis*, le parole: "nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024";

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:

1) ai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le ap-

parecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024".

5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022";

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui al presente comma è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

1) euro 40.000 per interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) euro 30.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato, fino ad un massimo di 8 unità immobiliari;

3) euro 20.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), c), d) e d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato.

La detrazione di cui al primo periodo spetta esclusivamente se l'ammontare delle spese è determinato facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effet-

tuazione degli interventi. Per tutti gli interventi il cui ammontare complessivo superi 600.000 euro è necessaria la certificazione SOA dell'impresa che esegue i lavori, anche se in subappalto.

6. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-bis.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2."

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022, in 185 milioni di euro per l'anno 2023, in 172,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 161,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 161,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 71,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

9.4

GALLONE, PAGANO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è interamente sostituito dal seguente: "Art. 119 - (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*) - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura e nei termini stabiliti ai commi 8 e 8-bis per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti casi:

a) per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera *g)*, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt)*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera *g)*, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *t)*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La de-

trazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

d) per gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 5.

e) per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e per gli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c) e che non siano già richiesti ai sensi del comma 1 lettera d) della presente disposizione. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera 1-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

f) per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

g) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* o *d)* del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione di cui alla presente lettera è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

h) Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

2. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso

indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

3. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera *a*) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su redime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

5. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettere *a) b) c) e d)* del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 lettera *g)* del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al citato comma 1 lettere *a) b) c) e d)*, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali *eco bonus* e *sisma bonus* di cui al comma 1, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

6-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 1 lettera *e*) spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

7. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

8. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023 e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110 per cento. Per le spese sostenute dai medesimi soggetti successivamente ai termini di cui al precedente periodo la detrazione è commisurata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), in base alle seguenti fasce:

Fascia ISEE Aliquota Superbonus

da 0 a 6.000 euro 110%

da 6.000 a 15.000 euro 90%

da 15.000 a 30.000 euro 70%

Oltre 30.000 euro 65%

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9 lettere *d-bis*) ed *e*) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110%. Le detrazioni di cui al precedente comma sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano agli interventi effettuati:

a) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici condominiali o composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, *19-bis*, *19-bis. 1* e *36-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1 e 5, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera *a)* della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere

di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma

14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai

propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: *a)* non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; *b)* preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; *c)* garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera *a)*. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, *superbonus* 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acqui-

sto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 lettera *g*), 8 e 8-*bis* si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui ai medesimi commi si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in

27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

9.5

MISIANI, VERDUCCI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è interamente sostituito dal seguente:

"Art. 119 - (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*) - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, a 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura e nei termini stabiliti ai commi 8 e 8-bis per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei seguenti casi:

a) per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista

dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui alla lettera g), ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *t*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

d) per gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun inter-

vento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 5.

e) per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e per gli interventi previsti dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) e che non siano già richiesti ai sensi del comma 1 lettera *d*) della presente disposizione. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f*-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

f) per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

g) per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese sostenute non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di

potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* o *e)* del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione di cui alla presente lettera è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

e) Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

2. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi 'funzionalmente indipendente' qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

3. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera *a)* del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su redime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

5. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, lettere *a) b) c) e d)* del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 lettera *g)* del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al citato comma 1 lettere *a) b) c) e d)*, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali *eco bonus* e *sisma bonus* di cui al comma 1, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

6-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 1 lettera *e)* spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

7. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle au-

torità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

8. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023 e per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110 per cento. Per le spese sostenute dai medesimi soggetti successivamente ai termini di cui al precedente periodo la detrazione è commisurata al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), in base alle seguenti fasce:

Fascia ISEE	Aliquota Superbonus
da 0 a 9.000 euro	90%
da 9.000 a 25.000 euro	75%
da 25.000	65%

8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9 lettere *d*-bis) ed *e*) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 110%.

Le detrazioni di cui al precedente comma sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 si applicano agli interventi effettuati:

a) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici condominiali o composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *'in house providing'* per interventi realizzati su immobili,

di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, *19-bis*, *19-bis.1* e *36-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere *a)* e *b)*, possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1 e 5, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i

soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali 13/1, 13/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

10-ter. Nei caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere afe b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata

in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma

14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-*ter*, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di *claims made*, un'ultrattività pari

ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici'.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11. *15-bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe

A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione'.

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 lettera *g*), 8 e 8-*bis* si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui ai medesimi commi si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.6 (testo 2)

CONZATTI, MARINO, FARAONE, GINETTI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. sopprimere il primo periodo;

b. al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condo-

mini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione

in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.7 (testo 2)

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";*

1) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;*

2. *dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo-*

dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.8 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'artico-

lo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.9

GASPARRI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo, le parole: "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022";*

b) *al comma 3-bis, dopo le parole: "dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)";*

c) *al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";*

d) *il comma 8 è sostituito dal seguente: "Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo;*

e) *il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 del presente articolo, eseguiti dai soggetti individuati al comma 9 del presente articolo è ammessa:*

a) *la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati prima del 16.01.1991;*

b) *la detrazione del 70 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati ed dopo il 16.1.1991 e prima 19.8.2005;*

c) *la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati dopo il primo ottobre 2015.*

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico del presente articolo, eseguiti dai soggetti individuati al comma 9 del presente articolo è ammessa:

a) *la detrazione del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati realizzati prima del 2.2.1974;*

b) *la detrazione del 70 per le spese sostenute entro il 31.12.2023 sui fabbricati edificati dopo il 2.2.1974 e prima del 20 marzo 2003.*

La detrazione del 110 per cento è altresì ammessa per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le spese sostenute entro il 31.12.2024;

f) *al comma 13-ter è aggiunta la seguente frase: "resta inteso che la CILA rimane valida per tre anni dalla data di presentazione, fermo restando i limiti temporali di detrazione di cui al comma 8-bis"*.

g) *al comma 13-bis, terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono aggiunte le parole: "nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

9.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a) premettere la seguente: "Oa) al comma 1, alinea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";*

2) *alla lettera a) sostituire le parole: "nell'anno 2022" con le seguenti: "negli anni 2022 e 2023";*

3) *dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:*

"b-bis). al comma 3-bis le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b-ter). al comma 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";*

b) *dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."*

4) *alla lettera c) sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";*

5) *sostituire la lettera d) con la seguente: "d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:*

«8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche e dai soggetti di cui al comma 9, lettere a), b), c), d) d-bis), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge, nel limite di 600 milioni di euro dall'anno 2022.

9.11

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

Oa) *al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari» *con le seguenti:* «ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

b) *le parole:* « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, » sono soppresse;

Oa-bis) *al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole:* « , esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse;

b) *le parole*: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, » *sono soppresse*.

9.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) *al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), dopo le parole*: "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" *aggiungere le seguenti*: "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

b) *alla lettera c), le parole*: ", esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," *sono soppresse*».

9.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) *al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) le parole*: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» *sono soppresse*;

b) *alla lettera c) le parole*: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» *sono soppresse*.

9.14

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«a0) al comma 1 lettera a), dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Gli interventi per la coibentazione del vano scala condominiale non riscaldato, i cui lati esterni insistono sullo stesso piano dei lati esterni delle unità riscaldate, rientrano nella disciplina agevolativa. Rientra ugualmente nella disciplina agevolativa la sostituzione degli infissi del vano scala condominiale non riscaldato se effettuata contestualmente all'isolamento termico dell'involucro dello stesso"».

9.15

LONARDO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sopprimere le lettere a), b) e c).*

2) *al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: "dal 30 settembre 2021" con le parole: "al 30 giugno 2022";*

b) *sopprimere il terzo periodo;*

c) *all'ultimo periodo sostituire le parole: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022" con le parole: "per le spese sostenute al 30 giugno 2023".*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

9.16

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPALÀ,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, alinea, al comma 4, al comma 5, primo periodo, e al comma 8, primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" e per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e "per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022"»;*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2022»;*

c) *alla lettera d), capoverso «8-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022» e sopprimere il terzo periodo;*

d) *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante l'incremento fino al 15% per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre».

9.17

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

e) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, alinea, al comma 4, al comma 5, primo periodo, e al comma 8, primo periodo, le parole: "30 giugno 2022" e "per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022", sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e "per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022"»;*

f) *alla lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2022»;*

g) *alla lettera d), capoverso «8-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022» e sopprimere il terzo periodo;*

h) *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi" ..».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 200 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

9.18 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lette-*

ra b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.19

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«a-bis) al comma 2, le parole: ", nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1" sono soppresse;

a-ter) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Per gli anni 2022 e 2023, l'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e anche laddove non eseguiti congiuntamente agli interventi di cui al comma 1.";

b) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni;».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 fino alla fine del periodo, con le seguenti: «665,3 milioni di euro per l'anno 2022, 564,9 milioni di euro per l'anno 2023, 364,4 milioni di euro per l'anno 2024, 263,5 milioni di euro per l'anno 2025, 362,8 milioni di euro per l'anno 2026, 462,3 milioni di euro per l'anno 2027, 761,5 milioni di euro per l'anno 2028, 961,5 milioni di euro per l'anno 2029, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

9.20

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«aa) dopo la lettera c), comma 1, aggiungere la seguente lettera: "d) interventi di cui alle lettere a), b), e c) che precedono, da eseguirsi su immobili di privati concessi in locazione al Ministero della Difesa o dell'Interno"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente disegno di legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2022:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2023:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

9.21

CALANDRINI, DE CARLO, PETRENGA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.22

AIMI

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque denominati, attuati in base a leggi, statali o regionali, finalizzate a promuovere interventi di rigenerazione urbana".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.23

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1 dopo lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis). Al comma 1 lettera a), dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Gli interventi per la coibentazione del vano scala condominiale non riscaldato, i cui lati esterni insistono sullo stesso piano dei lati esterni delle unità riscaldate, rientrano nella disciplina agevolativa. Rientra ugualmen-

te nella disciplina agevolativa la sostituzione degli infissi del vano scala condominiale non riscaldato se effettuata contestualmente all'isolamento termico dell'involucro dello stesso"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 15 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.24

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 1 lettera a) nel terzo periodo dopo le parole: "accessi autonomi dall'esterno;" aggiungere le seguenti: "detto importo è ridotto a euro 30.000 per l'anno 2022"»;*

2) *alla lettera d) capoverso «comma 8-bis», nel terzo periodo sono soppresse le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.25 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.26

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, gli interventi di nuova apertura, di spostamento e di sostituzione di finestre comprensive di infissi con altre di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera a-bis), valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

9.27 (testo 3)

SANTILLO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, GIROTTO, FERRARA, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo pe-*

riodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. sopprimere il primo periodo;

b. al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli

effettuati» *inserire le seguenti*: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole*: «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti*: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente*: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e)*;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione

in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.28

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 3, alle parole: "di almeno due classi energetiche" sono aggiunte le parole: "o del fattore di conversione in energia primaria"».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«*5-bis*. Le disposizioni di modifica del comma 3 dell'articolo 119 del decreto-legge n.34 del 2020, introdotte con la lettera *a-bis*) del comma 1, si applicano agli edifici i cui lavori di efficientamento energetico siano stati avviati in data successiva al 29 giugno 2021».

9.29

CAUSIN

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)* aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 1 lettera *a)* nel terzo periodo *dopo le parole:* "accessi autonomi dall'esterno;" aggiungere le seguenti: "detto importo è ridotto a euro 30.000 per l'anno 2022"»;

b) *alla lettera d)* nel comma 8-bis richiamato, nel terzo periodo *sono soppresse le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».

9.30

MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," ovunque ricorrono, sono soppresse".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 480 milioni di euro per l'anno 2022, e 380 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

9.31

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«*a-bis*) al comma 1, le parole: ", esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," ovunque ricorrono, sono soppresse".».

9.32

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"».

9.33

CAUSIN

Respinto

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis, dopo le parole: "dai soggetti di cui al comma 9, lettera c)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)" e le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023"»;

b) *Alla lettera d) nel comma 8-bis richiamato, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per l'anno 2023 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

9.34

BARBONI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis, dopo le parole: "dai soggetti di cui al comma 9, lettera e)" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)" e le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023"»;

b) alla lettera d) *capoverso* «comma 8-bis», *sostituire il quarto periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per l'anno 2023 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

9.35 (testo 2)

GIROTTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui

ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c. *) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.36

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera b) e lettera d), ultimo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera c) e» sono aggiunte le seguenti: «lettera d-bis), nonché».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

9.37 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso

comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;*

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per

il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31,3 milioni di euro per il 2028, 8,5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come riformulato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.38

COLLINA, MANCA

Respinto

Al comma 1, alla lettera b) ed alla lettera d), ultimo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera c) e» sono aggiunte le parole: «lettera d-bis), nonché».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.39

TOSATO, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),» con le seguenti: «, dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),» con le seguenti: «dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)»;

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 425,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 430,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 433 milioni di euro per l'anno 2026, di 469,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033, di 499,1 milioni di euro per l'anno 2034 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035».

9.40

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera 12), dopo le parole: «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) aggiungere le seguenti: «e dai soggetti di cui al comma 9, lett. d-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028» con le seguenti: «1.015,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.004,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.024,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.033,5 milioni di euro per

l'anno 2025, 1.042,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.052,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.051,5 milioni di euro per l'anno 2028».

9.41

MISIANI, BOLDRINI, PARRINI, IORI, ASTORRE, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b), dopo le parole: «dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)» inserire le seguenti: « nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)»;*

b) *alla lettera d), dopo le parole: «effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d-bis)» aggiungere le seguenti: «e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.42

MARGIOTTA

Respinto

All'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «lettera d)», sono inserite le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» e alla lettera d), alinea: «8-bis)», ultimo periodo, dopo le parole: «lettera d)» aggiungere le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».*

b) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "comma 8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo"».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.43 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comun-

que nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «*d bis*) dopo il comma *8-bis* è inserito il seguente: "*8-ter*. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma *8-bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma *8-bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, *4-bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma *8-bis*."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo *119-bis* è aggiunto il seguente: "*Art.119-ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di

barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.44

MASINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «lettera d)», inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» e alla lettera d), capoverso «8-bis.», ultimo periodo, dopo le parole: «lettera d)» aggiungere le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.45 (testo 2)

CIOFFI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo pe-

riodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis*:

a. *sopprimere il primo periodo*;

b. *al secondo periodo, sostituire le parole*: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti*: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),» *e dopo le parole*: «compresi quelli

effettuati» *inserire le seguenti*: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole*: «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti*: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente*: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e)*;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione

in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.46

NENCINI, CONZATTI, FARAONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera d)», inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)» e alla lettera d), ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera d)» aggiungere le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni per l'anno 2023, 413,9 per gli anni 2024, 2025 e 2026, 439,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

9.47

MANCA, TARICCO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), dopo le parole: «lettera d)», inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)»;*

b) *alla lettera d), capoverso «8-bis», ultimo periodo, dopo le parole: «cooperative di cui al comma 9, lettera d)» inserire le seguenti: «nonché dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.48 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.49

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché dai soggetti di cui al comma 9 lettera d-bis»;

2) *alla lettera d), al quarto periodo dopo le parole:* «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)» *inserire le seguenti:* «nonché dai soggetti di cui al comma 9 lettera d-bis».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 all'anno 2029 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2030».

9.50 (testo 2)

GIROTTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-*bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità

immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole*: «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti*: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente*: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e)*;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due

a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.51

VERDUCCI

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 1-*ter*, le parole: "l'incentivo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'incentivo di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 8;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.52

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«*b-bis*) al comma 3-*bis* le parole: "le disposizioni dei commi dal a 3" sono sostituite con le seguenti: "le disposizioni dei commi da 1 a 8".

b-ter) al comma 3-*bis* le parole "sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti: "sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023"».

Al comma 1, lettera d), ultimo periodo: le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

9.53

PAROLI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 3-bis le parole: "le disposizioni dei commi dal a 3" sono sostituite con le seguenti: "le disposizioni dei commi da 1 a 8".

b-ter) al comma 3-bis le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023" sono sostituite con le seguenti: "sostenute dal 1° gennaio 2022 al 12 dicembre 2023"«

b) alla lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 giugno 2024.».

Conseguentemente ridurre di 50 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.54 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, GAUDIANO, FERRARA, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali

agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'inter-

vento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di

sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.55 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «*d bis*) dopo il comma *8-bis* è inserito il seguente: "*8-ter*. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma *8-bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma *8-bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, *4-bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma *8-bis*."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo *119-bis* è aggiunto il seguente: "*Art.119-ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi

direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.56

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 4, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 8-*bis*"»;

b) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«*c*) al comma 5, primo periodo, le parole: " dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: " entro i termini di cui al comma 8-*bis*"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.57

ASTORRE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 4) sostituire le parole: "30 Giugno 2022" con le seguenti: "31 Dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 Giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.58 (testo 2)

SANTILLO, FEDE, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in

relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo *i6-ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma *i* del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma *i* in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*
5. *sopprimere la lettera e);*
- b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.59

CALANDRINI, DE CARLO, PETRENGA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 4-ter, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b-ter) al comma 4-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.60

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis)* al comma 4-*ter* sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2025"».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 all'anno 2029 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2030.».

9.61

DE CARLO, CALANDRINI, PETRENGA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis)* Al comma 4-*ter* le parole: "sostenute entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute entro il 31 dicembre 2025"».

Agli oneri conseguenti, stimati in euro 200.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

9.62 (testo 2)

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicem-

bre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro

dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

9.63

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) al comma 4-*ter*, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b-ter) al comma 4-*quater*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"».

9.64

DE CARLO, CALANDRINI, PETRENGA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) Al comma 4-*ter* dopo le parole: "verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza." sono inserite le seguenti: "I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali *eco bonus* e *sisma bonus* di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni individuati con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 101 del 30 aprile 2020"».

Conseguentemente, agli oneri conseguenti, stimati in euro 50.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

9.65

MANCA, MISIANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: "4-*quinqies*. Ai fini dell'applicazione del comma 2 e del comma 4 del presente articolo tra gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono ricompresi anche i montascale con le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236."»;

b) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-*bis*. Il limite di spesa massimo ammissibile è distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti agevolati, e tali limiti sono addizionabili a quello previsto per gli interventi antisismici di cui al comma 4."»;

c) *al comma 1, lettera d), capoverso comma «8-bis», secondo periodo, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380», aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi trainati realizzati all'interno dei medesimi edifici dalle persone fisiche di cui al comma 9 lettera b), ivi residenti»;*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso comma «8-bis», terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui»;*

e) *al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) dopo il comma 13-*quinqies*, è aggiunto il seguente: "13-*sexies*. Le detrazioni di cui al presente articolo e l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura di cui all'articolo 121, si applicano, anche nel caso in cui i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio, nonché alle opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, per la parte corrispondente al volume demolito, ferma restando la verifica delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio".»;

f) *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«*a-bis*) al comma 1-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, in relazione agli stati di avanzamento lavori, è valido ed efficace anche qualora non sia integralmente completato il progetto preventivato, ferma restando la verifica delle condizioni previste dall'articolo 119 per l'ottenimento del beneficio e la relativa asseverazione finale sulla parte del progetto effettivamente completata alla chiusura del cantiere.";

a-ter) al fine di estendere l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura anche alle autorimesse o posti auto pertinenziali, al comma 2, lettera a), le parole: "lettere a) e b)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e d)";

a-quater) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Per i pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021, relativi agli interventi di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'opzione di cui al comma 1 può essere formalizzata con la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2022, fermo restando il rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'articolo 119"».

g) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente: "7-*ter*. Entro il termine di decorrenza della fruizione delle detrazioni di cui all'articolo 119 è possibile presentare istanza in autotutela per modificare il soggetto cessionario".».

Conseguentemente il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

9.66

DE CARLO, CALANDRINI, PETRENGA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) Dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinqüies*) La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata fino ad un ammontare complessivo non superiore a 140.000 euro per gli immobili ubicati nei comuni classificati nelle zone sismiche 1 e 2, relativamente ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico"».

Conseguentemente, agli oneri conseguenti, stimati in euro 50.000.000 animi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

9.67

PITTELLA, MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente: "4-quinquies. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui alle precedenti lettere, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC".».

9.68

VONO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente: "4-quinquies. I soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, dei lavori di cui alle precedenti lettere, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC"».

9.69

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

"4-quinquies. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui alle precedenti lettere, di importi superiori a 150.000 euro, provano il possesso

dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC".».

9.70

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente: "4-*quinq*ues. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori, di cui alle precedenti lettere, il cui importo sia superiore alla somma di I milione di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante attestazione da parte degli organismi di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice".».

9.71

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 16-*ter*, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma I le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.72

GALLONE

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.73

FERRAZZI, STEFANO, COLLINA, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «*b-bis*) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 532 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

9.74 (testo 2)

L'ABBATE, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.75

DAL MAS

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *la lettera c) è sostituita dalla seguente: «al comma 5, primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui al comma 1, alinea, ovvero nei termini di cui al comma 8-bis, nella misura del 110 per cento ovvero nelle diverse misure di cui al comma 8-bis, secondo periodo, per gli anni 2024 e 2025"»;*

b) *alla lettera d), capoverso comma «8-bis», primo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera b),» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti,»;*

c) *alla lettera d), capoverso comma «8-bis», secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inserite le seguenti: "nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), limitatamente alle singole unità immobiliari che compongono l'edificio plurifamiliare oggetto di intervento,"»;*

d) *alla lettera d), capoverso comma «8-bis», terzo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera b),» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti,».*

9.76

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al comma 5, primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui al comma 1, alinea, ovvero nei termini di cui al comma 8-bis, nella misura del 110 per cento ovvero nelle diverse misure di cui al comma 8-bis, secondo periodo, per gli anni 2024 e 2025"»;*

2) *alla lettera d), capoverso comma «8-bis», primo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera b),» sono inserite le seguenti: « limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti,»;*

3) *alla lettera d), capoverso comma «8-bis», secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inserite le seguenti: "nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), limitatamente alle singole unità immobiliari che compongono l'edificio plurifamiliare oggetto di intervento,"»;*

4) *alla lettera d), capoverso comma «8-bis», terzo periodo, dopo le parole: «comma 9, lettera b),» sono inserite le seguenti: «limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti».*

9.77 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.

412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno*

2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobilia-

ri funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.78 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.79

MISIANI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 6, la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, di cui al comma 5, e come tali la proroga è fino al 31 dicembre 2024;

*c-ter) al comma 8, all'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'Articolo 119, è riconosciuto il beneficio fiscale del *superbonus* prorogato fino al 31 dicembre 2024».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.».

9.80

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

2) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) al comma 6, la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici, di cui al comma 5, e come tali la proroga è fino al 31 dicembre 2024;

*c-ter) al comma 8, all'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119, è riconosciuto il beneficio fiscale del *superbonus* prorogato fino al 31 dicembre 2024».*

9.81

MISIANI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.».

9.82

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

9.83

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, lettera c), le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

9.84

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

1. *al comma 1 lettera c), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».*

2. *al comma 1, lettera d), le parole: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022».*

3. *al comma 1, aggiungere la seguente lettera: «f) All'articolo 119, comma 6, della legge 17 luglio 2020, n. 77, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: "Alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo" sono so-*

stituite dalle seguenti: "con una capacità non superiore al rapporto 2 a 1 che per gli impianti da 6kW equivale ad un accumulo da 12 kWh"».

4. *al comma 3, lettera b), punto 2), le parole:* «E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «C per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, B per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione».

5. *il comma 5 è così riformulato:* «All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».

9.85 (testo 2)

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste

a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c. *) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;*

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;*

5. *sopprimere la lettera e*);

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.86 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-*bis*:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenu-

te entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.87 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, AUGUSSORI, BRIZIARELLI, BERGESIO, ZULIANI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

9.88 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole*: «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti*: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente*: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e)*;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.89 (testo 2)

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.90

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "gli impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo, si considerano finiti alla conclusione della fase realizzativa, attraverso la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ovvero attraverso la una auto-certificazione dell'interessato".».

9.91

CAUSIN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6 aggiungere il seguente periodo. "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

9.92

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6 aggiungere il seguente periodo. "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

9.93 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e

comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura rico-

nosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*."»;
5. *sopprimere la lettera e*);
b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui al-

l'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.94 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate

e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-*bis*:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole*: «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti*: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente*: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e)*;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.95 (testo 2)

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

9.96 (testo 2)

CROATTI, VACCARO, LANZI, GIROTTO, GALLICCHIO, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.97 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;*

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;*

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.98

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1.".

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 159-bis della presente legge».

Conseguentemente dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

(Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3) al comma 2) lettera a), sostituire le parole: «negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 » con le seguenti: «negli anni dal 2020 al 2031»;

4) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2031».

9.99

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*1) *al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:**«d) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:*

"8-bis. Per gli interventi effettuati ai soggetti di cui al comma 9 la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, comprese le spese per interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1.";

2) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 20,84 milioni di euro per l'anno 2023, 556 milioni di euro di euro per l'anno 2024, 830 milioni di euro per l'anno 2025, 1093 milioni di euro per l'anno 2026, 1084 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028 e 155 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 159-bis della presente legge».

*Conseguentemente dopo l'articolo 159, inserire il seguente:***«Art. 159-bis.***(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)**(Sussidi ambientalmente dannosi)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto

delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e polli) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

9.100

MININNO, LEZZI, GIANNUZZI, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, MORONESE, MANTERO, BOTTO, GRANATO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-*ter* risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del no per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a)* e per gli interventi effettuati su unità immobiliari situate all'interno di edifici condominiali dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d)*, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023."».

9.101

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Respinto*Sostituire il comma 8-bis con il seguente:*

«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 100 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, si provvede alla riduzione del fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 101 del 2021.

9.102

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Respinto

Il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera *d*), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, si provvede alla riduzione del fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 101 del 2021.

9.103 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «*d bis*) dopo il comma *8-bis* è inserito il seguente: "*8-ter*. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma *8-bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma *8-bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, *4-bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma *8-bis*."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo *119-bis* è aggiunto il seguente: "*Art.119-ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi

direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.104 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

*1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza*

nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini

previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*."»;»;

5. *sopprimere la lettera e*);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.105 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lette-*

ra b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.106 (testo 2)

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI,

CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a)*, *sostituire le parole*: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti*: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*)», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «*d bis*) dopo il comma *8-bis* è inserito il seguente: "*8-ter*. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma *8-bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma *8-bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, *4-bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma *8-bis*."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo *119-bis* è aggiunto il seguente: "*Art.119-ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi

direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.107 (testo 2)

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

*1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aven-*

ti diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle

persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori

pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.108 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a)*, sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. *dopo la lettera e), inserire la seguente:* «c-*bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità

immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole*: «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti*: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente*: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e)*;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due

a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.109 (testo 3)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.110

MARCUCCI, MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), alinea «8-bis», il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.» e il terzo periodo è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.111 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-*bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità

immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole*: «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti*: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente*: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e)*;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due

a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.112

DE POLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.113

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.114

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.115 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. sopprimere il primo periodo;

b. al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condo-

mini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione

in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.116

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.117

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.118

MALLEGNI, PEROSINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «Per gli interventi», inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.119 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.120 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a)*, sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.121

CALANDRINI, DE CARLO, PETRENGA

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino avviate le formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo,».

Conseguentemente, ridurre di 37 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.122 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.123

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultino avviate le formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.».

9.124 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.

412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno*

2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobilia-

ri funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.125 (testo 2)

LOMUTI, CASTALDI, LANZI, VANIN, GALLICCHIO, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.126

RICHETTI

Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire l'inciso: «, alla data del 30 settembre 2021,» con il seguente: «, alla data del 31 marzo 2022».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.127

PERGREFFI, ARRIGONI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso: «8-bis», primo periodo, sostituire le parole: «alla data del 30 settembre 2021» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.128 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.129 (testo 2)

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a)*, sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;*

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.130 (testo 2)

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c) sostituire le parole: «2022» con le seguenti: «2023» al fine di supportare lo sviluppo di energia da fonti rinnovabile;*

2) *alla lettera d) dopo le parole: «risultati effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)»; inserire le seguenti: «ovvero per quelli ricadenti in area vincolata».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.131

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1 lettera d) capoverso: «comma 8-bis», nel primo periodo dopo le parole: «del titolo abilitativo» aggiungere le seguenti: «o dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

9.132

CAUSIN

Respinto

Al comma 1 lettera d) nel comma 8-bis richiamato, nel primo periodo dopo le parole: «del titolo abilitativo» aggiungere le seguenti: «o dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

9.133

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, alla lettera d), capoverso comma 8-bis, primo periodo, sono sostituite le parole: «anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022» con le seguenti: «anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» e sono soppresse le parole: «per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demo-

lizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo,».

2) *Al comma 1, alla lettera d), capoverso comma 8-bis, terzo periodo, sono soppresse le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».*

3) *Al comma 3, lettera b), numero 2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «16.000 euro».*

4) *Al comma 5, sopprimere le parole: «e le parole "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento"».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.» con le seguenti: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.134

GIACOBBE

Respinto

Alla lettera d), al primo periodo sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «fino al dicembre 2023»; al secondo periodo dopo le parole: «interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119» aggiungere le parole: «e dalle cooperative a proprietà divisa»; al terzo periodo dopo le parole: «non superiore a 25.000 euro annui» aggiungere: «esclusi i cittadini iscritti all'AIRE».

Agli oneri derivanti dall'emendamento si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento.

9.135

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis» sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di

demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 500 milioni di euro per l'anno 2023, e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

9.136 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai

commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*."»;

5. *sopprimere la lettera e*);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.137

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «420 milioni».

9.138

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, lettera d), secondo periodo dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

9.139 (testo 2)

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Approvato

1. *Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. *Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.*

3. *All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo

periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-*decies*. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

9.140

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2022 91 milioni di euro per l'anno 2023, 64 milioni di euro per l'anno 2024 e 59 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

9.141

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1 lettera d) dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli

interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 45.154.493,00 euro per l'anno 2022, 90.308.986,00 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 63.200.406,71 euro per l'anno 2028 e 58.686.091,95 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.142

DI GIROLAMO, COLTORTI, FEDE, PAVANELLI

Respinto

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 45 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 63 milioni di euro per l'anno 2024 e 58 milioni di euro per l'anno 2025.

9.143

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8-bis, dopo le parole: «6 giugno 2001, n.380», aggiungere le seguenti: «nonché per gli interventi eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1, effettuati sulle singole unità abitative facenti parte di condomini, al fine di conseguire il miglioramento energetico dell'edificio richiesto dalla norma,».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni» rispettivamente con le parole: «200 milioni» e «50 milioni».

9.144 (testo 2)

TOSATO, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in

corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c. *) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;*

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui

redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.145

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «70 per cento» sono sostituite con le seguenti «110 per cento»;*

b) *le parole: «65 per cento» sono sostituite con le seguenti «110 per cento»;*

c) *le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,» sono soppresse.*

9.146

VACCARO, CROATTI, LANZI, ANASTASI, GALLICCHIO, PAVANELLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «110 per cento»;*

b) *sostituire le parole: «65 per cento» con le seguenti: «110 per cento»;*

c) *sopprimere le seguenti parole*: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».

9.147

DE POLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025» *con le seguenti*: «del 90 per cento per quelle sostenute negli anni 2024 e 2025».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.148

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025» *con le seguenti*: «del 90 per cento per quelle sostenute negli anni 2024 e 2025».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.149

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito con i seguenti: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabi-

lito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, spetta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per i medesimi interventi di cui al periodo precedente spetta la detrazione nella misura del 70 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ove il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superi la somma di 50.000 euro annui.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

9.150 (testo 2)

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza

nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini

previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*."»;

5. *sopprimere la lettera e*);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.151

VERDUCCI, FERRARI

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso 8-bis, al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «su unità immobiliari adibite ad abitazione principale»;

b) *sopprimere le parole da:* «che hanno un valore» *fino a:* «25.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni

di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.152

COLLINA

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023»;

c) *dopo le parole:* «Per gli interventi», *inserire, ovunque ricorrono, le seguenti:* «, compresi quelli dei commi 2, 5, 6 e 8»;

2) *al comma 5, inserire in fine il seguente periodo:* «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.».

9.153

DE POLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.154 (testo 2)

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e

comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura rico-

nosciuta nel comma 8-*bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-*bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*."»;»;
5. *sopprimere la lettera e*);
b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui al-

l'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.155

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.156

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera d), al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.157 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misu-

ra riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso

edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.158

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Respinto

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.159 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano fun-

zionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «*d bis*) dopo il comma *8-bis* è inserito il seguente: "*8-ter*. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma *8-bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma *8-bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, *4-bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma *8-bis*."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo *119-bis* è aggiunto il seguente: "*Art.119-ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute

dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.160

MALLEGNI, PEROSINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.161

DE POLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».

Conseguentemente all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.162

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 9, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.163

CALANDRINI, DE CARLO, PETRENGA

Respinto

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 annui,».

Conseguentemente, ridurre di 37 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

9.164 (testo 3)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, MARIN, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate

e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-*bis*:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole*: «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti*: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente*: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e)*;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.165

FERRARI, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», al terzo periodo, sopprimere le parole da: «che hanno un valore» fino a: «25.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.166

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», sopprimere le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,20 milioni di euro per l'anno 2022, 83,07 milioni di euro per l'anno 2023, 77,40 per l'anno 2024, 72,54 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.167

GIAMMANCO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente,

stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.168

TIRABOSCHI

Respinto

Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3,102 milioni per l'anno 2022, 82,236 milioni per l'anno 2023, 76,56 milioni di euro per l'anno 2024, 71,808 milioni di euro per l'anno 2025, 71,808 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,584 milioni di euro per il 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.169

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera d), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 annui,».

9.170 (testo 2)

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MOLLAME

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta»; con le parole: «la detrazione spetta nella misura del 70 per cento.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,88 milioni di euro per l'anno 2022, 49,8 milioni di euro per l'anno 2023, 46,4 milioni di euro per l'anno 2024, 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 0,9 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.171 (testo 2)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», al terzo periodo sostituire le parole: «non superiore a 25.000 euro annui»; con le parole: «non superiore a 50.000 euro annui».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,2 milioni di euro per l'anno 2022, 57,3 milioni di euro per l'anno 2023, 53,4 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.172 (testo 2)

GIROTTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.173 (testo 2)

CONZATTI, MARINO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;*

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.174 (testo 2)

GIROTTO, CASTALDI, L'ABBATE, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'artico-

lo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

- d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;
4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;
5. *sopprimere la lettera e);*
- b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.175 (testo 2)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», al terzo periodo sostituire le parole: «non superiore a 25.000 euro annui»; con le parole: «non superiore a 35.000 euro annui».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 32,4 milioni di euro per l'anno 2023, 30,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.176 (testo 3)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.177 (testo 2)

GIROTTO, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";*

1) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'artico-*

lo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.178 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. sopprimere il primo periodo;

b. al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condo-

mini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione

in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.179

MININNO, LEZZI, GIANNUZZI, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, MORONESE, MANTERO, BOTTO, GRANATO, LA MURA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, superiore a 25.000 euro annui, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

9.180 (testo 3)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in

relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*
5. *sopprimere la lettera e);*
- b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.181 (testo 2)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis.», dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022, nella misura del 80 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 18,9 milioni di euro per l'anno 2022, 247,9 milioni di euro per l'anno 2023, 252,5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, 80,4 milioni di euro per l'anno 2027, e 5,6 milioni per l'anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.182 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.183

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, alla lettera d), al quarto periodo, dopo le parole: «e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d)» inserire le seguenti: «d-bis) e e)»;*

2) *dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 9 lettera d-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: ", e gli enti del terzo settore compresi quelli di cui D. Lgs 117/17 art 101 comma 3"».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

9.184

FEDELI, MANCA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), capoverso «8-bis)», quarto periodo, dopo le parole: «lettera d)» sono inserite le seguenti: «lettera d-bis) e lettera e)»;*

b) *dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) al comma 9 lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e gli enti del Terzo settore, compresi quelli di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017"».

9.185

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, così come per tutte le spese trainate, incluso il solare fotovoltaico.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»

9.186

MANCA, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, lett. d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al comma 9, lettera d-bis), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»

9.187

FERRAZZI

Respinto

Al comma 1), lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «Per gli edifici di edilizia popolare la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 467 milioni di euro per l'anno 2023, di 450 milioni di euro per l'anno 2024, di 452 milioni di euro per l'anno 2025, di 454 milioni di euro per l'anno 2026, di 478 milioni di euro per l'anno 2027, di 482 milioni di euro per l'anno 2028, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.»

9.188 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.189

TOSATO, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro per l'anno 2023, di 430 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 460 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.190

MARCUCCI, MANCA, FERRARI, COLLINA

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso 8-bis, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 giugno 2023.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.191

DE POLI

Respinto

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi, compresi quelli di cui ai commi 2, 5, 6 e 8, effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente:

all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.192

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 9, al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi, compresi quelli di cui ai commi 2, 5, 6 e 8, effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.193

COLLINA

Respinto

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi, compresi quelli di cui ai commi 2, 5, 6 e 8, effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.»

9.194 (testo 2)ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO**Approvato**

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

9.195

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «Dal primo gennaio 2022 le detrazioni sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia o pompe di calore elettriche. La sostituzione di impianti esistenti con tecnologie che utilizzano combustibili fossili accede all'ecobonus con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate. Dal primo gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi o in ristrutturazioni rilevanti possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.196 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali

agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-*bis*:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'inter-

vento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di

sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.197 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.198

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, ovvero nel caso in cui l'edificio sottoposto ad intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero altresì gli interventi di cui al citato comma 1 e 2 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il miglioramento di almeno una classe energetica; miglioramento da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concor-

rono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo."».

9.199

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera «d)» inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 78.957.234,84 euro per l'anno 2022, 147.891.778,91 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 130.000.000 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.200 (testo 2)

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi

1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

9.201 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi

1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

9.202 (testo 2)

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi

1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

9.203 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis)* dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter.* Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato

lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione

del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

9.204 (testo 2)

DI GIROLAMO, COLTORTI, FEDE, PAVANELLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

9.205 (testo 2)

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

9.206 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicem-

bre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro

dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

9.207 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in

corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «*d bis*) dopo il comma *8-bis* è inserito il seguente: "*8-ter*. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma *8-bis* anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma *8-bis* in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, *4-bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma *8-bis*."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo *119-bis* è aggiunto il seguente: "*Art.119-ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui

redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nile lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.208 (testo 3)

ARRIGONI, ROMEO, TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a)*, sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai

commi 2, 4, secondo periodo, 4-*bis*, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-*bis*."»;

5. *sopprimere la lettera e*);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nile lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.209 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-*bis*:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenu-

te entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.210

STEFANO, MANCA, MISIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:

"8-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 8-bis si applicano anche agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 5, 6 e 8 del presente articolo."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.211 (testo 2)

CIOFFI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misu-

ra riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso

edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.212 (testo 2)

MARINO, CONZATTI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a)*, sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-*bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis*:

a. *sopprimere il primo periodo*;

b. *al secondo periodo, sostituire le parole*: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti*: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole*: «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti*: «dalle persone fisiche sulle singole unità

immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole*: «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti*: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente*: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e)*;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due

a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.213

MISIANI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) al comma 9, dopo le parole: "dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa" sono aggiunte le seguenti: "e dalle cooperative di abitazione a proprietà divisa"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»

9.214

CONZATTI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) al comma 9, lettera c), dopo le parole: "edilizia residenziale pubblica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dai comuni per i medesimi interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, limitatamente al caso in cui questi non dispongano della maggioranza di cui al comma 9-*bis*"».

b) *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

"1-*quater*. Per gli interventi previsti dal comma 2, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere ai comuni, in luogo dell'opzione di cui al comma 1, un contributo di pari importo per la realizzazione dei predetti interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali,

sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione e l'attribuzione dei contributi"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «490 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2024».

9.215

CONZATTI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) al comma 9, lettera *c*), dopo le parole: "edilizia residenziale pubblica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dai comuni per i medesimi interventi su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, limitatamente al caso in cui questi non dispongano della maggioranza di cui al comma *9-bis*"»;

b) *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) dopo il comma *1-ter*, è aggiunto il seguente:

"*1-quater*. Per gli interventi previsti dal comma 2, ai comuni è sempre consentito l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1"».

9.216

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

«*d-bis*). All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con m dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c-bis*) dalle amministrazioni comunali su immobili di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di loro proprietà"».

Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.217

SAPONARA, CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) al comma 9, lettera *d-bis*), le parole: "e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383" sono sostituite dalle seguenti: "dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, istituite dalle rispettive leggi regionali".».

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.218

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) al comma 9, dopo la lettera *d-bis*) aggiungere la lettera:

"*d-ter*) dalle imprese individuali e società titolari di RSA che svolgono attività socio-sanitaria con fini di lucro autorizzate o accreditate o rientranti nel fabbisogno determinato dalle Regioni;".

d-ter) al comma 10-*bis* al primo periodo dopo le parole: "lettera *d-bis*)", aggiungere le parole "e *d-ter*)"».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le parole «300 milioni» e «100 milioni».

9.219

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 9, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

"d-ter). dagli enti ecclesiastici su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.220

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 9, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

"d-ter) dalle istituzioni senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. L'agevolazione fiscale di cui alla presente lettera è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per

l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute;"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, e 40 milioni di euro per gli anni 2032 e 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.221

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 9, lettera e) sono soppresse le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro dall'anno 2028».

9.222

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 9, lettera e), le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi", sono sostituite dalle seguenti: "con riferimento ai lavori sugli immobili adibiti a impianto sportivo, ivi compresi le strutture di servizio e gli spogliatoi"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso alle ulteriori risorse stanziato, nei limiti di spesa di cui al presente comma, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione delle stesse.

9.223 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.224

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d bis*) al comma 9, lettera e), le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi", sono sostituite dalle seguenti: "con riferimento ai lavori sugli immobili adibiti a impianto sportivo, ivi compresi le strutture di servizio e gli spogliatoi"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101.

9.225

MISIANI, VERDUCCI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«*d-bis*) Al comma 9, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

"*e-bis*) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1"»;

b) *al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente:*

«*2-bis*). Dopo il comma *3-quater*, è inserito il seguente:

"*3-quinquies*. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."»;

c) *al comma 3, lettera b), è inserita la seguente:*

«*2-bis*) dopo il comma *2-bis*, è inserito il seguente:

"*2-ter*. L'incentivo fiscale previsto dai commi *1-bis* e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'art. 121, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4

milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.226 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le uni-

tà immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;*

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fi-

no a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.227

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) si aggiunge:

«e) Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 aggiungere alla fine:

"f) Al commissario straordinario previsto dall'articolo 11-*ter* del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44;"».

9.228

LEZZI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) si aggiunge:

«e) Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 aggiungere alla fine:

"f) Al commissario straordinario previsto dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1 aprile 2021 , n. 44;"».

9.229

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) al comma 10, lettera *b*), apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire le parole: "usufrutto o comodato d'uso gratuito", con le parole: "usufrutto, comodato d'uso gratuito o contratto di locazione ultranovennale";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "Il titolo di comodato d'uso gratuito", aggiungere le parole "e il contratto di locazione"».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le parole: «500 milioni» e «400 milioni».

9.230

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) al comma 10, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Il numero massimo di unità immobiliari di cui al periodo precedente è riferito al soggetto che sostiene la spesa dell'intervento, indipendentemente dalle quote di proprietà"».

9.231

DAL MAS

Respinto

All'articolo 9, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*). Al comma 11, dopo le parole: "dell'articolo 35 del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "dai consulenti tributari, quali professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati

alla rappresentanza ed assistenza dei contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"».

9.232

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 9, lettera d), aggiungere la seguente:

«d-ter) dagli enti non lucrativi muniti di personalità giuridica agli affetti civili per gli immobili destinati all'esercizio senza finalità lucrative di attività sanitarie o socio sanitarie accreditate o convenzionate con il Servizio Pubblico ai sensi di legge».

9.233

SACCONI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) al comma 4 sostituire le parole: "30 giugno 2022" con le parole: "31 dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo."».

Conseguentemente, ridurre di 350 milioni di euro a decorrere dal 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento dall'articolo 194 della presente legge.

9.234

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 6, sostituire le parole: "alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo" con le seguenti: "con

una capacità non superiore al rapporto 2 a 1 che per gli impianti da 6kW equivale ad un accumulo da 12 kWh».

9.235

BINETTI, GALLONE

Respinto

All'articolo 9, aggiungere la seguente lettera:

«f) al comma 9 si aggiunge:

"d-ter) dagli enti non lucrativi muniti di personalità giuridica agli affetti civili per gli immobili destinati all'esercizio senza finalità lucrative di attività sanitarie o socio sanitarie accreditate o convenzionate con il Servizio Pubblico ai sensi di legge."».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.236 (testo 2)

LANZI, MONTEVECCHI, MARINELLO, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'artico-

lo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.237 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. sopprimere il primo periodo;

b. al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condo-

mini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. sopprimere la lettera e);

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi

dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione

in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.238

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, GASPARRI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni."».

9.239

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni"».

9.240

BRESSA, MATRISCIANO, ROMANO, CALIGIURI, DI GIROLAMO, LAFORGIA,
MONTEVECCHI, ROMAGNOLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

«14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni».

9.241

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni.

9.242

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al presente articolo nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 sono obbligatoriamente affidati a imprese in possesso del requisito di cui all'articolo 8, comma 5 lettera c) del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di appalto di cui al primo periodo sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino alla data di cui al primo periodo, le imprese dimostrano di aver sottoscritto un contratto per il rilascio delle relative attestazioni"».

9.243

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. I lavori di cui al presente articolo di importo superiore a 150.000 euro sono obbligatoriamente affidati a imprese che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale requisito si intende rispettato qualora sulla base delle rilevazioni previste nel computo metrico estimativo, sia dimostrata idonea attestazione SOA per ciascuna delle categorie di opere generali e specializzate, ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e come definite dall'allegato A del medesimo decreto, se di importo superiore a 150.000"».

2) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo il comma 219 aggiungere il seguente:

"219-bis. Per gli interventi di cui al comma precedente, i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute in relazione all'intervento realizzato. L'asseverazione è rilasciata al termine dei lavori. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal Decreto di cui al comma 13, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, come convertito dalla con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77, e s.m.i."».

9.244

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) al comma 9, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"f) dagli Enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, limitatamente ai lavori destinati agli immobili o parti di immobili adibiti alle attività istituzionali"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2022, 122 milioni di euro per l'anno 2023, 296 milioni di euro per l'anno 2024, 270 milioni di euro per l'anno 2025, 266 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.245 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.246

FARAONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sugli immobili il cui vincolo risiede nell'essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del Decreto legislativo, 22 gennaio 2004 n° 42, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella "ristrutturazione edilizia", così come definita dal D.P.R. 380/2001. Gli interventi di cui al periodo precedente devono sempre essere inquadrati all'interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.».

9.247

MANCA, VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Nelle aree del cratere del sisma 2016, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche agli interventi effettuati su immobili ricadenti in area vincolata che si configurano come nuova costruzione ai fini urbanistici, ma che rientrano comunque nella categoria della ristrutturazione edilizia nella sua definizione generale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 487 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024, di 472 milioni di euro per l'anno 2025, di 474 milioni di euro per l'anno 2026, di 488 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.».

9.248 (testo 2)

CRIMI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.249 (testo 2)

CIOFFI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";*

1) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'artico-*

lo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-*bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

- d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;
4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;
5. *sopprimere la lettera e);*
- b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.250

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, all'articolo 121, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Le spese per il visto di conformità e per l'asseverazione di cui al comma 1-ter rientrano tra le spese detraibili per gli interventi elencati nel comma 2"».

9.251

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

9.252

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-bis.1. Per le operazioni rientranti nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2 del presente decreto, effettuate nei confronti degli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, non trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 17, comma 6, lettera a-ter) e 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 19,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.253

DAL MAS

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) ed e),"».

9.254

ASTORRE

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "a) e b)" con le seguenti: "a), b) e d)"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

9.255 (testo 2)

SACCONI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a) e b)» aggiungere la seguente: «d)».

9.256

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205."»;

2) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla « sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

a) recinzioni ecosostenibili;

b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;

c) coperture a verde e di giardini pensili;

d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;

e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;

- f) acquisto di biotrituratori;
g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;
h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone."»;
- 3) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.257

MININNO, LEZZI, GIANNUZZI, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, MORONESE, MANTERO, BOTTO, GRANATO, LA MURA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

"f-bis) acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

f-ter) sistemazione a verde e interventi di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205."».

9.258

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi indicati al comma 2. 11 visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo."».

9.259

MININNO, LEZZI, GIANNUZZI, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI, MORONESE, MANTERO, BOTTO, GRANATO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3 le parole: "non può essere usufruita negli anni successivi" sono sostituite con le seguenti: "può essere usufruita negli anni successivi"».

9.260

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2.1, infine, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione si applica altresì nella misura del 65 per cento per gli interventi di installazione di unità di ventilazione residenziali bidirezionali con recupero di calore."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le seguenti: «di 595 milioni di euro» e le parole: «di 500 milioni di euro» con le seguenti: «di 495 milioni di euro».

9.261

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi di cui all'articolo 14, comma 2.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si intendono gli interventi di nuova apertura, di spostamento, di modifica o di sostituzione di finestre comprensive di infissi con altre di sagoma diversa o di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui al numero 1-bis), valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

9.262

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2.1, dopo le parole: "comprensive di infissi", inserire le seguenti: "di dimensioni inferiori, uguali o superiori a quelle preesistenti"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui al numero 1-bis), valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

9.263

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

"per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT « UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall'art. 1 comma m) del Decreto Interministeriale »Requisiti Tecnici« del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2022, 28 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

9.264

AIMI

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1-bis, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, comunque qualificati, attuati in base a leggi, statali o regionali, finalizzate a promuovere interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio ovvero di cui alla

disciplina dei cosiddetti Piani Casa regionali, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.265

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "all'acquirente delle unità immobiliari," aggiungere le parole: "indipendentemente dalla loro destinazione d'uso,";

b) al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "anche a istituti di credito e intermediari finanziari";

c) il terzo periodo è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le parole: «200 milioni» e «50 milioni».

9.266

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1-septies, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile", con le parole: "che provvedano, entro diciotto mesi dal termine ultimo per applicare la presente detrazione, alla successiva alienazione";

b) sopprimere l'ultimo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le parole «300 milioni» e «200 milioni».

9.267

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 3, lettera b), il punto 2) è soppresso.

9.268

RICHETTI

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché C per lavatrici e lavasciuga, D per lavastoviglie, E per frigoriferi e congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50

per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato al netto delle spese sostenute per le medesime finalità per le quali si è fruito di analoga detrazione negli anni precedenti. L'ammontare massimo complessivo sul quale calcolare la misura della detrazione è aumentato fino ad euro 22.000 se le spese hanno ad oggetto mobili, grandi elettrodomestici o apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica e che siano prodotti secondo i criteri di sostenibilità individuati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 17. 190.

9.269

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 3 lettera b) numero 2), capoverso «2.», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro. Qualora gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici di cui sopra invece non fossero finalizzati ad immobili oggetto di ristrutturazione, la detrazione sempre della misura del 50 per cento delle spese sostenute è calcolata su un ammontare massimo complessivo non superiore a 5.000 euro.».

9.270

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 3, lettera b) al punto 2) sostituire le parole da: «alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi

e i congelatori» con le seguenti: «alla classe A per i forni, B per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, B per i frigoriferi e i congelatori».

9.271 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «il limite di 5.000 euro» con le seguenti: «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.272

DE POLI

Respinto

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro» ovunque ricorrono, con le seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.273

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 9, al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (*Fondo esigenze indifferibili*) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.274 (testo 4)

ROMEO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «il limite di 5.000 euro» con le seguenti: «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.275

FERRO, DAMIANI

Respinto

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.276

DAMIANI

Respinto

Al comma 3, lettera b), numero 2) le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite, dalle seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente, ridurre di 94,7 milioni di euro per il 2023 e di 91,6 milioni di euro per il 2024 il del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

9.277ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI**Respinto**

Al comma 3, lettera b), numero 2) le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite, dalle seguenti: «16.000 euro».

9.278 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici" cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.279 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «il limite di 5.000 euro» con le seguenti: «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.280 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE

Approvato

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «il limite di 5.000 euro» con le seguenti: «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.281

DE POLI

Respinto

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (Fondo esigenze indifferibili) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.282

ROMEO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 3, lettera b) n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (*Fondo esigenze indifferibili*) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.283

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 3, lettera b), n. 2) sostituire le parole: «5.000 euro», ovunque ricorrono, con le seguenti: «10.000 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - (*Fondo esigenze indifferibili*) - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 603,75 milioni di euro per l'anno 2022 e 472 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.284 (testo 2)

MISIANI, MANCA, COLLINA

Approvato

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «il limite di 5.000 euro» con le seguenti: «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.285 (testo 2)

FERRO, DAMIANI

Approvato

1. All'articolo 9 comma 3, lettera b), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a 5.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 10,000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024»;

b) al quarto periodo, sostituire le parole: «il limite di 5.000 euro» con le seguenti: «il limite di spesa di cui al secondo periodo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,9 milioni di euro per l'anno 2023, 33,2 milioni di euro per l'anno 2024, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9.286

RICHETTI

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) ai soggetti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui che sostengono spese per gli interventi elencati dal presente articolo, effettuati su unità immobiliari adibite a propria abitazione principale, si applicano, in qualunque tempo, le disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

9.287

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica:

1) al comma 1, le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024";

2) al comma 1, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "tre"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 532 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023, 490 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

9.288

DE SIANO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 77 milioni di euro per il 2023 e 95 milioni per il 2024».

Conseguentemente, ridurre di 68 milioni di euro per il 2022, 77 milioni di euro per il 2023 e 95 milioni per il 2024, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.289

MOLLAME, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.290

VONO, CONZATTI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 16-ter, concernente detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al comma 1 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024" e la parola: "dieci" è sostituita con la seguente: "tre". Per la presente misura è autorizzata la spesa di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto nella misura di 68 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni per il 2024.

9.291 (testo 2)

SANTILLO, GIROTTO, Marco PELLEGRINI, LANZI, CROATTI, ANASTASI, DI GIROLAMO, FEDE, CIOFFI, SANTANGELO, COLTORTI, PAVANELLI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aven-

ti diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle

persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori

pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.292

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*». Al fine di poter beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'asseverazione di rischio sismico deve essere depositata tempestivamente e comunque prima dell'inizio

dei lavori, anche nel caso di titoli abilitativi richiesti prima del 16 gennaio 2020 presso lo sportello unico per l'edilizia competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380».

9.293

MANCA

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 Giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche la cui procedura autorizzativa ha avuto avvio tra l'11 Maggio 2019 e il 16 Gennaio 2020, nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 Aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 Maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 Febbraio 2017, n. 58, così come successivamente modificato, può essere protocollata anche successivamente alla data di deposito della richiesta autorizzativa, e comunque non oltre la data di inizio dei lavori».

9.294

CONZATTI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o

detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

b-bis) interventi sulle alberature."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, 460 milioni di euro per l'anno 2023, 475 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

9.295

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

"12. Per gli anni 2022, 2023, 2024 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."».

9.296

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 12 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

"12. Per gli anni 2022, 2023, 2024 ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: *a)* sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; *b)* realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo

16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."».

9.297

CONZATTI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire le parole "36 per Cento" con le seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 482 milioni di euro per l'anno 2023, 485 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

9.298

RICHETTI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, Allegato A del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.».

9.299

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2020 al 2024"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4.14 milioni di CUM per il 2023, in 255,32 milioni di euro per il 2024, in 156 milioni di euro dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.300

DE POLI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.301

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.302

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.303 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammon-

tare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;*

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*
5. *sopprimere la lettera e);*
- b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nile lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.304

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.305

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.306

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.307

RICHETTI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "sostenute negli anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "sostenute fino al 31 dicembre 2022";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Alle spese indicate dal comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto compatibili"».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.308

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021 e fino al 30 giugno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593 milioni di euro per l'anno 2022, di 315 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 338,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 428,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

9.309

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

9.309-bis

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito con il seguente:

"219. Per le spese documentate, sostenute negli anni dal 2020 al 2023, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. La medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 2025, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute nel 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4.14 milioni di euro per il 2023, in 255,32 milioni di euro per il 2024, in 171,6 milioni di euro dal 2025 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.310

CONZATTI

Respinto

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022, 2023 e 2024»;*

b) *le parole: «e le parole 90 per cento sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento"» sono soppresse.*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «479 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e 500 milioni a decorrere dal 2025».

9.311

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «nell'anno 2022» con le seguenti: «nell'anno 2022, 2023 e 2024»;*

b) *sopprimere le parole: «e le parole 90 per cento sono sostituite dalle seguenti: 60 per cento».*

9.312

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 5, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 450 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

9.313

DE POLI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «nell'anno 2022» con le seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.314

GIROTTI, CASTALDI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e le parole» fino a «60 per cento».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 17,80 milioni di euro per l'anno 2023, 216,40 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.315

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4,14 milioni di euro per l'anno 2023, 58,92 milioni di euro per l'anno 2024 e 36 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.316

GIROTTI, CASTALDI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «75 per cento».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.317

DE POLI

Respinto

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.318

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.319

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.320

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Al comma 5, inserire in fine il seguente periodo: « Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

9.321

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, PAVANELLI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi di cui al periodo precedente per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iniziati i lavori, continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 90 per cento; in assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori stessi potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resa dal beneficiario comprovante in modo inequivocabile l'avvio degli interventi.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, 6 milioni di euro per l'anno 2024, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.322

SAPONARA, CANDURA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.323

TOFFANIN, PEROSINO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,

n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.».

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.324

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, LUPO, PAVANELLI, MAIORINO, ROMANO, SANTILLO, CASTALDI, RICCIARDI, CROATTI, TRENTACOSTE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e anche se relative a interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 594 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.325

DAMIANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90 per cento per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.326

PITTELLA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione per l'anno 2022 è pari al 90 per cento per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del comma 5 sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6.000.000;

2023: -

2024: -.

9.327

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, aggiungere infine il seguente capoverso:* «Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dal presente comma per l'anno 2022 è pari al 90 per cento per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al

di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.».

Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla precedente lettera a), pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.328

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO, ROMANO, SANTILLO, CASTALDI, PAVANELLI, CROATTI, TRENTACOSTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la data del primo novembre 2021 e sono in attesa di riscontro, ovvero, pur avendo ricevuto riscontro vi è l'impossibilità di terminare i lavori entro la data del 31 dicembre 2021, spetta una detrazione di imposta lorda pari al 90 per cento sino al 2023.».

9.329

MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile."

5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, al comma 1, la lettera a) è soppressa.».

9.330 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a), sostituire le parole:* "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente:* «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in

relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-bis:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*
5. *sopprimere la lettera e);*
- b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.331

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Possono accedervi le persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sen-

si del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2023, 200 milioni per gli anni 2024 e 300 milioni per il 2025, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, Regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie. Al relativo onere si provvede anche mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 300 milioni di euro per l'anno 2024, di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

9.332

MARGIOTTA

Respinto

All'articolo 9 inserire il seguente comma:

«6. La realizzazione degli interventi di isolamento termico degli edifici, eseguita nel rispetto dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ovvero secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" attuativo dell'articolo 14 comma 3-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e con soluzioni che comportino occupazione di suolo pubblico, anche in forma aggettante, avviene a titolo gratuito senza applicazione di tasse o canoni previsti da regolamenti locali. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico viene automaticamente concessa contestualmente al rilascio o al deposito di titolo abilitativo. A tal fine il richiedente deve asseverare che l'intervento non pregiudica la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e venga assicurata l'accessibilità e la percorribilità dello spazio pubblico, nel rispetto degli arti-

coli di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503. L'asseverazione deve garantire altresì la fattibilità dell'intervento rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi. Restano ferme le diverse disposizioni regionali e locali che contengano norme di maggior favore.».

9.333 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, aggiungere il seguente:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2022 e 2023, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, individuati e disciplinati all'interno dei regolamenti comunali. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituiscono il relativo limite di spesa, si fa fronte a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.334

SANTILLO, CASTELLONE, L'ABBATE, DI GIROLAMO, FEDE, PAVANELLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti i seguenti:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2021 e 2022, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a

progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444".

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis del presente articolo, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.335

AIMI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II nonché ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e e) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.336

AIMI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

"Rimane fermo che, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino degli edifici crollati e demoliti in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la qualificazione quale ristrutturazione edilizia a norma della presente disposizione è accertata, ai fini paesaggistici, nel provvedimento di cui all'art. 146 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.337

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono sostituite dalle parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3 lettera a) e d), nonché comma 4 lettera f) ed I) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui il comune, con proprio atto, accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste";

b) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: "In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, il comune, con proprio atto, accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste."».

9.338

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono sostituite dalle parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3 lettera a) e d), nonché comma 4 lettera f) ed l) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle aree di pregio individuate ai sensi del secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 2-bis, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste";

b) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: "In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste."».

9.339

CAUSIN

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10 del de-

creto legge. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera b), le parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono sostituite dalle parole: "e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3 lettera a) e d), nonché comma 4 lettera f) ed I) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nelle aree di pregio individuate ai sensi del secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 2-bis, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste";

b) alla lettera d) è aggiunto infine il seguente periodo: "In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste"».

9.340

AIMI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II nonché ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e e) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pre-

gio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2022 e 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.341

PAGANO, FLORIS

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Rimane fermo che, fatta eccezione per gli interventi che non risulterebbero lesivi, o addirittura apparirebbero migliorativi, del contesto paesaggistico e suscettibili di giudizio positivo ai sensi dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."».

9.342

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. all'articolo 3, comma 1, del DPR 380 del 2001, alla lettera d), ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "immobili sottoposti a tutela", con le parole: "edifici sottoposti a tutela";

b) sopprimere le parole: "e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,"».

9.343

DI PIAZZA, SANTILLO, CATALFO, PAVANELLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per gli immobili storici soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2022 è pari al 90% per le spese documentate sostenute anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ed anche se relative ad interventi sulle facciate interne dei suddetti immobili se aperti al pubblico.

5-ter. Per gli interventi effettuati ai sensi del precedente comma sugli immobili di interesse storico soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per usufruire della detrazione è sufficiente che entro i termini stabiliti per legge sia stato acquisito il parere degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi medesimi.

5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

9.344

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'art. 10 Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) le parole: "agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono sostituite con le seguenti: "agli edifici culturali di cui all'art. 10, commi 1 e 3 lett. a), d) e comma 4 lett. f) del d.lgs. 42/04".

La presente disposizione è applicabile, previa istanza dell'interessato di rettifica del titolo edilizio già rilasciato, a tutte le pratiche edilizie presentate successivamente all'entrata in vigore del d.l. 76/2020 come convertito nella legge 120/2020».

9.345

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; al termine del medesimo articolo sono aggiunte le parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi".».

9.346

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Al comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; al termine del medesimo articolo sono aggiunte le parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi"».

9.347ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI**Respinto**

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Alla legge n. 205 del 2017, all'articolo 1 il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per gli anni 2022,2023 e 2024, anche in deroga ai regolamenti condominiali, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) 'sistemazione a verde' di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili e di lastrici solari".

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b) capoverso 203.».

9.348

GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«6. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 100 della legge 126/2020 si applicano ai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti al 31.12.2020; i termini di cui all'art. 8 della legge 126/2020 sono prorogati, rispettivamente al 31.12.2021 e al 30.6.2022.

7. La lettera *a)* del comma 7 dell'art. 100 della legge 126/2020 è sostituito come segue: "*a)* in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste; a tale importo sono dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo";

8. La lettera *b)* del comma 7 dell'art. 100 della legge 126/2020 è sostituito come segue: "*b)* rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste; a tale importo sono dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo";

9. Al comma 3 dell'art. 100 della legge 126/2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020."».

9.349

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale, per l'Anno 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute dai contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di materiali, beni o altri articoli e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori in economia, senza l'ausilio di professionisti o imprese, necessari agli interventi di manutenzione ordinaria individuati all'articolo 3, comma 1, lett. *a)* del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati nell'ambito di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze possedute o detenute sulla base di idoneo titolo e adibite ad abitazione principale, con l'eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1 e A/8. Qualora tali unità immobiliari siano cointestate, la detrazione spetta esclusi-

vamente ad uno dei singoli cointestatari a prescindere dalla quota di possesso e a condizione che i pagamenti siano effettuati esclusivamente con strumenti idonei a consentire la tracciabilità elettronica delle operazioni. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i materiali, beni e prodotti finiti ai quali si applica la presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità attuative».

9.350

ANASTASI, CAMPAGNA, PAVANELLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Per le spese documentate sostenute nell'anno 2022 relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano iniziati i lavori, si applica la detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento. In assenza di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'inizio dei lavori potrà essere dimostrato con ogni altro mezzo o attestazione resi dal beneficiario avente titolo sull'immobile comprovante in modo inequivocabile l'inizio dei lavori».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

9.351

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 30 milioni per ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano, è destinata a finanziare, a seguito di apposita valutazione dell'Alta Commissione di cui al comma 439, fino ad un massimo di cinque proposte per ciascuna delle medesime Province. Le proposte sono presentate entro il 30 aprile 2022. L'Alta Commissione indica, entro il 31 maggio 2022,

le proposte ammesse a finanziamento, secondo i criteri di valutazione previsti dal Programma"».

9.352

DE SIANO, DAMIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione" sono aggiunte le seguenti: "e per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione energeticamente efficienti ed ecosostenibili nell'immobile oggetto di ristrutturazione"».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.353

CIOFFI, PAVANELLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di valorizzazione edilizia».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«Art. 194. - *I.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 560 milioni di euro per l'anno 2022, 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

9.354

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite come segue: "Sino al 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022».

9.355

SACCONE

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite come segue: "Sino al 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro per il 2022 il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incremento dall'articolo 194 della presente legge.

9.356

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole:

"Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite come segue: "Sino al 31 dicembre 2022"».

9.357

STABILE, CALIGIURI, FLORIS

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 119, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi per la messa in sicurezza, ristrutturazione, manutenzione straordinaria delle attrezzature e macchinari da lavoro, di piccole e medie imprese con massimo 15 dipendenti"».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.358

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente

«6. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all'acquisto e all'installazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito";

b) aggiungere, infine, le seguenti parole: "e incentivi per l'efficienza e il risparmio idrico alla rubrica"».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

9.359

NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 16-ter del DL 4 giugno 2013 n. 63 così come convertito dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1 marzo 2019"».

9.360

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5 bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 così come convertito dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90, le parole: "dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° marzo 2019"».

9.361

DESSÌ

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. L'articolo 9-bis del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 è abrogato».

9.362 (testo 2)

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 1088, dopo le parole: "ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "e, nel limite di 1,5 milioni per l'anno 2023 "».

2. Agli oneri derivanti dai commi 1, pari a 1,5 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione dei Fondi di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.363

DRAGO, DE BERTOLDI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'art. 121 comma 2 lettera a) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sostituire: "a) e b)" con "a), b) ed e)"».

9.2000/1

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) *al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:*

«a) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

"1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali, per le seguenti tipologie di interventi, denominati trainanti' ai fini del presente articolo:

a) *interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, realizzati sia per mezzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, sia per mezzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio, sia per mezzo di materiali biocompositi a base di canapa o argilla con emissività termica superiore a 0,90, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;*

b) *interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati*

per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1.1 Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *a)*, *c)*, *d)* e *d-bis)*, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

1.2 Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, per i quali, alla data del 30 marzo 2022, ai sensi del comma 13-*ter* risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Ai fini del presente articolo, le detrazioni di cui al presente comma, si applicano anche per gli interventi di cui ai commi 2, 4, 4-*bis*, 5, 6 e 8, e comunque a tutti gli interventi considerati trainati, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi considerati trainanti, quali isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ovvero antisismici, previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e dal comma 4.";

a-bis) al comma 2, dopo le parole: "altri interventi" sono inserite le seguenti: "denominati trainati" ai fini del presente articolo,";

a-ter) il comma 3-*bis* è soppresso;

a-quater) al comma 4:

1) al primo periodo dopo le parole: "Per gli interventi" sono inserite le seguenti: "denominati trainanti" ai fini del presente articolo,";

2) al primo periodo, le parole: "dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.";

3) al terzo periodo, le parole: "nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2022";

a-quinqies) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. *5-bis*. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione";

a-sexies) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.";

a-septies) il comma 8-*bis* è soppresso.»;

01*a*) al comma 1, la lettera *b*), *c*) e *d*) sono soppresse;

2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al comma 1, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

"*e-bis*) al comma 15, dopo le parole: comma 11', sono aggiunte le seguenti: e le spese sostenute per la gestione economico finanziaria e la rendicontazione."»;

3) *alla lettera c), dopo il capoverso a-bis) inserire il seguente:* «*a-ter*) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. La cessione del credito e lo sconto in fattura per pagamenti eseguiti nel corso dell'anno 2021 per gli interventi indicati al comma 2, possono essere formalizzati entro l'anno 2022, previo rispetto degli adempimenti e degli obblighi imposti dall'articolo 119"»;

4) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: negli anni 2020 e 2021' sono sostituite dalle seguenti: nell'anno 2022';

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: La detrazione di cui al presente comma è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

1) euro 40.000 per interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*) dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

2) euro 30.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato, fino ad un massimo di 8 unità immobiliari;

3) euro 20.000 per interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), *c*), *d*) e *d-bis*), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni unità immobiliare costituente il fabbricato;

La detrazione di cui al primo periodo spetta esclusivamente se l'ammontare delle spese è determinato facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per tutti gli interventi il cui ammontare complessivo superi 600.000 euro è necessaria la certificazione SOA dell'impresa che esegue i lavori, anche se in subappalto"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2022, in 185 milioni di euro per l'anno 2023, in 172,3 milioni di euro per l'anno 2024, in 161,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 161,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 71,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dell'articolo 194 della presente legge.

9.2000/2

COLLINA, MANCA

Respinto

All'emendamento 9.2000, sopprimere la lettera a).

9.2000/3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

All'emendamento 9.2000, sopprimere la lettera a).

9.2000/4

MARINO

Respinto

All'emendamento 9.2000, sopprimere la lettera a).

9.2000/5

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

All'emendamento 9.2000, sopprimere la lettera a).

9.2000/6

LONARDO

Respinto

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° aprile 2022»;*

2) *alla lettera c) dopo le parole: «elencati nel comma 2» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° aprile 2022».*

Prevedere un congruo periodo di tempo (tre mesi) prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina che prevede le asseverazioni dei lavori, in modo che tutti gli ordini già incamerati o in fase di chiusura possano essere gestiti con le condizioni e i costi previsti in fase di offerta. L'asseverazione dei lavori dovrà essere preventiva da parte di tecnici qualificati e sbloccante ai fini della Cessione del Credito.

9.2000/7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;*

2) *alla lettera c) dopo le parole: «elencati nel comma 2» inserire le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2022».*

9.2000/8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificatimi:

a) *alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al comma 1, dopo la lettera *d*-bis), è inserita la seguente:

«*d*-ter). Al comma 9, dopo la lettera *e*), è inserito il seguente periodo: "*e*-bis) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1."»;

b) *dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«*d*-bis) al comma 3, lettera *a*), dopo il punto 2) è inserito il seguente:

"*2*-bis). Dopo il comma *3*-*quater*, è inserito il seguente:

3-*quinquies*. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."»;

d-ter) al comma 3, lettera *b*), è inserita la seguente:

"*2*-bis) dopo il comma *2*-bis, è inserito il seguente comma 3 L'incentivo fiscale previsto dai commi *1*-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

9.2000/9

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Respinto

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al comma 1, dopo la lettera *d-bis*), è inserita la seguente:

"d-ter. Al comma 9, dopo la lettera *e*), è inserito il seguente periodo: *e-bis* dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1.';

2) *dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

'd-bis) al comma 3, lettera *a*), dopo il punto 2) è inserito il seguente:

2-bis). Dopo il comma *3-quater*, è inserito il seguente:

3-quinquies. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.'

d-ter) al comma 3, lettera *b*), è inserita la seguente:

"2-bis): dopo il comma *2-bis*, è inserito il seguente:

'3. L'incentivo fiscale previsto dai commi *1-bis* e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

9.2000/10

D'ALFONSO

Respinto

All'emendamento 9.200, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al comma 1, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:*

"d-ter). Al comma 9, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo: e-bis) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1'."»;

2) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente: "2)-bis. Dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:

3-quinquies. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."»;

d-ter) al comma 3, lettera b), è inserita la seguente:

"2-bis): dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

'3. L'incentivo fiscale previsto dai commi 1-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'."».

9.2000/11

MISIANI

Respinto

All'emendamento 9.200, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al comma 1, dopo la lettera *d*-bis), è inserita la seguente:

"*d*-ter). Al comma 9, dopo la lettera *e*), è inserito il seguente periodo: *e*-bis) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1'."»;

b) *dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«*d*-bis) al comma 3, lettera *a*), dopo il punto 2) è inserito il seguente:

"*2*-bis. Dopo il comma *3*-quater, è inserito il seguente:

"*3*-quinquies. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'.";

d-ter) al comma 3, lettera *b*), è inserita la seguente:

"*2*-bis) dopo il comma *2*-bis, è inserito il seguente:

"3. L'incentivo fiscale previsto dai commi *1*-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'."».

9.2000/12

MARINO

Respinto

All'emendamento 9.2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «al comma 1, dopo la lettera *d*-bis), è inserita la seguente:

"d-ter). Al comma 9, dopo la lettera *e*), è inserito il seguente periodo: '*e*-bis) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1'."»;

2) *dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«d-bis) al comma 3, lettera *a*), dopo il punto 2) è inserito il seguente: "*2*-bis). Dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

'3-*quinquies*. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'."»;

d-ter) al comma 3, lettera *b*), è inserita la seguente:

"2-bis): dopo il comma *2*-bis), è inserito il seguente:

'3. L'incentivo fiscale previsto dai commi *1*-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'."».

9.2000/13

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:* «Al comma 1, dopo la lettera *d*-bis), è inserita la seguente:

"d-ter). Al comma 9, dopo la lettera e), è inserito il seguente periodo: e-bis) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia, con riferimento agli immobili posseduti da detti organismi. Nel caso degli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari la fruizione dell'incentivo fiscale di cui all'articolo 119, comma 1 avviene esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1'."»;

2) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) al comma 3, lettera a), dopo il punto 2) è inserito il seguente: "2-bis). Dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:

'3-quinquies. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo I, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi contenuti nella presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'."»;

d-ter) al comma 3, lettera b), è inserita la seguente:

"2-bis) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente

'3. L'incentivo fiscale previsto dai commi 1-bis e seguenti della presente disposizione si applica anche alle spese sostenute dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari istituiti in Italia con riferimento agli interventi relativi agli immobili posseduti da detti organismi, esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77'."».

9.2000/14 (testo 3)

SANTILLO

Approvato

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), capoverso «1-ter», dopo la lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».*

9.2000/15

MANCA

Respinto

All'emendamento 9.2000, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) dopo il comma 13-quinquies è inserito il seguente:

*'13-sexies. Al fine di assicurare la trasparenza e l'efficacia degli interventi di cui al presente articolo, nonché di garantire la corretta rendicontazione energetico ambientale dei processi ad essi riferiti, possono essere adottati protocolli energetico ambientali (*rating system*), nazionali o internazionali, analogamente a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e ssmm'."».*

9.2000/16

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 9.2000, sopprimere la lettera c).

9.2000/17 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), capoverso «1-ter», dopo la lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.2000/18 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), capoverso «1-ter», dopo la lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base

dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.2000/19

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso lettera a-bis) sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

2) *dopo il capoverso «1-ter» inserire il seguente:*

«1-quater. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese di cui al comma 1-ter».

9.2000/20

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c) apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso lettera a-bis) sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

2) *dopo il capoverso «1-ter» inserire il seguente:*

«1-quater. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese di cui al comma 1-ter».

9.2000/21

COLLINA, MANCA

Respinto

All'emendamento 9.2000, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

2) *dopo il capoverso «1-ter» inserire il seguente:*

«1-quater. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese di cui al comma 1-ter».

9.2000/22

MARINO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- al capoverso lettera «a-bis»), sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

- dopo il capoverso «1-ter», inserire, infine, il seguente:

«1-quater. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi elencati nel comma 2 quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione di congruità delle spese di cui al comma 1-ter».

9.2000/23

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso lettera a-bis), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «»sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso 1-ter*», *inserire, in fine, il seguente:*

«1-*quater*. Ai soggetti che rilasciano le asseverazioni di cui al comma 1-*ter*, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»

9.2000/24

MANCA, MISIANI

Respinto

All'emendamento 9.200, sono apportate le seguenti modificazioni:

*alla lettera c), sostituire le parole: «dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:», con le seguenti: «dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:», e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «1-*quater*. Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 1-*ter*si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022».*

9.2000/25 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), capoverso «1-*ter*», dopo la lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».*

9.2000/26

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'emendamento 9.2000, lettera c), capoverso «comma 1-ter», dopo le parole: «Per le spese» sono aggiunte le seguenti: «di importo superiore a 25.000 euro».

9.2000/27

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), capoverso «1-ter», alinea, dopo le parole: «Per le spese» inserire le seguenti: «di importo superiore ai 15.000 euro».

9.2000/28

DAL MAS

Respinto

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: elencati nel comma 2,» inserire le seguenti: «complessivamente superiori a euro 50.000 e con l'esclusione di quelle anche di importo superiore sostenute fino al 12 novembre 2021 o per le quali, a tale data, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia già stato acquisito il titolo abilitativo,»;*

b) *alla lettera d), capoverso «Art. 122-bis», comma 1:*

1) *sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «tre giorni»;*

2) *sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni»;*

3) *sopprimere le parole: «, anche successive alla prima»;*

4) *dopo le parole: «che presentano» inserire la parola: «gravi».*

9.2000/29

DAL MAS

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), capoverso comma 1-ter primo periodo, dopo le parole: «elencati nel comma 2,» inserire le seguenti: «complessivamente superiori a euro 50.000 e con l'esclusione di quelle anche di importo superiore sostenute fino al 12 novembre 2021 o per le quali, a tale data, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia già stato acquisito il titolo abilitativo,».

9.2000/30

DAL MAS

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «elencati nel comma 2,» inserire le seguenti: «complessivamente superiori a euro 40.000 e con l'esclusione di quelle anche di importo superiore sostenute fino al 12 novembre 2021 o per le quali, a tale data, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia già stato acquisito il titolo abilitativo,».

9.2000/31

DAL MAS

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «elencati nel comma 2,» inserire le seguenti: «complessivamente superiori a euro 30.000 e con l'esclusione di quelle anche di importo superiore sostenute fino al 12 novembre 2021 o per le quali, a tale data, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o sia già stato acquisito il titolo abilitativo,».

9.2000/32 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), capoverso «1-ter», dopo la lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».*

9.2000/33

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONE

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), capoverso «1-ter)», alinea, dopo le parole: «interventi elencati nel comma 2,» inserire le seguenti: «di importo superiore a euro 20.000,».

9.2000/34

COLLINA, MANCA

Respinto

All'emendamento 9.2000, lettera c), capoverso «1-ter» dopo le parole: «Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2», inserire le seguen-

ti: «diversi da quelli previsti dall'articolo 119, di importo superiore a ventimila mila euro,».

9.2000/35

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), lettera a-bis), capoverso «comma 1-ter», all'alinnea dopo le parole: «Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2», aggiungere le seguenti: «diversi da quelli previsti dall'articolo 119, di importo superiore a ventimila mila euro,».

9.2000/36

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), lettera a-bis), capoverso «1-ter», all'alinnea dopo le parole: «Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2», aggiungere le seguenti: «diversi da quelli previsti dall'articolo 119, di importo superiore a ventimila mila euro,».

9.2000/37

MARINO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), capoverso «1-ter»), alinea, dopo le parole: «interventi elencati nel comma 2,» inserire le seguenti: «di importo superiore a euro 20.000,».

9.2000/38 (testo 2)

FENU

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

9.2000/39

FERRO

Respinto

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), *cpv a-bis*), comma 1-ter apportare le seguenti modifiche:

- dopo le parole: «interventi elencati nel comma 2», *inserire le seguenti*: «di importo complessivo pari o superiore a diecimila euro per unità immobiliare»;

- alla lettera b), dopo le parole: «spese sostenute» *inserire le seguenti*: «a decorrere dal 12 novembre 2021»;

- dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità di cui alla lettera a) e della asseverazione di cui alla precedente lettera b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 119, comma 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»;

b) alla lettera d), sostituire il comma 2-sexies con il seguente:

«2-sexies. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Conseguentemente, agli oneri di cui alla lettera b-bis) pari a 10.100.000 euro annui dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.2000/40 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), capoverso «1-ter», dopo la lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di citi all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

9.2000/41 (testo 2)

LANZI, MONTEVECCHI, MARINELLO, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN,
PIARULLI, ROMANO, DONNO

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

9.2000/42

PEROSINO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.» *aggiungere le seguenti*: «Sono in ogni caso esclusi dalla richiesta di visto di conformità tutti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo le cui spese sostenute generano detrazioni di imposta per importi pari o inferiori a 15.000,00 euro.»;

2) *dopo le parole*: «b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*.» *aggiungere le seguenti*: «Sono in ogni caso esclusi dalla richiesta di asseverazione della congruità delle spese sostenute tutti gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo le cui spese sostenute generano detrazioni di imposta per importi pari o inferiori a 15.000,00 euro».

9.2000/43

CONZATTI

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), capoverso «1-ter», lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997» *inserire, infine, le seguenti*: «. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità di cui al presente comma, rientrano tra le spese detraibili, fino all'occorrenza dei tetti massimi di spesa consentiti.».

9.2000/44

CONZATTI

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), capoverso «1-ter» sostituire la lettera «b)» con la seguente:

«b) i tecnici abilitati rilasciano al contribuente l'asseverazione della congruità delle spese sostenute in base ai criteri di determinazione di cui al terzo periodo dell'articolo 119, comma 13-*bis*. Per gli interventi di cui all'allegato A, del decreto 6 agosto 2020, recante Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, per i quali l'asseverazione dei requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, anche la congruità viene asseverata dal fornitore o dall'installatore.».

9.2000/45

CONZATTI

Respinto

All'emendamento 9.2000, al comma 1, la lettera c), sub lettera b) dopo le parole: «i tecnici abilitati» sono aggiunte le seguenti parole: «, qualora la detrazione complessiva, o pro quota per lavori condominiali, sia superiore a 50.000 euro,».

9.2000/46 (testo 2)

GIROTTO

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

9.2000/47

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera c), apportare la seguente modifica-
zione:

a) *dopo il capoverso lettera a-bis), alinea, inserire, in fine, il se-*
guente:

«a-ter) Le disposizioni di cui alla lettera a-bis) del presente comma non si applicano ai contribuenti che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione. Nei casi in cui gli accordi contrattuali prevedono l'esecuzione degli interventi agevolati sulla base di stati di avanzamento dei lavori e, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è stata esercitata e comunicata l'opzione di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per uno stato di avanzamento, le disposizioni di cui alla lettera a-bis) del presente comma non si applicano alle opzioni esercitate in relazione ai successivi stati di avanzamento».

9.2000/48

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Respinto

All'emendamento 9.2000, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "o diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i professionisti come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ovvero in possesso del certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi

del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;"».

9.2000/49

CONZATTI

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera d), capoverso «2-bis.», sostituire le parole: «è inserito il seguente:» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:» e dopo il capoverso «Art. 122-bis» inserire il seguente:

"Art. 122-ter.

(Misure di contrasto all'evasione contributiva e per la tutela dei liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati)

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121, nonché di contrastare l'evasione contributiva, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredata, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive"».

9.2000/50

DAL MAS

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera d), capoverso «Art. 122-bis», comma 1:

- 1) *sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «tre giorni»;*
- 2) *sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni»;*
- 3) *sopprimere le parole: , anche successive alla prima»;*
- 4) *dopo le parole: «che presentano» inserire la parola: «gravi».*

9.2000/51

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera d), capoverso «Art. 122-bis», comma 1, sostituire le parole: «non superiore a trenta giorni» con le seguenti: «non superiore a dieci giorni».

9.2000/52

GALLICCHIO

Respinto

All'emendamento 9.2000, lettera d), al capoverso «Art. 122-bis», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

9.2000/53

MANCA

Respinto

All'emendamento 9.2000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo l'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente:

"Art. 122-*ter*.

(Misure di contrasto all'evasione contributiva e per la tutela dei liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati)

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121, nonché di contrastare l'evasione contributiva, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive."».

9.2000/54

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Respinto

All'emendamento 9.2000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*). Dopo l'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente:

"Art. 122-*ter*.

(Misure di contrasto all'evasione contributiva e per la tutela dei liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati)

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati connessi alla fruizione di benefici di cui agli articoli 119 e 121, nonché di contrastare l'evasione contributiva, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi, di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati nonché delle relative asseverazioni, deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitano di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive."».

9.2000/55

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *alinea 5-bis., le parole:* «All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si applicano con riferimento agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 e all'attuazione delle stesse»;

b) *alinea 5-ter., alla fine è aggiunto il seguente periodo:* «Per gli interventi avviati entro il 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate provvede ad adeguare la piattaforma per garantire la trasmissione delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese previsti dal comma 2, lettera *a-bis*) del presente articolo».

9.2000/56

CONZATTI

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «5-bis.», le parole:* «All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si applicano con riferimento agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 e all'attuazione delle stesse»;

b) *al capoverso «5-ter.», è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Per gli interventi avviati entro il 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate provvede ad adeguare la piattaforma per garantire la trasmissione delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese previsti dal comma 2, lettera *a-bis*) del presente articolo».

9.2000/57

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *alinea 5-bis., le parole:* «All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si applicano con riferimento agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 e all'attuazione delle stesse»;

b) *alinea 5-ter., alla fine è aggiunto il seguente periodo:* «Per gli interventi avviati entro il 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate provvede ad adeguare la piattaforma per garantire la trasmissione delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese previsti dal comma 2, lettera *a-bis*) del presente articolo».

9.2000/58

MARGIOTTA

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *alinea 5-bis., le parole:* «All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si applicano con riferimento agli interventi avviati dal 1° gennaio 2022 e all'attuazione delle stesse»;

b) *alinea 5-ter., alla fine è aggiunto il seguente periodo:* «Per gli interventi avviati entro il 31 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate provvede ad adeguare la piattaforma per garantire la trasmissione delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese previsti dal comma 2, lettera *a-bis*) del presente articolo».

9.2000/59

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), dopo il capoverso «5-bis», inserire il seguente: «5-bis.1. Al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite con le seguenti: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"; al termine del medesimo articolo sono aggiunte le parole: "qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi.».

9.2000/60

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "o diploma di ragioneria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i professionisti come definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ovvero in possesso del certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;"».

9.2000/61

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

All'emendamento 9.2000, alla lettera e), dopo il capoverso comma 5-ter inserire il seguente:

«5-quater. In considerazione della urgenza di assicurare il coordinamento delle nuove misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche previste dal presente articolo, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, di coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale».

9.2000/62

MISIANI, MANCA, COLLINA

Respinto

All'emendamento 9.2000, lettera e), dopo il comma 5-ter aggiungere i seguenti:

«5-quater. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis) e lettera e), commi da 2-bis a 2-octies, commi 5-bis e 5-ter non si applicano agli interventi previsti dall'articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis e dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli interventi il cui corrispettivo è superiore a venti mila euro».

9.2000/63

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 9.2000, capoverso «Art. 9», lettera e), dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Le norme di cui alla lettera a), capoverso d-bis), alla lettera d) ed alla lettera e) non si applicano agli interventi previsti dall'articolo 14,

commi 1, 2, 2.1, 2-bis e dall'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

9.2000/64

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 9.2000, capoverso «Art. 9», lettera e), dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano agli interventi il cui corrispettivo è superiore a venti mila euro».

9.2000

IL GOVERNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:*

«d-bis) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, " sono inserite le seguenti: "nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi," e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità."»;

b) *al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: "comma 13, lettera a)" sono inserite le seguenti: ", nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022"; al quarto periodo, le parole: "del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dei predetti decreti";».

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*."».

d) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

"Art. 122-*bis*.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

2-ter. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Con riferimento alle funzioni di cui al comma *2-ter*, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma *2-ter* e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma *2-quater* è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2-sexies. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

2-septies. Le attribuzioni di cui ai commi da *2-ter*, a *2-sexies*, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

2-octies. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma *2-quater* si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

e) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *d-bis*) ed *e*), al comma 2, lettera *a-bis*), ed ai commi da *2-bis* a *2-octies* del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 9, dopo le parole «degli edifici» inserire le seguenti «nonché misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche».

9.0.1

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)*

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis: Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa.«

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge come rifinanziato dalla presente legge."».

9.0.2

DE SIANO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 9-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis: Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

9.0.3

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. Al comma 8 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui al comma 3-bis dell'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 25 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.4

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Ad. 9-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nei condomini, alle imprese è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, nonché i costi sostenuti per la nuova connessione elettrica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro."

2. All'articolo 119, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa aliquota di detrazione e le stesse modalità di detrazione spettano alle imprese per gli interventi di cui all'articolo 16-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, fermo restando il relativo limite di spesa."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni di euro per l'anno 2023, 475 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

9.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. A tutti gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus verde, nonché di efficientamento energetico previsti dalla normativa vigente, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, in luogo delle diverse percentuali di detrazione previste per le specifiche tipologie di intervento, si applica una detrazione d'imposta unica, fermi restando i limiti di spesa e nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti disposizioni, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno fornite le schede tecniche contenenti l'elencazione delle tipologie di opere ammesse alle agevolazioni, dei relativi materiali, suddivisi per ogni specifica tipologia di intervento.».

9.0.6

GIROTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Non concorrenza delle spese per la ricarica elettrica alla formazione del reddito dei dipendenti aziendali)

1. All'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo la lettera *d*-bis) è aggiunta la seguente:

"*d*-bis. 1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera *a*) del presente articolo, e dei beni e servizi accessori, ivi inclusi quelli per la misurazione dell'energia destinata alla ricarica, per un importo annuo complessivamente non superiore a 2.000 euro."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

9.0.7

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Non concorrenza delle spese per la ricarica elettrica alla formazione del reddito dei dipendenti aziendali)

1. All'articolo 51 del Testo Unico Imposte sui Redditi, di cui al DPR n. 917/1986, al comma 2 dopo la lettera *d*-bis) è aggiunta la seguente:

"*d*-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4) lettera *a*) del presente articolo, e dei beni e servizi accessori, ivi inclusi quelli per la misurazione dell'energia destinata alla ricarica, per un importo annuo complessivamente non superiore a 2.000 euro;"».

9.0.8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per la realizzazione di investimenti di riqualificazione e valorizzazione dei territori comunali)

1. Al fine di favorire lo sviluppo e la crescita delle realtà locali, ai soggetti privati e ai titolari di reddito d'impresa che effettuano in partenariato con un capofila istituzionale (Comune o Provincia) investimenti finalizzati alla riqualificazione e alla valorizzazione dei territori comunali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'effettuazione degli investimenti di cui al medesimo comma 1 soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

9.0.9

TIRABOSCHI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis.

(Incentivi per l'efficientamento degli immobili delle aree interne)

1. Al fine di consentire il ripopolamento delle aree interne del paese e al fine di consentire la riqualificazione energetica e architettonica degli immobili, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 119, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle au-

torità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

3. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera *a*) della nota 11-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

4. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

5. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 4, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per gli interventi di cui al comma I del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

7. L'asseverazione di cui al comma 6 del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 6 nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

8. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 6 e 7 e del visto di conformità di cui al comma 4.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari prive di certificazione energetica purché si raggiunga al termine dei lavori un livello di efficienza almeno pari alla classe A3.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

9.0.10 (testo 2)

ARRIGONI, BORGHESI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.0.11

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.0.12

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del Superbonus di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell'Allegato A, al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. *Ecobonus*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi».

9.0.13LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI**Respinto**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.3.

(equiparazione degli aggregati ai condomini)

1. All'art. 9, comma 1, lettera *d*) dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti: "nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009,. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni per il 2023, 63 milioni per il 2024 e 59 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della leg-

ge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente legge"».

9.0.14

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Proroga superbonus senza decalage)

1. Al comma 1 dell'art. 9 dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) dopo il comma *8-bis* è aggiunto il seguente:

'*8-ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi *1-ter*, *4-ter* e *4-quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma *8-bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutato in 69 milioni nel 2022, e 138 milioni per ciascuno degli anni 2023-24-25 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge"».

9.0.15

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.2.

(Proroga superbonus con decalage specifico per sisma)

1. All'art. 9, comma 1, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

"*d-bis*) dopo il comma *8-bis* è aggiunto il seguente:

"*8-ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi *1-ter*, *4-ter* e *4-quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma *8-bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e dell'80 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 69 milioni di euro per l'anno 2022, 138 milioni per il 2023, 124 milioni per il 2024 e 110 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente legge"».

9.0.16

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. All'articolo 16, comma *1-sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: "La detrazione delle spese è prevista anche nel

caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili.".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.17

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. All'articolo 16, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili.".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse del

Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

9.0.18

ORTIS, BOTTO

Ritirato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), dopo la lettera *b*) è aggiunta infine la seguente:

"*c*) gli interventi riguardanti beni e aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), ricadenti nell'allegato B.8, volti all'efficientamento energetico mediante coperture con pannelli fotovoltaici, sono soggetti a prescrizioni vertenti esclusivamente su materiali utilizzati, colorazioni ed esposizione sulle falde; le competenti autorità paesaggistiche rendono le summenzionate prescrizioni tecniche preventivamente alla realizzazione del progetto nel termine perentorio di 15 giorni. Restano esclusi dalla presente lettera i beni soggetti a vincoli artistici e archeologici"».

9.0.19

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica)

1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2020, in considerazione dello stato di emergenza prorogato nel corso dell'intero periodo di cui al termine originario e delle note problematiche

sviluppatasi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, si dispone la proroga di dodici mesi del termine per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, per il c. a) al 6 maggio 2022 e per il c. b) al 6 novembre 2022.».

9.0.20

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno 2022-2023.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.0.21

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di riqualificazione energetica e sismica)

1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui all'articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 o all'articolo 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in misura pari ad almeno il 2 per cento del prezzo di acquisto degli stessi ancorché non fruiscono delle relative detrazioni fiscali, e che entro (cinque) anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine: euro 200".

2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota *II-sexies*), è aggiunta la seguente:

"II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui al comma 1, ultimo periodo, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

3. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 51 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.0.22

CORRADO, GRANATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Alle lavorazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 50 del 2016 relative a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, non trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 49 comma 1, comma 2 lettere *a)*, *b)* e *c)* e comma 3 lettera *b)* del decreto-legge n. 77 del 2021 così come convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021. In ragione delle specifiche caratteristiche degli appalti di cui al citato Capo III, le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, oltre a non essere affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie, sono da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario salvo i motivati casi in cui la stazione appaltante preveda la possibilità di ricorrere al subappalto ad imprese qualificate nella categoria specialistica, limitatamente ad attività complementari che non superino la soglia di scorporabilità dell'appalto e laddove l'impresa affidataria sia comunque già in possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria specialistica per l'intero importo della stessa messo a gara. Le attività subappaltate devono essere affidate allo stesso prezzo di aggiudicazione al netto di una trattenuta entro il limite dell'utile di impresa e degli oneri generali sostenuti dall'appaltatore. La contrattazione collettiva nazionale è applicata dall'impresa in ragione della specifica attività svolta».

9.0.23

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo i fabbricati rurali diruti anche se privi di impianto di riscaldamento, da adibire ad unità abitativa residenziale o ad attività produttiva"».

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, 71. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9.0.24

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del bonus idrico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022";

b) al comma 62 le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

9.0.25

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del bonus idrico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022";

b) al comma 62 le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

9.0.26

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del bonus idrico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021", sono aggiunte le seguenti: "con una dotazione pari a 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022";

b) al comma 62, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

9.0.27

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno del sistema termale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale, mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 50 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

9.0.28

GASPARRI, DAMIANI, MODENA, BINETTI, GIRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80 per cento la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni asseverazioni infedeli si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 90.000.000;

2023: - 90.000.000;

2024: - 90.000.000;

ridurre in via permanente di 300 milioni di euro l'importo del fondo di cui all'articolo 194.

9.0.29

TESTOR, TOSATO, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80% la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

b) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

c) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

d) aziende e società private;

e) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni asseverazioni infedeli si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

8. Conseguentemente, ridurre di 90 milioni di euro per l'importo del fondo speciale di parte corrente di cui della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e finanze».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

9.0.30

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. In relazione agli interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche, come definite all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo.

2. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, sale cinematografiche, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti simili, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

4. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

9.0.31 (testo 2)

ZAFFINI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate

e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 91, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. alla lettera d), capoverso 8-*bis*:

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-*bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole*: «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti*: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente*: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e)*;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente*:

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "*f-bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis* (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

9.0.32

DE LUCIA, SANTILLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai fini del calcolo;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80% la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma i, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi dai a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti simili, cooperative di abitazione a proprietà indivisa,

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio».

Conseguentemente,

a) il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90 milioni;

2023: - 90 milioni;

2024: - 90 milioni a decorrere.

9.0.33

BOLDRINI, MANCA, IORI, COMINCINI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 9-bis.***(Incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche)*

1. Si applica la detrazione fiscale nella misura del 75 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, escluse le pertinenze ai tini del calcolo;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione o nuova installazione di impianti funzionali a eliminare o a limitare almeno dell'80 per cento la barriera architettonica;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione o nuova installazione di impianti. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, si applica anche a tutti gli altri interventi di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli appartamenti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

4. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati:

a) su edifici ad uso residenziale monofamiliari e condomini, nonché società sportive, strutture ricettive, sale culturali, cinema, teatri privati;

b) da soggetti quali persone fisiche, condomini, istituti autonomi case popolari o enti similari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa,

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche;

c) aziende e società private;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

5. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con circolare del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce, sentito il Ministro per le disabilità, anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

7. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità, le spese relative alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee condominiali e la percentuale relativa all'onorario dell'amministratore come approvato in sede assembleare o ai sensi dell'articolo 1129 c.c.. Per le deliberazioni relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale».

Conseguentemente,

a) ridurre di 90 milioni di euro per l'importo del fondo speciale di parte corrente di cui della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e finanze;

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

9.0.34

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni per gli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

9.0.35

MARINO, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 40 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

9.0.36

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 588,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 476,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 475,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

9.0.37

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

9.0.38

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

9.0.39

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezziari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo le parole: «nei contratti pubblici» sono soppresse.

9.0.40

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1-*septies* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"7-bis. Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezziari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo le parole: «nei contratti pubblici» sono soppresse.

9.0.41

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-*septies* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"7-*bis*. Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezziari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi."».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo le parole: «nei contratti pubblici» sono soppresse.

9.0.42

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-*septies* del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"7-*bis*. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati M fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadente o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."».

9.0.43

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del de-

bitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."».

9.0.44

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

"7-bis. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi di cui al presente articolo e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."».

9.0.45

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Digital bonus)

1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d'imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2022, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza,

telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell'operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro, che rappresenta il limite di spesa, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l'accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l'integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.

6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 e fino al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

9.0.46 (testo 2)

ROMEO, ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per l'innovazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni, delle università e delle professioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 7.090.000 euro nel 2022 e di 7.080.000 nel 2023, 5.830.000 euro nel 2024 e 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 7.090.000;

2023: - 7.080.000;

2024: - 5.830.000.

9.0.47

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "Transizione 4.0" e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

1. Al comma 1056 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2022" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente ridurre di 300 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge;

alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

9.0.48

CROATTI, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 lettera *d*-bis) dopo le parole: "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ", sono inserite le seguenti: "da tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117";

b) al comma 9, lettera *e*), dopo le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi." è inserito il seguente periodo: "Qualora gli enti sportivi dilettantistici assumano la qualifica di enti del Terzo settore a norma dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, potranno beneficiare delle più ampie previsioni di cui all'articolo 119 comma 9 lettera *d*-bis) del presente decreto";

c) al comma 3-bis) dopo le parole: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*)" sono inserite le seguenti: "*d*-bis) ed *e*)";

d) al comma 3-bis) le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

e) dopo il comma 16-*quater*), è inserito il seguente:

"16-*quinquies*. Per gli interventi volti a recuperare beni immobili pubblici inutilizzati o beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ad enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con modalità non commerciali, le detrazioni di cui al presente articolo 119 sono cumulabili con le detrazioni per le persone fisiche di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

9.0.49

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Sospensione detrazioni per soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo)*

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.».

9.0.50

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Sospensione agevolazioni fiscali per soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo)

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

9.0.51

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di

cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

9.0.52

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazioni Tari)

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essen-

do state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.».

9.0.53

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazioni Tari)

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.».

9.0.54

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazioni Tari)

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una

dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.».

Conseguentemente, ridurre di 600 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

9.0.55

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazioni Tari)

1. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche coinvolte dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di una riduzione per le utenze non domestiche della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge.

2. La modalità per accedere al fondo nonché la definizione delle agevolazioni di cui al comma 1, verranno definite dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera) con propria delibera da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nella delibera l'Autorità dovrà tenere in particolare considerazione le attività che, pur non essendo state chiuse o limitate per effetto di specifiche disposizioni normative, abbiano subito un calo del fatturato.».

9.0.56

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Carta della famiglia)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 391, ultimo periodo, le parole: "per ciascun anno del triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno del periodo 2019-2026";

b) dopo il comma 391, inserire i seguenti:

"391-*bis*. Per favorire la diffusione della carta della famiglia, di cui al comma 391, il convenzionamento di nuovi soggetti economici e pubblici e il monitoraggio della medesima carta, con il decreto di cui al comma 391 sono altresì definite le modalità di coinvolgimento delle associazioni familiari.

391-*ter*. Per favorire i pagamenti e le relative agevolazioni nei servizi pubblici usufruiti dalle famiglie beneficiarie della carta della famiglia, è istituito un tavolo di coordinamento tra il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l'Unione delle Province d'Italia (Upi), per consentire l'utilizzo della carta anche nei confronti degli enti locali che erogano servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali», apportare le seguenti modificazioni:

2022 - 1.000.000;

2023 - 1.000.000;

2024 - 1.000.000.

9.0.57 (testo 4)

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)*

1. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con il Ministero della difesa sono individuati i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

9.0.58 (testo 3)

VATTUONE, DONNO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)

1. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con il Ministero della difesa sono individuati i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

9.0.59

MISIANI, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 119, comma 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa."».

9.0.60

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere la seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il massimale assicurativo per l'attività di asseverazione deve essere pari almeno al 10 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è inferiore a 5 milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20 per cento del totale dell'importo complessivo degli interventi oggetto delle asseverazioni se l'ammontare degli stessi è pari o superiore a 5 milioni di euro IVA esclusa."».

9.0.61

LONARDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti di formazione sulla ceramica artistica e tradizionale.

Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente:

"Art. 194. - *1.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024"».

9.0.62

TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Ristorazione 4.0)

1. Al fine di garantire la ripresa del settore dell'Horeca, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo Ristorazione 4.0", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l'erogazione di un contributo in forma di credito di imposta nella misura del 40 per cento per l'acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie dei prodotti ammessi all'agevolazione di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.

9.0.63 (testo 2)

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ,
ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

Conseguentemente:

- All'articolo 14:

1) al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è soppresso;

b) al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.

2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, costituite con presenza in quota maggioritaria da PMI.».

9.0.64

DAL MAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Professionisti di cui alla norma UNI 11511)

1. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "I soggetti indicati alle lettere *a*) e *b*)", del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.65ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN**Respinto**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra*-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta

spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

9.0.66

FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra-alberghiere* a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le

spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

9.0.67

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra*-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi

da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

9.0.68

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra*-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un

credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

9.0.69

CASTALDI, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive *extra-alberghiere* a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione

in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

9.0.70

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli enti del servizio sanitario nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.0.71

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

9.0.72

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 dopo la lettera *d*-bis) è aggiunta la seguente lettera:

"d-ter) Alle imprese individuali e società titolari di RSA che svolgono attività sociosanitaria con fini di lucro autorizzate o accreditate o rientranti nel fabbisogno determinato dalle Regioni,";

b) al comma 10-bis al primo periodo dopo lettera *d*-bis) aggiungere: "e *d-ter)*";

c) al comma 10-bis lettera *b)* dopo la parola usufrutto sostituire la parola: "o" con ", e dopo comodato d'uso gratuito aggiungere 'o contratto di locazione ultranovennale";

d) al comma 10-bis lettera *b)* al secondo periodo dopo le parole: "Il titolo di comodato d'uso gratuito" sono aggiunte "e il contratto di locazione".».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la seguente: «200» e la parola: «500» con la seguente: «100».

9.0.73

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)

1. Ai fini di favorire il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia

circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.».

9.0.74

GIROTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti, per gli utenti finali economicamente svantaggiati o in gravi condizione di salute)

1. Ai fini di favorire il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo per i costi a carico degli utenti finali economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, come identificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007, per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a foci milioni per l'anno 2022.

4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

9.0.75

CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109- bis.

(Insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche nel biennio scuola secondaria)

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante nonché di avere elementi cognitivi relativi alle regole del sistema economico finanziario si prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'insegnamento nel biennio di ogni scuola secondaria superiore delle Discipline giuridiche ed economiche. L'insegnamento, attribuito in via esclusiva ai docenti abilitati nella classe di concorso A046, prevede la riformulazione degli orari scolastici con la previsione di due ore settimanali aggiuntive per classe.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento ed al fine di avvalersi prioritariamente del personale già attualmente in servizio, si provvede:

a) a rilevare il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché quello in servizio a tempo indeterminato in tutte le scuole superiori di secondo grado sul territorio sulla base del quale, a inva-

rianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno del personale per ogni istituzione scolastica;

b) viene definito il numero delle classi di ogni biennio presso le quali è attivato l'insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche ed il numero dei posti di insegnamento;

c) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 109, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi di cui al comma 1».

Art. 10**10.1**

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, premettere alla lettera a) le seguenti:

«0-a) al comma 61 dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e a 40 milioni di euro per l'anno 2022";

0-a-bis) al comma 62 sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «560 milioni».

10.2

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). Al comma 1051, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente comma anche le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti, a condizione che tali beni siano acquisiti successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto in aggiunta o in sostituzione di beni già esistenti al fine di migliorare le prestazioni in termini di efficienza".

10.3

MARINO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1054, primo periodo, le parole da: »fino al 31 dicembre 2021« a »la data del 31 dicembre 2021« sono sostituite con le seguen-

ti: »fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022«;

a-ter) al comma 1055, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» a «la data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025»; le parole: «6 per cento» sono sostituite con le seguenti: «8 per cento»;

a-quater) al comma 1056, le parole da: «fino al 31 dicembre 2021» a «la data del 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 per cento » con le seguenti: «30 per cento», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento» e sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

c) al comma 2, lettera c):

1. al capoverso 203-bis, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

2. al capoverso 203-ter, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3. al capoverso 203-quater, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

4. al capoverso 203-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

5. al capoverso 203-sexies, primo periodo, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

10.4

DE POLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1054, primo periodo, le parole da: "fino al 31 dicembre 2021" a "la data del 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti:

"fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022";

a-ter) al comma 1055, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" a "la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" e le parole: "6 per cento" sono sostituite con le seguenti: "8 per cento";

a-quater) al comma 1056, le parole da: "fino al 31 dicembre 2021" a "la data del 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022";

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento» e sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti «10 per cento»;

c) al comma 2, lettera e):

1. al capoverso 203-bis, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

2. al capoverso 203-ter, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3. al capoverso 203-quater, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

4. al capoverso 203-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

5. al capoverso 203-sexies, primo periodo, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

10.5

COLLINA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento".

a-ter) al comma 1055 le parole: "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre

2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" e le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023"».

10.6

DE POLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"».

10.7

DE SIANO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"».

10.8

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) ai commi 1054 e 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"».

10.9

GARRUTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1055, le parole: "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024", e le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023".».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023, 497 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.10

DE POLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1055 le parole: "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" e le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023".».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

10.11

MARINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 1055 le parole: "e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicem-

bre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024" e le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023".».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 10.

10.12

MANCA, MISIANI

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 1056, le parole: "fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022";

b) alla lettera b, capoverso 1057-bis, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

10.13

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.14

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1056 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

10.15

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il comma 1057, è inserito il seguente:

"1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del comma 1057-bis, valutato in 52 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

10.16

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1057 è inserito il seguente:

"1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro"».

10.17

CROATTI, VACCARO, LANZI, GIROTTO, GALLICCHIO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento», le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;*

b) *al comma 2, lettera c) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

10.18

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento», sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;*

b) *al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «245 milioni».

10.19

ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il credito di imposta è riconosciuto» aggiungere le seguenti: «per ciascun periodo di imposta».

10.20

CORTI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b):*

1) *sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento»;*

2) *sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti parole: «nella misura del 5 per cento»;*

3) *sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 5 per cento».*

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* «nella misura del 20 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 30 per cento»;

b) *al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole:* «nella misura del 15 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento»;

c) *al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 15 per cento».

Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di *cloud computing* dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'art. 1, commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Al comma 1058, dopo le parole: "*cloud computing*" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», *inserire le seguenti parole:* «ed estensione».

Dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "*Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati,"».

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis). Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, an-

che parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

2-ter) Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP *manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali *online* e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle medio e piccole imprese;

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter), valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*quater*) al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del cliente del servizio o delle controparti commerciali per i servizi di cui al comma 37".

2-*quinquies*) all'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-*bis*, inserire il seguente:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-*bis* del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."».

10.21

VONO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b):

a) sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento»;

b) sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 5 per cento»;

c) sopprimere le parole: «e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro»;

- alla lettera c):

a) sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento»;

- alla lettera d):

a) al primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento»;

- dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'allegato B, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, infine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *infonnation technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati".».

10.22

CAUSIN

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nella misura del 20 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 10 per cento»;

b) *sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 5 per cento»;

c) *sopprimere le parole da:* «e fino a 10 milioni di euro» *fino a:* «superiori a 10 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* «nella misura del 20 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 30 per cento»;

b) *al comma 1, lettera d), capoverso «1058-bis», primo periodo, sostituire le parole:* «nella misura del 15 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 25 per cento»;

c) *al comma 1, lettera d), capoverso «1058-ter», primo periodo, sostituire le parole:* «nella misura del 10 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 15 per cento».

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

10.23

MALLEGNI

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento»;*

b) *sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti parole: «nella misura del 5 per cento»;*

c) *sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 5 per cento».*

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento»;*

b) *al comma 1, lettera d), capoverso «1058-bis», primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le seguenti: «nella misura del 25 per cento»;*

c) *al comma 1, lettera d), capoverso «1058-ter», primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento».*

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.24

PITTELLA

Respinto

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di *cloud computing* dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 447 milioni di euro per l'anno 2023, di 420 milioni di euro per l'anno 2024, di 422 milioni di euro per l'anno 2025, di 454 milioni di euro per l'anno 2026, di 478 milioni di euro per l'anno 2027, di 492 milioni di euro per l'anno 2028 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.».

10.25

FERRO, DAMIANI

Respinto

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzato all'accesso a servizi di *cloud computing* dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti di imposta di cui all'articolo 1, commi 1057 e 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».*

10.26

GARRUTI

Respinto

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto l'utilizzo, da remoto e su richiesta, di una infrastruttura computazionale di titolarità di terzi, finalizzati all'accesso a servizi di *cloud computing* dietro pagamento di un corrispettivo quantificato in funzione dell'utilizzo effettivo, sono riconosciuti i crediti d'imposta di cui ai commi 1057 e 1057-bis, nei limiti di spesa e alle condizioni ivi previste.».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. - *I.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.27

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1057-bis.» aggiungere il seguente:

«1057-ter. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" è sostituita dalla seguente: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la produzione, gestione, utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «499,2 milioni di euro per l'anno 2023, 491,8 milioni di euro per l'anno 2024, 484 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

10.28

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 inserire l'installazione di motorizzazioni ibride-elettriche a bordo delle imbarcazioni adibite a trasporto passeggeri, iscritte nel Registro Navi Minori e Galleggianti delle Capitanerie di Porto del Territorio Italiano. Alle imprese che effettuano le suddette installazioni si applica il credito d'imposta di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

10.29

COLLINA, MANCA

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058» sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 430 milioni di euro per l'anno 2022, di 330 milioni di euro per l'anno 2023, di 330 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.30

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058» le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «430 milioni di euro per l'anno 2022 e 330 milioni per gli anni 2023, 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.31

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058», sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

Conseguentemente, ridurre di 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

10.32

CASTALDI

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058», sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» con le seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

10.33ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN**Respinto**

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058» le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

10.34

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «1058» le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

10.35

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera c), «capoverso 1058» le parole: «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo».

10.36

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1058, dopo le parole: "cloud computing" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti: «ed estensione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «481,2 milioni di euro per l'anno 2023, 473,8 milioni di euro per l'anno 2024, 467 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026».

10.37

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1058, dopo le parole: "cloud computing" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti: «ed estensione».

10.38

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1058, dopo le parole: "*cloud computing*" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «Proroga», inserire le seguenti: «ed estensione».

10.39

COLLINA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 1058, dopo le parole: "*cloud computing*" sono inserite le seguenti: ", nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2022: - 17.000.000;

2023: - 17.000.000;

2024: - 17.000.000.

10.40

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera e) , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il quarto periodo inserire il seguente: " In alternativa il predetto credito può essere ceduto anche parzialmente ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri soggetti finanziari"».

10.41

TARICCO, BITI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 1059, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "In alternativa è possibile cedere il predetto credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50 per cento del credito spettante"».

10.42

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 1059-bis, è aggiunto il seguente:

"1059-ter. In luogo dell'utilizzo, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1059, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.43 (testo 2)

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire

tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;*

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;*

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per

il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31,3 milioni di euro per il 2028, 8,5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

10.44

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente.

«g-bis) al comma 1, dopo il capoverso comma 1059-bis, aggiungere il seguente comma:

"1059-ter. In luogo dell'utilizzo del credito d'imposta ai sensi del comma 1059, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari."».

10.45

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 1059, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In alternativa è possibile cedere il predetto credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50 per cento del credito spettante"».

10.46NATURALE, CASTALDI, ROMANO, MAIORINO, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE,
DONNO**Respinto**

Al primo comma dell'articolo, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«h) al comma 1059, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In alternativa è possibile cedere il predetto credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50 per cento del credito spettante"».

10.47

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al primo comma, aggiungere infine la seguente lettera:

«h) al comma 1059, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In alternativa è possibile cedere il predetto credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi Istituti di credito e altri soggetti finanziari nella misura massima del 50 per cento del credito spettante"».

10.48

MALLEGNI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.49

CAUSIN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per *information technology* di gestione della connettività e di predisposizione di strumenti e servizi digitali avanzati"».

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

10.50

COLLINA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, al punto 3 dopo le parole: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" aggiungere le seguenti: "inclusi gli elettrolizzatori"».

1-ter. Resta ferma la possibilità di prevedere la cumulabilità dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016, nel caso di investimenti finalizzati alla pianificazione per il settore idrogeno e nel limite del valore del costo del bene, con eventuali nuove agevolazioni, contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato o fondi di garanzia erogati da enti pubblici, che siano dedicati all'idrogeno.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.51

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2) All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, al punto 3 dopo le parole: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" aggiungere le seguenti "inclusi gli elettrolizzatori".

3) Resta ferma la possibilità di prevedere la cumulabilità dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 9 della legge n. 232 del 2016, nel caso di investimenti finalizzati alla pianificazione per il settore idrogeno e nel limite del valore del costo del bene, con eventuali nuove agevolazioni, contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato o fondi di garanzia erogati da enti pubblici, che siano dedicati all'idrogeno.».

10.52

ANASTASI, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime," sono aggiunte le seguenti: "inclusi gli elettrolizzatori".

1-ter. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con le altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. - *I.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.53

TURCO, PIARULLI, CATALFO, TRENTACOSTE, L'ABBATE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché del credito di imposta sugli investimenti nelle zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo

i, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. - *I.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.54

MARINO

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

10.55

DAMIANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire seguenti:

«a-bis) al comma 210, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

a-ter) al comma 210-*bis*, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

a-quater) al comma 211, primo periodo, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "450.000 euro";

a-quinques) al comma 211, secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "350.000 euro";

a-sexies) al comma 211, terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro";

a-septies) ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.56

GALLONE, DAMIANI, TOFFANIN

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* il comma 203 è sostituito dal seguente:

"203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata

inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge."».

Conseguentemente sopprimere le lettere c) e d).

10.57

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

"203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20 per cento per le attività di

ricerca industriale e al 10 per cento per le attività di sviluppo sperimentale, per le cui definizioni si fa riferimento al Regolamento UE 651/2014, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta."».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni per l'anno 2026, 100 per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

10.58

MISIANI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 203 è sostituito dal seguente:

"203. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, as-

sunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20 per cento per le attività di ricerca industriale e al 10 per cento per le attività di sviluppo sperimentale, per le cui definizioni si fa riferimento al Regolamento UE 651/2014, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta."».

10.59

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso comma 203, quarto periodo, sostituire le parole: «in misura pari al 15 per cento» con le seguenti: «in misura pari al 30 per cento»;*

2) *al capoverso comma 203-quinquies sostituire le parole: «in misura pari al 10 per cento» con le seguenti: «in misura pari al 20 per cento»;*

3) *al capoverso comma 203-sexies sostituire le parole: «in misura pari al 5 per cento» con le seguenti: «in misura pari al 10 per cento».*

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2023, 466 milioni di euro per l'anno 2024, 446 milioni di euro per l'anno 2025, 427 milioni di euro per l'anno 2026, 463 milioni di euro per l'anno 2027, 481 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

10.60

MANCA, MISIANI, COLLINA

Respinto

Al comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 337 milioni di euro annui dal 2024 al 2034 e a 16 milioni annui dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.61

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Al comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle

altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 337 milioni di euro annui dal 2024 al 2034 e a 16 milioni annui dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.62

FERRO, DAMIANI

Respinto

Al comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 350 milioni di euro dall'anno 2023 fino all'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.63

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 2, lettera c), il capoverso 203-bis è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle

altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 350 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.64

CONZATTI

Respinto

Al comma 2, lettera c), il capoverso «203-bis» è sostituito dal seguente:

«203-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 20 per cento, della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 500 milioni di euro per l'anno 2023, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, 163 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035».

10.65

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la

proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali *online*, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera *a)* è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) il contributo di cui alla lettera *a)* è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «595 milioni».

10.66

L'ABBATE, FERRAZZI, GARAVINI, BUCCARELLA, LANIECE, GALLONE, BRIZIARELLI, TURCO, RICCIARDI, Marco PELLEGRINI, DE PETRIS, PRESUTTO, FENU, DI PIAZZA, MANTOVANI, EVANGELISTA, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI, Giuseppe PISANI, CROATTI, QUARTO, CRIMI, GALLICCHIO, LUPO, FEDE, TRENTACOSTE, CASTELLONE, FERRARA, GAUDIANO, MORONESE, ANASTASI, PIARULLI, PUGLIA, CATALFO, RUSSO, CAMPAGNA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/64o, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta

relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2-ter. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma *2-bis* le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.

2-quater. Il credito di imposta di cui al comma *2-bis* è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma *2-bis*. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da *2-bis* a *2-quater*.

2-sexies. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»

2-septis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *2-bis* a *2-quinquies*, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

10.67

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP *manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali *online* e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera *a)* è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

c) il contributo di cui alla lettera *a)* è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

10.68

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP *manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali *online* e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.

2-ter. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

2-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

2-quinquies. Il beneficio di cui al comma 2-bis e 2-ter è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite con le seguenti: «595 milioni».

10.69

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali *online*, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera *a)* è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) il contributo di cui alla lettera *a)* è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dalla presente legge.

10.70

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP *manager*) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dalla presente legge.

10.71

MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022».

10.72

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali

nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, ridurre di 500 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.73

VONO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non

utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

10.074

CONZATTI, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributo a fondo perduto per il riciclaggio delle navi)

1. In attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti di cui al comma 3 finalizzato al riciclaggio delle navi, in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento ivi richiamato.

2. Sono ammesse agli incentivi di cui al presente articolo le attività di demolizione, completa o parziale, di una nave in un impianto di demolizione sito nel territorio italiano e inserito nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a nonna dell'articolo 16 del Regolamento 1257/2013, al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione dell'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati dei citati materiali pericolosi.

3. I soggetti beneficiari del contributo sono le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, l'incentivo al riciclaggio riguarda:

a) tutte le tipologie di nave iscritte nei registri e nelle matricole nazionali ai sensi dell'articolo 146 del cod. nav. o in altri registri di Paesi

appartenenti all'Unione Europea/SEE ad esclusione delle navi da pesca e delle unità da diporto anche se adibite ad attività commerciale;

b) le unità aventi una stazza lorda (GT) uguale o superiore alle 500 tonnellate e età superiore ai 25 anni.

4. Il contributo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 3 per un ammontare pari a 200 euro per tonnellata di stazza lorda (GT). In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 3 milioni di euro.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 57,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.74

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge u dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da

effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022».

10.75

CAUSIN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la dimensione innovativa della PMI e sostenerne il rilancio economico, consentendo il ricorso alle misure del Piano Transizione 4.0, le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati "A" e "B" annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2022. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

10.76

FARAONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per il rilancio del settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, sempre facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 - Ateco Istat 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «585 milioni».

10.77

BAGNAI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.78 (testo 4)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "nella misura di 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "nella misura di 200.000 euro", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

10.79

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, aggiungere il seguente comma:

"1059-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

10.80

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

10.81

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.».

10.82

BARBONI, AIMI, MALLEGGNI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. All'allegato B di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n.232 è inserita la seguente voce: "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'Approvvigionamento e alla Produzione, CRM e Vendita, Logistica e Magazzino, Gestione Documentale e Workflow, Controllo di gestione, Gestione amministrativa e contabile"».

10.0.1

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di RS su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto

to in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'ar-

articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 150 milioni di euro annui dal 2022 al 2025.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

10.0.2

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di RS su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014,

concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a

decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.3

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di RS su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m)*, *q)* e *j)* del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e inno-

vazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti

i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissionarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissionario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.0.4 (testo 2)

FERRO, DAMIANI, RIZZOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di RS su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m)*, *q)* e *j)* del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014,

concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di Ricovero e Cura Carattere Scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 10-ter.

(Stabilizzazione credito di imposta ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, a decorrere dall'anno 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro".

c) al comma 3 sopprimere le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,";

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. A decorrere dall'anno 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

10.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per attività di R&S su commesse estere)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2025, alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, è riconosciuto un credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del punto 15 del paragrafo 1.3 del-

la comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Per la corretta applicazione di tali definizioni si rimanda al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020.

4. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale *standard* dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, stipulati con università, istituti di ricerca, Istituti di ricovero e cura carattere scientifico (IRCCS) aventi sede nel territorio dello Stato.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

10. Ai fini dei successivi controlli, le imprese commissarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Il soggetto commissario deve altresì dichiarare che gli sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione e che l'attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2015.

11. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

10.0.6

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.0.7

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Fondo per il settore manifatturiero)*

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.».

10.0.8

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.0.9

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello Sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le finalità di cui al comma I nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

4. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.».

10.0.11

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto tessile, calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.0000 euro.

2. Per le scuole di formazione relative ai settori della calzatura, della pelletteria e della conceria il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo degli investimenti e comunque di importo massimo non superiore a 50.000 euro.

3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.0.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.000 euro.

2. Per le scuole di formazione relative ai settori della calzatura, della pelletteria e della conceria il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo degli investimenti e comunque di importo massimo non superiore a 50.000 euro.

3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

5. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.».

10.0.13

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il settore manifatturiero)

1. Al fine di rilanciare il settore manifatturiero, duramente colpito dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, incentivandone e promuovendone la sostenibilità, alle imprese del comparto calzatura, pelletteria e conceria per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è riconosciuto, nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 2, un contributo diretto alla spesa pari al 60 per cento del costo degli investimenti in tecnologie riconosciute e certificate sostenibili da organismi terzi, e comunque di importo complessivo non superiore a 60.0000 euro.

2. Per le scuole di formazione relative ai settori della calzatura, della pelletteria e della conceria il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo degli investimenti e comunque di importo massimo non superiore a 50.000 euro.

3. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

5. Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

10.0.14

GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario e nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.15

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributo a fondo perduto per le «Academy aziendali» nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del *made in Italy* nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma 4 includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.0.16

GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *Made in Italy*

e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine del *Made in Italy*".

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.».

10.0.17 (testo 2)

TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "*nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)*" sono sostituite dalle seguenti: "*nell'industria, nel commercio e distribuzione del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (settori della pro-*

duzione, del commercio e distribuzione di prodotti tessili, moda e accessori)" e le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "*decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*" sono aggiunte le seguenti: "*, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*";

c) al comma 3, le parole: "*nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2022*".

2. Ai fini del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato e integrato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 29 settembre 2021.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge."»

10.0.18

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione degli investimenti per efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive)

1. In attuazione della Misura M2C3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella linea di investimento 2, è introdotta la voce "2.2 efficientamento energetico e sismico degli immobili strumentali alle attività produttive", concernente la realizzazione di opere di ristrutturazione straordinaria per l'adeguamento strutturale degli immobili aziendali e commerciali detenuti in proprietà, *leasing* o locazione, ivi compresa l'impiantistica e le dotazioni fisse ad essi afferenti, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, senza ul-

teriore consumo di suolo, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza del lavoro, nonché di sicurezza antisismica, e di efficienza energetica vigenti indicati negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti di cui al comma 1 effettuati dalle imprese o dai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 e nel periodo di imposta successivo.

3. L'agevolazione di cui al comma 2, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di 3 periodi d'imposta successivi a quello dell'investimento. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.

4. Gli interventi di cui al comma I devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

5. L'incentivo fiscale è revocato se: 1) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'ultima rata. 2) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo, anche con riferimento agli interventi ammessi, ai limiti di ampliamento e ai requisiti minimi di sicurezza ed efficienza energetica da rispettare.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 2.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022- 2025 si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

10.0.19

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.».

10.0.20

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per installazione sistemi anti caduta)

1. Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per l'installazione di sistemi di anti caduta fissi e permanenti atti a prevenire le cadute dall'alto. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni per il 2022.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensa-

zione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

10.0.21

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine dello stato di emergenza, come ridefinito con Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.22

CONZATTI, FARAONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2022, qualora alla data del 15 ottobre 2021 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, valutati in 260,8 milioni di euro nel 2022, a 163,4 milioni di euro dal 2024 al 2027 e a 191 milioni di euro nel 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.23

TURCO, PIARULLI, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione della detrazione sugli interessi passivi sui mutui prima casa)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 15, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della de-

trazione spettante, per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari 19 per cento della spesa sostenuta per i mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, direttamente all'istituto bancario concedente il mutuo. L'istituto bancario provvede a imputare l'importo ceduto nella quota capitale delle rate del mutuo bancario nel limite di 2.000 euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.24

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della *cybersicurezza*, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;

b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;

c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;

d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 492,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

10.0.25

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della *cybersicurezza*, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

- a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;
- b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;
- c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;
- d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma

32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.26

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

I. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della *cybersicurezza*, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

- a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;
- b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;
- c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica,

degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;

d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 227 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.27

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della *cybersicurezza*, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;

b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;

c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;

d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

3. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.28

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Area speciale per l'industria cibernetica)

1. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della *cybersicurezza*, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro

per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

- a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;
- b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;
- c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;
- d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.».

10.0.29 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali di difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

10.0.30

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Nonne a sostegno del comparto industriale della cybersecurity)

1. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma *7-bis*, è inserito il seguente:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e *7-bis* del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1 milione" sono sostituite dalle parole: "2 milioni";

3. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "*cloud computing*" inserire le seguenti: "nonchè ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)".

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3,7 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.31

MALLEGNI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)*

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022- 2024, la percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto inerente le autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate e immatricolate in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31° dicembre 2024, è aumentata al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 20 per chilometro (g/km di CO₂), all'80 per cento per le fasce di veicoli da 21 a 60 g/km, al 70 per cento per le fasce di veicoli da 61 a 90 g/km, e al 60 per cento per le fasce di veicoli aziendali da 91 a 110 g/km.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, per le autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento ed i previsti limiti di rilevanza fiscale del costo di acquisizione e dei costi di locazione e noleggio sono aumentati secondo la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO ₂ g/km	Limiti di rilevanza fiscale costo di acquisizione	Limiti di rilevanza fiscale costo locazione e noleggio
0-20	Euro 52.000	Euro 11.500
21-60	Euro 41.600	Euro 9.200
61-90	Euro 36.400	Euro 8.050
91-110	Euro 31.200	Euro 6.900

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 312 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.32

MALLEGNI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022- 2024, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.33

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Tax credit veicoli a basse emissioni per soggetti titolati di partite IVA)*

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 acquistano, come beni strumentali, gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*) e *m*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nella misura stabilita nel presente articolo. È altresì riconosciuto ove il veicolo sia immatricolato entro il 30 giugno 2024 e, congiuntamente, entro il 31 dicembre 2023 sia stato stipulato il contratto di acquisto ed effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. L'incentivo non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il credito d'imposta è ripartito seconda la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO ₂ g/km	Percentuale del credito d'imposta
0-20	50%
21-90	30%
91-110	10%

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in un'unica quota, a decorrere dal mese successivo all'immatricolazione del veicolo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. L'incentivo non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, valutati per il triennio 2022-2024 in 809 milioni di euro annui, si provvede, quanto a 600 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge, e quanto ai restanti 209 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

10.0.34

MALLEGNI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Tax credit veicoli a basse emissioni per soggetti titolati di partite IVA)*

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 acquistano, come beni strumentali, gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*), *d*) e *m*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nella misura stabilita nel presente articolo. È altresì riconosciuto ove il veicolo sia immatricolato entro il 30 giugno 2024 e, congiuntamente, entro il 31 dicembre 2023 sia stato stipulato il contratto di acquisto ed effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. L'incentivo non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il credito d'imposta è ripartito seconda la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO ₂ g/km	Percentuale del credito d'imposta
0-20	50%
21-90	30%
91-110	10%

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in un'unica quota, a decorrere dal mese successivo all'immatricolazione del veicolo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. L'incentivo non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, valutati in 181 milioni di euro per l'anno 2022, 259 milioni di euro per l'anno 2023 e 369 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.35

MALLEGNI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli a zero e ridotte emissioni)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di

biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), nonché all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro in caso di rottamazione e 1.000 euro in assenza di rottamazione, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/Km	2022	2023	2024
0-20			
<i>con rottamazione</i>	e 7.000	e 6.000	e 5.000
<i>senza rottamazione</i>	e 4.500	e 3.500	e 2.500
21-60			
<i>con rottamazione</i>	e 3.500	e 3.000	e 2.000
<i>senza rottamazione</i>	e 2.000	e 1.500	e 1.000

2. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (Km) sia compreso tra 61 e 135, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, è riconosciuto un contributo di euro 1.250 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro, nel limite di risorse pari a euro 350 milioni riferite alla dotazione del fondo di cui al successivo comma 13 lettera a).

3. A chi acquista, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6/VI, secondo gli importi di cui alle seguenti tabelle riferite alle singole annualità:

Massa totale a terra	BEV e FCEV			Alimentazioni Alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido)			Altre Alimentazioni		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
0-1,999 ton									
<i>con rottamazione</i>	e 4.000	e 3.000	e 2.000	e 1.800	e 1.400	e 1.000	e 1.500	e 1.200	e 1.000
<i>senza rottamazione</i>	e 3.200	e 2.200	e 1.200	-	-	-	-	-	-
2-3,299 ton									

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>con rottamazione</i>	e 5.600	e 4.600	e 3.600	e 2.500	e 1.800	e 1.200	e 2.000	e 1.500	e 1.200
<i>senza rottamazione</i>	e 4.800	e 3.800	e 2.800	-	-	-	-	-	-
<i>3,3-3,5 ton</i>									
<i>con rottamazione</i>	e 8.000	e 7.000	e 6.000	e 3.500	e 2.800	e 2.000	e 3.000	e 2.500	e 2.000
<i>senza rottamazione</i>	e 6.400	e 5.400	e 4.400	-	-	-	-	-	-

4. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi da 1 a 3 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

5. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dell'eventuale sconto praticato dal venditore e del contributo statale di cui ai commi da 1 a 3.

7. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

8. Ai fini di quanto disposto dal comma 7, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

9. I contributi di cui ai commi da 1 a 3 sono corrisposti all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi di carattere nazionale.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello

F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Contestualmente al riconoscimento del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici ricevono il dettaglio delle pratiche che concorrono alla formazione del suddetto credito d'imposta.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

12. Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza per il completamento della procedura, prevista dal citato decreto ministeriale, di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, fissato a trecento giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

13. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui ai commi da 1 a 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 1.243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione annuale:

a) per il 2022: 900 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂e 21-60 g/km CO₂; 350 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂; 150 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 30 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

b) per il 2023: 1.000 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 110 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 30 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

c) per il 2024: 1.100 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂; 120 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 50 milioni ai veicoli esclusivamente elettrici.

14. Con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico, vengono messe a disposizione le eventuali risorse residue della dotazione del fondo. La ripartizione delle risorse di cui al comma 13 può essere modificata in qualsiasi momento con i medesimi provvedimenti del Ministero.

15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per il 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo;

b) quanto a 100 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge;

c) quanto a 143,3 milioni di euro per il 2022 e 243,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del ministero degli affari esteri;

e) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.36

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ,
ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.37

DELL'OLIO, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.38

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.39

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.40

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.41

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022."».

10.0.42

FEDE, COLTORTI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, PAVANELLI, LUPO, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente *AdBlue* necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) TI. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 29 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.43

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per il settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente *AdBlue* necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 29 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.44

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare

del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;

c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruito da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

4. La misura di cui al presente articolo si applica nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'università e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.45

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;

c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.46

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto si provvede, in particolare, a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;

c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."».

10.0.47

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento degli enti di ricerca e tecnologia private e senza scopo di lucro aventi natura di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza)

1. Al fine di accrescere nei diversi territori regionali la capacità di assistenza alle piccole e medie imprese nell'utilizzo di tecnologie innovative, agli organismi privati di ricerca senza scopo di lucro iscritti nell'apposita sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 27 luglio 1980 aventi un organico di almeno 5 dipendenti, spetta, per i cinque periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2021, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 50 per cento del costo del lavoro dei ricercatori da essi impiegati nell'anno di riferimento, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

2. Gli Organismi di ricerca possono avvalersi del contributo solo per i ricercatori assunti con contratti subordinati a tempo indeterminato o determinato e a tempo pieno e solo limitatamente ai ricercatori aventi sede di lavoro in Italia.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 1 del presente articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 10.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richie-

ste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla legge.

6. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'organismo devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per gli enti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro speciale di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 1o del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

7. Per gli organismi ammessi al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. Il credito di imposta di cui al comma 1 è cumulabile con qualunque altra agevolazione che l'Organismo di ricerca riceve per specifici progetti di ricerca.

10. Gli Organismi di ricerca iscritti nel Registro speciale che, per effetto di leggi speciali, già ricevono elargizioni da un qualsiasi ente pubblico che non siano qualificabili come corrispettivi per servizi o come contributi per specifici progetti di ricerca, possono richiedere il contributo di cui al presente articolo solo al netto della quota di competenza annua dell'elargizione ricevuta.

11. Il credito d'imposta si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per il 2022, 28 milioni di euro per il 2023, 32 milioni di euro per il 2024, 35 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.48

Pietro PISANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. Al fine di incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che operano nei settori d'attività contraddistinti dai codici ATECO 2007, sezioni A e C, divisioni dalla 10 alla 33, possono accedere a un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, pari al 50 per cento del costo del lavoro relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente di età non superiore ad anni trenta, a partire dall'anno di assunzione e per i due successivi.

2. Il contributo è erogato alle seguenti condizioni:

a) i neoassunti non devono avere avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei sei mesi antecedenti all'assunzione;

b) i neoassunti non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il datore di lavoro che accede al contributo, né con società di persone o di capitale in cui il datore di lavoro che accede al contributo o un suo familiare o affine detenga o abbia detenuto una partecipazione;

c) i neoassunti devono essere impiegati esclusivamente nell'attività di ricerca e sviluppo dell'impresa da attestare con autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del progetto di ricerca al quale il personale neoassunto è destinato;

d) il numero dei neoassunti sul cui costo del lavoro è calcolato il contributo erogabile è pari all'incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato occupati nel biennio precedente l'assunzione stessa. Per incremento occupazionale netto deve intendersi quello definito dall'articolo 2, paragrafo 32, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

e) il requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del contributo. Il venir meno del requisito determina la perdita del contributo stesso a partire dall'anno nel corso del quale è venuto meno l'incremento occupazionale;

f) nei tre anni successivi all'assunzione, l'impresa deve avere ottenuto la registrazione di un numero di brevetti nazionali o internazionali superiore alla media del quinquennio precedente.

3. Il contributo è ammesso nel limite massimo del 5 per cento del costo del personale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, in caso di obbligo, presso il registro delle imprese prima della assunzione.

4. In caso di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai sensi delle disposizioni legislative fiscali vigenti, il costo del personale relativo all'ultimo anno deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell'impresa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, denominato "Fondo per il bonus brevetti", al cui onere si provvede, per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana uno o più decreti di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

10.0.49

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piano per la formazione per le micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di sostenere la crescita e la modernizzazione delle micro, piccole e medie imprese e con particolare riguardo all'acquisizione di specifi-

che competenze economiche, aziendali e digitali non solo a livello meramente tecnico, ma di concetto organizzativo dell'intera impresa, volto a definire il nuovo modello d'impresa al servizio dei cittadini e delle aree urbane, è istituito in via sperimentale, per il triennio 2022-2024, un apposito Piano per la formazione continua ed obbligatoria rivolto agli imprenditori e titolari d'azienda che costituiscono una nuova attività a far data dal 1° gennaio 2022.

2. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i programmi ed i piani formativi rivolti ai soggetti tenuti alla formazione obbligatoria.

3. I programmi approvati secondo le modalità di cui al comma 2 sono erogati dagli enti di formazione riconosciuti dalle singole Regioni attraverso un percorso formativo che preveda altresì un tutoraggio ed un diretto sostegno somministrato alle imprese.

4. Per le spese effettivamente sostenute dagli imprenditori e titolari d'azienda per l'iscrizione e la frequenza annuale ai corsi è riconosciuto in capo a quest'ultimi un credito d'imposta nel limite di euro settemila per ogni anno.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. La disciplina di cui ai commi da 1 a 5 è rivolta altresì agli imprenditori e titolari d'azienda aventi una partita IVA già attiva alla data del 31 dicembre 2021 in via opzionale.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 565 milioni di euro per l'anno 2022 e di 465 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.50

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 10-bis.***(Incentivo fiscale alla ricerca in materia di investimenti)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, alle imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, emittenti strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento del corrispettivo pagato a terzi per la produzione della ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 riguardante le predette imprese emittenti o gli strumenti finanziari da esse emessi. Tale credito di imposta è concesso fino all'importo massimo annuale di 50.000 euro.

2. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta di cui al comma precedente, ai soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento dei costi sostenuti, come identificati a norma del successivo comma 6, per la produzione di ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 avente ad oggetto le imprese emittenti di cui al medesimo comma 1 o gli strumenti finanziari da esse emessi. Il credito d'imposta di cui ciascun soggetto abilitato può beneficiare nel periodo di imposta non può eccedere l'importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa emittente in relazione alla quale il soggetto abilitato abbia prodotto ricerca in materia di investimenti. Il credito di imposta non è riconosciuto nel caso in cui la ricerca in materia di investimenti sia stata commissionata al soggetto abilitato dall'impresa emittente.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi dei soggetti che ne hanno beneficiato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decre-

to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo

1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le imprese che accedono all'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non possono beneficiare del credito di imposta di cui al comma 1 in relazione alla ricerca in materia di investimenti per la quale abbiano già beneficiato degli incentivi previsti da tale legge.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, compresa l'identificazione dei costi in relazione ai quali i soggetti abilitati potranno beneficiare del credito di imposta di cui al comma 2, saranno determinate con Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge di conversione.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.51

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH « Digital Innovation FILM del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIR-*Digital Innovation Hub* e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation EU* ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI *innovative di scouting, assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive;

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

5. Il DIH «*Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 » con le seguenti: «di 560 milioni di euro per l'anno 2022».

10.0.52

CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i Digital Innovation Hub (DIH) del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-*Digital Inno-*

vation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, con dotazione pari a 40 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma i finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive;

3. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti *hardware e software* funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest per scouting*, accelerazione e accompagnamento di *startup* e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

4. Ai soggetti beneficiari delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo annuo di i milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma i, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.53

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH - Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-*Digital Innovation Hub* e degli EDI-ecosistemi digitali dell'innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation EU* ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti *hardware* e *software* funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest* per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

5. Il DIH - *Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

10.0.54

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH « Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIR-*Digital Innovation Hub* e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation EU* ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per *startup* e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest* per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di *startup* e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

5. Il DIH « *Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

10.0.55

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH« Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-*Digital Innovation Hub* e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation* EU ed in-

dividuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma I finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI innovative di *scouting*, *assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest* per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

5. Il DIH « *Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 40.000.000;

CP: - 40.000.000.

10.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo nazionale per i DIH« Digital Innovation Hub del Piano Impresa 4.0)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-*Digital Innovation Hub* e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0.

2. Il Fondo ha una dotazione di 40 milioni per l'anno 2022 a valere sulle risorse assegnate all'Italia con il programma *Next Generation EU* ed individuate nell'intervento 2.3 della Missione 4, Componente C2 del Piano di Ripresa e Resilienza.

3. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per *startup* e PMI *innovative di scouting, assessment*, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di *pre-startup* e successive.

4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'*Innovation hub*;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di *contest* per *scouting*, accelerazione e accompagnamento di *startup* e PMI innovative;

g) attività di *marketing* dell'*Innovation Hub* volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'*Innovation hub*;

h) spese generali.

5. Il DIH «*Digital Innovation Hub* o l'EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione può presentare massimo 3 progetti, a condizione che i progetti facciano riferimento a sedi operative dislocate in aree geografiche differenti tra Nord, Centro e Sud Italia.

6. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è concesso per ogni progetto un contributo a fondo perduto massimo di 1 milione di euro, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel precedente comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.».

10.0.57

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024". All'articolo 1, comma 210-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle parole: "500.000 euro";

b) al secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "600.000 euro";

c) al terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati complessivamente in 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

10.0.58

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 210, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024";

b) al comma 210-bis, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle parole: "500.000 euro";

b) al secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "600.000 euro";

c) al terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 101 milioni di euro per l'anno 2022, di 1 milione di euro per l'anno 2023, di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.59

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga credito d'imposta "Formazione 4.0")

1. All'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023".

2. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.60

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la formazione 4.0 e modifiche relative agli ambiti ammissibili)

1. All'allegato A annesso alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera c), dopo il numero LXXXVIII, è aggiunto, in fine, il seguente: "LXXIX. Tecniche e tecnologie della mobilità elettrica".

2. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022", sono sostituite con le seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede tramite corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.61

ANASTASI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per la valorizzazione della tecnologia a GNL per le imprese del settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per gli anni 2022 e 2023 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.62

ANASTASI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agevolazioni per le imprese del settore trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente *AdBlue* necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 29 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.63

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di valorizzazione della tecnologia a GNL per la transizione energetica nel settore del trasporto merci)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di Gas Naturale Liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.64

CONZATTI, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai

sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.65

PERGREFFI, CAMPARI, MARTI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rinnovo del parco autobus per servizi di trasporto commerciale)

1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziati per l'anno 2022 ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

3. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.

4. I contributi di cui al precedente comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.66

CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina in favore delle imprese turistiche)

1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 3, le parole: "un'anticipazione non superiore al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "un'anticipazione non superiore al 60 per cento";

2) al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, inclusi elettrodomestici ed attrezzature di classe non inferiore alla A+ o equivalenti (A, o equivalenti, per i forni), a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.";

b) alla lettera c), dopo la parola: "funzionali", inserire le parole: "al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e";

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) realizzazione di piscine, ivi comprese le piscine termali nonché, per le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali";

3) al comma 8, le parole: "a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati" sono soppresse;

a) all'articolo 2, comma 3, lettera b), le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.67

LOMUTI, VANIN, GALLICCHIO, PAVANELLI, RICCIARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese turistiche)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022."».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022».

10.0.68

CROATTI, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per il settore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria,

aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3 e si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.69

DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. Ai fini del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, dalle imprese esercenti trasporto di

viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge n. 218, del 28 agosto 2003, e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI". Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.70

CONZATTI, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per gli investimenti effettuati da tali imprese, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2022, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 533,2 milioni di euro per Panno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

10.0.71

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni di utilizzo residuo fondo Terminal Passeggeri)

1. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2021 e 2022" e le parole "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021".».

10.0.72 (testo 4)

SALVINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

10.0.73

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. A far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e*-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 93 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Con-

ferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «507 milioni».

10.0.75

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in aree portuali e retroportuali)

1. È riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2026 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in favore dei soggetti che effettuano, nelle aree portuali e retroportuali che insistono su comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e connesse al rafforzamento delle aree interessate anche sul piano dell'intermodalità.

2. I soggetti di cui al comma 1, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, che costituisce tetto di spesa.

5. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4, sono determinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

10.0.76

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito".».

10.0.77

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione

falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito".».

10.0.78

MANCA, MISIANI, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito".».

10.0.79

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "previste dalle leggi vigenti" aggiungere le seguenti parole: "o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito";

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis: "Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito".».

10.0.80

TURCO, PIARULLI, CATALFO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2023, il credito di cui all'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 è cedibile, alle compagnie e le società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

10.0.81

FENU, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Agevolazioni fiscali e semplificazioni per le aree PIP dei comuni limitrofi alle ZES)

1. Le aree industriali PIP situate nei Comuni limitrofi alle aree comprese nelle Zone Economiche Speciali beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali e semplificazioni previste per le Zone Economiche Speciali.

2. Per le finalità di cui al comma I è autorizzata la spesa nel limite di 50 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo delle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma

200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.82

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'articolo 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

10.0.83

FEDE, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO, COLTORTI, TRENTACOSTE, PAVANELLI, LUPO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Patti per l'insediamento produttivo)

1. Al fine di sostenere il processo di rilancio e di sviluppo dei territori soggetti a recessione economica e a perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con un impatto significativo sulla politica industriale nazionale, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, colpiti, inoltre, da calamità naturali per le quali sia stato deliberato e sia in corso lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, attraverso l'attrazione di nuovi investimenti produttivi o il consolidamento di attività già esistenti che rivestano importanza in relazione al contesto territoriale di riferimento e che siano in grado di salvaguardare i livelli occupazionali nonché di produrre nuova occupazione, il Ministero dello sviluppo economico promuove e attua, nel limite di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, i patti per l'insediamento produttivo.

2. Possono accedere ai patti per l'insediamento produttivo di cui al comma 1 le imprese italiane, con sede legale e operativa nel territorio nazionale, o estere, operanti in tutti i settori produttivi, compresi i settori dell'agricoltura e della pesca, a eccezione delle attività finanziarie e assicurative, che intendono realizzare programmi di investimento attraverso l'adozione di soluzioni e tecnologie coerenti con le finalità del Piano Transizione 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché nuova occupazione, per la quale deve essere garantita la stabilità per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento. Per lo stesso periodo le imprese devono, altresì, mantenere le loro attività nelle aree interessate dai patti per l'insediamento produttivo. I programmi di investimento possono prevedere la partecipazione di organismi di ricerca, attività di ricerca e sviluppo e di formazione del personale, nonché la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, strettamente connesse con i programmi di investimento.

3. L'importo delle spese ammissibili dei singoli programmi di investimento di cui al comma i non può essere inferiore complessivamente a 500.000 euro, con esclusione delle eventuali opere infrastrutturali.

4. L'ambito territoriale di riferimento di ciascun patto per l'insediamento produttivo di cui al comma i è individuato con il decreto di cui al comma 7 sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) qualificazione del territorio quale area di crisi industriale complessa, di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) realizzazione nel territorio di interventi di riconversione di aree industriali interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

c) esistenza di una situazione di crisi economico-occupazionale che coinvolga imprese di medie dimensioni, definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e di grandi dimensioni;

d) intervenute calamità naturali che hanno determinato ripercussioni sul sistema economico-occupazionale.

5. Il programma di investimenti di cui al comma t, previsto dai singoli patti per l'insediamento produttivo, è attuato, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo dei regimi di aiuto vigenti per cui ricorrano i presupposti, attraverso la concessione di benefici di natura fiscale e contributiva, commisurati agli investimenti realizzati e all'occupazione incrementale generata, nella misura e con le modalità definite con il decreto di cui al comma 7. Per i programmi di ricerca e sviluppo e di formazione del personale sono concesse agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto, nella misura e con le modalità definite con il medesimo decreto di cui al comma 7.

6. Per assicurarne l'efficacia e la tempestività, i patti per l'insediamento produttivo sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel patto per l'insediamento produttivo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

7. Per la definizione e l'attuazione dei patti per l'insediamento produttivo il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione dei singoli patti per l'insediamento produttivo, con riferimento anche all'assunzione di nuovi occupati con contratto a tempo indeterminato in misura non inferiore a un terzo dei dipendenti di una singola impresa, le modalità e i criteri di valutazione delle richieste di agevolazioni e sono individuate le attività, le iniziative, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili. Con il medesimo decreto sono definite misure specifiche in relazione alle assunzioni effettuate nei settori caratterizzati dalla stagionalità dell'attività e sono disposte, altresì, specifiche premialità in favore dei patti per l'insediamento produttivo che prevedono il rientro nel territorio nazionale di lavorazioni precedentemente trasferite all'estero e che promuovono la creazione di insediamenti produttivi anche complementari alle attività economiche presenti nell'area interessata ovvero che appartengono alla stessa filiera e che favoriscono le imprese che acquistano beni e servizi da imprese aventi sede legale in Italia. Il decreto di cui al presente comma individua, altresì, i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

10.0.84

GIROTTO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ristorazione 4.0)

1. Al fine di garantire la ripresa del settore dell'Ho.re.ca, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo Ristorazione 4.0", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l'erogazione di un contributo in forma di credito di imposta nella misura del 40 per cento per l'acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie dei prodotti per le quali si può fruire dell'agevolazione di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 194, della presente legge.

10.0.85

DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Bonus chef)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo professionale dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro dei soggetti medesimi fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2022.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 117 le spese sostenute per:

a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione

al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.86

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.87 (testo 2)

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 1088, dopo le parole: "ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "e, nel limite di 1,5 milioni per l'anno 2023 "».

2. Agli oneri derivanti dai commi 1, pari a 1,5 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

10.0.88

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei crediti d'imposta per i pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, le parole: "al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2023".

2. All'articolo 22-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, le parole: "e il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e il 30 giugno 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 405,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 313,9 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024».

10.0.89

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di web tax)

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37."».

10.0.90

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.190, al comma 11, le parole: "iscritti quali attivi" sono soppresse.».

10.0.91

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 125-*bis* è abrogato;

b) al comma 125-*ter*, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-*bis*", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 125"».

10.0.92

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023"».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 30 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

10.0.93

TIRABOSCHI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

(Incentivi per le società benefit)

1. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

10.0.94

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 48-bis del decreto-legge a 34 del 2020)

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e nei periodi di imposta successivi, fino all'esaurimento del credito".».

10.0.95

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e nei periodi di imposta successivi, fino all'esaurimento del credito".».

10.0.96

SERAFINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 sono prorogate al 2022.».

Conseguentemente, ridurre di 110 milioni di euro gli importi del fondo di cui all'articolo 194.

Art. 11

11.1

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]» con le seguenti: «500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [..];*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili» con le seguenti: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto».*

11.2

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, NENCINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è integrata di 240 milioni» con le seguenti: «è integrata di 500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente, con le seguenti: «340 milioni e «240 milioni».

11.3

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]» con le parole: «500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 [...]».

11.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le parole: «500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

11.5

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

11.6

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per impianti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intendono anche le opere edili e murarie necessarie per l'installazione degli impianti e dei beni strumentali, nonché i beni infissi al suolo.».

11.7

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

11.8

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo è erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili"».

11.9

MARINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo è erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili"».

11.10

CALIGIURI

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili» *con le seguenti:* «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto».

11.11-bis (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" *con le seguenti:* "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo i6-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma i-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole: «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» con le seguenti: «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», e dopo le parole: «compresi quelli effettuati» inserire le seguenti: «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;*

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;*

d) *al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera c),» inserire le seguenti: «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;*

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente: «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;*

5. *sopprimere la lettera e);*

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-*bis* è aggiunto il seguente: "Art.119-*ter* (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-*bis*) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

11.11

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili» con le seguenti: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto».

11.0.1

LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.2

NATURALE, ROMANO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila euro, pari ad una percentuale del so per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma i è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma i, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.3

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.4

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei

magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.5

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.6

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.7

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.8

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.».

11.0.9

LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: "2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

11.0.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

11.0.11

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-*quater*. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.12

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

11.0.13

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

11.0.14

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge".».

11.0.15

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge"».

11.0.16

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

"2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".

11.0.17

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per

cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.18

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'arti-

colo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.19

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.20

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.21

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.22

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.».

11.0.23

TARICCO, BITI, LAUS

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione di cui ai commi 2 e 3, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

5. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 20.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 10.000 euro per le altre imprese;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 365 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

11.0.24

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.25

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale horeca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.26

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50% per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.27

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.28

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.».

11.0.29

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.30

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese

se operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.31

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Misure di favore per le persone fisiche
che investono in società senza scopo di lucro)*

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dal contribuente nel capitale sociale ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno dieci anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti di cui all'articolo 111-*ocites*, di cui alle disposizioni di attuazione al codice civile, e all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, il 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale ovvero in strumenti finanziari partecipativi emes-

si da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

11.0.32

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Misure di favore per le persone fisiche
che investono in società senza scopo di lucro)*

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dal contribuente nel capitale sociale ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere

portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche non oltre il terzo periodo d'imposta. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno dieci anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione al codice civile, e all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, il 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel capitale sociale ovvero in strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

11.0.33

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

*(Misure di favore per le persone fisiche
che investono in società senza scopo di lucro)*

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dal contribuente nel capitale sociale ovvero per l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 10.000 e deve essere mantenuto per almeno dieci anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile.

2. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti di cui all'articolo 111-*ocites*, di cui alle disposizioni di attuazione al codice civile, e all'articolo 16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, il 19 per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale ovvero in strumenti finanziari partecipativi emessi da una o più società, incluse le società cooperative, il cui statuto vieta la distribuzione di utili in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal bene-

ficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Se le somme sono state investite nel capitale di società cooperative, alla scadenza del termine minimo di mantenimento, il contribuente può ottenere la liquidazione delle partecipazioni o degli strumenti in deroga al divieto di cui all'articolo 2532, comma 1, del codice civile. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

11.0.34

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

(Voucher digitalizzazione per la transizione digitale)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti titolari di partita iva esercenti arti o professioni, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite *Voucher* di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto o l'utilizzo, anche mediante il pagamento di canoni, di *software*, *hardware* o servizi come previsti dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 145 del 24 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettati

i limiti e le condizioni relativi al cumulo previsti dai pertinenti regolamenti europei.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 450 milioni di euro e individuate le fonti finanziarie di cui al comma 5 per l'assegnazione delle risorse. Per la parte di competenza, il CIPESS effettua il riparto delle risorse tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziare da apposito Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema *standard* del bando di concessione.».

11.0.35

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Voucher digitalizzazione per la transizione digitale)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti titolari di partita iva esercenti arti o professioni, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto o l'utilizzo, anche mediante il pagamento di canoni, di *software*, *hardware* o servizi come previsti dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 145 del 24 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettati i limiti e le condizioni relativi al cumulo previsti dai pertinenti regolamenti europei.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 450 milioni di euro e individuate le fonti finanziarie di cui al comma 5 per l'assegnazione delle risorse. Per la parte di competenza, il CIPRESS effettua il riparto delle risorse tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziare da apposito Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema *standard* del bando di concessione.».

11.0.36

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Voucher digitalizzazione per la transizione digitale)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei

soggetti titolari di partita iva esercenti arti o professioni, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto o l'utilizzo, anche mediante il pagamento di canoni, di software, hardware o servizi come previsti dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 145 del 24 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettati i limiti e le condizioni relativi al cumulo previsti dai pertinenti regolamenti europei.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 450 milioni di euro e individuate le fonti finanziarie di cui al comma 5 per l'assegnazione delle risorse. Per la parte di competenza, il CIPESS effettua il riparto delle risorse tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziare da apposito Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema *standard* del bando di concessione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2022».

11.0.37

DAMIANI, TOFFANIN, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento del «First Playable Fund»)

1. La dotazione del fondo per l'intrattenimento digitale "*First Playable Fund*" di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di euro 6 milioni per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.38

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento del «First Playable Fund»)

1. La dotazione del fondo per l'intrattenimento digitale "*First Playable Fund*" di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di euro 5 milioni per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.39

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento Bonus Rottamazione TV)

1. Per l'esercizio finanziario 2022 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i contributi ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, come estese dall'articolo 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate per un importo di 250 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 250 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.40

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rifinanziamento contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del disegno di legge 73/21)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti anche nell'anno 2021 dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore della presente legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30 per cento.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi di altre disposizioni di legge.

6. Per tutti i soggetti, l'importo del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore a centocinquantamila euro.

7. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai commi precedenti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere

presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 nei quali sono indicati gli ammon-tari dei risultati economici d'esercizio.

9. L'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 è presentata entro il 10 settembre 2022.

10. Per le finalità di cui ai commi precedenti e per la copertura dei relativi oneri si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

11. Ai fini del contributo di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

12. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

11.0.41

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera *hh*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

11.0.42 (testo 2)

NOCERINO, CROATTI, GAUDIANO, CASTALDI, LUPO, VANIN, ROMANO, MAIORINO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, LANZI, AUDDINO, FENU, PIARULLI, MATRISCIANO

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

11.0.43 (testo 2)

FERRARA, CROATTI, ROMANO, DONNO, VANIN, CASTALDI, PIARULLI,
VACCARO

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

11.0.44 (testo 2)

FENU, MATRISCIANO

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una

dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

11.0.45

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2022, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indican-

done l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.».

11.0.46 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

11.0.47

CASTALDI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, DE LUCIA, DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Sostegno all'imprenditoria femminile innovativa)

1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.48 (testo 2)

LANZI, MARINELLO, MONTEVECCHI, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO, TRENTACOSTE, DE LUCIA, CROATTI

Approvato

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territo-

riale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fallimento produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

11.0.49 (testo 2)

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BRIZIARELLI

Approvato*Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:***«Art. 153-bis.***(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fallimento produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto

delle risorse di cui al presente, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

11.0.50

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BRIZIARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alle misure emergenziali per i settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità)

1. All'articolo 52-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare";

b) al comma 3, le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "complessivi 4 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023"».

11.0.51 (testo 2)

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Bonus cuochi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2022»;

b) al comma 123, le parole: «dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19», sono sostituite dalle seguenti: «dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis».

2. I decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo, 1 comma 122, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano alle spese di cui al comma 117 del medesimo articolo sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.52

DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina della fatturazione per gli acquisti territoriali da non residenti).

1. All'articolo i del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 3-*bis*, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione telematica dei dati di cui al primo periodo relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, mentre i soggetti che emettono fattura analogica in valuta estera per operazioni non imponibili o non soggette all'Imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di trasmettere i dati secondo le modalità ed i termini di cui al primo e secondo periodo. Per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni ricevute, il cessionario ovvero il committente residente ovvero stabilito ha facoltà di assolvere gli adempimenti in regime di inversione contabile di cui agli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attraverso le modalità elettroniche di cui al comma 2 individuate mediante i codici Tipo Documento TD17, TD18, T1319 e TD20."».

11.0.53

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Salvaguardia del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), dell'articolo 49 del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'articolo 1, commi 300 e 304, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nell'articolo 8, commi 1, 2 e 8, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, nell'articolo 22-bis, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, nell'articolo 2 commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, nonché nell'articolo 1 del presente decreto-legge.».

11.0.54

LOREFICE, CAMPAGNA, CASTALDI, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Transizione ecologica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma i, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei

rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma *r* sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo e nel limite di io milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

11.0.55

ANASTASI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)

1. Al fine di fornire un efficace supporto alle realtà imprenditoriali locali e di rafforzare il raccordo tra imprese e vocazione del territorio, all'articolo 54-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e" sono sostituite dalle seguenti: ", in deroga al numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonché";

b) al comma 2 le parole: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;" sono sostituite dalle seguenti: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa e Ragusa, e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, Agrigento e Trapani;".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

11.0.56

VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)

1. Al fine di fornire un efficace supporto alle realtà imprenditoriali locali e di rafforzare il raccordo tra imprese e vocazione del territorio:

a) al comma 2 dell'articolo 54-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani;" sono sostituite dalle seguenti: "della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa e Ragusa, e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, Agrigento e Trapani;"

b) al comma 1, articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 la parola: "60" è sostituita dalla seguente: "61".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.57

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 12, del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

"7-*bis*. La compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-*quater* del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

2. Le modalità per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012.».

11.0.58

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Compensazione, per l'anno 2022, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Per l'anno 2022, la compensazione di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2021, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, e successive modificazioni e integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

2. Le modalità per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012.».

11.0.59

TURCO, PIARULLI, CATALFO, TRENTACOSTE

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Credito d'imposta per la diffusione degli investimenti con lo strumento del PPP)*

1. Al fine di incrementare gli investimenti con immissione di capitale da parte di soggetti privati in contratti di partenariato pubblico privato, definito ai sensi dell'articolo 180 del decreto legislativo 180 aprile 2016, n. 50, realizzati con o senza contribuzione pubblica, ai singoli investitori ed in proporzione al capitale investito, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, un credito d'imposta pari al 30 per cento della misura dell'investimento complessivo effettivamente sostenuto dal privato e in proporzione ai versamenti effettuati nella realizzazione dell'intervento in partenariato.

2. Al credito d'imposta accedono i soggetti giuridici e le persone fisiche, con residenza fiscale in Italia, che contribuiscono a mezzo di capitali a un intervento da realizzarsi nella forma del partenariato pubblico privato. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

3. Il credito d'imposta spettante ai singoli investitori privati coinvolti nell'operazione di partenariato pubblico privato è cumulabile con i benefici eventualmente concessi in relazione alla tipologia delle spese effettuate.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ed è cedibile, in tutto o in parte, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

11.0.60

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022- 2024, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

11.0.61

TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 230 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge.».

Art. 12

12.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «di cui una quota pari a 150 milioni di euro è riservata alle micro e piccole imprese».

12.2

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«2. Nel limite delle risorse già stanziato dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12 *ter*, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

3. Sono oggetto del credito di imposta di cui al comma 12 *bis* le spese inerenti a:

- a) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;
- b) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
- c) Pulizia;
- d) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
- e) Stoccaggio prodotti e materiali;
- f) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
- g) Hostess e interpreti;
- h) Servizi di ristorazione;
- i) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

4. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.3

MISIANI, MANCA, COLLINA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nel limite delle risorse già stanziato dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12 bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12 ter, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Al fine di compensare gli effetti sul saldo di indebitamento per gli anni 2022 e 2023 il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotto di 5 milioni.

1-ter. Sono oggetto del credito di imposta di cui al comma 12-bis le spese inerenti a:

j) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

- k) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
- l) Pulizia;
- m) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
- n) Stoccaggio prodotti e materiali;
- o) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
- p) Hostess e interpreti;
- q) Servizi di ristorazione;
- r) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

1-*quater*. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.».

12.4

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nel limite delle risorse già stanziato dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12 *bis*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12 *ter*, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Al fine di compensare gli effetti sul saldo di indebitamento per gli anni 2022 e 2023 il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ridotto di 5 milioni.

1-*ter*. Sono oggetto del credito di imposta di cui al comma 1-*bis* le spese inerenti a:

- a) Affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione;

- b) Allestimento tutto compreso, inclusa progettazione;
- c) Pulizia;
- d) Trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio;
- e) Stoccaggio prodotti e materiali;
- f) Noleggio impianti audio-video e strumentazione varia;
- g) Hostess e interpreti;
- h) Servizi di ristorazione;
- i) Pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.

1-*quater*. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 12-*bis*, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.».

12.5 (testo 2)

PETROCELLI, FERRARA, AIROLA, NOCERINO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

12.6

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di rafforzarne la competitività internazionale, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, si rende accessibile anche alle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare.».

12.7

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di rafforzarne la competitività internazionale, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, si rende accessibile anche alle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare.».

12.8

TARICCO, BITI, MANCA

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

12.9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

12.10

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«All'articolo 1, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole dal: "1° gennaio 2022" sono sostituite con: "1° gennaio 2023".».

12.11

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA, COLLINA, IWObI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare misure di sostegno alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, il contributo di cui all'articolo 9, della legge 1° luglio 1970, n. 518 è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

12.12

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "di Alleanza delle Cooperative italiane" aggiungere le parole: "delle maggiori associazioni di categoria più rappresentative"».

12.0.1 (testo 2)

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Incentivi per il Reshoring)*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2022, e fino al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, in via sperimentale, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al comma 1. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.».

12.0.2

DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sviluppo dell'e-commerce del settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori, favorendo l'apertura di nuovi canali di distribuzione e vendita, anche in risposta agli effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, per lo sviluppo di soluzioni di commercio digitale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, in funzione della dimensione aziendale, nelle seguenti misure e limiti:

a) in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 10.000,00 euro in favore delle micro e piccole imprese, come de-

finite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000,00 euro in favore delle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE;

c) in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 30.000,00 euro in favore delle grandi imprese.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

4. Per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società "*in house*", ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

6. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

12.0.3

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*", con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

12.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure in materia di welfare aziendale e premi di risultato)

1. A decorrere dall'anno 2022, i datori di lavoro il cui bilancio d'esercizio o rendiconto gestionale equipollente risulti in attivo possono riconoscere ai loro dipendenti un premio di produttività o risultato aziendale annuale nella misura del 10% della retribuzione annua lorda (RAL) con un massimo di seimila euro.

2. I lavoratori autonomi con una dichiarazione dei redditi positiva possono beneficiare dell'esenzione fiscale e contributiva nella misura del 10% del reddito annuo lordo con un massimo di seimila euro se la somma è devoluta a forme di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e assicurazioni per la non autosufficienza anche in deroga ai limiti previsti dalle specifiche normative di settore, soggetta a una imposizione ad aliquota sostitutiva pari al 9% per le somme non devolute al *welfare* complementare.

3. Il premio può essere erogato in denaro o in beni e servizi. Nel caso in cui il premio venga devoluto totalmente o parzialmente a forme di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e assicurazioni per la non autosufficienza anche in supero dei limiti previsti dalle singole normative, è esente da ogni imposizione fiscale e contributiva, sia per il datore che per il prestatore di lavoro, e non concorre ai fini della misura del trattamento pensionistico del lavoratore stesso. Per la parte erogata in denaro è prevista una imposizione ad aliquota sostitutiva pari al 9%.

4. Il versamento alle forme di welfare complementare fruisce dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente in materia di fondi pensione e sanitari complementari o per prestazioni, anche assicurative, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza e per malattia grave.

5. Dall'entrata in vigore della presente disposizione sono abrogate le disposizioni relative ai premi di produttività di cui all'articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l'articolo 1, commi 28 e 161 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni nella

legge 21 giugno 2017, n. 96, e relative disposizioni attuative. Sono fatti salvi i premi di produttività per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.6

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle

assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2022. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2022 e la restante parte entro il 16 giugno 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 16 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2022. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente disposizione pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo I comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

12.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure in materia di previdenza complementare)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: "anche in favore di bambini dalla nascita alla fine del percorso scolastico e non oltre i 26 anni di età, da parte di parenti fino al terzo grado";

b) al comma 4 inserire, infine, le seguenti parole: "Nel caso in cui i parenti versanti di cui al comma 1 abbiano in corso un piano di previdenza complementare, le agevolazioni fiscali possono essere fruiti fino ad un im-

porto massimo di 2.500 euro e comunque cumulativamente sulla posizione pensionistica nel limite di 5.164 euro. Nel caso di coniuge a carico o con redditi inferiori a 5.000 euro che si dedica alle cure familiari di bambini, anziani e disabili, l'importo massimo previsto dal presente comma può essere versato oltre i limiti di cui al presente comma.";

c) abrogare il comma 5.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.8

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a sostegno del sistema fieristico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successivamente incrementato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite subite nell'anno 2021 derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere.

2. Il comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 500 milioni di euro».

12.0.9

FERRO, DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure a sostegno del sistema fieristico)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successivamente incrementato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al ristoro delle perdite subite nell'anno 2021 derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere.

2. Il comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 500 milioni di euro».

12.0.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Mantenimento occupazione per la fruizione di agevolazioni alle imprese)

1. La fruizione delle del credito di imposta e/o delle diverse misure di sostegno previste per la transizione 4.0 e l'internazionalizzazione delle imprese di cui agli articoli 1,11,12 della presente legge è subordinata al rispetto da parte delle stesse di condizionalità relative al mantenimento dei tassi occupa-

zionali, misurati all'atto della richiesta di fruizione, sino al termine del periodo previsto in legge di bilancio per l'accesso alle incentivazioni richieste».

12.0.11

VERDUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente Della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con esclusione degli immobili danneggiati o crollati a seguito di eventi calamitosi soggetti a prescrizioni obbligatorie previste dagli strumenti urbanistici comunali"».

12.0.12

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Blocco aumenti delle tariffe Canone Unico Patrimoniale)

All'articolo 1, comma 843, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "esenzioni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "ed esenzioni e non possono subire aumenti per l'anno 2022"».

12.0.13

DE VECCHIS, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Blocco aumenti delle tariffe Canone Unico Patrimoniale)

1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe" sono sostituite dalle seguenti: "ed esenzioni e non possono subire aumenti per gli anni 2022, 2023 e 2024"».

Art. 13

13.1

AIMI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

"2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo».

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a utilizzare il "Portale del reclutamento" per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l'anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.2

AIMI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente:

"24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie di cui al comma 26-ter, secondo periodo, possono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fino a 5 incarichi dirigenziali di prima fascia, comprensivi dell'incarico di direttore generale, e fino a 33 incarichi dirigenziali di seconda fascia. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di prima fascia disponibili possono essere conferiti con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1.11 Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.492.627 per l'anno 2022 e di 499.492.627 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

13.3 (testo 2)

IWObI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente: "24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unità.. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 50 marzo 2001, n. 165, fino a tre incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpellato riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpellato, con le modalità di cui all'articolo 28-bis, comma. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.. Per le finalità di cui

al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall'anno 2022."»

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti

variazioni:

2022: - 517.092;

2023: - 517.092;

2024: - 517.092.

13.4 (testo 2)

FERRARA, AIROLA, NOCERINO, PETROCELLI, TRENTACOSTE

Approvato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente: "24-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livellò generale é le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unità.. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 50 marzo 2001, n. 165, fino a tre incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell'Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all'articolo 28-bis, comma. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall'anno 2022."»

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti

variazioni:

2022: - 517.092;

2023: - 517.092;

2024: - 517.092.

13.5

AIMI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a utilizzare il "Portale del reclutamento" per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali».

13.0.1

LANZI, MONTEVECCHI, MARINELLO, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma:

a) alla lettera *a*):

1) dopo le parole: "Governo italiano" sono inserite le seguenti: "o in Piani Individuali di Risparmio";

2) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

b) alla lettera b):

1) le parole: "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400.000";

2) le parole: "euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000";

3) le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

c) alla lettera c):

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di una somma almeno pari all'importo dell'investimento o della donazione che intendono effettuare ai sensi delle lettere *a)*, *b)* o della presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia";

2) al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al comma 8";

2) al comma 2, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

«*d-bis*) copia del documento di viaggio degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8, in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto.»;

3) al comma 3:

a) dopo le parole: «trasmette il nulla osta» sono inserite le seguenti: «in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8»;

b) dopo le parole: «ingresso per investitori» sono inserite le seguenti: «al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8»;

4) dopo il comma 3-*ter*, è inserito il seguente:

«3-*quater*. Il nulla osta reca l'avvenuta attestazione della sussistenza di fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle somme oggetto dell'investimento, ed autorizza gli istituti bancari italiani e gli altri destinatari degli obblighi di adeguata verifica ad ottemperare ai relativi adempimenti in forma semplificata.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al titolare del visto per investitori e agli eventuali familiari di cui al comma 8 è rilasciato, mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un permesso di soggiorno quinquennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2

comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma i entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di cinque anni di cui al comma i, lettere a) e b) o non ha presentato domanda di verifica intermedia secondo le modalità e i termini di cui al comma 5-bis.»;

6) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. I soggetti titolari del permesso di soggiorno per investitori esercitano gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, sono esonerati dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, sono esonerati dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione. L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al comma 8.»;

7) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

«5-ter. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del biennio decorrente dalla data di rilascio del permesso di soggiorno il titolare del permesso di soggiorno per investitori è tenuto a sottoporsi alla verifica intermedia di mantenimento dell'investimento mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda di verifica intermedia comporta la revoca automatica del permesso di soggiorno.

5-quater. Il soggetto titolare di permesso di soggiorno per investitori è altresì esonerato dall'obbligo della disponibilità di un alloggio, per sé e per i propri familiari, per tutta la durata del permesso di soggiorno a condizione che elegga « in fase di richiesta del permesso di soggiorno - un domicilio digitale (PEC) per sé e per i propri familiari maggiorenni. Qualsiasi provvedimento relativo al permesso di soggiorno, inclusi quelli di revoca o di avvio al procedimento volto alla revoca, vengono notificati all'interessato esclusivamente al domicilio digitale eletto.»;

8) al comma 6:

a) alle parole: «il permesso di soggiorno per investitori» sono premesse le seguenti: «Alla scadenza,»;

b) le parole «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Alla scadenza, il permesso di soggiorno per investitori è altresì convertibile, ove ne sussistano i requisiti, in un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in altro permesso di soggiorno.

6-*ter*. In nessun caso il permesso di soggiorno per investitore può essere convertito in altra tipologia di permesso prima del decorso di 5 anni dalla data di ingresso in Italia.»;

10) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1»;

b) all'articolo 29, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «figli minori» sono inserite le seguenti: «di anni 21».

13.0.2

GALLIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 26-*bis* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)*

1. All'articolo 26-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a*) dopo le parole: "Governo italiano" sono inserite le seguenti: "o in Piani Individuali di Risparmio";

2) alla lettera *a*), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

3) alla lettera *b*), le parole: "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400.000" e le parole: "euro 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200.000";

4) alla lettera *b*), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

5) alla lettera *c*):

a) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di una somma almeno pari all'importo dell'investimento o della donazione che intendono effettuare ai sensi delle lettere *a*), *b*) o della presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

b) al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al successivo comma 8";

b) al comma 2, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: "*e*) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8;

c) al comma 3:

a) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono aggiunte le parole: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8".

b) dopo le parole: "ingresso per investitori", sono aggiunte le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8)";

d) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente:

"3-*quater*. Il nulla osta reca l'avvenuta attestazione della sussistenza di fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, relativamente alle somme oggetto dell'investimento, ed autorizza gli istituti bancari italiani e gli altri destinatari degli obblighi di adeguata verifica ad ottemperare ai relativi adempimenti in forma semplificata.

e) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Al titolare del visto per investitori e agli eventuali familiari di cui al comma 8) è rilasciato, mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un permesso di soggiorno quinquennale recante la dicitura: "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma I entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di cinque anni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) o non ha presentato domanda di verifica intermedia secondo le modalità e i termini di cui al successivo comma 5.1.

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5.1. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza del biennio decorrente dalla data di rilascio del permesso di soggiorno il titolare del permesso di

soggiorno per investitori è tenuto a sottoporsi alla verifica intermedia di mantenimento dell'investimento mediante procedura da definire con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda di verifica intermedia comporta la revoca automatica del permesso di soggiorno".

g) Il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. I soggetti titolari del permesso di soggiorno per investitori esercitano gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, sono esonerati dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, sono esonerati dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione. L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari di cui al successivo comma 8.

h) dopo il comma 5-*bis*, è inserito il seguente:

"5-*ter*. Il soggetto titolare di permesso di soggiorno per investitori è altresì esonerato dall'obbligo della disponibilità di un alloggio, per sé e per i propri familiari, per tutta la durata del permesso di soggiorno a condizione che elegga - in fase di richiesta del permesso di soggiorno - un domicilio digitale (PEC) per sé e per i propri familiari maggiorenni. Qualsiasi provvedimento relativo al permesso di soggiorno, inclusi quelli di revoca od avvio al procedimento volto alla revoca, vengono notificati all'interessato esclusivamente al domicilio digitale eletto.

i) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) A inizio paragrafo sono inserite le seguenti parole: "Alla scadenza,";

2) Le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";

1) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Alla scadenza, il permesso di soggiorno per investitori è altresì convertibile, ove ne sussistano i requisiti, in un Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero in altro permesso di soggiorno.

6-ter. In nessun caso il permesso di soggiorno per investitore può essere convertito in altra tipologia di permesso prima del decorso di 5 anni dalla data di ingresso in Italia".

m) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1, lettera a), c) e d) ed i figli minori di anni 21, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione - nel che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso".».

13.0.3

LANZI, MONTEVECCHI, MARINELLO, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera c), al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al comma 8";

2) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) copia del documento di viaggio degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8, in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto.«;

3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono inserite le seguenti: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8";

b) dopo le parole: "ingresso per investitori" sono inserite le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8";

4) al comma 5, dopo le parole: "Al titolare del visto per investitori" sono inserite le seguenti: "e agli eventuali familiari di cui al comma 8";

5) al comma 5-*bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari cui al comma 8.";

6) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1";

b) all'articolo 29, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "figli minori" sono inserite le seguenti: "di anni 21"».

13.0.4

GALLIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 26-*bis* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per investitori)*

1. All'articolo 26-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al numero 3), le parole: "proprio mantenimento" sono sostituite dalle seguenti: "mantenimento proprio e degli eventuali familiari di cui al successivo comma 8";

b) al comma 2, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: "*e*) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto, degli eventuali familiari al seguito di cui al comma 8;

c) al comma 3:

1) dopo le parole: "trasmette il nulla osta" sono aggiunte le parole: "in favore del richiedente e degli eventuali familiari di cui al comma 8)";

2) dopo le parole: "ingresso per investitori", sono aggiunte le seguenti: "al richiedente e agli eventuali familiari di cui al comma 8)";

d) al comma 5, dopo le parole: "al titolare del visto per investitori" sono aggiunte le seguenti: "e agli eventuali familiari di cui al comma 8";

e) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "previsti dal regolamento di attuazione." sono inserite le seguenti: "L'esonero relativo all'obbligo di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* e dagli obblighi inerenti

alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione sono estesi anche ai familiari cui al successivo comma 8)".

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. 1 familiari per i quali è possibile richiedere il visto e il permesso di soggiorno per investitori sono quelli indicati nell'art. 29, comma 1, lett. a), c) e d) ed i figli minori di anni 21, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione - nel che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso".».

13.0.5

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo a sostegno della Successione d'Impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti ed affermati sul territorio

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati secondo i principi di cui al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2. pese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente comma sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90% delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lett. a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lett. b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lett. c);

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50% del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal comma 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 2 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

13.0.6

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo a sostegno della Successione d'Impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti ed affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati secondo i principi di cui al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2. spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente comma sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90% delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lett. a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lett. b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lett. c);

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50% del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal comma 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 2 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 100.000.000;

13.0.7

NUGNES, LA MURA, FATTORI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art.13-bis.

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)

1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.

2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al MISE, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.

3. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'Impresa, di concerto con il MISE, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.

4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'Impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinarsi al Fondo di cui al comma 7.

5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al precedente comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al successivo comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.

6. Al fine di contrastare il dilagarsi di scelte aziendali opportunistiche alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento

dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87.

7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo denominato "Fondo rotativo WBO" con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti *de minimis* previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice Civile e finalizzate all'acquisizione dei compendi aziendali di imprese interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini delle concessioni e dell'erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

13.0.8

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione aliquota IRES per nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, nei limiti dell'importo corrispondente all'incremento del costo, rispetto al periodo d'imposta precedente, del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei costi per personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo».

13.0.9

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. I redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo

1 comma 89, lettere *a*) e *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5%.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in pari 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

13.0.10

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis..

(Investimenti per favorire l'economia reale)

1. 1 redditi di cui all'articolo 44 del Testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti, attraverso l'impiego delle disponibilità liquide depositate presso i propri conto correnti, da persone fisiche che effettuano nuovi investimenti a sostegno della crescita dell'economia reale nelle modalità indicate all'articolo 1 comma 89, lettere *a*) e *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono assoggettati a una aliquota sostitutiva pari al 12,5%.

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, sono destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

13.0.11

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis..

(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024". All'articolo 1, comma 210-*bis* della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle parole: "500.000 euro";

b) al secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "600.000 euro";

c) al terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per il triennio 2022-2024 si provvede ai sensi del comma 5.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

13.0.12

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2022 è determinata in 25 milioni di euro.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 25 milioni di euro per il 2022.

13.0.13

FERRO, DAMIANI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 78

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

1. Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente: Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

13.0.14

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo a fondo perduto per le «Academy aziendali» nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Per gli anni dal 2022 al 2025 al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e fa-

vorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. La misura di cui al presente articolo si applica nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.15

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE « Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine del Made in Italy".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.16 (testo 2)

VATTUONE, BERUTTI, MANCA, COLLINA, FERRARI, MARCUCCI,
QUAGLIARIELLO, VESCOVI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a sostegno dell'industria del tessile)

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.17

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

1. Il fondo di cui al comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato per l'anno 2022, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.0.18

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizione integrativa in materia di contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire una pronta risposta alle necessità di sostegno dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo I, comma 5-bis, del decreto legge 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."».

Conseguentemente, al Capo I del Titolo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agli operatori economici».

13.0.19 (testo 3)

SALVINI, ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BRIZIARELLI, OSTELLARI, FREGOLENT, PIZZOL, CANDURA, VALLARDI, ZULIANI

Approvato

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas

naturale, nonché scongiurare il fatto produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

13.0.20

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO, FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis.

(Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici nei santuari ad alta vocazione religiosa)

1. L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto le per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi previsto dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, s'intende concessa anche nei riguardi di quei comuni, all'interno dei quali sono presenti santuari religiosi di rilevanza universale anche in assenza dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, 8 settembre 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022.».

13.0.21

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante e ai negozi di vicinato)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante e ai titolari di un esercizio di vicinato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un fondo iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2022, per la concessione di contributi a fondo perduto da ripartire secondo le modalità definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 800 milioni per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

13.0.22

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 le parole: "e fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 30 aprile 2022".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.23

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Incentivi per attività imprenditoriali avviate sul territorio nazionale da cittadini italiani all'estero iscritti all'Aire)

1. Negli anni 2022 e 2023 per i cittadini italiani iscritti all'Aire e alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000, ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50 per cento sul reddito

imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.24

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)

1. A decorrere dalla data in vigore della presente legge, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nell'anno 2016, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) e che, entro il 31 dicembre 2017, hanno soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

13.0.25

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Buono per gli acquisti nei negozi di vicinato)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in favore di un solo componente per nucleo familiare, un buono per gli acquisti effettuati nel 2022 presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il buono è riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'importo degli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato e, comunque, in misura non superiore a 500 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

13.0.26

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per la creazione di distretti termali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale.

3. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

5. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

6. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al presente comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7 All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.27

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone logistiche semplificate (ZLS). Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

"65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata nelle aree portuali delle regioni

più sviluppate, nelle suddette regioni possono essere istituite ulteriori Zone logistiche semplificate:

a) nelle aree confinanti con Paesi extra-UE, al fine di favorire l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa nonché per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;

b) nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane, individuate in attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.

65.2. Nelle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano le agevolazioni e semplificazioni previste all'articolo 5, commi 1, lettere *a)*, *a-bis)*, *a-quater)*, 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-*bis*, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali possono essere individuati attraverso la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra la regione proponente e le amministrazioni statali e locali interessate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-quinquies)* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

65.3. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 63 e 65.";

b) dopo il comma 65-*bis* è inserito il seguente:

"65 *bis* 1. Agli oneri derivanti dal comma 65.2, valutati in 40 negli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".».

13.0.28

DE LUCIA, TURCO, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Estensione alle aree di crisi complessa di benefici fiscali e semplificazioni per ZES)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alle aree di crisi industriale complessa localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli incentivi fiscali e alle misure di semplificazione amministrativa previste per le Zone Economiche Speciali (ZES) dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

13.0.29

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)*

1. L'articolo 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80 per cento dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma".

2. L'articolo 1, comma 5-*ter* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.».

13.0.30

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1. L'articolo 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80 per cento dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscri-

zione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma".

2. L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.».

13.0.31

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1.L'articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per l'anno 202Z ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di I milione di euro per l'anno

2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma."

2.L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

13.0.32

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1. L'articolo 1, comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per l'anno 202Z ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'im-

porto del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma."

2. L'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso.».

13.0.33

MAGORNO, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza

ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

13.0.34

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 575 milioni di euro per l'anno 2022 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

13.0.35

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.36

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

13.0.37

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15

per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

Conseguentemente, ridurre di 29 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come i rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.38

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 collima 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

13.0.39

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. I comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

13.0.40

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere

dal IO gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244».

13.0.41

DE SIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è rifinanziato con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2022. Nell'erogazione dei contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici viene riconosciuta una maggiorazione sia nella soglia di spesa che nella percentuale di contributo erogabile alle infrastrutture di ricarica bidirezionali, abilitate per la tecnologia V2G. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, restano ferme le disposizioni di attuazione previste dal decreto Ministero transizione ecologica del 25 agosto 2021.».

Conseguentemente, ridurre di 90 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.42

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.43

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.***(Fondo di sostegno per le strutture residenziali)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «875,3 milioni di euro per l'anno 2022.».

13.0.44

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione del Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.».

13.0.45

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13- bis.***(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)*

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.46

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al periodo precedente.».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: « 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «965,3 milioni di euro per l'anno 2022.».

13.0.47

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.».

13.0.48

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Nuove competenze degli Spedizionieri doganali e Centri di Assistenza Doganale)

1. Ferme restando le funzioni e le attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professiona-

le, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei Centri di assistenza doganale (CAD), già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960 n. 1612, dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 e dalla Legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 29, comma 3, del Regolamento UE 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento UE n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati e esportatori autorizzati.

2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'art. 2, commi 1 e 2, della Legge 25 luglio 2000, n. 213 e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di *pre-audit* presso le imprese.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 dicembre 1992, n. 549 è soppresso.

4. Nell'articolo. 1, comma 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: "gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: «nonché i centri di assistenza doganale".».

13.0.49

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 13-bis.

(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese di viaggi e turismo)

1. Al fine di promuovere la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni internazionali per accrescere la competitività delle imprese italiane, per il periodo d'imposta 2022, 2023 e 2024, alle agenzie di viaggi ed ai *tour operator* è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per la partecipazione alle fiere, manifestazioni ed eventi similari anche in modalità da remoto, comprese le spese di viaggio e soggiorno, per l'ingresso alla fiera, la disponibilità dello spazio espositivo, l'allestimento dello *stand* e, nei casi di eventi virtuali, le spese di connessione, sicu-

rezza e servizi applicativi, fino ad un massimo di 15.000 euro in ciascuno dei periodi d'imposta sopra indicati.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

4. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 5 milioni per il triennio 2022-2024, rispettivamente di 500 mila euro nel 2022, 2 milioni di euro nel 2023 e 2,5 milioni di euro nel 2024 e di un ulteriore 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

13.0.50

PAROLI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di promuovere le iscrizioni e i rinnovi degli abbonamenti per lo svolgimento di attività sportive presso centri sportivi, palestre, centri natatori e ogni altra struttura nella quale si svolge attività sportiva, è autoriz-

zata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, destinata alla concessione di un contributo pari al 30 per cento del costo sostenuto, e comunque in misura non superiore a 150 euro, per l'acquisto dell'abbonamento annuale effettuato entro il 15 settembre 2022.

2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con le modalità di rimborso, di cui all'articolo 36-ter del decreto legge 22 marzo 2021 n.41, individuate a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Con decreto del Ministro dell'economia e finanza da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e i requisiti per l'erogazione.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

13.0.51

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art.13-bis.

(Potenziamento del settore energetico e delle fonti energetiche interne e rinnovabili)

1. Al fine di incentivare la crescita economica e lo sviluppo della mobilità alternativa e delle celle a combustibile, attraverso l'uso dell'idrogeno verde a più bassa o nulla emissione carbonica, in considerazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e di decarbonizzazione entro il 2030, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di produzione di idrogeno, nonché la creazione di generatori e distributori, sono esentati nella misura del 100 per cento da oneri di sistema e delle spese di distribuzione e gestione contatore, ad eccezione del 3 per cento delle componenti variabili degli oneri generali di sistema e della componente MTC (misure di compensazione territoriale) di cui al decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, conformemente alle seguenti condizioni:

a) uso di energia rinnovabile certificata, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dalla produzione, che direttamente da produzioni di energia rinnovabile;

b) assorbimento massimale di energia elettrica dell'impianto complessivo di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 12 MW;

c) notifica dei progetti all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro tre anni dalla notifica;

d) notifiche dei progetti corredate del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche e con i dati degli impianti pianificati;

e) esenzione per gli impianti presentati entro la fase pilota di sei anni, garantita per un periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione dell'impianto in modo da consentire l'ammortamento intero sotto condizioni economiche certe e definite;

f) eventuali ampliamenti dell'impianto nel periodo di esercizio di dieci anni dalla messa in funzione e fino al raggiungimento dell'assorbimento elettrico massimale di 12 MW dell'impianto complessivo di elettrolisi incluso la periferia, sono esentati in analogia all'impianto primario iniziale, limitatamente per il periodo di dieci anni di esercizio dalla messa in funzione dell'impianto originario iniziale;

g) l'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e il rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno. L'esenzione di cui al presente è concessa fino al raggiungimento di 380 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli impianti fino a 12 MW di assorbimento totale già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e include anche gli eventuali ampliamenti degli impianti esistenti fino a 12 MW.

3. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui al presente comma, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, lettera *e*); del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta alla relativa precisazione tramite circolare o strumento adeguato per le finalità di cui al presente articolo entro sessanta giorni di dall'entrata in vigore della in vigore della presente legge.

5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e della transizione ecologica, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale, d'intesa con l'Associazione Nazionale per l'idrogeno e celle a combustibile, per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui al presente articolo, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto.

6. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno percepite tramite specifico atto legislativo. In mancanza di tale, la fase pilota di cui al presente comma sarà prolungata di un anno.

7. L'esenzione di cui di cui al presente comma si applica anche agli impianti con potenze richieste oltre i 12 MW, mediante apposita domanda di analoga esenzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L'Autorità esamina le domande pervenute entro 60 giorni dalla loro presentazione. La mancata approvazione del progetto deve essere motivata in base a criteri tecnici oggettivi, quali la mancata disponibilità di energia rinnovabile o problemi tecnici di rete per le potenze richieste. In tali casi, l'Autorità al fine di dare esito positivo alla proposta di progetto e in base alle problematiche tecniche incontrate, può limitare la potenza richiesta ai limiti tecnicamente fattibili e ridurre i tempi giornalieri di produzione dell'idrogeno del 30 per cento.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

13.0.52

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

13.0.53

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Maggiorazione delle deduzioni delle spese sostenute per la fornitura di energia elettrica e gas)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, non superiori ad euro 5.164.569 nel pe-

riodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute relativamente alle forniture di energia elettrica e gas dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il costo è maggiorato del 30 per cento.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000.

13.0.54

CONZATTI, RIPAMONTI, TOFFANIN, STEGER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Riduzione delle percentuali per la determinazione della "non operatività" delle società)

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

a) alla lettera *a*), le parole: "2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento", e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non rilevano ai fini delle disposizioni del presente articolo le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179 e all'articolo 4 del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3";

b) alla lettera *b*):

i. le parole: "il 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 3 per cento";

ii. le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

iii. le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento" sono abrogate;

c) alla lettera *c*): le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".

Al comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente periodo: "I commi precedenti non si applicano in presenza di situazioni che non hanno consentito il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4. La società può preventivamente interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) della legge 27 luglio 2000 n. 212.

2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 110 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione rileveranno ai fini della verifica del test di operatività di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dal presente articolo, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

13.0.55

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

Art. 13-ter.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile

o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

13.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in favore delle società tra professionisti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si applicano, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano, in quanto compatibili, alle *start up* innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 8,5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

13.0.57

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel comma 5, al terzo periodo, le parole: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo" sono sostituite dalla seguenti: "Si intende inesistente il credito in relazione al quale l'utilizzo in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti"».

13.0.58

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si

intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.».

13.0.59

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Ai fini di favorire la liquidità per i professionisti e consentire di ottenere in via giudiziale e con maggiore rapidità la liquidazione dei propri crediti professionali in misura dignitosa e commisurata alla qualità e intensità della prestazione svolta, le disposizioni di cui all'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità son rilevabili in ogni stato e grado del processo.».

13.0.60

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148.

Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo".».

13.0.61 (testo 2)

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

3. Tale disposizione esplica i suoi effetti solo per la durata dello stato di emergenza epidemiologica.».

13.0.62

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Le disposizioni di cui all'Art. 13-*bis*. della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in ogni stato e grado, ai giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di nullità di pattuizioni o l'accertamento della natura vessatoria di

clausole concernenti il compenso dei professionisti, pendenti alla data del 6 dicembre 2017.».

13.0.63

TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.13-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.».

13.0.64 (testo 2)

TOFFANIN, FLORIS

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale".

2. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Le modifiche del presente provvedimento entrano in vigore con effetto dal 12 gennaio 2022.

Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche operate dalla presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è integrato di 10,9 milioni di euro per il 2023 e di 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

13.0.65

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Royalties - Rideterminazione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma I è sostituito dal seguente:

> "1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

13.0.66

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, LANNUTTI, MORONESE,
ABATE, DI NICOLA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure fiscali in materia di valute virtuali)

1. All'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera c-ter), *dopo le parole:* "di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti" sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e *dopo le parole:* "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso", è aggiunto il seguente periodo: ",per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";

b) alla lettera c-quater) dopo le parole: "valute," sono aggiunte le seguenti: "valute virtuali," e dopo le parole: "di valute estere," sono aggiunte le seguenti "di valute virtuali,".

c) al comma 1-bis, dopo le parole: "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali".

d) al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente".

e) al comma 7 dopo la lettera d è aggiunta la seguente: d-bis) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di

acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;"

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-*quater*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-*quater*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro."

3. Dopo l'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.

L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute,

prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

13.0.67

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Respinto

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette alla piena applicazione delle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2022 per incrementare la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Il credito d'imposta spetta per ciascun beneficiario fino ad un massimo di

a) 10.000 euro per le imprese con volume d'affari fino a 400mila euro;

b) 20.000 euro per le imprese con volume d'affari da 401 mila a 1 milione di euro;

c) 40.000 euro per le imprese con volume d'affari da 1 a 5 milioni di euro;

d) 80.000 euro per le imprese con volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

3. I massimi di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al decreto del Ministero della sanità 5 settembre 1994, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 20 settembre 1994, n.220 (SO).

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;

- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale;
- c) addestramento del personale;
- d) consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro e stesura dei protocolli di sicurezza;
- e) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. 11 credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24 L il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

7. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi del comma 10.

10. 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"».

13.0.68

MALLEGNI, MASINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dall'anno 2022 e fino al periodo d'imposta 2023, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso strumentale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca qualora si stabilisca, in accordo tra le parti una riduzione del canone di affitto di almeno il 40 per cento.

2. La cedolare secca di cui al comma 1 sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché - tenendo conto dei parametri dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - le modalità per un'applicazione progressiva fino ad un minimo del 5 per cento in relazione ad una riduzione del canone di affitto superiore al 40 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati 2,5 miliardi di euro per l'anno 2022, 600 milioni di euro per l'anno 2023, 2,133 miliardi di euro per l'anno 2024, 1,781 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,3 miliardi di euro per gli anni 2026 e 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028 e 228 milioni per l'anno 2029 si provvede mediante il comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "12 per cento".».

13.0.69

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2022 e 2023 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

13.0.70

FENU, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni M materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di riqualificazione)

1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita

immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 71, comma 4, e all'art. 72 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.9, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine, con il pagamento di una imposta di registro pari a 200 euro".

2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-*sexies*), è aggiunta la seguente:

"II-*septies*) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa non siano adempiute entro il termine quinquennale previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria".

3. Con riferimento agli atti di cui al primo comma si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a SI milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

13.0.71

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 37 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il valore della concessione è composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico ex art. 2, comma 4, del DPR. n. 460/1996, e dal valore complessivo dei manufatti

realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati. In caso di assegnazione a nuovo concessionario è in ogni caso garantito al concessionario uscente l'importo corrispondente del valore dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente comma."»

13.0.72

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo la lettera *f-bis*), è inserita la seguente:

"*f-ter*) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494"».

13.0.73

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di tutelare il patrimonio del concessionario e i relativi investimenti, l'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato».

13.0.74

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo I della legge n. 198/2016" da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari con fatturato non superiore a 500 mila euro privo di televendite. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5. La predetta franchigia sarà a carico del "fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016" con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

13.0.75

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il 70 per cento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016 è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA) di cui il 10% alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 60% andrà ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione».

13.0.76

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il 30 per cento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo I della legge n. 198/2016 è destinato alle emittenti radiofoniche locali di cui il 10% alle comunitarie in parti uguali fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le radio commerciali. Il restante 20% andrà ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la radiofonia e l'informazione».

13.0.77

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Fino all'attuazione del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC sono sospesi i bandi FSMA relativi alla assegnazione della capacità trasmissiva e della numerazione dei canali LCN, assegnando tre frequenze al compatto televisivo locale, di cui una transitoria, per assicurare sia la continuità di servizio all'utenza nel territorio, sia i livelli occupazionali nelle diverse aree tecniche».

13.0.78

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 è aggiunto il seguente comma:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione a tutto il 31 ottobre 2021, vanno positivamente risolte con la tombale approvazione"».

13.0.79

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Divieto di rivalsa dell'imposta sui diritti digitali)

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "corso dell'anno solare" aggiungere le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37"».

13.0.80

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni urgenti in favore del settore dei giochi e scommesse)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s'intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.81

FENU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disciplina dell'accesso delle imprese di assicurazione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati ed attivarsi per contattare i beneficiari, hanno

accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e non soggiacciono ad obblighi di accreditamento all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599,9 milioni di euro per l'anno 2022».

13.0.82

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga della disciplina in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 71 e parole: "tenute entro il 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato entro il 30 giugno 2022."».

13.0.83

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Super deduzione del costo del lavoro)

"1. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare.

2. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto cessione di beni, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare"».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;
2023: - 90.000.000;
2024: - 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;
2023: - 30.000.000;
2024: - 30.000.000.

13.0.84

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(rivalutazione partecipazioni e terreni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";*

b) *al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";*

c) *al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».*

13.0.85

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la trasformazione delle Banche popolari in S.p.a.)

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».

13.0.86

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Esercizio di poteri speciali per i settori agroalimentare e siderurgico)

Al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

13.0.87

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole:

"a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole: ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,".».

13.0.88

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-bis, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

Art. 14

14.1

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ,
ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: « dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.2

FERRO, DAMIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole: « e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.3

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole:* « e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» *sono soppresse.*

14.4

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è soppresso;*

b) *al numero 4) le parole:* « e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» *sono soppresse.*

14.5

MANCA, MISIANI, COLLINA

Respinto

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente:* «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;

b) *al numero 4) le parole:* « e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» *sono soppresse.*

14.6

FERRO, DAMIANI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente:* «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;

b) *al numero 4) le parole:* «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» *sono soppresse.*

14.7

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente:* «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;

b) *al numero 4) le parole:* «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» *sono soppresse.*

14.8

MARINO

Respinto

Al comma 1, lettera a) , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".» sono soppresse.*

14.9

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 14, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il numero 2) è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.»;*

b) *al numero 4) le parole: «e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662."», sono soppresse.*

14.10

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 1, punto 2), lettera a), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», sono soppresse.

14.11

MISIANI, MANCA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «1° aprile 2022», con le seguenti: «1° gennaio 2023» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dal gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal "Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap" (SA.43296), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016».*

b) *al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «1° aprile 2022», con le seguenti: «1° gennaio 2023».*

c) *al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

14.12

FERRO, DAMIANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), punto 2, sostituire le parole: «1° aprile 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023». Inoltre, aggiungere alla fine le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal "Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap" (SA.43296), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016.»;*

b) *al comma 1, lettera a), punto 4, sostituire le parole: «1° aprile 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

c) *al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto, e 86,6 milioni di euro per l'anno 2024, 283 milioni di euro per l'anno 2025, 10,83 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,66 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di saldo netto da finanziare si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

14.13

FAGGI, TOSATO, BERGESIO, FERRERO, TESTOR

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), punto 2) sostituire le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022,» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire il comma 1, lettera a), punto 4) con il seguente: «alla lettera m), dopo il periodo: «senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.» è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «238 milioni».

14.14

CROATTI, VACCARO, LANZI, GIROTTO, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 2) sostituire le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire il numero 4) con il seguente: «4) alla lettera m), al quinto capoverso dopo le parole: »del Fondo medesimo«, aggiungere, in fine, il seguente periodo: »A decorrere dal 1° gennaio 2023 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».*

14.15

ROSSOMANDO

Respinto

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: «garanzie» è sostituita dalle seguenti: «garanzie dirette»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».*

14.16

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: «garanzie» è sostituita dalle seguenti: «garanzie dirette»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».*

14.17

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 2), la parola: «garanzie» è sostituita dalle seguenti: «garanzie dirette»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A far data dal 1° luglio 2022, continuano ad essere dovute, solo per le garanzie dirette, le commissioni per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».*

14.18

CONZATTI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia"».*

b) *al comma 6 le parole: «520 milioni di euro per il 2024, 17 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027» sono sostituite dalle seguenti: «525 milioni di euro per il 2024, 1.705 milioni di euro per il 2025, 655 milioni di euro per il 2026 e 135 milioni di euro per il 2027».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «500 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «495 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2028».

14.19

COLLINA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia"».

14.20

GARRUTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia"».

14.21

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia".».

14.22

MARINO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;"».

14.23

DE POLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia."».

14.24

LANNUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 14-bis.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

'e-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul

finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;"».

14.25

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

All'articolo 14, comma, lettera a), punto 4), lettera m), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse.

14.26

MANCA

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «è previsto» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per i finanziamenti fino a 30.000 euro,».

14.27

MISIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 6 dell'art. 18 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è aggiunto il seguente "Comma 7. Il comma 6 non si applica ai soggetti indicati al comma 4 sub a) e sub b), sottoposti a vigilanza da parte delle autorità competenti operanti ai sensi delle Leggi speciali e/o del Regolamento UE 2020/1503 del 7 ottobre 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo".

1-ter. Al Comma 6 dell'art. 18 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "della Banca d'Italia" sono sostituite dalle parole: "dall'Autorità di vigilanza competente"».

14.28

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

"a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli I e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 12 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di 12 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 12 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo I del presente decreto saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A".».

14.29

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 64, comma 1-ter, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del

presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".».

14.30

CONZATTI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, dopo le parole: "rilasciata da una banca" inserire le seguenti: ", da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)"».

14.31

COLLINA, MANCA, MISIANI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.32

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e*), *f*), *g*-bis), *g*-ter), *g*-quater), *h*), *i*), *l*), *o*) e *p*) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.33

FERRO, DAMIANI

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e*), *f*), *g*-bis), *g*-ter), *g*-quater), *h*), *i*), *l*), *o*) e *p*) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.34

CONZATTI

Ritirato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere *e*), *f*), *g*-bis), *g*-

ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.35

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo quanto disposto dal comma 1, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

14.36

MISIANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'ultimo periodo del comma 1-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea".».

14.37

MISIANI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, costituite con presenza in quota maggioritaria da PMI.»

14.38

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

14.39

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifesta-

no nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

14.40

MARINO, CONZATTI

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.;

b) La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e» sono soppresse.

14.41

MANCA, MISIANI, COLLINA

Respinto

Al comma 3, primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2022»;*

b) *le parole: «pari a 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 10 milioni»;*

c) *prima delle parole: «la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione» premettere le parole: «e a partire dal 1° luglio 2022».*

Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 5 giugno 2020, n. 40», aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma 3, primo periodo.».

14.42

BOTTICI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione» con le seguenti: «la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione»;*

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Per le Piccole e Medie Imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro,»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Piccole e Medie Imprese con fatturato fino a 10 milioni di euro, le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari sono garantite dal Fondo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria.»*

2) *al comma 5:*

a) *sostituire le parole: «il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni» con le seguenti: «la dotazione per gli impegni»;*

b) *sopprimere le parole*: «riferito al limite massimo degli impegni assumibili».

14.43

DAMIANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3:*

a) *al primo periodo sostituire le parole*: «la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione» *con le seguenti*: «la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione»;

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole*: «Per le PMI con fatturato superiore a 10 milioni di euro, ».

2) *al comma 5, sostituire le parole*: «il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni» *con le seguenti*: «la dotazione per gli impegni» *ed eliminare le parole*: «riferito al limite massimo degli impegni assumibili»

Conseguentemente, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Per le PMI con fatturato fino a 10 milioni di euro, le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari sono garantite dal Fondo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria.»

14.44 (testo 2)

GIROTTO, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, DELL'OLIO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito

istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.»

14.45

MANCA, MISIANI, COLLINA

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.46

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.47

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.48

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "euro 2 milioni" sono sostituite con le seguenti: "euro 500mila".».

14.49

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le risorse erogate ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;

b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;

6-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 6-bis si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".».

14.50

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

All'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«7. Le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere utilizzate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero da quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, e da quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro, per:

a) concedere garanzie alle piccole e medie imprese;

b) erogare finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese;

8. Ai fini dell'attuazione del comma 7 si fa riferimento a quanto previsto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 aprile 2021, rinviando a ulteriori disposizioni applicative per quanto non già previsto nei citati decreti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'art. 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022"».

14.51

PAGANO, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico

regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.52

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.53

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori com-

plessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

14.54

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al medesimo Fondo, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e con procedure di riassunzione del personale, già impiegato nell'appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per le imprese di cui al precedente periodo è concesso nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022.».

14.55

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge

5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

14.56

FARAONE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

14.57

PAGANO, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle create procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

14.58

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

14.59

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

All'articolo aggiungere, in fine, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

14.60

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere:

«7. Alla lettera c-bis) dell'art. 13 del DL 23/2020 al primo e al secondo periodo sostituire le parole: "120 mesi" con le seguenti: "180 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

14.61

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla lettera c-bis) dell'art. 13 del DL 23/2020 al primo e al secondo periodo sostituire le parole: "120 mesi" con le seguenti: "180 mesi"».

14.0.1

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli inter-

mediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662..

Conseguentemente, all'articolo 14:

- *al comma 5, sostituire le parole:* «210.000 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni di euro» con le seguenti «210.200 milioni di euro, di cui in 160.000 milioni di euro riferibili allo *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.200 milioni di euro».

- *al comma 6, dopo le parole:* «è incrementata di» *inserire le seguenti:* «200 milioni di euro per l'anno 2022,».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» *con le seguenti* «400 milioni».

14.0.2

MARINO, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

14.0.3 (testo 4)

COLLINA, MISIANI, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi "confidi" di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento.

3. Il quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1, all'art. 1, comma 54, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2022".

5. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiungere i seguenti:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le li-

mitazioni indicate nel comma 1, lettera *a*) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00"

1-ter. I servizi ausiliari di cui al comma 1, lettera *c*), includono, non esaustivamente, nella fase iniziale di presentazione della domanda di finanziamento, il supporto alla definizione del piano d'impresa, e nei tre anni successivi, almeno un servizio relativo a mercato, amministrativo fiscale, finanza, organizzazione. I servizi ausiliari non includono le attività di formazione."

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3.1. Le persone fisiche di cui al comma 3 includono, non esaustivamente, i soggetti in cui insorgano bisogni derivanti da congiunture sfavorevoli abitative, familiari o sociali, quali sfratti, cambio abitazione, funerali, divorzi, pensioni differite o sovraindebitamento, nonché bisogni finalizzati a migliorare le condizioni lavorative, abitative, familiari o ambientali, quali formazione, strumenti lavoro, housing sociale o risparmio energetico.

3.2. Le i finanziamenti ammissibili ai sensi del comma 3 includono, non esaustivamente, quelli destinati a cauzioni per locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, assistenza di anziani non autosufficienti o di disabili, incluse le attrezzature necessarie, acquisto o riparazioni auto e motocicli per lavoro o per mobilità di portatori di handicap, stralcio di posizioni debitorie con banche, società finanziarie e di credito al consumo, laddove sia dimostrabile la condizione di vulnerabilità della persona, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, formazione professionale.

3.3. Per le finalità di cui al comma 3, il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3.4. Non sono previsti limiti all'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti ai sensi del comma 3 rispetto all'ammontare di tutti i finanziamenti concessi."

e) al comma 5, lettera *a*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"

f) al comma 5, lettera *b*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"

g) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5.1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere la realizzazione di un

piano d'impresa, nonché l'avvio e lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, coprendo i costi ad essi connessi, che possono comprendere, anche alternativamente, investimenti o esigenze di capitale circolante. Le imprese di cui al periodo precedente possono essere organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

5.2. Sono esclusi dai finanziamenti i seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di sette anni;

b) lavoratori autonomi, imprese individuali società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

c) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, un livello di indebitamento verso banche e intermediari finanziari superiore a 200.000 euro, un fatturato annuo e un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ai 2 milioni di euro;

5.3. La concessione dei finanziamenti può essere finalizzata, alternativamente, anche alle operazioni di consolidamento e ristrutturazione del debito.

5.4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni."

h) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono concedere finanziamenti ai propri soci per le finalità di cui al presente articolo a tutte le tipologie di beneficiari in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo."

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, provvede all'aggiornamento delle disposizioni attuative di cui all'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

14.0.4

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi « confidi » di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono utilizzare le risorse erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per concedere garanzie e per erogare finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati, il cui importo, per singola operazione, a condizione che i confidi partecipino con risorse proprie al finanziamento complessivo in misura non inferiore al 20 per cento, non può risultare superiore a 50.000,00 euro.

3. 11 quarto periodo di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

14.0.5

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per l'erogazione di credito alle micro imprese e delle piccole e medie imprese)

1. Allo scopo di supportare l'accesso al credito delle micro imprese e delle piccole e medie imprese, per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione di 400 milioni di euro, destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese attraverso i consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all'art. 106 del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) i criteri e i termini per le procedure di selezione e adesione, sotto forma di convenzionamento aperto, dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le modalità di attuazione degli interventi da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.».

14.0.6

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina del microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera *a)* e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".

d) al comma 5, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;".

e) al comma 5, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"».

14.0.7

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina del microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, la cifra "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".

b) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata.

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera *a)* e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".

d) al comma 5, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;".

e) al comma 5, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"».

14.0.8

CALANDRINI, DE CARLO, MISIANI, STEGER, Marco PELLEGRINI, LANIECE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina del microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), la cifra: "40.000,00" è sostituita dalla seguente: "75.000,00".*

b) *al comma 1, la lettera b) è abrogata.*

c) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

"1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma I possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a) e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00".

d) *al comma 5, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;"*.

e) *al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;"*».

14.0.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;*

b) *al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";*

c) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

"1-bis. La misura di cui al comma I determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».

14.0.10

LANNUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino al 31 dicembre 2021"».

Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 30 giugno 2022».

14.0.11 (testo 2)

CASTALDI, CROATTI, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) al comma 1, le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.12

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022"».

14.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022"».

14.0.14

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole: "30 giugno 2022"».

14.0.15

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, con le parole "30 giugno 2022"».

14.0.16

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. L'art. 18 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è abrogato».

14.0.17

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Patrimonializzazione Confidi)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *n*-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "previa autorizzazione della Commissione europea" sono soppresse».

14.0.18

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei Confidi)

All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di

garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

14.0.19

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Utilizzo dei patrimoni dei fondi interconsortili per le attività a supporto delle PMI)

1. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

14.0.20

SACCONI, MALLEGNI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituito dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: "e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incremento dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.21

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro".

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il

credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022";

c) al comma 12, al primo periodo, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "entro i limiti della dotazione del Fondo" sono inserite le seguenti: ", nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.22

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per la semplificazione per la costituzione delle PMI innovative)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-bis, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è richiesta la presenza fisica del titolare della firma da autenticare quando quest'ultimo stabilisce con il notaio un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma da autenticare da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato nonché la percezione di ciò che accade al firmatario video collegato nel momento in cui appone la sottoscrizione elettronica.";

b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e non è richiesta la presenza fisica delle parti o, nei casi previsti dalla legge, dei testimoni quando tali soggetti o alcuni di essi stabiliscono con il notaio rogante un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra forma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti video collegate nel momento in cui manifestano la loro volontà. L'atto pubblico informatico è";

2) al comma 3, dopo le parole: "dalle parti" sono inserite le seguenti: ", dai fidefacenti, dall'interprete e dai testimoni";

c) all'articolo 52-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: "firma digitale" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 o in conformità ad altro tipo di firma elettronica qualificata";

2) al comma 2, dopo le parole: "le parti," sono aggiunte le seguenti "i fidefacenti,";

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Non è necessaria la presenza fisica del soggetto che appone la sottoscrizione quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 47-ter, comma 2, relativamente al collegamento telematico in videoconferenza con il notaio rogante.";

d) all'articolo 93-ter, il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di incentivare processi e modelli di *business* innovativi nonché la crescita dell'ecosistema imprenditoriale italiano dello *start-up*, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, l'onorario per la registrazione di un contratto istitutivo non può essere maggiore a 400 euro più IVA, di cui il 15 per cento di imposte".».

14.0.23

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 14-bis.

(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI alle fiere internazionali nel 2021)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle parole: "periodi di imposta 2019 e 2020" aggiungere le seguenti: "e 2021";

b) sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "50 per cento" e le parole: "60.000 euro" con le seguenti: "100.000 euro";

c) sostituire le parole: "e di 5 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ",di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

14.0.24 (testo 2)

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Misure a sostegno dell'industria del tessile)*

1. In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del Distretto Industriale Pratese, è attribuito al Comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla Regione Toscana con propria delibera n. 69/2000, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1991, n. 317, e 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento e/o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.25

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2021 per il settore tessile)

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, si applicano anche alla rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2021, dei soggetti, esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2021, n. 233».

14.0.26 (testo 2)

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

"font-size:medium">«Art. 14-bis.

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere i seguenti commi:

"4-*sexies-bis*. 1. La rinegoziazione di cui al comma 4-*sexies* si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere alla data di cui al comma in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Per l'operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito; per detta finalità il Fondo garanzia ISMEA e il Fondo di garanzia per le PMI sono incrementati ciascuno di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Per poter beneficiare delle misure di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di Credito".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 162, comma 2, le parole "Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per concedere le garanzie a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione".

14.0.27

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rinegoziazione del debito)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere il seguente:

"4-*sexies*-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

14.0.28

CALIGIURI, TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, dopo il comma 4-*sexies* aggiungere il seguente comma:

"4-*sexies*. 1. La rinegoziazione di cui al comma 4-*sexies* si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere alla data di cui al comma in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Per l'operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito; per detta finalità il Fondo garanzia ISMEA e il Fondo di garanzia per le PMI, sono incrementati ciascuno di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di accedere ai benefici previsti l'interessato presenta domanda ad Istituto di credito secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190"».

14.0.29

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei Mercati locali)

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese ambulanti in caso di eventi calamitosi, predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali nonché promuovere il turismo e il decoro delle città, è istituito un "Fondo per la Valorizzazione dei Mercati locali" nello stato di

previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022, di seguito denominato "Fondo".

2. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1 le imprese ambulanti che abbiano subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali qualora ricorrano i seguenti requisiti:

a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti, ovvero abbia presentato regolare domanda di rateizzazione;

b) l'impresa sia in regola con le autorizzazioni e i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di risarcimento.

3. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1, i Comuni nel cui territorio si tengono: mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili; mercati dell'antiquariato; mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale; mercati storici. I Comuni possono presentare domanda di finanziamento al 100% dell'importo, Iva compresa, per: il rifacimento e la valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati; la riqualificazione di facciate di edifici prospicienti aree dove si svolgono i mercati, installazione di servizi igienici permanenti, illuminazione e punti luce, verde pubblico, arredo urbano, parchi giochi attigui ai mercati e inserimento dei mercati locali in guida turistiche e servizi di promozione turistici; la riqualificazione di piazze e piazzali, parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio ambulante; servizi di trasporto navetta; eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

4. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo del Fondo e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la definizione di eventuali riserve in favore delle imprese di cui al comma 1.

5. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti, durante l'esercizio della professione non possono superare la cifra di 30.000 euro per singolo evento, mentre il monte complessivo annuale risarcibile dal Fondo non potrà superare i 2 milioni di euro annui. I comuni non potranno presentare progetti di cui al comma 3 superiori a 400.000 euro.

6. Ferme restando le disposizioni penali vigenti in materia, qualora successivamente all'erogazione dei contributi del Fondo sia accertata l'insus-

sistenza dei requisiti minimi previsti dalla presente legge ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico dispone la revoca dei contributi stessi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

14.0.30

DI PIAZZA, CATALFO, TRENTACOSTE, L'ABBATE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Destinazione al sostegno delle imprese sociali di parte dei proventi derivanti da collocamenti di determinate tipologie di Titoli di Stato)

1. Al fine di sostenere le politiche attive del lavoro e quelle di inclusione sociale nonché allo scopo di conciliare le politiche di sostegno alla transizione ecologica con la necessità di garantire la piena e buona occupazione, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una Sezione speciale dedicata a sostenere le micro, piccole e medie imprese di cui all'Allegato i al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché i loro consorzi di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, che esercitino in via prevalente attività di impresa sociale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2. La Sezione speciale di cui al comma 1, istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è alimentata con una parte dei proventi versati nel Conto Disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, derivanti dai collocamenti dei Buoni del Tesoro Pluriennali denominati "BTP Green", nonché degli altri Titoli di Stato emessi allo scopo di supportare la transizione ecologica e sociale ovvero di realizzare gli obiettivi ambientali e sociali come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili.

3. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi alle picco-

le e medie imprese di cui al comma i del presente articolo si applicano le seguenti misure:

a) i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento allo svolgimento di attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economica e finanziaria da parte del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Qualora le micro, piccole e medie imprese di cui al comma i risultino in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare per esse una rilevante difficoltà nell'adempimento delle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, la Sezione speciale di cui al comma i opera mediante attività di cartolarizzazione sintetica dirette, con l'impiego di tranche *junior*, di tranche mezzanine e di tranche senior, ad isolare la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 aprile 2018, attraverso forme di protezione del credito di tipo personale ovvero attraverso cash collateral di cui al medesimo decreto ministeriale, applicando le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 1 del presente articolo:

a) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

b) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;

c) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

d) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, copre l'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento.

5. Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2022 ed è alimentata dalle maggiori entrate rinvenienti dai proventi versati nel Conto Disponibilità intrattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, provenienti dai collocamenti dei Titoli di Stato di cui al comma 2, primo periodo».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2022».

14.0.31

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Contrasto al fenomeno dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Mutui senza interesse)

1. Il 'Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura' di cui al precedente art. 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro, di durata non superiore al decennio e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei dirit-

ti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 14.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del successivo art. 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, previa attività preliminare svolta dalle Prefetture secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Interno. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì avvalersi di consulenti.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 14.

7. La copertura economica per gli interventi di cui al presente articolo è assicurata dalle risorse destinate al Fondo di solidarietà".

2) all'articolo 15, dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.».

14.0.32 (testo 2)

GIAMMANCO, FARAONE, CALIENDO, MODENA, PAPTAEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attribuzione di un ristoro patrimoniale in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. È attribuito un ristoro patrimoniale in favore delle aziende oggetto di dissequestro in seguito a misura di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 1 milione per l'anno 2023 e 1 milione per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso ed erogazione del contributo, nel limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, 1 milione per l'anno 2023 e 1 milione per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

14.0.33

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Sospensione dei provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53)

1. All'art. 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021 in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

Art. 15

15.1

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 1:

1) *al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";*

2) *al comma 2:*

a) *la lettera a) è sostituita con la seguente:*

"a) la garanzia è rilasciata entro il 30 giugno 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 15 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 48 mesi";

b) *alla lettera a-bis), sostituire le parole: "10 anni", ovunque ricorrono, con le seguenti: "20 anni";*

3) *ai commi 13 e 14-bis, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".».*

15.2

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 2) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019," ag-

giungere le seguenti: "computando a tal fine anche il costo del personale dall'azienda appaltatrice, per la quota parte impiegata presso l'impresa stessa".».

15.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) All'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 2) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019," aggiungere le seguenti: "computando a tal fine anche il costo del personale dall'azienda appaltatrice, per la quota parte impiegata presso l'impresa stessa".».

15.4

COLLINA, MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: "il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019," sono aggiunte le seguenti: "computando a tal fine anche il costo del personale dall'azienda appaltatrice, per la quota parte impiegata presso l'impresa stesse".».

15.5

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti: «e dopo le parole in favore di imprese con un numero di dipendenti sono inserite le seguenti: non inferiore a 250 e»;

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fino al 30 giugno 2022, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 155 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.6

MARINO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: in favore di imprese con un numero di dipendenti» sono inserite le seguenti: «non inferiore a 250 e»;

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino al 30 giugno 2022, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».

15.7

MISIANI, MANCA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *a comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole: in favore di imprese con un numero di dipendenti» sono inserite le seguenti: «non inferiore a 250 e»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fino al 30 giugno 2022, le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022».

15.8

NANNICINI

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

«c) all'articolo 14, commi 1 e 2, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242", sono inserite le seguenti: "e delle società che hanno la gestione di impianti sportivi".»

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a titolo gratuito;" sono sostituite dalle seguenti: "a titolo gratuito. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di un premio di garanzia da versare al Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le garanzie sono rilasciate";

b) alla lettera b) numero 1) dopo le parole: "90 per cento", sono aggiunte le seguenti: "e, dal 1° gennaio 2022, fino all'80 per cento".»

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

«10-bis. Si applicano alle garanzie di cui al comma 8 le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione costituita dalla gratuità della garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.»

15.9

MANCA, COLLINA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese.

1-ter. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis, nonché le modalità di definizione delle

commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

1-quater. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma *1-bis*, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-sexies. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero.».

15.10 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di sostenere l'accesso al credito delle imprese è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.000 milioni, per la concessione di forme di supporto finanziario, anche mediante garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti o altri strumenti di condivisione del rischio, volte alla liberazione di capitale regolamentare delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, funzionale a consentire la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese.

1-ter. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma *1-bis*, nonché le modalità di definizione delle commissioni corrisposte al fondo dalle istituzioni finanziarie beneficiarie di

tali interventi, in conformità alla normativa di riferimento dell'Unione europea e ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

1-quater. La gestione del fondo è assegnata all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'Istituto medesimo e il Ministero dell'economia e delle finanze volta a definire, tra l'altro, i criteri di gestione e la remunerazione per le attività svolte a valere sulla dotazione del fondo.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma *1-bis*, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alla quota parte dello stanziamento non ancora gravato da impegno, in riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1-sexies. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte di amministrazioni statali e di enti territoriali, in forma singola o associata, anche a valere su risorse europee. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze può costituire apposite sezioni dedicate del fondo e stipulare accordi con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorità e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il medesimo Ministero».

15.11

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Alla fine del periodo ottavo dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di 350 mila euro per l'anno 2022".

1-ter. Per esigenze di celerità e continuità dell'attività del Fondo indennizzo risparmiatori, i componenti della Commissione tecnica nominati con decreto ministeriale 4 luglio 2019 restano in carica per il completamento dell'attività del Fondo entro la data del 31 luglio 2022.».

15.12

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alla fine del periodo ottavo dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di 350 mila euro per l'anno 2022".

1-ter. Per esigenze di celerità e continuità dell'attività del Fondo indennizzo risparmiatori, i componenti della Commissione tecnica nominati con decreto ministeriale 4 luglio 2019 restano in carica per il completamento dell'attività del Fondo entro la data del 31 luglio 2022.».

15.13

PAGANO

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari ad euro 119.288.538,00 per l'anno 2021 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

1-ter. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022.».

Conseguentemente ridurre di 35 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

15.14

RICHETTI, BERUTTI

Respinto*Aggiungere infine il seguente comma:*

«2. L'ultimo periodo del comma 1-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea".».

15.15

ROSSOMANDO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".».

15.16

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare nominale delle garanzie è maggiore del SO per cento del totale dell'attivo".».

15.17

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci"».

15.18

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".».

15.19

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

All'articolo, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, 11.326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".».

15.0.1

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Garanzie a sostegno degli obiettivi PNRR)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora costituiti da banche, da istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, a condizione che sui finanziamenti erogati o sulle garanzie prestate i soggetti che li hanno costituiti trattengano un interesse economico minimo del 5 per cento.

3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

4. Sulle obbligazioni di Sace s.p.a. derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 165 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

15.0.2

MARINO, CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Garanzie a sostegno degli obiettivi PNRR)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, SACE concede, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie fino al 31 dicembre 2022, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima o seconda perdita su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite o crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. La garanzia di cui al comma 1 è concessa, entro l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché in favore di veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, che realizzino operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti e garanzie di cui al comma 1, a condizione che una banca o intermediario abilitato all'esercizio del credito in Italia che svolga il molo di cui all'articolo 1, comma 1-ter lettera a) della stessa legge o che abbia concesso i relativi finanziamen-

ti o garanzie trattenga un significativo interesse economico nell'operazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*ter*, lettera c) della Legge 30 aprile 1999, n. 130.

3. La garanzia di cui al comma 1 è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

4. Sulle obbligazioni di Sace s.p.a. derivanti dalla garanzia di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni».

15.0.3

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di microcredito)

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. I servizi ausiliari di cui al comma 1, lettera c), includono, non esaustivamente, nella fase iniziale di presentazione della domanda di finanziamento, il supporto alla definizione del piano d'impresa, e nei tre anni successivi, almeno un servizio relativo a mercato, amministrativo fiscale, finanza, organizzazione. I servizi ausiliari non includono le attività di formazione."

2. All'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3.1. Le persone fisiche di cui al comma 3 includono, non esaustivamente, i soggetti in cui insorgano bisogni derivanti da congiunture sfavorevoli abitative, familiari o sociali, quali sfratti, cambio abitazione, funerali, divorzi, pensioni differite o sovraindebitamento, nonché bisogni finalizzati a migliorare le condizioni lavorative, abitative, familiari o ambientali, quali formazione, strumenti lavoro, *housing* sociale o risparmio energetico.

3.2. Le i finanziamenti ammissibili ai sensi del comma 3 includono, non esaustivamente, quelli destinati a cauzioni per locazione, spese per la messa a nonna degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, assistenza di anziani non autosufficienti o di disabili,

incluse le attrezzature necessarie, acquisto o riparazioni auto e motocicli per lavoro o per mobilità di portatori di handicap, stralcio di posizioni debitorie con banche, società finanziarie e di credito al consumo, laddove sia dimostrabile la condizione di vulnerabilità della persona, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, formazione professionale.

3.3. Per le finalità di cui al comma 3, il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3.4. Non sono previsti limiti all'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti ai sensi del comma 3 rispetto all'ammontare di tutti i finanziamenti concessi."

3. All'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: "5.1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere la realizzazione di un piano d'impresa, nonché l'avvio e lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, coprendo i costi ad essi connessi, che possono comprendere, anche alternativamente, investimenti o esigenze di capitale circolante. Le imprese di cui al periodo precedente possono essere organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

5.2. Sono esclusi dai finanziamenti i seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di sette anni;

b) lavoratori autonomi, imprese individuali società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

c) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, un livello di indebitamento verso banche e intermediari finanziari superiore a 200.000 euro, un fatturato annuo e un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ai 2 milioni di euro;

5.3. La concessione dei finanziamenti può essere finalizzata, alternativamente, anche alle operazioni di consolidamento e ristrutturazione del debito.

5.4. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni."

4. All'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente: "5-*ter*. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono concedere finanziamenti ai propri soci per le finalità di cui al presente articolo a tutte le tipologie di beneficiari in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo."

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, provvede all'aggiornamento delle disposizioni attuative di cui all'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.».

15.0.4

CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Agevolazioni e semplificazioni delle procedure
di accesso al credito per le piccole e medie imprese)*

1. Al fine di agevolare e semplificare le procedure di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e facilitare, da parte del sistema bancario, l'utilizzo dei fondi antiusura e di quelli derivanti dalle politiche di inclusione, alle garanzie dirette e sulle controgaranzie a richiesta, concesse dai soggetti finanziatori, si applica la cosiddetta ponderazione zero.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni a decorrere dal 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni a decorrere dal 2023».

15.0.5

DI PIAZZA, GALLICCHIO, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno al credito per le PMI)

1. Al fine di agevolare le procedure di accesso al credito in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE e facilitare l'utilizzo delle risorse previste dal fondo antiusura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le garanzie dirette a copertura dei crediti concessi dai soggetti finanziatori, si applica la "ponderazione zero".».

15.0.6

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Deroga transitoria alla disciplina dei controlli preventivi per gli atti e i contratti stipulati dall'Ente nazionale per il microcredito)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché degli obiettivi degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 e all'avvio della programmazione 2021-2027, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data del 31 dicembre 2026, il conferimento di incarichi a soggetti con professionalità altamente specializzate e con esperienza professionale specifica, nonché tutti gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali siano stati stipulati dall'Ente nazionale per il microcredito, non

sono soggetti al controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

15.0.7

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti)

1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 199, le parole: "che entrano in crisi a causa della" sono sostituite dalle seguenti: "e ai professionisti danneggiati dalla" e, dopo le parole: "attività d'impresa" sono aggiunte le seguenti: "o professionale";

b) al comma 200, dopo la parola: "imputati", sono aggiunte le seguenti: "o indagati" e le parole: "si sono costituiti parte civile nel processo" sono sostituite dalle seguenti: "siano legittimati ad agire nell'interesse della procedura concorsuale nel procedimento";

c) al comma 201-bis, dopo la parola: "adottato" sono aggiunte le seguenti: "previa verifica delle capacità di rimborso, anche previsionali, dei richiedenti,";

d) al comma 202, le parole: "assoluzione dei debitori imputati" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento di archiviazione degli atti nei confronti dei debitori indagati o di sentenza definitiva di assoluzione nei confronti dei debitori imputati".».

15.0.8

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: "fino all'80 per cento le banche" sono inserite le seguenti: "i soggetti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

b) al comma 6, dopo le parole: "prestano garanzie alle banche" sono inserite le seguenti: ", ai soggetti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".».

15.0.9

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.10

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la con-

cessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.11

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-*bis* della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.12

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.14

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di emissione di cambiali finanziarie da parte delle micro, piccole e medie imprese)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le cambiali finanziarie possono essere emesse da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, anche costituite in forma di società di persone e ditte individuali, a condizione che siano socie o consorziate di un Confidi "garante autorizzato" dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Confidi opera in qualità di *sponsor*, come definito dall'articolo 2-bis della legge 13 gennaio 1994, n. 43, e può girare quota parte del valore di emissione delle cambiali finanziarie anche a persone fisiche e giuridiche con le modalità e i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri e le condizioni per l'emissione e il collocamento delle cambiali finanziarie di cui al precedente comma e per la concessione della garanzia, sulla quota massima del valore delle emissioni che lo *sponsor* potrà collocare, concessa dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15.0.15

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera *e)*, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera *e)*, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14, sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29, sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-*bis*, sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-*ter*, sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.16

LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-bis sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-ter sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.17

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole "io milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-*bis* sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-*ter* sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.18

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-*bis* sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-*ter* sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.19

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera *e*) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera *e*) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-*bis* sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-*ter* sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.20

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera *e)* le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera *e)* le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-*bis* sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-*ter* sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.21

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-bis sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-ter sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.22

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Contributo a fondo perduto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

b) al comma 9, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

c) al comma 10, lettera e) le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

d) al comma 18 le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni";

e) al comma 14 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

f) al comma 29 sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di";

g) al comma 30-bis sostituire le parole: "15 milioni" con le seguenti: "25 milioni";

h) al comma 30-ter sostituire le parole: "valutati in" con le seguenti: "nel limite massimo di".».

15.0.23

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma i determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

15.0.24

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

15.0.25

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. la misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".».

15.0.26

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".».

15.0.27

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma I determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1".».

15.0.28

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

15.0.29

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile" sono soppresse;

b) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalla seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

15.0.30

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. Al comma 1, articolo 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 luglio 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».

15.0.31

LAUS, TARICCO, BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 12 gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza

del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.32

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.33

NATURALE, ROMANO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.34

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza

del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.35

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.36

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge.».

15.0.37

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza

del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.38

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.

3. Il contributo di cui al comma 1, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.39

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.».

15.0.40

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Deducibilità dei costi in materia logistica)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In relazione a tali costi non si rendono applicabili le sanzioni proporzionali previste ai fini delle imposte dirette dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.».

15.0.41

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di garanzie dei crediti degli imprenditori agricoli)

1. Al fine di agevolare il recupero dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti agroalimentari da parte delle imprese agricole ad imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 4, del codice civile le parole: "i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante" sono sostituite dalle seguenti: "i crediti degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188".».

15.0.42

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure in materia di garanzie dei crediti degli imprenditori agricoli)

1. Al fine di agevolare il recupero dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti agroalimentari da parte delle imprese agricole ad imprenditori assoggettati a procedure concorsuali, all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 4, del codice civile le parole: "i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante" sono sostituite dalle seguenti: "i crediti degli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188".».

15.0.43 (testo 2)

MARINO

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "nella misura di 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "nella misura di 200.000 euro", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

15.0.44

STEGER, DURNWALDER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."».

15.0.45

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione dell'1 per cento annuo.».

15.0.46

ASTORRE, MARGIOTTA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione dell'1 per cento annuo.».

15.0.47

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.».

15.0.48

PRESUTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del per cento annuo.».

15.0.49

DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del per cento annuo.».

15.0.50

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.».

15.0.51

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.».

15.0.52

VONO, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo».

15.0.53

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1 per cento annuo.».

15.0.54 (testo 2)

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;

2) dirtene una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

15.0.55

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero

almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

b) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risulta-

to dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

c) al comma 141-*bis*, primo periodo, le parole "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "5 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante

in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 0,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.56 (testo 3)

MISIANI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;

2) dirtene una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

15.0.57

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

a. una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero

b. almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili."

b) al comma 125 è inserito, dopo il primo periodo, il seguente: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Sta-

ti aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.";

c) al comma 141-*bis*, primo periodo, le parole: "nella lista di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite con le seguenti: "nei decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo aprile 1996, n. 239 e che rispettano i requisiti di cui al [secondo] periodo del comma 125". Inoltre, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "5 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter* in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [in quanto operazione che non forma oggetto dell'attività propria del soggetto passivo]. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrando in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 200 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

15.0.58 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 125 il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'art. 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente:

1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero;

2) dirtene una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30 il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni,

congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

15.0.59

MARINO

Ritirato

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera *b)*, dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

iv. al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia."

b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, le parole: "sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti" sono sostituite con le seguenti: "sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna

operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,":

al comma 2-*bis* dopo le parole: "anche regolate in conto corrente," sono aggiunte le parole: "o dall'escussione di garanzie";

dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

al comma 3, le parole: "Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria" sono sostituite con le seguenti: "Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge"

al comma 4-*bis*, dopo le parole: "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440" sono aggiunte le seguenti: "e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti per cassa o per firma realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti o alle garanzie nella misura e alle condizioni concordate";

al comma 2-*octies*, dopo le parole: "può destinare i crediti stessi" sono aggiunte le parole: "o i crediti nascenti dall'eventuale escussione delle garanzie"

e) all'articolo 7.1, comma 1, la parola: "ceduti" è sostituita con la seguente: "originati";

f) articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo".

2. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2,

quarto periodo, dopo le parole: "dagli altri patrimoni destinati" aggiungere le seguenti: ", senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera f) del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 194».

15.0.60

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore"

ii. alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"

iii. alla lettera b), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"

al comma 1-quater, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, le parole: "sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti" sono sostituite con le seguenti: "sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,"

dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, an-

che in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

al comma 3, le parole: "Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria" sono sostituite con le seguenti: "Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge"

al comma 4-*bis*, dopo le parole: "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440" sono aggiunte le seguenti: "e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

d) all'articolo 7.1, comma 1, la parola: "ceduti" è sostituita con la seguente: "originati";

e) articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo"

2. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "dagli altri patrimoni destinati" aggiungere le seguenti: ", senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera e) del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

15.0.61

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-*ter*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti"

3) alla lettera *b)*, dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie"

b) all'articolo 1, comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia."

c) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente: "Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo."

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: "sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti" sono sostituite con le seguenti: "sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,"

2) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale* o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il

loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

3) al comma 3, le parole: "Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria" sono sostituite con le seguenti: "Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge"

4) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440" sono aggiunte le seguenti: "e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

e) all'articolo 7.1, comma 1, la parola: "ceduti" è sostituita con la seguente: "originati"

f) all'articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo"

2. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "dagli altri patrimoni destinati" aggiungere le seguenti: ", senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

15.0.62

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

ii. alla lettera a), dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

iii. alla lettera *b*), dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia";

b) All'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente il seguente:

"Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.";

c) All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

"al comma 2, le parole: sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti' sono sostituite con le seguenti: sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,";

dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella *Gazzetta Ufficiale* o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti."

Al comma 3, le parole: "Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria" sono sostituite con le seguenti: "Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge".

Al comma 4-*bis*, dopo le parole: "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440" sono aggiunte le seguenti: "e l'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

d) All'articolo 7.1, comma 1, la parola: "ceduti" è sostituita con la seguente: "originati";

e) All'articolo 7.2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le agevolazioni previste dall'articolo 7.1, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della presente legge si applicano anche alle operazioni di cui al presente articolo."

2. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2,

quarto periodo, dopo le parole: "dagli altri patrimoni destinati" aggiungere le seguenti: ", senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione."

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *e*) del presente articolo 2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 12,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, a 700.000 euro per l'anno 2024, a 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 2,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 si provvede ai sensi si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 877, della legge 27 dicembre 2017, 77.205.».

15.0.63

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Definizione agevolata)

1. Per i coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, gli addebiti contributivi derivanti dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versamento dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali pubblici, i quali non siano stati inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relativi, versando integralmente le somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 30 aprile 2022 e il 31 agosto 2022; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 30 novembre, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 31 agosto di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 2, sono dovuti, a decorrere dal 1° maggio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Il debitore coobbligato manifesta all'ente previdenziale la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma I rendendo, entro il 31 gennaio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso ente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; in tale dichiarazione sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore coobbligato indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai debiti definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da eventuali precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore coobbligato non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

f) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

8. Entro il 31 marzo 2022, l'ente previdenziale comunica ai debitori coobbligati di cui al comma 1, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della defi-

nizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

9. Il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

10. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero integrale del debito. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'ente previdenziale prosegue l'attività di recupero.

11. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 10, non si produce e non sono dovuti interessi.

12. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti riguardanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.64

AIMI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei mercati locali)

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese ambulanti in caso di eventi calamitosi, predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali, promuovere il turismo e il decoro delle città è istituito un "Fondo per la Valorizzazione dei Mercati Locali" nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023, di seguito denominato "Fondo".

2. Possono accedere ai contributi del Fondo le imprese ambulanti che abbiano subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti, ovvero abbia presentato regolare domanda di rateizzazione;

b) l'impresa sia in regola con le autorizzazioni e i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di risarcimento.

3. Possono accedere ai contributi del Fondo, i comuni nel cui territorio si tengono:

a) Mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili;

b) Mercatini dell'antiquariato;

c) Mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale;

d) Mercati storici;

4. I Comuni possono presentare domanda di finanziamento al 100 per cento dell'importo Iva compresa:

a) per il rifacimento e la valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati;

b) per la riqualificazione di facciate di edifici prospicienti aree dove si svolgono i mercati, installazione di servizi igienici permanenti, illuminazione e punti luce, verde pubblico, arredo urbano, parchi giochi attigui ai

mercati, e inserimento dei mercati locali in guide turistiche e servizi di promozione turistici;

c) per la riqualificazione di piazze e piazzali, parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio ambulante;

d) per la predisposizione di servizi di trasporto navetta;

e) per la creazione di eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

Gli interventi di cui al presente comma, sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, a valere sulle risorse del Fondo.

5. Il Ministro dello sviluppo economico con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande per il contributo del Fondo e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la definizione di eventuali riserve in favore delle imprese di cui al comma 1.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato indeterminati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (UE) n. 1407/2013.

7. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti, durante l'esercizio della professione non possono superare l'importo di 30.000 euro per singolo evento, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui.

8. I comuni non possono presentare progetti di cui al comma 3, di importo superiore a euro 400.000.

9. Ferme restando le disposizioni penali vigenti in materia, qualora successivamente all'erogazione dei contributi del Fondo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico dispone la revoca dei contributi stessi.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

15.0.65

RICHETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari)

1. Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attività svolta dalle banche fuori dalle proprie sedi, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 31 è sostituito con il seguente:

"7. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria e ai soggetti che intrattengono ovvero abbiano intrattenuto con essi rapporti di qualsiasi natura, ivi inclusi i soggetti abilitati, gli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie e ai clienti, nonché alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso, per lo svolgimento dei propri compiti, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa";

b) al comma 4 dell'articolo 31-bis è aggiunto infine il seguente periodo: "La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità."».

15.0.66

FARAONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sospensione termini di scadenza titoli di credito)

1. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022, sono sospesi fino al 1° gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1,3 milioni di euro nel 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

15.0.67

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".

2. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 9 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 194 della presente legge».

Art. 16

16.1

FERRAZZI, MISIANI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.».

16.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «ad esclusione dei progetti riguardanti direttamente o indirettamente i combustibili fossili».

16.3

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Al comma 2 aggiungere alla fine le parole: «ad esclusione dei progetti riguardanti direttamente o indirettamente i combustibili fossili».

16.4

L'ABBATE, DI GIROLAMO

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui ai commi e 2 non possono essere destinate al finanziamento di progetti sui combustibili fossili.».

16.5

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Le predette garanzie sono concesse prioritariamente ai progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili.».

16.6

GIROTTA, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei

costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione.».

16.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione».

16.8

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 64, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono accedere alla garanzia del fondo di cui al comma 5 del medesimo articolo le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.».

16.0.1

FERRAZZI, MISIANI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato "Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili", con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni

di euro per l'anno 2023, di 475 milioni di euro per l'anno 2024, di 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.».

Art. 17

17.1

COLLINA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "ai liberi professionisti" sono inserite le seguenti: "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".».

17.2

DAMIANI, GALLONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "ai liberi professionisti" sono inserite le seguenti: "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".».

17.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 123, sono destinate alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto am-

bientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.).».

17.0.1 (testo 2)

GUIDOLIN, ENDRIZZI, VANIN, GIROTTO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, CAMPAGNA, CROATTI, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, DONNO, TRENTACOSTE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori)

1. I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, una domanda incompleta, possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo di cui al comma 1 sia completata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza entro il 15 marzo 2022.

2. Ferma restando l'ordinaria attività istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui al comma 501, l'eventuale ammissione all'indennizzo delle domande di cui al comma 1 del presente articolo viene disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502 bis e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

Art. 18

18.1

TURCO, PIARULLI, CATALFO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«0) al comma 233, primo periodo, dopo le parole: "n. 917, alla medesima data;", sono aggiunte le seguenti: "ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 84 del predetto testo unico;"».

2) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 237, le parole: "far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso", sono soppresse.».

18.2

COLLINA

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

18.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

18.0.1

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Incentivi alle aggregazioni)

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* dopo la lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-*quater* dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-*octies* del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

18.0.2

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga degli incentivi per la quotazione delle PMI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 90, le parole: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

18.0.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Ampliamento delle capacità d'investimento delle società di investimento semplice (SIS)).

1. Al fine di ampliare l'ambito di intervento delle Società di investimento semplice (SIS) al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *i*-quater), punto 1) le parole: "25 milioni" sono sostituite dalle parole: "50 milioni";

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *i*-quater), punto 2) sono soppresse le parole: "che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività";

c) all'articolo 35-*undecies* comma 1-*quater*, le parole: "25 milioni" sono sostituite dalle parole: "50 milioni".».

18.0.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di offerta pubblica iniziale)

1. Al fine di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico delle società a partecipazione pubblica, nonché favorire il finanziamento di progetti industriali di sviluppo, le società *in house providing*, in alternativa alla richiesta di risorse finanziarie all'ente pubblico o enti pubblici controllanti, procedono mediante offerta pubblica di sottoscrizione o vendita di propri titoli di partecipazione al capitale, di titoli convertibili in partecipazione al capitale ovvero di altri prodotti o strumenti finanziari mediante la

quotazione di partecipazioni di minoranza sui mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione dell'Unione europea in ottemperanza al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento e in osservanza delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ferma restando la natura di articolazioni funzionali dell'amministrazione delle società *in house providing*.

2. Le offerte al pubblico di cui al primo comma e ogni altro atto dispositivo delle azioni ovvero strumenti finanziari della società *in house* successivo alla loro quotazione non comportano la perdita del requisito del controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici controllanti, né l'assunzione da parte di soggetti privati di forme di controllo, di poteri di veto ovvero dell'esercizio di un'influenza dominante sulla società *in house providing*.

3. Qualora l'offerta pubblica iniziale avvenga nel rispetto del precedente comma, le società *in house providing* mantengono ovvero ricevono affidamenti diretti da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici controllanti.

4. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.».

18.0.5

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)

1. All'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 15 giugno 2002 n. 112 le parole: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 587 milioni di euro per l'anno 2022 e di 487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

18.0.6

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)

1. Nell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 15 giugno 2002 n. 112 le parole: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".».

18.0.7

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utili destinati a riserva legale indivisibile delle società cooperative)

1. Nell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in legge 15 giugno 2002 n. 112 le parole: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".».

18.0.8 (testo 2)

BOTTICI, TRENTACOSTE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022 rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le modalità di attuazione delle medesime.

2. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 1.».

18.0.9

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo il comma 156, aggiungere il seguente:

"156-bis. Le strutture sanitarie che esercitano l'attività odontoiatrica di cui ai commi 153 e 154 in forma di società di capitale sono tenute alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. La corrispondenza del bilancio alla documentazione contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Società di revisione incaricata di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-bis, comma 1, numero 1), del codice civile. Il presente comma non si applica alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183"».

18.0.10

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2011, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e" sono sostituite con la seguente: "Ministero";

b) al comma 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole: "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse.».

Art. 19

19.1

MARTI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è elevato fino a 2 milioni di euro», con le seguenti: «è elevato fino a 3 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599 milioni».

19.2

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d*-bis) all'imposta di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500 della legge 24 gennaio 2012, n. 228".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

19.3

CIAMPOLILLO

Respinto

Dopo il comma,2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini".».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «575 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

19.4 (testo 2)

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Respinto

"font-size:medium">Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-quinquies) prodotti, anche lavorati e processati, puramente vegetali a base di legumi, verdure, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, ivi comprese le bevande sostitutive del latte a base vegetale e i prodotti vegetali specifici per l'alimentazione di neonati e di bambini"».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti "500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

19.5

CIAMPOLILLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) latte vegetale".».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023»

con le seguenti: «585 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

19.0.1

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore", sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitorici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una

singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.».

19.0.2

CARBONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Moratoria delle segnalazioni al Crif e cancellazione automatica di quelle già raccolte a partire dal 1° gennaio 2021)

1. Con riferimento ai rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, non sono raccolte segnalazioni dal servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria", di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994.

2. Tutte le eventuali segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria relative a rapporti di credito sorti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente legge sono cancellate automaticamente e senza necessità d'istanza della parte interessata, indipendentemente dall'estinzione di detti rapporti e dal regolare adempimento delle obbligazioni debitorie e a prescindere dalla sussistenza di eventi negativi non sanati quali morosità, gravi inadempimenti ovvero sofferenze.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Centrale dei Rischi di Intermediazione Finanziaria provvede all'aggiornamento del proprio Codice di Condotta al fine di disciplinare il sistema per la straordinaria cancellazione automatica dei dati.».

19.0.3

DI PIAZZA, GALLICCHIO, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in favore del microcredito)

1. L'incremento del limite di finanziamento delle operazioni di microcredito aumentato a 40 mila euro dal comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. È abrogato il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020.

2. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernenti le esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, in via transitoria, le misure di sostegno finanziario al microcredito per i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni, s'intendono comunque valide.

3. L'operatore di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, presta, intensificandone la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176.

4. In deroga a quanto previsto dal comma i dell'articolo 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio sono erogati dai *tutor* iscritti nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

5. È istituita un'apposita sezione speciale, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 denominata "sezione Microcredito sociale", con una dotazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per la prestazione di garanzie nella misura dell'80 per cento sui finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111,

comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con particolare riguardo per le necessità di approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, erogati con le modalità disciplinate dal Titolo secondo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto n. 176 del 2014.

6. In relazione alle misure previste dai decreti legge di emergenza sanitaria da Covid-19, che interessano direttamente o indirettamente il settore del microcredito, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un tavolo di lavoro congiunto tra l'Ente Nazionale per il Microcredito, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di condividere la definizione delle relative norme di attuazione connesse all'emergenza epidemiologica.».

19.0.4

DI PIAZZA, GALLICCHIO, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni concernenti l'attività del microcredito e la formazione)

1. Nell'ambito delle attività destinarie di finanziamenti del microcredito, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, rientrano anche le società a responsabilità limitata ordinaria, il cui capitale sociale non superi la soglia prevista di 10 mila euro.

2. In deroga alla disciplina prevista dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società di cui al comma 1, s'intendono escluse dall'applicazione del modello di valutazione del Fondo medesimo,

3. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal microcredito, che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, con riferimento al livello di indebitamento superiore a 100.000 euro, tale parametro s'intende limitato soltanto alle esposizioni debitorie verso gli intermediari finanziari.

4. In relazione agli effetti economici negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra i beneficiari dei finanziamenti del microcredito, le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, che al momento della domanda possiedono il solo requisito relativo ai ricavi annui lordi superiori complessivi annui pari ad un massimo di euro 200.000.

5. Fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n. 176, la concessione dei finanziamenti per il microcredito, è destinata anche ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del finanziamento, non sono qualificabili come imprenditori o aspiranti tali e che, pertanto, non devono essere in possesso di partita IVA ai fini dell'accesso al credito e, conseguentemente, alla garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

19.0.5

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo tecnologie emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 denominato: "Fondo Tecnologie Emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale" per l'istituzione e l'operatività di centri di eccellenza sulle tecnologie emergenti,

2. Per le finalità dell'utilizzo delle risorse previste dal Fondo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione Nazionale per l'Idrogeno e Celle a Combustibile, prevede la costituzione di una fondazione, sottoposta a vigilanza congiunta, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca applicata, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo e dello sviluppo delle tecnologie individuate ai sensi del comma 3. Le attività e le funzioni della fondazione, sono rivolte con particolare riguardo ai settori delle tecnologie quantistiche, dell'idrogeno

e delle tecnologie *green*, nonché alla creazione e sostenimento di una filiera industriale e commerciale che porti tali tecnologie sul mercato, strumentali alla promozione dello sviluppo economico del Paese, al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale e all'attuazione dei programmi europei, tra i quali *Horizon Europe* e *Digital Europe*. Con uno o più decreti, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità previste dal presente comma, anche ai fini della costituzione della fondazione.

3. Con uno o più decreti, sono definite specificamente le tecnologie e i settori di intervento, gli obiettivi della fondazione, il modello organizzativo, gli organi e la relativa composizione, la disciplina delle attività di vigilanza.

4. Lo statuto della fondazione è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della transizione ecologica. Con il medesimo decreto è individuato il patrimonio iniziale della fondazione che può essere incrementato da successivi apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la fondazione instaura rapporti con l'Associazione Nazionale per l'Idrogeno e Celle a Combustibile, assicurando l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti nazionali di eccellenza.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alle stesse sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 del presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

19.0.6

DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle piccole imprese a media capitalizzazione, microimprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché agli esercenti arti e professioni titolari di partita IVA con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE Spa concede fino al 31 dicembre 2023 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti finalizzati alla rateizzazione dei debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2020.

2. La garanzia di cui al presente articolo è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023, per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni e di importo massimo pari a 15 milioni di euro, con pre-ammortamento fino a trentasei mesi, con copertura al 70 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, al 65 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a dieci anni e al 60 per cento dell'importo finanziato per finanziamenti di durata non superiore a quindici anni;

b) al 31 dicembre 2020 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

c) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

- d)* la garanzia è concessa previo accertamento dei debiti fiscali e contributivi dovuti, da parte delle agenzie fiscali e degli istituti previdenziali assistenziali, e certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato;
- e)* la concessione del finanziamento è subordinata a delibera bancaria.

3. Il debitore che intenda avvalersi del finanziamento di cui al comma 1 nomina un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'accertamento dei propri debiti tributari e contributivi che devono essere quantificati nell'importo e identificati nella loro natura. Il professionista provvede a rilasciare certificazione e a redigere il piano di pagamento dell'esposizione debitoria del contribuente. Il piano di pagamento certificato, unitamente alla delibera bancaria, è presentato, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici delle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro territorialmente competenti in base al domicilio fiscale del contribuente, per la conferma del debito fiscale, l'accettazione del piano di risanamento e la definizione dell'importo. La definizione si perfeziona con il pagamento integrale delle somme. Il contribuente che ha ottenuto il finanziamento di cui al comma 1, previo accordo con la banca o l'intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, versa l'importo, al netto delle sanzioni e degli interessi, corrispondente al debito fiscale all'Agenzia delle entrate, in unica soluzione. Il contribuente, ottenuta la certificazione del piano di cui al comma 2, può comunque estinguere il proprio debito, corrispondente al debito fiscale dovuto all'Agenzia delle entrate, senza ricorso al finanziamento di cui al comma 1, al netto delle sanzioni e degli interessi, in unica soluzione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai debiti ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché ai debiti dovuti a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a)*, della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di un premio per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, che aderiscano alla procedura di cui al presente articolo. Il fondo è alimentato mediante il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari alla durata e all'importo del finanziamento.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione bancaria italiana e SACE Spa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

19.0.7

FENU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accesso al Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti).

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è altresì consentito l'accesso al Fondo di cui al presente comma ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i quali abbiano avviato la loro attività nel corso del periodo d'imposta 2019, qualora detti soggetti nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e, a far data dal 1° gennaio 2020 e per un numero di mesi equivalente a quelli nei quali hanno esercitato la propria attività nel periodo d'imposta 2019, abbiano subito nell'anno 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.".».

19.0.8

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disciplina dell'accesso degli agenti assicurativi al regime di esonero contributivo).

1. Le disposizioni in materia di esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 1, comma 247, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche agli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022 e 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

19.0.9

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga contributo fondo perequativo)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo

periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ai fini del beneficio del contributo è prorogato al 31 marzo 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

19.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga della sospensione delle verifiche di inadempienza per il pagamento dei debiti di fornitura delle pubbliche amministrazioni)

1. Sino al 30 giugno 2022, non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2022 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.175.».

19.0.11

FERRO, DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

"101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 60.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, nell'arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro nel 2022, 43 milioni di euro nel 2023 e 71 milioni di euro nel 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

19.0.12

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 125-sexies del TUB)

1. L'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010".».

19.0.13

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al va-

lore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.».

19.0.14 (testo 2)

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale".

2. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Le modifiche del presente provvedimento entrano in vigore con effetto dal 12 gennaio 2022.

Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche operate dalla presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo della addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, è applicata con una ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è integrato di 10,9 milioni di euro per il 2023 e di 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

19.0.15

RIPAMONTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 186 della legge fallimentare RD 16 marzo 1942, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La risoluzione del concordato non può essere pronunciata qualora la richiesta non sia avanzata, anche tramite separati ricorsi, da uno o più creditori insoddisfatti che rappresentino almeno il 15 per cento dei crediti anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161."».

19.0.16

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Deducibilità costi tamponi per le imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le spese sostenute dai datori di lavoro per l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari eseguiti dai propri dipendenti ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

19.0.17

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di imposta per cerimonie)

1. Per i periodi di imposta 2022 e 2023 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dalla data di entrata in vigore della presente legge per il pagamento di servizi relativi alla organizzazione e realizzazione di cerimonie offerti dai soggetti che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 18.12.0, 18.13.00, 74.10.2, 74.10.29, 74.20, 74.20.1, 74.20.2, 74.20.12, 74.20.19, 96.09.05.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo soggetto economico;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con i soggetti economici di cui al medesimo comma, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai soggetti economici di cui al comma 1 sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con

le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, i soggetti economici di cui al comma 1 e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni per il 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

19.0.18

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di Consorzi Industriali)

1. Al fine di mitigare gli effetti delle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria da COVID-19, le imprese tenute al pagamento dei canoni consortili, in ogni forma riscossi, ai Consorzi Industriali di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e che in media nei periodi di imposta 2020 e 2021 hanno subito un calo di fatturato rispetto alla media delle due annualità precedenti imputabile alle conseguenze della medesima emergenza sanitaria possono usufruire delle seguenti misure:

a) in caso di pendenze nei confronti degli Enti consortili già formalmente contestate, una riduzione del totale dei canoni non versati e da versare pari alla percentuale di diminuzione di fatturato di cui sopra;

b) in caso di pendenze nei confronti degli Enti consortili non ancora formalizzate, una riduzione del totale dei canoni non versati e da versare pari alla percentuale di diminuzione di fatturato ridotta del 50 per cento;

c) in caso di pendenze in contenzioso giudiziale già formalmente contestate dagli Enti consortili, una riduzione del totale dei canoni non versati e da versare pari alla percentuale di diminuzione di fatturato, con rifusione delle eventuali spese legali sostenute dagli enti consortili;

d) per l'annualità 2022 i canoni consortili vengono ridotti del 50 per cento e, qualora l'impresa non abbia alcuna pendenza alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la predetta percentuale di riduzione sarà pari al 100 per cento.

2. A parziale compensazione dei mancati introiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, agli enti consortili è riconosciuto un contributo di euro 100.000 per l'anno 2022 per ciascun consorzio.

3. Le imprese interessate presentano apposita istanza predisposta dagli Enti consortili, contenente anche l'esplicazione dettagliata del calo di fatturato necessario ad ottenere la corrispondente aliquota di riduzione e l'auto-certificazione attestante che il calo di fatturato è imputabile alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «593,5 milioni».

19.0.19

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art 19-bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

19.0.20

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta locazioni commerciali e affitto d'azienda)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

19.0.21

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta locazioni commerciali e affitto d'azienda)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

b) all'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

19.0.22

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire al comma 12 la scadenza del 30 giugno 2021 con 30 giugno 2023 e modificare le parole: "le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021" con le parole: "le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

b) al comma 15, lettera *b)*, dopo le parole: "stabilimenti produttivi" aggiungere le seguenti: ", interfacce informatiche, nuovi canali distributivi, rafforzamento delle relazioni con i clienti".».

19.0.23

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dell'articolo 4, le parole: "e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane" sono soppresse;

b) al comma 12-bis, dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì escluse dall'applicazione del presente decreto le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di tra-

sporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, ferma restando la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.";

c) dopo il comma 12-*bis*, dell'articolo 26, come modificato dalla lettera b), è aggiunto il seguente comma:

"12-*bis*.1. Sono inoltre escluse dall'applicazione del presente decreto le società di generazione e di vendita dell'energia elettrica a partecipazione pubblica, a condizione che abbiano un fatturato superiore a euro 50 milioni di euro e che abbiano registrato un risultato positivo nei tre esercizi precedenti, nonché le società da queste controllate."».

19.0.24 (testo 2)

LANZI, CROATTI, VACCARO, GALLICCHIO, MONTEVECCHI, MARINELLO, MAIORINO, CASTALDI, DE LUCIA, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO

Approvato

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

«Art. 153-*bis*.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dallo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entra-

ta in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fallimento produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

19.0.25

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

("Resto qui" nelle aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, possono essere altresì applicate ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a valere

esclusivamente sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Dalle disposizioni del presente comma, non devono derivare interventi volti alla riduzione delle risorse stanziare per la misura Resto al Sud".».

19.0.26

TURCO, PIARULLI, CATALFO, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di rivalsa IVA per le imprese fornitrici di imprese in Amministrazione Straordinaria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a favore di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

19.0.27

TURCO, PIARULLI, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di rivalsa IVA per le imprese fornitrici di ILVA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a

favore di ILVA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».

19.0.28

FARAONE, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati in 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

19.0.29

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,
SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche per spese sostenute nel 2020, nel limite di 1.000 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".».

19.0.30

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI,
BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI,
CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS,
GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI,
MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTAEU,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,
SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

4. Il credito di imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche per spese sostenute nel 2020, nel limite di 200 milioni di euro.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

19.0.31

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento, di concordato preventivo liquidatorio o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a 258.228,45 euro. Nel caso della procedura di concordato preventivo liquidatorio, è apposto il visto di conformità da professionista abilitato".».

19.0.32

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Abrogazione del meccanismo dello split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

19.0.33

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies, è aggiunto il seguente:

"6-sexies-bis) L'Agenzia delle entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.".».

19.0.34

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,5 milioni e a 1,4 milioni di euro".».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

19.0.35

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,2 milioni e a 1,1 milioni di euro".».

19.0.36

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Usura)

1. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: "Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito."

2. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola: "trimestralmente", sono aggiunte le seguenti: ", con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,".».

19.0.37

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 19-bis.

(Incremento termine versamento contributi previdenziali)

1. All'articolo 2 comma 1-bis del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638/83, così come modificato dall'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".».

19.0.38

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incremento valore versamento contributi previdenziali)

1. All'articolo 2 comma 1-*bis* del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 de 1983, così come modificato dall'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, le parole: "10.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 annui"».

19.0.39

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Non punibilità omissio versamento contributi previdenziali)

1. All'articolo 2 comma 1-*bis* del decreto-legge n. 463 del 83, convertito in legge n. 638 del 1983, così come modificato dall'articolo 3 comma 6 del decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8, aggiungere infine le seguenti parole: "In ogni caso, pur decorso il termine di non punibilità di tre mesi, ove l'imprenditore provveda al versamento delle ritenute prima dell'apertura del dibattimento, il Giudice pronuncia sentenza di proscioglimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 469 cpp"».

19.0.40

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga moratoria per le PMI)

1. La moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 è prorogata sino al 30 giugno 2022.

2. Le disposizioni e le misure di sostegno di cui al comma 1, si applicano espressamente anche alle operazioni di fido e anticipo fatture come il Castelletto Bancario e anticipo Ri.Ba».

19.0.41

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2022".

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.42

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

1. Al fine di agevolare la graduale ripresa delle attività economiche, all'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano le parole: "1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1 marzo 2022 e il 31 dicembre 2022" e conseguentemente, al comma 4, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 3, le parole: "quattordici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno mesi"».

19.0.43

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

1. Al fine di agevolare la graduale ripresa delle attività economiche, all'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano le parole: "1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2022" e conse-

guentemente, al comma 4, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 3, le parole: "quattordici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno mesi"».

19.0.44

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga adempimenti professionisti in isolamento)

1. Per gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 per i quali sia stato accertato il contagio da COVID-19, ovvero che siano ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isolamento sanitario obbligatorio per aver contratto il virus o per contatti diretti con soggetti contagiati, X stabilita la proroga dei termini dell'invio delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel.

2. La durata della proroga coincide con il periodo accertato di contagio, ricovero ovvero isolamento obbligatorio».

19.0.45

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione del fondo indennizzo risparmiatori)

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 493, dopo le parole: "prima del 1° gennaio 2018", sono aggiunte le seguenti: "ovvero sottoposte, tra il 1 dicembre 2019 e il 30 no-

vembre 2020, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,";

b) al comma 494, dopo le parole: "alla data del provvedimento di messa in liquidazione", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, e 90 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni. (TUB)"».

19.0.46

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in favore del settore dei giochi e scommesse)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis 1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata X versata entro il 18 dicembre 2022"».

19.0.47

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)

1. All'articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo le parole: "retributiva o risarcitoria" sono aggiunte: "ad esclusione di

quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza"».

19.0.48

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni per le imprese che hanno ricevuto contributi emergenziali)

1. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo le parole: "retributiva o risarcitoria" sono aggiunte: "ad esclusione di quelli erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza"».

19.0.49

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Proroga termini per lo svolgimento di assemblee soci per la trasformazione di Istituti bancari in spa)

1. All'articolo I del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";

b) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

19.0.50

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Nel comma I dell'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle lettere *a)* e *b)* sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le parole: "1° gennaio 2027"».

19.0.51

CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. All'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere *a)* e *b)* le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

19.0.52

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 19-bis.

(Limitazioni all'uso del contante)

All'articolo 49, comma 3-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

19.0.53

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 19-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

19.0.54

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. L'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

Art. 20

20.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, MAFFONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziato alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà", destinato ad essere erogato, con cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di "assegno di solidarietà" in favore dei nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano almeno un componente di età non inferiore a 60 anni, minorenni o disabili;
- b) siano privi di reddito familiare da almeno 6 mesi;
- c) risultino titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- d) risultino titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- e) dichiarino un valore dell'ISEE corrente inferiore ad euro 15.000.

2. Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, nonché residente in Italia da almeno 10 anni.

3. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nella misura di euro 400; la somma è incrementata di euro 250 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare disabile, minorenne o di età non inferiore a 60 anni.

4. Sono esclusi, dal computo dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 3 per i quali è possibile fare richiesta dell'assegno di solidarietà, i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a 5 anni. Al sopravvenire di tali condanne successivamente all'erogazione del beneficio, ne consegue di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS.

5. L'erogazione del beneficio di cui al comma I è condizionata alla dichiarazione, da parte del componente del nucleo familiare che ne fa richiesta, della immediata disponibilità al lavoro. L'adesione alla misura di cui al presente articolo è vincolata, in caso di richiesta da parte del Comune di residenza del beneficiario, alla sua partecipazione a progetti utili alla collettività.

6. Il nucleo familiare beneficiario dell'assegno di cui al presente articolo decade immediatamente dal beneficio qualora il componente richiedente non accetti un'offerta di lavoro ad esso proposta e non partecipi ai progetti di cui al comma precedente, attivati dal Comune di residenza.

7. Il Capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonché l'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e l'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.

8. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 20 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, nonché le risorse stanziare dall'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per l'erogazione del Reddito di emergenza.

Conseguentemente, gli articoli 20 e 21 sono abrogati.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente disposizione.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina le modalità per l'attuazione ed erogazione del beneficio di cui al presente articolo».

20.0.2

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Indennità lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

«1. Ai lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità forfetaria per l'anno 2022, pari a 5.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale

sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

20.0.3

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Indennità lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

1. Ai lavoratori autonomi delle agenzie di viaggi e tour operator iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità forfetaria per l'anno 2022, pari a 5.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitorag-

gio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

20.0.4

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis

(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A.)

1. Nelle more dell'adozione sia dei Piani regionali per la piena attuazione del programma COL, sia del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità e il potenziamento delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali e delle provincie autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Per il potenziamento delle attività di assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.A. si rimanda alla Conferenza Stato-Regioni per la modifica delle Convenzioni di cui sopra in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati nel PNRR, Missione 5, Componente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194 della presente legge».

20.0.5

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Disposizioni concernenti l'assunzione
di personale presso le motorizzazioni civili)*

1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, le stesse sono autorizzate ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2 a loro attribuite.

2. Per il programma straordinario di assunzioni di cui al comma 1, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tale Fondo sono assegnati 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "100 milioni"».

20.0.6

DAL MAS

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(CAF)

1. Per l'anno 2022, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica (ISEE), sono stanziati ulteriori 30 milioni da destinare ai centri di assistenza fiscale per l'attività disciplinata dall'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 30.000.000.

Art. 21

21.1

NUGNES, LA MURA, FATTORI

Respinto

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza*) - 1.
Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) n. 2): le parole: "10 anni" sono sostituite con le parole: "2 anni";

2) al comma 4 le parole: "e di 0,2" sono sostituite con le parole: "e di 0,4";

b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8: le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole: "nella misura del 60 per cento";

2) il comma 15 è soppresso;

c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 6: dopo le parole: "presso il centro per l'impiego", aggiungere le seguenti: "salvo qualora siano indirizzati ai servizi sociali comunali";

2) al comma 9, lettera a): sostituire le parole: "un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici", con le parole: "un'offerta è ritenuta congrua entro cento chilometri dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici";

3) al comma 9, le lettere b), c), d) e d-bis) sono soppresse;

4) al comma 15 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le ore lavorate secondo tale fattispecie sono retribuite secondo le previsioni del CCNL degli EELL";

d) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, il capoverso: "È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare" è sostituito dal seguente: "È disposta la decadenza dall'Rdc o in caso di nucleo familiare l'esclusione del responsabile dalla scala di equivalenza, qualora il beneficiario";

2) al comma 7, capoverso, dopo le parole: "le seguenti sanzioni", aggiungere le seguenti: "limitatamente alla frazione spettante al responsabile";

e) all'articolo 8, comma 1, capoverso, le seguenti parole: "che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "che assuma con contratto a tempo indeterminato anche *part time* non inferiore al 70 per cento o con contratto a tempo pieno e determinato con durata non inferiore a 12 mesi"».

21.2

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "«a-bis) con riferimento ai requisiti anagrafici, il componente richiedente il beneficio deve aver un'età anagrafica pari o superiore a 30 anni".».

21.3

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera a), al numero 1) le parole: "ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" sono soppresse.».

21.4

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera a), al numero 2) le parole: "di cui gli ultimi due" sono sostituite dalle seguenti: "di cui gli ultimi cinque".».

21.5

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne penali, anche non definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta".».

21.6

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il mancato arresto in flagranza nei cinque anni precedenti la richiesta e la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta".»;

b) *alla lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena

su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito."».

21.7

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole ", per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3" sono soppresse.»;

b) *alla lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla condanna penale in via definitiva, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito."».

21.8

DELL'OLIO, GAUDIANO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«*oa*) all'articolo 2, comma i, lettera e-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A tal fine, all'atto di formulazione della richiesta di cui all'articolo 5, deve altresì essere consegnata copia del certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. I costi relativi alla procedura sono anticipati dal richiedente il beneficio e successivamente restituiti, in caso di esito positivo della procedura di erogazione del beneficio, attraverso la Carta Rdc entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «526.1 milioni di euro per l'anno 2022 e 426.1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

21.9

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "c-ter) per il richiedente il beneficio, aver versato contributi previdenziali per almeno 24 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 6 anni;"».

21.10

DELL'OLIO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«oa) all'articolo 2, comma 1, lettera a), al numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente requisito è ridotto ad 8 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e a 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2023 di cui, in entrambi i casi, gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

21.11

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, comma 1, lettera b), al numero a sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel caso di lavoro stagionale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di lavoro intermittente, di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, i redditi percepiti

per tali attività non sono computati nell'ISEE ai fini della percezione del Rdc, entro il limite massimo di 8.000 euro annui".».

21.12

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 2, il comma 1-bis è abrogato.».

21.13

FERRO, DAMIANI

Respinto

All'articolo 21, comma 1, alla lettera a) anteporre la seguente:

«Oa) all'articolo 2, lettera a), alinea, dopo le parole: "ai requisiti di" inserire le seguenti: "età e" e, alla medesima lettera a), numero 1, prima delle parole: "in possesso della cittadinanza italiana" inserire le seguenti: "di età pari o superiore a 35 anni,"».

21.14

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, dopo il punto a) sono aggiunti i seguenti:

«a-bis) All'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 4 le parole: "soglia di euro 6.000 annui" sono sostituite dalle seguenti: "soglia di euro 5.400 annui".

a-ter) All'articolo 2, comma 4 sopprimere le parole "di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorene" e sostituire le parole "fino ad un massimo di 2,1" con le seguenti: "fino ad un massimo di 2,8 o di 2,9 se fra i componenti del nucleo familiare è compresa almeno una persona con disabilità"».

21.15

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad *i* per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 2,8, ovvero fino ad un massimo di 2,9 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE"».

21.16

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 21, comma 1), lettera b), prima del comma 1, aggiungere il seguente:

«01) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis. La componente di cui alla lettera b) si intende erogata in via esclusiva in favore del proprietario locatore di immobile ad uso abitativo, che costituisca l'abitazione principale del beneficiario del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 2 o di un componente del suo nucleo familiare convivente, a condizione di una riduzione di pari ammontare del canone del contratto di locazione in essere, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

b-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui alla lettera b-bis), il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

b-quater) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative delle lettere da b) a b-ter), nonché le relative modalità di monitoraggio.

b-quinquies) Dalle disposizioni di cui alle lettere da b-bis) a b-quater) non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato"».

21.17

CONZATTI, FARAONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) La componente di cui alla lettera b) viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera b) viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative della presente disposizione"».

21.18

DE VECCHIS, FERRERO, TOSATO

Respinto

All'articolo, comma 1, lettera 14, dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 6, sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "nove mesi" e le parole: "Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo" con le seguenti: "Il Rdc può essere rinnovato solo una volta per i soggetti compresi nella fascia d'età 15-64 anni non in condizione di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n.68/1999, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo"».

21.19

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata complessiva del Rdc comprensiva dei rinnovi non può in ogni caso superare

i cinque anni dalla data di decorrenza del beneficio a seguito della prima richiesta"».

21.20

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere i seguenti:

«1-bis) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";

1-ter) al comma 8 le parole: "nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità". sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale.".

21.21

GARAVINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1) è inserito il seguente:

«1-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"I redditi da lavoro dipendente percepiti dal richiedente o da uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, concorrono alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento."».

21.22

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma i, lettera b), dopo il numero i), aggiungere il seguente:

«i-bis) al comma 8, le parole da: "nella misura dell'80 per cento", fino a: "per l'intera annualità", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 60

per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale;"».

21.23

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

All'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1, lettera b), dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

"2-bis) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

'3-bis. Ai fini della definizione del beneficio economico del RdC, la soglia di cui al comma 1, lettera a) è incrementata a euro 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso';

2-ter) al comma 8 le parole da: nella misura dell'80 per cento' a: per l'intera annualità' sono sostituite da: nella misura del 60 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, fino alla soglia di reddito esente da imposizione fiscale'.

2-quater) il comma 15 è abrogato".

b) Al comma 1, lettera c):

- abrogare punto 1) e conseguentemente il punto 2);

- abrogare punto 3) lettera a);

- sostituire il punto 6) con il seguente:

"6) al comma 15, primo periodo, le parole da il centro per l'impiego ovvero presso' a entrambe le parti.' sono sostituite da: i servizi dei comuni, il beneficiario, nell'ambito del Patto per l'inclusione sociale può offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero massimo di otto ore settimanali.";

- abrogare il punto 7).

c) Al comma 1, lettera d), punto 4) al terzo periodo, le parole: "Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso" sono soppresse.

d) Abrogare i commi 3, 4, 5, 6 e 7».

21.24

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma i, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) il comma 15 è abrogato».

21.25

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGN

Respinto

Al comma 1, alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 2) è inserito il seguente:*

«2-bis) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "gli impegni previsti dal comma 8, lettera b)" inserire le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7-bis."»;

b) *dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. L'operatore scelto dal beneficiario per l'erogazione dei servizi può provvedere, a seguito di un assessment, alternativamente:

a) al rinvio motivato del beneficiario ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà ai fini della valutazione multidimensionale di cui al comma 11; b) alla stesura definitiva per il Patto per il Lavoro, eventualmente integrata da interventi multidimensionali che tengano conto di azioni di contrasto alla povertà e di riqualificazione professionale. In tale ipotesi il patto per il Lavoro viene rinviato al Centro per l'impiego per la ratifica.

b) al numero 3:

1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) al numero 2 dopo la parola 'settimanalmente' aggiungere le seguenti: 'e monitorate sulla piattaforma di cui all'articolo 6;'";

a-ter) al punto 3 dopo le parole 'Patto per il lavoro' aggiungere le seguenti: 'mediante il tutoraggio del Centro per l'impiego o del soggetto accreditato ai Servizi per il Lavoro volto a favorire l'inserimento e la permanenza in azienda. Tra tali attività può essere ricompreso l'avvio di percorsi formativi

finalizzati ad incrementare la quantità e qualità delle opportunità occupazionali del beneficiario di reddito di cittadinanza;".

2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) al numero 5 prima della parola: 'accettare' inserire le seguenti 'candidarsi e/o' e dopo le parole 'come integrato al comma 9,' inserire le seguenti 'nonché partecipare alle attività individuate sulla base del Patto di Lavoro sottoscritto e di intesa con l'operatore dei Servizi per il Lavoro;'"».

2. Al comma 1, alla lettera g), al numero 2, capoverso 1-quinquies, le parole: «del servizio per il lavoro interessato» sono sostituite con le seguenti: «dello sportello dell'operatore accreditato interessato».

21.26

GIANNUZZI, ORTIS, MORONESE, LEZZI, MININNO, LANNUTTI, DI MICCO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c):

«1) al numero 3) sopprimere il punto 3.4;

2) sopprimere il numero 4)»;

b) alla lettera g) sopprimere il numero 1).

21.27

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPALÀ,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,
SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c):*

«a) al numero 3), il numero 3.2) è sostituito con il seguente: "3.2)" il numero 5) è sostituito con il seguente:

"5) accettare la prima offerta di lavoro congrua, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9";

b) il numero 4) è sostituito con il seguente: "4)" il comma 9 è sostituito con il seguente: "9. E' definita congrua un'offerta entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici."».

b) *alla lettera 0, numero 3), sostituire il numero 3.2) con il seguente:* «3.2) la lettera e) è sostituita con la seguente:

"e) non accetta l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)"».

21.28

FERRO, DAMIANI

Respinto

All'articolo 21, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera c), punto 3), sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al numero 5), le parole: "accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue" sono sostituite dalle seguenti: "accettare la prima offerta di lavoro utile congrua"»;

b) *alla lettera c), al punto 4), lettera b), sopprimere le parole:* «, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta», e, *alla lettera c), sopprimere le parole:* «in caso sia di prima sia di seconda offerta».

c) *alla lettera f), punto 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "non accetta la prima offerta congrua utile ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 21, sopprimere i commi da 3 a 7.

21.29

GARAVINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso lettera 3.2. con il seguente:

«b) al numero 5), le parole: "almeno una di tre offerte di lavoro congrue" sono sostituite dalle seguenti: "la prima offerta utile di lavoro congrua"».

21.30

TOSATO, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2) con il seguente: «3.2) al numero 5), le parole: "almeno una di tre offerte di lavoro congrue" sono sostituite dalle seguenti: "la prima offerta di lavoro congrua"».

21.31

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), eliminare il numero 4);

b) al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 1-quater, eliminare la parola: «congrua»;

c) al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 1-quinquies, eliminare, ovunque ricorra, la parola: «congrue»;

d) al comma 3, dopo le parole: «eventualmente rifiutata un'offerta», sopprimere le parole: «congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2019,»;

Conseguentemente:

a) al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, apportare le seguenti modifiche:

- 1) all'articolo 4, al comma 8, al punto n. 5), eliminare le parole: «congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dal comma 9» e, a seguire, le parole: «congrua ai sensi del comma 9»;
- 2) all'articolo 4, eliminare i commi 9 e 9-bis);

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 150 del 2015 eliminare le parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».

3) all'articolo 7, comma 5, lettera e) eliminare la parola: «congrue» e, a seguire, la parola: «congrua»;

4) all'articolo 9, comma 3, lettere d) ed e), eliminare la parola: «congrua»;

5) all'articolo 10, comma 1, capoverso 1-bis, eliminare la parola: «congrua».

21.32

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, lettera e), il punto 5 è soppresso.

21.33

ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) al comma 15, al primo periodo, dopo la parola: "ambientale,", aggiungere le seguenti: "compresi i servizi di piantumazione degli alberi,"».

21.34

ROMAGNOLI, ROMANO, Giuseppe PISANI, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "con il consenso di entrambe le parti.", con le seguenti: ". Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera d).";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "comunicano le informazioni sui progetti", aggiungere le seguenti: "e la relativa attivazione";

c) al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, a tal fine aggiornando l'apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1"».

21.35 (testo 2)

LOREFICE, ROMANO, CAMPAGNA, CASTALDI, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «"I comuni che al 31 dicembre 2021 non hanno attivato i progetti utili alla collettività provvedono entro 120 giorni, scaduto tale termine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa tempestivamente il Prefetto territorialmente competente che nomina entro 15 giorni un Commissario straordinario. Il Commissario provvede all'attivazione dei progetti utili alla collettività entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali provvede con cadenza mensile, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, al monitoraggio dei comuni inadempienti."»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022»

21.36

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, CAMPAGNA

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma i, lettera e), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) al comma 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'esecuzione delle attività, il coordinamento delle stesse e la direzione dei soggetti in esse impiegati, i comuni provvedono alla nomina di uno specifico responsabile con qualifica dirigenziale il quale sovrintende, altresì, all'assoluzione degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."»;

b) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "il beneficiario di Reddito di cittadinanza impiegato nell'ambito dei progetti utili alla collettività di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;"».

21.37

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente:

"a-bis) Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza devono essere in ogni caso presentate personalmente dal richiedente"».

21.38

NANNICINI, FEDELI, LAUS, MANCA

Respinto

All'articolo 21, apportare apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera d), numero 1, capoverso, le parole: "Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate" sono sostituite dalle seguenti: "L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina"»;

b) al comma 10, secondo periodo, le parole "possono essere destinate" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate";

c) al comma 10, terzo periodo, le parole: "è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali," sono sostituite dalle seguenti: "apporta conseguentemente"».

21.39

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera d), numero 1, lettera 1.2), sostituire le parole: "Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate" con le seguenti: "L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina"»;

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, sostituire le parole: «possono essere destinate», con le seguenti: «sono destinate»;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: «è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» con le seguenti: «apporta conseguentemente».

21.40

GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma i, lettera a) è effettuata, di norma, mediante l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. Laddove il richiedente non risulti all'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo e il Comune di residenza indicato nella domanda di reddito di cittadinanza di cui al comma 1 non sia ancora subentrato nell'Anagrafe nazionale, L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al periodo precedente. Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune risponde per il danno erariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute."»;

b) *sopprimere il numero 4).*

21.41

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 4, è inserito in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma, le attività di controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti di residenza e soggiorno, svolte dai comuni, non danno luogo a responsabilità per danno erariale, di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ma solo a responsabilità disciplinare del funzionario interessato."».

21.42

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 4, è inserito in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma, i comuni sono tenuti ad effettuare l'iscrizione all'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo";».

21.43

VANIN, GALLICCHIO, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, CASTELLONE

Respinto

Al comma i, lettera d), numero 4), premettere al capoverso «4-bis», il seguente:

«4.1. La richiesta di cui al presente articolo può essere presentata anche da soggetti che non sono in grado di documentare la residenza in conseguenza di perdita di lavoro e dell'attività professionale libera, perdita della dimora in conseguenza di calamità naturali ed catastrofi ambientali, persone domiciliate presso case famiglia, case protette e che in generale risultano domiciliati presso istituti di assistenza e protezione alla personale, da persone seguite, assistite e/o indicate da uffici territoriali competenti per i servizi sociali e di assistenza alle persone nonché da tutti coloro che risultano iscritti presso le Anagrafi Virtuali dei comuni ove esistenti.».

21.44

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera d), alinea art. 5, numero 4), le alinee 4-ter e 4-quater sono abrogate, conseguentemente l'alinea 4-quinquies è rinominato «4-ter».

21.45

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso "4-quater", sostituire le parole: "centoventi giorni", con le seguenti: "sessanta giorni"».

21.46

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, lettera d), punto 4), capoverso 4-quater) il secondo periodo è soppresso.

21.47

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, lettera d), punto 4), comma 4-quater l'ultimo periodo è soppresso.

21.48

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) al comma 6, le parole da: "entro un limite" fino a "di cui all'articolo 3, comma 3" sono soppresse;».

21.49

CIOFFI, CATALFO

Respinto

Al comma i, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6.1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'erogazione del beneficio può essere effettuato anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 nella quale è integrata la Carta Rdc. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'erogazione del beneficio. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, nel limite di 2,2 milioni a decorrere dall'anno 2022 sono a carico del fondo di cui all'articolo 12".».

21.50

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 4), è aggiunto il seguente:

«5) al comma 7 le parole da "entro un limite" a "di cui all'articolo 3, comma 3" sono soppresse».

21.51

CIOFFI, CATALFO

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso "4-bis", aggiungere, in fine, il seguente:

«4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 4-bis, i dati di cui al medesimo comma sono altresì resi disponibili per la consultazione su strumenti informatici e di telefonia mobile mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali affida alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 i servizi di progettazione, realizzazione e gestione dell'apposito sistema informativo.

4-quater. Nella piattaforma di cui al comma 4-ter è creata una apposita sezione finalizzata ad agevolare la selezione e la gestione da parte dei Comuni dei beneficiari del reddito di cittadinanza da destinare, in funzione delle loro specificità, alle attività programmate nell'ambito dei progetti di cui al comma 15 dell'articolo 4.»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente:", con le seguenti "sono inseriti i seguenti:".

21.52

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE, PIRRO, CALDEROLI, CASTALDI, CROATTI, DE PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, Giuseppe PISANI, GUIDOLIN, MATRISCIANO

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero i), dopo le parole: "280, 289-bis," inserire le seguenti: "316, 316-bis, 316-ter, 321, 346-bis, 353-bis".

21.53

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo la parola: "602,", aggiungere la seguente: "603-bis,".

21.54

GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al numero 1), sostituire le parole: "privato che assuma", con le seguenti: "privato, compreso quello domestico, che assuma";

b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: Fatta eccezione per i contratti di lavoro domestico in cui il datore di lavoro sia una persona fisica,'.».

21.55 (testo 2)

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Approvato

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerge il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023,

4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

21.56

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo le parole: "per ogni soggetto assunto", aggiungere le seguenti: "con contratto di lavoro a tempo indeterminato".

21.57

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 2), comma 1-ter), le parole: "20 per cento dell'incentivo" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento dell'incentivo".

21.58

LOMUTI, PIARULLI, CASTALDI, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 2), capoverso "1-ter", sostituire le parole: "20 per cento", con le seguenti: "10 per cento"

21.59

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, lettera g) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «c) al comma 5, le parole "quando uno dei componenti il nucleo familiare" sono sostituite dalle parole "quando il richiedente"»;

2) dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:

4) al comma 7, le parole "da parte anche di un solo componente" sono sostituite dalle parole "da parte del richiedente";

5) al comma 8, le parole "da parte anche di un solo componente" sono sostituite dalle parole "da parte del richiedente";

6) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Nei casi in cui le cause di decurtazioni e decadenza del beneficio, di cui ai commi 5, 7 e 8 siano generate da uno dei componenti il nucleo familiare, le sanzioni previste sono adottate decurtando dal beneficio la quota legata ad un solo componente attraverso una corrispondente riduzione del parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a)».

21.60

GARAVINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di verifiche di cui al comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, per l'anno 2021 la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.».

21.61

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, GARAVINI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di verifiche di cui al comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, per l'anno 2021 la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021».

21.62

GARAVINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di verifiche di cui al comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, a decorrere dall'anno 2021, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021».

21.63

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTAEU,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni nell'adottare il Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo sulle modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sancito in sede di Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali nella seduta del 4 luglio 2019, effettuano le predette verifiche per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei beneficiari del RDC residenti nel territorio di competenza.».

21.64

FARAONE, CONZATTI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi derivanti dalle riduzioni di cui al precedente periodo sono destinate all'incremento del fondo di cui all'articolo 2 della presente legge. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo di cui al periodo precedente e ogni elemento necessario all'attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

21.65

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della

rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."».

21.66

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Ai fini del calcolo dell'ISEE ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, il reddito da lavoro dipendente dei beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, derivante da contratti di cui al presente Capo è computato al 50 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 585 milioni di euro per l'anno 2022 e 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

21.67

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

All'articolo 21, aggiungere, infine, il seguente comma:

«All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-septies, è sostituito dal seguente "Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"».

21.68

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-*septies*, è sostituito dal seguente "Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"».

21.69

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-*septies*, è sostituito dal seguente:

"15-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19."».

21.70

FERRO, DAMIANI, PAGANO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A far data dal 1° gennaio 2022 l'elenco dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza sarà pubblicato all'albo pretorio del comune di residenza».

21.71

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) sono premesse le seguenti parole: "Fino al 30 giugno 2022,"

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° luglio 2022, la presentazione della DSU avviene esclusivamente in modalità precompilata. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS."

b) il comma 3 è abrogato.».

21.0.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021)

1. Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare."».

21.0.2

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Respinto

Aggiungere il seguente articolo 21-bis

«All'articolo 18 comma 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 sostituire le parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, si provvede alla riduzione del fondo di cui all'articolo 183.

21.0.3

GIANNUZZI, MORONESE, LEZZI, MININNO, LANNUTTI, DI MICCO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.)

1. All'articolo 18, comma i del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

21.0.4

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 797:

alla lettera a), le parole: "rapporto di 1 a 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto di 1 a 4.000";

la lettera b) è abrogata;

b) al comma 799, le parole: "una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "una quota massima di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 20, le parole: «incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1.005,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.004,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.004,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.003,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.002,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.002,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.001,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.001,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

21.0.5

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

Al comma 1 dell'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"In caso di assunzione ai sensi del presente comma, al datore di lavoro agricolo viene riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'importo massimo del beneficio non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per il periodo incentivato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è cumulabile con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni".

21.0.6

FEDELI, MANCA, LAUS, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alle norme in tema di Reddito di cittadinanza)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al fine di meglio definire la congruità dell'offerta di lavoro uniformandola con gli opportuni adattamenti a quanto applicabile ad altre misure di sostegno al reddito, all'articolo 4, il comma 9 è sostituito dal seguente: "All'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, in sostituzione della durata della disoccupazione, si considera la durata della fruizione del beneficio".

b) Al fine di non disincentivare l'offerta di lavoro, sono apportate le seguenti modifiche:

"1) all'articolo 2, comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: All'ammontare del reddito è inoltre sottratta fino a concorrenza, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, e una quota dei redditi da lavoro autonomo, pari al 40 per cento dei redditi medesimi, fino ad un massimo corrispondente al 40 per cento delle rispettive soglie di reddito corrispondenti a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917".

2) all'articolo 3, comma 8, le parole: "nella misura dell'80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'60 per cento"

3) all'articolo 3, comma 9, al secondo periodo è aggiunto infine il seguente: "per essere valorizzato, ai fini della determinazione del beneficio spettante, nella misura del 60 per cento, fino a quando il maggior reddito non X ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità".

c) Al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, all'articolo 8, comma 1, le parole: "assuma a tempo pieno e indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "assuma con contratto a tempo indeterminato con orario pieno o parziale o con contratto a tempo determinato purché con orario pieno e di durata almeno annuale";

d) Ai fini del pieno rispetto delle direttive europee in materia di accesso alle prestazioni assistenziali, poste a tutela anche degli italiani all'estero, all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2 le parole: "residente in Italia per almeno 10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "residente in Italia per almeno 5 anni".

e) Al fine di meglio commisurare alla dimensione e composizione familiare il requisito reddituale di accesso e l'importo del beneficio economico del Rdc, sono apportate le seguenti modifiche:

"1) l'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 4) è sostituito dal seguente: un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 5.400 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 8.500 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE";

2) l'articolo 2, comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di 2,8,

ovvero fino ad un massimo di 2,9 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE".

3) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole: "fino alla soglia di euro 6.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla soglia di euro 5.400";

4) all'articolo 3, comma 4 le parole: "Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza" sono sostituite dalle seguenti: "Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 8.500 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza";

f) Al fine di commisurare alla dimensione familiare la componente del beneficio economico del Rdc ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3, comma 1, lettera b) le parole: "fino ad un massimo di euro 3.360 annui" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di euro 3.100 annui per un nucleo monocomponente, accresciuto di 200 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 4.100";

2) all'articolo 3, comma 2 le parole: "mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui" sono sostituite dalle seguenti: "mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui accresciuto di 200 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 2.800".

g) Al fine di tenere conto in modo congiunto della condizione reddituale e patrimoniale nella determinazione dei requisiti di accesso e dell'importo del beneficio economico del Rdc, evitando le iniquità derivanti dall'applicazione di soglie rigide, sono apportate le seguenti modifiche:

1) All'articolo 2, comma 1, lettera b), il punto 3 è soppresso;

2) All'articolo 3, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Una componente ad integrazione delle risorse familiari fino alla soglia di euro 5.400 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale fine, le risorse familiari sono composte dal reddito familiare come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, aumentato della quota del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, eccedente la soglia pari a euro 4.000, accresciuti di euro 1.400 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000, incrementato di ulteriori euro 700 per ogni figlio successivo al secondo; la predetta soglia X ulteriormente incrementata di euro 3.500 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 5000 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo";

2. Al decreto legislativo n. 150 del 2015 sono apportate le modificazioni di seguito indicate:

a) Al fine di definire l'offerta di lavoro congrua in relazione ai lavori a tempo parziale, all'articolo 25, comma 1, lettera d) le parole: "ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione". sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro";

b) Al fine di definire l'offerta di lavoro congrua in relazione alla tipologia contrattuale, all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a un mese".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

21.0.7

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Ulteriori modificazioni al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

a.1) al comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "c-ter) per il richiedente il beneficio, aver svolto un'attività lavorativa in Italia per almeno 24 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 6 anni;"

a.2) al comma 1-ter, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 4:

b.1) al comma 5, le parole: "sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati" sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti a presentarsi";

b.2) il comma 6 è abrogato;

b.3) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: "stipulano" sono inserite le seguenti: "entro e non oltre 30 giorni dal riconoscimento del beneficio";

b.4) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I centri per l'impiego inviano notizia mensilmente dell'avvenuta stipula di ogni patto per il lavoro all'INPS al fine di evitare fruizioni indebite del beneficio per percettori non in regola con il presente comma.";

b.5) al comma 15, le parole: "è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "è tenuto a partecipare, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, a progetti a titolarità dei comuni, enti del terzo settore e enti accreditati presso le regioni e le provincie autonome ai servizi per il lavoro e la formazione a progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso la medesima provincia di residenza";

b.6) al comma 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai Comuni vengono aggiunti quali soggetti preposti all'istituzione dei progetti utili alla collettività i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati presso le regioni e le provincie autonome ai servizi per il lavoro e la formazione.";

b.7) al comma 15, ultimo periodo, le parole: "dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni, dagli enti del terzo settore e dagli enti accreditati presso cui è svolta l'attività";

b.8) al comma 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di mancato assolvimento agli obblighi di cui al presente comma da parte dei percettori, il beneficio viene sospeso. A riguardo l'ente erogatore X tenuto ad una verifica mensile anche attraverso procedure informatiche.";

c) all'articolo 5, comma 1, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti: "All'atto della presentazione della richiesta, i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, vanno adeguatamente certificati. Non sono in alcun caso ammesse autocertificazioni"».

21.0.8

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rappresentanza sindacale aziendale)

1. All'articolo 19, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: "che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva" sono sostituite dalle seguenti: "comunque presenti nell'unità produttiva."».

21.0.9 (testo 2)

LEONE, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, TRENTACOSTE, VANIN, PAVANELLI, CASTALDI, DI GIROLAMO, SANTANGELO, ANGRISANI, PAPTAEU, FANTETTI, GAUDIANO, EVANGELISTA, RICCIARDI, CAMPAGNA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

21.0.10

VALENTE, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, MIRABELLI

Respinto

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis.

(Accesso al reddito di cittadinanza e ad altre prestazioni sociali da parte delle vittime di violenza familiare.)

1. La persona vittima di violenza in ambito familiare, in carico ai servizi sociali territoriali, anche per il tramite dei centri antiviolenza, che assume una diversa residenza anagrafica può costituire nucleo familiare ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) distinto da quello del coniuge, laddove ritenuto utile dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali ai fini del percorso di emancipazione e autonomia. A tal fine, predetta autorità rilascia una dichiarazione che ne attesta lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente. Detta dichiarazione ha validità non superiore a 12 mesi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

Art. 22**22.1**

PAPATHEU, LONARDO

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego ed evitare l'interruzione delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12 commi 3 e 3-bis ultimo periodo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 gli incarichi conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. ai tecnici dei servizi per l'impiego in attuazione del suddetto decreto, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con le singole amministrazioni regionali e provinciali ed è autorizzata una spesa nel limite di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 70 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

22.2

LOMUTI, PIARULLI, GALLICCHIO, CASTALDI

Respinto*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e delle province autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge

28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

2-ter. Al fine di rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro volti anche all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e le azioni di sistema a livello centrale e di provvedere alla messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari, nonché di non disperdere le competenze maturate dal personale di cui al comma i, anche ANPAL Servizi s.p.a. può avviare procedure di reclutamento, anche mediante selezione pubblica, per l'assunzione del predetto personale non dirigenziale, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto dei titoli di servizio maturati e finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal predetto personale.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

22.3

PAPATHEU

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Nelle more del completamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, al fine di evitare l'interruzione delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e garantire i livelli essenziali delle prestazioni anche in materia di politiche attive del lavoro, sono prorogati, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali e fino a scadenza naturale delle stesse, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a. in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

22.4

VACCARO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Nell'ambito del programma "1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 263 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di so milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 266.897.790,00 per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2022. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte dall'anno 2021 sono proporzionalmente ridotti».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

22.0.1

NANNICINI, FEDELI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazione telematica del mandato agli Istituti di patronato)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituita dalla seguente:

"a) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute

e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152. A questi fini, in considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, per l'attività svolta durante tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, il mandato si intende validamente acquisito quando da un insieme di elementi si possa inequivocabilmente rilevare la volontà dell'assistito di richiedere l'intervento del patronato per una determinata prestazione, anche nell'ipotesi in cui possano non risultare presenti gli elementi richiesti dal citato art. 4 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193."».

22.0.2

FEDELI, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali degli Istituti di patronato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n.193, sono abrogati.

2. Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2022, all'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è aggiunto infine il seguente periodo: "Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative"».

22.0.3

FEDELI, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di funzionamento degli Istituti di patronato)

1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica di un più appropriato riconoscimento e la valorizzazione della qualità dei servizi prestati, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 le parole: almeno quattro Paesi stranieri' sono sostituite dalle seguenti: almeno otto Paesi stranieri';

b) al comma 2, lettera c-bis dell'articolo 16, le parole: inferiore allo 0,75 per cento' sono sostituite dalle seguenti: inferiore all'1,5 per cento';

c) al comma 2, lettera c-ter) all'articolo 16, le parole: almeno quattro Paesi stranieri' sono sostituite dalle seguenti: almeno otto Paesi stranieri'''».

22.0.4

FEDELI, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di controllo dell'attività degli Istituti di patronato)

1. All'articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001, n. 152, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono aggiunte le seguenti: ", entrambe corrisposte sulla base dei dati riassuntivi e statistici forniti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, dagli Istituti erogatori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, nonché dal Ministero dell'Interno, relativamente all'attività svolta dai Patronati in Italia e all'estero nell'anno precedente".

2. Al fine di semplificare e razionalizzare la rilevazione dell'attività svolta dagli Istituti di patronato all'estero, al comma 1 lettera c) dell'articolo

11 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Gli Istituti di patronato che svolgono attività all'estero devono fornire, per ciascun Stato estero, le succitate tabelle non suddivise per singole sedi ma in un unico elenco".

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativamente all'attività svolta dagli Istituti di patronato all'estero, fornisce periodicamente l'elenco aggiornato delle prestazioni equivalenti utili alla statisticazione delle pratiche».

22.0.5

FEDELI, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di Istituti di patronato)

1. In attuazione a quanto previsto dal comma 7, lettera *b*), dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, tra i criteri di ripartizione del finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato, è attribuito rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati, con riferimento a standard qualitativi misurati attraverso gli indicatori individuati nel decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 giugno 2015.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è definito il valore da attribuire ai fattori di qualità nella ripartizione del finanziamento».

22.0.6

NANNICINI, FEDELI, CARBONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(modalità di finanziamento del "Fondo patronati")

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al finanzia-

mento dell'attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,160 sugli specifici stanziamenti iscritti nel cap. 4358 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. A decorrere dalla medesima data gli specifici stanziamenti iscritti nel suddetto capitolo 4358 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono complessivamente aumentati di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la soppressione dell'articolo 18 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

22.0.7

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ripristino dell'aliquota di finanziamento dei patronati)

Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

22.0.8

NANNICINI, FEDELI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Possibilità di sottoscrizione e invio anche telematico del mandato)

1. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo

della legge 30 marzo 2001 n.152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. Il mandato può essere sottoscritto dal mandatario con firma autografa o in forma digitale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i..

2-ter. Ferma restando la necessità di assicurare la corretta modalità di attribuzione e rendicontazione dell'attività ai fini del finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, il mandato di cui ai precedenti commi può essere sottoscritto a distanza e conferito in via telematica, con le modalità di cui al comma *2-bis*. In caso di mandato con firma autografa conferito per via telematica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.16, comma 8, lettera *b*) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35"».

22.0.9

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

Acquisizione del mandato di assistenza telematico in via strutturale

"All'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. il mandato può essere sottoscritto dal mandatario con firma autografa o in forma digitale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 Marzo 2005, n.82 e s.m.i.

2-ter. Ferma restando la necessità di assicurare la corretta modalità di attribuzione e rendicontazione dell'attività ai fini del finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 Marzo 2001, n.152, il mandato di cui ai precedenti commi può essere sottoscritto a distanza e conferito in via telematica, con le modalità di cui al comma *2-bis*. In caso di mandato con firma autografa conferito per via telematica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.16, comma 8, lettera *b*) del decreto-legge 9 Febbraio 2012, n.5, convertito in Legge 4 Aprile 2012, n. 35"».

22.0.10

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifica articolo 36 del decreto-legge 18/2020)

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n.27, è così sostituita:

"a) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152. A questi fini, in considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, per l'attività svolta durante tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, il mandato si intende validamente acquisito quando da un insieme di elementi si possa inequivocabilmente rilevare la volontà dell'assistito di richiedere l'intervento del patronato per una determinata prestazione, anche nell'ipotesi in cui possano non risultare presenti gli elementi richiesti dal citato articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n.193"».

22.0.11

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, si applica l'articolo

1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle predette assunzioni non si applicano le previsioni di legge e della contrattazione collettiva concernenti le limitazioni al numero complessivo di contratti a tempo determinato."».

22.0.12

FEDELI, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Rideterminazione dell'aliquota di prelevamento dei contributi)

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli Istituti di patronato, fermo restando quanto previsto nell'articolo 18 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, e dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con effetto dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di prelevamento di cui al comma I dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma I dell'articolo 194».

22.0.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019 n. 160)

1. All'articolo 1, comma 480 sostituire le parole: "5 milioni di euro" con le seguenti: "10 milioni di euro".

2. Agli oneri del primo comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigen-

ze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

22.0.14

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 605, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserire le parole: "e fino all'anno 2021"».

22.0.15

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Abrogazione dello 0,25 e valorizzazione delle attività di nuova attribuzione)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193 sono abrogati.

Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2022, all'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto infine il seguente periodo: "Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative"».

22.0.16

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Requisiti delle Agenzie per il lavoro)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 5, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati».

22.0.17

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2022, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento».

22.0.18

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo,; inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha operato nel piano di attuazio-

ne del reddito di cittadinanza, si autorizzano tutte le amministrazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12 comma 3, del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, all'avvio di procedure selettive riservate al personale di Anpal Servizi Spa che abbia superato la selezione prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Nelle more del completamento di dette procedure di selezione al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica, dagli stessi prestate, presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022, nel limite di 50 milioni di euro per il 2022.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

22.0.19

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale

Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse».

Conseguentemente:

alla rubrica del Capo I del Titolo IV sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «e del collocamento mirato delle persone con disabilità».

22.0.20

VACCARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Centri di assistenza fiscale)

1. In previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica (ISEE), sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare ai centri di assistenza fiscale per l'attività di cui all'articolo

11, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

22.0.21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, DELL'OLIO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, DE LUCIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga incarichi ANPAL Servizi SPA)

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha operato nel piano di attuazione del reddito di cittadinanza si autorizzano tutte le amministrazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al comma 3, del medesimo articolo, all'avvio di procedure selettive riservate al personale di Anpal Servizi Spa che abbia superato la selezione ivi prevista.

2. Nelle more del completamento di dette procedure di selezione al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica, dagli stessi prestate, presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 30 aprile 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 61.231.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

22.0.22

DELL'OLIO, CATALFO, NANNICINI, TRENTACOSTE, DE LUCIA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga incarichi ANPAL Servizi SPA)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Il servizio prestato", sono aggiunte le seguenti: "e le attività svolte a vario titolo presso le sedi dei centri per l'impiego e nei relativi bacini territoriali di riferimento".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

22.0.23

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga contratti navigato)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022"».

22.0.24

CATALFO, DELL'OLIO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per la stabilizzazione dei c.d. navigator)

1. I lavoratori titolari di incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori di cui al precedente periodo sono inseriti in una apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri *www.inPa.gov.it* al fine della loro collocazione presso i servizi di contrasto alla povertà degli enti territoriali.».

22.0.25

DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Pensionamento anticipato del personale militare della Croce Rossa Italiana)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera b), anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici an-

che a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.».

22.0.26

LOMUTI, VANIN, PAVANELLI, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Diritto al lavoro degli orfani per causa di servizio o lavoro)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente:

"2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma i. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione."

2. Il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

22.0.27

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l'anno 2022 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi nel limite di 7.500 euro per l'anno 2021

2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.

3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.».

22.0.28

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I del Titolo IV sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «e del collocamento mirato delle persone con disabilità».

22.0.29

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e al Piano straordinario di rafforzamento dei centri per l'impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale,

di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I del Titolo IV aggiungere in fine le seguenti parole: «e del collocamento mirato delle persone con disabilità».

Art. 23**023.1**

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

All'articolo 23 premettere il seguente:

«Art. 023.

(Aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2. All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate

le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dal comma 2 del presente articolo, come incrementata dall'articolo 2 della presente legge è ridotta di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2022.

6. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: "i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: " , della Pensione di cittadinanza".

7. All'articolo I della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

023.2

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 023.

(Sterilizzazione aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS)

1. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

23.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «i requisiti» sino alla fine del periodo con le seguenti: «I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono cancellati, purché la somma dei due dati sia cento per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022».

23.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 23, comma 1, lettera b) le parole: "2,3 e 6" sono sostituite con le seguenti: "2 e 6".

Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis. All'articolo 14, il comma 3 è soppresso».

23.3

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 23, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis*) è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un triennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

b-ter) Fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro che autorizzano il trattenimento di cui alla lettera *b-bis*), successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per l'intero triennio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 50 milioni di euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

b-quater) Il beneficio contributivo di cui ai commi alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

23.4

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 14, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: "7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in favore dei soggetti iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903."»

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche in favore dei soggetti iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

23.5

MANCA, MISIANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

23.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

«Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di lavoratori dipendenti e soci amministratori di micro imprese, con almeno 62 anni di età, attualmente iscritti a forme previdenziali".».

23.7 (testo 4)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, MATRISCIANO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-quater. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 4 il secondo periodo è soppresso.

2-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il comma 5 è soppresso.

2-sexies. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 possono optare al prepensionamento cui all'articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra

il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 35 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

2-septies. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti. Le risorse economiche di cui al presente comma, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n.84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.

2 - *octies*. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

2 - *novies*. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

2- *decies*. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai collaboratori coordinati e continuativi e ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 194 della presente legge.

2- *undecies*. Per il solo anno 2020, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono differiti al 31 marzo 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."

23.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto*«Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023 possono optare al prepensionamento cui all'articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, del Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita".».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «545 milioni di euro per l'anno 2022, 445 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

23.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Resta ferma la possibilità per il lavoratore che abbia raggiunto il requisito di età per l'accesso alla pensione, di proseguire il rapporto di lavoro sino a quota 100. A tal fine al comma 4 dell'articolo 24 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto infine il seguente periodo: "I lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 31 anni, possono optare, anche in deroga ai limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al raggiungimento del valore di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva pari a 100 (quota pensione 100'), entro il predetto limite di settant'anni".».

23.10

DE VECCHIS, TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Respinto*«All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3. In considerazione degli effetti sul mercato del lavoro della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in via transitoria per il triennio 2022-2025, i lavoratori e le lavoratrici in possesso di un'età anagrafica superiore ai 60 anni, che hanno cessato o interrotto la propria attività lavorativa, ovvero hanno subito una riduzione di orario o una sospensione temporanea dal lavoro, possono effettuare la prosecuzione volontaria dei contributi pensionistici in deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il diritto pensionistico conseguito ai sensi del presente comma può essere esercitato successivamente al 31 dicembre 2025".».

23.11

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della quantificazione dei requisiti di anzianità contributiva, ivi compreso quanto previsto dal presente articolo, deve sempre includersi anche la contribuzione versata presso il fondo di cui alla legge 22 dicembre 1973, n. 903».

23.0.1

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."».

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 487,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

23.0.2

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

«1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."».

«2. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*f*) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 487,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

23.0.3

DAMIANI, MODENA, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non auto-

sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie".

2. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per il 2022, 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

23.0.4

NANNICINI, MISIANI, LAUS, FEDELI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Introduzione della pensione di garanzia)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia", con una dotazione pari a 2,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, con una dotazione pari a 2,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31.».

23.0.5

MISIANI, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 *con le seguenti:* di 593,2 milioni di euro per l'anno 2022, 489,2 milioni di euro per l'anno 2023, 487,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

23.0.6

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Abolizione limite contributivo pensione di vecchiaia)

All'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) eliminare le parole: "a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 vol-

te l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni."».

23.0.7

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accordo per la copertura di periodo contributivi)

1. A seguito di istanza congiunta del singolo lavoratore e del datore di lavoro, gli Istituti previdenziali autorizzano il datore di lavoro al versamento, in tutto o in parte, degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria o agli oneri di riscatto fino ad un periodo massimo complessivo di cinque anni. L'accettazione dell'istanza comporta l'obbligo per il datore di lavoro del versamento delle somme oggetto dell'istanza.

2. Le somme versate dal datore di lavoro agli Istituti previdenziali ai sensi della presente disposizione non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore e sono deducibili ai sensi dell'art. 95 del TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

23.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Gestione separata)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 per i contributi versati presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento anche ai contributi già versati, è ammessa la ricongiunzione con la contribuzione versata presso le altre gestioni previdenziali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'attuazione del presente articolo.».

23.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la voce "Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo" inserire le seguenti "lavori nelle fabbriche di ceramica".».

23.0.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Pensionamento anticipato lavoratori portuali)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2.».

23.0.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1 comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2.».

23.0.12

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) aggiungere la seguente "d-bis) Lavoratori nei porti a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista, addetto a rizzaggio e derizzaggio, operaio di manutenzione o di officina addetto a manutenzione e riparazione di gru banchina e piazzale, ormeggiatore, barcaiolo e pilota del porto, identificati con i codici ISTAT 3.1.6.1.3; 6.2.3.4; 7.4; 7.4.5.3; 8.1.3"».

23.0.13

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 478 è sostituito con il seguente: "478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma i, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento per tutti i trattamenti pensionistici."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

23.0.14

MISIANI, FEDELI, LAUS, NANNICINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di diritto alla pensione anticipata per i lavoratori con accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996)

1. All'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "2,8 volte", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1,5 volte".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

23.0.15

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dell'accesso al pensionamento anticipato degli operai delle imprese edili e affini)

1. Al fine di favorire l'accesso a forme di pensionamento anticipato per i lavoratori con la qualifica di operai dipendenti delle imprese edili e affini, in attuazione di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Casse Edili/Edilcasse competenti ad attestare la regolarità contributiva ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),

possono stipulare apposite convenzioni con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), al fine di versare all'Istituto medesimo la contribuzione volontaria utile ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, la Convenzione stabilisce anche le modalità con le quali le Casse Edili/Edilcasse di cui al comma I raccolgono e trasmettono, previa delega scritta del lavoratore, le richieste di Estratto conto contributivo (Ecocert) dei lavoratori alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE), la quale provvede ad inviarle all'INPS con cadenza trimestrale.».

23.0.16

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure di semplificazione per lo sviluppo energetico sostenibile)

1. Al fine di snellire le procedure autorizzative e garantire la piena efficacia delle disposizioni previste in materia di utilizzo di tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili, gli organismi abilitati ai sensi del decreto del Ministero delle Attività produttive del 17 gennaio 2005 per l'effettuazione delle verifiche dei serbatoi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi attraverso il metodo di controllo con le emissioni acustiche sono autorizzati ad effettuare le verifiche anche per i recipienti di cui all'articolo 64-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 senza necessità di ulteriori atti autorizzativi qualora siano rispettati i requisiti tecnici indicati nella procedura operativa definita da INAIL ai sensi di quanto previsto nel suddetto articolo 64-bis, comma 3.

2. Qualora l'organismo abilitato di cui al precedente comma I intenda effettuare anche le verifiche di cui all'articolo 64-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato 2 del decreto Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005 deve essere non inferiore a 5 milioni di euro.».

23.0.17

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 57, lettera d-ter) le parole «30.000» sono sostituite con le seguenti «40.000».

23.0.18

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) lavoratori del settore ferroviario incluso il personale viaggiante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggiatori, il personale navigante, il personale di manovra e quello addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, nonché quello che riveste i profili professionali di Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore Specializzato Manutenzione".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis)".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».

23.0.19

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo. aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica;

d-ter) lavoratori che operano nella costruzione di tralicci, antenne o ripetitori di servizi di telecomunicazione";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "*a*), *b*), *c*), *d*), *d-bis*) e *d-ter*)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *d-bis*) e *d-ter*)";

d) al comma 7, le parole: "lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *d-bis*) e *d-ter*)".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo *i*, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».

23.0.20 (testo 3)

GUIDOLIN, MATRISCIANO, DELL'OLIO, ROMANO, CATALFO, ROMAGNOLI, LUPO, CAMPAGNA, CROATTI, MONTEVECCHI, VANIN, NATURALE, PAVANELLI, DONNO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente gravose e pesanti)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata;

d-ter) lavoratori del settore ferroviario incluso il personale viaggiante addetto alla scorta ai fini della sicurezza ed assistenza ai viaggiatori, il personale navigante, il personale di manovra e quello addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto ferroviario, nonché quello che riveste i profili professionali di Capo Tecnico, Capo Stazione, Tecnico della Manutenzione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di verifica, Operatore Specializzato Manutenzione;

d-quater) lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti aerei di alta e media tensione, per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica,

d-quinquies) lavoratori che operano nella costruzione di tralicci, antenne o ripetitori di servizi di telecomunicazione;

d-*sexies*) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana per un tempo pari a quanto previsto al comma 2, lettera b), anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-*bis*), d-*ter*), d-*quater*), d-*quinquies*) e d-*sexies*»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-*bis*), d-*ter*), d-*quater*), d-*quinquies*) e d-*sexies* »;

d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-*bis*), d-*ter*), d-*quater*), d-*quinquies*) e d-*sexies* ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e a 170 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

23.0.21

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Welfare integrativo - misure di incentivazioni polizze LTC e patologie gravi)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie."

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore

al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per il 2022, 10,8 milioni per il 2023 e 12,9 milioni a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Art. 24

24.1 (testo 2)

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

"font-size:medium">Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) dopo le parole: "in crisi" inserire le seguenti: "nonché di quelle con un numero di dipendenti non superiore a quindici".

Conseguentemente,

a) alla rubrica, dopo le parole: "in crisi" inserire le seguenti: "nonché di quelle con un numero di dipendenti non superiore a quindici";

b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

24.2

FARAONE

Respinto

Al comma 1, le parole «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».

24.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma ", del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.».

24.0.2

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.».

24.0.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.».

24.0.4

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di indenniz-
zo per cessazione dell'attività commerciale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 60 milioni di euro per il 2022.».

24.0.5

CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente: "283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo le parole: "0,48 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento." e, al terzo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

24.0.6

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente: "283-bis. A decorrere dall'anno 2022 gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età."

3. All'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 al primo periodo le parole: "0,48 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento" e, al secondo periodo, le parole: "la quota pari allo 0,46 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la quota pari allo 0,28 per cento".

4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "di 540 milioni di euro per l'anno 2022".

24.0.7

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)*

1. In considerazione delle ricadute occupazionali dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà di cui all'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, può essere esercitata entro il 31 dicembre 2022, per riscattare, in tutto o in parte, i periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge. La misura massima di riscatto di cui al richiamato articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, è incrementata di ulteriori tre anni, anche non continuativi. Alla data del saldo dell'onere, l'ente previdenziale provvede all'accredito della contribuzione riscattata e a tutti i relativi effetti convenzionali. In caso di morte del richiedente, le quote di detrazione residue sono trasferite agli eredi.

2. Ai soggetti che, pur avendo anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, optano per la facoltà di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito il riscatto di cui al comma 1.

3. L'onere per il riscatto di cui al comma 1 può anche, a scelta del richiedente, essere costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. Il relativo versamento può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 14 milioni di euro per l'anno 2022, di 16 milioni di euro per l'anno 2023, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 23,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 24,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2027, 44,7 milioni di euro per l'anno 2028, in 49,8 milioni di euro per l'anno 2029, in 50,6 milioni di euro per l'anno 2030 e in 53,5 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.0.8

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori degli impianti di trasporto a fune)

1. Al fine di favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti delle società del settore del trasporto a fune operanti in stazioni sciistiche poste fino a 4.000 metri e che abbiano raggiunto una anzianità di servizio di almeno 41 anni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 80.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 120.000.000.

24.0.9

DE LUCIA, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Mobility manager scolastico)

1. Il comma 6, dell'articolo 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è sostituito con il seguente:

"6. Al fine di agevolare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell'Istruzione adotta, sentiti per i profili di competenza i ministri delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, della Transizione ecologica, dell'Innovazione tecnologica e Transizione digitale e delle Disabilità, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa, della figura del *mobility manager* scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il *mobility manager* scolastico adotta iniziative tese a sensibilizzare la comunità scolastica alla mobilità sostenibile e a favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, deve segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili, può predisporre un piano di mobilità sostenibile degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; può coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; può suggerire agli enti locali soluzioni per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

24.0.10

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi.».

Art. 25

25.1 (testo 2)

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero di almeno 25 anni nel caso di lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;"».

Conseguentemente,

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 146,4 milioni di euro per l'anno 2022, 280 milioni di euro per l'anno 2023, 252,6 milioni di euro per l'anno 2024, 190,2 milioni di euro per l'anno 2025, 109,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,9 milioni di euro per l'anno 2027»;

b) *all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole:* «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2023 a 2027, e 500 milioni a decorrere dall'anno 2028».

25.2

DI PIAZZA, CATALFO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, ROMANO, CAMPAGNA

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) primo alinea, le parole "al 31 dicembre 2021, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", al 31 dicembre 2022, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi,";

b) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;"

c) alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti", sono aggiunte le seguenti "o autonomi"»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti», aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole "600 milioni", con le seguenti: "450 milioni", e le parole: "500 milioni", con le seguenti: "220 milioni".

25.3 (testo 3)

MISIANI, LAUS, FEDELI, NANNICINI, MANCA, ROSSOMANDO

Approvato*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «e, alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse», con le seguenti: «, alla lettera a), le parole: " da almeno tre mesi" sono soppresse, alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."».

b) al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «597,4 milioni di euro per l'anno 2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per l'anno 2024, 497,5 milioni di euro per l'anno 2025, 498,1 milioni di euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

25.4

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno tre mesi» con le seguenti: «hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi».

25.5

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché coloro che si trovano in uno stato di inoccupazione, che hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno 24 mesi e che in tale periodo non abbiano intrapreso attività di lavoro dipendente con un reddito superiore a 8.000 euro o di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni se uomini e 25 anni se donne».

25.6

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN

Respinto

Al comma 1, all'Allegato 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «7.4.5.1 - Marittimi di coperta».

25.7

VANIN, GALLICCHIO, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, CASTELLONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 184, è aggiunto il seguente:

"184-bis. Il figlio minore o il coniuge o l'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, del beneficiario dell'indennità di cui al comma 179, in caso di morte dello stesso ha diritto alla reversibilità dell'indennità medesima per il periodo rimanente".

1-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 185, alinea, le parole: "da 179 a 184", sono sostituite dalle seguenti: "da 179 a 184-bis".».

25.8 (testo 5)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA, CATALFO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «e, alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse», *con le seguenti:* «, alla lettera a), le parole: " da almeno tre mesi" sono soppresse, alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."».

b) *al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», *con le seguenti:* «597,4 milioni di euro per l'anno 2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per l'anno 2024, 497,5 milioni di euro per l'anno 2025, 498,1 milioni di euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

25.9

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori

autonomi", alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "o autonomi"».

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente:

- all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti: «220 milioni».

25.10

DE POLI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi", alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "o autonomi"».

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente:

- all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «220 milioni».

25.11

MARINO

Respinto

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi», alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "o autonomi"».

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «220 milioni».

25.12

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi", alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "o autonomi"».

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente:

- all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti: «220 milioni».

25.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 179, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, primo alinea, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi", alla lettera a), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti" e, alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "o autonomi"».

b) *al comma 2, dopo le parole: «lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «o autonomi».*

Conseguentemente:

- all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

25.14

NANNICINI, FEDELI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera a), le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «772,2 milioni di euro per l'anno 2022, 758,1 milioni di euro per il 2023, 732,1 milioni di euro per il 2024, 700,6 milioni di euro per il 2025, 639,1 milioni di euro per il 2026 e 530,2 milioni di euro per il 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.».

25.15

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a-bis) si trovano in stato di disoccupazione involontaria a seguito di cessazione del rapporto di lavoro anche per risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, ovvero non hanno diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;"».

25.16

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge il dicembre 2016, n. 232, alla lettera c), dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma i, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in conseguenza di ciò giudicati inidonei alla mansione,".».

25.17 (testo 4)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CROATTI, L'ABBATE, DAMIANI, CALANDRINI, DONNO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «e, alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse», *con le seguenti:* «, alla lettera a), le parole: " da almeno tre mesi" sono soppresse, alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."».

b) *al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», *con le seguenti:* «597,4 milioni di euro per l'anno 2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per l'anno 2024, 497,5 milioni di euro per l'anno 2025, 498,1 milioni di euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

25.18

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

All'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al punto H dell'allegato c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole: ", primaria e secondaria"».

25.19

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via eccezionale per l'anno 2022, il lavoratore dichiarato inidoneo alla mansione dal medico competente per condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ivi incluso il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e comunque in relazione a un particolare rischio di contaminazione epidemica, per il quale sia impossibile il lavoro a distanza o l'adibizione a mansioni equivalenti, è equiparato ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 179, lettera c), della legge n. 11 dicembre 2016, n. 232 ed allo stesso è riconosciuta l'indennità di cui ai commi da 179 a 186 del medesimo articolo.»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In via eccezionale per l'anno 2022, ai lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1-bis e che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età è riconosciuta la riduzione del requisito contributivo di cui all'articolo 1, comma 199, alinea, della legge n. 11 dicembre 2016, n. 232, nei limiti di spesa di cui al comma 203 del medesimo articolo.».

25.20

CATALFO, GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, CAMPAGNA,
TRENTACOSTE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 2 annesso alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 e ai commi da 199 a 205 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

25.21

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai conducenti di automezzi blindati per scorta, pattugliamento, trasporto valori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

25.22

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 2, all'Allegato 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.2 Vigili urbani

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275,0 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024,», *con le seguenti:* «146,4 milioni di euro per l'anno 2022, 285 milioni di euro per l'anno 2023, 257,6 milioni di euro per l'anno 2024,»

b) *all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

25.23

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 2, allegato 2, dopo il numero 7.4, inserire il seguente:

«7.4.1.3 "Manovratori di impianti a fune"».

25.24 (testo 3)

PIZZOL, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «e, alla lettera a), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse», *con le seguenti:* «, alla lettera a), le parole: " da almeno tre mesi" sono soppresse, alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni."».

b) *al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «597,4 milioni di euro per l'anno 2022, 496,4 milioni di euro per l'anno 2023, 496,6 milioni di euro per l'anno 2024, 497,5 milioni di euro per l'anno 2025, 498,1 milioni di euro per l'anno 2026, 499,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

25.25

FATTORI

Respinto

All'allegato 2 di cui al comma 2, aggiungere i seguenti codici ISTAT ATECO: «4.4.1.3.0, 90.01.01, 90.02.01, 90.02.02, 90.02.09, 90.03.09, 90.04.00».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il presente:

«3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 186,4 milioni di euro per l'anno 2022, 365 milioni di euro per l'anno 2023, 330,6 milioni di euro per l'anno 2024, 247,2 milioni di euro per l'anno 2025, 139,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 22,4 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che vengano a trovarsi nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022».

25.26

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

All'Allegato 2 - Articolo 25, recante: «Modifica della normativa sull'APE sociale» annesso alla presente legge, dopo le parole: «8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni», aggiungere le seguenti: «5.4.8.6.0 Guardie private di sicurezza: Guardia giurata».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 151,4 milioni di euro per l'anno 2022, 285,0 milioni di euro per l'anno 2023, 252,6 milioni di euro per l'anno 2024, 190,2 milioni di euro per l'anno 2025, 109,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,9 milioni di euro per l'anno per l'anno 2027.»

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 495 milioni a decorrere dal 2024.»

25.27

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui alla lettera d), del comma 179 dell'articolo 1, della legge n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 2-bis annesso alla presente legge in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.»

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275,0 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024,», *con le seguenti:* «161,4 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per l'anno 2023, 327,6 milioni di euro per l'anno 2024,»

b) *dopo l'Allegato 2, aggiungere il seguente:*

«Allegato 2-bis - Art. 25 recante "Modifica della normativa sull'ape sociale" Professioni sulla base della classificazione ISTAT

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate».

c) all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 440 milioni di euro per l'anno 2023, 420 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

25.28

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione"».

25.29

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 179-bis aggiungere il seguente comma:

"179-ter. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179 lettera d), i lavoratori di cui all'allegato C, lettere A e B (Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni) devono essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".

4. La disposizione che precede non comporta oneri aggiuntivi».

25.30

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 179, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inadatti alla mansione"».

25.31

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

All'articolo, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il requisito contributivo richiesto alla lettera d) del medesimo comma è ridotto a 30 anni per le professioni indicate nell'allegato 2 bis.

Allegato 2-bis

Professioni sulla base della classificazione Istat

6.1 Operai specializzati dell'industria estrattiva, edilizia e manutenzione edifici.

6.4 Operai specializzati dell'agricoltura, foreste, zootecnia, pesca e caccia.

7.4.4 Conduttori macchine movimento terra, sollevamento e maneggio materiali.

8.3 Professioni non qualificate dell'agricoltura, manutenzione verde, allevamento, silvicoltura e pesca.

8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave.

8.4.2 Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate.

3-ter. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 199, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge e

che pertanto dovrà avere come intestazione: "Modifica della normativa su ape sociale e precoci".

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla lettera *a*), del comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono abrogate le parole: "da almeno tre mesi"».

Ai maggiori oneri derivanti dai commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater*, valutati in 125 milioni per il 2022, 210 milioni per 2023 e 245 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

25.32

MISIANI, FEDELI, LAUS, NANNICINI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni delle attività svolte in forma autonoma, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, anche ai fini dell'estensione delle disposizioni in materia di APE sociale ai suddetti lavoratori. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla sua costituzione ed entro i dieci giorni

successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.».

25.33

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla lettera a) le parole: "da almeno tre mesi", sono soppresse.

3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis di provvede nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 203, della legge il dicembre 2016 n. 232.».

25.0.1

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato e trasformato nell'odg n.91

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Strumenti di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro)

1. Al fine di risolvere le esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali con la compartecipazione di fondi pubblici e privati, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo Nazionale per la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, di seguito "Fondo", gestito dall'Istituto di previdenza sociale (INPS), con dotazione pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al lavoratore che volontariamente decide la risoluzione del rapporto di lavoro, il Fondo garantisce una prestazione (Fo-Nap), interamente a carico dello Stato, fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata, di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS.

2. Possono accedere al Fondo gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al raggiungimento dei seguenti requisiti:

a) per i lavoratori dipendenti del settore privato, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni;

b) per i lavoratori autonomi e per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un'età anagrafica di almeno 63 anni e un'anzianità contributiva minima di 39 anni.

Ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione FoNap per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali si applicano gli istituti della totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 1996, n. 282, di cumulo di cui all'articolo 1, commi da 239 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il Fondo riconosce i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto e non alla misura della prestazione.

4. La prestazione FoNap non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo anche coordinato e continuativo, nel limite di 25.000 euro lordi annui.

5. Al lavoratore dipendente del settore privato in possesso di un'età anagrafica di 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, che accede volontariamente al Fondo, è riconosciuta una prestazione (FonDat), interamente a carico del proprio datore di lavoro, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima prevista al comma 2. Allo scopo di dare attuazione al presente comma, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda al Fondo, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare all'Inps, in unica soluzione o mensilmente, la provvista per la prestazione e, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, per la contribuzione figurativa. La prestazione da parte del Fondo è riconosciuta senza l'applicazione di oneri aggiuntivi, di qualunque natura, per i datori di lavoro.

6. Per le finalità previste dal comma 5, il datore di lavoro privato può provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS della relativa prov-

vista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al comma 5. Le relative risorse sono versate all'INPS, dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità specifiche. L'importo versato ai sensi del presente comma non è soggetto alla contribuzione di solidarietà, non concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente ed è deducibile per il datore di lavoro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.

7. La prestazione di cui al comma 5 è riconosciuta a condizione che il datore di lavoro effettui una nuova assunzione ogni quattro lavoratori che accedono alla prestazione FonDat.

8. Per i lavoratori che accedono al Fondo, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alle prestazioni di cui al presente articolo.

9. Ai fini del conseguimento della prestazione FoNap, per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

10. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme di previdenza complementare, anche in deroga alle disposizioni vigenti, possono volontariamente integrare le prestazioni previste dal Fondo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

11. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni

caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

25.0.2

MISIANI, LAUS, FEDELI, NANNICINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifica della normativa in materia di lavoratori precoci)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 2-bis annesso alla presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 178,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:

«Allegato 2-bis - (articolo 25-bis, comma 1)

Professioni sulla base della classificazione Istat

2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

3.2.1 - Tecnici della salute

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3 - Operatori della cura estetica

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.1.1 - Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2 - Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate

8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni».

25.0.3

CONZATTI, STEGER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Lavori usuranti)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dopo le parole: "lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità", inserire le seguenti: "manovratori di impianti a fune: lavoratori che operano negli impianti a fune ed in particolare nelle attività di ispezione e manutenzione, conduzione mezzi battipista e motoslitte, innevamento artificiale, conduzione di mezzi d'opera e servizio di soccorso sulle piste".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3,91 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.».

25.0.4

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Riconoscimento della malattia e infortunio Covid-19 come periodo neutro)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica per i periodi di malattia e infortunio Covid-19 usufruiti durante il periodo di emergenza sanitaria per cui è previsto l'accredito della contribuzione figurativa. Tali periodi sono da considerare periodi neutri ai sensi dell'attuale limite all'accredito della contribuzione figurativa previsto, che può essere riconosciuto ai fini del diritto e della misura per la pensione."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 482 milioni di euro per l'anno 2023 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

25.0.5 (testo 3)

CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023..

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

25.0.6

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al primo capoverso dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, dopo le parole: "non possono essere ceduti" inserire le seguenti: " , ma possono essere dati in pegno secondo le disposizioni contenute negli articoli 2800 e seguenti del codice civile. In tal caso la costituzione in pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, che può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa"».

25.0.7

PIZZOL, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Proroga della nona salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "centoventesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentaduesimo mese";

b) alla lettera b), le parole: "centoventesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentaduesimo mese";

c) alla lettera c), le parole: "centovesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentaduesimo mese";

d) alla lettera d), le parole: "centovesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentaduesimo mese";

e) alla lettera e), le parole: "centovesimo mese" sono sostituite dalle seguenti: "centotrentaduesimo mese".

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istanze da parte dei lavoratori interessati vanno presentate entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 2.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

25.0.8

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma I è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-bis) lavoratori marittimi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento alla determinazione ed individuazione, secondo le classificazioni ISTAT, delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative con riferimento al personale inquadrato come lavoratore marittimo di cui alla predetta lettera d-bis), delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) al comma 2, alinea, le parole: di cui alle lettere a), b), c) e d)', sono sostituite dalle seguenti: a), b), c), d) e d-bis)';

c) al comma 3, le parole: alle lettere a), b), c) e d)', sono sostituite dalle seguenti: 'alle lettere a), b), c), d) e d-bis)';

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: lettere a), b), c) e d)', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: lettere a), b), c), d) e d-bis)'.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

25.0.9

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente:

d-bis) operai edili, secondo la classificazione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e rinnovato, per l'industria e le cooperative, il 18 luglio 2018 e negli altri contratti collettivi di settore sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni attuative, con particolare riferimento alla determinazione ed individuazione, secondo le classificazioni ISTAT, delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative con riferimento al personale inquadrato come operaio nei settori dell'edilizia e della manutenzione degli edifici di cui alla presente lettera, delle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445';

b) al comma 2, alinea, le parole: di cui alle lettere a), b), c) e d)' sono sostituite dalle seguenti: a), b), c), d) e *d-bis)*';

c) al comma 3, le parole: alle lettere a), b), c) e d)' sono sostituite dalle seguenti: alle lettere a), b), c), d) e *d-bis)*';

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: lettere a), b), c) e d)', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: lettere a), b), c), d) e *d-bis)*'.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

Art. 26

26.1 (testo 2)

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il requisito di età anagrafica di cui al precedente periodo è diminuito di un anno per la donna lavoratrice per ogni figlio convivente con disabilità ovvero in presenza di componenti invalidi nel nucleo familiare.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, ai fini della determinazione del montante contributivo, alle lavoratrici è riconosciuta una contribuzione figurativa aggiuntiva, calcolata sulla base del montante contributivo medio annuo, pari a un anno per ogni figlio convivente con disabilità ovvero in presenza di componenti invalidi nel nucleo familiare";

d) al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.045,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.044,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.044,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.042,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.042,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.041,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.041,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

26.2

TOFFANIN

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni" e, al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2022".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

26.3

GINETTI

Respinto

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «388,8 milioni per l'anno 2023, 182,7 milioni per l'anno 2024, 19,9 milioni per l'anno 2025, 51,5 milioni per l'anno 2026, 231,7 milioni per l'anno 2027, 334,5 milioni per l'anno 2028, 461 milioni per l'anno 2029 e 500 milioni a decorrere dal 2030».

26.4

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» inserire le seguenti: «, il comma 2 è abrogato».

26.5 (testo 2)

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a. *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

"1.All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2020 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni" e, al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2022". All'onere di cui al presente comma quantificato in 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.";

b. *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore 35 anni di contributi si calcola tenendo conto anche degli eventuali contributi versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335. All'onere di cui al presente comma, quantificato in 111,2 milioni di euro per l'anno 2022, 317,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 394,4 milioni di euro per l'an-

no 2024, in 243, 8 milioni di euro per l'anno 2025, in 160,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 57 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."

26.6

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "a 59 anni" sono soppresse.

1-ter. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e alla lettera b), le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse».

26.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'accesso alla misura di cui al precedente comma è consentito alle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra assicurazione generale obbligatoria e Gestione separata.

1-ter Agli oneri previsti valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024, 380 milioni di euro per l'anno 2025, 220 milioni per l'anno 2026, 150 per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

26.0.1

FERRARI, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

26.0.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite di spesa complessiva di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.4

FARAONE, GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Agevolazione contributiva per l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 227 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 11 Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

26.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Riscatto agevolato della laurea)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", nonché ai lavoratori autonomi iscritti a forme pensionistiche gestite da soggetti di diritto privato".

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 5,8 miliardi a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

26.0.6

PAPATHEU

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per le pensioni di guerra dirette e indirette)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Art. 27

27.1

PINOTTI, CAMPAGNA, CANDURA, CASOLATI, DONNO, FUSCO, GARAVINI, GASPARRI, MININNO, MINUTO, RAUTI, VATTUONE, PETRENGA, ORTIS

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "31,17 milioni", le parole: "40 milioni" con le seguenti: "62,34 milioni", le parole: "60 milioni" con le seguenti: "93,51 milioni".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «588,83 milioni di euro per l'anno 2022, 477,66 milioni di euro per l'anno 2023, 466,49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

27.2

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) di eguaglianza di trattamento per i dipendenti militari, cessati dal servizio senza aver maturato alcun trattamento previdenziale, ma con una posizione assicurativa già costituita presso INPS dall'ex ente di appartenenza ai sensi della legge 322/1958, relativamente al servizio prestato, che deve intendersi come utile ai fini previdenziali, includendo le maggiorazioni previste dall'ordinamento che ha trasferito la contribuzione, legate a particolari servizi prestati come il servizio di volo»;

b) *al comma 2, dopo le parole: «di cui alla lettera b)» inserire le seguenti: «e c)».*

27.3 (testo 2)

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, CANDIANI

Approvato*All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno

2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

27.4 (testo 2)

LOMUTI, DONNO, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO, CANDIANI

Approvato

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048.316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

27.5 (testo 2)

ROMAGNOLI, MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, DONNO, CANDIANI

Approvato

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1°

gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7.308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048.316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21.840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36.258.026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

27.6 (testo 2)

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7.308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048.316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21.840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36.258.026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463.859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

27.7

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis: Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio percepito».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni per l'anno 2023 e 45 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

27.0.1

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni a favore delle vittime del dovere)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.2

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni a tutela degli appartenenti alla polizia locale)

1. Agli appartenenti alla polizia locale si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.3

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per il rafforzamento della tutela idrogeologica e delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Ai fini della piena valorizzazione nell'ambito della sicurezza nazionale, delle funzioni di pubblica sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare, nonché per ottimizzare e razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili per la vigilanza, la prevenzione, la lotta e lo spegnimento degli incendi boschivi in concorso con le Regioni, nonché per rafforzare la tutela dell'am-

biente, della biodiversità e del patrimonio agroforestale nazionale, è istituita, presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione centrale per la sicurezza ambientale e forestale (DISAF) a cui è preposto il prefetto.

2. Al fine di assicurare il coordinamento, il raccordo e la collaborazione tra le articolazioni della DISAF, i Ministeri, le autorità, le altre amministrazioni pubbliche e gli uffici, reparti e strutture delle Forze di polizia, al prefetto sono attribuite le funzioni di vice direttore generale della pubblica sicurezza. Per la ricomposizione unitaria e per l'armonizzazione, nell'ambito della DISAF, i compiti, anche tecnici, già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato e, in via transitoria, nelle more della costituzione, nella medesima articolazione dipartimentale della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare (Polfor) dipendono dalla DISAF. L'Organizzazione di cui all'articolo 174-*bis* del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il relativo personale, nonché quello di tutte le sue articolazioni centrali e territoriali di essa, in forza alla data del 30 agosto 2021, che mantiene, fino al completamento del riordino e al suo assorbimento nella Polfor, lo status e l'ordinamento militare, salvo che, esclusivamente per effetto di promozioni a gradi superiori e in quanto non appartenente al disciolto Corpo Forestale dello Stato, non debba essere destinato, d'intesa con la DISAF e con contestuale sostituzione, ad altri Reparti dell'Arma dei carabinieri.

3. Per la costituzione della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare, confluisce con domanda e in posizione di comando, nella medesima Direzione centrale e nelle articolazioni territoriali della predetta Organizzazione, e con inquadramento nei ruoli della Polizia dello Stato, il personale già appartenuto al Corpo Forestale dello Stato e comunque assegnato alle Forze di polizia. Il personale confluito nei Vigili del Fuoco e quello comunque già appartenente al Servizio aereo del Corpo forestale dello Stato è assegnato, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, ai corrispondenti Servizi e Reparti della Polizia di Stato.

4. Alla DISAF e alle relative articolazioni territoriali della Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare è altresì trasferito, su richiesta, il restante personale appartenuto al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, da inquadrarsi nei ruoli della Polizia di Stato. Alla DISAF e alla Polfor sono assegnati le funzioni, i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative, compresi quelli comunque attribuiti all'Organizzazione di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adempimento dei compiti istituzionali, inclusivi di infrastrutture, mezzi, anche aerei ed apparati in uso alla suddetta Organizzazione nonché tutti quelli assegnati ai Vigili del Fuoco e alle altre Forze di polizia per l'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo. Alla DISAF e alla Polfor sono altresì assegnati infrastrutture e mezzi già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016. La Polizia Forestale, ambientale e agroalimentare custodisce la bandiera del Corpo Forestale dello Stato e le medaglie di cui essa è stata insi-

gnita, nonché i cimeli storici appartenuti al predetto Corpo. La documentazione e gli archivi storici del Corpo forestale attinenti agli interventi di carattere idrogeologico e paesaggistico sul territorio naturale e montano, così come a documentazione amministrativa e storica afferente all'organizzazione di detti interventi sono versati all'Archivio di Stato competente per territorio per la catalogazione, la condivisione pubblica delle informazioni e la conservazione delle relative informazioni, che devono essere tramandate alle future generazioni. Ai fini della ricomposizione unitaria e dell'armonizzazione dei compiti già appartenuti al disciolto Corpo forestale dello Stato, compresi quelli in materia di vigilanza, di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi, di salvaguardia della biodiversità e di tutela idrogeologica del territorio, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e, per sua delega, il Direttore centrale della DISAF, ha la responsabilità dell'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno e, per gli aspetti tecnico-specialistici, di quelle del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, del Ministro per la transizione ecologica e degli altri Ministri competenti, al fine del coordinamento dei compiti e delle attività di sicurezza e vigilanza per la prevenzione degli incendi boschivi della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare e delle altre Forze di polizia. Il Capo della polizia, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e il Direttore della DISAF, per sua delega, provvedono altresì, secondo le direttive predette, al coordinamento tecnico-operativo di cui all'articolo 4, n. 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sue articolazioni territoriali concorrono, a richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, nelle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. Il questore si avvale dei Funzionari e del personale della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare per le attività provvedimentali e di polizia in materia forestale, ambientale e agroalimentare e per i servizi specialistici di competenza, compresi quelli relativi alla difesa idrogeologica e alla qualità dell'aria. Restano altresì attribuite alle Autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza e alla Polizia forestale, ambientale e agroalimentare le funzioni e le competenze esclusive o prevalenti di cui agli articoli 7, commi 2, 9, 10 e u del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e della sicurezza agroalimentare nonché, per gli stessi fini e con il supporto dei mezzi nautici della Polizia di Stato già destinati ai compiti d'istituto nei medesimi ambiti, la sicurezza ambientale delle acque interne e la gestione tecnico-economica in convenzione dei beni agrosilvopastorali amministrati dall'Agenzia di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. La Polizia forestale, ambientale e agroalimentare svolge, in via principale, i servizi di analisi, investigazione preventiva di pubblica sicurezza e polizia amministrativa e polizia giudiziaria negli ambiti di propria competenza, e, in particolare, quelli della tutela idrogeologica, dei serbatoi di carbonio e della biodiversità. Restano fermi i prov-

vedimenti e le determinazioni assunti ai sensi dell'articolo 18, comma 16, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono individuate le misure volte:

a) alla riorganizzazione organizzazione della DISAF, armonizzando le attribuzioni apicali e i rispettivi livelli di responsabilità delle sue articolazioni, anche territoriali, in relazione alle funzioni di delle Autorità nazionali e centrali di pubblica sicurezza e a quelle specificamente attribuite alla stessa Direzione e all'istituzione dell'ufficio, aumentando conseguentemente di una unità il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1 e fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

b) ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, con ogni conseguente provvedimento di razionalizzazione e soppressione, alla costituzione, nell'ambito della DISAF e quale autonoma Specialità della Polizia di Stato, della Polizia Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Polfor); *c)* a disciplinare gli aspetti tecnico-amministrativi, logistici, strumentali, delle attività scientifiche e di gestione ordinaria, comprese le modalità di assunzione per pubblico concorso e di formazione, relativi al personale specializzato e a quello della Specialità dipendente dalla DISAF, compreso quello di cui al comma 5 che, fino all'adozione dei provvedimenti di definitivo riordino della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare, continuano a essere amministrati dall'Arma dei carabinieri e dal Ministero della difesa, che vi provvedono d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, ferma restando la dipendenza gerarchica del personale comunque assegnato all'Ufficio e alle relative articolazioni territoriali della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare dal Direttore della DISAF, che è anche responsabile dell'organizzazione interna.

c) a disciplinare i tavoli tecnici delle Autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini del coordinamento, nei rispettivi ambiti, dei servizi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, compresi quelli operativi di polizia per la sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare e delle acque interne e per i servizi di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi;

d) a disciplinare i poteri di ordinanza e provvedimentali delle autorità di cui all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, compresi quelli relativi alle materie e alle funzioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quelli eventualmente oggetto di deleghe o di convenzioni con la DISAF, che possano comunque essere svolti dalle Forze di polizia, dagli altri agenti di pubblica sicurezza e dalle amministrazioni tenute ad assicurare la loro collaborazione.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le finalità di cui al presente articolo sono conseguite per gli aspetti tecnico-specialistici nell'ambito dell'attuazione delle direttive del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del Ministro per la transizione ecologica, secondo quanto disciplinato dal comma 1.

8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.4 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA, CANDIANI

Approvato

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal

1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7.308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048.316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21.840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36.258.026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463.859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

27.0.5

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di garantire il giusto riconoscimento economico e professionale al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato i 22 anni di servizio nel Corpo Nazionale alla data del 31 dicembre

2021, viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di rischio e mensile prevista dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990 attribuendo gli stessi importi mensili indicati prima del suo riassorbimento disposto nella legge n. 120 del 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

27.0.6

PILLON, URRARO, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Assunzione personale per i poli manutentivi dell'Esercito).

1. Al fine di supportare ed efficientare il funzionamento del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere dell'Esercito Italiano di Terni, del Polo di Mantenimento Pesante (Nord) di Piacenza e del Polo di Mantenimento Pesante (Sud) di Noia il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di n. 200 unità di personale da destinare alle sedi predette.

2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della Missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa».

27.0.7

PILLON, URRARO, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Assunzione personale peri poli manutentivi dell'Esercito).

1. Al fine di supportare ed efficientare il funzionamento del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere dell'Esercito Italiano di Terni, del Polo di Mantenimento Pesante (Nord) di Piacenza e del Polo di Mantenimento Pesante (Sud) di Nola il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di n. 200 unità di personale da destinare alle sedi predette.

2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della Missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa».

27.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.27-bis.

1. In relazione alla specificità delle funzioni del personale della cartiera prefettizia, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 442, lettera d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, di 5.000.000,00 di euro annui. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per il 2023, 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.

27.0.10

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio)

1. Al fine di rafforzare l'attività di prevenzione e controllo del territorio, nell'ottica di una strategia di sicurezza integrata, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo finalizzato all'incremento dell'indennità del personale dipendente degli enti locali destinato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, con una dotazione pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni per l'anno 2023.

2. Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno tra gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base del numero di operatori impegnati nelle funzioni di cui al citato articolo 5.

3. Gli enti locali assicurano entro il 31 dicembre di ciascun anno l'erogazione di un contributo onnicomprensivo agli operatori di cui al comma 2, ripartito sulla base delle risorse trasferite.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

27.0.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sterilizzazione aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS)

L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.».

27.0.12

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS)

Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.».

27.0.13 (testo 2)

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

All'articolo 182, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Resta fermo quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 28

28.1

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

1-ter. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 1, 7 milioni di euro per l'anno 2022, 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

28.2

DONNO, VANIN, PIARULLI, CROATTI, CAMPAGNA, LANZI, TRENTACOSTE

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per la promozione delle attività periodiche di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato da parte delle forze della Polizia di Stato. Ai contributi relativi al Fondo di cui al periodo precedente accedono le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) previsione di un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico adeguato alle funzioni di polizia attribuite al personale;

b) controlli medici periodici per la verifica dello stato di salute del personale in forza alla Polizia di Stato;

c) verifiche con cadenza biennale del livello di efficienza psicofisica raggiunta.

2-ter. Le modalità di accesso al riparto delle risorse di cui al comma *2-bis*, le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità attuative delle lettere a), b) ed e) del comma *2-ter* sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma i dell'articolo 194 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per le Forze di Polizia.

28.3 (testo 2)

DONNO, CAMPAGNA, VANIN, PIARULLI, CROATTI, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, DORIA

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1, (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
--------------	-------

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le seguenti: «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

28.4

FENU

Respinto

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«2-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, 3,8 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis.».

28.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«2-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2-ter. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, per i rispettivi Corpi forestali, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis.».

28.0.1

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni per la funzionalità delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di età di cui al comma 2, non oltre il compimento del 65° anno di età.".

3. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a euro 79.872 per l'anno 2022, euro 79.872 per l'anno 2023 ed euro 143.601 a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

28.0.2

LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018".

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano validi, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, i contributi figurativi riconosciuti per i periodi di percezione della indennità di disoccupazione NASpI.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

28.0.3

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
MIRABELLI, CAMPAGNA, GRASSO, PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici"».

28.0.4

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge n. 220 del 2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno

1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

28.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge n. 220 del 2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ra-

gionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.6

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio).

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge n. 220 del 2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.7

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge n. 220 del 2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.8

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (Regio decreto del 30 marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge n. 220 del 2012.

2. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.9 (testo 2)

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

1. Tutti i pubblici dipendenti di ruolo in servizio a tempo intermittenza, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre nove mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a nove mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, 4,6 milioni di euro per l'anno 2023, 4,7 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

28.0.10

GIAMMANCO, PAPTAEU

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività preordinate alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad erogare direttamente al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011, al massimo entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del citato articolo 58-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157. In via transitoria per l'anno 2021, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 31 gennaio 2022.».

Art. 29

29.1

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

29.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

29.3

PUGLIA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, abrogare le seguenti parole: «limitatamente alla gestione sostitutiva»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «subordinato», inserire le seguenti: «o autonomo».*

29.4

PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La gestione dei giornalisti lavoratori autonomi viene sottoposta a procedura di commissariamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per i primi 3 anni, a partire dalla

data di cui al comma 1, prorogabili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze».

29.5

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti alle dipendenze di imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

4-ter. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare al competente Ente di previdenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Ente degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981.

4-quater. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. L'Ente previdenziale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'Ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Econo-

mia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

29.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti e da un rappresentante dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1.»;

b) *sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con un membro designato in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti e con un membro designato in rappresentanza dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici.».

29.7

CANGINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo le parole: «organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti» aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici»;*

b) *al comma 12:*

1. *dopo le parole: «l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con» sostituire le parole: «due membri designati» con le seguenti: «un membro designato»;*

2. *dopo le parole: «in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti» aggiungere le seguenti: «e con un membro designato in rappresentanza dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici».*

29.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo le parole: «giornalisti» inserire le seguenti: «e da un rappresentante dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici».*

b) *al comma 12, sostituire le parole: «due membri» con «un membro» e, al termine, aggiungere le seguenti parole: «e con un membro designato in rappresentanza dell'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa delle aziende editrici».*

29.9

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, CAMPAGNA, CROATTI, MONTEVECCHI, VANIN, NATURALE, PAVANELLI, DONNO

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 16, al comma 498:

1) al primo periodo, dopo le parole: "giornalisti professionisti", sono aggiunte le seguenti: "e pubblicisti";

2) al secondo periodo, le parole: "sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37," sono sostituite dalle seguenti: "sostenuto dall'INPGI, e in quota parte dall'INPS a cui versavano i contributi i giornalisti pubblicisti fino al passaggio ad INPGI, per i predetti trattamenti di pensione anticipata è rimborsato a INPGI e INPS ai sensi dell'articolo 37,".

16-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, al comma 2, dopo le parole: "in favore di giornalisti", sono aggiunte le seguenti: ", professionisti e pubblicisti,".

16-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 16-bis e 16-ter pari a 30 milioni di euro a decorre dal 2022 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

29.0.1

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per il settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2018".».

29.0.2

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Prepensionamento per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018".».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «349 milioni di euro per l'anno 2022 e di 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

29.0.3

LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di pensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. L'articolo 1, comma 500, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è applicabile anche ai lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che siano state ammesse negli anni 2018 e 2019 a piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ancorché siano cessati dal lavoro alla data di entrata in vigore della presente norma, a condizione che non abbiano successivamente costituito altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

2. Ai fini del requisito contributivo, è considerata la contribuzione figurativa corrispondente al periodo di eventuale utilizzo della NASPI da parte di ciascun dipendente.

3. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 700.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

29.0.4

MISIANI, MANCA, FEDELI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Previdenza complementare)

"1. A far data dal 1° luglio 2022, per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i cui rapporti di lavoro non siano di nuova costituzione, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari e salvo il caso di esplicita dichiarazione di non adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera a), del medesimo decreto legislativo, non esprimano alcuna volontà entro i successivi sei mesi da detto termine temporale, sono automaticamente iscritti nelle forme di cui al citato articolo 8, comma 7, lettera b).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune misure per favorire l'organizzazione di apposite assemblee nei luoghi di lavoro, al fine di informare i lavoratori interessati relativamente alle opportunità derivanti dall'adesione alle forme pensionistiche complementari"».

29.0.5

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Previdenza complementare)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In alternativa alla deduzione di cui al presente comma, il lavoratore ha diritto ad un credito d'imposta di importo pari al 30 per cento dei contributi versati, che può essere ceduto alla relativa impresa assicurativa o società di gestione del risparmio. In conseguenza della cessione del credito d'imposta, l'impresa assicurativa o la società di gestione del risparmio incrementano la posizione del lavoratore di un importo corrispondente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio"».

29.0.6

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Parificazione trattamento fiscale per i fondi di previdenza complementare)

1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" è aggiunto il seguente: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

29.0.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 30 giugno 2022, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. del 30

marzo 1942, n. 318) come introdotto dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. I soggetti di cui al primo comma, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita con decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal mese successivo all'istituzione della gestione separata.

3. La Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, previo coordinamento con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, provvede, entro lo stesso termine indicato al comma 2, a definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

29.0.8 (testo 3)

DELL'OLIO, GALLICCHIO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio)

1. Entro il 31 marzo 2022, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione tecnica allo scopo di valutare gli effetti della creazione di una gestione separata presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano in via esclusiva l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2. La commissione è composta in maniera paritetica da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3. I soggetti di cui al comma precedente, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria istituita di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 del, costituiscono la platea da valutare per l'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

4. Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle misure di riforma di cui al primo comma, la commissione si riunisce con cadenza almeno mensile a partire da non oltre il 30 aprile 2022 e conclude i propri lavori entro il 31 ottobre 2022. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati. Saranno riconosciuti esclusivamente i rimborsi spesa per viaggi nella misura massima di euro 50.000 per l'anno 2022. L'attività della commissione sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione avrà il compito di definire la struttura della contribuzione coordinandola con quella della forma previdenziale di provenienza degli assicurati, nonché di valutare l'impatto attuariale e finanziario delle coorti di assicurati interessate dal trasferimento assicurativo, nonché la valutazione d'impatto sul conto consolidato della Pubblica Amministrazione e sui saldi annuali del bilancio dello Stato. Entro il 31 novembre 2022 la Commissione consegnerà alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del Lavoro, all'INPS ed alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, le valutazioni d'impatto e le risultanze integrali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

29.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

29.0.10

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

29.0.11

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 29-bis.

(Modifiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

29.0.12

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modiche in materia di aliquota di prelevamento per i patronati)

1. Al fine di compensare la riduzione della consistenza del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

29.0.13 (testo 2)

DE BONIS

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

29.0.14

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"».

29.0.15

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3-bis. è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone mon-

tane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8».

29.0.16

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di limite massimo delle retribuzioni per cariche direttive delle casse previdenziali professionali)

1. Le disposizioni di cui al Decreto ministeriale n. 166 del 24 dicembre 2013, (ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) sono estese agli enti di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo numero 509 del 1994.».

Conseguentemente al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994 dopo le parole: «La Corte dei Conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatori» si aggiunga: «e sui compensi attribuiti agli organi apicali».

29.0.17

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali)

1. Ai fini del presente articolo, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del la-

voro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; *c)* per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

2. Il presente articolo si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e degli agenti della riscossione.

5. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo.

6. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso,

nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

Si considerano, inoltre, vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

7. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

8. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 5 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

9. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 5 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

10. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi del presente articolo ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

11. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

12. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni del codice civile.

13. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

14. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

15. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni del presente articolo.

16. È facoltà delle imprese di cui al comma 2 adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

17. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 16 si presumono equi fino a prova contraria.

18. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

19. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 18 e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

20. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

21. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato "Osservatorio".

22. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da due rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

23. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

24. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

25. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

26. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

27. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del medesimo articolo.

28. Per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente articolo, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione delle disposizioni del comma 27, prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile solo sul piano deontologico in via disciplinare.

29. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

30. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

29.0.18

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di vittime dell'amianto)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 356 è inserito il seguente: "356-bis. La prestazione del 15 per cento di cui al comma 356, è da intendersi quale valore minimo della prestazione economica aggiuntiva di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla percentuale del 15 per cento si aggiunge una ulteriore quota percentuale da erogare in un'unica soluzione nel secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza, determinato dall'avanzo delle risorse generato tra le somme del Fondo per le vittime dell'amianto dell'anno di riferimento e le somme effettivamente versate con la semplice maggiorazione del 15 per cento.";

b) dopo il comma 357 sono inseriti i seguenti:

"357-bis. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la prestazione di cui al comma 357 è elevata a euro 15.000.

357-ter. La prestazione di cui al comma 357-bis viene erogata su domanda e certificazione sanitaria ospedaliera anche ai malati di mesotelioma che avanzano contemporanea richiesta di riconoscimento della causa professionale della patologia dichiarata e certificata. A fronte dell'avvenuto riconoscimento della causa lavorativa, l'interessato percepisce dal Fondo per le vittime dell'amianto le prestazioni economiche previste per i malati professionali al netto del valore della prestazione precedentemente percepita.";

c) dopo il comma 358 è inserito il seguente: "358-bis. Le risorse economiche presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto alla data del 31 dicembre 2020 di cui al comma 358, oltre a essere utilizzate per soddisfare le prestazioni e le domande pervenute fino al 31 dicembre 2019, rimangono nelle disponibilità del Fondo e sono impiegate, qualora sia necessario, per garantire la copertura delle prestazioni di cui ai commi 356-bis, 357-bis e 357-ter, nonché per migliorare ulteriormente tali prestazioni senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica sulla base di appositi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,

anche su proposta delle parti sociali, delle associazioni delle vittime dell'amianto e del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto.";

d) dopo il comma 359 è inserito il seguente: "359-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto e le associazioni delle vittime dell'amianto, da emanare entro il mese di giugno del 2022, è disposta la riforma del Fondo per garantire l'universalità, l'equità, l'immediatezza e la celerità delle prestazioni sulla base della certificazione medica delle strutture sanitarie ospedaliere e in linea con le migliori pratiche vigenti negli altri paesi dell'Unione europea".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

29.0.19

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto al registro speciale dei praticanti avvocati abilitati ovvero all'albo dei procuratori legali, in periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 247/2012 e che in tali periodi non raggiungeva il limite minimo di reddito previsto per l'iscrizione alla Cassa forense, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione, anche in parte, di tutti i periodi sopraccitati nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i richiedenti hanno la facoltà di versare ora per allora l'ammontare dei contributi di loro pertinenza presso la gestione in cui opera la ricongiunzione. L'ammontare dei contributi è calcolato sulla base del reddito minimo di iscrizione alla Cassa forense in allora previsto. Si applica in quanto compatibile la legge n. 45/1990.».

29.0.20

FEDELI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Accesso alle prestazioni pensionistiche per gli esodati esclusi, a parità di requisiti previdenziali, dalle precedenti norme di salvaguardia)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 1 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente norma di legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi.

3. I benefici di cui al comma 1, che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 26,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026,

a valere sulle somme risparmiate a consuntivo in applicazione dell'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché, per l'eccedenza, mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

29.0.21

COMINCINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali)

1. All'articolo 86, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", si interpretano nel senso che si intendono riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

2. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 2, si applicano anche ai sindaci, non titolari di pensione, che non siano lavoratori dipendenti e che non svolgano altra attività lavorativa alla data di assunzione dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

2-ter. Per i sindaci di età inferiore ai trentacinque anni, non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2, gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma I dell'articolo 194.».

29.0.22

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l'integrazione al trattamento minimo INPS)

1. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma I non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.

3. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

29.0.23

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-bis;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

- a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 50.000.000.

29.0.24

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

29.0.25

FEDELI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Estensione del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS)

1. Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto

alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.».

29.0.26

NANNICINI, FEDELI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Norme in materia di società professionisti)

1. Al fine di evitarne la duplicazione, la contribuzione integrativa riferita alle prestazioni effettuate da liberi professionisti alle società disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, (STP) è detraibile, secondo le modalità stabilite da ciascun ente di previdenza, dall'ammontare complessivo della contribuzione integrativa dovuta ai rispettivi enti di previdenza anche con riferimento all'attività svolta tramite STP, qualora le prestazioni stesse siano finalizzate al conseguimento di un unico risultato e sempreché il contributo integrativo sia stato in origine applicato dalla STP al destinatario finale della prestazione.

2. Gli enti di previdenza adeguano i propri regolamenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per il 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

29.0.27

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è inserito il seguente:

"2-bis. Le associazioni e le fondazioni di cui al presente articolo predispongono con cadenza biennale una relazione sull'andamento delle platee di riferimento, contenente i seguenti dati e informazioni: variazioni del numero degli iscritti e dei redditi, valutazione sull'andamento dei redditi e della loro distribuzione per genere, classi di età e territorio, le cancellazioni, l'impatto derivante dall'andamento demografico. La relazione deve contenere un'analisi dei rischi relativi al mercato del lavoro di riferimento, che possono incidere sulla sostenibilità dell'ente. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al presente comma, gli enti utilizzano i dati delle Università e dell'Istat e si avvalgono ove necessario di società, centri di ricerca ed esperti in materia di mercato del lavoro. La relazione è trasmessa ai Ministeri vigilanti e alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per l'eventuale adozione delle misure di rispettiva competenza".».

29.0.28

NANNICINI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

*(Convenzione bilaterale in materia
di sicurezza sociale tra Italia e Albania)*

1. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconosci-

mento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

29.0.29

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa ai fini della pensione di invalidità civile)

All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa di cui al comma 1 sussiste anche quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".».

29.0.30

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola "concorre" è sostituita dalle seguenti: "nonché quello derivante da pre-

stazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica concorrono".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 41,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29.0.31

DE VECCHIS, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)

1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero"».

29.0.32

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per le pensioni di guerra dirette e indirette)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre

1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «567,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 467,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

29.0.33

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Contribuzione previdenziale aggiuntiva per gli amministratori locali delle Province di Trento e Bolzano-Sudtirolo)

1. All'articolo 86, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Sudtirolo possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa esplicita scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore".».

29.0.34

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di pensionati frontalieri)

1. All'articolo 50, comma 1, del Decreto del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *h*-bis) è inserita la seguente:

"*h*-ter) Le prestazioni pensionistiche percepite dagli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza, in quanto rientranti nella categoria di percettori di reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*)".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

29.0.35

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

(Proroga della facoltà di riscatto di periodi non coperti da contribuzione)

1. In via sperimentale, per il triennio 2022-2024 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno

facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, se l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato, nel limite massimo d'importo pari a 20.000 per ciascun assicurato, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.».

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-quater. È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo

delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda".

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a relativo fabbisogno, nei limiti delle risorse delle maggiori entrate, che costituiscono il relativo limite di spesa, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto rinvenienti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 dalla disposizione di cui al successivo comma 8, e riversate in un "Fondo" istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per l'equità previdenziale".

8. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia.

A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III";

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati".

9. Il Fondo di cui al comma 7 può essere utilizzato a richiesta del lavoratore nel limite di 20.000 euro anche per coprire i periodi contributivi di cui al comma 1, per un massimo di 156 settimane anche non consecutive.».

29.0.36

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Ricongiungimento contributi A. G. O.)

1. È riconosciuta la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista senza alcuna limitazione ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.».

29.0.37

CONZATTI, STEGER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure urgenti in favore del personale in quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano)

1. Al Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 167, articolo 3, comma 7 così come modificato dall'art. 10, comma 2, Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, aggiungere, infine, il seguente periodo: "le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei vigili del fuoco permanenti della Provincia autonoma di Trento e Bolzano".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

29.0.38

TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la percentuale di cui all'articolo 85, primo comma, numero 1), del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, è elevata al 60 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articoli, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

29.0.39

GARAVINI, PARENTE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo di malattia per i professionisti)

1. Al fine di sostenere i professionisti in caso di ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse, nei limiti della capienza annuale del fondo, avendo in considerazione la durata del ricovero o della inabilità e il costo delle eventuali sostituzioni necessarie all'adempimento delle incombenze professionali e delle scadenze di tannini stabiliti in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di prestazioni a carico dei clienti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

29.0.40

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 29-bis.

(Esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti delle agenzie di viaggi e tour operator)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, dopo il comma 22-bis, inserire il comma 22-ter:

"22-ter. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti del settore delle agenzie di viaggi e tour operator e di favorire la ripresa della loro attività nel corso del 2022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno specifico Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti del settore delle agenzie di viaggi e tour operator, con una dotazione finanziaria iniziale di 7 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino all'importo massimo di 3.000 euro su base annua, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

29.0.41

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 36, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n.27, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152. A questi fini, in considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, per l'attività svolta durante tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, il mandato si intende validamente acquisito quando da un insieme di elementi si possa inequivocabilmente rilevare la volontà dell'assistito di richiedere l'intervento del patronato per una determinata prestazione, anche nell'ipotesi in cui possano non risultare presenti gli elementi richiesti dal citato articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193".».

29.0.42

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193)

1. All'articoli 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n.152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. il mandato può essere sottoscritto dal mandatario con firma autografa o in forma digitale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 Marzo 2005, n.82 e successive modificazioni e integrazioni.

2-ter. Ferma restando la necessità di assicurare la corretta modalità di attribuzione e rendicontazione dell'attività ai fini del finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 30 Marzo 2001, n. 152, il mandato di cui ai precedenti commi può essere sottoscritto a distanza e conferito in via telematica, con le modalità di cui al comma 2-bis. In caso di mandato con firma autografa conferito per via telematica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8, lettera b) del decreto-legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35".»

29.0.43

DE POLI

Respinto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2008, n.193 sono abrogati.

2. Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2022, all'articolo 10, comma 3, della Legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto infine il seguente periodo: "Rientrano, altresì, in via automatica, tra le prestazioni previdenziali e assistenziali per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di

cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative".».

29.0.44

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.29-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri" sono soppresse.».

29.0.45

DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis

(Semplificazioni in materia di ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera";

b) dopo l'articolo 9-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 9-quater.

(Ingresso e soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera)

1. L'ingresso in Italia di titolari di redditi da pensione di fonte estera non appartenenti all'Unione europea che intendono trasferirsi in maniera tem-

poranea nel territorio dello Stato può essere consentito al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il titolare di reddito da pensione di fonte estera ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la prova che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

2. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera.

3. Le procedure di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4. Il visto di ingresso per titolari di redditi da pensione di fonte estera deve essere rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

5. Il permesso di soggiorno per titolari di redditi da pensione di fonte estera è rinnovabile per un periodo di un ulteriore anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo".

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma i del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 30**030.1**

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPAETHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Premettere il seguente:

«Art. 030.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di cinque anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In

caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

5. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è compatibile con il contributo di cui all'articolo 72 ed è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 4.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 4.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'articolo 2 comma 2 della presente legge.».

030.2

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTAEU,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 030.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b*) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c*) l'oggetto della prestazione;
- d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

030.3

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 030.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma I le

aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 6.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. L'incentivo di cui al comma I è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 6.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'articolo 2 comma 2 della presente legge.».

030.4

TIRABOSCHI

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 030.

(Incentivi all'occupazione stabile nelle imprese con numero di dipendenti inferiore a 15 e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile nelle imprese con numero di dipendenti inferiore a 15, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma I le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

h) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.".

3. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 1.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa

di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementate dall'articolo 2 comma 2 della presente legge.».

030.5

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 030.

1. In deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b*), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, odì altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

30.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato», inserire le seguenti: «o con contratto a tempo determinato per una durata non inferiore ai 24 mesi».

30.2

LAUS

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.3

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma».

30.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1».

30.5

NATURALE, CASTALDI, ROMANO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.6

PEROSINO

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.7

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.8

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1.».

30.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:*

«2-bis. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il valore dei beni funzionali allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, ceduti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti o le somme erogate dal medesimo a titolo di rimborso anche parziale delle spese di acquisto dei predetti beni, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per le cessioni e per gli acquisti di beni effettuati dal P gennaio al 31 dicembre 2022.

2-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni funzionali allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali».

30.10

NUGNES, LA MURA

Respinto*Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Limitatamente all'esercizio in corso al 1° gennaio 2022, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il valore dei beni funzionali allo svolgimento di prestazioni di lavoro in modalità agile, come definite dall'articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, ceduti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti o le somme erogate dal medesimo a titolo di rimborso anche parziale delle spese di acquisto dei predetti beni, per un importo non superiore ad euro 600 per singolo lavoratore.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente per i dipendenti del settore privato per le cessioni e per gli acquisti di beni effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

2-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 2, le categorie di beni funzionali allo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile sono individuate da regolamenti aziendali».

30.11

MISIANI

Respinto

Aggiungere alla fine, il seguente comma:

«3. Ferma restando l'identità del ramo di azienda come articolazione funzionalmente autonoma al momento del trasferimento, l'articolo 2112 codice civile, nell'ultimo periodo del comma 5, si interpreta nel senso che non pregiudica la facoltà del cessionario di modificare il ramo aziendale acquisito, anche sotto il profilo organizzativo, nell'ambito dei suoi autonomi progetti imprenditoriali».

30.12

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati del settore creativo, culturale e dello spettacolo è altresì riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. L'esonero è fruibile entro il 30 giugno 2022 ed è condizionato all'estensione a tale data del Quadro Temporaneo di aiuti per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 575 milioni di euro per l'anno 2022 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

30.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati del settore creativo, culturale e dello spettacolo è altresì riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. L'esonero è fruibile entro il 30 giugno 2022 ed è condizionato all'estensione a tale data del Quadro Temporaneo di aiuti per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».

30.14

FLORIS

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. A titolo di riconoscenza dello Stato nei confronti del personale sanitario medico e tecnico-infermieristico dipendente o in convenzione con il sistema sanitario nazionale che alla data del 1° gennaio 2020 era in servizio affrontando con sacrificio la lotta alla pandemia da COVID-19 è consentito fino al 31.12.2022, e comunque fino all'esaurimento del fondo accantonato pari a 250 milioni di euro, ottenere a domanda il riscatto gratuito dei contributi pensionistici relativi al periodo di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca».

30.0.1

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure per i lavoratori agricoli)

1. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 30, comma 4-ter, e 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

2. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro per l'anno 2023, di 480 milioni di euro per l'anno 2024, di 480 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

30.0.2

FERRERO, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.3

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6000 euro annui.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».

30.0.4

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per

cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

30.0.5

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

2. La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

30.0.6

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni.».

30.0.7 (testo 2)

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO, DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

"I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato in tutto il territorio nazionale, sono ridotti del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La misura di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni. Si applica comunque l'agevolazione più favorevole al datore di lavoro agricolo.

30.0.8

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono soppresse le seguenti parole: "del settore agricolo e".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 545 milioni di euro per l'anno 2022, e 445 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

30.0.9

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, a 126, sopprimere le seguenti parole: "del settore agricolo e".»

30.0.10

VATTUONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

2. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, si provvede mediante il ricorso per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016, fino all'esaurimento della stessa e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2021 ed autorizzate dalla vigente normativa, si provvede mediante il ricorso per 100 per cento dei posti disponibili, mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 e euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 ed euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

30.0.11

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contributo per il conseguimento della patente per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci in conto proprio)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge, con modificazioni e integrazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 5-bis:

1. Al primo periodo dopo le parole "autotrasporto di merci" aggiungere le seguenti: "per conto proprio di cui all'articolo 31 della Legge 6 giugno 1974, n. 198 è".

2. Al secondo periodo dopo le parole "autotrasporto di merci" aggiungere le seguenti: "per conto proprio è".

3. Al terzo periodo, sostituire le parole "1 milione" con le seguenti: "2 milioni".

b) Al comma 5-quater sostituire le parole: "1 milione" con le seguenti "2 milioni"».

30.0.12

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Contributo per il conseguimento della patente per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci in conto proprio)

Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: "autotrasporto di merci" ovunque ri-

corrano aggiungere le seguenti: "per conto proprio di cui all'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 198 è"».

30.0.13

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Agevolazioni in materia di riconversione lavorativa per attività di autotrasporto merci)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è concesso, nei limiti delle risorse di cui ai presente comma, un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 2.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di tali spese. Ai fini della concessione del contributo di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

30.0.14

CONZATTI, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incentivi al conseguimento dei titoli propedeutici alla professione di autotrasportatore)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto fino a 2.000,00 euro in favore di coloro che conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto merci o la carta di qualificazione del conducente per il trasporto persone.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto merci e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto persone è riconosciuta una detrazione nella misura del 20 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in due quote annuali di pari importo e in una quota singola per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso e di fruizione della detrazione di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

30.0.15

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art 30-bis.***(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.16

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.17

NATURALE, ROMANO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo di cui al comma i spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.18

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.19

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.20

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.21

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 del presente decreto legge».

30.0.22

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2022 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

30.0.23 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riordino della disciplina sul tirocinio e differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurriculare)

1. Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

3. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera *b)* del comma precedente comporta a carico del trasgressore l'erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1000 euro a un massimo

di 6000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di X euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

5. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

6. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

30.0.24 (testo 3)

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riordino della disciplina sul tirocinio e differenziazione tra tirocinio curriculare ed extracurricolare)

1. Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedono un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

3. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera *b)* del comma precedente comporta a carico del trasgressore l'erogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1000 euro a un massimo di 6000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di X euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

5. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

6. Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

30.0.25

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Emergenza occupazionale comparto HORECA)

1-bis. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di spesa di cui al secondo periodo del comma 1».

30.0.26

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravo contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravo contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 474 milioni di euro per l'anno 2023, 426 milioni annui a decorrere dal 2024».

30.0.27 (testo 2)

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.28 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Approvato

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.29

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.30 (testo 2)

DE POLI

Approvato

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10

per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerge il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.31 (testo 2)

MALLEGNI, PEROSINO

Approvato

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerge il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.32 (testo 2)

MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Approvato

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.33 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Approvato*All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:*

«8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo Periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.34

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 26 milioni di euro per l'anno 2023 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30.0.35 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10

per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerge il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.36

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di promuovere e favorire l'accesso dei giovani a tale professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che agendo quale soggetto ospitante si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000.

2. Ai consulenti finanziari di cui al comma 1, che svolgono per un periodo di almeno 24 mesi attività di supervisione, di cui all'articolo 78 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000.

3. Ai consulenti finanziari di cui al comma 1, che svolgono, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante di cui al com-

ma 1 sia l'attività di supervisione di cui al comma 2, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 7.000.

4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui al presente articolo i consulenti finanziari iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio. L'attività svolta quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.

6. Il credito di imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine il tirocinio e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta di cui al comma 2 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui termina l'attività di supervisione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «591 milioni di euro per l'anno 2022 e di 491 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

30.0.37

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Piano di politiche attive a gestione aziendale)*

1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR e al fine di valorizzare la responsabilità sociale delle aziende contenendo gli effetti sociali e occupazionali delle scelte economiche adottate che non consentano di garantire l'impiego a tutto il personale in forza, il datore di lavoro con un organico superiore a 50 dipendenti e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stipulare un accordo di durata fino a 24 mesi, in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che preveda un piano contenente azioni di politica attiva per la tutela occupazionale (PTO).

2. Il piano di tutela occupazionale ha lo scopo di ricollocare nel territorio di riferimento i lavoratori che hanno aderito volontariamente al PTO, ovvero di individuare per gli stessi, soluzioni non traumatiche volte ad accrescere il profilo di occupabilità. Il piano è gestito direttamente dall'azienda con le proprie risorse interne anche con il supporto delle associazioni di categoria, delle agenzie per il lavoro, dei centri per l'impiego presenti nel territorio interessato, nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) al fine di rintracciare, anche su dati statistici o di fonte amministrativa, le offerte di lavoro presenti nel territorio. Le attività di cui al presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I lavoratori aderiscono volontariamente al PTO, previa risoluzione del rapporto di lavoro, ed hanno diritto alla prestazione NASpI, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, senza l'applicazione della disposizione di riduzione prevista dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse di cui al comma 17.

4. Il PTO contiene, con descrizione dettagliata, le seguenti attività gestite dal datore di lavoro:

a) orientamento specialistico e personalizzato di accompagnamento al lavoro pari ad almeno a 25 ore per ciascun lavoratore mediante colloquio

individuale e bilancio delle competenze da parte di personale specializzato inclusa l'assistenza alla elaborazione del *curriculum vitae*;

b) informazione e formazione specialistica di almeno 25 ore sulle strategie e tecniche di ricerca attiva del lavoro, sulle conoscenze utili al reinserimento lavorativo e sul *self marketing*;

c) azioni finalizzate all'accrescimento del profilo personale di occupabilità mediante interventi di formazione, riqualificazione professionale e acquisizione di competenze utili alla ricollocazione e reinserimento nel mercato del lavoro nelle figure professionali richieste nel territorio pari almeno a 50 ore;

d) le modalità di attivazione sul territorio da parte dell'impresa dei canali associativi e istituzionali al fine di rintracciare le opportunità di lavoro presenti nel territorio;

e) la descrizione del modello organizzativo interno e le procedure finalizzate alla gestione del PTO e al monitoraggio delle opportunità di lavoro coerenti con le caratteristiche dei lavoratori coinvolti veicolate dai soggetti pubblici e privati accreditati a livello nazionale e territoriale.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rendono disponibile sulla home page del proprio sito istituzionale l'informazione costante e aggiornata sulle tendenze della domanda di lavoro articolata per territorio, settori e professioni basati sulla elaborazione statistica dei dati delle comunicazioni obbligatorie e di altre fonti informative disponibili relative al mercato del lavoro, anche sulla base di accordi e convenzioni con gruppi di ricerca delle università e degli enti di ricerca. Il mancato rispetto della presente disposizione è valutato ai fini della responsabilità personale del dirigente competente.

6. Le attività di formazione mirata per l'accrescimento dell'occupabilità possono essere svolte anche per il tramite dei fondi interprofessionali, a valere sul conto azienda e sul conto di sistema, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi.

7. Il programma di formazione avviato dall'impresa ai sensi del comma 4, lettera c), contiene in allegato documentazione comprovante i fabbisogni occupazionali collegati alle nuove competenze anche attraverso l'acquisizione dei dati di cui al comma 5 o contenuti in altri osservatori o rapporti previsti dalle istituzioni regionali e nazionali. Il programma di formazione può intendersi assolto anche qualora l'impresa faccia impartire l'insegnamento presso altre aziende, utilizzando l'opera del lavoratore anche mediante la sola applicazione pratica, nei limiti di 320 ore.

8. Per la realizzazione del PTO l'impresa si può avvalere anche degli strumenti e risorse del fondo di Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

9. Al termine del piano, prima dell'assunzione del lavoratore presso altro datore di lavoro, l'azienda rilascia al lavoratore un'apposita certificazione in cui sono indicate in dettaglio tutte le attività svolte nei suoi riguardi e le relative attestazioni delle competenze conseguite.

10. Al datore di lavoro che volontariamente sottoscrive il piano di tutela occupazionale non si applica l'obbligo contributivo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92. In caso di avvenuta rioccupazione dei lavoratori aderenti al PTO con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, ovvero con contratto a tempo determinato e a tempo pieno almeno pari a 24 mesi, anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81, il datore di lavoro ha diritto a dedurre dal proprio reddito un importo equivalente al costo annuo, maggiorato di tre volte, relativo al lavoratore rioccupato, entro i limiti delle risorse di cui al comma 17.

11. Qualora al termine del piano uno o più lavoratori non siano stati ricollocati con un contratto indicato nel comma 10, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere un trattamento di incentivo all'esodo almeno pari a 24 mesi dell'ultima retribuzione tabellare dovuta al lavoratore e all'azienda spetta in ogni caso il diritto alla maggiore deducibilità del costo previsto dal comma 10. L'importo corrisposto ai sensi del presente comma non concorre a formare il reddito del lavoratore, nei limiti delle risorse di cui al comma 17.

12. Ai datori di lavoro che assumono lavoratori coinvolti nel PTO sono riconosciuti i seguenti benefici, nei limiti delle risorse di cui al comma 17:

a) l'esonero contributivo pari al 100% della quota a carico del datore di lavoro fino a 8.000 euro per una durata massima di 36 mesi;

b) la possibilità di assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato in deroga alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81 per una durata massima di 36 mesi senza l'applicazione del contributo aggiuntivo dell'1,4% di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) la possibilità di assunzione del lavoratore con un contratto di riqualificazione cui si applica la disciplina dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 81, per 48 mesi con esonero contributivo pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro.

13. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano agli accordi sottoscritti dopo il 15 ottobre 2021.

14. Al fine di favorire l'occupazione dei lavoratori che hanno aderito al PTO, più datori di lavoro, anche su iniziativa delle associazioni di categoria e professionali presenti nel territorio, possono stipulare un contratto di rete di cui articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o associazioni temporanee di

impresa. I contratti o le associazioni possono avere altresì le finalità di inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa.

15. Per i fini di cui al comma 14, i datori di lavoro possono anche raggiungere accordi contrattuali in cui è stabilito:

a) il datore di lavoro di riferimento che assume i lavoratori utilizzati in regime di codatorialità tra gli aderenti;

b) le modalità di svolgimento della prestazione e di ribaltamento dei costi della prestazione.

Gli accordi previsti dal presente comma devono essere depositati presso l'ispettorato territoriale del lavoro con le modalità stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Nei casi previsti dai commi 14 e 15, ogni azienda aderente è responsabile, in ragione della prestazione utilizzata, degli obblighi di sicurezza e in materia di privacy, ovvero con riferimento agli obblighi retributivi e contributivi trova applicazione il regime di responsabilità solidale.

17. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, eventualmente rifinanziabile, destinato alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

18. Agli oneri derivanti dal comma 17, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.0.38

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, MONTANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Staffetta generazionale e ricambio imprenditoriale per la conservazione del patrimonio di conoscenze)*

1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, per favorire la staffetta generazionale e l'occupazione dei giovani, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di erogare un'indennità di sostegno al reddito, calcolata nelle modalità previste dall'articolo 3, con esclusione del comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, in favore dei lavoratori con almeno 59 anni di età che sottoscrivono un accordo con il datore di lavoro per la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale nella misura massima del 50%, a fronte dell'assunzione, da parte della medesima azienda o del gruppo, di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che i datori di lavoro, alla data di sottoscrizione di ciascun accordo, non abbiano un organico superiore a 50 dipendenti.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta per una durata massima di 24 mesi e, comunque, nei limiti del fondo di cui al comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa non prende in considerazione ulteriori domande.

4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui il lavoratore attivi la staffetta generazionale prevista dalle norme vigenti e per la durata di trasformazione del contratto."

5. Al fine di favorire il ricambio imprenditoriale nelle piccole imprese con un organico fino a 50 dipendenti, fino al 31 dicembre 2024 non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche la liquidazione anticipata e in unica soluzione della NASpI, richiesta dal lavoratore avente diritto alla corresponsione, per avviare un'attività lavo-

rativa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Ai fini della liquidazione di cui al presente comma è sospesa l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

6. Le previsioni del presente articolo, in deroga alle disposizioni vigenti, si cumulano con contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura ove previsti in ambito nazionale, regionale o comunale.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2002, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.0.39 (testo 2 corretto)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di politica attiva attuate dai fondi interprofessionali)

1. Al fine di individuare soluzioni compartecipate tra datori di lavoro, lavoratori e Stato con l'obiettivo di risolvere i problemi occupazionali dei giovani e per rintracciare le esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con un approccio di responsabilità sociale nell'utilizzo di misure di politica attiva, in via sperimentale, per il triennio 2022-2024 i fondi interprofessionali istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in deroga alle disposizioni vigenti e agli atti istitutivi e regolamentari dei fondi, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro qualificato, possono finanziare attraverso le risorse del conto aziendale e le risorse del conto di sistema, anche integrando queste ultime con ulteriori risorse pubbliche statali o regionali, appositi percorsi formativi finalizzati all'ingresso nel mondo del lavoro con un contratto di lavoro dipen-

dente. In caso di mancata assunzione il datore di lavoro è tenuto a restituire l'importo oggetto di finanziamento.

2. Il finanziamento di attività formative che riguardino la formazione finalizzata all'ingresso nel mercato del lavoro e la formazione continua, con l'utilizzo delle risorse del conto aziendale da parte dell'impresa aderente ai fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o con l'utilizzo delle risorse del conto di sistema, è escluso dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e non è oggetto della preventiva adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

3. Al fine di uniformare la gestione dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e con l'obiettivo di ottimizzare il finanziamento delle attività formative, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli standard nazionali per identificare la spesa per le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi e per le attività finalizzate alla realizzazione dei piani formativi.

4. Per le finalità previste dal comma 1, i datori di lavoro aderenti ai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono effettuare versamenti volontari al fine di finanziare il riconoscimento di un assegno straordinario nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo per i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento nei successivi sette anni. La gestione delle risorse finanziate e la sostenibilità delle prestazioni erogate del Fondo, per le finalità di cui al presente comma, si attuano in base al principio di contabilità separata e le prestazioni sono riconosciute nei limiti della disponibilità economica assicurata da ciascuna azienda. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef del lavoratore e non forma base imponibile ai fini previdenziali o contributi di solidarietà. Le somme accantonate dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabilite la misura del finanziamento e della prestazione nonché la modalità di riconoscimento.

5. Le somme accantonate volontariamente ai sensi del comma 4 possono essere utilizzate anche per consentire il versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per effetto del riscatto, cumulo o ricongiunzione. I versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente e non concorrono a formare il reddito dei lavoratori. Il Fondo provvede al versamento all'INPS o ad altro istituto previden-

ziale di appartenenza, della provvista finanziaria accantonata dal datore di lavoro finalizzata all'accredito della contribuzione correlata secondo le modalità stabilite dall'ente previdenziale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, eventualmente rifinanziabile, destinato alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

30.0.40

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

1. le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a derogare i tetti di spesa previsti per l'anno 2022 per le prestazioni semiresidenziali e residenziali in misura pari al minor numero di prestazioni erogate nel corso degli anni 2020 e 2021 rispetto a quelle contrattualizzate, autorizzate o rimborsate nell'anno 2019.

2. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso del 2020 e del 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spese complessiva di euro 300 milioni di euro con fondo di

previsione sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

30.0.41

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro a tempo parziale per lavoratori con figli minori o con disabilità)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, anche tenuto conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, per l'anno 2022, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, trasformino il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori con uno o più figli conviventi minori di anni quattordici, ovvero uno o più figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio o dei figli, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

Conseguentemente,

all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022».

30.0.42

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contratto di espansione)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i datori di lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possono avviare una consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un contratto di espansione con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale.

2. Il contratto di espansione di cui al comma 1, che può essere sottoscritto anche per ciascuna unità produttiva, ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati e contiene:

a) il numero dei lavoratori da assumere nel corso della durata del contratto;

b) la riduzione media complessiva dell'orario di lavoro calcolata su tutto il personale a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione del contratto;

c) il numero dei lavoratori interessati all'attività formativa od i riqualficazione.

Le azioni previste dal presente comma possono essere incluse in modo modulare fermo restando quanto previsto nella lettera a).

3. Le assunzioni sono effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualficazione di cui all'articolo 47, comma 4, del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali. Alle assunzioni effettuate si applicano tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-bis, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il datore di lavoro che intende avviare un percorso di formazione o riqualficazione dei lavoratori può concordare una riduzione media oraria non superiore al 5 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. Il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria può richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6. All'indennità di espansione non trovano applicazione le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate. L'indennità di espansione è riconosciuta al lavoratore per una durata di 12 mesi, anche non continuativi.

5. Per le aziende che sottoscrivono il contratto di espansione con un organico superiore a 50 unità lavorative ma non superiore a 1000, la riduzione media oraria di cui al comma 4 è elevata al 15 per cento.

6. A fronte della riduzione oraria di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a redigere un progetto di formazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per l'assegnazione del lavoratore ad una mansione con competenze tecniche professionali diversa rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati e le ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali. I lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto forma-

tivo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.

7. I benefici di cui al comma 4 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, una prestazione mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato da apposita certificazione rilasciata dall'INPS o da altro ente previdenziale di appartenenza. Le disposizioni si applicano a qualunque accesso a pensione nel tempo vigenti anche attraverso gli istituti di cumulo di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, 42, di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, di computo in gestione separata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 maggio 1996, n. 282, di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Trovano altresì applicazione le norme sulla totalizzazione internazionale ai sensi dei regolamenti UE o delle convenzioni bilaterali con i Paesi extra UE. I lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare il necessario requisito contributivo. Ai fini del presente comma, il datore di lavoro può provvedere, a suo carico e previo il versamento all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza della relativa provvista finanziaria, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'adesione alla prestazione di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della indennità mensile senza ricorrere ad operazioni di riscatto, cumulo o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso all'indennità per

effetto del riscatto, cumulo o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate all'INPS o ad altro ente previdenziale di appartenenza, dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai sensi della normativa vigente. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

9. Per i lavoratori individuati nel comma 8, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento della esplicitazione in forma scritta del consenso per l'adesione alla prestazione di cui al presente comma.

10. Qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuare siano almeno una per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 8, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al medesimo comma, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Se le assunzioni da effettuare siano almeno due per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro di cui al medesimo comma opera per ulteriori ventiquattro mesi. Se le assunzioni da effettuare siano almeno tre per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori trentasei mesi. Allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. I benefici di cui ai commi 8 e 10 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede alla sottoscrizione dell'accordo governativo e non prende in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le disposizioni previste nei commi da 8 a 10 del presente articolo sono riconosciute anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 già costituiti o in corso di costituzione, anche in deroga agli atti istitutivi, e conservano la natura di prestazioni previdenziali senza applicazione di oneri aggiuntivi per il datore di lavoro.

12. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 8 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità comunicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

13. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti di politica attiva e passiva, comprese le procedure per favorire l'esodo dei lavoratori con modalità non oppostive.

14. L'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.0.43

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contratto di espansione per le piccole imprese)

1. In via sperimentale per l'anno 2022 e con lo scopo di favorire i processi di transizione previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

o per reagire alla crisi economica conseguente al periodo emergenziale, i datori di lavoro con un organico non superiore a 50 dipendenti e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, possono sottoscrivere il contratto di espansione in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In assenza delle predette organizzazioni sindacali, i datori di lavoro possono dare attuazione al contratto di espansione, recependo quanto stabilito dai contratti collettivi territoriali sottoscritti, a livello regionale o provinciale, con le modalità previste dal presente comma, dalle associazioni di categoria e da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rende disponibili sul proprio sito i contratti collettivi territoriali distinti per territorio di competenza, mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I contratti collettivi territoriali stabiliscono:

- a) la durata del contratto di espansione anche distinto per obiettivi formativi;
- b) l'eventuale numero di assunzioni, anche distinto per dimensione aziendale;
- c) gli obiettivi del progetto formativo, anche distinto per qualifiche professionali;
- d) il monte ore minimo di formazione per ciascun lavoratore, anche distinto per qualifiche professionali, da effettuare del periodo di durata del contratto di espansione;
- e) le misure idonee a garantire l'effettività della formazione.

3. Le eventuali assunzioni sono effettuate a tempo indeterminato, anche con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il contratto di apprendistato per la qualificazione o riqualificazione di cui all'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia beneficiario di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali. Alle assunzioni effettuate si applicano tutte le disposizioni agevolative nel tempo vigenti, anche in deroga ai limiti di cumulabilità dalle stesse previsti, comprese quelle previste dall'articolo 24-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il datore di lavoro che intende recepire i contenuti del contratto collettivo territoriale nell'ambito di un contratto di espansione presenta istanza di autorizzazione su specifico modulo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare le risorse disponibili. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali autorizza l'accesso al contratto di espan-

sione entro dieci giorni dall'istanza. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti dal presente comma, l'istanza si intende accolta.

5. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 4 redige, anche per il tramite dell'associazione di categoria cui è iscritto od un professionista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, un progetto dettagliato di formazione. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessaria per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui è adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive in dettaglio i contenuti formativi e le modalità attuative anche in *e-learning*, il numero complessivo dei lavoratori interessati e di ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.

6. A fronte del piano di cui al comma 5, il datore di lavoro può concordare con i lavoratori una riduzione media oraria non superiore al 20 per cento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale dei lavoratori in essere alla data di recepimento del contratto di espansione territoriale. Per ciascun lavoratore interessato dal contratto di espansione, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. Il datore di lavoro a fronte della riduzione oraria può richiedere all'INPS una prestazione denominata indennità di espansione da riconoscere ai lavoratori e calcolata con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6. All'indennità di espansione non trovano applicazione le disposizioni previste nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, salvo quelle espressamente richiamate. L'indennità espansione è riconosciuta al lavoratore interessato dalla riduzione oraria per una durata massima di 6 mesi, anche non continuativi. I lavoratori individuati e le modalità di attuazione del progetto formativo possono risultare anche non direttamente corrispondenti alla riduzione oraria attuata in azienda.

7. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Se nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla prevista autorizzazione. L'INPS provvede al monitoraggio effettivo del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così co-

me incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.0.44

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.30-bis.

(Riscatto gratuito contributi pensionistici relativi al periodo di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca per il personale sanitario)

1. Al fine di dare riconoscimento ad una delle categorie che tra tutte è stata esposta all'emergenza nello svolgimento delle loro attività di assistenza e cura, è previsto che il personale sanitario medico e tecnico-infermieristico dipendente o in convenzione con il sistema sanitario nazionale che alla data del 1 gennaio 2020 era in servizio affrontando la lotta alla pandemia da SARS-CoV-2 è consentito fino al 31.12.2022 riscattare gratuitamente, in seguito alla presentazione di un'apposita domanda, una quota parte dei contributi pensionistici relativi al periodo di laurea, specializzazione e dottorato di ricerca.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda, i criteri di accesso al beneficio e le quote di ripartizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.45

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Deducibilità costi tamponi)

1. Le spese sostenute dai lavoratori di imprese del settore privato per l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono integralmente deducibili dal reddito complessivo imputabile al lavoratore nel limite massimo di 250,00 euro al mese.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

30.0.46

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esonero contributivo per le imprese in crisi nel processo di uscita dalla fase emergenziale)

1. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

30.0.47

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

1. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a derogare ai tetti di spesa previsti per l'anno 2022 per le prestazioni semiresidenziali e residenziali in misura pari al minor numero di prestazioni erogate nel corso degli anni 2020 e 2021 rispetto a quelle contrattualizzate, autorizzate o rimborsate nell'anno 2019. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso del 2020 e del 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spesa complessiva di euro 300 milioni di euro con fondo di previsione sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «765,3 milioni di euro per l'anno 2022».

30.0.48

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Raddoppio limite welfare aziendale)

1. A decorrere dal 2022, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

30.0.49

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Decontribuzione sud)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le seguenti parole: «del settore agricolo e»».

30.0.50

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di mansioni usuranti)

1. Alla tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «personale addetto all'esercizio, ispezione e manutenzione degli impianti a fune, alla conduzione di mezzi battipista e motoslitte, agli impianti di innevamento artificiale, alla manutenzione delle piste e al soccorso, impiegati presso gli impianti per attività sportive in località sciistiche e montane».

2. Al fine di adeguare i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti alle disposizioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «340 milioni di euro per l'anno 2022 e di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

30.0.51

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

1. All'articolo 3, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal gennaio 2020».

30.0.52

TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "non utilizzate nel corso del 2020" sono sostituite con le seguenti: "non utilizzate nel corso del 2021". Al medesimo comma, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".».

30.0.53

TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. In considerazione della piena attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2021, n. 113, con particolare riferimento al Piano Organizzativo del Lavoro Agile, le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinano i risparmi derivanti dall'applicazione del predetto piano ai fondi per la contrattazione integrativa in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Detti risparmi, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del *welfare* integrativo».

30.0.54

FLORIS, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 16milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, collima 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.55

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinqies*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream;

2-*sexies*. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*bis*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinqies*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, ridurre di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

30.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di assunzioni nel Mezzogiorno d'Italia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dei datori di lavoro privati, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a:

a) incentivi, sotto forma di esonero del 60% dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;

b) contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato o dei tirocini a contratti di lavoro a tempo indeterminato;

c) sostegno ai percorsi formativi finalizzati alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato;

d) riconoscimento di un credito di imposta nella misura massima del 50 per cento per investimenti finalizzati a nuove assunzioni.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

30.0.57

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 30-bis.***(Fondo reinserimento disoccupati periodo emergenza COVID)*

1. Al fine di favorire e incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti che hanno perso il lavoro a causa dell'emergenza da COVID-19, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. A tal fine viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 2.000 milioni, il "Fondo reinserimento disoccupati periodo emergenza COVID".

2. L'esonero spetta con riferimento ai seguenti soggetti:

a) soggetti occupati con contratto di lavoro alla data del primo gennaio 2020 e risultanti, al momento dell'assunzione incentivata di cui al comma 1, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, escludendo i casi di dimissioni volontarie;

b) soggetti esercenti, alla data del primo gennaio 2020, attività d'impresa, arti o professioni che hanno successivamente proceduto alla cessazione della relativa Partita Iva individuale utilizzata e risultano, al momento dell'assunzione incentivata di cui al comma 1, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) soggetti esercenti, alla data del primo gennaio 2020, attività d'impresa, arti o professioni con fatturato pari a zero almeno nei 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore del presente provvedimento e la data dell'assunzione incentivata di cui al comma 1. Alla data di assunzione tali soggetti devono aver provveduto a cessare la relativa Partita Iva individuale utilizzata e risultare in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 2.000.000.000;

CP: - 2.000.000.000.

30.0.58

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

Modifiche all'articolo 88, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "privati, ivi incluse le società a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,"».

30.0.59

DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in materia di nomadi digitali)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"e-bis) superiore ad un anno, in relazione ad un permesso di soggiorno per nomadi digitali.";

b) dopo l'articolo 27-*sexies*, è inserito il seguente:

"Art. 27-septies

(Ingresso e soggiorno per lavoratori Nomadi digitali)

1. Il nomade digitale è un lavoratore cittadino di un Paese terzo che è impiegato o svolge un lavoro attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto per un'impresa o per la propria impresa, la quale non è stabilita o registrata nel territorio della Repubblica Italiana e non svolge lavoro o fornisce servizi a datori di lavoro operanti sul territorio della Repubblica Italiana.

2. L'ingresso in Italia dei lavoratori qualificati come nomadi digitali non appartenenti all'Unione europea che intendono continuare a fornire la propria prestazione lavorativa a un'impresa di cui al comma 1 in modalità di telelavoro nel territorio della Repubblica italiana può essere consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, alle seguenti condizioni:

a) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) il nomade digitale ha l'obbligo di disporre di un'assicurazione sanitaria privata valida per tutto il periodo richiesto per la durata del permesso di soggiorno in oggetto;

c) il nomade digitale ha l'obbligo di allegare alla richiesta di approvazione del primo soggiorno temporaneo la documentazione con la quale attesti che non è stato condannato per reati dal Paese di origine o dal Paese

in cui ha risieduto per più di un anno immediatamente prima dell'arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il visto di ingresso per nomadi digitali è rilasciato o negato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e ha validità sino al centottantesimo giorno successivo alla data del rilascio.

4. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo, rilascia il permesso di soggiorno per nomadi digitali. Il permesso di soggiorno per nomadi digitali è rinnovabile, una sola volta, per un periodo di un anno, previa valutazione positiva sulla permanenza dei requisiti di cui al presente articolo."

2. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 27-*septies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione da adottare, con decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

30.0.60

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso ad un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 450 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

30.0.61

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "5.164,57 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "7.500 euro";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, nei limiti dell'importo complessivamente stabilito dal comma 4, aumentato ad euro 1.500, per ciascuna persona indicata nell'articolo 12 del TUIR.";

c) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "5.164,57 euro", è sostituita dalla seguente: "6.000 euro";

2) la parola: "25.822,85 euro", è sostituita dalla seguente: "30.000 euro";

3) la parola: "22.582,29 euro", è sostituita dalla seguente: "3.000".

2. All'articolo 11, al comma 8, la parola: "5.164,57 euro", è sostituita dalla seguente: "6.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2022. Entro la data del 30 settembre 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2023 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

30.0.62

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sgravi contributivi per i giovani imprenditori)

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile, ai datori di lavoro privati che abbiano tra i 18 ed i 35 anni di età ovvero, se costituiti in forma societaria o cooperativa, che abbiano la maggioranza dei soci tra i 18 ed i 35 anni di età, che assumono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo concorrono le risorse del Programma Next Generation EU.».

30.0.63

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno delle reti tra professionisti)

1. Per l'anno 2022 ai professionisti che, ai sensi della Raccomandazione europea 6 maggio 2003, n.36, qualora associati in rete sono assimilabili alle piccole e medie imprese, sono estesi i benefici delle agevolazioni previste dai fondi europei FSE e FERS, dei programmi operativi 2022 POR e POS.

2. Ai fini della costituzione delle reti, i professionisti possono accedere altresì a finanziamenti a fondo perduto, pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 10 mila euro per l'avvio dell'attività e del programma di rete, tramite bandi nazionali o regionali.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, è istituito lo sportello on line dedicato ai finanziamenti e ai programmi dell'Unione europea, al fine di dare informazioni e assistenza tecnico-amministrativa ai professionisti associati in rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

30.0.64

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esigibilità TFR in caso di trasferimenti d'azienda)

1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-*bis* e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. All'articolo 368, comma 4, lettera *d*) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al secondo periodo, dopo le parole: "previste dal", sono inserite le seguenti: "comma 4-*bis* e dal".

3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 31**31.1 (testo 5)**

MALPEZZI, MANCA, LAUS, FEDELI, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Approvato

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.2

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «per l'anno 2022», con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».*

b) *al contino 3, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «per l'anno 2022», con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «481 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

31.3

TURCO, PIARULLI, CATALFO, ROMANO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al comma i si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

31.4

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziare, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera 14 e lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate rispettivamente di 50 milioni di euro annui e di 35 milioni di euro annui, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.».

31.5

D'ARIENZO

Respinto

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 565 milioni di euro per l'anno 2022, di 465 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

31.6 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE

Approvato

All'articolo 199, aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti

pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2,9 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.7

FERRO, DAMIANI, SACCONI, MODENA, DE POLI

Respinto

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022 e di 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

31.8

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI,
BIASOTTI

Respinto

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

31.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

31.10

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 9, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)» e le parole: «sono incrementate di 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate, rispettivamente, di 50 milioni di euro e di 35 milioni di euro annui».

31.11

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 del presente articolo.».

31.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'ap-

plicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 del presente articolo.».

31.0.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto fondo è prorogato per l'anno 2022.".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.2

FERRERO, TOSATO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze per il sostegno al settore del turismo)

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una

quota pari ad almeno il 20 per cento è destinata alla realizzazione di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori operanti nel settore del turismo"».

31.0.3

NANNICINI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, SBROLLINI, VONO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.4

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.5

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI,
GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.6

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, ROMANO, CASTALDI, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri")

1. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato "Scuole dei mestieri" di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.8 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA,
TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Politiche attive per il lavoro)

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 41 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono assegnate per la realizzazione e l'attivazione di percorsi di formazione e riqualificazione a favore di soggetti disoccupati *over 35* ovvero soggetti titolari di cassa integrazione guadagni straordinaria da attuare presso gli ITS.

2. Al fine di incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato «Scuole dei mestieri» di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione

dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

31.0.9

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 31-bis.

(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletarsi secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1 , del Comparto Funzioni Centrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del DM 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.».

31.0.11

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incentivi allo svolgimento del lavoro agile)

1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per lo svolgimento del lavoro agile", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di un contributo, proporzionato al numero di dipendenti impiegato in attività lavorative in modalità agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel limite massimo di 500 euro per ogni lavoratore, in favore del datore di lavoro che effettua investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato finalizzati all'organizzazione e alla gestione del lavoro agile nonché in apparecchiature e *software* messi a disposizione del personale impiegato in attività lavorative in modalità agile.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 2.

4. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo per la promozione del lavoro agile nella pubblica amministrazione" con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è destinato ad incentivare gli investimenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in beni strumentali nuovi finalizzati all'organizzazione e alla gestione del lavoro agile nonché in apparecchiature e *software* messi a disposizione del personale impiegato in attività lavorative in modalità agile, nel limite massimo di 500 euro per ogni lavoratore.

6. Con decreto del Ministero della pubblica amministrazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

l) per una quota pari a 100 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) per una quota pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, 80 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.12

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: "della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *m)* è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

31.0.13

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole: "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera *m*)».

31.0.14

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

1. Le risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 26, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già stanziata per l'anno 2021, sono utilizzabili anche nell'anno 2022 in favore delle imprese di cui ai medesimi articoli per l'erogazione di

misure di sostegno, secondo criteri e modalità di assegnazione definiti dalle regioni o dalle Province autonome destinatarie delle risorse.».

31.0.15

SANTILLO, CATALFO, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 14 agosto 2020, 11. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.16

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle mer-

ci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.».

31.0.17

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Formazione permanente lavoratori marittimi)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le spese sostenute dai lavoratori marittimi per il conseguimento e il rinnovo dei certificati e degli attestati previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono deducibili dal reddito entro il limite di 1.000 euro per lavoratore per ciascun quinquennio."

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 6-bis dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

31.0.18

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera *b*) punto 3-*ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a. quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'art.77, comma 7, del presente decreto;

b. quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.19

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinqies*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream;

2-*sexies*. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*bis*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinqies*, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

31.0.20

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico)

1. All'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 o la conversione del permesso di soggiorno di cui al successivo comma 2, siano state rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro o a causa della mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 13 del medesimo articolo.

15-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione allo Sportello unico per l'Immigrazione della mancata instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una domanda di emersione ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 34 del 2020 da parte degli interessati, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al lavoratore è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020.

15-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 15-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 7 dell'art. 103 del D.L. 34 del 2020 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 17 del medesimo articolo."».

31.0.21

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico)

1. Al comma 23, articolo 103, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per l'anno 2021" aggiungere le seguenti: "e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

31.0.22

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno dei cittadini stranieri non comunitari)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull'immigrazione, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui al comma 4, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale irregolarmente ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito. I cittadini stranieri, almeno centottanta giorni prima dell'invio dell'istanza, devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia, anche in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68

o devono poter provare tale presenza con attestazioni costituite da documentazione di data certa.

2. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto da centotanta giorni, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, una volta nell'arco di 36 mesi, con le modalità di cui al comma 4, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro ovvero un tirocinio lavorativo, comprovati secondo le modalità di cui al comma 4. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa e al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia una nuova attività.

4. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso:

a) lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

b) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono concludersi entro 120 giorni.

5. Al fine della valutazione della congruità delle richieste presentate con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'art. 30, comma 8, del D.P.R. n. 394 del 1999. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite la documentazione idonea a comprovare l'attività

lavorativa di cui al comma 2, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento dei procedimenti.

6. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1, richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

7. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 4, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza e riscontrabile da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. L'onere relativo alla presentazione dell'istanza a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

8. All'atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato la domanda nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel procedimento di cui al comma 2. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo, nonché di uscita dal territorio italiano e reingresso ai fini dell'ottenimento del passaporto.

9. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 7 che restano comunque a carico dell'interessato.

10. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni compresa

quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero. Qualora tuttavia il lavoratore abbia rinvenuto una successiva occupazione, essa sarà valutata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del presente articolo. La mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, di cui all'art. 5-*bis* del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non comporta il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

12. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e coloro che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. L'esistenza di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. *a)* e *b)* non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno previsti ai commi 1 e 2.

13. Fino alla conclusione dell'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.000.000 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigra-

zione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2022 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'art. 103, comma 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al comma 9».

31.0.23 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale attività sono svolte tramite il finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.";

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.";

c) all'articolo 98, comma 1, alla lettera b) dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,

ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58".».

31.0.24

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Incentivi alle imprese per la riorganizzazione della settimana lavorativa a quattro giorni)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello successivo, in favore delle imprese che riorganizzano le attività dei loro dipendenti su quattro giorni lavorativi settimanali, a parità di orario giornaliero e di retribuzione mensile.

2. Alle imprese che volontariamente aderiranno alla proposta di riorganizzazione è riconosciuta, fino a concorrenza del fondo, una detrazione Irap pari a un quinto dell'importo dovuto, parametrato al numero di occupati che partecipano alla riorganizzazione sul totale degli occupati dell'impresa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2022, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

31.0.25

CARBONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Norma a favore dei patronati)

1. Per l'esercizio finanziario 2022, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro. Tale somma è erogata nel suo intero ammontare entro il primo semestre dell'anno 2022, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

31.0.26

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.31-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "libero professionista" s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per "infortunio" s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per "grave malattia" s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per "cura domiciliare" s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,1 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

31.0.27

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.31-bis.

(Rifinanziamento Fondo care leavers)

1. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

31.0.28

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 la lettera b-bis) è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1.1 è soppresso.

31.0.29

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Stabilizzazione lavoratori della Protezione civile)

1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato che opera presso i centri funzionali e le sale operative della Protezione Civile della Regione Molise, viene stabilizzato con contratto a tempo indeterminato nei ruoli della Regione Molise«.

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

a) 2022 -700.000;

b) 2023 -700.000;

c) 2024 -700.000.

31.0.30

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal comma I del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.

6. Le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 5 del presente articolo sono a valere sul capitolo di spesa n. 4440 "Quote da destinare a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato", nei rispettivi piani di gestione 1 e 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, come risultante dalla nota integrativa di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

7. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio

professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo.".

8. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.31

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.

6. Le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 5 del presente articolo sono a valere sul capitolo di spesa n. 4440 "Quote da destinare a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato", nei rispettivi piani di gestione I e 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, come risultante dalla nota integrativa di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

7. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."

8. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.32

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.

5. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

6. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo".

7. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.33

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.

5. Le risorse da destinare agli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono a valere sul capitolo di spesa n. 4440 "Quote da destinare a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato", nei rispettivi piani di gestione 1 e 2, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, come risultante dalla nota integrativa di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

6. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."

7. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.34

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 1, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio

professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo.".

5. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle borse di studio di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.».

31.0.35

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una indennità determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare all'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Avvocatura dello Stato definisce con proprio regolamento la procedura per l'erogazione delle borse di studio riservate, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2017, a coloro i quali hanno svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato negli anni 2015, 2016 e 2017.

5 All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 194 della presente legge.

6. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."

7. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle indennità di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini fiscali.»

31.0.36

DE FALCO

Respinto

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Agli ammessi al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 1, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2022, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-*bis*. Costituisce altresì titolo di preferenza nei concorsi pubblici, ai sensi del comma 14, primo e secondo periodo, lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che ne sia attestato l'esito positivo."

5. I redditi derivanti dalle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dalle borse di studio di cui al comma 1, non sono in ogni caso assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono esenti da imposizione ai fini

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 194 della presente legge.

31.0.37

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-*bis*.

(Disposizioni relative al tirocinio professionale presso l'Avvocatura dello Stato)

1. Il tirocinio professionale svolto per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato è equiparato, ad ogni effetto di legge, al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

Art. 32

32.1

FLORIS, EVANGELISTA, FENU, TOFFANIN, SCIASCIA, SERAFINI, DORIA, LUNESU, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, MARILOTTI, CANDIANI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dei lavoratori di Air Italy in liquidazione, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. Il predetto trattamento e le relative proroghe è esteso altresì ai lavoratori di Air Italy in liquidazione. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023.»

Conseguentemente, al comma 2, al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: "32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023", con le seguenti: "66,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 133,9 milioni di euro per l'anno 2023".

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

32.2

CUCCA, CONZATTI

Ritirato

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1:

a) al primo periodo le parole «Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «Alitalia Sai, Alitalia Cityliner e Airtaly»;

b) al secondo periodo le parole «nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023»;

al comma 2, le parole «nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di spesa di 67,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 134,9 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «549 milioni di euro per l'anno 2022 e 449 milioni di euro».

32.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 2, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 Aprile 2016, n. 95269 è incrementato di 54 milioni di euro per il 2022 e di 166 milioni di euro per il 2023.».

Conseguentemente all'onere finanziario della disposizione, pari a 22 milioni di euro per il 2022 e 66 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

32.4

ASTORRE

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'ottanta per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «nei limiti di spesa di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è incrementato di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 579,66 milioni di euro per l'anno 2022, di 440,78 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2.

32.5

LUPO, VANIN, FEDE, CIOFFI, DONNO, GAUDIANO

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una

prestazione integrativa del trattamento di cui al comma i, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'ottanta per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «nei limiti di spesa di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;

c) al quarto periodo sostituire le parole: «è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è incrementato di 53,04 milioni di euro per l'anno 2022 e 159,12 milioni di euro per l'anno 2023»;

d) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente: «i. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 579,66 milioni di euro per l'anno 2022, di 440,78 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

32.6

DE FALCO

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire le parole: «60%» con il seguente periodo: «80% con un massimo di 3500 curo al mese».

2. Sostituire ovunque occorrano le parole: «32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «di 44 milioni di euro per l'anno 2022 e 134 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -11.300.000;

2023: -34.100.000.

32.0.1 (testo 2)

ASTORRE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

All'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-settentrionale è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «598 milioni di euro per il 2022».

32.0.2 (testo 2)

TURCO, FENU, PIARULLI, CATALFO, AUDDINO, L'ABBATE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "cinquantaquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settantotto mesi";

b) al comma 7, le parole: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023."

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

32.0.3

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n.84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di Sistema Portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma precedente, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito;

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al comma 1».

32.0.4 (testo 2)

FENU, MARILOTTI, EVANGELISTA, TURCO, TRENTACOSTE, LUNESU, FLORIS

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "cinquantaquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settantotto mesi";

b) al comma 7, le parole: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023."

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

32.0.5

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011, dopo la lettera d), punto 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Lavoratori a turni addetti all'esecuzione delle operazioni e servizi portuali di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 84 del 1994 che prestano la loro attività per almeno 5 ore nel periodo notturno compreso tra le ore 22 e le 6 del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 36."

e sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) conducenti di veicolo di capienza complessiva non inferiore a nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e »conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali"».

32.0.6

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

(Disposizioni per il superamento del precariato nell'ambito dell'ex Associazione della Croce Rossa Italiana)

1. Al fine di superare il precariato risultante dal trasferimento di funzioni all'Associazione della Croce Rossa italiana di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", è fatto obbligo agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, di applicare le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato del personale escluso dalle procedure di mobilità di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, avente, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 del 2012, rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Associazione della Croce Rossa italiana».

32.0.7

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Finanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza Covid-19)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari ad euro 119.288.538,00 per l'anno 2021 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

2. Inoltre, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

32.0.8

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dei prestatori di servizi aeroportuali)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 714, il fondo di cui al comma 715 del predetto articolo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla compensazione:

a) nel limite di 40 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

b) nel limite di 10 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 720, sono aggiunti i seguenti commi:

"720-bis. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 715, lettera a), come rideterminate dall'articolo 73, commi 2 e 3, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 715, lettera b), come rideterminate dall'articolo 73, commi 2 e 3, lettera b), del citato decreto-legge n. 73 del 2021, non risultino sufficienti a compensare i danni da essi subiti.

720-ter. Le eventuali risorse ulteriormente residue confluiscono in un Fondo per il sostegno agli investimenti nel settore aeroportuale, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, commi 720-bis e 720-ter si applicano altresì alle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

32.0.9

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ammortizzatori sociali per il comparto del trasporto aereo)

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da esse derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, possono ricorrere allo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga per emergenza da Covid-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza previsione di contributo addizionale e intervento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. Le predette sospensioni e le preclusioni non si applicano per le ipotesi previste dall'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

32.0.10

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei LSU e contratti a tempo determinato LSU/LPU regione Calabria)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022".

2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "31 luglio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

32.0.11

MANGIALAVORI, CALIGIURI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei LSU e contratti a tempo determinato LSU/LPU regione Calabria)

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022".

2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: "31 luglio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 20 milioni di euro per il 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

32.0.12

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *g-bis*) è inserita la seguente:

"*g-ter*) a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 18,5 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3. Alle amministrazioni che procedono alle assunzioni di lavoratori di pubblica utilità effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed a quelle che hanno già provveduto ai sensi della legge n. 147/2013, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-ter*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

32.0.13

MANGIALAVORI, CALIGIURI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *g-bis*) è inserita la seguente:

"*g-ter*) a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 18,5 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori di pubblica utilità".

2. Agli oneri derivanti dal comma I pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

3. Alle amministrazioni che procedono alle assunzioni di lavoratori di pubblica utilità effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed a quelle che hanno già provveduto ai sensi della legge n. 147/2013 e s.m. e i., è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-ter*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

32.0.14

FEDELI, LAUS, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sportello della misurazione della rappresentanza sindacale elettiva, flusso UNIEMENS e contributi sindacali)

1. Negli Ispettorati territoriali del lavoro viene istituito uno sportello denominato "Sportello della misurazione della rappresentanza sindacale elettiva" che provvede alla raccolta dei verbali delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie secondo i termini e le modalità previste dai Protocolli sindacali sulla misurazione della rappresentatività sindacale.

2. Lo sportello di cui al comma 1 provvede a convocare trimestralmente, o secondo i diversi termini previsti dai Protocolli sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali partecipanti alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie al fine di valutare le modalità di aggregazione dei dati.

3. Ciascun Ispettorato territoriale del lavoro comunica al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati aggregati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie secondo i termini e le modalità stabilite da un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. I datori di lavoro privati sono tenuti a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, tramite il flusso UNIEMENS, l'appartenenza sindacale del lavoratore dallo stesso indicata mediante il versamento dei contributi sindacali.

5. Le modalità di trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui al comma 4 sono stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».

32.0.15

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 5-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS Servizi Spa, in base alle proprie effettive esigenze e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, assume in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore uscente che risultano in organico alla data di scadenza dell'appalto e che nei 6 mesi precedenti siano stati addetti in via prevalente e continuativa al servizio oggetto dell'appalto. A detto personale verrà applicato il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore uscente. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni di diritto in essere presso l'appaltatore uscente".

2. L'applicazione della presente disposizione non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.».

32.0.16 (testo 3)

MATRISCIANO, DELL'OLIO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI,
CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Approvato

"Art. 32-bis

*(Ulteriori misure per l'internalizzazione
del contact center multicanale dell'INPS)*

1. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo:

"A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma.".

2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

32.0.17

FEDELI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di call center Inps)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile"».

32.0.18

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure a favore degli operatori di call-center)

1. All'articolo 5-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS Servizi Spa, in base alle proprie effettive esigenze e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, assume in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore uscente che risultano in organico alla data di scadenza dell'appalto e che nei sei mesi precedenti siano stati addetti in via prevalente e continuativa al servizio oggetto dell'appalto. A detto personale verrà applicato il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore uscente. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni di diritto in essere presso l'appaltatore uscente. L'applicazione della presente disposizione non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile"».

32.0.19 (testo 2)

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Digitalizzazione dei servizi dell'INPS)

1. All'articolo 5-bis, comma i, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ulteriori servizi finalizzati a migliorare la fruibilità delle prestazioni gestite dall'INPS, individuati sulla base del processo di digitalizzazione del rapporto fra l'INPS e i propri utenti. La spesa complessiva non può superare la spesa sostenuta dall'INPS per l'erogazione e la gestione dei servizi di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel 2019 incrementata in misura pari al quindici per cento".

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può concedere in comodato d'uso gratuito le unità immobiliari non di pregio, che risultano libere, non utilizzate per finalità istituzionali, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che non svolgono attività economiche a titolo principale. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico dei soggetti di cui al presente comma.

3. Con regolamento dell'Istituto sono indicati i criteri e le modalità per la concessione in comodato d'uso gratuito delle unità immobiliari di cui al comma 2.

4. Alla cessazione della concessione le addizioni ovvero le migliorie apportate alle unità immobiliari di cui al presente articolo sono acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

32.0.20

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Piattaforme digitali per il lavoro)

1. Al fine di facilitare percorsi di incrocio di domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 31 Gennaio 2022, è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, una piattaforma informatica, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

2. Per l'istituzione della piattaforma, di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali potrà ricorrere a forme di partenariato pubblico-privato.

3. I dati registrati sulla piattaforma, di cui al comma 1 sono condivisi tra i Centri dell'impiego, l'INPS, l'INAIL, l'ISTAT, nonché dall'Ispettorato nazionale del Lavoro per le attività di controllo.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità e i criteri di accesso e registrazione da parte del prestatore di lavoro e del datore di lavoro, nonché la protezione dei relativi dati».

32.0.21

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.32-bis.

(Procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito di corsi delle piattaforme digitali per la formazione)

1. In considerazione della necessità di sostenere iniziative a favore della formazione di nuove competenze nell'ambito della transizione digitale e al fine di promuovere l'erogazione a tal fine di corsi e servizi anche da parte di soggetti privati, per migliorare l'occupabilità della forza lavoro e tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze acquisite attraverso canali alternativi rispetto a quelli tradizionali, anche in ragione della carenza dei nuovi profili professionali richiesti nella nuova rivoluzione digitale, le società o gli altri soggetti erogatori di corsi o servizi atti al rafforzamento delle suddette competenze possono avvalersi della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Il Patrocinio di cui al comma precedente è concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con criteri dal medesimo stabilito, a titolo gratuito per iniziative e progetti formativi che abbiano contenuti e finalità pertinenti alle materie rientranti nella propria competenza.

3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della procedura semplificata per la richiesta di patrocinio di cui al comma 1, e i requisiti necessari per accedervi.

4. Dall'attuazione della disciplina prevista dal seguente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32.0.22

TURCO, PIARULLI, DI GIROLAMO, ROMANO, CATALFO, FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2022.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione il professionista ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-septies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.".

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

32.0.23

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione della tutela INAIL per i danni derivanti dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali)

1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica subiti dal lavoratore a seguito di infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento, anche a seguito da contagio per SARS-CoV-2, all'articolo 13, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: "pari o superiore al 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al 4 per cento".

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, la tabella dell'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Il presente articolo si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020».

32.0.24 (testo 2)

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: «richiesti dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «richiesti dal 1° gennaio 2023 per le imprese editrici e stampatrici di periodici, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

Conseguentemente,

all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

32.0.25

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di regolarizzazione ed emersione di rapporti di lavoro)

1. Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di regolarizzazione ed emersione di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata

alla proroga delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1».

32.0.26

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Astensione facoltativa da lavoro)

1. Al fine di garantire adeguate misure a sostegno della genitorialità, il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, previsto dagli articoli 32 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è esteso fino ad un periodo massimo di tre anni.

2. Il trattamento economico previsto dall'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è elevato dall'attuale 30 per cento al 60 per cento della retribuzione per i primi due anni di vita del bambino e al 50 per cento per il terzo anno di vita del bambino. In alternativa la madre o il padre possono astenersi dal lavoro per un massimo di tre anni, per periodo continuativo o frazionato, dal quarto al dodicesimo anno di vita del bambino, durante il quale è riconosciuta una retribuzione pari al 30 cento.

3. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità salvo che nei primi due mesi di vita del bambino.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con quota parte delle risorse disponibili secondo quanto indicato all'articolo 169 della presente legge».

32.0.27

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.

2. Il termine di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 7, comma 3, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1, è differito al 30 giugno 2022.

3. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

32.0.28

SALVINI, ROMEO, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)

1. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o

per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui al comma 1, è differito al 30 giugno 2022.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

32.0.29

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria)

1. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione coinvolta, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge».

Art. 33

33.1

MANCA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al secondo periodo, le parole: ", a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", a sette giorni per l'anno 2020 e a sessanta giorni dall'anno 2022"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.364,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1.395,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.428,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.460,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1.499,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.529,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.564,2 milioni di euro per l'anno 2028, 1.600,2 milioni di euro per l'anno 2029, 1.066,8 milioni di euro per l'anno 2030, 1.637,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 1.674,9 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede, quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31».

33.2

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Respinto

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al secondo periodo, le parole: "sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni per l'anno 2020, a dieci giorni per l'anno 2021 e a quindici giorni dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «520 milioni di euro per l'anno 2022 e 420 milioni di euro».

33.3

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), le parole: «dieci giorni», ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

Conseguentemente, ridurre di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

33.4

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Entro i due anni dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di due mesi, anche non continuativi. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due mesi è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

33.5

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente: "5-sexies. Nei nuclei familiari in cui sia presente un soggetto gravemente disabile, affetto da malattia cronica invalidante, che necessiti di assistenza e costanti cure riabilitative, la durata del congedo fruito dai soli genitori, anche adottivi, non può comunque

superare la durata complessiva di 4 anni. L'estensione del congedo è applicabile esclusivamente ai soggetti con anzianità di servizio pari o superiore anni 10."».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: «(Congedi)».

33.6

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-quinquies, aggiungere il seguente: "5-sexies. Nei nuclei familiari in cui sia presente un figlio gravemente disabile, affetto da malattia rara, che necessiti di assistenza e costanti cure riabilitative, la durata del congedo fruito dai soli genitori, anche adottivi, non può comunque superare la durata complessiva di 4 anni. L'estensione del congedo è applicabile esclusivamente ai soggetti con anzianità di servizio pari o superiore anni 10."».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: «(Congedi)».

33.7

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia in aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive.";

b) al comma 2 le parole: "1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "1, 1-bis e 1-quater"».

33.8

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nel caso in cui la lavoratrice sia in aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive"».

33.0.1

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale)

1. Le misure aventi finalità analoghe a quelle dell'assegno unico e universale di cui alla legge 1 aprile 2021, n. 46, adottate e finanziate dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i propri ordinamenti, non sono computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno unico e universale di cui alla predetta legge».

33.0.2

NANNICINI, FEDELI

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Congedo obbligatorio di maternità e indennità di maternità)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

c) all'articolo 64, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le lavoratrici autonome di cui al comma I hanno diritto a una indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di dedicarsi alla cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. Resta invariata la non obbligatorietà dell'astensione dal lavoro";

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

g) all'articolo 73, comma 1, le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento";

h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: "lire 3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31».

33.0.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Congedo di maternità)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1 dell'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) sostituire la parola "due" con la seguente: "tre";
- b) alla lettera c) sostituire la parola "tre" con la seguente: "dodici";
- c) alla lettera d) sostituire la parola "cinque" con la seguente: "quindici";

2) Al comma 1.1. dell'articolo 16 sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "quindici";

3) Al comma 1 dell'articolo 22 sostituire le parole "all'80 per cento" con le seguenti: "al 100 per cento";

4) All'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "dieci mesi" con le seguenti: "sedici mesi";
- b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi";

5) Al comma 1 dell'articolo 34 sostituire le parole da: "Per i periodi di congedo" fino a: "di sei mesi" con le seguenti: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici è dovuto, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 70 per cento della retribuzione, ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione".

2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

33.0.4

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Congedo di maternità)

1. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

33.0.5

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)

1. Dopo l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Art. 74-bis.

(Indennità per il lavoro a tempo parziale condiviso)

«1. Ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto a ridurre, anche in via continuativa, l'orario di lavoro per un periodo di tempo contestuale pari a dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.

2. La riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 comporta la maturazione di un'indennità di recupero pari al 50 per cento della differenza tra la retribuzione percepita in regime di lavoro a tempo pieno e la retribuzione percepita nel periodo di riduzione dell'orario di lavoro. Tale indennità è garantita se si verificano le seguenti condizioni:

a) la riduzione dell'orario di lavoro sia compresa tra le 25 e le 32 ore settimanali;

b) l'opzione del lavoro a tempo parziale sia adottata da entrambi i genitori, anche in periodi diversi.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di maturazione dell'indennità di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,

n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31.».

33.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Ulteriori misure a tutela dei lavoratori fragili)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione».

33.0.7

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

33.0.8

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

33.0.9

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.33-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

33.0.10

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:

- "Art. 12-bis. - *(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)* - 1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori conviventi, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

33.0.11

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle disposizioni per le imprese private in materia di assistenza ai familiari con handicap grave)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i permessi e le agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'articolo 42, dopo il comma 5-ter, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"5-ter.1. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, riconosciuta anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), corrisposta dai datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui

al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33", nonché, ai fini del richiamo in esso operato, l'art. 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione.».

33.0.12

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. delle disposizioni per le imprese private in materia di assistenza ai familiari con handicap grave)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i permessi e le agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'articolo 42, dopo il comma 5-ter, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"5-ter.1. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità, riconosciuta anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), corrisposta dai datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33",

nonché, ai fini del richiamo in esso operato, l'art. 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione.».

33.0.13

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli articoli 22 comma 2, 29 comma 1, 34 comma 43, 79 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'art. 57, dopo il comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), si applica quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico ivi previsto".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione».

33.0.14

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Estensione alle I.P.A.B. e alle A.P.S.P. degli istituti di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli articoli 22 comma 2, 29 comma 1, 34 comma 43, 79 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), disciplinate dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), disciplinate dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

2. All'art. 57, dopo il comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.), si applica quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione del trattamento economico ivi previsto".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo sullo sviluppo e la coesione».

33.0.15

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Congedo straordinario per cure termali)

1. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da Covid 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2022 e 2023, le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 25, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sospese per i soggetti colpiti dal virus ed i soggetti, maggiormente esposti a rischio contagio.».

Art. 34

34.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Al comma 1, lettera b) le parole: «e a 25 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite con le seguenti: «e 45 milioni per l'anno 2024».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

34.2

IORI, BOLDRINI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022, è destinato alla realizzazione di interventi che prevedano il diretto coinvolgimento dei minori nelle arti performative e in progetti di promozione della lettura. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

34.3

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Si propone un progetto pilota volto a rimuovere le cause dell'abbandono scolastico e della povertà educativa, a tal fine per i paesi e le aree interne della Sardegna si prevede la nascita di una rete diffusa e capillare di maestri di strada, con il compito di contrastare i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica nonché di supporto per le attività di studio extrascola-

stico e di prevenzione dei fenomeni di devianza sociale con una dotazione di I milione di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022».

34.0.1

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi, nei limiti di spesa di cui al comma 2, al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. Il beneficio di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il Ministero della Giustizia provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, il Ministero della Giustizia non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

34.0.2

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Fondo per il supporto psicosociale ed educativo delle vittime di eventi emergenziali)

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale e educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitano in quanto vittime di eventi emergenziali, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, denominato «Fondo per il supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2022, 2023 e 2024, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a sensi dell'articolo 194».

34.0.3

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 105-*quater* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022" e le parole: "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni di euro";

b) al comma 2-*ter*, al primo periodo, le parole: "al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di rispettare il limite di 8 milioni di euro annui";

c) al comma 3, al primo periodo, le parole: "al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di rispettare il limite di 8 milioni di euro annui";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

34.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 34-bis.

1. Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti dell'emer-

genza pandemica e alla crisi socio economica, all'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) punto 1), o peri quali i Servizi Sociali abbiano accertato una condizione di indigenza"».

34.0.5

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma 2, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, possono essere rivolti a persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), o peri quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza».

34.0.6

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Assegno unico e universale per i figli a carico)

1. I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° aprile 2021, n. 46».

Art. 35

35.1

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Respinto

Al comma 1, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «433,8 milioni di euro per gli anni 2023, 2024, 2025 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

35.2

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «privato», aggiungere le seguenti: «compreso il lavoro domestico».

35.3

FERRERO, TOSATO, DE VECCHIS

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto anche alle lavoratrici madri iscritte agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano compiuto 46 anni di età. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli enti di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di riconoscimento dell'esonero di cui al periodo precedente.»;*

b) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dalla presente legge».

35.4

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:* «L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto anche alle lavoratrici madri iscritte agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano compiuto 46 anni di età. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli enti di cui al periodo precedente, sono stabilite le modalità di riconoscimento dell'esonero di cui al periodo precedente.»;

b) *dopo il comma, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1, pari a 100 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dalla presente legge».

35.5

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, lettera c), le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

2) al comma 1.1, le parole: "entro i cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro gli otto mesi";

b) all'articolo 20, comma 1, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sette mesi";

c) all'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 6, le parole: "cinque mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "otto mesi";

d) all'articolo 34, comma 1, le parole: "al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento"».

35.0.1

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Lavoro accessorio in ambito familiare)

1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o profes-

sionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Alle prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo possono fare ricorso in qualità di committenti esclusivamente le persone fisiche non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa:

a) assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

b) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

c) assistenza domiciliare ai minori e supporto ad attività di studio in ambito scolastico e universitario;

3. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio per le attività di cui al comma 2 sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 3, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 6 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a*) e *c*) e 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

35.0.2

GALLICCHIO, CATALFO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 35-bis.

(Deducibilità delle spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare)

1. Al fine di favorire l'occupazione femminile, ridurre le attività informali domestiche e di cura della persona, contrastare il ricorso a forme di lavoro sommerso all'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*) è aggiunta la lettera:

"b-bis) la retribuzione lorda corrisposta agli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, fino ad un massimo di euro 3.000,00, qualora il contribuente sia di genere femminile ed abbia un reddito lordo non superiore a 40 mila euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

35.0.3

EVANGELISTA, PIARULLI, GAUDIANO, LOMUTI, D'ANGELO, MAIORINO, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno)

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 750.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per l'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma i, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 2 e 3, con particolare riguardo alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma i delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

con le seguenti: «599,250 milioni di euro per l'anno 2022 e 499.5 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

35.0.4 (testo 2)

EVANGELISTA, CASTELLONE, PAVANELLI, MONTEVECCHI, DONNO, ROMANO, VACCARO, NATURALE, MODENA, CORRADO, DORIA, PILLON, LONARDO, VANIN, MIRABELLI, PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO, MININNO, TRENTACOSTE, DE LUCIA, DELL'OLIO, CROATTI, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, LOREFICE, BOTTICI, PRESUTTO, L'ABBATE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Istituzione di una Banca dati dei minori in affido, delle famiglie e delle persone affidatarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una "Banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie", volta a garantire una immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

35.0.5

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Sostegno alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste assenti dal lavoro per gravidanza o maternità o per esigenze legate alla crescita dei figli)

1. Al fine di sostenere le lavoratrici autonome e le professioniste, è concesso, nel limite di spesa di cui al comma 8, un contributo fino a 20.000 euro per il finanziamento di progetti di sostituzione, parziale o totale, delle imprenditrici e delle lavoratrici autonome per motivi legati alla gravidanza, nonché per necessità conciliative nei confronti di figli di età inferiore ai 12 anni. Per ogni figlio l'intervento può essere attivato una sola volta e non possono essere attivati più progetti contemporaneamente.

2. I soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 sono madri con impegni di cura ed assistenza nei confronti di figli di età inferiore ai 12 anni conviventi, che partecipano al lavoro personalmente, con continuità e prevalenza temporale, iscritte da almeno 6 mesi ad un'assicurazione obbligatoria a fini previdenziali e assistenziali, rientranti nelle seguenti categorie:

- imprenditrici con sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con meno di 10 dipendenti;

- lavoratrici autonome residenti nel territorio dello Stato;

- socie di società con sede legale o operativa nel territorio dello Stato con meno di 10 dipendenti;

- le collaboratrici coordinate e continuative residenti nel territorio dello Stato;

3. La persona che sostituisce la richiedente di cui al comma 2 deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere iscritta ad un Ordine professionale o un Collegio professionale;

- avere un titolo formale che abiliti all'esercizio dell'attività in forma di lavoro autonomo;

- possedere almeno tre anni di lavoro continuativi in forma autonoma o subordinata in qualsiasi settore di attività economica esclusi i periodi di apprendistato.

In caso di professioni per l'esercizio delle quali sia richiesto l'iscrizione in appositi albi, elenchi (compresi quelli relativi alla pratica professionale), o il possesso di un titolo che abiliti all'esercizio dell'attività, il sostituto deve esservi iscritto o possedere il titolo medesimo.

4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il soggetto di cui al comma 3 e la richiedente potrà essere di natura dipendente o, in alternativa, di natura autonoma nel rispetto della normativa vigente in materia. Il progetto può prevedere una sostituzione totale (relativa a tutte le attività della richiedente) o una sostituzione parziale che copra solo una parte delle attività della richiedente. In quest'ultimo caso, l'importo del contributo sarà individuato con il decreto di cui al comma 7.

5. Può essere ammessa a contributo anche una sostituzione totale o sostituzione parziale con una persona che sia già alle dipendenze della richiedente, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3.

6. Ogni progetto può durare al massimo 18 mesi. Il periodo di cui al precedente periodo è riferito ad ogni figlio di età inferiore ai 12 anni convivente e può comprendere il periodo della gravidanza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegate per le pari opportunità, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la quantificazione del contributo in caso di sostituzioni parziali, le modalità di erogazione nonché le possibili cause di esclusione dal presente beneficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

35.0.6

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misura per il sostegno al lavoro femminile)

1. Limitatamente all'anno 2022 non concorrono a determinare l'ISEE o l'ICF i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro tremila annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

35.0.7

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.35-bis.

(Lavoro per obiettivi in favore delle lavoratrici madri)

1. Al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri, nel periodo successivo al congedo per maternità, nonché fino al compimento di due anni del figlio della lavoratrice, i datori di lavoro privati possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:

a) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita;

b) la lavoratrice madre può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.

2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo il regime di cui al comma 1 è disciplinato da accordi previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro. Con i contratti aziendali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima. Gli accordi di cui al periodo precedente possono trovare applicazione sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato.».

35.0.8

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo Nuove competenze lavora di madri)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo Nuove Competenze per la Maternità, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 15.000.000 di euro per il triennio 2022-2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

35.0.9

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA, TRENTACOSTE, BERUTTI, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

35.0.10

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.35-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 516,46".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

35.0.11

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE, PIRRO, CALDEROLI, CASTALDI, CROATTI, DE PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, Giuseppe PISANI, GUIDOLIN, MATRISCIANO, COLTORTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Lavoro agile)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il Capo IV è aggiunto il seguente:

"Capo IV-bis.

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE

Art. 31-bis.

(Lavoro agile)

1. Trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III o il periodo del congedo di paternità di cui al Capo IV, il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.

2. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del diritto di cui al comma i su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione.

3. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del diritto di cui al comma i su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura

pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile. Nei casi di cui al presente comma è comunque garantita la cumulabilità della fruizione oraria della prestazione di lavoro in modalità agile con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma t, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile. Il termine di preavviso è pari a due giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

5. Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile di cui al comma 1 è riconosciuto al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

6. Durante il periodo di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa in presenza, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 31-ter.

(Disciplina applicabile)

1. Ai lavoratori di cui al comma 31-*bis*, si applica la disciplina di cui al Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 nonché di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.

2. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 ai datori di lavoro dei lavoratori che esercitano il diritto di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 50 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per i periodi di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, com-

ma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

35.0.12

GALLICCHIO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Rivalutazione del montante contributivo)

1. All'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, della legge 8 agosto 1995, n.335, le parole: ", salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive" sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, 4,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028, 22 milioni di euro per l'anno 2029, 28 milioni di euro per l'anno 2030, 37 milioni di euro per l'anno 2031, 44 milioni di euro per l'anno 2032, 50 milioni di euro per l'anno 2033, 55 milioni di euro per l'anno 2034, 59 milioni di euro per l'anno 2035, 62 milioni di euro per l'anno 2036, 64 milioni di euro per l'anno 2037 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2038 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

35.0.13

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai nuclei familiari è in ogni caso riconosciuta la possibilità di optare per il trattamento di miglior favore previsto dalla legislazione vigente in materia di detrazioni fiscali riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche."».

35.0.14

MINUTO, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 di una percentuale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

35.0.15

DAMIANI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente..

«Art. 35-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere";

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, salvo che non sia diversamente stabilito."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

35.0.16

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere";

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 36

36.1

CONZATTI, FARAONE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «partecipazione delle donne al mercato del lavoro» inserire le seguenti: «con particolare attenzione alle donne con disabilità».

36.2

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», per gli anni 2022-2026, con una dotazione di 3 milioni annui. Con decreto del Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le modalità di erogazione delle somme del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui sopra. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

36.0.1

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro",

di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale per il triennio 2022-2024 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 6, con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario di cui al successivo comma 2, sempre che l'adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.

2. Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 6. Lo stesso Fondo eroga contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano, nel triennio 2022-2024, regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere tutti i datori di lavoro che riorganizzano il lavoro stabilendo la durata settimanale legale dell'orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro.

4. Il contributo di cui al comma I è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente ovvero alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni impresa, considerati il numero dei dipendenti effettivo dopo la riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione sulla base del precedente orario contrattuale e si calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato con il nuovo orario contrattuale. Il contributo è erogato in misura decrescente per ciascun anno del triennio 2022-2024 nella misura pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45 per cento e al 40 per cento della differenza calcolata ai sensi del presente comma.

5. La riduzione di orario operata in attuazione del presente articolo deve avvenire in modo da lasciare inalterati i livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati. Al fine di favorire, anche attraverso processi concordati, una generale riduzione dell'orario di lavoro e il conseguente aumento dell'occupazione, è stabilita una riduzione delle aliquote contributive, con oneri a carico del Fondo e nei limiti della dotazione del Fondo stesso, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dalle seguenti disposizioni:

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio). - 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). - 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale). - 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio). - 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei

suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile). - 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III";

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati".

7. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 6, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sono riversate al Fondo di cui al comma 1.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

36.0.2

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Gli interventi e i servizi di cui al comma I sono finanziati con le risorse di una sezione speciale del Fondo povertà, che viene appositamente istituita, e possono essere rivolti a persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), o per i quali i servizi sociali abbiano accertato comunque una condizione di indigenza".

2. Alla sezione speciale del Fondo povertà sono destinati 200 milioni di euro annui, che costituiscono limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione annua degli stanziamenti.

menti del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, e delle successive proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

36.0.3

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'art. 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 2.000".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

36.0.4

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 516,46".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso

di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.5

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 36-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.6 (testo 3)

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI, FARAONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come aumentato dall'art. 26-bis del decreto leg-

ge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità;

a) quanto a 1 milioni all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 1 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 5.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da;

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro intento competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezio-

ne delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 36-ter.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

36.0.7 (testo 3)

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI, FARAONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

36.0.8

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36-bis. - *(Principio di equilibrio di genere tra gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo)* - 1. All'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nella scelta degli amministratori e degli organi di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno negli organi di amministratori ed anche negli organi di controllo. Qualora

la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri eletti sia nell'organo di amministrazione che nell'organo di controllo.".

2. Il Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio comunica annualmente alle commissioni competenti gli esiti delle verifiche sull'attuazione del presente articolo. Per le finalità di cui al precedente periodo, per il Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 100.000 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 37

37.1 (testo 2)

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

37.2

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire le parole: «di genere», ovunque ricorrono con le seguenti: «tra donne e uomini».

37.3

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «nel contrasto alla discriminazione delle donne, e»;
 - b) al comma 4, dopo le parole: «esperti nominati»;
 - c) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «dell'Autorità politica delegata»;
 - d) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «dell'Autorità politica delegata» inserire le seguenti: «, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro quaranta giorni dalla richiesta».
-

37.4 (testo 2)

DELL'OLIO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

37.5

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «stereotipi di genere» con le seguenti: «la narrazione culturale e mediatica non rispettosa della dignità della donna».

37.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» aggiungere le seguenti: «e di rappresentanza del lavoro autonomo».

37.9

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» aggiungere le seguenti: «e di rappresentanza del lavoro autonomo».

37.10

FERRO, DAMIANI

Respinto

All'articolo 37, al comma 4, dopo le parole: «Istituto nazionale di statistica,» sono inserite le seguenti: «dell'Unioncamere,».

37.11

CONZATTI

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «dell'Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche,» inserire le seguenti: «dell'Unioncamere,».

37.12

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «Conferenza dei Rettori delle università italiane» aggiungere le seguenti: «e dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici ed Alte Professionalità della Scuola (A.N.P.)».

37.13

DE LUCIA

Respinto

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ne fanno parte, altresì, i rappresentanti degli Ordini, dei Collegi e delle Confederazioni delle libere professioni che rappresentano le associazioni professionali regolamentate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

37.14

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sopprimere il comma 7 e il secondo periodo del comma 9.

37.15

CASTALDI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2022, è incrementato di 10 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni».

37.0.1

RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. L'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 105-bis. - (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza). 1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 10 milioni di euro per il 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

37.0.2 (testo 3)

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, ALESSANDRINI, ANGRISANI, BOLDRINI, CASOLATI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPANATHU, PERILLI, UNTERBERGER

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

37.0.3

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Al fine di rifinanziare il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

37.0.4

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani)

1. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per

la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 417 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

Art. 38

38.1 (testo 2)

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza "per strada" delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

38.2 (testo 3)

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Risorse destinate ai centri anti violenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.3

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dei centri antiviolenza, e», inserire le seguenti: «, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro quaranta giorni dalla richiesta».

38.4

VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne» con le seguenti: «Piano strategico nazionale contro la violenza maschile nei confronti delle donne» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro tre mesi dall'approvazione del Piano è adottato un documento di programmazione complementare recante l'elenco puntuale delle azioni da realizzare nel triennio di riferimento».

38.5

VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «2.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al sopprimere le parole: «, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3»;

b) al capoverso «2.», alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevenire e contrastare la violenza contro le donne basata sul genere, agendo su ogni forma di violenza contro donne e ragazze basata sul genere che sia di natura fisica, sessuale, psicologica, economica, nonché ogni pratica lesiva, agita negli spazi privati, pubblici e online, nell'ambito di rapporti di lavoro, di istruzione e di formazione»;

c) sostituire le lettera a) con la seguente:

«a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso periodiche campagne informative e attività di comunicazione istituzionale finalizzate a sensibilizzare la collettività sul fenomeno della violenza di genere e domestica; a rafforzare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; a informare le donne sui loro diritti e sulle opportunità concrete di sottrarsi alla violenza di genere, anche attraverso l'accompagnamento e l'inserimento in percorsi di indipendenza, non solo economica, e di empowerment; a contrastare nell'opinione pubblica il radicamento di quegli stereotipi che tuttora sottovalutano e alimentano il fenomeno della violenza sulle donne; nonché a contribuire al definitivo superamento della cultura della superiorità maschile».

38.6

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera e), sostituire le parole: «di genere», ovunque ricorrono con le seguenti: «nei confronti delle donne».

38.7

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «coinvolgendo preventivamente le associazioni familiari e di genitori nella scelta dei contenuti della formazione».

38.8

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere;*».

38.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere.*».

38.10

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere.*».

38.11

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere».

38.12

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere;».

38.13

VALENTE

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «. Nell'Osservatorio sono rappresentate le amministrazioni centrali, le regioni, le autonomie locali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto di ricerca sulla popolazione le politiche sociali, il Consiglio nazionale delle ricerche, la Conferenza dei rettori delle Università italiane, la Consigliera nazionale di parità nonché le associazioni più rappresentative in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne. La Cabina di Regia opera d'intesa con l'Osservatorio.»;

b) *dopo le parole: «dell'Autorità politica delegata,» inserire le seguenti: «da adottarsi previo i: parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

38.14

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, lettera c), al capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica» inserire le seguenti: «, competente ad effettuare anche una valutazione statistica periodica degli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere».

38.15

DELL'OLIO

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», secondo periodo, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata» inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Ne fanno parte, infine, il Consigliere di Parità Nazionale e i Consiglieri regionali di parità"».

38.16

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3.

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre di 4 milioni di euro gli importi relativi all'anno 2022.

38.17

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso «3.», sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «25 milioni».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di pari importo.

38.18 (testo 3)

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, ALESSANDRINI, ANGRISANI, BOLDRINI, CASOLATI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPTHEU, PERILLI, RAUTI, UNTERBERGER

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

38.19 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Risorse destinate ai centri anti violenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.20 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Risorse destinate ai centri anti violenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.21

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «L'Autorità politica delegata per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte dell'Autorità medesima, della scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11:

- a) la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
- b) l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;
- c) il cronoprogramma delle attività;
- d) la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera d);
- e) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma».

38.22 (testo 2)

DELL'OLIO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.23

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) indicare linee guida in relazione alla possibilità delle donne ospitate in centri antiviolenza o strutture similari di lavorare all'esterno, che facilitino l'indipendenza e l'autonomia».

38.24

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma,2; dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) individuare criteri uniformi per la determinazione dei compensi o contributi da assegnare ai centri antiviolenza o altre strutture ospitanti donne vittime di violenza, correlati alle prestazioni erogate;».

38.25

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) censire i casi in cui alle donne vittime di violenza in famiglia viene sospesa o tolta la responsabilità genitoriale e contrastare l'applicazione ingiustificata di tale pratica;».

38.26

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera d) inserire una nuova lettera, d)-bis:

«d-bis) All'articolo 5-bis comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite con le parole "Conferenza Unificata"».

38.27 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

38.28 (testo 2)

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPTHEU, FANTETTI, CAMPAGNA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.29

CASTALDI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa ulteriore di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

38.30

DELL'OLIO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al comma 2, le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza Unificata"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Ne fanno parte, infine, il Consigliere di Parità Nazionale e i Consiglieri regionali di parità."».

38.31

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

All'articolo 38, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 comma 2-bis della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il secondo periodo aggiungere: "Nel caso la vittima sia uno dei figli, l'indennizzo viene corrisposto anche ai fratelli conviventi della vittima, appartenenti allo stesso nucleo familiare al momento della commissione del delitto, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro e per agevolare il diritto allo studio, l'orientamento e la formazione"».

Conseguentemente:

a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, esclusivamente per l'erogazione di borse di

studio in favore dei fratelli di deceduti per crimini domestici, appartenenti allo stesso nucleo familiare al momento della commissione del delitto, e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) all'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «fino al 31 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022.»;

b) le parole «alla data del 31 ottobre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2022,»

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194 della presente legge a decorrere dall'anno 2022.

38.32

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, dopo per parole: "per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022";

b) Al secondo periodo sopprimere le parole: "Per l'anno 2020"

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 gli importi ivi previsti.

38.33

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo per parole: "per l'anno 2020" aggiungere le seguenti: "e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022";

b) al secondo periodo sopprimere le parole: "Per l'anno 2020"«.

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 gli importi ivi previsti.

38.34

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Dipartimento Pari opportunità garantisce il monitoraggio delle procedure previste per l'erogazione dei finanziamenti al fine di verificare i tempi e l'effettiva loro liquidazione ai centri antiviolenza e alle case-rifugio pubblici e privati.

2-ter Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza Stato-Regioni sono aggiornati e definiti i criteri omogenei per garantire l'assegnazione immediata dei fondi ai centri antiviolenza e alle case-rifugio pubblici e privati.».

38.0.1 (testo 3)

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza "per strada" delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.2 (testo 2)

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI, FARAONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.3 (testo 3)

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento reddito di libertà)

1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono destinate al rifinanziamento della misura denominata Reddito di libertà per le donne vittima di violenza di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2020».

Conseguentemente ridurre gli importi di cui all'articolo 194 di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

38.0.5

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTAEU,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,
SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Estensione del congedo per le donne vittima di violenza alle lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto anche alla lavoratrice autonoma. L'indennità è calcolata sulla base del reddito da lavoro percepito come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed è erogata dall'Inps».

2. Per l'anno 2022 la dichiarazione dei redditi sulla base della quale calcolare l'importo dell'indennità introdotta dal comma 1 è quella relativa all'anno di imposta 2019.

3. All'onere di cui al comma I si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del comma 4-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire la parola: «600» con la seguente: «598» e la parola: «500» con la seguente: «498».

38.0.6

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Estensione del congedo per le donne vittima di violenza alle lavoratrici autonome)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto anche alla lavoratrice autonoma. L'indennità è calcolata sulla base del reddito da lavoro percepito come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed è erogata dall'Inps».

2. Per l'anno 2022 la dichiarazione dei redditi sulla base della quale calcolare l'importo dell'indennità introdotta dal comma 1 è quella relativa all'anno di imposta 2019.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del comma 4-*bis* dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, introdotto dal comma I del presente articolo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per gli anni 2022/2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.0.7

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

"a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: «26 dicembre 1981, n. 763», sono inserite le seguenti: «e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119»;

2. all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "le donne vittime di violenza di genere"».

38.0.8

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui

all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché le donne vittime di violenza di genere"».

38.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "le donne vittime di violenza di genere".

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi».

38.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: "26 dicembre 1981, n. 763", sono inserite le seguenti: "e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

b) all'articolo 4, della legge 18 dicembre 1991, n. 381, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le donne vittime di violenza di genere"».

38.0.11 (testo 2)

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE, TOFFANIN

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Risorse destinate ai centri anti-violenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.0.12

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNÌ

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Estensione del gratuito patrocinio ai genitori delle vittime di reati di violenza di genere)

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, sostituire le parole: "I figli minori", con le seguenti: "I genitori, i figli minori"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni:

«2022: -1.000.000;
2023: -1.000.000;
2024: -1.000.000.»

38.0.13 (testo 4)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA, BINETTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Rifinanziamento fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.14 (testo 3)

VALENTE, LEONE, RIZZOTTI, ALESSANDRINI, ANGRISANI, BOLDRINI, CASOLATI, DE LUCIA, FANTETTI, LAFORGIA, LUNESU, MAIORINO, MATRISCIANO, PAPANATHU, PERILLI, RAUTI, UNTERBERGER

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.0.15 (testo 2)

GAUDIANO, GALLICCHIO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

38.0.16

BERNINI, MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPPATEU,

PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI,
SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Corsi gratuiti di difesa personale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*l-bis*) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore".

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera *l-bis*) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, introdotta dal comma I del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

38.0.17

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 4-*quater* dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002, sostituire le parole: "I figli minori", con le seguenti: "I genitori, i figli minori".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000;

2024: - 1.000.000.

38.0.18 (testo 2)

RONZULLI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.

3. Al Fondo di cui ai precedenti commi, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge del 29 maggio 2017 n. 71, in particolare:

a) associazioni sportive dilettantistiche;

b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 febbraio 2002, n. 14;

c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni entro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione sulle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.19

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà".

2. All'onore derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

38.0.20

PIARULLI, LEONE, MAIORINO, CASTALDI, PAVANELLI, NATURALE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.38-bis.

(Indennizzo vittime reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, le parole: "e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 7 milioni per gli anni 2022 e 2023 e a euro 8 milioni a decorrere dal 2024".

2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, spetta anche ai minori vittime di violenza assistita nell'ambito familiare.

3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi del comma 2 del presente articolo è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e secondo le modalità di accesso all'indennizzo previste dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.21

PIARULLI, LEONE, MAIORINO, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ampliamento dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata per le medesime finalità di cui all'articolo n, della legge n gennaio 2018, n. 4, di ulteriori 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.22

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Fondo per il supporto medico e psicologico delle vittime del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso)

1. Al fine di garantire il supporto psico-fisico delle vittime di atti di violenza che comportino la deformazione dell'aspetto, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per il supporto medico e psicologico delle vittime del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso", con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Gravano sul Fondo le spese relative all'assistenza psicologica nonché per interventi chirurgici, anche estetici, ad opera del Servizio Sanitario Nazionale, sostenute o da sostenere dalle vittime del reato di cui all'articolo 12 della Legge 19 luglio 2019, n. 69, accertato con sentenza passata in giudicato, per i danni che siano conseguenza diretta di tale reato.

3. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Salute, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, sono determinate le modalità di erogazione delle somme del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

38.0.23

CONZATTI, GARAVINI, PARENTE, VONO, GINETTI, SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 38-bis.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, una quota pari a 1 milione di euro del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è specificamente destinata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

38.0.24

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPATHEU, FANTETTI, UNTERBERGER, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Divieto di pubblicità discriminatoria e campagne di sensibilizzazione per il contrasto al linguaggio sessista)

1. Al fine di promuovere la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne e di evitare forme di discriminazione nei mezzi di comunicazione, dopo l'articolo 55-ter del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

"Art. 55-ter.1.

(Pubblicità discriminatoria)

1. È vietato ai mezzi di informazione, comunicazione e divulgazione pubblicitaria utilizzare l'immagine della donna a fini pubblicitari in modo vessatorio, discriminatorio, sessista o, comunque, lesivo della sua dignità".

2. Al fine di rimuovere gli stereotipi di genere, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di periodiche campagne di sensibilizzazione nelle aziende radiotelevisive, sulla stampa e sulle piattaforme digitali per il contrasto al linguaggio sessista. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare sul tema dei linguaggi verbali e visivi sessisti e lesivi della dignità della donna.

3. A gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."».

38.0.25 (testo 3)

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, D'ANGELO, RICCIARDI, MATRISCIANO, CAMPAGNA, FEDE, TRENTACOSTE, PIARULLI, DE LUCIA, CROATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come aumentato dall'art. 26-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità;

a) quanto a 1 milioni all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 1 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 5.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque

denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da;

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro intento competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 36-ter.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.26

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Incremento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

38.0.27 (testo 2)

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza "per strada" delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.28

FEDELI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di versamenti contributivi in favore del Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica)

1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva per il diritto alla pensione sono sempre considerati utili i contributi versati al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di cui alla legge 22 dicembre 1973, n.

903. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

38.0.29

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 38-bis.

(Organizzazione e misure di prevenzione, protezione, vigilanza sul lavoro)

1. La violenza e le molestie sono oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni previste al titolo I, capo III, sezione II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Le disposizioni riferite al servizio di prevenzione e protezione di cui al titolo I, capo III, sezione III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, alla formazione, all'informazione e all'addestramento di cui al titolo I, capo III, sezione IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, si applicano anche alla violenza e alle molestie, nonché le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che, in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è competente anche in materia di violenza e molestie; esso può svolgere le proprie funzioni in materia anche avvalendosi di appositi consulenti esterni.

4. Nell'ambito dei processi informativi e formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono previste apposite riunioni periodiche, allo scopo di fornire a tutti i lavoratori e alle lavoratrici informazioni e dati sugli aspetti organizzativi, anche relativi all'attribuzione di ruoli e mansioni, agli avanzamenti di carriera e ai processi di mobilità.

5. L'attività di informazione generale sulla violenza e sulle molestie è svolta, altresì, per i lavoratori e per le lavoratrici dedicando due ore di as-

semblea annuali oltre a quelle previste dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. Gli accordi sindacali e i codici di condotta ed etici di cui all'articolo 6, comma 8, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono espressamente prevedere misure idonee a prevenire, reprimere e vigilare sulla violenza e sulle molestie di cui al comma 2 del presente articolo in modo da orientare i comportamenti dei datori e delle datrici di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e di tutti i soggetti interessati ai fini del miglioramento dei livelli di tutela legislativamente definiti. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n.81 del 2008 provvede periodicamente a verificarne l'attuazione.

7. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle lavoratrici, dei datori e delle datrici di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono prevedere l'istituzione di appositi organismi al fine di porre in essere le forme più adeguate di prevenzione e di tutela delle vittime di violenza o di molestie, in particolare mediante attività di:

a) informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici;

b) sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici;

c) accertamento di atti o comportamenti di violenza o di molestie nei confronti dei lavoratori o delle lavoratrici;

d) composizione delle controversie;

e) denuncia alle autorità competenti.

8. Al fine di prevenire i casi di violenza e di molestie, i datori e le datrici di lavoro, pubblici o privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, con il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con i servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano iniziative periodiche di informazione e formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, anche al fine di individuare eventuali episodi di violenza o di molestie, di porre in essere dei piani di rimozione e di cessazione della violenza o delle molestie eventualmente individuate, di procedere alla denuncia alle autorità competenti e alle azioni disciplinari.

9. I servizi di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e le Direzioni regionali territorialmente competenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro organizzano annualmente corsi di prevenzione e di informazione sulla violenza e sulle

molestie, obbligatori e a carico del datore e delle datrici di lavoro, per i dirigenti, i medici competenti e i responsabili della sicurezza aziendale, nonché per i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza.

Art. 38-ter.

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciate la violenza o le molestie da singoli o da gruppi di lavoratori o di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o del medico competente, deve accertare tempestivamente i fatti denunciati.

2. Il datore o la datrice di lavoro, sentito il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, che devono essere informati tempestivamente, adottano senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti.

3. Ove i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo portino alla cessazione della violenza o delle molestie e alla rimozione degli effetti, il Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, promuovono il tentativo di conciliazione e il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del presidente del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

4. Alla denuncia e alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.».

38.0.30 (testo 2)

MAIORINO, CASTALDI, NATURALE, PIRRO, DE LUCIA, CROATTI, ANGRISANI, UNTERBERGER, DI GIROLAMO, MONTEVECCHI, LANZI, VANIN, D'ANGELO,

ROMANO, PAVANELLI, GAUDIANO, LOMUTI, EVANGELISTA, PIARULLI,
RICCIARDI, TRENTACOSTE, DONNO, MATRISCIANO, DELL'OLIO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

(Implementazione e potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere)

1. Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2026, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come aumentato dall'art. 26-*bis* del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità;

a) quanto a 1 milioni all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento;

b) quanto a 1 milioni alle attività di monitoraggio e raccolta dati di cui al successivo comma 5.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto:

a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla necessità della con-

tinuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti;

3. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da;

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro intento competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 2, presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 2 individua, inoltre, le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari dovranno riportare nella relazione di cui al precedente periodo.

6. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 5, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 36-ter.

(Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento

nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-*bis*, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.31

FERRARA, ROMANO, DONNO, VANIN, MAIORINO, RUSSO, VACCARO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 80

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*.

(Assistenza a familiari di cittadini deceduti all'estero)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è inserito il seguente:

"Art. 26-*bis*.

(Assistenza a familiari di cittadini deceduti all'estero)

1. Il capo dell'ufficio consolare può concedere un contributo in favore delle persone di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per fare fronte a spese conseguenti al decesso, avvenuto all'estero per cause non naturali, di cittadini che sono stati, anche in periodo anteriore al momento del decesso, residenti in Italia. Il beneficio non è concesso se il cittadino deceduto o i beneficiari del contributo hanno riportato una condanna in via definitiva per i delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 289-*bis*, 416-*bis*, 416-*ter*, 422 e 640-*bis* del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati.

2. Il contributo, non eccedente l'importo complessivo di 8.000 euro per ciascun cittadino deceduto, è parametrato al 50% dell'importo, non coper-

to da altre agevolazioni o forme di rimborso o indennizzo anche di natura assicurativa, delle seguenti spese:

- a) preparazione e traslazione in Italia della salma;
- b) trasporto in Italia degli effetti personali del deceduto;
- c) acquisto di un titolo di viaggio di andata e ritorno in classe economica o equiparata per il Paese estero in favore di una delle persone aventi titolo al contributo;
- d) spese di pernottamento in loco in favore di una delle persone aventi titolo al contributo, nei limiti spettanti al personale non dirigenziale della pubblica amministrazione.

3. Il contributo è concesso a domanda, presentata all'ufficio consolare anche con modalità telematiche. Nei limiti di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare può disporre anticipazioni, previa acquisizione di promessa di restituzione con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2022."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

38.0.32

LANZI, MONTEVECCHI, MARINELLO, MAIORINO, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Provvisoriale in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Provvisoriale a titolo di indennizzo)

1. Al fine dell'erogazione di una somma a titolo provvisoriale, in caso di necessità economica, la vittima dei reati di cui all'articolo 11 della presente

legge, ovvero gli aventi diritto, in caso di morte della vittima, possono presentare, al prefetto della provincia nella quale hanno la residenza o nella quale si è verificato il fatto criminoso, apposita documentata istanza, sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto, ovvero dal decreto che dispone il giudizio, ovvero di sentenza anche non passata in giudicato, di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'istanza di cui al comma i deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia della denuncia del fatto;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

c) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato;

d) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica.

3. Il beneficio di cui al comma i è corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che i soggetti di cui al comma 1 non siano stati condannati con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non siano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) che i soggetti di cui al comma i non abbiano percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo n;

c) che i soggetti di cui al comma i versino in stato di bisogno ovvero in stato di particolare necessità, con riferimento alla situazione economica come desunta dalla documentazione di cui al comma 2, lettera d).

4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, avvalendosi, a tal fine, anche degli organi di polizia, ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ai fini delle determinazioni entro ulteriori trenta giorni. Si applicano, ove compatibili, le dispo-

sizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60.

5. Il Comitato di cui al comma 2 ricevuta la domanda delibera sulla richiesta di indennizzo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima e provvede all'assegnazione della provvisoria richiesta in misura massima non superiore a un terzo dell'importo determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge.

6. Il Comitato, entro sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, procede ad un nuovo esame della domanda, ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente legge, ed in mancanza dei relativi presupposti delibera la decadenza dal beneficio e la ripetizione di quanto erogato."».

38.0.33 (testo 2)

GARRUTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

*(Estensione dell'ambito di applicazione del
Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura)*

1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

38.0.34

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPATHEU, FANTETTI, UNTERBERGER, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Associazione per delinquere diretta a commettere il delitto di cui all'articolo 612-ter)

1. All'articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Se l'associazione è diretta a commettere il delitto di cui all'articolo 612-ter, al fine di trarne profitto, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma».

38.0.35

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPATHEU, FANTETTI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modificazione albo dei periti presso il tribunale)

1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero t, e secondo comma, del medesimo codice penale, il perito è nominato,

in via prioritaria, tra gli iscritti in appositi elenchi dei soggetti specializzati nella violenza di genere."».

38.0.36

PRESUTTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche all'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di misure a favore degli enti locali)

1. All'articolo 56-*quater*, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fino a 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 5000".

2. Il fondo di cui all'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al contributo alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

38.0.37 (testo 2)

NOCERINO, FERRARA, LUPO, CROATTI, CAMPAGNA, VANIN, TRENTACOSTE

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

" 4-*bis*. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti

gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Ai relativi oneri, paria a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-ter. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai relativi oneri, pari ad euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quater. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

Art. 39

39.1

GARRUTI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, le parole: "che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto quarantacinque anni di età"».

39.2

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2, le parole: "trentasei anni di età" sono sostituite con le seguenti: "quarant'anni di età".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «5888 milioni di euro».

39.3 (testo 2)

DAMIANI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) al comma 3, dopo le parole "30 giugno 2022", sono aggiunte le seguenti "e fino al 31 dicembre 2022 per le domande finalizzate all'acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica o all'acquisto di unità immobiliari con classe energetica in fascia A o B".

b) *Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

4-bis In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fa-

se di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

4-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole:
«e di contratti a tempo determinato».

39.4

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «16 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

39.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Una quota pari al 10% degli oneri aggiuntivi di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla riduzione della tariffazione IMU per gli immobili commerciali delle seguenti categorie catastali CI, C2, C3, C4, D1, D3, D6, destinata ai proprietari degli immobili che affittano con la modalità della cedolare secca alle attività commerciali alle micro e piccole imprese giovanili e femminili, tali ai sensi della Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, decreto Ministeriale 18 aprile 2005.

2-ter. Si considerano Imprese giovanili le imprese la cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni.

2-quater. Si considerano Imprese femminili le imprese quelle in base alla definizione data dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni».

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«5. Con apposito decreto ministeriale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero stabilisce i criteri di ripartizione e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dai commi 1, 2, 2-bis.»

39.6

PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti che non hanno compiuto quarantacinque anni di età."».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2022.

39.7

MODENA

Respinto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a

prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma *3-bis* è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

39.8

GALLICCHIO, GUIDOLIN, LUPO, FEDE, TRENTACOSTE, CROATTI, VANIN, DONNO, CASTALDI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1,

della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione è altresì alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato, versata una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle Regioni e Province autonome nonché di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia; la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato; le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c); la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)».

39.9

MARINO, CONZATTI

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla

legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma *3-bis* è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

39.10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione è altresì alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato, versata una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle Regioni e Province autonome nonché di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a. i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b. la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c. le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d. la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

39.11 (testo 2)

MISIANI

Respinto

All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

"c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;
- b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;
- c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);
- d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c)".

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «< 4-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis Per le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età".».

39.12

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole «è ridotto a 23 anni» con le seguenti «è fissato a 30 anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

39.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole «è ridotto a 23 anni» con le seguenti «è fissato a 30 anni».

39.14

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «è ridotto a 23 anni» con le seguenti: «è fissato a 30 anni».

39.15

FENU

Respinto

Dopo il comma aggiungere, il seguente:

«4-bis. Al fine della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono fatte salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva unica anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.».

39.16

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età"».

39.17

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Alle società aderenti alle Federazioni di cui al comma 1, con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro annui e che destinano almeno il 20% degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale, si applica una riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».

39.0.1

GASPARRI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

1. Dal 1° gennaio 2022 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 15 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 è abrogata».

Conseguentemente, ridurre di 130 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

39.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)

1. Dal 1° gennaio 2022 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. La lettera b-bis del comma 1 dell'art. 15 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 è abrogata».

39.0.3

GASPARRI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4%.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma I si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 Euro.

3. Alla tabella A parte II del DPR 26/10/1972, n. 633 è aggiunto il seguente:

"39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 Euro come risultante dall'atto di trasferimento."

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 282.400.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39.0.4

GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in favore dell'acquisto di immobili, preceduto da affitto con riscatto)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "diritto per il conduttore di acquistarlo" sono sostituite dalle seguenti: "obbligo per entrambe le parti di stipulare la vendita";

b) sopprimere il comma 1-bis;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"8-bis. Se i contratti di cui al comma 1 prevedono che il concedente, fino alla data della stipula del contratto di vendita, imputi per intero i canoni pagati dal conduttore in conto del prezzo di acquisto di un immobile esistente, per un importo complessivo non inferiore al 20 per cento del valore di mercato dell'immobile o del prezzo di acquisto se inferiore e distribuito in un numero non superiore a 36 rate mensili, ed è altresì convenuto, anche mediante contratto collegato, tra il conduttore ed una banca o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, un preliminare di finanziamento avente per oggetto la stipula, al termine del periodo

di godimento pattuito tra le parti, di un mutuo ipotecario destinato all'acquisto dell'immobile per l'importo residuo del prezzo di acquisto, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8-ter a 8-septies.

8-ter. La banca o l'intermediario finanziario è tenuto ad erogare il mutuo di cui al comma 8-bis al conduttore, alle condizioni economiche stabilite al momento del rilascio dell'impegno di cui allo stesso comma, qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) che al momento della stipula del contratto di mutuo, il reddito mensile sulla base del quale è stata effettuata la valutazione del merito di credito del conduttore non abbia subito variazioni tali da determinare che la rata mensile del mutuo sia superiore al 33 per cento dell'importo del reddito mensile stesso, calcolato sottraendo il valore di eventuali rate di altri prestiti o finanziamenti stipulati dal conduttore stesso;

b) che il conduttore:

1) non sia registrato negli archivi della centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia ovvero non sia registrato in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti pubblici e privati, per l'inadempimento di uno o più rapporti di credito o altre forme di indebitamento;

2) non sia registrato nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, presso la Banca d'Italia, denominato centrale di allarme interbancaria (CM);

3) non abbia avviato o sia oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n.3;

4) non abbia pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione del cliente;

5) non si trovi negli altri casi previsti dalla legge che impediscono alle banche e agli intermediari finanziari di erogare i finanziamenti;

c) non vi sia una riduzione del valore di mercato dell'immobile superiore del 10 per cento rispetto al valore stimato alla stipula del contratto di cui al comma 8-bis;

d) non siano stati costituiti diritti reali di garanzia in favore di terzi che gravino sull'immobile successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 8-bis;

e) non siano state apportate modifiche all'immobile rispetto al suo stato originale come documento in sede di perizia redatta conformemente all'articolo 120-duodecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo settembre 1993, n. 385, e dalla documentazione catastale, ovvero modifiche che comunque limitino la libera circolazione dell'immobile;

f) l'immobile non abbia subito o subisca procedimenti consecutivi o esecutivi o ipoteche giudiziali.

8-quater. Alla banca o all'intermediario finanziario sono riconosciuti, salvo diversa pattuizione, i rimborsi per le spese di perizia effettivamente sostenute e di istruttoria del mutuo, al momento della stipula del contratto di cui al comma *8-bis*, a prescindere dall'effettiva successiva erogazione del finanziamento. I mutui possono essere assistiti da polizze assicurative anche in deroga a quanto previsto all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

8-quinquies. Nei contratti di cui al comma *8-bis*, anche se collegati, in caso di inadempimento del promissario acquirente, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1385 del codice civile, il promittente alienante ha diritto a trattenere i canoni ricevuti e alla restituzione dell'immobile. In caso di risoluzione del preliminare di finanziamento il promittente venditore non può chiedere la risoluzione se il conduttore deposita, entro trenta giorni l'intera somma presso un conto corrente vincolato. In caso di inadempimento del promittente venditore, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1385 del codice civile, lo stesso deve restituire un importo pari al doppio dei canoni pagati. Il promissario acquirente, ha diritto a ricevere in locazione l'immobile per quattro anni, rinnovabile, su richiesta del conduttore di ulteriori quattro anni, con un canone pari al valore medio risultante dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate. Restano valide le disposizioni del presente articolo, ove compatibili, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma *8-sexies*.

8-sexies. Nei contratti di cui al comma *8-bis*, i canoni ricevuti da persone fisiche a titolo di acconto prezzo di acquisto sono esenti da imposte. Per i soggetti che agiscono nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, i corrispettivi imputati in conto del prezzo di acquisto degli immobili strumentali di cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nel limite del 10 per cento del prezzo d'acquisto dell'immobile. Al momento del trasferimento della proprietà dell'immobile, il costo fiscale riconosciuto in capo all'acquirente è diminuito della quota di cui al secondo precedente.

8-septies. La mancata stipula del contratto definitivo, entro cinque anni dalla data del contratto di godimento con patto di acquisto di cui al comma *8-bis*, comporta la decadenza dal diritto alle agevolazioni di cui al comma *8-sexies*, con l'obbligo di corrispondere le maggiori imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, entro il termine previsto per il versamento delle imposte relative al periodo con cui si è verificato l'inadempimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per la liquidazione e il versamento delle maggiori imposte di cui al periodo precedente."

2. All'articolo 15, comma i, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-sexies.2)* sono inserite le seguenti:

"*i-sexies.3)* per i contratti di cui all'articolo 23, comma *8-bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i canoni in conto del prezzo di acquisto dell'immobile, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di godimento di immobili con patto di acquisto, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di godimento con patto di acquisto;

i-sexies.4) le spese di cui alla lettera *i-sexies.3)*, alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di godimento di immobili con patto di acquisto."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo i, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194.».

39.0.5

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di attività di tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alla professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000.

2. Ai medesimi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che svolgono l'attività di supervisione di cui all'articolo 78 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in

materia di intermediari per un periodo dai 9 ai 24 mesi è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000.

3. Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolga, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante nell'ambito dei tirocini di cui al comma 1 che l'attività di supervisione di cui al comma 2, il credito di imposta per l'attività di supervisione è aumentato ad euro 7.000.

4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui ai commi da 1 a 3 i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 indipendentemente dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'ammissibilità al di cui ai commi da 1 a 3, l'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio.

6. L'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dalla sussistenza dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.

7. Il credito di imposta di cui ai commi da 1 a 3 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine l'attività formativa in questione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino alla conclusione del relativo utilizzo.

8. Il credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il Ministro dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative necessarie all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio, con particolare riguardo alla documentazione richiesta.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a

30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

39.0.6

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di attività di tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alla professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, è riconosciuto un credito d'imposta parametrato all'attività formativa svolta. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 4.000 euro per l'anno 2022 e 2023.

2. Ai medesimi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che svolgono l'attività di supervisione di cui all'articolo 78 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari per un periodo dai 9 ai 24 mesi è riconosciuto un credito di imposta nella misura massima di 6.000 per l'anno 2022 e 2023.

3. Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolga, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante nell'ambito dei tirocini di cui al comma 1 che l'attività di supervisione di cui al comma 2, il credito di imposta per l'attività di supervisione è aumentato ad euro 7.000 per l'anno 2022 e 2023.

4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui ai commi precedenti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 indipendentemente dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio.

6. L'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il

quale esso opera e confermata dalla sussistenza dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.

7. Il credito di imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine l'attività formativa in questione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

10. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2022 e di 17 milioni di euro per l'anno 2023. Agli di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Il Ministero dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

39.0.7

MODENA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di attività di tirocinio e supervisione dei giovani consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alla professione, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, agendo quale soggetto ospitante, si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento, a fronte dell'attività formativa svolta è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 3.000.

2. Ai medesimi consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che svolgono l'attività di supervisione di cui all'articolo 78 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari per un periodo dai 9 ai 24 mesi è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 6.000.

3. Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolga, nei confronti del medesimo soggetto, sia il ruolo di soggetto ospitante nell'ambito dei tirocinanti di cui al comma I che l'attività di supervisione di cui al comma 2, il credito di imposta per l'attività di supervisione è aumentato ad euro 7.000.

4. Possono beneficiare del credito di imposta di cui ai commi precedenti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti da almeno 3 anni all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 indipendentemente dal regime contabile adottato.

5. Ai fini dell'ammissibilità al credito di imposta, l'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale soggetto ospitante viene certificata dall'ente promotore del tirocinio.

6. L'attività svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede quale supervisore viene attestata dall'intermediario finanziario per il quale esso opera e confermata dalla sussistenza dall'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 del soggetto supervisionato alla scadenza del termine di ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività di supervisione.

7. Il credito di imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha avuto termine l'attività formativa in questione e, per la parte residua, in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

8. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

11. Il Ministero dell'economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

39.0.8 (testo 2)

MODENA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contri-

buto nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

39.0.9 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

39.0.10 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

39.0.11

URSO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota 11-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

1-ter. Il comma *1-bis* si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

1-quater. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

1-quinquies. Ai fini della valutazione di cui al comma *1-quater* non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

1-sexies. Ai sensi del comma *1-quater*, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal paga-

mento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.».

39.0.12

FENU

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze)

1. Al decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Secondo le modalità previste al comma 1 le garanzie si applicano anche alle operazioni di cartolarizzazione sociale di cui all'articolo 7.1, comma 1 e 8-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "società cedenti", aventi sede legale in Italia di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, che, alternativamente: a) siano già classificati, anteriormente alla cessione, come crediti deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente; b) al momento della cessione non siano classificati come deteriorati, ma siano classificabili come deteriorati in conseguenza degli accordi stipulati tra il debitore e la società cessionaria e il veicolo d'appoggio ai sensi dell'articolo 7.1, comma 4, legge 130/1999. La garanzia è concessa nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel presente Capo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, all'articolo 5, comma 4, primo periodo del presente decreto le parole "in sofferenza" sono sostituite con la parola "deteriorati". Si applica integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettera b). Il requisito ivi indicato è sostituito dai requisiti indicati dal presente comma ai fini dell'ottenimento della garanzia.";

b) all'articolo 23, dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e 2 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

39.0.13 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il riferimento agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

39.0.14

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il riferimento agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si

intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.».

39.0.15

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sopprimere le parole: "ad uso abitativo" e al comma 2, dell'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Le disposizioni di cui al comma I hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.0.16

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Deducibilità IMU per le persone fisiche)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche."».

39.0.17

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'art. 35 del D.L. n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, sostituire la lettera "d" con la seguente: "d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione";

b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 8 della Legge n.39/1989.

Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono.

In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso.

In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni."».

39.0.18

ASTORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure di riordino e semplificazione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'affrancazione nei piani di zona)

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 45 è sostituito dal seguente:

"45. I Comuni, su istanza ad iniziativa dei proprietari presentata dal quinto anno successivo all'assegnazione o prima vendita dell'immobile, cedono in proprietà, per la quota millesimale dell'unità immobiliare oggetto dell'istanza e sue pertinenze, le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in Diritto di Superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della stessa legge. Le istanze pervenute prima della approvazione della presente legge conservano la loro efficacia. Le istanze si intendono accolte ai sensi dell'Art. 20 della Legge 241/90 ove il Comune non provveda entro il termine di 30 giorni ad emanare un provvedimento di diniego nel solo caso di accertata carenza dei requisiti di legge. La cessione in proprietà delle aree di cui al presente comma, trasforma il diritto di godimento dell'immobile dal diritto di superficie al diritto di piena proprietà, tramite la convenzione sostitutiva di cui al successivo comma 46. Il Comune deve provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di "Trasformazione" dal Diritto di Superficie al Diritto di Proprietà, alla nomina del suo delegato alla firma della scrittura privata di cui alla lettera (c) del successivo comma 46.";

b) il comma 46 è sostituito dal seguente:

"46. Le convenzioni di concessione in diritto di superficie, stipulate ai sensi del comma 8 dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, oggetto dell'istanza di cui al precedente comma 45, vengono sostituite con la convenzione in piena proprietà di cui all'articolo 18, commi primo, secondo, quarto e quinto, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di 20 anni dalla data di stipula della convenzione originaria che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie, con cessazione di tutti vincoli soggettivi e oggettivi ivi indicati, compresi quelli relativi ai prezzi massimi di cessione e di locazione, alla scadenza della nuova convenzione;

b) nel caso di convenzione in diritto di superficie originaria stipulata oltre 20 anni prima della data di stipula della nuova convenzione sostitutiva, quest'ultima si intende già scaduta e riporta la presa d'atto della cessazione di tutti i vincoli soggettivi e oggettivi della convenzione originaria;

c) in forma di scrittura privata autenticata, soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;

d) in cambio di un corrispettivo determinato ai sensi del successivo comma 48 rapportato, per ogni unità immobiliare edificata, alla relativa quota millesimale di proprietà inclusiva delle sue pertinenze. Tale corrispettivo è riscosso dal notaio, al momento della stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) di questo comma, che provvede a versarlo al Comune entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto.

Il Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà predisporre l'articolato della Convenzione Sostitutiva secondo quello della "Convenzioni-tipo", previsto dal comma 1, art. 18 del DPR 380/2001, tenendo conto dei punti (a) e (b) del presente comma. In assenza di tale schema approvato dal Comune, il notaio incaricato dal richiedente predisporrà una scrittura privata, utilizzando lo schema della "Convenzioni-tipo", approvata dalla Regione, ai sensi del comma 1, art. 18 del DPR 380/2001, modificata, ove necessario, per il procedimento di "Trasformazione" dal Diritto di Superficie al Diritto di piena Proprietà.;

c) il comma 47 è sostituito dal seguente:

"47. Tutti gli obblighi ed i vincoli indicati nelle convenzioni di cessione in diritto di proprietà stipulate ai sensi del comma 23 dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono da considerarsi cessati a partire dalla data del 18 febbraio 2012, senza necessità di stipulare alcuna scrittura di "Affrancazione" ai sensi del comma 49-bis di questo articolo. Pertanto gli immobili realizzati in virtù delle cita-

te convenzioni sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli soggettivi o oggettivi.";

d) il comma 48 è sostituito dal seguente:

"48. Il corrispettivo di Trasformazione è determinato sulla base della seguente formula:

$$CT = ABB \times \left[\frac{(0,15 \times 0,86 \times OMI)}{3,45} \right] \times Volume - (CCS + CCU)$$

Dove:

- CT = Corrispettivo di "Trasformazione" espresso in euro.
- OMI = Valore minimo di mercato aggiornato su base semestrale dedotto dalle tabelle OMi espresso in euro a metro quadro per un'abitazione di Tipo Economico ubicata nella zona omogenea OM1 relativa al piano di zona al quale appartiene l'unità immobiliare oggetto di "Trasformazione".
- ABB = coefficiente di abbattimento pari a 0,48, nel caso di precedente atto di "Affrancazione" già stipulato per la stessa abitazione ai sensi del comma 49-bis del presente articolo, oppure 0,60, negli altri casi.
- Volume = Volume Virtuale in metri cubi del comparto al quale appartiene l'unità immobiliare oggetto di Trasformazione.
- CCS = Corrispettivo della Concessione del Diritto di Superficie indicato nella convenzione di concessione originaria in diritto di superficie, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese di stipula della convenzione originaria e quello di stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) del comma 46.
- CCU = Corrispettivo per le opere di urbanizzazione, indicato nella convenzione di concessione originaria in diritto di superficie, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese di stipula della convenzione originaria e quello di stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) del comma 46.

Comunque, il corrispettivo di Trasformazione così determinato non può essere maggiore del costo di esproprio dell'area stabilito dal Comune per le convenzioni di cessione direttamente in diritto di proprietà, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Inoltre sia al procedimento di "Trasformazione", di cui al

comma 45, che a quello di "Affrancazione", di cui al successivo comma 49-*bis*, si applica quanto segue:

a) in caso di già avvenuto versamento di un conguaglio del corrispettivo di concessione in diritto di superficie da parte di uno qualsiasi dei titolari dell'immobile, il relativo importo, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui è stato versato il suddetto conguaglio e quello di stipula della scrittura privata di cui alla lettera (c) del comma 46, viene detratto dal corrispettivo per la singola unità abitativa. In ogni caso, il versamento dell'intero corrispettivo di "Trasformazione", come sopra determinato, assorbe, a titolo di saldo, qualsiasi eventuale conguaglio, qualora ancora dovuto e non ancora prescritto, del corrispettivo definitivo di concessione del diritto di superficie eventualmente previsto nella convenzione originaria stipulata a fronte di un corrispettivo provvisorio;

b) su richiesta di parte, il Comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria secondo il regolamento di cui all'art. 2 del Decreto 28 settembre 2020, n. 151 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) il calcolo del corrispettivo può essere eseguito da un professionista abilitato e designato dal proprietario che ha presentato l'istanza, tramite relazione asseverata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tal caso, il termine di 90 giorni di cui all'ultimo periodo del comma 45 e di cui alla lettera (c) del comma 49-*bis* si riduce a 30 giorni. Tale calcolo si intende accettato dal Comune, ferma restando la responsabilità per la correttezza del calcolo a carico del professionista abilitato che ha firmato la relazione asseverata. Rimane facoltà del Comune, successivamente alla trascrizione di cui alla lettera (c) del comma 46 del presente articolo, di effettuare eventuali accertamenti a campione sulla correttezza dei calcoli dei corrispettivi corrisposti e stabilire le eventuali sanzioni a carico del professionista in caso di errori;

d) in ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo.";

e) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente:

"49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, alla determinazione del canone massimo di locazione delle stesse e qualsiasi vincolo di natura soggettiva, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per le quali non sia ancora trascorsa la scadenza specificata nelle stesse convenzioni ovvero quella stabilita dalle lettere (a) e (b) del comma 46 di questo articolo, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere

rimossi, prima della scadenza della convenzione, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, tramite scrittura privata autenticata, soggetta a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, ovvero di articolato all'interno di un contestuale contratto preliminare o rogito di compravendita dello stesso immobile, a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, per un corrispettivo determinato ai sensi del regolamento di cui all'art. 1 del Decreto 28 settembre 2020, n. 151 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il procedimento di "Affrancazione" si svolge con i passi di seguito delineati:

a) i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze;

b) il corrispettivo di Affrancazione come sopra determinato, o la relativa prima rata in caso di dilazione di cui alla lettera (b) del comma 48, è riscosso dal notaio, al momento della stipula della scrittura privata o atto come sopra indicato, che provvede a versarlo al comune entro 30 giorni dalla registrazione dell'atto;

c) nel caso in cui il Comune non provveda alla nomina del suo delegato alla firma della scrittura privata o atto di cui sopra, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di Affrancazione di cui al presente comma, si intenderà perfezionato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990. In tale caso, il richiedente potrà dare esecuzione all'"Affrancazione" per la rimozione dei vincoli con atto unilaterale senza la necessità di sottoscrizione da parte del delegato comunale della scrittura privata o atto di cui sopra.

Nessun procedimento di Affrancazione e nessun relativo atto notarile o scrittura privata autenticata sono necessari nel caso sia già trascorsa la scadenza specificata nella convenzione ovvero quella stabilita dalle lettere (a) e (b) del comma 46 di questo articolo. In tal caso tutti vincoli si intendono già cessati e, quindi, gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o altri vincoli soggettivi o oggettivi. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati."».

39.0.19 (testo 2)

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento)

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato sui DSA, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo sono applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.

5. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, salvo che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2012.

6. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

7. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, valutati complessivamente in 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

9. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica anche ai test d'ingresso per l'università, compresi i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami universitari.

10. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicurati in tutti i test d'ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida MIUR allegate al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

39.0.20

MALPEZZI, MANCA, LAUS, FEDELI, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione degli apprendisti di primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, lo sgravio contributivo per l'assunzione degli apprendisti di primo livello di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2019, è riconosciuto anche per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,30 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

39.0.21

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)

1. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi," sono aggiunte le seguenti: "convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia,".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

39.0.22 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e per l'anno 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

39.0.23 (testo 4)

DAMIANI, CANGINI, FERRO, SACCONI, MODENA, BINETTI, DE POLI, GALLONE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel Campo Sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera.

2. Ai fini di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato "di particolare interesse storico" da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 in data 29 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita nel 2015.

3. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita, della Democrazia Cristiana è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltreché della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.

4. Al fine di sostenere lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San. Pietro in Colle nel Comune di Caldiero (VR) che presenta l'interesse culturale di cui agli articoli 10, comma 1 e 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro in favore della Parrocchia di Caldiero.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1000.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge

Conseguentemente

All'articolo 118, comma 2, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente lettera *c)* una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti all'entrata in vigore

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge con modificazione
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Art. 40**40.1**

FERRARI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (*Istituzione del fondo nazionale per l'autonomia abitativa per i giovani*) - 1. Al fine di sostenere l'autonomia abitativa dei giovani, è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per l'autonomia abitativa per i giovani", presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinato all'erogazione, con cadenza mensile, di un assegno ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 30 anni il cui nucleo familiare presenta un valore ISEE inferiore a 35.000 euro che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori odi coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, pari al 50 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 200.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono incompatibili con i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni," sono soppresse.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse, nonché le modalità per la valutazione dell'impatto della misura di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

40.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «Ai giovani di età compresa tra 20 e i 31 anni non compiuti», con le seguenti: «Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni compiuti».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2023: - 22.000.000;

2024: - 12.000.000.

40.3

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Respinto

Al comma 1, le parole: «15.493,71 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro» e le parole: «31 anni non compiuti» sono sostituite dalle seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 75 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194 le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.4

NANNICINI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, SBROLLINI, VONO

Respinto

Al comma 1, le parole: «15.493,71 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro» e le parole: «31 anni non compiuti» sono sostituite dalle seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 75 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194, comma 1, le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.5

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «15.493,71 euro» con le seguenti: «20.000 euro» e le parole: «31 anni non compiuti» con le seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «,425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.6

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, le parole: «15.493,71 euro» sono sostituite dalle seguenti «20.000 euro» e le parole «31 anni non compiuti» sono sostituite dalle seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 75 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194 le parole «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «,425 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.7

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Respinto

Al comma 1, le parole «31 anni non compiuti» sono sostituite dalle seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 26 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026 all'articolo 194 le parole « e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 474 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.8

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, ROMANO, CROATTI, TRENTACOSTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «31 anni non compiuti» con le seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 474 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, le parole «31 anni non compiuti» sono sostituite dalle seguenti: «33 anni non compiuti».

Conseguentemente al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 26 milioni dall'anno 2023 all'an-

no 2026 all'articolo 194 le parole « e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 474 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.10

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, le parole: «31 anni» sono sostituite dalle seguenti: «36 anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 65,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

40.11

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Respinto

Al comma 1, le parole «15.493,71 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 34 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026, all'articolo 194 le parole «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 466 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.12

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, ROMANO, CROATTI, TRENTACOSTE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «15.493,71 euro» con le seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 466 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, le parole «15.493,71 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».

Conseguentemente, al fine di provvedere agli oneri relativi alle nuove disposizioni di cui al comma 1, valutati in 34 milioni dall'anno 2023 all'anno 2026, all'articolo 194 le parole « e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 466 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

40.14

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La detrazione dall'imposta lorda, nel caso di locazioni site in città capoluoghi di provincia, città metropolitane e capoluoghi di regione è aumen-

tata sino ad un massimo pari al 50% dell'ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 3.000 di detrazione».

40.15

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto per i canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

40.0.1

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in favore della locazione di immobili residenziali)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-bis, comma 1, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto

di locazione diretta o indiretta a soci o familiari indicati nell'art. 5, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.

2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'art. 127-*duodevicies*) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), del predetto decreto è abrogata.

3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa - Parte Prima allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è applicata con aliquota ridotta dell'1 per cento. La predetta aliquota dell'1 per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.»

40.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in favore della locazione di immobili residenziali)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-*bis*, comma 1, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci o familiari indicati nell'art. 5, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.

2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'art. 127-*duodevicies*) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'art. 19-*bis* 1, comma 1, lett. i), del predetto decreto è abrogata.

3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è applicata con aliquota ridotta dell'1 per cento. La predetta aliquota dell'1 per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di

fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da palle dell'amministrazione finanziaria».

40.0.3

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in favore della locazione di immobili residenziali)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuate dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono in via prevalente, l'attività di locazione immobiliare ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, può essere esercitata l'opzione per l'imposizione di cui ai numeri 8 e 8-bis, comma 1, dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizione non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci o familiari indicati nell'art. 5, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. I soggetti di cui al periodo precedente che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare sono quelli il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione ovvero che abbiano ricavi rappresentati in via prevalente da canoni di locazione. La prevalenza si presume in ogni caso laddove i canoni di locazione rappresentino almeno il 50,1 per cento del totale.

2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'art. 127-duodevices) della Tabella A, parte III, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma i ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16, comma 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati detenuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione, la disposizione di cui all'art. 19-bis.1, comma 1, lett. i), del predetto decreto è abrogata.

3. Per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 e destinati alla locazione immobiliare l'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo della Tariffa « Parte Prima allegata al d.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 è applicata con aliquota ridotta dell'i per cento. La predetta aliquota dell'i per cento si applica altresì per i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi effettuati a favore di soggetti di cui all'art. 73, comma i, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di investimenti collettivi del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'art. 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, a condizione che nell'atto di trasferimento l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro cinque anni. In quest'ultimo caso ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio l'imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria e si rende applicabile una sanzione del 30 per cento. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria».

40.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione Fondo autonomia abitativa giovani under 36)

1. Al fine di incentivare l'autonomia abitativa dei giovani al di sotto degli anni 36 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo autonomia abitativa dei giovani", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Il Fondo eroga i contributi alle spese dei canoni di locazione direttamente sul conto corrente fornito dal richiedente. L'erogazione viene effettuata nell'arco di due mesi dall'inizio della locazione.

3. Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno all'autonomia abitativa.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti l'entità del contributo, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

40.0.5

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione Fondo autonomia abitativa giovani under 36)

1. Al fine di incentivare l'autonomia abitativa dei giovani al di sotto degli anni 36 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo autonomia abitativa dei giovani", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Il Fondo eroga i contributi alle spese dei canoni di locazione direttamente sul conto corrente fornito dal richiedente. L'erogazione viene effettuata nell'arco di due mesi dall'inizio della locazione.

3. Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno all'autonomia abitativa.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti l'entità del contributo, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

40.0.6

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione Fondo autonomia abitativa giovani under 36)

1. Al fine di incentivare l'autonomia abitativa dei giovani al di sotto degli anni 36 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo autonomia abitativa dei giovani", con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Il Fondo eroga i contributi alle spese dei canoni di locazione direttamente sul conto corrente fornito dal richiedente. L'erogazione viene effettuata nell'arco di due mesi dall'inizio della locazione.

3. Il contributo non è cumulabile con altre forme di sostegno all'autonomia abitativa.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti l'entità del contributo, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

40.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "Piano Attiva Giovani", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 500 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all'ANPAL per la verifica dei requisiti.

3. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente;

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che non devono superare i 500 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2022, si provvede tramite la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

40.0.8

NANNICINI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, SBROLLINI, VONO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis.

(Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "Piano Attiva Giovani", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 800 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e al ANPAL per la verifica dei requisiti.

3. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

40.0.9

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "Piano Attiva Giovani", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 500 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all'ANPAL per la verifica dei requisiti.

3. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente;

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nel limite di 500 milioni di euro l'anno, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

40.0.11

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Piano attiva giovani)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, è istituito il "Piano Attiva Giovani", tale piano prevede, a decorrere dall'anno 2022, per i giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, disoccupati e non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione da 3 a 12 mesi continuativi, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico, a favore del datore di lavoro da riversare al lavoratore, da parte dell'Agenzia delle Entrate pari a 500 euro al mese per la durata del periodo di formazione e lavoro.

2. Le imprese potranno fare domanda per l'accesso al contributo, a condizione che si tratti di nuovi posti di lavoro e assicurino a nuovi assunti oggetto del beneficio un'esperienza formativa. Le domande di accesso al programma e al finanziamento da parte delle Agenzie delle Entrate vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e all'ANPAL per la verifica dei requisiti.

3. Le agevolazioni saranno erogate nei limiti delle risorse disponibili e l'Agenzia delle Entrate provvederà al costante monitoraggio degli impegni, informando il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cessando la concessione dei contributi al terminare delle disponibilità economiche del fondo di cui al comma successivo;

4. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è costituito un fondo finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi precedenti, con una consistenza pari ad euro 500 milioni per ciascun anno, a decorrere dal 2022; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mensilmente provvede al versamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle

risorse del fondo corrispondenti alle agevolazioni effettivamente erogate nel mese precedente;

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, che non devono superare i 500 milioni di euro l'anno, a partire dall'anno 2022, si provvede tramite la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

40.0.12 (testo 2)

GALLICCHIO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

40.0.13 (testo 3)

CIOFFI, TRENTACOSTE, PIARULLI, DELL'OLIO, CROATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo di solidarietà in favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

40.0.14

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Termini per il pagamento dei canoni scaduti nei contratti di locazione)

1. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi al periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, può essere sanata in sede giudiziale

se il conduttore versa l'importo dovuto entro la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto di cui all'art. 665 c.p.c. e ss; a seguito di tale pagamento la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento diviene improcedibile.

2. All'articolo 40-*quater* del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In caso di provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento dei canoni alle scadenze, il conduttore può sanare la morosità entro i termini di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, con l'effetto di rendere improcedibile l'azione di risoluzione del contratto"».

40.0.15

CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in materia di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

40.0.16

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Esenzioni concernenti l'edilizia abitativa)

1. Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa di cui al Titolo III della legge 865/1971 sono estese al trasferimento di aree, alla costruzione di abitazioni, alla costruzione di fabbricati e alle opere comunque realizzate in base alle leggi della provincia autonoma di Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia agevolata.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche a tutti gli atti per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato».

40.0.17

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

40.0.18

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

40.0.19

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

40.0.20

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-bis*), è aggiunta la seguente:

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. All'articolo 12, comma 4, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. All'articolo 29, comma 4, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

40.0.21

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

40.0.22

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per iscritti Aire)

1. All'articolo 1, comma 152, della legge n. 208 del 2015, aggiungere infine il seguente periodo: "Gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) non sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al presente comma, per l'apparecchio utilizzato nella prima casa posseduta in Italia e non locata".

Conseguentemente, all'onere derivanti dal presente articolo, quantificato in 1 milione di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

40.0.23

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detraibilità rette scolastiche scuole paritarie)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda, nella misura del 10 per cento, per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

40.0.24

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Destinazione delle somme del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio)

All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite: a) il 50 per cento è destinato all'associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti;

b) il 50 per cento è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi. La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita entro il previsto decreto in materia di raccolta fondi da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"».

40.0.25

CIRIANI, RAUTI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 40-bis.

(Detrazione fiscale del lavoro domestico)

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente: "*b-ter*) i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro in ambito domestico;"».

40.0.26

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Agevolazioni IMU per cittadini residenti all'estero)

1. A partire dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, insistente sul territorio di un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'AIRE, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è applicata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

40.0.27

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis.

(Agevolazioni IMU per pensionati residenti all'estero)

1. All'articolo 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "è applicata nella misura della metà" sono sostituite dalle seguenti: "non è applicata".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

40.0.28

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione fiscale per i soggetti affetti da alopecia arcata)

1. Ai soggetti affetti da alopecia areata si applica la detrazione del 19% prevista dall'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, per l'acquisto di parrucche.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 5.000.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente disegno di legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi

dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2022:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2023:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

Art. 41

41.1 (testo 2)

GASPARRI

Approvato

All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri pari a 1.884,659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

8-ter. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, "viva gli Anziani", La Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.00 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.

Conseguentemente la tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 1278.000;

2023: 2.278.00;

2024: 2.444.816.

41.2

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso. Ai relativi oneri, pari a euro 4 milioni 520 mila euro a decorrere all'anno scolastico 2022/2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

41.3

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto

Al comma 2, le parole: «2 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

41.0.1 (testo 2)

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, CALIGIURI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma. 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

41.0.2 (testo 2)

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma. 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023.
 2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».
 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.
-

41.0.3 (testo 2)

NENCINI, VERDUCCI, SBROLLINI, LANIECE, RAMPI, DE PETRIS, RUSPANDINI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma. 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

41.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di

quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno"».

41.0.5

NENCINI, CONZATTI, SBROLLINI, VONO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, ed è rifinanziato per l'importo di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente l'incremento del Fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 1 milione di euro per il 2022 e di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere infine il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno"».

41.0.6 (testo 2)

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma. 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno."».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

41.0.7

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, NANNICINI, VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di

quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno"».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 599,2 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

41.0.8

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, COMINCINI, IORI, FEDELI, PARRINI, ROJC, BOLDRINI, FERRAZZI, GIACOBBE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per il centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, nonché istituzione della Giornata nazionale "Giovani e memoria")

1. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024, 500.000 euro per l'anno 2025.

2. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, 500.000 euro annui per gli anni 2023 e 2024.

3. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine

di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. È conseguentemente autorizzata la spesa, per l'anno 2022, di euro 150.000.

5. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 1 e 2 e per le attività di cui al comma 3 e si provvede alla attuazione di quanto previsto al comma 5, anche mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un ufficio autonomo, a supporto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, per il conseguimento dei predetti obiettivi, mediante il riordino delle finzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle finzioni di coordinamento delle attività di celebrazione degli anniversari di interesse nazionale e alla riallocazione delle relative risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.150.000 euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

41.0.9

GARRUTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per il centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, nonché istituzione della Giornata nazionale "Giovani e memoria")

1. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la relativa documentazione, è autorizzata la spesa nel limite di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024, 500.000 euro per l'anno 2025.

2. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. La Repubblica riconosce il giorno 10 marzo quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni della Repubblica possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni. Per le predette finalità è autorizzata la spesa, per l'anno 2022, di euro 150.000.

5. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del

Consiglio dei ministri, ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma complessivo di progetti e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 1 e 2 ed alla giornata di cui al comma 3 e si provvede alla attuazione di quanto previsto al comma 5 mediante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un ufficio autonomo, a supporto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata, per il conseguimento dei citati obiettivi attraverso il riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle attività di coordinamento in materia di celebrazione degli anniversari di interesse nazionale ed alla riallocazione delle relative risorse, a cui si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.150.000 euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.».

41.0.10

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)

1. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche è istituito l'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche, che verifica l'andamento

del fenomeno delle dipendenze patologiche. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità al fine di stabilire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, nonché l'organizzazione i componenti e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo.

3. L'Osservatorio di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) verifiche e monitoraggio sull'entità della popolazione con dipendenza patologica, con particolare riferimento alla fascia di età dai 15 ai 40 anni, nonché l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope o l'insorgenza di altre dipendenze comportamentali;

b) iniziative tendenti al recupero sociale, compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena, nelle caserme e in altri luoghi pubblici che l'Osservatorio ritiene di monitorare; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private autorizzate o accreditate;

c) iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e di prevenzione e sulle forme illegali di attività inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

d) fonti e sui canali del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle attività illecite inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

e) sull'attività svolta dalle Forze di polizia nel settore della prevenzione e della repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle attività illecite inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

f) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

g) sui flussi di spesa per la lotta alle dipendenze patologiche e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;

h) gli indirizzi per le attività di prevenzione delle dipendenze patologiche nonché per la cura e il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza patologica.

4. Il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti entro il 30 settembre di ogni anno, una Relazione tecnica, al fine di informare i risultati ottenuti dall'Osservatorio, nonché l'andamento della diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e delle dipendenze comportamentali patologiche, sul territorio nazionale».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

41.0.11

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge del 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 291-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 291-bis. - (*Contrabbando di tabacchi lavorati*) - 1. Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro".

b) all'articolo 291-ter al comma 2 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

"f) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

g) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno

richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

h) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

i) nei casi in cui viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età."».

41.0.12

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati)

1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.

3. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verifica dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.».

Art. 42

42.0.1

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento tetto cinque per mille)

1. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, le parole: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite da: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 560 milioni di euro per l'anno 2023 e di 570 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro per il 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 45 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

42.0.2

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento risorse cinque per mille)

1. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite da "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per

l'anno 2022, di 560 milioni di euro per l'anno 2023 e di 570 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a euro 25 milioni per il 2022, 35 milioni per il 2023 e 45 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

42.0.3 (testo 2)

CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2024».

42.0.4

FEDELI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti, generali, finanziari e tributari ed aggiungendo al costo così calcolato: *a)* il valore normale dei beni acquisiti a titolo gratuito, ivi incluso il valore normale delle prestazioni di volontariato di cui all'articolo 17; *b)* la differenza tra il valore normale dei beni e servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto".

2) al comma 2-*bis* le parole "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Gli enti del Terzo settore possono applicare i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis* con riguardo al totale delle attività di interesse generale svolte ovvero per gruppi omogenei, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse".

4) al comma 4, le parole "di cui al comma 5", sono sostituite dalle seguenti: "di natura non commerciale ai sensi del comma 5".

5) al comma 5-*bis*, dopo le parole "le quote associative dell'ente,", sono aggiunte le seguenti "i proventi de-commercializzati di cui agli articoli 84 e 85,".

6) al comma 5-*ter*, dopo le parole "a partire dal periodo d'imposta" sono aggiunte le seguenti "successivo a quello".

7) al comma 6, al terzo alinea, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

b) all'articolo 82:

1) al comma 3, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del terzo settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.";

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. I prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al precedente periodo si applica solo alla frazione di

unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile. La percentuale di utilizzazione non commerciale dell'immobile va individuata in funzione del rapporto esistente fra le entrate derivanti da attività non commerciali e quelle derivanti da attività commerciali, secondo i criteri di cui all'articolo 79.";

4) al comma 8, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Dopo il n. 2) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente numero *2-bis*): "*2-bis*) per gli enti del Terzo settore che si qualificano come non commerciali ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 79 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un importo pari alla retribuzione lorda corrisposta su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".

2) al comma 2, le parole "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1"; al medesimo comma 2, le parole "Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni," sono sostituite dalle parole "L'eventuale";

3) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 84:

1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"*1-bis*. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.";

e) all'articolo 85:

1) nella rubrica, dopo le parole "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e delle società di mutuo soccorso";

2) al comma 1, dopo le parole: "associazioni di promozione sociale", sono aggiunte le seguenti "e dalle società di mutuo soccorso";

3) al medesimo comma 1, le parole "ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti o partecipanti, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica orga-

nizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";

4) al comma 4, alla lettera *a*) le parole "degli associati e dei familiari conviventi degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "degli stessi soggetti indicati al comma 1"; alla lettera *b*) le parole "diversi dagli associati" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dai soggetti indicati al comma 1";

f) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: "130.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 euro";

2) al comma 5, dopo le parole: "dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili" sono aggiunte le seguenti: ", nonché degli obblighi di certificazione e trasmissione dei corrispettivi";

g) all'articolo 87:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 5, 6 e 7";

2) al comma 5, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "nonché all'obbligo di adozione del registratore di cassa e di trasmissione dei corrispettivi.";

3) al comma 7, al primo alinea, le parole: "dal momento in cui si verificano" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificati"; il secondo alinea è sostituito dal seguente: "Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta in cui si verifica il mutamento della qualifica ai sensi dell'articolo 79, comma 5-ter, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio precedente.";

h) All'articolo 88, dopo le parole "agli aiuti *de minimis*," sono aggiunte le seguenti: "del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale".

2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1 le parole "Le imprese sociali possono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese sociali devono".

b) all'articolo 18, comma 5, alla fine del è aggiunto il seguente periodo: "Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto."»

42.0.5 (testo 2)

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE, PIRRO, CALDEROLI, CASTALDI, CROATTI, DE PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, Giuseppe PISANI, GUIDOLIN, MATRISCIANO, DELL'OLIO

Approvato

All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri pari a 1.884,659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

8-ter. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, "viva gli Anziani", La Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.00 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.

Conseguentemente la tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

- 2022: - 1278.000;
 - 2023: 2.278.00;
 - 2024: 2.444.816.
-

42.0.6

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure a favore dei familiari delle vittime e delle persone gravemente lese a seguito di eventi sismici)

1. Ai familiari delle vittime degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, nonché alle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi, si applicano le misure per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano, anche in deroga ai limiti di età ivi stabiliti, le disposizioni dei commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, assicura l'informazione del pubblico sulle misure di sostegno previste dal presente articolo.

4. In favore degli orfani o, in alternativa, dei genitori o del coniuge superstite, ovvero dei fratelli o delle sorelle conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, di coloro che sono deceduti o sono divenuti permanentemente invalidi a seguito degli eventi di cui al comma 1, ovvero che sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di diritto al collocamento obbligatorio.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e dall'anno accademico 2022/2023, sono istituite borse di studio annuali, per la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e per i corsi universitari, riservate agli orfani delle vittime degli eventi calamitosi di cui al comma 1 e ai figli delle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi. Le borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono assegnate nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

6. Con decreti del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, in base alle rispettive competenze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al comma 4.».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni» rispettivamente con le parole: «580 milioni» e «480 milioni».

42.0.7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di servizio civile)

1. In considerazione dei gravi effetti sociali derivanti dalla crisi sanitaria ed economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire ed incrementare i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2022 e 2023 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni» e fino alla fine del comma, con le seguenti: «537,9 milioni di euro per l'anno 2022, 437,9 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Art. 43

43.1

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

43.2

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

All'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,»

43.3

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,».

43.4

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,».

43.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,».

43.6

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «non discriminazione,» inserire le seguenti: «integrazione socio-occupazionale,».

43.7

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Al comma 1 infine aggiungere il seguente periodo: «, uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate».

43.8 (testo 2)

FEDELI, LAUS, FERRARI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Approvato

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

43.9

GUIDOLIN, NOCERINO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, CAMPAGNA, CROATTI, MONTEVECCHI, VANIN, NATURALE, PAVANELLI, DONNO, TRENTACOSTE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «si provvede», aggiungere le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

b) *al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficiente e i loro caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, quali: servizio di sostituzione temporanea del caregiver familiare da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, impegni lavorativi, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare; supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico; supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;»

c) *al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «e della sua famiglia», con le seguenti: «, della sua famiglia e del caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205,»;*

d) *al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.»*

e) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la

verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10».

43.10

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sul decreto di cui al precedente comma esprimono parere obbligatorio e vincolante le Commissioni parlamentari competenti per materia».

2) *al comma 7 dopo le parole: «e previa intesa in sede di Conferenza unificata» aggiungere le seguenti: «e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

3) *Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Sui decreti di cui al precedente comma esprimono parere obbligatorio e vincolante le Commissioni competenti per materia».

43.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 4 lettera a) apportare le seguenti modifiche:

1. *dopo le parole: «interventi di cura della persona» inserire le seguenti: «e degli animali eventualmente detenuti»;*

2. *dopo le parole: «solidale delle persone anziane» inserire le seguenti: «e degli animali eventualmente detenuti»;*

3. *dopo le parole: «di volontariato locali» aggiungere le seguenti «anche di tutela degli animali».*

e al comma 7 dopo le parole: «percorsi di formazione» aggiungere le seguenti «riguardo anche alla gestione degli animali».

43.12

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e all'articolo 51, comma 2 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016."».

43.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 9 dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata» *sono aggiunte le seguenti parole:* «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Al comma 9 sostituire le seguenti parole: «nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10» *con le seguenti parole:* «incrementando adeguatamente ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza gli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10».

43.14 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

43.15 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Approvato

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

43.16

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025» con le seguenti: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 373 milioni per l'anno 2023, a euro 468 milioni per l'anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 202 milioni per l'anno 2022, 173 milioni di euro per l'anno 2023, 218 milioni di euro per l'anno 2024 e 263 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

43.17 (testo 2)

GUIDOLIN, CATALFO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, CAMPAGNA, CROATTI, MONTEVECCHI, VANIN, NATURALE, PAVANELLI, DONNO

Approvato

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

43.18

MISIANI, FEDELI, LAUS, BOLDRINI, MANCA, FERRARI

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025» *con le seguenti:* «il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 302 milioni di euro per l'anno 2022, a euro 373 milioni per l'anno 2023, a euro 468 milioni per l'anno 2024 e a euro 563 milioni a decorrere dal 2025.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «398 milioni di euro per l'anno 2022, 327 milioni di euro per l'anno 2023, 282 milioni di euro per l'anno 2024 e 237 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

43.19 (testo 2)

PARENTE, FARAONE

Approvato

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

43.20

DAL MAS

Respinto

Al comma 10, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Fondo per le non autosufficienze è inoltre integrato, per l'anno 2022, per un ammontare pari a euro 10 milioni da destinarsi a interventi riabilitativi e assistenziali delle persone con grave cerebrolesione acquisita».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, stimato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

43.21

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dal presente comma, valutati in cinque milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

43.22

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 13, dopo le parole: «a tali scopi», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le risorse che saranno individuate al fine di garantire la copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali su tutto il territorio nazionale».

43.23

TESTOR, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 maggio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2023"».

43.24

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«14. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una regione».

43.25

FERRO, DAMIANI, RIZZOTTI

Ritirato

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«14. Al fine di garantire un maggior riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 1 commi 483-484 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è incrementata di ulteriori cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Parte dell'assegnazione delle risorse alle regioni è subordinata alla presentazione, da parte delle stesse, di progetti che prevedono formazione per il caregiver familiare. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

43.0.1

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Finanziamento interventi in favore delle persone affette da sclerosi multipla)

1. Al fine di potenziare gli interventi di assistenza domiciliare e assistenza integrata, nonché i servizi erogati anche dagli Enti del Terzo Settore, relativi ai progetti in favore delle persone con sclerosi multipla, nonché di sostegno alle famiglie degli assistiti, anche in riferimento alla gestione delle terapie e dei trattamenti adeguati all'emergenza da COVID-19, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2022 e di 30 milioni a decorrere dal 2023.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse previste per gli interventi di cui all'articolo 43 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2022 e per 30 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

43.0.2

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contributo in favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla "AISM ONLUS").

1. Al fine di sostenere il miglioramento delle condizioni di salute, di inclusione sociale, di partecipazione alla vita attiva ed al mondo del lavoro delle persone affette da sclerosi multipla e dei loro familiari attraverso l'attività di assistenza e di supporto all'autonomia, alla promozione della salute, alla informazione e alla affermazione dei diritti, e al fine di contrastare gli effetti diretti e indiretti della pandemia concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla "AISM ONLUS".»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599,250 milioni di euro per l'anno 2022, 499,250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

43.0.3

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, TOSATO, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Contributo in favore del caregiver Miliare)

1. Nelle more dell'approvazione degli interventi legislativi di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito per l'anno 2022, anche al fine di sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura costante dell'assistito, un sostegno economico denominato "contributo in favore dei caregiver familiari".

2. Con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «265,3 milioni di euro per l'anno 2022».

43.0.4

TOSATO, ZULIANI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 107

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Fondo per la sostenibilità della compartecipazione dei comuni alle spese di residenzialità)

1. Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della compartecipazione dei comuni al pagamento della quota sociale delle rette di ricovero delle persone con disabilità, non autosufficienti e delle altre persone di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché di dare coper-

tura agli oneri derivanti in capo ai comuni stessi per effetto dell'applicazione dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da destinare ai Comuni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. Il comma 6 dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del comma, con le seguenti: «945,3 milioni di euro per l'anno 2022, 944,9 milioni di euro per l'anno 2023, 944,4 milioni di euro per l'anno 2024, 943,5 milioni di euro per l'anno 2025, 942,8 milioni di euro per l'anno 2026, 942,3 milioni di euro per l'anno 2027, 941,5 milioni di euro per l'anno 2028, 941,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

43.0.5

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Detrazione spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di familiari non autosufficienti)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *i-septies*) è abrogata;

b) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli

atti della vita quotidiana, se il beneficiario della detrazione è titolare di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a euro 40.000. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, qualora i servizi di assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana siano affidati a imprese, catalogate con i codici ATECO 88.99 e 88.10, specializzate nell'assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, la detrazione di cui al primo periodo spetta nella misura del 50 per cento qualora il pagamento del corrispettivo sia effettuato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del presente testo unico è riconosciuto, in luogo della detrazione, un importo pari alla metà della detrazione non usufruita, o in misura proporzionalmente ridotta per i soggetti parzialmente incapienti, con modalità definite mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, voce del Ministero dell'Economia e Finanze».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 200.000.000.

43.0.6 (testo 2)

DAMIANI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera d-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1. comma 797. primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradual-

mente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500".

2. All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole "comma 797" sono inserite le seguenti "e 792" e dopo le parole "comma 799", sono inserite le seguenti "e 792".

43.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie"».

43.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera *m*) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera *e*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente: "*2-ter*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera *m*) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera *e*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera *c*) del Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986";

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "se con motore elettrico" inserire le seguenti "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera *m*) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera *e*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la parola: «200» e la parola: «500» con la parola: «100».

43.0.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola: «600» con la parola: «400» e la parola: «500» con la parola: «300».

43.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 18 della legge 68/1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "deceduti" sono eliminate le parole: "per causa di lavoro" e dopo le parole: "di servizio" sono eliminate le parole: "e di lavoro".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul

numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1"».

43.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. La valutazione delle minorazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale è effettuata dall'INAIL con il coinvolgimento di un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Muti-lati e Invalidi del Lavoro».

Art. 44

44.1

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

44.2

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0. I Livelli essenziali di prestazione sono uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate».

44.3

DAMIANI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117 comma 2 lettera m) della Costituzione, l'articolo 1, comma 449, lettera d) *sexies*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"d-*sexies*) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 400 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato accreditato ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In considerazione delle risorse di cui al periodo precedente i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione Asili nido' approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui al presente comma e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"».

Conseguentemente, all'articolo 172, sostituire le parole: «in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030», *con le seguenti:* «in euro 7.132.513.365 per l'anno 2023, in

euro 7.546.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.719.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.930.513.365 per l'anno 2026, in euro 9.469.513.365 per l'anno 2027, in euro 9.537.513.365 per l'anno 2028, in euro 9.606.513.365 per l'anno 2029 e in euro 9.644.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030».

44.4

PRESUTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso d-sexies), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole da: «a 175 milioni» fino a: «2.000 milioni» con le seguenti: «a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 400 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «inclusivo del servizio privato» aggiungere le seguenti parole: «accreditato ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b), Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65».*

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di pari importo.

44.5

MANCA

Respinto

Al comma 1, capoverso d-sexies), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «a 175 milioni» con le seguenti: «a 200 milioni»;*

b) *sostituire le parole: «a 230 milioni» con le seguenti: «a 300 milioni»;*

c) *sostituire le parole: «a 300 milioni» con le seguenti: «a 400 milioni»;*

d) *sostituire le parole: «a 450 milioni» con le seguenti: «a 550 milioni»;*

e) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «accreditato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65».*

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «600 milioni di euro per l'anno 2022, 475 milioni di euro per l'anno 2023, 430 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

44.6

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «d-sexies», secondo periodo sostituire le parole: «inclusivo del servizio privato» con le seguenti: «inclusivo del servizio reso da tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 10marzo 2000, n. 62».

44.7

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

All'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1 dopo le parole: «su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni formativi» aggiungere le seguenti: «e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

2) *Al medesimo comma 1 sopprimere le parole da: «tenendo conto» a fine periodo.*

44.8

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una Regione».

44.9

MANCA

Respinto

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-bis. Con l'obiettivo di monitorare il raggiungimento dei livelli delle prestazioni di cui al comma 1, per l'anno 2022 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è incrementato di euro 1.500.000, ai fini dell'implementazione del sistema informativo nazionale e regionale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 65 del 2017».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.500.000

2023: -

2024: -

44.10

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. Con l'obiettivo di monitorare il raggiungimento dei livelli delle prestazioni di cui al comma 1, per l'anno 2022 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è incrementato di euro 1.500.000, ai fini dell'implementazione del sistema informativo nazionale e regionale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 65 del 2017».

Conseguentemente, ridurre di euro 1.500.000 a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

44.11

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente;

«2-bis. Con l'obiettivo di monitorare il raggiungimento dei livelli delle prestazioni di cui al comma 1, per l'anno 2022 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è incrementato di euro 1.500.000, ai fini dell'implementazione del sistema informativo nazionale e regionale di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 65 del 2017».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «598,5 milioni».

44.12

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La lettera a) del comma 60 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituita con la seguente:

a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese, nelle periferie urbane e nei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti.»

44.13

FATTORI, RAMPI

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere:*

«2-bis. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato e per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto per le graduatorie statali con la legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 604, i comuni possono procedere nei triennio scolastico 2021-2023 ad impiegare le graduatorie, sino al loro termine di validità, formatesi a seguito delle procedure concorsuali previste per il personale dei servizi educativi e scolastici degli enti locali in attuazione dell'articolo 1 comma 228 ter della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come introdotto dall'articolo 17 del decreto legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Tali graduatorie possono essere utilizzate per assunzioni di detto personale anche in deroga al limite percentuale previsto dal medesimo articolo 17 del succitato decreto-legge n. 113 del 2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo presente nel bando, fermo restando il diritto alla immissione in ruolo per i vincitori del concorso».

44.0.1

IORI, BOLDRINI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.***(Fondo per l'occupazione dei giovani detenuti)*

1. Al fine di favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti detenuti presso istituti penali minorili che durante la detenzione abbiano partecipato a programmi di formazione professionale, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è

istituito il "Fondo per l'occupazione dei giovani detenuti", con una dotazione di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

2. Nel limite delle risorse di cui al comma 1 ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e dei premi e contributi dovuti all'INAIL con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato di soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottoposti ad esecuzione penale presso istituti penali minorili o che, nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano risultati destinatari di un provvedimento di scarcerazione al termine di un periodo di detenzione presso istituti penali minorili.

3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 2 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della Giustizia.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

44.0.2

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo Nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza)

1. Il Fondo Nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

44.0.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Fondo per la prevenzione di malattie croniche connesse all'assunzione di alimenti contenenti residui di prodotti chimici di sintesi utilizzati in agricoltura e incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 6.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusi-

vamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia delle fatture che attestano lo sconto applicato.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi dal 4 al 5.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge».

Art. 45

45.1

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

45.2

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e dei livelli essenziali di prestazione (LEP)» aggiungere le seguenti: «uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate».

45.3

GALLONE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «frequentanti la scuola dell'infanzia» inserire la seguente: «pubblica».

45.4

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «d-octies)», primo periodo dopo le parole: «... frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62».

45.5

GAUDIANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «d-octies)», dopo le parole: «trasporto per raggiungere la sede scolastica», inserire le seguenti: «nonché per raggiungere centri sportivi comunali, teatri comunali, musei comunali e siti archeologici pubblici.».

45.6

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

All'articolo 45 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni formativi» aggiungere le seguenti: «e previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

2) *al medesimo comma 1, sopprimere le parole da: «tenendo conto» a fine periodo.*

45.7

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una Regione.».

45.0.1

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizio di refezione scolastica degli studenti della scuola primaria)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera *m*) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50 per cento quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 di euro. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

45.0.2

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizio di refezione scolastica degli studenti della scuola primaria)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera *m*) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50 per cento quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 '. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

45.0.3

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizio di refezione scolastica degli studenti della scuola primaria)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli studenti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera m) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50 per cento quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 '. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale».

45.0.4

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)

1. Per contrastare la povertà alimentare minorile, rimuovendo gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli stu-

denti della scuola primaria in attuazione dell'articolo 117, comma, 2 lettera *m*) della Costituzione, il livello essenziale della prestazione del suddetto servizio è fissato al 50 per cento quale numero dei posti offerti in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 6 a 10 anni, su base locale, con gratuità del servizio al di sotto della soglia ISEE familiare di 9.000,00 euro. I Comuni, in forma singola o associata, garantiscono il raggiungimento del livello essenziale della prestazione entro l'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali. Presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione è istituito un tavolo tecnico tra Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Comuni, al fine di garantire il coordinamento e un'efficace gestione dei fondi destinati al servizio di refezione scolastica nell'ambito del PNRR, del FSE+, del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo di Solidarietà Comunale.».

45.0.5

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis.

1. I livelli essenziali di prestazione (LEP), di cui all'articolo 117 comma 1 lettera *m*) della Costituzione sono uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate».

45.0.6

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di assunzione di assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il 797 sono inseriti i seguenti:

"797-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 797, nonché al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma nella prospettiva del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali ivi definiti, i comuni e gli ambiti territoriali aventi un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente inferiore a 1 a 6.500 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, possono utilizzare fino al 50 per cento della quota assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

797-ter. Ai comuni e agli ambiti territoriali che, ai sensi del comma 797-bis, utilizzano almeno il 40 per cento della quota assegnata ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato al fine di raggiungere il rapporto di 1 a 6.500 tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, è attribuito, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente, il contributo di cui alla lettera *a)* del comma 797 della presente legge per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

45.0.7

DE SIANO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 50 milioni di euro annui.

45.0.8

GALLICCHIO, VANIN, DONNO, GUIDOLIN, CROATTI, TRENTACOSTE, FEDE, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Fondo per gli studenti e fondo per la natalità)

1. Gli interventi del "Fondo per il credito ai giovani", di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n.127 e del "Fondo di sostegno alla natalità" di cui all'articolo 1, comma 348 della legge n dicembre 2016, n. 232 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Con decreto

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato».

Art. 46**46.1**

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 98 è sostituito dal seguente:

"98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico"».

46.2

MANCA

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 le parole: "con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno" sono sostituite dalle

seguenti: "con decreto del Ministero della transizione ecologica, previa istruttoria tecnica dello stesso Ministero";

b) al comma 13 sono, altresì, aggiunte le seguenti parole: "Le disponibilità finanziarie per gli interventi di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole "Ministero del tesoro", "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e "Ministero dell'economia e delle finanze" contenute nell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché nelle deliberazioni Cipe di attuazione della citata normativa, sono sostituite dalle parole "Ministero della transizione ecologica".

1-quater. Alla deliberazione CIPE n. 5/2015, di attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1 le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle parole: "Ministero della transizione ecologica";

b) al punto 1.1 sono infine aggiunte le parole: "Restano salve le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione secondo le modalità dell'articolo 1, comma 703, lettera 1) della legge n. 190 del 2014"».

46.3

MARTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 le parole: "con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero della transizione ecologica, previa istruttoria tecnica dello stesso Ministero";

b) al comma 13 sono, altresì, aggiunte le seguenti parole: "Le disponibilità finanziarie per gli interventi di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole "Ministero del tesoro", "Ministero del tesoro, del bilancio e del-

la programmazione economica" e "Ministero dell'economia e delle finanze" contenute nell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché nelle deliberazioni Cipe di attuazione della citata normativa, sono sostituite dalle parole "Ministero della transizione ecologica".

1-*quater*. Alla deliberazione CIPE n. 5/2015, di attuazione dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 319, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1 le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle parole: "Ministero della transizione ecologica";

b) al punto 1.1 sono infine aggiunte le parole: "Restano salve le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione secondo le modalità dell'articolo 1, comma 703, lettera l) della legge n. 190 del 2014"».

46.4

SANTANGELO, CASTALDI, MARINELLO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il limite soggettivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi nel senso dell'impedimento al godimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione ai soli investimenti diretti nei settori di attività individuati dalla norma, senza pertanto precludere alle imprese operanti in detti settori l'accesso al beneficio con riferimento agli investimenti diretti a diversificare ovvero ad ampliare i propri investimenti in altri settori di attività per i quali sia consentita la fruizione del relativo credito d'imposta».

46.0.1 (testo 3)

FARAONE, CUCCA, MARINO, SBROLLINI, GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis

(Modifiche alla misura agevolativa "Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1.vA seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da Covid-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lett. g) del D.M. 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.

46.0.2

FARAONE, CONZATTI, SBROLLINI, VONO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rifinanziamento Resto al Sud)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il fondo di cui al comma 16 del predetto articolo è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

46.0.3

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, DI GIROLAMO, ROMANO, CASTALDI, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rifinanziamento e stabilizzazione misura "Resto al Sud")

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il fondo di cui al comma 16 del predetto articolo è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

46.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rifinanziamento e stabilizzazione misura "Resto al Sud")

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il fondo di cui al comma 16 del predetto articolo è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

46.0.5

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 161 è sostituito dal seguente:

"161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.653,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.845,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 3.579,3 milioni di euro per l'anno 2028 e in 3.807,8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

46.0.6

FARAONE, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Accesso enti ecclesiastici alla Decontribuzione Sud)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, all'articolo 1, comma 162, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, la lettera *i*) è abrogata.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025, in 9 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e in 8 milioni per gli anni 2028 e 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

46.0.7

CONZATTI, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 46-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture ZES)

1. Fino al 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, finanziate con risorse pubbliche di derivazione statale, regionale, provinciale o sovranazionale, per importo pari o superiore a cinque milione di euro, possono proporre all'autorità governativa la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Le risorse di cui al predetto fondo sono utilizzate per il rafforzamento tecnico e professionale delle strutture commissariali istituite ai sensi del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

46.0.8

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 46-bis.

(Credito d'imposta ZES)

1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. L'opzione di cui al periodo precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 80 milioni di euro per l'anno 2022, 196 milioni di euro per l'anno 2023, 320 milioni di euro per l'anno 2024, 480 milioni di euro per l'anno 2025, 495 milioni di euro per l'anno 2026, 217 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 125 milioni di euro per l'anno 2029 e 28 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

46.0.9

D'ANGELO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Istituzione della "Zona Economica Speciale dello Stretto")

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano, nell'area di riferimento di cui al comma 2, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,

entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una Zona Economica Speciale (ZES) interregionale, denominata "Zona Economica Speciale dello Stretto".

2. La Zona Economica Speciale interregionale di cui al comma 1 comprende le aree dei porti di Messina, Tremestieri, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, rientranti nell'Autorità di sistema portuale dello Stretto di cui all'articolo 22-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

3. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella Zona Economica Speciale interregionale di cui al comma 1, possono usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. I soggetti di cui al periodo precedente possono altresì usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 1, commi 174, 175 e 176, della citata legge.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante accordo tra il Governo e le giunte regionali territorialmente interessate, sono definite le modalità per la compensazione delle eventuali minori entrate di competenza regionale e di competenza degli enti locali, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 3.

5. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nell'ambito della compartecipazione con gli enti locali interessati, nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

46.0.10

FERRARI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, per ciascuno degli anni 2022, 2023, e 2024, un credito d'imposta nel limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come «periferici ed «ultraperiferici», ai sensi della mappatura «aree interne» di cui all'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito, in via sperimentale, il «Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne» del Paese, di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al termine del triennio 2022-2024, ai fini del rifinanziamento del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.».

46.0.11

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Principi per il riequilibrio territoriale)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sostituire le parole: "almeno proporzionale alla popolazione residente" con le seguenti: "almeno pari al 50 per cento delle risorse".».

Art. 47

47.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «15 milioni»;*

b) *alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «compresi interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e per la fruizione dei luoghi di maggior attrazione turistica culturale, ambientale e storica».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

47.2

GAUDIANO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, possono essere destinate a progetti che rendano possibile svolgere escursioni virtuali e multimediali anche all'esterno dei siti speleologici distribuiti sul territorio nazionale, nonché alla predisposizione di percorsi agevolati per le persone con disabilità».

47.3

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per lo sviluppo degli interventi e dei progetti volti a rafforzare il principio di inclusione delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano - Cortina 2026, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità destinate alla

realizzazione o riqualificazione di infrastrutture turistiche ludico-sportive, il fondo di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n.69, è incrementato di 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, Al rifinanziamento di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004.».

47.0.1 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per l'accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina)

1. Al fine di incrementare l'accessibilità turistica dei territori ospitanti i Giochi paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, mediante l'implementazione di strutture, prodotti, programmi e servizi tesi a garantire l'accesso da parte di tutte le persone all'ambiente fisico e virtuale, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché attraverso l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità stessa, in armonia con i principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1. I medesimi decreti ripartiscono le relative risorse».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

47.0.2

RAMPI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni per Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di 1 milione di euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 2 milioni di euro a decorrere per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 48».

47.0.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste";

b) sopprimere il comma 2.».

Art. 48

48.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 48. - (*Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità*) - 1. Il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è denominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità". Al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

48.2

PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2026» con le seguenti: «250 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «865,3 milioni di euro per l'anno 2022, 864,9 milioni di euro per l'anno 2023, 864,4 milioni di euro per l'anno 2024, 863,5 milioni di euro per l'anno 2025, 862,8 milioni di euro per l'anno 2026».

48.3

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto

Al comma 1, le parole: «50 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

48.4

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18, sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

48.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2-bis. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico del Fondo di cui al presente articolo.».

48.6

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.

1-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in euro 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sono posti a carico del Fondo di cui al presente articolo.».

48.7

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 12 della stessa legge.

1-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono posti a carico del Fondo di cui al presente articolo.».

48.0.1

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

48.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS

è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

48.0.3 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rffinanziato dall'articolo 194».

48.0.4

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati hardware e applicazioni software nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

48.0.5

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati *hardware* e applicazioni *software* nelle 150 sedi territoriali; forma-

zione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.6

DE SIANO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo speciale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: installazione apparati *hardware* e applicazioni *software* nelle 150 sedi territoriali; formazione degli addetti sulle 150 sedi in tutta Italia; installazione di dispositivi domiciliari di comunicazione digitale presso il domicilio dei cittadini con disabilità visiva; formazione e alfabetizzazione all'uso per oltre 50 mila cittadini ciechi e ipovedenti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.7 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, SAPONARA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rffinanziato dall'articolo 194».

48.0.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", sono sostituite dalle seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "delle imprese interessate", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento";

d) al comma 3, dopo le parole: "sono tenute le imprese", sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici", dopo le parole: "ciascuna impresa", sono inserite le seguenti: "o ente pubblico" e dopo le parole: "delle imprese", sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici";».

48.0.9

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", sono sostituite dalle seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "delle imprese interessate", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento";

d) al comma 3, dopo le parole: "sono tenute le imprese" sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici", dopo le parole: "ciascuna impresa" sono inserite le seguenti: "o ente pubblico" e dopo le parole: "delle imprese" sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici".».

48.0.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", sono sostituite dalle seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

b) al comma 2, lettera *a*), le parole: "delle imprese interessate", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera *b*), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento";

d) al comma 3, dopo le parole: "sono tenute le imprese", sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici", dopo le parole: "ciascuna impresa", sono inserite le seguenti: "o ente pubblico" e dopo le parole: "delle imprese", sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici".

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi».

48.0.11

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", con le seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112";

b) al comma 2, lettera *a*), sostituire le parole: "delle imprese interessate", con le seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento, nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento";

d) al comma 3:

a) al primo periodo, dopo le parole: "sono tenute le imprese", sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "ciascuna impresa", sono inserite le seguenti: "o ente pubblico";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "delle imprese", sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici".».

48.0.12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge", sono sostituite dalle seguenti: "con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112«;

b) al comma 2, lettera *a*), le parole: "delle imprese interessate", sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese e degli enti pubblici interessati";

c) al comma 2, lettera *b*), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: ", riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento";

d) al comma 3, dopo le parole: "sono tenute le imprese", sono inserite le seguenti: "e gli enti pubblici", dopo le parole: "ciascuna impresa", sono inserite le seguenti: "o ente pubblico" e dopo le parole: "delle imprese", sono inserite le seguenti: "e degli enti pubblici";».

48.0.13

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, a 68)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole da: "relativa" a: "presentazione delle offerte" sono sostituite dalle seguenti: "recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "al momento della presentazione dell'offerta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte";

c) al comma 5, la lettera *d*-bis) è soppressa.».

48.0.14

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole da: "relativa" a: "presentazione delle offerte» sono sostituite dalle seguenti: «recante la certifica-

zione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "al momento della presentazione dell'offerta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte";

c) al comma 5, la lettera *d*-bis) è abrogata.».

48.0.15

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole da: "relativa" a: "presentazione delle offerte" sono sostituite dalle seguenti: "recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "al momento della presentazione dell'offerta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte";

c) al comma 5, la lettera *d*-bis) è soppressa.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi».

48.0.16

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Obbligo di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole da: "relativa" a: "presentazione delle offerte" sono sostituite dalle seguenti: "recante la certificazione dell'assolvimento degli obblighi nei tre anni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte e l'indicazione di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico";

b) al comma 4, terzo periodo, le parole: "al momento della presentazione dell'offerta stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte";

c) al comma 5, la lettera d-bis) è soppressa.».

48.0.17

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma I è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 62,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

48.0.18

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per l'erogazione di ausili e protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva)

1. Al comma 3-bis, articolo 104, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro", con le parole: "per ciascuno degli anni 2022-2023 e 2024 e nel limite di 5 milioni di euro annui";

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "per l'anno 2020", con le parole "per ciascun anno del triennio 2022-2024"».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022 - 5.000.000

2023 - 5.000.000

2024 - 5.000.000.

48.0.19 (testo 2)

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Approvato

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è integrato per un ammontare pari a euro 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

48.0.20

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Permessi per lavoratori che assistono disabili)

1. All'art 33, della legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 le parole: "tre giorni di permesso mensile" sono sostituite con le seguenti: "cinque giorni di permesso mensile";

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

3-*ter*. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, in caso di malattia, può usufruire di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche continuativo per i giorni necessari alla guarigione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro del lavoro e politiche sociali, provvede all'adozione delle necessarie misure attuative.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.21

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Inabilità ormeggiatori e barcaioli)

1. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.22

BINETTI, TOFFANIN, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.».

48.0.23 (testo 3)

GIAMMANCO, BINETTI

Approvato

All'articolo 49, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti;

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 27 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 402, dopo le parole: "di concerto con", sono inserite le seguenti: "il Ministro della disabilità e con".

2-ter. Il rifinanziamento di cui al comma 2-bis, lettera *a)* è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

48.0.24

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Detrazione delle spese connesse a sicurezza domestica)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 30 giugno 2022, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme o videosorveglianza in abitazioni private, ovvero a contratti con istituti di vigilanza privata finalizzati a controlli anti-intrusione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 70 per cento dell'importo della spesa sostenuta, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

48.0.25

CANTÙ, PERGREFFI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche alla legge 10 novembre 2021, n. 175)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: "con una dotazione pari a 1 milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "con una dotazione pari a 5 milioni di euro"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 4.000.000

2023: - 4.000.000

2024: - 4.000.000

48.0.26

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di residenze sanitarie assistenziali)

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le finalità indicate nell'articolo 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo erogati dagli enti locali in ragione della condizione di disabilità, di cui al citato articolo 2-*sexies*, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti erogatori dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari trasferiscono i medesimi trattamenti alla struttura residenziale presso cui risiede l'interessato, a decorrere dalla data di ingresso nei locali della medesima struttura.

3. Le residenze sanitarie assistenziali di cui al presente articolo danno tempestiva comunicazione all'ente erogatore dell'ingresso del titolare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari presso le proprie strutture.».

Art. 49**49.1**

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 49. - (*Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità*) - 1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella prospettiva di un graduale raggiungimento di un livello essenziale della prestazione definito da un rapporto tra alunno e assistente alla comunicazione pari a 4 a 1, nel limite delle risorse stanziare a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità", con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri, si provvede quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 100 milioni di euro in favore delle Regioni, delle province e delle città metropolitane con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e per la quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.».

49.2

Marco PELLEGRINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma i, sostituire le parole:* «con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022», *con le seguenti:* «con una dotazione di 130 milioni a decorrere dal 2022»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore delle Regioni e degli enti territoriali con decreto», *con le seguenti:* «Il fondo di cui al comma i è ripartito per la quota parte di 100 milioni in favore delle Regioni con decreto».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma l con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

49.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «150 milioni di euro annui»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «70 milioni» *con le seguenti:* «80 milioni di euro» *e le parole:* «30 milioni» *con le seguenti:* «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «1.015,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.014,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.014,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.013,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.012,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.012,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.011,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.011,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

49.4

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «alla comunicazione, anche mediante l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa, per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «599,5 milioni» e le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «499,5».

49.5

GALLONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado» con le seguenti: «della scuola pubblica dell'infanzia, della scuola pubblica primaria e della scuola pubblica secondaria di primo e secondo grado, e al fine di garantire uguali opportunità di accesso al sistema scolastico nazionale di istruzione senza alcuna discriminazione economica».

49.6

Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito in favore delle Regioni interessate dall'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in

sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, in cui sono individuati i criteri di ripartizione».

49.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «per la quota parte di 70 milioni in favore degli enti territoriali» con le parole: «per la quota parte di 50 milioni in favore degli enti territoriali»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «per la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni» con le parole: «per la quota parte di 50 milioni da valutare in favore dei Comuni».*

49.8

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «69» e la parola: «30» con la seguente: «29» e aggiungere in fine il seguente periodo: «per due milioni al Ministero dell'istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'università e della ricerca, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

49.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «69» e la parola: «30» con la seguente: «29» aggiungere in fine il seguente periodo: «per due milioni al Ministero dell'istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri

materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

49.10

SBROLLINI

Respinto

Al comma 2, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «69 milioni» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «29 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per due milioni al Ministero dell'istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

49.11

CANGINI

Respinto

Al comma 2:

a) *sostituire il numero: «70» con: «69», «30» con: «29»;*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo: «per due milioni al Ministero dell'istruzione, al fine di facilitare, tramite progetti di ricerca e sviluppo, l'accesso degli alunni con disabilità ai libri di testo e altri materiali didattici digitali e piattaforme di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo modalità definite con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

49.12

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, le parole:* «nei quali sono individuati i criteri di ripartizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «prevedendo premialità specifiche in favore degli enti che avviano percorsi di stabilizzazione del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, anche attraverso l'utilizzo di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione giuridica ed economica dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente».

49.0.1

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

3. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di un milione di Euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

49.0.2

GALLONE, PAPTAEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle

Istituzioni pro Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di un milione di Euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

49.0.3

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022 alla Federazione Nazionale delle Istituzioni per Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI) è concesso un contributo di un milione di euro all'anno per ciascuna delle due istituzioni, al fine di garantire l'opera, favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale e offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti e alle loro famiglie.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

49.0.4

DE SIANO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 49-bis.

(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, a decorrere dall'anno 2022, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni per Ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita con sede in Monza (MI), è concesso un contributo annuo rispettivamente di un milione di Euro per ciascuna delle due istituzioni, per garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di Consulenza Tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale, volta a offrire supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

49.0.5

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Stabilizzazione del personale assistenti all'autonomia e comunicazione)

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione

di assistenza all'autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.

2. Con ulteriori decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 63,63 milioni di euro per l'anno 2022 e a 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stato di previsione di cui all'articolo 194».

Art. 50

50.1

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (*Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità*) - 1. All'articolo 34, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "con una dotazione di 100 milioni di euro per Panno 2021", sono aggiunte le seguenti: "e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023";

b) al comma 2-*bis*, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-*bis*) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.";

c) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Per gli anni 2022 e 2023, il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato alle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che promuovano, in qualità di capofila, rapporti di partenariato o convenzioni con enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con micro e piccole imprese operanti nel settore del turismo e della ristorazione, anche attraverso accordi di co-progettazione."».

50.1-*bis*

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c) al punto 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al numero 5) le parole: "da come integrato" fino a: "ai sensi del comma 9" sono soppresse;»

2) *sostituire il punto 4) con il seguente:*

«4) il comma 9 è abrogato;»

b) *alla lettera f), al punto 3), sopprimere la lettera b).*

50.1-ter

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, alla lettera f) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) al comma 5, le parole: "quando uno dei componenti il nucleo familiare", sono sostituite dalle seguenti: "quando il richiedente";»

b) *dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

«3-bis) al comma 7, le parole: "da parte anche di un solo componente", sono sostituite dalle seguenti: "da parte del richiedente";

3-ter) al comma 8, le parole: "da parte anche di un solo componente" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del richiedente";

3-quater) *dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

"8-bis. Nei casi in cui le cause di decurtazioni e decadenza del beneficio, di cui ai commi 5, 7 e 8 siano generate da uno dei componenti il nucleo familiare, le sanzioni previste sono adottate applicando una riduzione del parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), corrispondente al componente."».

50.2

TOFFANIN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

50.3

PAPATHEU

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di una perequazione dei premi in denaro attribuiti agli atleti olimpici e paralimpici vincitori di medaglia, è istituito un fondo per gli atleti paralimpici con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2022.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e Fondo per gli atleti paralimpici».

50.4

FARAONE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 sono aggiunti, dopo la lettera b), i seguenti:

c) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico;

d) revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la trasformazione dei posti in deroga, ai sensi dell'articolo 9, comma 15 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto per due anni scolastici consecutivi, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

50.5 (testo 2)

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. *Una quota del fondo di cui al comma 1, non minore del 10 per cento, è utilizzata per finanziare interventi e progetti in favore degli studenti con disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, per le finalità di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170*».".

50.6

CONZATTI, FARAONE

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) costituzione di scuole per l'addestramento di cani guida».

50.0.1

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 357,09;

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 357,09;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 357,09 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 380,48 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1.003 milioni di euro per l'anno 2022, 1.035 milioni di euro per l'anno 2023, 1.070 milioni di euro per l'anno 2024, 1.106 milioni di euro per l'anno 2025, 1.144 milioni di euro per l'anno 2026, 1.190 milioni di euro per l'anno 2027, 1.237 milioni di euro per l'anno 2028, 1.285 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.337 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.2

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 50-bis.

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 337,09;

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 337,09;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 337,09 nel caso

in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 360,48 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 717 milioni di euro per l'anno 2022, 740 milioni di euro per l'anno 2023, 765 milioni di euro per l'anno 2024, 790 milioni di euro per l'anno 2025, 817 milioni di euro per l'anno 2026, 851 milioni di euro per l'anno 2027, 883 milioni di euro per l'anno 2028, 918 milioni di euro per l'anno 2029 e 955 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.3

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 317,09;

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 317,09;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 317,09 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 340,48 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 430 milioni di euro per l'anno 2022, 445 milioni di euro per l'anno 2023, 459 milioni di euro per l'an-

no 2024, 474 milioni di euro per l'anno 2025, 491 milioni di euro per l'anno 2026, 510 milioni di euro per l'anno 2027, 529 milioni di euro per l'anno 2028, 551 milioni di euro per l'anno 2029 e 573 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, così come incrementata ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.4

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Nuovi requisiti assegno mensile d'invalidità)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole: ", che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste," sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

50.0.5

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modificazioni alla legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegno mensile di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.;

c) il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, così come modificate ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 14 ottobre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 362,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

50.0.6

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, RUSSO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.».

50.0.7

VANIN, GALLICCHIO, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, CASTELLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di assegni di invalidità)

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, le parole: "che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste", sono soppresse.».

50.0.8 (testo 2)

LUNESU, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Disposizioni in materia di iva agevolata per le persone con disabilità in condizione di gravità)*

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente numero: «127-*vicies*) autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, acquistati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui alla tabella A, parte II, n. 31).».

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente: «*c-quater*) le spese per l'acquisto di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera c), entro il limite massimo di 15mila euro;».

3. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto in fine il seguente comma: «*7-bis*. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto gli autoveicoli acquistati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 3, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. I soggetti di cui al presente comma sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.9

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di iva agevolata per le persone con disabilità)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "se con motore elettrico" sono inserite le seguenti: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1, lettera c) del decreto del Ministro delle Finanze 16 maggio 1986."

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "se con motore elettrico" sono inserite le seguenti: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

50.0.10

BONINO, DE PETRIS, NANNICINI, NUGNES, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.50-bis.

(disposizione in materia di regolarizzazione)

1. All'articolo 103 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 o la conversione del permesso di soggiorno di cui al successivo comma 2, siano state rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro o a causa della mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 13 del medesimo articolo.

15-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione allo Sportello unico per l'immigrazione della mancata instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una domanda di emersione ai sensi dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte degli interessati, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al lavoratore è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

15-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 15-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 7 dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 17 del medesimo articolo."

2. Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di regolarizzazione ed emersione di cui all'art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata alla proroga delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "570 milioni di euro per l'anno 2022,".

50.0.11 (testo 3)

DE PETRIS, RUOTOLO, BONINO, NANNICINI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Approvato

All'articolo 199, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "mesi sei" con le seguenti: "diciotto mesi";

b) dopo le parole: "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" inserire le seguenti: "nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022"

8-ter. All'onere derivato dal comma 8-bis, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2.014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

50.0.12

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(disposizione in materia di regolarizzazione)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico sull'immigrazione, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui al comma 4, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale irregolarmente ovvero in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito. I cittadini stranieri, almeno centottanta giorni prima dell'invio dell'istanza, devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici ovvero devono aver soggiornato in Italia, anche in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o devono poter provare tale presenza con attestazioni costituite da documentazione di data certa.

2. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto da centottanta giorni, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere, una volta nell'arco di 36 mesi, con le modalità di cui al comma 4, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono aver svolto attività di lavoro ovvero un tirocinio lavorativo, comprovati secondo le modalità di cui al comma 4. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine

dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa e al lavoratore viene rilasciato un permesso per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia una nuova attività.

4. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso:

a) lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

b) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono concludersi entro 120 giorni.

5. Al fine della valutazione della congruità delle richieste presentate con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disposizione di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì stabilite la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 2, nonché le modalità di dettaglio di svolgimento dei procedimenti.

6. Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1, richiede il parere della Questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. Tali pareri devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione dei pareri richiesti non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. Lo Sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

7. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 4, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta in precedenza e riscontrabile da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza; si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la mancata emissione del parere

richiesto non può legittimare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno. L'onere relativo alla presentazione dell'istanza a carico dell'interessato per il servizio reso dal gestore esterno è fissato nella misura di euro 30.

8. All'atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato la domanda nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nel procedimento di cui al comma 2. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo, nonché di uscita dal territorio italiano e reingresso ai fini dell'ottenimento del passaporto.

9. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 250 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 7 che restano comunque a carico dell'interessato.

10. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

11. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero. Qualora tuttavia il lavoratore abbia rinvenuto una successiva occupazione, essa sarà valutata ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del presente articolo. La mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, di cui all'articolo

5 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non comporta il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno.

12. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e coloro che risultino segnalati, per motivi di pericolosità sociale, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. L'esistenza di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *a* e *b* non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno previsti ai commi 1 e 2.

13. Fino alla conclusione dell'esame delle istanze di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.000.000 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; nel limite massimo di 30.000.000 di euro per il 2022 per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al comma 9».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022,»

50.0.13

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(disposizione in materia di regolarizzazione ed emersione)

1. Al fine di consentire una più rapida definizione delle procedure di regolarizzazione ed emersione di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata alla proroga delle prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2022,».

50.0.14

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(disposizione in materia di regolarizzazione)

1. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

"15-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 o la conversione del permesso di soggiorno di cui al successivo comma 2, siano state rigettate per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro o a causa della mancata presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 5 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, il. 286, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di lavoro qualora abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 11 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, a carico

del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 13 del medesimo articolo.

15-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione allo Sportello unico per l'immigrazione della mancata instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una domanda di emersione ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte degli interessati, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al lavoratore è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

15-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 15-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 7 dell'articolo n. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 17 del medesimo articolo."».

50.0.15

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Proroga di concessioni agli enti di Terzo settore)

1. Al fine di sostenere gli enti del Terzo settore colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, le concessioni loro affidate degli immobili ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire un riequilibrio economico-finanziario in vista delle procedure di affidamento, da espletare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative«.

50.0.16

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione di una riserva a favore dei superstiti delle vittime sul lavoro)

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999 n.68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo la parola: "deceduti" sono eliminate le parole: "per causa di lavoro" e dopo le parole: "di servizio" sono eliminate le parole: "e di lavoro".

b) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."»

50.0.17

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art 50-bis.

(Nuove norme in merito alle procedure di valutazione delle minorazioni da infortunio sul lavoro)

All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie"».

50.0.18

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis.

L'articolo 4 comma 2 lettera *f*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 è così modificato: *f*) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera *a*), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di

vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

Conseguentemente al comma 15 le parole: «da 7 a 12» sono sostituite dalle seguenti: «da 7 a 12-bis».

50.0.19

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Nuove norme in merito alle procedure di valutazione delle minorazioni da infortunio sul lavoro)

1. Analogamente alle valutazioni di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 relative alle valutazioni delle minorazioni civili, la valutazione delle minorazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale, che avvengano in fase di accertamento dell'invalidità da lavoro e che sono effettuate dall'INAIL devono necessariamente coinvolgere un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL).

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.».

50.0.20

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo 50-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 50-ter.

1. La valutazione delle minorazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale è effettuata dall'INAIL con il coinvolgimento di un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro.

2. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

"1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie"».

50.0.21

NOCERINO, CROATTI, GAUDIANO, CASTALDI, LUPO, VANIN, ROMANO,
MAIORINO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di calcolo ISEE)

1. Al fine di ridurre la possibilità di indebita esclusione di soggetti con disabilità dai benefici di legge, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni di cui al comma 6 dell'articolo 2-*sexies*, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, provvedono a predisporre specifiche modalità informatiche per l'effettuazione dei controlli incrociati a loro disposizione al fine di assicurare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 2-*sexies*.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

50.0.22

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabilità di guerra)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10 per cento a decorrere dal 12 gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022, in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra».

50.0.23

ROMAGNOLI, BOTTICI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabilità di guerra)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti

dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23,67 milioni per il 2022, 20,12 milioni per il 2023, 17,1 milioni per il 2024, 14,5 milioni per il 2025 e 12,35 per il 2026, 9,09 milioni per il 2027, 6,27 milioni per il 2028, 3,45 milioni per il 2029 e 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.».

50.0.24

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimenti per disabilità di guerra)

1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, allegate al testo unico delle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,67 milioni per il 2022, in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.».

50.0.25

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, secondo periodo, le parole: "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022 fino alla fine del comma, con le seguenti: 965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 964,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024, 963,5 milioni di euro per l'anno 2025, 962,8 milioni di euro per l'anno 2026, 962,3 milioni di euro per l'anno 2027, 961,5 milioni di euro per l'anno 2028, 961,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

50.0.26

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, secondo periodo, le parole: "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "le menomazioni di grado pari o superiore all'il per cento".

2. Agli oneri che derivano dall'attuazione dei commi precedenti, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

50.0.27

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Trasporti individuali)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

50.0.28 (testo 2)

D'ANGELO, CAMPAGNA, Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d*-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1. comma 797. primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500".

2. All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole "comma 797" sono inserite le seguenti "e 792" e dopo le parole "comma 799", sono inserite le seguenti "e 792".

50.0.29 (testo 2)

CAMPAGNA, D'ANGELO, NATURALE, FERRARA, VANIN, DONNO, VACCARO, AUDDINO, Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d*-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1. comma 797. primo capo-

verso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500".

2. All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole "comma 797" sono inserite le seguenti "e 792" e dopo le parole "comma 799", sono inserite le seguenti "e 792".

50.0.30

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione dell'albo degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti)

1. All'articolo i, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale".

2. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: "594-bis. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni".

3. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista".

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

50.0.31 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA,
Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d*-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1. comma 797. primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500".

2. All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole "comma 797" sono inserite le seguenti "e 792" e dopo le parole "comma 799", sono inserite le seguenti "e 792".

50.0.32

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure in materia di servizi sociali territoriali).

1. Al fine di rafforzare il servizio sociale professionale, nel limite del 40 per cento della quota annua del Fondo per la povertà e politiche sociali assegnata a ciascun Ambito territoriale sociale (ATS), i Comuni possono procedere a nuove assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di

personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

50.0.33 (testo 2)

ENDRIZZI, TRENTACOSTE, VANIN

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone «fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.34

ENDRIZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni concernenti l'attività fisica adatta per le persone con malattie croniche e disabilità)

1. Per le persone con gravi patologie o disabilità, le spese sostenute per l'Attività Fisica Adattata (AFA), prescritta da medici specialisti, sono equiparate a spese sanitarie di cui al comma 1, lettera *c*), dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Qualora l'Attività Fisica Adattata sia prescritta dal medico specialista in sostituzione dei cicli di fisioterapia previsti dai LEA, per le spese sostenute spetta una detrazione dell'imposta lorda nella misura del 100 per cento fino a un limite massimo di 450 euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

50.0.35

CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Strumenti per agevolare la sottoscrizione e la dichiarazione delle persone con disabilità)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. La dichiarazione può essere fornita anche attraverso l'uso di strumenti tecnologici idonei alla identificazione dell'utente o, senza oneri, in presenza di un notaio che ne attesti la dichiarazione, al fine di rimuovere ogni

ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità e ogni possibile forma di discriminazione.

2-ter. I costi di attivazione ed applicazione del servizio sono a carico degli uffici preposti alla raccolta delle firme."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

50.0.36

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'assegno di cui al comma 2 è automaticamente adeguato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656.";

b) al comma 4 le parole: "con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali", sono sostituite con le seguenti: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 65.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022, si provvede a valere sul Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.».

50.0.37

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO,

MARINELLO, ROMANO, FEDE, CASTALDI, PIRRO, CALDEROLI, CROATTI, DE PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, Giuseppe PISANI, GUIDOLIN, MATRISCIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Contributi per il superamento delle barriere architettoniche)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di contributi destinati a sostenere le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione, la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici unifamiliari che nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari e quelle per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, nonché le spese relative agli interventi volti a ridurre gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità e a migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature. I contributi di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. I contributi sono riconosciuti per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 nonché ai soggetti con età pari o superiore ad 80 anni.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

50.0.38

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e temporaneamente inidonei alla mansione)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali siano esenti dalla campagna vaccinale COVID-19 sulla base di idonea certificazione medica o che, a seguito di profilassi vaccinale COVID-19, siano in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, ovvero ancora che presentino una condizione di rischio derivante da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, nonché per quelli";

b) al comma 2-bis le parole: "fino al 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico, vengono definite le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità di cui al comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificate dal comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e la data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.39 (testo 3)

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ZULIANI, BERGESIO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

Ai lavoratori che hanno goduto del diritto riconosciuto dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, e per almeno un mese nel 2021, non hanno goduto della relativa indennità, è riconosciuto un indennizzo pari a euro 1000 pro capite».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per il 2022».

50.0.40 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

All'articolo 49, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 27 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 402, dopo le parole: "di concerto con", sono inserite le seguenti: "il Ministro della disabilità e con".

2-ter. Il rifinanziamento di cui al comma 2-bis, lettera a) è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.41

UNTERBERGER, STEGER, LANIECE, DURNWALDER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

50.0.42

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 50-bis.

(Inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale)

1. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 50-ter.

(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)

1. al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni

pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. a tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 10 milioni;

2023: - 10 milioni;

2024: - 10 milioni.

50.0.43

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria di interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.44

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Ente nazionale sordi)

1. All'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Onlus APS (ENS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è attribuito un contributo pari a 1 milioni di euro annuo per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'attività istituzionale del medesimo ente, alla copertura delle spese per collaborazioni a sostegno delle attività e ad interventi di manutenzione degli immobili delle sedi territoriali.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000;

2024: - 1.000.000.

50.0.45

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Scuole di addestramento dei cani guida per non vedenti e ipovedenti)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo con dotazione di 500 mila euro per l'anno 2022, al fine di garantire un contributo destinato alle scuole di addestramento dei cani guida per non vedenti e ipovedenti e dei cani di supporto alle persone con disabilità.

2. Con decreto del Ministro per le disabilità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599,5 milioni di euro per l'anno 2022».

50.0.46 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,55 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.47 (testo 2)

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,55 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.48 (testo 3)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ZULIANI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di advocacy, è attribuito, a decorrere dall'anno 2022, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associa-

zione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS « ONLUS»).».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

50.0.49

FERRERO, LUNESU, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. La prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, ha un importo pari a 15.000 euro per i casi diagnosticati dopo il 1° gennaio 2022.

3. All'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

50.0.50 (testo 2)

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE, PIRRO, CALDEROLI, CASTALDI, CROATTI, DE

PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, Giuseppe PISANI, GUIDOLIN, MATRISCIANO,
DELL'OLIO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato 165 anni di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute, e il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.51 (testo 2)

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE,
TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO,

MARINELLO, ROMANO, FEDE, PIRRO, CALDEROLI, CASTALDI, CROATTI, DE PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, Giuseppe PISANI, GUIDOLIN, MATRISCIANO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato 165 anni di età.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute, e il Ministero delle pari opportunità e della famiglia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.52 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, CARBONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rffinanziato dall'articolo 194».

50.0.53 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2024».

50.0.54

FARAONE, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incremento massimale detraibili per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «non superiore a 2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 3.500 euro».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 32,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

50.0.55

COMINCINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico in imprese sociali)

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile

e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi dell'articolo 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, nonché le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici, per un periodo di sette esercizi.

4. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

50.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 380 del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente comma:

"Quanto disposto dai precedenti commi non si applica al tutore qualora questo sia altresì *caregiver* familiare dell'interdetto individuato secondo progetto individualizzato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

50.0.57 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO, L'ABBATE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Special Olympics Italia)

1. Al fine di favorire la realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge".

50.0.58

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "Fino al termine dello stato di emergenza".

2. Al comma 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, e successive modifiche, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "al termine dello stato di emergenza"».

50.0.59

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

50.0.60

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 50 milioni di euro dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

50.0.61

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per

l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse».

Art. 51

51.1

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole «per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute» con le seguenti: «per le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione sportiva riconosciuti»;*

b) *dopo le parole «in ciascun anno le Federazioni Sportive», aggiungere le seguenti: «e gli Enti di Promozione Sportiva»;*

c) *dopo le parole «le medesime Federazioni» aggiungere le parole «e Enti».*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 150 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.2

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole «per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano» aggiungere le seguenti parole: «e per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI»;*

b) *dopo le parole «in ciascun anno le Federazioni Sportive» aggiungere le seguenti parole: «o gli Enti di Promozione Sportiva»;*

c) *dopo le parole «le medesime Federazioni» aggiungere le seguenti parole: «o Enti di Promozione».*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 150 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

51.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano» aggiungere: «e per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI»; dopo le parole «in ciascun anno le Federazioni Sportive» aggiungere «o gli Enti di Promozione Sportiva»; dopo le parole «le medesime Federazioni» aggiungere «o Enti di Promozione».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.3-bis

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

«c) all'articolo 14, commi 1 e 2, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" e dopo le parole: "decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242", sono inserite le seguenti: "e delle società che hanno la gestione di impianti sportivi";»

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«2. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a titolo gratuito;" sono sostituite dalle seguenti: "a titolo gratuito. A decorrere dall'1 aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pa-

gamento di un premio di garanzia da versare al Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le garanzie sono rilasciate;"

b) alla lettera b) numero 1) dopo le parole: "90 per cento", sono aggiunte le seguenti: "e, dall'1 gennaio 2022, fino all'80 per cento"».

c) *dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:*

«10-bis. Si applicano alle garanzie di cui al comma 8 le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione costituita dalla gratuità della garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.»

51.4

SBROLLINI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 1, articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2022" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022".

3-ter. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa.

3-quater Agli oneri di cui al comma 3-ter, pari a 90 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.»

51.5 (testo 3)

SBROLLINI, CONZATTI, FARAONE

Approvato

All'articolo 51, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023.

3-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

51.6

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2022, relativamente agli investimenti sostenuti nell'anno.

5-ter. Ai fini del comma 5-bis é autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro, a decorrere dal 2022, che costituisce tetto di spesa.

5-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.7

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il Ministro della salute, considerati gli effetti benefici dell'attività motoria sulla salute fisica e psichica dei cittadini e tenuto conto che la prevenzione è un utile strumento di contenimento della spesa sanitaria, individua i trattamenti convenzionabili con il Servizio Sanitario Nazionale, incentivando opportuni interventi per la promozione dell'attività fisica ai fini sia preventivi che terapeutici.

5-ter. Il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto individua apposite iniziative volte promuovere e a sostenere i valori dello sport come strumento di tutela della salute pubblica, a sensibilizzare la cittadinanza e il personale qualificato sull'importanza della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nonché all'eventuale sottoscrizione di convenzioni o di accordi con enti, istituzioni e altri soggetti interessati.

5-quater. Per le finalità di cui ai commi 5-bis e 5-ter è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo per lo sport e il benessere, con uno stanziamento di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.8

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgi-

mento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

5-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

51.9 (testo 2)

CROATTI, TRENTACOSTE, DE LUCIA, NATURALE

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

5-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 600.000 euro per il 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto "Giro d'Italia: Giovani Under 23.".

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del-

l'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del «Giro d'Italia Giovani Under 23».

5-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

All'articolo sono aggiunti i seguenti comma 6 e 7:

«6. All'articolo 43-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 si aggiunge il seguente comma 2: "2. Le disposizioni dell'articolo 31 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

7. La lettera *m*), del comma 2, dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 è modificata quanto segue: "m) da 250 euro a 1.000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) o qualora il sciatore si trova in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di droghe".».

51.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2022, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Ai fini delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato

dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

51.12

STEFANO, MANCA, BITI, RAMPI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La dotazione del »Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche«, istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022.».

51.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2021" inserire le seguenti: "e di 30 milioni di euro per l'anno 2022" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come

rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101."

51.14

STEFANO, MANCA, BITI, RAMPI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere le iscrizioni e i rinnovi degli abbonamenti per lo svolgimento di attività sportiva presso strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di un contributo a copertura parziale dei costi delle iscrizioni e degli abbonamenti presso le predette strutture. Il contributo di cui al presente comma è cumulabile con i rimborsi e i voucher di cui all'articolo 216, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e i requisiti per la concessione del contributo di cui al presente e le modalità per la sua erogazione.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022».

51.15

CASTALDI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il "Fondo per il professionismo negli sport femminili" di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

51.16

Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di supportare la diffusione delle Scuole Triathlon in modo sistemico, nell'ambito del triennio olimpico 2022/2024 è stabilito un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, saranno individuati i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.17

Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d-bis) in fine sono aggiunte le parole: "e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242".

b) la lettera e) è abrogata.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.18

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31, inserire il seguente comma:

"2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle predette assunzioni non si applicano le previsioni di legge e della contrattazione collettiva concernenti le limitazioni al numero complessivo di contratti a tempo determinato"».

51.19

CONZATTI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, dopo la parola: "(IRES)" sono inserite le parole: "e a fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)";
 - Al comma 2, dopo la parola: "IRES" sono inserite le parole "e IRAP"».
-

51.20

MANCA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

«5-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Per tutte le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età"».

51.21

SBROLLINI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Per tutte le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età"».

51.22

Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "quelle didattiche di ogni genere" inserire le parole: ", compreso quelle sportive, di natura non commerciale".

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Contributi e credito d'imposta per il settore sportivo)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta sportiva ed ampliare la possibilità di accesso alla pratica dell'attività sportiva, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 3, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva di cui al comma 4 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, e un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 4. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a Società e Associazioni sportive dilettantistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

4. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

5. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui al comma 1 è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con

facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dal comma 1, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017, per quanto previsto ai sensi del comma 6, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

8. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport delle Presidenza del consiglio dei ministri.

9. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

11. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

51.0.2

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubbli-

citarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2020, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilettantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'im-

magine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede ai sensi...

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

51.0.3 (testo 2)

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 51-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del Regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilettantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'im-

magine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

51.0.4

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. Per l'anno 2022, alle imprese, alle società, ai lavoratori autonomi e agli enti commerciali e non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari ai 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubbli-

citarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del Regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2021, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. Il credito d'imposta si applica anche quando l'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie è effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche costituite nell'anno 2022 o quando le società o associazioni sportive dilettantistiche non aderiscono per il periodo d'imposta 2022, al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

51.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Finanziamenti per gli impianti sportivi e la diffusione dell'attività sportiva)

1. Al fine di favorire il recupero delle aree urbane, l'inclusione e l'integrazione sociale attraverso la diffusione dell'attività sportiva, con particolare riferimento alle zone più degradate, è autorizzata la spesa di 100 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento, anche parziale, dei seguenti interventi:

a) realizzazione di nuovi impianti sportivi;

b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico e alla manutenzione straordinaria;

c) realizzazione di parchi urbani attrezzati.

2. Possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

b) enti locali;

3. Il cinquanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1 sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a).

4. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di accesso ai finanziamenti di cui al comma 1 e le modalità attuative del presente articolo. Tra i criteri di accesso ai finanziamenti è individuato come prioritario l'accesso all'attività sportiva di base consentito ai maggior numero di utenti.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

51.0.6

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure di sostegno in favore delle attività sportive)

1. In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 giugno 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assistenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva.

4. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, primo periodo, le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni» sono sostituite dalle parole: «comunque non superiore a ulteriori dieci anni».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

51.0.7 (testo 2)

DE LUCIA, TRENTACOSTE, CROATTI

Approvato

All'articolo 51, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023.

3-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

51.0.8

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Contributo a fondo perduto a favore di società e associazioni sportive)

1. Al fine di attenuare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica COVID19, derivanti dalla chiusura degli impianti sportivi e dalla parziale riapertura, è riconosciuto per l'anno 2022 un contributo a fondo perduto alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici che, nel periodo d'imposta 2019, hanno realizzato ricavi ai sensi dell'articolo 85 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

2. Il contributo, a valere sui fondi indicati al comma 4, è assegnato e ripartito fra le federazioni a cui appartengono le società e le associazioni di cui al comma 1 in ragione della complessiva riduzione dei ricavi derivanti da impianti sportivi, inclusi gli abbonamenti, riferibili alla stagione sportiva 2018/2019 rispetto alla stagione 2020/2021.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.9 (testo 2)

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022

devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

51.0.10 (testo 2)

MANCA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del CONI)

1. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa del CONI ed in coerenza con gli *standard* di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nel limite della dotazione organica del CONI stabilita a legislazione vigente, sono ceduti al CONI i seguenti contratti di lavoro:

a) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A., già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che, alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il CONI in regime di avvilimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

b) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. che, alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il CONI in regime di avvilimento e comando obbligatorio di cui al comma 5, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43;

c) i contratti di lavoro del personale dirigente e non dirigente a tempo indeterminato di Sport e Salute S.p.A. indicato dalla Società Sport e Salute d'intesa con il CONI entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, da individuare tra il personale impiegato presso il CONI in esecuzione del contratto di servizio alla data del 30 gennaio 2021.

2. Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 1 è comunque subordinata all'assenso del personale interessato, da manifestarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed

aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed è collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI.

4. Il CONI è autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unità di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della cessazione dei contratti di cui al comma 1. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali sezione enti pubblici non economici.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

51.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di favorire e incentivare la realizzazione e la ristrutturazione di impianti sportivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stipula un'apposita convenzione con l'istituto per il credito sportivo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del

trenta per cento a favore di Società e Associazioni sportive dilettantistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 3, possono essere rilasciati per le seguenti finalità:

- a) costruzione di nuovi impianti sportivi;
- b) ristrutturazione impianti sportivi esistenti;
- c) ampliamento impianti sportivi esistenti;

3. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente articolo.»

51.0.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di garantire e incentivare l'accesso alla pratica sportiva, alle associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite del novanta per cento della spesa effettuata e comunque per un importo non superiore a 36.000 euro, per l'acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, tra cui si considerano ricompresi autoveicoli con almeno nove posti, effettuato nel corso del medesimo anno. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 2 che costituisce limite di spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30.000.000 di euro per l'anno 2022.

3. Il Presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità attuative del presente articolo.

4. All'onere di cui al comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.13

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Detrazione d'imposta a favore pratica sportiva diffusa)

1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva e di sostenere il settore dello sport dilettantistico, limitatamente agli anni 2022 e 2023, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive gestite da associazioni o le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD) o da società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, si intendono detraibili per il 50 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i medesimi anni non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età e il vincolo di parentela di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera *i*-quinquies.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 delle presente

legge. Qualora per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti».

51.0.14

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Il comma 12 dell'articolo 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente: «Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di Garanzia per lo Sport, articolato in tre specifici Comparti, dedicati al rilascio di garanzie su finanziamenti, erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le seguenti finalità sportive: investimenti, liquidità, aggiudicazione e organizzazione dei grandi eventi internazionali. Al Comparto di liquidità, fino al 30 giugno 2022, ovvero fino alla data successiva di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge dell'8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dell'articolo 10, commi da 8 a 13, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106.".

2. Al comma 13, primo periodo, dell'articolo 90, della legge 27 dicembre 2002, n.289, dopo la parola: "Il Fondo" è aggiunto: "strutturato in Comparti,".

3. La dotazione finanziaria dei Comparti di Garanzia, di cui al comma I del presente articolo, è assicurata dalle attuali disponibilità del Fondo e la specifica ripartizione ai Comparti è effettuata dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali assegnati in gestione all'Istituto per il Credito Sportivo, che vi provvede annualmente in funzione delle necessità di natura pubblicistica alle quali sono destinati i singoli Comparti, sentiti il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità di Governo con la delega allo Sport e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.».

51.0.15

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.16

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Sospensione dei termini fiscali e contributivi in favore dei soggetti che gestiscono attività sportive)

1. In favore delle Società Sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline sportive Associate (DA) iscritte al registro CONI, degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), alle associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), e delle Società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

51.0.17

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Proroga della moratoria dei mutui bancari in favore dei soggetti che gestiscono attività sportive)

1. La moratoria dei mutui bancari di cui all'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6, lettere *a)* e *c)*, e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 30 giugno 2022 anche ai leasing operativi e ai canoni di assenza delle associazioni o delle società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), nonché delle società che hanno per oggetto sociale la gestione di palestre e di centri sportivi, riferiti all'approvvigionamento dei macchinari di allenamento e delle attrezzature tecniche necessarie alla conduzione dell'attività sportiva.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.18 (testo 2)

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, L'ABBATE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in

corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

51.0.19

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.20

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche nel pagamento dei canoni di locazione per gli impianti, strutture e sedi sociali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 50.000.000.

2. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.».

51.0.21

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche nel pagamento delle utenze energetiche per gli impianti, le strutture e le sedi sociali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport; un fondo pari ad euro 50.000.000.

2. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.».

51.0.22

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2022 e 2023 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in euro 210 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.23

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Servizi di stewarding negli impianti sportivi)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c-bis è sostituita dalla seguente:

"c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo n. 134 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, alla lettera *b-bis*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.";

c) al comma 10, primo periodo, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) attività di cui al decreto del ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo n. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis*), del presente articolo."».

51.0.24

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Servizi di stewarding negli impianti sportivi)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *c-bis* è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, alla lettera *b-bis*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di

somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.";

c) al comma 10, primo periodo, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis*), del presente articolo."».

51.0.25

TESTOR, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Servizi di stewarding negli impianti sportivi)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *c-bis* è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro";

b) al comma 6, alla lettera *b-bis*) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.";

c) al comma 10, primo periodo, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*). attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis*), del presente articolo."».

51.0.26

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 1, comma 371 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: "900.000" sono sostituite con le seguenti: "1.000.000".

2. Al fine di far fronte agli impegni internazionali assunti dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, tra cui l'adesione all'EPAS (Enlarged Partial Agreement on sport) presso il Consiglio d'Europa, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 165.000,00.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 565 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

51.0.27

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di far fronte agli impegni internazionali assunti dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, tra cui l'adesione all'EPAS (*Enlarged Partial Agreement on sport*) presso il Consiglio d'Europa, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 165.000,00 a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 165.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.28

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

1. Al fine di far fronte agli impegni internazionali assunti dalla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, tra cui l'adesione all'EPAS (*Enlarged Partial Agreement on sport*) presso il Consiglio d'Europa, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sport, un fondo pari ad euro 165.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 165.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.29

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2022 alle famiglie è riconosciuta una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. All'onere di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verificano scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura».

51.0.30 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis

(Interpretazione autentica in materia di

IVA per le associazioni sportive dilettantistiche)

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, lettera *a*) e 2, lettera *d*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si intende applicabile, indistintamente, a tutte le associazioni di volontariato iscritte nei relativi registri. A tal fine, non rilevano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.»

51.0.31

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

*(Proroga di disposizioni in favore dei
soggetti che gestiscono impianti sportivi)*

1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, primo periodo, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni"».

51.0.32

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sport)

1. All'articolo 10, comma 13-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

f) all'articolo 43-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

51.0.33

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico)

1. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre 2022".

2. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "40" sono sostituite dalle seguenti: "100" e le parole: "euro 2,5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni".

3. All'articolo 1, al comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 727 al secondo capoverso, prima delle parole: "caso di aggiudicazione", è aggiunto il seguente periodo: "Per le concessioni di cui al comma 727 lettere *a*), *b*), *c*), *d*), in";

b) dopo il comma 727, inserire il seguente:

"727-bis Per le concessioni di cui al comma 727 lettera e) alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d'asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata la differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione della pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari".

4. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti Concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall'articolo 24, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022:

a) 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), collegato alla rete telematica del concessionario;

b) 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), collegato alla rete telematica del concessionario;

5. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all'articolo 1, comma 727 lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal 1 gennaio 2023.

6. All'articolo I comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n 105, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 15 settembre 2022".

7. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte

del versamento a partire dal 1° aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di:

a) 20 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;

b) 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

8. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico SOGEI Spa. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell'emergenza da COVID 19».

51.0.34

DAMIANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

(Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e soci della Banca Popolare di Bari, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 5,00 per azione posseduta alla data del 1 dicembre 2019 e nel limite massimo di 150.000 euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto al netto di even-

tuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc.MedioCreditoCentrale spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1 commi 343 e 345 legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni, nonché per l'anno 2023, ove necessario, con la riduzione del 50 per cento degli importi stanziati per l'annualità 2023 dagli articoli 126-145-147-170 della presente legge.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2023.

5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 241/97.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.

7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado.».

51.0.35

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e

soci della Banca Popolare di Bari, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con (funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 5,00 per azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150mila euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc.MedioCreditoCentrale Spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con gli importi di cui all'articolo 1, commi 343 e 345 legge 266 del 23 dicembre 2005 (e successive modificazioni) nonché per l'anno 2023 - ove necessario - con la riduzione del 50 per cento degli importi stanziati per l'annualità 2023 dagli articoli 126, 145, 147 e 170 della presente legge.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme disponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2023.

5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.

7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado».

51.0.36

FAGGI, FERRERO, TOSATO, TESTOR

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(Fondo Ristori Soci Banca Popolare di Bari)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo ristoro risparmiatori e soci della Banca Popolare di Bari, con una dotazione pari a 525 milioni di euro per ciascuno degli anni, finalizzato a indennizzare le persone fisiche o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado, che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari anche a seguito della decisione del 13 dicembre 2019 della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e di sottoposizione della Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1, e 98 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura di euro 5,00 (cinque/00) per azione posseduta alla data del 1° dicembre 2019 e nel limite massimo di 150mila euro per ciascun socio/risparmiatore. L'indennizzo è corrisposto al netto di eventuali rimborsi/ristori ricevuti dal socio/risparmiatore ed è erogato contestualmente alla cessione gratuita delle azioni indennizzate a ciascun socio al soggetto che sarà indicato dalla Soc.MedioCreditoCentrale spa. Del pari contestualmente, si rinunzierà a ogni e qualsiasi pretesa per gli eventuali ulteriori danni patrimoniali subiti, per le sole azioni oggetto di indennizzo. Una percentuale non minore del 50 per cento degli indennizzi di cui al presente comma è erogata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, le modalità di presentazione ed esame delle domande, nonché le modalità di ammissione all'indennizzo e di riparto delle somme di-

sponibili, in modo da assicurare l'erogazione dell'indennizzo agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2023.

5. Al fine di velocizzare i ristori, l'indennizzo spettante al socio/risparmiatore può essere riconosciuto nella sua totalità altresì sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 1997.

6. Col medesimo decreto di cui al comma 4 è istituita e disciplinata una commissione tecnica composta da 3 membri per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo.

7. Non hanno accesso al fondo i soggetti che abbiano avuto in Banca Popolare di Bari gli incarichi di: componente del cda e degli organi di controllo e vigilanza; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore e vicedirettore generale nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e secondo grado».

51.0.37

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Detrazione delle spese per i servizi di traslochi)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul territorio italiano verso cui è diretto il servizio di trasloco.

2. Tra le spese sostenute per il trasloco, di cui al comma 1, sono compresi gli oneri accessori ai servizi di trasloco.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta per i soli servizi di trasloco a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La detrazione spetta a condizione che il prestatore del servizio di trasloco:

a) sia un'impresa di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritta all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) dichiarare un ammontare di ricavi derivati da traslochi nazionali resi a persone fisiche, nel precedente periodo d'imposta, non superiore a euro 5.164.000;

c) risulti esercitare il servizio di trasloco regolarmente con codice ATECO 49.42.0;

d) sia in possesso di idonea garanzia assicurativa di responsabilità civile;

e) sia in possesso di valido documento unico di regolarità contributiva;

f) non abbia commesso violazioni delle norme fondamentali a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. Il possesso dei requisiti, di cui alle lettere da *a)* a *e)*, può essere attestato mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa prestatore del servizio.

6. I soggetti che sostengono le spese per i servizi di trasporto possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si applica, in quanto compatibile, la disposizione contenuta nell'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 146 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.38

DELL'OLIO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina fiscale e monitoraggio sulle valute virtuali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c-ter), dopo le parole: "di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti," sono aggiunte le seguenti: "di valute virtuali" e, dopo le parole: "Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso" sono aggiunte le seguenti: ", per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso";

2) alla lettera c-quater), dopo le parole: "valute," sono aggiunte le seguenti parole: "valute virtuali," e dopo le parole: "di valute estere," sono aggiunte le parole: "di valute virtuali,".

b) all'articolo 67, comma 1-bis, dopo le parole: "nonché le valute", sono aggiunte le seguenti: ", le valute virtuali";

c) all'articolo 67, comma 1-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente";

d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: "*d-bis*) per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;".

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro."

3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-*bis* è inserito il seguente: "18-*ter*. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali".

Art. 9-*ter*.

(Definizioni ai fini del riconoscimento fiscale delle valute virtuali)

1. Si definisce "Unità Matematica" l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *qq*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera *ff*) è sostituita dalla seguente: "*ff*) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale";

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera *qq*) è sostituita dalla seguente: "*qq*) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa

o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente";

c) all'articolo 3, comma 5, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa";

d) all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: "5-bis) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di euro 150; 5-ter) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di euro 150".

3. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: ", comprese le unità matematiche".

4. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le unità matematiche possedute alla data del 30 ottobre 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2021.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre 2021. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre 2021.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da I a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi"».

51.0.39

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2022 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva.

4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica

i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per il 2022 e a 0,1 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.40

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Nuova decontribuzione per i settori del turismo e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

2. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2022 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva.

4. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal comma 5, nel limite di minori entrate contributive pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. L'esonero di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

51.0.41 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, GALLONE, MODENA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore delle ZES)

1. Alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2024 nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, è riconosciuta nella misura del 100 per cento l'esenzione di cui ai commi 173-176, articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. È parimenti ridotta del 100 per cento, in relazione alla base imponibile derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 3 periodi d'imposta successivi. L'agevolazione è riconosciuta nei limiti e sino alla vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo

2020 C(2020) 1863 e successive proroghe e modifiche. Successivamente è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Alle predette agevolazioni si applica l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione o in un'area diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Sud e della Coesione territoriale, sentita l'Agenzia delle Entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, quantificati in complessivi 160 milioni, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

51.0.42

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Disposizioni in materia di spostamenti gratuiti per visite malati gravi)*

1. Alle persone disabili, affette da patologie oncologiche, malati gravi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del biglietto del trasporto ferroviario per tutti gli spostamenti fuori provincia che siano strumentali all'effettuazione di visite specialistiche e cure specifiche adeguatamente documentate, nonché la riduzione del 50% del costo del biglietto per eventuali accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare.

2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui al comma 1, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili.

3. Al fine di sostenere i maggiori oneri di cui al comma 1, presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, che costituisce limite di spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.43

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Disposizioni in materia di transito gratuito nelle autostrade per i malati gravi)*

1. All'articolo 176, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"11-*ter*. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, sono esonerati i conducenti disabili, malati gravi, persone affette da patologie oncologiche nonché i loro familiari qualora conducenti accompagnatori appartenenti al medesimo nucleo familiare per trasferimenti strumentali all'effettuazione di visite mediche specialistiche e cure specifiche e adeguatamente documentate. L'esenzione di cui al primo periodo è subordinata al rilascio di certificazione medica dell'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'esenzione rispetti i requisiti di cui sopra, nonché al possesso di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 50.000. L'esenzione è riconosciuta per un periodo temporale di sei mesi, rinnovabili, previo rilascio di una Viacard da ritirare presso la Azienda Sanitaria Locale di appartenenza."

2. Al fine di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di compensare i mancati introiti dei soggetti concessionari autostradali, presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è istituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, che costituisce limite di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione della platea dei beneficiari e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.44

DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in tema di riduzione della mobilità sanitaria passiva)

1. Al fine di sviluppare i servizi di prossimità nelle regioni e province autonome con una maggiore mobilità sanitaria interregionale passiva, per il triennio 2022-2024, le regioni di cui tabella A allegata possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera in favore di cittadini residenti nelle medesime regioni, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a valere sulle risorse di cui al comma 4 del presente articolo e nei limiti delle stesse.

2. Per l'utilizzo di tali risorse si applicano le seguenti condizioni:

a) le prestazioni acquistate in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come rideterminato dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel triennio 2021-2023, devono essere quelle che hanno generato le quote maggiori di mobilità sanitaria, in termini di flussi finanziari, nell'anno 2020;

b) la maggiore spesa che eccede il limite di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, deve essere prioritariamente destinata all'acquisto di prestazioni presso strutture private accreditate a contratto che abbiano concluso investimenti di edilizia e ammodernamento tecnologico negli ultimi cinque anni pari ad almeno il 25% del fatturato

c) nell'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a), le strutture devono garantire il raggiungimento, al termine del triennio 2022-2024, di standard qualitativi elevati, con parametri di qualità da definire con Decreto del Ministero della Salute, anche tendono conto degli indicatori del Piano Nazionale Esiti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

3. A completamento del triennio 2022-2024 la Regione valuta - sulla base di una griglia predisposta dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e adottata con Decreto del Ministero della Salute - il raggiungi-

mento degli standard qualitativi richiamati al comma precedente, nell'intero triennio.

4. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 331,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Conseguentemente, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni 2022, 2023 e 2024 è incrementato per un importo corrispondente di 331,83 milioni di euro. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

51.0.45

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)

1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dall'anno 2022, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un *voucher* di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di *baby sitting*, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

4. Il beneficio di cui al comma 3, si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.

5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

51.0.46

ROMANI, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo per l'acquisto di seggiolini di sicurezza per il trasporto di bambini in veicoli)

1. Alla Tabella A, Parte II-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: "1-sexies) seggiolini di sicurezza per veicoli per bambini".

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'acquisto di seggiolini di sicurezza per il trasporto di bambini in veicoli con una dotazione di euro 130 milioni, nel limite massimo di spesa di euro 15 milioni annui.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

51.0.47

DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto)

1. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, che ne costituisce limite di spesa. Agli oneri di provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con il presidente della regione Puglia, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

3. Ai fini del presente articolo, si intendono:

a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

b) per opere connesse, le opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai fini dell'accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento;

c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o

che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.».

51.0.48

DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Rigenerazione sociale, culturale e economica delle zone degradate)

1. Per l'anno 2022 è istituita, in coerenza con gli obiettivi e i temi prioritari dell'Agenda Urbana per l'Unione Europea, la Strategia Nazionale per la Riqualificazione delle Periferie Urbane (SNAPU) delle città metropolitane delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, finalizzato alla realizzazione di interventi per la rigenerazione sociale, culturale e economica delle zone degradate, nonché per la realizzazione di interventi di carattere sociale, in linea con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a carico delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 31 dicembre 2020, n. 178.

3. Con decreto del Ministro per il Sud, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sono individuate le città metropolitane destinatarie degli interventi, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i criteri di selezione e le procedure di erogazione delle risorse stesse.».

51.0.49

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in rubrica, dopo le parole, "Forze di polizia" sono inserite le seguenti le seguenti "e del Corpo nazionale vigili del fuoco". Ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma 1Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche, fatta eccezione per la rubrica del Ministero degli affari esteri.».

51.0.50

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Formazione duale nel settore moda accessori)

1. Nel quadro dell'attuazione della linea progettuale «sistema duale», Misura M5C1, investimento 1.4, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti per interventi di formazione professionale, nel contesto del Piano Nazionale Nuove Competenze, destinati al settore della sartoria, nonché, più in generale nella produzione di accessori moda, mediante istituzione di percorsi professionalizzanti in azienda nonché presso altri istituti o organismi del settore, proposti dalle aziende medesime o da loro aggregazioni, volti alla creazione di profili professionali pronti per l'inserimento nel ciclo produttivo.

2. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni per gli anni 2022, 2023, 2024, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

51.0.51

CAMPARI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, FAGGI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Bonus per l'acquisto di veicoli adattati alle persone con disabilità)*

1. Per gli anni 2022 e 2023, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 50 per cento per le spese riguardanti i mezzi ivi individuati necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

2. Per i soggetti che sostengono, negli anni 2022 e 2023, le spese indicate al comma 1, si applica l'opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «765,3 milioni di euro per l'anno 2022, 764,9 milioni di euro per l'anno 2023, 964,4 milioni di euro per l'anno 2024, 963,5 milioni di euro per l'anno 2025, 962,8 milioni di euro per l'anno 2026, 962,3 milioni di euro per l'anno 2027».

51.0.52

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in favore delle persone affette da sordocecità)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Definizione*) - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: "possono" è sostituita dalle seguenti: "sono tenute a"».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole da: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» fino alla fine del comma, con le seguenti: «1.055,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.054,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.054,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.053,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.052,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.052,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.051,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.051,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

51.0.53

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

1. È istituito il "*bonus wellness*" al fine di agevolare, per i cittadini, la fruizione di specifici trattamenti e servizi motori e sportivi presso una struttura prescelta fra quelle accreditate. L'incentivo per l'acquisto di servizi motori e sportivi è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare. Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, e consiste in uno sconto del 100 per cento sul prezzo d'acquisto dei servizi prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro.

2. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio, i servizi non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio eventualmente non coperto dal bonus. Il Bonus non è cedibile a terzi, non costituisce

reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE.

3. Per il "*bonus wellness*" si intendono le prestazioni erogate da un istituto accreditato. Il soggetto accreditato è colui che, sotto forma di attività di impresa, Ente del Terzo Settore, Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, opera nel settore motorio, sportivo e del *wellness* e si è preregistrato alla piattaforma *on line* dedicata.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.54

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. La disposizione normativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.

2. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. È rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia

iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

51.0.55

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Tutela legale per giudizi promossi nei confronti del personale delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico)

1. La disposizione normativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.

2. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. È rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da

quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.56

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi". All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 la lettera *b*-bis del comma 1 e il comma 1.1 sono soppressi.

2. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi".

3. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le parole: "dodici giorni"».

51.0.57

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per

i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di venticinque settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Le venticinque settimane dei trattamenti di cui al comma I sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato».

Conseguentemente:

- *sopprimere l'articolo 194;*

- *ridurre di 60 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Mef.*

51.0.58

SBROLLINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: "Titolo V" inserire le seguenti: ", Capo V,";

b) all'articolo 7:

al comma 1, le parole: "società e le" sono abrogate;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statu-

to e da quelle relative alla forma societaria adottata, con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili e alla distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.";

c) all'articolo 9:

sostituire la rubrica con la seguente: "Attività secondarie o strumentali";

al comma 1 le parole: "abbiano carattere secondario e strumentale" sono sostituite dalle seguenti: "abbiano carattere secondario o strumentale";

d) all'articolo 12, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche titolari di un diritto reale sugli immobili nei quali si svolge l'attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, articolo 7, comma 1 lettera i) e successive modificazioni, dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, articolo 91-bis commi 2 e 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.";

e) all'articolo 35, comma 7, le parole: "in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025." sono sostituite con le seguenti: "in misura pari al 15 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 20 per cento per l'anno 2023, al 25 per cento per l'anno 2024, al 27 per cento per l'anno 2025, al 33 per cento a decorrere dall'anno 2026";

f) all'articolo 36:

al comma 7, le parole: "ed esclusivamente ai fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "sia ai fini fiscali che ai fini contributivi";

dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro".";

g) all'articolo 37, comma 4, ultimo periodo, le parole: "considerate di natura professionale per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "assimilate a quella da lavoro subordinato sportivo per l'intero importo".

2. Agli oneri di cui al comma 1 lettere e) ed f), valutati in 48,42 milioni di euro per l'anno 2022, in 37,74 milioni di euro per l'anno 2023, in 49,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 52,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

51.0.59

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 51-bis.***(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)*

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di venticinque settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 . Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. Le venticinque settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato».

51.0.60

DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)

1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per il 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al primo comma».

51.0.61

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti)

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro" sono sostituite dalle seguenti:

"deceduti per causa di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra e di servizio".

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."».

51.0.62 (testo 2)

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione)

1. All'articolo 2, comma 28 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: ", ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro in dieci anni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.63

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo n. 325 del Codice della Navigazione)

1. All'articolo n. 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: ", ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "di 600 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "di 572 milioni di euro per l'anno 2022".

51.0.64

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a). all'articolo 1, comma 1, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "sedici" e aggiungere, dopo le parole: "della cooperazione internazionale", le seguenti: ", uno del Ministero del turismo";

b). all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole: "in materia di sport", aggiungere le seguenti: "di concerto con il Ministro del turismo".».

51.0.65

DE LUCIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "45 milioni" e le parole: "363 milioni" sono sostituite, a decorrere dall'anno 2021, rispettivamente, dalle seguenti: "38 milioni" e "370 milioni".

1-bis. Il controllo da parte degli organismi sportivi sull'utilizzo delle risorse di cui al citato comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 1, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di Sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242"».

51.0.66

DE LUCIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 45 milioni' e le parole: 363 milioni' sono sostituite, a decorrere dall'anno 2021, rispettivamente, dalle seguenti: 41 milioni' e 367 milioni'.

1-bis. Il controllo da parte degli organismi sportivi sull'utilizzo delle risorse di cui al citato comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 1, è esercitato dall'autorità di Governo competente in materia di Sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242"».

51.0.67

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: "documento programmatico", sono inserite le seguenti: "e nel rispetto delle eccezioni previste nel presente testo unico,";

b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Con riferimento alle imprese operanti in Italia da almeno 10 anni, registrate con uno dei codici ATECO di cui all'Allegato A (da intendersi comprensivi di tutte le relative sottocategorie) o con riferimento a imprese facenti parte di gruppi di imprese operanti nel territorio nazionale da almeno 10 anni, il documento programmatico e, di conseguenza, il decreto di cui al comma 4, nel disciplinare l'entrata in Italia di personale extracomunitario avente titolo riconosciuto a livello europeo attestante la qualifica di 'saldatore' o 'carpentiere', o il cui inserimento nelle imprese di cui all'Allegato A sia finalizzato all'ottenimento della relativa qualifica a seguito di un periodo di formazione, terranno conto delle particolari regole e limiti di cui agli articoli che seguono.";

c) all'articolo 21, comma 1, le parole: all'articolo 3, comma 4' sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 3, commi 4 e 4-bis';

d) all'articolo 22, comma 5, le parole: dell'articolo 3, comma 4' sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 3, commi 4 e 4-bis';

e) all'articolo 22, comma 5.1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-bis e al personale straniero individuato ai sensi del medesimo comma, l'ingresso di questo, nel corso di ciascun anno solare, è consentito nel limite del 20 per cento del totale del personale impiegato dall'azienda richiedente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, al momento dell'assunzione.';

f) all'articolo 27-*quater*, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero di altra certificazione rilasciata dal Paese di provenienza che attesti l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni di cui ai

livelli 6 e 7 della predetta classificazione ISTAT o di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* della presente legge";

g) all'articolo 27-*quinquies*, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché lavoratori il cui ingresso in Italia è volto all'ottenimento delle specializzazioni di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, della presente legge";

h) è aggiunto il seguente allegato:

"Allegato A

CODICI ATECO delle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, TUI

2821 - Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

2790 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

2825 - Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

2910 - Fabbricazione di autoveicoli

2830 - Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

3020 - Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-trasviario

2822 - Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 3091- Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

2829 - Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca (non codificato altrove)

3092 - Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

2841 - Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

2612 - Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

2891 - Fabbricazione di macchine per la metallurgia

2620 - Fabbricazione di computer e unità periferiche

2892 - Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

2521 - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

2893 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

2599 - Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

2894 - Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)

3250 - Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

2899 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

2751 - Fabbricazione di elettrodomestici

2711 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

2529 - Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

4221 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

4222 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

4291 - Costruzione di opere idrauliche 4299- Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

4313 - Trivellazioni e perforazioni

4322 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

4329 - Altri lavori di costruzione e installazione".

2. All'articolo 40, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) attività di formazione sul lavoro volta all'acquisizione delle professionalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;"».

51.0.68

DE SIANO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'indotto del comparto agricolo colpiti dall'emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169 ed al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta, rilevata semestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per quella a "distanza" al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per quella a "distanza" al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per quella a "distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

51.0.69

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 8, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole da: "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."».

51.0.70

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure urgenti in favore degli Enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai Ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprova-

ta riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi, accertati e dichiarati dai Ministeri competenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente».

51.0.71 (testo 3)

GARAVINI, CONZATTI, GIACOBBE

Approvato

Aggiungere infine i seguenti commi:

5-bis. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al successivo comma 49 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.

5-ter. All'onere derivante dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

51.0.72

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1».

51.0.73

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di venticinque settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, e 607,3 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 280,9 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 326,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.».

2. Le venticinque settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato».

51.0.74

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo per gli studenti e Fondo per la natalità)

1. Gli interventi del "Fondo per il credito ai giovani", di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e del "Fondo di sostegno alla natalità" di cui all'articolo 1, comma 348 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, nel limite masso di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

51.0.75

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.76

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 1, comma 371 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: "900.000" sono sostituite dalle seguenti parole: "1.000.000".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 100.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

51.0.77

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Enti, filantropici)

1. Le rendite patrimoniali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 degli Enti Filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017 sono esenti dalle imposte sui redditi. Ad esse non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-*quinquies* del predetto decreto nonché dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

2. Il regime fiscale di cui al comma 1 è condizionato al rispetto dei requisiti indicati agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017».

51.0.78 (testo 2)

DESSÌ, PIARULLI

Approvato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 51-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021,
n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A. La medesima Autorità di governo nomina uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei Conti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, fermo restando il potere di controllo dei CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2 lettera e), e-bis), e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242".

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un Commissario *ad acta* per l'adeguamento alle disposizioni di legge.».

51.0.79

DESSÌ

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 51-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 29 gennaio 2021,
n. 5, convertito dalla L. 24 marzo 2021, n. 43)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)", dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché il corretto funzionamento del sistema sportivo, al CONI è fatto divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società di qualsiasi forma giuridica"».

51.0.80 (testo 7)

FEDELI, MALPEZZI, MANCA, FERRAZZI

Approvato

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2024».

51.0.81 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE

Approvato

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2024».

51.0.82

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Incremento Fondo Terzo Settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per ciascuno anno del biennio 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

51.0.83

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Estensione del Social bonus a tutti gli enti del Terzo settore)

1. Al primo comma dell'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "con modalità non commerciali" sono soppresse».

51.0.84

STEGER, DURNWALDER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Agevolazioni per gli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. I redditi assoggettabili a imposizione delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato non sono imponibili se il relativo importo nel periodo d'imposta non è superiore complessivamente a 50.000 euro."».

51.0.85

STEGER, DURNWALDER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Agevolazioni per gli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali svolte, percepito nel periodo d'imposta, non sia superiore a 50.000 euro, i redditi non sono imponibili."».

51.0.86

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.51-bis.

(Misure fiscali in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti)

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 mila milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di

imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

51.0.87

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative)

1. L'indennizzo disciplinato dall'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, ove non ancora corrisposto o corrisposto solo parzialmente è erogato agli aventi diritto nell'anno 2022, secondo le modalità già previste dalla citata legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

51.0.88

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinq*ues del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.».

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 100 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.89

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Abolizione del pagamento in bolletta del canone Rai e riduzione dell'importo)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 152 è sostituito dal seguente:

"152. A partire dall'anno 2022, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 80.";

b) i commi da 153 a 159 sono abrogati.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.

51.0.90

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 54-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

51.0.91

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure per l'incentivazione del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire 500.000" sono sostituite con le seguenti "euro 516,46".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 13,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decre-

to-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

51.0.92 (testo 3)

RUSSO, CASTELLONE, CAMPAGNA, VANIN, MAIORINO, TRENTACOSTE,
MATRISCIANO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

51.0.93

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera *hh*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 194.

51.0.94 (testo 2)

GALLONE

Approvato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente.

«Art. 199-bis.

1. E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a favore della "La Casa di Leo" che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 400.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.95

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.51-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dal 2022».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

51.0.96

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 1, comma 371 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 371 le parole: "900.000" sono sostituite con le parole: "1.000.000".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

51.0.97

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera *a)* del comma 14 è sostituita dalla seguente: "*a)* da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

51.0.98

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera *a)* del comma 14 è sostituita dalla seguente: "*a)* da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

51.0.99

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-ter.

1. Il comma 1061 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"1061. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo sono destinati ai fondi speciali statali ad esso assegnati in gestione separata. La quota degli utili netti del bilancio dell'Istituto per il Credito Sportivo assegnata ai partecipanti al capitale come dividendo, in misura proporzionale alla quota di capitale di pertinenza di ciascun partecipante, è pari all'ottanta per cento massimo, fermo restando il rispetto della normativa bancaria e delle indicazioni prudenziali dell'autorità di vigilanza di riferimento che possono determinare tempo per tempo livelli inferiori. La ripartizione dei dividendi tra i fondi speciali del settore Sport e del settore Cultura avviene in proporzione agli impieghi erogati nell'esercizio di riferimento in ciascun settore. La ripartizione dei dividendi e delle dotazioni assegnate tra i diversi fondi speciali e comparti all'interno di ciascun settore, Sport e Cultura, è delegata al Comitato di Gestione dei Fondi Speciali assegnati in gestione all'Istituto per il Credito Sportivo, che vi provvederà annualmente in funzione delle necessità di natura pubblicistica alle quali sono destinati i fondi speciali. Lo statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo viene adeguato alle presenti disposizioni entro 180 giorni."».

51.0.100

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per tutte le società e le associazioni sportive professionistiche il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 15° anno di età"».

51.0.101 (testo 2)

MODENA, DAMIANI, ALESSANDRINI, PILLON, BRIZIARELLI, LUCIDI, CANDIANI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria)

1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019, il Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987 eroga in favore degli Interventi del Piano Azione Coesione della Regione Umbria la somma di euro 18.148.556,00. Il Gruppo Azione Coesione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano Azione Coesione della Regione Umbria.».

51.0.102

DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Livellamento indennità personale ACT)

1. Al fine di rendere omogenea l'indennità di amministrazione del personale di ruolo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, è stanziata la somma di 481.000 euro annui. La predette risorse sono utilizzate per integrare, secondo principi perequativi, l'indennità attualmente percepita dal suddetto personale di ruolo, nell'ambito del CCNL del personale del comparto "Funzioni centrali". Ai predetti oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

51.0.103 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO

Approvato

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2024».

51.0.104

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modifica dell'articolo 1, comma 125, della legge 5 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo i, comma 125, lettera e), della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "e fondazioni", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".».

51.0.105

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Detrazione IVA fatture di fine anno)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 successivamente modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 le parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", sono abrogate».

51.0.106

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sport)

1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo le parole: "le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono inserite le seguenti: ", nonché le società sportive dilettantistiche e gli organismi sportivi riconosciuti dal Coni quali federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva"».

51.0.107 (testo 2)

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro sportivo)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*quater* è sostituito dal seguente:

"5-*quater*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti dai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.";

b) il comma 5-*quinquies* è abrogato.

2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni contenute nei commi 5-*quater* e 5-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, in vigore prima della modifica di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino alla loro naturale scadenza».

51.0.108

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, all'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23, febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, secondo periodo, le parole: "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento"».

51.0.109

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Normativa tecnica attività subacquee professionali)

1. Le attività di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e per il personale iscritto al Registro dei Sommozzatori ad uso locale ai sensi del decreto ministeriale della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 sono svolte, su tutto il territorio nazionale,

acque interne, bacini artificiali, secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366».

51.0.110

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure in materia di finanziamento dei patronati - denuncia di infortunio)

1. L'intervento del patronato di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere di cui al medesimo articolo 100».

51.0.111

DE VECCHIS, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Modificazioni alla legge 30 marzo 2001, n. 152, in materia di sedi estere dei patronati)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: " e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri" sono soppresse.».

51.0.112

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

51.0.113 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dagli enti di promozione sportiva" sono aggiunte le seguenti: "dagli enti VSS (*Verband der Stidtiroler Sportvereine* - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano."».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

Art. 52

52.1

COLLINA, MANCA

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

52.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «trenta giorni» aggiungere le seguenti: «Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

52.3

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

52.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Tale requisito non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati

nelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

52.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 21 comma I sopprimere la lettera b)».

52.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

52.0.2

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.»

52.0.3

FEDELI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.»

52.0.4

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

52.0.5

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Formazione durante i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro)

1. Durante i periodi di cassa integrazione, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell'orario di lavoro, il datore di lavoro può erogare la formazione.».

Art. 53

53.0.1

CAMPAGNA, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CROATTI, FERRARA, VANIN, DONNO, CASTALDI, VACCARO, TRENTACOSTE, AUDDINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Indennità di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa beneficiari dei trattamenti di mobilità in deroga, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di proroghe successive alla seconda.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 60 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 54 della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola "600" con la parola "540".

Art. 55**55.1**

FEDELI, LAUS, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Respinto

Al titolo V, recante «Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali» apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 55, comma 1, la lettera a) è abrogata;*
- b) *all'articolo 56, comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole «o per il saldo» sono soppresse;*
- c) *all'articolo 57, comma 1, lettera c), capoverso, secondo periodo, dopo le parole «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «di durata pari o»;*
- d) *all'articolo 62, capoverso «Art. 22-ter», il comma 5 è abrogato;*
- e) *all'articolo 65, capoverso «Art. 25-ter», al comma 1, le parole: «I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «I lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie del presente Capo e del Titolo II»; al comma 3, dopo le parole: «l'ingiustificata» è aggiunta la seguente: «mancata»;*
- f) *all'articolo 66, comma 1, lettera b), capoverso, al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: «ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale»;*
- g) *all'articolo 67, comma 1, lettera b), capoverso, al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: «ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale»;*
- h) *all'articolo 69, comma 1, lettera b), capoverso, al secondo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: «ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi»;*
- i) *all'articolo 70, comma 1, capoverso, al terzo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale».*

55.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire la parola «2025» con la seguente: «2024»:*
 - b) *sostituire la parola «ventiquattro» con la seguente: «diciotto».*
-

Art. 56**56.0.1**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, nonché i termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2021, a condizione che le sospensioni ed assenze siano state regolarmente registrate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come integrazioni salariali nelle presenze del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 57

57.0.1

LANZI, MONTEVECCHI, MARINELLO, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI,
ROMANO, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure a tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al termine dello stato di emergenza";

b) al comma 2, le parole: "al ricovero ospedaliero", sono sostituite dalle seguenti: "all'infortunio sul lavoro";

c) al comma 5, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla fine dello stato di emergenza";

2. All'articolo 1 del comma 481 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "al termine dello stato di emergenza".

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 282 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

57.0.2

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Aliquota del contributo della cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) al comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

57.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Aliquota del contributo della cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) al comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"».

57.0.4

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Concessione delle integrazioni salariali ordinarie per il settore edile)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* A decorrere dal 1° aprile 2022, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427."».

Conseguentemente, all'articolo 73, aggiungere, in fine, il seguente comma: "All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la lettera b) è soppressa."

57.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Concessione delle integrazioni salariali ordinarie per il settore edile)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° aprile 2022, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla commissione provinciale di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427".

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al comma 2 è abrogata la lettera b)».

57.0.6

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Durata delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)."».

57.0.7

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Durata delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo io, lettere n) e o)."».

57.0.8

CIOFFI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Durata delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo lo, lettere n) e o)."».

57.0.9

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Causali di intervento delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla lettera *a*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "indipendentemente dalla prevedibilità delle stesse e da eventuali ipotesi di sospensione dei lavori, in caso di contratto di appalto nel settore di cui alla lettera *m*) del precedente articolo 10."».

57.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

(Causali di intervento delle integrazioni salariali ordinarie)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla lettera *a*) del comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "indipendentemente dalla prevedibilità delle stesse e da eventuali ipotesi di sospensione dei lavori, in caso di contratto di appalto nel settore di cui alla lettera *m*) del precedente articolo 10"».

Art. 60

60.1

COLLINA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) al comma 1, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "inclusi gli apprendisti e i dirigenti";

a-bis) al comma 1, lettera c), sono soppresse le parole da: ", che subiscano" fino alle parole: "integrazione salariale";

a-ter) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole da: ", che subiscano" fino alle parole: "integrazione salariale"».

60.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, alinea, le parole: "inclusi gli apprendisti e i dirigenti", alla lettera c), le parole da: ", che subiscano" fino a: "integrazione salariale" e alla lettera d), le parole da: ", che subiscano" fino a: "integrazione salariale", sono abrogate;».

60.3

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, alinea, le parole: "inclusi gli apprendisti e i dirigenti", alla lettera c), le parole da: ", che subiscano" fino a: "integrazione salariale" e alla lettera d), le parole da: ", che subiscano" fino a: "integrazione salariale", sono abrogate;».

60.4 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a *part-time* ciclico verticale", con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

60.0.1

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale)

1. All'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sostituire le parole: "sei mesi" con le parole: "diciotto mesi"».

60.0.2

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione salariale)

1. All'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sostituire le parole: "sei mesi" con le parole: "diciotto mesi"».
-

Art. 61

61.1

COLLINA

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«*a-bis*) al comma 1, lettera *b*), le parole: ", ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa" sono soppresse;

a-ter) al comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: "*c-bis*) prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022."»;

b) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "*3-bis*. Il programma della prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa di cui al comma 1, lettera *c-bis*), deve contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile, nei tempi e nelle modalità, all'eventuale cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma regionale di politiche attive del lavoro, il piano di eventuale trasferimento a riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale."».

61.2

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

«*a-bis*) al comma 1, lettera *b*), le parole: ", ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa" sono abrogate;

a-ter) al comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: "*c-bis*) prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022."»;

b) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Il programma della prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa di cui al comma 1, lettera *c-bis*), deve contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile, nei tempi e nelle modalità, all'eventuale cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma regionale di politiche attive del lavoro, il piano di eventuale trasferimento o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale."».

61.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

«*a-bis*) al comma 1, lettera *b*), le parole: ", ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa" sono abrogate;

a-ter) al comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente: "*c-bis*) prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022."»;

b) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Il programma della prospettata cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa di cui al comma 1, lettera *c-bis*), deve contenere il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile, nei tempi e nelle modalità, all'eventuale cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma regionale di politiche attive del lavoro, il piano di eventuale trasferimento o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale."».

61.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) cessazione di attività"»;*

2) *dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. La cessazione di attività di cui all'articolo 21 comma 1 lettera c-bis) ha una durata massima di 12 mesi non prorogabili ed è soggetta alla regolazione alla pari di quanto previsto dall'articolo 62 che norma l'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il solo comma 4. Le prestazioni integrative salariali di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022."».*

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

Art. 62

62.1

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. La concessione dell'intervento di cui al comma 1 può essere riconosciuto alle aziende di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano terminato il periodo massimo di utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il suddetto intervento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore del personale di cui all'articolo 25-bis del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-ter. I trattamenti di cui al comma 3-bis sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

62.2

CANGINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al comma I può essere riconosciuto alle aziende editoriali di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano già terminato il periodo massimo di utilizzo della cigs. Il suddetto trattamento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettera a) della legge n. 416 del 1981 nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dei commi 498, 499 e 500 del-

l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 a favore del personale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

62.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 22-ter», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al comma 1 può essere riconosciuto alle aziende editoriali di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano già terminato il periodo massimo di utilizzo della CIGS. Il suddetto trattamento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettera *a*) della legge n. 416 del 1981 nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dei commi 498, 499 e 500 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 a favore del personale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

62.4

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 62, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria cui al comma 1 può essere riconosciuto alle aziende editoriali di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che abbiano già terminato il periodo massimo di utilizzo della cigs. Il suddetto trattamento è compatibile con il ricorso al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettera *a*) della legge n. 416 del 1981 nonché con l'attivazione di piani di riorganizzazione in presenza di crisi ai sensi dei commi 498, 499 e 500 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 a favore del personale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

62.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, le società e gli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano la quota del proprio reddito complessivo netto dichiarato corrispondente all'incremento, rispetto al periodo d'imposta precedente, del maggior costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di nove punti percentuali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei costi del personale dipendente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma I non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente o dallo stesso datore di lavoro nelle situazioni di disoccupazione al solo fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire della riduzione di aliquota di cui al comma 1.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 20 e 194;*

b) *sopprimere la tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

a decorrere dal 2024 si provvede agli derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

62.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2021 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

Art. 63

63.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi»;*

b) dopo il capoverso comma «1-bis» aggiungere il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano frutto di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.».

63.2

COLLINA

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso: «1-bis», è aggiunto il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano frutto di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.».

Conseguentemente, all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi».

63.3

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», è aggiunto il seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano frutto

di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.».

Conseguentemente, all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi».

63.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», è aggiunto il seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro tenuti al contributo ordinario di cui al presente articolo, che non abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per almeno ventiquattro mesi, l'aliquota del suddetto contributo si riduce in misura pari al 40 per cento.».

Conseguentemente, all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti commi».

63.0.1

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 4 è soppresso».

Art. 65

65.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. I dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione Centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni che alla data di pubblicazione della presente legge abbiano maturato almeno 10 anni di servizio, anche non consecutivi, nei ruoli della dirigenza dell'Amministrazione Centrale dello Stato con decorrenza dal 01 gennaio 2021 accedono a tempo indeterminato ai ruoli di dirigente nell'amministrazione statale in cui hanno ricoperto gli incarichi sopra citati».

Art. 66

66.1

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

66.2

DE VECCHIS, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-bis, è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

7-ter. I fondi di cui al comma 1 sono soggetti a tutte le norme di amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e soggetti alla vigilanza del ministero del lavoro e delle politiche sociali. La gestione, l'organizzazione e la struttura nazionale e territoriale dei fondi deve essere indipendente da enti bilaterali e da altri enti di natura sindacale. La contribuzione a tali fondi da parte dei datori di lavoro è versata per il tramite di appositi codici UniEmens e F24 istituiti dall'INPS."».

66.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «2022» con la seguente: «2023»;

b) al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «2022» con la seguente: «2023».

66.4-bis [già 66.0.2 (testo 2)]

MANCA

Respinto

All'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera b) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."»

b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ipotesi, le prestazioni di accompagnamento a pensione vengono determinate in conformità alle disposizioni in tema di assegni straordinari di cui all'art. 26, comma 9, lettera b), contenute nei Regolamenti dei singoli Fondi di solidarietà bilaterali e di cui all'articolo 27, comma 5, lettera f). Restano fermi i benefici previsti dal comma 5, primo e secondo periodo, e dal comma 5 bis, terzo e quarto periodo".

66.4

PRESUTTO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) al comma 9, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera *b*), di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata. La copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, commi 1 e 2. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;"»

66.4-bis (già 66.0.2)

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

Al comma 1, lettera *c*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la cor-

responsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera *b*) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."»

66.5 (testo 2)

GALLONE

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«199-bis.

«1. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in località Valle Brembilla, é assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000,00 euro per l'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 400.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

66.0.1

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. All'articolo 66, comma 1, lettera *c*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione - limitatamente al periodo necessario ad accedere, nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera *b*) del presente comma - di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata, ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata; la relativa copertura economica verrà assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33 primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8 comma 8 del decreto legislativo n. 81 del 2015 né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale."».

66.0.3

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001 n. 152, al comma 1, lettera *b*), le parole: "almeno quattro Paesi stranieri" sono abrogate».

Art. 67

67.1

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

67.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. È consentito il trattamento dei dati personali da parte dei Fondi bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di funzioni pubbliche a essi attribuite. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dai Fondi in coerenza al compito svolto o alla funzione pubblica esercitata, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.».

Art. 68

68.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma lettera e) capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «13 settimane» con le seguenti: «16 settimane»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «26 settimane» con le seguenti: «32 settimane».*

68.2

MANCA

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «8-bis», dopo le parole: «a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle imprese che gestiscono i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

68.3

COLLINA

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «8-bis», sopprimere le parole: «, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che» e le parole: «, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,».

68.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, lettera j), capoverso «8-bis», le parole: «, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che» e: «a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,», sono soppresse.

68.5

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «8-bis», le parole: «, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che» e: «, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,» sono soppresse.

68.6

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, lettera f) capoverso «8-bis», le parole: «, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che» e: «, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento,» sono soppresse.

Art. 69

69.0.1

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata INPS)

1. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

"10. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronic-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera vengono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minima/e contributivo previsto per la gestione separata".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

69.0.2

DAMIANI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata INPS)

1. Il comma 10 dell'art. 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

"10. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronic-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera vengono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la gestione separata"».

Art. 71

71.1

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

71.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva per i professionisti)

1. Al fine di tutelare i liberi professionisti coinvolti nei rapporti contrattuali tra privati e di far fronte ai danni da loro subiti in ragione della pandemia da COVID-19, nell'ambito dei medesimi rapporti la presentazione di istanze dirette all'ottenimento di titoli abilitativi e di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista individuato, sottoscritta dal committente.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1 o di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, la mancata produzione dei documenti contestualmente alla domanda comporta l'inammissibilità o la decadenza della domanda medesima.

3. Le istanze per l'ottenimento di titoli abilitativi edilizi e le comunicazioni relative ad interventi edilizi comunque denominate che necessitino di asseverazione da parte di un professionista nonché i documenti relativi agli atti di aggiornamento catastale comunque denominati devono essere corredati, oltre che della lettera di cui al comma 1, della dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva del professionista incaricato. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dal comma 2.

4. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.».

Art. 72

72.1

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «quindici».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

72.2

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 5-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la prima decorrenza utile alla pensione, sia quella di vecchiaia il datore di lavoro versa i contributi previdenziali solo per il periodo di spettanza teorica della Naspi del lavoratore."».

72.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Alla lettera c), dopo le parole: «al comma 5-bis» inserire le seguenti: «dopo le parole: "Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto" inserire le seguenti: "Nel caso in cui la prima decorrenza utile alla pensione sia quella di vecchiaia il datore di lavoro versa i contributi previdenziali solo per il periodo di spettanza teorica della Naspi del lavoratore"».

72.0.1

LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Part time generazionale)

1. Al fine di favorire il part time generazionale, nonché di sostenere l'occupazione giovanile anche per far fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai lavoratori che si trovino a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del cinquanta per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.

2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo comma, mentre la parte rimanente è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.

3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore ai 36 anni di età.

4. Ai datori di lavoro privati che accedano alla previsione di cui al comma 1, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo

di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31».

72.0.2

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi

precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi *8-ter* e *8-quater* sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

72.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi *8-ter* e *8-quater* di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contri-

buti dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi *8-ter* e *8-quater* sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare».

72.0.4

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"*8-bis*. Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi *8-ter* e *8-quater* di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei

premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi *8-ter* e *8-quater* sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.».

72.0.5

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Assunzioni connesse al contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"*8-bis.* Alle imprese che stipulino o abbiano stipulato un contratto di espansione sono riconosciute le agevolazioni di cui ai commi *8-ter* e *8-quater* di cui al presente articolo.

8-ter. Le imprese che abbiano instaurato, anche per il tramite di associazioni di rappresentanza di categoria, convenzioni di collaborazione con Istituti Tecnici Superiori e università e che assumano in apprendistato, anche in regime di somministrazione, giovani fino a 29 anni di età, hanno diritto, relativamente a questi lavoratori, all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 48 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8-quater. Le imprese che assumano a tempo indeterminato donne hanno diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

8-quinquies. I commi *8-ter* e *8-quater* sono applicabili alle assunzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente disposizione, pari a 36,3 milioni di euro per l'anno 2022, 109,0 milioni di euro per il 2023, 145,4 milioni di euro per il 2024, 126,1 milioni di euro per il 2025, 70,5 milioni di euro per il 2026 e 17,1 milioni di euro per il 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

Art. 73**73.1 (testo 3)**

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

"font-size:medium">Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti "1-bis. Per il periodo dal 01/01/2022 al 28/02/2022, nel limite massimo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021:

a) per quanto al comma 1, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022;

b) per quanto al comma 2 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022, secondo le modalità previste al comma 4 dello stesso articolo.

1-ter. Nel calcolo per la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, i periodi antecedenti alla data del 01 gennaio 2022 non vengono conteggiati ai fini del computo complessivo.

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sopprimere le parole "di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e"

73.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

*Al comma 1 dopo il capoverso comma «11-*quater*.» aggiungere il seguente:*

*«11-*quater*.1. Nel calcolo per la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 set-*

tembre 2015, i periodi antecedenti alla data del 1° gennaio 2022 non vengono conteggiati ai fini del computo complessivo».

73.3

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Per gli anni fino al 2021, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 30 settembre 2022"».

73.0.1

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. L'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, previsto con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti rispettivamente dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015 e dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, si applica anche in favore dei datori di lavoro che abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori già occupati nei sei mesi precedenti a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, e beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «345 milioni di euro per l'anno 2022 e di 299 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 74

74.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

74.2

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i

soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

74.3

BITI, TARICCO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

Conseguentemente, all'articolo 31, sopprimere i commi 2 e 3.

74.4

LONARDO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

Conseguentemente, all'articolo 31 sopprimerei commi 2 e 3.

74.5

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione di fatto corrisposta in base ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a trenta euro al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

Conseguentemente, all'articolo 31 sopprimere i commi 2 e 3.

74.6

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio».

74.7

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, capoverso «4», sopprimere le seguenti parole: «per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.».

74.8

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457 dopo le parole: "con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e del datore di lavoro della pesca e della piccola pesca"».

74.9

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457 dopo le parole: "con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e del datore di lavoro della pesca e della piccola pesca"».

74.0.1

MINUTO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 74-bis.***(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico)*

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché la forza lavoro interessata dalle disposizioni del decreto direttoriale prot. N. 8941 dell'11 gennaio 2021, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 75

75.1

GALLONE

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) agli enti trasformati, dopo l'entrata in vigore della presente legge, in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;"».

75.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 1° dicembre 2021, nel limite di 10 milioni di euro, ripartito in 6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

2. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 e in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

75.0.2

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»;*

b) *Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: - 590.000.000;

CS: - 590.000.000;

2023:

CP: - 590.000.000;

CS: - 590.000.000;

2024:

CP: - 590.000.000;

CS: - 590.000.000.

75.0.3

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 560 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

75.0.4

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

75.0.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per

maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

75.0.6

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

75.0.7

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Riduzione oneri sociali)

1. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri contributivi aggiuntivi previsti a decorrere dalla medesima data dagli articoli 63 e 68 della presente legge, al netto delle riduzioni previste dall'articolo 75 della medesima legge, sono compensati da una corrispondente riduzione del costo del lavoro tramite un esonero dal versamento dei contributi sociali e assistenziali.

2. L'esonero di cui al comma precedente opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare o in alternativa, laddove non vi fosse capienza, nell'ordine che segue: sui contributi per maternità, per malattia, per disoccupazione e sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.».

75.0.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché quelle di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di ottanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato, potendo essere destinata, tra l'altro: - all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale; - a misure di welfare integrativo; - a misure, anche di carattere indennitario, da definire nell'ambito della contrattazione collettiva di Amministrazione, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza e delle nuove competenze in materia di salute e sicurezza, attribuite all'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato Nazionale del Lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 80 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento

siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi».

75.0.9 (testo 2)

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche alle imprese che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, aventi alle dipendenze lavoratori che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione al regime previdenziale dei pubblici dipendenti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto, 1991, n. 274, si applica l'aliquota contributiva di finanziamento della gestione assicurativa ex CUAF vigente per la generalità dei datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, al fine di favorire la parità contributiva di tutti gli operatori dei settori sottoposti a regolazione dell'autorità indipendente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'ulteriore esonero contributivo di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato di un 0,7 punto percentuale a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo, prioritariamente considerando i contributi per maternità, malattia e per disoccupazione ovvero sui premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'ultimo periodo del medesimo comma 2 è soppresso.».

75.0.10

IWOBI, CANDIANI, DE VECCHIS, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in materia di trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai, di Alitalia Cityliner e di Air Italy)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e di Air Italy in liquidazione per una durata complessiva di 24 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.";

b) al comma 2, le parole: "212,2 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "247,2 milioni di euro per l'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire le parole: «350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2022, di 220,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

75.0.11

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

75.0.12

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. Al decreto legge del 10 settembre 2021, n.121 convertito in legge 9 novembre 2021, n.156, apportare la seguente modificazione:

a) All'articolo 6 comma 5, dopo il periodo: "Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente comma si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione." è aggiunto il seguente: "Il persona-

le appartenente alla terza area funzionale laureato o diplomato, in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle relative professioni con iscrizione ai pertinenti ordini, registri o collegi, è equiparato al personale dell'area professionale dell'ENAC."».

Art. 76

76.1

COLLINA, MANCA

Respinto

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 1, le parole: "o indeterminato" sono abrogate».

76.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«A decorre dal 1° gennaio 2022 al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 1, le parole: "o indeterminato" sono abrogate».

76.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorre dal 1° gennaio 2022 al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 1, le parole: "o indeterminato" sono abrogate».

76.4 (testo 3)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, Marco
PELLEGRINI, PRESUTTO, L'ABBATE, NATURALE, PIRRO, LOMUTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a *part-time* ciclico verticale", con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

76.5

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le attività lavorative aventi carattere stagionale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, sono destinatarie della NASpI nella misura di una mensilità in più della normativa attualmente vigente».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 495 milioni a decorrere dal 2024.

76.6

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, aggiunto il seguente:

"1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, i dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASPI a causa della risoluzione rapporto di lavoro anche derivanti da risoluzioni consensuali e accordi transattivi, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 15.000', con la contestuale sospensione dell'erogazione di indennità di disoccupazione durante tutto il periodo dell'attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade"».

76.7

MISIANI

Respinto

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, I dirigenti, durante il periodo in cui percepiscono la NASpI a causa della risoluzione del rapporto di lavoro anche derivante da risoluzioni consensuali e accordi transattivi, possono intraprendere un'attività lavorativa autonoma o una collaborazione continuativa e coordinata fino al limite annuale di 15.000 euro, con la contestuale sospensione dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione durante tutto il periodo della attività lavorativa. In caso di trasformazione della collaborazione in contratto a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade."».

76.0.1

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Ammortizzatore sociale per i dirigenti)

1. È concesso il trattamento di integrazione salariale ai dirigenti dipendenti di imprese che abbiano già stipulato forme di ammortizzatori sociali per altre categorie di lavoratori.

2. Il trattamento è erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale previa stipula di contratti collettivi aziendali con i sindacati maggiormente rappresentativi della categoria dei dirigenti, che stabiliscano una riduzione dell'orario, al fine di evitare gli esuberi, non superiore al 25 per cento dell'orario mensile.

3. L'impresa è tenuta a presentare un piano di formazione e di riqualificazione dei dirigenti per le ore non lavorate. Il progetto, che è parte integrante del contratto di cui al comma 2, descrive i contenuti formativi, le modalità attuative, il numero di dirigenti interessati e le competenze tecnico professionali iniziali e finali.

4. Per il periodo in cui viene corrisposta l'integrazione salariale è riconosciuta la contribuzione figurativa.

5. La retribuzione delle ore non lavorate è a carico di un apposito Fondo per la riqualificazione dei dirigenti da costituire presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, che ne disciplina le modalità di funzionamento. Al Fondo affluiscono le risorse non utilizzate del contributo per la disoccupazione involontaria pari all'1,61% della retribuzione imponibile dei dirigenti destinatari del trattamento di integrazione salariale e quota parte del Fondo Nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Gli enti bilaterali della categoria dei dirigenti possono farsi carico dei costi relativi alla formazione per le ore non lavorate.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo nonché forme di agevolazione contributiva o fiscale per

i contributi derivanti dalla contrattazione collettiva finalizzati alla formazione e alle politiche attive a favore della categoria dei dirigenti.».

Conseguentemente, ridurre di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

76.0.2

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiede al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000.000,00 di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

76.0.3

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 76-bis.

(Accordi aziendali di incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro)

1. In via sperimentale per gli anni 2022 e 2023, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. Ai lavoratori, ivi inclusi i dirigenti, che aderiscono su base volontaria al predetto accordo è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e può essere corrisposto loro dal datore di lavoro un incentivo economico che, nei limiti dell'importo corrispondente all'indennità di cui all'art. 2118, comma 2, del codice civile, è assoggettato a contribuzione previdenziale, in deroga all'art. 12, comma 4, lett. b) della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per gli ulteriori importi di incentivo all'esodo eccedenti il limite di cui al precedente periodo resta salva l'applicazione dell'art. 12 comma 4 lett. b) della legge 30 aprile 1969, n. 153».

76.0.4

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Misure in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 20.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore

a euro 20.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione"».

Art. 77

77.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, capoverso comma 15-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca l'onere contributivo aggiuntivo è interamente a carico del committente».

77.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per il 2022, a 120 milioni di euro per il 2023, a 60 milioni di euro per il 2024, per un totale di 240 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

77.0.2

VONO, CARBONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Misure di tutela per beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga della Regione Calabria)

1. Per la prosecuzione di percorsi di 4710 tirocini di inclusione sociale degli enti locali della Regione Calabria non inclusi dalla previsione di cui all'Articolo 1 comma 925 della L.178/2020, è previsto un fondo, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 che ridefinisca la figura degli stessi tirocinanti tracciando un percorso che permetta di tutelarne le esigenze attraverso il riconoscimento qualificato dell'attività svolta in favore dell'ente presso cui si è prestato servizio.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartire con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno e sentito il Presidente della Regione Calabria, da pubblicare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

77.0.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Indennità di continuità reddituale e operativa ISCRO)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 387, è aggiunto il seguente:

"387-bis. Per il biennio 2022-2023 la misura di cui al comma 386 della presente legge si applica, altresì, previa domanda, in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA o iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.";

b) al comma 397 le parole: «di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) il comma 398 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

77.0.4

NANNICINI, FEDELI, LAUS, MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL in favore dei giovani)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Se i percettori di NASpI sono i giovani di età non superiore ai 29 anni, che svolgono percorsi di formazione erogati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi della normativa vigente e finalizzati al conseguimento di titoli o certificazioni riconosciuti su tutto il territorio nazionale, la durata minima della prestazione non può essere in ogni caso inferiore a sei mesi. L'interruzione del percorso di formazione o il mancato raggiungimento del titolo o della certificazione finale comportano la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dell'intero trattamento percepito".

b) all'articolo 15, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Se i percettori della DIS-COLL sono giovani di età non superiore ai 29 anni, che svolgono percorsi di formazione erogati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi della normativa vigente e finalizzati al conseguimento di titoli e/o di certificazioni riconosciuti su tutto il territorio nazionale, la durata minima della prestazione non può essere in ogni caso inferiore a sei mesi. L'interruzione del percorso di formazione o il mancato raggiungimento del titolo o della certificazione finale comportano la perdita del beneficio e la conseguente restituzione dell'intero trattamento percepito."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

77.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 77-bis.

(Valutazione specifica sul rischio di guida dei veicoli aziendali)

1. Al fine di ridurre i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi alla guida degli autoveicoli aziendali, nonché di adottare misure di prevenzione e protezione finalizzate ad una mobilità più sicura e sostenibile, all'art. 28 del decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «dell'8 ottobre 2004» sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla guida di autoveicoli aziendali durante l'espletamento dell'attività lavorativa».

77.0.2000/1

NUGNES, LA MURA, FATTORI, MANTERO

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, all'articolo 77-bis (Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «non inferiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 5»;

b) al comma 2, le parole: «almeno 250 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 50 dipendenti»;

c) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 1 e contestualmente alle regioni

interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il Piano indica:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste»;

d) *al comma 12, le parole: «in misura pari al doppio», sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al quintuplo» e le parole, «aumentato del 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «aumentato del 100 per cento»;*

e) *dopo il comma 15, è inserito il seguente:*

«15-bis. Al fine di contrastare il dilagare di scelte aziendali opportunistiche, alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.».

77.0.2000/2

FARAONE, CONZATTI

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, al capoverso «Articolo 77-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «lavoratori non inferiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «lavoratori non inferiore a 200 e comportante la riduzione di oltre il 50 per cento della forza lavoro complessivamente occupata sul territorio nazionale»;

al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della domanda non è richiesta la condizione del preventivo esaurimento dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b)»;

al comma 12, le parole: «il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii la» sono sostituite dalle seguenti: «il datore di lavoro è tenuto a pagare a ciascun lavoratore eventualmente licenziato all'esito della procedura una somma pari al doppio del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è esclusa da prelievo contributivo e fiscale. All'esito della».

77.0.2000/3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

All'emendamento 77.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: «non inferiore a 50» con le seguenti: «non inferiore a 20»;

2) al comma 2 sostituire le parole: «almeno 250 dipendenti», con le seguenti: «non inferiore a 100».

77.0.2000/4

MANTERO, LEZZI, LA MURA, NUGNES

Ritirato

All'emendamento 77.0.2000, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 sostituire le parole: «con contratto di lavoro subordinato, inclusi apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti» *con* «almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati, inclusi apprendisti e dirigenti, nell'attività di impresa»;

dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 2 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.

2-ter. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.»;

il 3 comma è sostituito con il seguente: «Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.»;

al comma 4 dopo le parole «sono nulli» aggiungere le seguenti «e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.»;

al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili»;

dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

8-ter. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate

e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 11»;

al comma 10, eliminare la parola «eventuale» e dopo le parole «per giustificato motivo oggettivo», aggiungere le seguenti «pena la nullità degli stessi»;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Fermi gli effetti di cui al comma 12, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.»;

dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«16. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

17. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, di cui al comma precedente, l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

18. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 17 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 16 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

19. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici».

77.0.2000/5

DELL'OLIO, GIROTTI, TRENTACOSTE

Respinto

*All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Articolo 77-bis», al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate, ai fini del calcolo della soglia delle 250 unità di cui al periodo precedente, le modalità di computo dei dipendenti delle società controllate e delle società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché di quelli delle società in rapporti di *outsourcing* con l'azienda che cessa l'attività produttiva, presenti sul territorio nazionale.».*

77.0.2000/6

DELL'OLIO, GIROTTI, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Articolo 77-bis», al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al periodo precedente che abbiano effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano sospese fino all'approvazione del piano di cui al comma 5, del presente articolo.».

77.0.2000/7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

All'emendamento 77.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 2 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui al presente comma.

2-ter. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui al comma 5) del presente articolo».

77.0.2000/8

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

All'emendamento 77.0.2000, all'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «almeno novanta giorni prima» con le seguenti «almeno duecentocinquanta giorni prima»;*

2) *al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni sono nulli» con le seguenti «duecentocinquanta giorni sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300»;*

3) *al comma 13, sostituire le parole: «decorsi i 90 giorni» con le seguenti: «decorsi i 250 giorni».*

77.0.2000/9

FEDELI

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «centoventi»;*

b) *al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «settantacinque»;*

c) *al comma 8, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque»;*

d) *dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti che non abbiano esaurito la procedura di consultazione sindacale ed esame congiunto di cui all'articolo 4, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimata da datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del presente articolo.

15-ter. La cauzione di cui all'articolo 17, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è prestata anche a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali, relativamente alle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ammontare e i criteri di determinazione della cauzione. L'amministrazione può provvedere all'escussione della cauzione in caso di scadenza, revoca, decadenza o rinuncia della concessione, qualora la cessazione della concessione avvenga in assenza della stipula di un accordo collettivo, sottoscritto dal concessionario con le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, concernente la definizione di un piano di ricollocazione dei lavoratori, da elaborare anche con la partecipazione dell'autorità concedente e delle Regioni territorialmente interessate nell'ambito delle rispettive azioni di politiche attive del lavoro.».

77.0.2000/10

CONZATTI, FARAONE, CUCCA

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, al capoverso «Art. 77-bis.», al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e al licenziamento collettivo intimato in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni si applica la sanzione prevista dalla disciplina legislativa applicabile, caso per caso, per il vizio formale o procedimentale.».

77.0.2000/11

FEDELI

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-bis», al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

*«b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale e i servizi di *outplacement* o supporto alla ricollocazione offerti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali.».*

77.0.2000/12

CATALFO, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-bis.», al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

*«b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale e i servizi di *outplacement* o supporto alla ricollocazione offerti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;».*

77.0.2000/13

DELL'OLIO, GIROTTI, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma il, dopo le parole: «di cui al comma i», inserire le seguenti: «, nonché alla struttura per la crisi d'impresa istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico,»;*

b) *al comma 12, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: «pari al doppio» con le seguenti: «pari al quadruplo»;*

2) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «La struttura per la crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano presentato, avvalendosi dell'Anpal relativamente alle azioni di cui al comma 5, lettere a) e b), ed effettua la verifica formale in ordine alla sussistenza nel medesimo piano degli elementi di cui al predetto comma 5.».*

77.0.2000/14

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-bis.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma il, dopo le parole: «di cui al comma i», inserire le seguenti: «, nonché alla struttura per la crisi d'impresa istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico,»;*

b) *al comma 12, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Può altresì essere disposta dalla medesima struttura la nomina di un Commissario ad acta per il tempo necessario alla realizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

77.0.2000/15

DELL'OLIO, GIROTTI, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-bis.», al comma il, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «, nonché alla struttura per la crisi d'impresa istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico.».

77.0.2000/16

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «in misura doppia» con le seguenti: «in misura pari a dieci volte».

77.0.2000/17

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Fermi gli effetti di cui al comma 4), il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

12-ter. a) Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano di cui ai commi che precedono, di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

b) Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

c) Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui alla lettera b) o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui alla lettera a) può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.».

77.0.2000/18

DELL'OLIO, GIROTTI, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, capoverso «Art. 77-bis.», dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Fermo restando quanto già previsto al comma 12, il mancato rispetto degli impegni assunti in ordine alla realizzazione delle azioni previste dal piano, nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del medesimo piano, comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate per un periodo pari ad un anno dalla data di approvazione del predetto piano. L'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei due anni precedenti alla data di cui al precedente periodo.».

77.0.2000/19

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

All'emendamento 77.0.2000, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Gli immobili di proprietà delle aziende di cui al comma 1 sono concessi in comodato d'uso gratuito, per i primi cinque anni di attività, alle imprese che assicurano la continuità industriale dei siti interessati».

77.0.2000/20

GALLONE

Respinto

All'emendamento 77.0.2000, al capoverso «Art. 77-bis», dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli artt. 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo II-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento

della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

15-ter. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

15-quater. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma *15-bis*, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie».

77.0.2000/21

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«*15-bis.* All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-quater*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96»;

b) dopo il comma *3-quater* è inserito il seguente:

«*3-quinques.* Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-quater*), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

15-ter. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

15-quater. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83».

77.0.2000/22

DE PETRIS, RUOTOLO, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA

Ritirato

All'emendamento 77.0.2000, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Nucleo operativo in materia di cessazione degli impianti produttivi, di seguito denominato "Nucleo". Il Nucleo effettua il monitoraggio delle cessazioni di impianti produttivi da parte delle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che hanno beneficiato di contributi pubblici in conto capitale e dei risultati delle procedure per la restituzione dei benefici fruiti. Il Nucleo informa periodicamente le pubbliche amministrazioni interessate e le Camere sui risultati del monitoraggio di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinato il funzionamento del Nucleo di cui al primo periodo. Al funzionamento e ai compiti del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

77.0.2000/23 (testo 2)

TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

All'emendamento 9.2000, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), capoverso «1-ter», dopo la lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere, già classificate come attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di qui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, è agli interventi di importo complessivo non superiore a 10,000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».*

77.0.2000/24

Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 77.0.2000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«Art. 77-ter.

(Fondo di sostegno ai comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni che nell'anno 2021 abbiano proceduto al rinnovo degli organi di gover-

no dopo che gli stessi siano stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, a titolo di contributo straordinario, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2020, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: 0;

2024: 0.

77.0.2000

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva)

1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 2 che intenda procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

2. La disciplina di cui al presente articolo si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 legge 23 luglio 1991, n. 223 ed indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.

5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 1 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;

b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

6. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 5 sottoscritto ai sensi del comma 8, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 nel limite massimo di spesa, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'aiuto 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78,0 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Le azioni di cui al comma 5, lettera *b*) possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

8. Entro trenta giorni dalla sua presentazione, il piano viene discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 1, alla presenza delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

9. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 5 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

10. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

11. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 1 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

12. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 5 il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 5, è effettuata dalla struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 8, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 aumentato del 50 per cento e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il primo periodo si applica anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, di cui sia esclusivamente responsabile. Il

datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

13. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 8, qualora il datore di lavoro, decorsi i 90 giorni di cui al comma 4, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991.

14. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

15. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78,0 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e di 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.».

Art. 78

78.1

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1.1, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 495 milioni a decorrere dal 2024».

78.2

PIRRO, CATALFO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché di quelle di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma».

78.0.1

ROSSOMANDO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 78-bis.***(Disposizioni in materia di sostegno alle attività professionali)*

1. I bandi e le selezioni concernenti l'impiego di servizi professionali indetti da Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere clausole di gratuità o corrispettivi dal valore simbolico. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato secondo equità dal giudice in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, conformemente ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge n. 247/2012. Per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i parametri di cui al presente comma sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Ai committenti pubblici e privati è fatto obbligo di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell'equo compenso previste al comma 1 del presente articolo e all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 nei riguardi dei professionisti, in tutti i casi di impiego di servizi professionali connessi alla realizzazione delle progettualità contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del presente comma, segnalando eventuali violazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

3. A decorrere dal periodo d'imposta 2021, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n., è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. L'importo del credito d'imposta, entro la predetta misura massima, è pari in ciascun periodo d'imposta a quello delle risorse impiegate dall'ente di previdenza in prestazioni di carattere assistenziale che

eccede l'importo medio delle prestazioni di carattere assistenziale erogate dal medesimo ente di previdenza nei tre periodi d'imposta dal 2018 al 2020. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le prestazioni pensionistiche erogate dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al presente comma di importo annuale non superiore a euro 28.000,00 sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.».

78.0.2

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale)

1. A decorrere dall'anno 2022 le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori portuali appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.

2. Le risorse economiche di cui al comma 1, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito.

3. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2».

78.0.3

AUDDINO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Istituzione fondo per il sostegno economico dei commercianti ambulanti per danni causati da condizioni meteorologiche avverse)

1. Al fine di garantire un sostegno economico in favore dei lavoratori che esercitano il commercio al dettaglio su aree pubbliche, di cui al Titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, per il mancato guadagno e per i danni alle cose subiti a causa di condizioni meteorologiche avverse, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

78.0.4

COLLINA, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in tema di Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa - ISCRO)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 398, sostituire le parole: "pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023", con le seguenti: "pari a 0,28 punti percentuali per il 2022 e pari a 0,51 punti percentuali per il 2023".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione, nonché di finanziamento, dei percorsi di aggiornamento professionale di cui al comma 400 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 586 milioni di euro per l'anno 2022».

78.0.5

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Deduzioni professionista per compensi a coniuge, figli e ascendenti)

1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-bis è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

78.0.6

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Deduzioni imprenditore individuale per compensi a coniuge, figli, ascendenti e familiari)

1. L'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

78.0.7

FEDELI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Calcolo dell'indennità di maternità per le libere professioniste)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'epidemia da COVID-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le libere professioniste che partoriscono nell'anno 2022, il reddito cui si fa riferimento ai fini della corresponsione dell'indennità di maternità di cui al comma 2 del citato articolo 70, è quello del terzo anno precedente a quello dell'evento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

78.0.8

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'Articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le

regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

78.0.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 78-bis.

(Disposizione integrativa in materia di contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita IVA colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di garantire una pronta risposta alle necessità di sostegno dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'accredito del contributo ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato non operano e le relative somme sono assicurate nella immediata disponibilità del debitore pignorato."».

Art. 79

79.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale."».

79.2

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» aggiungere le seguenti: "e dei dirigenti dipendenti di imprese che abbiano richiesto l'intervento ordinario o straordinario di integrazione salariale per altre categorie di lavoratori ai sensi del presente comma"».

79.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti.».

79.4

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti».

79.5 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale."».

79.6

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «o interessati da processi di riqualificazione o incremento di competenze per la salvaguardia occupazionale avviati per le causali di cui alle anzidette norme, nel rispetto delle relative procedure».

79.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e ai conducenti di mezzi di trasporto collettivo di persone. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80 per cento dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi o di trasporto pubblico locale o di noleggio con conducente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022.».

79.8

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale."».

79.9

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ceni edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

79.0.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del *part time* del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

79.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Contributo alle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida degli autobus destinati al trasporto collettivo di persone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, ai conducenti di autobus di cui alla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, spetta un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di passeggeri per conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese sostenute e documentate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:

a) ai conducenti di *autobus* che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con "CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)" del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con "CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate" del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle

imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

3. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2, lettera *b*), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, stimati in 4 milioni per l'anno 2022, 4 milioni per l'anno 2023 e 4 milioni per l'anno 2024, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

79.0.3

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Contributo alle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida degli autobus destinati al trasporto collettivo di persone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, ai conducenti di autobus di cui alla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, spetta un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di passeggeri per

conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese sostenute e documentate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:

a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con "CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)" del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con "CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate" del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

3. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2, lettera *b)*, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 4 milioni per l'anno 2022,4 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

79.0.4

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.79-bis.

(Contributo alle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida degli autobus destinati al trasporto collettivo di persone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, ai conducenti di autobus di cui alla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, spetta un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di passeggeri per conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese sostenute e documentate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:

a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con "CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)" del 28 novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con "CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate" del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

3. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2, lettera *b*), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

4. Il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di

terzi, il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 4.000.000;
2023: - 4.000.000;
2024: - 4.000.000.

79.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Potenziamento delle misure di sicurezza di reti e sistemi informatici aziendali)

1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. È sempre consentita, senza alcuna autorizzazione preventiva, l'adozione di misure di sicurezza anche preventive a protezione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, di servizi pubblici e privati, di reti e sistemi informatici diversi da quelli inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica di cui alla legge 18 novembre 2019, n. 133.

3. L'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente comma 2 non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma l'impiego per finalità diverse da quelle di cui al precedente comma 2 è in ogni caso sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 8 della medesima legge.

4. I dati personali dei dipendenti trattati dal datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza con finalità preventive ai sensi del precedente comma 2 di questo articolo, ferma restando l'utilizzabilità in sede penale, non possono essere usati per irrogare sanzioni disciplinari e devono essere trattati

con i livelli di sicurezza previsti per i dati particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016."».

79.0.6

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Potenziamento delle misure di sicurezza di reti e sistemi informatici aziendali)

1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. È sempre consentita, senza alcuna autorizzazione preventiva, l'adozione di misure di sicurezza anche preventive a protezione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, di servizi pubblici e privati, di reti e sistemi informatici diversi da quelli inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica di cui alla legge 18 novembre 2019, n. 133.

3. L'adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente comma 2 non costituisce violazione degli articoli 4 commi 1 e 2, e 8 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma l'impiego per finalità diverse da quelle di cui al precedente comma 2 è in ogni caso sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 8 della medesima legge.

4. I dati personali dei dipendenti trattati dal datore di lavoro per l'adozione delle misure di sicurezza con finalità preventive ai sensi del precedente comma 2 di questo articolo, ferma restando l'utilizzabilità in sede penale, non possono essere usati per irrogare sanzioni disciplinari e devono essere trattati con i livelli di sicurezza previsti per i dati particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 679/2016."».

79.0.7

PITTELLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Formazione continua dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2022/2023, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

79.0.8

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

(Ricerca e formazione)

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione *post-laurea* di eccellenza per i dipendenti del-

l'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma *3-bis* può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

79.0.9

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione *post*-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni 'Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', 'Assistenza Magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma *3-bis* può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

79.0.10

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

79.0.11

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità

attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

79.0.12

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

79.0.13

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi

previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti."».

Art. 80

80.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «mantenimento occupazionale nell'impresa» *aggiungere le seguenti:* «nonché piani formativi aziendali di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti»,

b) *dopo le parole:* «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» *aggiungere le seguenti:* «e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti».

80.2

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «mantenimento occupazionale nell'impresa» *inserire le seguenti:* «nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente» *e dopo le parole:* «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» *inserire le seguenti:* «e che finanziano percorsi di incremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti»,».

80.3

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «mantenimento occupazionale nell'impresa» *inserire le seguenti:* «nonché percorsi di incremento ed adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente» *e dopo le parole:* «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» *inserire le seguenti:* «e che finanziano percorsi di in-

cremento ed adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti,».

80.4

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,» *sono sostituite dalle seguenti:* «articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»;

b) *la parola:* «annualmente» *è soppressa;*

c) *le parole:* «previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l'annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l'annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell'effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull'andamento riferito al 2022.».

80.5

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,» *con le seguenti:* «articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»;

b) *sopprimere la seguente parola:* «annualmente»;

c) *sostituire le parole:* *previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma» con le seguenti:* «nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per

l'annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l'annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell'effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull'andamento riferito al 2022.».

80.6

ROMANI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,» *sono sostituite dalle seguenti:* «articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»;

b) *la parola:* «annualmente» *è soppressa;*

c) *le parole:* «previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l'annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l'annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell'effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull'andamento riferito al 2022.».

80.7

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,» *sono sostituite dalle seguenti:* «articoli 11, 21, comma 1, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,»;

b) *la parola:* «annualmente» *è soppressa;*

c) *le parole:* «previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti

di cui al presente comma.» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle rispettive quote. Il versamento disposto dall'articolo 1, comma 722 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di complessivi 120 milioni di euro, è redistribuito per l'annualità 2022 secondo il medesimo criterio utilizzato ai fini del suddetto versamento. Per l'annualità 2023, la redistribuzione del versamento terrà conto dell'effettiva spesa in favore dei soggetti di cui al presente comma, previo monitoraggio da parte dei Fondi sull'andamento riferito al 2022.».

80.8

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,» *aggiungere le seguenti:* «o interessati da processi di riqualificazione o incremento di competenze per la salvaguardia occupazionale avviati per le causali di cui alle anzidette norme, nel rispetto delle relative procedure,».

80.9

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai Fondi Paritetici Interprofessionali dei dirigenti dipendenti di imprese che abbiano richiesto l'intervento ordinario o straordinario di integrazione salariale per altre categorie di lavoratori, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2004, n. 190 è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'importo versato da ciascun Fondo e a condizione che tali Fondi finanzino piani di formazione destinati a incrementare le competenze e a migliorare l'occupabilità dei dirigenti.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

80.0.1

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., dopo la lettera *i*-bis), inserire la seguente:

"*i*-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., dopo la lettera *g*), inserire la seguente:

"*g*-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., dopo la lettera *g*), inserire la seguente:

"*g*-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

80.0.2

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, dopo la lettera *i*-bis), è aggiunta la seguente:

"*i*-ter) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

"*g*-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente:

"*g*-bis) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

80.0.3

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente lettera:

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *g*), la seguente lettera:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *g*), la seguente lettera:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.*».

80.0.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Decontribuzione e detassazione della retribuzione per ore di formazione)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente lettera:

"*i-ter*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *g*), la seguente:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"

3. Al comma 4 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e s.m.i., è aggiunta, dopo la lettera *g*), la seguente lettera:

"*g-bis*) la retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;"».

80.0.5 (testo 3)

FERRARI, FEDELI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento delle politiche attive e di finanziamento dei servizi di formazione professionale)

1. Nell'ambito del programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

4. In attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 1° luglio 2022, le Regioni possono erogare contributi agli operatori di qualsiasi natura, in funzione dell'erogazione di servizi di formazione professionale, solo nel caso in cui sia stata istituita l'anagrafe della formazione professionale e sia stato attivato il sistema di monitoraggio dell'efficacia della formazione stessa, mediante incrocio fra i dati dell'anagrafe e quelli provenienti dalle comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quelli inerenti alle iscrizioni a qualsiasi albo professionale e alle liste di disoccupazione e rilevazione del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivamente verificatisi.

5. Gli operatori che ricevono contributi pubblici per l'attività di formazione professionale sono tenuti a pubblicare in modo chiaro ed evidente sul proprio sito *web* e su ogni documento relativo alla loro offerta formativa il tasso di coerenza di ciascun corso rilevato negli ultimi tre anni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le Regioni, nella selezione degli operatori cui erogare contributi per la fornitura di servizi di formazione professionale, sono tenute ad applicare criteri che tengano prioritariamente conto del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi rilevato negli anni precedenti, ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.".

80.0.6

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ceni edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

80.0.7

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Culi edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

80.0.8

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con de-

creto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

80.0.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ceni edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette patti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

80.0.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ceni edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale pro-

manante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

80.0.11

PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni inerenti il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera *d-ter*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La soglia è aumentata a 100.000 euro per un periodo non superiore a tre anni d'imposta."».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1 Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 575 milioni di euro per l'anno 2022 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

80.0.12

PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni inerenti il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, lettera *d-ter*) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "30.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "150.000 euro"».

Consequentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 565 milioni di euro per l'anno 2022 e di 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

80.0.13

PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Disposizioni inerenti il regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera *d-ter*) è abrogata».

Art. 81**81.1**

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dall'articolo 62 della presente legge, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dell'ammontare del beneficio economico del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.»

81.2

GARAVINI

Respinto

Al comma 2 dopo la parola: «privati» aggiungere le seguenti: «, compresi quelli di lavoro domestico,».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fatta eccezione per i contratti di lavoro domestico in cui il datore di lavoro sia una persona fisica,».

81.3

MANCA

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

81.4

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.5

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 148 costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.».

81.6

FEDELI, MANCA

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.7

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.8

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» sono sostituite dalle parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.9

COLLINA, MANCA

Respinto

Al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.10

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

81.0.1

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro di cui al presente comma possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge.";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-ter.

(Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati 'soggetti adottanti', apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extra curriculari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione."».

81.0.2

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fondo i seguenti periodi: "In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro di cui al presente comma possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge.";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-ter.

(Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati 'soggetti adottanti', apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurriculari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, a favore del soggetto promotore della convenzione."».

81.0.3

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fondo i seguenti periodi: "In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro di cui al presente comma possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-*ter* della presente legge.";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-*ter*.

(Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-*bis*, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati "soggetti adottanti", apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere

durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurricolari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, a favore del soggetto promotore della convenzione."».

81.0.4

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Adozioni lavorative di persone con disabilità)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-*ter* della presente legge.";

b) dopo l'articolo 12-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 12-*ter*.

(Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-*bis*, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati "soggetti adottanti", apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurricolari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, a favore del soggetto promotore della convenzione."».

81.0.5

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-19, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, alle imprese facenti parte della filiera turistica, che assumono lavoratori del settore del turismo percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito cittadinanza, per un periodo non inferiore alla durata della misura stessa, spetta l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai titolari delle medesime imprese di cui al comma 1 spetta, altresì, un contributo sotto forma di credito di imposta pari all'importo della misura percepita dal lavoratore al momento dell'assunzione.

3. In caso di rifiuto dell'assunzione ai sensi del presente articolo da parte dei percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, nonché percettori della misura del reddito di emergenza e del reddito di cittadinanza, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli stessi decadono dal beneficio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

81.0.6

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi di impresa e di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.».

81.0.7

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis.

(Incentivo all'occupazione giovanile stabile)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "e non siano stati occupati", sono aggiunte le seguenti: "negli ultimi 24 mesi."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

81.0.8

COLLINA, MANCA, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Fondo nuove competenze e PMI)

1. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per le imprese con meno di 15 dipendenti, i termini finali entro cui concludere le attività di sviluppo delle competenze, relative agli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze, sono in ogni caso posticipati di 30 giorni."».

Art. 82

82.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

82.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al coma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "non si applicano", sono inserite le seguenti: "alle persone iscritte al collocamento dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e."».

82.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "non si applicano", sono inserite le seguenti: "alle persone iscritte al collocamento dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,"».

82.4

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "alle persone iscritte al collocamento dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,"».

82.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "non si applicano", sono inserite le seguenti: "alle persone iscritte al collocamento dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,"».

82.6

MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.», *aggiungere le seguenti:* «A decorrere dalla medesima data di cui al precedente periodo, le assunzioni con contratto di apprendistato di soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalle disposizioni di cui al presente Capo."».

82.0.1

LAUS, FEDELI, MANCA, MISIANI, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL e semplificazione procedure centri per l'impiego)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In sede di prima applicazione per l'anno 2022 la frequenza degli incontri di cui al comma 1, lettera *c*), numero 3, lettera *a*), nonché al comma 1, lettera *c*), numero 5, è prevista in presenza con cadenza almeno trimestrale";

b) all'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la dotazione organica dell'ANPAL di cui al comma 4 è incrementata di 43 unità di cui due posizioni dirigenziali di livello generale, una posizione dirigenziale di livello non generale e quaranta unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.427.748,51 euro a decorrere dall'anno 2022, di cui 216.939,67 euro per ciascuna delle due posizioni dirigenziali di livello generale, 127.862,29 euro per la posizione dirigenziale di livello non generale e 46.650,17 euro per ciascuna unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993."».

Art. 83

83.1

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», inserire le seguenti: «, anche di categoria.».

83.2

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», inserire le seguenti: «, anche di categoria.».

83.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «con interventi specifici rivolti giovani NEET con meno di 30 anni.».

83.0.1

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Fondo per la digitalizzazione dei Catasti elettromagnetici Regionali)

1. Al fine di contribuire alla modernizzazione delle infrastrutture digitali del paese previste dalla Missione Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nello stato di previsione del Ministero della pubblica amministrazione è istituito un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione dei catasti elettromagnetici.

2. Per garantire l'effettiva realizzazione ed il pieno funzionamento dei catasti regionali, con apposito decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione da emanarsi entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, verificate le esigenze di personale delle singole Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, è indetto un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi, da inquadrare nell'Area II, posizione economica F3, da destinare in via esclusiva alle attività di realizzazione, gestione e aggiornamento dei catasti regionali. Il sopraindicato contingente è da riassegnare alle Regioni in misura proporzionale alla rispettiva popolazione residente e da collocarsi presso le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, da impiegare solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività di digitalizzazione ed inserimento nel sistema informatico del catasto dei dati, documenti e informazioni acquisite dalle medesime Agenzie nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *d*) della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: "con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione", inserire le seguenti: ". Le Regioni garantiscono l'accesso ai rispettivi catasti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni, dei fornitori di reti di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. È fatto inoltre divieto di ulteriore richiesta da parte della pubblica amministrazione dei dati già forniti dagli operatori agli Organismi competenti ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei rispettivi catasti, le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente

utilizzano in via prioritaria i dati, i documenti e le informazioni già acquisite dalle stesse nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante contestuale riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

83.0.2 (testo 2)

NANNICINI, FEDELI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

(Sviluppo della professionalità negli Enti del Terzo Settore)

1. Al fine di consentire agli Enti del Terzo Settore di assumere personale sempre più specializzato, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole da: "di cui all'articolo 5" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: ", salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."

2. Al fine di permettere agli Enti del Terzo Settore di minori dimensioni di sviluppare le competenze specialistiche del proprio personale, è istituito il "Fondo per la formazione del personale degli Enti del Terzo Settore". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un beneficio per agevolare l'acquisto di corsi di formazione in comunicazione, raccolta fondi e amministrazione da parte degli Enti del Terzo Settore con meno di venti dipendenti, ed è pari ad un ammontare di 20 milioni di euro per il solo 2022.

3. Il beneficio di cui al precedente comma è erogabile entro un tetto massimo di 1000 euro per singolo Ente del Terzo Settore.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di

cui al comma 2, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

5. Ali oneri derivanti dal comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

6. Al fine di promuovere progetti pilota di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione

(SAI) sul modello di "community sponsorship", da definire d'intesa con il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, destinati a persone bisognose di protezione internazionale giunte in Italia attraverso canali umanitari, si autorizza l'incremento ulteriore di 1 milione di euro della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 129.».

83.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 84

84.0.1

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesilogiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della

laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

84.0.2

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesilogiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

3) dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

84.0.3 (testo 2)

SBROLLINI, CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesiolgiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

84.0.4

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una do-

tazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesiolgiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

84.0.5

DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesilogiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

84.0.6

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni in materia di formazione e rafforzamento dell'offerta professionale)

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento professionale e la formazione continua dei soggetti che abbiano conseguito, nel biennio 2019-2020, la laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'erogazione di corsi specialistici di aggiornamento e di alta formazione, in particolare con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, entro il 28 febbraio 2022, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite dalle seguenti: "tessuti attigui";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesologiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso";

b) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

2) il terzo comma è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

84.0.7

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Strumenti attivi per i lavoratori autonomi)

1. Al fine di incentivare le aggregazioni tra professionisti per favorire la collaborazione ed un diverso e competitivo approccio al mercato interno ed europeo, è riconosciuto applicabile anche ai professionisti delle professioni intellettuali riconosciute e non riconosciute il contratto di rete al fine di potenziare la ripartenza economica dei medesimi professionisti a seguito della crisi epidemiologica da COVID-19.

2. Il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, è applicabile agli imprenditori iscritti presso il registro delle imprese e dei professionisti che risultino iscritti nei rispettivi albi professionali di appartenenza.».

84.0.8 (testo 2)

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: "q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;"; e dopo il comma 1-*quinqies* aggiungere il seguente:

"1-*sexies*. I lavoratori di cui al comma 1, lettera q-*bis*, sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.».

Art. 85

85.1

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «01 gennaio 2022», sono aggiunte le seguenti: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «per addetto».

Il comma 2 è soppresso.

85.2

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «01 gennaio 2022», aggiungere le seguenti: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «per addetto».

Il comma 2 è soppresso.

85.3

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo:*

1) *dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022», aggiungere: «alle società cooperative costituite dai lavoratori di aziende in crisi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e»;*

2) *dopo le parole: «importo pari a 6.000 euro» aggiungere le parole: «per addetto»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

85.4

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «1 gennaio 2022», inserire le seguenti: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» inserire le seguenti: «per addetto»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 593 milioni di euro per l'anno 2022 e 493 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

85.5 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «01 gennaio 2022», sono aggiunte le parole: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» sono aggiunte le parole: «per addetto»;*

2) *sopprimere il comma 2;*

3) dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Misure di favore in tema di wbo da delocalizzazione e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-quater) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-quater sono inseriti i seguenti:

"3-quinques. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-quater), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

3-sexies. Gli immobili di proprietà delle aziende che delocalizzano la propria attività economica sono concessi in comodato d'uso gratuito, per i primi cinque anni di attività, alle imprese in qualsiasi forma che assicurano la continuità industriale dei siti interessati."

2. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 5 del d. l. 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, L. 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del d. l. 22/06/2012, n. 83"».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

85.6

FEDELI, LAUS, MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022,», aggiungere le seguenti: «alle società cooperative costituite dai lavoratori di aziende in crisi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e» e, dopo le parole: «importo pari a 6.000 euro» aggiungere le seguenti: «per addetto».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

85.7

COLLINA, MANCA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole: «1° gennaio 2022», sono aggiunte le parole: «alle società cooperative costituite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, comprese» e dopo le parole: «6.000 euro» sono aggiunte le parole: «per addetto»,

b) il comma 2 è soppresso.

85.8

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche in caso di imprese artigiane costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443».

85.9

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 spetta alle medesime condizioni anche alle imprese che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" e identificate con il codice "66"».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 200 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

85.10

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, così come prorogato dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, spetta alle medesime condizioni anche alle

imprese che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" e identificate con il codice "66".».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 200 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 200 milioni per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 100 milioni per l'anno 2027, 100 milioni per l'anno 2028 e 100 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

85.11

BITI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle cooperative di comunità, come riconosciute dalla relativa normativa regionale, si applica l'articolo 2, commi da 1 a 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

85.0.1 (Testo 4)

MANCA, VERDUCCI, MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disci-

plina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Il beneficio di cui all'articolo 81, comma 1, è riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

4. All'articolo 2, comma 28 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: ", ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 498,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 398,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, di 448,6 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.».

85.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti"».

85.0.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(misure di favore in tema di wbo da delocalizzazione)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-quater) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

"3-quinques. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-quater), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni

applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83"».

85.0.4

FEDELI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".».

85.0.5 (testo 2)

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-*ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, *senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica*, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti."».

85.0.6

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti."».

85.0.7

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Misure di favore in tema di wbo da delocalizzazione)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-quater) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

"3-quinques. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-quater), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni

applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22/06/2012, n. 83."».

85.0.8

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Misure di favore in tema di workers buyout da delocalizzazione)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-quater) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo t, comma t, della legge 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-quater, è inserito il seguente:

"3-quinques. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-quater), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.".

2. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.";

b) il comma 5-bis è abrogato.».

85.0.9

NUGNES, LA MURA, FATTORI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art.85-bis.

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)

1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.

2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al MISE, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.

3. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'Impresa, di concerto con il MISE, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.

4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'Impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinarsi al Fondo di cui al comma 7.

5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al precedente comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al successivo comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.

6. Al fine di contrastare il dilagarsi di scelte aziendali opportunistiche alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87.

7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo denominato "Fondo rotativo WBO" con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti *de minimis* previsti dai Regolamenti UE n. 1407/2013 o n. 1408/2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice Civile e finalizzate all'acquisizione dei compendi aziendali di imprese interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.

9. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini delle concessioni e dell'erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.».

85.0.10

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Misure in materia di workers buyout da delocalizzazione)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-quater) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali in caso di delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 12/07/2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96.";

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

"3-quinquies. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-quater), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti dalle imprese che abbiano delocalizzato la propria attività economica. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2018, n. 96, sono sostituiti dal seguente:

"5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti e le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22/06/2012, n. 83."».

85.0.11

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis

(Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

"Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura di un'unità produttiva situata nel territorio nazionale.

2. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Art. 2.

(Obblighi di informazione preventiva)

1. L'impresa di cui all'articolo 1 è tenuta a dare comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, la comunicazione preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura.

3. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Ricadute occupazionali ed economiche connesse alla chiusura)

1. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 2, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.

2. Il piano di cui al comma 1 indica:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 2, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.

Art. 4.

(Esame e approvazione del piano)

1. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui all'articolo 3, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

3. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, e l'ANPAL, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.

4. In assenza di una comprovata situazione di crisi odi squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

5. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.

6. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

7. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5.

8. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

(Monitoraggio dell'attuazione del piano)

1. L'impresa comunica alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

2. La struttura per le crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano, avvalendosi dell'ANPAL relativamente alle azioni di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Fermi gli effetti di cui all'articolo 4, comma 8, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti,

sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

4. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d'impresa la nomina di un commissario *ad acta* per il tempo necessario alla realizzazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

(Diritto di prelazione di cooperative di lavoratori)

1. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano secondo quanto previsto dall'articolo 4 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

2. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 1 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Art. 7.

(Acquisizioni e partecipazioni di Cassa depositi e prestiti Spa)

1. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui all'articolo 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa

partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici."».

85.0.12

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Sostegno alla costituzione di nuove società a responsabilità limitata semplificata)

1. Al fine di promuovere interventi di sostegno all'attività d'impresa, alle società a responsabilità limitata, semplificata di cui all'art. 2463-*bis* del codice civile in cui almeno uno dei soci sia un soggetto licenziato da un'azienda a seguito della sottoposizione a procedura concorsuale e che si costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

85.0.13 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Servizi di outplacement)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui, **per l'anno 2022**, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."».

85.0.14

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis.

(Regime fiscale delle società tra professionisti e delle società tra avvocati)

1. All'articolo 10 della legge n.183 del 2011 dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9-*quater* alle società di cui al comma 3 e alle società costituite ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, indipendentemente dalla forma giuridica, si appli-

ca, anche ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in follia associata di arti e professioni, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-ter. Ai redditi di cui al comma *9-bis* non si applica in nessun caso il regime di cui all'articolo 1, commi 54 -89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. Le società di cui al comma *9-bis* possono comunque optare, in alternativa al regime di cui al medesimo comma, per l'applicazione delle imposte sul reddito secondo la disciplina fiscale ordinaria. L'opzione è comunicata in sede di costituzione ovvero entro 30 giorni dall'inizio del periodo di imposta, è irrevocabile.

9-quinquies. È ammessa la trasformazione delle associazioni professionali costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in società tra professionisti con gli effetti di cui all'articolo 2498 del codice civile. È altresì ammessa l'incorporazione di una associazione professionale costituita secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge da parte di una società tra professionisti preesistente, con gli effetti di cui all'articolo 2504-*bis*, primo comma, del codice civile.

9-sexies. Nel caso in cui la società costituita ai sensi del comma *9-quinquies* non eserciti l'opzione di cui al comma *9-quater* in sede di trasformazione:

1) La trasformazione in società tra professionisti non costituisce né realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento;

2) non trova applicazione l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) il cambio della quota di partecipazione nell'associazione professionale con la quota di partecipazione nella società tra professionisti non costituisce né realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze né conseguimento di reddito professionale per i soci dell'associazione professionale trasformata, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 17, comma 1, lettera *l*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-septies. Nel caso in cui la società costituita ai sensi del comma *9-quinquies* eserciti l'opzione cui al comma *9-quater* in sede di trasformazione:

1) la trasformazione in società tra professionisti non costituisce né realizzo né distribuzione del valore di avviamento;

2) trova applicazione l'articolo 171, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) il reddito professionale determinato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 e dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rileverà ai fini IRAP per l'associazione professionale trasformata e sarà attribuito per trasparenza agli associati, per l'intero ammontare nell'esercizio di trasformazione ovvero, a scelta dell'associazione, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi dell'associazione;

4) Le riserve costituite o iscritte a fronte del conferimento di elementi dell'attivo nella società tra professionisti, e fino a concorrenza del reddito professionale determinato ai sensi del numero 3, si considerano costituite con utili imputati agli associati a norma dell'articolo 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'esercizio in cui avviene la trasformazione;

5) I fondi e le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati agli associati a norma dell'articolo 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-octies. Le disposizioni di cui al comma *9-septies* si applicano anche alle società tra professionisti che esercitino l'opzione di cui al comma *9-quater* in un esercizio successivo a quello di costituzione, per il periodo d'imposta di esercizio di opzione.

9-novies. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma *9-septies* e *9-octies*, la Società tra professionisti può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di costituzione o quella relativa all'esercizio dell'opzione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori.

L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del periodo precedente deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è esercitata l'opzione di cui al comma 9-*quater*; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d'imposta successivi.

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.

Le riserve corrispondenti al saldo attivo risultante dall'affrancamento ai sensi del presente comma, se distribuite prima del terzo esercizio successivo a quello di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, concorrono a formare il reddito imponibile della società tra professionisti e il reddito imponibile dei soci.

9-decies. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 9-*quinquies* per l'associazione professionale incorporanda si producono gli effetti di cui al comma 9-*sexies* nel caso la società tra professionisti incorporante non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 9-*quater*, ovvero gli effetti di cui al comma 9-*septies* nel caso la società tra professionisti incorporante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 9-*quater*. Resta ferma la possibilità per la società incorporante di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di efficacia della fusione, per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-*novies*".

2. Per il primo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società di capitali costituite ai sensi al comma 3 e le società costituite ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, comunicano all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione dell'articolo 10, comma 9-*quater* della legge n. 183 del 2011 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità delle comunicazioni di cui al comma 9-*quater* dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e del comma 2 del presente articolo sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nello stesso provvedimento sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*novies* dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011.

4. Agli oneri della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.»

85.0.15 (Testo 2)

FEDELI, LAUS, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

1. Al fine di sostenere progetti sperimentali di intervento delle cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, che si prefiggano lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e valorizzare le risorse territoriali e le tradizioni culturali delle comunità territoriali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle quali operano e stabiliscono la propria sede legale, soddisfacendone i bisogni anche attraverso le competenze della popolazione residente chiamata a produrre beni e servizi in chiave solidale e sussidiaria, all'uopo denominate "cooperative di comunità", sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 194. Sono qualificate come tali, le società cooperative di comunità che esercitano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, con particolare riguardo al paesaggio, alle tradizioni popolari, al turismo, all'energia, alla gestione degli spazi comuni, alla promozione culturale, al recupero di beni ambientali e monumentali e, in generale, ogni attività economica utile alla comunità che non sia disciplinata da leggi speciali e riservata a particolari categorie di soggetti all'uopo autorizzati, in una delle comunità territoriali come di seguito individuate:

a) uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma *3-quater* è sostituito dal seguente:

"*3-quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *c-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per

la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

85.0.16

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Sostegno al reddito dei lavoratori impiegati nelle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 16 settembre 2021, n. 125 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 settembre 2021, n. 125 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, dopo le parole: "per l'anno 2022" inserire le seguenti: "e per 10 milioni di euro per l'anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

85.0.17 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-*ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, *senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica*, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti."».

Art. 86

86.1

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014"».

86.0.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Proroga di termini in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I termini di decadenza per la trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, sono differiti al 30 giugno 2022. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte per decadenza dei termini, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.";

b) al comma 3-*ter*, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 87

87.1

COLLINA

Respinto

All'articolo, dopo le parole: «a livello nazionale inserire le seguenti: «, nonché, con particolare riferimento all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 387, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

87.0.1

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica ai giudizi tra i professionisti e le imprese bancarie e assicurative indicate al comma 1 del medesimo articolo 13-*bis*, pendenti in ogni stato e grado del processo alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al comma 1, la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità previste dall'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

87.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Organizzazione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

1. Nella legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, dopo il comma 4 dell'articolo 12 è inserito il seguente comma:

"4-bis. La Commissione definisce, con propri regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Al personale della Commissione è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, comunque, dovrà essere garantito con le risorse ordinarie di bilancio previste dalla legge per il funzionamento della Commissione di garanzia, senza costituire ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."».

87.0.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Misure in materia di prestazioni di malattia)

1. Nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto all'erogazione indebita delle prestazioni di malattia per i lavoratori pubblici e privati, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale può adottare trattamenti automatizzati di dati personali anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto si avvale di elaborazioni statistiche su base campionaria secondo criteri previamente individuati con

proprio provvedimento, a garanzia dei diritti delle libertà fondamentali dei soggetti interessati, sentito il Garante della protezione dei dati, il quale si pronuncia entro 60 giorni dalla sua adozione.

3. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera l), dopo la parola: "ispettive" sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle relative alla verifica ed al controllo della sussistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali ed al rispetto degli obblighi contributivi di legge in capo ai soggetti che ne sono tenuti";

b) all'articolo 2-*undecies*, comma 1, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

"f-ter) agli interessi tutelati in materia previdenziale ed assistenziale e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali indebite ed all'evasione degli obblighi contributivi";

c) all'articolo 2-*undecies*, comma 3, le parole: "e), f) e f-bis)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "e), f), f-bis) e f-ter)".».

87.0.4

ZULIANI, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sugli automezzi destinati alla Protezione Civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II-*bis*, è aggiunto in fine, il seguente numero:

"1-*quinquies*) automezzi destinati alla Protezione Civile acquistati dallo Stato e dagli Enti Territoriali".

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

87.0.5

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis.

(Assunzione medici e spese Inps)

1. Per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per far fronte all'incremento delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, per l'anno 2022 in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 179 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica.

2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma è autorizzata la spesa di euro 25.060.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

3. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e gli oneri da sostenere a regime.

4. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 45.060.000 di euro per l'anno 2022 e a 25.060.000 euro a decorrere

dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

87.0.6

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di giochi pubblici)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240.».

Art. 88

88.1

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire un adeguato concorso al finanziamento delle spese sostenute dalle regioni per la ripresa delle attività sanitarie ordinarie e per l'attuazione degli interventi correlati alla gestione dell'emergenza epidemiologica e alla campagna di vaccinazione anti COVID-19, è autorizzata la spesa di 2.200 milioni di euro per l'anno 2022. Al finanziamento di cui al presente comma, che integra il finanziamento di cui al comma 1, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

88.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

«1-bis. In sede di riparto alle Regioni del finanziamento del fabbisogno sanitario standard a cui concorre lo Stato, nella determinazione della quota capitaria delle Regioni vanno individuate nuove modalità di pesature secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 34, della legge 28.12.1996, n. 662 in attuazione dell'accordo in Conferenza delle Regioni del 19 dicem-

bre 2013, recepito nel Patto per la Salute 2014/2016, sottoscritto con l'intesa Rep.82/CSR del 10 luglio 2014 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. In sede di prima attuazione, tenuto conto dei maggiori costi determinati dalla dispersione della popolazione, rispetto alla superficie, va attribuito un peso all'elemento previsto dalla legge n. 662 del 28 dicembre 1996 riguardante particolari situazioni territoriali, mediante utilizzo di indicatori riguardanti la bassa densità della popolazione e l'elevato numero dei comuni rispetto alla superficie al fine di adeguare la quota capitaria delle regioni con maggiore dispersione della popolazione.».

88.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività per la tutela della salute mentale sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 6,1 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, come incrementato dall'articolo 88 della presente legge.

88.4 (testo 2)

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".

88.5

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per ottimizzare gli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio nazionale e garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, in attuazione del livello essenziale di assistenza relativo alla "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale di cui al comma 1, per il triennio 2022/2024, le Regioni possono destinare, per ciascun anno, una quota fino al 10 per cento, comunque non inferiore al 5 per cento, all'attuazione delle disposizioni del Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025, adottato con Intesa del 6 agosto 2020, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

88.6

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale, nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "indicatori epidemiologici territoriali", sono aggiunte le seguenti: ", ambientali, socio-economici e culturali nonché, con un peso non inferiore al 10 per cento da valere sull'intera quota, dell'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'ISTAT, che tenga conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie"».

88.7

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio ATEA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".»

88.8

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 584 sostituire le parole: "in proporzione alla rispettiva quota di mercato" con le seguenti: "ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato" e sopprimere il periodo: "I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 577 e 578 del presente articolo". Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583».

88.9

MANCA

Respinto

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "60 mesi";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "L'Agenzia Italiana del Farmaco ha la facoltà di valutare, su istanza delle aziende titolari di AIC per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma".».

88.10

CONZATTI

Ritirato

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"403. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 60 mesi. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha la facoltà di valutare, su istanza delle aziende titolari di AIC per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma".».

88.11

RIZZOTTI, DAMIANI, FERRO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "60 mesi";

b) aggiungere infine il seguente periodo: "L'Agenzia Italiana del Farmaco ha la facoltà di valutare, su istanza delle aziende titolari di AIC per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma".».

88.12

PIRRO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 403, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "60 mesi" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'Agenzia Italiana del Farmaco ha la facoltà di valutare, su istanza delle aziende titolari di MC per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma".».

88.13

GARAVINI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368» inserire le seguenti: «e dei medici di origine straniera, cittadini UE o extra Ue, con la licenza ad esercitare nel paese di origine e con posizione ospedaliera equipollente e parallela ai primi di due anni due specializzazione».

88.14

CONZATTI

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 2022 e sino al 2025, è autorizzata infine l'ulteriore spesa annuale di 18 milioni di euro, destinata al finanziamento di 700 borse di studio per i farmacisti iscritti alle scuole di Specializzazione della tipologia Farmacia Ospedaliera, di cui al Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «582 milioni di euro per l'anno 2022, 482 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

88.15

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "come quota minima a questi spettante", inserire le seguenti: "ai grossisti spetta altresì una quota fissa, a carico delle aziende farmaceutiche, pari ad euro 0,25 al netto di IVA, per ciascuna confezione acquistata dal grossista, esclusi i farmaci generici. La quota fissa non può, in tutto o in parte, essere trasferita o scontata ai farmacisti. Nelle vendite dirette delle aziende farmaceutiche o loro concessionari ai farmacisti le aziende farmaceutiche versano in apposito fondo del Servizio Sanitario Nazionale le quote, fissa e percentuale, che sarebbero spettate al grossista. Le modalità di attribuzione, sotto forma di credito d'imposta, del 50 per cento del fondo di cui al periodo precedente, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della sanità, sentita l'AIFA e le associazioni di categoria dei grossisti maggiormente rappresentative. Il restante 50 per cento deve essere destinato, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi del Fondo sanitario nazionale verificatisi nell'anno in corso o in quelli precedenti"».

88.16

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di concorrere al finanziamento di contratti di formazione specialistica per i laureati afferenti all'area sanitaria non medica è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il cui utilizzo è disciplinato da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

88.17

PIRRO, Giuseppe PISANI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard* a cui concorre lo Stato come previsto dal comma uno del presente articolo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad implementare le misure previste dal Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza al fine di arginare il fenomeno nell'ambito della salute umana, animale e dell'ambiente attraverso:

- a) il monitoraggio e la raccolta dati per mezzo di *screening* da effettuarsi attraverso tecnologie diagnostiche rapide;
- b) pratiche di sensibilizzazione ed informazione della popolazione;
- c) la promozione e sostegno alla ricerca.».

88.18

PAPATHEU

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il sostegno al percorso di transizione per il cambio di sesso e per l'operazione di cambio di sesso è istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

88.0.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Detrazioni per l'effettuazione dei tamponi COVID-19)

1. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ai fini dell'effettuazione del test di cui al comma lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda, limitatamente all'anno 2022, nella misura del 90 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro pro capite.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, entro il limite complessivo di 550 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, all'articolo 90 le parole: «1.850 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1300».

88.0.2 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Approvato

All'articolo 49, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti;

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 27 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 402, dopo le parole: "di concerto con", sono inserite le seguenti: "il Ministro della disabilità e con".

2-ter. Il rifinanziamento di cui al comma 2-bis, lettera a) è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

88.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Accantonamento di fondi da destinare alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: ",2021 e 2022".

2. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".».

88.0.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di spesa sanitaria regionale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 1.600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 28 febbraio 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo del presente comma concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

88.0.5

GIANNUZZI, MININNO, ABATE, MORONESE, DI MICCO, LA MURA, LEZZI, ANGRISANI, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Campagne di sensibilizzazione per gli animali d'affezione)

1. All'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

88.0.6

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

88.0.7 (testo 2)

FREGOLENT, CANTÙ, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

88.0.8 (testo 4)

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BINETTI, ZULIANI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis

(Fondo finanziamento per la creazione di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie)

1. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

88.0.9

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo per il finanziamento di un programma di screening della popolazione pediatrica per diabete di tipo 1 e celiachia)

1. Al fine di identificare precocemente i soggetti a rischio di diabete di tipo 1 e celiachia, per prevenire la chetoacidosi diabetica, nonché la sintomatologia gastro-intestinale, il malassorbimento e la scarsa crescita, è attivato un programma di screening nazionale per tutte le persone appartenenti alle fasce di età comprese tra 1 e 17 anni. Il *test di screening* consiste nella determinazione di anticorpi specifici per le due malattie, attraverso l'utilizzo di campione di sangue capillare ottenuto mediante pungidito.

2. Il Ministero della salute assicura una campagna di divulgazione e informazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le famiglie, la Scuola e le strutture socio-sanitarie sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare le della malattia.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per gli anni 2022, 2023 e 2024 con una dotazione di 8 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 8.000.000;

2023: - 8.000.000;

2024: - 8.000.000.

88.0.10

VATTUONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Incremento del fondo per la Sanità militare)

1. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni per l'anno 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

88.0.11 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"».

88.0.12

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145,
in materia di esclusione dei farmaci orfani innova-
tivi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)*

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."».

88.0.13

STABILE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. Agli oneri relativi al rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza professionale tecnica e amministrativa del SSN si continua a provvedere nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato.».

88.0.14

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al riconoscimento di un credito di imposta cedibile e compensabile con altre imposte indirette a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2022 in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio precedente per garantire l'attività di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006. Dette spese sono calcolate al netto di quelle per il personale e per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'attività di distribuzione nonché delle imposte dirette pagate.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta ai distributori che abbiano svolto la propria attività nei tre anni precedenti, nei confronti di almeno cento farmacie per anno. Tale credito di imposta non concorre a formare la base imponibile rilevante ai fini delle imposte sul reddito ed ai fini del prelievo Irap. Il suddetto credito di imposta è da considerarsi fruibile alle condizioni e nei limiti della sezione 3.1 aiuti di importo limitato della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, e successive modificazioni".

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'194.».

88.0.15

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo per il riconoscimento di endometriosi e vulvodinia tra le malattie invalidanti)

1. Endometriosi e vulvodinia sono riconosciute quali malattie invalidanti e, pertanto, inserite tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri attraverso i quali inserire le patologie di endometriosi e vulvodinia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa di cui al decreto del Ministro della sanità del 28 maggio 1999, n. 329.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura di endometriosi e vulvodinia, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di provvedere alle finalità di

cui ai commi precedenti e agli oneri derivanti dalla loro attuazione, comunque nei limiti della consistenza del Fondo stesso.

4. Agli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo di cui al comma precedente e alla dotazione del suo finanziamento, si provvede mediante riduzione, per complessivi 1.500 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

88.0.16

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo in favore dei malati di endometriosi e vulvodinia)

1. Nelle more del riconoscimento della endometriosi e della vulvodinia come malattie invalidanti e del loro inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di endometriosi e vulvodinia, diagnosticate da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, possono richiedere un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura di endometriosi e vulvodinia, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite della consistenza del fondo, si provvede mediante riduzione, per complessivi 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

88.0.17

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo nonché al fine di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2022-2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo, prevedendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo nazionale è destinato alla ricerca scientifica.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

88.0.18

CONZATTI, MAGORNO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo per il riconoscimento della fibromialgia tra le malattie invalidanti)

1. La Fibromialgia è riconosciuta quali malattia invalidante e, pertanto, inserita tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri attraverso i quali inserire la patologia di cui al comma 1 tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa di cui al decreto del Ministro della sanità del 28 maggio 1999, n. 329.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura della fibromialgia, con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di provvedere alle finalità di cui ai commi precedenti e agli oneri derivanti dalla loro attuazione, comunque nei limiti della consistenza del Fondo stesso.

4. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma precedente e alla dotazione del suo finanziamento, si provvede mediante riduzione, per complessivi 1.000 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

88.0.19

CONZATTI, PARENTE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo in favore dei malati fibromialgici)

1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.».

Conseguentemente, all'articolo 20, il comma 1 è così riformulato:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 65,3 milioni di euro per l'anno 2022, 64,9 milioni di euro per l'anno 2023, 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.».

88.0.20

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo in favore dei malati fibromialgici)

1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al primo periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro del-

l'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

88.0.21

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 88-bis.

(Fondo Vittime Amianto)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 356, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento";

b) al comma 357, le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro".

2. Al fine di provvedere agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, la dotazione del Fondo Vittime Amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Eventuali residui annuali del Fondo Vittime Amianto rimarranno nella disponibilità del Fondo stesso per le medesime finalità. Nel caso in cui tali risorse non siano comunque sufficienti a coprire tutte le domande presentate in base alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere utilizzati in compensazione, fino a concorrenza, gli avanzi di gestione annuali dell'INAIL.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

88.0.22

BOLDRINI, MANCA, IORI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Incremento delle risorse per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di continuare a contrastare in modo efficace l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali e nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

Art. 89

89.1

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 4-*bis* le parole: "nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni" sono soppresse.».

89.2

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, AI comma 4-*bis* le parole: "nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni" sono soppresse.».

89.3

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sopprimere le seguenti parole: "nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni"».

89.0.1 (testo 2)

PARENTE, CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per il 2022».

89.0.2

CASTELLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Modifiche all'articolo 34-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserire le seguenti: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

b) al comma 2, dopo le parole: "laboratori di microbiologia" sono inserire le seguenti: ", di laboratori già operanti in epoca pre-pandemica quali laboratori di riferimento con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico,";

c) al comma 2, dopo le parole: "individuati da un laboratorio pubblico di riferimento regionale" sono inserite le seguenti: ", in via prioritaria individuato tra i laboratori di riferimento, già operanti in epoca pre-pandemica, con comprovata esperienza pluriennale nell'ambito della sorveglianza epidemiologica e biomolecolare su malattie infettive diffusibili anche a potenziale impatto pandemico,"».

89.0.3

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Abrogazione dello scudo penale e indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

1. Gli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente:

"9-nonies. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica."».

89.0.4

PARENTE, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Istituzione del Fondo per il piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza)

1. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito il Fondo per il piano nazionale di contrasto all'antimicrobico resistenza. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni per il 2023 e 80 milioni per il 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni per il 2023 e 80 milioni per il 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Art. 90

90.1

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni."

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 471 della legge n. 178 del 2020 e s.m si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dal comma 1"».

90.2

FARAONE, MARINO

Respinto

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini antinfluenzali da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni."

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 471 della legge n. 178 del 2020 e s.m si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri

quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede ai sensi dell'articolo 194"».

90.3

MANCA, IORI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità".

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, limitatamente all'anno 2022 e per la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 da praticarsi in farmacia, da parte di farmacisti opportunamente formati, si provvede nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dal comma 1».

90.4

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i membri di un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo calmierato pari a 2,50 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle re-

gioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la somministrazione di test antigenici rapidi».

90.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, SACCONI, DAMIANI, FERRO, MODENA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma trova applicazione, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90 per cento deve intendersi riferito al valore della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020."».

90.6

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

è riconosciuto all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù anche per l'anno 2022, in relazione alle prestazioni di alta complessità effettuate nell'anno 2021».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

90.7

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota parte pari al 30 per cento dell'incremento di cui al precedente comma è destinata all'acquisto farmaci antivirali di ultima generazione in grado di agire contro l'infezione attiva da Sars-Cov-2 e sue mutazioni al fine di implementare le cure domiciliari.

1-ter. Con apposito decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i tempi di emanazione di un protocollo che stabilisca le linee guida per le cure domiciliari dei pazienti Covid.».

90.8

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare la disponibilità delle competenze e delle risorse necessarie per le valutazioni di farmacovigilanza, vaccino vigilanza e rete nazionale per il sequenziamento, a livello Nazionale, è opportuno rafforzare i sistemi di farmacovigilanza e vaccino vigilanza (ruoli e responsabilità chiaramente definiti per tutte le parti), incrementare la partecipazione dei pazienti e degli operatori sanitari, migliorare i sistemi di comunicazione delle decisioni prese e darne adeguata motivazione ed aumentare la trasparenza.

3-bis. Al fine di aumentare il numero di strutture e dipendenti di farmacovigilanza, vaccino vigilanza e rete nazionale per il sequenziamento, dotando la struttura di personale competente adeguatamente qualificato e addestrato, come specificato anche nel Regolamento di Esecuzione (UE) 520/2012 del 19 giugno 2012, è prevista una spesa di 100 milioni, quota parte dell'in-

cremento previsto al comma 1 dell'articolo 90, per fronteggiare le numerose segnalazioni causate dall'emergenza pandemica.».

90.9

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) la somministrazione di vaccini da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in euro 4 milioni e 800 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dal comma 1.».

90.0.1

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni in materia di carenze di medicinali per la cura del COVID-19)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il

termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7".

2. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "6 e";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e >f) del comma citato".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'erogazione delle stesse".».

90.0.2

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni in materia di carenze di medicinali per la cura del COVID-19)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7."

2. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo sono eliminate le seguenti parole: "6 e";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale".

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e del comma citato".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.".».

90.0.3

FAGGI, FERRERO, TOSATO, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Fondo per il sostegno delle persone con Long-COVID)

1. Per persone affette da Long Covid si intendono quelle persone che a fronte di una valutazione multidimensionale basata sull'indagine di aspetti clinici, funzionali, cognitivi, psicologici e nutrizionali, presentano disturbi legati alla contrazione del virus da SARS-coV-2.

2. Ai fini dell'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, per tutte le persone che hanno contratto il virus da SARS-coV-2, identificati attraverso flussi sanitari o registri ospedalieri, è attivato un programma di *screening* nazionale, effettuato presso le Aziende Sanitarie Locali. Se all'esito dello screening, il soggetto presenta la sintomatologia di cui al comma 1, l'Azienda Sanitaria Locale rilascia un apposito certificato, che ne attesta l'ammissione alle misure di supporto di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero della salute il "Fondo per il sostegno delle persone con Long-Covid", con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato a creare percorsi di cura integrati, guidati da medici con competenza in tema di covid, con supporto specialistico appropriato, di assistenza primaria e specialistica, servizi di riabilitazione multidisciplinari e ospedalieri nonché la fornitura con costi agevolati di farmaci ed integratori, modulati tenendo conto della varietà delle condizioni che si presentano nel singolo paziente.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

90.0.4

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 90 bis.

(Misure urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino alla fine dello stato d'emergenza la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi e molecolari per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) e lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

90.0.5

MAUTONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di dodici anni)

1. Fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del prezzo calmierato previsto nel protocollo d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la somministrazione di test antigenici rapidi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è applicato anche ai minori di dodici anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al presente articolo, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

90.0.6

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 90. - (*Finanziamento delle terapie domiciliari per contrastare il SARS-CoV-2*) - 1. I commi da 457 a 467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

2. A partire dal 1° gennaio 2022, le risorse pubbliche di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, sono destinate integralmente alla ricerca e al sostegno delle terapie domiciliari di contrasto alle medesime infezioni e alla formazione del personale medico.».

Conseguentemente, l'articolo 90 è abrogato.

90.0.7

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.».

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

90.0.8

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Proroga del credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto legge n.73 del 2021)

1. Il Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e riconosciuto, con le modalità ivi previste per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022.

2. All'articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "agosto 2021" sono aggiunte le seguenti: "nonché in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, e a 300 milioni di euro per l'anno 2022" si provvede:

1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

2) quanto a 100 milioni per l'anno 2021 e a 300 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

90.0.9

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Proroga del credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 73 del 2021)

1. Il Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e riconosciuto, con le modalità ivi previste per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022.

2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "agosto 2021" sono aggiunte le seguenti: "nonché in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022";

b) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, e a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

2) quanto a 100 milioni per l'anno 2021 e a 300 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

90.0.10

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Proroga del credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge n.73 del 2021)

1. Il Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e riconosciuto, con le modalità ivi previste per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022.

2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "agosto 2021" sono aggiunte le seguenti: "nonché in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2021 e gennaio febbraio e marzo 2022";

b) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, e a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

2) quanto a 100 milioni per l'anno 2021 e a 300 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

90.0.11 (testo 2)

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Approvato

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

90.0.12

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

1. Al fine di coprire, nel medio periodo, il fabbisogno nazionale di *cannabis* a fini terapeutici e avviare un programma integrato di ricerca e sviluppo per la produzione di vaccini, allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze sono assegnate risorse iniziali pari ad euro 800.000 euro per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 800.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 91**91.1**

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,», aggiungere le seguenti: «nonché al fine di promuovere l'impiego di sistemi di illuminazione che prevedano l'utilizzo di tecnologie UV-C volti a garantire più elevati standard di sanificazione degli ambienti».

91.2

FREGOLENT, RIPAMONTI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le regioni sono tenute ad assicurare che una quota delle risorse di cui al presente comma, in misura non inferiore al 10 per cento, sia destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute monitora la corretta ripartizione delle risorse da parte delle regioni.».

91.3

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, infine dopo le parole: «32 miliardi di euro» è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi, di cui al presente comma, sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione.».

91.4

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto è aggiunto il seguente: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi, di cui al presente comma, sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. Il Ministero della salute è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della presente disposizione».

91.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Ritirato

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente comma è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.».

91.6

BOLDRINI, MANCA, COLLINA, IORI, COMINCINI

Respinto

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente comma è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di

programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.».

91.7

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «A decorre dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente comma è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.».

91.8

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «A decorre dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al presente comma è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.».

91.9

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorre dal 1° gennaio 2022, una quota pari al 10% delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui al comma 1 è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al de-

creto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota».

91.10

ROMAGNOLI, CROATTI, GALLICCHIO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, DONNO, CAMPAGNA, FEDE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'importo di 100 milioni di euro, quota parte dell'incremento di cui al precedente comma, è vincolato alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica adattativa di ultima generazione, in aggiunta al contingente già previsto dall'investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" della Missione 6 del PNRR.

1-ter. Con apposito decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma».

91.11

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'importo di 100 milioni di euro, quota parte dell'incremento di cui al precedente comma, è vincolato alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica adattativa di ultima generazione, in aggiunta al contingente già previsto dall'investimento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero" della Missione 6 del PNRR.

1-ter. Con apposito decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.».

91.12

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'importo di 100 milioni di euro, quota parte dell'incremento di cui al precedente comma, è vincolato alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei macchinari di terapia intensiva e sub-intensiva negli ospedali al fine di allestire nuove postazioni nei suddetti reparti ospedalieri».

91.13

SALVINI, ROMEO, CANTÙ, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, SAPONARA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per la tutela dei minori all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, in condizioni di sicurezza degli operatori e valorizzazione degli erogatori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a dare attuazione all'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

3-ter. Per le strutture che provvedono ad installare i sistemi di cui al comma 3-bis, è riconosciuto un credito d'imposta nel limite massimo delle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2024 anche per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. A tale scopo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa massima.

3-quater. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma *3-ter* anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ivi indicato.

3-quater. Per le spese occorrenti a prevedere adeguati percorsi di formazione professionale connessi alle esigenze di cui al comma *3-bis* nonché per le spese necessarie alle relative manutenzioni, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3-quinquies. All'onere derivante dal comma *3-ter* e *3-quater*, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dell'articolo 194 della presente legge».

91.14

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, attraverso l'erogazione di trattamenti adroterapici, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), per il completamento della struttura edilizia che ospiterà le apparecchiature tecnologiche oggetto del piano di investimenti in conto capitale approvato dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 559, alla legge 30 dicembre 2018, n.145 e da Regione Lombardia con il POR FESR 20142020, cali Hub *Research and Innovation*, progetto INSpIRIT, ID 1161908».

91.15

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* In considerazione dei rilevanti impatti sociali e della elevata sismicità dell'area, al fine di consentire la prosecuzione dell'ospedale di Castelvetrano "Valle del Belice", in deroga alle previsioni del piano sanitario re-

gionale e in attesa di una sua riconsiderazione, non si applicano per i successivi 36 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70 in materia definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Nelle more della prosecuzione dell'attività della struttura sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera si provvede previo parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015. All'onere, del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

91.0.1

FERRARI, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 91-bis.

(Fondo per il monitoraggio delle terapie intensive e l'ammodernamento tecnologico)

1. Al fine di garantire una rete efficiente delle terapie intensive sul territorio nazionale, per il 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il "Fondo per il monitoraggio e l'ammodernamento tecnologico delle terapie intensive" con dotazione di 100 milioni di euro a valere sul programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come rifinanziato dall'articolo 91 della presente legge. Il Fondo è finalizzato a:

a) garantire il funzionamento di un sistema di monitoraggio in tempo reale della disponibilità di posti letto in terapia intensiva sul territorio nazionale, nonché dei dati epidemiologici della popolazione;

b) sostituire la componentistica tecnica dei reparti di rianimazione e terapia intensiva obsoleta o comunque con immissione in funzionamento superiore ai 5 anni, con specifico riguardo ai monitor multiparametrici, ai ventilatori, ai sistemi di monitoraggio emodinamico avanzato e di dialisi continua, ai sistemi di visualizzazione dei parametri vitali e di termoregolazione nonché di ispezione, defibrillazione e di massaggio cardiaco.

2. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro il 1° settembre 2022, a trasmettere al Ministero della salute un Piano Operativo Regionale per l'ammodernamento tecnologico delle terapie intensive, con la specificazione degli interventi previsti e dei relativi costi, nonché una relazione sul funzionamento della rete di monitoraggio dei posti letto di terapia intensiva. Gli interventi sono autorizzati dal Ministero della salute e finanziati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile da adottarsi entro il 31 dicembre 2022».

91.0.2

AUDDINO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Risorse in materia di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico rete ospedaliera Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria)

1. Ai fine di consentire adeguati interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico dell'ospedale *spoke* "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena, dell'ospedale *spoke* di Locri e degli ospedali generali "Tiberio Evoli" di Melito Porto Salvo e Giovanni XXIII di Gioia Tauro, data la straordinarietà della situazione emergenziale relativamente alle gravissime carenze infrastrutturali e strumentali, è autorizzata la spesa per ciascun presidio ospedaliero di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di cui fino al 50% da utilizzare per opere di riqualificazione, ampliamento, adeguamento, ammodernamento edilizi del pronto soccorso e per la fornitura di strumentazione tecnica adeguata nei medesimi servizi di pronto soccorso; la percentuale restante è utilizzata per i medesimi interventi nei restanti reparti ospedalieri».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 588 milioni di euro per l'anno 2022, 492 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

Art. 92

92.1

SAPONARA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole:* «valorizzazione della professionalità acquisita dal personale» *sono aggiunte le seguenti:* «, anche della ricerca sanitaria,»;

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «personale del ruolo sanitario» *aggiungere le seguenti:* «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» *e dopo le parole:* «con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» *aggiungere le seguenti:* «e le assunzioni definite dall'articolo 1 comma 432 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e successive modificazioni, con valutazioni annuali positive per gli anni 2020 e 2021, definite dal comma 427 della legge del 27 dicembre 2017, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164»;

c) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 423 le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato";

2) al comma 424 le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato";

3) al comma 426 le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato".

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 90 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

92.2

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole:* «valorizzazione della professionalità acquisita dal personale» *aggiungere:* «, anche della ricerca sanitaria,»;

b) *alla lettera b) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* «personale del ruolo sanitario» *aggiungere:* «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;

2) *dopo le parole:* «con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» *aggiungere:* «e le assunzioni definite dall'articolo 1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (modificato da articolo 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da articolo 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423 le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato";

b) al comma 424 le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato";

c) al comma 426 le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato"».

92.3

PIRRO, LOMUTI, CASTELLONE, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di con-

sentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale» sono aggiunte le seguenti: «, anche della ricerca sanitaria,»;

b) *al comma 1, lettera b) dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario,» sono aggiunte le seguenti: «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria» e *dopo le parole:* «dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono aggiunte le seguenti: «, e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017»;

c) *dopo il comma 3, è aggiunto in seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) al comma 426, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato"».

92.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato ai sensi del comma 2:».

92.5

MANCA, MISIANI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), sopprimere le parole:* «, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo,»;

2) *alla lettera b), dopo le parole:* «in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale» *aggiungere le seguenti:* «adeguatamente in-

tegrato per tale finalità anche utilizzando, qualora necessarie, le misure previste dall'articolo 11 comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Giugno 2019, n. 60, così come modificato dal comma 2 del presente articolo»; *sostituire le parole*: «30 Giugno», *con le parole*: «31 Dicembre»; *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Le iniziative di stabilizzazione del personale assunto con le tipologie contrattuali di cui all'articolo 2 *bis* del decreto-legge 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Aprile 2020, n. 27, fermo restando il possesso del requisito di 18 mesi di lavoro, al 31 Dicembre 2022, maturati presso un ente del SSN, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente nel periodo 1 Gennaio 2020 e il 31 Dicembre 2022, si attivano tramite procedure concorsuali riservate, nel rispetto del piano dei fabbisogni del personale, adeguatamente integrato per tale finalità, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili.»;

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente*:

«1-*bis*. Le iniziative di stabilizzazione di cui al presente articolo si applicano anche al personale della ricerca di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 432, e ss.mm.ii.»;

c) *dopo il comma 2, è aggiunto il seguente*:

«2-*bis*. L'ultimo periodo del comma 11-*bis* del decreto legislativo 25 Maggio 2017, n. 75, è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente comma e del presente articolo 11 termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 31 dicembre 2024, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".».

92.6

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente*:

«a-*bis*) allo scopo di fronteggiare la persistente carenza di personale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre la predetta data del 31 dicembre 2024, degli incarichi conferiti ai sensi della me-

desima disposizione. Per gli incarichi di cui al predetto articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, resta ferma, fino al 31 dicembre 2024, la cumulabilità tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), a-bis) e b)».*

92.7

GIAMMANCO, PAPTAEU

Respinto

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale sanitario, amministrativo, tecnico, professionale e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a qualsiasi titolo con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

92.8

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

La lettera b) è sostituita con la seguente:

«*b)* ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

92.9

LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» *sono aggiunte le seguenti:* «ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 9»;

b) *dopo le parole:* «dalla legge 24 aprile 2020 n. 27» *sono aggiunte le seguenti:* «o con contratto di somministrazione di lavoro»;

c) *le parole*: «alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale» *sono sostituite dalle seguenti*: «Presso un ente del servizio sanitario nazionale».

92.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole*: «dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» *sono aggiunte le parole*: «ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 9»;

- *dopo le parole*: «dalla legge 24 aprile 2020 n. 27» *sono aggiunte le parole*: «o con contratto di somministrazione di lavoro»;

- *le parole*: «alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale» *sono sostituite con le parole*: «presso un ente del servizio sanitario nazionale».

92.11

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale» *sono aggiunte le parole*: «il personale sanitario in forza agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante ed».

92.12

FARAONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio» *con le seguenti*: «, il personale del ruolo sanitario, gli operatori socio sanitari e il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, amministrativo, tecnico e informatico».

Conseguentemente, l'articolo 194 è soppresso.

92.13

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio» *con le seguenti*: «, il personale del ruolo sanitario, gli operatori socio sanitari e il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di

servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;». *Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, amministrativo, tecnico e informatico».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

92.14

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 18 mesi di servizio» *con le seguenti:* «, il personale del ruolo sanitario, gli operatori socio sanitari e il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, amministrativo, tecnico e informatico».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

92.15

MISIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti: «, gli assistenti sociali».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti: «e sociosanitario».

92.16

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario», aggiungere le seguenti: «, gli assistenti sociali».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «del ruolo sanitario», aggiungere le seguenti: «e sociosanitario».

92.17

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Alla lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e amministrativo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 100.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

92.18

DE SIANO

Respinto

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario,»,
inserire le seguenti: «amministrativo e».*

92.19

BOLDRINI, MANCA, IORI, COMINCINI

Respinto

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «gli operatori socio-sanitari»
con le seguenti: «del ruolo sanitario».*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «del ruolo sanitario»
aggiungere le seguenti: «e del ruolo socio-sanitario».*

92.20

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e gli operatori sociosanitari»
con le seguenti: «del ruolo sociosanitario».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga
dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sani-
tario e del ruolo sociosanitario».*

92.21

PAPATHEU

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari» *inserire le seguenti:* «e il personale del ruolo amministrativo, tecnico, professionale»;

b) *sostituire le parole:* «siano stati reclutati a tempo determinato» *con le seguenti:* «siano stati reclutati a qualsiasi titolo»;

c) *sostituire le parole:* «almeno 18 mesi» *con le seguenti:* «almeno 12 mesi»;

d) *sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

92.22

PARENTE, CONZATTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «e gli operatori sociosanitario» *aggiungere le seguenti:* «e del ruolo sociosanitario».

Conseguentemente sostituire la rubrica del presente articolo con la seguente: «Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e sociosanitario».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «590,5 milioni per l'anno 2022 e 490,5 milioni».

92.23 (testo 3)

CASTELLONE, TRENTACOSTE, LOREFICE

Approvato

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari», inserire le seguenti: «, anche qualora non più in servizio,»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente periodo, concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.

3-ter. Il personale medico di cui al comma 3-bis, accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale».

92.24

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «che siano stati reclutati» aggiungere le seguenti: «con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, altre forme contrattuali di lavoro flessibile ovvero»;*

b) *sostituire le parole:* «incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter» *con le seguenti:* «anche attraverso le misure straordinarie di cui agli articoli 2-bis e 2-ter»;

c) *sostituire le parole:* «al 30 giugno 2022» *con le seguenti:* «al 31 dicembre 2022».

92.25

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «legge 24 aprile 2020, n. 27,», *aggiungere le seguenti:* «ovvero ai quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa,».

Conseguentemente all'articolo 88 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 230 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

92.26

LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), le parole: «30 giugno 2022» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2022» *ovunque presenti.*

92.27

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «30 giugno 2022» *con le seguenti:* «31 dicembre 2022».

92.28

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze» sono aggiunte le parole: «, o con contratto per prestazioni libero professionali.».

92.29

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

All'articolo, alla lettera b) le parole: «18 mesi» sono sostituite con le seguenti: «6 mesi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 100.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

92.30

FLORIS

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «almeno 18 mesi di servizio» con le seguenti: «almeno 12 mesi di servizio».

92.31

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

All'articolo, alla lettera b) le parole: «18 mesi» sono sostituite con le seguenti: «12 mesi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

92.32

BOLDRINI, MANCA, STEFANO, IORI, COMINCINI

Respinto

Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «le parole: "diciotto mesi"» con le seguenti: «dodici mesi».

92.33

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

92.34

SANTANGELO, MARINELLO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA, CAMPAGNA,
Giuseppe PISANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2020, n. 26, e ai sensi degli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione».

b) *al comma 3, le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) e b-bis)».*

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e personale amministrativo, tecnico, informatico».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

92.35

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto*Apportare le seguenti modifiche:*a) *al comma 1, dopo le lettere a) e b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) fermo restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, dal luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi i e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.»;

b) *al comma 3, dopo le parole: «lettere a) e b)», inserire la seguente: «b-bis)».**Conseguentemente, al titolo, dopo la parola: «sanitario», aggiungere le seguenti: «e personale amministrativo, tecnico, informatico».**Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

92.36

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*1) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) fermo restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° Luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-*bis*, commi 1 e 5, e 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.»;

2) *al comma 3, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle parole: «a), b) e c)»;*3) *alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le seguenti parole: «e personale amministrativo, tecnico, informatico».***92.37**

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) al fine di contrastare lo stato di grave insufficienza di organico, nonché per sopperire a un aggravio della finanza pubblica, l'ente del servizio sanitario della Regione Molise (ASREM) è autorizzato a stabilizzare il personale sanitario e gli operatori socio » sanitari, assunti con contratto a tempo determinato, che, a seguito di delibere e proroghe, hanno maturato parte

dell'attività lavorativa con contratto autonomo a partita IVA, da marzo 2020 a marzo 2021.».

92.38 (testo 3)

ROSSOMANDO

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore a 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 92, le parole: «de disposizioni di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «de disposizioni di cui alle lettere a), b) e a)».

92.39

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (*contact tracing*) e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale previsti dal comma 1, possono avvalersi, anche nell'anno 2022, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti al personale medico sanitario individuato ai sensi delle disposizioni e purchè

in presenza dei medesimi requisiti e condizioni previsti dall'avviso di manifestazione di interesse del 24 ottobre 2020 del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la procedura per l'individuazione di 1.500 unità di personale medico e sanitario disponibile a prestare attività di supporto nelle strutture sanitarie territoriali.».

92.40

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«a) il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è sostituito dal seguente:

"1. Dall'anno 2022 la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale è determinata sulla base del piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale redatto dalle regioni sulla base di una metodologia elaborata in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con gli *standard* organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale e adottata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. I piani dei fabbisogni triennali predisposti dalle regioni sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa n. 2271 sancita in data 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, congiuntamente al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9, comma 1."».

92.41

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: "In caso di mancata adozione del decreto nei termini di cui al periodo precedente, sono considerate adempienti degli obiettivi di spesa di cui al presente comma, le Regioni che rispettino l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale, abbiano garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbiano adottato le misure di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70."».

92.42 (testo 2)CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA,
TRENTACOSTE, PAPATHEU**Approvato***Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini della replicabilità della metodologia "LAD Project", riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore del Comune di Pavia, che realizzerà gli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al Comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

92.43

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN, TRENTACOSTE

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021", le parole: "alla data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2021."».

92.44

DE LUCIA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «province autonome», inserire le seguenti: «anche con riferimento al personale sanitario amministrativo».

92.45 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le 87 unità lavorative delle professioni sanitarie non mediche, attualmente operanti presso i Servizi per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN), degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF-SASN), del Ministero della salute, in regime di rapporto convenzionale a tempo indeterminato, vengono assorbiti nella pianta organica a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della salute.

3-ter. Il personale di cui al comma 3-bis assorbito nei ruoli del Ministero della salute conserva l'intera anzianità di servizio conseguita nel rapporto convenzionale e viene inquadrato nell'area III e comunque nella posizione economica non inferiore a quella prevista dai pari profili del relativo contratto nazionale di lavoro del Sistema sanitario nazionale.

3-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione saranno definite le modalità di assunzione nei ruoli, nonché l'aggiornamento dei profili professionali del Ministero della salute con i profili delle professioni sanitarie non mediche.

3-quinquies. Agli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 3-bis a 3-quater, pari a 600.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideeterminato dall'articolo 194 della presente legge.»

92.46 (testo 3)

URRARO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana."».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «**599** milioni», e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «499 milioni».

92.47

GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana."».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «597 milioni», e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «497 milioni».

92.0.1

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

92.0.2

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal

Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione paria a 173.150.801,67 di euro decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

92.0.3

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

1. All'articolo 15-*quater* del D. lgs. n. 502 del 1992 aggiungere il seguente comma:

"6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge n. 251 del 2000 e legge n. 43 del 2006. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 6 milioni per gli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

92.0.4

STABILE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. Agli oneri relativi al rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza professionale tecnica e amministrativa del SSN si continua a provvedere nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.».

92.0.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 92-bis.

(Rafforzamento della pubblica amministrazione tramite delle graduatorie concorsuali)

1. Al fine di garantire risparmi di spesa rispetto alle procedure di selezione a carico delle amministrazioni pubbliche e di assicurare il rapido reclutamento del personale, gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere alla selezione di nuovi dipendenti, verificano sul sito del Dipartimento della funzione pubblica la presenza di graduatorie vigenti con candidati dichiarati idonei non vincitori, aventi le stesse caratteristiche ricercate. La mancata verifica della disponibilità di candidati idonei o la mancata motivazione in ordine alla scelta di proseguire ugualmente con le procedure concorsuali, comporta la nullità delle eventuali procedure selettive intraprese.».

92.0.6

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 92-bis.

(Potenziamento dell'assistenza sanitaria tramite autorizzazione di concorsi)

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del *virus* SARS-Cov-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing, da concludersi entro il 30 giugno 2022.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 luglio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in *outsourcing* nelle aziende di cui al primo comma, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.».

92.0.7

DE SIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

1. Le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere, al fine di garantire la continuità e l'efficacia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, nei limiti

della disponibilità finanziaria aziendale ed in ragione delle esigenze organizzative del proprio ambito, possono inquadrare nel ruolo sanitario, entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge, a domanda e previa una prova di valutazione svolta da una apposita commissione presieduta da Direttore del medesimo SET-118 e in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502, i medici che hanno svolto attività di emergenza territoriale in regime di convenzione *ex ACN* di Medicina generale con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio, svolto anche in forma non continuativa.».

92.0.8 (testo 2)

FARAONE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore a 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 92, le parole: «de disposizioni di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «de disposizioni di cui alle lettere a), b) e a)».

92.0.9

CASTELLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Misure per il rafforzamento dell'emergenza urgenza territoriale e stabilizzazione del personale medico in servizio)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 che, alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale.

2. A determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al precedente periodo, concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

3. Il personale medico di cui al comma 1, accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui ai precedenti paragrafi, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

4. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servi-

zio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999.

5. L'ammissione del personale medico di cui al comma 1 avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza."».

92.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Riconoscimento delle competenze del personale sanitario)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 409, sopprimere il periodo sopprimere le parole: "nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità";

b) al comma 409, aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli importi della nuova indennità sono attribuiti nella misura individuale annua pari a 980 euro per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.";

c) il comma 410 è soppresso;

d) al comma 414, sopprimere il periodo: "nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparici sanità";

e) al comma 414, Gli importi della nuova indennità sono attribuiti nella misura individuale annua pari ad 650 euro per le categorie D e D livello economico super e 480 euro per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.»;

f) il comma 415 è soppresso.».

92.0.12

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Internalizzazione degli Operatori Socio Sanitari, di cui all'articolo 5 comma 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3)

1. La Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale che abbiano in corso contratti di appalto di servizi per le funzioni logistico - alberghiere di pertinenza degli Operatori Socio Sanitari, di cui all'articolo 5 comma 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, di durata non inferiore a dieci anni, computati anche sommando la durata di contratti d'appalto succedutisi consecutivamente, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, in deroga all'articolo 35 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza l'espletamento delle procedure concorsuali, del suddetto personale, purché questo abbia prestato la propria attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso l'appaltatore, da almeno tre anni senza soluzione di continuità, anche tenendo conto di novazioni soggettive del rapporto di lavoro intervenute per effetto dell'applicazione della clausola sociale di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Le procedure di internalizzazione di cui al comma 1 possono essere avviate ove l'azienda o ente del Servizio Sanitario Nazionale non intenda provvedere all'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per la gestione esternalizzata del servizio e possono essere positivamente concluse solo all'esito delle verifiche di cui al comma 3.

3. Laddove l'Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale intenda avviare le procedure di internalizzazione di cui al comma 1, l'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n.

165 del 2001, valutati i costi complessivi diretti e indiretti della internalizzazione, comprensivi di quelli ulteriori rispetto alle eventuali spese di personale da assumere, attesta e quantifica il risparmio di spesa derivante dalla riassunzione. La spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono a carico dei bilanci delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale.».

92.0.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 92-bis.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica)

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.

2. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli *standard* assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

3. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previo confronto delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.«.

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le seguenti: «500 milioni» e «400 milioni».

92.0.14

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Credito d'imposta per la formazione di personale sociosanitario)

1. Allo scopo di incentivare e migliorare l'accesso all'offerta formativa degli enti accreditati alla formazione di operatori sociosanitari (OSS), di cui all'Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle imprese del comparto sanitario, sociosanitario e socioassistenziale è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per la formazione relativa ai Corsi di Operatore Socio Sanitario del personale dipendente, nonché per la formazione complementare del medesimo personale.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il periodo di imposta successivo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi, nonché i criteri per l'attestazione della qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario" ovvero della relativa formazione complementare.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 594 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

92.0.15

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Credito d'imposta per la formazione di personale sociosanitario)

1. Allo scopo di incentivare e migliorare l'accesso all'offerta formativa degli enti accreditati alla formazione di operatori sociosanitari (OSS), di cui all'Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle imprese del comparto sanitario, sociosanitario e socioassistenziale è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per la formazione relativa ai Corsi di Operatore Socio Sanitario del personale dipendente, nonché per la formazione complementare del medesimo personale.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il periodo di imposta successivo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi, nonché i criteri per l'attestazione della qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario" ovvero della relativa formazione complementare.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 6000.000

2023: - 6000.000

2024: - 6000.000.

92.0.16

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Credito d'imposta per la formazione di personale sociosanitario)

1. Allo scopo di incentivare e migliorare l'accesso all'offerta formativa degli enti accreditati alla formazione di operatori sociosanitari (OSS), di cui all'Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in favore delle imprese del comparto sanitario, sociosanitario e socioassistenziale è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per la formazione relativa ai Corsi di Operatore Socio Sanitario del personale dipendente, nonché per la formazione complementare del medesimo personale.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere fruito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il periodo di imposta successivo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi, nonché i criteri per l'attestazione della qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario" ovvero della relativa formazione complementare.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 6.000.000;

2023: - 6.000.000;

2024: - 6.000.000.

92.0.17

MODENA, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 92-bis.

(Collaboratori tecnici e professionali dipendenti di enti pubblici del S.S.N.)

1. Nelle procedure di progressione interna o conferimento di incarichi di funzione al personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale è alternativo ai cinque anni di servizio nella categoria D previsto dal contratto collettivo nazionale il requisito di almeno cinque anni di attività documentata presso studi professionali, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del Salute alle dipendenze della pubblica amministrazione" per l'ammissione ai concorsi per la dirigenza dello stesso ruolo».

92.0.18

MODENA, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 92 bis.

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Nelle procedure di progressione interna o di conferimento di incarichi di funzione al personale del servizio sanitario nazionale appartenente ai profili di collaboratore tecnico e professionale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale della categoria D prevista dal

contratto collettivo nazionale. L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di almeno cinque anni di attività documentata presso studi professionali, società o istituti di ricerca aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente profilo."».

92.0.19

RUFA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Modificazioni alla legge 26 febbraio 1999, n. 42)

1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 4-*bis*, coloro che, nella finestra temporale tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018, hanno conseguito un titolo professionale che consente l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, possono iniziare l'attività volta a conseguire 36 mesi di esperienza di pratica clinica finalizzata all'iscrizione all'elenco di cui al comma 4-*bis*, continuando a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento presso le strutture nelle quali sono impiegati, purché si qualificino all'ordine di riferimento entro il 30 giugno 2022 e maturino i 36 mesi di lavoro autonomo o dipendente documentabile entro il 30 giugno 2025."».

92.0.20 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Approvato

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"».

92.0.21

BORGHESI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle forze armate)

1. All'articolo 1626 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis) Ai lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai che, per qualunque esigenza delle Forze Armate, prestano o hanno prestato servizio presso il Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana, è garantita l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massimo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

92.0.22

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia di medici dell'INPS)

1. All'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il contingente di cui al primo periodo è incrementato, a decorrere dal 2022, in un numero non superiore a 200 medici".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 13,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 14,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 14,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 15,1 milioni di euro annui dall'anno 2030. Le somme di cui al precedente periodo sono trasferite all'INPS.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 14,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 14,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 15,1 milioni di euro annui dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

92.0.23

LANIECE, DURNWALDER, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.

2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento,

d) collaborazione nella messa in sicurezza del luogo dell'evento;

e) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;

f) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;

g) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.

3. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria-esercitazioni e 200 ore di

tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo sarà rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.

4. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di istituzione del presente profilo, provvederanno ad istituire, il percorso formativo con attestato abilitante alla professione, unitamente al Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori, in tale contesto provvederanno anche ad individuare il percorso formativo per svolgere la sola funzione di Soccorritore riconducibile alle esclusive attività di cui al comma 2 lettera c del presente articolo.

5. In sostituzione della posizione di autista di ambulanza coordinatore all'interno del profilo è istituita la posizione di Autista Soccorritore Capo che svolge anche attività organizzative e gestionali del settore e categoria.

6. Per gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente profilo, svolgono da almeno 2 anni l'attività di autista di ambulanza e autista ambulanza coordinatore, le Regioni e le Province Autonome entro 180 giorni, provvederanno, anche, previo eventuale formazione compensativa, a rilasciare l'attestato professionale e ad aggiornare la loro posizione giuridica e funzionale».

92.0.24

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Commissario *ad acta* della regione Molise per attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Molise, si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle *performance* sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di dieci unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 250.000 per l'anno 2022, di euro 554.800 per l'anno 2023 e per l'anno 2024, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale.

2-ter. In relazione al persistere della situazione di criticità sanitaria ed economica presente nella regione Molise, al fine del raggiungimento degli

obiettivi di tutela della salute perseguiti dal sistema di garanzia del Servizio sanitario nazionale:

a) la quota premiale relativa alla verifica dei livelli essenziali di assistenza per gli anni 2015, 2016 e 2017, viene erogata entro il 31 marzo 2022;

b) l'erogazione del contributo di solidarietà interregionale pari a 40 milioni di euro, relativo all'ultimo 20% previsto dal punto 6 dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale sancito il 3 agosto 2016, in attuazione dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190, avviene senza condizioni entro il 31 marzo 2022.».

92.0.25

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12.15012020 convertito nella legge n. 181 del 2021)

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"1. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

2. Per il funzionamento dell'Ufficio commissariale, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, con cui al medesimo Ufficio vengono assegnate 40 unità di personale, dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei Ministri allo stesso Commissario"».

92.0.26

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni in materia dell'Ordine nazionale dei biologi)

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n.3:

a) al comma 1, le parole. "da 14", sono sostituite dalle seguenti: "2, 5 da 8.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 6 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole: dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5' sono sostituite dalle seguenti: dall'abilitazione alla professione di biologo";

c) al comma 3, le parole: "alla fine del proprio mandato" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2022";

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Limitatamente al primo insediamento degli organi Ordini dei biologi costituiti ai sensi del comma 3, in deroga all'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, anche con riferimento alla durata ordinaria dei relativi mandati, le assemblee per le relative elezioni sono convocate entro il 31 maggio 2022 e la proclamazione degli eletti avviene entro il 31 luglio 2022.

3-ter. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Organi dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute. La prima elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, in deroga all'articolo 7, comma 8, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dal-

la legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, anche con riferimento alla durata ordinaria del relativo mandato, avviene entro il 30 ottobre 2022."».

92.0.27 (testo 2)

RONZULLI, BOLDRINI, IORI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Disposizioni per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorità del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la professionalità e la competenza del personale nonché il mantenimento delle capacità operative e gestionali e di salvaguardare l'indipendenza e imparzialità dell'Autorità medesima, è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 93

93.1

DAL MAS

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

93.2

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR», aggiungere le seguenti: «e con una specifica attenzione alle malattie croniche non trasmissibili».

93.3

FERRARI, IORI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi comprese le attività e i servizi essenziali per la prestazione al domicilio di fornitura e gestione dei dispositivi medici e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse.";

b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le attività e i servizi essenziali per la prestazione al domicilio di fornitura e gestione dei dispositivi medici e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse.";

c) all'articolo 8-*quinquies*, comma 2, dopo le parole: "ivi comprese le attività e i servizi essenziali per la prestazione al domicilio di fornitura e gestione dei dispositivi medici e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse."».

93.4

CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 8, comma 2, lettera a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2001, n. 405, dopo le parole: "stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private" inserire le seguenti: "e, in collaborazione con esse, con le associazioni di categoria dei distributori intermedi"».

93.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Neuropsichiatria infantile, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, come incrementato dall'articolo 88 della presente legge.

93.6

Giuseppe PISANI, PIRRO, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A valere sull'autorizzazione di cui al comma 1, al fine di garantire il benessere e la vigilanza sanitaria negli ambienti di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato, lo svolgimento delle attività di verifica e accertamento in merito ai casi di malattie professionali e infortuni, la promozione di iniziative d'informazione, formazione e assistenza ai lavoratori e alle imprese, le Aziende sanitarie locali provvedono al completamento degli organici del personale medico, sanitario e tecnico che opera nei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPRESAL), facenti parte dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie stesse, come nello stato di previsione dei piani sanitari aziendali.».

93.7

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull'individuo, sulla famiglia e sul contesto sociale, migliorando per quanto possibile la qualità di vita e rendendo più uniforme, efficiente ed integrata l'assistenza territoriale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da finalizzare, nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale, per il triennio 2022-2024, all'attuazione del vigente Piano nazionale delle cronicità. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «pari a 2 milioni di euro annui» con le seguenti: «pari a 10 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «592 milioni» e sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «492 milioni».

93.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a favore della Federazione delle Associazioni di Persone con Malattie Rare d'Italia (UNIAMO) per sostenere la promozione dei diritti delle persone affette da malattie rare, negli ambiti di ricerca, bioetica, politiche sanitarie e socio-assistenziali.»

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2022 - 2.000.000;
 - 2023 - 2.000.000;
 - 2024 - 2.000.000.
-

93.10

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di screening su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021,

n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.11

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di *screening* su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.12

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di *screening* su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.13

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di *screening* su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.14 (testo 2)

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

93.15

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Al fine di favorire la massima uniformità nella presa in carico del paziente con tumore raro, di implementare lo strumento della telemedicina e di includere i test molecolari, essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla *precision medicine*, tra i livelli essenziali di assistenza sono destinati 10.000.000 di euro l'anno, a decorrere dall'anno 2022 da destinare alle ERN » Reti di riferimento europee dedicate alla diagnosi e cura dei tumori rari, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2011/24/UE, recepita con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

93.16

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione e fronteggiare la carenza di personale dedicato

all'assistenza sanitaria primaria, all'articolo 30 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "31 dicembre 1994" sono inserite le seguenti: "e i medici specialisti in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, n. 285 e i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute";

b) al comma 3, articolo 30, prima delle le parole: "i medici" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo i medici specialisti in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, n. 285 e i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute che, ai sensi del comma 3 e 5 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, possiedono già una formazione specifica equiparabile ai medici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.";

c) all'allegato E dopo le parole: "formazione specifica in medicina generale" sono inserite le seguenti: ", diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1 agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede nell'ambito della spesa autorizzata al comma 1 del presente articolo.».

93.17

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione e fronteggiare la carenza di personale dedicato all'assistenza sanitaria primaria, all'articolo 30 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "31 dicembre 1994" sono inserite le seguenti: "e i medici specialisti in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca I agosto 2005, n.

285 e i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute";

b) al comma 3, articolo 30, prima delle le parole: "i medici" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo i medici specialisti in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, n. 285 e i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto 4 febbraio 2015 n. 68 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro della salute che, ai sensi del comma 3 e 5 dell'articolo 28 della direttiva 2005/36/CE, possiedono già una formazione specifica equiparabile ai medici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.";

c) all'allegato E dopo le parole: "formazione specifica in medicina generale" sono inserite le seguenti: ", diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1 agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, 68".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede nell'ambito della spesa autorizzata al comma 1 del presente articolo.».

93.18

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di evitare le difficoltà evidenziate dall'emergenza epidemiologica correlata al virus Sars-Cov-2 che hanno compromesso la qualità delle cure oncologiche a tutti i pazienti ivi compresi quelli pediatrici, anche in attuazione delle disposizioni di cui dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 conformemente alle previsioni indicate nella Misura Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le province autonome possono programmare la realizzazione e/ o l'integrazione di un centro di riferimento regionale, specializzato per le cure oncologiche pediatriche.

2-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione dei fondi agli enti richiedenti, nonché i piani di riorganizzazione per i centri di oncologia pediatrica.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.19

CASTELLONE

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma *1-bis*, è aggiunto il seguente:

"*1-ter.* Le aziende sanitarie locali, al fine di efficientare la spesa e adottare i percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale previsti dal decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, possono affidare ruoli clinici di assistenza primaria nell'ambito del servizio sanitario nazionale presso le case di comunità e ospedali di comunità attraverso concorso pubblico per l'accesso al ruolo della dirigenza medica, come previsto dall'articolo 25 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, ai medici specialisti in medicina di comunità di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 285, e ai medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, in quanto in possesso dei requisiti minimi sulla formazione specifica in medicina generale previsti dalla direttiva 2005/36/CE."».

93.20

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "alle donne" sono sostituite dalle seguenti: "ai pazienti";

b) le parole: "a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato" sono sostituite dalle seguenti: "nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato prioritariamente";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui la quota di fondo regionale non venga esaurita per il finanziamento prioritario delle prestazioni di cui al paragrafo precedente, le Regioni sono autorizzate a richiedere, con le stesse modalità sopraindicate, il rimborso delle spese sostenute in ambito di prevenzione oncologica di altri test genomici finalizzati all'individuazione del carcinoma mammario e, in via residuale, dei relativi percorsi di sorveglianza".».

Conseguentemente, all'articolo 794, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

93.28 (testo 3)

ROSSOMANDO

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore a 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e sociosanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno 3 anni di servizio».

Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 92, le parole: «de disposizioni di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «de disposizioni di cui alle lettere a), b) e a)».

93.0.1

Giuseppe PISANI, PIRRO, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93.

(Istituzione Fondo per i malati oncologici)

1. Al fine di assicurare una efficace prevenzione e adeguate cure alle persone affette da malattie oncologiche residenti nei territori dei Siti di Interesse Nazionale delle regioni del mezzogiorno, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo per i malati oncologici con dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da destinare all'attivazione ovvero al potenziamento di reparti di oncologia in adempimento dei piani di programmazione delle rispettive aziende sanitarie.

2. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

93.0.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Finanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.».

93.0.3

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis

(Attuazione del Piano Nazionale delle Malattie rare)

1. Al fine di assicurare l'attuazione del Piano Nazionale delle Malattie Rare (PNMR) e il relativo aggiornamento su base triennale dell'elenco delle malattie rare, in coerenza con le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi di innovatività terapeutica su tutto il territorio nazionale e a garantire un più alto livello della salute, è autorizzata la spesa massima di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale.».

Conseguentemente, per i maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

93.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI, BINETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Attuazione del Piano Nazionale delle Malattie rare)

1. Al fine di assicurare l'attuazione del Piano Nazionale delle Malattie Rare (PNMR) e il relativo aggiornamento su base triennale dell'elenco delle malattie rare, in coerenza con le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 6, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi di innovatività terapeutica su tutto il territorio nazionale e a garantire un più alto livello della salute, è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per l'anno 2022, di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, per i maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

93.0.5

LUNESU, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Riduzione del termine semestrale per l'accesso alle terapie per i pazienti con malattie rare)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto infine il seguente periodo: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Re-

gione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota ATEA e/o Piano Terapeutico.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

93.0.6 (testo 2)

BRIZIARELLI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, FREGOLENT, MISIANI, ZULIANI, CANDIANI, ARRIGONI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Finanziamento a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla)

1. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM);

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2022 e . 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.0.7

MARIN, FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Implementazione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura per il ricovero dei pazienti psichiatrici volontari)

1. Al fine di garantire, in ossequio ai principi costituzionali di cui all'articolo 32 della Costituzione e in aderenza alla normativa degli altri stati europei, il pieno accesso alle cure per i malati affetti da un disturbo psichico che volontariamente scelgono di sottoporsi al trattamento sanitario volontario (TSV), si prevede la riorganizzazione delle strutture per acuti, secondo i requisiti di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180, si prevede mediante incremento dei posti letto presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) in misura di un posto letto ogni 5.000 abitanti, affinché sia garantita la presa in carico, la cura e l'assistenza continua del paziente con disturbo psichico critico e grave per il quale non è obiettivamente prevedibile la dimissione dall'ospedale nel breve periodo.

2. L'assistenza dei soggetti di cui al comma 1, è organizzata attraverso la presenza di un'equipe multidisciplinare costituita da infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi, medici internisti, geriatri, fisiatristi, psichiatri con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le diverse tipologie di attività di cura.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni di riferimento.».

Conseguentemente, all'articolo 88, comma 1, dopo le parole: «articoli 89, 92, 93, comma 1,» inserire le seguenti: «93-bis».

93.0.8

MARIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali)

1. Per gli anni 2022 e 2023 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale per i soggetti affetti da disturbi mentali e tutelate di cui al Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15, anche erogate dagli enti gestori e dai soggetti privati che operano in convenzione con il sistema sanitario nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni di riferimento.».

Conseguentemente, all'articolo 88, comma 1, dopo le parole: «articoli 89, 92, 93, comma 1,» inserire le seguenti: «93-bis».

93.0.9 (testo 2)

PARENTE, CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

93.0.10 (testo 2)

MANCA, BOLDRINI, IORI

Approvato

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

93.0.11 (testo 3)

CASTELLONE, TRENTACOSTE, BINETTI

Approvato

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

93.0.12 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE

Approvato

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

93.0.13 (testo 2)

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

93.0.14 (testo 2)

RIZZOTTI, FERRO

Approvato

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Istituzione di un Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per i Test di *Next-Generation Sequencing*", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

93.0.15

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità)

1. Per il proseguimento del progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche, di cui al comma 453, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022 - 1.000.000

2023 - 1.000.000

2024 - 1.000.000

93.0.16

DE SIANO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità)

1. Per il proseguimento del progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche, di cui al comma 453, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022 - 1.000.000

2023 - 1.000.000

2024 - 1.000.000

93.0.17

PIRRO, Giuseppe PISANI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione del melanoma cutaneo)

1. Al fine di potenziare le attività di sensibilizzazione e prevenzione del melanoma cutaneo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per gli anni 2022 e 2023 un fondo con una dotazione complessiva di 2 milioni di euro.

2. Con l'obiettivo di realizzare campagne informative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo, anche tramite l'utilizzo della rete internet e delle reti sociali telematiche, il Ministero della salute, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, può promuovere azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di effettuare una visita dermatologica almeno una volta l'anno, per informare sull'importanza dell'individuazione del fototipo, necessaria ai fini dell'individuazione dei profili di rischio di ciascun soggetto, per informare sull'importanza dell'autoesame e dello screening e per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari sul melanoma cutaneo.

3. Al fine di favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano campagne di screening dermatologico per i soggetti considerati più a rischio, tenendo conto di molteplici fattori e criteri come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 5.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce, tramite decreto le modalità di attuazione delle campagne informative di cui comma 2 e individua le categorie di popolazione a cui sottopone in via prioritaria l'esame di valutazione dermatologica e le procedure di attuazione delle campagne di screening di cui al comma 3, nonché le modalità di riparto tra le regioni e province autonome del fondo di cui al comma 1.

5. A decorrere dal 2022, ogni 13 maggio, è istituita la "Giornata nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo". In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli enti locali, con le aziende sanitarie, con le amministrazioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado e con il coinvolgimento delle associazioni e degli operatori di settore, possono organizzare iniziative, quali incontri, dibattiti, conferenze e visite gratuite per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

93.0.18

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Registro nazionale dell'endometriosi)

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato "Registro nazionale", per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro nazionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell'endometriosi.

3. Il Registro nazionale rileva in particolare:

- a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
- b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a);
- c) la qualità e l'efficacia delle cure prestate;
- d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

3. L'ISS cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell'endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni pubbliche o private che si occupano di endometriosi.

4. Agli oneri per l'istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi di cui al comma 1, pari ad 500,00 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

93.0.19

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Finanziamento del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)

1. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 50 milioni a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.

93.0.20 (Testo 2)

CASTELLONE, TRENTACOSTE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNNR)

1. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma

regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina Generale, di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici di assistenza sanitaria primaria e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità.

3. Con decreto del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more di una riforma complessiva della formazione in medicina generale, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie.»

93.0.21

DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Contributo destinato agli ospedali di prossimità al fine del loro potenziamento dell'offerta dei servizi sanitari)

1. In considerazione dell'aspetto prioritario di garantire equità, continuità ed omogeneità di accesso alle prestazioni sanitarie e servizi di qualità per tutti i cittadini e al fine di potenziare l'offerta dei servizi sanitari degli ospedali

di prossimità è destinato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.00.000;

2023: - 25.00.000;

2024: - 25.00.000.

93.0.22

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza « PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022 è istituito il "Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un beneficio per agevolare l'acquisto di strumenti digitali quali piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti ovvero di segreteria automatica nonché di software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è erogato per un tetto massimo di 1000 euro per singolo destinatario.

3. Con decreto del Ministero della Salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Gli oneri derivanti dal Fondo di cui al comma 1, pari a 50,5 milioni di euro, sono a valere del fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

5. Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "549,5 milioni".».

93.0.23

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 93-bis.

(Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza « PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022 è istituito il "Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un beneficio per agevolare l'acquisto di strumenti digitali quali piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti ovvero di segreteria automatica nonché di software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è erogato per un tetto massimo di 1000 euro per singolo destinatario.

3. Con decreto del Ministero della Salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Gli oneri derivanti dal Fondo di cui al comma 1, pari a 50,5 milioni di euro, sono a valere del fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, per l'annualità 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 50,5 milioni di euro.

93.0.24

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Credito di imposta per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022, è erogato in favore dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta un credito di imposta nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto di piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica, nonché software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina.

2. Il credito di imposta è erogabile per ciascun destinatario entro un tetto di spesa per l'acquisto di piattaforme e software di cui al comma 1 pari ad un massimo di 1000 euro.

3. Con decreto del Ministero della Salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Gli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, pari a 31,5 milioni di euro, sono a valere del fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

5. Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "568,5 milioni".».

93.0.25

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Credito di imposta per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022, è erogato in favore dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta un credito di imposta nella misura pari all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto di piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica, nonché software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina.

2. Il credito di imposta è erogabile per ciascun destinatario entro un tetto di spesa per l'acquisto di piattaforme e software di cui al comma 1 pari ad un massimo di 1000 euro.

3. Con decreto del Ministero della Salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Gli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, pari a 40,4 milioni di euro, sono a valere del fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. ».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «559,6 milioni».

93.0.26

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2022 è istituito il "Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un contributo a fondo perduto per agevolare l'acquisto di strumenti digitali quali piattaforme e software per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti ovvero di segreteria automatica nonché di software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per un tetto massimo di 500 euro per singolo destinatario.

3. Con decreto del Ministero della Salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

93.0.27

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 93-bis.

(Potenziamento dell'assistenza sanitaria tram e auto, nazione di concorsi)

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad outsourcing, da concludersi entro il 30 giugno 2022.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 luglio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing nelle aziende di cui al primo comma, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.

Art. 93-ter.

(Modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.150/2020 convertito nella legge n. 181/2021)

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

1. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

2. Per il funzionamento dell'Ufficio commissariale, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, con cui al medesimo Ufficio vengono assegnate 40

unità di personale, dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei Ministri allo stesso Commissario.

Art. 93-quater

(Anticipazione risorse stanziata per il Servizio sanitario della regione Calabria con il decreto-legge 11.1 501 2020 convertito nella legge 181/2021)

1. L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

1. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di dentro anche ai fini, preda approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 2, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di dentro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 2.

2. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla Regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 30 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181».

93.0.28

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Anticipazione risorse stanziata per il Servizio sanitario della regione Calabria con il decreto-legge n.150/2020 convertito nella legge 181/2021)

L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni dalla 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

1. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientra anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione del-

la somma di cui al comma 2, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 2.

2. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla Regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 30 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181».

93.0.29 (testo 4)

MALPEZZI, FERRARI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA, MISIANI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".

93.0.30 (testo 2)

GRASSO, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Sostegno per la medicina dei servizi)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle attività di continuità assistenziale e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Entro il 31 dicembre 2022 le regioni individuano aree di attività della emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assistenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute ad attribuire:

a) ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;

b) incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati titolari di incarico che facciano domanda per transitare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore medicina dei servizi;

c) incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno 18 mesi nella medicina dei servizi».

2. Le regioni e le aziende sanitarie, entro 6 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2021, espletano le procedure di inquadramento, a domanda, nel ruolo sanitario, nel limite della dotazione risultante dal completamento delle procedure previste dal presente articolo, dei medici titolari di Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi che risultano titolari, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente articolo, valutato in 225.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

93.0.31

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

1. All'articolo 21-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;

- al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la spesa è valutata in euro 20 milioni per l'anno 2022 e in euro 5 milioni per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

93.0.32

MARCUCCI, ASTORRE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 93-bis.

(Riconoscimento di un ristoro alle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il presente comma trova applicazione, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020"».

«Art. 94.

Art. 94

94.1

MISIANI, IORI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: "n. 135," inserire le seguenti: ", nonché in deroga al vincolo di equilibrio economico di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,"».

94.2

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135,» inserire le seguenti: «nonché in deroga al vincolo di equilibrio economico di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

94.3

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Al comma 2 primo periodo dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» inserire le seguenti: «nonché in deroga al vincolo di equilibrio economico di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

94.4

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135,» inserire le seguenti: «nonché in deroga al vincolo di equilibrio economico di cui all'ar-

articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

94.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135,» inserire le seguenti: «nonché in deroga al vincolo di equilibrio economico di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».

94.6

PARENTE, CONZATTI

Ritirato

Sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 2, primo periodo, le parole: «150 milioni » sono sostituite con le seguenti: «250 milioni»;

Al comma 3, primo periodo, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni» e, al secondo periodo, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni»

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

94.7

MANCA, IORI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, e al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «250 milioni di euro».

94.8

PEROSINO

Respinto

All'articolo 94 le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti parole: «250 milioni di euro» ovunque ricorrano.

94.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 94 le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti parole: «250 milioni di euro ovunque ricorrano».

94.10

MODENA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni in materia di equilibrio economico del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione di cui al periodo precedente si attua nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del Salute, da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di riparto tra le regioni richiedenti anche al fine di garantire l'osservanza del limite di spesa di cui al presente comma.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.11

MODENA

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni in materia di equilibrio economico del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione di cui al periodo precedente si attua nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del Salute, da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di riparto tra le regioni richiedenti anche al fine di garantire l'osservanza del limite di spesa di cui al presente comma.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.12

MODENA

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni in materia di equilibrio economico del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La disposizione di cui al periodo precedente si attua nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di riparto tra le regioni richiedenti anche al fine di garantire l'osservanza del limite di spesa di cui al presente comma.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.13

CIRINNÀ

Respinto

Al comma 2, ultimo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2022».

94.14

SACCONE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.15

ASTORRE

Respinto

Al comma 2, ultimo capoverso, aggiungere le seguenti parole: »Con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

94.16 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni.

94.17 (testo 2)

FARAONE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni.

94.18 (testo 2)

MODENA

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni.

94.19 (testo 2)

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "può essere garantito" sono sostituite dalle seguenti: "è garantito"».

94.20

SACCONI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo va garantita la mobilità dei pazienti fra regioni confinanti. Per gli Istituti di Ricovero e cura a Carattere Scientifico (IRCCS), istituti di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003, va applicata la modalità di cui all'articolo 1, comma 496 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

94.21

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 496, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è"».

94.22

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle relative retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15%».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

94.23

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15%».

94.24

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Alle relative retribuzioni della dirigenza medica veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 20%».

94.0.1

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

*(Disposizioni in materia di tetti di spesa per
l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)*

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

94.0.2

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

*(Disposizioni in materia di tetti di spesa per
l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)*

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

94.0.3

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 94-bis.

*(Disposizioni in materia di tetti di spesa per
l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)*

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

94.0.4

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

*(Disposizioni in materia di tetti di spesa per
l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)*

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

94.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

*(Disposizioni in materia di tetti di spesa per
l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)*

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

94.0.6

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Proroga copertura 90% prestazioni sanitarie e sociosanitarie)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle strutture sanitarie accreditate, IRCCS, Ospedali Classificati, Presidi, Case di cura e delle strutture sociosanitarie, sociosanitarie residenziali ovvero sociosanitarie semiresidenziali, che a causa del COVID non hanno potuto raggiungere i budget prefissati, sono prorogate per il 2022 le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

94.0.7

BINETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Proroga copertura 90% prestazioni sanitarie e sociosanitarie)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle strutture sanitarie accreditate, IRCCS, Ospedali Classificati, Presidi, Case di cura e delle strutture sociosanitarie, sociosanitarie residenziali ovvero sociosanitarie semiresidenziali, che a causa del COVID non hanno potuto raggiungere i budget prefissati, si prorogano per il 2022 le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.».

94.0.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 102

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis..

(Proroga copertura 90% prestazioni sanitarie e sociosanitarie)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle strutture sanitarie accreditate, IRCCS, Ospedali Classificati, Presidi, Case di cura e delle strutture sociosanitarie, sociosanitarie residenziali ovvero sociosanitarie semi-residenziali, che a causa del COVID non hanno potuto raggiungere i budget prefissati, si prorogano per il 2022 le disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5-ter dell'art. 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77».

94.0.9

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Fondo nazionale dispositivi impiantabili)

1. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a partire dall'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

2. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma precedente non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. A decorrere dall'anno 2022 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a 60 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui al comma 1.».

94.0.10

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Fondo nazionale dispositivi medici impiantabili)

1. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardio-vascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a decorrere dall'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

2. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma precedente non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. A decorrere dall'anno 2022 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a 60 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui al comma 1.».

94.0.11

GUIDOLIN, ROMANO, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di attività libero professionale per le professioni infermieristiche)

1. Al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente:

"Art. 53-bis.

(Attività libero professionale per le professioni infermieristiche)

1. Gli esercenti le professioni infermieristiche di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, possono svolgere attività libero professionale, previa comunicazione al datore di lavoro, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 53 e all'articolo 13, comma 2 e all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, nonché in deroga all'articolo 2105 del codice civile.

2. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio.

3. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

4. L'attività di cui al comma 2 può essere svolta:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

5. Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, emanano specifici regolamenti, sentite le OO. SS"».

94.0.12

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica)

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza. Le predette prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.

2. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.

3. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previo confronto delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.».

94.0.13

STABILE, MODENA, BINETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

1. I dipendenti pubblici di tutti i comparti e le aree della contrattazione pubblica nonché i sanitari convenzionati con il SSN, i sanitari che hanno operato in strutture pubbliche e private impegnati nel contrasto al coronavirus sono destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 466/1980 e dall'art. 1, co. 562 e co.563 della legge 266/2005».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro», con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro».

94.0.14

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di farmacovigilanza attiva dei vaccini anti COVID-19)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione col ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva denominato "V-Safe-Italy," metodologicamente identico al "V-Safe" statunitense, al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli effetti avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione.

A tale scopo viene attivato un sistema di sorveglianza attiva via smartphone, tramite cop, al fine di registrare e monitorare gli effetti avversi alla vaccinazione da COVID-19.

2. Il programma prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata ogni giorno con questionari a scelta multipla via messaggi di testo ed email per la prima settimana, e poi ogni settimana e per i tempi successivi, come nell'analogo programma statunitense "v-safe". Nel caso in cui si verificassero effetti avversi nel vaccinato, il programma lo registra in un apposito database.

3. I dati vengono raccolti in forma anonima o pseudonimizzati per tutelare la privacy e vengono registrati, validati come previsto dal Sistema Nazionale di Farmacovigilanza, e inviati all'Istituto Superiore di Sanità e ad AIFA, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di effetti avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte ed azioni di politica sanitaria nazionale da adottare.

4. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal ministero della Salute e da AIFA e coinvolge le Regioni attraverso il supporto dei centri regionali di farmacovigilanza che, in collaborazione con un epidemiologo, individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da valutare clinicamente e attivamente e da seguire nel tempo al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli effetti e delle reazioni avverse da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza di patologie rispetto alla popolazione generale, anche per fasce di età e per patologie.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è stanziata la somma di 25 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022 e 2023.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

94.0.15 (testo 2)

FERRARI, MANCA, IORI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Misure per il recupero a regime delle liste d'attesa)

1. Al fine di tenere sotto controllo il fenomeno delle liste d'attesa e garantire l'effettività dei LEA, a decorrere dall'anno 2023, la spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi

regionali, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2022, o, se superiore, il valore della spesa consuntivata per l'anno 2011. I valori di cui al periodo precedente sono incrementati annualmente, a livello regionale, di una percentuale pari alla percentuale di incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

2. A decorrere dall'anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

3. Al comma 1-*ter* dell'articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite con le seguenti "per il triennio 2020-2022".

4. All'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite con le seguenti "per gli anni dal 2014 al 2019".

5. Al fine di garantire adeguati livelli di cure domiciliari per i pazienti cronici e fragili e per limitare al minimo gli accessi impropri in ambito ospedaliero, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*ter*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse.";

b) all'articolo 8-*quater*, comma 1, dopo le parole: "autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse";

c) all'articolo 8-*quinqies*, comma 2, dopo le parole: "accreditate per l'erogazione di cure domiciliari," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i servizi domiciliari essenziali di fornitura e gestione dei dispositivi medici, e dei dati clinici da essi generati, prescritti nel piano terapeutico e spesso strettamente collegati alle cure domiciliari stesse".

6. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a decorrere dall'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente

invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

7. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma 6 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. A decorrere dall'anno 2022 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, pari a 60 milioni di euro annui, è destinata alle finalità di cui al comma 7.».

Conseguentemente, all'articolo 88, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 89, 92, 93 comma 1, 94" inserire le seguenti "94-bis".

94.0.16

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 94-bis.

(Investimenti infrastrutturali)

1. Per il potenziamento e l'elettrificazione della linea Salerno-Avellino-Benevento, al fine di rilanciare lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno e del Paese nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli interventi di adeguamento agli standard europei di interoperabilità ed accessibilità agli impianti delle seguenti stazioni:

- a) BN Arco Traiano;
- b) Chianche;
- c) Altavilla I;
- d) Tufo;
- e) Prata;
- f) Avellino;
- g) Serino;M
- h) Solofra (su nuovo tratto di linea)

- i)* Fisciano
- j)* Baronissi
- k)* Fratte
- l)* Salerno Irno

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Art. 95

95.1

PEROSINO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «erogate dal Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti parole: «e sulla base della evoluzione dei costi effettivi di produzione rilevati su un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati»;*

b) *al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette tariffe massime sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo. In caso di adozione da parte delle regioni di tariffe superiori a quelle stabilite dal presente decreto, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.»;*

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«2. Nel medesimo termine del 30 giugno 2023, con i medesimi criteri e con la medesima successiva cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano le tariffe per l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie stabilite a livello regionale».

95.2

MANCA, IORI

Respinto

All'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «erogate dal Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti parole: «e sulla base della evoluzione dei costi effettivi di produzione rilevati su un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati»;*

b) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le predette tariffe massime sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo. In caso di adozione da parte delle regioni di tariffe superiori a quelle stabilite dal presente decreto, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.»;*

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nel medesimo termine del 30 giugno 2023, con i medesimi criteri e con la medesima successiva cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano le tariffe per l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie stabilite a livello regionale».

95.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «erogate dal Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti parole: «e sulla base della evoluzione dei costi effettivi di produzione rilevati su un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati»;*

b) *al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette tariffe massime sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo. In caso di adozione da parte delle regioni di tariffe superiori a quelle stabilite dal presente decreto, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.»;*

c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«2. Nel medesimo termine del 30 giugno 2023, con i medesimi criteri e con la medesima successiva cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano le tariffe per l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie stabilite a livello regionale».

95.4

MISIANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare in parte lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19 per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo

è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-*ter*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le seguenti «e termale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 7.000.000;

2023: - 7.000.000;

2024: - 7.000.000.

95.5

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-*ter*. Le tariffe così definite restano in vigore fino a che non sono sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

95.6

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

95.7

MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'ar-

articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

95.8

PEROSINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

95.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19,

fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

95.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

All'articolo 95, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto anche alla pandemia da COVID-19, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole «assistenza ospedaliera» inserire le parole «e termale».

95.11

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1", sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-bis", e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse.

1-ter. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private."».

Conseguentemente al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi 1-bis e 1-ter».

95.0.1

CANTÙ, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Disposizioni in materia di contrattualizzazione, valutazione e controllo delle strutture accreditate)

1. Al fine di sostenere il recupero delle attività di assistenza di ricovero e cura, specialistica e diagnostica compromesse durante l'emergenza epidemiologica e il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza tenuto conto dell'evoluzione dei bisogni secondo principi di tracciabilità oggettivizzata, responsabilità, valutazione prestazionale e controlli e nei limiti complessivi di spesa vigenti per i Servizi sanitari regionali, l'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quinquies*, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) l'erogazione delle attività sanitarie anche di emergenza-urgenza preospedaliere, ospedaliere e di ospedalizzazione domiciliare raccordata con la medicina territoriale, l'Osservazione Breve Domiciliare (OBD) da remoto e il Second Opinion Supporting (SOS);";

b) all'articolo 8-*sexies*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. I criteri per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle funzioni assistenziali anche del sistema preospedaliero di emergenza-urgenza nonché dei moduli di osservazione breve domiciliare da remoto e ospedalizzazione domiciliare integrata con la medicina territoriale, sono basati su adeguati *standard* qualitativi uniformi a livello nazionale, secondo il principio del giusto corrispettivo a tariffa o a funzione sulla base della popolazione assistita in ragione dell'analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi e sono definiti con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.";

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stipula una convenzione con un soggetto pubblico o privato ai fini della definizione di un sistema unico integrato Stato-Regioni di valutazione e giudizio di affidabilità, volto alla qualificazione e contrattualizzazione degli erogatori e delle relative penalità e premialità e alla valutazione, monitoraggio e verifica dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dell'attività svolta anche in termini di effettiva disponibilità dei posti letto di emergenza, terapia intensiva, osservazione breve intensiva e di primo intervento, secondo livelli essenziali anche di digitale ospedaliero e innovazione delle strutture sia in termini di processi che di infrastruttura tecnologico informatica in grado di fornire in automatico report mensili di esito dell'attività. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero della Salute individua un soggetto in possesso dei seguenti requisiti, diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di valutazione e giudizio di affidabilità prestazionale:

- a) integrità e trasparenza;
- b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche;
- c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito;
- d) elevata professionalità e competenza;
- e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale;
- f) assenza di conflitto di interesse.

4-*ter*. Il sistema di valutazione e monitoraggio di cui al comma 4-*bis* si fonda sui seguenti principi minimi:

- 1) efficacia, in termini di tutela della salute e garanzia dei livelli di assistenza, anche di urgenza e di emergenza preospedaliera e ospedaliera;
- 2) efficienza, in termini di appropriatezza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie;
- 3) tutela dei diritti, in termini di garanzia della soddisfazione degli utenti e partecipazione dei cittadini;
- 4) equità, in termini di contrasto delle diseguaglianze degli interventi;
- 5) esiti positivi di salute, secondo indicatori oggettivi e misurabili, anche con l'impiego di tecniche di Machine Learning".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizioni con l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

95.0.2

DAMIANI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Modifica alla legge 24 luglio 1985, n. 409 «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee»)

1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "relativi tessuti" sono sostituite con le seguenti: "tessuti attigui";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli odontoiatri possono prescrivere e utilizzare tutti i farmaci, i trattamenti, i presidi e i dispositivi medici necessari all'esercizio della loro professione, eseguire tecniche anestesilogiche a livello topico, locale, loco-regionale e di analgesia, terapie e trattamenti con finalità estetiche del viso. L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

2. All'Articolo 4, della legge 24 luglio 1985, n. 409 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente: "Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale, con autonome competenze e funzioni gestionali e appropriate risorse economiche, per la iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.";

b) Il terzo comma è abrogato.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'aggiornamento formativo dei laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel biennio 2019-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 71 della presente legge a favore del Fondo nuove competenze gestito da ANPAL.

Art. 96**96.1**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento».

96.2

FERRO, DAMIANI

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.».

96.3

RIZZOTTI, FERRO

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.».

96.4

MARINO

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.».

96.5

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.».

96.6

CALANDRINI, DE CARLO, ZAFFINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfondamento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.».

96.7

MANCA, BOLDRINI, PIRRO, BINETTI

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.8

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione per il più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019.».

96.9

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.10

RIZZOTTI, FERRO

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019.».

96.11 (testo 2)

FERRO, DAMIANI, FLORIS, RIZZOTTI, BINETTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

1-ter. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

1-quater. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.».

96.12

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di

cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato"».

96.13

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato"».

96.14

MARINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del

predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato".».

96.15

CALANDRINI, DE CARLO, ZAFFINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfondamento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato".».

96.16

FERRARI, BOLDRINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 578, dopo le parole: "vaccini (ATCJ07)," sono aggiunte le seguenti: "dei codici AIC relativi ai plasmaderivati di origine commerciale, dei codici AIC relativi agli antibiotici ospedalieri che hanno ottenuto requisito di innovatività terapeutica 'importante', ovvero innovatività terapeutica 'potenziale' ai sensi dell'articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'articolo 1 comma 1 e 2 dell'accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010,";

b) il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mer-

cato, ad esclusione dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

96.17

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.18

PARENTE, MARINO, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al ri-

sultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.19

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.20

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di mo-

delli negoziali innovativi di cui al comma 5 articolo 4 del Decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019».

96.21

FERRO, DAMIANI, FLORIS

Respinto

Sopprimere il comma 3.

96.22

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

96.23

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

96.24

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

96.25

MARINO

Ritirato

Il comma 3 è soppresso.

96.26

CALANDRINI, DE CARLO, ZAFFINI, BINETTI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

96.27

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

96.28 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, MANCA, STEGER

Approvato

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti

«3-bis. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta di Aifa, sono definite le modalità di applicazione di quanto disposto dal comma 1 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva.

3-ter. Per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento in tutto o in parte dell'onere di ripiano previsto per il relativo AIC, sono avviate da Aifa le procedure per la cessazione del rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale dello stesso AIC, previa verifica da

parte di Apra della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.

3-quater. In considerazione dell'emergenza Covid in corso, le entrate di cui al *payback* relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore».

96.29

CALANDRINI, DE CARLO, ZAFFINI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.30

BOLDRINI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti

«3-bis. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione

convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

3-ter. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.31

SACCONI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti

«4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.32

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

3-ter. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.33

PIRRO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti

«3-bis. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

3-ter. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.34

RICHETTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione All'A 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.».

96.35

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti

«4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della

distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private».

96.36

CALANDRINI, DE CARLO, ZAFFINI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.».

96.37

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei

due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.

3-ter. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfioramento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato."».

96.37b

Ferrari

Dopo il collima 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica di cui al comma 1, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui si verifichi lo sfioramento di uno soltanto dei due tetti per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e convenzionata, di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfioramento è accertato, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento.

3-ter. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate sono detratte dal valore dell'eventuale spesa eccedente il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sfondamento è accertato, ovvero, in caso di mancato sfioramento del predetto tetto, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato."».

96.38

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi*

«4. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole: "18 novembre 2010, n. 197 CSR", aggiungere le seguenti parole: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000. Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberaione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota ALTA e/o Piano Terapeutico.

5. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 189 del 2012, dopo le parole "all'AIFA." aggiungere le seguenti parole: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro e non oltre 2 mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale, è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."».

96.39

RIZZOTTI, FERRO

Respinto*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1 comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "dell'Unione europea," aggiungere le seguenti: "agli antibiotici ospedalieri che hanno ottenuto requisito di innovatività terapeutica importante', ovvero innovatività terapeutica potenziale' ai sensi dell'articolo 10, comma 2, Legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'articolo 1 comma 1 e 2 dell'accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni pari a 7 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

96.0.1

LUNESU, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.96-bis.

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145,
in materia di esclusione dei farmaci orfani innova-
tivi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)*

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

96.0.2

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 sostituire il I seguente: «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

96.0.3

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge n dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di MC, rispettivamente,

di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano della Commissione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."».

96.0.4

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: «584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1,

comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583"».

96.0.5

LUNESU, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.96-bis.

(Inserimento diretto dei farmaci orfani nei Prontuari Terapeutici Regionali)

1. Al comma 2, dell'articolo 10, della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a carico del Servizio Sanitario Nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000".

b) è aggiunto in fine il presente periodo: "Contestualmente all'inserimento, ciascuna Regione, con deliberazione della giunta regionale è tenuta ad indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

96.0.6

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci orfani)

1. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "18 novembre 2010, n. 197/CSR" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici MC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999. Contestualmente all'inserimento, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico."».

96.0.7

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci orfani)

i. Al comma 5, dell'articolo 10 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "all'AIFA" sono aggiunte le seguenti "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro, e non oltre, due mesi nel caso di impiego di farmaci per malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico"».

96.0.8

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni concernenti i medicinali plasmaderivati)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo denominato "Fondo per i medicinali plasmaderivati" con una dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici MC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici MC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

96.0.9

RIZZOTTI, FERRO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure per contrastare la carenza di plasmaderivati)

1. La Legge 30 dicembre 2018, n.145, è modificata come di seguito:

a) Al comma 577 dopo le parole: "vaccini (ATCJ07)", aggiungere: ", dei codici AIC relativi alle immunoglobuline".

b) Al comma 578, dopo le parole: "vaccini (ATCJ07)" aggiungere: "dei codici dei codici AIC relativi alle immunoglobuline,".

2. Gli oneri derivanti dalle lettere *a)* e *b)*, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, sono a valere del fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

96.0.10

BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" sono inserite le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole: «(ATC J07),» sono inserite le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

96.0.11

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole "(ATC J07)," inserire le seguenti:
"dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. ».

96.0.12

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole "(ATC J07)" inserire le seguenti:
"; i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole "(ATC J07)," inserire le seguenti:
"dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

96.0.13

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

96.0.14

UNTERBERGER, DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)

1. All'articolo 30 decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

2-ter. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma *2-bis* si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

2-quater. Il Ministero della salute pubblica, nel proprio sito istituzionale, l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

2-quinquies. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma *2-quater* anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

2-sexies. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma *2-bis*.

2-septies. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma *2-bis*.

2-octies. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma *2-bis* è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493."».

96.0.15

DE PETRIS, MAIORINO, PERILLI, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA,
LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"*m-bis*) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente";

b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente";

c) all'articolo 71, comma 1, lettera *b*), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche."».

96.0.16

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate)

1. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibile di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2020, n. 185.».

96.0.17

ALESSANDRINI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di consegna di medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle strutture pubbliche o private autorizzate ai pazienti in trattamento)

1. Al fine di impedire la diffusione di metadone al di fuori dei centri medici, nei casi di prescrizione di medicinali compresi nella tabella II, prevista dall'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da

oppiacei, nell'ambito del piano terapeutico individualizzato di cui all'articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, la somministrazione dei medicinali stessi avviene da parte del servizio di cura esclusivamente presso le strutture pubbliche o private autorizzate al trattamento dei pazienti. Non è in alcun modo consentita la consegna dei medicinali di cui al primo periodo direttamente al paziente, ivi incluso colui che esercita la patria potestà nel caso di minori.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, apporta le modificazioni necessarie al decreto del Ministro della salute 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2007, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo.».

96.0.18

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)

All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.».

96.0.19

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: "6 e";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale".

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato."».

96.0.20

CANTÙ, PERGREFFI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche alla legge 10 novembre 2021, n. 175)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *c*), della legge 10 novembre 2021, n. 175, dopo le parole: "Sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale le terapie farmacologiche, anche innovative, di fascia A o H" sono inserite le seguenti "e di fascia C quando la malattia rara non prevede cura e trattamento con specifico farmaco di fascia A o H".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 25 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.».

96.0.21

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

Entro il 30 marzo 2022, il Ministro della Salute, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 20 per cento delle somme indicate dall'allegato I decreto del Ministro della Salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di una «autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di

medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento».

96.0.22 (testo 2)

RIZZOTTI, FERRO

Approvato

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

96.0.23

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

96.0.24

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

1. La terapia ossidativa con ossigeno poliatomico liquido - OPL - è riconosciuto come dispositivo medico per la produzione di una soluzione acquosa allotropica a concentrazione fissa di ione superossido.

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si prevede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

96.0.25

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77)

1. Alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 13, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sostituire le parole: "con esclusione dei" con le seguenti "compresi i".».

96.0.26

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo:

"Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AI-FA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.".».

96.0.27

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. All'articolo 19-*octies* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al comma 1, le parole: "per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro", sono sostituite con le seguenti: "è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2021 e di 24 milioni di euro per il 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 24 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

96.0.28

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023."».

Art. 97

97.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 97. - (Sospensione per gli anni 2020 e 2021 dell'efficacia delle disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID) - 1. In ragione della diretta correlazione dell'impiego dei dispositivi medici alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, l'efficacia del disposto di cui all'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativamente alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, è sospesa per le annualità 2020 e 2021».

97.2

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 97. - (Sospensione per gli anni 2020 e 2021 dell'efficacia delle disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID) - 1. In ragione della diretta correlazione dell'impiego dei dispositivi medici alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, l'efficacia del disposto di cui all'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, relativamente alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, è sospesa per le annualità 2020 e 2021».

97.3

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «regioni e province autonomo di Trento e di Bolzano,», inserire le seguenti: «e quelli acquistati in conto capitale».

97.4

MISIANI, IORI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. La spesa inerente gli acquisti diretti del gas medicinale "ossigeno" effettuati dalle Regioni e dalle province autonome nell'anno 2021 non concorre all'eventuale sfioramento del tetto di spesa per gli acquisti diretti di gas medicinali, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, né al relativo ripiano previsto dall'articolo 15, commi 7 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dispositivi medici» inserire le parole: «e alla disciplina del ripiano della spesa per l'acquisto di gas medicinali».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022».

97.5

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2021, la spesa inerente gli acquisti diretti del gas medicinale "ossigeno" effettuati dalle Regioni e dalle province autonome non concorre all'eventuale sfioramento del tetto di spesa per gli acquisti diretti di gas medicinali, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, né al relativo ripiano previsto dall'articolo 15, commi 7 e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, prudenzialmente stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dispositivi medici» inserire le parole: «e alla disciplina del ripiano della spesa per l'acquisto di gas medicinali».

97.6

RIZZOTTI

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Per l'anno 2021, la spesa inerente gli acquisti diretti del gas medicinale "ossigeno" effettuati dalle Regioni e dalle province autonome non concorre all'eventuale sfioramento del tetto di spesa per gli acquisti diretti di gas medicinali, di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, né al relativo ripiano previsto dall'articolo 15, commi 7 e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dispositivi medici» inserire le parole: «e alla disciplina del ripiano della spesa per l'acquisto di gas medicinali».

97.8

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per gli operatori sanitari che svolgono le proprie attività all'interno di ospedali e strutture sanitarie, vige l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quali mascherine con filtranti facciali del tipo FFP2 o FFP3, in quanto dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge".».

97.0.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 97-bis.

(Disposizioni in materia di defibrillatori automatici o semiautomatici).

1. Al fine di garantire la diffusione capillare di defibrillatori automatici o semiautomatici esterni, come previsto dal decreto ministeriale del 18 marzo 2011, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009, è necessaria la presenza di tali apparecchiature in luoghi strategici al fine di favorire la defibrillazione precoce dall'arresto cardiaco, se possibile prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

2. Per la finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i centri commerciali e gli ipermercati le cui superfici superino, nel comples-

so, i 400 metri quadrati nonché le farmacie, sono tenuti a predisporre l'installazione di defibrillatori automatici e semiautomatici, facilmente accessibili e disponibili all'uso.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, le farmacie, i centri commerciali e gli ipermercati garantiscono, con oneri a loro carico:

a) la predisposizione nei propri locali dei defibrillatori automatici o semiautomatici esterni;

b) la collocazione dei defibrillatori automatici o semiautomatici esterni in posti facili da raggiungere e ben contraddistinti da un'apposita segnaletica che indichi la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente;

c) l'accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica degli apparecchi.

4. All'interno o all'esterno delle farmacie aperte h24 il defibrillatore automatico o semiautomatico dovrà essere sempre disponibile e facilmente accessibile. Le farmacie che osservano turni e chiusure dovranno favorire un accesso h24 all'apparecchiatura ovvero, in subordine, garantirne il funzionamento durante l'apertura dell'esercizio.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono stanziati risorse nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 201, comma 6, sostituire le parole: «900 milioni di euro» con: «880 milioni di euro» e le parole: «600 milioni di euro» con: «590 milioni di euro».

97.0.2

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Istituzione della filiera italiana dei dispositivi di protezione individuale, nonché misure per la regolamentazione e il sostegno della produzione di dispositivi individuali).

1. Sotto la direzione e controllo del Ministero della Difesa e in concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, è costituita la filiera italiana dei dispositivi di protezione individuale (DPI) volta a preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento di ogni eventuale emergenza sanitaria e diffusione di virus, alla quale possono essere iscritte solo le imprese, aventi sede legale e produttiva in Italia, che ricadono nelle classificazioni ATECO previste per la fabbricazione di articoli per la sicurezza personale e che risultano essere attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità di attuazione dell'elenco di cui al presente comma.

2. È istituito un fondo, per l'anno 2022, nell'ordine di 300 milioni di Euro, volto a sostenere la creazione della filiera certificata di interesse nazionale di cui al comma 1 e l'acquisto di scorte strategiche per lo Stato. Con decreto del Ministero della Difesa, da pubblicare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di gestione del suddetto fondo.

3. È fatto obbligo per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, in caso di acquisto di materiale di protezione individuale, di utilizzare stringenti misure che garantiscano la qualità dei prodotti e degli operatori economici coinvolti, nel principio di massima di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Con decreto del Ministero della Salute, da pubblicare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida relative alle misure di cui al presente comma.

4. Per l'anno 2022, alle imprese di cui al comma 1, è riconosciuto un credito di imposta, nella misura del 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 per l'acquisto, anche sotto forma di noleggio e/o leasing, di attrezzature produttive e per i corrispettivi sostenuti per i canoni di locazione o altri diritti di uso equivalenti degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività e affitto d'azienda. Il suddetto credi-

to di imposta è cumulabile con altre agevolazioni fino alla concorrenza del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute al 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

97.0.3

FERRERO, FAGGI, BERGESIO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Contributo straordinario per le regioni per l'acquisto di apparecchiature ospedaliere).

1. Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli di assistenza, è riconosciuto alle regioni, per l'anno 2022, un contributo straordinario pari a 150 milioni di euro per l'acquisto di apparecchiature ospedaliere urgenti e innovative per l'effettuazione di esami diagnostici.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di ripartizioni del presente contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

97.0.4

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO,
L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis

(Registro Italiano Protesica)

1. Al fine di procedere alla revisione e aggiornamento del sistema dei registri degli impianti protesici, definiti dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, successivamente identificati dal DPCM 3 marzo 2017 nel Registro delle protesi impiantabili, è riconosciuto all'Istituto Superiore di Sanità un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «599.500.000 euro per l'anno 2022 e 499.900.000 euro a decorrere dall'anno 2023.».

Art. 98

98.1

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e tenuto conto anche delle prestazioni di telemedicina».

98.2

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «1.265,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.264,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.264,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.263,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.262,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.262,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.261,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.261,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» e dopo le parole: «sanitario standard nazionale» inserire le seguenti: «e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.

98.3

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «200 milioni di euro», con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 88 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per un importo pari a 100 milioni di euro a decorre dal 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

98.4

DAL MAS

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

98.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungerei seguenti:

«2. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 167/2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 del Fondo.

4. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 il Ministero della Salute di concerto con la Conferenza Unificata Stato Regioni, conferiscono mandato all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), che si avvarrà della collaborazione del "Centro di Coordinamento degli screening neonatali", attribuendo il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle Regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167 sui programmi attuativi, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma 1.

5. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle Regioni.».

98.6

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. Al fine di velocizzare il procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167 sopprimere le seguenti parole: "L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) compie una valutazione di HTA (Healthtechnologyassessment) su quali tipi di screening neonatale effettuare".

3. Al fine di garantire le prestazioni conseguenti all'implementazione dello screening neonatale esteso di cui al precedente comma, all'articolo 6, comma 2 della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: "e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022"; le parole: "e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

98.7 (testo 2)

PIRRO, GALLICCHIO

Approvato

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi

della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

98.8 (testo 2)

PIRRO, GALLICCHIO

Approvato

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

98.9 (testo 2)

PIRRO, GALLICCHIO

Approvato

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

98.10

BOLDRINI, MANCA, IORI, COMINCINI, RIZZOTTI, BINETTI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2022, al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei LEA in tutte le Regioni, viste le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali a causa dell'emergenza Covid-19, nonché in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Nazionale della Cronicità nelle Regioni è finalizzato l'importo di 100 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.».

98.11

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di ridurre l'elevata mobilità nel settore della procreazione medicalmente assistita e consentire a tutte le regioni, incluse quelle in piano di rientro, di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto recante le tariffe sulle prestazioni, relative alla procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.».

98.0.1

PAGANO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502")

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato I della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato I alla presente legge.

3. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali in modo da garantire risparmi di spesa, relativi ad acquisto, adattamento e manutenzione, fino a 22 milioni rispetto alle modalità di fornitura previste dal decreto del Ministero della salute 27 agosto 1999, n. 332 e dei suoi successivi aggiornamenti.

4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma I continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332.».

Conseguentemente, aggiungere il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito
22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale
22.06.09.003/006/009/012
22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari
22.06.15.003/006/009/012
Apparecchi acustici digitali
2206.15.018 per minori
22.06.15.021 per adulti
Accessori auricolari
Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106
Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115;
22.06.91.121».

98.0.2

Giuseppe PISANI, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 98-bis

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502")

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali.

4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al DPCM 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 27 agosto 1999 n. 332."

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

2206.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

98.0.3

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502")

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali in modo da garantire risparmi di spesa, relativi ad acquisto, adattamento e manutenzione, fino a 22 milioni rispetto alle modalità di fornitura previste dal decreto del Ministero della salute 27 agosto 1999, n. 332 e dei suoi successivi aggiornamenti.

4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999 n. 332.».

Conseguentemente, aggiungere il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

2206.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115;
22.06.91.121».

98.0.4

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Inserimento nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, degli esami di laboratorio e di diagnostica strumentali volti a rilevare la presenza del citomegalovirus nelle donne in stato di gravidanza)

1. Al fine di garantire la prevenzione dell'infezione materno-fetale da citomegalovirus tra le prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo, di cui all'allegato 10B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, è inserito l'esame diagnostico per rilevare la presenza del citomegalovirus nelle donne in stato di gravidanza.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le modifiche ai livelli essenziali di assistenza, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, al fine di adeguarli a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

98.0.5

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimborsabilità degli alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da patologie oncologiche)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al comma 1, dopo le parole: "fibrosi cistica", sono aggiunte le seguenti parole: "e da patologie oncologiche".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

98.0.6

LOREFICE, CAMPAGNA, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rimborsabilità degli alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da patologie oncologiche)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2017, n. 68, dopo le parole: "fibrosi cistica", sono aggiunte le seguenti: "e da patologie oncologiche".

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

98.0.7

TAVERNA, GUIDOLIN, CASTALDI, PIRRO, CALDEROLI, CROATTI, DE PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, LUPO, PIARULLI, Giuseppe PISANI, FEDE, MATRISCIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni per l'anno 2022 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

98.0.8 (testo 3)

BOLDRINI, MALPEZZI, DE PETRIS, IORI, LONARDO, FREGOLENT, MANCA, PIARULLI, PRESUTTO, LANIECE, DE BONIS, DE CARLO, CANDIANI, Marco PELLEGRINI, LOREFICE, LA MURA, MANTERO, RUSSO, AUGUSSORI, DAMIANI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per il 2022».

98.0.9

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2017, n. 295, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

98.0.10

CIRIANI, ZAFFINI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione pari ad un miliardo di euro per il 2022, 2023, 2024, finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi che possano generare invalidità permanenti o morte.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di at-

tuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1».

Consequentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 1.000.000.000;

CP: - 1.000.000.000.

2023:

CP: - 1.000.000.000;

CP: - 1.000.000.000.

2024:

CP: - 1.000.000.000;

CP: - 1.000.000.000.

98.0.11

CASTELLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Modifiche all'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, concernenti il credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, a decorrere dall'anno 2022, agli enti di ricerca pubblici ovvero agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

98.0.12 (testo 2)

NATURALE, AGOSTINELLI, GALLICCHIO, GAUDIANO, ROMANO, MAIORINO, TRENTACOSTE, DONNO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

98.0.13 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

98.0.14

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Al fine di sopperire al fabbisogno di cannabis terapeutica sul territorio nazionale, è fatta delega al Ministero della Salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di provvedere con bandi al rilascio delle licenze finalizzate alla coltivazione nonché alla trasformazione della cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per le aziende pubbliche e private.

2. Per potenziare la coltivazione della cannabis di cui al comma precedente, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

3. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-*bis*, aggiungere il seguente:

"8. Non è punibile ai sensi del presente articolo e degli articoli 74 e 75 chi in possesso di una regolare prescrizione medica, pur privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva un numero limitato di piante di cannabis, così come definita nel decreto 9 novembre 2015 all'articolo 2, destinate a un uso esclusivamente personale e terapeutico".».

98.0.15

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Per potenziare la coltivazione della cannabis terapeutica, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

2. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-*bis*, aggiungere il seguente:

"8. Non è punibile ai sensi del presente articolo e degli articoli 74 e 75 chi in possesso di una regolare prescrizione medica, pur privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva un numero limitato di piante di cannabis, così come definita nel decreto 9 novembre 2015 all'articolo 2, destinate a un uso esclusivamente personale e terapeutico."».

98.0.16

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Al fine di sopperire al fabbisogno di cannabis terapeutica sul territorio nazionale, è fatta delega al Ministero della salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di provvedere con bandi al rilascio delle licenze finalizzate alla coltivazione nonché alla trasformazione della cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per le aziende pubbliche e private.

2. Per potenziare la coltivazione della cannabis di cui al comma precedente, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

98.0.17

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Al fine di sopperire al fabbisogno di cannabis terapeutica sul territorio nazionale, è fatta delega al Ministero della Salute, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di provvedere con bandi al rilascio delle licenze finalizzate alla coltivazione nonché alla trasformazione della canna-

bis per la successiva distribuzione alle farmacie per le aziende pubbliche e private.

2. Per potenziare la coltivazione della cannabis terapeutica, al fine di garantire la continuità terapeutica per i pazienti, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e la spesa di euro 5.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 per le aziende di cui al comma precedente».

Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

98.0.18

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Al fine di sopperire al fabbisogno di cannabis terapeutica sul territorio nazionale, per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per l'anno 2022 gli importi di cui all'articolo 194 del presente disegno di legge.

98.0.19

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere:

«Art. 98-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cannabis terapeutica)

1. Al comma 2 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 Ottobre 2017 n. 148 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 dell'articolo 18-*quater* dopo il periodo "può autorizzare l'importazione di quote di cannabis" aggiungere il seguente periodo "o estratti di origine vegetale a base di Cannabis".

b) Al comma 7 dell'articolo 18-*quater* dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2021.».

98.0.20

MANTERO, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 98-bis.

(Nuove disposizioni in materia di canapa industriale).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quinquies* è inserito il seguente:

"Art. 62-*sexies*.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa e sulla infiorescenza di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la biomassa di canapa (*Cannabis sativa* L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella bio massa.

2. Ad esclusione della biomassa di canapa di cui al comma 1 del presente articolo, l'immissione in commercio di infiorescenze fresche ed essiccate di canapa (*cannabis sativa* L.) ed i loro derivati, è subordinata all'osservanza della procedura di segnalazione al Ministero della Salute prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Costituisce parametro di legittimazione della vendita di prodotti di cui al presente comma, il rispetto della soglia percentuale dello 0,5 per cento di tetraidrocannabinolo (THC). La commercializzazione dei prodotti di cui al presente comma è assoggettata ad un'imposta specifica pari a 0,20 euro per grammo di prodotto.

3. L'imposta di cui al comma 1 e 2 è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00, senza necessità di cauzione o deposito fiscale ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati, nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

5. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e 2 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

6. Per l'imposta di cui al comma 1 e al comma 2, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

7. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

9. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera e), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. L'imposta di cui al comma 1 e al comma 2 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.

11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, le modalità di applicazione del presente articolo, le modalità di rilascio delle licenze e di riscossione dei tributi di cui al comma 1 e 2, nonché i controlli, le sanzioni e le ipotesi di revoca delle licenze.

12. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo

62-*sexies*, comma li, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole: "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile".

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: "*a-bis)* preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5/0."

3. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L.) comprese le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento."

4. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Art. 99

99.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per il triennio 2022-2024, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto del criterio di ripartizione applicativo del coefficiente di deprivazione, nei limiti sanciti dai criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome"».

99.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 67-bis, aggiungere il seguente comma:

«67-ter. Con decreto di cui al comma 67-bis sono stabilite, altresì, forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2022, per le regioni del Mezzogiorno in considerazione delle deficitarie condizioni sociali, economiche e ambientali."».

99.3 (testo 2)

DE SIANO, DAMIANI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo della competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, è previsto un

contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), è ridotto di 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

99.0.1

PARENTE, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Aliquota IVA del cinque per cento per i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni).

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente: "1-ter.2. defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e loro componenti;".».

Conseguentemente, all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «555 milioni di euro per l'anno 2022 e 455 milioni».

99.0.2

PARENTE, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Incremento dei contributi concessi per l'attuazione del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione dei Defibrillatori semiautomatici e automatici esterni)

1. Al fine di accelerare il programma pluriennale volto a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), le risorse di cui al comma 5, articolo 1, della legge

4 agosto 2021, n. 116, sono incrementate di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

99.0.3

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Incentivo per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei condomini)

1. Per le spese documentate, sostenute per ciascun anno del triennio 2022-2024 da ciascun condominio per l'acquisto e l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), di cui alla legge 4 agosto 2021, n. 116, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 70 per cento, ripartita in tre quote annuali di pari importo, da suddividere in parti uguali tra ciascun condomino. La detrazione spetta nei limiti di spesa di 20 milioni annui.

2. L'amministratore del condominio è il soggetto responsabile dell'installazione e del corretto funzionamento e manutenzione dell'apparecchio.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i condomini con meno di otto unità immobiliari, in assenza dell'amministratore, sono tenuti a dotarsi obbligatoriamente di codice fiscale identificativo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

99.0.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Ritirato

Dopo l'articolo 99, inserire il seguente:

«Art. 99-bis.

(Fondo per la qualità e la sicurezza dei luoghi di cura della salute mentale in relazione all'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di qualificare e migliorare la sicurezza dei luoghi in cui sono accolte e assistite le persone con sofferenza mentale e in cui operano i professionisti dei servizi di salute mentale, anche in relazione all'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito apposito fondo denominato "Fondo per la qualità e la sicurezza dei luoghi di cura della salute mentale in relazione all'emergenza da COVID-19" con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano un programma straordinario di interventi per la riqualificazione, la riprogettazione e la sicurezza delle strutture pubbliche della rete dei servizi di salute mentale, al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2024, il raggiungimento in tutto il territorio nazionale dei suddetti obiettivi:

a) qualificare gli ambienti ospedalieri dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, SPDC, e della Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza, NPIA;

b) qualificare le strutture territoriali dei Centri di Salute Mentale e dei Centri Diurni dei Dipartimenti di Salute Mentale.

3. I programmi di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero della Salute entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, ai fini del monitoraggio della valutazione degli obiettivi e delle attività individuati da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano rispetto alle esigenze di qualificazione degli ambienti della salute mentale in termini di comfort e sicurezza.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità

e la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata anche in relazione alla dimensione dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali.

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000;

2024: - 50.000.000.

Art. 100

100.1

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto

Al comma 1, le parole: «8 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni di euro».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

100.2

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) ovunque ricorrano le parole: «8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro»;*

b) *alla lettera d), ovunque ricorrano le parole: «19.932.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «26.932.000 euro».*

100.3 (testo 2)

PIRRO

Approvato

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici

in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

100.4

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui al comma 1 e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

2-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis che dura in carica tre anni.

2-quater. L'Osservatorio di cui al comma 2-bis redige il Piano nazionale dei disturbi alimentazione e nutrizione, di durata triennale, promuove la raccolta di dati statistici ed effettua studi epidemiologici e ricerche sulle patologie afferenti ai Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, al fine di individuare aree prioritarie d'intervento verso cui indirizzare azioni e interventi per la prevenzione e per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione.

2-quinquies. Al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis è destinato uno stanziamento di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

100.5

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, nell'ambito dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2022, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad incrementare di 40 milioni le risorse destinate alla salute mentale.

2-ter. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

100.6

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare le disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui al comma 1 e tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA), in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sia realizzato attraverso il conseguimento di un congruo numero di crediti formativi in percorsi formativi concernenti i disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione.».

100.7

BOLDRINI, IORI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare l'assistenza psicologica, di potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti fragili e di garantire l'integrazione delle competenze sia sul versante sanitario ai sensi dell'articolo 20-bis della legge n. 176 del 2020, che su quello sociale, nonché ai sensi dell'articolo 8, collima 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituita la figura dello psicologo di base che coadiuva le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi nell'ambito delle cure primarie. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere al reclutamento di psicologi di base in numero non superiore a 2 unità ogni 50.000 abitanti, mediante assunzioni a tempo indeterminato e con rapporto convenzionale della specialistica ambulatoriale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.»

100.8

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero convenzionati con esso, le Aziende sanitarie locali e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006. Nell'ambito della riorganizzazione di cui al presente comma, è assicurato per l'anno 2022, l'assistenza psicologica agli operatori sanitari impiegati nell'ambito dell'emergenza epidemiologica dov-

ta alla diffusione del Covid-19. Le amministrazioni provvedono all'applicazione del presente comma senza maggiori oneri per la finanza pubblica.».

100.0.1

PIRRO, Giuseppe PISANI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Credito pagamento servizi offerti dal personale sanitario)

1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

a) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

b) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 300.

2. Il credito di cui al comma I è utilizzabile da ogni componente del nucleo familiare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le mo-

dalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «581 milioni».

100.0.2

SBROLLINI, VONO, CONZATTI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI, PARENTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

a) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

b) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 300.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le mo-

dalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le parole: «594 milioni».

100.0.3

MATRISCIANO, MONTEVECCHI, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

a) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

b) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 300.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti: «594 milioni».

100.0.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

1. Per il periodo d'imposta 2022 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all'ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

a) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

b) soggetti di età non superiore ai 30 anni con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 300.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le parole «594 milioni».

100.0.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Unità operative ospedaliere di neuropsichiatria e rete di cura)

1. Per rispondere alle necessità di salute della popolazione è garantita la presenza di un'unità operativa complessa di degenza ordinaria di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza per i bacini di utenza compresi tra 200.000 e 500.000 abitanti, con un dimensionamento ottimale delle strutture di degenza tra 10 e 15 posti letto, e assicurando in ogni caso la presenza di 7 posti letto di ricovero ordinario per 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni.

2. Le unità operative complesse di degenza ordinaria di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 1 sono organizzate secondo il modello "hub and spoke" e, al fine di assicurare il raccordo e l'integrazione tra centri di riferimento, servizi ospedalieri e servizi territoriali e ridurre la necessità di spostare i pazienti, sono collegate in reti integrate, regionali o interregionali, in *network* coordinati di cura per i principali disturbi e trasversali a più servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Al fine di assicurare uniformità di assistenza e qualità di cura nell'intero territorio nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero della salute, nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera, individua, con proprio decreto, i centri di alta specialità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza che, integrati con i centri periferici, assicurano in ciascuna regione percorsi assistenziali e di cura strutturati e organizzati.

4. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

100.0.6

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Percorsi terapeutici semiresidenziali e residenziali)

1. Per rispondere alle necessità di salute della popolazione è garantita la presenza di una struttura semiresidenziale in ciascun servizio territoriale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Ai fini dell'attivazione di un numero adeguato di strutture residenziali terapeutiche di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza sono assicurati, in ogni regione, tra 10 e 21 posti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni.

3. In conformità all'Accordo approvato in sede di Conferenza unificata il 13 novembre 2014, recante "Interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza", in ciascuna struttura semiresidenziale è garantita la differenziazione e la specializzazione dei percorsi terapeutici.

4. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti è stanziata la somma di 120 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

100.0.7

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Servizi territoriali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Al fine di assicurare un appropriato dimensionamento dei servizi territoriali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza adeguandolo alle necessità di salute della popolazione, è garantita la presenza di almeno un'unità complessa per bacini di utenza compresi tra 150.000 e 250.000 abitanti.

2. Ciascun servizio territoriale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso la presenza di una *équipe* multidisciplinare costituita dalle figure professionali coinvolte nei percorsi di presa in carico, quali neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali, con una dotazione idonea a garantire le prestazioni afferenti alle problematiche neurologiche, psichiatriche, alle disabilità complesse e ai disturbi specifici.

3. Per i minori in età di transizione, i servizi territoriali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza operano in stretto raccordo con i servizi di psichiatra dell'adulto.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro rispettivamente per gli 2022 e 2023.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

100.0.8

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Telemedicina e teleriabilitazione dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Al fine di ottimizzare i tempi delle liste d'attesa e le risorse, i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza possono avvalersi della telemedicina e della teleriabilitazione per effettuare colloqui con i genitori e interventi riabilitativi e terapeutici nelle situazioni di minore gravità e di minore carico, per effettuare gli interventi di sostegno genitoriale, per ottimizzare gli interventi per i disturbi specifici dell'apprendimento e per gestire più facilmente i rapporti con le scuole, con i servizi sociali e con altri servizi dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Ciascun servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza assicura a ciascun operatore la dotazione informatica adeguata, anche al fine di agevolare gli utenti in difficoltà per le attività riabilitative da remoto.

3. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti, è stanziata la somma di 15 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

100.0.9

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 100-bis.

(Flussi informativi, Registro e classificazione internazionale delle malattie)

1. Allo scopo di ovviare alla carenza di dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo della

fascia di età da 0 a 18 anni e di rispondere ai bisogni di salute della popolazione di ciascun territorio, presso il Ministero della salute e istituito il "Registro epidemiologico dei disturbi neuropsichiatrici dell'età evolutiva" nel quale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, confluiscono i flussi informativi specifici e uniformi idonei ad essere utilizzati per una efficace programmazione della rete dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Con il Registro di cui al comma 1 sono assicurati, in particolare, il censimento delle strutture, delle prestazioni del personale e delle attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative relative ai disturbi neuropsichici dell'età evolutiva; il monitoraggio dell'attività dei servizi; la caratterizzazione epidemiologica dell'utenza e dei piani di trattamento; il supporto alle attività gestionali delle strutture per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; il supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito, sia a livello regionale che nazionale.

3. I pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, dopo aver preso visione della documentazione clinica dell'assistito predisposta dal medico specialista, sono tenuti ad inserire i dati, anche diagnostici, nel Registro di cui al comma 1, adottando la più recente classificazione internazionale.

4. Il Ministero della salute, periodicamente, attraverso il proprio sistema informativo, e con apposito decreto, provvede ad aggiornare i codici in base alle evoluzioni della classificazione internazionale.

"Art. 100-ter.

(Programmazione e formazione del personale sanitario)

1. Al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni di salute connessi ai disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso la consultazione e il monitoraggio periodico del Registro epidemiologico di cui all'articolo 100-bis, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa con le regioni, assicura un'adeguata pianificazione del numero di operatori necessari sia nell'ambito della definizione dei posti disponibili all'interno dei percorsi di formazione universitaria sia nell'ambito del fabbisogno di personale nel Servizio sanitario nazionale.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute e con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, incrementa il numero dei posti di specializzazione in neuropsichiatria infantile secondo le esigenze di personale territoriali e nazionali, in modo da raggiungere 400 posti per ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, disposizioni volte a inserire all'interno del corso di specializzazione in psichiatria gli insegnamenti sulle patologie psi-

chiatriche ad insorgenza in età evolutiva e sulle malattie del neurosviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, finalizzati al loro trattamento e gestione in età adulta.».

100.0.10

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'università e della ricerca)

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un tavolo tecnico di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, della Società italiana di neuropsichiatria infantile, dell'Ordine nazionale degli psicologi, delle federazioni e associazioni più rappresentative delle persone con disabilità.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 ha il compito di riorganizzare il percorso di specializzazione degli psicologi che intendono trattare i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva, prevedendo specifici percorsi di formazione post-laurea centrati sugli interventi basati sulle evidenze (*evidence-based*) previsti dalle linee guida nazionali e internazionali, certificati dall'Istituto superiore di sanità.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità organizzative e operative del tavolo tecnico di cui al comma 1.».

100.0.11

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Formazione degli insegnanti di sostegno)

1. Al fine di rendere omogenei i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico rivolte agli alunni con disabilità, in coerenza con la normativa vigente che disciplina l'inclusione scolastica, il Ministero dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la scuola di specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità, definendone il piano di studi e i requisiti di accesso, nel rispetto delle seguenti linee di indirizzo:

a) istituzione di un percorso universitario di durata biennale, finalizzato al conseguimento, previo superamento di un esame finale, del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, con accesso ai corsi a numero programmato, determinato annualmente dal Ministero dell'istruzione sulla base delle proposte avanzate dalle università in accordo con gli uffici scolastici regionali e provinciali, della programmazione degli organici e del conseguente fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità;

b) individuazione dei requisiti di ammissione alle prove d'accesso per la frequenza dei percorsi di specializzazione di cui alla lettera *a)*;

c) definizione delle prove d'accesso, scritte e orali, per la frequenza dei percorsi di specializzazione di cui alla lettera *a)*, che permettano di verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte dei candidati di competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola, di competenze disciplinari relative alle materie oggetto d'insegnamento di ciascuna classe di abilitazione, di competenze sull'empatia e sull'intelligenza emotiva, di competenze sulla creatività e sul pensiero divergente, nonché di competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche;

d) nella determinazione del piano di studi biennale, previsione di corsi di pedagogia e didattica speciale, psicologia clinica, psicologia dello sviluppo e neuropsichiatria infantile, dando ampio spazio alle presentazioni cliniche, alle strategie di intervento terapeutico-riabilitativo, secondo le linee

guida nazionali e internazionali, e agli approcci didattici dimostrati come più efficaci nei disturbi del neurosviluppo e nella disabilità intellettiva, nonché di laboratori diversificati per grado di scuola, di attività di tirocinio diretto e di rielaborazione con il tutor coordinatore e con il tutor dei tirocinanti;

e) conseguimento, dopo il superamento dell'esame finale, dell'abilitazione all'insegnamento correlata alla classe di concorso con la quale è stata richiesta l'ammissione al percorso di specializzazione di cui alla lettera a), con la garanzia del diritto di prelazione su incarichi a tempo determinato o indeterminato negli istituti scolastici in cui sono presenti materie oggetto d'insegnamento di ciascuna classe di abilitazione;

f) previsione di percorsi di formazione continua sull'inclusione scolastica rivolti al personale docente su posto comune e ai docenti specializzati, al fine di potenziare le conoscenze e le competenze circa le basi neuropsicologiche e i relativi approcci pedagogici più recenti ed efficaci per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Agli oneri derivanti dai presenti articoli, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei presenti articoli di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

100.0.12

MARIN, FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie per la gestione familiare del congiunto convivente affetto da patologie mentali)

1. Al fine di sostenere psicologicamente i famigliari dei pazienti affetti da disturbo psichico, affinché siano supportati nella gestione sanitaria, sociale e comportamentale del malato, è istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie con congiunti conviventi affetti da patologie mentali", con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per le pari opportunità e la Fa-

miglia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del fondo nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

100.0.13

ROMAGNOLI, CROATTI, GALLICCHIO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, DONNO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Disciplina della figura del Formatore Esperienziale)

1. Al fine di favorire la prevenzione e la cultura di cura umanizzata e personalizzata è riconosciuta la figura del Formatore esperienziale, inteso come il professionista che, anche a seguito di una personale esperienza di malattia o di evento di carattere traumatico, supporta la persona aiutandola ad elaborare e condividere la propria esperienza in forma di dialogo, creando un ambiente collaborativo e offrendo spunti per una visione completa dell'esperienza stessa. Il formatore esperienziale può essere impiegato quale figura di supporto ai malati, ai loro familiari e congiunti, ai medici ed ai professionisti, apportando il proprio contributo anche all'interno delle università, di concerto con enti del Terzo settore.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della salute, è istituito un "elenco nazionale dei formatori esperienziali", le modalità di iscrizione allo stesso e i titoli a ciò necessari.

3. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nell'ambito delle loro competenze, sono autorizzate ad istituire liste regionali di professionisti iscritti all'elenco di cui al comma 2, a cui possano essere conferiti, tramite avviso di evidenza pubblica, appositi incarichi, qualora in seno alle amministrazioni in oggetto non sia presente personale con competenze certificate in materia di formazione esperienziale.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

100.0.14 (testo 3)

PIRRO, TAVERNA, GUIDOLIN, CASTALDI, DELL'OLIO, PARENTE, TRENTACOSTE, CROATTI

Approvato

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

100.0.15

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, LUPO, PAVANELLI,
ROMANO, CASTALDI, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per le Arti Terapie)

1. Considerato il ruolo primario e documentato svolto dalle Arti nella prevenzione, nel trattamento e nella gestione di patologie e nella promozione del benessere, è istituito presso il Ministero della Salute il fondo "Arti Terapie" con una dotazione iniziale di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) promozione di un'indagine volta a individuare indicatori e processi per misurare la dimensione dell'impatto dell'Arteterapia nell'accompagnamento alle cure e sul benessere psicofisico e sociale;

b) mappatura - mediante l'impiego delle tecnologie digitali - delle pratiche in essere e dei soggetti pubblici e privati attivi sul tema;

c) organizzazione di esperienze performative nei luoghi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale.

2. Il Ministero della Salute effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione al Ministero della Cultura e alle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro per l'anno 2022, 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

100.0.16 (testo 2)

DONNO, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VANIN, PIARULLI, CROATTI, FEDE

Approvato

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"».

100.0.17

RUFA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per il sostegno psicologico delle vittime di Bibbiano)

1. Al fine di sostenere psicologicamente i minori sottratti alle famiglie dalla rete dei servizi sociali della Val d'Enza nel Reggiano, vittime dei presunti abusi sessuali avvenuti nella zona di Bibbiano, e le loro famiglie, è istituito presso il Ministero della Salute il "Fondo per il sostegno psicologico delle vittime di Bibbiano".

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per le Politiche giovanili e per le pari opportunità e la Famiglia, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

100.0.18

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Convenzionabilità psicoterapia privata)

1. Il Servizio sanitario nazionale assicura il diritto alla prevenzione e alla cura nel settore della tutela della salute mentale, assicurando, fra l'altro, a tutti coloro che possono trarne giovamento, l'accesso a un trattamento psicoterapeutico.

2. Ai fini di cui al comma 1, le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati rientrano nel

sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

100.0.19

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405 in materia di consultore)

1. Dopo la lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è inserita la seguente:

a-bis) "l'informazione e l'assistenza psicologica attraverso corsi di genitorialità nel periodo della gravidanza e nei primi tre anni di vita del bambino, anche in collaborazione con gli ambulatori dei pediatri di libera scelta e con i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza".

2. Ai fini dell'attuazione di cui al presente articolo è stanziata la somma di 20 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178».

100.0.20

CORTI, PERGREFFI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Programmi televisivi sull'educazione alimentare)

Al fine di promuovere la corretta educazione sulle intolleranze alimentari e la sensibilizzazione sull'educazione alimentare e in particolare sulla celiachia, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. provvede a rafforzare i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere *c)* ed *e)* del Contratto Nazionale di Servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2018 n. 55. A tal fine con specifica convenzione, stipulata entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro dell'istruzione, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero del turismo e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono individuati gli spazi e i contenuti della programmazione dedicata».

Art. 101

101.1

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ovvero dalle strutture ospedaliere private, ed operante nei servizi di Pronto Soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 37 milioni di euro per la dirigenza medica e di m milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.»

b) *al comma 2, sostituire le parole: «90 milioni di euro», con le seguenti: «110 milioni di euro».*

101.2

DAL MAS

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «In deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;*

b) *al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

101.3

PIRRO, GALLICCHIO, CROATTI, TRENTACOSTE

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso», aggiungere le seguenti: «nonché ai medici e personale sanitario operanti nei servizi di Emergenza Territoriale.».

101.4

BINETTI

Respinto

All'articolo 101 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «enti del Servizio Sanitario Nazionale» si aggiunge: «ovvero dalle strutture ospedaliere private».*

b) *al comma 1, le parole: «nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità» sono sostituite da: «nei limiti degli importi annui lordi di 37 milioni di euro per la dirigenza medica e di 73 milioni di euro per il personale del comparto sanità».*

c) *al comma 2, le parole: «90 milioni di euro» sono sostituite da: «110 milioni di euro».*

Conseguentemente, gli oneri aggiuntivi previsti dalle lettere b) e c), pari a 20 milioni di euro, sono a valere del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

101.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «enti del Servizio Sanitario Nazionale» si aggiunge «ovvero dalle strutture ospedaliere private».*

b) *al comma 1, le parole: «nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità» sono sostituite da: «nei limiti degli importi annui lordi di 37 milioni di euro per la dirigenza medica e di 73 milioni di euro per il personale del comparto sanità».*

c) *al comma 2, le parole: «90 milioni di euro» sono sostituite da: «110 milioni di euro».*

Conseguentemente, gli oneri aggiuntivi previsti dalle lettere b) e c), pari a 20 milioni di euro, sono a valere del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

101.6 (testo 2)

CASTELLONE, TRENTACOSTE

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso» con le seguenti: «del Sistema di Emergenza Territoriale 118 e del personale operante nei servizi di Pronto Soccorso, dipendente o convenzionato con le aziende e con enti del Servizio sanitario nazionale»;*

2) *sostituire le parole «63 milioni di euro» con le seguenti «100 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «127 milioni».*

101.7

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole :«Pronto Soccorso», aggiungere le parole «nonché peri medici e operatori del Sistema di Emergenza Territoriale 118»*

2) *sostituire le parole: «27 milioni» e «63 milioni», con le parole: «34 milioni» e «81 milioni»;*

b) al comma 2, sostituire le parole: «90» con le parole: «115»

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e «500 milioni», rispettivamente con le parole: «575 milioni» e «475 milioni».

101.8 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «27 milioni di euro» con le seguenti: «54 milioni di euro», e le parole «63 milioni» con le seguenti: «126 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «180 milioni». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

101.9

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1 commi 409 e 414 della legge 30.12.2020 n° 178 sono transitoriamente erogate per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione, per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

101.10

GARAVINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1 commi 409 e 414 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono transitoriamente erogate per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione, per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

101.11

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1 commi 409 e 414 della legge 30.12.2020 n° 178 sono transitoriamente erogate per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione, per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

101.12

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 409, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nella misura individuale annua non minore pari a 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.";

b) all'articolo 1, comma 414, sono aggiunte in fine le seguenti parole:", nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione."».

101.13

BOLDRINI, IORI, COMINCINI

Respinto

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le indennità di cui al comma 1 non rientrano nel computo rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'articolo 15, comma 25 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135.».

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:
«, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 22 e 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135.».

101.14

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Ai fini di accelerare la campagna vaccinale, il Ministero della Salute si accorda con i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali dei Medici di medicina generale, con l'obbiettivo di estendere, aumentare il premio ed omogenizzare tale accordo su tutto il territorio nazionale.».

101.15 (testo 2)

GASPARRI

Approvato*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,(milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le seguenti: «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

101.16

D'ALFONSO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Il Ministero della salute entro il 30 giugno 2022, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per l'anno 2023, di 495 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

101.17 (testo 3)

PITTELLA, MANCA, MISIANI, LANIECE

Approvato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

101.18

DAL MAS, MANGIALAVORI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Il Ministero della salute entro il 30 giugno 2022, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

101.19

PAPATHEU

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* L'indennità accessoria, di cui al comma 1, è riconosciuta anche al personale infermieristico che presta servizio in strutture ospedaliere ed è impegnato in "area critica", quali, ospedali e reparti adibiti a centro COVID, le terapie intensive e le sale operatorie.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati complessivamente in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze in-

differibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

101.0.1

AUDDINO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 101-bis.

(Inquadramento dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi nei ruoli dirigenziali del SSN)

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche quelle delle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali o commissariate, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese tutte quelle in Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione e accertamento del fabbisogno di personale medico e al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, con propri provvedimenti individuano, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad ulteriori limitazioni previste dalla legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, al fine di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, a domanda sono inquadrati nei moli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità secondo

le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2001, n. 103. I medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, hanno facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

4. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle Unità di Pronto Soccorso dei Presidi ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 101-ter.

(Inquadramento dei medici della specialistica ambulatoriale interna nei ruoli dirigenziali del SSN)

1. Entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese tutte quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale dal almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 mar-

zo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2001, n. 103. I medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale hanno facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

Art. 101-quater.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 101-bis e 101-ter si fa fronte sia con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, sia con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.».

101.0.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 101-bis.

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari Regionali ed al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno

o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle Unità Operative di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

Art. 101-ter.

*(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN
dei medici della specialistica ambulatoriale interna)*

1. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoria-

le che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale dal almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei moli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei moli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei moli dirigenziali.

Art. 101-quater.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.».

101.0.3

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi)

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese quelle insistenti nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo commissariamento, utilizzano, ad esaurimento, nel numero delle ore d'incarico svolte, a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medici addetti, alla stessa data, alle attività di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Al fine di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari Regionali ed al Commissariamento, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione ed accertamento del reale ed indifferibile fabbisogno del personale medico atto a garantire i livelli Essenziali di Assistenza, individuano, con appositi provvedimenti, anche in deroga ai piani triennali di fabbisogno o ad altre limitazioni di legge, le aree di attività della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi territoriali, ospedalieri, dell'emergenza-urgenza e della prevenzione, necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego, con inquadramento del predetto personale nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in posizione soprannumeraria. A tal fine, i medici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti negli ambiti della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, i quali, alla stessa data, risultino titolari d'incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, a carattere continuativo, sono inquadrati, a domanda, nei moli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, anche in posizione soprannumeraria, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con apposito decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale, della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Agli stessi medici della continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, è data facoltà, all'atto dell'immissione in servizio, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM).

3. Per i dirigenti medici operanti, da almeno cinque anni, con rapporto continuativo, nelle Unità Operative di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, si prescinde dal titolo specialistico specifico.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito dei pregressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.».

101.0.5 (testo 2)

CANTÙ, NANNICINI, PUGLIA, BINETTI, ZAFFINI, PARENTE, LANIECE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Giusto ristoro in favore dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. I soggetti esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una

menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto a un indennizzo quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, debitamente attualizzata.

3. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1 è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000, destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno una tantum di cui al comma 3 non concorrono alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM).

5. Per le finalità di cui al presente articolo, all'ENPAM è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 3. Il credito d'imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in dieci quote annuali nel limite massimo di 5 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2031, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennità o dell'assegno di cui al presente articolo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo al soggetto interessato. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dall'ENPAM e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto ovvero il decesso.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.5-bis (già 101.0.4)

PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo per indennizzi personale sanitario e ristori familiari personale sanitario vittime di COVID-19)

1. È istituito un Fondo per l'indennizzo di personale sanitario e medico che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica.

2. Qualora a causa di patologie cagionate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno *una tantum* a beneficio dei familiari.

3. Con successivo decreto del Ministero della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 88 della presente legge.».

101.0.6

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

*(Inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN
dei medici della specialistica ambulatoriale interna)*

1. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, ivi comprese quelle sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali ed eventualmente al relativo Commissariamento, al fine di migliorare la qualità del servizio e di ovviare alla grave carenza di personale dirigenziale medico specialistico determinatasi nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, individuano le aree di attività specialistica, sia territoriale che ospedaliera, che necessitano dell'instaurazione del rapporto d'impiego. A tal fine, i medici specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, titolari d'incarico a tempo indeterminato, con rapporto orario non inferiore a trenta ore settimanali, che risultino in servizio nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale da almeno cinque anni continuativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che svolgano esclusivamente attività ambulatoriale, sono inquadrati, a domanda, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, anche in soprannumero, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, previo giudizio d'idoneità, secondo le procedure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai fini del riconoscimento, nel rapporto d'impiego, dell'anzianità di servizio, nonché degli altri benefici giuridici, relativamente al servizio prestato, in regime convenzionale, dai medici specialisti ambulatoriali inquadrati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. Ai medici specialisti ambulatoriali transitati nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale è data facoltà di optare per il mantenimento, nel rapporto d'impiego, della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM), con l'esercizio dell'opzione all'atto dell'inquadramento nei ruoli dirigenziali.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si fa fronte in parte con l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito

dei progressi rapporti convenzionali, in parte con le maggiori risorse previste, a regime vigente, dal Fondo Sanitario Nazionale.».

101.0.7

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Rischio biologico dirigenza medico, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2022, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 ed euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale.

101.0.8

GUIDOLIN, MARINELLO, PIRRO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, CAMPAGNA, CROATTI, MONTEVECCHI, VANIN, NATURALE, PAVANELLI, DONNO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In via transitoria, nelle more della contrattazione collettiva del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono erogate:

a) per quanto previsto dal comma 409, nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione;

b) per quanto previsto dal comma 414, nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.

2. Con decreto del Ministro della salute da emanare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle indennità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 411 e 415, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

101.0.9

GUIDOLIN, MARINELLO, PIRRO, LUPO, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, CROATTI, MONTEVECCHI, VANIN, NATURALE, PAVANELLI, DONNO, PAPTAEU

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

101.0.10 (testo 2)

CANTÙ, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis, comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il presente comma si interpreta nel senso che la medesima disciplina si applica, ove previsto dalle leggi regionali, anche al direttore sociosanitario.";

b) All'articolo 15-*quater*, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 anche per ciò che riguarda l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 88, comma 1, della presente legge.»

101.0.11

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'ALFA e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

c) il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione sanitaria e amministrativa, e per parità di trattamento con le corrispondenti figure del SSN:

a) ai dirigenti di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano le previsioni dell'articolo 15-*nonies* comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992 n. 502 come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

b) fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA.».

101.0.12

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'ALFA e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

c) il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione sanitaria e amministrativa, e per parità di trattamento con le corrispondenti figure del SSN:

a) ai dirigenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, si applicano le previsioni dell'articolo 15-*nonies* comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

b) fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 16.523.963,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, SBRANA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ALFA)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute e ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.14

DAL MAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria delle autonomie speciali)

1. Alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, commi 408, 411 e 418, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

101.0.15

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Indennità esclusività CCPL Trento e Bolzano)

1. All'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere il seguente capoverso: "Sono altresì incrementate del 27 per cento le indennità di esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti medici, veterinari e sanitari previsti dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti nelle province autonome di Trento e Bolzano".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo

1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

101.0.16

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e di favorire l'attività di prevenzione e tutela della salute ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

101.0.17

PAPATHEU

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Trattamento pensionistico anticipato per il personale sanitario)

1. Per particolari condizioni del lavoro svolto, al personale infermieristico operante in "area critica", quali, pronto soccorso, ospedali e reparti adibiti a centro COVID-19, le terapie intensive e le sale operatorie, è data la possibilità di accedere al trattamento pensionistico riservato per le attività usuranti.

2. In via transitoria e sperimentale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 2022, 2023, 2024 per coloro che soddisfano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di

cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

101.0.18

PAPATHEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Spese odontoiatriche)

1. Ai contribuenti che fruiscono di cure dentarie è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare. La detrazione di cui al presente comma spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2022. Possono accedere alla detrazione tutti i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 40.000 euro.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 e euro 3 milioni per l'anno 2024, si provvede con le risorse di cui all'articolo 194 della presente legge.».

101.0.19

Giuseppe PISANI, ROMANO, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e di favorire l'attività di prevenzione e tutela della salute allo stesso personale si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione

degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come incrementati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

101.0.20 (testo 3)

PARENTE, CONZATTI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".

101.0.20 (testo 2)

PARENTE, CONZATTI, DE BERTOLDI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributo in favore delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502)

1. All'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono aggiunte le seguenti infine, se seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti delle strutture di cui all'art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. A tal fine, la regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle

risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario Nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020" .».

101.0.21

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Applicazione dell'imposta alle indennità operative del personale militare)

1. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive varianti introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

101.0.22

CALANDRINI, ZAFFINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. In relazione alle problematiche susseguenti all'emergenza per la pandemia e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità le indennità di cui all'articolo 1 commi 409 e 414 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 sono transitoriamente erogate per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari

ad euro 980 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione, per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 650 per le categorie D e D livello economico super ed euro 480 per la categoria B livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

101.0.23

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: "le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza" sono inserite le seguenti: "e di continuità assistenziale"».

Art. 102

102.1

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Unità Speciale, oltre ad assicurare la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, svolge la propria attività nelle sedi di continuità assistenziale, comprese le sedi di assistenza stagionale nelle località turistiche e nei Pronto Soccorso COVID. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

102.2

DAL MAS

Respinto

1. All'articolo 102, comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«Alla ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

102.0.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di uniformità e trasparenza delle banche dati per la sorveglianza sanitaria sul COVID-19)

1. Al fine di garantire la trasparenza sui dati provenienti dalla sorveglianza sanitaria sul COVID-19 e di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato, di concerto con il Ministero della salute, sentite le Regioni

e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto superiore di sanità, la Protezione civile, il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, emana entro il 31 gennaio 2022 un decreto per regolare il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari nel rispetto dei seguenti criteri:

a) definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, integrati dai dati relativi ai positivi, alla loro sintomatologia, all'occupazione di posti letto in terapia intensiva, sub-intensiva, e sulla campagna vaccinale, in particolare i dati sulla prenotazione e somministrazione dei vaccini COVID-19;

b) definizione di metodologie e di procedure di raccolta dei dati comuni su tutto il territorio nazionale, descrivendone sempre la fonte e la data di aggiornamento;

c) definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'articolo 9, del decreto 33 del 2013, in apposita sottosezione denominata "COVID-19";

d) formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle "Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico";

e) un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato, facendo riferimento al lavoro del "Gruppo di lavoro 2 - *Data collection and Infrastructure*", e in particolare il documento "Modello Dati e API";

f) l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente all'articolo 123, al comma 1 sostituire le parole: «60 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «55 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per l'anno 2023».

102.0.2

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza « PNR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022 è istituito il "Fondo per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria". Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato ad erogare un beneficio per agevolare l'acquisto di strumenti digitali quali piattaforme e *software* per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti ovvero di segreteria automatica nonché di software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte del personale sanitario degli ordini professionali riconosciuti dal Ministero della salute nonché delle professioni sanitarie individuate ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è erogato per un tetto massimo di 1000 euro per singolo destinatario.

3. Con decreto del Ministero della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato 194 della presente legge.».

102.0.3

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Credito di imposta per la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria)

1. Al fine di velocizzare la digitalizzazione dell'assistenza sanitaria in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR misura 6.2.1.3, per l'anno fiscale 2022, è erogato in favore del personale sanitario degli ordini professionali riconosciuti dal Ministero della salute nonché delle professioni sanitarie individuate ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n.3, un credito di imposta nella misura pari all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto di piattaforme e *software* per la gestione automatizzata degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica, nonché *software* per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina.

2. Il credito di imposta è erogabile per ciascun destinatario entro un tetto massimo pari a 1000 euro.

3. Con decreto del Ministero della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le relative modalità di restituzione nel caso di beneficio indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato 194 della presente legge.».

102.0.4

LUNESU, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione di un organismo di monitoraggio degli erogatori dei servizi sanitari)

1. All'articolo 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto il comma 4-*bis*. "Il Ministro della Salute nomina un nucleo di tre esperti designati dalle associazioni nazionali accreditate della Società Civile, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con poteri di vigilanza e controllo degli erogatori dei servizi sanitari. Il nucleo di esperti riporta annualmente una relazione sull'attività svolta e le risultanze del monitoraggio alle Camere, al Ministro della Salute, alla Conferenza Stato-Regioni eventuali criticità".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

102.0.5

BOLDRINI, IORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi)

1. Le regioni devono individuare le aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 2021 risultavano incaricati in un rapporto convenzionato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto

anno di incarico , sono inquadrati a domanda nel profilo professionale di dirigente medico del ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.».

102.0.6

CIRINNÀ

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del fondo nazionale per l'assistenza veterinaria)

1. Al fine di promuovere l'accesso alle cure degli animali domestici ai cittadini indipendentemente dalla condizione economica, presso il Ministero della salute è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale per l'assistenza veterinaria", con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. La copertura delle spese per cure veterinarie degli animali domestici è riconosciuta fino all'importo di 1.000 euro nella misura del:

a) 40 per cento per il richiedente appartenente a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 40.000 euro e non superiore a 60.000 euro;

b) 70 per cento per il richiedente appartenente a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro;

c) 100 per cento per il richiedente appartenente a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro.

3. La richiesta della copertura totale o parziale di cui al comma 2 è presentata, con apposito modulo, cui è allegata l'autocertificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, alla clinica veterinaria o al centro veterinario responsabili delle cure per l'animale domestico che provvedono alla sua tra-

smissione al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio entro un termine di due giorni dalla data di ricezione. Previo protocollo di intesa tra l'Azienda sanitaria locale e l'Ordine dei medici veterinari competenti per territorio, la clinica veterinaria o il centro veterinario si fanno carico delle spese per cui è stata richiesta la copertura. L'Azienda sanitaria locale provvede al rimborso nelle modalità stabilite dal protocollo.

4. La non veridicità delle attestazioni rese nell'autodichiarazione comporta l'obbligo del rimborso integrale delle spese sostenute dalla clinica veterinaria o dal centro veterinario e dei relativi interessi di mora. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ciascuna attestazione infedele resa.

4. L'accesso alla copertura di cui al comma 2 è incompatibile con la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo d'imposta di riferimento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la copertura di cui al comma 2, nonché le modalità per la realizzazione dei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni di cui al comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

102.0.7 (testo 2)

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti localmente strutturalmente deficitari, in stato di pre dissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di

spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.8 (testo 2)

MARIN, CANTÙ, DORIA, LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis

(Istituzione del fondo per la ricerca sui metodi alternativi alla sperimentazione animale)

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva europea 86/609/CEE in materia di "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici", la quale impone di sostituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo alternativi alla ricerca animale che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comunque comportano procedure meno dolorose attraverso la creazione di organi artificiali o di modelli in silico, ossia modelli computerizzati di processi metabolici e banche dati di sostanze chimiche, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei predetti studi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000

2023: - 10.000.000

2024: - 10.000.000

102.0.9

MARIN, FREGOLENT, CANTÙ, DORIA, LUNESU, FAGGI, FERRERO, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)

1. Ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1000 euro annui per ogni nucleo familiare, ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari degli animali d'affezione.

3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:

a) le visite veterinarie preadottive di animali d'affezione;

b) l'inoculazione del *microchip* e la contestuale registrazione nell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione;

c) la sterilizzazione e la castrazione;

d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 5763/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;

e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale da compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;

f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 13 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 2016;

g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alle normative vigenti.

4. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «590 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti «490 milioni».

102.0.10 (testo 2)

GIAMMANCO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.11 (testo 2)

DE PETRIS, RUSSO, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, BUCCARELLA,
LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per l'anno 2022, per 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 maggio 2021, recante i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al rifinanziamento della legge 281/1991.

3. Agli oneri derivanti dell'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.12

BOLDRINI, IORI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Contributo per sostenere la scelta dell'allattamento materno)

1. Al fine di sostenere la scelta dell'allattamento materno nei primi mesi di vita così come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'UNICEF e di garantire un contributo di 200 euro mensili per i primi sei mesi di vita del bambino alle donne che scelgono in via esclusiva tale allattamento, è istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione annua di due milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le misure attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

102.0.13

MAUTONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 102-bis.

(Istituzione presso le aziende ospedaliere della "culla per la vita")

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, presso le aziende ospedaliere, una struttura di accoglienza dei neonati, denominata "culla per la vita", al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e i

principi per l'installazione delle culle per la vita, prevedendo in particolare che:

- a) le culle siano posizionate in un luogo facilmente accessibile;
- b) sia garantito l'anonimato della persona che vuole lasciare il neonato nella culla;
- c) sia predisposto un dispositivo di riscaldamento e chiusura in sicurezza della culla;
- d) sia stabilito un presidio di controllo delle culle ventiquattro ore su ventiquattro, in rete con il servizio di soccorso medico;
- e) sia istituito un numero verde nazionale per fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle aziende ospedaliere che istituiscono le culle per la vita.

3. Le aziende ospedaliere possono istituire "centri per la vita" al fine di assistere le maternità difficili e salvaguardare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione della gravidanza o l'abbandono del neonato dopo la nascita.

4. I centri per la vita forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche, assicurando il supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.

5. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale medico e gli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private che forniscono il supporto di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale al fine di tutelare il diritto alla vita ed evitare l'abbandono del neonato.

7. Le campagne di cui al comma 6 sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle culle per la vita di cui al presente articolo, in particolare presso gli istituti secondari di primo e di secondo grado nel rispetto dell'autonomia scolastica, e a promuovere il ricorso ai centri per la vita di cui al comma 3 al fine di supportare la donna in gravidanza.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

102.0.14 (testo 3)

PARENTE, CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 102-bis.

(Interventi relativi agli screening neonatali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 167, è stanziata la somma ulteriore di 1 milione di euro per l'anno 2022;
2. Il comma 2, articolo 4, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è abrogato;
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

102.0.15

MAUTONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni relative all'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)

1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione

delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti principi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1 in relazione al numero di visitatori giornalieri;

b) alle tipologie di strutture materno-infantili;

c) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;

d) alle tipologie di strutture sanitarie;

e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;

f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;

g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;

h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Se entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente legge, la sanzione prevista dal periodo precedente è raddoppiata.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.16

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

"g-bis) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionale del personale del settore della ristorazione, del turismo e alberghiero;

g-ter) prevedere corsi obbligatori in tema di celiachia e dieta senza glutine per tutti coloro che, in qualunque modo, somministrano alimenti e porre a carico del Responsabile del Servizio Alimenti e Nutrizione di ogni singola Regione di adottare tutti gli atti necessari al rispetto di quanto prescritto dalla presente norma".

2. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del Fascicolo sanitario elettronico, predispongono l'attivazione tramite le tessere sanitarie dell'acquisto dei prodotti senza glutine nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali. L'acquisto tramite tessera sanitaria di prodotti senza glutine può avvenire sull'intero territorio nazionale".

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I ristoranti, i punti di ristoro dei luoghi pubblici e i distributori automatici di alimenti dell'intero territorio nazionale devono disporre di una offerta minima di alimenti privi di glutine"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

102.0.17

BINETTI, TOFFANIN, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "o alle procedure di selezione delle strutture sanitarie private accreditate";

b) al comma 548, dopo le parole: "è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e" sono aggiunte le seguenti: ", per le strutture pubbliche,";

c) il comma 548-bis è sostituito dal seguente:

"548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2024 al reclutamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero con incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria o nelle procedure di selezione di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività as-

sistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale applicabile rispettivamente al comparto pubblico o privato. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Fino all'adozione dell'accordo è comunque possibile procedere al reclutamento del personale di cui ai commi 547 e segg. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.";

d) al comma 548-*ter*, lettera *e*), sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per le strutture private accreditate l'impossibilità di reperimento del personale";

e) al comma 548-*ter*, lettera *e*), dopo le parole: "indizione, nell'ipotesi di assenza delle graduatorie" sono aggiunte le seguenti: "di cui alla lettera *c*)"».

102.0.18

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni concernenti il trattamento economico dirigenti sanitari Ministero della salute)

1. Al fine di valorizzare la professionalità dei dirigenti sanitari del Ministero della salute e di armonizzare il loro trattamento economico con quello previsto per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute è riconosciuta un'indennità mensile commisurata al trattamento economico aggiuntivo previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità ai sensi dall'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili L'importo annuo lordo dell'indennità di cui al presente articolo è calcolato sulla base dell'anzianità di servizio maturata dai dirigenti sanitari anche in precedenti rapporti di lavoro presso altri enti del Servizio sanitario nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 le risorse finanziarie destinate al trattamento economico dei dirigenti sanitari del Ministero della salute sono incrementate di un importo complessivo pari a euro 8.807.868,05.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 8.807.868,05;

2023: - 8.807.868,05;

2024: - 8.807.868,05 a decorrere.

102.0.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Norme in materia di borse di studio universitarie)

1. All'articolo 6, comma 6-bis, della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo le parole: "e per i corsi di perfezionamento all'estero," sono inserite le seguenti: "nonché le somme corrisposte a titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea,".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 759.672 euro per l'anno 2022 e 782.472 euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

102.0.20

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure a sostegno della ricerca biomedica)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, sono soppresse le lettere d) ed e). Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: "all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed" sono soppresse;

b) all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), le parole: "2020-2022" sono sostituite con le seguenti: "2022-2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

102.0.21

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

(Sperimentazione per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli autobus)

1. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale, Il Ministero della salute, in accordo con il Ministero dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 1° marzo 2022 avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli autobus.

102.0.22

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BINETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del fondo per la ricerca nella rigenerazione di organi e tessuti e creazione di organi artificiali)

1. Al fine di promuovere, sostenere, incrementare la ricerca scientifica finalizzata al progresso del sistema sanitario ed abbattere le liste di attesa dei trapianti, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazio-

ne di 10 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinato al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie di rigenerazione di organi e tessuti e creazione di organi artificiali con alta biocompatibilità, mediante l'utilizzazione di una metodologia innovativa in *team* multidisciplinari.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità di destinazione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: -10.000.000;

2023: -10.000.000;

2024: -10.000.000.

102.0.23

PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Redditi soggetti a esenzione parziale dalla spesa sanitaria)

1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il comma 16-*quinquies* è aggiunto il seguente comma:

"16-*sexies*. A decorrere dal 1 gennaio 2022 i limiti di reddito di cui al comma 16 sono adeguati annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati"».

102.0.24

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti)

1. Ai soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o ai loro eredi che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 100.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

102.0.25

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazioni di emoderivati)

1. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modificazioni o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno *una tantum* di euro 200.000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

102.0.26 (testo 2)

GALLONE, RIZZOTTI, FERRO, RONZULLI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Al fine di definire un piano articolato per sanare l'emergenza della salute mentale acuita dall'emergenza sanitaria a causa del Covid-19 e dal suo protrarsi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo specifico con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.».

3. Agli oneri derivati dalla presente disposizione 5 milioni di euro per l'anno 2022, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 102-ter.

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.

2. Agli oneri derivati dal presente articolo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 102-quater.

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per il piano nazionale triennale di prevenzione e contrasto dei disturbi del comportamento alimentare, a decorrere dall'anno 2022, rinnovabile. Il fondo di cui al presente comma è volto, inoltre, a sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare e a valutare l'incidenza dei medesimi sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.27

PIRRO, FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del Fondo per la formazione, lo studio e la ricerca per il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la formazione, lo studio e la ricerca per il contrasto dei disturbi del comportamento alimentare a decorrere dall'anno 2022.

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

102.0.28 (testo 3)

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Approvato

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Disposizioni in materia di disturbi della nutrizione e della alimentazione)

1. Nell'ambito dell'aggiornamento di cui all'articolo 98, comma 1, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.

2. Nelle more aggiornamento di cui al comma 1, al fine di garantire il contrasto dei DNA, è istituito, presso il Ministero della salute, il "Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione", con dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023.

3. Al finanziamento di cui al comma 2 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del finanziamento è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.

4. Il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 15 milioni di euro per il 2022 e 10 per il 2023».

102.0.29 (testo 2)

MAUTONE, PIRRO, FEDE, TRENTACOSTE

Approvato

All'articolo 49, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 401, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di 27 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 402, dopo le parole: "di concerto con", sono inserite le seguenti: "il Ministro della disabilità e con".

2-ter. Il rifinanziamento di cui al comma 2-bis, lettera a) è finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.30

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Buoni per la salute mentale).

1. Al fine di sostenere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la salute mentale (di seguito denominato "Fondo") con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per sostenere l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore del-

la situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Fondo copre la concessione di:

a) un "buono avviamento", concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

b) un "buono sostegno", concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

3. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto di cui al presente comma si tiene conto dei seguenti principi:

a) il "buono avviamento" consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il "buono sostegno". La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni 24 mesi;

b) il "buono sostegno" consiste nell'erogazione di un contributo di 1600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 193, comma 1, della presente legge».

102.0.31

BITI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Buoni per la salute mentale)

1. Al fine di sostenere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la salute mentale, di seguito denominato Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per sostenere l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

2. Il Fondo copre la concessione di:

a) un "buono avviamento", concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

b) un "buono sostegno", concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

3. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei seguenti principi:

a) il "buono avviamento" consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il "buono sostegno". La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni 24 mesi;

b) il "buono sostegno" consiste nell'erogazione di un contributo di 1.600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della

situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

102.0.32 (testo 2)

GAUDIANO, CASTELLONE, FENU, MAUTONE, MARINELLO, LUPO, D'ANGELO, NATURALE, ABATE, MANTOVANI, CAMPAGNA, PIARULLI, LOMUTI, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, CROATTI, PAVANELLI, CATALFO, CASTIELLO, VANIN, ANASTASI, LOREFICE, DONNO, GARRUTI, DI GIROLAMO, COLTORTI, CIOFFI, NOCERINO, QUARTO, PRESUTTO, MONTEVECCHI, RICCIARDI, GUIDOLIN, LANZI, DE LUCIA, LEONE, RUSSO, DI NICOLA, GALLICCHIO, FERRARA, MAIORINO, VACCARO, AGOSTINELLI, Marco PELLEGRINI, PUGLIA, FEDE, BOLDRINI, L'ABBATE, PERILLI, DE PETRIS, BINETTI, ANGRISANI, CRUCIOLI, CORRADO, LANNUTTI, LONARDO, CUCCA, DI MICCO, GIANNUZZI, MININNO, DESSÌ, BUCCARELLA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per il 2022».

102.0.33

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

1. All'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al primo periodo le parole: "3.000 metri", sono sostituite con le seguenti: "5.000 metri"».

102.0.34

RUFA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di clown terapia)

1. Al fine di utilizzare la clownterapia quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, lo Stato disciplina la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e degli enti del Terzo settore, indicati all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che operano nell'ambito della clownterapia.

2. La qualifica professionale di *clown* di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto di *standard* formativi specifici, individuati dal regolamento di cui al comma 3. I corsi di formazione sono organizzati degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, iscritti nel registro di cui all'articolo 6, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 3, del presente articolo.

4. Le regioni ogni anno provvedono a emanare un bando al quale possono partecipare gli enti di cui al comma 2, per promuovere progetti di clown-terapia da attuare presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali. Inoltre, le regioni, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono i criteri e le modalità per la partecipazione, l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 5, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.35

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni varie in materia di laicità dello Stato)

1. L'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato. Entro il 31 dicembre 2022 i medici obiettori potranno richiedere il trasferimento presso altri reparti.

2. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, è sostituito con il seguente:

"6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000, con esclusione del reato previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 22 maggio 1978, n. 194."

3. Il reato previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 22 maggio 1978, n. 194 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 100.

4. A partire dal 1° gennaio 2021, le farmacie sono provviste dei medicinali indicati nella Tabella n. 2 della Farmacopea ufficiale, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio. Le specialità medicinali riportate nella predetta Tabella sono integrate con l'inclusione della contraccizione d'emergenza (Uilpristal acetato e Levonorgestrel), la quale è esente da prescrizione medica.».

102.0.36 (testo 3)

GASPARRI

Approvato

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite

dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"».

102.0.37 (testo 3)

PIRRO

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 102-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per la formazione

*in simulazione in ambito sanitario
e disposizioni in materia di farmaci orfani)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario", di seguito "Fondo nazionale", al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico italiani, di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022;

2. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.38

CASTELLONE, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di formazione manageriale in sanità)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità e nell'ottica di efficientare la spesa sanitaria, il diploma di

master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera *c*), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del *master* sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera *c*), comma 4. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome viene designata nella commissione di diploma del *master*.

2. Analogamente, il diploma di *master* universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto Superiore di Sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, laddove il programma formativo del *master* sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, una rappresentanza delle Regioni e Province autonome o dell'Istituto Superiore di Sanità viene designata nella commissione di diploma di *master*.

3. La coerenza tra *master* e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, potrà essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della Salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto Superiore di Sanità.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

102.0.39

PIRRO, TRENTACOSTE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e

imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

102.0.40

DI PIAZZA, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di titoli di Stato «Salute»)

1. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti «Salute», il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:

- a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;
- c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;
- d) la rete delle cure palliative;
- e) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;
- f) la sanità digitale;
- g) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul con-

retto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;

h) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;

i) il rinnovo della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;

j) la formazione e nell'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;

k) la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

2. Le emissioni di titoli di Stato «Salute» di cui al comma 1, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui al comma 1.

4. Con i decreti di cui al comma 3, sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dal comma 1. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e impatto sanitario, sociosanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Per ciascuna delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da *partner* esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

7. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico, le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 1, rispetto alle finalità di cui al medesimo comma 1, nonché la quantificazione del relativo impatto.».

102.0.41 (testo 2)

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102.

(Disposizioni in materia di purificazione dell'aria per gli ambienti di scuole dell'infanzia e strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. Al fine di consentire alle strutture scolastiche dell'infanzia, ivi comprese le scuole paritarie dell'infanzia facenti parti del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, pubbliche e private convenzionate, di garantire la sicurezza degli utenti attraverso l'implementazione e l'acquisto di sistemi e apparecchi di areazione e purificazione dell'aria all'interno dei propri ambienti, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni».

102.0.42

FREGOLENT, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Fondo per la cefalea primaria cronica)

1. Al fine di garantire la compiuta attuazione degli obiettivi e dei progetti di cui alla legge 14 luglio 2020, n. 81, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per la cefalea primaria cronica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «1.060,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.059,9 milioni di euro per l'anno 2023.».

102.0.43

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, SAPONARA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 19 milioni per l'anno 2022 e in 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

102.0.44

DE VECCHIS, CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«102-bis

1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero della Difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 17.023.726 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

102.0.45 (testo 3)

DE VECCHIS, CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché e misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"».

102.0.46

GARNERO SANTANCHÈ, ZAFFINI, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Entro il 30 marzo 2022, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo i, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 20 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di una "autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento".».

102.0.47

SUDANO, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, MOLLAME

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.102-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165)

1. All'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, " sono aggiunte le seguenti: "in posizioni funzionali equivalenti presso strutture accreditate ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,".».

102.0.48

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9)

All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 11-*ter*, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le seguenti: "e le centrali di acquisto";

- al comma 11-*quater*, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l'EMA o l'AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell'AIFA"».

102.0.49

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il ristoro dei costi sostenuti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla fine del comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti periodi: "Il presente comma trova applicazione, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in

condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del *budget*, deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, la Regione Lazio è autorizzata a riconoscere il ristoro alle predette strutture nell'ambito delle risorse assegnate a valere sul livello di finanziamento ordinario per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022, in sede di regolazione finanziaria delle prestazioni rese in mobilità dalla struttura avente diritto per l'anno 2020".».

102.0.50

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i medici incaricati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie di personale addetto agli Istituti Penitenziari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, transitati alle ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008 e in attività di servizio esclusivamente negli Istituti Penitenziari nei quali continuano ad assicurare anche le prestazioni medico-legali in favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, della Legge 9 ottobre 1970, n.740, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche dopo il quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età, sino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2021".».

102.0.51

BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Disposizioni per la tutela della salute mentale in relazione all'emergenza da COVID-19)*

1. Al fine di rafforzare e qualificare i servizi di salute mentale in tutte le fasce d'età e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano un programma triennale di interventi per l'assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 2025, l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale in particolare in ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e sulle migliori pratiche;

c) potenziare la dotazione di personale dei Dipartimenti di salute mentale in tutte le figure professionali necessarie per soddisfare il crescente fabbisogno di salute compresa la figura dello psicologo specializzato in psicoterapia, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa del personale prevista dalla legislazione vigente nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.

3. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero della Salute, Direzione della Programmazione Sanitaria, entro tre mesi dall'appro-

vazione della presente legge, ai fini del monitoraggio della valutazione degli obiettivi e delle attività individuati da ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano rispetto alle carenze evidenziate dai flussi informativi di livello nazionale.

L'attuazione del programma triennale di cui al comma I da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano annualmente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

4. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

102.0.52

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 102-bis.

(Misure a sostegno malati oncologici)

1. All'articolo 15, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo capoverso eliminare la parola: "nonché";

b) Al primo capoverso dopo la parola: "lattanti" aggiungere le seguenti: ", nonché per le spese sostenute per l'acquisto di prodotti per l'igiene e la cura personale a fini medici speciali, inseriti nella classificazione di cui al Regolamento (CE) n.1223/2009.".

2. Le detraibilità di cui all'articolo 1 è garantita a condizione che tali spese siano destinate alla correzione di un danno estetico, nonché di supporto

in una condizione di grave disagio psicologico, conseguenti a terapie oncologiche comprovate da relativa documentazione medica».

Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire le parole: «1.065,3 milioni» con le seguenti: «1.010,3 milioni».

102.0.53

PAVANELLI, PIRRO, LANZI, MAIORINO, NATURALE, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni concernenti la gratuità dei contraccettivi)

1. Al fine di promuovere e tutelare la salute dei più giovani e prevenire le malattie e infezioni sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate, per gli anni 2022, 2023 e 2024 è garantita ai soggetti di età uguale e inferiore ai 25 anni, la gratuità dei contraccettivi ormonali, di barriera e di emergenza farmacologica.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri, le modalità e la fruizione delle agevolazioni previste di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articoli 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

102.0.54

PIRRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni concernenti la donazione di tessuti e cellule)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 6 novembre 2007, 11.191, dopo il comma i, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I donatori possono ricevere un'indennità, strettamente limitata a far fronte alle spese e agli inconvenienti risultanti dalla donazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025."».

102.0.55

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, di seguito denominato "Fondo nazionale", al fine di sostenere la formazione, lo studio

e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo».

Conseguentemente, agli oneri derivati dalla presente disposizione pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

102.0.56 (testo 3)

PIRRO, MAUTONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, del Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), istituzione Registro nazionale dell'endometriosi e disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori a 50 per cento del totale del medesimo Fondo»;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500,000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.57

MISIANI, BOLDRINI, MANCA, IORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la spesa prevista è valutata in euro 19 milioni per l'anno 2022 e in euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

102.0.58

BORGHESI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di attività delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana)

1. All'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché all'effettuazione di test antigenici rapidi e di test molecolari per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2"».

102.0.59

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) Al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la spesa prevista è valutata in euro 19 milioni per l'anno 2022 e in euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

102.0.60

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160)

1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965";

b) al comma 2, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965".

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la spesa prevista è valutata in euro 19 milioni per l'anno 2022 e in euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2022 e in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

102.0.61 (testo 2)

MANCA, MISIANI

Approvato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed è assicurato il relativo monitoraggio.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.62

DE VECCHIS, CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 17.023.726 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 218.148 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.63

DE VECCHIS, CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero della Difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 17.023.726 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

102.0.64 (testo 4)

DE BERTOLDI, MISIANI, CALANDRINI, BOTTICI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1, si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "libero professionista" s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per "infortunio" s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per "grave malattia" s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per "cura domiciliare" s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere

dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13 Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di tributi e contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti tributari ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle

disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

102.0.65

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. All'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 4-*bis*, coloro che, nella finestra temporale tra il 01/01/2016 ed il 31/12/ 2018, hanno conseguito un titolo professionale che consente l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui agli articoli 1 e 5 decreto ministeriale 9 agosto 19, possono iniziare l'attività volta a conseguire 36 mesi di esperienza di pratica clinica finalizzata all'iscrizione in elenco di cui al precedente comma, continuando a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento presso le strutture nelle quali sono impiegati, purché si qualificino all'ordine di riferimento entro il 30/06/2022 e maturino i 36 mesi di lavoro autonomo o dipendente documentabile entro il 30.06.2025"».

102.0.66

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 102-bis.

(Disciplina in materia di esercizio dell'attività di massofisioterapia)

1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1999 n. 42, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente: "4-*ter*. Fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del D.M. 9 agosto 2019 del Ministero della Salute, i soggetti in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito entro il 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018, possono iscriversi nell'elenco speciale per l'esercizio dell'attività di massofisioterapista. L'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e, a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni, comunque, da maturarsi entro il 30 giugno 2025, diviene definitiva."».

102.0.67

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 102-bis

(Disposizione sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)

"1. L'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti, di cui all'art.25 del decreto del Presidente della Repubblica n.761 del 20 dicembre 1979, si estende altresì al riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle relative conseguenze economiche, maturate presso gli enti e gli istituti di cui all'art. 15-*undecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".»

102.0.68

MAUTONE, PIRRO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 102-bis

(Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV))

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), per l'effettuazione dell'accertamento dello stato di infezione da HCV. Il Fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la raccolta e l'analisi delle informazioni epidemiologiche dei pazienti diagnosticati con il virus HCV, al fine di seguire l'evoluzione nel tempo e valutare cura e trattamento e l'efficacia degli interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -1.000.000;

2023: -1.000.000;

2024: -1.000.000.

102.0.69 (testo 2)

DAMIANI

Approvato

Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 5 giugno 1990, n. 135, è autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge».

102.0.70

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.102-bis.

(Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) mediante le attività di prevenzione e cura, e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione di specifici interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono definiti e specificati nel Piano nazionale strategico per la lotta contro l'infezione da HIV e l'AIDS, adottato con decreto del Ministro della salute. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

102.0.71

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) mediante le attività di prevenzione e cura, e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione di specifici interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato.

2. Gli interventi previsti dal comma I sono definiti e specificati nel Piano nazionale strategico per la lotta contro l'infezione da HIV e l'AIDS, adottato con decreto del Ministro della salute. Il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato, ove occorra, nel corso del triennio.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire la parola "600" con la seguente "593" e le parole "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le seguenti 493 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

102.0.72

COMINCINI, BOLDRINI, PARENTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.102-bis.

(Fondo per lo screening per gli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia)

È istituito, presso il Ministero della salute, con dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, un Fondo per lo screening su larga scala nella popolazione pediatrica italiana per gli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nonché alla realizzazione di una campagna di informazione volta a sensibilizzare sull'importanza dello *screening* e della diagnosi precoce in età pediatrica.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592 milioni di euro per l'anno 2022, di 492 milioni di euro per l'anno 2023, di 492 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

102.0.73

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione dei Centri regionali per la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento dell'adulto)

1. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale esclusivamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, salvo che emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012.

2. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

3. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, valutati complessivamente in 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

102.0.74

Giuseppe PISANI, PIRRO, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN, FEDE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 102-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo, di seguito denominato «Fondo nazionale», al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo nonché al fine di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2022-2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo, prevedendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo è destinato alla ricerca scientifica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, 498 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

102.0.75

VERDUCCI, BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.102-bis.

(Fondo nazionale per la vulvodinia e la neuropatia del pudendo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo nazionale per la vulvodinia o la neuropatia del pudendo, di seguito denominato «Fondo nazionale», per dare attuazione alle finalità della presente legge. Il Fondo nazionale ha una dotazione annua, a partire dal 2022, pari a 20 milioni di euro.

2. Il Ministro della Salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, definendo le risorse da destinare alla prevenzione, alla formazione del personale medico-sanitario, alla ricerca scientifica e al sostegno delle e dei pazienti affetti dalle due sindromi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

102.0.76

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Monitoraggio sanitario del personale delle Forze Armate e di Polizia)

1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie del personale delle Forze Armate e di polizia, in relazione alla somministrazione del vaccino arai SARS-CoV-2. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Le spese di cura sostenute dal personale delle Forze armate e di Polizia per lesioni o infermità conseguenti alla somministrazione del vaccino di cui al comma 1, sono rimborsate a titolo di anticipo su richiesta dell'interessato anche anteriormente all'avvenuto riconoscimento del nesso di causalità da parte della commissione medica ospedaliera competente per territorio. Nel caso in cui in esito al parere della commissione la dipendenza da causa di servizio venga esclusa le somme corrisposte a titolo di anticipo dovranno essere ripetute. Nel caso in cui la commissione accerti la dipendenza da causa di servizio, al dipendente interessato dovrà essere riconosciuto anche un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti con decreto di cui al comma 3.

3. Per il personale delle Forze Armate, l'anamnesi e la valutazione sulla profilassi vaccinale è a carico delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 206-bis del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 150 milioni annui per il triennio 2022-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

102.0.77

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 102-bis.

(Misure per il sostegno finanziario alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in relazione all'emergenza da Covid-19)

Al fine di contrastare adeguatamente l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ridurre l'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono ad una ricognizione degli interventi adottati e delle spese sanitarie collegate all'emergenza nell'anno 2021, come certificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, e, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate a poter accedere a piani di prestito di natura ventennale in relazione a ulteriori costi non coperti dal finanziamento dello Stato. Tali risorse per le Regioni e Province autonome non sono conteggiate ai fini della valutazione dell'equilibrio finanziario dei rispettivi servizi sanitari.».

102.0.78

MARINELLO, SANTANGELO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.

2. L'Autista Soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, ha le competenze e svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e luminosi a luci lampeggianti blu, nonché salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) garantire l'efficienza e la sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli;

c) collaborazione nell'intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento, con particolare riguardo alla messa in sicurezza del luogo dell'evento;

d) collaborazione nelle fasi di trasporto sanitario;

e) supporto alle attività tecniche della centrale operativa di emergenza sanitaria;

f) collaborazione alla formazione del medesimo profilo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, regolamentano l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti per l'accesso ai medesimi corsi, l'organizzazione didattica con le relative materie di insegnamento e il relativo tirocinio, necessari ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica e del titolo abilitante all'esercizio della professione di autista soccorritore.

4. Il corso di formazione per Autista Soccorritore, ha una durata complessiva di 500 ore, suddivise in 300 ore di teoria e 200 ore di tirocinio, di cui al termine previo superamento di esame valutativo è rilasciato un attestato professionale quale titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.

5. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad istituire un Registro Regionale Pubblico degli Autisti Soccorritori.

6. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione, ai quali è rilasciato l'attestato professionale.

7. Le Regioni e le Province Autonome provvedono ad individuare l'eventuale formazione di compensazione dovuta per il rilascio dell'attestato professionale, per gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge o, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con meno di 2.000 ore di servizio effettuato.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

102.0.80

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Il presente articolo reca i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.

3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

4. La disposizione di cui al comma 1, si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma

si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "libero professionista" s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

b) per "infortunio" s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

c) per "grave malattia" s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

d) per "cura domiciliare" s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

e) per "intervento chirurgico" si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.

9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal precedente comma un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di

conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6, si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.

17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

18. Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.

19 Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 194.».

102.0.81

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Cure ospedaliere urgenti per gli iscritti all'AIRE)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto 1° febbraio 1996 del Ministero della Sanità è sostituito dal seguente comma:

"2. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 0,2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.».

102.0.82

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e di favorire l'attività di prevenzione e tutela della salute ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

102.0.83

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

102.0.84

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole "(ATC J07)" sono inserite le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole "(ATC J07)," sono inserite le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

102.0.85

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Risorse a sostegno dell'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112)

1. Al fine di assicurare l'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tutte le regioni del territorio nazionale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 982 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2022 e di 46 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2022 e di 46 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

102.0.86

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Risorse a sostegno dell'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112)

1. Al fine di assicurare l'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tutte le regioni del territorio nazionale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 982 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2022 e di 46 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

102.0.87

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Risorse a sostegno dell'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112 e per il finanziamento del servizio Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare l'operatività del Servizio Numero Unico Europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in tutte le regioni del territorio nazionale, il fondo di cui all'articolo 1, comma

982 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2022 e di 46 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

102.0.88

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 di cui all'art. 2-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89 (n.d.r. parte eventuale nell'incipit dell'articolato normativo) i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, di cui all'articolo 2-*sexies* comma uno, lettera *a*), decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sono sospesi per il periodo in cui il percettore risulti al contempo beneficiario di prestazioni a carattere residenziale.

2. Con l'ingresso presso le strutture di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche eroganti i predetti trattamenti verseranno direttamente gli stessi alla struttura residenziale ospitante.

3. A tal fine, le residenze ospitanti sono tenute a comunicare alle amministrazioni di cui al comma 2 l'ingresso dei beneficiari presso la struttura».

102.0.89

LOREFICE, LANZI, CAMPAGNA, CASTELLONE, MAUTONE, Giuseppe PISANI, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione di un'Agenzia Nazionale per la cannabis)

1. È istituita l'Agenzia Nazionale per la cannabis, di seguito "Agenzia" sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti funzioni:

a) autorizza la coltivazione delle piante di cannabis da utilizzare per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis, sostanze e preparazioni vegetali;

b) individua le aree da destinare alla coltivazione di piante di cannabis per la produzione delle relative sostanze e preparazioni di origine vegetale;

c) autorizza l'importazione, l'esportazione, la distribuzione all'ingrosso e il mantenimento di scorte delle piante e materiale vegetale a base di cannabis, ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di medicinali autorizzati;

d) provvedere alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle richieste delle Regioni e delle Province autonome e informare l'International Narcotics Control Boards (INCB) presso le Nazioni Unite.

2. Sono organi dell'Agenzia: il Presidente e il comitato direttivo. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da sei membri: il direttore, che lo presiede, uno indicato dal Ministero della salute, uno indicato dall'Istituto superiore di sanità, tre selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con funzione di coordinamento con i Ministeri, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni.

4. L'Agenzia pubblica annualmente sul proprio sito internet e trasmette entro il 30 settembre al Ministero della salute la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le funzioni dell'Organismo statale per la cannabis di cui al Decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2015, n. 279.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190».

102.0.90

GALLONE, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza).

2. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell'igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di trasferire i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi sono superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di Euro, si provvede a decorrere dal 2022 mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 novembre 2004 n. 282.»

102.0.91

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

(Regolarizzazione dei debiti contributivi gravanti sui sistemi sanitari regionali)

1. In considerazione dell'impegno straordinario richiesto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti che compongono i sistemi sanitari regionali e le gestioni liquidatorie da essi eventualmente attivate nei cui confronti siano state contestate, entro il 31 dicembre 2021, da enti previdenziali e assistenziali, violazioni degli adempimenti e dei versamenti contributivi relativi ai dipendenti iscritti alla gestione pubblica sono ammessi ad una procedura speciale di regolarizzazione del debito contributivo.

2. L'adesione alla procedura di regolarizzazione è facoltativa ed è promossa dagli enti indicati al comma 1. La procedura di regolarizzazione deve essere riferita all'intera esposizione debitoria previdenziale e deve essere espressamente accolta dall'INPS, previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) accollo non liberatorio dell'originario obbligato del debito contributivo residuo al netto di sanzioni e interessi da parte delle rispettive Regioni che devono a tal fine garantire la procedura di regolarizzazione;

b) assunzione dell'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi in corso relativi alle obbligazioni contributive oggetto di regolarizzazione, con compensazione delle spese di lite;

c) assunzione dell'impegno al versamento del debito contributivo residuo in unica soluzione entro 120 giorni dall'accoglimento della domanda di regolarizzazione o, in alternativa, in forma rateale secondo le previsioni del comma 3 del presente articolo;

3. La procedura di regolarizzazione può perfezionarsi, su richiesta dell'ente aderente, accedendo al beneficio della rateizzazione del debito contributivo residuo fino ad un massimo di quaranta rate trimestrali. La decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica in caso di ritardato o omesso versamento di 5 rate, anche non consecutive. In caso di decadenza dal o rinuncia al beneficio della rateizzazione la procedura di regolarizzazione può comunque completarsi con il versamento del debito contributivo residuo, al netto di sanzioni e interessi, entro i successivi 120 giorni.

4. L'adesione alla procedura di regolarizzazione sospende il versamento delle sanzioni e degli interessi passivi fino al termine della procedura medesima.

5. Al perfezionamento della procedura di regolarizzazione nel rispetto del piano di rateazione e al tempestivo abbandono dei giudizi pendenti consegue l'estinzione del debito per sanzioni e interessi relativo alle obbligazioni confluite nella procedura di regolarizzazione.

6. L'istanza di regolarizzazione deve essere rivolta all'INPS dagli enti indicati al comma 1 secondo termini e modalità che saranno definiti con apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

102.0.92

GIACOBBE, BOLDRINI, ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di centoottanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: « 500.000.000;

2023: « 500.000.000;

2024: « 500.000.000.

102.0.93

SUDANO, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO, MOLLAME

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In permanenza dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e per un triennio dalla fine del medesimo, gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ad ogni contraria disposizione, per il personale della dirigenza medica e sanitaria non medica, il personale infermieristico, tecnico ed amministrativo e gli operatori socio-sanitari, purché reclutato a seguito di procedure selettive pubbliche ed in possesso dei requisiti previsti per il profilo professionale, che abbia prestato servizio per almeno nove mesi, anche non continuativi, per l'erogazione delle prestazioni legate all'emergenza Covid-19 ed alla campagna di vaccinazione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, si prevede:

a) nell'ambito delle procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato, incluse quelle relative al conferimento di incarichi di collaborazione e quelle di cui agli articoli 15-*septies* e 15-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, una riserva di priorità in misura pari al 50 per cento dei posti disponibili;

b) nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di priorità in misura non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili;

c) il riconoscimento, ai fini della determinazione del punteggio per titoli nell'ambito di concorsi e procedure selettive, del servizio prestato in co-stanza dell'emergenza pandemica in misura doppia rispetto ad altri periodi di servizio valutabili.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* trovano applicazione per tutte le procedure selettive poste in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

102.0.94 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, BINETTI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021", le parole: "alla data del 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2021."».

102.0.95

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato. Agli oneri relativi al rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza professionale tecnica e amministrativa del SSN si continua a provvedere nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato».

102.0.96

VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia dell'Ordine nazionale dei biologi)

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n.3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "da 14", sono sostituite dalle seguenti: "2, 5, da 7";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 6 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole: "dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dall'abilitazione alla professione di biologo";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute".»

102.0.97

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Accantonamento di fondi da destinare alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza).

1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

2. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".».

102.0.98

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285).

1. Al comma 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 288, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nell'ambito del corso volto a sostenere l'esame di idoneità per la patente di guida si prevede l'obbligo della frequentazione del corso BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation) tenuto da medici, infermieri o soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali, al fine di diffondere la cultura e l'organizzazione della rianimazione cardiopolmonare intra ed extra ospedaliera.».

102.0.99

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

1. Gli articoli da 9 a 9-*novies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.».

102.0.100

MARINELLO, MAUTONE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Istituzione della scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale)

1. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, è istituita la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»

102.0.101

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 nelle parafarmacie)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1-*ter*, inserire i seguenti:

«1-*ter*.1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, in via sperimentale, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con l'obiettivo di assicurare dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo definisce le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali e le modalità telematiche sicure per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, e tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

1-ter.2. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì tenute ad assicurare, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1-ter.1. In caso di inosservanza della disposizione di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza sanitaria, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

1-ter.3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «565 milioni».

102.0.102 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi nelle parafarmacie)

1. I test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere eseguiti, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle circolari del Ministero della salute in materia, anche presso gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

2. Per la disciplina delle modalità organizzative, ivi incluse quelle relative alla trasmissione dei dati relativi agli esiti al sistema Tessera Sanitaria, dei requisiti di sicurezza e delle condizioni economiche relative all'esecuzione dei test di cui al comma 1, agli esercizi commerciali che aderiscano alla cam-

pagna di somministrazione dei test di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei protocolli stipulati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nei limiti di spesa ivi indicati e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. In caso di inosservanza delle modalità e dei prezzi stabiliti dai protocolli di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 e il prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio, può disporre la chiusura dell'attività per un periodo non superiore a cinque giorni.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire che il sistema Tessera Sanitaria sia alimentato con i dati relativi agli esiti negativi dei test antigenici trasmessi dagli esercizi commerciali di cui al comma 1.

5. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "e dalle farmacie" sono sostituite dalle seguenti: ", dalle farmacie e dagli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

102.0.103

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e nell'ambito del finanziamento previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, Agenas è autorizzata ad assumere, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali o mediante procedure di mobilità, un dirigente area funzioni locali « sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e fino a 30 figure di categoria D a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica determinata dal-

l'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126».

102.0.104

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 150 del 2020)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2020, n. 181, sono sostituiti con i seguenti: «4. Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario *ad acta*, al fine di garantire il rispetto dei Lea e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Entro il 30 giugno 2022, in ogni caso i Commissari straordinari approvano i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi.

2. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte dei Commissari straordinari nei termini previsti dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario *ad acta* nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte del Commissario *ad acta* nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della Regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il commissario *ad acta* e i commissari straordinari dallo stesso nominati si avvalgono, previo apposito accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei Servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla gestione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti».

102.0.105 (testo 6)

VATTUONE, PINOTTI

Approvato

Dopo l'articolo 102, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Proroga della ferma dei medici, degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa, incremento del fondo per la Sanità militare e dell'autorizzazione di spesa per il Servizio sanitario della Guardia di finanza nonché misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 marzo 2022.

2. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica o la fisica, di cui all'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, commi 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.

3. All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

4. All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 7.563.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

6. Al fine di assicurare l'utilizzo di appresi enti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

7. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa)

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536,000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, 2.909.837,76 per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"».

102.0.106

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizione in materia di proroga di contratti dell'Agenzia italiana del farmaco)

1. I commi 431 e 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

"431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 30 unità nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'ALFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al primo periodo del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

432. A decorrere dal 1° luglio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001".

2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, paragrafo 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostituire "2021" con "2022".

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono pari a 1.537.472 euro per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.537.472 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

102.0.107

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 102-bis.***(Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)*

1. Al fine di far fronte alle esigenze di supporto alle regioni in piano di rientro, di monitoraggio delle liste di attesa per il recupero delle prestazioni sanitarie non erogate a causa dell'emergenza COVID-19 e per il supporto al Ministero della salute e alle regioni e province autonome in sede di attuazione del PNRR, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente l'Agenas è autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un termine non superiore a 36 mesi e con decorrenza finale non oltre il 30 giugno 2025, mediante apposite selezioni per titoli e colloquio orale, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, complessive 70 unità di personale non dirigenziale tecnico e amministrativo valorizzando le esperienze professionali maturate nell'ultimo quinquennio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma I pari ad euro 1.363.082 per l'anno 2022, pari ad euro 2.726.164 annui per gli anni 2023 e 2024, e pari ad euro 1.363.082 per l'anno 2025, si provvede mediante risorse proprie dell'Agenzia, attraverso l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari ad euro 701.987 per l'anno 2022, pari ad euro 1.403.974 per gli anni 2023 e 2024, e pari ad euro 701.987 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

102.0.108

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Misure per il sostegno al sistema termale nazionale)

1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale, mitigando la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, è rifinanziato per il 2022 con una dotazione di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideeterminato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.109

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178)

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dai professionisti sanitari del SSN, a decorrere dal 1 gennaio 2022 e fino alla definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono corrisposte, per quanto concerne l'indennità di specificità infermieristica di cui al citato comma 409, nella misura pro-capite annua di 700 euro e per quanto concerne l'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute di cui al citato comma 414, nella misura pro-capite annua di 500 euro per le categorie D e D livello

economico super e di 300 euro per la categoria B livello economico super,
fatte salve le successive determinazioni contrattuali».

Art. 103**103.1**

FLORIS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 103. - (*Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore*) - 1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2022, di 525 milioni di euro per l'anno 2023 e di 775 milioni di euro per l'anno 2024, di 825 milioni per l'anno 2025 e di 875 milioni annui a decorrere dall'anno 2026:

a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e personale tecnico amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo finanziate con le risorse di cui al presente comma sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento;

b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente let-

tera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;

c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) 15 milioni di euro nell'anno 2022, 20 milioni di euro nell'anno 2023 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;

e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinati per all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

f) 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2026 sono da destinare, suddivisi in quota proporzionale per numero di immatricolati, a tutti gli atenei sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia per consentire il rientro e l'immatricolazione in atenei italiani dei nostri connazionali immatricolati nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso gli atenei degli Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati riconosciuti dalla normativa italiana vigente. Per il quinquennio 2022-2026 è consentito il trasferimento e l'immatricolazione presso gli atenei italiani degli studenti in corso iscritti dal secondo anno in poi del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per una quota sovranumeraria pari al 5 per cento della capienza complessiva per ciascun ateneo di destinazione per ciascun anno di corso di laurea escluso il primo. L'immatricolazione degli studenti che faranno domanda seguirà il principio della meritocrazia ovvero la media matematica dei voti riportati in tutti gli esami di profitto sostenuti dall'inizio del corso di studi. Il trasferimento potrà avvenire solo se sostenuti tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'anno di corso. In caso di parità ha la precedenza lo stu-

dente nato o residente da almeno cinque anni nella regione sede dell'ateneo dove chiede di essere immatricolato. Nel caso vi sia una parità nei primi due criteri ha la precedenza l'età anagrafica inferiore.

2. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.

3. Alla legge 28 marzo 1991, n. I 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraverso l'approvazione degli Statuti, la nomina degli Organi di amministrazione e controllo e l'approvazione dei Piani Triennali di Attività. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3.";

b) all'articolo 2-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Della somma di cui all'articolo 2, euro 4.500.000,00 sono riservati annualmente al contributo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, e della somma residua disponibile almeno il 60 per cento è riservato annualmente al finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4".

4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 è sostituito dal seguente: "342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni".

5. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze dif-

ferenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È abrogato l'articolo 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "19,5 milioni";

b) dopo le parole: "tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese, in esito ai relativi processi di statizzazione, quelle di cui all'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

7. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, al personale di tali istituzioni, è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo».

103.2

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, con il seguente:*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), *della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2022, di 915 milioni di euro per l'anno 2023, di 1165 milioni di euro per l'anno 2024, di 1215 milioni per l'anno 2025 e di 1265 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.*

b) *alla lettera a) del comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«a) 175 milioni di euro per l'anno 2022, 700 milioni di euro per il 2023, 1040 milioni di euro per l'anno 2024, 1090 milioni di euro per l'anno 2025 e 1140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, a 240. e per l'assunzione di personale tecnico amministrativo delle università in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti».

c) *alla lettera a) del comma 1, ultimo periodo sostituire le seguenti parole: «, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento», con le seguenti: «anche al fine di ridurre i divari determinatesi sul reclutamento degli atenei negli ultimi 10 anni»;*d) *alla lettera b) del comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione», con le seguenti: «secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale» e le parole da: «, nonché i principi generali», fino a: «di cui al secondo periodo», sono soppresse;*e) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le procedure di chiamata a professore associato e a professore ordinario secondo l'articolo 24 comma 6 della Legge del 31 dicembre 2010, n. 240, sono prorogate al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni a decorrere dall'anno 2023».

103.3 (testo 2)

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alea con il seguente periodo: «Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2022, di 525 milioni di euro per l'anno 2023 e di 775 milioni di euro per l'anno 2024, di 825 milioni per l'anno 2025 e di 875 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:»;*

b) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis) 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 sono da destinare, suddivisi in quota proporzionale per numero di immatricolati, a tutti gli atenei sede dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia per consentire il rientro e l'immatricolazione in atenei italiani degli studenti di cittadinanza italiana immatricolati nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia presso gli atenei degli Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati riconosciuti dalla normativa italiana vigente. Per il quinquennio 2022-2026 è consentito il trasferimento e l'immatricolazione presso gli atenei italiani degli studenti in corso iscritti per ciascun corso di laurea, escluso il primo, di laurea magistrale in medicina e chirurgia per una quota in sovrannumero pari al 5% della capienza complessiva di ciascun ateneo di destinazione. L'immatricolazione degli studenti che faranno domanda seguirà il principio della meritocrazia ovvero la media matematica dei voti riportati in tutti gli esami di profitto sostenuti dall'inizio del corso di studi. Il trasferimento potrà avvenire solo se sostenuti tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'anno di corso di laurea. In caso di parità ha la precedenza lo studente nato o residente da almeno cinque anni nella regione sede dell'ateneo dove chiede di essere immatricolato e, in caso di ulteriore ex equo, lo studente più giovane d'età».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «590 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni»

103.4

NENCINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e personale tecnico amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti. Fino al 31 dicembre 2024, gli atenei possono impiegare i punti organici secondo le procedure di cui all'articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre del 2010, n. 240. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo finanziate con le risorse di cui al presente comma sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del fabbisogno consolidato in direzione di un riequilibrio territoriale e scientifico dei risultati conseguiti dagli atenei nella ricerca, nella didattica, nella terza missione e nella valutazione delle politiche di reclutamento.

a-bis) all'articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre del 2010, n. 240, apportare le seguenti modifiche:

- 1) la parola: "decimo" è sostituita da: "tredicesimo";
- 2) le parole: "fino alla metà delle" sono sostituite con la seguente: "le";
- 3) la parola: "undicesimo" è sostituita da: "quattordicesimo".».

103.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «250 milioni», «515 milioni», «765 milioni», rispettivamente con le parole: «256 milioni», «521 milioni», «771 milioni».*

2) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), sono stanziati 18 milioni di euro all'Università per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 e 2024-2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinari MED/45, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche. Entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6000.000;

2023: - 6.000.000;

2024: - 6.000.000.

103.6

CONZATTI

Respinto

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815*

milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «252 milioni di euro per l'anno 2022, di 517 milioni di euro per l'anno 2023 e di 767 milioni di euro per l'anno 2024, di 817 milioni per l'anno 2025 e di 867 milioni annui a decorrere dall'anno 2026»;

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinati alla realizzazione di attività di orientamento rivolte agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione».

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «598 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «498 milioni di euro».

103.7

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in deroga alle vigenti facoltà assunzionali» aggiungere le parole: «ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

103.8

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: «18» inserire le seguenti: «e all'articolo 24, comma 6, primo periodo,».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 6, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: "decimo" è sostituita dalla seguente: "tredicesimo"».

103.9

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), in fine, sopprimere la seguente parola: «prioritariamente» e sostituire le parole: «e nella valutazione delle politiche di reclutamento» con le seguenti: «, ovvero del fabbisogno consolidato in direzione di un riequilibrio territoriale e scientifico dei risultati conseguiti dagli atenei nella ricerca, nella didattica, nella terza missione e nella valutazione delle politiche di reclutamento.».

103.10

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) 40 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al passaggio a professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per i professori aggregati o ricercatori a tempo indeterminato che hanno comunque svolto attività didattica, secondo criteri e procedure previste da apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante e obbligatorio del Consiglio Universitario Nazionale.».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno» con le seguenti «290 milioni di euro per l'anno 2022, di 555 milioni di euro per l'anno 2023» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «560 milioni di euro per l'anno 2022, di 460 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

103.11

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinati ad avviare, presso ciascuna Università, pubblica o privata, una apposita procedura riservata, finalizzata alla stabilizzazione di assegnisti e docenti attualmente in organico con un contratto non a tempo indeterminato. Per l'accesso alla procedura di cui alla presente lettera, l'assegnista/docente deve possedere un'anzianità di insegnamento presso una istituzione universitaria di almeno 10 anni consecutivi oltre ad aver usufruito di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ovvero partecipato, sempre nell'arco del decennio, a un progetto di ricerca con la medesima Università;».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, sostituire l'alea con la seguente:* «Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 280 milioni di euro per l'anno 2022, di 545 milioni di euro per l'anno 2023 e di 795 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026:»;

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

103.12

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro

dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera, le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale con le seguenti modalità:

1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, relativamente alle assegnazioni di ciascun anno entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno» con le seguenti «260 milioni di euro per l'anno 2022, di 525 milioni di euro per l'anno 2023» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

103.13

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinati ad avviare, presso ciascuna Università, pubblica o privata, una apposita procedura riservata, finalizzata alla stabilizzazione di assegnisti e docenti attualmente in organico con un contratto precario. Per poter accedere alla procedura, di cui al periodo precedente, l'assegnista/docente deve possedere un'anzianità di insegnamento presso una istituzione universitaria di almeno 10 anni consecutivi oltre ad aver usufruito di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ovvero partecipato, sempre nell'arco del decennio, a un progetto di ricerca con la medesima Università.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

103.14

FENU, MARILOTTI, EVANGELISTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) 4 milioni di euro a decorrere dal 2022 da destinare alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale per consentire la progressione di carriera dei "Tecnici laureati" in possesso di abilitazione scientifica nazionale inquadrati a tempo indeterminato come personale tecnico amministrativo e bibliotecario e operanti nell'area tecnico-scientifica, socio-sanitaria o delle scienze umanistiche-sociali delle Università, per un numero di almeno 100 progressioni di carriera nel ruolo docente di II fascia. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui alla presente lettera;».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni», *con le seguenti:* «di 254 milioni di euro per l'anno 2022, di 519 milioni di euro per l'anno 2023 e di 769 milioni di euro per l'anno 2024, di 819 milioni per l'anno 2025 e di 869 milioni»;

b) *il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 4 milioni per l'anno 2022, 4 milioni per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, 46 milioni di euro per l'anno 2025.*

103.15

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole* «in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più

elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione» *con le seguenti*: «secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale»;

b) *dal secondo periodo, sopprime le parole da «, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi» a «nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo».*

103.16

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di assicurare la continuità dell'attività di ricerca nel contrasto alla diffusione del COVID-19 e incentivare i docenti e i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il COVID-19 in Italia, all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 *ter*, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diven-

tato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto;

b) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

103.17 (testo 7)

VERDUCCI, CATTANEO, RAMPI, MARILOTTI

Approvato

All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

I-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'arti-

colo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 é incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194;

I-ter. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola «Non» è soppressa e, in fine, dopo le parole «attrezzature tecniche o informatiche» sono aggiunte le seguenti: «È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di *provider* o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare»;

b) al comma 3, lettera, *a*), capoverso «comma 3-*bis*», secondo periodo, le parole: «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la nomina degli organi di controllo»;

Conseguentemente,
modificare la rubrica del presente articolo con la seguente: «*Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore e del diritto allo studio*»;

103.18

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e, in fine, inserire le seguenti: «, e viene corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti «260 milioni per l'anno 2022» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti «590 milioni di euro per l'anno 2022».

103.19 (testo 2)

RUSSO, MAIORINO, VANIN, TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca», aggiungere, in fine, le seguenti: «nelle Università e nelle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente: «e bis) 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati a promuovere investimenti strategici per lo sviluppo delle attività di ricerca, creazione di infrastrutture, avvio di una programmazione di borse di studio di ricerca AFAM destinate a studenti diplomati AFAM o titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse.»;

c) dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte e della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, nonché a fini di tutela perequativa, a decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, è istituito un fondo, con dotazione

iniziale pari a 30 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore.

7-ter. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

103.20

GARAVINI

Respinto

Dopo il comma 1, lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), sono stanziati 18 milioni di euro all'Università per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 e 2024-2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinari MED/45, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche;

e-ter) entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui alla lettera *e-bis*) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

e-quater) al fine di dare attuazione alla previsione di cui alla lettera *e-bis*), il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 6 milioni annui per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.».

103.21

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), sono stanziati 6 milioni di euro annui all'Università per ciascuno degli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 e 2024-2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinari MED/45, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche. Entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle presenti risorse, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le risorse necessarie per attuare le previsioni di cui alla lettera f), pari a 6 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, sono a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che è corrispondentemente incrementato per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «594 milioni di euro per l'anno 2022, 494 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2025.».

103.22

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1 lettera e) aggiungere le seguenti:

«f) al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), sono stanziati 18 milioni di euro all'Università per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 e 2024-2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinari MED/45, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche;

g) entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

h) le risorse necessarie per attuare la previsione di cui alla lettera f), pari a 6 milioni per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024 sono a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 di 4 milioni per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024.».

103.23

MARINELLO, SANTANGELO, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) Al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al settore scientifico disciplinare Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45), sono stanziati complessivi 18 milioni di euro, per gli anni 2022, 2023 e 2024, destinati a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinare MED/45, nel settore concorsuale scienze infermieristiche, in possesso dell'abilitazione

scientifico nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 6 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma i, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 di 4 milioni per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024».

103.24

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1 lettera e) aggiungere il seguente:

e-bis) al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), sono stanziati 18 milioni di euro all'Università per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024 e 2024-2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinari MED/45, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche;

e-ter) entro il 30 giugno 2022 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui alla lettera *f)* del presente articolo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

e-quater) le risorse necessarie per attuare la previsione di cui alla lettera *f)*, pari a 6 milioni per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024 sono a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 di 4 milioni per ciascuno degli 2022, 2023 e 2024».

103.25

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinati ai dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e 2021/2022, i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. La proroga di cui al presente comma e la proroga concessa ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis) e 2-ter), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non possono complessivamente superare le cinque mensilità. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «260 milioni per l'anno 2022 e 530 milioni per l'anno 2023» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

103.26

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) 15 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati all'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i

criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «265 milioni di euro per l'anno 2022, di 530 milioni di euro per l'anno 2023 e di 780 milioni di euro per l'anno 2024, di 830 milioni per l'anno 2025 e di 880 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» e all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «585 milioni di euro per l'anno 2022 e 485 milioni a decorrere dall'anno 2023».

103.27 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni

a) al comma 1, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«f) 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel settore concorsuale scienze infermieristiche, al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45). Conseguentemente, all'art.194 sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "598" e le parole: "500 milioni" con le seguenti: "494 milioni"».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) Le procedure di chiamata a professore associato e a professore ordinario secondo l'art. 24 comma 6 della Legge del 31 dicembre 2010, n. 240, sono prorogate al 31 dicembre 2022».

103.28

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) alla legge 20 dicembre 2019, n. 159, all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b)».

103.29

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono soppresse le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo";

b) le parole: "fino alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un terzo"».

103.30 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, FANTETTI, FARAONE, CONZATTI

Approvato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) ai fini degli interventi di cui al secondo periodo dell'articolo 1 comma 1333 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, volti al trasferimento della Scuola Politecnica - Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli (*Great Campus*), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000;

2024: - 30.000.000.

103.31

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il fondo di finanziamento delle università non statali, di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni per l'anno 2023 e di 15 milioni per l'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «585 milioni di euro per l'anno 2022, 485 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

103.32

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le parole: "del decimo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "dal dodicesimo anno successivo" e le parole: "dall'undicesimo anno" sono sostituite dalle parole: "dal tredicesimo anno"».

103.33

FARAONE, CONZATTI

Approvato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accre-

ditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro».

103.34

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, BINETTI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023, 496 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025»

103.35

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023, 496 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

103.36

FERRARI

Respinto

Al comma 2, le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023, 496 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

103.37

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

*"2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione *post lauream*;*

2-sexies. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-septies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programma-

zione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, come rifinanziato dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101".».

103.38 (testo 2)

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

All'articolo 51, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023.

3-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194».

103.39

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport negli atenei, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

103.40 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, L'ABBATE

Approvato*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al "fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno" di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è assegnata la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2021 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.41

RUSSO, MAIORINO, VANIN, TRENTACOSTE

Respinto*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di soddisfare le crescenti richieste di iscrizione alle istituzioni educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 la dotazione organica del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandi femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è incrementata di 100 posti rispetto al limite previsto dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

103.42

VALENTE

Respinto

Al comma 3, lettera a), sopprimere gli ultimi due periodi.

103.43

RAMPI

Respinto

Al comma 3, lettera a), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'università e della ricerca vigila sul corretto uso delle risorse assegnate, nel rispetto della autonomia statutaria degli enti beneficiari, anche mediante la nomina di propri membri negli organi di amministrazione e controllo, nonché l'espressione di un parere sulle modifiche statutarie.».

103.44

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraverso l'approvazione degli Statuti, la nomina degli Organi di amministrazione e controllo e l'approvazione dei Piani Triennali di Attività» con le seguenti: «Il Ministero dell'università e della ricerca vigila sul corretto uso delle risorse assegnate, nel rispetto della autonomia statutaria degli enti beneficiari, anche mediante la nomina di propri membri negli organi di amministrazione e controllo, nonché l'espressione di un parere sulle modifiche statutarie.».

103.45 (testo 2)

CALIENDO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), al quarto periodo, la parola: «novanta» è sostituita dalle seguenti: «cento venti»;*

b) *al comma 1, lettera b), secondo periodo, le parole: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537»;*

c) *al comma 3, lettera a), capoverso «comma 3-bis», secondo periodo, le parole: «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la nomina degli organi di controllo»;*

d) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dall'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «,ripartiti con il decreto di ripartizione del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.» e il secondo periodo è soppresso;*

e) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti.*

«5-bis. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da: ", a copertura" e fino a "relativi contratti integrativi" sono abrogate.

*5-ter. Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilità del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilità degli studenti universitari, è disposto nello Stato di Previsione del Ministero dell'università e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmus+. 5-quater. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o *post* universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata, a favore dell'Associazione Uni-Italia, l'erogazione di contributi per i seguenti importi:*

a) *1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;*

b) 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024 a carico del Ministero dell'università e della ricerca».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 500.000;

2023: - 500.000;

2024: - 500.000.

Alla tabella A, voce «Ministero dell'università e della ricerca» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

Conseguentemente:

All'articolo 194, le parole "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

103.46

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, è autorizzata a rilasciare diplomi accademici di specializzazione, diplomi di dottorato di ricerca, diplomi di perfezionamento o *master* di Alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dalla citata legge n. 508 del 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005 n. 212, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CNAM e previa valutazione positiva da parte dell'ANVUR in ordine all'adeguatezza delle risorse finanziarie strutturali e di docenza destinata ai corsi ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Per le finalità di cui al primo

periodo la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia provvede a: *a)* adeguare il proprio Statuto ai principi organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, per le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 entro l'avvio dell'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge; *b)* comunicare annualmente al Ministero dell'università e della ricerca i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria; *c)* rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso. L'ANVUR procede alla valutazione periodica della istituzione di cui al primo periodo, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, al termine del secondo e quinto anno di attività e, successivamente, con cadenza quinquennale. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'istituzione assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.

5-ter. In relazione ai maggiori compiti dell'ANVUR derivanti dall'attuazione dei commi 5 e *5-bis*) la medesima Agenzia è autorizzata ad utilizzare le eventuali economie determinatesi nell'anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, e comunque nel limite massimo di euro 420.000, per l'assunzione di un contingente aggiuntivo di 12 esperti della valutazione per l'attività di valutazione della didattica e della ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma *5-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.».

103.47

RUSSO, MAIORINO, VANIN, CROATTI, TRENTACOSTE

Respinto

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più ele-

vati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da destinare:

a) nel limite di 10 milioni di euro da accantonare come finanziamento per la predisposizione, entro 180 giorni, di provvedimenti regolamenti di riordino del rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni in conformità ai principi dell'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e che prevedano il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico, disponendo l'inserimento all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "ricercatori universitari" delle parole "e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

b) nel limite di 8 milioni di euro annui alle singole istituzioni le quali provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 7-bis;

7-bis. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla lettera b) del comma 7, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale.»

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 490,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

103.48

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «573,5 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «473,5 milioni a decorrere dall'anno 2023».

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fermo restando il rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 3-*bis* della legge 8 novembre 2013, n. 128, il personale che all'entrata in vigore della presente legge sia stato assunto nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica su posto vacante con contratto a tempo determinato a seguito di idoneità in procedure concorsuali per il profilo professionale di direttore amministrativo EP2 e che abbia già svolto per almeno 3 anni, anche non continuativi, le finzioni di direttore amministrativo nelle medesime istituzioni, è inquadrato giuridicamente dal 1° novembre 2021 ed economicamente dal 1° gennaio 2022, con contratto a tempo indeterminato nel ruolo di direttore amministrativo area EP2 di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.

103.49

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di istituire un fondo perequativo per il progressivo allineamento degli stipendi del personale dell'alta formazione artistica musicale coreutica con il personale universitario, nel limite massimo del 25 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa»;

c) sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «583,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

103.50

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «8,5 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «583,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

103.51

LUCIDI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 8,5 milioni di euro» con le seguenti parole: «la spesa di 18 milioni di euro» e al secondo periodo, sostituire le parole: «delle risorse di cui al presente Gomma» con le seguenti parole: «dei restanti 8 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

103.52

CANGINI, GIRO

Respinto

Al comma 7:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 8,5» con le seguenti: «la spesa di 18»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «delle risorse di cui al presente comma» con le seguenti: «dei restanti 8 milioni di euro».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di spesa, pari a euro 10 milioni, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.

103.53

CANGINI, GIRO

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2022», aggiungere le seguenti: «di cui 10 milioni da accantonarsi in attesa di una specifica disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro 3 mesi, che regoli il rapporto di lavoro dei docenti delle citate istituzioni in conformità ai principi dell'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di spesa, pari a euro 10 milioni, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.

103.54

LUCIDI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2022.», aggiungere le seguenti parole: «di cui 10 milioni da accantonarsi in attesa di una specifica disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che regoli il rapporto di lavoro dei docenti delle

citare istituzioni, in conformità ai principi dell'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e il passaggio del medesimo personale in regime di diritto pubblico».

Conseguentemente, agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

103.55

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

1. Al comma 7 sostituire le parole: «singole istituzioni» con il seguente periodo: «alfine di istituire un fondo perequativo per il progressivo allineamento degli stipendi del personale dell'alta formazione artistica musicale e coreutica con il personale universitario, nel limite massimo del 25 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva».

103.56

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;

b) al comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le università possono stabilire la quota, comunque non superiore al 10 per cento, dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali. Il primo periodo si interpreta, con specifico riferimento alle atti-

vità di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.»

103.57

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, del riordino e della transizione del settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica al sistema universitario, sono stanziati 33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale prevista dal CCNL AFAM ed adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente afam al personale docente universitario».

103.58

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, al personale docente di tali istituzioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

103.59

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

103.60

MANCA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999, n. 508, del riordino e della transizione del settore dell'Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica al sistema universitario, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale prevista dal CCNL AFAM e di adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente AFAM al personale docente universitario».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «583,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 483,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

103.61

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO, MAIORINO,
TRENTACOSTE

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi ed alle iniziative di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuovere l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché alle azioni di recupero ed inclusione previste dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la figura del Tutor accademico specializzato in didattica musicale inclusiva appositamente formato, già prevista dall'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere individuata tra docenti selezionati anche al di fuori dell'organico, provvisti di titoli musicali di livello accademico adeguati alla prestazione richiesta e che abbiano conseguito un ulteriore titolo di studio specialistico in didattica musicale inclusiva nelle Università o nei Conservatori di musica».

103.62

CANGINI, GIRO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

103.63

LUCIDI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età».

103.64

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Allo scopo di promuovere e sostenere l'attività delle università non statali legalmente riconosciute, il contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 è incrementato, a decorrere dall'anno 2022, di 40 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari ad euro 40 milioni annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.65

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. A partire dall'anno accademico 2022-2023 e per l'intera durata del corso, ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive

modificazioni, viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

103.66

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, per consentire alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", l'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della presente legge.

7-ter. Le risorse di cui al precedente comma *7-bis* sono ripartite fra le Istituzioni con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

103.67

PIRRO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di aumentare il numero dei posti nelle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 settembre 2016, recante il riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2017 e consentirne l'accesso ai biologi, attraverso borse di studio destinate agli specializzandi e in particolare per coloro che operano nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di 40 milioni di euro. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

103.68

VALENTE

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2022 i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2, prorogati fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Conseguentemente, le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

103.69

FEDELI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 luglio 2002, n. 148, le parole: "203.484 euro a decorrere dall'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "694.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 694.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1.».

103.70

PITTONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei docenti e ricercatori occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, può essere esercitata la facoltà di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il periodo di realizzazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

103.71 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei docenti e ricercatori occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, le università possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 24, comma 6 della legge 30.12.2010 n. 240 esclusivamente nell'ambito di piani straordinari di reclutamento fino al 31.12.2023.

7-ter. La durata, come determinata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge L. 20 dicembre 2019, n. 159, dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di due anni."

103.72

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.73

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Respinto*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro. Al riparto delle risorse aggiuntive partecipano anche le università non statali legalmente riconosciute, istituite a partire dal 2001. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.74

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Respinto*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

103.75

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementato di 30 milioni di euro. Tale copertura viene estesa anche agli atenei non statali autorizzati a partire dall'Anno Accademico 2000-2001».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca.

103.76

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di perfezionamento di durata biennale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione del 25 luglio 1980, corrispondono al livello V del Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente - EQF (*European Qualification Framework*). Le competenze acquisite presso i corsi di cui al periodo precedente possono essere riconosciute dalle Università e dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) mediante convenzioni adottate dalle singole istituzioni coinvolte. Al fine di agevolare l'avvio delle procedure di stipula delle convenzioni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una consistenza pari a euro 300.000 per l'anno 2022. Il Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità di spesa e la destinazione delle risorse di cui al periodo precedente».

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «599,7 milioni».

103.77

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro, per il rafforzamento dell'offerta di educazione e formazione musicale nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Le risorse previste dal fondo di cui al precedente periodo possono essere utilizzate per finanziare progetti educativi di rafforzamento delle attività curriculari scolastiche in materia musicale, finanziare progetti comuni in materia di formazione musicale, anche attraverso la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale e finanziare l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: »di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

103.78

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

7-ter. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di cui al-

l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istituzioni statali, con le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all'attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 9 per l'anno 2022 e di euro 52 annui a decorrere dall'anno 2023.

7-quater. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l'anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.

7-quinquies. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «566 milioni di euro per l'anno 2022 e 438 milioni a decorrere dall'anno 2023».

103.79

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

7-ter. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istituzioni statali, con le

modalità di cui al regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all'attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 8.643.657 per l'anno 2022 e di euro 51.861.946 annui a decorrere dall'anno 2023.

7-quater. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l'anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvede annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.

7-quinquies. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «591.313,343 milioni di euro per l'anno 2022 e 499,948 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

103.80

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 11:

- 1) Al comma 1, la lettera c) è soppressa;
- 2) Il comma 4 è così sostituito:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore

in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

b) All'articolo 37:

1) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2 sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

2) Al comma 6 sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "anche con la testimonianza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro"».

103.81

GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei docenti e ricercatori occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, può essere esercitata la facoltà di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il periodo di realizzazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

103.82

PAPATHEU

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1 comma 1 del decreto ministeriale MUR 1154 del 14 ottobre 2021 le parole: "ivi comprese le università telematiche" sono soppresse.

7-ter. Allo scopo di promuovere e sostenere le Università telematiche promosse da Università statali per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario pari a euro 5 milioni da ripartire in base ai corsi di laurea accreditati. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 5 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

103.0.1

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

È istituito un fondo di 1 milione di euro per il 2022 per la valorizzazione delle Università Popolari del terzo settore.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

103.0.2

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

1. Al fine di assicurare un'adeguata perequazione territoriale tra Università non statali legalmente riconosciute, una quota pari al 40 per cento del totale del contributo annualmente previsto in favore delle Università non statali legalmente riconosciute di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, è destinata agli Atenei non statali non telematici legalmente riconosciuti collocati nelle Regioni del Mezzogiorno. Il Ministero dell'università e della ricerca con proprio decreto determina il criterio di ripartizione del contributo, stabilito in proporzione al numero di abitanti della Regione in cui è insediata l'Università non statale».

103.0.3

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 103-bis.

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle Università non statali legalmente riconosciute, l'importo del contributo annualmente previsto in favore delle medesime di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, è pari ad un valore non inferiore al 10 per cento del valore del Fondo di Finanziamento Ordinario annualmente stabilito dal Ministero dell'università e della ricerca in favore delle Università statali».

103.0.4

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:

a) 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a incrementare il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio uni-

versitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

103.0.5

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure per il rilancio della facoltà di Medicina)

1. Al fine di favorire il superamento delle carenze strutturali di personale medico e sanitario e dotare il Servizio Sanitario nazionale dell'adeguato fabbisogno di personale, alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, eliminare le parole «medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria» e le parole "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e successive modificazioni,";

b) all'articolo 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: "Fatta eccezione per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,";

c) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

1. L'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 non è soggetta, per l'anno di prima immatricolazione, al previo superamento di test di accesso di cui all'articolo 4.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di formazione delle graduatorie di accesso al secondo anno del corso di laurea, sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell'anno accademico precedente, con riguardo al numero degli esami sostenuti e alla media dei voti riportati da ciascuno studente.

3. Con il decreto di cui al comma precedente, sono altresì determinati, per il triennio 2022-2024:

a) la programmazione degli accessi al secondo anno del corso di laurea delle facoltà di cui al comma 1 per il triennio 2022-2024 con la previsione di una percentuale incrementale annua del 25 per cento sulle quote dell'anno precedente, per ciascuno dei tre anni;

b) l'incremento dei contratti di formazione specialistica medica in misura adeguata rispetto al numero dei medici laureati e abilitati nonché al fabbisogno espresso dalle Regioni".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in euro 68 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

103.0.6

CASTELLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 37, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano vengono definiti i curricula formativi, contenenti le competenze specifiche da acquisire in ogni Scuola di Specializzazione, caratterizzanti la figura professionale da formare, gli obiettivi formativi teorici, pratici e attitudinali, nonché gli strumenti e i metodi di insegnamento, apprendimento e valutazione, finalizzati all'acquisizione delle predette competenze e al riconoscimento della progressiva autonomia del Medico in formazione specialistica. I curricula formativi nazionali sono definiti e aggiornati periodicamente e sviluppati col contributo delle società scientifiche e dei settori accademici di riferimento, col supporto tecnico delle Agenzie nazionali di valutazione delle performance assistenziali e formative e dell'Istituto superiore di Sanità (ISS), ove previsto anche in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del presente decreto, tenuto conto anche degli obiettivi dei Piani sanitari sia nazionale sia regionali, secondo modalità definite".

b) all'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

2) al comma 3 le parole da: "avuto riguardo preferibilmente" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: ", sentite le Regioni e le Province Autonome, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. La parte variabile dei contratti di formazione specialistica, a partire dall'anno accademico 2021/2022, viene integrata fino al 30 per cento di quella fissa. Per il medico in formazione specialistica dell'ultimo e penultimo anno, con il progredire del grado di autonomia e l'acquisizione delle competenze di cui al comma 2-bis dell'articolo 37, la parte variabile viene integrata sino al 50 per cento della parte fissa".

c) all'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma i sostituire le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria." con le seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che per il medico in formazione specialistica il monte ore per l'aggiornamento professionale equivale all'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata la facoltà:

a) dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) di svolgere prestazioni libero professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione-lavoro e nel rispetto del riposo compensativo;

2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-bis: "Ai contratti di Formazione Specialistica si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992;

d) all'articolo 41 il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. La Regione o Provincia Autonoma presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa prevalente provvede, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, nonché alle coperture per malattia e infortunio professionale ed extraprofessionale, conseguenze di lungo periodo, nonché per la responsabilità professionale e la tutela legale."».

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

103.0.7

CASTELLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire, il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i dell'articolo 37 dopo le parole: "in conformità alle indicazioni dell'Unione europea." sono aggiunte le seguenti: "A partire dall'Anno Accademico 2021/2022 di riferimento per le scuole di specializzazione, per i medici che si iscrivono all'ultimo e al penultimo anno di corso, le Regioni e Province autonome, in ossequio a quanto previsto dai protocolli d'intesa stipulati tra Università e Regioni e negli accordi fra le università e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stipulano un contratto annuale di formazione-lavoro finalizzato alla specializzazione, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Tale contratto è finalizzato al completamento da parte del medico, individuato quale assistente in formazione, dell'acquisizione delle capacità e competenze professionali inerenti al profilo specialistico, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea, prevedendo una compartecipazione alle attività presso le strutture della rete formativa, ancorché definita nei limiti del livello di autonomia certificata dal tutor. In ogni caso il contratto di formazione specialistica ed il contratto di formazione-lavoro non danno in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.";

b) dopo il comma 2 dell'articolo 37, sono inseriti i seguenti:

"2-bis Lo schema-tipo del contratto di formazione-lavoro è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della Ricerca, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,

nonché le associazioni nazionali rappresentative della categoria dei medici in formazione specialistica. In tale sede vengono, altresì, definiti:

a) l'entità del finanziamento integrativo stanziato dalle Regioni e Province Autonome in aggiunta al finanziamento statale, ovvero ad eventuali ulteriori risorse pubbliche e private di volta in volta destinate alla formazione medica specialistica, ai fini della copertura degli oneri contrattuali aggiuntivi rispetto al contratto di formazione specialistica;

b) la disciplina del rapporto tra il numero di medici strutturati e di assistenti in formazione specialistica, in ragione della compartecipazione di questi ultimi alle attività e responsabilità cliniche, assistenziali e organizzative delle strutture nelle quali svolge la formazione.

2-ter. Con decreto Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano vengono definiti i curricula formativi, contenenti le competenze specifiche da acquisire in ogni Scuola di Specializzazione, caratterizzanti la figura professionale da formare, gli obiettivi formativi teorici, pratici e attitudinali, nonché gli strumenti e i metodi di insegnamento, apprendimento e valutazione, finalizzati all'acquisizione delle predette competenze e al riconoscimento della progressiva autonomia del medico in formazione specialistica. I curricula formativi nazionali sono definiti e aggiornati periodicamente e sviluppati col contributo delle società scientifiche e dei settori accademici di riferimento, col supporto tecnico delle Agenzie nazionali di valutazione delle performance assistenziali e formative e dell'Istituto superiore di Sanità (ISS), ove previsto anche in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del presente decreto, tenuto conto anche degli obiettivi dei Piani sanitari sia nazionale sia regionali, secondo modalità definite.

c) all'articolo 39, comma i, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «adeguato all'impegno a tempo pieno e alla graduale assunzione di responsabilità, in coerenza con le competenze acquisite e certificate di cui al comma 2-ter dell'articolo 37. Al medico assistente in formazione specialistica è corrisposto un trattamento economico annuo adeguato all'impegno a tempo pieno e all'assunzione della relativa responsabilità aggiuntiva, non comprendente l'eventuale attività di guardia, retribuita a parte.».

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

103.0.8

CIOFFI, LEONE, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, FLORIDIA, ANASTASI, D'ANGELO,
RUSSO, SANTANGELO, CATALFO, LOREFICE, MARINELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Disposizioni sulla formazione)

1. Al fine di favorire la formazione attraverso l'utilizzo di sistemi informatici, è costituita un'apposita sezione di erogazione di corsi formativi gratuiti, all'interno della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative della sezione di cui al comma 1, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte dei cittadini interessati.

3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione informatica della sezione di cui al comma 1 e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per la verifica dei corsi di formazione registrati e pubblicati all'interno della piattaforma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

103.0.9

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo 103 inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione europea, il Ministro dell'università e della ricerca, definisce ogni anno, a partire dal 2023, con proprio decreto da adottarsi entro il mese di luglio, un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, a decorrere dall'anno 2023, di 200 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «300 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

103.0.10

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, LEONE, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, FLORIDIA, ANASTASI, D'ANGELO, RUSSO, SANTANGELO, CATALFO, LOREFICE, Giuseppe PISANI, MARINELLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Contributo a fondo perduto per le Academy aziendali nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali".

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle: a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o *tutor* alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale; b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti; c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

103.0.11

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

1. All'articolo 2 comma 1 lettera *d*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è aggiunto il seguente periodo: "Il mandato dei rettori che lo hanno espletato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, considerata la necessità di favorire al massimo lo sviluppo delle attività produttive e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire la continuità ed efficienza della attività delle Università, è prorogato per ulteriore biennio non rinnovabile, con parere favorevole espresso con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del Senato Accademico."».

103.0.12

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

1. All'articolo 2 comma 1 lettera *d*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è aggiunto il seguente periodo: "Ai rettori che hanno espletato il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19, vista l'eccezionalità

della contingenza pandemica, considerata la necessità di favorire al massimo lo sviluppo delle attività produttive e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire la continuità ed efficacia delle attività delle Università, è attribuita la facoltà di riproporre alla scadenza del mandato la propria candidatura per ulteriore biennio non rinnovabile."».

103.0.13

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure a sostegno dell'accesso ai dispositivi informatici e a Internet per gli studenti universitari)

1. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola "Non" è soppressa e, in fine, dopo le parole "attrezzature tecniche o informatiche" sono aggiunte le seguenti: ". È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni a decorrere dall'anno 2023».

103.0.14

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede."».

103.0.15

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in materia di Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola "Non" è soppressa e, in fine, dopo le parole "attrezzature tecniche o informatiche" sono aggiunte le seguenti: ". È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione me-

dianete la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2022.

3. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni a decorrere dall'anno 2023».

103.0.16

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Disposizioni in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Ai fini di un adeguamento del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica rispetto alle Università e alle istituzioni internazionali della formazione superiore, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per l'accesso ai servizi di Education Roaming, forniti dalla rete GARR. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

103.0.17 (testo 2)

MONTEVECCHI, MATRISCIANO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, NANNICINI, SBROLLINI, VONO, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, CROATTI

Approvato

All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

I-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 é incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194;

I-ter. Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola «Non» è soppressa e, in fine, dopo le parole «attrezzature tecniche o informatiche» sono aggiunte le seguenti: «È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di *provider* o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare»;

b) al comma 3, lettera, a), capoverso «comma 3-bis», secondo periodo, le parole: «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la nomina degli organi di controllo»;

Conseguentemente,

modificare la rubrica del presente articolo con la seguente: «*Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore e del diritto allo studio*»;

103.0.18

FARAONE, CONZATTI, GARAVINI, SBROLLINI, VONO, ALESSANDRINI, CATALFO, COMINCINI, GIAMMANCO, MANTERO, MATRISCIANO, NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le modalità di erogazione sono disciplinate dal decreto interministeriale n. 1013 del 30 luglio 2021 registrato dalla Corte dei conti in data 30 agosto 2021 n. 2412.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

103.0.19

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Fondo affitto studenti fuori sede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, limitatamente alle spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti «585 milioni di euro per l'anno 2022».

103.0.20

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-bis.

(Fondo dell'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali)

1. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta formativa dei licei musicali, mediante l'inserimento e l'attivazione di corsi ad indirizzo jazz e pop/rock, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito uno

specifico fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2023, destinato in via esclusiva ai corsi di musica jazz e pop/rock messi ad ordinamento con relative classi di concorso.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi accademici necessari per l'insegnamento di musica jazz e pop/rock da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

103.0.21

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

103.0.22 (testo 2)

GARAVINI, MARINO, BAGNAI, DONNO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità im-

mobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023;

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

anno 2024 - 6.100.000

103.0.23

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. All'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024". All'articolo 1, comma 210-bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle parole: "70 per cento" e le parole: "300.000 euro" sono sostituite dalle parole: "500.000 euro";

b) al secondo periodo, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "60 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "600.000 euro";

c) al terzo periodo, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento" e le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle parole: "1.000.000 di euro".

3. Ferme restando le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, sono ammissibili al credito d'imposta di cui articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze nell'ambito dei processi di transizione ecologica e digitale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

103.0.24

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le modalità di erogazione sono disciplinate dal decreto interministeriale n. 1013 del 30/07/2021 registrato dalla Corte dei conti in data 30 agosto 2021 n. 2412.».

103.0.25

MARINELLO, PIRRO, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 103-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106., e potenziare il sistema delle cure primarie territoriali, nonché per contrastare la carenza di personale infermieristico, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2022/2023 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 24.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato il quale è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 104**104.1**

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, MAIORINO, ROMANO, CASTALDI, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il presente articolo è destinato agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I finanziamenti previsti dal presente comma vengono erogati per aumentare i fondi ordinari degli enti di ricerca nella seguente modalità:

a) 2,5 milioni di euro sono destinati al completamento delle stabilizzazioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con esclusione del CNR il cui fondo viene definito nell'articolo 105;

b) a decorrere dal 2022 sono stanziati 90 milioni di euro, aumentati a 180 milioni nel 2023 e a 288 milioni di euro dal 2024, destinati all'aumento dei fondi ordinari e alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti inseriti nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti adeguano i piani triennali ed emettono i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti e sentite OOSS e RSU, determineranno i criteri per il passaggio di livello;

c) un ulteriore stanziamento di 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca di cui al presente articolo. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, con riferimento particolare alla perequazione salariale tra enti, i passaggi di livello e l'applicazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, tenendo conto del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma i, della legge 6 agosto 2021, n. 113;

d) anche in considerazione dell'applicazione del presente articolo si istituisce il comparto contrattuale della Ricerca pubblica. Aran e OOSS

rappresentative sono chiamate a definirne la composizione a partire dagli enti inseriti nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

104.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea le parole: «di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218»;*

b) *al comma 1, lettera b) le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni» e le parole: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;*

c) *al comma 1, lettera c) le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni», le parole: «vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218» e le parole: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».*

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» e: «500 milioni», rispettivamente con le parole: «565 milioni» e «465 milioni».

104.3 (testo 3)

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Approvato

All'articolo 105 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "presidente" con le seguenti: "consiglio di amministrazione" e le parole: "della presente disposizione" con le seguenti: "della presente legge":*

b) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto*

da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal Presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno è nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze." *E, al terzo periodo, dopo le parole: "e 2024" inserire la seguente: ",,";*

c) al comma 3 sopprimere la parola: "favorevole" e sostituire le parole: ", in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati." con le seguenti: ". Sui contenuti del piano il Ministro dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento in apposita audizione.";

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il piano di cui al comma 1 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 2 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.";

e) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 8, lettera a-bis). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 6 consente l'accesso al contributo di cui al comma 9.";

f) al comma 8, dopo la lettera a) inserirne la seguente:

"a-bis) 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1;"

g) al comma 8, lettera b), sopprimere le parole "2022,"

h) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio di cui comma 1, all'articolo 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti."».

104.4

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1 sostituire: «90 milioni» con: «106 milioni» e: «100 milioni» con: «116 milioni»; conseguentemente al medesimo comma:

alla lettera a) sostituire: «30 milioni» con: «35 milioni» e: «40 milioni» con: «45 milioni» e al secondo periodo, sostituire: «2,5 milioni» con: «3 milioni»;

alla lettera b) sostituire: «40 milioni» con: «45 milioni»;

alla lettera c) sostituire: «20 milioni» con: «25 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

104.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30» con: «33» e: «40» con: «43».* Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a-bis*) Nell'ambito della quota di cui al primo periodo della lettera a), per la parte di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), euro 43.866,20 a decorrere dall'anno 2022, sono destinati alla copertura dei costi connessi al passaggio, a richiesta, del personale del predetto Istituto, già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, ai ruoli degli enti pubblici di ricerca. Il personale di cui al primo periodo, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi dal primo al terzo livello, secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa adottata ai sensi degli articoli 40 e 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca.»;

c) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«*1-bis*. Il contributo annuale dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-ter. Per assicurare la copertura finanziaria del programma di ricerche in Artico (PRA), è disposto lo stanziamento annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sul Fondo per il programma di ricerche in Artico di cui al comma 1177 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1-quater. Lo stanziamento di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 552 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Dell'incremento di cui al primo periodo, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sono destinati alla rea-

lizzazione dei piani di intervento infrastrutturale straordinari per la Stazione Italo-Francese in Antartide Concordia e per la Stazione italiana in Antartide Mario Zucchelli.

1-quinquies. Il contributo annuale dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone (ESRF) di Grenoble ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di Parigi del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), ratificata dall'Italia con la legge 2 gennaio 1995, n. 15, è determinato a decorrere dall'anno 2022 in euro 13 milioni, quali spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e da inserire nell'apposito elenco delle spese obbligatorie allegato allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. All'onere di cui al presente comma si provvede per la quota di euro 7 milioni con la corrispondente riduzione del "contributo dello stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble" iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. La quota viene erogata tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

1-sexies. Fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento economico dei presidenti degli enti pubblici di ricerca è stabilito nell'ambito della potestà statutaria e regolamentare di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, anche in deroga al comma 2 del medesimo articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011.

1-septies. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando il rispetto del limite massimo di spese del personale di cui al comma 2, il numero degli uffici di livello dirigenziale degli enti è stabilito nello statuto approvato ai sensi dell'articolo 4. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole, degli enti di ricerca".

1-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i soggetti di cui al primo periodo resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1-*nonies*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere dalle risorse di cui all'articolo 194».

104.6

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, lettera a), le parole: «vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».

104.7

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «alle procedure di cui all'articolo», sono sostituite dalle seguenti: «al completamento delle stabilizzazioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo».

104.8

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1. *Alla lettera a) dopo le parole: «n.75.» aggiungere le seguenti: «Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 50 per cento dei fondi è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di *Replacement*».*

2. *Alla lettera b) dopo le parole: «della presente legge.» aggiungere le seguenti: «Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito dei fondi destinati allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologie delle "scienze della vita" una quota pari al 50 per cento dei fondi è destinata ai per-*

corsi di specializzazione in tecnologie "in vitro" e/o "in silico", ovvero metodi di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale».

104.9

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, le parole: «del ministero dell'università e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri».

104.10 (Testo 2)

CASTELLONE, MANTOVANI, TRENTACOSTE

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la lettera «b)» con la seguente: «b) 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo e al secondo livello professionale per l'accesso al secondo e al primo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, conformemente alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Le risorse di cui alla presente lettera possono essere utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello professionale per l'accesso al secondo e al primo livello già indette dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e che si siano concluse entro il 31 dicembre 2021.»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al comma 4-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;*

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I ricercatori degli Enti di ricerca che esplicano, nell'ambito di Protocolli d'intesa con le Regioni, attività assistenziale presso le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), ovvero le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, anche se gestiti direttamente dalle Università in convenzione con le Regioni, assumono, con riferimento alla pratica assistenziale, i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità a quanto stabilito nei Protocolli stessi e sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) al personale, di cui al presente comma, è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale in servizio presso le strutture del SSN di pari funzione, mansione e anzianità;

b) le somme necessarie per l'equiparazione del trattamento economico di cui alla lettera *a)* sono a carico dei fondi assegnati alle Regioni, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle Regioni agli Enti di ricerca, previa documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto;

c) le corrispondenze funzionali tra il personale medico nei ruoli degli Enti di ricerca e il personale medico del SSN, previste dall'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:

1) il Dirigente di ricerca è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;

2) il I ricercatore è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;

3) i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 105 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «adotta,» inserire le seguenti: «conformemente alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente,»;*

2) *al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro dell'Università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale, e di cui almeno uno deve essere interno al CNR. I componenti del Comitato strategico sono scelti nell'ambito*

di una rosa di almeno dieci nominativi proposti dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;

3) sopprimere il comma 4;

b) all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 499,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

104.11

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello» con le seguenti: «della presente legge» e, in fine del periodo, dopo le parole: «di cui alla presente lettera» aggiungere le seguenti: «, che si attengono alla consistenza numerica del personale interessato alla procedura negli enti vigilati»;

b) sopprimere il terzo periodo.

104.12 (testo 2)

TARICCO, BITI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole Ministero dell'agricoltura e delle foreste', sono aggiunte le seguenti: e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria';

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165'.

5-ter. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole n. 190', sono aggiunte le seguenti: nonché dell'articolo *2-bis* della legge 5 aprile 1985, n. 124';

b) le parole e a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021' sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2022 la somma di 4 milioni di euro è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e la somma di 1 milione di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo"».

Conseguentemente, Alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022 - 8.000.000;

2023 - 8.000.000;

2024 - 8.000.000.

104.13

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ed all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 sono destinate le risorse di seguito riportate, assegnate nello stato di previsione del MITE, distinte per le finalità indicate:

a) a decorrere dal 2022, sino ad un massimo di 22 milioni di euro, aumentati a 30 milioni nel 2023 e a 40 milioni di euro dal 2024, destinati all'aumento dei relativi fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con Decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli stessi enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti adeguano i piani triennali ed emettono i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti, determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al II e al I livello;

b) un ulteriore stanziamento, fino ad un massimo di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ricerca mediante il finanziamento del fondo di cui all'articolo 90 del CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca. Con Decreto del Ministro della transizione Ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti pubblici di ricerca di cui al presente comma».

104.14

MIRABELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 non compresi nel comma 1, sono destinate le seguenti risorse:

a) a decorrere dal 2022, fino ad un massimo di 2 milioni di euro sono destinati all'eventuale completamento delle stabilizzazioni per gli enti che al 31 dicembre 2021 risultino in possesso di graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

b) a decorrere dal 2022, fino ad un massimo di 40 milioni di euro, aumentati a 60 milioni di euro nel 2023 e a 80 milioni di euro dal 2024, destinati all'aumento dei relativi fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli stessi enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti adeguano i piani triennali ed emettono i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti, determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al II e al I livello;

c) a decorrere dall'anno 2022, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, è finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ricerca mediante il finanziamento del fondo di cui all'articolo 90 del CCNL 2016-2018. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti pubblici di ricerca di cui a presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «548 milioni di euro per l'anno 2022, di 428 milioni di euro per l'anno 2023 e 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

104.15

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 non compresi nel comma uno, sono destinate le risorse di seguito riportate, distinte per finalità:

a) a decorrere dal 2022, sino ad un massimo di 2 milioni di euro sono destinati all'eventuale completamento delle stabilizzazioni per gli enti che al 31 dicembre 2021 risultino in possesso di graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.;

b) a decorrere dal 2022, sino ad un massimo di 40 milioni di euro, aumentati a 60 milioni nel 2023 e a 80 milioni di euro dal 2024, destinati all'aumento dei relativi fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto tra gli stessi enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti adeguano i piani triennali ed emettono i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti, determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al II e al I livello;

c) un ulteriore stanziamento, fino ad un massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è finalizzato alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ricerca mediante il finanziamento del fondo di cui all'articolo 90 del CCNL 2016/2018. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti pubblici di ricerca di cui a presente comma.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato al comma 3».

104.16

NENCINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per i soggetti di cui al primo periodo resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

104.17

CUCCA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la realizzazione e gestione dei progetti relativi alla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano di cui alle leggi 29 dicembre 2000 n. 400, legge 2 dicembre 2002 n. 289 e della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e la prosecuzione delle attività della Fondazione BEIC e lo sviluppo della Biblioteca digitale BEIC, sono stanziati 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

104.18

FARAONE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla disper-

sione scolastica è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a titolo di contributo a decorrere dall'anno 2022 a favore dell'istituto di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE). Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

104.19

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: «Il Fondo sostiene la ricerca nel contesto dei programmi di ricerca di alta qualificazione e si sviluppa coerentemente ed in linea con gli obiettivi e la struttura del "European Research Council" (ERC). Nella ripartizione del fondo viene data priorità di finanziamento a quei progetti ERC che pur avendo superato la prima fase di valutazione progettuale e sono giunti al secondo grado (interview), nei due anni precedenti al bando FIS, non sono stati finanziati a livello comunitario per mancanza di fondi.».

104.20

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. La dotazione del "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 82 milioni di euro per l'anno 2022 e di 102 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. All'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: "3.000", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "6.000".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «518 milioni di euro per l'anno 2022 e 398 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

104.21

GARAVINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tra le finalità del fondo di cui al precedente periodo sono inclusi la ricerca e lo sviluppo tecnologico di sistemi nucleari innovativi e di impianti di fusione di quarta generazione per la produzione di energia dallo smaltimento finale dei rifiuti e delle scorie nucleari.».

104.22

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sviluppo sperimentale», aggiungere le seguenti: «, incluse le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico dei combustibili alternativi per la produzione d'idrogeno e delle celle a combustibile.».

104.23

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Nell'ambito di tali criteri sono previste le modalità per il finanziamento di progetti di ricerca, anche in forma collaborativa con aziende ed enti pubblici, autonomamente proposti dagli enti, istituzioni e organismi privati che sono iscritti nell'apposita sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica a luglio 1980 n. 382.».

104.24

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 3, sono aggiunte le seguenti parole: «in misura non superiore al 50 per cento.»

104.25

CASTELLONE

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I ricercatori degli Enti di ricerca che esplicano, nell'ambito di Protocolli d'intesa con le Regioni, attività assistenziale presso le strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), ovvero le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, anche se gestiti direttamente dalle Università in convenzione con le Regioni, assumono, con riferimento alla pratica assistenziale, i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità a quanto stabilito nei Protocolli stessi e sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) al personale, di cui al presente comma, è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale in servizio presso le strutture del SSN di pari funzione, mansione e anzianità;

b) le somme necessarie per l'equiparazione del trattamento economico di cui alla lettera *a)* sono a carico dei fondi assegnati alle Regioni, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle Regioni agli Enti di ricerca, previa documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto;

c) le corrispondenze funzionali tra il personale medico nei ruoli degli Enti di ricerca e il personale medico del SSN, previste dall'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue:

1) il Dirigente di ricerca è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale;

2) il I ricercatore è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia;

3) i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale».

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

104.26 (testo 2)

MARILOTTI, RAMPI, VERDUCCI, IORI, DORIA, LUNESU, CUCCA, TRENTACOSTE, BOLDRINI, EVANGELISTA, FENU

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per il 2022. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3-ter. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località. Al relativo onere, pari a 200.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

104.27 (testo 4)

MARILOTTI, ZANDA, ASTORRE, FEDELI, RAMPI, VERDUCCI, IORI, BOLDRINI, DORIA, LUNESU, CUCCA, TRENTACOSTE, EVANGELISTA, FENU

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro

per il 2022. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3-ter. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località. Al relativo onere, pari a 200.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

104.28

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati all'assunzione di ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

104.29

MODENA

Respinto

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è autorizzata la spesa di I milione di euro per l'anno 2022, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Al medesimo fondo sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al primo periodo, ivi comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di *industrial engineering and management* ed il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

104.30

VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinqies*. L'articolo 20, commi I e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione."».

104.31 (testo 2)

NATURALE, PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ROMANO, DONNO, L'ABBATE

Approvato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124";

b) le parole: "e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "27,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2022 - 3.000;

2023 - 3.000;

2024 -3.000.

104.32 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Approvato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e,

da ultimo, dall'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124";

b) le parole: "e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "27,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2022 - 3.000;

2023 - 3.000;

2024 -3.000.

104.33 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Approvato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124";

b) le parole: "e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "27,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2022 - 3.000;

2023 - 3.000;

104.34 (testo 3)

ZANDA

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della *roadmap* Esfri nel mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'*hub* della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della "Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 5-bis."

104.35

NENCINI, SBROLLINI, LANIECE, RAMPI

Respinto

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. all'articolo 1, della legge 27 dicembre del 2019, n. 160, comma 591, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300," sono aggiunte le seguenti: "e alla Fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al secondo periodo del pre-

sente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5-ter. All'articolo 1, comma 176, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "3 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "13 milioni di euro";

b) le parole "dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2022";

c) Aggiungere in fine il seguente "Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

104.36

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alla Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica è concesso per il triennio 2022-2024 un contributo straordinario di 2 milioni di euro annui destinato a consentire, attraverso la predisposizione e l'applicazione di metodologie innovative finalizzate alla valutazione della vulnerabilità, il miglioramento della stima di rischio sismico di edifici ed infrastrutture, che rivestono rilevanza strategica per la sicurezza collettiva, diverse da quelle di cui all'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

104.37

MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di agevolare il proficuo uso delle risorse disponibili e la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 591:

- al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300," sono aggiunte le seguenti: "e alla Fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";

- dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

5-ter. All'articolo 1, comma 176, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "3 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "13 milioni di euro" e le parole: "dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

104.38

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese a decorrere dall'anno 2022 è autorizzato un contributo annuo di 500.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».».

104.0.1

BOLDRINI

Respinto

Dopo l'articolo 104 aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422: le parole "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423 al primo capoverso:

a) dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti parole: "della ricerca";

b) dopo le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità" le parole: "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

c) al comma 424: dopo le parole: "a tempo determinato, nel rispetto" le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

d) al comma 428 le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadra a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

e) al comma 431 sostituire dalle parole: "è ammesso" alle parole "n. 368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "595 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."».

104.0.2

SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 422: le parole "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite con le seguenti "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

- al comma 423 al primo capoverso:

a) dopo le parole "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti parole: "della ricerca";

b) dopo le parole "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità" le parole "in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

- al comma 424: dopo le parole "a tempo determinato, nel rispetto" le parole "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti:

"dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

- al comma 428 le parole "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti "inquadrono a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

- al comma 431 sostituire dalle parole "è ammesso" alle parole "n. 368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni a decorrere dal 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

104.0.3

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422: le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423 al primo capoverso:

1) dopo le parole: "il rapporto di lavoro del personale" aggiungere le seguenti parole: "della ricerca";

2) dopo le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità" le parole: "in una apposita sezione, con definizione

dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, per il personale di supporto";

c) al comma 424: dopo le parole: "a tempo determinato, nel rispetto" le parole: "del contratto collettivo nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi nazionali"; dopo le parole: "90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021." aggiungere il seguente capoverso: "Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023".

d) al comma 428 le parole: "possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "inquadra a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,";

e) al comma 431 sostituire dalle parole: "è ammesso" alle parole: "n. 368", con le seguenti: "ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

104.0.4 (testo 2)

SANTANGELO, MARINELLO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA, CAMPAGNA,
Giuseppe PISANI, CASTELLONE, BAGNAI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44. del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzio-

ne ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023;

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

anno 2024 - 6.100.000

104.0.5

DE SIANO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Stabilizzazione credito di imposta ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, a decorrere dall'anno 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica".

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro".

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono eliminate;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dall'anno 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto."».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 50 milioni di euro annui.

104.0.6

RIZZOTTI, FERRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Stabilizzazione credito di imposta ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, a decorrere dall'anno 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro".

c) al comma 3 sopprimere le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,";

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. A decorrere dall'anno 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto."

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto nella misura di 50 milioni di euro annui.

104.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Articolo 104-bis.

(Fondo per partecipazione dei ricercatori ad attività di ricerca temporanea all'estero)

1. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione della ricerca italiana è istituito, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Fondo indirizzato a incentivare e a sostenere i ricercatori italiani presso sedi universitarie e di ricerca straniera, per programmi e progetti di soggiorno temporanei all'estero.

2. Le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma I sono demandate ad apposito e successivo regolamento di attuazione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministero dell'Università e Ricerca.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificato in 3 milioni di euro per il 2022 e in 3 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

104.0.8

PIRRO, Giuseppe PISANI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure a sostegno della ricerca per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale)

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate allo studio del crescente aumento della infertilità e della sterilità dovute a fattori di inquinamento ambientale ed al fine di promuovere apposite campagne di prevenzione rivolte agli adolescenti, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

104.0.9

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Partecipazione italiana al progetto FAIR)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità di partecipazione dell'Italia al progetto *Facility for Antiproton and Ion Research* in costruzione a Daunstadt (Germania) il quale, per complessità e natura, richiede la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge

27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, a decorrere dal 2022, di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 194, è ridotto nella misura di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022.

104.0.10 (testo 2)

CASTELLONE, MANTOVANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis

(Struttura tecnica di missione ex articolo 1, comma 470, legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero dell'Università e della ricerca e garantire l'effettiva funzionalità della struttura tecnica istituita dall'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di assicurare il rapido raggiungimento degli obiettivi a essa sottesi, anche tramite l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare anche i processi di accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitarie e di programmazione dei relativi fabbisogni formativi, in conformità con quanto disposto all'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche e con particolare riferimento alla programmazione del fabbisogno formativo di personale sanitario, all'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "è istituita un'apposita tecnostruttura di supporto", sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'università e della ricerca sotto forma di 'struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale', articolata al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntiva rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero e avente le seguenti competenze:

a) coordinamento delle attività di definizione e attuazione degli indirizzi e delle strategie per la formazione superiore universitaria in ambito sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) accreditamento, istituzione e, per quanto di competenza statale, programmazione fabbisogni formativi, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici e destinate alla formazione delle altre figure professionali sanitarie diverse dai medici;

c) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche in relazione al raccordo con le ulteriori Istituzione coinvolte nelle procedure di accreditamento delle scuole di specializzazione sanitarie, e in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*, nonché supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, la dotazione organica del Ministero dell'Università e della ricerca è, pertanto, incrementata, con oneri a carico dello stanziamento di cui al comma 471 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un numero complessivo di 43 unità di personale, fra cui:

- 1 di livello dirigenziale generale;
- 3 di livello dirigenziale non generale;
- 36 appartenenti alla III area funzionale (fascia retributiva F1);
- 3 appartenenti alla II area funzionale (fascia retributiva F1).

3. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a procedere alla copertura delle posizioni di dirigente di livello non generale e di funzionario di area III e II sopra indicate anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali è autorizzato ad avviare le relative procedure, o lo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali già in essere presso il medesimo Ministero, ivi comprese le procedure di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già conferiti, sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) alle parole "coordinate da un segretario generale:" sono premesse le seguenti parole: "e una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale,";

2) dopo la lettera *e*) è inserita la seguente: "*e-bis*) struttura tecnica di missione per il coordinamento della formazione universitaria del settore sanitario e per le scuole di specializzazione sanitarie";

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *a*) dopo le parole: "ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art.

1, comma 2, lettera *e-bis*) del presente decreto; accreditamento dei corsi di studio";

2) al comma 1 lettera *d*), dopo le parole "e alle scuole di specializzazione universitarie" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle del settore sanitario di competenza della struttura tecnica di missione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e-bis* del presente decreto";

3) la lettera *e*) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "e) attuazione, in raccordo con la struttura tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*, del presente decreto, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario per quanto di propria competenza e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e Regioni";

4) il comma 2 è abrogato;

c) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Struttura tecnica di missione per il coordinamento della formazione universitaria del settore sanitario e per le scuole di specializzazione sanitarie)

1. La Struttura tecnica di missione per il coordinamento della formazione universitaria del settore sanitario e per scuole di specializzazione sanitarie svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività di definizione e attuazione degli indirizzi e delle strategie relative alla formazione universitaria del settore sanitario e cura dei relativi rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni;

b) accreditamento, istituzione, definizione delle modalità e procedure nazionali per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione dei medici;

c) accreditamento, istituzione e, per quanto di competenza statale, modalità e procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione universitarie del settore sanitario destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari diversi dal medico;

d) programmazione nazionale dei fabbisogni formativi correlati alle scuole di specializzazione del settore sanitario;

e) supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria, anche in relazione al raccordo con le ulteriori Istituzione coinvolte nelle procedure di accreditamento delle scuole di specializzazione sanitarie, e in relazione alla effettuazione delle verifiche *on site*, nonché supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale delle professioni sanitarie."

5. In attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'università e della ricerca, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al

decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca", pubblicato nella GU Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021, ferma restando la vigenza degli incarichi dirigenziali già attivati in sua applicazione.».

104.0.11

QUARTO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti)

1. All'articolo 206 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con Università, Enti ed Istituzioni di ricerca, sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204".

2. Agli oneri derivanti di cui al comma 4-bis, pari a 150 mila euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

104.0.12 (testo 2)

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni in materia di cultura)

1. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

2. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

5. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

6. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.

7. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle

risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 2, 3 e 4 e per le attività di cui al comma 5.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a a, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

104.0.13

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Disposizioni su rientro in Italia di ricercatori universitari e docenti del settore pubblico)

1. All'articolo 5 del decreto 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma *2-quater*, aggiungere il seguente:

"2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter si applicano anche a tutti i docenti universitari e i ricercatori con rapporti di lavoro presso enti e università pubbliche".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

104.0.14

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma I sono esclusi dall'applicazione del presente codice qualora il relativo bando o avviso della procedura di scelta del contraente stabilisca che i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati ed i benefici, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, dei contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico".

b) dopo l'articolo 158, inserire il seguente:

"Art. 158-bis.

(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell'alta formazione)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con organizzazioni internazionali in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16. Il presente comma si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data

di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza dell'interesse al tempestivo sviluppo delle attività di ricerca.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni dall'aggiudicazione, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo I della legge 21 dicembre 1999, n. 508 possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di appalti o procedure aggiudicati dai soggetti di cui al comma 1 relativi all'approvvigionamento di beni e attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche senza l'obbligo di prevedere l'espressione o equivalente, di cui all'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.

6. Gli enti di cui al comma I possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).

7. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell'articolo 103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento dell'importo contrattuale"».

104.0.15

NANNICINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prima del 2020)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) punto 3 ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo,

e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194"».

104.0.16 (testo 3)

MANCA

Approvato

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 104-bis.

(Fondazione Biotecnopolo di Siena)

1. Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, è istituita la Fondazione "Biotecnopolo di Siena", di seguito denominata "Fondazione", con sede a Siena, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresì le funzioni di *Hub* antipandemico, avvalendosi anche di centri *spoke* e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello

One-Health. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le finalità di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

2. Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, tra i quali, in particolare, la Fondazione toscana life sciences (FTLS), nonché le modalità con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.

4. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 2 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti.

5. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" cui sono trasferite, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse

del "Fondo per il trasferimento tecnologico" di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale, e quelle da assegnare ai sensi del comma 1-bis della medesima norma. Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 4.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 4.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 4.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 4.000.000.

104.0.17

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 104-bis.

(Misure di attrazione degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Per favorire la collaborazione tra imprese e centri tecnologici e di ricerca, ivi comprese le università, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella forma di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti nei suddetti progetti. Con tale decreto, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) individuare i centri tecnologici e di ricerca, ulteriori rispetto alle università, con cui le imprese sono tenute a collaborare ai fini della spettanza dell'agevolazione;

c) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad un soggetto gestore da definire le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite da ciascuna impresa in relazione a ciascun progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione con i centri tecnologici e di ricerca di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali».

Art. 105

105.1

NUGNES, LA MURA, FATTORI

Respinto

L'articolo 105 è soppresso.

105.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

105.3 (testo 3)

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BERGESIO, ARRIGONI,
AUGUSSORI, ZULIANI

Approvato

All'articolo 105 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: "presidente" con le seguenti: "consiglio di amministrazione" e le parole: "della presente disposizione" con le seguenti: "della presente legge":

b) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal Presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'università e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno è nominato d'intesa con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze." *E, al terzo periodo, dopo le parole: "e 2024" inserire la seguente: ",,";*

c) al comma 3 sopprimere la parola: "favorevole" e sostituire le parole: ", in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati." con le seguenti: ". Sui contenuti del piano il Ministro dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento in apposita audizione.";

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il piano di cui al comma 1 è predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione secondo le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione. Per la predisposizione del piano di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 2 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.";

e) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 8, lettera a-bis). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 6 consente l'accesso al contributo di cui al comma 9.";

f) al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 20 milioni di euro in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 1;"

g) al comma 8, lettera b), sopprimere le parole "2022,"

h) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio di cui comma 1, all'articolo 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti."».

105.4

VERDUCCI, CATTANEO, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «presidente» con le seguenti: «consiglio di amministrazione»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «è adottato previo parere favorevole del comitato di cui al comma 2 ed» e sostituire le parole: «in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati» con le seguenti: «sentite le commissioni parlamentari competenti, con le medesime modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218»;

d) al comma 4, sostituire la parola: «presidente» con le seguenti: «consiglio di amministrazione»; sostituire le parole: «, nonché il comitato di cui al comma 2» con le seguenti: «si avvale del contributo e del parere degli organi statutari di rappresentanza del personale e della comunità scientifica, dell'amministrazione dell'ente, e», e sopprimere le seguenti parole: «un contingente di»;

e) al comma 5, sostituire le parole: «composizione degli organi» con le seguenti: «natura, alle procedure di nomina, alla composizione ed ai poteri degli organi statutari, con particolare riferimento alla messa in atto di procedure di consultazione democratica del personale per la selezione degli organi direttivi dell'ente»;

al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 2»;

g) al comma 7, dopo le parole: «costituiscono presupposto» inserire la seguente: «per»;

h) al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «60» con la seguente: «67»; al capoverso a), sostituire la parola: «10» con la seguente: «17» e, al capoverso b), sopprimere le seguenti parole: «e per le spese di funzionamento del Comitato strategico di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «593 milioni di euro per l'anno 2022 e 493 milioni a decorrere dall'anno 2023.».

105.5

CASTELLONE, MANTOVANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «adotta,» inserire le seguenti: «conformemente alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente,»;*

b) *al comma 2 sostituire il primo periodo con i seguenti: «2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro dell'Università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell'ente (*Supervisory Board*), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale, e di cui almeno uno deve essere interno al CNR. I componenti del Comitato strategico sono scelti nell'ambito di una rosa di almeno dieci nominativi proposti dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche»;*

c) *sopprimere il comma 4.*

105.6

DE LUCIA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «composto da cinque esperti, italiani o stranieri,» inserire le seguenti: «tra cui almeno uno interno al CNR,».

105.7

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale» aggiungere le seguenti: «, di cui almeno 3 scelti fra il personale del CNR».

105.8

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «euro 100.000 annui», con le parole: «euro 50.000 annui»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «232.700 euro», con le parole: «182.700 euro».*

105.9

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

105.10

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, il presidente del CNR, si avvale del comitato di cui al comma 2.».

105.11

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole: «disciplina», sopprimere le parole: «statutarie e»;*
- b) *dopo la parola: «ente», sopprimere le parole: «ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi».*

105.12

SALVINI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

- *al primo periodo sostituire le parole: «60 milioni», con le parole «80 milioni»;*
- *alla lettera a) sostituire le parole: «10 milioni», con «17 milioni»;*
- *alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni», con «63 milioni».*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

105.13

MONTEVECCHI, CASTELLONE, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO,
ROMANO, CROATTI, TRENTACOSTE

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 12, comma 4-*quater* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

105.0.1

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 105-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286)

1. Per agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), con particolare riferimento alle finalità di misurazione dei livelli di apprendimento degli studenti italiani anche in considerazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi, che potranno essere affidati, in deroga al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95/2012, anche a soggetti già posti in quiescenza".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a euro 500.000 annui dal 2022 al 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 annui dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

105.0.2

NUGNES, LA MURA, FATTORI

Respinto

L'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Art. 105. - (*Contributo a favore del CNR*) - 1. Al fine di rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui:

a) 10 milioni vincolati alla copertura dei costi connessi al completamento, da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei processi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) 50 milioni utilizzabili dall'ente nel triennio 2022-2024 per il rilancio della propria attività istituzionale di ricerca.

2. Fatto salva quanto disposto dal precedente comma 1 a decorrere dall'anno 2023 è disposto in favore del Consiglio nazionale delle ricerche un ulteriore contributo pari a 20 milioni annui.».

105.0.3

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 105-bis.

(Contributo a favore dell'IRCCS Istituto ortopedico Rizzoli)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca affidata dal Ministero della salute all'Istituto ortopedico Rizzoli - IRCCS, è riconosciuto al medesimo Istituto un contributo pari a 500 mila euro per l'anno 2022».

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole:
«1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «1.064,8 milioni
di euro per l'anno 2022».*

Art. 106

106.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Sostituirlo con il seguente

«Art. 106. - (*Contrasto della Xylella fastidiosa'*) - 1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa'* con metodi biologici, escludendo l'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 2023 e 2024.».

Conseguentemente all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: - 5.000.000

2023: - 5.000.000

2024: - 5.000.000

106.2 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 14-8-2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475."».

106.3

CALIGIURI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 14 agosto 2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475."».

106.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 14 agosto 2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475."».

106.5 (testo 3)

STEFANO, TARICCO, ZULIANI, BAGNAI, DONNO, BERGESIO

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 14-8-2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475."».

106.0.1

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Sostituire l'articolo 106 con il seguente:

«Art. 106. - (*Misure di contrasto agli organismi nocivi in agricoltura*)
- 1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Xylella fastidiosa" condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 2. Al fine di garantire la qualità del sughero di produzione nazionale e contrastare il diffondersi dell'organismo nocivo "Coraebus undatus" il sughero estratto deve essere sottoposto a trattamento termico, secondo le indicazioni fornite dagli organi di ricerca, prima di essere movimentato fuori dal territorio regionale di estrazione. L'attività di ricerca per il contenimento dell'organismo nocivo "Coraebus undatus" è finanziata da un fondo pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono destinate alla Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Sassari».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000

2023: - 5.000.000

2024: - 5.000.000.

106.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-bis.

1. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto alla povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*social sciences e humanities*), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 500 mila euro da destinare all'Università di Tor Vergata per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la Letteratura e la Lingua Italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «599,5 milioni di euro».

106.0.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

L'articolo 106 è sostituito con il seguente:

«Art. 106. - (*Contrasto degli organismi nocivi per l'agricoltura*) - 1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione degli organismi nocivi per l'agricoltura, ivi compreso il batterio della "Xylella fastidiosa", condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022,

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

Art. 107

107.1

TURCO, TRENTACOSTE, PIARULLI, CATALFO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «comma 4-ter, lettera a)», con le seguenti: «comma 4-ter, lettere a) e b)»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».*

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

107.2

FARAONE

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: «lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;

al secondo periodo le parole: «di 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».

107.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettera a) e b)»;*

b) *sostituire le parole: «di 300 milioni» con le seguenti: «450 milioni»;*

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge.

107.4

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «e lettera b)»;*

b) *sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 500 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022».

107.5

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «lettera a)», inserire le seguenti. «e b)»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «500 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

107.6

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «lettera a)», inserire le seguenti: «e lettera b)» e le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro».

107.7

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera a)» inserire le seguenti: «e lettera b)», e, al secondo periodo, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «631 milioni di euro»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 58, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "finalizzati al recupero degli apprendimenti," sono soppresse.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «269 milioni di euro per l'anno 2022».

107.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1), primo periodo, dopo le parole: «lettera a)», aggiungere le seguenti: «e lettera b)», e al secondo periodo sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «650 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni».

107.9

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, NENCINI

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 58, comma 4-ter, lettera a)» inserire le seguenti: «e lettera b)» e al secondo periodo sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022».

107.10 (testo 2)

ALESSANDRINI, PITTONI, SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettera a)» aggiungere le seguenti: «e lettera b)».

Conseguentemente, al secondo capoverso, le parole: «è incrementato di 300 milioni» sono modificate come segue: «è incrementato di 600 milioni».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

107.11

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1 sopprimere il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che in base al monitoraggio risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

107.12

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

Ritirato

All'articolo, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Sars-Covid-2, dato l'elevato numero di docenti titolari che esercitano la professione lontano dalle proprie province di provenienza, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste dell'articolo 3 comma 3 del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità straordinaria interprovinciale ed interregionale del personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 di cui al decreto ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020 sarà effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui ai commi 1 e 2, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che in base al monitoraggio risulti non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

107.13

GALLONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 235, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "istituzioni scolastiche statali" sono inserite le seguenti: "e paritarie"».

107.14

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 235, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole "istituzioni scolastiche statali" con le parole "istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62"».

107.15 (testo 2)

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO, ROMANO, CROATTI, TRENTACOSTE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa massima. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa

autorizzato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 400.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 194.».

107.16

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi.

«1-bis. Al fine di supportare gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate, migliorando l'assistenza agli alunni con disabilità nella didattica, le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'articolo 49, comma 1 - Istituzione Fondo assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado».

107.17

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al potenziamento delle attività laboratoriali nei licei artistici con indirizzo design della ceramica (A-03) sono destinati 500 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione da emanarsi entro 60 giorni dall'emanazione della presente legge, saranno definiti i criteri di riparto del presente contributo.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione».

107.18

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni sostituire le parole: "rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021", con le seguenti parole: "rendicontare entro il 30 giugno 2022, in considerazione dei ritardi che hanno interessato la filiera dell'edilizia nell'anno 2021 e perciò non imputabili agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23"».

107.19 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, RAMPI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis. - (Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione)

Comma 1	1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
---------	--

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comma 2	4. Al comma 5- <i>bis</i> dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "cinque anni" sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni".
Comma 3	2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9- <i>bis</i> , aggiungere il seguente: "9- <i>ter</i> . I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
Comma 4	3. All'articolo 230- <i>bis</i> , comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a"; b) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022"; c) al terzo periodo, le parole: "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".
Comma 5	5. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5- <i>septies</i> , è sostituito dal seguente:

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<p>"5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, <i>una tantum</i> e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo <i>una tantum</i>, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale Iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."</p>	
--	--	--

107.20

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 100 milioni di euro nell'anno 2022, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Il predetto contributo è ripartito, con decreto del Ministro dell'istruzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2021/2022 nelle istituzioni scolastiche paritarie, tra gli Uffici Scolastici Regionali che a propria volta provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nel medesimo anno.

Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

107.21

PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 2.000,00 euro ad alunno, per le famiglie economicamente più svantaggiati e/o con un reddito basso.

Agli oneri del presente comma pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

107.22

TOFFANIN, GALLONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479 del bilancio del Ministero dell'istruzione, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

107.23

PUCCIARELLI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 2020, in considerazione delle problematiche incorse nel periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19, alla luce della necessità di realizzazione degli interventi di edilizia scolastica e delle criticità rappresentate dagli enti relativamente al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale citato, si dispone la proroga del termine per l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, n. 175, al 6 maggio 2022. La presente disposizione non comporta oneri di bilancio».

107.0.1

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, ROMANO,
TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Cultura della salute e sicurezza sul lavoro in ambito scolastico e universitario)

1. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi informativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un testimonial in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e nello stato di previsione del Ministero della ricerca appositi fondi, con una dotazione iniziale di 100.000 euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

107.0.2

MAUTONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis.

*(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico
2021/2022 nelle istituzioni educative e scolastiche)*

1. All'articolo t, comma 2, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta in fine la seguente:

"c-bis) la riammissione dei bambini nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado dopo l'assenza per malattia superiore a 3 giorni è consentita previa presentazione di idonea certificazione medica che non necessita dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare di cui al comma t, lettere c) e d) dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87."».

107.0.3 (testo 2)

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

107.0.4

MERLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica a garanzia dei diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia Covid-19, la procedura prevista dall'art. 59, comma 4, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge del 23 luglio 2021, n. 106, viene prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado previsti per l'anno scolastico 2022-2023, limitatamente ai soggetti presenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».

107.0.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis.

(Gratuità dei test antigenici rapidi per gli studenti universitari)

1. Al fine di agevolare la frequenza delle lezioni universitarie, è autorizzata la spesa di 52 milioni di euro per l'anno 2022 per offrire la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi, validi per l'ottenimento delle certificazioni verdi Covid-49, a tutti gli studenti universitari.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con decreto le modalità operative per agevolare la funzione del servizio nei pressi delle sedi universitarie. Conseguentemente, per far fronte agli oneri della presente disposizione, all'articolo 194 sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "548 milioni"».

107.0.6

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Abilitazione all'esercizio della professione docente)

All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente:

"g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

107.0.7

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis.

(Misure connesse all'emergenza epidemiologica per personale con fragilità)

Per i docenti e il personale A.T.A. in idoneità temporanea in possesso del verbale di riconoscimento della legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3 comma 3, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito il 24 aprile 2020 con legge n. 27 si applica l'art. 15 decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla Legge 69 del 21 maggio 2021 prevista fino al 31 dicembre 2021 mediante la conversione in legge del decreto 111 estendendola all'intero anno scolastico 2021/2022 con relativo aggiornamento del SIDI».

107.0.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Sicurezza delle Istituzioni scolastiche e responsabilità dei dirigenti scolastici)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato rispettato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19».

107.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Ammissione di tutti gli idonei del concorso ordinario per le discipline STEM)

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei del concorso ordinario, indetto per la scuola secondaria di cui al DD n. 826 dell'11 giugno 2021 , in una graduatoria di merito ai fini delle immissioni in ruolo».

107.0.10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19)

1. Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto legislativo n 81 del 2008) che abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" , non determinano, in caso di eventi che si siano verificati o si potranno verificare durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 a responsabilità punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 c.p.».

107.0.11

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. I dirigenti delle istituzioni scolastiche definiscono nell'Atto di Indirizzo le linee strategiche per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione per la predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa. Entro il mese di novembre del primo anno di vigenza del triennio di riferimento il Collegio dei docenti elabora il Piano e il Consiglio di Istituto lo approva. Il piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro la data di inizio della fase delle iscrizioni al successivo anno scolastico".

b) al comma 7, lettera e) le parole: "della sostenibilità ambientale" sono soppresse e dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) applicazione dell'approccio sistemico ai problemi ambientali per lo sviluppo delle competenze e conoscenze volte a promuovere la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse alla transizione ecologica del Paese, con particolare riguardo all'uso consapevole delle risorse, al consumo responsabile e alla promozione di nuove professionalità tese a proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema."».

107.0.12

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria)

1. Sono Istituti percorsi abilitanti annuali nelle università e nelle istituzioni AFAM finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

2. Ai percorsi di cui al comma 1 possono partecipare senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso di idoneo titolo di studio alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e che abbiano maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, nonché tutti coloro che risultano idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

3. I percorsi di cui al comma 1 sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto».

107.0.13

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Modifiche all'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: ", con le integrazioni di cui al comma 7" sono soppresse;

b) il comma 7 è abrogato;

c) al comma 8, primo periodo, le parole: "e di giudizio positivo della prova disciplinare" sono soppresse e l'ultimo periodo, dalle parole: "Il giudizio negativo" fino a: "a tempo indeterminato del contratto." è soppresso;

d) al comma 9, le parole: ", la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate" sono soppresse.».

107.0.14

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. All'articolo 58, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, lettera *f*), sostituire le parole: "in una qualunque sede della provincia richiesta" con le seguenti: "nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta".».

107.0.15

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'a.s. 2022/2023 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

107.0.16

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Conferma dei ruoli)

1. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai collimi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

107.0.17

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Concorso riservato nel profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione)

1. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2024, il 50 per cento

dei posti disponibili in organico di diritto. Le procedure di valutazione sono svolte mediante concorso in modalità semplificata.».

107.0.18

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Soppressione del vincolo di permanenza sulla sede per i DSGA)

1. All'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, aggiungere il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative."

2. Il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 32-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è soppresso.».

107.0.19

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Soppressione del vincolo di permanenza sulla sede per i docenti)

1. All'articolo 399, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2022/2023, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica a partire dall'anno successivo a quello di immissione in ruolo. Gli stessi docen-

ti possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso a partire dall'anno stesso di immissione in ruolo.";

b) il comma 3-*bis* è abrogato.».

107.0.20

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Concorso DSGA FF)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire un concorso per titoli e servizi per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020 anche in assenza del prescritto requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

107.0.21

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Mobilità personale scolastico)

1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso".».

Conseguentemente, è soppresso il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

107.0.22

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i Dirigenti Scolastici)

1. I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.».

107.0.23

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«107-bis.

(Mobilità dirigenti scolastici deroga al parametro del 30 per cento sulla mobilità interregionale)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'a.s. 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, in

via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza».

Art. 108

108.1

NENCINI

Respinto

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 108. - (*Valorizzazione della professionalità dei docenti*) - 1. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: ", di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".».

108.2

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, NENCINI

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, sopprimere la lettera a);

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "240 milioni di euro" con le seguenti: "350 milioni di euro";

c) sopprimere il comma 2.»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti 490 milioni di euro per l'anno 2022 e 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

108.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- «a) Al comma 1, sopprimere la lettera a);
- b) Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "240 milioni", con le seguenti: "740 milioni"».
- c) Il comma 2 è soppresso;».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: « 600 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», sono soppresse.

108.4

DE LUCIA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- «a) al comma i sopprimere la lettera a);
 - b) sopprimere il comma 2».
-

108.5

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- «a) al comma 1), la lettera a) è abrogata;
 - b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito con il seguente: Le risorse di cui al comma 592 della presente legge sono destinate al finanziamento degli incrementi della retribuzione professionale del personale docente."».
-

108.6

RICHETTI

Respinto

Effettuare le seguenti modificazioni:

«1) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) dopo le parole istituzioni scolastiche statali' inserire le seguenti: riconoscendo in modo particolare l'efficacia nell'insegnamento, l'impegno nelle attività di miglioramento del servizio scolastico e la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale continuo";

2) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 593 è sostituito con il seguente: 593. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 592, fatta salva l'autonomia scolastica e la contrattazione integrativa, la contrattazione è svolta nel rispetto dei seguenti criteri e indirizzi.

a) partecipazione alle attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze;

c) impegno nelle attività di miglioramento del servizio scolastico."»

108.7

RICHETTI

Respinto

Effettuare le seguenti modifiche:

«1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole "premiando in particolare modo la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo" con le seguenti: "riconoscendo le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa, all'assunzione di responsabilità di coordinamento organizzativo e didattico e alla partecipazione attiva alla formazione professionale continua";

2) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 593 è sostituito con il seguente: 593. Per l'utilizzo delle risorse la contrattazione, nel rispetto del contratto collettivo

nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta all'interno di ciascuna autonomia scolastica, sulla base dei seguenti criteri e indirizzi:

- a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
 - b) l'assunzione di responsabilità di coordinamento organizzativo e didattico;
 - c) l'impegno nelle iniziative specifiche di contrasto alla dispersione scolastica;
 - d) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze;
 - e) la partecipazione attiva alla formazione professionale continua."»
-

108.8

GALLONE

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «premiando in modo particolare la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo" con le seguenti: "e paritarie, premiando in modo particolare la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo."».

108.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo" con le seguenti: "l'accertata capacità di innovare metodologie e didattiche, la cura nell'aggiornamento professionale continuo e il documentato impegno a favore della comunità scolastica nell'ambito delle reti sociali del territorio";

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "e della dedizione nell'insegnamento e nella promozione della comunità scolastica" con le seguenti: "e dell'accertata capacità di innovare metodologie e didattiche e il documen-

tato impegno a favore della comunità scolastica nell'ambito delle reti sociali del territorio"».

108.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo" con le seguenti: "l'impegno e la cura nell'aggiornamento professionale continuo";

b) al comma 2, sopprimere la lettera a).».

108.11

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «240 milioni» con le seguenti: «500 milioni.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2022 e 240 milioni a decorrere dall'anno 2023.

108.12

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, lettera b) le parole: «240 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro»

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: 600 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 570 milioni di euro e le parole: 500 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 470 milioni di euro

108.13

FARAONE

Respinto

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

«Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "(Valorizzazione della professionalità del personale scolastico)";

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "240 milioni" con le seguenti: "340 milioni".

Conseguentemente all'articolo 194 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole 600 milioni sono sostituite dalle seguenti: 500 milioni; le parole: 500 milioni sono sostituite dalle seguenti 400 milioni.

108.14

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «e di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le altre: «e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le parole: «540 milioni di euro per l'anno 2022» e sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «440 milioni di euro annui dall'anno 2023».

108.15

BINETTI, GASPARRI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 60 giorni dalla vigenza della presente legge, viene assicurato il riparto delle risorse di cui alla presente lettera

a tutti gli insegnanti in forza presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n 62».

108.16

CANGINI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 al comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: "cinematografiche," sono aggiunte le seguenti parole: "prodotti dell'editoria audiovisiva".».

108.17

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 al comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: "cinematografiche," sono aggiunte le seguenti parole: "prodotti dell'editoria audiovisiva".».

108.18

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 al comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola "cinematografiche," sono aggiunte le seguenti parole: "prodotti dell'editoria audiovisiva".».

108.19 (testo 3)

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, MALPEZZI, CONZATTI

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Alla legge 3 agosto 2009, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 1, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della Scuola";

- al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: "I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva" sono inserite le seguenti: "comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I";

2-ter. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a";

b) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";

c) al terzo periodo, le parole: "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".

2-sexies. All'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato ai livelli di mercato.".

2-septies. 11 termine di cui all'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022».

108.20

ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Al comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: ", con le seguenti parole: "da intraprendere entro l'anno 2022, coloro che, alla medesima data, sono in possesso dei seguenti requisiti:"».

108.21 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi:

«8-*bis.* È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri pari a 1.884,659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

8-*ter.* Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, "viva gli Anziani", La Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.00 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.

Consequentemente la tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

- 2022: - 1278.000;
- 2023: 2.278.00;
- 2024: 2.444.816.

108.22

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la parola: "formazione" sopprimere la seguente: "obbligatoria";

2) dopo le parole: "modalità attuative" sopprimere le seguenti: "prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento"».

108.23

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Considerata la necessità di valorizzare il personale delle istituzioni scolastiche afferente al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla Tabella A del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 2003, area D, e al fine di riconoscere la crescente complessità del relativo ruolo professionale in relazione alla dotazione di personale Docente, Educativo ed ATA in organico di diritto, il fondo istituito in sede di contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 88, comma 2, lettera j) del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 29 novembre 2007, ora ricompreso nelle finalità previste dall'articolo 40, comma 4, lettera a) del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 19 aprile 2018, è incrementato di euro 12,8 milioni per l'anno 2020 e rimodulato, a decorrere dall'anno 2021, in complessivi 51,2 milioni di euro a regime. La quota di incremento è destinata all'aumento dell'importo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) - "Complessità organizzativa" della Sequenza contrattuale per il

personale ATA prevista dall'articolo 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola del 29 novembre 2007. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 194.».

108.0.1 (testo 3)

MALPEZZI, RAMPI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MARILOTTI, VERDUCCI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, D'ARIENZO, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI, NENCINI

Approvato

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

108.0.2

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Proposta proroga funzioni ispettive commi 5-bis e 6 decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, di cui ai commi 5-bis e 6, dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 2021, destinati in via prevalente alle funzioni tecniche per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, legge 13 luglio 2015 n. 107, finanziati ai sensi dall'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la cui durata era stata fissata al 31 dicembre 2021, sono prorogati al fine di garantire il supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della legge n. 107 del 2015, anche in relazione alla situazione organizzativa determinata dal rientro alla normale attività scolastica dopo l'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, tenuto conto che il periodo prorogato rientra nella durata ordinaria triennale degli incarichi dirigenziali, indicata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001».

108.0.3

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Superamento contenziosi concorso DS 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alle prove scritte e orali del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove scritte e orali del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti, in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

108.0.4

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 viene aggiunta la seguente:

"lettera c) - i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e successivi dell'articolo 1 del-

la presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

108.0.5

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Incremento dell'organico dei posti di sostegno e dell'organico dei posti comuni nelle scuole di ogni ordine e grado per corrispondere al fabbisogno educativo della Next Generation UE)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2022, 2.355 milioni nell'anno 2023, 2.400 milioni nell'anno 2024, 2.450 milioni nell'anno 2025, 2.500 milioni nell'anno 2026, 2.550 milioni nell'anno 2027, 2.600 milioni nell'anno 2028, 2.650 milioni nell'anno 2029, 2.700 milioni nell'anno 2030, 2.750 milioni nell'anno 2031 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2032. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare le azioni di recupero necessarie a colmare il divario educativo verificatosi a causa dell'emergenza pandemica e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2022, 392,50 milioni di euro per l'anno 2023, 437,50 milioni di euro per l'anno 2024, 487,50 milioni di euro per l'anno 2025, 537,50 milioni di euro per l'anno 2026, 587,50 milioni di euro per l'anno 2027, 637,50 milioni di euro per l'anno 2028, 687,50 milioni di euro per l'anno 2029, 737,50 milioni di euro per l'anno 2030, 787,50 milioni di euro per l'anno 2031 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

108.0.6

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Valorizzazione della professionalità del personale scolastico)

1. All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "istituzioni scolastiche statali" sono inserite le seguenti: ", premiando in modo particolare l'impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell'aggiornamento professionale continuo";

b) le parole: "e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

2. All'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica" sono aggiunte le seguenti: "e nella promozione della comunità scolastica";

b) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente:

"b-bis) valorizzazione del costante e qualificato aggiornamento professionale"».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge.

108.0.7

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Sblocco delle assegnazioni provvisorie, delle utilizzazioni e della stipula di contratti a tempo determinato del personale di molo.)

Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: "due anni" aggiungere il seguente periodo: "Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell'ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo".».

108.0.8

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Sblocco del vincolo di tre anni per i neo trasferiti)

Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "in una qualunque sede della provincia richiesta", con le parole: "nella prima sede di preferenza espressa per la provincia richiesta".».

108.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, al comma 4, sostituire le parole: "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico" con le seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

b) all'articolo 59, si inserisce il comma 4-*bis*..:

"Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dall'anno scolastico 2022/23, anche a coloro che sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.";

c) all'articolo 59, comma 9-*bis*, primo periodo dopo la parola: "statali" inserire: "e paritarie";

d) all'articolo 59, comma 9-*bis*, quarto periodo, le parole: "vincitori collocati in posizione utile in graduatoria" sono sostituite con: "idonei", Conseguentemente è eliminato l'ultimo periodo.».

108.0.10 (testo 2)

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria e Corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

" 21-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 10, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito".

"21-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 10, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema

pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o, comunque, dei requisiti richiesti per partecipare alle selezioni ordinarie per l'ammissione ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito».

108.0.11

NENCINI

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 108-bis.

(Eliminazione del vincolo della mobilità del personale scolastico)

1. All'articolo 1, al comma 17-*octies*, dell'allegato 1, alla legge 20 dicembre del 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo anno dall'immissione in ruolo";

b) le parole: ", l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso" sono soppresse;

c) le parole: "determinato o" sono soppresse;

2. Al comma 2, lettera t), le parole: "Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale oc-

casione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede delta provincia chiesta." sono soppresse».

108.0.12

IORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Segreto professionale per educatori e pedagogisti)

1. I pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto nell'esercizio della loro professione sia quando operano in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, che autonomo. A dette figure si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 249 del codice procedura civile, n. 200 del codice procedura penale, estendendo le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore. Ai pedagogisti e agli educatori professionali socio-pedagogici si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, per quanto compatibili».

108.0.13

DAL MAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Disposizioni in materia di scuole paritarie)

1. Al fine di consentire la continua dei servizi educativi, alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo I della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 20 milioni di euro nell'anno 2022».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

108.0.14

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Istituzione di una classe di concorso per insegnanti di sostegno)

1. Al fine di garantire adeguato sostegno degli alunni con disabilità con docenti specializzati, è istituita una classe di concorso per il sostegno, una per ogni ordine e grado di istruzione. Possono accedere a tale classe di concorso i docenti che abbiano conseguito laurea magistrale, in possesso di un'abilitazione specifica sul sostegno.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 della presente legge».

108.0.15

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO, SANTANGELO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie concorsuali)

1. La graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti idonei che hanno conseguito nelle prove di cui al comma 15 del medesimo articolo, il punteggio minimo previsto.»

108.0.16

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Disposizioni in materia di rientro dei cervelli)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano su tutto il territorio nazionale».

108.0.17

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Estensione dei beneficiari della Carta docente)

1. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 121, primo periodo, le parole: "di ruolo" sono soppresse;

b) al comma 123 le parole: "381, 137 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "497,911 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 108 comma i, lettera b), le parole: «240 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «123,226 milioni di euro».

108.0.18

NENCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126)

1. All'articolo 1-bis, del decreto-legge del 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2022, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione".

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'espletamento del concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria"».

108.0.19

IORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

(Tutela professionale dei titoli di educatore e pedagoga)

1. Chiunque, nelle more della autopromozione o dell'esercizio professionale, si avvalga impropriamente del titolo di educatore o pedagoga senza essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 595, della legge a 205 del 2017 è perseguibile ai sensi degli artt. 2598 e 2599 del codice civile per concorrenza sleale.».

108.0.20

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 108-bis.

1. All'articolo 131, comma 1, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituire le parole: "ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni" con le seguenti: "diciotto ore".

2. All'articolo 131, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituire la parola: "ventiquattro" con la seguente: "diciotto".

3. All'articolo 491, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituire la parola: "materna" con le seguenti: "dell'infanzia, della scuola primaria e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica" e le parole: "25 ore settimanali per le attività educative" con le seguenti: "18 ore".

4. Sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 491 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

108.0.21

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per l'anno 2022 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 35 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «565 milioni di euro per l'anno 2022».

108.0.22

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Misure straordinarie per gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2021-2022 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato in funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, nonché di contemperare le

esigenze del personale assistente amministrativo facente funzione di DSGA e quelli dei candidati al concorso ordinario per DSGA di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei DSGA del personale assistente amministrativo di molo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

3. Le graduatorie risultanti dal concorso di cui al comma 1 sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai DSGA facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine sono considerati utili, per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra, anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021-2022. Le medesime graduatorie sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le sostituzioni dei DSGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità negli organici di diritto e di fatto.

4. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione definisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato, avendo particolare attenzione alla valorizzazione del servizio svolto in qualità di responsabile amministrativo e di DSGA e alla valorizzazione del possesso del titolo di laurea, con particolare riguardo a quello specificatamente previsto per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di DSGA, al superamento del test di ammissione e alla relativa formazione, alla procedura selettiva per l'accesso alla mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2012, al possesso della 20 posizione economica, nonché al possesso della 1° posizione economica».

108.0.23

PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 108-bis.***(Concorso Riservato DSGA Facenti Funzione)*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2021-2022 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato in funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, nonché di temperare le esigenze del personale assistente amministrativo facente funzione di DSGA e quelli dei candidati al concorso ordinario per DSGA di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei DSGA del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

3. Le graduatorie risultanti dal concorso di cui al comma I sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai DSGA facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine sono considerati utili, per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra, anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021-2022. Le medesime graduatorie sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le sostituzioni dei DSGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità negli organici di diritto e di fatto.

4. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione definisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato, avendo particolare attenzione alla valo-

rizzazione del servizio svolto in qualità di responsabile amministrativo e di DSGA e alla valorizzazione del possesso del titolo di laurea, con particolare riguardo a quello specificatamente previsto per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di DSGA, al superamento del test di ammissione e alla relativa formazione, alla procedura selettiva per l'accesso alla mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2012, al possesso della 2 posizione economica, nonché al possesso della 1 posizione economica».

Art. 109**109.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

109.2

DE LUCIA, PIARULLI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 109. - (Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria) - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria". Nelle more del necessario adeguamento delle disposizioni ordinamentali, queste sono integrate e derogate dalla presente disposizione e da quanto indicato con linee guida del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

2. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

3. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

4. L'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione.

5. L'organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 per le sole classi che non adottano il modello del tempo pieno. Ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti, per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l'insegnamento dell'educazione motoria nella classe primaria a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e secondo la progressione stabilita nel comma 2.

7. Nel caso in cui le graduatorie di concorso non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti nell'anno scolastico 2022/2023, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad attribuire contratti di supplenza anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nelle classi di concorso A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado.

8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 29,91 milioni nell'anno 2022, di 116,50 milioni di euro nell'anno 2023, di 169,49 milioni di euro nell'anno 2024, di 171,94 milioni di euro dall'anno 2025, di 174,29 milioni di euro nell'anno 2026, di 177,19 milioni nell'anno 2027, di 180,15 milioni di euro nell'anno 2028, di 182,74 milioni di euro nell'anno 2029, di 185,36 milioni di euro nell'anno 2030, di 187,92 milioni di euro nell'anno 2031, di 190,26 milioni di euro nell'anno 2032, di 191,28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

109.3

MARILOTTI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA, EVANGELISTA, FENU

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria» *inserire le seguenti:* «e fermo restando le disposizioni del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 circa la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria» *e sopprimere le parole da* «iscrizione» *a* «nella scuola primaria»;

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e i cui contenuti siano specificatamente riferiti alle esigenze di crescita delle alunne e degli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e, dall'anno scolastico 2023-24, contenuti nel piano didattico dei corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe di corso LM-85-bis»;

c) *al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole:* «possono essere» *con le seguenti:* «devono essere»;

d) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022, è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il relativo numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria da autorizzare entro i limiti di spesa di cui al successivo comma 8»;

e) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 31,56 milioni di euro nell'anno 2022, di 122,91 milioni di euro nell'anno 2023, di 178,81 milioni di euro nell'anno 2024, di 181,40 milioni di euro dall'anno 2025, di 183,88 milioni di euro nell'anno 2026, di 186,94 milioni nell'anno 2027, di 190,06 milioni di euro nell'anno 2028, di 192,79 milioni di euro nell'anno 2029, di 195,55 milioni di euro nell'anno 2030, di 198,26 milioni di euro nell'anno 2031, di 200,72 milioni di euro nell'anno 2032, di 201,80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «568,44 milioni di euro per l'anno 2022, 377,09 milioni di euro per l'anno 2023, 321,19 milioni di euro per l'anno 2024,

318,60 milioni di euro per l'anno 2025, 316,12 milioni di euro per l'anno 2026, 313,06 milioni di euro per l'anno 2027, 309,94 milioni di euro per l'anno 2028, 307,21 milioni di euro per l'anno 2029, 304,45 milioni di euro per l'anno 2030, 301,74 milioni di euro per l'anno 2031, 299,28 milioni di euro per l'anno 2032 e 298,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033.».

109.4

FARAONE, CONZATTI

Respinto

Apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: «gradualmente e» sono soppresse;*
- *al comma 1, le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;*
- *al comma 7, alla lettera b) le parole: «quarte e quinte» sono soppresse.*

109.5

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso »Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» con le seguenti: «in possesso di specifiche e certificate competenze in materia o del titolo di studio previsto per l'accesso alle classi di concorso A-48 e A-49, in aggiunta all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola primaria. In assenza di risorse professionali con i predetti requisiti all'interno dell'organico dell'autonomia, è possibile ricorrere alle collaborazioni plurime di cui all'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro scuola o a convenzioni con esperti esterni per progetti da attivare in compresenza con gli insegnanti di classe»;*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'insegnamento di cui al presente articolo è da considerarsi a tutti gli effetti attività curricolare, prevedendo l'implementazione dell'orario scolastico ove non siano già attivati modelli a 30 o 40 ore.»;

d) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Qualora i posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria siano coperti con personale interno, selezionato attraverso le previste procedure di reclutamento, l'organico dell'autonomia è potenziato in quantità corrispondente ai posti di docenti "specialisti" attivati. In caso di collaborazioni plurime o convenzioni con esperti, le scuole sono dotate di specifiche risorse.»;

e) *sopprimere i commi 7 e 9.*

109.6

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Respinto

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, assicurando in ogni caso la presenza di un docente titolare di posto comune assegnato alla classe.».

109.7 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a. Al comma 2, sostituire le parole "dall'anno scolastico 2022/2023", con le seguenti "dall'anno scolastico 2023/2024" e le parole "dall'anno scolastico 2023/2024", sono sostituite dalle seguenti "dall'anno scolastico 2024/2025";
- b. Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "i soggetti in possesso di", inserire le seguenti "abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:", e le parole "che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche", sono soppresse;
- c. Al comma 6, sostituire le parole "bandito negli anni 2022 e 2023", con le seguenti "bandito negli anni 2023 e 2024";
- d. Al comma 7, sostituire le parole "febbraio 2022", con le seguenti "febbraio 2023";

e. Al comma 10, sostituire le parole "A decorrere dal 2023", con le seguenti "A decorrere dal 2024"

109.8

PITTONI, GRASSI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio».

109.9

CONZATTI

Respinto

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 5:*

1. *al primo periodo, sono soppresse le parole da: «aggiuntive» alla fine del periodo;*

2. *al secondo periodo sono soppresse le parole: «che adottano il tempo pieno»;*

3. *al secondo periodo dopo le parole: «nuovo insegnamento», sono inserite le seguenti: «e le ore di servizio che dovessero risultare eccedenti a seguito della sua introduzione sono utilizzate per assicurare ore di presenza, per le finalità di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 5 giugno 1990, ovvero per incrementare le ore dedicate alla programmazione didattica di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 5 giugno 1990, n. 148»;*

4. *il terzo periodo è soppresso.*

b) *Dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis: Al fine di supportare le scuole nel processo di introduzione del nuovo insegnamento, è autorizzata la spesa di euro 200.000 nell'anno 2022 per l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione di un servizio di *help-desk* dedicato».

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «599,8 milioni».

109.10

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente» aggiungere le parole: «prevista per l'anno scolastico 2021/2022».

109.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 109-bis

(Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis sostituire le parole: "Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in molo dei vincitori)" con le seguenti: "I candidati che partecipano alla procedura per la scuola secondaria di primo o secondo grado e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità

definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato.".

b) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

"9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 gennaio 2022 alle immissioni in molo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021".

c) al comma 15, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "nel limite dei posti messi a concorso".

d) Al comma 17, dopo le parole "In ogni caso le immissioni in ruolo", sopprimere le seguenti "dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso,".»

109.0.2 (testo 2)

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Misure straordinarie per la tempestiva copertura dell'incremento posti di sostegno in organico di diritto con docenti specializzati)

1. All'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, da concludersi entro il 30 giugno 2022, la procedura di cui al comma 4 si applica anche per l'anno scolastico 2022/2023."».

109.0.3 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 112-bis. - (Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione)

Comma 1	1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	4. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "cinque anni" sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni".
Comma 3	2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: "9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
Comma 4	3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<p>a) al primo periodo, dopo le parole: "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a";</p> <p>b) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";</p> <p>c) al terzo periodo, le parole: "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".</p>
Comma 5	<p>5. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-<i>septies</i>, è sostituito dal seguente:</p>

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<p>"5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, <i>una tantum</i> e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo <i>una tantum</i>, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale Iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."</p>	
--	--	--

109.0.4

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Corsi di scuola dell'obbligo negli ospedali e nelle case di cura)

1. Dopo l'articolo 136 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, aggiungere il seguente:

"136-bis. Per l'insegnamento presso gli ospedali e le case di cura è istituito un ruolo speciale, al quale si accede mediante concorso per titoli ed esami riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso per posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui al comma 4".

2. I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro della salute.

3. I docenti iscritti nel ruolo speciale delle scuole presso gli ospedali e le case di cura vengono nominati nelle scuole aventi sede presso gli ospedali e le case di cura della provincia. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di ruolo normale.

4. I docenti del ruolo speciale di cui al comma 1 debbono essere forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro della salute. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero dell'istruzione d'intesa con il Ministero della salute istituisce ed autorizza appositi corsi di specializzazione.

5. Per l'organizzazione dei corsi di specializzazione di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative per l'organizzazione dei corsi di specializzazione di cui al comma 4».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

109.0.5

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. All'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere la parola: "elementare".

2. All'articolo 135, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere la parola: "elementari" e le parole: "e possono chiedere il trasferimento ad altra provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo". Al secondo periodo sopprimere la parola "elementari".

3. Sopprimere il comma 5 dell'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4. All'articolo 135, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere la parola: "elementari".

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, aggiungere il seguente: "7-bis. Per l'organizzazione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative per l'organizzazione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7".

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

109.0.6

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

(Insegnamento curricolare dell'educazione all'intelligenza emotiva)

1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziati risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

109.0.7 (testo 3)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, SAPONARA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento e emozionali (Programmazione Neurolinguistica PNL)";

b) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Riguardo all'attuazione del percorso educativo di cui all'articolo 5-bis, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «, 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

109.0.8

PITTONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

(Rimodulazione dell'organico dell'autonomia per l'insegnamento di educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge 20 agosto 2019, n. 92 e all'articolo 1, comma 7 lettera c) della legge 15 luglio 2015 n. 107 per contribuire alla partecipazione attiva alla vita civica, economica e sociale della comunità attraverso lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze in ambito giuridico e finanziario, nelle more di una revisione dell'insegnamento delle discipline economiche e giuridiche nella scuola secondaria di secondo grado,

è rimodulato, gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 4, l'organico dell'autonomia assegnato alle istituzioni scolastiche.

2. A partire dall'anno scolastico 2022/23 nell'organico dell'autonomia per il triennio 2022/25, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 4, i posti di potenziamento sono gradualmente destinati al personale abilitato all'insegnamento delle discipline economiche e giuridiche, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione civica in relazione al monte ore annuale di 33 ore e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica. Il personale di cui al periodo precedente è assegnato prioritariamente ai licei.

3. Per l'esercizio dell'autonomia di sperimentazione e delle iniziative di innovazione e sperimentazione dell'autonomia, di cui agli articoli 6, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 4, l'insegnamento dell'educazione civica può configurarsi nelle modalità di cui alle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica Tabella A. A tal fine il Ministero dell'istruzione promuove la creazione di reti di scuole di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.

4. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello abilitato all'insegnamento delle discipline economiche e giuridiche, da destinare all'insegnamento dell'educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado, tenendo conto dell'esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) è definito il numero dei posti di potenziamento da destinare alla rimodulazione di cui commi 1 e 2.

5. I decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione con evidenza

dei posti di potenziamento da destinare all'insegnamento di educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado, dando priorità ai licei.

6. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri per lo Stato».

109.0.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche dopo il comma 5, inserire il seguente:

a) al comma 1 la lettera c) è soppressa;

b) il comma 4 è così sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2 sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

b) al comma 6 aggiungere infine le seguenti parole: "anche con la testimonianza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

3. Per le finalità di cui al presente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

- 2022 - 1 milione;
- 2023 - 1 milione;
- 2024 - 1 milione;

109.0.10

RUSSO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 109-bis.

(Insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche nel biennio scuola secondaria)

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di avere una migliore comprensione della realtà sociale e politica odierna e metterli in condizione di partecipare in maniera responsabile alla vita dello Stato di cui sono parte integrante nonché di avere elementi cognitivi relativi alle regole del sistema economico finanziario si prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, l'insegnamento nel biennio di ogni scuola secondaria superiore delle Discipline giuridiche ed economiche. L'insegnamento, attribuito in via esclusiva ai docenti abilitati nella classe di concorso A046, prevede la riformulazione degli orari scolastici con la previsione di due ore settimanali aggiuntive per classe.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio dell'anno scolastico di riferimento ed al fine di avvalersi prioritariamente del personale già attualmente in servizio, si provvede:

a) a rilevare il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo nonché quello in servizio a tempo indeterminato in tutte le scuole superiori di secondo grado sul territorio sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno del personale per ogni istituzione scolastica;

b) a definire il numero delle classi di ogni biennio presso le quali è attivato l'insegnamento delle Discipline giuridiche ed economiche ed il numero dei posti di insegnamento.

c) a individuare, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 109, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi di cui al comma 1.».

109.0.11 (testo 2)

EVANGELISTA

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.

3. Al Fondo di cui ai precedenti commi, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge del 29 maggio 2017 n. 71, in particolare:

a) associazioni sportive dilettantistiche;

b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 l'anno 2002, n. 14;

c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni entro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

109.0.12 (testo 2)

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 109-bis.

1. Al fine di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi circa le cause dell'infertilità il Ministro dell'istruzione avvia a partire dall'anno scolastico 2022/2023 nelle scuole secondarie di secondo grado una capillare campagna di informazione sulle cause dell'infertilità e sterilità e dei connessi fattori di rischio. La campagna è finalizzata alla sensibilizzazione delle ragazze e dei ragazzi verso la propria salute riproduttiva, verso azioni di conoscenza, prevenzione, diagnosi precoce e cura delle cause anche patologiche che possono determinarla, compreso l'adozione di stili di vita corretti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 800 mila per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la promozione della campagna informativa di cui al comma 1.».

3. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "in una qualunque sede della provincia richiesta", con le parole: "nella prima sede di preferenza espressa per la provincia richiesta"».

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «599,2 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «499,8 milioni di euro».

109.0.13 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:***"ART. 109.***(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria".

2. L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 7.

3. Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

4. Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di

istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

5. Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 1 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno, rispetto all'orario di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

6. I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 7, in fase di prima applicazione sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, bandito negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale ed in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.

7. Con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con priorità per quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto dell'esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) sono individuati i posti necessari per la copertura totale delle classi quinte e per l'anno scolastico 2023/2024 è definito il numero delle classi quarte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria.

8. I decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione, con priorità di evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria della scuola primaria.

9. Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attribuiti anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per classi di concorso A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all'emanazione del decreto di cui al comma 7.

10. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."

Art. 110

110.1

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, LA MURA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

110.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Al comma 1, le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

Conseguentemente:

a) all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «570 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni di euro».

110.3 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole:

«20 mln di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro» e dopo il comma 1 inserire il seguente:

"I Dirigenti Scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a 3 anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i Dirigenti Scolastici immessi in ruolo nell'a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria

di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.».

Conseguentemente all'articolo 194 le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «570 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni di euro».

110.4 (testo 2)

CONZATTI

Approvato

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziato dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

110.5 (testo 2)

NENCINI

Approvato

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro,

al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

110.6 (testo 3)

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, NENCINI

Approvato

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

110.7

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di adeguare il trattamento economico e retributivo dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) alla complessità delle attività che sono chiamati a svolgere nel contesto dell'emergenza epidemiologica, si dispone che l'ammontare delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e destinate al Fondo Unico per il Miglioramento dell'Offerta Formativa è incrementato di 12 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione della quota variabile dell'indennità di direzione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 3 milioni di euro nel 2022 e 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le parole: «e incremento della quota variabile dell'indennità di direzione dei DSGA».

110.8

GRASSI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, l'indennità riconosciuta dal comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) che ricoprono posti assegnati in comune con altre istituzioni scolastiche, è aumentata del 10 per cento.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

110.0.1

EVANGELISTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 110-bis.

(Disposizioni in materia di concorso per posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive)

1. All'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis.1. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 nonché il regolare avvio dell'anno scolastico e formativo 2022/2023, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, il cui termine di conclusione, di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. i, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è stato prorogato al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire un corso-concorso, senza la previsione dello svolgimento di alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, riservato a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico e amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'Istruzione"».

110.0.2

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Disposizioni in materia di concorso per posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive di cui all'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

1. All'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al 31 dicembre 2021, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico e amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione"».

110.0.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Incremento Indennità di direzione DSGA)

1. Considerata la necessità di valorizzare il personale delle istituzioni scolastiche afferente al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla Tabella A del CCNL 24 luglio 2003, area D, il fondo istituito in sede di contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 88, comma 2, lettera *j*) del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007, ora ricompreso nelle finalità previste dall'art. 40, c. 4, lettera a) del CCNL comparto scuola 19 aprile 2018, è incrementato di euro 12,8 milioni per l'anno 2020 e rimodulato, a decorrere dall'anno 2021, in complessivi 51,2 milioni di euro a regime La quota di incremento è destinata all'aumento dell'importo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*) « "Complessità organizzativa" della Sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. 62 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007.

Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

110.0.4

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei direttori dei servizi generali e amministrativi)

1. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei direttori dei servizi generali e amministrativi in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il fondo per il

miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei direttori dei servizi generali e amministrativi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

110.0.5

MARILOTTI, RAMPI, EVANGELISTA, FENU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

*(Istituzione del Fondo alte professionalità (FAP)
ed incremento del trattamento economico fondamentale
dei direttori dei servizi generali e amministrativi)*

1. Al fine di istituire l'area delle alte professionalità e di valorizzare la figura professionale dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi all'interno del comparto scuola, anche fornendo alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad incrementare il trattamento economico fondamentale dei DSGA in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Fondo Alte Professionalità (FAP) con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

110.0.6

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Istituzione Area Alta professionalità dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi)

1. Nelle more della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e ricerca è istituita un'apposita area amministrativa dove confluirà il personale di ruolo da almeno 5 anni nel profilo D area personale ATA, Direttore dei servizi generali ed amministrativi in possesso del diploma di laurea magistrale o quinquennale del nuovo ordinamento.

2. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per il cui accesso era richiesta la laurea magistrale o quinquennale del nuovo ordinamento e al personale transitato nel ruolo di Direttore Generale dei Servizi Generali e Amministrativi dai precedenti ruoli di Coordinatore Amministrativo».

110.0.7 (testo 2)

GAUDIANO, CASTIELLO

Approvato

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per

l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

110.0.7

GAUDIANO, CASTIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 110-bis.

(Istituzione dell'indennità di posizione ed incremento del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di parte variabile dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi)

1. Al fine di fornire alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad incrementare il trattamento economico fondamentale dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere e per valorizzare la figura professionale dei Direttori medesimi all'interno del comparto scuola è istituita l'indennità di posizione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi finanziata per un massimo di euro 19.341.389, 93 comprensivi degli oneri a carico dello Stato a partire dall'anno scolastico 2022-2023.

2. Al fine vincolato di fornire alla contrattazione collettiva le risorse necessarie ad adeguare la retribuzione accessoria del personale di cui al comma 1, con particolare riferimento alla quota variabile dell'indennità di direzione, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato per l'anno scolastico 2022-2023 di euro 12.711.220,21, per l'anno scolastico 2023-2024 di euro 25.422.440,41, per l'anno scolastico 2024-2025 di euro 38.133.660,62.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

110.0.8

NENCINI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 110-bis.

(Mobilità dirigenti scolastici)

1. A decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023, i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito della procedura nazionale D.D.G. n.1259 del 23 novembre 2017 possono richiedere la mobilità interregionale, anche in deroga al vincolo triennale, sul 100 per cento dei posti disponibili e con precedenza riferita agli anni di servizio prestati».

110.0.9

NENCINI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis.

(Risorse per la contrattazione collettiva dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi)

1. Al fine di incrementare il trattamento economico fondamentale e accessorio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi sono destinati 63,84 milioni di euro da definire nell'ambito della Contrattazione Collettiva Nazionale per il triennio 2019-2021 Comparto Istruzione e Ricerca - sezione scuola».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le parole: «536,16 milioni» e le parole: «500 milioni» con le parole: «436,16 milioni».

Art. 111

111.1 (testo 2)

FARAONE

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - (*Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi*) - 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole; "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti; "40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024."».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13, 61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.2 (testo 2)

MARILOTTI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA, EVANGELISTA, FENU

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - (*Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi*) - 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole; "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti; "40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024."».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13, 61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.3 (testo 2)

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - (*Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi*) - 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole: "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti; "40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024."».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.4 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - (*Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi*) - 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole; "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti; "40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024."».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.5 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - (*Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi*) - 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole; "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti; "40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024."».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13, 61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.6

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Gli incaricati di funzioni dirigenziali tecniche o amministrative di seconda fascia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e i dirigenti in comando presso Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno tre anni in maniera continuativa, sono inquadrati, nel caso di almeno tre valutazioni positive e di tre contratti già stipulati, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione centrale e periferica del

Ministero dell'istruzione entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2-ter. Gli interessati, entro un anno dall'immissione in ruolo, saranno tenuti alla frequenza, di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14 della legge n. 448 del 2001, con le medesime modalità di cui al comma 87 della legge 107/15, relativo al reclutamento dei dirigenti scolastici.

2-quater. Per gli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.895.441,6, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, a decorrere dall'anno 2021/2022».

111.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Aggiungere il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Al fine di garantire il supporto alle istituzioni scolastiche anche in relazione alla situazione organizzativa determinata dal rientro alla normale attività scolastica dopo l'emergenza epidemiologica al comma 2, dell'articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101."».

111.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Aggiungere il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza assicurando continuità all'azione amministrativa, i titolari di incarichi dirigenziali di livello generale possono permanere, su richiesta, in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo. In tal caso la durata

degli incarichi non può essere inferiore a tre anni anche se coincidente con il conseguimento del predetto limite in deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

111.9 (testo 2)

GALLONE

Approvato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 111. - (*Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori di servizi generali e amministrativi*) - 1. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole; "l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024" e all'articolo 1, comma 979, della medesima legge le parole; "27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti; "40,84 milioni di euro per il 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024."».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13,61 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per il 2023 e 37,2 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

111.10

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«2. Si intendono quali comuni montani quelli totalmente montani ai sensi della legge n. 991 del 1952».

111.0.1 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis.

(Misure per le scuole situate nelle piccole isole)

1. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro 1130 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente vengono altresì definiti i criteri per l'attribuzione della indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola».

Conseguentemente alla Tabella A voce ministero dell'istruzione apportare le seguenti modificazioni

2022: -3.000.000;

2023: -3.000.000;

2024: -3.000.000.

111.0.2 (testo 2)

TURCO, PIARULLI, CATALFO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis. - (Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione)

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comma 1	1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	4. Al comma 5- <i>bis</i> dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "cinque anni" sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni".
Comma 3	2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9- <i>bis</i> , aggiungere il seguente: "9- <i>ter</i> . I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica primo settembre 2022 e i soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
Comma 4	3. All'articolo 230- <i>bis</i> , comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a"; b) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022"; c) al terzo periodo, le parole: "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".
Comma 5	5. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5- <i>septies</i> , è sostituito dal seguente:

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<p>"5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, <i>una tantum</i> e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo <i>una tantum</i>, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale Iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."</p>	
--	--	--

111.0.3

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Al comma 12-ter, dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

"1.sostituire le parole Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo', ovunque ripetute, con Ministero del turismo' e le parole Ministero delle infrastrutture e trasporti' con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili';

2.sostituire le parole 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021' con 200 milioni di euro per l'anno 2022';

3.sostituire le parole entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione' con entro il 31 marzo 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

111.0.4

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Al comma 12-ter, dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", ovunque ripetute, con "Ministero del turismo" e le parole "Ministero delle infrastrutture e trasporti" con "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

b) sostituire le parole "5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021" con "200 milioni di euro per l'anno 2022";

c) sostituire le parole "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" con "entro il 31 marzo 2022".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

111.0.5

CALIGIURI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 111-bis.

(Disposizioni in materia di concorso per dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico di cui al decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, quarta serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso di svolgimento di un Corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella graduatoria finale.

2. Il corso di cui al comma 1 è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale e che abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il suddetto concorso per mancato superamento della prova orale.»

Art. 112

112.1

FARAONE

Respinto

All'articolo, dopo la parola «economico», ovunque ricorra, aggiungere la seguente «, geografico».

112.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

All'articolo 112, al comma 1, dopo la parola «economico» aggiungere la seguente «, geografico».

112.3

VANIN, CROATTI, PAVANELLI, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, CASTELLONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44 sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2022.

112.4

VANIN, CROATTI, PAVANELLI, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, CASTELLONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 le disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite catastrofi ambientali, alluvioni, inondazioni, ovvero eventi meteorologici eccezionali e calamità naturali, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi o calamità».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 594 milioni di euro per l'anno 2022, di 494 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

112.5

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le parole: «previo parere della Conferenza Unificata».

112.6

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c1) Sono definiti i parametri per la trasformazione per due anni scolastici consecutivi, dei posti di sostegno attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

112.7

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c1) Sono definiti i parametri volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti e personale ATA, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

112.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici siti nel cratere del sisma 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica in presenza, qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione».

112.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i prodotti fonografici, videofonografici nonché dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 8 milioni;

2023: - 18 milioni.

112.10

PEPE, PITTONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Nelle Province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, è autorizzata la deroga automatica all'organico del personale educativo rapportando il totale dei convittori e delle convittrici e il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici ai seguenti parametri:

a) in presenza di convittori e/o convittrici:

1) con almeno 25/30 convittori: 5 posti;

2) con almeno 25/30 convittrici: 5 posti;

3) per ogni ulteriore gruppo di 5 convittori e/o convittrici: 1 posto;

4) per ogni ulteriore gruppo di 10 semiconvittori e/o semiconvittrici: 1 posto;

5) con almeno 15 convittori o convittrici ed almeno 20 semiconvittori e/o semiconvittrici: 6 posti;

b) in assenza di convittori e/o convittrici:

1) con almeno 50 semiconvittori e/o semiconvittrici: quattro posti;

2) per ogni gruppo ulteriore di 10 semiconvittori e/o semiconvittrici: un posto.

4-ter. Agli oneri derivanti comma precedente, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

112.11

SALVINI, SAPONARA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A titolo di sostegno economico a seguito della situazione economica conseguente alla emergenza Covid-19, per continuare ad assicurare alle famiglie il servizio scolastico offerto dalle scuole paritarie, è erogato un contributo complessivo di 50 milioni di euro nell'anno 2022, per le scuole facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,

4-ter. 1150 per cento del contributo di cui al comma 4-bis è attribuito alle scuole paritarie dell'infanzia.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente comma. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie dell'infanzia in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2021/2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le parole: «550 milioni di euro».

112.0.1

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure per il potenziamento del Ministero dell'istruzione)

1. Il fondo risorse decentrate del personale delle aree del Ministero dell'istruzione è incrementato di 6,65 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di valorizzare ed incentivare il personale impegnato nei processi di supporto alle istituzioni scolastiche, secondo criteri meritocratici e selettivi nell'ambito di un percorso di valorizzazione delle competenze per il conseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'istruzione. Il fondo risorse decentrate del personale delle aree del Ministero dell'istruzione è

incrementato di 1,713 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, al fine di finanziare l'attivazione delle posizioni organizzative previste dall'articolo 18, comma 3 del C.C.N.L. 16 febbraio 1999 - ex Comparto Ministeri. Alla copertura degli oneri previsti nel primo periodo, per l'importo complessivo di 13,3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Alla copertura degli oneri previsti nel secondo periodo, per l'importo annuale di 1,713 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

2. Al fine di potenziare, anche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di indirizzo, programmazione, ispettive e di controllo del Ministero dell'istruzione nonché di erogazione dei servizi istituzionali, nell'ottica di garantire un efficace supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche autonome e di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle istituzioni scolastiche medesime, nonché al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in ordine alla cadenza annuale delle procedure concorsuali, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di 14 posizioni dirigenziali di livello non generale. Per il conseguimento delle finalità di cui al primo periodo, il Ministero è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura e le relative assunzioni di 31 unità di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'istituzione presso il Ministero dell'istruzione di un ufficio di livello dirigenziale generale avente compiti di verifica della regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, di verifica del corretto espletamento dei processi e delle procedure presso le istituzioni scolastiche, di sviluppo di metodologie e strumenti necessari allo svolgimento delle attività di verifica su processi e procedure amministrative degli uffici del Ministero nonché in materia di controllo di gestione e di prevenzione della corruzione anche tramite l'elaborazione e il mantenimento di un sistema preventivo adeguato di promozione della trasparenza, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di 1 posizione dirigenziale di livello generale. Il Ministero è autorizzato, altresì, ad assumere 30 unità di funzionario - amministrativo contabile, Area III posizione economica F1. L'ufficio di cui al precedente periodo dà, altresì, esecuzione al piano ispettivo annuale predisposto sulla base degli indirizzi del Ministro e rispetto a questa attività è garantita autonomia e indipendenza di azione. Per le finalità di cui ai perio-

di precedenti, il Ministero dell'istruzione provvede all'adeguamento dei regolamenti di organizzazione vigenti ai sensi dell'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai fini dell'attuazione dei periodi precedenti è autorizzata la spesa di euro 5.502.505,60 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

3. All'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato al prezzo medio di aggiudicazione delle convenzioni quadro Consip".

4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022».

112.0.2 (testo 6)

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis. - (Misure urgenti per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per il potenziamento del Ministero dell'Istruzione)

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comma 1	1. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 2	4. Al comma 5- <i>bis</i> dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "cinque anni" sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni".
Comma 3	2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9- <i>bis</i> , aggiungere il seguente: "9- <i>ter</i> . I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021.
Comma 4	3. All'articolo 230- <i>bis</i> , comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo, gli incarichi relativi a"; b) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022"; c) al terzo periodo, le parole: "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".
Comma 5	5. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5- <i>septies</i> , è sostituito dal seguente:

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<p>"5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, <i>una tantum</i> e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo <i>una tantum</i>, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter, 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale Iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa del comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."</p>	
--	--	--

112.0.2 (testo 4)

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Approvato

All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi:

«8-bis. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri pari a 1.884,659 nel 2022 ed euro 4.711.648 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

8-ter. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, è riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, "viva gli Anziani", La Comunità di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.00 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.

Conseguentemente la tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

- 2022: - 1278.000;
- 2023: 2.278.00;
- 2024: 2.444.816.

112.0.2

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure per il rafforzamento delle istituzioni scolastiche e per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 126 milioni di euro per l'anno 2022. L'incremento previsto dall'articolo 1,

comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 è trasferito al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Per la finalità di cui al precedente periodo sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022.

3. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la finalità di cui al precedente periodo sono stanziati 1,808 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,520 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

4. La graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, a decorrere dall'anno 2022, un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro annui, per il rafforzamento dell'offerta di educazione e formazione musicale nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Le risorse previste dal fondo di cui al precedente periodo possono essere utilizzate per finanziare progetti educativi di rafforzamento delle attività curriculari scolastiche in materia musicale, finanziare progetti comuni in materia di formazione musicale, anche attraverso la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale e finanziare l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

6. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "a prorogare" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo, gli incarichi relativi a";

b) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022";

c) al secondo periodo, le parole "pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022".

7. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1 comma 17-*novies* del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 dopo le parole: "del presente articolo" aggiungere le seguenti: "nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica." All'articolo 58, comma 2, lettera f) della legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: al fine di tutelare" fino a: "qualunque sede della provincia chiesta" sono soppresse.

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame è svolto esclusivamente in modalità telematica e verte in un colloquio orale in forma semplificata.

9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 gennaio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al com-

ma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31/08/2021 ed entro il 30 novembre 2021."

10. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura" aggiungere: del 50 per cento"

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso" sono inserite le seguenti: "e della procedura straordinaria"

11. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: "possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo";

b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso."

d) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.";

e) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

13. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-*bis*, le parole: "Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori" sono sostituite dalle seguenti: "I candidati che partecipano alla procedura e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato.".

14. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i soli posti di sostegno, la procedura di cui al comma 4 si applica anche per l'anno scolastico 2022/23.

15. L'articolo 5, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è sostituito dai seguenti periodi: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento o alla determinazione, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere ai presidenti, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo e ATA per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza delle prove concorsuali, ai componenti della commissione nazionale di cui all'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, qualora procedano alla redazione dei quesiti della prova scritta, e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Il decreto di cui ai perio-

di precedenti si applica ai concorsi ordinari e straordinari per il personale docente banditi nell'anno 2020 e alle selezioni per soli titoli del personale ATA effettuati nell'anno 2021. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad uno dei pubblici impieghi indicati nei periodi precedenti."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 432,192 milioni di euro per l'anno 2022 e 465,48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

112.0.3

MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma I dell'articolo 194.».

112.0.4

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MARCUCCI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Fondo per la valorizzazione del personale docente)

1. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 126, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La contrattazione d'istituto definisce i criteri e le modalità di assegnazione del fondo al personale docente.»;

b) i commi 127, 128, 129 e 130 sono abrogati.»

112.0.5

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

«1-bis. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.».

112.0.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Libri di testo scuole primarie)

1. A partire dal 2022 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998.».

112.0.7

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(bonus scuola)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 è riconosciuto un bonus scuola per ciascun figlio minorenne a carico iscritto alla scuola paritaria e privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge..

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

112.0.8

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Disposizioni in materia di formazione del personale dei nidi, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie di primo grado alla prestazione di interventi di primo soccorso pediatrico)

1. Il Ministro della salute, attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa con il Ministro dell'istruzione, prevede la frequenza obbligatoria di percorsi formativi, destinati al personale docente e non degli asili nido e delle scuole dell'infanzia in materia di primo soccorso pediatrico.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono organizzati dalle Regioni in collaborazione con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con le università, con gli ordini professionali sanitari, con gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria e con le centrali operative del servizio di emergenza territoriale 118.

3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della frequenza dei percorsi formativi di cui al comma 1, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le regioni, con apposita circolare, provvedono a informare i dirigenti scolastici degli asili nido e delle scuole dell'infanzia sulle modalità di iscrizione ai medesimi del personale di cui al comma 1.

4 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, identifica e determina i requisiti per il riconoscimento dei soggetti di cui al comma 2 e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, quantificati in euro 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

112.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, garantendo i livelli minimi di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatrici del bando interministeriale "Scuole Belle".».

112.0.10 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, RAMPI

Respinto

Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Articolo 112-bis

(Misure straordinarie assegnazioni e utilizzazioni personale scuola)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze scolastiche connesse alla emergenza epidemiologica, all'art. 1, comma 17 *novies* del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole "del presente articolo", aggiungere le seguenti: "nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/23, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra Istituzione scolastica".

112.0.11

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.
(Edilizia scolastica)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di riparazione, ristrutturazione ed efficientamento durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'Istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatrici del bando interministeriale "Scuole Belle".

2. Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi un'apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare».

112.0.12 (testo 2)

GALLONE

Approvato

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.
(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici

in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

112.0.12

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

1. Al fine di sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, con particolare riferimento agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il bullismo e il cyberbullismo a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'inserimento della figura dello psicologo nelle scuole superiori di secondo grado. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, definisce i criteri e le modalità di organizzazione del servizio.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato «Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado» con una dotazione di 100 mln di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,4 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

112.0.13 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis.

(Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro all'anno per il 2022. Il predetto incremento è destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

112.0.14

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

1. Al fine di contrastare in modo strutturale la dispersione e l'abbandono scolastico, nonché di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio e situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale scolastico e di contrastare il

bullismo e il cyberbullismo, a decorrere dall'anno 2022, è autorizzato il finanziamento entro un limite massimo di spesa di 80 milioni di euro, per l'inserimento della figura dello psicologo nelle scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado.

2. Con decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, definisce i criteri e le modalità per l'attivazione e l'organizzazione del servizio di psicologia scolastica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo denominato "Fondo per l'istituzione dello psicologo scolastico nelle scuole secondarie di secondo grado" con una dotazione di 80 mln di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

112.0.15

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo *standard* per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.».

112.0.16

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure per la promozione e la valorizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

112.0.17

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 112-bis.

(Incentivi alle istituzioni scolastiche per i percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77)

1. Al fine di incentivare le scuole ad attuare percorsi di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 di durata superiore a quella minima indicata nel comma 784 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata una spesa di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono assegnate alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione entro il 31 marzo di ciascun

anno, tenendo conto del numero di studenti che nel triennio precedente sono stati impegnati per un numero di ore superiore a quello minimo richiesto e del numero di ore eccedenti detto limite. Nei primi tre anni di applicazione le risorse sono assegnate in proporzione al numero di studenti iscritti alle classi degli ultimi tre anni.

3. Il comma 786 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

Conseguentemente l'articolo 20 è soppresso.

112.0.18 (testo 2)

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO, CAMPAGNA, MAIORINO, CROATTI, TRENTACOSTE, MALPEZZI, D'ANGELO, NATURALE, GAUDIANO, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, DONNO, DAMIANI, LOMUTI

Approvato

Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

«Art. 111-bis.

(Misure per le scuole situate nelle piccole isole)

1. Al fine di garantire la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione da emanarsi entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente vengono altresì definiti i criteri per l'attribuzione della indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola».

Conseguentemente alla Tabella A voce ministero dell'istruzione apportare le seguenti modificazioni

2022: -3.000.000;

2023: -3.000.000;

2024: -3.000.000.

112.0.18

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO, CAMPAGNA,
MAIORINO, CROATTI, TRENTACOSTE, L'ABBATE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Disposizioni n favore del personale scolastico delle isole minori)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti marittimi con le isole minori, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di garantire il pieno diritto all'istruzione e alla continuità didattica degli alunni degli istituti scolastici che ricadono nei comuni delle isole minori, è istituito presso il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato ad introdurre agevolazioni tariffarie per il personale scolastico pendolare a fronte di un regolare contratto di assunzione a tempo indeterminato o determinato non inferiore a 15 giorni. Con decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'istruzione e d'Intesa con la conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

112.0.19 (testo 2)

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPATHEU, FANTETTI, UNTERBERGER, CAMPAGNA

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni grado e ordine, è istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022.

3. Al Fondo di cui ai precedenti commi, possono accedere le associazioni e gli enti di cui all'articolo 4, comma 4, della legge del 29 maggio 2017 n. 71, in particolare:

a) associazioni sportive dilettantistiche;

b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS) di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 l'anno 2002, n. 14;

c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

4. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni entro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

112.0.19

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPATHEU, FANTETTI, UNTERBERGER, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria)

1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme di prevaricazione, qualificare l'offerta educativa nell'ottica della valorizzazione della progettualità scolastica, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, è introdotto, per la scuola dell'infanzia e nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie previste per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, l'insegnamento dell'"educazione emozionale".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con uno o più regolamenti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede alla definizione delle disposizioni relative all'insegnamento dell'educazione emozionale.

3. Le istituzioni scolastiche provvedono a rimodulare, sulla base dei regolamenti di cui al comma 2, il Piano dell'offerta formativa e il monte ore riservato alle discipline obbligatorie relative all'ambito giuridico, letterario, storico e filosofico al fine di includere l'insegnamento dell'educazione emozionale; nonché a programmare, con particolare riferimento alla scuola primaria e dell'infanzia, occasioni d'incontro extracurricolari in cui coinvolgere anche le famiglie.

4. Il Ministro dell'istruzione, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina per lo svolgimento delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente della scuola

primaria e del personale docente individuato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'insegnamento dell'"educazione emozionale".

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attività di formazione del personale docente di cui al comma 5 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

112.0.20

DE LUCIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Rigenerazione Scuola-Piano della transizione ecologica e culturale delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di perseguire la transizione ecologica e culturale delle istituzioni scolastiche e di sviluppare e migliorare le competenze degli studenti e di tutta la comunità scolastica in materia di sviluppo sostenibile, con decreto del Ministero dell'istruzione, avente natura non regolamentare, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano "RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale" delle istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

2. Il Piano "RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale" delle istituzioni scolastiche persegue i seguenti obiettivi:

a) la "rigenerazione" dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture fisiche e digitali e delle opportunità di studio in un'ottica sistemica e sostenibile;

b) un approccio sistemico nello studio dei temi legati all'ecologia e all'ambiente;

c) la riflessione sui diritti e i doveri "ecologici" degli esseri viventi;

d) la formazione dei docenti per lo sviluppo della cultura della sostenibilità e dell'approccio sistemico ai problemi ambientali;

e) la valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale e di eventi dedicati;

f) collaborazioni e intese con Università, enti pubblici e privati, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera e) dell'articolo 1, della legge 15 aprile 2015, n. 107.

3. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano "RiGenerazione Scuola per la transizione ecologica (PRISTE) e culturale" delle scuole di cui al comma 1.

4. Le istituzioni scolastiche individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia di ciascuna istituzione, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 3.

5. Il docente Referente per lo sviluppo di azioni di "RiGenerazione" ecologica e culturale avrà il compito di sostenere e coordinare le azioni volte all'attuazione del Piano "RiGenerazione Scuola" attraverso:

a) la formazione interna: relativa agli ambiti del Piano "RiGenerazione Scuola", mediante l'organizzazione di percorsi formativi che favoriscano la partecipazione di tutta la comunità scolastica, anche con il coinvolgimento di Università, enti pubblici e privati, consorzi, associazioni e imprese;

b) il coinvolgimento della comunità scolastica: promuovere la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività sui temi del Piano "RiGenerazione Scuola", anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e al territorio;

c) la creazione di soluzioni "sostenibili": individuare azioni per la riconversione della comunità scolastica al paradigma sostenibile proposto dal Piano "RiGenerazione Scuola";

6. Il referente per la transizione ecologica e culturale è destinatario di uno specifico percorso formativo sugli ambiti del Piano inteso a sviluppare le competenze e le capacità di questa figura strategica.

7. All'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n.107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e) le parole: "della sostenibilità ambientale" sono soppresse;*

b) *dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

"e-bis) applicazione dell'approccio sistemico ai problemi ambientali per lo sviluppo delle competenze e conoscenze volte a promuovere la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse alla transizione ecologica del Paese, con particolare riguardo all'uso consapevole delle risorse, al

consumo responsabile e alla promozione di nuove professionalità tese a proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema."

8. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per le istituzioni scolastiche statali, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nel limite di spesa di 2,7 milioni di euro per il 2022, e 8,16 milioni decorrere dall'anno 2023, finalizzati anche all'acquisto di servizi formativi di cui al comma 5, lettera a) e alla remunerazione dei docenti di cui al comma 4, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,7 milioni per l'anno 2022 a 8,16 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

112.0.21

MANTOVANI, CASTELLONE, D'ANGELO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, DONNO, GAUDIANO, L'ABBATE, LANZI, MAIORINO, MONTEVECCHI, PAVANELLI, PIARULLI, PRESUTTO, ROMANO, RUSSO, TURCO, VANIN, FEDE, RICCIARDI, PIRRO, COLTORTI, CIOFFI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Istituzione e disciplina della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione, di seguito denominata «Rete», al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni,

nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituto scolastico.

2. Alla rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire interconnessione tra tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e con la rete internet;

b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (Domain Name System-DNS), nonché servizi di memorizzazione dati e cloud computing;

c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (platform as a service);

d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;

e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla rete UNIRE è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni. La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della rete UNIRE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso alla rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola

comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1-*bis*, lettera a) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, che destina 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione della Rete di cui al presente articolo».

112.0.22

FERRO, DAMIANI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 112-*bis*.

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle stesse istituzioni scolastiche paritarie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

112.0.23

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Misure in materia di vincolo permanenza nelle istituzioni scolastiche)

1. Apportare le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i commi 3 e 3-bis dell'articolo 399, sono sostituiti con i seguenti:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020-2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo un anno scolastico di servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo";

b) all'articolo 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo e il terzo periodo sono abrogati;

c) all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2017, n. 59, il terzo periodo è abrogato.».

112.0.24

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Attuazione delle procedure selettive per i docenti di sostegno in possesso del relativo titolo di abilitazione)

1. All'articolo 18-*decies*, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione" sono aggiunte le seguenti: ", da emanare entro e non oltre il 30 gennaio 2022,"».

112.0.25

ALESSANDRINI, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Proroga del periodo transitorio per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione)

1. All'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole: "entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge"».

112.0.26

ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito universitario)

1. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ed il successivo decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 con le allegate linee guida, si applica anche ai test d'ingresso per l'università, compresi i test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale, e agli esami universitari.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono assicurati in tutti i test d'ingresso e negli esami durante il corso di laurea, gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nelle Linee Guida MIUR allegato al decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011.».

112.0.27 (testo 2)

RUOTOLO, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, MARILOTTI, NATURALE, PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, DONNO, LOREFICE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università)

1. Al fine di favorire attività seminari e di studio, iniziative studentesche, promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali, l'impegno contro le mafie e la violenza, è istituito il "Fondo per la diffusione della cultura della legalità".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinato alle Università statali italiane per le diverse attività.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna Università statale, nonché le linee guida per l'organizzazione degli stessi.

4. Entro e non oltre i novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2022, destinate alle Università statali che presentino uno o più progetti di cui ai commi precedenti.

5. Le Università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 194».

112.0.28

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Lettorati d'italiano presso le Università straniere)

1. Al fine di valorizzare, promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono assegnate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risorse pari a euro 1 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'istruzione sono stabilite i criteri per la procedura di selezione del personale di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

112.0.29 (testo 5)

GIACOBBE, ALFIERI, ALDERISI, IWObI, FANTETTI, COLLINA, CONZATTI

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

" 4-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Ai relativi oneri, paria a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-ter. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai relativi oneri, pari ad euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quater. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

112.0.31

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.
(Dote informatica)

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, con un reddito ISEE non superiore ad euro 45.000, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo denominato "Fon-

do Dote Informatica" con una dotazione pari a 300 milioni annui a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 2 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie del sistema la somma di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

112.0.32

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Promozione dei servizi dell'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. AI fine di tutelare gli interessi dei cittadini italiani in situazioni di crisi all'estero, relative a casi di terrorismo, crisi socio-politiche, calamità naturali, emergenze sanitarie e pirateria, vengono promosse, in tutte le scuole del territorio nazionale di ogni ordine e grado, campagne di informazione relative ai servizi dell'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale *viaggiasesicuri.it* e *dovesiamonelmondo.it*.

2. Per le attività di cui al comma 1 è istituito un fondo, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, denominato "Fondo per la promozione dei servizi dell'Unità di Crisi nelle scuole" con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

112.0.33

DORIA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Scuole di specializzazione Area Odontoiatrica)

1. All'articolo 88 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2022 l'ammissione alle scuole di specializzazione dell'area odontoiatrica riordinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2018 n. 68, avviene con le procedure di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, previa definizione, con le modalità di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, del fabbisogno degli odontoiatri specialisti da formare. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, agli ammessi al primo anno di corso delle predette scuole di specializzazione si applicano gli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368".

"3-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 31,2 milioni di euro per l'anno 2024. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

112.0.34

FREGOLENT, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al fine di prevedere, nelle procedure di reclutamento per l'accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'accertamento delle capacità comunicative, metodologiche e dei tratti personologici dei candidati, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 1, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e con un membro psicologo con comprovata esperienza per la valutazione dei requisiti psicoattitudinali connessi al ruolo";

b) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis.

(Prova psicoattitudinale nei concorsi pubblici)

1. I bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono lo svolgimento di una prova psicoattitudinale, somministrata contestualmente alla prova preliminare o a quella scritta, consistente nell'espletamento di un test scritto con domande a risposta multipla in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato, e un consequenziale colloquio psicologico da svolgersi durante la prova orale."

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

112.0.35

PITTONI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 112-bis.

(Modifica articolo 1 comma 636 legge 296/2006 in materia di scuole paritarie)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge n. 296 del 2006 sopprimere la parola: "annualmente"».

112.0.36

NUGNES, LA MURA, FATTORI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 112-bis.

(Estensione della gratuità dei libri di testo)

1. Nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di garantire il pieno diritto allo studio ed assicurare la gratuità totale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro annui, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 538 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 435 milioni a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 113

113.1

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 113, al comma 1, sostituire le parole: «750» con: «3000».

113.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 113, al comma 1, sostituire le parole: «750» con: «1500».

113.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 113, al comma 1, sostituire le parole: «750» con: «1000».

113.4

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 26 non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 12 per cento del Fondo medesimo e che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 27, comma 1, lettere da a) a h), non può essere inferiore al 6 per cento e superiore all'8 per cento del Fondo».

113.5

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 21, della legge 14 novembre 2016, n. 220, il comma 5-bis è abrogato».

113.6

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 23, della legge 14 novembre 2016, n. 220, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici, maturati esclusivamente su opere cinematografiche, alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana. L'importo complessivo per i contributi automatici non potrà essere inferiore al 10 per cento dello stanziamento annuo previsto a valere sul Fondo cinema nazionale."».

113.7

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere il prodotto cinematografico *made in Italy* anche attraverso l'attività del cinema itinerante, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo nel limite dell'incremento di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2022 e 2023, alla legge 14 novembre 2016, n. 220 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, comma 1, lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: "dal cinema itinerante, inteso come attività imprenditoriale che viene svolta in modo continuativo e non occasionale";

b) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "e) all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari per le attività imprenditoriali di cinema itinerante."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

113.8

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 34, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) prevedere obblighi di investimento a carico dei fornitori di media audiovisivi non inferiori al 20 per cento degli introiti netti annui; la suddetta quota di investimento è riservata ai produttori indipendenti le cui società siano per almeno il 51 per cento a partecipazione italiana, per l'acquisto o il pre-acquisto o la produzione di opere europee; una quota minima del 5 per cento è riservata direttamente alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui l'1 per cento riservato ad opere cinematografiche a carattere documentario e l'1 per cento ad opere cinematografiche di animazione."».

113.9

SACCONI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 34, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"g) gli obblighi di investimento a carico dei fornitori di media audiovisivi non possono essere inferiori al 20 per cento degli introiti netti annui; tale quota di investimento è riservata a società con sede in Italia e che siano per almeno al 51 per cento a partecipazione italiana per l'acquisto o il preacquisto o la produzione di opere europee. Una quota minima del 6 per cento deve essere inoltre riservata direttamente alle opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui l'1 per cento riservato ad opere cinematografiche a carattere documentario e l'1 per cento ad opere cinematografiche di animazione."».

113.10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 113, al comma 2, sostituire le parole «20» con: «500».

113.11

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 113, al comma 2, sostituire le parole «20» con «300».

113.12

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 113, al comma 2, sostituire le parole «20» con: «280».

113.13

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 113, al comma 2, sostituire le parole «20» con «250».

113.14

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.», con le seguenti parole: «è rifinanziato in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

Conseguentemente, all'articolo 194 (Fondo esigenze indifferibili) sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.», con le seguenti: «520 milioni di euro per l'anno 2022, 420 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

113.15

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «75 milioni».

Conseguentemente all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: -55.000.000;

2023: -55.000.000.

113.16

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per la valorizzazione del Museo del Cinema di Torino è autorizzata la spesa di I milione di euro per il 2022.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.17

GALLONE

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è sostituito dal seguente:

"1-bis. È assegnato un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera"».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a I milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

113.18

CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 7, comma 6-bis, della legge 26 luglio, n. 106, sostituire le parole "2021" con le seguenti "2022".

2-ter. Conseguentemente all'articolo 194 le parole "600 milioni" sono sostituite dalle seguenti "605 milioni"».

113.19

CANGINI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «seguendo criteri di efficienza di gestione e di perequazione territoriale».

113.20

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «seguendo criteri di efficienza di gestione e di perequazione territoriale».

113.21

SBROLLINI, FARAONE

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «seguendo criteri di efficienza di gestione e di perequazione territoriale».

113.22

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «seguendo criteri di efficienza di gestione e di perequazione territoriale».

Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare, seguendo criteri di efficienza di gestione e di perequazione territoriale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve garantire meccanismi.

113.23

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

113.24

CANGINI

Respinto

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli di musica popolare contemporanea, i prodotti fonografici, videofonografici nonché dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

«2022: -9 milioni;
2023: -19 milioni».

113.25

PRESUTTO

Respinto

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo con il seguente:

«I. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 mi-

lioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

113.26

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

113.27

FARAONE

Respinto

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto alla crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro».

113.28

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi del settore culturale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2022 e 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i titoli di ingresso agli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché i prodotti fonografici, videofonografici, ivi incluso quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transazionali, sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

113.29

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le spese culturali, spetta un credito d'imposta, nella misura del 19 per cento delle erogazioni effettuate. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato

di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma non spetta qualora il reddito complessivo del periodo in cui è maturato ecceda 100.000,00 euro.

3. Qualora l'ammontare delle imposte dovute per il periodo d'imposta in cui il credito è maturato risultasse incapiente, il credito d'imposta spettante di cui al comma 1 potrà essere utilizzato a valere nei periodi successivi non oltre al quinto».

113.30

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

"c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. La detrazione di cui alla presente lettera spetta qualora il reddito complessivo non ecceda 100.000,00 euro"».

113.31

NENCINI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per ciascun degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 5 per cento dell'imposta sul valore ag-

giunto (IVA) ai sensi di quanto disposto tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

113.32

NENCINI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per ciascun degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata su supporti fisici si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

113.33

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, ROMANO, CASTALDI, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

113.34

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.35

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.36

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per il ristoro delle perdite di reddito subite da parte di attori, cantanti, danzatori, musicisti, coristi, artisti circensi e maestranze, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nonché da parte di gruppi o di compagnie titolari di contratti o di accordi preliminari ai contratti con teatri, centri di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali, festival teatrali, musicali o multidisciplinari, organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi e imprese di produzione o di fruizione musicale, ivi compresi il jazz e la musica popolare contemporanea, o imprese circensi per lo svolgimento di spettacoli nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 31 dicembre 2021 e non più eseguiti, qualora la mancata esecuzione degli spettacoli abbia comportato la revoca e la mancata retribuzione, anche parziale, dei contratti sottoscritti o degli accordi preliminari ai contratti, per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse sono assegnate allo stato di previsione del Ministero della cultura, che, con decreto del Ministro della cultura da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, i termini e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande di ristoro da parte dei soggetti interessati.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2022».

113.37

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 29 luglio 2014, n. 106 sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

"Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, e per la realizzazione di nuove strutture il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni che, operando senza scopo di lucro, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate."».

113.38

GALLONE, PAROLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.39 (testo 3)

MISIANI, MIRABELLI

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

113.39

MISIANI, MIRABELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 1 milioni di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

113.40

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

113.41 (testo 2)

DE LUCIA, GAUDIANO, DONNO, NATURALE, PIRRO

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia", con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite i criteri e le modalità per il riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 400.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

113.42 (testo 3)

MONTEVECCHI, BOTTICI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO, ROMANO, CROATTI, FERRARA, TRENTACOSTE, BAGNAI, NATURALE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, si provvede con decreto del Ministro per la cultura da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.43 (testo 2)

MANCA, NENCINI, BITI, BAGNAI, NATURALE, MONTEVECCHI

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, si provvede con decreto del Ministro per la cultura da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.44

CANGINI, NENCINI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Nel Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è previsto un contributo di 200 mila euro per il 2022 e di 200 mila euro per il 2023 per la Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita nel 2015 per mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il proprio patrimonio artistico e culturale, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato "di particolare interesse storico" da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 in data 29 gennaio 2009).»

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

113.45

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini delle celebrazioni della ricorrenza del secondo centenario della morte di Antonio Canova, è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di un milione di euro diretto alla predisposizione e all'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, letterarie ed educative, anche attraverso il restauro delle opere e dei luoghi canoviani».

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

113.46

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, BINETTI, DE POLI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana è autorizzata la spesa di euro 150 mila per ciascun degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltreché della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.».

Conseguentemente, ridurre di 150 mila per ciascun degli anni 2022 e 2023 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

113.47 (testo 2)

TOFFANIN, Marco PELLEGRINI

Approvato

All'articolo 199 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 125.000 euro per l'anno 2022 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.48

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Aggiungere i seguenti commi:

«4. A partire dall'anno 2022, l'ammontare del Fondo previsto dal comma 7-*quater* dell'articolo 22 della legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 10 mln di euro annui.

5. Allo stesso comma, nel primo capoverso, sostituire: "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario", con:

"destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

a) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore.",

e, dopo: "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

113.49

VANIN, CROATTI, PAVANELLI, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, CASTELLONE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della cultura e garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale e archivistico librario, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 50.000 euro per l'an-

no 2022 in favore della Congregazione Armena Mechitarista dell'Isola di San Lazzaro in Venezia per l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione da agenti patogeni anodibi.

3-ter. Alla Congregazione Armena Mechitarista dell'Isola di San Lazzaro in Venezia, di cui al comma *3-bis*, è riconosciuto altresì un contributo di 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzato al restauro di libri, manoscritti e fondi antichi a stampa conservati presso la Biblioteca dell'Isola di San Lazzaro in Venezia.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599.905.000 euro per l'anno 2022 e 499.955.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

113.50

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* Il Fondo per il sostegno dello spettacolo di cui all'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022».

113.51 (testo 2)

BOLDRINI, IORI, VANIN, VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, PAPANHEU

Approvato

All'articolo 199, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«*8-bis.* Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200.000 euro in fa-

vore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Treviso. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 200.000 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.52 (testo 2)

VANIN, CROATTI, PAVANELLI, ROMAGNOLI, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, CASTELLONE, Marco PELLEGRINI

Approvato

All'articolo 199, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la sepsa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Treviso. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 200.000 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.53

TESTOR, TOSATO, FAGGI, FERRERO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "sportive dilettantistiche," aggiungere le seguenti parole: "e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 14 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.54

TESTOR, TOSATO, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991 n. 398, dopo le parole: "attività sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti parole: "e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 37 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.55

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 113, dopo il 3 comma, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportivo.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

113.56 (testo 2)

DAMIANI, DE SIANO, Marco PELLEGRINI, CROATTI, GUIDOLIN

Approvato

All'articolo 199, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'istituto comprensivo "P. P. Mennea" di Barletta è riconosciuto un contributo di euro 600.000,00, per l'anno 2022 al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro per l'anno 2022 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.57

COLLINA

Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche comunque denominate, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai fini del presente comma si considerano tali le agenzie viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche comunque denominate sia quelle i cui contratti che generano

il fatturato sono stipulati tra le agenzie e le istituzioni scolastiche, sia quelle i cui contratti sono stipulati tra le agenzie e gli esercenti la potestà genitoriale, nell'ambito della partecipazione a un progetto didattico-educativo. Il sostegno è erogato sulla base del fatturato del 2019. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 560 milioni di euro per l'anno 2022».

113.58

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche comunque denominate, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Ai fini del presente comma si considerano tali le agenzie viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche comunque denominate sia quelle i cui contratti che generano il fatturato sono stipulati tra le agenzie e le istituzioni scolastiche, sia quelle i cui contratti sono stipulati tra le agenzie e gli esercenti la potestà genitoriale, nell'ambito della partecipazione a un progetto didattico - educativo. Il sostegno è erogato sulla base del fatturato del 2019.

Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 13 sono inserite le parole «e il turismo educativo».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «560 milioni».

113.59

COLLINA

Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di risolvere l'enorme contenzioso che riguarda gli Istituti Scolastici, a seguito della cancellazione dei viaggi, agli organizzatori di viaggi che, prima della scadenza del *voucher*, provvedono al rimborso in denaro all'istituto scolastico o all'esercente la potestà genitoriale nel caso di contratto stipulato direttamente tra l'organizzatore e l'esercente la potestà genitoriale, estinguendo il *voucher* o risolvono il contratto sottoscritto con la scuola o rinunciano all'incarico di cui al bando assegnato è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari pari del 50 per cento del valore del *voucher*, del contratto stipulato con la scuola ovvero del valore presunto o espresso del bando assegnato. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022»;

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo 13 sono inserite le parole: «e il turismo educativo».

113.60

CANGINI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183,

comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.».

113.61

RAMPI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.»

113.62

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera dell'editoria specializzata in arte e turismo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo.»

113.63 (testo 2)

MIRABELLI, MISIANI, LANIECE, PIRRO

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1,5 milione di euro per l'anno 2022»;

b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 0,5 milione di euro annuo per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino."

3-ter. Al fine di valorizzare le attività di missione pubblica dell'istituto della Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, è stanziato un contributo pari a euro 1.000.000 per l'anno 2022.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

113.64

GALLONE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022";

b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino."

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

113.65

MASINI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2022, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

113.66

TESTOR, TOSATO, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 67, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici," inserire le seguenti: "ai formatori ed".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.67

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 338, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019" sono inserite le seguenti ", a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 597 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.»

113.68

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Aggiungere i seguenti commi:

«4. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire: "2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con: "10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

5. Al comma 360 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "presente legge" aggiungere: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

113.69

PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 386, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 499.400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

113.70

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis-6. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire le parole: "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020" con le seguenti: "una dotazione di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti previsti dal presente comma si

provvede mediante corrispondere riduzione delle risorse stanziare all'articolo 194"».

113.71

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire: "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020" con: "una dotazione di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022"».

113.72

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021».

113.0.1

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Alla legge 14 dicembre, n. 220, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

(Programmazione televisiva e opere filmiche)

1. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentite le categorie del settore, viene fissato il periodo in cui le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali, solo dopo che sia decorso un tempo comunque non inferiore a dodici mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia.

2. Tale periodo può essere ridotto ad un minimo non inferiore di sei mesi per le opere coprodotte in Italia e nell'Unione europea con emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento ed un periodo non inferiore a sei mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante emittenti televisivi lineari e non lineari, comprensivi dei diritti digitali.

3. Sempre con il Decreto di cui al comma 1 e con le medesime modalità, lo sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari e non lineari comprensivi dei diritti digitali per le opere cinematografiche destinate prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, esclusivamente rientranti nella definizione di film difficile con risorse finanziarie modeste', ivi compresi i documentari e i cortometraggi, viene fissato anche in deroga al periodo stabilito da quanto previsto dal presente articolo"».

113.0.2

MAGORNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Opere filmiche italiane e straniere)

1. Alla Legge 14 dicembre, n. 220, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Programmazione televisiva e opere filmiche)

1. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentite le categorie del settore, viene fissato il termine entro cui le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali. Il termine di cui al precedente periodo non può, in ogni caso, essere inferiore a dodici mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia.

2. Il limite temporale di cui al comma 1 può essere ridotto di ulteriori sei mesi per le opere coprodotte in Italia e nell'Unione europea con emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento ed un periodo non inferiore a sei mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante emittenti televisivi lineari e non lineari, comprensivi dei diritti digitali.

3. Per le opere cinematografiche destinate prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, esclusivamente rientranti nella definizione di film difficile con risorse finanziarie modeste', ivi compresi i documentari e i cortometraggi, il Decreto di cui al comma 1 fissa il periodo in cui le stesse sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari e non lineari comprensivi dei diritti digitali anche in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2"».

113.0.3

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

Alla legge 14 dicembre 2016, n. 220, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Programmazione televisiva e opere filmiche)

1. Con decreto del Ministro della Cultura, sentite le categorie del settore, viene fissato il periodo in cui le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali, solo dopo che sia decorso un tempo comunque non inferiore a dodici mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia.

2. Il periodo di cui al comma 1 può essere ridotto ad un minimo non inferiore di sei mesi per le opere coprodotte in Italia e nell'Unione europea con eminenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento ed un periodo non inferiore a sei mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante emittenti televisive lineari e non lineari, comprensivi dei diritti digitali.

3. Come il medesimo decreto di cui al comma 1 e con le medesime modalità, lo sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari e non lineari comprensivi dei diritti digitali per le opere cinematografiche destinate prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, esclusivamente rientranti nella definizione di film difficile con risorse finanziarie modeste', ivi compresi i documentari e i cortometraggi, viene fissato anche in deroga al periodo stabilito da quanto previsto dal presente articolo"».

113.0.4

SACCONE

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 14 dicembre, n. 220, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis.

1. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentite le categorie del settore, viene fissato il periodo in cui le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali, solo dopo che sia decorso un tempo comunque non inferiore a dodici mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia.

2. Tale periodo può essere ridotto ad un minimo non inferiore di sei mesi per le opere coprodotte in Italia e nell'Unione europea con emittenti televisive lineari, non lineari comprensivi dei diritti digitali che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento ed un periodo non inferiore a sei mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante emittenti televisivi lineari e non lineari, comprensivi dei diritti digitali.

3. Con lo stesso Decreto di cui al comma 1 e con le medesime modalità, lo sfruttamento da parte delle emittenti televisive lineari e non lineari comprensivi dei diritti digitali per le opere cinematografiche destinate prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, esclusivamente rientranti nella definizione di film difficile con risorse finanziarie modeste', ivi compresi i documentari e i cortometraggi, viene fissato anche in deroga al periodo stabilito da quanto previsto dal presente articolo"».

113.0.5

PITTELLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure urgenti di sostegno e stimolo per la produzione musicale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici e digitali e la creazione di videoclip musicali e contenuti multimediali. Una percentuale di tali risorse, non superiore al 30 per cento su base annua, può essere destinata all'ammodernamento tecnologico degli studi di produzione musicale e multimediale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse, tenendo conto della capitalizzazione, fatturato e numero di dipendenti dei soggetti richiedenti; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

3. Le eventuali somme residue giacenti nel Fondo e non assegnate sono destinate in misura proporzionale e al netto delle risorse utilizzate, ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel triennio di vigenza del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

113.0.6

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure urgenti di sostegno e stimolo per la produzione musicale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici e digitali e la creazione di videoclip musicali e contenuti multimediali. Una percentuale di tali risorse non superiore al 30 per cento su base annua può essere destinata all'ammodernamento tecnologico degli studi di produzione musicale e multimediale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse, tenendo conto della capitalizzazione, fatturato e numero di dipendenti dei soggetti richiedenti; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

3. Le eventuali somme residue giacenti nel Fondo e non assegnate sono destinate in misura proporzionale e al netto delle risorse utilizzate, ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel triennio di vigenza del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

113.0.7

NENCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore musicale e dell'intrattenimento)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici e digitali e la creazione di videoclip musicali e contenuti multimediali. Una percentuale di tali risorse non superiore al 30 per cento su base annua può essere destinata all'ammodernamento tecnologico degli studi di produzione musicale e multimediale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse, tenendo conto della capitalizzazione, fatturato e numero di dipendenti dei soggetti richiedenti; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

3. Le eventuali somme residue giacenti nel Fondo e non assegnate sono destinate in misura proporzionale e al netto delle risorse utilizzate, ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel triennio di vigenza del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

113.0.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 113-bis.***(Misure urgenti di sostegno e stimolo per la produzione musicale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti discografici con l'obbligo di stampare, fabbricare e commercializzare i relativi supporti fisici e digitali e la creazione di videoclip musicali e contenuti multimediali. Una percentuale di tali risorse non superiore al 30 per cento su base annua può essere destinata all'ammodernamento tecnologico degli studi di produzione musicale e multimediale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse, tenendo conto della capitalizzazione, fatturato e numero di dipendenti dei soggetti richiedenti; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

3. Le eventuali somme residue giacenti nel Fondo e non assegnate sono destinate in misura proporzionale e al netto delle risorse utilizzate, ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel triennio di vigenza del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

113.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore musicale e dell'intrattenimento)

1. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero della cultura, è istituito un fondo da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di nuove produzioni di contenuti e *format* legati al mondo dell'intrattenimento.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante accantonamento di una quota pari al 2 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse, tenendo conto della capitalizzazione, fatturato e numero di dipendenti dei soggetti richiedenti; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e all'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.».

113.0.10

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Istituzione del "Bonus Strumenti Musicali")

1. Per gli studenti degli istituti a indirizzo musicale, delle scuole di musica e degli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado e per gli iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento offerti dai conservatori di musica e dagli istituti musicali parificati, è istituito un "Bonus Strumenti Musicali" per l'acquisto di uno strumento di manifattura italiana, coerente al corso di studi, del valore pari al 22 per cento del prezzo di vendita del bene acquistato.

2. Lo strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al comma precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

3. È autorizzata una spesa nel limite massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 122, al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni di euro per l'anno 2022» con le parole: «94 milioni per l'anno 2022».

113.0.11

MASINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Per gli studenti di scuole di qualsiasi ordine e grado con indice ISEE non superiore a 30.000 euro è prevista per l'anno 2022 una detrazione fino al 50 per cento del valore di acquisto sino ad un massimo di 1.500 euro su qualsiasi tipo di strumento musicale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione quantificati in 3,4 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

113.0.12

CANGINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Valorizzazione delle orchestre giovanili italiane)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012 n. 238, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a decorrere dall'anno 2022 un contributo di 1.000.000 di euro da suddividere in misura proporzionale tra i seguenti soggetti: Associazione Senzaspine, Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff « Diffrazioni Sonore soc. coop., Associazione culturale musicale 1 Filarmonici di Benevento', Ensemble Mare Nostrum, Associazione Filharmonie, Orchestra dei Giovani Europei".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».

113.0.13

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO, ROMANO, CASTALDI,
TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della cultura sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

3. I contributi a carico del Fondo di cui al comma 114 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.14

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle im-

poste sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 3 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.

2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.

3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.».

Conseguentemente dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:

«Allegato 3 (articolo 36-bis, comma 1) CODICI ATECO:

49094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

855209 - Altra formazione culturale

900101 - Attività nel campo della recitazione

900109 - Altre rappresentazioni artistiche

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche».

113.0.15

NENCINI, CONZATTI, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Contributo per la promozione di opere letterarie edite e inedite di giovani autori)

1. Al fine di sostenere e valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani con riferimento, in particolare, al settore letterario, è erogato, nei limiti di spesa di cui al comma 7, un contributo a fondo perduto per la promozione di opere letterarie edite e inedite di giovani autori.

2. Sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo i progetti letterari rispondenti ai seguenti requisiti generali:

a) che prevedono il coinvolgimento di autori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia (inclusi i soggetti di nazionalità non italiana) in qualità di autori dell'opera oggetto della proposta letteraria. Nel caso di opere collettanee il 50 per cento degli autori coinvolti dovrà avere un'età non superiore ai 35 anni ed essere residente in Italia;

b) in caso di:

opere edite, che le stesse siano state pubblicate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, siano provviste di ISBN e che rispettino i requisiti di cui alla lettera *c)* e *d)*. Per il rispetto del requisito anagrafico di cui alla lettera *a)*, si considera l'età dell'autore al momento della pubblicazione dell'opera;

opere inedite, che le stesse non sono state ancora pubblicate e/o presentata in contesti con presenza di pubblico, o in ogni caso fruibili dal pubblico, né in Italia né all'estero, né mediante canali digitali;

c) che l'opera letteraria, edita o inedita, sia stampata e distribuita in almeno 1.000 copie nonché distribuita su piattaforme digitali (o per vendita in formato "fisico" o per vendita in formato *e-book*);

d) la pubblicazione sia corredata da attività di comunicazione e promozione.

3. Il contributo potrà coprire fino al 100 per cento del costo totale del progetto, per un massimo assegnabile per singolo progetto pari a 15.000 euro.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

5. A pena di esclusione, ciascun soggetto proponente:

a) può ricevere il contributo di cui al presente articolo al massimo per un progetto letterario;

b) al momento della domanda, non deve risultare beneficiario, a qualunque titolo, di contributi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) non deve risultare condannato, in via definitiva, per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale.

6. Non sono ammesse al contributo di cui al presente articolo: monografie di ricerca e libri di testo scolastici o universitari; opere destinate alla propaganda politica ed elettorale, sindacale, delle associazioni di categoria e quelle rivolte al proselitismo di tipo religioso di ogni credo; opere che possano ledere la libertà e la dignità dei cittadini o volte a promuovere ogni forma di discriminazione.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

113.0.16

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure a sostegno di giovani artisti e artigiani)

1. Al fine di incentivare il coinvolgimento di giovani artisti e artigiani nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trenta-sei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di tirocini, studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca di una proposta

di progetto formativo da parte del candidato. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per l'attuazione del precedente periodo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.17

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.0.18

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente: "*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

113.0.19

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per il ristoro delle imprese culturali e sportive)

1. Al fine di sostenere gli operatori, anche del settore culturale e dello sport, dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19 dal presente decreto, è riconosciuto un contributo per garantire l'installazione di strumenti di riconoscimento del "green pass", nel limite massimo di 1000 milioni per l'anno 2021 e 1000 milioni per l'anno 2022.

2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.

3. Agli oneri derivanti, pari a 1000 milioni per l'anno 2021 e 1000 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

113.0.20

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per lo sport)

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo denominato "Fondo per lo sport", con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla erogazione di contributi a fondo perduto agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti natatori o impianti sportivi al chiuso con superfici complessive superiori a 1.000 metri quadrati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, sono definite le modalità di accesso delle risorse di cui al presente comma, da ripartire in proporzione alla perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

113.0.21

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per l'attività sportiva)

Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, per gli anni d'imposta 2021 e 2022, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-*quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica sono detraibili nella misura del 100 per cento dalle imposte sui redditi».

113.0.22

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei beni culturali presenti nei depositi dei musei gestiti in via diretta o indiretta, rispettivamente, dalle regioni, comuni o unioni dei comuni, a fini di catalogazione, conservazione, restauro e a fini di studio e ricerca. Copia della mappatura e del censimento sono trasmesse agli uffici competenti dell'ente territoriale competente.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della cultura, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.23

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

113.0.24

VANIN, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Contributo a sostegno Musei e luoghi della Cultura)

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tenuto conto delle mancate entrate derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, agli stessi è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2022, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro. Con successivo decreto del Ministro della Cultura è effettuato il riparto delle risorse di cui al periodo precedente, il riparto tiene conto delle necessità dei diversi territori nonché delle effettive minori entrate registrate nell'anno precedente.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.25

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Credito d'imposta per i luoghi della cultura)

1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo: "d'impresa" aggiungere: "teatrale e culturale";
- b) sostituire le parole: "60 per cento" con: "totale";
- c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: "A/9, B/6, D/3".».

113.0.26

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per la cultura)

Alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 62i33/72 apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il punto 35, inserire i seguenti:

"35-bis) le prestazioni proprie e accessorie delle biblioteche, e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

35-ter) mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, sale cinematografiche, spettacoli teatrali di qualsiasi tipo,

compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti".

b) eliminare il punto 123;

c) eliminare il punto 127-*septiesdecies*;».

113.0.27 (testo 4)

SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:

a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;

b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sito presso del Comune di Erba;

c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per il ripristino e la valorizzazione del patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, in provincia di Como, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del Turismo, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le seguenti: «di 598,4 milioni di euro».

113.0.28

BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per lo sviluppo rete UNESCO delle Città Creative (UCCN- UNESCO Creative Cities Network)

1. Al fine di garantire lo sviluppo della attività creative e l'implementazione dell'industria culturale della rete UNESCO delle Città Creative (UCCN -UNESCO Creative Cities Network), nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per lo sviluppo delle Città Creative dell'Unesco", con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 587 milioni di euro».

113.0.29 (testo 3)

CAMPARI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Ritirato

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per lo sviluppo e la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO (UCCN- UNESCO Creative Cities Network))

1. Al fine di garantire lo sviluppo delle Città creative dell'UNESCO che per tipologia e attività possono dare un valore aggiunto all'offerta complessiva, con l'obiettivo di rafforzare la propria attrattività turistica, il fondo di

cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, viene incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per favorire la collaborazione tra le Città creative dell'UNESCO, il 60 per cento del rifinanziamento di cui al comma 1 è destinato ai progetti che coinvolgono due o più città creative.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

113.0.30 (testo 4)

RAMPI, VERDUCCI, ZANDA, CANGINI, MARILOTTI, MANCA, COMINCINI, IORI, FEDELI, PARRINI, ROJC, BOLDRINI, FERRAZZI, GIACOBBE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Disposizioni in materia di cultura)

1. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

2. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

5. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

6. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.

7. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 2, 3 e 4 e per le attività di cui al comma 5.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a a, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

113.0.31 (testo 4)

MARCUCCI, NENCINI, FERRARA, MALLEGGNI, SAPONARA

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 113-bis.***(Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini)*

1. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, per il finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi nel limite di spesa massima autorizzata ai sensi del presente articolo:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

3. Le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

4. Ai componenti del Comitato promotore e del Comitato tecnico scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato e del Comitato tecnico scientifico sono poste a carico del contributo di cui al comma 1.

5. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 1, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 4, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

113.0.32

DE BONIS

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera)

1. È istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la *Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris*, a sostegno e tutela dell'imitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città

rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani del calibro di Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

4. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;

b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;

c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;

d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per le spese di funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi speciali e di riserva" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

113.0.33

SANTILLO, DE LUCIA, TAVERNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per la tutela e la valorizzazione del Real Sito di Carditello e delle residenze borboniche)

1. Al fine di dar piena attuazione al piano strategico di sviluppo turistico-culturale integrato delle residenze borboniche e del complesso di beni culturali e paesaggistici delle aree annesse, nonché di restituire il Real Sito di Carditello a una completa fruizione pubblica, alla Fondazione Real Sito di Carditello, costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, è assegnato un contributo straordinario di euro di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato alla sistemazione dell'area del Galoppatoio e alla valorizzazione del tradizionale patrimonio equestre rappresentato dai cavalli Persano.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

113.0.34

CASTELLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Restauro del giardino storico del parco vanvitelliano del Fusaro a Bacoli)

1. Al fine di dar piena attuazione al piano strategico di sviluppo turistico-culturale integrato del Circuito dei Siti Reali d'Europa borbonici, delle Residenze e dei beni culturali e paesaggistici che vi insistono, nonché a tu-

tela e valorizzazione della Casina e del Parco vanvitelliani del Fusaro, e del patrimonio monumentale e naturalistico che rappresentano e di cui sono parte integrante, per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di euro 200.000 per l'anno 2022 al comune di Bacoli, in provincia di Napoli, finalizzato a interventi di restauro, ristrutturazione, efficientamento energetico, adeguamento degli impianti della Casina e recupero del giardino storico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.35 (testo 2)

MALLEGNI

Approvato

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità;

le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fallimento produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

113.0.36

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro).

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, le parole: "e non" sono sostituite con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.0.37 (testo 2 corretto)

CASTIELLO, SANTILLO, GAUDIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interventi per la tutela e la valorizzazione di siti di eccezionale interesse turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale, nonché per la promozione sociale e turistica dei territori)

1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, risalente al IX secolo d.C. e situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per un contributo straordinario al comune di Vallo della Lucania finalizzato a rendere funzionale, tramite la realizzazione di un parcheggio e di un anfiteatro, l'antico monastero basiliano, favorendo la sua funzione di attrattore culturale-turistico di livello internazionale.

2. In considerazione dell'altissimo valore storico e culturale dell'intervento è autorizzata la spesa di 70.000,00 euro per l'anno 2022 per un finanziamento straordinario al Comune di Orria (Salerno) finalizzato all'acquisizione e alla ristrutturazione di un immobile del 600 sito nella frazione di Piano Vetrale, destinato a ospitare la Casa-Museo di Paolo De Matteis.

3. Al fine di dar piena attuazione al piano strategico di sviluppo turistico-culturale integrato delle residenze borboniche e del complesso di beni culturali e paesaggistici delle aree annesse, nonché di restituire il Real Sito di Carditello a una completa fruizione pubblica, alla Fondazione Real Sito di Carditello, costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assegnato un contributo straordinario di euro di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato alla sistemazione dell'area del Galoppatoio e alla valorizzazione del tradizionale patrimonio equestre rappresentato dai cavalli Persano.

4. Al fine di tutelare e valorizzare la Casina e il Parco vanvitelliani del Fusaro e il patrimonio monumentale e naturalistico che rappresentano e di cui sono parte integrante, per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di euro 200.000 per l'anno 2022 al comune di Bacoli, in provincia di Napoli, finalizzato a interventi di restauro, ristrutturazione, efficientamento energetico, adeguamento degli impianti della Casina e recupero del giardino storico.

5. Ai fini dello sviluppo del turismo nelle aree interne nella Provincia di Salerno in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, finalizzata alla pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla creazione del Percorso del Pellegrino che collega in un percorso turistico-religioso i seguenti Santuari presenti nei Comuni delle aree interne della Provincia di Salerno:

- i. Santuario di Santa Sofia - Comune di Albanella;
- ii. Santuario dei Getsemani - Comune di Capaccio Paestum;
- iii. Santuario della Madonna del Monte Sacro - Comune di Novi Velia;
- iv. Santuario di Michelangelo Arcangelo - Comune di Teggiano;
- v. Santuario di San Michele - Comune di Sala Consilina;
- vi. Certosa di Padula - Comune di Padula;
- vii. Santuario di San Gerardo Maiella - Comune di Caposele.

6. Con decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al contributo, nonché, le opere e gli interventi che sono situati presso il Santuario di Santa Sofia del Comune di Albanella, quale punto di partenza del percorso di pellegrinaggio e che comprendono la realizzazione di un'area ristoro, un parco, un parcheggio per le auto dei pellegrini, un auditorium per eventi, nonché, la riqualificazione del centro sportivo già esistente.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,770 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 5,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.38

CASTIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Interventi per la realizzazione della Casa Museo di Paolo De Matteis a Piano Vetrale di Orria)

1. In considerazione dell'altissimo valore storico e culturale dell'intervento è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2022 per un finanziamento straordinario al Comune di Orna (Salerno) finalizzato all'acquisizione e alla ristrutturazione di un immobile del 600 sito nella frazione di Piano Vetrale, destinato a ospitare la Casa-Museo di Paolo De Matteis».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,8 milioni di euro».

113.0.39

D'ANGELO, DE LUCIA, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione dei Cimiteri monumentali siti sul territorio nazionale)

1. Al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori dei cimiteri monumentali, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo per la tutela e la valorizzazione dei cimiteri monumentali italiani" con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.40

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

1. Al fine di promuovere la cultura Cimbra, è istituito presso il Ministero della cultura un Fondo per sostenere interventi per la tutela e la conservazione del patrimonio culturale cimbro.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è di 250 mila euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

113.0.41

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è sostituito dal seguente:

"1-bis. È assegnato un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera".

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma I del presente articolo, pari a di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

113.0.42 (testo 2)

GALLONE, PAROLI, BARACHINI, DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

*(Stanziamenti in favore di Bergamo e Brescia,
Capitali italiane della cultura per l'anno 2023)*

1. Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della "Capitale italiana della cultura", è autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2. Al fine di sostenere e valorizzare l'attività culturale gravemente penalizzata dal COVID-19 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della fondazione La Versiliana di Pietrasanta.

113.0.43

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Parchi a tema e spettacolo viaggiante)

1. All'articolo 65 della legge 23 luglio 2021, n. 106, comma 6) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, il fondo di cui all'articolo 65 comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.».

113.0.44

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

Al fine di sviluppare occasioni pratiche di apprendimento e formazione orizzontale sul management culturale e creativo secondo quanto stabilito dalla carta di Genova, è stabilito un contributo di 500 mila euro per gli anni 2022 e 500 mila euro per il 2023 in favore della regione Lazio.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

113.0.45 (testo 2)

GASPARRI, FANTETTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria)

1. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del treno della Memoria attraverso un itinerario che porti a raggiungere almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unità nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

113.0.46

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al termine, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Misure per la spesa in beni culturali)

Alla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 339, sostituire le parole "commi 4 e 4-bis" con "4-bis"».

113.0.47

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77)

1. All'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole "spettacoli e mostre", sono inserite le seguenti: "e le imprese esercenti in maniera prevalente le attività riferite al Codice Ateco 74.20.19 o in alternativa le imprese, non soggette alla redazione della dichiarazione prevista dall'Allegato VIII del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e all'iscrizione nell'elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura settore oftalmico - ottico ai sensi dell'articolo 13, comma i, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, soggette all'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 164, comma i, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercenti, mediante apparecchiature fotografiche, le attività riferite al codice Ateco 47.78.20."

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

113.0.48

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Bonus vacanze)

1. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, sono finalizzate ad un contributo a fondo perduto da destinare al ristoro delle imprese operanti nel settore turistico ricettivo.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità applicative del presente articolo.»

113.0.49

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, LUPO, PAVANELLI, MAIORINO, ROMANO, CASTALDI, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici)

1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della cultura il "Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici" con una dotazione iniziale di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 114

114.1

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole «10» con «100».

114.0.1

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Tax credit per gli edicolanti)

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.

2. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva

di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000.

3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 2 milioni di euro per il 2022 e di 17 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

114.0.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Tax credit per gli edicolanti)

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro. Fino a restare il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spe-

se individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. 2. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, b) siano imprese femminili, c) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, d) abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. 3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. 4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 2 milioni di euro per il 2022 e di 17 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

114.0.3

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Tax credit per le edicole)

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro. Fermo restando il suddetto

limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati gli eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.

2. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

a) abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni;

b) siano imprese femminili,

c) siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione,

d) abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici

nel 2022, il credito di imposta di cui al comma 1, è stabilito nella misura massima di 6.000 euro.

3. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi dei commi 1 e 2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022, di 483 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

114.0.4

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 114-bis.

(Estensione dell'Art Bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."»

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 595 milioni di euro per l'anno 2022 e 495 milioni a decorrere dall'anno 2023.

Art. 115**115.1**

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 115. - (*Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET*) - 1. Al fine di introdurre nell'ordinamento specifiche misure di tutela in favore dei lavoratori assicurati nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative indipendentemente dalla qualificazione subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro utilizzata dalle parti per la sua realizzazione, ivi compresi i contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, presso il FPLS dell'INPS è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'indennità di discontinuità", con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Le risorse di cui al precedente periodo sono volte ad assicurare l'accesso dei lavoratori aventi diritto alle tutele economiche e previdenziali da stabilirsi con apposito provvedimento normativo istitutivo della suddetta indennità di discontinuità, in relazione alla necessità di provvedere al raggiungimento del regime delle predette disposizioni. A tale ultimo scopo, l'INPS è comunque autorizzata, in via transitoria e fino al regime della disciplina stabilita dal predetto provvedimento normativo, ad utilizzare le risorse derivanti dall'avanzo della gestione speciale del FPLS. Con lo specifico provvedimento di istituzione dell'indennità di discontinuità sono definiti, tra l'altro, gli oneri contributivi per il finanziamento del Fondo per l'indennità di discontinuità, nonché le norme per il coordinamento e la razionalizzazione delle altre disposizioni vigenti in materia di indennità di tutela dei tempi di non lavoro e della disoccupazione involontaria dei lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel FPLS.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti «580 milioni di euro per l'anno 2022».

115.2 (testo 2)

CATALFO

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro».

Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

115.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo sostituire le parole «20» con «200».

115.4

CANGINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera a), dopo le parole: "simili relative a diritti d'autore" sono aggiunte le seguenti: "e diritti connessi" e dopo le parole: "eredi o legatari," sono aggiunte le seguenti: "nonché dagli artisti interpreti esecutori e loro eredi o legatari".»

115.0.1

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Contributo a fondo perduto per corsi di alta formazione nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati «Academy aziendali».

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 0,3 milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 194.»

115.0.2

BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

(Misure per il rilancio del mercato dell'arte italiano e dei giovani artisti)

1. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate negli anni 2022 e 2023 per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia è corrisposto un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e per due annualità consecutive.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. In considerazione del divieto di organizzare spettacoli dal vivo a causa delle misure restrittive che sono state adottate a causa dell'emergenza pandemica da SARS-Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno alla continuità delle attività delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo.

4. A valere sul Fondo di cui al comma 3 è riconosciuto un contributo economico a favore delle Onlus del settore culturale, teatrale e dello spettacolo dal vivo che abbiano continuato a operare durante la pandemia con forme innovative di spettacolo online e di scambio internazionale.

5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi, anche ai fini del rispetto dello stanziamento complessivo previsto per il Fondo di cui al comma 3, nonché l'apposita verifica del possesso oggettivo dei requisiti e dell'effettiva realizzazione dei progetti di cui al comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 591 milioni di euro» e le parole: «di 500 milioni di euro» con le parole: «di 496 milioni di euro».

115.0.3

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 115-bis.

1. All'articolo 65 della legge 23 luglio 2021, n. 106, comma 6) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, il fondo di cui all'articolo 65 comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 116**116.1**

MISIANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 116. - (*Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne*) -

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani, con fatturato non superiore a 500.000 euro nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che, alla data del 31 dicembre 2021, già svolgono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione allo svolgimento dell'attività nei Comuni di cui al presente comma, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b) esenzione dall'imposta sul reddito delle società;
- c) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;
- d) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
- e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono fruite dalle imprese beneficiarie nella misura complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di

euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

116.2

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio, i coltivatori diretti e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti o in una frazione con popolazione fino a 500 abitanti, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei Comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica».

116.3

MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio» inserire le seguenti: «, i pubblici esercizi».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni»;*

b) *all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».*

116.4

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «500 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti» e sostituire le parole: «2022 e 2023» con le seguenti: «2022, 2023 e 2024»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «2022 e 2023» aggiungere le seguenti: «e 15 milioni per l'anno 2024».*

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

116.5

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 500 abitanti» con le seguenti: «fino a 5000 abitanti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per il 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

116.6

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione fino a 500 abitanti» con le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. - *1.* Il Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per il 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

116.7

FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione fino a 500 abitanti» con le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

116.8

DE LUCIA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione fino a 500 abitanti» con le seguenti: «con popolazione fino a 1.500 abitanti».

116.9

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 1, le parole: «fino a 500 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1.000 abitanti».

Ai maggiori oneri stimati in euro 8.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

116.10

LOMUTI, CASTALDI, NATURALE, GALLICCHIO, LANZI, DI GIROLAMO,
PAVANELLI, RICCIARDI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «fino a 500 abitanti» con le seguenti: «fino a 1.000 abitanti».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194, con il seguente:

«Art. 194. - *I.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per il 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

116.11

DE POLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 500 abitanti» con le seguenti: «fino a 1.000 abitanti».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 194.

116.12

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a 500 abitanti» con le seguenti: «fino a 1.000 abitanti».

116.13

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma i si applicano altresì ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché alle attività svolte zona A, dei comuni diversi dalle città metropolitane, con una popolazione fino a 5.000 abitanti.

1-ter. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma i verrà data priorità alle domande presentate dagli esercenti le attività di commercio al dettaglio e agli artigiani che iniziano proseguono o trasferiscono la loro attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne.»;

b) *al comma 4, le parole:* «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con una riserva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «560 milioni di euro per l'anno 2022, 460 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

116.14

TAVERNA, CORBETTA, LANZI, PAVANELLI, FERRARA, NATURALE, TRENTACOSTE, VANIN, MONTEVECCHI, CIOFFI, LUPO, PIARULLI, MAIORINO, MARINELLO, ROMANO, FEDE, PIRRO, CALDEROLI, CASTALDI, CROATTI, DE PETRIS, DI PIAZZA, GALLICCHIO, Giuseppe PISANI, GUIDOLIN, MATRISCIANO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* «Per le finalità di cui al comma 1», *con le seguenti:* «Per le finalità di cui ai commi 1 e 2-bis»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà eco-

nomiche, il beneficio di cui al comma i può essere altresì concesso in relazione alle unità abitative private ubicate in uno dei comuni di cui al medesimo comma i e destinate a progetti di coabitazione, cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, e, ove costituito, il Ministro della famiglia, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al presente comma i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano e/o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.»;

c) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il contributo di cui al comma è erogato alle imprese beneficiarie e ai proprietari delle unità immobiliari private di cui al comma 2-bis nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

116.15

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 116, al comma 2, sostituire la parola: «10» con la seguente: «200».

116.16

NATURALE, GAUDIANO, CASTALDI, ROMANO, MAIORINO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, per le imprese agricole con fatturato annuo inferiore e o uguale a 15 mila euro è riservato il 2 per cento dell'ammontare

annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4-ter. Tali risorse sono destinate a interventi di incentivazione agli investimenti, diversificazione delle aziende agricole, interventi di cooperazione fra aziende, cooperative sociali ed enti locali, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro promozione e comunicazione.

4-quater. Per le finalità di cui ai commi *4-bis* e *4-ter*, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Tali risorse sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da *4-bis* a *4-quater*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

116.17

CROATTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«*4-bis.* Per sostenere il rilancio culturale e turistico dei borghi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia, fissata l'11 maggio di ogni anno. Allo scopo saranno previsti celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

4-ter. Per le finalità di cui al comma *4-bis*, pari a 500.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.18

CROATTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la gestione, la manutenzione, l'aggiornamento e il miglioramento all'accessibilità dei musei dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituito, presso il Ministero della cultura, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

4-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, con proprio decreto, stabilisce le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 4-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022».

116.19 (testo 2)

PERGREFFI, BORGHESI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

116.20

FREGOLENT, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), punto 2) della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto-legge 76/2020, dopo le parole: "sottoposti a tutela ai sensi", sono inserite le seguenti: "della parte seconda".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, nel limite di spesa di 25 milioni di euro nel 2023, 50 milioni di euro nel 2024, 50 milioni di euro nel 2025, 50 milioni di euro nel 2026, 50 milioni di euro nel 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.21 (testo 2)

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 500 mila euro da assegnare al Comune di Parma per provvedere al restauro delle statue poste ad ornamento del Ponte di Maria Luigia sul fiume Taro, dichiarato di interesse storico artistico con decreto del MIBAC del 29 ottobre 2014, ai sensi degli artt. 10 comma 1 e 12 del decreto legislativo 22 agosto 2004 n° 42. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero della cultura per l'esercizio suindicato.

4-ter. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 500 mila euro da assegnare alla Regione Calabria per provvedere all'organizzazione degli eventi celebrativi del cinquantesimo anniversario dalla scoperta dei Bronzi di Riace. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero della cultura per l'esercizio suindicato.

4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

116.22

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'habitat rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

116.23 (testo 5)

CALANDRINI, DE CARLO, BERGESIO, ARRIGONI, AUGUSSORI, ZULIANI

Approvato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis.

1. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

116.24

DAMIANI, DAL MAS, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata altresì la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per fare fronte ad interventi urgenti di riqualificazione e recupero di beni di particolare valore storico, archeologico e culturale, anche attraverso interventi di acquisizione, esproprio ed eventuale demolizione di manufatti estranei alle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

116.25

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata altresì la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per fare fronte ad interventi urgenti di riqualificazione e recupero di beni di particolare valore storico, archeologico e culturale, anche attraverso interventi di acquisizione, esproprio ed eventuale demolizione di manufatti estranei alle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.26

DAMIANI, DAL MAS, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata altresì la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022 per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nei sito di Cividale del Friuli dal 2011 inserito nel sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)" iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, così come individuati dal Piano di Gestione del sito UNESCO e secondo le priorità stabilite dall'accordo di programma del 18 dicembre 2012 tra il Comune e il Ministero della Cultura. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.27

CROATTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, il seguente:

«4-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di strumenti digitali virtuali per la valorizzazione e la promozione dei piccoli borghi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è istituito, presso il Ministero del turismo, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attuative e di riparto delle risorse del Fondo di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022».

116.28

LOMUTI, NATURALE, GALLICCHIO, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Misure in materia di Zone economiche ambientali)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La misura di cui al presente comma si estende, anche in deroga ai limiti di età previsti dal comma 2 del e nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e costituisce tetto di spesa, per i comuni situati nelle zone economiche ambientali (ZEA), di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato all'articolo 194.».

116.0.1

PITTELLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023";

b) al comma 3, le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, le parole: "e non" sono sostituite dalla seguente: "ed".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022 e di 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

116.0.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto».

116.0.3

FERRO, DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti; "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

116.0.4

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. Al l'articolo lo 65-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.5 (testo 2)

TOFFANIN, PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-*bis*, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sostit-

tuire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 1 milione per il 2022 e a euro 2 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

116.0.6

SAPONARA, CANDURA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "1 milione di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022";

b) al comma 3, sostituire le parole: "alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1" con le seguenti: "a chiunque detenga, a qualsiasi titolo, gli immobili di cui al comma 1";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e non" con la seguente: "ed".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 7 milioni per il 2022 e a euro 8 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

116.0.7

SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Esenzione IMU residenze d'interesse storico o artistico)

1. A decorrere dall'anno 2022, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi 739-783.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

116.0.8

RAMPI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Estensione Art-Bonus ai luoghi della cultura gestiti da enti non-profit)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.».

116.0.9

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Estensione Art-Bonus ai luoghi della cultura gestiti da enti non-profit)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, come incrementato dall'articolo 113 della presente legge.».

116.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

1. Al fine di favorire il turismo delle origini, per i cittadini italiani pensionati iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) che pagano le tasse in Italia è prevista la facoltà di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base.

2. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 3 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

1. Al fine di favorire il turismo delle origini, per gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) è prevista la facoltà di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base.

2. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.12

FERRARA, MARCUCCI, CROATTI, ROMANO, DONNO, LOMUTI, VANIN, RUSSO, VACCARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.116-bis.

(Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, al fine di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

2. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della Cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della Cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della Cultura, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

116.0.13 (testo 2)

FERRARA, MARCUCCI, CROATTI, ROMANO, DONNO, LOMUTI, VANIN, RUSSO, VACCARO, TRENTACOSTE, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, GAUDIANO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per il 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

2. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».

116.0.14

NATURALE, GAUDIANO, CASTALDI, ROMANO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:**«Art. 116. - (Valorizzazione dei piccoli comuni e delle aree interne)*

- 1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2022 e 2023, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane di cui a comma 1 possono altresì beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi 1057 e 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella misura del 50 per cento, per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di 15 milioni di euro.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

116.0.15

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

1. Nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica delle piccole Comunità, i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con comprovati e censiti Beni storico-architettonici-artistico-culturali, per il biennio 2022-2023, avranno diritto allo storno di una aliquota fiscale variabile tra il 5 e il 10 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini.

2. Con decreto del Ministero della cultura sono individuati i siti aventi diritto alla agevolazione fiscale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, e 50 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.16

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni)

1. Al fine di sostenere iniziative intese a contrastare i fenomeni di spopolamento e di abbandono dei piccoli Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ad incentivare la riqualificazione degli edifici, è istituito in

via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo denominato Fondo per il contrasto allo spopolamento dei piccoli Comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Fondo è finalizzato a sostenere iniziative di sensibilizzazione e promozione del recupero del patrimonio edilizio privato in disuso o in stato di degrado strutturale, statico e igienico-sanitario.

2. I Comuni mettono a disposizione dei proprietari e dei potenziali acquirenti una piattaforma telematica dedicata alla compravendita degli immobili di cui al comma 1.

3. Gli immobili acquistati mediante l'utilizzo della piattaforma di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento dell'Imposta Municipale Unica di cui all'articolo 1, commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un periodo di 5 anni dalla data di rilascio del certificato di abitabilità, a condizione che il soggetto acquirente provveda nel termine massimo di 5 anni alla ristrutturazione dell'immobile, secondo i criteri di efficienza energetica e di sicurezza anti-sismica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le autonomie locali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo da parte dei Comuni.».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

116.0.17

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto

All'articolo 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «possono beneficiare» sono sostituite dalla seguente: «beneficiano»;*

b) *il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, concedono in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di quindici anni.»;*

c) *il comma 3 è soppresso;*

d) *al comma 4, le parole: «10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.

116.0.18

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

1. Al fine di una maggiore fruibilità e attrattività del patrimonio culturale della Regione Veneto è stabilito un contributo pari a 10 milioni di euro per il 2022.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di fruizione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.19

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Estensione Art-Bonus ai luoghi delle culture gestiti da enti non-profit)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e dei beni cultu-

rali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

2. A decorrere dal 2022, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro all'anno, si provvede a valere del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». *Conseguentemente, a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro l'anno.*

116.0.20

FERRARA, CROATTI, ROMANO, DONNO, VANIN, MAIORINO, RUSSO, CASTALDI, VACCARO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Istituzione del Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali)

1. Al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza dei mercati locali, salvaguardare le attività degli operatori e ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico un Fondo per la promozione e la valorizzazione dei mercati locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a installare e ristrutturare strutture e strumenti per il contenimento del contagio da COVID-19 all'interno delle aree di svolgimento dei mercati locali o per il riposizionamento degli stessi in aree più idonee agli scopi di protezione sanitaria, nonché al sostegno dei soggetti che esercitano l'attività di cui al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, mediante contributi diretti, nonché per la promozione dell'attività turistica correlata allo svolgimento di tali attività, nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 le imprese del commercio al dettaglio su area pubblica che hanno subito ingenti danni alla propria attività a causa di eventi calamitosi, a condizione che sia

stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori, e in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con gli adempimenti previsti dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) essere in regola con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare alle finalità di cui al comma 2, non possono superare complessivamente i 2 milioni di euro annui e il contributo massimo per ciascuna impresa danneggiata non può superare l'importo di 30.000 euro. Possono altresì accedere al Fondo di cui al comma 1 i comuni che intendono avviare progetti di riqualificazione e ammodernamento delle aree mercatali, con la possibilità di presentare richieste di finanziamento pari:

a) al 100 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi effettuati nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali;

b) al 70 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree artigianali, così come individuate dalle diverse leggi regionali;

c) al 50 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi nelle aree ubicate all'interno della zona territoriale omogenea, di cui all'articolo 2, lettera *d)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le richieste di finanziamento da parte dei comuni non possono superare i 400.000 euro annui per singolo progetto e devono riguardare almeno una delle seguenti finalità:

1) il rifacimento, il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici prospicienti l'area mercatale;

2) l'installazione di servizi igienici permanenti;

3) l'installazione o l'ampliamento della pubblica illuminazione;

4) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

5) l'installazione o l'ampliamento delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, contigue all'area mercatale;

6) l'installazione o l'incremento di elementi con funzione di arredo urbano;

7) l'installazione di distributori di mascherine, liquidi disinfettanti e altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;

8) la riallocazione dei mercati locali in aree più ampie, idonee a garantire maggiore spazio per gli operatori e aumentare il distanziamento sociale degli utenti.

4. Fatta salva la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissati ulteriori criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, le modalità di selezione e cofinanziamento dei progetti di cui al comma 3, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'utilizzo delle medesime risorse.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

116.0.21

GAUDIANO, MARILOTTI, CASTIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Disposizioni per la realizzazione del Museo archeologico nazionale di Elea-Velia)

1. In considerazione del riconosciuto, apprezzato valore storico, culturale e artistico del sito archeologico di Elea-Velia, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzata alla progettazione e alla realizzazione del Museo archeologico nazionale di Elea-Velia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

116.0.22

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 116-bis.

(Misure a sostegno delle imprese di servizio di trasporto turistico di passeggeri esercitato ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

116.0.23

GARAVINI, SBROLLINI, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Celebrazione per il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace)

1. Ai fini della celebrazione della ricorrenza dei cinquanta anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, allo scopo di promuoverne e valorizzarne la conoscenza e il rilievo storico e artistico in ambito nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di progettualità ed iniziative specifiche, è autorizzata la spesa nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2022, a favore del comune di Reggio Calabria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

116.0.24

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Estensione della Zona Franca Urbana ai comuni periferici ed ultra periferici)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento demografico e desertificazione economica delle aree interne del paese è istituita una Zona Franca Urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 29 per i comuni classificati dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne come periferici e ultra-periferici e caratterizzati dai seguenti elementi:

- a) dimensione demografica minima di 500 abitanti;
- b) dimensione demografica massima della ZFU di 10.000 abitanti;
- c) età media della popolazione residente maggiore di 46 anni;
- d) territorio comunale classificato nelle zone sismiche 1 e 2, o interamente insulare o contraddistinto dalla presenza di parti di territorio in condizioni di dissesto idrogeologico con classificazione R3 e R4.

Agli oneri conseguenti, stimati in euro 250.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

116.0.25

SANTILLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Riqualificazione e valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di favorire la riqualificazione urbana e il recupero dei centri storici, ai Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti sono assegnati contributi finalizzati alla promozione di progetti per l'acquisizione e la riqualificazione da parte di privati di edifici in stato di abbandono o di degrado, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

2. Gli operatori economici che aderiscono ai progetti di riqualificazione promossi dai comuni ai sensi del comma 1 possono beneficiare delle agevolazioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai comuni beneficiari nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, e con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

116.0.26

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

1. Dopo l'articolo 27, della legge 27 luglio 1978, n. 392, vengono aggiunti i seguenti:

"Art. 27-bis.

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 27, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto e altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, dei commercianti, degli artigiani e degli industriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'art. successivo. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

2. Per favorire la realizzazione di detti accordi, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili urbani per gli usi delle attività di cui al precedente articolo 27 alle condizioni definite dagli accordi stessi.

3. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 1 non possono avere durata inferiore a cinque anni. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per tre anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore per i motivi di cui al successivo articolo 29. Alla scadenza del periodo di proroga triennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno un anno prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

4. Ai contratti di locazione in corso può essere applicata la disciplina di cui ai commi precedenti per addivenire ad una nuova stipulazione del con-

tratto, su istanza anche di uno solo dei contraenti entro otto mesi dall'avvenuto deposito degli accordi definiti dalle organizzazioni di categoria firmatarie nel comune dell'area territoriale ove è ubicato l'immobile locato in difetto continueranno ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.

Art. 27-ter.

1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui all'articolo 27-bis, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia, dei conduttori nonché le organizzazioni di categoria dei commercianti, dell'artigianato e dell'industria maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni quattro anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con apposito decreto, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al precedente articolo 27-bis e costituiscono condizione per l'applicazione dei benefici fiscali.

2. I criteri generali di cui al comma precedente sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici fiscali.

3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui sopra, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori nonché le organizzazioni di categoria dei commercianti, dell'artigianato e dell'industria maggiormente rappresentative a livello nazionale ovvero non siano definiti i accordi territoriali. La convenzione nazionale approva il tipo di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui sopra.

4. Per i soli contratti stipulati ai sensi degli articoli 27-bis e del presente articolo, il locatore potrà optare in luogo della tassazione ordinaria per una tassazione con cedolare secca al 21 per cento. La cedolare secca sarà an-

che sostitutiva dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo derivanti dal contratto.

5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, anche agevolati, se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".

6. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, così come saranno applicati gli articoli 71 e 72 del medesimo decreto nei casi rispettivamente di inferiore dichiarazione e di occultazione del canone.

7. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso a essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

8. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

10. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha

dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia a esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

11. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2022-2024 è istituito, a decorrere dall'anno 2022, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dall'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione di cui al comma 27-bis e 27-ter.

12. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni per il 2022 e 200 milioni annui per il 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 194»».

116.0.27

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato a garantire la competitività economica dei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di turismo e di servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio.

2. Ai fini del presente articolo, per centro commerciale naturale si intende un'area urbana a vocazione commerciale, da valorizzare o da creare, nella quale gli esercizi commerciali di vicinato, le attività artigianali, di turismo e di servizi, svolgono, anche nella forma del consorzio o dell'associazione, attività comuni dirette a fornire un'offerta integrata di prodotti e di servizi finalizzata ad attrarre i consumatori, i cittadini e i turisti.

2-bis. Il centro commerciale naturale ha la finalità di:

a) valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto architettonico, sociale e culturale, con particolare riferimento al rilancio economico sociale delle aree urbane di piccole, medie e grandi dimensioni;

b) favorire i processi di aggregazione di esercizi commerciali di vicinato, di attività artigianali, di turismo e di servizi con la partecipazione dei diversi soggetti dell'economia urbana;

c) migliorare la competitività degli operatori economici dei centri commerciali naturali attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane e la realizzazione di un sistema di offerta integrata produttiva, commerciale, turistica e di servizi, nonché di azioni condivise di promozione e di comunicazione dirette alla fidelizzazione dei clienti;

d) gestire immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socioeconomico, di riqualificazione urbana e ambientale del territorio in cui è situato il centro commerciale, sulla base di concessioni o di convenzioni con le amministrazioni competenti.

3. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, agevolano la costituzione e la valorizzazione dei centri commerciali naturali attraverso l'adozione di un sistema integrato di interventi e di risorse nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, nonché autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

3-bis. Il sistema integrato di interventi e di risorse di cui al comma 3 persegue i seguenti obiettivi:

a) concorrere alla salvaguardia e alla riqualificazione delle aree urbane, dei territori e dei centri storici favorendo il processo di aggregazione degli esercizi commerciali di vicinato e delle attività artigianali, di turismo e di servizi nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico, ambientale e delle caratteristiche morfologiche del territorio interessato;

b) favorire l'attrattività commerciale e turistica del territorio in cui sono situati i centri commerciali naturali, con la collaborazione e il sostegno degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e delle associazioni rappresentative di categoria;

c) incentivare la realizzazione di una rete di centri commerciali naturali che assicuri la migliore produttività del sistema economico del territorio e la qualità dei servizi da rendere al consumatore nel rispetto del principio della libera concorrenza;

d) favorire la costituzione dei centri commerciali naturali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti nel territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con facoltà di prevedere incentivi o agevolazioni fiscali;

e) sostenere le amministrazioni comunali che promuovono la riqualificazione delle aree commerciali, mercatali, turistiche e lo sviluppo dei centri commerciali naturali.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire la disciplina di dettaglio avente ad oggetto l'istituzione e il riconoscimento dei centri commerciali naturali, sentite le rappresentanze degli enti locali e le associazioni di categoria interessate. A tale fine, le regioni possono stabilire il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad attuare le disposizioni regionali; in caso di inerzia dei comuni, le regioni possono provvedere in via sostitutiva adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'adozione della disciplina attuativa.

4. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione di:

a) interventi che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato nei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio di vicinato e di attività artigianali, di turismo e di servizi;

b) misure per incentivare la creazione di consorzi o di associazioni tra esercizi commerciali di vicinato, attività artigianali, di turismo e di servizi e la costituzione di reti di imprese commerciali e turistiche anche al fine di effettuare attività e servizi in comune;

c) interventi per la rigenerazione urbana, commerciale e turistica del territorio.

5. Gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo devono essere destinati ai centri storici, ai quartieri, anche periferici, alle frazioni e alle località che presentano caratteristiche identitarie dal punto di vista sociale, culturale e territoriale e una forte integrazione tra le aree a destinazione residenziale e le aree a destinazione commerciale con prevalenza di esercizi e attività di vicinato.

6. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono assegnate ai comuni che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano bandi o attivano altre procedure a evidenza pubblica per l'erogazione di contributi o per la concessione di agevolazioni fiscali ovvero adottano misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio delle attività economiche in favore degli operatori dei centri commerciali naturali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse del Fondo ai comuni sulla base delle esigenze e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo che prevede, in particolare, le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo, l'individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari e delle aree territoriali interessate, i compiti attribuiti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano

e ai comuni incaricati di erogare i finanziamenti previa pubblicazione di bandi pubblici, i criteri generali di accesso ai finanziamenti a fondo perduto o alle agevolazioni fiscali ovvero alle misure di semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi per l'avvio dell'attività di commercio, di turismo e di servizi in favore degli operatori economici del centro commerciale naturale. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti i criteri di priorità e le modalità per l'accesso ai finanziamenti, alle agevolazioni o alle misure di semplificazione oggetto dei bandi emanati dai comuni.

8. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 4, e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle esigenze e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche con forme di cofinanziamento, tra le regioni, gli enti locali, le associazioni rappresentative di categoria e le CCIAA per la definizione di progetti volti allo sviluppo dei centri commerciali naturali destinati a rimuovere le condizioni di svantaggio delle imprese operanti nei centri storici o nei centri urbani minori rispetto a quelle della grande distribuzione organizzata o che operano all'interno di complessi organizzati.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri statuti e ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

10. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono avvalersi delle CCIAA, sulla base di appositi accordi o convenzioni.

11. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente, alle specifiche discipline di settore, alla legislazione e ai provvedimenti regionali vigenti in materia.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Art. 117

117.1

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 117, al comma 1, dopo le parole: «... spettacoli dal vivo, libri, ...» inserire: «, quotidiani e periodici,».

117.2

MODENA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «spettacoli dal vivo, libri, » inserire le seguenti «, quotidiani e periodici,».

117.3

MASINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti dell'editoria audiovisiva» inserire le seguenti: «strumenti musicali, da acquistare presso i punti di vendita con codice ATECO 47.59.60».

117.4

SBROLLINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di

teatro» aggiungere le seguenti: «, di danza».

117.5

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro» inserire le seguenti: «, di danza».

117.6

CANGINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di non facilitare l'acquisizione di posizioni dominanti sul mercato, nessun soggetto accreditato potrà ottenere l'erogazione di più di 46 milioni di euro. Il soggetto accreditato che raggiunga tale somma dovrà disattivare l'accreditamento informando i consumatori del raggiungimento del tetto di spesa e invitandoli a rivolgersi ad altri esercizi accreditati».

117.7

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Al fine di non facilitare l'acquisizione di posizioni dominanti sul mercato, nessun soggetto accreditato potrà ottenere l'erogazione di più di 46 milioni di euro. Il soggetto accreditato che raggiunga tale somma dovrà disattivare l'accreditamento informando i consumatori del raggiungimento del tetto di spesa e invitandoli a rivolgersi ad altri esercizi accreditati».

117.8

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di non facilitare l'acquisizione di posizioni dominanti sul mercato, nessun soggetto accreditato può ottenere l'erogazione di più di 46 milioni di euro. Il soggetto accreditato che raggiunga tale somma deve disattivare l'accreditamento informando i consumatori del raggiungimento del tetto di spesa e invitandoli a rivolgersi ad altri esercizi accreditati.».

117.9

NENCINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare l'acquisizione di posizioni dominanti, i soggetti accreditati a fornire i servizi utilizzabili con la carta di cui al comma 1 possono offrire il relativo servizio nel limite complessivo di 46 milioni annui. Al soggetto abilitato che raggiunga la predetta soglia è preclusa la possibilità di erogazione ulteriore del servizio tramite il corrispettivo della Carta. Con decreto del Ministero della cultura da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.».

117.10

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo turistico dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il 20 per cento dell'accredito della Carta elettronica è vincolato alla fruizione dei servizi indicati nel comma 1 presso i detti territori.».

117.11

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Non possono usufruire della Carta elettronica di cui al comma 1 i cittadini condannati in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione e per reati di truffa di cui all'articolo 640 del Codice Penale».

117.0.1

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 117-bis.

(Spese detraibili per consumi culturali e creativi)

1. Al comma 1, dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*-quater) è inserita la seguente lettera:

"*e*-quinqüies) per la per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro annui, l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere di abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli e rappresentazioni di musica dal vivo, spettacoli teatrali e delle arti performative, sale cinematografiche, nonché per l'acquisto di libri, prodotti musicali e cine-audiovisivi e altri prodotti e opere protette dal diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, video, nonché in formato digitale. Ai fini della detrazione le spese sostenute dal contribuente devono essere certificate dal biglietto o dall'abbonamento, dalla fattura o dallo scontrino fiscale che contengono in ogni caso la specificazione della natura, della qualità e della quantità dei beni, dei prodotti o degli spettacoli acquistati e il pagamento del corrispettivo deve essere svolto da parte del contribuente con le modalità stabilite dai commi 679 e 680, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160".

2. La detrazione fiscale di cui al comma 1 non è usufruibile dai contribuenti qualora l'acquisto di beni, prodotti o spettacoli culturali e creativi sia avvenuto attraverso l'utilizzo della Carta elettronica "App18" di cui all'articolo 117 della presente legge.».

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole:
«600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023» *con le seguenti:* «550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450
milioni a decorrere dall'anno 2023».

Art. 118

118.1

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, ROMANO, CASTALDI, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «120 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

118.2 (testo 2)

D'ARIENZO, FERRAZZI, FARAONE, COLLINA

Approvato

Art. 118

(Fondazioni lirico-sinfoniche)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 183, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020 e per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le fondazioni lirico - sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attività svolta nel 2021 dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli."

5-ter. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163".

5-quater. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

118.3

CASOLATI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi precedenti rispetto all'entrata in vigore della legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Agli oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

118.4

MISIANI, MIRABELLI, RAMPI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* All'articolo 183, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020 e per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attività svolta nel 2021 dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.".

5-ter. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163".

5-quater. All'articolo 22, comma *2-octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

5-quinquies. All'articolo 29, comma *3-bis*, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".».

118.5 (testo 3)

PERGREFFI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *1-bis*, le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1,5 milione di euro per l'anno 2022»;

b) dopo il comma *1-ter*, è inserito il seguente: "*1-quater.* Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 0,5 milione di euro annuo per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino."

3-ter. Al fine di valorizzare le attività di missione pubblica dell'istituto della Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, è stanziato un contributo paria a euro 1.000.000 per l'anno 2022.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

118.6

SBROLLINI

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 4 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2021, n. 77, è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020, 2021 e 2022 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2014".».

118.7

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2022 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2014.».».

118.0.1

RICCIARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 118-bis.

(Sostegno al settore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le Istituzioni Concertistico-Orchestrali (I.C.O.).

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato, in particolare, all'accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i centri cittadini che ne sono sprovvisti, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

118.0.2

NENCINI, SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore musicale e dell'intrattenimento)

1. All'articolo 1, primo periodo del comma 1, della legge 16 dicembre 1991 n. 398, dopo le parole: "dilettantistiche" inserire le seguenti: "e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cul-

tura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali,".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" inserire le seguenti: ", ai formatori";

b) all'articolo 148, al terzo comma, dopo le parole: "sportive dilettantistiche," inserire le seguenti: "le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2,5 milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

118.0.3

MARCUCCI, FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

(Finanziamento dei carnevali storici)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziata nella misura di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.»

118.0.4

BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

1. All'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali."».

118.0.5

RAMPI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

1. Al Fondo di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 535, destinato a provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, è destinata una dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2022 e a 10 milioni di euro per il 2023.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

118.0.6 (testo 2)

GARAVINI, SBROLLINI, COLLINA, BAGNAI

Approvato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 118-bis.

(Associazioni musicali)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238 dopo le parole: "Un contributo di 1.000.000 di euro a favore della Fondazione «Orchestra Giovanile Luigi Cherubini» sono aggiunte le seguenti: "e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff - Diffrazioni Sonore soc. coop., l'Associazione culturale musicale, I Filarmonici di Benevento', l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

118.0.7

BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dopo le parole: "dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali."».

118.0.8

CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

(Contributo per l'educazione musicale)

1. Per l'anno 2022, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 199, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 300 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici in scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per: l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

Art. 119

119.0.1

D'ANGELO, DE LUCIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-bis.

(Disposizioni in favore del Gabinetto di lettura e della diffusione della cultura nella città di Messina)

1. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico del Gabinetto di lettura di Messina, sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza della Regione Siciliana con D.D.G. n. 1307 del 2 aprile 2019, di garantire i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per provvedere al ristoro dei debiti accumulati per i cessati pagamenti del canone di locazione e degli stipendi dei dipendenti ivi occupati, è concesso un contributo straordinario d'importo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

119.0.2

DONNO, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VANIN, PIARULLI, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-bis.

(Istituzione del Fondo per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia)

1. Al fine di consentire le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alla realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» individuati in Sicilia dal Ministero della difesa e dalle ambasciate dei Paesi partecipanti agli eventi bellici di luglio e agosto 1943, nonché per promuovere la conoscenza degli eventi dello sbarco degli alleati in Sicilia e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo e ripartizione del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

119.0.3

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, DONNO, LANZI, PAVANELLI, ROMANO, CASTALDI, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-bis.

(Fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo")

1. Al fine di garantire la salubrità dell'ambiente e la sicurezza sui luoghi di lavoro dello spettacolo dal vivo e dell'intrattenimento, è istituito presso il Ministero della cultura il fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo" con dotazione iniziale di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di monitoraggio, ricognizione e diagnosi delle condizioni di sicurezza.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.»

119.0.4

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-bis.

(Misure per l'attuazione della legge 13 aprile 2004, n. 92)

1. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, per il biennio 2022-2023, è riconosciuto a favore della Società di studi fiumani e il suo Archivio-Museo storico di Fiume e dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per il suo Museo della civiltà istriana fiumana e dalmata, un contributo di 100 mila euro annui per ciascuno degli enti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

119.0.5

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-bis.

(Valorizzazione dell'Istituto della Enciclopedia Italiana)

1. Al fine di valorizzare le attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, an-

che attraverso la fruizione digitale dell'opera, è previsto un contributo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022, 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

Art. 120

120.1

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 120 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «valorizzando le realtà locali e»;*

b) *al comma 2, la lettera b) è sostituita con la seguente:*

«b) promozione di politiche di sviluppo del turismo, con particolare attenzione alle forme di organizzazione dell'offerta turistica riconducibile al modello degli alberghi diffusi, in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte».

120.2

FAGGI, TESTOR, BERGESIO, FERRERO, TOSATO

Ritirato

Art. 120

Al comma 1 sostituire le parole: "120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024." con le seguenti: "200 milioni di euro per l'anno 2022 e 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024."

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "500 milioni".

120.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

1. Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «150 milioni» e le parole: «40 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;*

b) al comma 2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) recupero ambientale di edifici dismessi, compresi quelli in disponibilità del demanio, a fini turistici e di valorizzazione del territorio.»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

d) al comma 5, dopo le parole: «competenti», aggiungere le seguenti: «ed alla Conferenza Stato Regioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

120.4

TESTOR, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti: «150 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.«

120.5 (testo 2)

DE POLI

Approvato

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi

sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

120.6 (testo 2)

PEROSINO

Approvato

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

120.7

MANCA

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «per gli operatori economici del settore» aggiungere le seguenti: «le imprese turistiche, ivi inclusi i pubblici esercizi.».

120.8

GARAVINI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) incentivazione e il potenziamento del "turismo di ritorno" degli italiani all'estero e degli italo discendenti».

120.9

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," sono inserite le seguenti: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.10

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari,"

sono inserite le seguenti parole: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.11

FARAONE, MAGORNO

Respinto

All'articolo 120, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1, articolo 4, Capo II, del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "tra cui gli stabilimenti balneari," inserire le seguenti: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.12

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.13 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Approvato

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi

sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis* si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

120.13

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.14

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," inserire le seguenti: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.15

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.16 (testo 2)

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

All'articolo 110, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui All'articolo 4 del C.C.N.L. Area V della dirigenza - del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico, dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici;

3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

120.17

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "e i servizi di trasporto di linea gran turismo e di noleggio autobus con conducente"».

120.18 (testo 2)

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Nel comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 sono destinati ad interventi di adeguamento infrastrutturale, installazione di impianti di illuminazione, di rilevazione e allarme incendi, nonché per il potenziamento dell'attrattività turistica legata alla valorizzazione dei territori e del turismo lento. Per la utilizzabilità delle risorse di cui al secondo periodo, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ivi indicati concorrono, in misura non inferiore al 50 per cento del totale della spesa, le risorse finanziarie apportate dagli enti territoriali e dalle regioni, anche mediante le rispettive finanziarie regionali, nonché da altri enti e soggetti pubblici o privati, secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministero del turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi infrastrutturali di cui al secondo periodo, per una quota non inferiore al 50 per cento del totale del valore degli stessi, sono realizzati mediante utilizzo di tecniche ecocompatibili, materiali riciclabili ed espressione di economia circolare del territorio.».

120.19

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del *data analytics* per il turismo (*social media*, transazioni, *internet delle cose*), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con decreto ministeriale il 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici sia per contingenti motivi sanitari sia per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'overturismo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 3» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 3 e 3-bis»;*

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 498 milioni di euro per l'anno 2023, di 497 milioni di euro per l'anno 2024, di 497 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

120.20

GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 3, un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024 sono destinati ad interventi di rifacimento ed adeguamento infrastrutturale, dotazione antincendio e digitale dei sentieri di

collegamento tra la città di Cassino e l'Abbazia di Montecassino, di cui all'ap-
posito progetto a cura della Fondazione Cassino Cultura, mediante utilizzo in
misura non inferiore al 50 per cento del totale del valore degli interventi di
tecniche ecocompatibili, materiali riciclabili ed espressione di economia cir-
colare del territorio.».

120.21

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

*Al comma 4, dopo: «da adottare», inserire: «previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281».*

120.22ALESSANDRINI, RUFA, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI,
TESTOR, TOSATO**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle
situazioni di crisi locali delle comunità delle "aree del cratere" interessate dal
terremoto del 2016, a cui sono assegnate in via prioritaria e agevolata, le ri-
sorse di cui ai commi 2 e 3.».*

120.23

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

*«5-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le
parole: "fruibile entro il 31 dicembre 2021", sono sostituite con: "fruibile entro
il 30 giugno 2022", e le parole: "nel limite del doppio delle ore di integrazione
salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021", sono sostituite
con: "nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei
mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021".».*

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni tutti gli importi di cui all'articolo 194.

120.24

PEROSINO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "fruibile entro il 31 dicembre 2021", sono sostituite con: "fruibile entro il 30 giugno 2022", e le parole: "nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021", sono sostituite con: "nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021".».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

120.25

RIPAMONTI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6-ter. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2022, il decreto per ripartire il contri-

buto annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

6-quater. A decorrere dall'anno 2023, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2023, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2022 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-quinquies. Entro il 30 aprile 2024 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 5 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2024, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2022 ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-sexies. Agli oneri derivanti dal comma *6-ter*, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

120.26

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«*6-bis.* Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6-ter. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle

rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2022, il decreto per ripartire il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

A decorrere dall'anno 2023, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2023, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2022 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

Entro il 30 aprile 2024 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 5 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2024, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2022 ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi *6-bis* e *6-ter*, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

120.27

MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«*6-bis.* Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6-ter. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiorna-

mento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2022, il decreto per ripartire il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

A decorrere dall'anno 2023, il contributo annuo attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 5 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2023, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2023, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2022 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

Entro il 30 aprile 2024 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 5 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2024, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2022 ai sensi del comma 2 nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi *6-bis* e *6-ter*, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

120.28

CROATTI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* Ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

6-ter. Entro il 30 settembre 2022, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2022.

6-quater. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma *6-bis*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

120.29

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* Ai fini del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

120.30

CALIENDO, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, nell'articolo 8, comma 6-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da: "con contratto" fino a: "ventiquattro mesi" e nel quarto periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi", e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "e per il periodo successivo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."».

120.31

GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, nell'articolo 8, comma 6-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da: "con contratto" fino a: "ventiquattro mesi" e nel quarto periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi", e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "e per il periodo successivo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."».

120.32 (testo 2)

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, nell'art. 8, comma 6-ter del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da "con contratto" fino a "ventiquattro mesi" e nel terzo periodo, dopo le parole "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi".

Conseguentemente,
nella Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2023: - 3.041.667

2024: - 7.300.000

120.33

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, nell'articolo 8, comma 6-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da: "con contratto" fino a: "ventiquattro mesi" e nel quarto periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi", e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "e per il periodo successivo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190."».

120.34

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto

conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

120.35

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

120.36

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

120.37

PITTELLA, MANCA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

sono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024».

120.38

CROATTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere i soggetti esercenti le attività di guida e accompagnatore turistico, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 è rifinanziato in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».

120.0.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 120-bis.

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Leg-

ge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 9.

9. All'AIG « Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2024.

10. Agli oneri di cui al comma precedente, paria a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

120.0.2

CANDIANI, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del

Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 9.

9. All'AIG « Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2024.

10. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

120.0.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 120-bis.***(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai crimini precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto al comma 9.

9. All'AIG « Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2024.

10. Agli oneri di cui al comma precedente si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. I comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

120.0.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Ammini-

strazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi,

con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

120.0.5

PILLON, BERGESIO, RIPAMONTI, CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro

30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

120.0.6

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 120-bis.***(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

120.0.7

PITTELLA, BOLDRINI, COLLINA, TARICCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del turismo e le altre Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'As-

sociazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, con un fondo di dotazione iniziale da parte dello Stato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

120.0.8

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di turismo educativo)

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator specializzati in organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, nello Stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022 ai fini dell'erogazione di un contributo a fondo perduto, da calcolare sulla base del fatturato del 2019.

2. Ai fini del presente articolo si considerano tali le agenzie viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, sia quelle i cui contratti che generano il fatturato sono stipulati tra le agenzie e le istituzioni scolastiche, sia quelle i cui contratti sono stipulati tra le agenzie e gli esercenti la potestà genitoriale, nell'ambito della partecipazione a un progetto didattico-educativo.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

120.0.9

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di turismo educativa)

1. Al fine di risolvere il contenzioso che riguarda gli Istituti Scolastici, a seguito della cancellazione dei viaggi di istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, agli organizzatori di viaggi che, prima della scadenza del *voucher*, provvedano al rimborso in denaro all'istituto scolastico o all'esercente la potestà genitoriale, nel caso di contratto stipulato direttamente con l'esercente la potestà genitoriale, estinguendo il *voucher* o risolvano il contratto sottoscritto con la scuola o rinuncino all'incarico di cui al bando assegnato è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari pari al 50 per cento del valore del *voucher*, del contratto stipulato con la scuola ovvero del valore presunto o espresso del bando assegnato.

2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

120.0.10 (testo 2)

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

Art. 120-ter.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e Monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio dell'attività del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per l'iscrizione nel medesimo registro degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ne vigila l'attività.

3. All'articolo I, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli".

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 120-quater.

(Norme in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "al trentacinque per cento dal 1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "al trentadue e cinquanta per cento dal 1 gennaio 2022" ; le parole "e al quaranta per cento dal 1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e al trentacinque per cento dal 1 gennaio 2023".

3. Al comma 1-*bis*, primo periodo dell'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "al venti per cento e al quindici per cento dal 1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti "al dodici virgola cinque e al sette virgola cinque per cento dal 1 gennaio 2022"; le parole "al venticinque per cento e al venti per cento dal 1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti "al quindici e al dieci per cento dal 1 gennaio 2023".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'articolo 120-bis, valutato in 5.436.611 milioni; per il 2023 in 14.403.488 milioni e per il 2024 in 16.098.016 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; all'onere derivante dall'articolo 120-quater valutato in 55 milioni di euro annui si provvede mediante parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 120-ter della presente legge.

120.0.11

BAGNAI, MONTANI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di sgravio dell'IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall'Unione Europea)

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 5.436.611 per il 2022, a euro 14.403.488 per il 2023 e a euro 16.098.016 per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 120-ter.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. È istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e Monopoli un registro informatizzato degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'iscrizione al registro è obbligatoria per l'esercizio dell'attività del rimborso dell'IVA a soggetti residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea di cui al comma 2 dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

2. L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con determinazione del direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per l'iscrizione nel medesimo degli operatori di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ne vigila l'attività.

3. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti iscritti nell'apposito registro istituito presso l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli."

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

120.0.12

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in leasing, ed installazione di modem e router e di impianti *wi-fi*;

b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;

d) acquisto, anche in leasing, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le finzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front*, *back office* e API - *Application Program Interface* per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - *Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento *all'hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1 .

h) acquisto o affitto di licenze del *software* ERP - *Enterprise Resource Planning* - per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

- i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;
- j) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;
- k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;
- l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
- m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

- a) acquisto, anche in *leasing*, ed installazione di *modem* e *router* e di impianti *wi-fi*;
- b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;
- d) acquisto, anche in *leasing*, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;
- e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front*, *back office* e API -

Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - *Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento *all'hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1.

h) acquisto o affitto di licenze del *software* ERP - *Enterprise Resource Planning* - per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.14

FAGGI, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in *leasing*, ed installazione di *modem* e *router* e di impianti *wi-fi*;

b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;

d) acquisto, anche in *leasing*, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *on line* di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front*, *back office* e API - *Application Program Interface* per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - *Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento *all'hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1.

h) acquisto o affitto di licenze del *software* ERP - *Enterprise Resource Planning* - per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti *on line* e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da *tour operator* e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.15

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in *leasing*, ed installazione di *modem* e *router* e di impianti *wi-fi*;

b) affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;

d) acquisto, anche in *leasing*, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *on line* di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front*, *back office* e *API - Application Program Interface* per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema *CRM - Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento all'*hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1

h) acquisto o affitto di licenze del *software ERP - Enterprise Resource Planning* - per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

- i)* spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti *on line* e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da *tour operator* e agenzie di viaggi;
- j)* acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;
- k)* acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;
- j)* creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
- m)* spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.16

CASTALDI, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni per la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico)

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

- a)* acquisto, anche in *leasing*, ed installazione di *modem* e *router* e di impianti *wi-fi*;
- b)* affitto di servizi *cloud* relativi ad infrastruttura *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- c)* acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi *on line*;
- d)* acquisto, anche in *leasing*, di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;
- e)* creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *on line* di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione *front*, *back office* e API -

Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - *Customer Relationship Management*;

g) acquisto o affitto di licenze *software* e servizi necessari per il collegamento all'*hub* digitale del turismo, di cui alla misura M1C3 Intervento 4.1.

h) acquisto o affitto di licenze del *software* ERP - *Enterprise Resource Planning* - per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali *social* e per servizi di consulenza per la comunicazione e il *marketing* digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati."».

120.0.17

DE POLI

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Contributo a fondo perduto per agenzie di viaggi e tour operator)

«1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 120, che prevede misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per il ristoro di agenzie di viaggio e tour operator a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, calcolato sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e il corrispondente periodo del 2019 e dal 1° gennaio

2021 al 31 dicembre 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, occorre tenere conto delle diverse attività svolte dai beneficiari, distinguendo l'attività di organizzazione di pacchetti turistici e vendita di servizi turistici dall'attività di intermediazione nella vendita in nome e per conto sia del prestatore principale sia del cliente, di pacchetti e altri servizi turistici.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui all'articolo 120, alle agenzie di viaggi e *tour operator*, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19».

120.0.18

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Contributo a fondo perduto per agenzie di viaggi e tour operator)

«1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 120, che prevede misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per il ristoro di agenzie di viaggio e *tour operator* a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, calcolato sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e il corrispondente periodo del 2019 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, occorre tenere conto delle diverse attività svolte dai beneficiari, distinguendo l'attività di organizzazione di pacchetti turistici e vendita di servizi turistici dall'attività di intermediazione nella vendita in nome e per conto sia del prestatore principale sia del cliente, di pacchetti e altri servizi turistici.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui all'articolo 120, alle agen-

zie di viaggi e tour operator, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.».

120.0.19

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti delle agenzie di viaggi e tour operator)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, dopo il comma 22-bis, inserire il comma 22-ter:

"22-ter. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti del settore delle agenzie di viaggi e *tour operator* e di favorire la ripresa della loro attività nel corso del 2022, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno specifico Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti del settore delle agenzie di viaggi e *tour operator*, con una dotazione finanziaria iniziale di 7 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) fino all'importo massimo di 3.000 euro su base annua, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2021 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

120.0.20

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Tax credit vacanze)

1. Per i periodi d'imposta 2022 e 2023 è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2023, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bedbreakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

2. All'onere derivante dal comma i pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

120.0.21

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure per il sostegno della filiera turistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2022 e 250.000 euro per il 2023, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

120.0.22

BOTTICI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure per il sostegno della filiera turistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo e il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica dell'Italia, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599 milioni di euro».

120.0.23

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Rifinanziamento delle misure a sostegno del trasporto commerciale con autobus)

1. All'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alinea, dopo le parole "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono aggiunte le parole "e di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera "a-bis) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2022, a compensare i danni subiti dalle imprese di cui alla precedente lettera a) in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dei ricavi registrati negli anni 2018 e 2019";

c) al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: "alla lettera a)" con le seguenti parole: "alle lettere a) e a-bis)".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

120.0.24

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 120-bis.

(Rifinanziamento misure a sostegno del trasporto commerciale con autobus)

1. All'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'alinnea, dopo le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono aggiunte le parole: "e di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a compensare i danni subiti dalle imprese di cui alla precedente lettera a) in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dei ricavi registrati negli anni 2018 e 2019";

c) al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: "alla lettera a)" con le seguenti parole: "alle lettere a) e a-bis)".

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rideterminato dalla presente legge.».

120.0.25

CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. All'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni di euro per l'anno 2022";

b) le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", sono sostituite, dalle seguenti: "Ministero del turismo", e le parole: "dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti." sono sostituite, dalle seguenti: "dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili";

c) le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

120.0.26

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

Al comma 12-ter dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" con le seguenti: "Ministero del turismo" e le parole: "e di 1 milione di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ", di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "sono definiti con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 marzo 2022, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

120.0.27

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

Al comma 12-ter dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" con le seguenti: "Ministero del turismo" e le parole: "e di 1 milione di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ", di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "sono definiti con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 marzo 2022, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

120.0.28

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Al comma 12-ter dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" con le seguenti: "Ministero del turismo" e le parole: "e di 1 milione di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ", di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "sono definiti con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 marzo 2022, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili."».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

«2022: -5.000.000».

120.0.29

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Indennizzo dei titolari di voucher per rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. Al comma 12-ter dell'articolo 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" con le seguenti: "Ministero del turismo" e le parole: "e di 1 milione di euro per l'anno 2021" con le seguenti: ", di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" con le seguenti: "sono definiti con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 marzo 2022, dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022».

120.0.30

CROATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure in favore degli esercenti la professione di guida turistica)

1. Al fine di rafforzare la valorizzazione del patrimonio culturale, la tutela della concorrenza e di contrastare l'abusivismo della professione di guida turistica, all'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "Ai fini dell'esercizio della guida turistica è necessario aver superato con esito positivo l'esame nazionale di abilitazione professionale. Presso il Ministero del Turismo è istituito, in formato elettronico, l'Elenco nazionale delle guide turistiche tenuto, gestito e aggiornato annualmente dal medesimo Ministero. Ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica è necessaria l'iscrizione a tale Elenco nazionale.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Fatte salve le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le classi di laurea per l'accesso alla professione di guida turistica, le modalità di accertamento del possesso di competenze linguistiche almeno di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) in una lingua dell'Unione europea, le modalità di svolgimento e di organizzazione dell'esame di abilitazione, la composizione della commissione esaminatrice, le classi di laurea magistrale o specialistica o del vecchio ordinamento che consentono lo svolgimento dell'esame nazionale di abilitazione in forma ridotta rispetto al prescritto numero di prove, le modalità di tenuta, gestione ed aggiornamento dell'Elenco nazionale delle guide turistiche di cui al primo comma del presente articolo.".

2. Per le finalità di cui alla presente disposizione, il fondo di cui all'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 194.».

120.0.31

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno, sostenibilità e trasparenza nel turismo)

1. Al fine di favorire e promuovere lo sviluppo del turismo in chiave sostenibile, nel limite di 40 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022";

b) all'articolo 122, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

2. Gli enti locali che hanno istituito l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori, di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 4, sono tenuti a pubblicare annualmente attraverso i propri siti internet la destinazione del relativo gettito, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo e comma 3-bis, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

3. Ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, una quota pari ad almeno il 10 per cento degli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno, a valere sulle disponibilità complessive, è destinata a finanziare progetti infrastrutturali utili a favorire armonia fra comunità locali e turisti individuati dalle amministrazioni locali interessate, attraverso il coinvolgimento degli operatori turistici, delle comunità locali nonché i turisti che hanno soggiornato nell'ente locale interessato.

4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3, un'ulteriore quota pari ad almeno il 10 per cento degli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno, è destinata a finanziare progetti di promozione turistica, mediante accordo fra operatori turistici e Comuni.

5. Con decreto del Ministro del Turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità previa intesa in conferenza Stato città autonomie locali, per la definizione dei progetti proposti dalle amministrazioni locali interessate, fermo restando la piena autonomia nell'elaborazione di strumenti e condizioni per il coinvolgimento dei soggetti indicati dal comma precedente.

6. È istituito, in via sperimentale, presso il Ministero del turismo un Fondo per la formazione esperienziale, intesa come uso di tecniche alternative a quelle di aula, ovvero come metodi di apprendimento che consentono di sviluppare le potenzialità e modificare il sistema di atteggiamenti e comportamenti personali e di gruppo, attività che permettono il pieno coinvolgimento emotivo dei partecipanti, la messa in gioco della loro sfera emozionale, le sensazioni e la componente irrazionale, per formare con metodi innovativi operatori turistici e potenziali tali ai valori e ai principi del turismo sostenibile e responsabile, con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

7. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri e le modalità di accesso e di riparto nonché l'ammontare del contributo concedibile del Fondo di cui al comma 7, con particolare riferimento alla durata dei corsi finalizzati alla formazione esperienziale nella filiera del turismo.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

120.0.32

FUSCO, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Proroga dell'operatività del Fondo a sostegno del sistema termale nazionale)

1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "18 milioni di euro per l'anno 2021", sono inserite le parole: "e di 30 milioni di euro per l'anno 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

120.0.33

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di servizi termali)

1. Il Fondo destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

120.0.34

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Misure di sostegno e rilancio del turismo ferroviario)

1. Al fine di sostenere le attività di turismo ferroviario lento e sostenibile attraverso l'utilizzo dei treni storici, alla Fondazione FS italiane è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

120.0.35

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Fondo per la Salvaguardia del patrimonio culturale Unesco)

1. Nello stato di Previsione del Ministero del turismo è costituito un Fondo denominato "Fondo per la Salvaguardia del patrimonio culturale Unesco" con una dotazione pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato a sostenere gli investimenti di riqualificazione e di valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), individuati nelle Regioni del Sud.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrisponden-

te riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

120.0.36

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Parchi a tema e spettacolo viaggiante)

1. All'articolo 65, del decreto-legge 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e di 5 milioni per l'anno 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022».

120.0.37

PILLON, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

(Disposizioni contro il turismo riproduttivo)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "4-bis) delitti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;".

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:

"6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 800.000 a un milione di euro";

3. È fatto divieto all'ufficiale di stato civile di iscrivere o trascrivere atti di nascita riportanti quali genitori del minore due persone dello stesso ovvero più di due persone, anche se di sesso diverso. In ogni caso coloro che dichiarano la propria paternità o maternità sul minore debbono autocertificare ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il proprio legame biologico col minore.

4. Al fine di consentire agli Uffici Anagrafe la verifica della conformità delle richieste di trascrizione con le previsioni di cui al comma 3 e prevenire i tentativi di frode o di aggiramento della normativa, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

120.0.38

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 120-bis.

1. Per l'anno 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere superiore a euro 500.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, della presente legge».

120.0.40

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 120-bis.

(Nuovi limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 50.000,00 e a euro 6.000,00 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio".».

Art. 121**121.0.1**

CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis.

(Misure per il sostegno di giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali)

1. Allo scopo di sostenere i livelli essenziali di efficienza delle imprese che gestiscono giardini zoologici e acquari, come definite dall'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che svolgono attività di educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità che, a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito danni economici che hanno influito negativamente anche sulle attività finalizzate al benessere degli animali ed alla gestione di impianti e grandi vasche, per l'anno 2022, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2021. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 1.250.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Alla ripartizione del fondo tra le imprese interessati si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2022.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Agli oneri derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 40 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

121.0.2

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis.

(Interventi per la strada statale 21 del Colle della Maddalena)

1. Al fine di migliorare la viabilità della SS21 del Colle della Maddalena sono stanziati al gruppo ANAS-RFI per gli anni 2022, 2023 e 2024, 1,5 milioni di euro per ciascun anno per l'installazione e la messa in sicurezza della strada dalle valanghe e forti nevicate.

2. Per la progettazione dello studio di fattibilità ed il progetto definitivo inerente il lotto SS21 S.S. 21 «della Maddalena» - Variante di Demonte, Aisone e Vinadio - Lotto 2 - Variante di Aisone e Lotto 3-Variante di Vinadio sono stanziati 2,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

3. Per la progettazione dello studio di fattibilità inerente il nuovo ponte sulla SS 21 tra il km 5,850 e il km 6,000 sono stanziati 1,1 milione di euro per l'anno 2022.

4. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi di potenziamento e miglioramento della strada SS 21, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, il Ministero della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministero delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n.32 de12019 e dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, provvede alla nomina del commissario straordinario per la strada statale 21 del Colle della Maddalena.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,5 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

121.0.3

BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 121-bis.

1. Le regioni e le province autonome promuovono l'avioturismo nell'ambito della programmazione turistica adottata periodicamente, attraverso iniziative e stanziamenti a valere sul bilancio regionale o provinciale.

2. Per la promozione dell'avioturismo, le regioni e le province autonome utilizzano, altresì, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, allo scopo incrementate di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per il turismo disciplina, con proprio decreto, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 da parte delle regioni e delle province autonome. Nell'attribuzione delle risorse di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome è riconosciuta priorità ai progetti finalizzati alla promozione di itinerari avioturistici interregionali, in ordine crescente in ragione del numero di regioni o province autonome coinvolte.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000;

2024: - 1.000.000.

121.0.4

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo capoverso dopo le parole "secondo periodo" aggiungere "per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio.";

b) al comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Dal 1° gennaio 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.";

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.".

2. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2021, il comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge 5

ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è modificato come segue: alla lettera *d*), le parole "90 per cento" sono sostituite dalle parole "80 per cento".

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

121.0.5

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e a quelle turistico ricreative concesse con atto formale pluriennale si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2020, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.";

b) al comma 7, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b)," sono aggiunte le seguenti: "numero 2.12", le parole: "nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto", sono soppresse, e dopo le parole: "dei relativi canoni" , sono aggiunte le seguenti: "e la loro riscossione, compresi i procedimenti ed i provvedimenti di riscossione coattiva.";

c) al comma 7, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed i provvedimenti di riscossione coattiva.";

d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai procedimenti giudiziari o amministrativi inclusi quelli inerenti la riscossione dei canoni pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto concernente il pagamento dei canoni per l'anno 2020.";

e) il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 31 gennaio 2022 ed entro il 28 febbraio 2022 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato".

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

121.0.6 (testo 3)

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 121-bis

1. Al fine di adottare adeguati interventi di sostegno e incentivazione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, valorizzando e mettendo a sistema le esperienze in questo ambito per una più incisiva e razionale attività di supporto che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, è costituita una società per azioni denominata "Turismo e giovani s.p.a." con un capitale sociale di 1 mi-

lione di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro del turismo, e un membro designato dall'autorità politica competente in materia di politiche giovanili. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti dal Ministro del turismo. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro del turismo convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Turismo e giovani s.p.a. può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo

3. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale."

Conseguentemente,

nella Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 1.000.000

121.0.7

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis. (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive).

- 1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) le attività turistico "alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022.

2. All'articolo 11-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "7 ottobre 2021" sono sostituite dalle parole: "7 ottobre 2022".».

121.0.8

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022."».

121.0.9

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Determinazione del canone minimo di Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 100, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 3 ottobre 2020, n. 126, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Dal 1° gennaio 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".».

Conseguentemente il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, è ridotto di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

121.0.10

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 100, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 3 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*, numero 2.1)" sono aggiunte le parole: "e comma 3";

b) al comma 8, le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 gennaio 2022" e le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2022".

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

121.0.11

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO, FENU

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Proroga termine attivazione e utilizzo tax credit alberghi)

1. Al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del turismo anche attraverso l'incentivazione dei flussi turistici, all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021 e 2022" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 5-*bis* le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

121.0.12

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 3-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022";

2) al secondo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2022," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023,";

b) all'articolo 63, comma 1-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022";

2) al secondo periodo, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023"».

Conseguentemente l'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è abrogato.

121.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 3-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2021," sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 63, comma 1-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "al 31 dicembre 2021" sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente l'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è abrogato.

121.0.14

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2021," sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 63, comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "al 31 dicembre 2021" sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente l'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 è abrogato.

121.0.15

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 3-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022";

2) al secondo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2022," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023,";

b) all'articolo 63, comma 1-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022";

2) al secondo periodo, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023"».

Conseguentemente l'articolo 18 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è abrogato.

121.0.16

RIPAMONTI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

1. All'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole "delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast" con le seguenti: "dei bed and breakfast munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva a carattere non imprenditoriale"».

121.0.17

Marco PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 121-bis.

(Misure a sostegno delle attività ricettive)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse del Fondo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate alle attività ricettive di bed and breakfast a gestione familiare».

121.0.18

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis.

(Proroga della decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 marzo 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 576 milioni di euro per l'anno 2022».

121.0.19

RIPAMONTI, FUSCO, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 121-bis.

(Proroga dei termini per la fruizione della decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo 43, primo comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022".».

121.0.20

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 121-bis.

(Proroga dei termini per la fruizione della decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali)

1. All'articolo 43, primo comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2022".».

121.0.21

SANTANGELO, MARINELLO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI, PIARULLI, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 121-bis.

(Norme di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, deve essere inteso nel senso di agevolare il settore del turismo, colpito duramente dalla crisi pandemica, pertanto anche agli albergatori che hanno omesso o ritardato il pagamento dell'imposta di soggiorno in data precedente all'entrata in vigore del citato decreto legge si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

Art. 122

122.1

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

122.2

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e 140 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 151, comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «con una dotazione di 85 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023».

122.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «90» con: «800».

122.4

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2023» con: «a decorrere dall'anno 2023».

122.5

MODENA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «delle imprese editoriali» inserire le seguenti: «e degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici,» e dopo le parole: «a sostegno della domanda di informazione» aggiungere le seguenti: «, per la consegna a domicilio delle pubblicazioni e per l'attuazione di nuove opportunità imprenditoriali e commerciali da parte dei punti vendita esclusivi della stampa».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «delle agenzie di stampa» inserire le seguenti: «e dei rivenditori di quotidiani e periodici».

122.6

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «giovani professionisti» con la seguente: «giornalisti» e dopo le parole: «nonché a», aggiungere le seguenti: «favorire la stabilizzazione di giornalisti precari ed»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «imprese editrici», con le seguenti: «imprese editoriali».*

122.7

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione».

122.8

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, abrogare il comma 810».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione precedente, pari a 160 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

122.9

BITI

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di rafforzare il processo di transizione al digitale, strategico per un'ottimale realizzazione del PNRR, il miglioramento della qualità dei servizi a cittadini e imprese e la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, sono ridefinite le attività di informazione e comunicazione, unificandole sul piano organizzativo ed è istituita la figura dell'Esperto in Comunicazione Digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative.

3-ter. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, istituiscono entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'area unificata denominata Comunicazione Stampa e Servizi al Cittadino (CCS), in cui l'Esperto in Comunicazione Digitale, il Giornalista Pubblico e il Comunicatore Pubblico, operano in modo organico e coordinato nella gestione delle attività di informazione e comunicazione.

3-quater. È istituita presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione permanente "Comunicazione pubblica monitoraggio e valutazione" (COMVA) con l'obiettivo di monitorare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, fornire indicazioni e linee guida per eventuali sanzioni o premi per le amministrazioni ina-

dempienti o virtuose, favorire la formazione continua e lo scambio di buone pratiche.».

122.10

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022, il 70 per cento delle risorse annue del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono destinate emittenti televisive locali (FSMA) con il seguente riparto:

a) un decimo delle risorse è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali;

b) i nove decimi delle risorse sono ripartiti tra le emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa, avente qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione.

3-ter. In favore delle emittenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016 è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

122.11

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022, il 30 per cento delle risorse annue del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo

i della legge 26 ottobre 2016, ri. 198 sono destinate alle emittenti radiofoniche locali con il seguente riparto:

a) un terzo delle risorse sono destinate alle emittenti radiofoniche comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le radio commerciali;

b) i due terzi delle risorse sono ripartiti tra le emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa, aventi qualifiche attinenti la radiofonia e l'informazione.

3-ter. In favore delle emittenti radiofoniche di cui alle lettere *a)* e *b)*, la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016 è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

122.12 (testo 2)

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

122.13

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di garantire il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente comma:

«2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione a tutto il 31 ottobre 2021, vanno positivamente risolte con la tombale approvazione.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo editoria e misure per il sostegno del pluralismo informativo».

122.14

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In via transitoria e fino all'attuazione definitiva del digitale terrestre DVB-T2 con codifica HEVC sono sospesi i bandi FSMA relativi alla assegnazione della capacità trasmissiva e della numerazione dei canali LCN. Nel periodo transitorio di cui al periodo precedente, sono in ogni caso assegnate tre frequenze al comparto televisivo locale, di cui una transitoria, per assicurare sia la continuità di servizio all'utenza nel territorio, sia i livelli occupazionali nelle diverse aree tecniche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a di 2 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo editoria e misure per il sostegno del pluralismo informativo».

122.15

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

3-ter. All'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "di costituzione dell'impresa" sono soppresse».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure in materia di editoria)».

122.16

PRESUTTO

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa complessiva di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 594,4 milioni di euro per l'anno 2022, 494,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

122.17

MANCA

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa complessiva di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 594,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 494,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

122.18 (testo 2)

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

122.19

MONTANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il rimborso a Poste italiane S.p.a. delle somme ancora dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riferite alle annualità dal 2018 al 2021, è autorizzata la spesa complessiva di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

122.0.1

ASTORRE, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e altre misure a sostegno dei fornitori dei servizi media e audiovisivi)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 30 milioni di euro, al fine di sostenere le attività dei fornitori dei servizi media e audiovisivi.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) 70 per cento destinato alle emittenti locali (FSMAJ, di cui il 10 per cento destinato alle emittenti aventi carattere comunitario in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 60 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

b) alla lettera b) le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle parole: "30 per cento".

3. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente: "2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che in ambito nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'amministrazione al 31 ottobre 2021, si considerano positivamente risolte con la tombale approvazione".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022».

122.0.2 (testo 4)

FERRAZZI, STEFANO, L'ABBATE, COLLINA, PIARULLI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

122.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67 comma 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.».

122.0.4

MARTI, CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

Il Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e s.m.e i., è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

122.0.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Bipartizione del Fondo per il pluralismo dell'informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.

2. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

- sostituire la lettera *a*) con la seguente : "*a*) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione".

- alla lettera *b*), sostituire le parole: "15 per cento" con le parole "90 per cento".

3. Al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono abrogati:

- l'articolo 4;

- i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

4. All'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiungere il periodo: "le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità".

5. Nei bandi pubblici è soppresso il requisito dal dato di ascolto che non sia certificato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 3,1 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 3, lettera *b*, punto 11.

6. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione

dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016 secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

122.0.6

FERRO, DAMIANI, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022.».

122.0.7

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Misure a sostegno delle imprese editrici di giornali e delle cooperative giornalistiche)

In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo

articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022 ».

122.0.8

NENCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Misure di ristoro per le imprese editrici di giornali editi da cooperative giornalistiche e non profit)

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022.».

122.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Contributi alle imprese editoriali)

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022.

2. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta

applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

122.0.10

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziante, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

122.0.11

FERRO, DAMIANI, TOFFANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021.».

122.0.12 (testo 3)

RICCIARDI, TURCO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, CROATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

122.0.13

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 122-bis.

(bonus nuove edicole)

"1. Alle persone fisiche che avviano un'attività commerciale che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali o che subentrano a titolo definitivo in una attività che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, nel corso del 2022, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni, un contributo a fondo perduto di euro 3.000.

2. Il contributo è aumentato a euro 5.000, agli esercenti di cui al comma 1 che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano la sede operativa ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli esercenti di cui al 1 possono accedere al bonus nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il bonus di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

4. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e pari a euro 3 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

122.0.14

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(bonus nuove edicole)

1. Alle persone fisiche che avviano un'attività commerciale che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali o che subentrano a titolo definitivo in una attività che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, nel corso del 2022, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro per il 2022, un contributo a fondo perduto di euro 3.000.

2. Il contributo è aumentato a euro 5.000, agli esercenti di cui al comma 1 che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano la sede operativa ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli esercenti di cui al 1 possono accedere al bonus nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il bonus di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

4. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e pari euro 3 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

122.0.15

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(bonus nuove edicole)

1. Alle persone fisiche che avviano un'attività commerciale che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali o che subentrano a titolo definitivo in una attività che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, nel corso del 2022, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni, un contributo a fondo perduto di euro 3.000.

2. Il contributo è aumentato a euro 5.000, agli esercenti di cui al comma I che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano la sede operativa ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli esercenti di cui al 1 possono accedere al bonus nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 di-

cembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il bonus di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

4. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari euro 3 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

122.0.16

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-ter.

"1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo parametrato al numero delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio.

2. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198"».

122.0.17

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo 122, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo parametrato al numero delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio.

2. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

122.0.18

CORTI, FERRERO, ROMEO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis. (Sostegno all'emittenza locale). - 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccina-

li. Le emittenti radiotelesive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

122.0.19

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Delega al Governo per istituzione Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale)

1. Ai fini di un coordinamento tecnico sindacale per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali" e della tabella di marcia per della transizione della televisione digitale dal DBV-T1 al T2 con compressione HEVC, affinché sia attenuato l'impatto con le problematiche esistenziali dell'emittenza locale, dell'occupazione e dell'interesse generale dell'utenza, è demandata al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

122.0.20

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Delega al Governo per l'istituzione del "Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale")

1. Al fine di produrre un coordinamento tecnico sindacale per la modifica del D.P.R. del 23 agosto 2017, n. 146, "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali" e della tabella di marcia per la transizione della televisione digitale dal DBV-T1 al T2 con compressione HEVC, ed affinché sia attenuato l'impatto con le problematiche dell'emittenza locale, dell'occupazione e dell'interesse generale dell'utenza, è demandato al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico da realizzarsi con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10% degli iscritti del compatto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445».

122.0.21

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Innovazione tecnologica e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole «, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022» con le parole «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione

della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».

2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole «1° luglio 2022» con le parole «dalla data di attuazione dello *standard* DVB-T2 codifica HVEC».

3. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.

4. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della Radio Digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 nel Piano di Assegnazione delle Frequenze.

5. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV. (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

122.0.23

GAUDIANO, DI NICOLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Disposizioni in materia di aree non raggiunte dal segnale televisivo digitale terrestre)

1. All'articolo 1, secondo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023 il canone di abbonamento è dovuto nei soli casi di effettiva possibilità di ricezione e fruibilità dei programmi radiotelevisivi trasmessi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa mediante segnale televisivo digitale terrestre.»

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative per la esecuzione della ricognizione su tutto il territorio nazionale delle aree non raggiunte dal segnale televisivo digitale terrestre.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

122.0.24

COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. All'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2021 e 2022" e al comma 62, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: « di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022».

122.0.25

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 122-bis.

(Incremento Fondo per il risparmio delle risorse idriche)

1. Il "Fondo per il risparmio di risorse idriche" istituito dall'articolo 1, comma 61 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro.

2. La nuova dotazione del Fondo di cui al comma 1, che complessivamente ammonta a 40 milioni di euro, costituisce, fino all'esaurimento delle risorse, il nuovo limite di spesa per la concessione del *bonus* idrico di cui all'articolo 1, comma 62 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2022, secondo le finalità previste dalla stessa legge e con

le modalità di erogazione contenute nel Decreto 27 settembre 2021 del Ministro della Transizione Ecologica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

122.0.26

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.
(Proroga termini)

In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2022 e 2023. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2021 e 2022.».

122.0.27

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del CoVid 19, il comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.».

122.0.28

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Abrogazione dell'articolo 1, comma 810, della legge 28 dicembre 2018, n. 145)

1. In previsione di una riforma organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, e degli effetti sulle imprese editrici di quotidiani e periodici della diffusione del COVID-19, l'articolo 1, comma 810 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato».

122.0.29 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

122.0.30

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70)

Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, lettera *e*) le parole: "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole: "almeno il 25 per cento" e le parole: "almeno il 20 per cento" con le parole: "almeno il 15 per cento";

2) all'articolo 8:

a) al comma 6: alla lettera *a*) le parole: "una quota pari al 55 per cento" sono sostituite con le parole: "una quota pari al 65 per cento"; alla lettera *b*) le parole: "una quota pari al 45 per cento" sono sostituite con le parole: "una quota pari al 55 per cento"; alla lettera *c*) le parole: "una quota pari al 35 per cento" sono sostituite con le parole: "una quota pari al 45 per cento";

b) al comma 7 le parole: "oltre il limite del 50 per cento" sono sostituite con le parole: "oltre il limite del 30 per cento";

c) al comma 8, lettera *a*) le parole: "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" sono sostituite con le parole: "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione";

d) al comma 10, alla lettera *a*) le parole: "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" sono sostituite con le parole: "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici"; alla lettera *b*) le parole: "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" sono sostituite con le parole: "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici"; alla lettera *c*) le parole: "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" sono sostituite con le parole: "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta";

e) al comma 15 le parole: "essere superiore al 50 per cento" sono sostituite con le parole "essere superiore al 60 per cento".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

122.0.31

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. Al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "essere superiore al 50 per cento" con le parole: "essere superiore al 60 per cento"; al comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "oltre il limite del 50 per cento" con le parole: "oltre il limite del 30 per cento"; alla lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 55 per cento" con le parole: "una quota pari al 65 per cento"; alla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 45 per cento" con le parole: "una quota pari al 55 per cento"; alla lettera *c*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 35 per cento" con le parole: "una quota pari al 45 per cento"; alla lettera *a*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" con le parole: "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici"; alla lettera *b*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" con le parole: "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici"; alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" con le parole "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta"; alla lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" con le parole: "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione"; Alla lettera *e* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "almeno il 30 per cento" con le parole: "almeno il 25 per cento" e le parole: "almeno il 20 per cento" con le parole: "almeno il 15 per cento".».

122.0.32

FERRO, DAMIANI, MODENA

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 122-bis.**

1. Al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "essere superiore al 50 per cento" con le parole: "essere superiore al 60 per cento"; al comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "oltre il limite del 50 per cento" con le parole: "oltre il limite del 30 per cento"; alla lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 55 per cento" con le parole: "una quota pari al 65 per cento"; alla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 45 per cento" con le parole: "una quota pari al 55 per cento"; alla lettera *c*) del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "una quota pari al 35 per cento" con le parole: "una quota pari al 45 per cento"; alla lettera *a*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" con le parole: "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici"; alla lettera *b*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" con le parole: "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici"; alla lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" con le parole: "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta"; alla lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" con le parole: "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione"; Alla lettera *e* del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sostituire le parole: "almeno il 30 per cento" con le parole: "almeno il 25 per cento" e le parole: "almeno il 20 per cento" con le parole: "almeno il 15 per cento".».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 200 milioni di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

122.0.33

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 sostituire le parole: "richiesti dal 1° gennaio 2018", con le seguenti: "richiesti dal 1° gennaio 2023".».

122.0.34

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Proroga dei termini in materia di sostegno al settore dei lavori dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: "richiesti dal 1 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1 gennaio 2022".».

122.0.35

LEONE, VANIN, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, FERRARA, MAIORINO, PERILLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PAPTHEU, FANTETTI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Incremento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e disposizioni in materia di sfruttamento di opere cinematografiche)

1. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della medesima legge n. 220 del 2016.

2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini decorsi i quali è consentito lo sfruttamento di opere cinematografiche da parte dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, prevedendo eventuali deroghe nel caso di opere cinematografiche coprodotte con fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e di opere cinematografiche incluse nelle categorie "film difficile" e "film con risorse finanziarie modeste" di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 8 maggio 2009.

3. A gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

122.0.36

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Sanatoria domande ammissione provvidenze editoria)

1. All'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 aggiungere il comma:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione a tutto il 31 ottobre 2021, vanno positivamente risolte con la approvazione."».

Art. 123

123.1

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire le parole: «60» con «600».

123.2

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire le parole: «60» con «180».

123.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire le parole: «60» con «120».

123.4

BRESSA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. All'articolo 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero"

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma."

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante."

2-ter. All'articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5."

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione

di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.".

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma.".

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-*bis*. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

123.5

BRESSA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-*bis*) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma."».

123.6

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'ultimo capoverso inserire le seguenti parole: «In relazione al citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono abrogate le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" alle parole: "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70."».

123.7

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. In relazione al citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono abrogate le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70."».

123.8

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI

Respinto

Dopo il contino 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 188, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, a 77, il terzo periodo è abrogato.».

123.013 (testo 2)

DE POLI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

123.0.1

CANGINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici)

1. Al fine di garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia

della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a*), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo I della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui ai medesimi commi sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e

sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili.».

123.0.2

CANGINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Sostegno allo sviluppo delle consegne a domicilio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche da parte delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici)

1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo per la consegna a domicilio delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio nonché per la fornitura dei punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione e degli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura.

2. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, apri a euro 25 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

123.0.3

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, introdurre il seguente:***«Art. 123-bis.***(Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici)*

1. Al fine di garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2 11 credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui ai medesimi commi sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate fondi di bilancio" per le necessarie regolazioni contabili».

123.0.4

CANGINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici)

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1-6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per l'anno 2022 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate editte, ivi inclusa la

spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, entro il limite di 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2022».

123.0.5

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 123-bis.

(Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici)

1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1-6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per l'anno 2022 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, entro il limite di 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

123.0.6

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Sostegno allo sviluppo delle consegne a domicilio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche da parte delle rivendite esclusive di quotidiani e periodici)

1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo per la consegna a domicilio delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio nonché per la fornitura dei punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione e degli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura.

2. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

123.0.7

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Misure per l'editoria)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 800 milioni per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge».

123.0.8

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 123-bis.

(Credito di imposta a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)

1. All'articolo 67 del decreto-legge 25.05.2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. All'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole 'analogiche o digitali,' sono aggiunte le seguenti: 'nonché sulle pubblicazioni di qualsiasi tipo effettuate su supporti cartacei';

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

'1-*quater*. Limitatamente agli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, ivi comprese le altre pubblicazioni effettuate su supporti cartacei, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 65 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 25 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio

2018, n. 90. Per l'anno 2022, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2022 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023".».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'art. 194 della presente legge.

123.0.9

CANGINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

1. Per l'anno 2022, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. Agli oneri di spesa derivanti dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede con le risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

123.0.10

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 123-bis.

(Aliquota IVA ridotta per la stampa su supporti riciclati)

1. Limitatamente agli anni 2022-2023, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella Tabella A, parte terza, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*undevicies*), è inserito il seguente:

"127-*vicies*) stampa di prodotti diversi da quelli indicati nella tabella A, parte seconda, numero 18, allegata al presente decreto, eseguita su supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità; supporti riciclati acquistati con certificazione di ecosostenibilità occorrenti per la stampa degli stessi".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

123.0.11

CRIMI, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, è rifinanziato in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

123.0.12

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 123-bis.

1. Al fine di sviluppare un dispositivo di *audience empowerment* per i giovani al di sotto dei 25 anni legato alla promozione del settore della creatività culturale del Comune di Roma e della Regione Lazio, è stabilito un contributo di 500 mila euro per gli anni 2022 e 500 mila euro per il 2023 da parte del Ministero della Cultura.

2 Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 mila euro per l'anno 2022, e a 500 mila euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».

123.0.13

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. La dotazione del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico, a compensazione della riduzione, di pari importo, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 67 comma 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023» con le parole: «485 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro dal 2024».

123.0.14 (testo 2)

DELL'OLIO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni

di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorre dall'anno 2024».

123.0.15

BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

1. All'articolo 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

"*a-bis*) giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma."

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante."

2. All'articolo 43, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5."

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni."

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma."

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore

economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

123.0.16

BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

«1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-bis) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma."».

Art. 124

124.1

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*
- b) *sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni»;*
- c) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 575 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

124.2

CONZATTI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «7 milioni».*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento di studi di fattibilità e di progettazione per l'adeguamento di cui al comma 1-ter, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute.

1-ter. Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile della rete 5G, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

"2-bis. Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si ap-

plica quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nelle specifiche nonne e linee guida CEI e loro successive emanazioni.";

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. (*Regime transitorio e abrogazioni*). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, e le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995.

2. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2003, già abrogativo del Decreto del Ministro dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, è abrogato".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598 milioni».

124.3

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il 10 per cento di tale Fondo è annualmente destinato alla rete informatica consolare del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale».

124.4

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157"».

«1-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 e al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.»

124.5

MONTANI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire all'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale in coerenza con l'esigenza di rafforzamento dei servizi digitali del Paese fissati anche dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, implementando il processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della CONSOB a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, il fondo di cui all'articolo 32-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e DI 5 milioni di euro per l'anno 2023. Alle spese effettuate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni vigenti in materia di riduzione delle spese per consumi intermedi. Nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo di cui al primo periodo, fermo restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura, delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, fintech e finanza sostenibile.»

Conseguentemente, alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2022 - 10.000.000;

2023 - 5.000.000.

124.6

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche

parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37"».

124.7

PRESUTTO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di imporre oneri nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37, che derivino, anche indirettamente, dall'imposta di cui al comma 35"».

124.8

CORTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157"».

«1-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della I. 30 dicembre 2018, n.145 e al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate».

124.0.1

GARAVINI, CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania)

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn 118 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo comma, pari ad almeno 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000

124.0.2

NOCERINO, FERRARA, AIROLA, PETROCELLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania)

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

124.0.3

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania)

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

124.0.4

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania)

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

124.0.5 (testo 2)

ROJC, ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE, GARAVINI, MALPEZZI, TARICCO,
COLLINA, DONNO, LOREFICE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2021, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6.300.000;

2023: - 6.000.000;

2024: - 6.000.000.

124.0.6 (testo 2)

AIMI, GASPARRI, GALLONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2021, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6.300.000;

2023: - 6.000.000;

2024: - 6.000.000.

124.0.7 (testo 2)

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, GARAVINI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2021, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6.300.000;

2023: - 6.000.000;

2024: - 6.000.000.

124.0.8

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente: all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 593.700.000 per l'anno 2022, di 494 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

124.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«124-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i

servizi di c.d. "sharing mobility", es. *car sharing, scooter sharing, bike sharing* e monopattini *in sharing*),"».

124.0.10

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«124-bis.

(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)

1. All'articolo 73-*quinquies* della legge 23 luglio 2021, n. 106 apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 2, sostituire le parole: "350" con "800" e, dopo le parole: "2021" le seguenti parole: "e di 800 milioni a decorrere dal 2022";

- Al comma 4, sostituire il dispositivo con il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

124.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Incremento del Fondo per il voto elettronico)

1. Al fine di estendere la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sistemi di digitalizzazione ed automatizzazione delle procedure di scrutinio per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la dotazione del fondo di cui al medesimo comma è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

124.0.12

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Incremento del Fondo per il voto elettronico)

1. Al fine di estendere la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sistemi di digitalizzazione ed automatizzazione delle procedure di scrutinio per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la dotazione del fondo di cui al medesimo comma è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

124.0.13

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato in misura pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022, di 498 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

124.0.14

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato con 4 milioni di euro per l'anno 2021 e in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

124.0.15

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'intrattenimento digitale)

1. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è rifinanziato con 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo par a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

124.0.16

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Fondo a sostegno dei progetti per l'applicazione delle tecnologie avanzate nel settore dell'industria dell'audiovisivo e dei media digitali)

1. Al fine di sostenere la digitalizzazione del comparto cine-audiovisivo e dei media digitali per operare in un ambiente digitale multiplatforma, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il finanziamento di progetti di ricerca ed applicativi delle tecnologie digitali alla produzione, distribuzione e tutela dei prodotti media. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2022, è destinato a finanziare progetti di ricerca che presentano soluzioni all'avanguardia, basate sulle tecnologie avanzate nell'ambito dello sviluppo, produzione, post-produzione e distribuzione di opere audiovisive e nella fruizione di contenuti multimediali

avanzati per potenziare la competitività internazionale delle imprese del settore ed accompagnare il processo di cambiamento tecnologico.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i relativi criteri di erogazione dei finanziamenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

124.0.17

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al termine aggiungere il seguente:

«124-bis. Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana.

2. Il ministro dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1».

124.0.18

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al termine aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Misure per favorire l'innovazione delle sale cinematografiche)

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020,

a 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'art. 28, dopo le parole: «strutture agrituristiche» aggiungere le seguenti: «, alle sale cinematografiche e teatrali».

b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente:

b-ter) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

124.0.19 (testo 3)

MODENA

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

2. Per la celebrazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché dà quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato

sono attribuite le risorse di cui al comma 2. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

124.0.20

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 124, al termine:

«Art. 124-bis.

(Credito d'imposta per le scuole di jazz)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.

124.0.21

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al termine, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.
(Misure per l'editoria)

1. Dopo il comma 2-*quater* dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«2-quinquies. Al fine di garantire la completa e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado adottano libri di testo e strumenti didattici per tutte le discipline esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione del presente articolo e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

2. Al fine di sostenere il passaggio dell'industria editoriale dalle tecnologie della stampa su carta alle tecnologie di pubblicazione digitale e di diffusione per mezzo della rete internet, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato a finanziare progetti e interventi per lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi digitali nel settore della cultura, nonché iniziative atte a favorire la ricerca e l'innovazione tecnologica nella digitalizzazione dei processi editoriali.

124.0.22

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*All'articolo 124, al termine:***«Art. 124-bis.***(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)*

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30%) dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo

1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73».

124.0.23

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 124-bis.

(Innovazione tecnologica nel Mezzogiorno)

1. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, già sperimentate nel contesto territoriale specifico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di:

a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie;

b) sostenere la nascita di *spin-off* ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in deep tech startup per farne driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno;

c) offrire servizi formativi e di *advisoring* ai fondatori di *startup* innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati;

d) mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale;

e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo.

2. Il programma di cui al comma 1 considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'information technology, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'automotive e all'areospaziale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, da assegnare con deliberazione del CIPESS, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, alla quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

124.0.24

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico)

1. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

124.0.25

CORTI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Fondo per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità)

1. Al fine di superare il digital divide e far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è isti-

tuito il "Fondo per le infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità", destinato a incentivare l'installazione, il miglioramento, il rinforzo di reti ed infrastrutture di comunicazioni elettroniche ad alta velocità nelle zone ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile attraverso il riconoscimento di un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, a favore delle imprese fornitrici di reti, servizi ed infrastrutture di comunicazioni elettroniche che presentano al Ministero dello Sviluppo economico un programma per l'installazione, il miglioramento, il rinforzo di dette infrastrutture di telecomunicazione ad alta velocità in zone soggette a *digital divide*.

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico con una dotazione 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo tenuto conto di quanto stabilito ai commi 3, 4, 5 e 6.

3. Sono ammessi al Fondo gli interventi di installazione e rinforzo di reti di comunicazione elettroniche multi-operatore quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, infrastrutture per sistemi DAS (*Distributed Antenna System*) e *Small Cells*.

4. Sono ammessi al Fondo gli interventi infrastrutturali di cui al comma 3, per i quali ricorrano, anche alternativamente le seguenti condizioni: *a*) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; *b*) siano interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di banda ultra-larga, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultra-larga con caratteristiche di rete, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo.

5. Sono altresì ammessi al Fondo, anche non in zone non soggette a fallimento di mercato, gli interventi di installazione, rinforzo, adeguamento di impianti di telecomunicazione per la copertura in banda ultra-larga in zone di ricostruzione post terremoto o altra calamità naturale o soggette ad eventi atmosferici eccezionali.

6. Al fine di tutelare la conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale sono altresì ammessi al Fondo gli interventi di installazione, rinforzo, adeguamento di impianti di telecomunicazione per la copertura in banda ultra-larga di dimensioni ridotte e comunque di basso impatto visivo, in centri storici, borghi cittadini, zone turistiche.

7. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce, entro il 31 dicembre 2022, le risorse tra le imprese che hanno presentato un programma per gli interventi di cui ai commi 3, 5 e 6. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

124.0.26

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Rifinanziamento bonus tv e decoder)

1. Al fine di dare continuità e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le medesime, sono incrementate, per l'anno 2022, di 50 milioni di euro, che costituisce altresì limite di spesa.

2. Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 1, come integrate dal medesimo comma, continuano ad applicarsi, ove compatibili e non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo *standard* DVBT-2 e quelle di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Per gli acquisti effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 e successive modificazioni e integrazioni sono concessi, indipendentemente dal valore dell'Indicatore delle situazione economica equivalente (ISEE), a tutti gli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, incluse le persone fisiche, ugualmente residenti, che al 31 dicembre 2021 risultino di età pari o superiore a 75 anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento del servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione della presente disposizione.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022».

124.0.27

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Norme in favore dell'industria innovativa)

1. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-*bis*, è inserito il seguente:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-*bis* del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";

"13-*ter*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole '1 milione' sono sostituite dalle parole '2 milioni';

"13-*quater*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole 'cloud computing' inserire le seguenti 'nonchè ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)'";

124.0.28

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:***«Art. 124-bis.***(Credito d'imposta per l'aumento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)*

1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30%) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in *cybersecurity* e *business continuity*, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.

3. Gli esercizi di cui al comma I possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono

definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023».

124.0.29

AIROLA, FERRARA, NOCERINO, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Sostegno alla ricerca in ambito internazionalistico)

1. All'articolo 23-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di euro t milione annuo a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 599.778.000 per l'anno 2022 e di 499.778.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

124.0.30

DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Istituzione del Sistema Informativo Veicolare Unico - SIVU)

1. Al fine di interconnettere le banche dati delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dei veicoli immatricolati e delle patenti di guida sui quali esistono provvedimenti amministrativi e di convergere le relative informazioni in un unico strumento di gestione e condivisione dei dati è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Sistema Informativo Veicolare Unico (SIVU). A tal fine è autorizzata una spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SIVU, nonché le regole per il trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

124.0.31

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Fondo servizi digitali per pazienti e medici italiani)

1. In via sperimentale per il triennio 2022-2025, al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché sviluppare l'utilizzo dei servizi digitali da parte di Medici di Medicina Ge-

nerale, dei Pediatri di Libera Scelta e delle professioni sanitarie è istituito il Fondo per l'accesso ai servizi digitali da parte di pazienti e medici italiani destinato a sviluppare gli strumenti per la telemedicina e il software per la digitalizzazione della cartella clinica e delle prenotazioni delle visite.

2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della salute sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

124.0.32

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Ulteriori misure Expo SPA)

1. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "degli anni 2018, 2019, 2020", sono aggiunte le seguenti "2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

124.0.33

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo 124, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7)

1. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All'articolo 4 comma 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7: le parole "dall'anno 2009 all'anno 2011" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2022 all'anno 2024".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

124.0.34

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1 comma 636 della legge n. 296/2006 sopprimere la parola "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

124.0.35

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*All'articolo 124, al termine:***«Art. 124-bis.**

Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

b) all'articolo 1, comma 3, eliminare "La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate";

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola: "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico";

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3,";

e) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo la parola "dichiarazione" inserire ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola: "dichiarazione" inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

g) all'articolo 4, comma 3-*bis*, dopo la parola: "articolo," inserire "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

h) all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, dopo la parola: "commi 2-*bis* e 3," inserire "previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identifi-

cazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

17. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola "sottoscritta" inserire "mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola: "sottoscrizione" inserire "da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

124.0.36

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, FEDE, TRENTACOSTE, COLTORTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la digitalizzazione dei dati riferiti alle opere pubbliche)

1. Al fine di accelerare il processo di digitalizzazione dei dati riferiti alle opere pubbliche o all'esecuzione di lavori pubblici di competenza degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi agli enti locali per la predisposizione di progetti utili alla collettività volti alla formazione, in materia di ricerca e digitalizzazione dei progetti strutturali delle opere pubbliche previste dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AI-NOP), di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con particolare riferimento alle opere rientranti nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a) e i) del predetto articolo 13.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 125

125.1

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, le parole: «Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo», sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030 e rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo,».

125.2 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale", al comma 2, le parole: ", tenuto conto della relazione di cui al comma 4," sono soppresse e al comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre di ogni anno";

2) all'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle

organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

2) il comma 768 è abrogato.».

125.3

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2022, di euro 210 milioni per l'anno 2023, di euro 260 milioni per l'anno 2024, di euro 310 milioni per l'anno 2025, di euro 360 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;»

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «599 milioni di euro per l'anno 2022 e di 489 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

125.4

GARAVINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;» con le seguenti: «299 milioni per l'anno 2022, di euro 399 milioni per l'anno 2023, di euro 449 milioni per l'anno 2024, di euro 499 milioni per l'anno 2025 e di euro 549 milioni annui a decorrere dall'anno 2026;»

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» *con le seguenti:* «865,3 milioni di euro per l'anno 2022, 864,9 milioni di euro per l'anno 2023, 864,4 milioni di euro per l'anno 2024, 863,5 milioni di euro per l'anno 2025, 862,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

125.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2026» *inserire le seguenti:* «Tali incrementi sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, con particolare riferimento ai soggetti di cui all'articolo 26 della stessa legge».

125.6

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2026» *inserire le seguenti:* «. Tali incrementi sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, con particolare riferimento ai soggetti di cui all'articolo 26 della stessa legge».

125.7 (testo 2)

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale", al comma 2, le parole: ", tenuto conto della relazione di cui al comma 4," sono soppresse e al comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre di ogni anno";

2) all'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

2) il comma 768 è abrogato.».

125.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

«1-bis) all'articolo 12, comma 1, le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale";

1-ter) all'articolo 12, comma 2, le parole: ", tenuto conto della relazione di cui al comma 4, " sono soppresse;

1-quater) all'articolo 12, comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite da: "entro il 31 ottobre di ogni anno";

1-quinquies) all'articolo 13, comma 1, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse».

125.9

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

«1-bis) L'articolo 15 (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) è sostituito come segue:

"Art. 15 - (*Coordinamento e coerenza delle politiche*) - 1. Il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo è affidato al Consiglio dei Ministri che esamina e approva il documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 verificando la coerenza e il coordinamento delle attività di CPS.

2. Nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo, delle risorse già stanziare a tale fine e degli impegni internazionali assunti in materia di CPS".

1-*ter*) all'articolo 11, comma 1, le parole: "Comitato di cui all'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti "Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 15";

1-*quater*) all'articolo 12, comma 1, le parole: "e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15," sono soppresse.

1-*quater*) all'articolo 12, comma 3, le parole ", successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15," sono soppresse.

1-*quinqüies*) all'articolo 12, comma 4, le parole: ", previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge," sono soppresse».

125.10

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento delle attività di cui all'articolo 4, nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo, è affidato al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)."

1-*ter*) all'articolo 15, i commi 2, 5, 6, 7, 8 sono soppressi; ai commi 3, 4, 9, 10 l'acronimo CICS è sostituito da CIPESS; al comma 9 prima delle parole: "Il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono inserite le seguenti: "Per le materie di propria competenza".

1-*quater*) all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il primo capoverso e aggiunto il seguente: "Alla riunioni in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125, partecipano anche i ministri dell'interno, della difesa, della salute e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo cui il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni; a tale riunione partecipano inoltre il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui alla stessa legge".

1-*quinqüies*) In ogni altra disposizione vigente qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e all'acronimo CICS deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e all'acronimo CIPESS».

125.11

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

«1-bis) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento delle attività di cui all'articolo 4, nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo, è affidato al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

1-ter) all'articolo 15, i commi 2, 5, 6, 7, 8 sono soppressi; ai commi 3, 4, 9, 10 l'acronimo CICS è sostituito da CIPESS; al comma 9 prima delle parole: "Il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono inserite le seguenti: "Per le materie di propria competenza".

1-quater) all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il primo capoverso e aggiunto il seguente: "Alla riunioni in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125, partecipano anche i ministri dell'interno, della difesa, della salute e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo cui il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni; a tale riunione partecipano inoltre il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui alla stessa legge";

1-quinquies) In ogni altra disposizione vigente qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e all'acronimo CICS deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e all'acronimo CIPESS».

125.12

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) sono aggiunti i seguenti:

«1-bis) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: "procedura di selezione con evidenza pubblica" sono aggiunte le seguenti: "con valutazione curriculare comparativa", e dopo le parole: "comprovata qualificazione professionale" sono aggiunte le parole: "e manageriale";

1- ter) Al decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, articolo 5, comma 2, la lettera d) è sostituita con la seguente:

"d) la commissione, per il tramite del vice Ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi, scelti sulla base della valutazione curriculare e della documentazione presentata";

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi alla valutazione e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI"».

125.13 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale", al comma 2, le parole: ", tenuto conto della relazione di cui al comma 4," sono soppresse e al comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre di ogni anno";

2) all'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

2) il comma 768 è abrogato.».

125.14

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Alla lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) all'articolo 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3-bis. Sono comunque esclusi dai progetti di cooperazione quelli attuati da o con il supporto di organizzazioni terroristiche o che abbiano parte della dirigenza in comune con organizzazioni terroristiche"».

125.15

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Alla lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"3-bis. Sono comunque esclusi dai progetti di cooperazione quelli attuati da o con il supporto di organizzazioni terroristiche o che abbiano parte della dirigenza in comune con organizzazioni terroristiche"».

125.16

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«c-bis.) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: " in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

2) il comma 768 è abrogato».

125.17

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

125.18

DAMIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e di 300 dal 2024 il Fondo di cui all'articolo 1, cominci 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

125.19

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2029 e 2030 e 500 milioni annui a decorrere dal 2031».

125.20

NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 1, è inseriti il seguente:

«1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana».

125.21

GARAVINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: " in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

b) il comma 768 è abrogato.

1-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

125.22

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA

Respinto

Art. 125

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per il potenziamento della promozione all'estero del sistema italiano della formazione superiore.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

125.23 (testo 2)

GIACOBBE, ALFIERI, ROJC, ZANDA

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

1-ter. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 499.200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194».

125.24

DAMIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

b) il comma 768 è abrogato.».

125.25

NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-ter. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste all'articolo del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, per le finalità di cui al comma 923 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 50 unità di personale di area terza, Area della Promozione Culturale, mediante l'assunzione a tempo indeterminato di personale risultato idoneo ed inserito nelle graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma».

125.26

NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*quater*. Le risorse per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano, per assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale - come anche previsto dalla Legge 125/2014 - e sostenere i settori chiave per le fasce più vulnerabili dei Paesi poveri come l'istruzione, la formazione, la salute, la sicurezza alimentare e la nutrizione, la protezione sociale e l'empowerment di genere sono incrementati per un valore di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al netto delle c.d. spese per "In Donor Refugee Costs" (Risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri).».

125.0.1

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA, CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125 le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale", al comma 2, le parole: ", tenuto conto della relazione di cui al comma 4," sono soppresse e al comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre di ogni anno";

2) all'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

2) il comma 768 è abrogato.».

125.0.2

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

All'art. 5, comma 1 del D.Igs 12 aprile n. 197 (attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) è aggiunta la lettera c):

"c) la documentazione prevista nella lettera b) del comma 1, può essere sostituita con autodichiarazione del cittadino comunitario, candidato alla competizione elettorale, con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate a mente dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000.

In caso di elezione del cittadino comunitario, quest'ultimo, a pena di decadenza dall'Ufficio, dovrà, entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati elettorali, produrre il certificato di cui alla lettera b)».

125.0.3 (testo 2)

DI PIAZZA, CAMPAGNA

Approvato

All'articolo 199, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertiti; con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "mesi sei" con le seguenti: "diciotto mesi";

b) dopo le parole: "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" inserire le seguenti: "nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022"

8-ter. All'onere derivato dal comma 8-bis, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

125.0.4

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali)

1. Al fine di garantire l'operatività e la realizzazione degli impegni che l'Italia ha assunto nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i contributi riconosciuti al Milan Center for Food Law and Policy ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rendicontati negli anni 2018, 2019, 2020, e non impiegati a causa dei rinvii e delle riprogrammazioni delle attività, connesse alle limitazioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i contributi

relativi agli anni 2021 e 2022, possono essere impegnate sino al 31.12.2022 e rendicontate entro il 31.12. 2023.».

125.0.5

FERRO, DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

1. All'art 119 del decreto legge 34/2020, convertito dalla legge 77/2020 dopo la lettera d) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:

"d-bis) dalle imprese turistico ricettive"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, 366 milioni di euro per l'anno 2023, 888 milioni di euro per l'anno 2024, 831 milioni di euro per l'anno 2025, 798 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

125.0.6

FERRO, DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: "compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

125.0.7

FERRO, DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.*

Art. 126**126.0.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 126-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure di liquidazione di Società pubbliche)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

"132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento

ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della Società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

126.0.2

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 126-bis.

(Assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità)

1. Al fine di potenziare l'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà, l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 74, comma 4-bis, lettera b) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge il 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 1 milione di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022».

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di 1 milione di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

Art. 128

128.1

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'articolo 128, comma 1, capoverso: «Art. 620-bis. (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operative)», dopo le parole: «fondo per finanziare» aggiungere le seguenti: «l'adeguamento di basi ed infrastrutture, nonché»; sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «13 milioni di euro»; sostituire le parole: «6 milioni di euro» con le seguenti: «16 milioni di euro».

Conseguentemente sostituire le rubriche con la seguente: «(Fondo per l'adeguamento di basi ed infrastrutture, nonché per gli assetti ad alta e altissima prontezza operative)».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.

128.0.1 (testo 2)

DONNO, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VANIN, PIARULLI, CROATTI, TRENTACOSTE, NATURALE, Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali di difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

128.0.2

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 128-bis.

(Fondo per il potenziamento e l'ammodernamento delle basi e delle infrastrutture delle Forze speciali)

1. Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620 è aggiunto il seguente:

"Art. 620-bis.

(Fondo per il potenziamento e l'ammodernamento delle basi e delle infrastrutture delle Forze speciali)

1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per finanziare il potenziamento e l'ammodernamento delle basi e delle infrastrutture delle Forze speciali. La dotazione del fondo di cui al primo periodo è pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2022, mediante la riduzione per ciascun anno di 10 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 194, comma 1».

128.0.3

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 in favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attività di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di Difesa comune in ambito Unione Europea.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 200.000 euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

128.0.4

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Potenziamento della sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici)

1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale in servizio presso i medesimi uffici, l'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 75-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, così come convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di I milione di euro l'anno a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di 1 milione di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

128.0.5

DONNO, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VANIN, PIARULLI, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di potenziamento dello strumento militare della Difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari)

1. All'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «l'anno 2021», sono aggiunte le seguenti: «e 8 milioni di euro per l'anno 2022,».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 129

129.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

alle parole: «in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan», anteporre la parola: «anche» la cifra: «2.000» è sostituita con la seguente: «4.500»;

la cifra: «29.981.100» è sostituita con la seguente: «86.322.135».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 56.341.035 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

129.2

AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, RICCARDI, GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire» con le seguenti: «provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti».

129.3

FERRARI

Respinto

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «2.000 posti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 posti» e le parole: «29.981.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74.952.750 euro»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai relativi oneri, pari a 74.952.750 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

129.0.1

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 129-bis.

(Interventi straordinari finalizzati ad accelerare la conclusione delle procedure di emersione di rapporti di lavoro)

1. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare le prestazioni di lavoro a termine di cui al comma 23 della medesima disposizione, in corso di efficacia alla data del 31 dicembre 2021:

a) fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 2.800.000 euro per l'anno 2022, per le esigenze connesse alle attività di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

b) fino al 30 giugno 2022, nel limite massimo di spesa, per l'anno 2022, di 8.250.000 euro, per le esigenze connesse alle attività di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di agevolare le attività di notificazione dei provvedimenti di rifiuto del permesso di soggiorno o di eventuale rimpatrio dello straniero, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare i servizi di mediazione culturale di cui all'articolo 103, comma 25, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di efficacia alla data del 31 dicembre 2021, fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa, per l'anno 2022, di 4.000.000 euro.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 13.069.500 euro, per l'anno 2022, per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 2.800.000 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), istituito con Regolamento (UE) 516/2014 del 16 aprile 2014, cofinanziato dall'Unione europea, per il periodo di programmazione 2014 - 2020.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b) e dai commi 2 e 3, pari a 25.319.500 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

129.0.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 129-bis.

(Interventi per i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia)

Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n 7, sostituire il primo periodo con il seguente: 'Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 1 e ad integrazione delle risorse già stanziato e riconosciute nel quadriennio dai 2009 al 2012, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 75 milioni di euro annui per l'anno 2022 e per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600» con «525» e «500» con «425».

129.0.3

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 129-bis.

(Istituzione del Fondo per i connazionali vittime di reati violenti all'estero)

1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza legale ai connazionali che siano vittime di reati intenzionali violenti fuori dai confini nazionali e in condizioni di difficoltà economiche, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo per i connazionali vittime di reati violenti all'estero, con una dotazione annua di 2 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla vittima è assegnato un congruo contributo finanziario che garantisce una adeguata assistenza legale. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, il contributo è assegnato ai familiari o ai congiunti che agiscono in giudizio in favore della vittima. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defunte le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19».

129.0.4

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 129-bis.

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, articolo 7, al comma 2, sono in fine aggiunte le seguenti parole: "nonché la dichiarazione che l'im-

mobile possiede la conformità dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità abitativa².

2. Al fine di consentire adeguati controlli da parte dell'amministrazione comunale tesi a verificare il rispetto delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 7, come modificato dal presente articolo, è riconosciuto un contributo ai comuni di complessivi 3 milioni di euro per incrementare l'organico della Polizia Locale. Il contributo è ripartito fra i Comuni sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2021.

3. Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni" con le seguenti: "597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni"».

Art. 130

130.0.1

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194».

130.0.2

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Al fine di provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

130.0.3

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Razionalizzazione della dislocazione degli esperti per la sicurezza)

1. Al fine di razionalizzare la dislocazione degli esperti per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fermo restando il contingente massimo stabilito con decreto del Ministro dell'interno n. 104 del 30 marzo 2016, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.002.891,00 a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri di cui al comma I si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno e corrispondente aumento degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

130.0.4

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Razionalizzazione della dislocazione degli esperti per la sicurezza)

1. Al fine di razionalizzare la dislocazione degli esperti per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fermo restando il contingente massimo stabilito con decreto del Ministro dell'interno n. 104 del 30 marzo 2016, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.002.891,00 a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno e

corrispondente aumento degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

130.0.5

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI,
TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Razionalizzazione della dislocazione degli esperti per la sicurezza)

1. Al fine di razionalizzare la dislocazione degli esperti per la sicu-
rezza di cui all'articolo 2, comma 6-*decies*, del decreto legge 29 dicembre
2010, n. 225 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, fermo restando il contingente massimo stabilito con decreto del Ministro
dell'interno n. 104 del 30 marzo 2016, è autorizzata la spesa complessiva di
euro 1.002.891,00 a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte mediante ridu-
zione degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno e
corrispondente aumento degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

130.0.6

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

*(Designazione dell'Ufficio unico di collegamento ai sen-
si del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo*

e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 756/2008 e (UE) n. 305/2011)

1. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 756/2008 e (UE) n. 305/2011, il Ministero dello sviluppo economico è designato quale Ufficio unico di collegamento ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, per lo svolgimento delle funzioni demandate all'Ufficio unico di collegamento ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, ad avvalersi nel 2022 di un contingente fino a dieci unità di personale in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, proveniente dai Ministeri competenti per materia e dalle Autorità di vigilanza del mercato designate per i rispettivi settori, nonché dall'Autorità incaricata del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.».

130.0.7

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Diritti di regia ai sensi della legge 24 dicembre 1985 n. 808)

4. Con riguardo agli interventi inerenti ai progetti di ricerca e di sviluppo nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzando le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dovuti se il relativo contratto di vendita è stato concluso nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'erogazione dei finanziamenti. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti beneficiari che non hanno ancora completato il pagamento dei diritti dovuti presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi di cui al primo

comma, sulla base delle vendite effettuate nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente approvati.

6. 11 Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.».

130.0.8

GARAVINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Interventi a favore delle minoranze italiane all'estero)

1. Al fine di proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nei paesi dell'ex Jugoslavia di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Al fine di tutelare le tradizioni storiche, culturali e linguistiche della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro e in Croazia, di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

130.0.9

GARAVINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)

1. Il Fondo di cui all'art. 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194.»

130.0.10

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Misure a sostegno degli italiani all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:
 - a) 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
 - b) 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
 - c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.
 - d) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore delle camere di commercio italiane all'estero.
2. Al comma 429, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "nella misura del 30%" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50%".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024 e a 1 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

130.0.11

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Contributo per la promozione dell'Italia nel Mondo)

Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero a seguito alla luce della perdurante crisi epidemiologica da COVID-19 i fondi destinati all'assistenza degli italiani all'estero in condizione di disagio economico e sociale e alle piccole imprese gestite dai connazionali sono incrementati di due milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

130.0.12

PETRENGA, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Misure di snellimento in materia di missioni internazionali di pace)

1. L'articolo 4, comma 4-bis, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è così sostituito:

"Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, entro dieci giorni dalla data di presen-

tazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche"».

130.0.13

PETRENGA, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Settori di spesa e contratti relativi alle missioni internazionali)

1. All'articolo 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi di assicurazione, di trasporto e vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";

b) dopo le parole: "il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare," è inserita la seguente: "anche"».

130.0.14

VATTUONE, CANDURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Misure per la cooperazione internazionale in materia di Difesa)

1. Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, è autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per il 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero della difesa.».

Art. 131**131.1**

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» con le seguenti: «con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

131.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2027».

131.3

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro quaranta giorni dalla richiesta».

131.4

DI GIROLAMO, Giuseppe PISANI, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «del parco autobus del trasporto pubblico locale», sono inserite le seguenti: «e di quelli adibiti a servizio con conducente».

131.5

MANCA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «parco autobus del trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «con autobus elettrici».

131.6

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo le parole: «linee ferroviarie non elettrificate», aggiungere le seguenti: «, adeguamento, potenziamento e manutenzione delle linee ferroviarie a scartamento ridotto;».

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

131.7

CIOFFI, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche» inserire le seguenti: «alla realizzazione e all'ammmodernamento delle autostazioni.».

131.8

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» sono inserite le seguenti: «alla realizzazione e all'ammodernamento delle autostazioni,».

131.9

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» sono inserite le seguenti: «alla realizzazione e all'ammodernamento delle autostazioni,».

131.10

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» inserire le seguenti parole: «alla realizzazione e all'ammodernamento delle autostazioni,».

131.11

MAGORNO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» sono inserite le seguenti parole: «alla realizzazione e all'ammodernamento delle autostazioni,».

131.12

DAMIANI

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» inserire le seguenti: «alla realizzazione e all'ammodernamento delle autostazioni,».

131.13

VANIN, MAIORINO, GALLICCHIO, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, CASTELLONE, PAVANELLI, TRENTACOSTE

Respinto

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche,» inserire le seguenti: «alla promozione dei progetti di *pedibus* e *ciclibus* per l'accompagnamento degli alunni da o verso i plessi scolastici,».*

131.14

VONO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro» inserire le seguenti: «all'aggiornamento del progetto definitivo di attraversamento stabile dello Stretto di Messina e delle connessioni a terra e il loro impatto urbanistico, territoriale e ambientale».

131.15 (testo 2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto» con le seguenti: «per l'alimentazione di autovetture, autobus, autocarri, navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Nella ripartizione delle risorse volte

al rinnovo delle flotte, è tenuto in considerazione il livello di emissioni prodotte nell'arco del ciclo di vita tramite l'adozione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) e applicando il principio della neutralità tecnologica.».

131.16

FERRAZZI, COMINCINI, MIRABELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «carburanti alternativi per l'alimentazione di» inserire le seguenti: «autovetture, autobus, autocarri,».

131.17

GARAVINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «carburanti alternativi per l'alimentazione di» inserire le seguenti: «autovetture, autobus, autocarri,».

131.18

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «aerei» sono inserite le seguenti: «, e all'installazione di batterie per l'alimentazione delle navi».

131.19

LUPO, FEDE, CIOFFI, GALLICCHIO, PRESUTTO, Giuseppe PISANI, GAUDIANO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto» con le seguenti: «e al rinnovo dei mezzi e attrezzature aeroportuali e dei mezzi adibiti all'autotrasporto».

131.20

TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo, le parole: «e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto» sono sostituite dalle seguenti: «e al rinnovo dei mezzi e attrezzature aeroportuali e dei mezzi adibiti all'autotrasporto».

131.21

PITTELLA

Ritirato

Al comma 1, al secondo periodo, le parole: «e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto» sono sostituite dalle seguenti: «e al rinnovo dei mezzi e attrezzature aeroportuali e dei mezzi adibiti all'autotrasporto».

131.22

CASTALDI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per conto di terzi e in conto proprio».

131.23

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «mezzi adibiti all'autotrasporto» aggiungere le seguenti: «per conto di terzi e in conto proprio».

131.24

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «mezzi adibiti all'autotrasporto.» inserire il seguente periodo: «Nella ripartizione delle risorse volte al rinnovo delle flotte, è tenuto in considerazione il livello di emissioni prodotte nell'arco del ciclo di vita tramite l'adozione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) e applicando il principio della neutralità tecnologica.».

131.25

FERRAZZI, COMINCINI, MIRABELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «mezzi adibiti all'autotrasporto.» inserire le seguenti: «Nella ripartizione delle risorse volte al rinnovo delle flotte, è tenuto in considerazione il livello di emissioni prodotte nell'arco del ciclo di vita tramite l'adozione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) e applicando il principio della neutralità tecnologica.»

131.26

GARAVINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «mezzi adibiti all'autotrasporto.» inserire le seguenti: «Nella ripartizione delle risorse volte al rinnovo delle flotte, è tenuto in considerazione il livello di emissioni prodotte nell'arco del ciclo di vita tramite l'adozione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) e applicando il principio della neutralità tecnologica.».

131.27

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «I criteri di riparto del Fondo devono considerare inoltre, la realizzazione di impianti di rifornimento d'idrogeno sia a 350bar che a 700bar per il trasporto stradale lungo le autostrade italiane e la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, al fine di sviluppare un sistema di distribuzione innovativo di ammoniaca verde dal quale derivare l'approvvigionamento di idrogeno verde, azzerando le emissioni di anidride carbonica».

131.28

GARRUTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-bis), le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022" e le parole: "fino ad un massimo di 3.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 5.000 euro";

b) dopo la lettera b-bis), è aggiunta in fine la seguente:

"b-ter) in via sperimentale, ai proprietari dei veicoli della categoria internazionale L, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 2.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.";

1-ter. All'articolo 74-bis comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "della lettera b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere b-bis) e b-ter)".

1-*quater*. I contributi previsti dalle disposizioni delle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

1-*quinqüies*. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettere *b-bis*) e *b-ter*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

131.29 (testo 3)

DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO, MATRISCIANO, NATURALE, Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b-bis*) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

1-*ter*. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettere *b-bis*) e *b-ter*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

1-*quater*. Al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, e in coerenza agli stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sostituire le parole: "sottosistema di bordo di classe 'B' al sistema ERTMS" con le seguenti: "sottosistema di bordo di classe 'B' SCMT/SSC o ERTMS 'B2' comprensivo di STM SCMT/SSC o ERTMS 'B3 MR1' comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/SSC. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato"

1-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1 comma 2002 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

131.30

VACCARO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2022, 2023 e 2024 installano su autoveicoli di categoria Mi di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento euro qualora, per l'anno di riferimento, abbiano una attestazione ISEE pari od inferiore ad euro 30.000,00.

1-*ter*. Il contributo di cui al comma i è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo sostenuto per l'acquisto e la installazione dell'impianto.

1-*quater*. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo di cui al comma i che costituisce credito di imposta sui redditi da lavoro dipendente per le persone fisiche, per quelle giuridiche è possibile recuperare il contributo di cui al comma i dall'imposta sul valore aggiunto anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

1-*quinqies*. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma i, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la documentazione che deve essere trasmessa dall'installatore o costruttore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura.

1-*sexies*. La documentazione di cui al comma precedente riguarda:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

1-*septies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione,

sono stabiliti i criteri e le modalità applicative delle disposizioni previste dai precedenti commi.

1-*octies*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e i, 5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede con le risorse del fondo istituito di cui al comma 1».

131.31

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità, alla trasformazione di autoveicoli, con omologazione euro 5 e successive, ad alimentazione con carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale GPL e Metano. Il contributo massimo erogabile per autoveicolo è di euro 300 e viene erogato secondo quanto stabilito nella Convenzione per la realizzazione del progetto di gestione coordinata dello sviluppo dell'uso di carburanti a basso impatto ambientale (I.C.B.I.)».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole «con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034» con le seguenti «con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 210 milioni di euro per l'anno 2029, 310 milioni di euro per l'anno 2030 e 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 e 500 milioni a decorrere dal 2035».

131.32

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Aggiungere i seguenti commi:*

«2. Una quota pari a 20 Milioni di euro del Fondo di cui all'art. 1 è destinato a supportare i Comuni nelle attività di management della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il Mobility manager d'area, a consolidare l'attività di raccolta dati per la redazione e l'aggiornamento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai Comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021. Una parte di risorse nella misura del 5% rimane in capo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per le attività di monitoraggio dei progetti e degli obiettivi, alla creazione di una rete di mobility manager, al supporto tecnico e al dispiegamento uniforme sul territorio, alla comunicazione istituzionale.

3. Le risorse del fondo di cui all'art. 51 comma 9 della legge 23 luglio 2021, n. 106 non utilizzate nel 2021 confluiscono nel fondo di cui al comma 2 e possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari nel 2022.

4. All'art. 34 comma 3 lettera b) del Decreto-legge 41/2021 convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, le parole "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite da "entro il 31 dicembre 2022"».

131.33

MANCA, PARRINI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere i Comuni nelle attività di management della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il Mobility manager d'area, a consolidare l'attività di raccolta dati per la redazione e l'aggiornamento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai Comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 maggio 2021, n. 179. Una parte di risorse nella misura del 5 per cento rimane in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le attività di monitoraggio dei progetti e degli obiettivi, alla creazione

di una rete di Mobility manager, al supporto tecnico e al dispiegamento uniforme sul territorio, alla comunicazione istituzionale.

1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 51, comma 9, della legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nel 2021 confluiscono nel fondo di cui al comma 1-bis del presente articolo e possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari nel 2022.

1-quater. All'articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

131.34

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'articolo 131, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 25 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

131.35

DE SIANO

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma*

«2. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Conseguentemente il fondo di cui al precedente comma I è incrementato di ulteriori 25 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

131.36

STEFANO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante

la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art. 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 588,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 476,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 475,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

131.37

COLTORTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

"75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare, ove non sia esplicitamente precluso, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali, ciclabili o ciclopedonali, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, su strade urbana con limite di velocità pari o inferiore a 50 km/h e sia consentita la circolazione dei velocipedi in carreggiata, ovvero su strada extraurbana esclusivamente ove sia ammessa la circolazione dei velocipedi in sede loro riservata."».

131.38

SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della progettazione e realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'individuazione dei progetti e degli interventi da realizzare, d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana SpA, considera prioritariamente il riutilizzo delle ferrovie dismesse e delle relative pertinenze.».

131.39

COMINCINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle ciclovie turistiche il decreto di cui al precedente comma identifica il soggetto attuatore delle stesse sulla base delle previsioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

131.40

PRESUTTO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 42-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti: "enti senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi,"».

131.41

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'art. 131, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (c.d. "Nuovo green deal europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta

il 50% dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 131 con la seguente: Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni nonché misure in materia di investimenti per il Nuovo green deal europeo.

131.42 (testo 3)

GIROTTI, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO, CROATTI, COLLINA, DE PETRIS, DONNO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LOMUTI, LOREFICE, Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

131.43

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al del decreto interministeriale 2 marzo 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "di gas naturale" sono inserite le seguenti: "o che utilizzi il gas naturale per la produzione di energia elettrica destinata all'autotrazione";

b) all'articolo 6, al comma 11, dopo le parole: "distribuzione di gas naturale" sono inserite le seguenti: "o che utilizzino il gas naturale per la produzione di energia elettrica per l'autotrazione"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «580 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «480 milioni».

131.0.1

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti della mobilità sostenibile stradale e ferroviaria a zero emissioni, attraverso lo sviluppo dell'idrogeno)

1. Al fine di incentivare nuove forme di mobilità sostenibile nel territorio nazionale, nel quadro delle misure di riduzione delle emissioni indicate dalla Commissione europea nel 2020, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, per lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto stradale e ferroviario.

2. Le finalità di cui al precedente comma, sono destinate rispettivamente:

a) alla realizzazione di infrastrutture ad idrogeno lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, in grado di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile;

b) al finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi all'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione delle tratte da diesel, all'idrogeno, finalizzati alla realizzazione di treni a celle a combustibile, nonché all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

3. Per una fase pilota di sei anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili in finzione di vettore energetico pulito a servizio lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in finzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema, sia dalle spese per i servizi di rete quali: trasmissione, distribuzione e misura dell'energia, del sistema elettrico nazionale.

4. Con decreto del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi precedenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.2 (testo 3)

GARAVINI, CONZATTI, FARAONE, FANTETTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'osservatorio "Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale", istituito nella città di Venezia con legge regionale n. 2008/1, è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,5 milione di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

131.0.3 (testo 2)

CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile

anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono individuate le misure di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.4

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure incentivanti all'acquisto di veicoli a basse emissioni- Ecobonus)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500
61-110	1.750

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500
61-110	1.000

Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui a questo comma.

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. La disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti è dettata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 20 marzo 2019 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019. Il termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre di ogni anno per le prenotazioni inserite, anche se in

fase di completamento, dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 30 giugno dell'anno successivo per quelle inserite tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

11. L'imposta di cui al comma 10 è altresì dovuta da chi immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

12. L'imposta di cui al comma 10 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007

13. L'imposta di cui al comma 10 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

14. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1 e dell'imposta di cui al comma 10 è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.

15. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del progressivo processo di decarbonizzazione del parco automobilistico nazionale, per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si prevede di finanziare il Fondo Ecobonus secondo la seguente ripartizione:

Anno	Euro
2022	XYZ
2023	XYZ

2024	XYZ
------	-----

Art. 131-ter.

(Contributi per l'acquisto di veicoli M1 speciali ed N1 a basse emissioni)

1. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o auto-veicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa Totale a Terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici o ad idrogeno (celle a combustibile)	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 - 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 - 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 - 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

131.0.5

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 131-bis.

(Misure incentivanti all'acquisto di veicoli a basse emissioni- Ecobonus)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro O a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500
61-110	1.750

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro O a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500
61-110	1.000

Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui a questo comma.

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da

almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. La disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti è dettata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 20 marzo 2019 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019. Il termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre di ogni anno per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 30 giugno dell'anno successivo per quelle inserite tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro

eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

11. L'imposta di cui al comma 10 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

12. L'imposta di cui al comma 10 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007

13. L'imposta di cui al comma 10 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

14. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1 e dell'imposta di cui al comma 10 è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.

15. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del progressivo processo di decarbonizzazione del parco automobilistico nazionale, per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si prevede di finanziare il Fondo Ecobonus secondo la seguente ripartizione:

Anno	Euro
2022	120 ,mln
2023	180 mln
2024	250 mln

Art. 131-ter.

(Contributi per l'acquisto di veicoli M1 speciali ed N1 a basse emissioni)

1. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o auto-veicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e

all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa Totale a Terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici o ad idrogeno (celle a combustibile)	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 - 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 - 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 - 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo presente articolo si prevede di finanziare il fondo Ecobonus secondo la seguente ripartizione:

Anno	Euro
2022	90 mln
2023	140 mln
2024	230 mln

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei presenti articoli, valutati in 210 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni per l'anno 2023 e 480 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.6

ANASTASI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli M1 a basse emissioni)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale, a chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, ed immatricula in Italia un veicolo di categoria Mi nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/lcm), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500
61-110	1.750

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500
61-110	1.000

2. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui al comma 1.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero,

in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma 5, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

10. La disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti è dettata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 20 marzo 2019 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019. Il termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre di ogni anno per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 30 giugno dell'anno successivo per quelle inserite tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria Mi nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta para-

metrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

12. L'imposta di cui al comma n è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria Mi già immatricolato in un altro Stato.

13. L'imposta di cui al comma 11 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007

14. L'imposta di cui al comma 11 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

15. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma i e dell'imposta di cui al comma 11 è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.

16. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2022 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

131.0.7

PRESUTTO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(Incentivi per l'acquisto di veicoli M1 a basse emissioni)*

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale, a chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, ed immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500
61-110	1.750

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, e immatricolato da almeno 10 anni, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500
61-110	1.000

2. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le finalità di cui al comma 1.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero,

in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma 5, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

10. La disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti è dettata dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 20 marzo 2019 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019. Il termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre di ogni anno per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 30 giugno dell'anno successivo per quelle inserite tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria Mi nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta para-

metrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

12. L'imposta di cui al comma a è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria Mi già immatricolato in un altro Stato.

13. L'imposta di cui al comma n non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007

14. L'imposta di cui al comma n è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

15. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma i e dell'imposta di cui al comma n è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.

16. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2022 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

131.0.8 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma

01) alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «c-bis) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente

articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine."»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio.»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere archi-

tettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decre-

to-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

131.0.9

MANCA, MISIANI, FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 131-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli a zero e ridotte emissioni)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), nonché all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro in caso di rottamazione e 1.000 euro in assenza di rottamazione, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/Km	
0-20	
<i>con rottamazione</i>	e 7.000
<i>senza rottamazione</i>	e 4.500
21-60	
<i>con rottamazione</i>	e 3.500
<i>senza rottamazione</i>	e 2.000

2. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1

nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (Km) sia compreso tra 61 e 135, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, è riconosciuto un contributo di euro 1.250 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

3. A chi acquista, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6/VI, secondo gli importi di cui alle seguenti tabelle riferite alle singole annualità:

Massa totale a terra	BEV e FCEV	Alimentazioni Alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido)	Altre Alimentazioni
<i>0-1,999 ton</i>			
<i>con rottamazione</i>	e 4.000	e 1.800	e 1.500
<i>senza rottamazione</i>	e 3.200		
<i>2-3,299 ton</i>			
<i>con rottamazione</i>	e 5.600	e 2.500	e 2.000
<i>senza rottamazione</i>	e 4.800		
<i>3,3-3,5 ton</i>			
<i>con rottamazione</i>	e 8.000	e 3.500	e 3.000
<i>senza rottamazione</i>	e 6.400		

4. Nei caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi precedenti sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

5. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Il veicolo acquistato, anche in locazione finanziaria, deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi successivi a tale intestazione, pena revoca del contributo.

7. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dell'eventuale sconto praticato dal venditore e del contributo statale di cui ai commi da 1 a 3.

8. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

9. Ai fini di quanto disposto dal comma 8, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

10. I contributi di cui ai commi da 1 a 3 sono corrisposti all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi di carattere nazionale.

11. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

12. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

13. Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza per il completamento della procedura, prevista dal citato decreto ministeriale, di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, fissato a trecento giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

14. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui ai commi da 1 a 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico, un fondo con una dotazione di 950 milioni di euro, quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione annuale:

- a) 800 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂;
- b) 100 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂;
- c) 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

16. Con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, la ripartizione delle risorse di cui al comma 13 può essere modificata in qualsiasi momento con i medesimi provvedimenti del Ministero.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari 950 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

131.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli a zero e ridotte emissioni)

1. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/Km), nonché all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro in caso di rottamazione e 1.000 euro in assenza di rottamazione, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO₂ g/km

0-20

con rottamazione e 7.000

senza rottamazione e 4.500

21-60

con rottamazione e 3.500

senza rottamazione e 2.000

2. A chi acquista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (Km) sia compreso tra 61 e 135, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, è riconosciuto un contributo di euro 1.250 a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.

3. A chi acquista, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria NI nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6/VI, secondo gli importi di cui alle seguenti tabelle riferite alle singole annualità:

Massa totale a terra BEV e FCEV Alimentazioni Alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido)

Altre Alimentazioni

0 - 1,999 ton

con rottamazione e 4.000 e 1.800 e 1.500

senza rottamazione e 3.200

2 - 3,299 ton

con rottamazione e 5.600 e 2.500 e 2.000

senza rottamazione e 4.800

3,3 - 3,5 ton

con rottamazione e 8.000 e 3.500 e 3.000

senza rottamazione e 6.400

4. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi precedenti sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.

141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

5. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

6. Il veicolo acquistato, anche in locazione finanziaria, deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi successivi a tale intestazione, pena revoca del contributo.

7. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dell'eventuale sconto praticato dal venditore e del contributo statale di cui ai commi da 1 a 3.

8. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

9. Ai fini di quanto disposto dal comma 8, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

10. I contributi di cui ai commi da 1 a 3 sono corrisposti all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi di carattere nazionale.

11. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

12. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

13. Continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza per il completamento della procedura, prevista dal citato decreto ministeriale, di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, fissato a trecento giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

14. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui ai commi da I a 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 950 milioni di euro, quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione annuale:

a) 800 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂;

b) 100 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO₂;

c) 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria Ni nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1, di cui 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

16. Con uno o più decreti del direttore generale della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico, la ripartizione delle risorse di cui al comma 13 può essere modificata in qualsiasi momento con i medesimi provvedimenti del Ministero.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari 950 milioni di euro annui per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

131.0.11 (testo 2)

GALLONE

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(interventi per il settore delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera b), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, esclusivamente per i veicoli aventi classi di emissione "euro 6"».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022 ed in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 120 della presente legge».

131.0.12

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂)

1. Al fine di supportare il rinnovo del parco auto circolante nazionale in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, a chi acquista, anche in locazione finanziaria dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e

4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ glkm), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	6.000	5.500	5.000
21-60	2.500	2.000	1.500

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ glkm), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	4.000	3.500	3.000
21-60	1.500	1.000	500

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, nella misura di 520 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 520 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 10 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

131.0.13 (testo 2)

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma*

01) *alla lettera a)*, sostituire le parole: "al comma 1, alinea, al comma 4, terzo periodo, al comma 5, primo periodo e al comma 8, primo periodo" con le seguenti: "al comma 1, alinea, e al comma 4, terzo periodo";

1) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi i e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico." ;»;

2. dopo la lettera e), inserire la seguente: «*c-bis*) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo *i6-ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 68, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma i del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma i in relazione all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma *i-bis* del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine." ;»;

3. *alla lettera d), capoverso 8-bis:*

a. *sopprimere il primo periodo;*

b. *al secondo periodo, sostituire le parole:* «dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» *con le seguenti:* «dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*),», *e dopo le parole:* «compresi quelli effettuati» *inserire le seguenti:* «dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati»;

c.) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»;

d) *al quarto periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 9, lettera c),» *inserire le seguenti:* «compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio,»;

4. *dopo la lettera d), inserire la seguente:* «d bis) dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: "8-ter. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis."»;»;

5. *sopprimere la lettera e);*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 119-bis è aggiunto il seguente: "Art.119-ter (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) - 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

e) a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.";

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto."

c) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "a) e b)" sono sostituite Gialle seguenti: "a), b) e d)";».

Agli oneri derivanti (Nilo lettere a) b) e e) del presente articolo, pari a 3, 8 milioni di euro per il 2022, 108,2 milioni di euro per il 2023, 160 milioni di euro per il 2024, 182, 4 milioni di euro per il 2025, 210,2 milioni di euro per il 2026, 85,3 milioni di euro per il 2027, 31, 3 milioni di euro per il 2028, 8, 5 milioni di euro per il 2029 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell'ambito del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12 dell'Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd "Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

131.0.14

FERRAZZI, STEFANO, COLLINA, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 131-bis.***(Incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂)*

1. Al fine di supportare il rinnovo del parco auto circolante nazionale in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, a chi acquista, anche in locazione finanziaria dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricula in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a) A condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	6.000	5.500	5.000
21-60	2.500	2.000	1.500

b) In assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Incentivo	2022	2023	2024
0-20	4.000	3.500	3.000
21-60	1.500	1.000	500

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, fatta eccezione per il termine di scadenza di conferma della prenotazione del contributo nell'apposita piattaforma informatica, il quale è esteso a trecentosessanta giorni a decorrere dalla data di inserimento della prenotazione.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 520 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

131.0.15

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di veicoli commerciali N1 e autoveicoli speciali M1 a basse emissioni di CO₂)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica rientranti nella fascia da 0-20 g/km di CO₂ è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	4.000
2-3,299	5.600
3,3-3,5	8.000

b) in assenza della contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo parametrato in base alla massa totale a terra del veicolo, di cui alla seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	3.200
2-3,299	4.800
3,3-3,5	6.400

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, nella misura di 35 milioni di euro per il 2022, 5 milioni per cia-

scuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 565 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023, 495 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

131.0.16

GIROTTO, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di veicoli commerciali N1 e autoveicoli speciali M1 a basse emissioni di CO₂)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica rientranti nella fascia da 0-20 g/km di CO₂ è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	4.000
2-3,299	5.600
3,3-3,5	8.000

b) in assenza della contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo

parametrato in base alla massa totale a terra del veicolo, di cui alla seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	3.200
2-3,299	4.800
3,3-3,5	6.400

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma i è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma r, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, è incrementato in misura pari a 35 milioni di euro per il 2022, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.17

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di veicoli commerciali N1 e autoveicoli speciali M1 a basse emissioni di CO₂)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica rientranti nella fascia da 0-20 g/km di CO₂ è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	4.000
2-3,299	5.600
3,3-3,5	8.000

b) in assenza della contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo

parametrato in base alla massa totale a terra del veicolo, di cui alla seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	3.200
2-3,299	4.800
3,3-3,5	6.400

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma I corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 35 milioni di euro per il 2022, 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo I comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

131.0.18

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivo per l'acquisto di veicoli commerciali NI e autoveicoli speciali M1 a basse emissioni di CO₂)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, e immatricola in Italia veicoli commerciali di categoria NI nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica rientranti nella fascia da 0-20 g/km di CO₂ è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	4.000
2-3,299	5.600
3,3-3,5	8.000

b) in assenza della contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, un contributo

parametrato in base alla massa totale a terra del veicolo, di cui alla seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate)	0-20 (CO ₂ g/km)
0-1,999	3.200
2-3,299	4.800
3,3-3,5	6.400

2. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

3. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma 4, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al comma 1 corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

9. Per le disposizioni di cui al presente articolo continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni applicative del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019.

10. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è rifinanziato, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 35 milioni di euro per il 2022, 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

131.0.19

PRESUTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Contributi per l'acquisto di veicoli M1 e N1 a basse emissioni)

1. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa Totale a Terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici o ad idrogeno (celle a combustibile)	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 - 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 - 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 - 3,5			

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Ai fini dell'attuazione del comma i del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma i del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

131.0.20

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Contributi per l'acquisto di veicoli M1 speciali ed N1 a basse emissioni)

1. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o auto-veicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa Totale a Terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici o ad idrogeno (celle a combustibile)	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 - 1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 - 3,299			

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 - 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo presente articolo si prevede di finanziare il Fondo di cui all'articolo 1 comma 1041 della legge 31 dicembre 2018, n.145, nella misura di 520 milioni di euro per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 520 milioni per il 2022, 10 milioni per il 2023, 10 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

131.0.21

ANASTASI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Contributi per l'acquisto di veicoli M1 e N1 a basse emissioni)

1. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o auto-veicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa Totale a Terra (tonnellate)	Veicoli esclusivamente elettrici o ad idrogeno (celle a combustibile)	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0 - 1,999			

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2 - 3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3 - 3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

131.0.22

SALVINI, CAMPARI, CORTI, MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis.

(Automotive)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno

2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 37,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) 37,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

c) 37,5 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) 37,5 milioni di euro ai contributi di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuati i limiti massimi giornalieri di prenotazione per ciascun rivenditore e richiedente, anche in proporzione al fatturato annuo dei rivenditori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.23

ANASTASI, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 175 in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1031, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) dopo le parole: "50.000 euro IVA esclusa", sono aggiunte le seguenti: ", di cui sia proprietario per almeno ventiquattro mesi,";

3) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 5 e che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2000 euro, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-10	8.000

"

4) la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 5 e che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1000 euro, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro e secondo l'importo di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-10	2.000

"

b) al comma 1039, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 1041, le parole: "dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "dotazione di 400 milioni di euro per il 2022";

d) il comma 1042-*bis* è sostituito con il seguente: "1042-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
161-190	1.100
191-210	1.600
211-240	2.000
241-290	3.500
Superiore a 290	10.000

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

131.0.24

GIROTTO, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1031, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2) le parole: "50.000 euro IVA esclusa" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro IVA esclusa, di cui sia proprietario per almeno ventiquattro mesi,";

3) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 5 e che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000

"

4) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro o a Euro 5 e che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro e secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	3.000

"

b) al comma 1039, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

c) al comma 1041, le parole: "dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 300 milioni di euro per il 2022";

d) il comma 1042-*bis* è sostituito dal seguente:

"1042-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
161-190	750
191-210	1.500
211-240	2.000
241-290	3.500
Superiore a 290	7.000

"

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.25

GIROTTO, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di contributi alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica e per abbonamenti mensili o annuali al trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 77, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022" e le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 78, ovunque ricorrano, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

c) dopo il comma 78-ter, è inserito il seguente:

"78-quater. Agli stessi soggetti di cui al comma 78 è concesso un contributo pari al 20% per l'acquisto di abbonamenti mensili o annuali al trasporto pubblico locale, cumulabile con altri contributi statali, regionali e comunali fino al massimo del 100% dell'importo speso."

2. All'onere derivante dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a quello derivante dal comma 1, lettera *c)*, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.26

ANASTASI, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO, CAMPAGNA,
TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 in materia di contributi alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 77, sostituire le parole: "per l'anno 2021" con le seguenti: "per l'anno 2022" e le parole: "entro il 31 dicembre 2021" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 78, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "per l'anno 2021" con le seguenti: "per l'anno 2022";

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.27

DAMIANI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

*(Incentivi all'acquisto di veicoli M1 ed N1
nuovi alimentati a gas naturale/biometano)*

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/bioCNG, è

riconosciuto un contributo di euro 2000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 o N1 alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al primo comma è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge n. 196 del 2009».

131.0.28

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 131-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli M1 ed N1 nuovi alimentati a gas naturale/biometano)

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/bioCNG, è riconosciuto un contributo di euro 2000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 o N1 alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari. 4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista,

di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al primo comma è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo I, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge n. 196 del 2009».

131.0.29

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 131-bis.

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/bioCNG, è riconosciuto un contributo di euro 2000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria M I o N1 alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al primo comma è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.30

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/biometano compresso (CNG), è riconosciuto un contributo di euro 2.000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 o N1 alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma 5, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del

recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

7. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

8. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

9. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

131.0.31

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incentivi all'acquisto di veicoli M1 ed N1 nuovi alimentati a gas naturale/biometano)

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 o N1 alimentato a gas naturale/bioCNG, è riconosciuto un contributo di euro 2000 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per i veicoli di categoria MI o N1 alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG)

nuovi di fabbrica, che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

4. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato alla demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

5. Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

6. Il contributo di cui al primo comma è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28, della legge n. 196 del 2009».

131.0.32

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(Misure di promozione della conversione a gas dei veicoli usati)*

1. All'articolo 73-*quinquies* del decreto legge 25 maggio 2021, n° 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"3-*bis*. Al fine di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli circolanti e di sostenere lo sviluppo dei carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e sempre più decarbonizzata, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo pari a euro 400 per il GPL ed euro 700 per il metano.

3-*ter*. Il contributo di cui al precedente comma 3 bis è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3-*quater*. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano di cui al precedente comma 3 ter rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3-*quinquies*. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 3 ter, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente

documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente".

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui al successivo articolo 194. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

131.0.33

STEFANO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure di promozione della conversione a gas dei veicoli usati)

1. All'articolo 73-*quinquies* del decreto legge 25 maggio 2021, n° 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"3-*bis*. Al fine di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli circolanti e di sostenere lo sviluppo dei carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e sempre più decarbonizzata, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo pari a euro 600 per il GPL ed euro 900 per il metano.

3-*ter*. Il contributo di cui al precedente comma 3 bis è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3-quater. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano di cui al precedente comma *3-ter* rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3-quinquies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 3 ter, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

- a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
- b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente".

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui al successivo articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

131.0.34

STEFANO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure di promozione della conversione a gas dei veicoli usati)

1. All'articolo 73-*quinquies* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"3-*bis*. Al fine di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli circolanti e di sostenere lo sviluppo dei carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e sempre più decarbonizzata, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo pari a euro 400 per il GPL ed euro 700 per il metano.

3-*ter*. Il contributo di cui al precedente comma 3-*bis* è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3-*quater*. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano di cui al precedente comma 3-*ter* rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2019.

3-*quinquies*. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 3-*ter*, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente

documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

c) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

d) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

131.0.35

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1 °gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria MI e fasce emissive 0- 20 e 21- 60 g CO2/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km;

b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni

dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

131.0.36

FERRAZZI, STEFANO, COLLINA, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria M1 e fasce emissive 0-20 e 21-60 g CO₂/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km;

b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

131.0.37

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero e basse emissioni)

1. In via sperimentale, per i veicoli il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al fine di incentivare la politica fiscale agevolata per le flotte aziendali elettriche di categoria M1 e fasce emissive 0-20 e 21-60 g CO₂/km la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e al 90 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

2. Per triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO₂/km e all'80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 60 gCO₂/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi 4 anni dall'atto di acquisto o noleggio.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 766 milioni, per gli anni 2023 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

131.0.38

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022-2024, la percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto inerente le autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate e immatricolate in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 1° gennaio 2022 al 31° dicembre 2024, è aumentata al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 20 per chilometro (g/km di CO₂), all'80 per cento per le fasce di veicoli da 21 a 60 g/km, al 70 per cento per le fasce di veicoli da 61 a 90 g/km, e al 60 per cento per le fasce di veicoli aziendali da 91 a 110 g/km.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, per le autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° gennaio 2022 al 31° dicembre 2024, anche in locazione finanziaria, le percentuali di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento ed i previsti limiti di rilevanza fiscale del costo di acquisizione e dei costi di locazione e noleggio sono aumentati secondo la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO ₂ g/km	Limiti di rilevanza fiscale costo di acquisizione	Limiti di rilevanza fiscale costo locazione e noleggio
0-20.	€ 52.000.	€ 11.500

21-60. † Euro 41.600. † Euro 9.200

61-90. † Euro 36.400. † Euro 8.050

91-110. † Euro 31.200. † Euro 6.900

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 312 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 194».

131.0.39

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al triennio 2022-2024, la percentuale di detrazione è aumentata al 100 per cento anche per i veicoli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente al triennio 2022-2024, le percentuali di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), numero 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate al 100 per cento e non si applicano i limiti di rilevanza ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 553 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

131.0.40

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Tax credit veicoli a basse emissioni per soggetti titolari di partita IVA)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 acquistano, come beni strumentali, gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nella misura stabilita nel presente articolo. È altresì riconosciuto ove il veicolo sia immatricolato entro il 30 giugno 2024 e, congiuntamente, entro il 31 dicembre 2023 sia stato stipulato il contratto di acquisto ed effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. L'incentivo non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il credito d'imposta è ripartito seconda la seguente tabella in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica:

CO2 g/km	Percentuale del credito d'imposta
0-20	50%
21-90	30%
91-110	10%

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in un'unica quota, a decorrere dal mese successivo all'immatricolazione del veicolo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. L'incentivo non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Agli oneri derivanti dal presente articoli, valutati in 181 milioni di euro per l'anno 2022, 259 milioni di euro per l'anno 2023 e 369 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

131.0.41

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande.

Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma i è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.42

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto ovvero il noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma i è istituito un'apposita sezione nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 131 della presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi

con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131».

131.0.43

DAMIANI, MODENA, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.44

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.45

LAUS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 della presente legge.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 10 milioni di euro per ranno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.46

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.47

BARBARO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.48

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80% della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articoli valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 131 del presente provvedimento».

131.0.49

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro IV", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, com-

ma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge».

131.0.50

RUSPANDINI, MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro IV», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto un credito d'imposta pari:

- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

131.0.51 (testo 2)

MARGIOTTA, MANCA, MALLEGGNI

Respinto

Dopo l'articolo 131, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(interventi per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) imprese esercenti attività di trasporto ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218"».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 ed in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 120 della presente legge».

131.0.52

MARGIOTTA, COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai

sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.

2. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 7 le parole: "2024" sono sostituite dalle seguenti: "2026"».

131.0.53

DAMIANI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.131-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti nel trasporto pubblico locale)

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della du-

rata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

131.0.54

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure in favore degli operatori di trasporto pubblico locale)

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

131.0.55

FERRERO, BERGESIO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.».

131.0.56

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti nel trasporto pubblico locale)

1. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 otto-

bre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

131.0.57

ASTORRE, MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della du-

rata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

131.0.58

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Le autorità competenti possono applicare l'art. 4, par. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato art. 4 comma 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

131.0.59

CIOFFI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incremento Fondo nazionale trasporti)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

131.0.60

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incremento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale Trasporti)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

131.0.61

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incremento Fondo nazionale trasporti e indicizzazione)

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è collegato all'indice inflattivo programmato di settore».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

131.0.62

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al comma 7, articolo 200, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "2024" sono sostituite dalle seguenti: "2026"».

131.0.63

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure in materia di investimenti per il rinnovo del materiale rotabile)

1. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 le parole "2024" sono sostituite dalle seguenti: "2026".».

131.0.64 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, TOFFANIN, FERRAZZI

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 131-bis.***(Sostegno al trasporto pubblico locale della città di Venezia)*

1. Al fine di sostenere gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della Città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per il 2022, 19 milioni per il 2023 e 6 milioni di euro per il 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della Città di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziata a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

Conseguentemente alla tabella A voce ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 15.000.000

2023: - 19.000.000

2024: - 6.000.000

131.0.65

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

*(Rifinanziamento della legge 16 aprile 1973,
n.171- Interventi per la salvaguardia di Venezia)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli interventi previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive integrazioni e modifiche, finalizzati alla realizzazione degli interventi strutturali e alla manutenzione conservativa della Città di Venezia, all'interno di un quadro di certezza di risorse appositamente dedicate, a decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2032 in favore del Comune della Città di Venezia.

2. Agli oneri derivanti dal comma I pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

131.0.66

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Reti ciclabili urbane)

1. In attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta nei Comuni sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette risorse sono assegnate, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, ai Comuni per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

131.0.67

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.
(Reti ciclabili urbane)

1. In attuazione della Legge 2/2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 50 milioni di Euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge 232/2016».

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022 - 50.000.000;

2023 - 50.000.000;

2024 - 50.000.000.

131.0.68

CIOFFI, Giuseppe PISANI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incremento incentivi per acquisto cargo bike e cargo bike a pedalata assistita)

1. Le risorse di cui all'art.1, comma 698, legge 30 dicembre 2020, n.178, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

131.0.69

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Ciclovía culturale Bergamo-Brescia)

1. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni delle città di Bergamo e di Brescia designate Capitali italiane della Cultura per l'anno 2023, potenziandone la mobilità sostenibile, sono stanziati 4 milioni di euro per la realizzazione della "Ciclovía culturale Bergamo-Brescia".

2. All'onere finanziario di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideeterminato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.70

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Welfare mobilità sostenibile per lavoratori dipendenti)

1. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986), all'art. 51, comma 2, dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la lettera *d-ter*): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta.

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

131.0.71

FERRAZZI, MANCA, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 131-bis.

(Misure per la mobilità sostenibile dei lavoratori dipendenti)

1. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d*-bis), è aggiunta la seguente:

"*d*-ter) Le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 485 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

131.0.72

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti)

1. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di

pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di almeno una coppia di pneumatici ricostruiti per ciascun veicolo, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di almeno una coppia di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al citato decreto, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 584,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 484,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

131.0.73

NATURALE, GAUDIANO, CASTALDI, ROMANO, MAIORINO, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo. inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)

1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale", con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più

decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 596 milioni di euro per l'anno 2022, 496 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2025.»

131.0.74

PERGREFFI, ROMEO, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni per l'anno 2022 e di 175 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti che possono essere ammesse a beneficio, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni per l'anno 2022 e di 175 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.75

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per il triennio 2022-2024 a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti eleggibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il triennio 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.76

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Fondo per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo denominato «Fondo per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile», con una dotazione di 500 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024 a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti eleggibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

131.0.77

MALPEZZI, FERRARI, MANCA, MISIANI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ,
ROSSOMANDO, MARCUCCI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure per la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore dell'aviazione civile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni di euro per il 2024, a sostegno dei programmi di investimento delle società di gestione aeroportuale.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, le categorie di investimenti elegibili, le condizioni richieste in termini di costi ammissibili e intensità di aiuto, il termine e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione delle domande presentate.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per l'anno 2023, di 400 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

131.0.78 (testo 2)

ARRIGONI, PAZZAGLINI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Aosta" sono inserite le seguenti: "Trieste, Ancona,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.79 (testo 2)

MARIN, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Aosta" sono inserite le seguenti: "Trieste, Ancona,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.80 (testo 2)

DE VECCHIS, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO,
TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis

(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni al settore aereo, comparto della manutenzione e revisione di aeromobili)

1. In considerazione dei danni subiti dal comparto delle manutenzione e delle revisioni di aeromobili (Maintenance Repair and Overhaul "MRO") a causa dell'epidemia da COVID 19 è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per le Società di Manutenzione e Revisione di Aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", ma non facenti parte di una compagnia aerea. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con dimensioni superiori ai 200 dipendenti.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "590 milioni".

131.0.81

BRIZIARELLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 131-bis.

(Modifiche in materia di tassazione di aerei)

1. I commi 10-*bis* e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e l'articolo 3-*sexies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a partire dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il maggiore gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma I del presente articolo concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

131.0.82

CAMPARI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Disposizioni in materia di esproprio per allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma)

1. In conseguenza degli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, al fine di accelerare il procedimento di esproprio dei terreni necessari per l'allungamento della pista dell'Aeroporto di Parma, IENAC è autorizzato a corrispondere i relativi indennizzi quantificati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante variazioni al proprio bilancio di previsione 2021, utilizzando le risorse finanziarie derivate da precedenti trasferimenti.

2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte

alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

131.0.83

CANDIANI, PERGREFFI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita una Zona Logistica Semplificata, previa verifica ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel sedime aeroportuale di Milano-Malpensa. Alla delimitazione territoriale della Zona Logistica Semplificata si provvede, entro sei mesi dalla data di approvazione della Zona, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Lombardia

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

131.0.84

CANDIANI, PERGREFFI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Aeroporto di Malpensa)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

131.0.85

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari ad euro 119.288.538,00 per l'anno 2021 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «565 milioni».

131.0.86

MANCA, COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 73, comma 1,

del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti delle risorse pari a 119.288.538 euro per l'anno 2021, è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.

2. In considerazione dei danni subiti dal settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 35 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 » con le seguenti: «di 565 milioni di euro per l'anno 2022».

131.0.87 (testo 2)

CONZATTI, CUCCA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "cinquantaquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settantotto mesi";

b) al comma 7, le parole: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023."

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno

l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

131.0.88

GARAVINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 20, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

(Iscrizione provvisoria di imbarcazioni e navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sequestrate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e affidate dall'autorità giudiziaria ai soggetti previsti dal medesimo articolo, sono iscritte provvisoriamente nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) presentando domanda ad uno Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:

a) copia autenticata del provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente;

b) attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza;

c) per le navi da diporto, il certificato di stazza, anche provvisorio;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio della navigazione;

e) copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi;

f) dichiarazione delle finalità di utilizzo dell'unità.

2. A seguito di convalida dell'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), lo STED rilascia il certificato di sicurezza e la licenza provvisoria di navigazione, valida fino alla scadenza del certificato di sicurezza.

3. Le unità di cui al comma 1, assegnate o trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 8-*quinquies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono iscritte nell'ATCN dal proprietario secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 15-*bis* e 19 del presente codice.».

131.0.89

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Incremento fondo perduto navi minori)

1. Il Fondo di cui all'articolo 199, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato con L. 178/2020, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, è incrementato di ulteriori 30 milioni per l'anno 2022 allo scopo di sostenere la ripresa del trasporto turistico con navi minori in mare e nelle acque interne e di salvaguardarne i livelli occupazionali e in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

131.0.90

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Ritirato e trasformato nell'odg n. 108

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle acque interne)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità acque interne», con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2022, e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per il ricambio della flotta dei laghi Garda, Como e Maggiore, attraverso l'acquisto di nuovi mezzi lacuali a propulsione elettrica, in favore della società pubblica gestione navigazione laghi Italia, e per l'infrastrutturazione delle relative banchine per l'attracco di navi di trasporto pubblico elettrici, in favore degli enti competenti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni

2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero della transizione ecologica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa».

131.0.91

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Motori ibridi ed elettrici per le imbarcazioni)

1. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema marino, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di diving e di pescaturismo da parte dei residenti nei Comuni al cui interno è presente un'area marina protetta.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Dal 12 luglio 2023 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette.

4. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è con-

sentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

131.0.92

PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Ferrobonus e Marebonus)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 672, le parole "di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026";

b) al comma 673, le parole "di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2022 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «538,5 milioni di euro per l'anno 2022, 443,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, e 500 milioni a decorrere dal 2027».

131.0.93

TARICCO, MISIANI, MARGIOTTA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

(Fondo per messa in sicurezza nei Porti di aree per la pesca sportiva e ricreativa)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, da destinare alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza nei porti di aree da destinare alla pesca sportiva e ricreativa. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le Regioni.

2. Al fine di promuovere l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel rispetto dell'ambiente, in condizioni di sicurezza e nelle forme compatibili con l'organizzazione funzionale dei singoli scali marittimi, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa tra la Regione territorialmente competente, l'Autorità marittima, l'Autorità di Sistema portuale, l'Autorità portuale regionale, ove presente, e le associazioni di pesca sportiva e ricreativa maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022».

131.0.94 (testo 2)

MANCA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare Marina La Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale, è previsto un contributo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 23 dicembre 2014.

131.0.95 (testo 2)

CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "cinquantaquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settantotto mesi";

b) al comma 7, le parole: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023."

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

131.0.96

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 728, le parole "e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 11 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023."

b) al comma 730, le parole "e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dall'affidatario dei servizi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, in conseguenza della scadenza del contratto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

131.0.97

FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 7 le parole "2024" sono sostituite dalle seguenti: "2026"».

131.0.98 (testo 2)

PAGANO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 dopo l'articolo 1667 è inserito il seguente:

"Art. 1677-bis.

(Rinvio)

Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme in materia di trasporto, in quanto compatibili.».

131.0.99

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286", nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafici, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e ricevitori di televisione o radio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida».

131.0.100

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 131-bis.

Al comma 5-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: "e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286"».

Art. 132

132.1

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «mobilità urbana», inserire le seguenti: «e la riduzione delle emissioni inquinanti»;*

b) *dopo le parole: «materiale rotabile», aggiungere le seguenti: «, nonché la realizzazione e il potenziamento della rete di distribuzione dell'idrogeno,».*

132.2

CIOFFI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino» con le seguenti: «capoluogo delle aree metropolitane».

132.3 (testo 3)

MIRABELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Genova, Milano» aggiungere le seguenti: «, per le linee M1, M2, M3 e M4,» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. 1. L'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

Art. 175. - (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) - 1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della conces-

sione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformità della lettera *a)*;

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

1-bis. Al fine di velocizzare e migliorare il sistema infrastrutturale e dei servizi pubblici, i prolungamenti di linee metropolitane esistenti già oggetto di concessione i cui progetti, con il livello almeno di fattibilità tecnico-economica, siano redatti ed approvati in conferenza dei servizi entro il 31.12.2023, possono essere affidati al concessionario senza necessità di esperire una nuova procedura di gara a condizione che il Concessionario si impegni ad affidare almeno il 30% dell'importo dei lavori con procedure di evidenza pubblica che favoriscano il coinvolgimento delle piccole e medie imprese locali.

Alle procedure di aggiudicazione del concessionario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazio-

ne dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da *a)* a *d)*, sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a)* la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*;
- b)* il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, op-

pure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera *d*).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4».

132.4

NOCERINO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «Milano» inserire le seguenti: «(linee M1, M2, M3 e M4)»;

b) al primo periodo, sostituire le parole da: «50 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro per il 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 350 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 550 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 450 milioni di euro per l'anno 2024, di 450 milioni di euro per l'anno 2025, di 450 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro per l'anno 2027, di 450 milioni di euro per l'anno 2028, di 450 milioni di euro per l'anno 2029, di 450 milioni di euro per l'anno 2030, di 450 milioni di euro per l'anno 2031, di 450 milioni di euro per l'anno 2032, di 450 milioni di euro per l'anno 2033, di 450 milioni di euro per l'anno 2034, di 450

milioni di euro per l'anno 2035, di 450 milioni di euro per l'anno 2036, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037».

132.5

SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, MOLLAME

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Napoli, Roma,» inserire la seguente: «Catania,».

132.6

RICHETTI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per il 2025, 350 milioni di euro per l'anno 2026».*

2. *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Le risorse di cui al comma 1 dovranno essere destinate prioritariamente agli interventi per i quali sia già stata prevista un'impresa appaltatrice».

Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

132.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui alla sezione seconda della presente legge, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione.».

132.8

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti

«1-bis. In considerazione dello stato di emergenza epidemiologica che è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e, da ultimo, con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica, sono prorogati alla data del 31 dicembre 2022, laddove già scaduti o in scadenza, i termini per effettuare le manutenzioni relative al materiale rotabile di linee isolate e metropolitana.

1-ter. Fino al 31 dicembre 2022, data di scadenza della proroga di cui al comma precedente, il soggetto responsabile della manutenzione ha in ogni caso l'obbligo di vigilare e garantire la sicurezza dell'esercizio.».

132.9

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari ad euro 70 milioni per il 2022, è destinata al finanziamento della progettazione definitiva della tratta C2 della metropolitana linea C di Roma Capitale, di cui 20 milioni di euro destinati alla revisione del progetto preliminare 2008, indagini e redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica e 40 milioni per l'ulteriore investimento per la progettazione definitiva da mettere a gara.».

132.10

PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, e 60 milioni di euro per l'anno 2025, è destinata all'accelerazione degli interventi per la realizzazione della linea M6 della metropolitana di Milano.».

132.11

Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, è destinata all'accelerazione degli interventi per la realizzazione del tratto compreso tra Cologno Nord e Vimercate della linea M2 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.».

132.12

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 132 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di restituire slancio e vigore ai lavori di implementazione delle linee metro in molte città italiane, ed in particolar modo nella Capitale, è istituita presso il Ministero della Cultura (MIC) una Commissione speciale con il precipuo ed univoco compito di lavorare ai ritrovamenti di materiale di importanza storico-artistica rinvenuti durante gli scavi delle linee metro.».

132.13

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

132.0.1

VACCARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 132-bis.

(Fondo per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA sulle reti ferroviarie regionali)

1. Al fine di finanziare l'acquisto e l'installazione di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi per garantire un continuo e completo ricambio dell'aria sulle reti ferroviarie regionali e permettere l'erogazione del servizio

di trasporto a capienza piena, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito, per l'anno 2022, un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

132.0.2

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis.

(Soggetto attuatore di programmi di investimento)

1. Allo scopo di accelerare i lavori connessi a programmi di investimento localizzati soprattutto nel Mezzogiorno e di quelli rilevanti ai fini dello sviluppo delle aree metropolitane e suburbane la società Sistemi urbani del Gruppo Fs è soggetto attuatore degli interventi previsti nell'ambito delle misure del PNRR M3C1 18, Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali, PNRR M3C1 - Investimento 1.8 ed Investimento 1.9 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie 2.

2. L'elenco di cui all'allegato IV della legge n. 108 del 2021 è integrato degli interventi previsti nell'ambito delle misure del PNRR M3C1, di cui è soggetto attuatore la società Sistemi urbani del Gruppo Fs.

132.0.3

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis.

(Buono viaggio)

1. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022».

132.0.4

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis.

1. Le Autorità di sistema portuale dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire investimenti infrastrutturali aggiuntivi, non previsti dalla concessione iniziale, che sono necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, so-

no interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione.».

132.0.5

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 132-bis.

(Disposizioni in materia di porti)

1. All'articolo 4, comma 1-*septies*, lettera *a*), comma 1-*bis*, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: ", ed è approvato" sono sostituite dalla seguente: "del" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "All'approvazione del DPSS si provvede con delibera del CIPESS".».

Art. 133

133.1

SANTILLO, GALLICCHIO, AUDDINO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «adriatica» aggiungere le seguenti: «e jonica».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo la parola: «adriatica» aggiungere le seguenti: «e jonica».

133.2

MARGIOTTA

Respinto

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel rispetto della governance del PNRR delineata dal decreto-legge n. 77 del 2021, sono nulle le determinate dei Ministeri interessati all'attuazione di progetti confluiti nel PNRR, che abbiano per oggetto decisioni in materia di infrastrutture appartenenti alle reti Ten -T come definite dai regolamenti in vigore e fino al 2026 sono temporaneamente sospese le strutture tecniche istituite a tali fini presso i ministeri. Le relative attività sono svolte, nel rispetto degli obblighi di comunicazione degli avanzamenti nell'attuazione del PNRR così come indicate dalla Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio, dalle direzioni competenti per materia».

133.3

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: -2.000.000;

2023: -3.000.000.

133.4

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 5 dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applica anche alle procedure negoziali disciplinate dalla Parte II, Titolo VI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, nonché alle procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate successivamente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali pattuizioni contrattuali, ivi comprese quelle contenute nei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto comunque disciplinati, contrarie o in deroga al comma 5 dell'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si intendono automaticamente sostituite con quanto disciplinato dalla medesima norma».

133.5

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 671:

1) al secondo periodo, le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2022" e le parole: ", da adottare entro il 28 febbraio 2021" sono soppresse;

2) al terzo periodo, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";

b) al comma 676, le parole: "entro il 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 gennaio 2022";

c) al comma 677, le parole: "entro il 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"».

133.0.1

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Misure per l'accelerazione degli interventi finalizzati all'adeguamento tecnologico delle infrastrutture)

1. Al fine di accelerare il Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System (ERTMS) e garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione dell'investimento 1.4 della Missione 3, componente 1, all'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) per gli interventi di realizzazione di impianti e manufatti, insistenti sul sedime della rete ferroviaria e sulle aree ad essa pertinenti, quali stazioni, posti di movimento e linee, finalizzati alla sicurezza e al controllo dell'esercizio ferroviario, ivi comprese le reti di telecomunicazione dedicate, e all'adeguamento dei sistemi tecnologici ferroviari alle specifiche di interoperabilità europee".

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1, dopo le parole "per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42,";

b. il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei docu-

menti integrativi delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva come di seguito specificati:

- prima fase, integrativa della progettazione definitiva: carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici e, ove necessario, esecuzioni di sondaggi;

- seconda fase, integrativa della progettazione esecutiva e preliminare alla consegna dei lavori ampliamenti e scavi in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.";

c. al comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario o contesti, anche strutturali, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, ed eventuale rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;"».

133.0.2

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori interventi in materia ferroviaria)

1. Nell'ambito del programma di soppressione dei passaggi a livello, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 per realizzazione di una variante del tracciato di linea che consenta la soppressione del passaggio a livello al km 72+981 della Linea Avellino«Mercato SS in corrispondenza della via Appia in Comune di Atripalda (AV), nelle vicinanze del raccordo autostradale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

133.0.3

CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico su ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 5 milioni per il 2022 ai fini dell'implementazione del servizio presso le provincie meno collegate.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «595 milioni».

133.0.4

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Ritirato e trasformato nell'odg n. 109

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Infrastrutture ferroviarie destinate alle Olimpiadi invernali del 2026)

1. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro nell'anno 2022 e di 31 milioni di euro nell'anno 2023 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto «Valerio Catullo» di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 60.000.000

2023: - 31.000.000

133.0.5

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Alta velocità e alta capacità linea Salerno « Reggio Calabria)

1. Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di A/V e A/C della linea ferroviaria Salerno « Reggio Calabria al fine di completare il già presente corridoio scandinavo-mediterraneo Ten-T, è autorizzata, in favore di Rete Ferroviaria Italiana SpA, la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente articolo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di pari importo.

133.0.6

SANTILLO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il comune di Codola (SA), e l'interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità)

1. In coerenza con l'ambito di intervento M3C1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad integrazione dell'investimento 1.6-Potenziamento delle linee regionali, sono stanziati complessivi 50 milioni di euro, per gli anni

2022, 2023 e 2024, per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Avelino, il comune di Codola (SA), e l'interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023, 490 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

133.0.7

CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

1. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella - Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «595 milioni».

133.0.8

FERRARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Potenziamento della logistica a sostegno dei Porti di Genova e Savona)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Piemonte e la Regione Liguria, attraverso le loro società finanziarie pubbliche, sono autorizzate a co-

stituire una società per azioni partecipata in quote uguali anche dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La percentuale complessiva dei soci pubblici non può essere inferiore all'80%. Gli eventuali soci privati sono individuati a mezzo di idonea procedura di evidenza pubblica. Alla nuova società è affidata la missione di realizzare il Varco di San Benigno, anche tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 4, il varco portuale di Ponente, lo sviluppo del Polo di Alessandria e le infrastrutture retroportuali di cui all'articolo 7, comma 1 e 1-*bis*, del decreto legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge, n. 130 del 2018 e successive modificazioni, con funzioni di buffer.

2. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 e dal comma 1 del presente articolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 revoca il decreto commissariale del 19 aprile 2019 n. 15 ed affida le attività di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 109 del 2018 alla società di cui al comma 1. Nei trenta giorni successivi all'affidamento, digITAllog Spa, ex soggetto attuatore per la realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, trasferisce a detta società tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione del decreto commissariale succitato e della relativa Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Contestualmente sono assorbite nella nuova società fino a 7 unità di personale con competenze multidisciplinari, individuate fra le risorse di digITAllog già impegnate nelle attività di cui al comma 1, i cui livelli e profili contrattuali sono opportunamente ridefiniti.

3. Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale provvede ad erogare a digITAllog le somme dovute in relazione alle attività espletate nonché in conseguenza del trasferimento.

4. Per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione di infrastrutture leggere nell'area portuale di Genova, con particolare riferimento al "Varco di San Benigno", disciplinate dalla Convenzione stipulata tra il precedente soggetto attuatore e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi dell'art. 4-*bis* comma 1 al decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18, la società di cui al comma 1 è individuata come nuovo soggetto attuatore. Dall'entrata in vigore della presente legge il precedente soggetto attuatore trasferisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quanto realizzato o in corso di realizzazione con riferimento al "Varco di San Benigno", per il coordinamento e la gestione delle attività.

5. Ai fini della prosecuzione e del completamento delle attività di cui al comma 4 sono assegnati 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 243 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 597,5 milioni di euro per l'anno 2022».

133.0.9

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Potenziamento della logistica a sostegno dei Porti di Genova e Savona)

1, Al fine di garantire la continuità delle attività di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Piemonte e la Regione Liguria, attraverso le loro società finanziarie pubbliche, sono autorizzate a costituire una società per azioni partecipata in quote uguali anche dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La percentuale complessiva dei soci pubblici non può essere inferiore all'80%. Gli eventuali soci privati sono individuati a mezzo di idonea procedura di evidenza pubblica. Alla nuova società è affidata la missione di realizzare il Varco di San Benigno, anche tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 4, il varco portuale di Ponente, lo sviluppo del Polo di Alessandria e le infrastrutture retroportuali di cui all'articolo 7, comma 1 e 1-*bis*, del decreto legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge, n. 130 del 2018 e successive modificazioni, con funzioni di buffer.

2. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 e dal comma 1 del presente articolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 revoca il decreto commissariale del 19 aprile 2019 n. 15 ed affida le attività di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 109 del 2018 alla società di

cui al comma 1. Nei trenta giorni successivi all'affidamento, diglTALog Spa, ex soggetto attuatore per la realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, trasferisce a detta società tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione del decreto commissariale succitato e della relativa Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Contestualmente sono assorbite nella nuova società fino a 7 unità di personale con competenze multidisciplinari, individuate fra le risorse di diglTALog già impegnate nelle attività di cui al comma 1, i cui livelli e profili contrattuali sono opportunamente ridefiniti.

3. Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale provvede ad erogare a diglTALog le somme dovute in relazione alle attività espletate nonché in conseguenza del trasferimento.

4. Per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione di infrastrutture leggere nell'area portuale di Genova, con particolare riferimento al "Varco di San Benigno", disciplinate dalla Convenzione stipulata tra il precedente soggetto attuatore e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi dell'art 4-*bis* comma 1 al decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18, la società di cui al comma 1 è individuata come nuovo soggetto attuatore. Dall'entrata in vigore della presente legge il precedente soggetto attuatore trasferisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quanto realizzato o in corso di realizzazione con riferimento al "Varco di San Benigno", per il coordinamento e la gestione delle attività.

5. Ai fini della prosecuzione e del completamento delle attività di cui al comma 4 sono assegnati 2,5 milioni di euro all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 243 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017».

133.0.10

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati ad un livello che consenta l'avvio delle procedure di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è integrato con quello di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990, richiamato nel comma 4 del presente articolo."».

133.0.11

PEROSINO, RIPAMONTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

(Potenziamento della logistica a sostegno dei Porti di Genova e Savona)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modificazioni entro 60 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Piemonte e la Regione Liguria, attraverso le loro società finanziarie pubbliche, sono autorizzate a costituire una società per azioni partecipata in quote uguali anche dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. La percentuale complessiva dei soci pubblici non può essere inferiore all'80%. Gli eventuali soci privati sono individuati a mezzo di idonea procedura di evidenza pubblica. Alla nuova società è affidata la missione di realizzare il Varco di San Benigno, anche tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 4, il varco portuale di Ponente, lo sviluppo del Polo di Alessandria e le infrastrutture retroportuali di cui all'articolo 7, comma 1 e 1-*bis*, del decreto legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge, n. 130 del 2018 e successive modificazioni, con funzioni di buffer.

2. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1 e 2, del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 e dal comma 1 del presente articolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 revoca il decreto commissariale del 19 aprile 2019 n. 15 ed affida le attività di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 109 del 2018 alla società di cui al comma 1. Nei trenta giorni successivi all'affidamento, digITAllog Spa, ex soggetto attuatore per la realizzazione della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, trasferisce a detta società tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione del decreto commissariale succitato e della relativa Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Contestualmente sono assorbite nella nuova società fino a 7 unità di personale con competenze multidisciplinari, individuate fra le risorse di digITAllog già impegnate nelle attività di cui al comma 1, i cui livelli e profili contrattuali sono opportunamente ridefiniti.

3. Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale provvede ad erogare a digITAllog le somme dovute in relazione alle attività espletate nonché in conseguenza del trasferimento.

4. Per lo svolgimento delle attività inerenti la realizzazione di infrastrutture leggere nell'area portuale di Genova, con particolare riferimento al "Varco di San Benigno", disciplinate dalla Convenzione stipulata tra il precedente soggetto attuatore e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ai sensi dell'art. 4-*bis* comma 1 al decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18, la società di cui al comma 1 è individuata come nuovo soggetto attuatore. Dall'entrata in vigore della presente legge il precedente soggetto attuatore trasferisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quanto realizzato

o in corso di realizzazione con riferimento al "Varco di San Benigno", per il coordinamento e la gestione delle attività.

5. Ai fini della prosecuzione e del completamento delle attività di cui al comma 4 sono assegnati 2,5 milioni di euro all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a valere sulle risorse di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge n. 243 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017.».

Art. 134**134.1**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché per l'accelerazione degli interventi relativi Linea Ferroviaria A/V e A/C Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)» di cui al comma 1-*bis*»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paralimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, la stazione appaltante può chiedere al contraente generale la riprogrammazione dei lavori, in corso di esecuzione, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona "Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)", volta a consentire l'attivazione dell'intero lotto funzionale entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine che sarà stabilito dal Collegio Consuntivo Tecnico. Conseguentemente, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2026 da rendere immediatamente disponibili per il gestore a fronte dei costi incrementali per il contraente generale per l'accelerazione calcolati, per ogni giorno di anticipo, nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il corrispettivo è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità; con apposito, ulteriore, atto integrativo della Convenzione del 15 ottobre 1991 sono regolate le condizioni e i termini dell'accelerazione. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il contraente generale, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione.

1-ter. Al fine di semplificare le procedure autorizzatorie, all'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 secondo periodo le parole: "allegate alla" sono sostituite dalle parole: "elencate nella"».

134.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne della regione Lazio e la città di Roma Capitale, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 20 milioni di euro per Panno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra le città di Roma e Rieti, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «580 milioni».

134.3 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, DI GIROLAMO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Alla progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smitamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-*octies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni già svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018.

1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione, gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati da una relazione sull'attività svolta, nonché a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

134.4

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Per la realizzazione del raddoppio della ferrovia Fossano Cuneo, per il tratto tra la località Madonna dell'Olmo (Cuneo) e Centallo, sono stanziati 12 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. REI provvede di concerto con la Regione Piemonte a definire l'accordo quadro programmatico per l'esecuzione del progetto e gli appalti relative ai lavori di esecuzione dell'opera.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 12 milioni di euro annui per il triennio 2022 -2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

134.5

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. (Contratto di programma RFI) Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne delle regioni Abruzzo e Marche e la città di Roma capitale della Repubblica, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla socie-

tà Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra L'Aquila e Rieti e tra Roma e Ascoli Piceno, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 40.000.000.

134.6

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne delle regioni Abruzzo e Marche e la città di Roma capitale della Repubblica, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra L'Aquila e Rieti e tra Roma e Ascoli Piceno, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 40.000.000.

134.7

PAGANO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne delle regioni Abruzzo e Marche e la città di Roma capitale della Repubblica, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra L'Aquila e Rieti e tra Roma e Ascoli Piceno, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: - 40.000.000.

134.0.1

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

(Contenimento degli effetti sulle imprese di trasporto con autobus dell'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione)

7. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus è riconosciuto per ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 un credito d'imposta commisurato all'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione registrato nei predetti mesi del 2021 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2020.

8. 11 credito d'imposta di cui al comma 1 spetta in misura pari al 50% della differenza tra il costo effettivamente sostenuto, in ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, per l'acquisto del gasolio impiegato per la trazione dei soli autobus di classe ambientale Euro V e VI ed il costo teorico ottenuto moltiplicando i litri di gasolio, acquistati per le predette tipologie di autobus in ciascuno dei mesi indicati del 2021, per il prezzo medio mensile nazionale del corrispondente mese dell'anno 2020, quale risultante dall'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento del gasolio per autotrazione ed entro il 30 giugno 2022. 11 credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 22 milioni di euro per il 2022, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

134.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus è

riconosciuto per ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 un credito d'imposta commisurato all'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione registrato nei predetti mesi del 2021 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta in misura pari al 50% della differenza tra il costo effettivamente sostenuto, in ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, per l'acquisto del gasolio impiegato per la trazione dei soli autobus di classe ambientale Euro V e VI ed il costo teorico ottenuto moltiplicando i litri di gasolio, acquistati per le predette tipologie di autobus in ciascuno dei mesi indicati del 2021, per il prezzo medio mensile nazionale del corrispondente mese dell'anno 2020, quale risultante dall'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento del gasolio per autotrazione ed entro il 30 giugno 2022. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, stimati in 22 milioni di euro, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

134.0.3

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Contenimento degli effetti sulle imprese di trasporto con autobus dell'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus è riconosciuto, nell'anno 2022, un credito d'imposta commisurato all'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione registrato nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta in misura pari al 50% della differenza tra il costo effettivamente sostenuto, in ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, per l'acquisto del gasolio impiegato per la trazione dei soli autobus di classe ambientale Euro V e VI ed il costo teorico ottenuto moltiplicando i litri di gasolio, acquistati per le predette tipologie di autobus in ciascuno dei mesi indicati del 2021, per il prezzo medio mensile nazionale del corrispondente mese dell'anno 2020, quale risultante dall'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento del gasolio per autotrazione ed entro il 30 giugno 2022. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le mi-

sure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: « di 578 milioni di euro per l'anno 2022».

134.0.4

DI GIROLAMO, GAUDIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Interventi per fruizione delle linee ferroviarie storiche)

1. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte, il Fondo complementare di PNRR di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nella sua quota destinata al "Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali", ed in particolare al "Piano strategico grandi attrattori culturali", è incrementato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

134.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-bis.

(Mobilità ferroviaria nella fascia Jonica della regione Calabria)

1. Al fine di garantire il miglioramento della mobilità ferroviaria nella fascia Jonica della regione Calabria è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinati al completamento della progettualità e l'avvio dei lavori per l'ammodernamento della ferrovia della tratta Sibari-Crotone. In sede di realizzazione delle opere è data precedenza al superamento delle criticità e al completamento della elettrificazione della tratta».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro ciascuno degli anni 2023 e 2024.

134.0.6

FEDE, Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, COLTORTI, TRENTACOSTE, PAVANELLI, LUPO, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Potenziamento servizi Trenitalia S.p.a.)

1. Al fine di potenziare i servizi previsti dal "Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017 - 2026", le risorse previste dallo stesso sono incrementate di complessivamente 50 milioni di euro per l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con

le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023, 490 milioni per l'anno 2024 e 490 per l'anno 2025, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

134.0.7

MANCA, MARGIOTTA, STEFANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Integrazione delle risorse destinate agli incentivi per il trasporto ferroviario delle merci)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e erogate con le modalità definite con decreto interministeriale 9 dicembre 2020, n. 566».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «595 milioni di euro».

134.0.8

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Integrazione delle risorse destinate agli incentivi per il trasporto ferroviario delle merci)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'ar-

articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e erogate con le modalità definite con decreto interministeriale 9 dicembre 2020, n. 566».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «595 milioni di euro».

134.0.9

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 134-bis.

(Integrazione delle risorse destinate agli incentivi per il trasporto ferroviario delle merci)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e erogate con le modalità definite con decreto interministeriale 9 dicembre 2020, n. 566.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «595 milioni di euro».

Art. 135

135.1

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare la viabilità delle aree interne della Sicilia, è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le spese di completamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica e per le spese di progettazione definitiva dei Lotti C dell'itinerario »Nord-Sud« Santo Stefano di Camastra -Gela, tronco tra Nicosia, la A19 e la 5.5.192. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione che sono inserite nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 588 milioni di euro per l'anno 2022, di 488 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

135.2

MARINELLO, SANTANGELO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale ed assicurare la mobilità tra la Sicilia sud occidentale ed il resto dell'isola e del Paese, è autorizzata una spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione della Tangenziale di Agrigento (tipo B - 4 corsie), relativa alla S.S. 115, e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 - carreggiata di tipo F1). Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di realizzazione degli interventi che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 560 milioni di euro per l'anno 2022, di 460 milioni per l'anno 2023, di 460 milioni per l'anno 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

135.3

SUDANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MOLLAME

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale ed assicurare la mobilità tra la Sicilia sud occidentale ed il resto dell'isola e del Paese, è autorizzata una spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione della Tangenziale di Agrigento (tipo B - 4 corsie), relativa alla S.S. 115, e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 - carreggiata di tipo F1). Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di realizzazione degli interventi che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 560 milioni di euro per l'anno 2022, di 460 milioni per l'anno 2023, di 460 milioni per l'anno 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

135.4

MARINELLO, SANTANGELO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di procedere al completamento degli interventi sulla tratta Gela-Agrigento-Castelvetrano della S.S. 115, opera strategica per la viabilità della Sicilia Sud occidentale, è autorizzata una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per le spese di progettazione definitiva

ed esecutiva relativa agli interventi di realizzazione dei lotti ML01, ML02, ML03 e ML04. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione, nonché per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma i con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni di euro per l'anno 2023, di 480 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

135.5

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'ammodernamento della Strada Statale n.118 Corleonese-Agrigentina, dal km 17.300 (bivio Ficuzza) al km 31.000 (Corleone) comprensivo dei lotti L2 (stralcio), L4 e L5, considerata un'opera indispensabile e strategica per lo sviluppo dell'area dei Sicani, del Corleonese e della valle del Sosio, in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di ammodernamento, che sono inserite nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A., con priorità di finanziamento e realizzazione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 480 milioni per l'anno 2023, di 480 milioni per l'anno 2024, di 480 milioni per l'anno 2025, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

135.6

RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 5-bis il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. sono esonerate dagli obblighi di accantonamento di cui al comma 5 e i relativi piani di investimento per interventi di contenimento e abbattimento del rumore sono finanziati nell'ambito dei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I contratti di programma, e i relativi aggiornamenti annuali, forniscono specifica evidenza di tali piani, indicandone il costo complessivo, la quota finanziata e il fabbisogno residuo."».

135.7

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 5-bis il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. sono esonerate dagli obblighi di accantonamento di cui al comma 5 e i relativi piani di investimento per interventi di contenimento e abbattimento del rumore sono finanziati nell'ambito dei contratti di programma stipulati con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. I contratti di programma, e i relativi aggiornamenti annuali, forniscono specifica evidenza di tali piani, indicandone il costo complessivo, la quota finanziata e il fabbisogno residuo."».

135.8

VONO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 25% delle risorse di cui al comma 1, è destinata al completamento di opere stradali incompiute. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le opere di cui al periodo con particolare riferimento a quelle fondamentali per i collegamenti viari tra province delle stesse regioni e che agevolano i collegamenti delle aree interne con la rete autostradale».

135.0.1

COLLINA, MANCA, MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. Gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza durante il periodo di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

135.0.2

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. Gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza durante il periodo di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27».

135.0.3

FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, SUDANO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. Gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza durante il periodo di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

135.0.4

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 135-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

1. Gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza durante il periodo di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007 nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.».

135.0.5

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto e degli operatori logistici)

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e agli operatori della logistica non si applica per l'anno 2022, nel limite di spesa massima di 2,8 milioni di euro per l'anno 2022, l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.800.000;

2023:

2024:

135.0.6

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Disposizioni per l'utilizzo residuo fondo Terminal Passeggeri)

1. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2021 e 2022" e le parole "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021"».

135.0.7

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Ammodernamento della statale 106 Jonica)

1. Con l'intento di proseguire nella completa opera di ammodernamento della Statale 106 Jonica, secondo il modello sinora realizzato, è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro nell'ambito del contratto di programma ANAS 2021-2025 per finanziare ulteriori lotti funzionali, ex Megalotti 8- 9, dell'itinerario Sibari-Crotone.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui al Dlgs. 31 maggio 2011 n.88, a tal fine parzialmente utilizzando la dotazione relativa alla regione Calabria».

135.0.8 (testo 2)

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Realizzazione IV tratta Salerno-Potenza-Bari)

1. Ai fini della realizzazione della IV Tratta "Zona industriale Vaglio SS96 BIS Inizio Variante di Gravina", dell'Itinerario Salerno- Potenza-Bari, prevista del programma "Italia Veloce", è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 50 milioni di euro per gli anni 2030, 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l'anno 2033 e 20 milioni di euro per l'anno 2034.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 50 milioni di euro per gli anni 2030, 2031 e 2032, 25 milioni di euro per l'anno 2033 e 20 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

135.0.9 (testo 2)

MARGIOTTA, ASTORRE

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "I funzionari ingegneri e architetti appartenenti alla terza area funzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in servizio al 31 dicembre presso gli

USTIF, con abilitazione professionale e iscrizione all'ordine, sono inquadrati in ANSFISA nel ruolo dei Professionisti di I qualifica del CCNL ENAC. Le posizioni di professionisti di prima qualifica dell'Agenzia sono aumentate di 32 unità, con corrispondente riduzione delle posizioni di terza area funzionale del medesimo contratto."

b) il comma 7, è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), e 5, sono assegnate all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, risorse finanziarie pari a 2.451.589,00 euro annui a decorrere dal 2022;"

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194».

3. All'articolo 9-tercies semel, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "31 ottobre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 597,548 milioni di euro per l'anno 2022 e di 497,548 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

Art. 136**136.1**

MARGIOTTA

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 136. - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8 per cento, dei singoli prezzi verificatesi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;

b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;

c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera *a)*.

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma

8 dell'articolo 1-*septies* della predetta legge, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107 comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

136.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, GASPARRI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 136. - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei singoli prezzi verificatisi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;

b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;

c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis* del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-*septies* della predetta legge, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori,

costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

136.3

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Respinto

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 136. - (*Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*) - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei singoli prezzi verificatisi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;

b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;

c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-*septies* della predetta legge, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

136.4

CONZATTI

Respinto

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 136. - (*Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici*) - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei singoli prezzi verificatisi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;

b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;

c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis* del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-*septies* della predetta legge, è incrementato di 300 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori,

costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».

136.5 (testo 2)

CONZATTI

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "I prezzi individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

136.6

MISIANI, MANCA, COLLINA

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «di alcuni materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2021» con le seguenti: «di alcuni materiali da costruzione, ivi compreso il legno strutturale, verificatesi nell'anno 2021».

136.7

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Alla lettera a) sostituire le parole: «da costruzione» con le seguenti: «e materie prime» e dopo le parole: «verificatesi nell'anno 2021» inserire le*

seguenti: «inserire dopo le parole: "per i contratti" le seguenti: "di lavori e di fornitura tecnologica di settore ordinario e speciale"»;

b) *Dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 2 sostituire le parole: "Per i materiali da costruzione" con le seguenti "Per i materiali e le materie prime"».

136.8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di alcuni materiali da costruzione» *inserire le seguenti:* «ivi compreso il legno strutturale».

136.9

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) dopo il comma 7 sono aggiunte le seguenti:

"7-bis Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi."

c-ter) alla rubrica dell'articolo le parole: "nei contratti pubblici« sono soppresse."».

136.10

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano ai contratti della ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 83, rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del decreto legge-28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le disposizioni vigenti per la ricostruzione privata post sisma 2009».

136.11

PAGANO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano ai contratti della ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 83, rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del decreto legge-28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le disposizioni vigenti per la ricostruzione privata post sisma 2009.».

136.12

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui commi 1, 3 e 4 dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano ai contratti della ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 83, rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del decreto legge-28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le disposizioni vigenti per la ricostruzione privata post sisma 2009».

136.13

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1-*septies* 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, commi 1, 3 e 4, si applicano ai contratti della ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2021. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione post sisma 2009 (USRA» USRC) rendicontano le maggiori spese, nell'ambito del monitoraggio finanziario bimestrale, a valere sulle risorse della ricostruzione stanziata ai sensi del D.L. n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2009. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le disposizioni vigenti per la ricostruzione privata post sisma 2009».

136.0.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR,
TOSATO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(prezzi materiali da costruzione)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione nonché dell'energia elettrica, dei carburanti, del gas e del calcestruzzo, verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 gennaio 2022, con proprio decreto, su base trimestrale, le variazioni percentuali, in aumento o diminuzione, superiori all'8%, dei singoli prezzi verificatisi nel secondo semestre 2021. Le variazioni, in aumento e diminuzione, sono rilevate tenendo conto anche di dati nazionali e internazionali di riferimento per ciascun materiale.

2. Le variazioni percentuali, in aumento e diminuzione, sono rilevate dal decreto di cui al comma 1, raffrontando i prezzi medi degli ultimi due trimestri del 2021 dei materiali più significativi, con:

a) i prezzi medi del primo semestre del 2021, per le offerte presentate in tale periodo;

b) i prezzi medi dell'anno 2020, per le offerte presentate nel 2020;

c) i prezzi medi degli anni antecedenti il 2020, per le offerte anteriori al 2020.

3. Per i materiali di cui al comma 1, si procede a compensazioni, in aumento o diminuzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti regolati dal medesimo codice, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i contratti regolati dal medesimo codice, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al secondo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori negli ultimi due trimestri del 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta.

5. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui al comma 8 dell'articolo 1-*septies* della predetta legge, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2022.

6. Fino alla liquidazione dell'importo compensativo dovuto all'impresa, la stazione appaltante non procede al recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata, che sarà recuperata integralmente con la rata di saldo, fatto salvo eventuale conguaglio.

7. Al fine di tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore delle costruzioni, delle nuove metodologie costruttive che implicano anche l'utilizzo di materiali altamente ecologici, nonché delle mutate tipologie di lavorazioni di cui necessita il mercato, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili è aggiornato l'elenco dei materiali da costruzione più significativi sui quali effettuare le rilevazioni dei prezzi e delle relative variazioni percentuali.

8. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione, derivanti dagli incrementi eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2021, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 107 comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore, ai sensi del comma 5 del citato articolo 107, ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.».

136.0.2

MIRABELLI, MALPEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

1. L'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"Art. 175. - (*Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia*) -

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole

non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio o dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

1-bis. Al fine di velocizzare e migliorare il sistema infrastrutturale e dei servizi pubblici, i prolungamenti di linee metropolitane esistenti già oggetto di concessione i cui progetti, con il livello almeno di fattibilità tecnico-economica, siano redatti ed approvati in conferenza dei servizi entro il 31.12.2023, possono essere affidati al concessionario senza necessità di esperire una nuova procedura di gara a condizione che il Concessionario si impegni ad affidare almeno il 30% dell'importo dei lavori con procedure di evidenza pubblica che favoriscano il coinvolgimento delle piccole e medie imprese locali.

Alle procedure di aggiudicazione del concessionario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del

presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, op-

pure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4"».

136.0.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedute ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-septies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

136.0.4

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi

del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-septies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

136.0.5 (testo 2)

PAGANO, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, BERUTTI

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-

sate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».».

136.0.6

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture)

1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedute ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione⁷ nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati

nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-septies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

136.0.7

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in

materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata di-

sponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-septies del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

136.0.8

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedute ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.».

136.0.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi)

1. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela - Condomini uso domestico" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'o-

riginario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro».

136.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4bis del dl. n. 76 del 2020, per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

2. Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati e seguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro».

136.0.11

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

*(Revisione dei prezzi dei servizi di pulizia
odi lavanderia in ambito sanitario ospedaliero)*

1. In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020, per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

2. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

4. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro».

136.0.12

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

Qualora insufficienti le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti, si provvede alla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

136.0.13

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Revisione dei prezzi dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario ospedaliero)

In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

Qualora insufficienti le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti, si provvede alla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro».

136.0.14

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

2. Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

3. Qualora insufficienti le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti, si provvede alla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro».

136.0.15

DAMIANI, MODENA, FERRO, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

1. In relazione ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione nei settori di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, si procede alla revisione del prezzo dei servizi o delle forniture resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle "Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela" pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano;

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai "Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica;

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai "Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili" pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto o, in mancanza, alla data dell'offerta.

Qualora insufficienti le risorse a disposizione delle stazioni appaltanti, si provvede alla copertura tramite le risorse di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 100 milioni di euro».

136.0.16

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. In deroga all'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati entro il 31 dicembre 2026, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, entro la medesima data siano inviati gli inviti a presentare le offerte, la stazione appaltante opera, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta del 5 per cento, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

2. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

3. In alternativa alla ritenuta di cui al comma 1, è facoltà dell'appaltatore costituire, previo benestare della stazione appaltante, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento ai contratti di appalto nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

136.0.17 (testo 2)

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, TRENTACOSTE, GUIDOLIN, DONNO, Marco
PELLEGRINI, GAUDIANO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Finanziamento Fondo salva-opere)

1. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

136.0.18

CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. Fino a 31 dicembre 2022, per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano ai prezzari in uso almeno le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rilevate rispetto ai prezzi medi, ivi indicati, con riferimento all'anno 2020.

2. Il RUP, prima della pubblicazione del bando o avviso con cui indice la procedura di scelta del contraente o, in caso di procedura negoziata, prima dell'invio degli inviti a presentare offerta, procede, sentito il progettista,

all'aggiornamento dei progetti sulla base dei nuovi prezzi di cui al comma 1 e, per l'effetto, alla rideterminazione dell'importo a base di gara».

136.0.19 (testo 2)

CONZATTI

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "I prezzi individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

136.0.20

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. Fino a 31 dicembre 2022, per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano ai prezzi in uso almeno le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di cui all'art. 1-septies del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rilevate rispetto ai prezzi medi, ivi indicati, con riferimento all'anno 2020.

2. Il RUP, prima della pubblicazione del bando o avviso con cui indice la procedura di scelta del contraente o, in caso di procedura negoziata, prima dell'invio degli inviti a presentare offerta, procede, sentito il progettista,

all'aggiornamento dei progetti sulla base dei nuovi prezzi di cui al comma 1 e, per l'effetto, alla rideterminazione dell'importo a base di gara.».

136.0.21

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 136-bis.

1. Fino a 31 dicembre 2022, per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano ai prezziari in uso almeno le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di cui all'art. 1-septies del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rilevate rispetto ai prezzi medi, ivi indicati, con riferimento all'anno 2020.

2. Il RUP, prima della pubblicazione del bando o avviso con cui indice la procedura di scelta del contraente o, in caso di procedura negoziata, prima dell'invio degli inviti a presentare offerta, procede, sentito il progettista, all'aggiornamento dei progetti sulla base dei nuovi prezzi di cui al comma 1 e, per l'effetto, alla rideterminazione dell'importo a base di gara».

136.0.22

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

1. Fino a 31 dicembre 2022, per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano ai prezziari in uso almeno le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di cui all'art.

1-*septies* del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rilevate rispetto ai prezzi medi, ivi indicati, con riferimento all'anno 2020.

2. Il RUP, prima della pubblicazione del bando o avviso con cui indice la procedura di scelta del contraente o, in caso di procedura negoziata, prima dell'invio degli inviti a presentare offerta, procede, sentito il progettista, all'aggiornamento dei progetti sulla base dei nuovi prezzi di cui al comma 1 e, per l'effetto, alla rideterminazione dell'importo a base di gara.».

136.0.23

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 136-bis.

1. Per i lavori pubblici, ivi inclusi quelli nei settori speciali, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2023, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori emette gli stati di avanzamento dei lavori l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma uno si applicano anche ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

136.0.24

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 136-bis.

(Rifinanziamento del "Fondo demolizioni")

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

136.0.25

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 136-bis.

In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti impreveduti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al DM adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto n. 73/2021, nel caso in cui i prezzi a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato.»

In assenza di tale rinegoziazione, non sarà possibile far valere eventuali compensazioni in diminuzione.

136.0.26

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

1. L'esclusione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche, in applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della Direttiva 2014/23/UE, si intende riferita a tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 4 e a tutti i rapporti di appalto o concessori aventi ad oggetto la realizzazione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni».

136.0.27

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 136-bis.

(Rinegoziazione dei prezzi dei materiali)

1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti impreveduti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al DM adottato dal Ministero delle Infrastrutture

e Mobilità Sostenibili ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto n. 73/2021, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato. In assenza di tale rinegoziazione, non sarà possibile far valere eventuali compensazioni in diminuzione».

136.0.28

MARGIOTTA, D'ARIENZO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 136-bis.

1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti impreveduti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al DM adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto n. 73/2021, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato. In assenza di tale rinegoziazione, non sarà possibile far valere eventuali compensazioni in diminuzione».

136.0.29PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR,
TOSATO**Respinto**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-bis.

In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti impreveduti ed estranei alla sfera di controllo delle

parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al DM adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ai sensi dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto n. 73/2021, nel caso in cui i prezzi a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato. In assenza di tale rinegoziazione, non sarà possibile far valere eventuali compensazioni in diminuzione».

136.0.30

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi per i contratti pubblici da aggiudicare)

In deroga a quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, fino al 30 giugno 2023, inseriscono nei documenti di gara specifiche clausole di revisione prezzi».

Art. 137

137.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

137.2 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 31 dicembre 2021, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, la quale gestione cessa pertanto di avere efficacia.";

b) al comma 11, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Per lo svolgimento delle sue funzioni, alla Società è trasferita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la somma di euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) al comma 11-bis, le parole: "ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la seguente parola: «stradali».

137.3

LUPO, VANIN, FEDE, CIOFFI, DONNO, GAUDIANO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare la mobilità dei residenti di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A24- A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione. A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 593 milioni di euro per l'anno 2022 e 493 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

137.4

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La lettera a-bis), comma 1, dell'articolo 1, del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla Legge n. 156 del 9 novembre 2021, è abrogata.».

137.5

CONZATTI

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a-*quinquies*), del Decreto Legge n. 121 del 10 settembre 2021, come convertito dalla Legge n. 156 del 9 novembre 2021, il punto 1) è soppresso.».

137.6

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«Al fine di evitare inopportuni ostacoli all'attività di pubblicità sulle strade e sui veicoli, con le conseguenti possibili ricadute sul relativo gettito fiscale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 23, i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* sono soppressi.».

137.7

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, lettera b), le parole: "dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) al primo periodo, lettera c), le parole: "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) al primo periodo, lettera d), le parole: "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

d) al secondo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

137.8

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'Intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno - Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

137.9

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il completamento secondo lotto della tangenziale di Tortona, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro, quale contributo statale per la progettazione e la realizzazione dell'opera. All'onere deri-

vante dal presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».

137.10

RIPAMONTI, BRUZZONE, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere in fine il seguente:

«3-bis. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere la parola: «stradali».

137.0.1

PILLON, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Norme di modifica al codice della strada in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli)

1. All'art. 23, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi che istighino esplicitamente a comportamenti violenti o intolleranti nei confronti del sesso femminile, ovvero

verso un credo religioso o un'appartenenza etnica, oppure verso persone che presentano disabilità fisiche o psichiche".

2. Al fine di consentire agli Uffici Affissioni la verifica della conformità dei manifesti pubblicitari con le previsioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

137.0.2

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Revisioni mezzi per lo spettacolo viaggiante)

1. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per i veicoli impiegati dallo spettacolo viaggiante la revisione è disposta ogni quattro anni."».

137.0.3

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, AUGUSSORI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Completamento secondo lotto Tangenziale di Como)

1. Ai fini del completamento del II lotto della tangenziale di Como, è autorizzata la spesa di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 215 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

137.0.4

ARRIGONI, FAGGI, PERGREFFI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

1. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, per il completamento degli interventi di riqualificazione Bergamo-Lecco ex 55.639 dei Laghi di Pusiano e Garlate, Lotto funzionale "Lavello", è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, 15 milioni di euro per il 2025 e 18 per l'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 135, apportare le seguenti modificazioni

- a) *sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni».*
 - b) *sostituire le parole «250 milioni» con le seguenti: «235 milioni»*
 - c) *sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «282 milioni».*
-

137.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Finanziamento, ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica nel tratto Crotona-Catanzaro)

1. Per il completamento dei lotti in corso di realizzazione o per i quali sia stata approvata definitivamente la progettazione nel tratto Crotona Catan-

zaro è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Al fine di accelerare le attività di completamento della tratta stradale di cui al comma 1, il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell'ANAS, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sulla base specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera.».

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

137.0.6

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Piano per la riqualificazione dei siti industriali dismessi afferenti la "dorsale" Zes Calabria)

1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio per favorire lo sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti ex industriali dismessi afferenti la "dorsale" lungo la quale si sviluppa la Zona Economica Speciale Calabria, con particolare riferimento all'ex centrale Enel di Rossano, l'ex Pertusola dell'Eni di Crotone, l'ex Sic di Lametia Terme, l'ex Italcementi di Vibo Valentia, nel rispetto dei requisiti di economia circolare, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse territoriali.

2. A valere sulle risorse di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" "M5C2.2 Rigenerazione urbana e housing sociale" Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati, al fine di valorizzare le infrastrutture territoriali, in particolare la rete ferroviaria locale afferente la Zona Economica Speciale che si snoda nelle aree retroportuali ed aeroportuali, il Piano di cui al comma 1,

prevede altresì a) la realizzazione di una rete di «metropolitana leggera» che, riqualificando la rete esistente locale, abbia la funzione di collegamento con gli aeroporti di Crotona, Lametia e Reggio Calabria, per favorire la mobilità delle aree interne; b) l'istituzione di macro-aree rispettivamente nelle "dorsali" tirrenica ed Ionica denominate "ecosistema dell'innovazione" per lo svolgimento di attività di formazione e ricerca multidisciplinare finalizzata all'innovazione, in particolare nel settore dell'agroalimentare del Mediterraneo, delle scienze della vita, dell'economia circolare e dell'industria culturale.».

137.0.7

FARAONE, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di dare continuità e piena operatività alle attività della Commissione Permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato, per l'anno 2022, di 20 unità di personale da inquadrare come Ingegneri Professionisti di I qualifica professionale.

2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad assumere il personale di cui al comma 1 tra quelli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del D.lgs. n.75 del 2017. All'attuazione del presente articolo provvede l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente».

137.0.8 (testo 4)

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BERGESIO,
ZULIANI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)

1. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e della prodromicità all'avviò dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, *ex* SS639, denominata secondo Lotto funzionale "San Gerolamo", nonché in considerazione del carattere di indifferibilità e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del Cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo *ex* SS639 è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

137.0.9

LOMUTI, GALLICCHIO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'attività di noleggio con conducente ai fini dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale del 26 marzo 2020, n. 56)

1. All'articolo 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

a) targa del veicolo;

b) nome del conducente;

c) elementi individuanti relativi alla prenotazione di uno o più servizi tra loro successivi;

d) dati del fruitore del servizio, nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni,

per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.";

b) il comma 4-*bis* è abrogato;

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12, del 28 febbraio 2019, n. 12, il comma 9 è abrogato».

137.0.10

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-*bis*.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

137.0.11

DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Per l'anno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

137.0.12

CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Per l'anno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al so per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di i milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a i milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

137.0.13

RUSPANDINI, MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

137.0.14

MARGIOTTA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per trasporto di persone mediante autobus)

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022».

137.0.15

FEDE, COLTORTI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, PAVANELLI, LUPO, CROATTI

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 137-bis.**

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, in materia di rimborso spese per patente e abilitazioni professionali per autotrasporto di merci)

1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80 per cento dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono definite le ulteriori modalità attuative, con particolare riferimento alle attività istruttorie, anche attraverso il ricorso alla società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, (Consap SpA), previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194"».

137.0.16

MARGIOTTA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11. agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 575 milioni di euro per l'anno 2022, di 465 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

137.0.17

RUSPANDINI, MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli

anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

137.0.18

MALLEGNI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2022 e 2023, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 35 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge».

137.0.19

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 137-bis.

*(Disposizioni in materia di competenza per lo sviluppo,
in autostrada, degli impianti di ricarica per veicoli elettrici)*

1. All'Art. 1 comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n.178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In tali casi il concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base di procedure di gara effettuate ai sensi della normativa di cui al settore autostradale in concessione, con particolare riferimento alle previsioni in corso di predisposizione da parte degli Enti competenti";

b) Aggiungere, infine, il seguente periodo: "Il termine di centottanta giorni di cui al secondo periodo del presente comma si intende rispettato qualora il concessionario autostradale abbia provveduto a presentare all'ente concedente, per le valutazioni di competenza, un piano relativo alla diffusione, con espressa indicazione della tempistica di realizzazione, delle infrastrutture di ricarica elettrica nelle aree di servizio situate all'interno delle tratte di propria gestione."».

137.0.20 (testo corretto)

RIPAMONTI, BRUZZONE, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di funzionalità tecnica della Funivia di Savona)

1. All'articolo 94-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55." sono sostituite dalle seguenti: "con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55";

b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

7-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale conces-

sione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; al fine di consentire alla gestione commissariale di disporre del personale necessario all'esercizio dell'impianto, qualora al momento del subentro nei contratti di lavoro il personale sia destinatario di un provvedimento di integrazione salariale cui al presente articolo, è consentita la prosecuzione del ricorso allo strumento nei limiti già autorizzati con decreto dalla Regione Liguria in capo al concessionario;

b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, ivi compresi i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50;

e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma *7-septies* eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma *7-bis*.

7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma *7-septies* nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma *7-ter*.

7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi *7-bis* e *7-ter*, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante l'indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma *7-bis*, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e

la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 5.600.000;

2024: - 5.600.000.

137.0.21

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Per la realizzazione del collegamento ferroviario tra Avellino, il comune di Codola (SA), e l'interconnessione con la linea ferroviaria ad Alta Velocità, è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

137.0.22

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Per la realizzazione di un bivio ferroviario in corrispondenza della fermata di Arco Traiano, con la possibilità di collegare direttamente la linea SA-AV alla linea BN-BA in direzione della stazione Hirpinia con la possibilità di consentire ai treni provenienti da Bari di raggiungere direttamente Avellino e Salerno, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

137.0.23

GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Ulteriori interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie)

1. Ai fini della realizzazione dell'intervento di rettifica e velocizzazione del tracciato esistente tra Solofra e Montoro, sulla tratta Salerno-Avellino, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

137.0.24

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali)

1. Le Autorità di sistema portuale dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire investimenti infrastrutturali aggiuntivi, non previsti dalla concessione iniziale, che sono necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Le misure di riequilibrio che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone di cui al comma 1, sono finalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

3. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione».

137.0.25

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 137-bis.***(Proposta riequilibrio economico finanziario concessioni portuali)*

1. Le Autorità di sistema portuale dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire investimenti infrastrutturali aggiuntivi, non previsti dalla concessione iniziale, che sono necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al presente comma, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione».

137.0.26

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di riequilibrio economico finanziario concessioni portuali)

1. Le Autorità di sistema portuale dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire investimenti infrastrutturali aggiuntivi, non previsti dalla concessione iniziale, che sono necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 89. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione, soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione.».

137.0.27

PITTELLA, MARGIOTTA, ROJC

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Investimenti portuali green)

1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final, sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

137.0.28

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, TIRABOSCHI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei

costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato».

137.0.29

PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: "e al compenso per i Commissari straordinari" sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso dei Commissari straordinari di cui al comma 1 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

nomina di ciascun Commissario e fino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei Commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'esercizio dei compiti assegnati, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si avvalgono, di una struttura di supporto posta alle loro dirette dipendenze, costituita con proprio provvedimento e composta secondo i criteri stabiliti dal comma 3 del presente articolo.

3. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 500 milioni di euro, la struttura di cui al comma 2 è composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 250 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a quindici unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o inferiore a 100 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di due unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Dal contingente di personale dipendente da ciascun commissario, è in ogni caso escluso il personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche.

4. Il personale delle strutture di cui al presente articolo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico

fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

5. Al personale non dirigenziale delle strutture di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata a ciascun Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento di ciascun Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico di ciascun Commissario straordinario».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «580 milioni di euro per l'anno 2022 e 480 a decorrere dall'anno 2023».

Art. 138

138.1

MANTOVANI, LANZI, CROATTI, GUIDOLIN, NOCERINO, CRIMI, CORBETTA, COLTORTI, VANIN, MONTEVECCHI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana» *con le seguenti:* «Per il completamento della strada extraurbana principale (categoria Ci) tra i Comuni di Ferrara e Reggiolo»;

b) *sopprimere il comma 2.*

138.2

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra la Regione Toscana e la Regione Emilia Romagna e di garantire una alternativa alla E 45 in caso di emergenza e, in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale di tratti della ex strada stradale 3 bis »Tiberina« sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana, è assegnata ai soggetti gestori, che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi, la somma di 35 milioni di euro per gli anni 2022-2026, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si provvede, previa presentazione di un Piano degli interventi da parte dei soggetti attuatori, alla ripartizione ed assegnazione delle risorse tra gli stessi.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 5 milioni per l'anno 2022, 5 milioni per l'anno 2023, 5 milioni nell'anno 2024, 10 milioni nell'anno 2025 e 10 milioni nell'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

138.3 (testo 2)

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, al fine di realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari e consentire la realizzazione degli interventi di completamento della tratta autostradale di competenza della Società Autostrada Pedemontana Lombarda, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.

2-ter. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse all'infrastruttura di cui al comma 2-bis, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

138.4

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È riconosciuto alla regione Marche un contributo statale pari ad euro 310 milioni per il 2022, 250 milioni per il 2023 e 1660 milioni per il 2024 per la progettazione e realizzazione a quattro corsie dell'intero tratto marchigiano della E-78 dal secondo al decimo lotto.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 310 milioni per il 2022, 250 milioni per il 2023 e 1660 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

138.5 (testo 2)

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per la realizzazione della terza corsia del tratto autostradale della A4 San Donà di Piave - Portogruaro, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

138.0.1

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Disposizioni in materia d'infrastrutture stradali per l'idrogeno)

1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno entro il 2026, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro il 30 giugno 2022.

2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1) i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno individuati dalle Regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista di questi distributori dovrà essere comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 30 settembre 2022.

3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato

nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2021, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2021 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2023 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2022 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2020;

b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000 chilometri.

7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti di ciascuna Regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2020 e 2021, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo

economico, che li trasmette alle Regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.

8. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le Regioni possono prevedere che gli obblighi di cui ai commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia ed in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale».

138.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Impostazione di una fase pilota per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno verde a favore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture ad idrogeno verde lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, si avvia una fase pilota di otto anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, destinate ad agevolare gli impianti di distribuzione d'idrogeno verde e la sua produzione tramite elettrolisi da fonti rinnovabili. Questi impianti di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero, presentati durante la fase pilota, sono esentati per un periodo di esercizio di quindici anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 85 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti caratteristiche e condizioni:

a) gli impianti di produzione e distribuzione d'idrogeno sono realizzati su siti di competenza diretta, ovvero di proprietà o comunque in disponibilità gestionale della società concessionaria dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena o delle sue società affiliate, controllate o consorziate;

b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita tramite appositi certificati o strumenti equivalenti idonei,

sia di prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione, sia di connessione diretta con impianti di produzione di energia rinnovabile;

c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e relativa periferia fino a 12 MW;

d) notifica dei progetti, corredata del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro i tre anni successivi dalla notifica;

e) gli impianti vengono accompagnati scientificamente con riguardo alla funzionalità ed agli aspetti tecnico-economici dall'Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano Scarl (IIT). I risultati generali vengono pubblicati con mezzi appropriati e il gestore degli impianti, anche tramite l'IIT come ente di accompagnamento scientifico, è a disposizione per approfondimenti scientifici e tecnici;

f) l'idrogeno prodotto per l'intera durata dell'agevolazione di cui al presente articolo sarà reso disponibile alle utenze finali al mero costo di produzione senza applicazione di un margine; come costo di produzione si intende sia la spesa in conto capitale sia le spese operative, inclusi, in modo esemplificativo e non esaustivo, ammortamenti residui a detrazione di eventuali finanziamenti a fondo perduto sia di carattere nazionale che comunitario, costi della materia prima comprensivi dei costi dell'energia, costi per la logistica e distribuzione, costi gestionali comprensivi le spese generali direttamente e indirettamente attribuibili, costi del personale, costi di manutenzione, costi di monitoraggio e sorveglianza, costi per l'accompagnamento scientifico.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche agli impianti esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, incluso un loro eventuale ampliamento fino al raggiungimento dell'assorbimento massimale di potenza complessiva di 12 MW, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

3. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere e distribuire il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di monitoraggio della qualità dell'idrogeno erogato, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

4. L'esenzione è concessa fino al raggiungimento di 144 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

5. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati

allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

6. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti della società concessionaria dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena e dell'IIT, come ente scientifico accompagnante le infrastrutture a idrogeno, per la valutazione dell'impatto e dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 3, anche al fine di elaborare proposte per la eventuale prosecuzione o estensione dell'esenzione di cui al presente articolo. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.

8. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta, definisce le modalità amministrative per la notifica dei progetti di cui ai commi 1 a 5».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.

138.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione».

138.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali extraregionali)

1. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'adeguamento e il potenziamento della strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, che attraversa i territori delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore della società ANAS SpA».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 100.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

138.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali extraregionali)

1. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'adeguamento e il potenziamento della strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, che attraversa i territori delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore della società ANAS SpA».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 100.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

138.0.6

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali extraregionali)

1. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'adeguamento e il potenziamento della strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, che attraversa i territori delle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore della società ANAS SpA.».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 100.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

Art. 139

139.1

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «nonché delle attinenti progettazioni»;*

b) *dopo le parole: «varianti di percorso» aggiungere le seguenti: «o interventi infrastrutturali volti ad adeguare la viabilità e a potenziare i collegamenti dei centri abitati con le arterie stradali del territorio ritenute strategiche per lo sviluppo produttivo,»;*

c) *sostituire le parole «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

139.2

CIOFFI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «nonché delle attinenti progettazioni»;*

b) *sopprimere le parole: «anche con riferimento a varianti di percorso».*

139.3

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «metropolitane», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti,».

139.4

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «metropolitane», sono aggiunte le seguenti: «nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti,».

139.5

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2947, comma 2, del codice civile sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: "Si prescrive altresì in due anni il diritto al risarcimento del danno cagionato dalle strade gestite dalle amministrazioni pubbliche. La denuncia di sinistro deve pervenire entro sessanta giorni dal fatto lesivo, pena l'improcedibilità della successiva azione giudiziale"».

139.6

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2947, comma 2, del codice civile sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: "Si prescrive altresì in due anni il diritto al risarcimento del danno cagionato dalle strade gestite dalle amministrazioni pubbliche. La denuncia di sinistro deve pervenire entro sessanta giorni dal fatto lesivo, pena l'improcedibilità della successiva azione giudiziale"».

139.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2947, comma 2, del codice civile sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: "Si prescrive altresì in due anni il diritto al risarcimento del danno cagionato dalle strade gestite dalle amministrazioni pubbliche. La denuncia di sinistro deve pervenire entro sessanta giorni dal fatto lesivo, pena l'improcedibilità della successiva azione giudiziale"».

139.8

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1, all'articolo 17, comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "al presente decreto," sono aggiunte le seguenti: "e dei progetti relativi a opere infrastrutturali per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario

ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"».

139.9

DRAGO

Ritirato

Aggiungere i seguenti commi:

«*2-bis.* Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data dell'ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio dei Comuni della provincia di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* del presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e operativa nei territori dei comuni ivi indicati.

2-quater. La sospensione di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

2-quinquies. I soggetti di cui ai commi *2-ter* e *2-quater* che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023.

2-sexties. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 1:

- a)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b)* non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
- c)* non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
- d)* non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-octies. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre apposti finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.».

139.10

LUNESU, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

139.0.1

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis.

(Fondo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno e per il finanziamento dei progetti di sperimentazione del trasporto ferroviario ad idrogeno)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

2. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2022, 2023 e 2024, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui al comma precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

139.0.2

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 139-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "anno 2017" aggiungere le seguenti parole: "e di 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione e dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto a 600 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge;

c) quanto a 300 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.».

139.0.3

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto e la installazione di sistemi di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza stradale)

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza dei veicoli attualmente in uso e a sostenere sviluppi e innovazioni che consentano di aumentare la sicurezza dei veicoli già in uso, ai contribuenti è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relative all'acquisto e alla installazione di sistemi di assistenza alla guida conformi alla legge da montare su autovetture e mezzi pesanti già in uso. Il credito d'imposta spetta, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 2.000 euro».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000.

139.0.4 (testo 3)

LUPO, COLTORTI, CIOFFI, FEDE, MARGIOTTA, VANIN, DONNO, GAUDIANO, TRENTACOSTE, PITTONI, CALANDRINI, DI GIROLAMO, CIRIANI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 139-bis.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Aosta" sono inserite le seguenti: "Trieste, Ancona,".

2. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Friuli-Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La Regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

139.0.5

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 139-bis.

(Mobilità siti di interesse turistico)

1. Al fine di realizzare, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, interventi in grado di accrescere il livello della dotazione trasportistica - materiale e immateriale - e di migliorare la mobilità interna ed esterna dei siti di interesse turistico caratterizzati da particolare pregio storico e culturale, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per il 2022 per il finanziamento dei progetti ammissibili e non finanziati presentati nell'ambito dell'Avviso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 in data 21 marzo 2020, relativo alla manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse C "Accessibilità turistica" del Programma "Infrastrutture e Reti" 2014-2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente decreto legge».

Art. 140

140.1

CONZATTI

Ritirato

Al comma 1, le parole: «manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, inclusi gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione anche attraverso l'adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti».

140.2

GAUDIANO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «arredo urbano» inserire le seguenti: «nonché dei canali di scolo delle acque reflue»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «arredo urbano» inserire le seguenti: «nonché dei canali di scolo delle acque reflue».*

140.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

1. Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Nel caso di comuni ricadenti in territori montani e con popolazione residenti sotto i 5.000 abitanti il contributo stanziato è aumentato fino ad un massimo di 200.000 euro ciascuno.

2-ter. Nei casi di comuni ricadenti in territori montani e con popolazione residente sotto i 5.000 abitanti che siano attraversati dalle seguenti stra-

de: SS12 del Brennero, SS13, SS20, SS21, SS22, SS23, SS24, SS25, SS26, SS27, SS28, SS29, SS33, SS36, SS37, SS38, SS40, SS41, SS44-bis, SS49, SS54, SS57, il contributo stanziato può essere utilizzato, oltre che per gli interventi già previsti dal comma 2, anche per interventi di messa in sicurezza dal rischio del dissesto idrogeologico e dal pericolo delle valanghe, ed è aumentato fino ad un massimo di 350.000 ciascuno. I comuni le cui strade ricadono a questo comma possono anche costituire aggregazioni temporanee con altri comuni al fine di effettuare i lavori sulle strade oggetto di questo comma».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

140.4

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, le parole: «200 milioni» sono sostituite con le seguenti: «300 milioni» e le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

140.5

PITTELLA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni per l'anno 2022 e 100 milioni per l'anno 2023» con le seguenti: «230 milioni per l'anno 2022 e 115 milioni per l'anno 2023» e dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Per i Comuni con popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti, con estensione del territorio comunale superiore a 150 Km/q, il contributo di cui al primo periodo è incrementato a 100.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

140.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, Dopo le parole: «sono assegnati, », aggiungere le seguenti: «tenendo conto anche dell'estensione territoriale, del chilometraggio rete stradale, dei collegamenti interni a strade statali o provinciali.».

140.7

PEROSINO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1.

- a) le parole: «10.000» sono sostituite dalle seguenti: «20.000»;*
- b) le parole: «25.000» sono sostituite dalle seguenti: «30.000»;*
- c) le parole: «60.000» sono sostituite dalle seguenti: «40.000»;*
- d) le parole: «125.000» sono sostituite dalle seguenti: «90.000»;*
- e) le parole: «160.000» sono sostituite dalle seguenti: «140.000»;*
- f) le parole: «230.000» sono sostituite dalle seguenti: «190.000»;*
- g) le parole: «350.000» sono sostituite dalle seguenti: «250.000»;*

140.8

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «entro il 30 luglio 2022» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2022» e le parole: «entro il 30 luglio 2023» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

140.9

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la produzione e la trasmissione di energia elettrica e la produzione e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

140.10

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale al fine di ammodernare, completare e mettere in sicurezza la Strada statale 106 Jonica che mette in comunicazione i due capoluoghi, i numerosi comuni costieri, l'Autostrada del Mediterraneo e l'autostrada A14 "Adriatica". Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

140.11

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale al fine di ammodernare, completare e mettere in sicurezza la strada a grande comunicazione Bovalino-Bagnara fra l'A3 Salerno-Reggio Calabria e la SS.106 costituita da 5 lotti funzionali, comprendente tratti in nuova costruzione e tratti in ammodernamento della ex SS.112 con parziali varianti (lotti D-E). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

140.12

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, al fine di portare a termine la realizzazione della E78 (due mari) che collega le città di Grosseto, Siena e Arezzo in Toscana, Urbino e Fano nelle Marche ed interseca la E45 (tra Toscana e Umbria) e la fondovalle del Metauro in provincia di Pesaro e Urbino Grosseto-Fano, inserita nell'elenco nazionale delle 14 opere strategiche del Pur, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un decreto ministeriale con il quale dispone il completamento della strada E78. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

140.13

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare la viabilità nel tratto compreso tra Pieve Santo Stefano e il confine con la regione Emilia-Romagna, EX strada statale Tiberina 3Bis, all'Ente Gestore della ExTib3Bis, Comune di Pieve Santo Stefano (AR), è assegnato un contributo pari a euro 23 milioni per l'anno 2022 per il ripristino di detta viabilità dal centro abitato di Pieve S. Stefano al confine di Regione fra Toscana e Emilia Romagna. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

140.14

RICCIARDI

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un ulteriore fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti in difficoltà economica, caratterizzati da:

a) popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;

b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;

c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale

8-ter. La dotazione del comma 8-bis è ripartita con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) e della capacità fiscale di ciascun comune.

8-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e lo milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

140.15

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 48 è abrogato».

140.0.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 190/2014, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

140.0.2

ORTIS, MININNO, LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.3

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è at-

tribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture portuali regionali)

1. Per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 100.000.000;

140.0.6

MARINELLO, SANTANGELO, COLTORTI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale)

1. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sicilia, all'allegato A, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 8), le parole: "nonché Porto di Licata" sono sostituite dalle seguenti: ", Porto di Licata nonché Porto di Sciacca".».

140.0.7

FENU, MARILOTTI, EVANGELISTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 144-bis.

(Istituzione dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Settentrionale e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna Centro-Meridionale)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma t, la lettera g), è sostituita dalla seguente:

"g) del Mare di Sardegna Settentrionale;"

b) al comma t, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) del Mare di Sardegna Centro-Meridionale;"

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sede della Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'U dicembre 2013, ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale o un porto che sia stato sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima Autorità di sistema portuale il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della Regione o delle Regioni o dei Comuni il cui territorio è interessato dall'Autorità di sistema portuale, ha facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente alla Autorità di sistema portuale, la sede della stessa.";

2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il numero 7) è sostituito dai seguenti:

"7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA SETTENTRIONALE - Porti di Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).

7-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA CENTROMERIDIONALE - Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Arbatax."».

140.0.8

CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Modifiche alla normativa sull'abbandono di veicoli)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) 'veicoli', i veicoli a motore appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 283;"

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) 'veicolo fuori uso', sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente

privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia, infine, quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata;" .».

140.0.9 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-*quater*, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico «finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico finanziario della concessione concorrano, in alternativa, al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

5-bis. Nei casi di cui al comma precedente:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di sumentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad

esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera *b)* nei confronti del concessionario di cui alla lettera *a)* assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"».

140.0.10

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Credito d'imposta sul costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico e transizione ecologica nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 571 milioni di euro per l'anno 2022 e di 471 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

140.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente, oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

140.0.12

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.13 (testo 2)

ORTIS, MININNO, LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI, LEZZI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 140-bis. (Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina).

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con partico-

lare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna e` attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita` di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

140.0.14

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e` attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita` di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.15

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni di erosione marina)

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei gravi fenomeni di erosione marina, alle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 100 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 200.000.000;

2023: - 200.000.000;

2024: - 100.000.000.

140.0.16

COLTORTI, FEDE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Disposizioni in materia di concessione di aree e banchine)

1. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n.84, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il divieto di cumulo non si applica ai porti marittimi nazionali di categoria II, classe I e a quelli di categoria II, classe II come individuati ai sensi dell'articolo 4".».

140.0.17

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Progetti di investimento ISI-INAIL)

1. Al fine di garantire le attività delle imprese, che operano nel settore dell'edilizia, in condizioni di sicurezza, l'INAIL inserisce, tra i progetti ISI - INAIL, previsti dal Piano degli investimenti per il triennio 2020-2022, di cui all'articolo 95, comma 6-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un nuovo Asse afferente al settore dell'edilizia.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

140.0.18

ROMAGNOLI, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.140-bis.

(Progetti di investimento ISI-INAIL)

1. Al fine di garantire le attività delle imprese, che operano nel settore della logistica, in condizioni di sicurezza, l'INAIL inserisce, tra i progetti ISI - INAIL, previsti dal Piano degli investimenti per il triennio 2020-2022, di cui all'art.95, comma 6-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un nuovo Asse afferente al settore della Logistica.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

140.0.19 (testo 3)

MANCA, MISIANI, L'ABBATE, PIARULLI, NATURALE, PRESUTTO, D'ANGELO,
DI GIROLAMO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

1. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica,

con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di *spin-off* ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in *deep tech startup* per farne *driver* privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di *advisoring* ai fondatori di *startup* innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a fianco di *startup* innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di *venture capital* disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a *startup* innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'*information technology*, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'*automotive* e all'areospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, da assegnare con deliberazione del CIPESS, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, alla quale si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

140.0.20

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.140-bis.

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. All'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022».

140.0.21

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. All'articolo 25-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2025".

2. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 75, dopo le parole: "1° luglio 2013" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2023";

b) dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

"75-*bis*. Per l'anno 2023, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 75, pari a due euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità."

3. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "tre euro a passeggero" sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2024";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2025 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di un euro e cinquanta centesimi a passeggero imbarcato. Tale incremento è destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

2-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per l'anno 2024 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al presente articolo è pari a un euro e cinquanta centesimi nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura del cento per cento il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".

4. All'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "1° luglio 2021" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2024".

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1328, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2007" sono aggiunte le parole: "e fino al 31 dicembre 2025";

b) dopo il comma 1328 è aggiunto il seguente:

"1328-*bis.* Per l'anno 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 1328, pari a cinquanta centesimi di euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

6. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, all'inizio del secondo periodo, sono aggiunte le parole: "fino al 31 dicembre 2025";

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-*bis.* Per l'anno 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 11, pari a un euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità".

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del-

la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

140.0.22

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 140-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 157)

1. Al comma 4, lettera *a*), articolo 27, del decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 157 sostituire le parole: "ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;" con le seguenti: "non conformi con la disciplina urbanistica vigente;"».

140.0.23

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

1. All'articolo 13, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

140.0.24

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 1, lettera a-bis), è abrogato.

2. Dal 10 novembre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intende valida la normativa previgente.».

140.0.25

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

1. L'articolo 11 del Decreto direttoriale 18 febbraio 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *I.* La validità del patentino di idoneità di cui all'articolo 10 è soggetta a conferma ogni cinque anni fino al compimento, da parte dell'interessato, del 70° anno di età. Dopo tale età la conferma deve avvenire annualmente; a tal fine l'interessato presenta all'U.S.T.I.F. o alla D.G.T.P.L. tramite l'U.S.T.I.F. apposita istanza in bollo corredata dai documenti indicati all'articolo 8, comma 1, sub 5) e 6); per quanto riguarda i requisiti fisici, il relativo certificato medico deve attestare il possesso di quelli stabiliti per le visite di revisione, secondo quanto previsto dall'allegato I"».

140.0.26 (testo 2)

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

140.0.27

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, n. 3), lettera a) del Decreto direttoriale 18 febbraio 2011 le parole "e non superiore a 70 anni" sono soppresse».

140.0.28

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 140-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è così modificato:

a) le parole: "L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui il contravventore ha la residenza"».

140.0.29

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121)

1. L'articolo 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Per l'anno 2022, ai giovani al di sotto dei quaranta anni di età, nonché ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. L'importo del contributo è pari a 3.000 euro e comunque non superiore all'80% dell'importo delle spese sostenute. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma, i richiedenti devono aver completato il percorso di formazione entro il 30 settembre del 2022 e successivamente dimostrare di aver stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di almeno sei mesi in qualità di conducente con un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Tali risorse potranno essere incrementate a valere sulle disponibilità del capitolo 1294 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa delibera del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Per la misura di cui al presente comma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delega le attività istruttorie nonché il pagamento ai beneficiari alla società Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, previa sottoscrizione di apposito accordo e ferma restando la funzione di direzione e indirizzo in capo al predetto Ministero. Il corrispettivo da riconoscere a Consap SpA è erogato a valere sulle risorse di cui al presente comma".

2. L'articolo 1, comma 5-*ter* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato. Con decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi del Ministero delle infra-

strutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nonché le modalità di erogazione dello stesso».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022».

140.0.30

RICHETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 140-bis.

(Fondo per il sostegno ai comuni a vocazione montana)

1. Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

2. All'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto in fine il seguente inciso: ", utilizzando come criterio per il riparto l'entità dei ricavi delle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale ubicate nelle aree o nei comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione europea"».

Art. 141

141.1

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«*a-bis*) al comma 52, dopo le parole "nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade", aggiungere le seguenti: "e per interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, inclusi gli interventi di adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti";

a-ter) al comma 53, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente: "*c-bis*) interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, inclusi gli interventi di adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti"»;

2) *alla lettera b), capoverso «53-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, inclusi gli interventi di adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti.».

141.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 53, dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente: "*c-bis*) quantificazione dell'impatto sul potenziale di sviluppo dell'area del Mezzogiorno"».

141.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla fine del periodo della lettera a), aggiungere le seguenti parole: «che non rientrino nella tipologia di opere previste dalle successive priorità b), c), d)»;*

2) *al capoverso «53-ter» le parole «15 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «30 aprile 2022» e le parole «15 aprile 2022» sono sostituite con le seguenti: «30 maggio 2022».*

141.4

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 53-bis», comma d), dopo le parole: «altre strutture di proprietà dell'ente» aggiungere le seguenti: «compresi canili sanitari e rifugi, nonché per la realizzazione di oasi feline».

141.5

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) i progetti di cui al punto a) per i quali è nominato un commissario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 sono approvati dal commissario nel limite massimo del 10 per cento del valore incrementale degli stessi ed in ogni caso senza modificarne la capacità dichiarata iniziale di servizi.» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ogni progetto che supera i limiti di cui al comma 1, lettera c), è automaticamente inserito nell'allegato IV della legge n. 108 del 2021 di conversione del decreto 77/2021 e sottoposto alle procedure ivi previste.».

141.6

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "Alle province delle regioni a statuto ordinario" aggiungere le seguenti: "e alle città metropolitane"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piani di sicurezza».

141.7

DRAGO

Respinto

Aggiungere i commi:

«1-bis. All'articolo 1 comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo: "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle nonne del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" e riferimenti correlati e concepiti negli allegati alla stessa legge si intendono abrogati.

1-ter. nomina struttura commissariale.

1-quater. MIT e CIPE procedono all'approvazione del progetto definitivo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

141.8

DRAGO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

il periodo: "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle nonne del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" è abrogato».

141.9

CANDURA, FREGOLENT, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 68

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "sottoposti a tutela ai sensi" sono inserite le seguenti: "della Parte seconda".

1-ter. All'onere derivante dal precedente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

141.10

MARINELLO, SANTANGELO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione dei progetti di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva relativi all'utilizzo dei fondi europei, dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e Fondo per la progettazione degli enti territoriali della Provincia di Agrigento»;

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni per l'anno 2023, di 495 milioni per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

141.11

SUDANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MOLLAME

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione dei progetti di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva relativi all'utilizzo dei fondi europei, dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e Fondo per la progettazione degli enti territoriali della Provincia di Agrigento»;

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni per l'anno 2023, di 495 milioni per l'anno 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

141.12 (testo 2)

PRESUTTO, TRENTACOSTE, Marco PELLEGRINI

Approvato*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per 2022.».

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

141.13

TURCO, PIARULLI, CATALFO, FEDE

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione relativo ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di io milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000 abitanti attraverso l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad esperti di comprovata qualificazione professionale. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e Fondo per la progettazione dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000 abitanti»;

b) *all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

141.0.1

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Disposizioni a sostegno degli aeroporti minori)

1. Al fine di garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi necessari al funzionamento degli aeroporti minori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori degli aeroporti minori.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni" *con le seguenti:* «400 milioni».

141.0.2

TESTOR, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Disposizione urgente in materia infrastrutturale)

1. Al fine di garantire la realizzazione della circonvallazione di Canazei «Campitello di Fassa in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico del Paese, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: -30.000.000;

2023: -30.000.000;

2023: -40.000.000.

141.0.3

AUDDINO, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Interventi infrastrutturali per il miglioramento del Piano di sviluppo della circoscrizione demaniale dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza strutturale e idrogeologica, ampliare e favorire lo sviluppo commerciale dei porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2022, sono definite, previa intesa con la Regione Calabria e l'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, le modalità di assegnazione delle risorse, in favore di progetti elaborati per le finalità di cui al comma 1. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, entro ciascuno degli anni successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

141.0.4

ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la "Tangenziale di Agrigento" (tipo 8 -4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 - carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'ad 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

141.0.5

ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo 141, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)

1. È istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

141.0.6 (testo 2)

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI, MARINELLO, PAPATHEU, TRENTACOSTE, FARAONE, SUDANO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art.141-bis

(Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)

E' istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di

fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

141.0.7

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Fondi straordinari per la progettazione della Provincia di Agrigento)

1. È istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

141.0.8

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la "Tangenziale di Agrigento" (tipo B 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS 115-SS 118 carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertita nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

141.0.9

GIAMMANCO, PAPATHEU

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la "Tangenziale di Agrigento" (tipo B - 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS115-SS118 - carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

141.0.10

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Potenziamento della rete stradale della provincia di Agrigento)

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la "Tangenziale di Agrigento" (tipo B - 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada "Mare-Monti" (SS 115-SS 118 - carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

141.0.11

MARINELLO, SANTANGELO, CAMPAGNA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 141-bis.***(Commissario straordinario per la progettazione dell'aeroporto civile di Agrigento)*

1. Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale ed assicurare la mobilità tra la Sicilia sud occidentale ed il resto dell'isola e del Paese, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato apposito Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione degli interventi di realizzazione dell'Aeroporto civile di Agrigento. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla progettazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il Commissario straordinario per progettazione degli interventi può avvalersi di ENAC, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. m. Il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

141.0.12

SUDANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MOLLAME

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Commissario straordinario per la progettazione dell'aeroporto civile di Agrigento)

1. Al fine di garantire il recupero del divario infrastrutturale ed assicurare la mobilità tra la Sicilia sud occidentale ed il resto dell'isola e del Paese, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato apposito Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione degli interventi di realizzazione dell'Aeroporto civile di Agrigento. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla progettazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il Commissario straordinario per progettazione degli interventi può avvalersi di ENAC, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

141.0.13

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Aeroporto civile di Agrigento)

1. Al fine di mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità tra Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, è finanziato l'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma convertito nella 1, si applica l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. La Giunta Regionale della Sicilia, d'intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati e prioritariamente delle progettazioni già disponibili che hanno avuto favorevole apprezzamento da parte dell'ENAC, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

5. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Giunta Regionale della Sicilia, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea e dalla nomina di un Commissario con i necessari poteri di deroga al fine di avviare i lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.».

141.0.14

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 141-bis.***(Aeroporto civile di Agrigento)*

1. Al fine di mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, è finanziato l'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

2. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4. La Giunta Regionale della Sicilia, d'intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati e prioritariamente delle progettazioni già disponibili che hanno avuto favorevole apprezzamento da parte dell'ENAC, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

5. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Giunta Regionale della Sicilia, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea e dalla nomina di un Commissario con i necessari poteri di deroga al fine di avviare i lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.».

141.0.15

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Interventi di resecazione delle banchine di ponente nei tratti G - H e I del Porto di Gioia Tauro)

1. Per la prosecuzione dei lavori relativi all'intervento "Resecazione banchine di ponente per accosto bacino di carenaggio" di cui al decreto del MIT n. 171 del 10.05.2019, sono assegnate alle ADSP e all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, per lavori di resecazione delle banchine di ponente nei tratti G - H e I del Porto di Gioia Tauro, risorse pari a complessivi 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 94».

141.0.16

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali)

1. Nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è previsto l'inserimento, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio.

2. Il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.

3. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti e le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

141.0.17

PERGREFFI, MARTI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Misure per favorire la formazione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a euro 23,25 milioni per l'anno 2022 e ad euro 15,75 milioni per l'anno 2023, per le finalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un "voucher patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2023, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

3. Il "voucher patente autotrasporto" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità di cui al comma 2 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinata alla realizzazione e implementazione della piattaforma telematica per l'erogazione del beneficio di cui al comma 2. Al medesimo fine del periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGEI S.p.a. e di CONSAP S.p.a., anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo sono in ogni caso destinate all'erogazione del beneficio di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro euro 23,25 milioni per l'anno 2022 e ad euro 15,75 milioni per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

b) quanto a 22,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15,75 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

7. I commi da 5-bis a 5-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono abrogati.».

141.0.18

CAMPARI, CORTI, PERGREFFI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae

dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.

4. La misura di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ove il predetto limite sia superato, la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino alla concorrenza del limite medesimo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

141.0.19

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Soppressione limite di guida neopatentati)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 12 gen-

naio 2022. Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: "ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite *con le seguenti*: "al comma 2".».

141.0.20

CAMPARI, CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

*(Disposizioni in materia di revisione dei
per veicoli storici e d'epoca venduti all'estero)*

1. All'articolo 103 del codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli obblighi di cui al secondo periodo del comma precedente non si applicano ai veicoli ultratrentennali o ai veicoli storici iscritti ai registri di cui all'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

141.0.21

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato a decorrere dal 12 gennaio 2022. Conseguentemente, ai commi 3 e 5 del medesimo articolo 117 le parole: "ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite con le seguenti: "al comma 2".

2. All'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Rientrano nella categoria M1 di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo anche i veicoli a motore aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e dotati di un cassone per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili, purché impiegati esclusivamente per uso proprio.».

141.0.22

ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 141-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58".».

141.0.23

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 141-bis.

1. All'articolo 7, della legge 28 gennaio 1984, n. 84, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli emolumenti del Presidente, nonché gli emolumenti dei componenti del Comitato di Gestione, che non possono superare il 50 per cento di quello dei Presidenti, sono a carico nel bilancio dell'Autorità di sistema portuale e vengono determinati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. I componenti dell'Organismo di partenariato partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo".».

Art. 142**142.1**

QUARTO, GALLICCHIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 142 - (*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato*) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la progettazione, con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro per la Transizione Ecologica e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.

4. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle Regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro per la Transizione Ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro per la Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale incarica il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

6. Il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti. Il nuovo soggetto gestore individuato al termine dei 4 anni o dell'eventuale periodo di rinnovo di cui al comma 6 subentra al soggetto pubblico uscente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

8. All'onere derivante dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

142.2

SANTILLO, CIOFFI, DI GIROLAMO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di favorire le attività di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni idriche, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi agli Enti di Governo d'Ambito in materia di gestione delle risorse idriche che abbiano affidato il servizio a soggetti*

legittimati ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conformi alla normativa *pro tempore* vigente, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di localizzazione mirata delle perdite. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per ripartizione e le modalità di utilizzazione del fondo.».

c) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e Fondo per la localizzazione mirata delle perdite idriche».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni per l'anno 2023, di 490 milioni per l'anno 2024 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

142.3 (testo 2)

ANASTASI, CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO, L'ABBATE, LOMUTI, RUSSO, ARRIGONI, PIRRO, LOREFICE, LANIECE, TESTOR, BERGESIO, COLLINA, Marco PELLEGRINI, DONNO, FERRERO, GUIDOLIN

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"Art. 166-bis.

(Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta, all'autorità competente, per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorità competente esprime entro centoventi giorni la propria determinazione, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico

delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto lt dicembre 1933, n. 1775. 2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo"».

142.4

DI GIROLAMO, SANTILLO, FAGGI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di aumentare il supporto tecnico al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, all'articolo 4-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "di undici unità di personale" sono sostituite dalle seguenti: "di tredici unità di personale".

1-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede con i fondi già disponibili nella contabilità speciale n. 6169/401, intestata al Commissario Straordinario per la Sicurezza Idrica del Gran Sasso.».

142.5 (testo 2)

CONZATTI

Approvato

1. Al fine di garantire il ripristino della funzionalità dell'impianto di trasporto a fune di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

142.0.1

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo viene stabilito un Piano straordinario quinquennale 2022-2027 realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficiamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.

5. Il Piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.».

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: "ricavi" sono aggiunte le seguenti: "derivanti da

servizi digitali";

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

142.0.2

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo viene stabilito un Piano straordinario quinquennale 2022-2027 realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i

territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficiamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.

5. Il Piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni».

142.0.3

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Agenzia Interregionale per il fiume Po)

1. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO ai sensi del DPCM 27 dicembre 2002, a decorrere dal 10 gennaio 2022 sono rideterminate complessivamente in euro 48.377.291,53.

2. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO sono automaticamente rivalutate ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) rilevate dall'Istat, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2025 e per i successivi trienni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 589,27 milioni di euro per l'anno 2022, di 489,27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.»

142.0.4

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - ai sensi del DPCM 27.12.2002, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono rideterminate complessivamente in euro 48.377.291,53.

2. Le risorse finanziarie annuali trasferite ad AIPO di cui al precedente comma saranno oggetto di rivalutazione automatica ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice FOI) rilevate dall'Istat, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2025 e così per i successivi trienni.

3. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari al 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

142.0.5

SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Studio di fattibilità dighe nella pianura padana)

1. Per l'effettuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geologiche e delle opere da eseguire per la realiz-

zazione delle dighe nella Pianura Padana, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: -5.000.000;

2023: -5.000.000.

142.0.6 (testo 2)

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLO, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Progettazione per mitigazione del rischio idrogeologico e da frane e buono stato delle acque per il Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. Per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per l'avvio della progettazione preliminare e per altre attività ad essa connesse, finalizzate alla mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e da frane, nonché per il raggiungimento dello stato buono delle acque sotto profilo quantitativo e qualitativo, in conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, nei territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 22 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152».

142.0.7

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLO, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Interventi per il Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per la realizzazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e di ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale e di rigenerazione territoriale, di manutenzione idraulica, e di monitoraggio integrato nei territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.)».

142.0.8

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Attività di pianificazione, programmazione e gestione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)

1. In relazione a quanto previsto dall'Unione Europea e dal quadro normativo nazionale, in merito ai complessi percorsi di elaborazione ed aggiornamento del Piano di Bacino Distrettuale, per l'elaborazione dei Piani di Gestione e relative misure, finalizzate alla gestione e mitigazione del rischio idrogeologico (frane e alluvioni), alla gestione e governo della risorsa idrica,

al piano di gestione dei sedimenti nonché a tutte le attività riguardanti il consumo dei suoli, il monitoraggio integrato e la tutela della biodiversità, sono assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in relazione alle programmazioni predisposte, risorse pari ad Euro 52.000.000,00 per il triennio 2022-2024.».

Conseguentemente, ridurre di euro 17,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

142.0.9

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il presidente della regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione

territoriale incarica il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti. Il nuovo soggetto gestore individuato al termine dei 4 anni o dell'eventuale periodo di rinnovo di cui al comma 6 subentra al soggetto pubblico uscente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

7. Al fine di agevolare l'avvio delle procedure di cui ai precedenti commi e di garantire la continuità del servizio nel territorio dell'ambito nella fase di transizione, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una consistenza pari ad euro 250.000, per l'anno 2022. Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze stabilisce le modalità di spesa e la destinazione delle risorse del fondo di cui al periodo precedente.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 250.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

142.0.10

FEDE, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, LUPO, SANTILLO, GALLICCHIO,
TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Finanziamento secondo stralcio Piano Nazionale di interventi nel settore idrico)

1. Ai fini dell'attuazione di un secondo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro complessivi per gli anni dal 2022 al 2024.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

142.0.11

LOMUTI, NATURALE, PAVANELLI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Disposizioni per l'efficientamento idrico delle regioni Basilicata, Puglia e Campania)

1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: "dell'Appennino meridionale", aggiungere le seguenti: ", per i consorzi di bonifica e per gli enti di gestione del sistema idrico integrato";

b) sopprimere il periodo: "La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2012".

2. Al fine di consentire l'efficientamento, il potenziamento del sistema di dighe e invasi, il ripristino funzionale delle opere di presa alimentanti gli invasi, gli acquedotti di interconnessione tra serbatoi artificiali, gli adduttori di alimentazione di reti irrigue e potabili è stanziato un contributo annuo di 12 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 per la Regione Basilicata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

142.0.12

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie antiinquinamento)

1. Per favorire gli investimenti e la realizzazione di progetti per l'adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti nei centri storici, ivi compresa la raccolta, riutilizzo, previa depurazione, o smaltimento delle acque meteoriche, i comuni possono definire "Piani di adeguamento delle reti fognarie antiinquinamento" con l'obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.

2. Per il finanziamento dei piani e degli interventi previsti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo denominato "Fondo per l'adeguamento delle reti fognarie

antiaggimento" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, alla Tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 100.000.000;

2023: - 100.000.000;

2024: - 100.000.000.

142.0.13

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Ai fini della tutela della risorsa idrica, per favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque di scarico e dei sistemi fognari e per risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata nel bacino del lago di Garda attraverso la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro per l'anno 2023, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la realizzazione del piano degli interventi del Commissario nominato ai sensi del comma 7, dell'articolo 17-*octies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

142.0.14

FERRAZZI, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 20 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2005.

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

2. Agli enti parco di cui al comma 3-bis si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 594 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

142.0.15 (testo 3)

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 142-bis.

(Enti Parco)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero della Transizione ecologica del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005.»

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ot-

tobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.

3. Agli enti parco di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

142.0.16

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed allo stesso tempo consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza da Covid 19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella Regione Puglia, al comma 11-*bis* dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

142.0.17

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 142-bis.

(Disposizioni per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico)

1. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio del borgo di Sepicciano e delle relative vie di comunicazione è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 800.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2022 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 143

143.1

DAMIANI, MODENA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1:*

a) *dopo la parola «Taranto» aggiungere le seguenti «ed al fine del ripristino ambientale e della riqualificazione dell'area a completamento degli interventi in parola»;*

b) *le parole di «euro 8.800.000» sono sostituite con le seguenti «euro 11.000.000»;*

2) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, sono trasferite entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, al Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio comunale di State (TA), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, cui sarà intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale».

143.2

CASTELLONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: "siti di smaltimento finale di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "siti di smaltimento e trattamento di rifiuti"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «ex Cemerad», aggiungere le seguenti: «e divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti nel territorio dell'area "Flegrea" - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di

Napoli, per il territorio contermina a quello della discarica "Masseria Riconta" - e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale.».

143.0.1

LA MURA, ANGRISANI, NUGNES, MORONESE, DE PETRIS, RUOTOLO, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 143-bis.

(Individuazione del sito di interesse nazionale del Bacino idrografico del fiume Sarno)

1. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Bacino idrografico del fiume Sarno è qualificato come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

143.0.2

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 143-bis.

(Messa in sicurezza del cimitero di Palermo)

1. Per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del cimitero di Palermo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, in favore del Comune di Palermo».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000.

Art. 144

144.1

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «30 milioni» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

144.2

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: « sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «, 490 milioni di euro per l'anno 2023, 480 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

144.3

RICCIARDI

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2022, e di

10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, per l'assunzione a tempo determinato, sino al 2027, di unità di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, da mettere a disposizione dei Comuni di cui al comma 1, anche tenendo conto delle nuove Aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Il riparto del personale assunto ai sensi del comma precedente fra i Comuni di cui al comma 1, tiene conto prioritariamente dei seguenti parametri:

- a) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) del comune;
- b) capacità fiscale del comune.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

144.0.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 144-bis.

(Oneri di servizio pubblico per l'aeroporto di Crotona)

1. Per il finanziamento della continuità territoriale relativa all'aeroporto di Crotona, in considerazione delle ridotte capacità di collegamento ferroviarie e stradali della provincia medesima, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 quale contributo dello stato per la copertura degli oneri di servizio pubblico di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 28 agosto 2020, n. 214».

Conseguentemente all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

144.0.2

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 144-bis.

(Implementazione della strategia delle aree interne in Calabria)

1. Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale d'intesa con il Presidente della Regione Calabria, a 30 giorni dall'approvazione della presente legge di bilancio, provvede a verificare le condizioni, in rapporto agli obiettivi di sviluppo e coesione territoriale, delle quattro "Aree interne", REVENTINO-SAVUTO, GRECANICA, IONICO-SERRE, SILA E POLLINO; ad allargare la progettualità ad altre aree che soffrono di diseguaglianze e di spopolamento ma che al contempo offrono grandi disponibilità di risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, artigianato) per recuperare mestieri, centri storici e borghi ed attivare corsi di formazione professionale per il recupero dell'artigianato, dell'agricoltura, della viticoltura; ad attivare la banda larga e ultralarga nelle aree individuate come "interne"».

Art. 145

145.1

NUGNES, DE PETRIS, LA MURA

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «degli interventi funzionali all'evento», sono inserite le seguenti: «inclusi i trattamenti endoterapici ai fini di contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cocciniglia tartaruga) nelle specie arboree soggette appartenenti al patrimonio verde della città di Roma».*

145.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel medesimo stato di previsione di cui al comma 1, è istituito un fondo con dotazione iniziale di 1000 milioni per il triennio 2022-2024 per assicurare le opere e gli interventi in materia di servizi sociali, sicurezza, per il rilancio delle attività produttive, la riqualificazione e rigenerazione urbana delle periferie.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 1000 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

145.3 (testo 2)

BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124-bis.

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e va-

lorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.

2. Per la celebrazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché dà quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 2. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

145.0.1 (testo 2)

GAUDIANO

Approvato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis.

1. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 146

146.1 (testo 2)

ROMEO, Emanuele PELLEGRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di Imola,» aggiungere: «e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza,» e sostituire la parola: «riveste» con la seguente: «rivestono»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «di 5 milioni di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro»;*

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e 2 nonché per sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.».

2-ter. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 2-bis pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200 della legge 190 del 2014, come rifinanziato, ai sensi dell'articolo 194.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Gran Premio del Made in Italye dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia».

146.2 (testo 2)

TOSATO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16 del citato decreto, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000.

146.0.1

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 146-bis.

(Gran premio d'Italia di superbike)

1. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran premio d'Italia di Superbike presso l'autodromo di Vallelunga riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, ai fini della stipula del contratto con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione della manifestazione, è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, alla società ACI Vallelunga SPA.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

146.0.2

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 146-bis.

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda *Made in Italy*, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è

istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *Made in Italy*", con un dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *Made in Italy*.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda *Made in Italy* e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda *Made in Italy* sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le fonte e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *Made in Italy*" di cui al comma 1. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

146.0.3

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 146-bis.

1. Al fine di valorizzare i meriti sportivi degli atleti che hanno conseguito una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nonché per promuov-

vere lo sport e gli stili di vita sani in coerenza con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è istituito un fondo per l'anno 2022 con dotazione di 20 milioni di euro, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, volto a finanziare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e interventi di adeguamento e riqualificazione di impianti sportivi esistenti nei territori dei Comuni dove i suddetti atleti hanno dato avvio alla propria attività sportiva.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194 della presente legge.».

146.0.4

STEFANO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 146-bis.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sono destinati 200 milioni di euro in favore del relativo Comitato Organizzatore per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti nonché per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi previsti nel programma di azione redatto dal Comitato Organizzatore di concerto con il Comune di Taranto e l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022».

146.0.5

DELL'OLIO, TURCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 146-bis.

(Rifinanziamento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, per la riqualificazione, l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti nonché la realizzazione dei nuovi impianti previsti nel Masterplan, al Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sono destinati 200 milioni di euro.

2. All'articolo t, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da trasferire, direttamente, su apposita contabilità speciale allo stesso intestata".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

146.0.6 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Dopo l'articolo 146, inserire il seguente:

«146-bis.

1. Per favorire l'incremento dell'attrattività turistica del Paese e per supponete le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la Regione Lazio o la città metropolitana di Roma ospitale, per interventi finalizzati a sopportare attività di organizzazione e gestione della manifestazione connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nel 2022 è autorizzata per l'anno 2022 l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

146.0.7

SANTILLO, GALLICCHIO, AUDDINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 146-bis.

(Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Crotona)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell'Aeroporto di Crotona è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, così ripartita: 2 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 15 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 147**147.1**

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

"132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria,

sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della Società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

147.0.1 (testo 2)

FAGGI, TOSATO, PERGREFFI, FERRERO, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 147-bis.

(Olimpiadi invernali 2026 Milano - Cortina)

1. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 134, comma 1, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di competenza di RFI, e a valere sulle risorse di cui all'articolo 135, comma 1, quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione degli interventi di competenza di ANAS.

2. Considerato lo straordinario rilievo internazionale dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali "Milano Cortina 2026" e il correlato eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tec-

nici, rappresentanti dei Comitati Olimpico internazionale e Internazionale Paraolimpico, di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali in Lombardia e in Veneto, la stazione appaltante può chiedere al contraente generale la riprogrammazione dei lavori, in corso di esecuzione, della Linea Ferroviaria AV/AC Milano-Verona, Tratta Brescia-Verona "Lotto funzionale Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona)", volta a consentire l'attivazione dell'intero lotto funzionale entro il 31 dicembre 2025, in anticipo rispetto al termine che sarà stabilito dal Collegio Consuntivo Tecnico. Conseguentemente, a valere sulle risorse di cui all'articolo 134, comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2026 da rendere immediatamente disponibili per il gestore a fronte dei costi incrementali per il contraente generale per l'accelerazione calcolati, per ogni giorno di anticipo, nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare contrattuale. Il corrispettivo è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità; con apposito, ulteriore, atto integrativo della Convenzione del 15 ottobre 1991 sono regolate le condizioni e i termini dell'accelerazione. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il contraente generale, al fine dell'ultimazione dei lavori nei tempi previsti dal primo periodo del presente comma, presenta, in deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 57 del 14 maggio 2019, una domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi all'ANSFISA entro 75 giorni prima della data di prevista attivazione. Al fine di semplificare le procedure autorizzatorie, all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, le parole "allegate alla" sono sostituite con le seguenti: "elencate nella".».

147.0.2

MIRABELLI, MALPEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 147-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure di liquidazione di Società pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

"132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla

data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della Società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

147.0.3 (testo 2)

MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 147-bis.

(Misure in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo. 1, comma 1, legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 6 le parole: "siano in corso procedimenti penali" sono sostituite con le seguenti: "siano intervenute sentenze penali definitive";

c) al comma 7 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

d) al comma 8 le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022".

2. Al comma 7, dell'articolo 100 del medesimo decreto legge le parole: "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" di cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, eventualmente eccedenti il 30 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 144.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

147.0.4

DAL MAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 147-bis.

(Porto Vecchio di Trieste)

1. Nell'ambito della riqualificazione dei beni culturali del Porto Vecchio di Trieste, in conformità alle destinazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici, è riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di euro 2 milioni, finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo e terapeutico per il recupero dell'area del magazzino 33 e limitrofe ovvero per il recupero della piscina della zona del Molo Fratelli Bandiera».

Conseguentemente ridurre di 2 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 148

148.1

MANCA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata la spesa» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022».

148.2

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per sostenere la ripresa delle attività produttive nel comune di Limone Piemonte, gravemente danneggiato dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020 per la quale è stata dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020, è stanziato un contributo di 800 mila euro per l'anno 2022, destinato alle attività produttive e commerciali che abbiano sede operativa nel comune di Limone Piemonte e sede legale nella regione Piemonte. Entro 90 giorni il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce le modalità di erogazione dei contributi per le attività produttive interessate dal presente comma.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 800.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

148.0.1

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 148-bis.***(Istituzione del Fondo per fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali)*

1. Al fine di fronteggiare eventi catastrofici diversi dalle calamità naturali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per eventi catastrofici", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Possono usufruire dei finanziamenti del Fondo enti locali, regioni e amministrazioni centrali al fine di corrispondere contributi a soggetti privati per scopi di solidarietà sociale e per la ricostruzione di manufatti danneggiati per cause diverse dalle calamità naturali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, previo parere della Conferenza stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di riparto del Fondo sulla base degli eventi verificatisi nell'anno precedente, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancanze evidenziate dai sistemi di monitoraggio. Il Fondo può concedere anticipazioni su richiesta dei soggetti interessati, al verificarsi del evento catastrofico, anche nel corso dell'anno. Il soggetto responsabile dell'evento catastrofico, qualora identificato, ovvero l'eventuale compagnia assicurativa qualora esistente, è tenuto a corrispondere al soggetto attuatore il corrispettivo delle spese sostenute ai fini del successivo versamento nel Fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

148.0.2

Giuseppe PISANI, LEONE, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis.

(Investimenti per la Regione Sicilia per gli eventi metereologici del 2021)

1. Al fine di far fronte alle esigenze e ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2021, è autorizzata per il 2022 la spesa di 210 milioni di euro per la concessione di incentivi economici e contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiate.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rifinanziato di 210 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione ed erogazione del suddetto Fondo per la ripresa economica nei territori interessati».

148.0.3

SANTANGELO, MARINELLO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis.

(Investimenti per la Regione Sicilia per gli eventi metereologici del 2021)

1. Al fine di far fronte alle esigenze e ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021, è autorizzata per il 2022 la spesa di 210 milioni

di euro per la concessione di incentivi economici e contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti gli interventi finanziabili, nonché le modalità di ripartizione ed erogazione dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

148.0.4

SANTANGELO, MARINELLO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA, CAMPAGNA,
Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis.

(Misure a sostegno dei comuni siciliani colpiti dagli eventi metereologici del 2021)

1. Per l'anno 2022 è autorizzato uno stanziamento di 10 milioni di euro destinato al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi atmosferici verificatisi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2021.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni maggiormente interessati dagli eventi in oggetto secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il ministro dell'economia e finanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

148.0.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis.

(Interventi in materia di green mobility)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,".».

148.0.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis.

(Utilizzo economie da rinegoziazione mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari degli enti locali)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e s.m.i., le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026".».

148.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Alt. 148-bis.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e s.m.i., le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026"».

Art. 149

149.1

CANGINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso: «4-sexies», sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «per l'anno 2021», con le parole: «per gli anni 2021 e 2022».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2023 - lettera a) - e di euro 72.270.00 per l'anno 2023 - lettera b) -, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.

149.2

PITTELLA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981 vengono individuate le rispettive Regioni Campania e Basilicata per il trasferimento, in capo alle stesse, di tutte le competenze di programmazione, controllo e coordinamento ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché delle altre competenza Statali in materia. Gli stanziamenti di precedenti leggi dello Stato, destinati alla ricostruzione dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata ed ancora disponibili, sono trasferiti alle Regioni, che provvedono ad istituire in bilancio un apposito fondo unico delle risorse inerenti il completamento della ricostruzione stessa. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni aperte presso la Banca d'Italia, nonché tutte le altre comunque disponibili inerenti i fondi della ricostruzione, sono trasferite al predetto fondo unico presso le rispettive Regioni. Le modalità finalizzate alla chiusura della ricostruzione e le procedure operative del predetto fondo unico, sono individuate dalle rispettive Regioni in coerenza con la le-

gislazione nazionale, anche al fine di soddisfare le eventuali residue esigenze legate alla ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980».

149.3

VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2023".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «530 milioni di euro per l'anno 2022 e 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

149.4 (testo 2)

VERDUCCI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato

lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione

del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.5

VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presiden-

te del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022».

149.6 (testo 2)

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.7

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera *d*);

b) al comma 479, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente lettera *d*):

"*d*) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma *479-bis*:

"In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *d*), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

d) dopo il comma 479 bis è inserito il seguente comma *479 ter*:

"In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *d*), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma *2-bis*, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

149.8

DI GIROLAMO, FEDE, COLTORTI, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 476, primo periodo, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire le seguenti: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera *c-ter*),";

b) al comma 479, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta, in fine, la seguente:

"*c-ter*) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"*479-bis.* In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *c-ter*), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive.

479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *c-ter*), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui."

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma *2-bis*, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 di-

cembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

149.9

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)";

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente lettera d):

"d) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma 479-bis:

"In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

d) dopo il comma 479-bis è inserito il seguente comma 479-ter:

"In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma *2-bis*, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

149.10

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«*2-bis.* All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera *d)*";

b) al comma 479, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente lettera *d)*:

"*d)* la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189";

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma *479-bis*:

"In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *d)*, la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

d) dopo il comma *479-bis* è inserito il seguente comma *479-ter*:

"In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *d)*, il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma *2-bis*, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022."

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.11

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario", inserire il seguente periodo "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera *d)*";

b) al comma 479, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente lettera:

"*c-ter*) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,";

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"*479-bis.* In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *d)*, la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive";

479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera *d)*, il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui".

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma *2-bis*, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 di-

cembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

149.12 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.13 (testo 2)

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.14

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *1-quinquies* sono aggiunti i seguenti:

"*1-sexies.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *1-sexies*, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo *50-bis*, comma *1-ter*, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"».

149.15

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quinqies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*sexies*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*sexies*, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria".».

149.16 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.17 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato

lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione

del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.18

DI GIROLAMO, FEDE, COLTORTI, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".».

149.19

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa,

il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art. 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma *7-ter*, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso"».

149.20

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma *7-bis* sono inseriti i seguenti commi.

"*7-ter.* Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art.2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma *7-ter*, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".».

149.21 (testo 2)

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.22

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserirei seguenti:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"

2-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"1-sexies. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria".

2-quater. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino

al 31 dicembre 2022" Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."

2-quinquies. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge."

2-sexies. All'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo capoverso, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 2 è inserito il comma *2-bis*:

"Dal 1 gennaio 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 le funzioni di commissario straordinario sono attribuite, senza modifiche di compenso, al Commissario straordinario di cui all'art. 1 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".».

149.23

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"*g)* delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via

definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"».

149.24 (testo 2)

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro

dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.25

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"».

149.26

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"».

149.27

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,"».

149.28

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,"».

149.29

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria"».

149.30 (testo 2)

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.31

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,"».

149.32

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi per danni gravi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis non trovano altresì applicazione in caso di compravendita per acquisto o ampliamento prima casa, o di compravendita tra soggetti privati relativamente all'acquisto di immobili confinanti".».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di

cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.33

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i commi 1 e 2 sono soppressi.

2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato a disciplinare, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, la concessione dei contributi per la ricostruzione degli edifici collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti».

149.34

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano agli edifici situati all'interno di centri storici o facenti parte di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi. Il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a disciplinare, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di

cui all'articolo 4, comma 3, la concessione dei contributi per la ricostruzione degli edifici di cui al primo periodo"».

149.35 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2

aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.36 (testo 2)

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2

aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.37 (testo 2)

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2

aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.38 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2

aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.39

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",202 I, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

149.40

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44, al comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592 milioni di euro per l'anno 2023, di 494 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

149.41

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ",2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole: "e al quarto" con le seguenti: ", al quarto, al quinto, al sesto e al settimo"».

149.42 (testo 2)

COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo

periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.43 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma *8-bis* è aggiunto il seguente:

"*8-ter.* Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi *1-ter*, *4-ter* e *4-quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma *8-bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«*2-bis.* Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 di-

cembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo

periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.44 (testo 2)

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI, CAMPAGNA

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate de-

rivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del fi-

nanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.45 (testo 2)

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo

di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia

dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.46 (testo 2)

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

"8-*ter*. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-*bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2020,

n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.47

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" *2-ter.* All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-quater. Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

149.48

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.500.000.

149.49

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.50

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

«*2-bis.* All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

2-ter. All'articolo *2-bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022».

149.51

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* All'articolo *18-quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31

dicembre 2022" Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.52

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 576 milioni di euro per l'anno 2022».

149.53

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 199 sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

149.54

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000.

149.55 (testo 2)

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI, CAMPAGNA

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-*quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.56 (testo 2)

COLTORTI, FEDE, DI GIROLAMO, PAVANELLI, ROMAGNOLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.57 (testo 2)

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.58 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma *8-bis* è aggiunto il seguente:

"*8-ter.* Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi *1-ter*, *4-ter* e *4-quater*, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma *8-bis*, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.59

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi le 2 dell'articolo 1 del".».

149.60 (testo 2)

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI, ROMAGNOLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.61

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del".».

149.62

PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.63

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro

per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.64

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

149.65

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 » con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022».

149.66 (testo 2)

PAVANELLI, ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.67 (testo 2)

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.68 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.69 (testo 2)

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicem-

bre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro

dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.70 (testo 2)

ROMAGNOLI, FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, PAVANELLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro

dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.71

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.

2-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

149.72

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di

cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3».

149.73

DI GIROLAMO, COLTORTI, FEDE, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3».

149.74

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Respinto*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3».

149.75

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3».

149.76

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.».

149.77 (testo 2)

MANTOVANI, LANZI, CROATTI, GUIDOLIN, NOCERINO, CRIMI, CORBETTA, COLTORTI, VANIN, MONTEVECCHI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicem-

bre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro

dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.78

BOLDRINI, MANCA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3:*

- *al primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le parole: «al 31 dicembre 2023»;*

- *al secondo periodo, sostituire le parole: «sino all'anno 2022» con le parole: «sino all'anno 2023» e dopo le parole: «per l'anno 2022» inserire le parole: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023»;*

- *al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le parole: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.»;*

- *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.»;*

- *al quarto periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le parole: «al 31 dicembre 2023» e le parole: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le parole: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;*

- *dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.».*

b) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al comma 3, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.».

149.79

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

1) *Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023 »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «sino all'anno 2022» con le seguenti: «sino all'anno 2023 » e dopo le parole: «per l'anno 2022» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023 »;*

c) *al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023. »;*

d) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.»;*

e) *al quarto periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022 » con le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;* *sostituire le parole: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;*

f) *dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.».*

2) *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1;

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.».

149.80

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole: «al 31 dicembre 2023»;*

b) *nel secondo periodo, le parole: «sino all'anno 2022» sono sostituite con le parole: «sino all'anno 2023» e dopo le parole: «Per l'anno 2022» sono aggiunte le parole: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023»;*

c) *nel terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le parole: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.»;*

d) *dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»;*

e) *nel quarto periodo, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole: «al 31 dicembre 2023»; le parole: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite con le parole: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;*

f) *dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.».*

149.81

RICHETTI

Respinto

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;*

b) *nel secondo periodo, sostituire le parole: «sino all'anno 2022» con le seguenti: «sino all'anno 2023» e dopo le parole: «per l'anno 2022» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023»;*

c) *nel terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.»;*

d) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente*: «Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.»;

e) *nel quarto periodo, sostituire le parole*: «al 31 dicembre 2022» *con le seguenti*: «al 31 dicembre 2023» *e le parole*: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti*: «di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;

f) *dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente*: «Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.».

149.82

BOLDRINI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3-*ter*. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, sono autorizzati 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

149.83 (testo 2)

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n.122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3-ter. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, sono autorizzati 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3-quater. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90 della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre del 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e alluvionali».

149.84

BOLDRINI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,"»;

149.85

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis 1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

3-ter. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sani-

tarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

149.86

MANCA

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo."».

149.87

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo."».

149.88

BOLDRINI, MANCA

Respinto*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziata per tale finalità».

149.89

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità».

149.90

BOLDRINI, MANCA

Respinto*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e integrato dal-

l'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-*ter*. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 599,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

149.91

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*.1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo I del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conversione in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-ter. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi *3-bis* e *3-ter* quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

149.92

BOLDRINI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione».

149.93

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74/2012, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione».

149.94

BOLDRINI, MANCA

Respinto*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 592,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 492,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

149.95 (testo 2)

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.96

BOLDRINI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui all'articolo 20, comma 9, ultimo capoverso, del medesimo decreto legislativo"».

149.97

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro." è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del dlgs. 75/2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con firme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'art. 20, d.lgs. 75/2017"».

149.98

BOLDRINI, MANCA

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.».

149.99

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.».

149.100

RICHETTI

Respinto

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione

della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.

3-quater. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione.

3-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del presente articolo".

3-sexies. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.

3-septies. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c)* e *d)*,".

3-octies. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 173, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*" sono aggiunte le seguenti: ", *c)* e *d)*";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, ".

3-novies. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

3-decies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-undecies. Per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-duodecies. Gli oneri di cui al precedente comma sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3-terdecies. Agli oneri derivanti dai precedenti due commi, quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-quaterdecies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

3-quindecies. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3-sedecies. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, è autorizzato lo stanziamento di ulteriori 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

149.101

D'ALFONSO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022».

149.102

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1;

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.».

149.103

VACCARO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 30-ter, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 2, 4 e 8 unità per gli anni 2021 e 2022".».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,58 milioni di euro per l'anno 2022, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

149.104

DRAGO

Respinto

All'articolo, sostituire il comma 6 con il seguente:

«Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2022.

I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. I del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2022.

Il termine di sospensione di cui all'articolo I del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2022.

I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto e che hanno comprovato mediante documentazione il perdurare dello stato di necessità, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 ovvero a decorrere dalla stessa data mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese».

149.105

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il termine previsto dall'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è ulteriormente prorogato al "31 maggio 2022"».

149.106 (testo 2)

ANASTASI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli one-

ri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento

della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.107

DI GIROLAMO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 8 con il seguente:* «I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023, nel limite di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»;

b) *al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 2 le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022". Per la finalità di cui alla lettera c-bis) è autorizzata la spesa di 500.000, per l'anno 2022.»;

c) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel limite di euro 200.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.200.000 per gli altri comuni del cratere»;

d) *dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«15-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2023, i comuni del cratere diversi da L'Aquila sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in sostituzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 ago-

sto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa annuo di euro 1.808.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

15-ter. Al personale di cui all'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, è riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio e previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'articolo 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 495.827.000 euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

149.108

D'ALFONSO

Respinto

All'articolo 149, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 2 le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"»;

c) *al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole:* «nel limite di euro 250.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.200.000 per gli altri comuni del cratere.»;

d) *dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2023, i comuni del cratere diversi da L'Aquila sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, in sostituzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro sostituzione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa annuo di euro 1.808.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche»;

e) *dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al personale di cui all'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, è riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Per l'attuazione del precedente comma si provvede nel limite massimo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-

nomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 594,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 594,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

149.109

D'ALFONSO, NENCINI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al personale di cui all'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, può essere riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

8-ter. Per l'attuazione del comma 8-bis si provvede nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio, anche derivanti da economie accertate sui processi di ricostruzione e previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'articolo 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126».

149.110

ASTORRE, VERDUCCI, MANCA

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «800 mila euro» con le parole: «3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 597,8 milioni di euro per l'anno 2022, e 497,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

149.111 (testo 2)

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.112

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole «800 mila euro» con le seguenti «3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

149.113

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole «800 mila euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».

149.114

FARAONE

Respinto

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5:

- le parole "e al compenso per i commissari straordinari" sono abrogate;

- il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso dei Commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al rag-

giungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal D.P.C.M. di nomina di ciascun Commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei Commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

149.115

VERDUCCI, ASTORRE, MANCA

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100», con le seguenti: «fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

149.116

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100», con le seguenti: «fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500».

149.117 (testo 2)

FEDE, COLTORTI, DI GIROLAMO, ROMAGNOLI, PAVANELLI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle

seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.118

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 10 sostituire le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100», sono sostituite dalle seguenti: «fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500».

149.119

D'ALFONSO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 569, 1 milioni di euro per l'anno 2022».

149.120

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

149.121

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

149.122

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismi-

ci verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

149.123

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

149.124

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente

«11-bis. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».

149.125 (testo 2)

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge".

149.126 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

1. Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge".

149.127

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 597 milioni di euro per l'anno 2022».

149.128

PAGANO

Respinto

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «597 per l'anno 2022».

149.129

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

149.130 (testo 3)

DI GIROLAMO

Approvato

1. Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge".

149.131

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

149.132

PAGANO

Respinto

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» inserire le seguenti: «e al sesto periodo le parole: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «599,5 milioni di euro per l'anno 2022».

149.133

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 149.

149.134

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 149, comma 13, lettera b), dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e al sesto periodo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022"».

149.135 (testo 2)

GAUDIANO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno

2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.136

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 148 del 2017 come modificato dalla legge n. 172 del 2017 e successive modificazioni, sostituire il comma 38 con il seguente: "38. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e oc-

cupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere diversi da L'Aquila sono autorizzati a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, come trasformazione dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa di euro 1.575.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.».

149.137

D'ALFONSO

Respinto

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni del cratere sismico, diversi dal comune de l'Aquila, sono altresì autorizzati a convertire in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, i contratti in essere stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 56 unità e nel limite massimo di spesa di euro 1.575.000,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D del contratto collettivo funzioni locali, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Al maggior onere derivante dall'applicazione del secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1 della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: « di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

149.138

DI GIROLAMO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-bis. Al personale di cui all'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente all'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, è riconosciuto un trattamento accessorio armonizzato con quello già percepito presso l'Ente come disciplinato dall'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

15-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis, si provvede nel limite massimo pari a r milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

149.139 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato

lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione

del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.140

PITTELLA

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Per la definitiva e completa chiusura dell'opera di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980 e 1981 vengono individuate le rispettive Regioni Campania e Basilicata per il trasferimento, in capo

alle stesse, di tutte le competenze di programmazione, controllo e coordinamento ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché delle altre competenza statali in materia. Gli stanziamenti previsti da leggi dello Stato, destinati alla ricostruzione dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata ed ancora disponibili, sono trasferiti alle Regioni Campania e Basilicata, che provvedono ad istituire un apposito fondo unico delle risorse inerenti il completamento della ricostruzione stessa. Le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni aperte presso la Banca d'Italia, nonché tutte le altre comunque disponibili inerenti i fondi della ricostruzione, sono trasferite al predetto fondo unico presso le rispettive Regioni. Le modalità finalizzate alla chiusura della ricostruzione e le procedure operative del predetto fondo unico, sono individuate dalle rispettive Regioni in coerenza con la legislazione nazionale, anche al fine di soddisfare le eventuali residue esigenze legate alla ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma del 23 novembre 1980.».

149.141

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare l'attuazione e il proseguimento degli interventi e delle misure previste per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, si intendono strutturalmente prorogati per l'intera durata dello stato di emergenza e della gestione straordinaria dell'emergenza, tutti gli adempimenti e i versamenti tributari, connessi allo Stato di emergenza sisma, previsti e non dalle disposizioni normative del presente articolo.»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

149.142

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e del 25 maggio 1991 l'importo di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, è incrementato di 10 milioni di euro annui, per il quinquennio 2022-2026.».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

149.143 (testo 2)

CANGINI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.144

CANGINI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per ciascun anno del biennio 2022-2023 sono assegnate alla Regione Marche risorse pari a 10 milioni di euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dell'entroterra marchigiano per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l'insediamento nei relativi territori di personale dipendente del servizio sanitario nazionale e per la realizzazione di progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.

15-ter. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 15-bis, pari a 20 milioni di euro, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.».

149.145

CANGINI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al fine di supportare la sperimentazione di progetti scolastici volti alla valorizzazione dei territori dell'entroterra marchigiano e finalizzati a contrastare lo spopolamento abitativo dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2022.

15-ter. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 15-bis, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.».

149.146

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. I Commissari delegati per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui all'articolo 1, comma 2°, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, ai fini del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, come individuati al comma 762°, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", provvedono mediante l'utilizzo di risorse residue, già disponibili nelle rispettive contabilità speciali e senza pregiudicare gli interventi già programmati e da programmare, indipendentemente dall'eventuale vincolo di utilizzo originariamente previsto.».

149.147

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«16. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 4, le parole: "e per i cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti "e per gli otto anni successivi";

c) al comma 6, le parole: "per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022" sono sostituite dalle seguenti "per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025"».

Conseguentemente, agli oneri conseguenti, stimati in euro 40.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

149.148 (testo 2) (i)

CANGINI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.149

VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "prorogato 0131 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata"».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «550 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

149.150

CANGINI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In considerazione dell'importanza prioritaria di uno sviluppo sviluppare le aree interne appenniniche, anche attraverso un percorso di rigenerazione urbana e territoriale volto alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per evitare il consumo del territorio, a decentrare la concentrazione di abitanti dalla costa e dalle aree fortemente urbanizzate, al miglioramento ambientale attraverso una riduzione dell'inquinamento e al miglioramento della coesione sociale, e tenuto conto che la tipologia abitativa più frequente nelle aree interne è costituita da edifici uni-bi-trifamiliari (A/1 Abitazioni di tipo signorile; A/2 Abitazioni di tipo civile; A/3 Abitazioni di tipo economico; A/4 Abitazioni di tipo popolare ; A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 Abitazioni di tipo rurale; A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi) me che tali immobili necessitano di un quadro di interventi di ripristino e miglioramento sismico ed energetico, beneficiano della fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus le spese sostenute entro i131 dicembre 2030.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 90.000.000;

2023: - 90.000.000;

2024: - 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000;

2024: - 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000;

2024: - 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 1.800.000.000;

CP: - 1.800.000.000.

2023:

CP: - 1.800.000.000;

CP: - 1.800.000.000.

2024:

CP: - 1.800.000.000;

CP: - 1.800.000.000.

149.151

DRAGO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-bis. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, già decretato dal Ministero dell'Istruzione con decreto R.0000049 in data 30.06.2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 Agosto 2016».

149.152

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito";

b) le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo".».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «588 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «488 milioni».

149.153

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito"; le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 12 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

149.154

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito"; le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

149.155

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole: "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito"; le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in complessivi 12 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

149.156

CANGINI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In considerazione della complessità del processo legato alla ricostruzione post sisma 2016 ed alla notevole quantità di patrimonio edilizio coinvolto insistente principalmente nelle aree interne dell'Italia centrale, al fine di evitare che la ricostruzione non interessi solo una parte degli edifici interessati; lasciando irrimediabilmente incompiuto il recupero ed il rilancio di quel territorio, il contributo ammissibile al finanziamento previsto ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è integrato dal contemporaneo utilizzo dei superbonus 110%, sismabonus ed ecobonus, per tutti gli edifici lesionati dal sisma, anche attualmente non censiti ma siti nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ed oggetto di intervento e che entro il 30 giugno 2022 abbiano manifestato l'interesse ad utilizzare tale opportunità».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: « 90.000.000;

2023: « 90.000.000;

2024: « 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: « 30.000.000;

2023: « 30.000.000;

2024: « 30.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: « 20.000.000;

2023: « 20.000.000;

2024: « 20.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 - Fondi da ripartire, programma 23.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 1.800.000.000;

CP: - 1.800.000.000.

2023:

CP: - 1.800.000.000;

CP: - 1.800.000.000.

2024:

CP: - 1.800.000.000;

CP: - 1.800.000.000.

149.157

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 4-ter dell'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sostenute entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute entro il 31 dicembre 2025"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.158

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 4-ter dell'art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza." sono inserite le seguenti: "I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli in-

centivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni individuati con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 101 del 30 aprile 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.159

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinqüies*. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata fino ad un ammontare complessivo non superiore a 140.000 euro per gli immobili ubicati nei comuni classificati nelle zone sismiche I e 2, relativamente ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

149.160

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. In relazione agli interventi, in corso di esecuzione nell'anno 2021, concernenti la ricostruzione privata degli edifici gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché gli interventi di cui al decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, si fa luogo a compensazioni applicando al costo dell'intervento le variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni come rilevate dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

8-ter. Con provvedimenti da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 a legge 8 aprile 2009, n. 39, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari del contributo di ricostruzione presentano agli Uffici speciali per la ricostruzione le istanze di compensazione e le relative modalità di pagamento.

8-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai presenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26"».

149.161

CANGINI

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, la lettera b), primo periodo, del comma 3, è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: 8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla

data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023'."».

Conseguentemente ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si provvede, per un importo massimo pari a 10 milioni per ciascun degli anni 2022 e 2023, con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194.

149.162 (testo 3)

DRAGO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.163

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo capoverso, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis:

"2-bis. Dal 1 gennaio 2022 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 le funzioni di commissario straordinario sono attribuite, senza modifiche di compenso, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."».

149.164

VERDUCCI

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

149.0.1

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art 149-bis.

(Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".».

149.0.2

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(possibilità di utilizzo dei prezzari regionali)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,".».

149.0.3

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149-bis.

(incremento fondi supporto PNRR)

1. Al comma 9 dell'articolo 149 le parole: "800 mila euro" sono sostituite con le parole: "3 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,2 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente".».

149.0.4

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149-bis.

(finanziamento ricostruzione privata - da CDP)

1. All'articolo 149, comma 10, le parole: "di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100", sono sostituite dalle seguenti: "fino a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 e fino a 500".».

149.0.5

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149-bis.

*(dotazione per piattaforme informatiche e
incremento fondi per spese funzionamento)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 149 inserire il seguente:

"2-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Anti-

mafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3".».

149.0.6

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Rimborso e anticipazione IVA)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti commi:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".».

149.0.7

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 149-bis.***(Proroga al 31/12/2023 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)*

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 valutati in 700.000 euro per gli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

149.0.8

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149-bis.

(estensione fuori cratere della «sanatoria»)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: 'nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al' sono sostituite dalle seguenti: 'nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo I del'".».

149.0.9

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(proroga credito d'imposta per investimenti)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".».

149.0.10

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(proroga esclusione da redditi dei fabbricati inagibili)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".».

149.0.11 (testo 2)

MOLLAME, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.0.12

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(proroga esenzioni utenze in zona rossa e agevolazioni per immobili inagibili)

1.All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"*2-bis.* Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo *2-bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2. *2-ter.* All'articolo 8, comma *1-ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicem-

bre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".».

149.0.13 (testo 2)

LANNUTTI, PARRINI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO, GIANNUZZI, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 149-bis.

(Proroga esenzione canoni occupazione aree pubbliche e pubblicità)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".

Art. 149-ter

(Eventi sismici del 9 dicembre 2019 nel Mugello)

1. Il Presidente della Regione Toscana è nominato, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, Commissario straordinario, di seguito denominato "Commissario", per la realizzazione degli interventi straordinari finalizzati alla ricostruzione degli immobili privati e pubblici ed alla ripresa economica, nonché per l'assistenza alla popolazione, nei territori dei Comuni di Barberino nel Mugello, di Scarperia e San Piero e di Vaglia della Città Metropolitana di Firenze interessati dall'evento sismico del 9 dicembre 2019 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019.

2. Il Commissario, che opera a titolo gratuito, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si avvale, senza nuovi o maggiori one-

ri per la finanza pubblica, anche in qualità di soggetti attuatori, della Regione Toscana, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Città Metropolitana di Firenze, dei Comuni interessati, delle unioni montane, comunali, dei consorzi di bonifica, delle società a capitale interamente pubblico partecipate dai soggetti indicati, delle diocesi e degli enti ecclesiastici.

3. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario approva, anche per stralci, il Piano contenente gli interventi di cui al comma 1 e li attua con i poteri e le procedure di cui ai seguenti articoli del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55:

- articolo 9;
- articolo 10, comma 1, lettera c) e commi da 2 a 10;
- articolo 11;
- articolo 12, ad esclusione del riferimento all'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, disciplinato dall'articolo 16;
- articolo 13, comma 1;
- articoli 15 e 17, commi da 1 a 4 e 6.

1. Il Commissario può avvalersi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e sulla base di apposita motivazione delle deroghe di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, Il Commissario provvede con propri atti ed adotta le necessarie disposizioni attuative del presente articolo, anche prevedendo eventuali soglie massime ai contributi riconoscibili in funzione delle risorse disponibili di cui ai commi 10 e 11, nonché apportando le necessarie modifiche alle procedure individuate dal sopra citato decreto-legge convertito 18 aprile 2019, n. 32, nell'ottica della semplificazione del processo di attuazione. I contributi per la ricostruzione sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative, nonché, per le attività economiche e produttive, dalle eventuali provvidenze riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020.

3. Il Commissario coordina le attività disciplinate dal presente articolo con gli interventi e con la ricognizione dei fabbisogni relativi al superamento dello stato di emergenza disciplinato dall'ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020.

4. Il Commissario, per le attività di ricostruzione pubblica e privata di cui al comma 1, provvede, nel limite massimo di euro 11.950.000,00, a valere sulle risorse di cui ai commi 10 e 11.

5. Il Commissario, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 1, provvede alla corresponsione del contributo mensile per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 2 della predetta ordinanza n. 627/2020 sulla base dei criteri e dei massimali ivi previsti, nel limite massimo di euro 460.000,00, a valere sulle risorse di cui ai commi 10 e 11.

6. Al personale non dirigenziale della Regione Toscana e dei Comuni di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle attività di cui al presente articolo, può essere corrisposto, per la durata della gestione straordinaria di cui al presente articolo, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di trenta ore mensili pro-capite effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Commissario provvede al relativo ristoro, nel limite massimo di euro 110.000,00, a valere sulle risorse di cui ai commi 10 e 11.

7. Per l'attuazione degli interventi e delle attività di cui al presente articolo è intestata al Commissario, per la durata della gestione straordinaria, una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono euro 12.520.000,00 mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge. Nella suddetta contabilità speciale confluiscono le risorse residue presenti nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato ai sensi della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, nonché eventuali ulteriori risorse rese disponibili dalla Regione Toscana o dagli Enti locali.

8. Il Commissario straordinario è autorizzato a rimodulare tra le differenti misure di cui al presente articolo eventuali economie che dovessero risultare dall'attuazione delle misure medesime, fermo restando il rispetto del limite delle risorse attribuite ai sensi dei commi 10 e 11.

149.0.14

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 149-bis.

(Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche Umbria dal 24 agosto 2016)

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua con proprio decreto i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente more uxorio.

4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, il beneficio economico di cui al presente articolo

è attribuito al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera *a*).

5. I benefici economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, sono estese agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022».

149.0.15

VERDUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Rimborso dell'IVA per prestazioni di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi e anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a ricostruzione o riparazione di edifici strumentali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso".

b) all'articolo 38-*bis*), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-*bis*)" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 19, comma 3, lettera a-*bis*), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30";

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: "Alla dichiarazione", sono sostituite dalle seguenti: "Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla dichiarazione".

2. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente articolo:

"Art. 25-*bis*.

(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale.

2. Con ordinanza commissariale sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al presente articolo, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «430 milioni di euro per l'anno 2022 e 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

149.0.16

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 149-bis.

(Garanzia delle professionalità necessarie alla ricostruzione e superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni coinvolte negli eventi sismici del 2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole: "presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro." sono aggiunte le seguenti: "Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del d.lgs. 75/2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, d.lgs. 75/2017."».

149.0.17

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 149-bis.

(Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli in-

terventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.».

149.0.18

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149-bis.

(proroga norme macerie - articolo 28 e 28-bis)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: 31 dicembre 2021', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2022'.

2-ter. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28-bis le parole 31 dicembre 2021' sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2022', e le parole previa certificazione del Commissario straordinario' sono sostituite dalle seguenti: previa certificazione della Regione"».

149.0.19

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(utilizzo personale in quiescenza)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

'1-*sexies*. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può protrarsi oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo con il trattamento pensionistico in godimento.

1-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*sexies*, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-*ter*, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria".».

149.0.20

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(disciplina dell'utilizzo definitivo delle strutture temporanee a servizio delle attività produttive)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera g) è sostituita dalla seguente: 'g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa delle attività produttive, agricole e zootecniche e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività produttive, agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;"».

149.0.21

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Extra spessori)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di pre-

stazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.";

b) al comma 1 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali -, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo

dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm. 25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura."».

149.0.22 (testo 2)

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 149-bis.***(Misure urgenti per la riqualificazione del «quartiere Bucaletto» di Potenza)*

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale del quartiere "Bucaletto" del Comune di Potenza, ove insistono moduli di legno, amianto e cemento, nonché il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Prefetto di Potenza è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. L'incarico del Commissario straordinario è della durata di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2025. L'incarico è a titolo gratuito.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.

3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa la sua attività alla scadenza dell'incarico del Commissario.

Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.

4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Potenza e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Basilicata, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il Commissario straordinario, entro 60 giorni dalla sua nomina, provvede, con propria ordinanza, ad indicare l'esatta perimetrazione dell'area interessata, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un Piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.

6. Il Piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante, in applicazione all'articolo 4 comma 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Per la predisposizione del Piano di cui al comma 5, il Commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del Comune di Potenza, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi

incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del Comune di Potenza di immobili da destinare a unità abitative.

9. Il Piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 5, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2014.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, saranno destinate le seguenti risorse finanziarie, già assegnate agli enti di competenza ovvero 33 milioni di euro, rinvenienti da programmi di intervento del "Piano Città" del Comune di Potenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei Fondi Strutturali Europei della Regione Basilicata "ITI-Sviluppo Urbano di Potenza" destinati alla costruzione di fabbricati in località Bucaletto. Inoltre sono destinati 24 milioni di euro per la definitiva riqualificazione del quartiere. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura pari a 0,10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

149.0.23

SANTANGELO, MARINELLO, DI PIAZZA, LEONE, RUSSO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, LOREFICE, Giuseppe PISANI, CATALFO, ANASTASI, D'ANGELO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Completamento opere di edilizia privata dei Comuni della Valle del Belice)

1. Per la realizzazione e il completamento delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è autorizzata una spesa complessiva di 330 milioni di euro in favore dei Comuni della Valle del Belice, in ragione dei progetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati anche sulla base della segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla quale deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

3. Gli interventi devono essere iniziati entro tre mesi dall'assegnazione del contributo, che sarà revocato dal Comune di pertinenza in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

4. Qualora i lavori di ricostruzione o riparazione risultino sospesi per cause non riconducibili a comprovate esigenze tecniche o giudiziali, i relativi contributi già erogati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono recuperati dai singoli Comuni e riassegnati al bilancio delle Amministrazioni concedenti.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.».

149.0.24

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Istituzione di una Zona economica speciale per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016/2017)

1. All'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge."».

149.0.25

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 149-bis.

(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica è istituito un fondo denominato "Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali" con una dotazione di 45 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite

di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

149.0.26 (testo 2)

CASTALDI

Approvato

1. Al comma 1 dell'articolo 9 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

"8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento."»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,3 milioni di euro nell'anno 2022, per 9 milioni di euro per l'anno 2023, per 41,2 milioni di euro per l'anno 2024, per 96,7 milioni di euro per l'anno 2025, per 145,1 milioni di euro per l'anno 2026, per 124,4 milioni di euro per l'anno 2027, per 86 milioni di euro per l'anno 2028, per 29,4 milioni di euro per l'anno 2029 e per 0,6 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-ter. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

2-quater. All'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022" e la parola: "dichiarino" è sostituita dalle parole: "abbiano dichiarato".

2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 28-*bis* le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022", e le parole: "previa certificazione del Commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "previa certificazione della Regione".

2-septies. Al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "fino all'anno di imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2-octies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 23,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

2-nonies. All'art. 11 co.7 del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modifiche, dalla Legge 07.12.2012, n. 213, dopo il secondo periodo sono aggiunte le parole: "A seguito dalla mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 67, secondo nomina, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione riportata al successivo comma 9 del presente articolo".

2-decies. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è inserito, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare le risorse di cui al comma 134 al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro

dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021"».

149.0.27

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022".

149.0.28

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'art. 4 comma 90 della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17 della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994».

149.0.29

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149.14

(proroga rimborso TARI ai Comuni)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022". Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di Euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come ride-terminato dall'art. 194 della presente legge"».

149.0.30

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149

(Proroga mutui Comuni)

1. All'articolo 149 dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "e 2021" con le seguenti: ',2021, 2022, 2023 e 2024' e sostituire le parole: 'e al quarto' con le seguenti: ', al quarto, al quinto, al sesto e al settimo"».

149.0.31

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 149.

(Proroga sospensione mutui)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 149 aggiungere i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-ter. All'articolo *2-bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rideterminato dall'art. 194 della presente"».

149.0.32

LANNUTTI, ORTIS, ANGRISANI, BOTTO, DI MICCO, ABATE, MININNO,
GIANNUZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

(Mutui - copertura interessi con Fondo Gasparrini)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 149, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 476, dopo le parole: 'da adibire ad abitazione principale del mutuatario', inserire il seguente periodo: 'o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)';

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente lettera d):

'd) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189';

c) dopo il comma 479, è inserito il seguente comma:

'479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive';

d) dopo il comma 479-bis è inserito il seguente comma:

'479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui'.

2-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui, a decorrere dal 2022"».

149.0.33

VALENTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

All'art. 17 della legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, terzo capoverso, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022"».

149.0.34

DE SIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 149-bis.

1. All'art. 17 della legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, terzo capoverso, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis:

"2-bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 le funzioni di commissario straordinario sono attribuite, senza modifiche di compenso, al Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016."».

Art. 150**150.1**

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 1, introdurre i seguenti:*

«1-bis. Al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

1-ter. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con auna dotazione di 250.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.».

150.0.1 (testo 2)

CASTELLONE, ANASTASI, AUDDINO, CASTALDI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DELL'OLIO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, ENDRIZZI, FEDE, FERRARA, GALLICCHIO, GAUDIANO, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LOMUTI, LUPO, MANTOVANI, MARINELLO, MAUTONE, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, QUARTO, RICCIARDI, ROMANO, TONINELLI, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, LOREFICE, PUGLIA, SANTILLO, CAMPAGNA, DONNO, Marco PELLEGRINI, D'ANGELO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 150-bis.

(Misure per il completamento della carta geologica d'Italia)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 103 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

150.0.2

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 150-bis.

(Istituzione del Fondo per il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto)

1. Al fine di favorire un razionale uso del suolo, il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto è istituito, presso il Ministero della Transizione Ecologica un Fondo per la riconversione e la riqualificazione di immobili con presenza di amianto, di

seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione degli immobili e delle aree con presenza di manufatti contenenti amianto adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 2 i progetti che promuovono la riconversione e la riqualificazione di immobili con presenza di manufatti contenenti amianto, per la destinazione degli immobili e del suolo a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

4. Le regioni, fermo restando l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, previa individuazione di aree destinate a discariche idonee a ricevere amianto e materiali contenenti amianto entro il 31 dicembre 2022, con effettivo avviamento delle stesse entro il 31 dicembre 2023, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.

5. Gli accordi di programma, approvati dal Presidente della Regione, determinano l'approvazione delle eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituiscono i titoli abilitativi edilizi, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. Ove gli accordi comportino variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale. L'approvazione degli accordi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, infrastrutture e impianti compresi negli accordi medesimi.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi compresi negli accordi di cui al comma 4, le regioni possono avvalersi dell'ISPRA e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

8. I progetti cui al comma 2, devono prevedere:

a) gli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;

b) la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico, a servizi di interesse pubblico o a edilizia residenziale sociale;

c) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;

d) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici.

9. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei progetti di cui al comma 2, con priorità di assegnazione agli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

10. Ai soggetti proprietari di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione energetica degli immobili medesimi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Alle persone fisiche proprietarie di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Alle imprese proprietarie di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni

13. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

150.0.3

RUFA, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 150-bis.

(Sostegno ai territori agricoli colpiti dal sisma del centro Italia)

1. Al fine di rafforzare gli strumenti di politica economica e garantire la prosecuzione delle attività agricole nei territori colpiti dal sisma del centro Italia del 2016-2017, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo con una dotazione finanziaria iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, a supporto degli interventi di ripristino del potenziale agricolo danneggiato e di sviluppo.

2. I contributi di cui al comma 1, sono cumulabili con altri incentivi, previsti da normative europee, nazionali e regionali e si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

4. Il decreto ministeriale, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è adottato entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «600 milioni» con le seguenti «590 milioni»

150.0.4

GALLONE, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 150-bis.

1. All'articolo 13 del DPR 30 aprile 1999, n. 162, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente, se l'impianto rispetta - ove possibile e se applicabili - i requisiti minimi di sicurezza indicati dall'attuale stato dell'arte e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni".».

150.0.5

ANASTASI, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 150-bis.

(Misure in favore dei territori interessati da eruzioni vulcaniche)

1. Al fine di sostenere le spese relative alla rimozione del materiale piroclastico nonché supportare l'acquisto o il noleggio di mezzi e attrezzature per lo smaltimento della cenere, è riconosciuto un contributo in favore degli enti locali per l'assistenza della popolazione dei territori colpiti dalle eruzioni vulcaniche che hanno interessato l'area etnea a far data dal 15 febbraio 2021. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle eruzioni vulcaniche dell'Etna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della tariffa corrispettiva, di cui all'articolo i, comma 668, della medesima legge n. 147 del 2013, in favore delle predette categorie economiche.

4. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 3 tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «560 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 151

151.1

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.» con le seguenti: «una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 70 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194 è diminuito di pari importo.

151.2

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;

b) dopo le parole: «destinati alle Regioni» inserire le seguenti: «e non meno 10 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al rinnovo della flotta elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

151.3

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

151.4 (testo 2)

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Approvato

1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per il 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

151.5

SANTANGELO, GALLICCHIO, Giuseppe PISANI, MARINELLO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA, CAMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per i corpi forestali delle Regioni a Statuto Speciale, è autorizzata l'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione, entro il limite complessivo di euro 40 milioni.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

151.6

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «all'aggiornamento dei velivoli» inserire le seguenti: «alla dotazione di droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar quali efficaci e indispensabili strumenti di vigilanza anche notturna e nelle aree difficilmente accessibili».

151.7

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il mese di febbraio di ogni anno, le Regioni sono tenute a presentare al Dipartimento della Protezione Civile un idoneo piano di intervento per far fronte al rischio incendi boschivi. Il piano deve contenere l'indicazione delle risorse stanziare e dei soggetti che la regione intende utilizzare per il servizio Antincendio Boschivo. Ogni contratto o convenzione a tal fine individuato dalla Regione, deve essere sottoscritto dalla stessa entro il mese di aprile del medesimo anno.»

Dall'attuazione del comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Regioni provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

151.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 dopo la parola: "pubblici registri" sono inserite le parole: "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in un milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

151.0.1

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 151-bis.

(Ulteriori misure per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile)

1. Al fine di attuare le disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, di cui al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 8 novembre 2021, n. 15, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione di 180 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per attuare le seguenti disposizioni:

a) sgravio delle imposte indirette delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le ONLUS per l'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale destinato ad attività antincendio;

b) ammodernamento tecnologico dei mezzi della flotta aerea in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo ai Canadair CL415 per renderli maggiormente efficaci nello spegnimento degli incendi boschivi;

c) rafforzamento della capacità operativa di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi finalizzate agli investimenti, anche tecnologici nonché alle spese correnti relative agli indennizzi e all'assunzione di personale a tempo indeterminato, non solo per tutti gli organismi nazionali coinvolti a vario titolo, ma anche per le amministrazioni territoriali, gli enti di volontariato e il terzo settore;

d) trasformazione dei conti-atti a tempo determinato o di lavoro flessibile in contratti a tempo indeterminato del personale impiegato negli interventi di lotta attiva contro gli incendi;

e) finanziamenti in favore delle Regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise quali territori maggiormente colpiti dai roghi dell'estate 2021, destinati ad interventi di rimboschimento, ripopolamento delle specie autoctone e ripristino della biodiversità nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali nell'ambito di piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

f) utilizzo di una parte delle risorse provenienti dai Fondi europei per consentire la realizzazione del Piano di forestazione della Regione Sicilia; fermo restando il rispetto dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 in materia di divieti, prescrizioni e sanzioni;

g) estensione dell'esenzione del pedaggio autostradale anche ai veicoli del Corpo Forestale della Valle d'Aosta;

h) contributi da destinare alle attività economiche che abbiano subito dei danni a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021;

i) rafforzamento della capacità operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto alla vigente programmazione da destinare alle Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, inclusi i droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi;

l) sospensione, nei confronti delle persone fisiche che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 16 dicembre 2021;

m) rifinanziamento del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 30 giorni dalla data di adozione della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1 tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «420 milioni di euro per l'anno 2022, 320

milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

151.0.2

AUDDINO, DI GIROLAMO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, NOCERINO, GAUDIANO, L'ABBATE, MATRISCIANO, DE PETRIS, NATURALE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 151-bis.

(Stabilizzazione del personale a supporto di interventi contro gli incendi boschivi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 701, le parole: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato,";

b) al comma 703, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 704, le parole: "con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.", sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di euro 35 milioni a decorrere dall'anno 2022.".

2. All'onere derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal comma 1 del presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede quanto a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: 20.283.308;

2023: 22.736.090;

2024 a decorrere: 35.000.000.

151.0.3

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 151-bis.

(Finanziamento del Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio)

1. Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 8 novembre 2021, n. 15, per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio, con una dotazione di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo:

1. comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

2. I fondi di cui al precedente comma sono intesi a finanziare il 50 per cento dei costi previsti per gli interventi, fino ad un massimo di 100 mila euro ad intervento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione degli interventi e le modalità di finanziamento di cui ai precedenti commi».

151.0.4 (testo 2)

AUDDINO, CAMPAGNA

Approvato

1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per ranno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 mi-

lioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 152

152.1

DONNO, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VANIN, PIARULLI, CROATTI, FEDE

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «criminalità organizzata», *aggiungere le seguenti:* «tenuto conto delle caserme che rivestono un interesse storico militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

b) *dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) una quota pari almeno al dieci per cento delle risorse annuali del fondo è destinata alle Regioni per gli interventi del programma riferiti alle caserme che rivestono un particolare interesse storico militare;

e-ter) con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione tra Regioni della quota di cui alla lettera e-bis).».

152.2

DONNO, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VANIN, PIARULLI, CROATTI, FEDE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «criminalità organizzata», *aggiungere le seguenti:* «tenuto conto delle caserme che rivestono un particolare interesse storico militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

152.3

CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036» sono sostituite dalle seguenti: «di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

152.4

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «30 milioni» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni»;*

b) *al comma 2, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 30 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo n. 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

152.5 (testo 2)

SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato*Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:***«Art. 153-bis.***(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fallimento produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto

delle risorse di cui al presente, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

152.0.1

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Programmi per il potenziamento del patrimonio infrastrutturale e delle dotazioni strumentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sviluppare programmi pluriennali di potenziamento delle attività rientranti nei rispettivi compiti di istituto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 fino al 2036 per l'acquisizione, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso la società Consip Spa, e l'ammodernamento delle infrastrutture, degli equipaggiamenti, nonché degli altri mezzi strumentali in uso alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione delle somme stanziare sul predetto fondo tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) la funzione di stazione appaltante per gli interventi infrastrutturali è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

c) il programma per gli interventi infrastrutturali, predisposto sulla base delle proposte del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

d) gli interventi infrastrutturali previsti dal programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a: stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

3. Gli interventi dei Programmi di cui al comma 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Conseguentemente, alla Tabella B dell'Allegato 8, modificare gli importi relativi all'oggetto del provvedimento «Ministero dell'interno», sostituendo:

1) *per l'anno 2022 il numero: «45.000.000» con il seguente: «5.000.000»;*

2) *per l'anno 2023 il numero: «50.000.000» con il seguente: «10.000.000»;*

3) *per l'anno 2024 il numero: «50.000.000» con il seguente: «10.000.000».*

152.0.2

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Programmi per il potenziamento del patrimonio infrastrutturale e delle dotazioni strumentali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di sviluppare programmi pluriennali di potenziamento delle attività rientranti nei rispettivi compiti di istituto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 fino al 2036 per l'acquisizione, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione degli acquisti attraverso la società Consip Spa, e l'ammodernamento delle infrastrutture, degli equipaggiamenti, nonché degli altri mezzi strumentali in uso alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione delle somme stanziare sul predetto fondo tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

b) la funzione di stazione appaltante per gli interventi infrastrutturali è svolta dall'Agenzia del demanio, dai competenti provveditorati alle opere pubbliche o dagli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'approvazione dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

c) il programma per gli interventi infrastrutturali, predisposto sulla base delle proposte del Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Mi-

nistro dell'interno, sentita l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma;

d) gli interventi infrastrutturali previsti dal programma devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a: stabili demaniali che potranno essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; alla rifunzionalizzazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso il loro abbattimento e successiva ricostruzione laddove economicamente più vantaggioso; all'acquisto, tramite l'Agenzia del demanio, di immobili privati già sede di presidi territoriali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in regime di locazione con conseguente adeguamento; ad aree o immobili di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

3. Gli interventi dei Programmi di cui al comma 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Conseguentemente, alla Tabella B dell'Allegato 8, modificare gli importi relativi all'oggetto del provvedimento «Ministero dell'interno», sostituendo:

1) *per l'anno 2022 il numero: «45.000.000» con il seguente: «5.000.000»;*

2) *per l'anno 2023 il numero: «50.000.000» con il seguente: «10.000.000»;*

3) *per l'anno 2024 il numero: «50.000.000» con il seguente: «10.000.000».*

152.0.3

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Misure per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'arma dei Carabinieri)

1. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per io milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2021 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lo milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

152.0.4

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Risorse per il finanziamento del servizio Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

152.0.5

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Risorse per il finanziamento del servizio Te.T.Ra)

1. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2022, di euro 40.500.000 per l'anno 2023, euro 43.500.000 per il 2024, 45.900.000 per il 2025 e 7.100.000 per l'anno 2026.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

152.0.6

LEZZI, ANGRISANI, GIANNUZZI, ABATE, MORONESE, BOTTO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 152-bis.

*(Procedure assunzionali d'urgenza per
i provveditorati delle opere pubbliche)*

1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2022-2023, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2022. Il 50 per cento delle nuove assunzioni è destinato ai Provveditorati alle opere pubbliche del

Mezzogiorno e devono ivi permanere per almeno 10 anni. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

All'onere di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

152.0.7

LEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 152-bis.

*(Procedure assunzionali d'urgenza per
i provveditorati delle opere pubbliche)*

1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2022-2023, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella Marea funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2022. 1150 per cento delle nuove assunzioni è destinato ai Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno e devono ivi permanere per almeno 10 anni. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2022.»

All'onere di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

152.0.8

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 152-bis.

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)

1. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche [del personale] che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

152.0.9 (testo 2)

CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, FREGOLENT

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 152-bis.

(Disposizioni in materia di ristrutturazione di caserme appartenenti al demanio pubblico comunale)

1. Il Ministero della difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico comunale il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della difesa può avvalersi di un fondo istituito presso

il Ministero stesso, denominato "Fondo per la ristrutturazione delle caserme appartenenti al demanio pubblico comunale", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della Difesa, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

152.0.10

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 152-bis.

(Fondo dotazioni per il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie della difesa)

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il potenziamento dei servizi sanitari militari e la riconfigurazione di due Centri Ospedalieri militari, dismessi o incorso di dismissione, sul territorio nazionale, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, in deroga all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo».

152.0.11

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 152-bis.

(Fondo dotazioni per la bonifica poligoni militari)

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la bonifica e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare ai Comandi deputati alla gestione dei poligoni militari, situati in prevalenza sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione anche del piano di monitoraggio permanente adottato ai sensi dell'articolo 241-bis comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.

3. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.

Nota. Viene istituito, nell'ambito del Ministero della difesa, un fondo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, finalizzato alla bonifica ed al potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare ai Comandi deputati alla gestione dei poligoni militari in Italia, in particolare nella regione Sardegna, abbiamo i poligoni tra i più grandi d'Europa e alcuni di essi come quello di Capo Teulada risultano essere fortemente compromessi a livello ambientale. Le unità della Difesa svolgono un ruolo fondamentale nella difesa e salvaguardia delle libere istituzioni ma anche, in un'ottica di salvaguardia ambientale per tutte le attività relative all'utilizzo dei poligoni militari è fondamentale fornire gli adeguati fondi per il ripristino delle condizioni ambientali nel pieno rispetto della normativa in vigore. Questo consentirà al Paese la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente. Alla definizione delle esigenze da soddisfare e alla conseguente ripartizione del fondo si provvede annualmente con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa».

152.0.12

BRUZZONE, RIPAMONTI, CANDURA, FUSCO, CASOLATI, FERRERO, FAGGI,
TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 152-bis.

1. Al fine di preservare le esigenze lavorative dell'Istituto Idrografico della Marina Militare, è autorizzata la spesa di 7 milioni per l'anno 2022, 7 milioni per l'anno 2023 e 6 milioni per l'anno 2024, per l'acquisizione e le spese di ristrutturazione di una nuova sede dell'Istituto.»

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 7;

2023: - 7;

2024: - 6.

152.0.13

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 152-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recan-

te: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2-bis.

(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.

2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e odi plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.

5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti

possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.

6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.

8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del *plafond* di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 194"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 485 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 491 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

152.0.14

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 152-bis.

(Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia")

1. Dopo l'articolo 4 "Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito" della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4-bis.

(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in software ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 194».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 485 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 491 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

Art. 153

153.1

PAROLI, DAMIANI

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici e delle strategie adottate in ambito europeo, per una completa decarbonizzazione entro il 2030, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo, sono concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori dell'idrogeno e celle a combustibile e della filiera, nonché le imprese ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

153.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) sostituire le parole «150 milioni», con le parole «550 milioni»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un tavolo di confronto con i rappresentanti dei settori produttivi e le organizzazioni sindacali maggiormente interessate dalla transizione energetica, e che per le specifiche caratteristiche produttive hanno oggettive maggiori difficoltà ad abbattere le emissioni di CO₂, al fine di individuare le più opportune strategie e iniziative volte a sostenerle nella riconversione e ristrutturazione produttiva.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, le risorse del Fondo cui al comma 1, sono cumulabili con le risorse europee volte a far fronte all'impatto sociale ed economico della transizione verso la neutralità climatica, e sostenere le imprese nella ristrutturazione produttiva e per la riconversione ai fini della transizione energetica».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1, sostituire le parole: 600 milioni e 500 milioni, rispettivamente con le parole: 200 milioni e 100 milioni.

153.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «del fondo», aggiungere le seguenti parole: «, per un importo non superiore al 5 per cento per ciascun settore di intervento,».

153.4 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA, GIROTTO

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.5 (testo 2)

L'ABBATE

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.6

DE PETRIS, NUGNES, LA MURA, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «produttrici che non utilizzano tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata ovvero che assicurano la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo in cui il bene è immesso in circolazione nel mercato, nonché per i cinque anni successivi».

153.7

GARAVINI

Respinto

Al comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «per l'efficiamento energetico» inserire le seguenti: «e di produzione di idrogeno verde».

153.8

MALLEGNI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «e di materie riciclate» sono sostituite dalle seguenti: «, di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle Intere dell'economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale».

153.9

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'articolo 153, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e di materie riciclate» con le seguenti: «, di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle filiere dell'economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale».

153.10

GARAVINI, SBROLLINI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «e di materie riciclate» sono sostituite dalle seguenti: «, di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle filiere dell'economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale».

153.11

GALLONE

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «e di materie riciclate» sono sostituite dalle seguenti: «, di materie riciclate e di scarti derivanti dai processi industriali nelle filiere dell'economia circolare anche al fine di accompagnare la transizione energetica dal gas naturale».

153.12

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.13 (testo 2)

CASTALDI

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.14 (testo 2)

GIROTTO

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.15 (testo 3)

GALLICCHIO, PAVANELLI, L'ABBATE

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.16 (testo 2)

DAMIANI

Respinto

All'articolo 153, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole: "presente articolo" con le seguenti: "precedente comma"*

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'art.58 bis, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre n.157 che è corrispondentemente ridotta.

2-ter. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Mar-

ghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina.

2-quater. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, di cui 12 per ciascuno degli anni da 2023 a 2025, per la realizzazione, entro il 2025, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria.

2-quinques. Agli oneri derivanti dai commi *2-ter* e *2-quater* pari a 48 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come integrato ai sensi del presente articolo

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo:
"e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica"

153.17

GIROTTO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione massima erogabile per ogni singolo intervento è pari a 5 milioni di euro.».

153.18

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* In ragione della propria specificità e del ruolo strategico che ricopre in termini di miglioramento della sostenibilità complessiva del siste-

ma Paese e di perseguimento degli obiettivi dettati dalle politiche europee e di valorizzazione dell'immagine del *Made in Italy* all'estero, al settore agroalimentare è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate al fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «Ministro per la transizione ecologica», inserire le parole: «e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

153.19 (testo 2)

PAVANELLI, LANZI, MAIORINO, MONTEVECCHI, NATURALE, PIRRO, VANIN

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO₂».

153.20

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

All'onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni

2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

153.21

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo:
«e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

153.22 (testo 3)

COLLINA, CROATTI

Respinto

"font-size:medium">All'articolo 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 le parole: "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "precedente comma"

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è integrato di 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di cui all'art.58 bis, comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre n.157 che è corrispondentemente ridotta.

2-ter. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina.

2-quater. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, di cui 12 per ciascuno degli anni da 2023 a 2025, per la realizzazione, entro il 2025, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria.

2-quinques. Agli oneri derivanti dai commi *2-ter* e *2-quater* pari a 48 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come integrato ai sensi del presente articolo

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo:
"e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica"

153.23

VONO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (c.d. "Nuovo green deal europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.».

153.24

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6) è sostituito dal seguente:

"6) Biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 40; Biogas: 28.".

2-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede, nei termini e modalità fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

153.25

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. All'onere derivante dal presente comma, pari 15 milioni di euro per l'anno 2022,

si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo:
«e misure per lo sviluppo di tecnologie per la transizione ecologica».

153.26

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero 6 è sostituito dal seguente:

"6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73 del 2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 40";

3-ter. All'attuazione del comma 3-bis si provvede con decreto del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del quale è definito il periodo di tempo per la fruizione della tariffa onnicomprensiva.».

153.27

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022"».

153.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 153-bis.***(Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica)*

1. A decorrere dall'anno 2023 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte nella transizione ecologica con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023 e 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo è finalizzato ad accompagnare e a contribuire alle politiche di investimento sulle filiere strategiche e nonchè a contenere gli impatti sui lavoratori derivanti dai costi aziendali connessi con la transizione ecologica. Il riparto del Fondo è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

"b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, euro 639,6 per mille litri;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;

e) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;

f) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;

g) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;

h) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;

i) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;

I) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri."».

153.0.2

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia e del florovivaismo, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l'adozione di sistemi di *carbon farming*.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

153.0.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Sostegno alla transizione ecologica)

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia, del florovivaismo, ecc. per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l'adozione di sistemi di *carbon farming*.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da: «600 milioni» fino a: «dall'anno 2023» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

153.0.4

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Sostegno alla transizione agroecologica)

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia, del florovivaismo, ecc. per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l'adozione di sistemi di *carbon farming*.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

153.0.5

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo agricolo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari il Fondo per il sostegno alla transizione agroecologica con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano nei settori della zootecnia, del florovivaismo, ecc. per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di sottoprodotti, per la riduzione delle emissioni nonché per l'adozione di sistemi di *carbon farming*.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole forestali ed agroalimentari, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.».

153.0.6 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo Buone Pratiche)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milioni di euro per l'anno 2022.

2. A valere sul fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto, alle imprese che operano nei settori di cui al comma 1 al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei *set* di cortesia monouso con *set* realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri per l'erogazione dei predetti contributi;

3. Al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati con una dotazione di un 1 milione di euro per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come Pat di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 194».

153.0.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo Buone Pratiche)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricoli e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come Pat di cui all'articolo 8 del decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe.».

Conseguentemente all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

153.0.8

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per il sostegno alla transizione del settore dell'automotive)

1. Allo scopo di favorire l'adeguamento del settore dell'*automotive* alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale del settore dell'*automotive*, con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2031. Le risorse del Fondo sono destinate:

"a) alla concessione di agevolazioni alle imprese del settore dell'*automotive* e dell'indotto, per la realizzazione di interventi di carattere industriale, funzionali ad accompagnare il processo di trasformazione e d'innovazione del settore in relazione alla digitalizzazione, al cambio delle motorizzazioni, alla produzione di batterie e di semiconduttori, allo sviluppo delle tecnologie dell'idrogeno e delle catene del valore dell'economia circolare, nonché alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e della catena di distribuzione e dei servizi a valle delle produzioni;

b) alla predisposizione di piani di riqualificazione per i lavoratori direttamente coinvolti nel passaggio verso la motorizzazione elettrica, nonché di ammortizzatori sociali specifici finalizzati ad evitare licenziamenti e ad accompagnare il processo di reindustrializzazione;"

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la transizione ecologica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.».

153.0.9 (testo 2)

BOLDRINI, MARCUCCI, FERRARI, COLLINA, CAMPARI, MALLEGGNI, FERRERO, Pietro PISANI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022 rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le modalità di attuazione delle medesime.

2. Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 1.».

153.0.10 (testo 2)

COLLINA, MARINELLO

Approvato

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fallimento produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto

delle risorse di cui al presente, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

153.0.11

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per il sostegno alla transizione ecologica della flotta mercantile marittima)

1. Per sostenere la transizione ecologica delle navi mercantili utilizzate da imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, adibite a traffici nazionali e internazionali merci e/o passeggeri e iscritte nei registri nazionali e di altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il sostegno alla transizione della flotta mercantile marittima" con una dotazione di 50 milioni di euro per il finanziamento di progetti di rinnovo e ammodernamento del naviglio per il periodo 2021-2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

153.0.12

FERRO, DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga all'articolo 1, comma 1059 della legge n. 178 predetta, possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».

Art. 154

154.1

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027» con le seguenti: «1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2027».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 440 milioni di euro per l'anno 2022 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

154.2

MANCA, COLLINA

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, attraverso:

a) l'assunzione di capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi, o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata se l'iniziativa è promossa o partecipata da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali o da istituti nazionali di promozione;

b) la concessione di finanziamenti in modalità i) diretta o ii) indiretta mediante istituzioni finanziarie, anche in forma subordinata se effettuati

mediante istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di promozione o fondi multilaterali di sviluppo;

c) il rilascio di garanzie, anche di portafoglio, su esposizioni di istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, multilaterali e sovranazionali, nonché altri soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, di fondi multilaterali di sviluppo e di fondi promossi o partecipati da istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali e multilaterali e da istituti nazionali di promozione»;

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. La garanzia del Fondo di cui al *comma 2*, lettera c) è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al *comma 1*, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonché i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del *comma 2*, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalità e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalità di escussione idonee a garantire la tempestività di realizzo della garanzia in conformità ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviarsi successivamente all'accertamento da parte del Gestore del Fondo dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il Gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il Fondo può intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.»;

e) *al comma 6 sostituire le parole:* «impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative.»;

con le seguenti: «intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione Europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonché di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative. Le esposizioni di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a valere sulle risorse della gestione separata di cui al periodo precedente possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui al comma 2 secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica.»;

f) *al comma 7 dopo le parole:* «internazionali sul clima e tutela ambientale», *inserire le seguenti:* «nonché su altri beni pubblici globali»;

g) *al comma 8 dopo le parole:* «come intermediari, soggetti privati» *inserire le seguenti:* «e il relativo sistema dei limiti di rischio», e dopo le parole: «su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.» *sopprimere le seguenti:* «e previo parere dei Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125».

154.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «che, in linea con gli accordi internazionali, non contempla misure finanziarie per i progetti che comportano, direttamente o indirettamente, l'impiego dei combustibili fossili».

154.4

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «che, in linea con gli accordi internazionali, non contempla misure finanziarie per i progetti che

comportano, direttamente o indirettamente, l'impiego dei combustibili fossili».

154.5

L'ABBATE

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui al presente comma non possono essere utilizzate per finanziare progetti che riguardino l'impiego di combustibili fossili».

154.6

MARINO

Respinto

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «esercizio del credito», inserire le seguenti: «e su cauzioni rilasciate da imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo 15».

154.7

MISIANI, COLLINA

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «esercizio del credito», inserire le seguenti: «e su cauzioni rilasciate da imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo 15».

154.8

MISIANI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «esercizio del credito», inserire le seguenti parole: «e su cauzioni rilasciate da imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo 15».

154.9

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA

Respinto

Al comma 2, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «limite massimo del 50 per cento» con le seguenti: «limite massimo del 25 per cento»;*

b) *dopo le parole: «importo finanziato,» inserire le seguenti: «e per una quota pari al 25 per cento destinato ad interventi bilaterali a dono per programmi e progetti di cooperazione nel campo dell'adattamento e del *Loss and Damage* (perdite e danni) a beneficio dei 46 Paesi LDC - *Least Developed Countries* (LDCs) della *DAC List of ODA Recipients*, ovvero paesi a bassissimo reddito che affrontano gravi ostacoli strutturali allo sviluppo sostenibile.».*

154.10

DE BONIS

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Analogamente al precedente comma, una quota di contributi a fondo perduto è destinata: a) ad essere gestita direttamente da Enti demaniali o indirettamente da soggetti Privati; b) per la progettazione finalizzata a limitare il dissesto idrogeologico; c) per il riordino delle aree che presentano una limitata flora boschiva; d) per i costi di impianto, realizzazione e manutenzione necessari alla messa in pristino delle aree individuate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità della concessione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando l'equità e la parità di trattamento tra i soggetti Pubblici ed i soggetti Privati nel rispetto delle risorse allo scopo stanziate.».

154.11 (testo 2)

TOSATO, FERRERO, TESTOR, ZULIANI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 131-bis.

(Potenziamento delle attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'osservatorio "Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale", istituito nella città di Venezia con legge regionale n. 2008/1, è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 0,5 milione di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194».

154.12

DE FALCO

Respinto

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia al contrasto dei cambiamenti climatici, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 è assegnato un contributo annuo di 300.000 euro all'Università degli Studi di Teramo al fine di sostenere l'attività di ricerca del Centro di Ricerca Interfacoltà in "Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali"».

Conseguentemente ridurre di 300.000 euro l'anno gli importi previsti per il Fondo italiano per clima di cui all'articolo 154 comma 1.

154.13

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia al contrasto dei cambiamenti climatici, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 è assegnato un contributo annuo di 300.000 euro all'Università degli Studi di Teramo al fine di sostenere l'attività di ricerca del Centro di Ricerca Interfacoltà in "Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo italiano per il clima di cui all'articolo 154"».

154.14

ROMEO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di coordinare le attività relative alla mitigazione degli impatti del cambiamento climatico, istituire una Biblioteca tematica specializzata, un Museo interattivo per la divulgazione e la sensibilizzazione sul tema, e un Laboratorio sperimentale di simulazione degli impatti e delle relative tecniche di mitigazione, presso le strutture della ex sede Rai Way, site nel parco di Monza, è istituito il Centro Nazionale per la Mitigazione degli Impatti del Cambiamento Climatico (CNMICC). Per la realizzazione del CNMICC è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 3, nonché la possibilità di ricorrere al cofinanziamento di altri enti sia privati che pubblici.».

154.15

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«10. Una quota pari al 5 per cento del fondo rotativo previsto dal comma 1 del presente articolo è destinata ad interventi di miglioramento e preservazione degli ambienti naturali nelle riserve della Biosfera MAB UNESCO site in Italia. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con le Regioni, stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi destinati alle riserve MAB UNESCO.».

154.0.1

COLLINA, MANCA, MARGIOTTA

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 154-bis.**

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2022, può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi di quota parte dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.^a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della

legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022».

154.0.2

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 154-bis.

(Misure a sostegno del rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti Finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie

per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi di quota parte dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei di cui all'articolo 1 comma 1.^a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.

3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.».

154.0.3 (testo 2)

FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

1. Per il supporto tecnico alle attività istrattorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),

della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

154.0.4

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Istituto italiano di studi sul futuro e la programmazione strategica)

1. È istituito l'Istituto italiano di studi sul futuro e la programmazione strategica, di seguito denominato IISF, ente pubblico di ricerca con competenza nello studio del settore dei rischi e delle opportunità strategiche a medio-lungo termine del Paese e nel supporto al disegno e alla valutazione delle politiche pubbliche in un'ottica di sviluppo sostenibile.

2. L'IISF ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'IISF si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

3. Il Consiglio dell'IISF ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente ed è composto da un presidente e da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e scelti tra:

a) professori ordinari di università italiane ed esperti nei settori delle scienze economiche, statistiche, sociali e ambientali;

b) esperti di chiara fama appartenenti a organizzazioni internazionali, università o centri di ricerca stranieri;

c) dirigenti generali dello Stato.

Il presidente, scelto tra i professori ordinari di cui alla lettera a), dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. Per gli anni 2022-2024 il fondo di dotazione annuale dell'IISF è determinato in 5.000.000 di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

154.0.5

D'ANGELO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 154-bis.

(Istituzione Parco nazionale delle isole Eolie)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre del 1991, n. 394, dopo la lettera *f-ter*) è aggiunta, in fine, la seguente: "*f-quater*) delle isole Eolie".

2. Per la finalità di cui al precedente comma, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica un fondo denominato "Fondo per la istituzione e la gestione del parco nazionale delle Isole Eolie", con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2022, e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

154.0.6

LOREFICE, CAMPAGNA, CASTALDI, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 154-bis.

(Censimento e classificazione comunale degli alberi)

1. In conformità alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti i comuni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono al censimento e alla classificazione degli alberi così come disposto dall'articolo 3-bis, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113.

2. Se entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il comune non provvede, il Prefetto nomina un Commissario straordinario che resta in carica 6 mesi, la cui nomina può essere prorogata di altri 3 mesi, per dare seguito a quanto previsto ai sensi del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150.000 euro per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 194.».

154.0.7

FERRERO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte con-

sumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

154.0.8

FERRAZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet))

1. Al comma 7 dell'articolo 74 "Disposizioni relative a particolari settori" del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" dopo le parole: ", di gomma e plastica" sono aggiunte le seguenti: ", legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 504 milioni di euro per l'anno 2022 e di 404 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

154.0.9 (testo 4)

MIRABELLI, FERRAZZI, MALPEZZI, FERRARI, COMINCINI, LOREFICE, DE
PETRIS, DONNO, MANCA, L'ABBATE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

1. Per il supporto tecnico alle attività istratorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnate un contributo 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 155**155.1**

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «una quota del fondo, nel limite di 5 milioni di euro nel 2023, 10 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di euro nel 2025 e 20 milioni di euro annui dal 2026 al 2035, è destinata ai comuni non ricompresi nel territorio delle città metropolitane, che al fine di contenere le emissioni atmosferiche attraverso la messa a dimora di alberi, presentino un progetto di riforestazione urbana al Ministero della transizione ecologica, che preveda la messa a dimora di almeno 5 alberi per ogni cittadino.».

155.2

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «è assegnata una dotazione pari a» aggiungere le seguenti: «10 milioni per l'anno 2022» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, nella prospettiva del Piano di azione europeo verso l'inquinamento zero.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022.».

155.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «50 milioni di euro nel 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro nel 2023»;*

b) *sostituire le parole: «100 milioni di euro nel 2024» con le seguenti: «150 milioni di euro nel 2024»;*

c) *sostituire le parole*: «150 milioni di euro nel 2025» *con le seguenti*: ««200 milioni di euro nel 2025»;

d) *sostituire le parole*: «200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035» *con le seguenti*: «150 milioni di euro annui dal 2026 al 2035»;

e) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Una percentuale di tali fondi non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento viene destinata al rinnovo del parco autovetture nazionale categoria M1 e NI, di nuova fabbricazione o a chilometri 0 o usate con chilometraggio inferiore ai 15.000 chilometri, con l'erogazione di contributi per l'acquisto di auto che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) Elettrico e ibrido con emissioni inferiori a 20 g"km;

b) Elettrico e ibrido con emissioni inferiori tra 20 g"km e 60 g"km;

c) Auto a benzina e diesel con emissioni tra 60 g"km e 135 g"km.

3. Con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e le regioni, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo del comma 2, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

155.4

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 le parole* «50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «60 milioni di euro nel 2023, 110 milioni di euro nel 2024, 160 milioni».

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente*:

«1-bis. Al fine di contribuire alla tutela della salute cittadini e alla tutela dell'ambiente nelle aree urbane, una quota del Fondo di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento di progetti per la creazione, il rinfolti-

mento e la sistemazione di barriere verdi costituite da specie arboree autoctone per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e acustico da traffico veicolare, la mitigazione delle isole di calore in aree urbane e la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico. L'importo da destinare è pari a 10 milioni l'anno per un periodo sperimentale di tre anni, dal 2023 al 2025».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «490 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

155.5 (testo 2)

MANCA, COLLINA

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

1. Per il supporto tecnico alle attività istratorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnate un contributo 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma *14-ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

155.6

CASTALDI

Respinto

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del Piano d'azione europeo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"».

155.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nella prospettiva del Piano di azione europeo verso l'inquinamento zero».

155.8

DE BONIS

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con le medesime risorse di cui al comma 1, al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori massimi di concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H₂S) al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

1-ter. Il decreto di cui al comma 1-bis definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'H₂S nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti».

155.9

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Nelle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, rientra, con priorità, la totale conservazione delle aree verdi esistenti nell'abitato urbano e il loro miglioramento, mediante piantumazione, più possibile, di alberature idonee ad assorbire i gas nocivi dell'atmosfera. In tutte le aree urbane, destinate dal piano regolatore comunale a verde urbano o verde di quartiere, non è consentita alcuna variante urbanistica, di nessun tipo e genere, ed è vietata sulle stesse ogni tipo di edificazione e qualsiasi tipo di attività che comporti attrazione di traffico e/o inquinamento dell'aria. Tali aree destinate a verde dai piani regolatori comunali dovranno essere sistemate e attrezzate a verde, nel più breve tempo possibile, e con adeguata e fitta piantumazione di alberature di alto fusto, idonee ad attrarre gas nocivi presenti nell'aria.».

155.10 (testo 2)

L'ABBATE, FEDE, LOREFICE, Marco PELLEGRINI, DONNO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

1. Per il supporto tecnico alle attività istratorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnate un contributo 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma

14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

155.11

ARRIGONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 155, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 30 milioni di euro nel 2023, 60 milioni di euro nel 2024, 90 milioni di euro nel 2025 e di 120 milioni di euro annui dal 2026 al 2035»;

b) *sostituire la rubrica dell'articolo 155 con la seguente:* «Attuazione del programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico».

155.12 (testo 2)

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)

1. Per il supporto tecnico alle attività istrattorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnate un contributo 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma *14-ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

155.0.1

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 155-bis.

(Disposizioni per rimborsare coloro che, negli anni 2022 e 2023 hanno installato, impianti a metano, su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo fino a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

155.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Incentivi alla trasformazione a gas naturale di autoveicoli)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

155.0.3

GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Incentivi alla trasformazione a gas naturale di autoveicoli)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici

conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

155.0.4

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023, installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a euro 900.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

155.0.5

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiorna-

mento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

155.0.6

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Incentivi alla trasformazione a gas naturale di autoveicoli)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recupe-

rano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore: a. copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione; b. copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

155.0.7

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*l*) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

155.0.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*l*) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)."».

155.0.9

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*l*) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)"».

155.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*l*) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)"».

155.0.11

DAMIANI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*I*) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)."*»*.

155.0.12

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 155-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. *sharing mobility*', es. *car sharing*, *scooter sharing*, *bike sharing* e monopattini in *sharing*)."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

155.0.13

L'ABBATE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2023 e 2024, del 50 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, con una dotazione pari a 150.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

"a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro".

3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del predetto fondo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,85 milioni di euro».

155.0.14

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis.

(Misure di conservazione e miglioramento delle aree verdi urbane per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento)

1. Nelle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, rientra, con priorità, la totale conservazione delle aree verdi esistenti nell'abitato urbano e il loro miglioramento, mediante piantumazione, più possibile, di alberature idonee ad assorbire i gas nocivi dell'atmosfera. In tutte le aree urbane, destinate dal piano re-

golatore comunale a verde urbano o verde di quartiere, non è consentita alcuna variante urbanistica, di nessun tipo e genere, ed è vietata sulle stesse ogni tipo di edificazione e qualsiasi tipo di attività che comporti attrazione di traffico e/o inquinamento dell'aria. Tali aree destinate a verde dai piani regolatori comunali dovranno essere sistemate e attrezzate a verde, nel più breve tempo possibile, e con adeguata e fitta piantumazione di alberature di alto fusto, idonee ad attrarre gas nocivi presenti nell'aria».

155.0.15

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis.

(Misure di preservazione ed implementazione delle aree verdi urbane per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento)

1. Nelle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico rientra la conservazione delle aree verdi esistenti nell'abitato urbano e il loro miglioramento mediante piantumazione di nuove alberature idonee ad assorbire gas atmosferici nocivi. In tutte le aree urbane, destinate dal piano regolatore comunale a verde urbano o verde di quartiere, non sono consentite varianti urbanistiche ed è vietata sulle stesse ogni tipologia di edificazione e qualsiasi tipo di attività che comporti attrazione di traffico e incremento di inquinamento dell'aria.

2. Le aree destinate a verde dai piani regolatori comunali dovranno essere sistemate e attrezzate a verde con adeguata piantumazione di alberature di alto fusto, idonee ad attrarre gas nocivi presenti nell'aria.».

155.0.16 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Potenziamento dei controlli ambientali)

1. Al fine di integrare le risorse disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2022, da utilizzare per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 194».

155.0.17

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Bonifica dei siti orfani)

1. Tra gli interventi di bonifica dei siti orfani oggetti di finanziamento nell'ambito del PNRR sono ricompresi quelli per la bonifica e il risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, per il periodo di

programmazione 2021-2027, di cui al comma 117 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

155.0.18

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 155-bis.

(Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)

1. Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinquies* aggiungere il seguente: "5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.";

b) all'articolo i, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente: "319-*bis*. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma."».

155.0.19

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Misure per il completamento della carta geologica di Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispra, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 103 sostituire le parole: "di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 106, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

155.0.20

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis.

(Ammodernamento e potenziamento rete Remrad)

1. Al fine di sostenere l'Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione per il completamento e il potenziamento della REte nazionale di Monitoraggio della RADioattività nel particolato atmosferico (REM-RAD), quale rete nazionale delle stazioni automatiche di misura del particolato atmosferico facente parte del sistema nazionale di allarme preventivo in

caso di incidente nucleare e gli elementi tecnici di valutazione di specifici piani di emergenza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 destinati all'acquisto di cinque stazioni ad altissima sensibilità per la misurazione di tracce di radioattività nel particolato atmosferico.».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

155.0.21

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Disposizioni in materia di Zona Economica Ambientale (ZEA))

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale e regionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali e regionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA)";

b) alla rubrica dell'articolo 4-ter, dopo le parole: "nelle aree protette nazionali" sono inserite le parole: "e regionali".

2. Per le disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro anno per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -1.000.000;

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2023: -1.000.000;

2024: -1.000.000.

Art. 156

156.1

CAUSIN

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «1. Al fine di semplificare le operazioni di raccolta, al comma 14, primo periodo dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore" sono sostituite dalle parole: "deve essere effettuata nel più breve termine di tempo tecnicamente possibile".

La disposizione che precede non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

156.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «1. Al fine di semplificare le operazioni di raccolta, al comma 14, primo periodo dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore" sono sostituite dalle parole: "deve essere effettuata nel più breve termine di tempo tecnicamente possibile"».

156.3

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conserva-

ta dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

3-ter. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3-quater. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.

3-quinquies. Entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 2023 i produttori i distributori e gli utilizzatori di gessi da fanghi o altri correttivi prodotti a partire da fanghi trasmettono alle ARPA competenti le informazioni di cui al comma 3 in loro possesso nonché le particelle catastali di spandimento dei gessi da fanghi e degli altri correttivi prodotti a partire da fanghi. Entro il 30 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica stabilisce le modalità per la trasmissione delle informazioni di cui al precedente periodo.

3-sexies. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2023, l'ISPRA pubblica un rapporto annuale sulla produzione e sull'utilizzo dei gessi da fanghi e dei principali correttivi da fanghi utilizzati in agricoltura. Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) impianti di produzione dei gessi da fanghi, capacità autorizzata, quantità e province di provenienza dei fanghi in ingresso all'impianto con relativo codice CER e quantità di gessi ed eventuali altri correttivi da fanghi in uscita;

b) per ogni impianto, le province di destinazione dei gessi in uscita e degli eventuali altri correttivi da fanghi e quantità suddivise per provincia di destinazione;

c) descrizione delle caratteristiche chimico fisico biologiche delle principali matrici in entrata per la produzione dei gessi e degli altri correttivi e loro potenziali effetti negativi sull'ambiente;

d) descrizione delle caratteristiche chimico fisico biologiche dei gessi da fanghi in uscita e loro potenziale impatto negativo sull'ambiente, tenuto conto anche della possibile interazione con fonti eutrofizzanti già presenti;

e) quantità di spandimento dei gessi consigliato a seconda della tipologia di terreno».

156.4

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

3-ter. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una

sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3-quater. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il

luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto».

156.5

PAVANELLI, GALLICCHIO, Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'infrastrutture e trasporti, adotta un apposito piano per la rottamazione e lo

smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definendo i criteri le modalità di attribuzione delle risorse, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), dei decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101. 3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

156.6

MANCA

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio presenti su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza degli impianti di digestione anaerobica o compostaggio già previsti nei rispettivi piani. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio».

156.7

GALLONE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio presenti su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di tratta-

mento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza degli impianti di digestione anaerobica o compostaggio già previsti nei rispettivi piani. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio».

156.0.1

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis.

(Incentivi per bonifica dei siti contaminati)

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo con una dotazione di 30 milioni annui per il triennio 2022-2024. A valere sulle risorse del Fondo, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

a) la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con facoltà dei comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà, per i comuni, di prevedere limiti maggiori di scomputo, in considerazione della rilevanza dell'intervento.

2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

156.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI, GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis.

(Incentivi per bonifica dei siti contaminati)

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

a) la riduzione nella misura non inferiore al 30% del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con facoltà dei comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà, per i comuni, di prevedere limiti maggiori di scomputo, in considerazione della rilevanza dell'intervento.

2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate prov-

vedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

156.0.3 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

156.0.4

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis.

(Rilancio economico dei siti oggetto di bonifica ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, al comma 13-ter, dopo le parole: "Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine" sono aggiunte

le seguenti: ", laddove disponibili, raccolti anche all'interno di aree industriali contigue nell'ambito di *iter* istruttori in corso";

b) all'articolo 242-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*" sono aggiunte le seguenti: "e tutti gli interventi necessari a garantire e non limitare la capacità produttiva o la competitività di un sito anche a tutela dei correlati livelli occupazionali".

2) al comma 4 lettera *a)* dopo le parole: "nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari" sono aggiunte le seguenti: "a copertura dell'area esclusiva oggetto dell'intervento edilizio"».

156.0.5

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-*bis*.

(Promozione del Green public procurement)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo il periodo: "l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo" il periodo successivo è sostituito con: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4:

"4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'articolo 1, comma 2 lettere *c)* e *d)* del presente codice.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il comma 5: "5 Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabi-

le, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

156.0.6

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Promozione del Green public procurement)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di GPP apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sostituire le parole da: "relativamente alle categorie" fino alla fine del comma, con le seguenti: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,";

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'articolo 1, comma 2 lettere *c)* e *d)* del presente codice.

3-ter Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

156.0.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Ecotassa per il conferimento a discarica e spinta al green public procurement)

1. A partire dal 1° gennaio 2022 l'ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti urbani e degli inerti è pari a 50 euro a tonnellata. Regioni e Enti Locali possono introdurre articolazioni del contributo, a parità di gettito, in funzione di obiettivi di riciclo realizzati. I proventi dell'Ecotassa possono essere utilizzati senza limiti per le politiche di prevenzione e riuso e di sostegno della filiera degli acquisti verdi.

2. Il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto entra 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I *target* dovranno essere pari ad almeno il 15 per cento nel 2022, 25 per cento nel 2023, 35 per cento nel 2024. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche, e per quelle in concessione.».

156.0.8

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Misure a sostegno della raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche)

1. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività "fai da te", di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

156.0.9

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, CAMPAGNA, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 156-bis.

(Contrasto all'abbandono incontrollato dei rifiuti)

1. Al fine di contrastare l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, gli sversamenti in mare e nelle acque interne, nonché la combustione illecita dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, i prefetti della medesima Regione, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di un contingente massimo di 800 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1, i militari delle Forze armate di cui al medesimo comma 1 agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

3. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2021.

4. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 1 è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma 1. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva rispetto al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire uno specifico piano operativo delle misure emergenziali necessarie per contenere il rischio di gravi compromissioni delle matrici ambientali interessate dalle condotte illecite di cui al comma 1, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia ambientale. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

7. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 6 il prefetto riferisce al Ministero della transizione ecologica e all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia.

8. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle operazioni di monitoraggio e di sorveglianza del territorio, da attuare anche attraverso l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, i prefetti possono altresì avvalersi, d'intesa con la Regione siciliana, del Corpo forestale della Regione siciliana.».

156.0.10

GALLONE, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis.

(Misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 15 mila abitanti)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:

a) le parole da: "con esclusione" fino a: "pericolosi" sono sostituite dalle seguenti: "compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 15 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente o occasionalmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente modifica:

a) le parole da: "con esclusione" fino a: "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 15 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente o occasionalmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."».

156.0.11 (testo 3)

VACCARO, TRENTACOSTE, L'ABBATE, LOREFICE, GALLICCHIO, DONNO, Marco
PELLEGRINI, CROATTI, GUIDOLIN, LOMUTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis.

(Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

2. L'agevolazione è richiesta dal gestore del Centro Agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo Centro Agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194.».

156.0.12

L'ABBATE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e o smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto avvio al recupero o allo smaltimento in conformità alla normativa vigente, tramite soggetti autorizzati. Nella determinazione e calcolo della predetta superficie non assoggettabile alla TARI sono comprese anche le aree rientranti in attività artigianali, commerciali e della distribuzione, ove si producono rifiuti speciali. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, ivi comprese le superfici o aree di cui sopra, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime, merci, semilavorati e prodotti finiti funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive di rifiuti, così come a qualsiasi area di produzione di rifiuti simili è esteso il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupa-

zione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare".

2. Per compensare le minori entrate dei Comuni e garantire gli equilibri economici finanziari degli stessi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 150 mila euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,85 milioni di euro».

156.0.13

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 1, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza di un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività fino a un importo massimo di euro 100.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo, in deroga alle disposizioni previste in ambito comunitario in materia di aiuti di Stato, in ragione della sospensione del quadro temporaneo, a sostegno dell'economia italiana, a causa dell'emergenza Covid-19. Per le finalità di cui al presente comma, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono emanati i criteri e le modalità per gli incentivi previsti dal presente comma, al fine di consentire ai percettori del reddito di cittadinanza, nel rispetto dei criteri previsti delle condizionalità del patto del lavoro e dell'inclusione sociale, il loro impiego presso le imprese e le società individuali, di cui al presente comma».

156.0.14

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

1. Al comma 5, dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi. Gli obblighi di etichettatura di cui al presente comma divengono efficaci decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, fatti salvi i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati che possono essere commercializzati anche successivamente fino ad esaurimento delle scorte".

2. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.

3. Al fine di supportare gli operatori economici nell'applicare correttamente gli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi previsti da legge ed assicurare il rispetto della normativa europea sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica un "tavolo tecnico" con lo scopo prioritario di elaborare le linee guida tecniche di cui al comma 1 e procedere ad un monitoraggio della loro applicazione; il tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, di ISPRA e di una rappresentanza di 5 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023.

4. Per lo svolgimento delle attività del tavolo tecnico di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della transizione ecologica, apportare la seguente variazione:

2022: -30.000;

2023: -30.000.

156.0.15

PAVANELLI, LANZI, MAIORINO, MONTEVECCHI, NATURALE, PIRRO, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Disposizioni in materia di bollini adesivi e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili applicati sui prodotti ortofruttili e sui sacchetti di frutta, verdura e altri prodotti da banco)

1. A decorrere dal 30 novembre 2022 sui prodotti ortofruttili e sui sacchetti di frutta, verdura e altri prodotti da banco devono essere apposti, prima o dopo la pesatura, solo bollini adesivi e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili secondo gli standard stabiliti dalla normativa europea EN 13432 ed EN 14995. Al fine di incentivare l'utilizzo di bollini e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili è riconosciuto alle imprese di settore un credito d'imposta pari all'80 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di bollini e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili.

2. La fornitura, la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di bollini adesivi e di scontrini adesivi in plastica è consentito fino ad esaurimento scorte che deve avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

156.0.16 (testo 2)

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Incremento Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica" per l'esercizio finanziario 2022)

1. All'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2019, n. 229, le parole "euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "euro 11 milioni per l'anno 2022".

2. La variazione dello stanziamento per l'anno 2022 di cui al comma 1 è finalizzata all'erogazione del contributo ai Comuni beneficiari individuati a seguito della prima edizione del Programma. Conseguentemente la fase sperimentale è da ritenersi conclusa con il Bando emanato nel 2021.

3. Il Ministro della transizione ecologica è autorizzato ad apportare le occorrenti modificazioni al decreto ministeriale 2 settembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

156.0.17

LOMUTI, CASTALDI, GALLICCHIO, PAVANELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis.

(Destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di rafforzare la capacità operativa, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-*bis* del decreto legislativo

3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nel l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Se tali prescrizioni sono impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Se, invece, le prescrizioni sono impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

Art. 157**157.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 1 aggiungere, infine: «, fatta salva una quota pari al 50 per cento della dotazione annua, che viene destinata allo sviluppo e all'utilizzo dei metodi non letali di gestione delle specie esotiche invasive, previsti dal Regolamento UE 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA».

157.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. È altresì istituito un fondo nazionale per il contrasto alla proliferazione sul territorio nazionale della specie animale cinghiale (*Sus Scrofa*), denominato qui di seguito fondo, destinato alle Regioni ed ai comprensori provinciali di caccia al fine del contenimento di tale specie. Le Regioni, per accedere ai finanziamenti, devono redigere, in concerto con gli enti locali e le Province, piani regionali di contrasto al regionale, da approvare da parte dell'ISPRA. Il fondo ha una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita la conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di tale fondo.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

157.0.1 (testo 4)

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA,
LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Approvato

Dopo l'articolo 157, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino Gonacon)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 500.000,00 per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

157.0.2

GIAMMANCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 1 milioni di euro nel 2022».

Conseguentemente

- All'articolo 193, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2022: -1.000.000.

157.0.3

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Sperimentazione vaccino GONACON)

1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministro della salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 per l'introduzione in Italia del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, applicato con successo in altri paesi.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: - 200.000;

2023: - 200.000;

2024: - 200.000.

157.0.4 (testo 3)

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, CROATTI, LA MURA, L'ABBATE, PIRRO, RUSSO, NUGNES, NATURALE, MANTERO

Approvato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Muntela vison* o *Neovison vison*) di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della salute pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n 291 e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

3. È istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.

4. Con decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola altresì l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto

legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024».

157.0.5 (testo 2)

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Muntela vison* o *Neovison vison*) di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della salute pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n 291 e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

3. È istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali.

4. Con decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola altresì l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024».

157.0.6

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Formazione e addestramento delle forze di polizia finalizzati al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di specie di fauna e flora minacciati di estinzione e divieto di importazione, esportazione, e ri-esportazione dei trofei di caccia)

1. Al fine di garantire adeguata e specifica formazione alle forze di polizia rispetto al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), anche rispetto al contrasto delle attività di cui al comma 2, è stanziata sullo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica la somma di 100.000 euro.

2. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo l'articolo 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-*ter*.

(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia)

1. Ai fini del presente articolo, per 'trofeo di caccia' si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

i) è grezzo, trasformato o lavorato;

ii) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia;

iii) nell'ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o ri-esportato, in Italia o dall'Italia, da o per conto del cacciatore od altri terzi, per uso personale;

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati C e D del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

5. In caso di violazione dei commi 1, 2 o 3, è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati ai sensi del comma 4 viene disposta, sentita la Commissione CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione."».

157.0.7

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Disposizioni per rafforzare l'azione di contrasto del bracconaggio)

1. Nello stato di previsione del Ministero per la transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2022 da destinare all'acquisto di dotazioni strumentali, equipaggiamento, veicoli di servizio e nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale dei corpi e servizi di polizia provinciale e polizia locale delle città metropolitane.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate all'espletamento delle funzioni non fondamentali riallocate dalle Regioni agli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza in campo faunistico-venatorio e di contrasto al bracconaggio.

3. È facoltà delle Province e delle Città Metropolitane provvedere all'avvio di procedure di assunzione di ulteriore personale di polizia locale, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, al fine di sopperire alle carenze di organico, mediante sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 2016, previa assunzione di impegno da parte della rispettiva Regione al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie al fine di garantire un livello congruo di funzionalità dei relativi servizi in avvalimento, per un importo non superiore a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

4. Con decreto del Ministero transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di utilizzo nonché la ripartizione tra gli enti territoriali delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni annui a decorrere dall'aiuto 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 492 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».

157.0.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Disposizione in materia di contrasto alle fitopatologie causate da specie esotiche)

1. Allo scopo di assicurare un efficiente piano di contrasto delle fitopatologie causate da specie esotiche è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 da destinare all'analisi del rischio e alla programmazione delle attività di prevenzione, gestione, controllo, necessarie per interventi di conservazione sul territorio.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di utilizzo nonché la ripartizione tra gli enti territoriali delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

157.0.9 (testo 2)

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ZULIANI, BERGESIO, LANIECE, STEGER, TARICCO, CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 157-bis.

(Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)

1. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il "Nucleo di Ricerca e Valutazione" composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di Ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione di cui al comma 1 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.

3. Tenuto conto dei lavori del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", sentiti la Conferenza Stato-Regioni e ISPRA, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni, o bacini.

4. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 150.000;

2023: - 150.000.

157.0.10

BRUZZONE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 157-bis.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette)

1. All'articolo 34 della legge n. 394/1991, la lettera *f-ter*), introdotta dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppressa.
2. Dopo l'articolo 34 della legge n. 394/1991, è inserito il seguente:

"Art. 34-bis.

(Istituzione del Parco Nazionale marino - terrestre del Promontorio di Portofino)

1. Al fine di affrontare la crisi climatica e quella della perdita di biodiversità e di garantire una corretta sostenibilità dello sviluppo del territorio, È istituito, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Parco Nazionale marino - terrestre del Promontorio di Portofino, comprendente le aree ricadenti nel perimetro del Parco Regionale di Portofino, istituito con legge della Regione Liguria del 4 dicembre 1986, n. 32, e riordinato dalla legge della Regione Liguria del 22 febbraio 1995, n. 12, e dagli atti regionali adottati in esecuzione di questa, e l'area protetta marina di Portofino istituita con decreto del 26 aprile 1999 del Ministro dell'ambiente. Il Parco Nazionale marino - terrestre di Portofino assorbe le competenze di cui all'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'eventuale modifica della perimetrazione del Parco Nazionale marino-terrestre del Promontorio di Portofino deve essere effettuata previa intesa Stato - Regione Liguria e con deliberazione dei Consigli comunali dei comuni interessati.

3. All'Ente Parco Nazionale costituito con le modalità di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9 della presente legge e deve essere individuato tra i Sindaci dei Comuni dei territori interessati. In via transitoria e per consentire la piena operatività del Parco Nazionale, viene designato primo Presidente dello stesso il soggetto che ricopre la carica di Presidente dell'Ente Parco Regionale.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta e d'intesa con la Regione Liguria, è nominato il Direttore del Parco Nazionale

in deroga all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, assicurando comunque l'idoneità all'esercizio della funzione di Direttore del Parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali necessarie alla gestione della particolare tipologia dell'area ricorrendo, al fine di contenere la spesa per il personale, a personale di qualifica dirigenziale già in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Il Ministro della transizione ecologica, su proposta e d'intesa con la Regione Liguria, si avvale del Direttore, come nominato ai sensi del comma 4, e del personale messo a disposizione dalla Regione Liguria, previa stipula di convenzioni, protocolli di intesa o accordi tra amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplinino anche la regolazione dei rapporti economici e finanziari al fine di contenere la spesa per il personale e di assicurare la continuità delle funzioni di area protetta mediante l'applicazione di personale in servizio a vario titolo presso l'Ente Parco regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro 120 giorni dall'istituzione del Parco, di cui al comma 1, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, predispone la dotazione organica dell'Ente Parco, anche in considerazione delle speciali competenze per la sua gestione, per cui viene prevista l'istituzione della posizione di Direttore Scientifico, il quale viene individuato con le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con il quale l'Ente Parco Nazionale stipulerà un contratto di diritto privato per la durata di cinque anni, prorogabili per una sola volta. Il Parco Nazionale marino-terrestre del Promontorio di Portofino, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, previa intesa con la Regione Liguria, il nulla osta dell'Ente di appartenenza e con il consenso del personale interessato può assorbire nella propria dotazione organica il personale attualmente in servizio nell'area marina protetta di Portofino e, con il nulla osta e previa intesa con la Regione Liguria e col consenso del personale interessato, nell'Ente Parco Regionale.

7. La sorveglianza, nelle rispettive aree di competenza, è garantita dal Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, dalle Capitanerie di Porto competenti e dal personale facente parte della dotazione organica dell'ente con finzione di guardiaparco. Al fine di garantire la massima efficacia delle operazioni e degli interventi di vigilanza, i Comandi Carabinieri e le Capitanerie di Porto agiscono in coordinamento e sotto la dipendenza funzionale dell'Ente Parco Nazionale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.».

157.0.11

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 157-bis.

(Disposizioni per gli enti pubblici gestori della natura di origine storica)

1. Al fine di supportare attività di gestione del territorio e protezione del patrimonio boschivo e forestale, al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 le parole "sono individuate" sono sostituite con le seguenti: "nonché gli enti pubblici anche di origine storica gestori della natura, di parchi e riserve naturali, statali e regionali, e di terre a uso civico di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 ed all'articolo 39 del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332, sono individuati".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi Ministero della transizione ecologica.».

157.0.12

BRIZIARELLI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 157-bis.***(Sperimentazione di sistemi di marcaggio di esemplari vivi della Classe AVES 2)*

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini, è istituito presso il ministero della transizione ecologica un "tavolo tecnico" con lo scopo prioritario di elaborare linee di indirizzo per la progressiva sostituzione dei registri cartacei dei movimenti con moderni sistemi di marcaggio, consistenti nell'applicazione di un anello chiuso continuo applicato alla zampa delle specie animali, in linea con gli orientamenti comunitari sull'adozione di sistemi identificativi validi a escludere la provenienza da prelievi in natura per gli uccelli vivi in stabilimenti di allevamento riconosciuti, posti al di fuori dell'Unione europea. Il tavolo tecnico è composto da rappresentanti del ministero della transizione ecologica, del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ispra e di una rappresentanza di 6 persone delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 luglio 2022.

2. In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, tenuto conto delle linee di indirizzo del tavolo tecnico di cui al comma 1, per gli esemplari di Classe AVES 2 di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione e un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-bis della medesima legge.

3. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 2, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo l'interessato corrisponde *una tantum* al Ministero dell'ambiente la somma di 50,00 euro.

4. Per lo svolgimento delle attività del tavolo tecnico di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare la seguente variazione:

2022: -30.000.

Art. 158

158.1-bis (già 158.0.20)

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 158.***(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo semestre 2022, le Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 4.000 milioni di euro, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le cui risorse sono successivamente trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022».

158.1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto*Al comma 1, anteporre il seguente comma:*

«01. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.

158.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole nel primo sono aggiunte «, nel secondo, nel terzo e nel quarto», conseguentemente sostituire le parole «2.000 milioni di euro con 8.000 milioni di euro».

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

158.3

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole nel primo sono aggiunte «, nel secondo, nel terzo e nel quarto».

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

158.4

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole «primo trimestre 2022» con per l'intero anno 2022, conseguentemente sostituire le parole «2.000 milioni di euro» con «8.000 milioni di euro».

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

158.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole «primo trimestre 2022» con «per l'intero anno 2022,».

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

158.6

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nel primo trimestre» con le seguenti: «nel primo quadrimestre» e le parole: «2 miliardi di euro» con le seguenti: «3 miliardi di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2023:

CP: - 0;

CS: - 0;

2024:
CP: - 0;
CS: - 0.

158.7

ARRIGONI, ROMEO, MOLLAME, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

le parole «2.000 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti «5.000 milioni di euro»;

dopo il comma 1 è introdotto il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al precedente comma possono essere impiegate anche oltre il primo trimestre 2022 per le medesime finalità di cui al comma 1».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

158.8

GARAVINI

Respinto

Sostituire le parole «di 2.000 milioni» con le seguenti «di 2.500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti «100 milioni».

158.9

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni di euro» con le parole: «2.500 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2022».

158.10

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

Dopo il comma 1, sono aggiunti seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 1, al fine di contenere a decorrere dal 1° aprile 2022 gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le eventuali maggiorazioni del prezzo di fornitura ai soggetti vulnerabili e in condizioni di disagio economico sono parzialmente compensati mediante i maggiori introiti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2-bis. Agli oneri derivanti dal precedente comma 2 si provvede nel limite delle maggiori entrate accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto e rivenienti a decorrere dall'anno 2022:

a) mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ del 2022 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) dalla seguente disposizione: 1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**"TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

Art. 63-bis. - (*Oggetto del monopolio*) - 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*). - 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (*Provvista personale*). - 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (*Licenza di coltivazione della cannabis*). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. - (*Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati*). - 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies. - (*Tutela del monopolio*). - 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies. - (*Disciplina applicabile*). - 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati".

"3-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 3, lettera b) accertate annualmente dal Ministro dell'economia

e delle finanze con proprio decreto, sono riversate al Fondo di cui al comma 1."».

158.11

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombole Metano di cui agli art.3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

1-ter. I versamenti sospesi di cui al comma 1-bis, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 10 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, e 1-ter, valutati in euro 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

158.12

PEROSINO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'art. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.13

COLLINA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 592,6 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'art. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.14

COLLINA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115".».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.15

PEROSINO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115".».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.16

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, si interpreta nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.».

158.17

PEROSINO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, si interpreta nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30

maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.».

158.18

GIAMMANCO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, si interpreta nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.».

158.19

MISIANI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua o calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».

158.20

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua o calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».

158.21

GALLONE

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua o calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».

158.22

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di calore generato

con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo n. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'articolo n. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.23

COLLINA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.24

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

Conseguentemente il fondo di cui al precedente comma 1 è incrementato di ulteriori 25 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 194.

158.25 (testo 2)

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore

creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fallimento produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

158.0.1

FARAONE, MAGORNO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 158-bis.***(Contenimento degli effetti sulle imprese di trasporto con autobus dell'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus è riconosciuto per ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 un credito d'imposta commisurato all'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione registrato nei predetti mesi del 2021 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta in misura pari al 50 per cento della differenza tra il costo effettivamente sostenuto, in ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, per l'acquisto del gasolio impiegato per la trazione dei soli autobus di classe ambientale Euro V e VI ed il costo teorico ottenuto moltiplicando i litri di gasolio, acquistati per le predette tipologie di autobus in ciascuno dei mesi indicati del 2021, per il prezzo medio mensile nazionale del corrispondente mese dell'anno 2020, quale risultante dall'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento del gasolio per autotrazione ed entro il 30 giugno 2022. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione eu-

ropea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 22 milioni di euro, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge».

158.0.2

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale liquefatto per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 11 credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 591,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.3

GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione/ Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale autotrazione per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.4

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completa-

mente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno I del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.6

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione/ Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale autotrazione per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto)

1. AI fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad

alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento.

3. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

4. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

158.0.7

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione/ Credito d'imposta per l'acquisto di LNG/ bioLNG per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale liquefatto per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8,7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.8

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombe Metano di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 7 giugno 1990, n. 145, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 591 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.9

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombie Metano di cui all'articolo 3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 9 milioni di euro per il primo trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.10

CAUSIN

Respinto

Lettera b):

«Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombie Metano di cui agli art. 3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 9 milioni di euro per il primo trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

158.0.11

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.12

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

158.0.13

GALLONE, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.14

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.15

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.16

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.17

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto

previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.18

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.19

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto*Dopo l'articolo 158, inserire il seguente:***«Art. 158-bis.***(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (GITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 25 per cento, del 40 per cento per gli anni 2023 e 2024, del 50 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento per l'anno 2025, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2035 pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

e) la stabilizzazione del superbonus 110 per cento, sisma bonus, eco-bonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus verde;

f) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;

g) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

h) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

i) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto».

158.0.21

COLLINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili facciati europei e SOA)

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "6-bis: Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40"».

158.0.22

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40"».

158.0.23

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA):40"»

158.0.24

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40"».

158.0.25

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40"».

158.0.26

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.600 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico

individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione è pari a 670 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Il Bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. A partire dal 1° gennaio 2022, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

4. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a: "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.270 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a decorrere dall'anno 2022 a copertura degli oneri derivanti dal primo periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

158.0.27

DE POLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.600 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione è pari a 670 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Il Bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. A partire dal 1° gennaio 2022, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

4. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a: "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ridistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi"».

158.0.28

GIROTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico e del gas naturale)

1. Al fine di garantire alle imprese ed agli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2022 e 2023 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.29

GIROTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico e del gas naturale)

1. Al fine di garantire, anche in ragione dei principi comunitari, la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, i venditori di energia elettrica sono esentati dal pagamento ai sensi dell'articolo 1, del comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone minimo di euro 800, pur rimanendo soggetti al canone dovuto per ciascuna utenza servita.».

158.0.30

COLLINA, MANCA, MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022».

158.0.31

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 158-bis.

(Estensione delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 alle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale)

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».

158.0.32

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2022, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma".

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato - nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5,8 miliardi a decorrere dall'anno 2022 si provvede nel limite di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150.».

158.0.33

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità di regolazione

per energia, reti e ambiente (ARERA) prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara;

e) resta ogni caso fatta salva la possibilità per l'ente locale o la società patrimoniale delle reti di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, anche al di fuori della gara di affidamento del servizio di distribuzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, garantendo il mantenimento della titolarità del servizio in capo al gestore affidatario. In questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b), per quanto compatibili.».

158.0.34

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie

locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.35

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.».

158.0.36

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 158-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas per i clienti domestici)

1. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponible la fornitura di energia elettrica e gas per uso domestico";

b) alla Tabella A Parte III:

1) al n. 103 le parole: "energia elettrica per uso domestico;" sono soppresse;

2) al n. 127-*bis*) le parole da: "somministrazione di gas" a "acqua calda" sono soppresse.

2. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 26:

1) al comma 1 le parole: "per usi civili" sono soppresse;

2) al comma 6 è aggiunto in fine: "non è sottoposto ad accisa il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili.";

b) all'articolo n. 52 comma 3 lettera e) le parole da: "con potenza" fino a: "dei prezzi" sono soppresse.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo.».

158.0.37

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.».

158.0.38

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Disposizioni per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. All'articolo 9, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"15-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 6 mesi dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale."».

158.0.39

ANASTASI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno a oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva a ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

158.0.40

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 158-bis.

(Norme in materia di fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1375 e 2941, n. 8, del codice civile,».

158.0.41

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 158-bis.

(Norme in materia di fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1375 e 2941, n. 8, del codice civile,».

158.0.42

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 158-bis.

(Disposizioni per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, tra le aree agricole utilizzabili rientrano anche quelle di cui all'articolo 12 comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Le aree agricole non utilizzabili saranno individuate mediante parametri atti alla classificazione di tali superfici secondo criteri oggettivi.».

158.0.43

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Regime incentivante impianti eolici)

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.».

158.0.44

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Incremento fondo per il risparmio delle risorse idriche)

1. Il "Fondo per il risparmio di risorse idriche" istituito dall'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. La nuova dotazione del Fondo, che complessivamente ammonta a 40 milioni di euro, costituisce, fino all'esaurimento delle risorse, il nuovo limite di spesa per la concessione del bonus idrico di cui all'articolo 1, comma

62 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2022, secondo le finalità previste dalla stessa legge e con le modalità di erogazione contenute nel decreto 27 settembre 2021 del Ministro della transizione ecologica.».

158.0.45

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79199)

1. Ai fini della rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, la quota CIP/6/92 che incentiva le fonti di mogia assimilate, ossia quelle prodotte dagli inceneritori di rifiuti, di carbone, di frazioni inorganiche e che dunque non sono propriamente rinnovabili in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, lettera *b*) della Direttiva 2001/77/CE, attuata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, non trovano compensazione dell'incentivo nella componente degli oneri generali di sistema.

2. Il presente articolo dispone la soppressione dell'incentivo CIP/6/92.

3. Le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.

4. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo.».

158.0.46

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 febbraio, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) A decorrere dal 1° gennaio 2022, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

b) L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal comma 1.».

158.0.47

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 22, comma 4, sostituire le parole: ", posto a carico dei clienti finali." con le seguenti: ", posto a carico della fiscalità generale.". Alla fine del periodo aggiungere il seguente: "L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo."».

158.0.48

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 23, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "e la riduzione" con le seguenti: "e la cancellazione"».

158.0.49

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 23, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori" con le seguenti: "perseguendo l'armonizzazione con strumenti di analoga finalità, utilizzando anche i pimenti delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e gli oneri di sostegno specifici per le finalità di cui al presente articolo sono in capo alla fiscalità generale."».

158.0.50

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,"».

158.0.51

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 1, comma 152, le parole: "Per l'anno 2016" sono sostituite "Dall'anno 2022" e le parole: "di euro 100." sono sostituite da "di euro 80".

All'articolo 1, comma 153, la lettera *a*) è "soppressa".

All'articolo 1, comma 153, alla lettera *b*) le parole "di cui al primo comma" sono soppresse.

All'articolo 1, comma 153, la lettera *c*) è "soppressa".

All'articolo 1, il comma 154 è sostituito dal seguente:

"154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dall'Agenzia delle Entrate, che a tal fine è considerata sostituta di imposta, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al

comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma".

All'articolo 1, il comma 156 è sostituito dal seguente:

"156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 154 e 155, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad inviare apposito modulo di pagamento ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione. È altresì autorizzata ad inviare comunicazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone".

All'articolo 1, il comma 157 è soppresso.

All'articolo 1, il comma 159 è soppresso.

2. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate».

158.0.52

LANZI, MONTEVECCHI, MARINELLO, MAIORINO, DE LUCIA, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Disposizioni in materia di interscambio di pallet per il trasporto merci)

1. Le disposizioni di cui alla presente norma costituiscono norme inderogabili e si applicano nei confronti dei pallet interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, i suddetti pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

3. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario, l'obbligo di cui al comma 2 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.

4. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, debitamente sottoscritto, con-

tenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché tipologia e quantità dei pallet da restituire. Il voucher è equiparabile a un titolo di credito al portatore che dà diritto alla restituzione del quantitativo di pallet ivi indicato.

5. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro 6 mesi dall'emissione del voucher secondo quanto previsto dal comma 4, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet per il numero di pallet non restituito.

6. A ogni patto tra le parti contrario alle disposizioni della presente norma si applica il comma 2 dell'articolo 1341 del codice civile.

7. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative, nonché il valore di mercato sulla base delle osservazioni effettuate dall'Organismo Consorzio Servizi Legno Sughero, Conlegno, con riferimento ai pallet EPAL (European Pallet Association), nonché degli altri Organismi competenti riconosciuti per quanto attiene alle altre tipologie di pallet disciplinate dalla presente normativa. Con il medesimo decreto viene indicata la struttura presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni della presente normativa all'organismo di cui al periodo precedente.».

158.0.53

LANZI, MARINELLO, MONTEVECCHI, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Aumento delle quote di remunerazione del servizio di interrompibilità del settore ceramico)

1. Per l'anno 2022, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.».

158.0.54

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«158-bis.

(Misure per il settore del vetro artistico)

1. Al fine di tutelare un marchio italiano leader nell'export mondiale e scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a ristorare le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano per i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di gas metano usato per combustione a usi industriali.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro il 28 febbraio 2022 sono stabiliti i criteri per la assegnazione come contributo a fondo perduto delle risorse di cui al comma 1. Qualora le domande pervenute superino le risorse disponibili, si procede con una assegnazione proporzionale al numero degli addetti di ciascuna impresa.

3. Il presente articolo opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

158.0.55 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE

Approvato

Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

«Art. 153-bis.

(Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché per il Sostegno e valorizzazione al settore della ceramica artistica tradizionale)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2022.

2. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale e dell'attività ceramica di qualità. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della Cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri, le finalità; le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.

3. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fallimento produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del Vetro Artistico di Murano. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto

delle risorse di cui al presente, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

5. I benefici di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

Art. 159

159.1

PAVANELLI, GALLICCHIO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «a decorrere dal 2022» aggiungere, in fine, le seguenti: «e al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente "c-bis) installazione su nuovi edifici o su edifici da ristrutturare ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sia pubblici che privati, impianti fotovoltaici che coprano almeno il 50 per cento dei consumi previsti"».

159.2

CALIGIURI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell'economia circolare, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazione nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: "e 2021" sono sostituite con le seguenti: ", 2021 e 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal seguente comma, quantificati in 25 milioni euro all'anno, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

159.3

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell'economia circolare, all'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazione dalla leg-

ge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "e 2021", sono sostituite con le seguenti: "2021 e 2022".».

159.4

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell'economia circolare, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazione nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ",2021 e 2022".».

159.5

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell'economia circolare, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazione nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: "e 2021" sono sostituite con le seguenti: ",2021 e 2022".».

159.6

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

«Art. 159-bis. - (Continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia) - 1. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 1 comma 6 dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima

legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2022.».

159.7

DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e disposizioni per la transizione energetica».

159.8

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, all'articolo 31, comma 1, lettera a), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, dopo le parole: "Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo *stand-alone*' e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-*quater* lettere a), b) e d)" sono aggiunte le seguenti: ", e gli impianti di accumulo elettrochimico di cui alla lettera c) punto 2), nel caso in cui l'impianto di ac-

cumulo elettrochimico sia adiacente alle opere elettriche per la connessione già realizzate, e alla lettera c) punto 3)».

159.9

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire il rimboschimento della pineta di Siano e del Parco nazionale dell'Aspromonte e definire un Piano di ricostruzione e aiuti economici per le aziende agricole e gli allevamenti che hanno subito danni a causa degli incendi dell'agosto 2021, è istituito nello Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un apposito Fondo di conto capitale con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2022.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 500 milioni per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 160.

159.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili) (Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come

carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

159.0.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 30% ed al 40% rispettivamente per gli anni 2023 e 2024, del 50% per l'anno 2025 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo, di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgono direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.».

159.0.3

PAGANO, FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione

dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.4

FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.5

MANCA, FENU

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

159.0.6

DORIA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.7

CUCCA, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consistere il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione

dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transazione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni di utilizzo residuo fondo Terminal Passeggeri)

All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022" e le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021"».

159.0.9

FARAONE, FREGOLENT

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Misure di semplificazione navi minori e dei galleggianti ed adibite al trasporto di passeggeri)

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1- *ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Fatta salva l'applicazione del terzo periodo del comma 1-*bis* del presente articolo, dall'obbligatorietà del servizio tecnico-nautico di ormeggio sono escluse le navi fino a 300 GT iscritte nel registro delle navi minori e dei galleggianti ed adibite al trasporto di passeggeri."».

159.0.10

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Misure per la navigazione nelle acque interne)

1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

159.0.11

PAROLI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Fondo per la promozione dell'idrogeno e delle tecnologie green)

1. Al fine di promuovere interventi per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, associazioni del settore, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'idrogeno e delle tecnologie *green*», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno, promozione degli *hub* per la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, impianti centralizzati oppure mediante elettrolisi dell'acqua in impianti centralizzati o in impianti *on-site* e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno e delle tecnologie *green*. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

159.0.12

PAROLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili)

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione della tecnologia dell'idrogeno verde per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, l'energia per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili tramite processi elettrolitici e per la sua distribuzione, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento del prodotto finale, per l'anno 2022 è esentata dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. Le regole di tale esenzione, da concedere per un periodo transitorio ad un limitato numero di impianti con un definito assorbimento massimale di energia elettrica, sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sentito il Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) da emanare entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

159.0.13

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Fondo per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito pres-

so il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per gli anni 2023 e 500 milioni per il 2024, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per gli anni 2023 e 500 milioni per il 202, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2022, 2023, 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario».

159.0.14 (testo 2)

LOREFICE, CAMPAGNA, CASTALDI, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE, CROATTI, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GAUDIANO, L'ABBATE, DI GIROLAMO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

159.0.15

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*octies*. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2010 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

1-*nonies*. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato *ex* decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-*decies*. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale,

l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato *ex* decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente articolo 3-ter.";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale".

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "v-nones) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti".

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive

modificazioni e integrazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice.".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

159.0.16

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Fondo per gli eventi alluvionali a Catania)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree della città di Catania colpita da eventi alluvionali del 26, 27 e 28 ottobre 2021, di seguito denominato «Fondo», da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente articolo.

2. La concessione dei contributi a fondo perduto previsti dal Fondo, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, è disposta:

a) per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, nonché delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche, distrutte o danneggiate, in relazione al danno effettivamente subito;

b) in favore delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi;

c) per gli oneri derivanti da danni agli edifici di interesse storico-artistico;

d) per il rimborso, in favore dei soggetti le cui abitazioni sono state oggetto di sgombrò da parte dalle competenti autorità, degli oneri sostenuti a seguito di traslochi e di depositi, nonché relativi all'allestimento di alloggi temporanei;

e) per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità produttiva.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità della concessione dei contributi di cui al presente articolo, assi-

curando l'equità e la parità di trattamento dei soggetti danneggiati nel rispetto delle risorse allo scopo stanziate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, che andranno ad affluire nel Fondo di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

159.0.17

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Definizione procedure di indennizzo aziende piemontesi danneggiate dall'alluvione del 1994)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come richiamato dall'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sede operativa nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione UE (2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse una impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è istituito un Fondo della consistenza di euro 250.000, per l'anno 2022, al fine di finanziare la definizione di eventuali contenziosi attualmente in corso e relativi alla titolarità delle agevolazioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente la consistenza del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge, è ridotta di euro 250.000 per l'anno 2022.

159.0.18

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Agevolazioni tariffarie per servizi di energia elettrica, gas ed acqua interrotti a seguito di evento calamitoso)

1. L'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede a riconoscere agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore di utenze e forniture nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate, site nei comuni coinvolti da eventi calamitosi e dichiarate inagibili o per le quali, a seguito di evento calamitoso, non è possibile fornire il servizio. L'autorità individua, altresì, le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.

2. L'autorità è altresì autorizzata a disporre, con propri provvedimenti, le agevolazioni di cui al comma 1 a favore delle utenze e forniture site nei territori dei comuni dichiarati inagibili dalle autorità competenti in conseguenza di eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina le modalità di rateizzazione degli importi non pagati relativi alle utenze e forniture di cui al presente comma, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi».

159.0.19

GIROTTI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e i conseguenti impatti sulla spesa per la fornitura di energia elettri-

ca per gli utenti finali, in ogni trimestre dell'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:

a) l'utilizzo di una quota parte, pari ad una misura massima complessiva di 700 milioni di euro, per ciascun trimestre, dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di ulteriori risorse pari ad una misura massima complessiva di 600 milioni di euro.

2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per ogni trimestre dell'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ulteriori risorse».

159.0.20

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Modifiche al codice della strada)

All'art. 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) Al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano a partire dal secondo anno di

conseguimento della patente, a seguito della frequentazione e del superamento di un corso di formazione di guida sicura di cui al successivo comma 2-ter".

c) Al comma 2-bis le parole "per il primo anno dal rilascio" sono soppresse.

d) Dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. A partire dal secondo anno di conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B è consentita la guida di veicoli di potenza superiore ai 55 kW/t a seguito della frequentazione e del superamento di un corso di guida sicura rientrante in quelli riconosciuti con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. All'atto del superamento del corso di guida sicura di cui all'articolo 117 comma 2-ter, viene attribuito un bonus di 10 punti che si aggiungono a quelli previsti nel comma 1, eventualmente decurtati per violazioni intercorse nel periodo dal rilascio della patente al superamento del corso di guida sicura di cui all'articolo 117 comma 2-ter"».

159.0.21

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.".

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.».

159.0.22

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

1. Al fine di dare piena e immediata attuazione alle disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali applicabili.».

159.0.23

VATTUONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni in materia di fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nelle aree portuali militari)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziata per l'anno 2021, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno 2022 al Ministero della difesa.».

159.0.24

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 dopo le parole: "la regione, dopo avere acquisito il parere" aggiungere le seguenti: "obbligatorio ma non"».

159.0.25

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'articolo 41 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: 1 In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

159.0.26

TONINELLI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Abolizione del pubblico registro automobilistico)

1. Ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e del conseguimento di un risparmio di spesa a beneficio degli utenti, il pubblico registro automobilistico (PRA), istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative funzioni sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla ricollocazione del personale del PRA presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o ad altre pubbliche amministrazioni che presentano carenza di organico.».

159.0.27 (testo 3)

PAVANELLI, GALLICCHIO, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE, CROATTI, Marco PELLEGRINI, LOMUTI, DONNO, LOREFICE, L'ABBATE, GAUDIANO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti)

1. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche

abusive, il fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: "siti di smaltimento finale di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "siti di smaltimento e trattamento di rifiuti".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.28

CASTELLONE, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni per la terra dei fuochi)

1. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di vigilanza e controllo delle Forze armate e delle forze dell'ordine impiegate per le operazioni di contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti abbandonati nella provincia di Napoli e nell'area sud-occidentale della provincia di Caserta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con dotazione pari a venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di dotare le Forze armate e le forze dell'ordine impiegate nelle operazioni di cui al presente comma della strumentazione necessaria per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'impiego di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar.

2. Il Ministro della transizione ecologica definisce con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero della difesa, le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.29

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

1. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012.».

159.0.30

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione all'Autorità di Regolazione dei Trasporti)

1. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di concessione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dei concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge.».

159.0.31

STEGER, DURNWALDER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 159-bis.

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, le parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi," sono soppresse.».

159.0.32

STEGER, DURNWALDER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN'RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.».

159.0.33

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Iva agevolata per la vendita di birra in bottiglia destinata al riuso)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, la vendita di birra ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso è soggetta all'aliquota del 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la Parte III, è aggiunta la seguente: "Parte III-bis. Beni e servizi soggetti all'aliquota del 20 per cento. 128) Birra venduta ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

159.0.34

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza COVID-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2022, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di di-

gestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.».

159.0.35

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca un fondo, di seguito denominato "Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 194.

159.0.36

GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 222-bis.

(Fondo unico per il riciclo).

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato."».

159.0.37

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Rimborsi svalutazione immobili nel quartiere Tamburi di Taranto)

1. A seguito della riduzione del valore commerciale degli immobili situati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, prodotte a seguito dell'esposizione ad emissioni intollerabili ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile, possono accedere al risarcimento dei danni i proprietari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato richiesta di risarcimento danni in sede legale, sia civile che penale. Il rimborso è riconosciuto a seguito di sentenza passata in giudicato sulla base del criterio cronologico di definizione dei relativi processi. In caso di sentenza favorevole al ricorrente il risarcimento riconosciuto è comunque di importo pari a 7300 euro.».

Art. 160

160.1

TRENTACOSTE, NATURALE, CAMPAGNA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022» con le seguenti: «di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 70 milioni di euro nel 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000

2023: -

2024: -

160.2

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine della redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione nella provincia di Cuneo nei comuni di Villanova Mondovì e di Pianfei dell'invaso per l'irrigazione agrirurale e la laminazione delle piene denominato Serra degli Ulivi, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della Regione Piemonte.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

160.3

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 32, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile."».

160.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 32, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazio-

ne del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della inedia dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma *2-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma *2-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile."».

160.5

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"*2-bis.* Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera *c*), comma 2 del presente articolo, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis*, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

2-quater. Le disposizioni di cui al comma *2-bis*, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile."».

160.6 (testo 2)

TRENTACOSTE, LEONE, PUGLIA, GALLICCHIO, CAMPAGNA

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 175/2016.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 2.500.000

2023: - 5.000.000

2024: - 5.000.000

160.7

TARICCO, BITI

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, l'IMU

non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 540 milioni di euro per l'anno 2022 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

160.8

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'IMU non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

160.9

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'IMU non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

160.10

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse sono destinate per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 597,5 milioni di euro per l'anno 2022».

160.11

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 paragrafo 2 lettera c) e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."».

160.12

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per, favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 paragrafo 2 lettera c) e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."».

160.0.1

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

(Programma invasi e bacini multiobiettivo)

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo è adottato un Piano straordinario quinquennale 2022-2027, realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle moda-

lità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficiamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. Ai fini di cui al presente articolo, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.

5. Il piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 520 milioni di euro per l'anno 2022, e 420 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

160.0.2

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

(Tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi e epidemici)

1. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, anche tramite domanda di disoccupazione agricola, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2021, il termine per la presentazione è il 30 settembre 2022. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate" come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo

1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

160.0.3

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole: "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

160.0.4

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

(Misure a favore del settore agricolo e agroalimentare)

1. Al fine di salvaguardare i paesaggi agricoli, forestali e pastorali, che conservano i caratteri storici legati alla permanenza di forme di produzione, usi del suolo agricolo, tecniche di allevamento, sistemazioni del terreno, mosaici paesaggistici e manufatti, collegati a produzioni alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato a favorire le proposte di candidatura all'iscrizione del Registro nazionale dei paesaggi di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al decreto n. 17070 del 19 novembre 2012. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.

2. Le imprese inserite nell'elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 92 del Regolamento dell'Unione europea n. 889 del 2008 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2022 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero politiche agricole, alimentari e forestali per tale attività

compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

3. Le modalità per l'accesso al credito di imposta di cui al comma 2 sono stabilite con apposito decreto del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

160.0.5

TRENTACOSTE, LEONE, NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Rifinanziamento fondo filiere minori)

1. Al Fondo nazionale per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è attribuita un'ulteriore dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Una quota non inferiore al trenta per cento delle risorse stanziato è destinata al settore della corilicoltura.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

160.0.6 (testo 2)

DAMIANI

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 74/2018, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 116/2019, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere 50 unità di personale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 175/2016.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «597,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

160.0.7

NATURALE, GAUDIANO, ROMANO, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Fondo per la prevenzione di atti vandalici in agricoltura)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il "Fondo per la prevenzione di atti vandalici in agricoltura", con una dotazione annua di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'introduzione di nuovi sistemi di monitoraggio e controllo delle aree agricole atti a prevenire atti vandalici a strutture e coltivazioni in agricoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

160.0.8

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

(Misure per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

3. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

160.0.9

PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.160-bis.

(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola)

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura dei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, colpite dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 26 agosto 2021 e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone distrutte dagli incendi, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia con una dotazione pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2024.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 525 milioni di euro per l'anno 2022, 425 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

160.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi)

1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.

2. All'onere di cui al comma 1 nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo».

160.0.11

GAUDIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

(Fondo di ristoro a seguito di esondazioni fluviali)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli è istituito nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali il "Fondo di ristoro a seguito di esondazioni fluviali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più

decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

Art. 161

161.1

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. I datori di lavoro agricolo, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, vi provvedono entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente con modalità telematiche.

1-ter. La presentazione della denuncia aziendale nei termini di cui al precedente comma 2 non determina l'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia stessa ovvero recuperi di imposizione contributiva anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 e altre disposizioni in materia di previdenza agricola.

161.2

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. I datori di lavoro agricolo, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, vi provvedono entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente con modalità telematiche.

3. La presentazione della denuncia aziendale nei termini di cui al precedente comma 2 non determina l'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia stessa ovvero recuperi di imposizione contribu-

tiva anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 e altre disposizioni in materia di previdenza agricola.CO₂

161.3

CASTALDI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

161.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2022, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole».

161.0.1

AIMI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacultura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al medesimo decreto-legge, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

2. Il medesimo esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per lo stesso periodo agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

3. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività che danno diritto all'esonero nell'ambito delle filiere di cui al comma 1 e a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3.

4. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 2.712 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi del comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

161.0.2

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al medesimo decreto-legge, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto per il medesimo periodo agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

3. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività che danno diritto all'esonero nell'ambito delle filiere di cui al comma 1 e a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al del presente articolo, valutati in 385,2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge».

161.0.3

FERRERO, TOSATO, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 161-bis.

(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200,9 milioni per il 2022 e 139,1 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

161.0.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 161-bis.***(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

161.0.5

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 161. - (*Stabilizzazione esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli*) - 1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2022"».

161.0.6

NATURALE, GAUDIANO, CASTALDI, ROMANO, MAIORINO, MONTEVECCHI,
TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 161. - (*Stabilizzazione dell'esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli*) - 1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

161.0.7

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 161-bis.

(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nell'anno 2019)

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Agli oneri derivanti dal presente articoli si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

161.0.8

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

1. L'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8".».

161.0.9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,11 comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8".».

161.0.10

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

1. L'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8".».

161.0.11

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

(Tutela dei lavoratori agricoli a tempo determinato, vittime di sfruttamento)

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che, a seguito dell'adozione di provvedimenti di cui agli articoli 603-*bis* del codice penale e 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perdono involontariamente il lavoro è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione spettante per un numero di giornate corrispondenti a quelle per cui sono stati assunti ovvero per un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle effettivamente svolte nell'anno precedente. Il trattamento di cui al presente comma È equiparato a lavoro ai fini contributivi e del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

161.0.12

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

(Organizzazioni di produttori - raccolta)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera *i*) è inserito la seguente:

"*i*-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".

2. All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-*septies*, è sostituito dal seguente:

"1.5-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 540 milioni di euro per l'anno 2022».

161.0.13

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera *i*) è inserito il seguente periodo:

"*l*) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".

Art. 162

162.1

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2022 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

162.2

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

162.3

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «di ulteriori 5 milioni» con le seguenti: «di ulteriori 10 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

162.4

ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «di ulteriori 5 milioni» con le seguenti: «di ulteriori 10 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

162.5

TARICCO, BITI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «di ulteriori 5 milioni» con le seguenti: «di ulteriori 10 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

162.6

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

162.7

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

162.8

PITTONI, MARIN, CORTI, VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di preservare i complessi malghivi, quale patrimonio identitario dei territori montani, testimonianza storica di cultura materiale, di interesse architettonico per la presenza di uniche e peculiari tipologie edilizie, di interesse paesaggistico, come componente caratteristica del territorio montano, e di interesse sociale per le comunità locali, delle quali rappresentano elementi distintivi di vita familiare e comunitaria, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestale un Fondo, con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per

la concessione di contributi finalizzati a copertura totale o parziale delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici, comprese le relative pertinenze, destinati all'alpeggio del gestore e del personale ed al ricovero del bestiame per il periodo di monticazione, per l'acquisto di attrezzature per il miglioramento dei pascoli per una corretta gestione del territorio ai fini del mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema e della biodiversità, nonché destinati alla trasformazione e vendita diretta dei prodotti caseari di malga e all'organizzazione di percorsi formati, in collaborazione con le scuole agrarie, per favorire la preparazione professionale del personale e la diffusione di conoscenze basate su antiche tradizioni abbinata a nuove esperienze di gestione dell'alpeggio.

6-ter. I beneficiari dei contributi di cui al comma *6-bis* sono le imprese, in qualsiasi forma costituite, che siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne.

6-quater. I contributi di cui al comma *6-bis* sono cumulabili con altri incentivi, previsti da normative europee, nazionali e regionali e si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma *6-bis*.

6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi dal *6-bis* al *6-quinquies*, pari a 40 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

162.9

PITTONI, MARIN, CORTI, VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per la rinascita dei complessi malghivi dei territori montani e promuovere azioni per la valorizzazione e conoscenza dell'unicità dei prodotti lattiero caseari tipici della malga, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto individua iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori di prodotti lattiero caseari tipici di Malga, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni. Il Ministro inoltre individua, d'intesa con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende agricole aggregate nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del presente comma nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.».

162.10

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702 del 2014, il Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni 2022-2027, le cui risorse sono erogate in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

162.11

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702/2014, il "Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro erogato in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

162.12

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 540 del 1999, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3."».

162.13

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 540 del 1999, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3."».

162.14

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 540 del 1999, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3"».

162.15

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo la parola "apponendo" sono inserite "senza oneri"».

162.16

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa"».

162.17

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire la parola: "Allo" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, allo";

- all'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire la parola: "2021" con la seguente: "2023";

- all'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "entro il 30 giugno 2022"».

162.18

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 139, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori";

b) le parole: "5 tonnellate", sono sostituite dalle seguenti: "30 tonnellate"».

162.19

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.".

Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, le parole: "5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "30 tonnellate"».

162.20

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori";

b) al comma 140, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

162.21

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.".

Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

162.22

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori";

b) al comma 142, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000"».

162.23

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000"».

162.24

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori";

b) al comma 142, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro"».

162.25

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000"».

162.26

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori";

b) al comma 142, il secondo periodo è soppresso».

162.27

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il periodo: "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppresso.».

162.0.1

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 162-bis.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazione:

a) al comma 139, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.";

b) al comma 140, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

c) al comma 142 le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000", e le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000"».

162.0.2

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

1. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori" e le parole: "5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "30 tonnellate"».

162.0.3 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, FREGOLENT, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI,
TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo 157, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino Gonacon)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 500.000,00 per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

162.0.3

VALLARDI, BERGESIO, FREGOLENT, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (bus scrofa), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche

manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.

6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".

7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" aggiungere le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo."».

162.0.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Istituzione fondo nazionale per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024 al fine di assicurare a tutti gli operatori danneggiati il giusto risarcimento e contestualmente a semplificare l'iter burocratico che spesso ne ritarda l'erogazione nonché a stabilire criteri omogenei, su scala nazionale, per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni annui per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

162.0.5

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Regolamentazione filiera della canapa industriale)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

2) all'articolo 4:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

b) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.";

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

3) all'articolo 6, comma 2, le parole: "al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.";

4) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2022, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis."».

162.0.6

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 30 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194».

162.0.7

Simone BOSSI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Fondo per la riconversione aziendale degli allevamenti di visoni)

1. Al fine di agevolare la riconversione aziendale degli allevamenti di visoni, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla copertura finanziaria di interventi volti ad offrire un adeguato ristoro, e al contempo garantire un accompagnamento alla chiusura e alla riconversione per le aziende che si occupano di allevamento di visoni.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione dalla presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per il funzionamento del fondo e per l'erogazione delle risorse per gli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

a) l'indennizzo è proporzionato al numero di posti gabbia previsti nella concessione di allevamento;

b) il contributo annuale è corrispondente al 30 per cento del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;

c) il contributo a fondo perduto per la copertura del 100 per cento delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti, ovvero del 75 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività commerciale diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia e che hanno perduto la loro funzione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, della presente legge.

162.0.8

CORTI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Fondo a sostegno di interventi di recupero e conservazione delle stazioni d'alpeggio)

1. Al fine di salvaguardare l'importante patrimonio economico, sociale, ambientale e storico-culturale delle comunità regionali e di valorizzare le stazioni degli alpeggi di proprietà pubblica e le aziende zootecniche che vi insistono, come sistemi che hanno contribuito con l'impiego di processi millenari a modellare il paesaggio e a caratterizzare le produzioni finali come eccellenze dell'agricoltura sostenibile e multifunzionale in ambiente montano, anche in attuazione dei principi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestale un Fondo, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a sostegno di processi di recupero e conservazione degli edifici, anche finalizzati ad una successiva vendita a soggetti terzi interessati alla riattivazione del potenziale produttivo e al mantenimento delle attività di supporto al complessivo sistema degli alpeggi, investendo nell'acquisto di attrezzature per il miglioramento dei pascoli, nella formazione professionale del personale e nella trasformazione e vendita diretta dei prodotti caseari di malga.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di ripartizione degli stanziamenti del Fondo

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

162.0.9 (testo 3)

ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, FANTETTI, STEGER, TARICCO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Contributo per la promozione dei territori locali)

1. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è concesso, per l'anno 2022, un contributo pari a 1 milione di euro a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un qr *code* apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del regolamento UE n. 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti e dei regolamenti UE n. 1308/2013 e UE n. 33/2019 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

162.0.10 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

1. Al fine di rafforzare gli strumenti di politica economica indirizzati al sostegno di sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali e allo sviluppo delle comunità delle aree rurali attraverso la promozione delle produzioni tipiche locali, per una agricoltura sostenibile e competitiva, nonché al fine di razionalizzare le risorse destinate ad interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, il rifinanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 499, punto 6, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ripartito in quote di pari valore per il triennio 2022, 2023, e 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole da "500 milioni di euro", fino alla fine del comma, con le seguenti "460 milioni di euro per l'anno 2023, 460 milioni di euro per l'anno 2024, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

162.0.11

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 162-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

162.0.12

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«162-bis.

Al fine di sostenere la filiera lattiero-casearia, presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di promozione per il settore lattiero caseario", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi promozionali realizzati dalle OOPP agricole.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare la seguente variazione:

2022: - 10.000.000.

162.0.13

PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.

2. Con il termine "turismo lattiero caseario o vie del formaggio" si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi prodotti in Italia espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.

3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.».

162.0.14

TRENTACOSTE, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo e il sostegno alla filiera apistica nazionale)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i), l) e q), della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, previa intesa con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore apistico e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma precedente.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «590 milioni».

162.0.15

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Incentivi alla produzione della frutta a guscio nelle aree svantaggiate di montagna)

1. Al fine incentivare la competitività delle imprese agricole operanti nel settore della coltivazione di frutta a guscio situate nelle aree svantaggiate di montagna, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le produzioni di prodotti da forno e farinacei composti per almeno il 25 per cento da farina e derivati di frutta in guscio provenienti dalle zone di montagna delle aree svantaggiate si considerano beni oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

162.0.16

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-bis. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'art. 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'art. 1, commi 426 e 432 mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

162.0.17

LANZI, MONTEVECCHI, MARINELLO, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

*(Disposizioni a sostegno delle società di corse
per le attività di organizzazione delle corse ippiche)*

1. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici, le risorse destinate alle sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse, dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6,5 milioni

2023: 0

2024: 0.

162.0.18

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 162-bis.

1. L'articolo 6-*bis* del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106 è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata o per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500"».

Art. 163

163.1

ZULIANI, VALLARDI, BERGESIO, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l'annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2022».

163.2

CALIGIURI

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l'annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi».

163.3

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l'annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi».

163.4 (testo 2)

TARICCO, BITI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 128, è destinato a misure in favore della filiera delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 128 articolo 1, comma 129».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «bovini e suini», *inserire le seguenti*: «e misure di sostegno alla filiera delle carni bianche».

163.5 (testo 3)

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 128, è destinato a misure in favore della filiera delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 128 articolo 1, comma 129».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «bovini e suini», *inserire le seguenti*: «e misure di sostegno alla filiera delle carni bianche».

163.6

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla Parte III della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 18,6 milioni di euro a decorrere dal 2022.

163.7

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

All'articolo 163, aggiungere il seguente comma:

«Alla Parte III della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"».

163.0.1

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 4.000.000;

2023: - 4.000.000;

2024: - 4.000.000.

163.0.2

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

163.0.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

163.0.4

COLLINA, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

163.0.5

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO,
NATURALE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 163-bis.

(Esenzione uccisa per i grassi animali non modificati chimicamente)

1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, le parole: "Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione." sono sostituite dalle seguenti: "Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.";

b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole: "oli vegetali" aggiungere le seguenti: "e grassi animali".

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

163.0.6

PRESUTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Esenzione accisa per i grassi animali non modificati chimicamente)

1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, le parole: "Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione." sono sostituite dalle seguenti: "Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.";

b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole: "oli vegetali" aggiungere le seguenti: "e grassi animali"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598,49 milioni di euro per l'anno 2022 e 498,49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

163.0.7

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 163-bis.

(Agevolazioni in materia di Imu)

1. Le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

163.0.8

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 163-bis.

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali)

1. Alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) A tutti i prodotti biologici certificati si applica l'aliquota IVA agevolata del 2 per cento in relazione alle esternalità positive per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori del metodo di produzione più sostenibile, come il biologico, che esclude l'uso di sostanze chimiche di sintesi;

b) i prodotti biologici certificati sono esenti IVA quando venduti per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di servizi di ristorazione collettiva pubblica regolati da appositi contratti di acquisto stipulati

con stazioni appaltanti e centrali di acquisto che operano in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo 50 del 2016 ss.mm.ii.

c) Ai prodotti fitosanitari e ai fertilizzanti, esclusi quelli ammessi per l'agricoltura biologica, si applica l'aliquota ordinaria del 22 per cento in relazione alle esternalità negative per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori connesse all'uso delle sostanze chimiche di sintesi."».

163.0.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Piattaforme di lavoro elevabili utilizzate nei fondi agricoli per la coltivazione delle piante e la raccolta della frutta)

1. All'allegato VII ("Verifiche di attrezzature"), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" e: "Verifica annuale" sono inserite le seguenti: "Attrezzatura; Intervento/periodicità; Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO); Verifica triennale;"».

163.0.10

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 163-ter.

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

1. Le imprese inserite nell'elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 92 del Regolamento Ce 889/2008 e seguenti che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100%

dei costi documentabili nel periodo di imposta 2022 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo saranno stabilite con apposito Decreto del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

163.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 163-bis.

(Riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, al numero 9), le parole: ", escluso quello destinato alla semina" sono soppresse;

b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce: "1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo"

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: "orzo destinato alla semina" sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: "orzo," è soppressa.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

163.0.12

CALIGIURI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Misure per il registro carico/scarico cerealicolo)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'anno 2023";

b) al comma 140, le parole: "entro 7 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni"».

163.0.13

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Misure per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore di una cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza

ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

3. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.».

163.0.14

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 163-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativa ai servizi di impollinazione e pappa reale)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente "12-bis) pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 16-bis), sono inseriti i seguenti:
"16-ter) servizio di impollinazione.

16-quater) pappa reale o gelatina reale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

163.0.15

MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 163-bis.

(Norme in materia di applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.».

163.0.16

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 163-bis.

(Norme in materia di applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.».

Conseguentemente ridurre di 500.000 euro gli importi di cui al successivo articolo 194.

163.0.17

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Norme in materia di applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022 e di 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

163.0.18

BRUZZONE, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 163-bis.

(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indiffe-

ribili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

163.0.19

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.
(Emergenza aviaria)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, per le seguenti finalità: *a)* interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia; *b)* rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 194.».

163.0.20

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 163. - (*Fondo per la gestione di animali sequestrati*) - 1. Allo scopo di favorire il rispetto delle condizioni di benessere animale e salvaguardare la salute pubblica, in linea con gli obiettivi del PNRR, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo per la gestione degli animali oggetto di sequestro o confisca con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è destinato a sostenere le associazioni o enti portatori di interessi individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 19-*quarter* delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, o a strutture pubbliche o private, anche estere, che diano adeguate garanzie di rispetto delle necessità etologiche degli animali».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 164**164.1**

BALBONI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a*) e *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1° gennaio 2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera *a*) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di 117.263,16 euro annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, cui (per le quali) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.».

164.2

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a*) ed *e*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1° gennaio 2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera *a*) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.».

164.3

CAUSIN

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a*) e *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera *a*) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine risulta essere già autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai possibili oneri derivanti dalla ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152 della presente legge.».

164.4

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo

lo 937, comma 1, lettera *a*) ed *e*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1° gennaio 2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera *a*) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, cui (per le quali) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.».

164.5

PEROSINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a*) e *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1° gennaio 2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera *a*) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1,

lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, per le quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.».

164.0.1 (testo 3 corretto)

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'articolo 74, comma 1, sopprimere le parole: «, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio».

Conseguentemente, :

agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 27,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge;

dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 164-bis.

(Rilancio del settore della pesca marittima)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio ed incentivare la concorrenza e la competitività delle imprese di pesca nazionali, è istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di assicurare la continuità delle azioni a sostegno del settore ittico nel periodo di emergenza COVID-19, con una dotazione di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, con riguardo alla realizzazione di programmi di

sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.

2. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di evitare la violazione del principio di neutralità dell'IVA nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, nonché di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti per l'attuazione del comma 1, pari a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e per l'attuazione del comma 2, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

164.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Ristori per il settore della pesca danneggiato dalle attività estrattive in mare)

1. Nelle more dell'attuazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAD di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per consentire la sollecita erogazione al settore della pesca dei ristori riferiti alle limitazioni derivanti dalla ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, a decorrere dall'anno 2021 la quota parte delle *royalties* spettanti sono versate dalle Regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. Le Regioni provvedono ad adeguare, ove necessario, le proprie norme e i relativi strumenti applicativi alle disposizioni del presente articolo entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la finalità di cui al comma 1, all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo."».

164.0.3

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 164-bis.

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

2. All'articolo 100, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "pertinenze demaniali marittime" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

164.0.4

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 164-bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

"e-bis) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.";

b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

"g-bis) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione;

g-ter) oli destinati a qualsiasi utilizzo.";

c) all'articolo 2, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. I prodotti di cui alla lettera g-bis), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e ss. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera g-bis) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.

3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'uccisa, di cui dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera *g-bis*) si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, il numero 6 è soppresso;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, il numero 1 è sostituito dal seguente:

"1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,2 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo."».

164.0.5

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Disposizioni di utilizzo residuo Terminal Passeggeri)

1. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022" e le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

164.0.6

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Rimodulazione canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 700."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

164.0.7

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

1. Ai fini della corretta applicazione delle tasse portuali che gravano sulle merci imbarcate nei Porti nazionali di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, il sale si intende riferito alla categoria I della tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto medesimo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

164.0.8 (testo 2)

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

All'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-settentrionale è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «598 milioni di euro per il 2022».

164.0.9

ROMEO, FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Disposizioni in tema di investimenti portuali green new deal)

1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (così detto "Nuovo green deal europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.».

164.0.10

DE FALCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 164-bis.

1. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 1 aggiungere il seguente è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei piloti, delle navi e della navigazione portuale, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e dell'impegno anche fisico dell'attività svolta, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso secondo le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni".».

164.0.11

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Disposizioni in tema di imponibilità IVA delle soste in porto)

1. All'articolo 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola "deposito," è inserita la parola "sosta,".».

164.0.12

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 164-bis.

(Misure per il registro carico/scarico cerealicolo)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, la parola: "Allo" è sostituita dalle seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, allo";

b) al comma 141, la parola: "2021" è sostituita dalla parola "2023";

c) al comma 141, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 30 giugno 2022"».

Art. 165

165.1

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

«1-bis. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e le imprese forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione sono escluse dall'iscrizione al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 9 febbraio 2021».

165.0.1

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione eco-

logica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. 1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato."».

165.0.2

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma 2.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *2-bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

"*2-bis.1.* Il decreto di cui al comma *2-bis* deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

165.0.3

CALIGIURI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato";

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale."

3. All'articolo I della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

165.0.4

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato";

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

165.0.5

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-*bis*.

(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 3-*bis* le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento";

d) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua

superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595;

2023: - 9.066.430;

2024: - 11.333.038.

165.0.6 (testo 3)

TARICCO, MANCA, COLLINA, PIARULLI, STEGER, FARAONE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri."

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della

tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;

2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

165.0.7 (testo 2)

NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, GAUDIANO, CASTALDI, ROMANO, DONNO, DELL'OLIO, CROATTI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua

superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri."

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;

2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

165.0.8

PRESUTTO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 165-bis.

(Disposizioni in materia di accise per la filiera birricola)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* sostituire le parole: "40 per cento" con le seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595;

2023: - 9.066.430;

2024: - 11.333.038.

165.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e succes-

sive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595;

2023: - 9.066.430;

2024: - 11.333.038.

165.0.10 (testo 2)

CALIGIURI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua

superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.".

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;

2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

165.0.11 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri."

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e succes-

sive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;

2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

165.0.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595;

2023: - 9.066.430;

2024: - 11.333.038.

165.0.13 (testo 2)

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rafforzamento della qualità dell'agricoltura e della pesca)

1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, la parola "Allo" è sostituita dalle seguenti parole "A decorrere dal 1° gennaio 2023, allo";

b) al comma 141, la parola "2021" è sostituita dalla parola "2023";

c) al comma 141, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti parole "entro il 30 giugno 2022".

3. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, da destinare alla realizzazione di interventi di messa

in sicurezza nei porti di aree da destinare alla pesca sportiva e ricreativa. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le Regioni.

4. Al fine di promuovere l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel rispetto dell'ambiente, in condizioni di sicurezza e nelle forme compatibili con l'organizzazione funzionale dei singoli scali marittimi, gli interventi di cui al comma 3 sono realizzati mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa tra la Regione territorialmente competente, l'Autorità marittima, l'Autorità di Sistema portuale, l'Autorità portuale regionale, ove presente, e le associazioni di pesca sportiva e ricreativa maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

165.0.14

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Potenziamento delle attività dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari)

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto decreto, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.15

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Potenziamento attività ICQRF)

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3 comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

165.0.16

NATURALE, PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO, ROMANO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Indennità personale ICQRF)

1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

(milioni di euro):

2022: - 0,5.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

165.0.17

NATURALE, GAUDIANO, ROMANO, MAIORINO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1. le parole: "160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "260 milioni di euro";

2. le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022".

b) al comma 3-bis, le parole: "1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

165.0.17a

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

i. le parole: "160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "260 milioni di euro";

ii. le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022"

b) al comma 3-bis le parole: "1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.18

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "260 milioni di euro"; e le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022"

b) al comma 3-bis, le parole: "1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2022"

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, a 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

165.0.19

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

i. le parole: "160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "260 milioni di euro";

ii. le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

b) al comma 3-*bis* le parole: "1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.20

CALIGIURI, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. All'articolo 71 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

i. le parole: "160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "260 milioni di euro";

ii. le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022"

b) al comma 3-bis le parole: "1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.21

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.22

CALIGIURI, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.23

NATURALE, ROMANO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.24

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.25

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.26

CALIGIURI, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

2. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno, con

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194».

165.0.27 (testo 2)

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. La disposizione di cui al presente comma non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno.

2. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che, a seguito dell'adozione di provvedimenti di cui a gli articoli 603-bis c.p. e 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perdono involontariamente il lavoro è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione spettante per un numero di giornate corrispondenti a quelle per cui sono stati assunti ovvero per un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle effettivamente svolte nell'anno precedente. Il trattamento di cui al presente comma è equiparato a lavoro ai fini contributivi e del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 540 milioni di euro per l'anno 2022 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

165.0.28 (testo 3)

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri."

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede

alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;

2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

165.0.29

BERGESIO, ZULIANI, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 194».

165.0.30

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».

2. Agli oneri del primo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigen-

ze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

165.0.31

VALLARDI, BERGESIO, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

2. Agli oneri del primo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

165.0.32

CALIGIURI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Incremento del Fondo filiere minori)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

2. Agli oneri del primo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

165.0.33

RUFA, ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».,

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.34

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

4. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

7. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede a valere, parzialmente, dalle maggiori entrate derivanti dal quinto comma.

8. Al terzo comma dell'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "trentacinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

b) le parole "quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque per cento".

165.0.35

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS,
GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"»,.

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.36 (testo 2)

CONZATTI

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 13-bis, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con

riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

165.0.37

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».,

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.38

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».,

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.39

CALIGIURI, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.40

VALLARDI, BERGESIO, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale « incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono concessi contributi, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative ai fini dell'accesso a qualsiasi forma di finanziamento comunitario, nazionale o regionale, in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi collettivi di difesa di cui al capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.

3. Le compagnie assicurative provvedono al risarcimento del danno in favore dei soggetti beneficiari non oltre il termine del previsto raccolto, ovvero dell'anno solare nel quale è stipulata la polizza assicurativa, con riferimento a strutture aziendali, allevamenti e produzioni animali.

4. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cessano di avere validità a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.41

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura)

1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.42

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Ulteriori misure a favore del settore agricolo e della pesca)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «480 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.43

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Manufatti e relitti per la realizzazione di strutture e siti subacquei a fini di protezione e ripopolamento ittico)

All'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "e manufatti" sono sostituite dalle seguenti: ", manufatti e relitti adeguatamente trattati";

b) alla rubrica, le parole: "e condotte" sono sostituite dalle seguenti: ",condotte, manufatti e relitti";

c) all'allegato III della parte seconda, dopo la lettera *af*-bis) è inserita la seguente: "*af*-ter) immersione in mare di manufatti e relitti adeguatamente trattati ai fini della realizzazione di strutture e siti subacquei, di protezione e di popolamento ittico".».

165.0.44

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 mag-

gio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.

165.0.45

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori da realizzare secondo quanto disposto da specifico regolamento redatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'assistenza tecnica del CREA. Il contributo riconosciuto alle aziende agricole biologiche, ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

165.0.46

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. m, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato "Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione, senza l'uso di prodotti fitosanitari, di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori.

3. Gli eventuali finanziamenti riconosciuti alle aziende agricole biologiche, ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente articolo è cumulabile con altri contributi e finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

4. Con decreto avente natura regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo comma.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può avvalersi dell'assistenza tecnica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per stabilire le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

165.0.47

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato "Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori da realizzare secondo quanto disposto da specifico regolamento redatto dal Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'assistenza tecnica del CREA. Il contributo riconosciuto alle aziende agricole biologiche, ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.».

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000.

165.0.48 (testo 2)

MORONESE, LEZZI, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

"ART. 165-bis

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori da realizzare secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CREA. Il contributo riconosciuto ai sensi del presente comma è cumulabile con altri

contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000.

165.0.49

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (*sus scrofa*), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3. Le attività di cui al comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.

6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".

7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo".».

165.0.50

CALIGIURI, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (*sus scrofa*), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria, a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo

svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio, possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3. Le attività di cui al comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del comma 1.

6. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie tacciabili previste al comma 1 lettera d)".

7. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" aggiungere le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo».

165.0.51

AGOSTINELLI, NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, esistenti alla data del 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2022 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione,

cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023, 495 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

165.0.52

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, CASOLATI, TOSATO, TESTOR, FAGGI,
FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio e favorire la ripresa delle attività economiche degli impianti ippici che hanno subito una limitazione della presenza di persone sia nelle sale adibite alla raccolta scommesse che negli ippodromi, è costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2022 che sarà erogato dal Ministero stesso in base all'impatto economico documentabile subito dalle società di corse, rispetto all'anno 2019, per le attività di organizzazione delle corse ippiche del 2022, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 imposte dalle autorità competenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

165.0.53

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

1. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento e di rilancio delle politiche pubbliche nel settore ippico e di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-

restali sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022 dell'importo del fondo speciale di parte corrente di cui all'allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze».

165.0.54

CALIGIURI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Sovvenzioni per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

1. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

alla voce capitolo 1425 "Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire

tra i programmi di spesa dell'amministrazione" (capitolo 1425) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 7.000.000;

CS: - 7.000.000».

Conseguentemente, alla voce «Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse» (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

165.0.55

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

165.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

165.0.57

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

165.0.58

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)

1. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 1 comma 6 dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2022.».

165.0.59

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Credito d'imposta per acquisto prodotti biologici)

1. A decorrere dall'anno 2022 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute dalle aziende agricole per l'acquisto di prodotti fitosanitari ammessi in agriBio di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

165.0.60

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico)

1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida cessano di essere applicabili.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 2170 e seguenti del Cod. Civ.

3. All'interno delle filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

4. Tutte le entrate provenienti dal nuovo gettito fiscale, derivante dall'attuazione del presente articolo, sono destinate al Fondo speciale perequativo, utilizzato per misure di carattere strutturale, tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata, avvicinare la produzione al consumo, anche recuperando immobili preesistenti e ridurre i problemi ambientali legati al trasporto su lunghe distanze (emissioni di CO₂) e all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili.

5. Per le finalità di cui al comma 4, sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo alle attività che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni di CO₂, delocalizzano nelle aree del paese in cui la produzione è inesistente e/o insufficiente a soddisfare i consumi e laddove non vi sono problemi legati alla direttiva nitrati europea.

6. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 5 non dovranno possedere nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte (mangime), il 10 per cento del fattore intermedio (produzione zootecnica) e il 10 per cento del fattore a valle (prodotto finito), in ogni filiera zootecnica. Inoltre, le agevolazioni e gli incentivi sono altresì estesi a tutte le misure di *trade marketing* e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi brand e a creare nuove reti commerciali e/o punti vendita.

7. Le associazioni che dimostrino di aver subito effetti restrittivi all'interno di una filiera derivanti da derive oligopolistiche, beneficeranno di priorità nell'assegnazione delle risorse.

8. Tutte le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di carattere tributario e previdenziale.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

165.0.62

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modifica alla fruizione del bonus cuochi)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 119 le parole: "nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";

c) il comma 123 è sostituito dal seguente: "123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*."».

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

165.0.63

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, la nuova programmazione della politica agricola comune e le azioni conseguenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione delle urgenti carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, tenuto altresì conto delle incertezze sulla tempistica di svolgimento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie dei concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 147, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

165.0.64

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MONTANI, SAPONARA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole "entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti "e in attuazione delle Sentenze delle Corti di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,";

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

"10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere."»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.65

NATURALE, GAUDIANO, ROMANO, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni in materia di debiti relativi alle quote latte)

1. All'articolo 8-*quinquies*, comma 10-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;"».

165.0.66 (testo 2)

LOMUTI, PUGLIA, NATURALE, LEONE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, L'ABBATE

Approvato

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, le parole: "31 marzo 2018", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 11, primo periodo, le parole: "30 giugno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente è stanziato un contributo straordinario di euro 500 mila per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. All'articolo 63 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021", sono sostituite dalla seguenti: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente e nel limite delle risorse disponibili, all'assunzione di un numero massimo di 13 unità di personale con contratto a tempo determinato con scadenza fino al 31 dicembre 2023 da reclutarsi tra i candidati risultati idonei alla selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341/2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93, del 4 marzo 2019."».

Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 all'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

165.0.67

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Piano di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura)

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo viene stabilito un Piano straordinario quinquennale 2022-2027 realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministero della Transizione Ecologica, con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, approva l'elenco degli inter-

venti, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficiamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.

5. Il Piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero della Transizione Ecologica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 26 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli,

della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.».

165.0.68

TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, SAPONARA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia».

165.0.69

VALLARDI, BERGESIO, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, SAPONARA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Piano straordinario per la realizzazione e il completamento di invasi)

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato « Regioni e sentiti gli enti gestori dell'irrigazione collettiva, è adottato un Piano straordinario quinquennale.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficiamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. I consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

165.0.70

TESTOR, BERGESIO, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con riferimento agli eventi calamitosi riconosciuti ai sensi delle vigenti normative nazionali o regionali o delle province autonome in materia di protezione civile o tutela fitosanitaria, al fine di ridurre la massa legnosa, a terra o in piedi, derivante da schianti o infestazioni di carattere fito-

sanitario, potenzialmente pericolosa anche per incendi boschivi, costituiscono attività di prevenzione le attività di esbosco delle piante infestate e delle piante schiantate, anche al di fuori delle aree ad elevato rischio di incendio previste dai Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353. In tali casi, le attività di prevenzione comprendono anche gli interventi e le opere di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture necessarie a consentire l'esbosco del materiale legnoso e gli interventi, necessari ai fini della tutela idrogeologica dei suoli, di successivo rimboschimento dei versanti con specie in sintonia con l'ambiente.

1-ter. Gli interventi previsti dal precedente comma sono realizzati in deroga alle discipline in materia di valutazione di incidenza, valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale.

1-quater. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

165.0.71 (testo 4)

TESTOR, BERGESIO, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, CONZATTI, STEGER, ARRIGONI, LANIECE, ZULIANI

Approvato

Dopo l'articolo 165 aggiungere il seguente:

«Articolo 165-bis

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, con il presente articolo si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni.

2. Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 5 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

4. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

5. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio *in loco* delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

6. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 7 accettano, anche in deroga agli articoli 81 e 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 5, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo i soggetti di cui al comma 5 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture.

8. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 5 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

9. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 5 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzate.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

11. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

165.0.72

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle so-

cietà agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole sostenuti nel 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 4.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 194».

165.0.73 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, TARICCO, FANTETTI, STEGER, ARRIGONI, Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali).

1. È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali con dotazione pari ad euro 2.000.000 per il 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167.

2. A valere sul fondo di cui al comma precedente, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.

3. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1"».

165.0.74

TRENTACOSTE, NATURALE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 165-bis.

(Fondo per la frutta in guscio)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022, 650.000 euro per l'anno 2023 e 850.000 euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli aggiornamenti dei piani di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e to8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro per l'anno 2022, 499,35 milioni di euro per l'anno 2023, 499,15 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

165.0.75 (testo 3)

TRENTACOSTE, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, LEONE, CAMPAGNA, L'ABBATE, DELL'OLIO, CROATTI, GALLICCHIO, DONNO, PRESUTTO, STEGER, GUIDOLIN, LANIECE, LOREFICE, LOMUTI, TARICCO, PIRRO, MATRISCIANO, Marco PELLEGRINI, GAUDIANO, D'ANGELO, DI GIROLAMO, BERGESIO, ZULIANI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori)

1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
2. Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 di cui al comma 1 è destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *d*), *i*) e *l*) della legge 24 dicembre 2004, n. 313;
3. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio, ai sensi del comma 1, almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica di cui al comma 2.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 12.750.000

2023: - 5.000.000

2024: - 5.000.000

165.0.76

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI, CALIGIURI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misura voucher per consulenza in innovazione delle imprese agricole)

1. Al fine di favorire il processo di innovazione e l'accesso al sistema della conoscenza delle imprese agricole, delle organizzazioni di produttori e loro associazioni e delle cooperative agro-alimentare, anche per agevolare l'attuazione delle misure previste del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e l'adeguamento agli obiettivi e linee guida contenuti nella riforma della PAC 2023-2027, con particolare riferimento alla nuova architettura verde ed al relativo miglioramento delle prestazioni ambientali, è concesso un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, a favore delle imprese che si avvalgono di interventi di consulenza per l'innovazione, prestati da consulenti specializzati, finalizzati a sostenere la transizione ecologica e digitale delle imprese, migliorare gli assetti gestionali, organizzativi e commerciali, anche attraverso il commercio elettronico e la filiera corta, l'utilizzo degli strumenti finanziari, il ricorso agli interventi programmati nel PNRR e nella riforma della politica agricola comune (PAC).

2. Il contributo è riconosciuto in misura pari all'80 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 10.000 euro per beneficiario. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e i manager e consulenti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), da adottare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei manager e dei consulenti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 si utilizza uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2022 da prelevare dal Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

165.0.77

PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Canoni enfiteusi rustiche)

1. L'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo, nonché quello delle altre prestazioni fondiari perpetue assimilate all'enfiteusi, non supera l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato applicando le tariffe d'estimo del Catasto Terreni con riferimento alla qualità e classe risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi, anche per le enfiteusi istituite prima del 30 giugno 1939, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Al fine di assicurare la corrispondenza del canone così determinato all'effettiva realtà economica, il reddito dominicale è rivalutato con coefficienti vigenti ai fini fiscali ed attualizzato, dall'anno dell'ultima rivalutazione fiscale, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.

2. Il canone enfiteutico e quello delle altre prestazioni fondiari assimilate, stabilito contrattualmente tra le parti in misura inferiore al reddito dominicale, non può essere aumentato, fatti salvi i coefficienti di rivalutazione e attualizzazione idonei a mantenerne la corrispondenza alla effettiva realtà economica come previsto dal comma 1.

3. Le parti, ove ritengano che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, possono richiedere all'Agenzia delle entrate l'accertamento della qualifica del fondo a quella data, o, nel caso in cui essa sia incerta, alla prima data accertabile in ordine di tempo, assumendo a proprio carico le relative spese.

4. L'affrancazione del canone enfiteutico e del canone delle altre prestazioni fondiari assimilate, così come determinati ai sensi dei commi I e 2 si realizzano mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dell'ultimo canone, a cui si aggiungono eventuali canoni non pagati negli ultimi cinque anni. Nel calcolo per la determinazione del valore di affrancazione, si dovrà, altresì, tenere conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

5. La misura dei canoni, così come stabiliti del presente articolo decorre dalla prima scadenza annua successiva alla data di entrata in vigore dello stesso».

165.0.78

PUGLIA, LEONE, NATURALE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.679.000;

2023: - 2.679.000;

2024: - 2.679.000.

165.0.79

NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, ROMANO, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020 n. 178 in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole: "chiunque" fino a: "è tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, sono tenute";

2) la parola: "5", è sostituita dalla seguente "30";

b) al comma 140, le parole da: "entro sette giorni", fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "entro i primi 10 giorni di calendario del mese successivo alla effettuazione delle operazioni in causa";

c) al comma 141, la parola: "decreti", è sostituita dalle seguenti: "con uno o più decreti";

d) il comma 142, è sostituito dal seguente:

"142. I soggetti che, pur essendo obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità

competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma"».

165.0.80 (testo 2)

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, TARICCO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 175/2016.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 2.500.000

2023: - 5.000.000

2024: - 5.000.000

165.0.81 (testo 2)

AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, TARICCO, Marco PELLEGRINI,
LANIECE, LOREFICE, GAUDIANO, CROATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)

1. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche", con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 500.000;

2023: - 500.000;

2024: - 500.000.

165.0.82 (testo 3)

CASTALDI, GIROTTO, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, PUGLIA, LEONE, NATURALE, DELL'OLIO, CROATTI, GAUDIANO, FARAONE, L'ABBATE, BERGESIO, FANTETTI, ZULIANI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiana)

1. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, "Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano", con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023 e "Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano" con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni di euro per il 2023.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei Fondi di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6.000.000

2023: - 14.000.000

2024: -

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 25.000.000

2023: - 31.000.000

2024: -

165.0.83

NATURALE, GAUDIANO, CASTALDI, ROMANO, MAIORINO, MONTEVECCHI,
RICCIARDI, TRENTACOSTE, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Sostegno per la promozione paesaggistica delle aree agricole svantaggiate)

1. Al fine di valorizzare il paesaggio agricolo e rurale delle zone agricole svantaggiate, come definite dalla normativa europea vigente, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno per la promozione paesaggistica delle aree svantaggiate", con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate a fotografi e video-operatori professionisti per la realizzazione di servizi fotografici, video promozionali e informativi, allestimento di mostre fotografiche e interattive, pubblicazione di libri fotografici aventi ad oggetto il paesaggio agricolo e rurale delle zone svantaggiate.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

165.0.84

PUGLIA, LEONE, NATURALE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

165.0.85

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194».

165.0.86

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, che si trovino in stato di difficoltà a causa di calamità naturali o perché danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari

volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2022, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative,

i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194».

165.0.87

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Incentivi salvaguardia e recupero di terreni abbandonati)

1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.».

165.0.88

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Termine di prescrizione per il recupero di contributi UE in agricoltura percepiti in maniera illegittima)

1. In applicazione del Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al fine di assicurare certezza alle procedure di recupero a carico delle imprese agricole di importi di derivazione europea, compresi quelli versati dal FAEGA, nonché allo scopo di definire i rapporti in corso e di consentire all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di concentrare le proprie attività in maniera efficace, gli operatori economici, gli imprenditori agricoli e comunque i percettori di tali somme rispondono del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con riferimento al tempo di percezione delle somme di singole rate».

165.0.89

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'integrazione tra filiere, con particolare riguardo alle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento, che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo e che svolgono un ruolo essenziale di collegamento con gli operatori economici appartenenti alla vendita al dettaglio, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo, denominato Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole, finalizzato all'acquisto, da parte delle suddette categorie di imprese, di materia prima di origine ita-

liana. Il Fondo ha una dotazione pari a 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023, di 485 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

165.0.90

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Ulteriori misure a favore del settore agricolo)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Al fine di sostenere la filiera lattiero-casearia è istituito il Fondo di promozione per il settore lattiero caseario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi promozionali realizzati dalle OOPP agricole.

3. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 3.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione

C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 480 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.91

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura dei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia colpite dall'eccezionale diffusione degli incendi boschivi a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 26 agosto 2021 e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone distrutte dagli incendi, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia con una dotazione pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.».

165.0.92

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.

2. Con il termine "turismo lattiero caseario o vie del formaggio" si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi e dei prodotti lattiero-caseari italiani esplesate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi e dei prodotti lattiero-caseari, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.

3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio».

165.0.93

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Leasing macchine agricole)

1. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle società agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole sostenuti nel 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 4.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 non può comportare minori entrate superiori a 50 milioni di euro annui ed ai relativi oneri si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.».

165.0.94

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

Al fine di sostenere la filiera lattiero-casearia è istituito il "Fondo di promozione per il settore lattiero caseario", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi promozionali realizzati dalle OOPP agricole».

165.0.95

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. Al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole "e comunque non possono superare il 5 per cento del valore della transazione.";

ii) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per gli interventi di ricomposizione fondiaria, di riordino fondiario, di ampliamento e di riordino delle proprietà polverizzate, in esecuzione di piani e progetti promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto e comunque non possono superare il 5 per cento del valore della transazione.";

b) dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5-ter.

(Associazioni fondiarie)

1. L'associazionismo fondiario è uno strumento per il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

2. Per le associazioni fondiarie promosse dalle regioni, dalle province dai comuni e dalle unioni di comuni è possibile riconoscere ai proprietari associati un ristoro in base alla qualità e quantità dei terreni conferiti."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, del-

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.96

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c) del D. Igs. 42 del 2004, dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".

2. Al fine di ridurre la presenza di materiale legnoso, a terra o in piedi, risultante da eventi calamitosi o infestazioni fitosanitarie, per le quali si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di contrasto di carattere selvicolturale, quali gli abbattimenti delle piante o allontanamento delle stesse, le Regioni e province autonome competenti territorialmente possono operare secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi. Alle azioni di carattere selvicolturale di cui al presente comma non si applicano le disposizioni vigenti in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nello stato di previsione del Ministero è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della Transizione ecologica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

165.0.97

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)

1. Al comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, aggiungere in fine le seguenti parole "nonché delle associazioni di categoria della filiera ittica che rappresentano l'intera filiera ittica."»

165.0.98

CALIGIURI, BERARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'integrazione tra filiere, con particolare riguardo alle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento, che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo e che svolgono un ruolo essenziale di collegamento con gli operatori economici appartenenti alla vendita al dettaglio, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole", finalizzato all'acquisto, da parte delle suddette categorie di imprese, di materia prima di origine italiana. Il Fondo ha una dotazione pari a 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

165.0.99

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Proroga in materia di certificazione antimafia)

1. All'articolo 24, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1-*bis*, le parole: 131 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

165.0.100

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, aggiungere, infine, il seguente periodo:

"È altresì considerata operazione associata alla produzione primaria l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli primari di cui alla lettera *a*) del presente articolo, ai sensi dell'articolo 2135 Codice civile, comma 3".»

165.0.101

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rivalutazione terreni agricoli)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".»

165.0.102

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Registro produttori legno)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

165.0.103

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Verifica periodica carri raccogli frutta)*

1. Nell'Allegato VII ("Verifiche di attrezzature") del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" e "Verifica annuale" è inserito il seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto {WPO}	Verifica triennale

165.0.104

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Misure per il sostegno all'export agroalimentare)*

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per l'erogazione di un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. Con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono determinate le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

165.0.105

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il sostegno delle filiere zootecniche di qualità)

1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che con il perdurare della emergenza pandemica e con la concomitante carenza di materie prime investono nella produzione di qualità certificata dal riconoscimento europeo DOP e IGP ai sensi del Regolamento UE 1151/2012 è concesso per l'anno 2022 un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati secondo la legge n. 526 del 1999. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

165.0.106

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR,
TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «585 milioni».

165.0.107

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Adeguamento del contratto di rete agricolo)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

165.0.108

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 165-bis.

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte, altresì, alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del *made in Italy*, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.500.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 165-ter.

(Disposizioni personale Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle relative strutture interne, nonché per incentivare, potenziare ed incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2022, in deroga

ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: "e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022," inserire in fine le seguenti parole: ", di cui due riservate al personale in servizio."»

165.0.109 [già 212.Tab.13.1.5 (testo 2)]

FARAONE, BERGESIO, ZULIANI, CONZATTI

Approvato

«Art. [165]-*bis*.

(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

1. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 194.»

Art. 166

0166.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo, anteporre il seguente:

«Art. 0166.

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 23.500 milioni di euro, secondo la seguente articolazione annuale: 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l'anno 2029.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

166.1

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti», aggiungere le seguenti: «, inclusi gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione anche attraverso l'adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti.».

166.2

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.».

166.3

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.».

166.4

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «sicurezza», aggiungere le seguenti: «nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.».

166.5 (testo 3)

GAUDIANO, CASTIELLO, TRENTACOSTE

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «sicurezza,» inserire le seguenti: «nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti

per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti,».

166.6

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «100 milioni di euro» e «300 milioni di euro», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «200 milioni di euro» e «400 milioni di euro»;*

b) *le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».*

166.7

CAUSIN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente:

- dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del comma 1, al fine di garantire la sicurezza dei trasporti, ridurre il degrado abitativo sofferto nei centri ad intenso passaggio veicolare e superare le criticità delle infrastrutture esistenti, sono assegnate alla regione Veneto 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale concorso dello Stato per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta" inserito nel Piano triennale regionale di adeguamento rete viaria 20092011, destinati alla realizzazione del nuovo ponte di Vidor sul fiume Piave.

Le risorse sono erogate previa presentazione, da parte dei soggetti attuatori, di un piano redatto secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti

attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti, secondo le modalità previste dal comma 2.»;

- *all'articolo 194 ridurre di 20 milioni di euro gli importi relativi agli anni 2022, 2023 e 2024;*

- *oppure, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 annui a decorrere dall'anno 2025.».

166.8

CAUSIN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del comma 1, al fine di garantire la sicurezza dei trasporti, ridurre il degrado abitativo sofferto nei centri ad intenso passaggio veicolare e superare le criticità delle infrastrutture esistenti, sono assegnate alla regione Veneto 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale concorso dello Stato per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta" inserito nel Piano triennale regionale di adeguamento rete viaria 2009-2011, destinati alla realizzazione del nuovo ponte di Vidor sul fiume Piave. Le risorse sono erogate previa presentazione, da parte dei soggetti attuatori, di un piano redatto secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti, secondo le modalità previste dal comma 2.».

166.9

SAPONARA, CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari al 20 per cento per ciascuna annualità, è riservata al finanziamento di interventi di manutenzione dedicati ai ponti di rilievo storico-culturale tutelati dalle sovrintendenze.».

166.10

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari al 20 per cento per ciascuna annualità, è riservata al finanziamento di interventi per progettazione e realizzazione da parte di ANAS di nuovi ponti sul bacino del Po, in sostituzione di quelli esistenti sulle strade statali di propria competenza che presentano gravi problemi strutturali di sicurezza, come rilevati in seguito alla valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti.».

166.11

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «l'assegnazione delle risorse a favore» inserire le seguenti: «dell'ANAS.».

166.12

DRAGO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" è abrogato.

2-ter. Nomina struttura commissariale.

2-quater. MIT e CIPE procedono all'approvazione del progetto definitivo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

166.13

DRAGO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" è abrogato.».

166.14

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le autorità marittime, nell'ambito delle rispettive competenze, fino all'approvazione dei piani regolatori portuali, nelle aree demaniali marittime in cui risultano già assentite concessioni per la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, nella vigenza di esse, possono autorizzare la realizzazione dei relativi ampliamenti, miglioramenti strutturali e di impianti ad essi complementari, che si rendono opportuni per migliorarne la funzionalità e la sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, per le strutture di interesse turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto».

166.15

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

La presente proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi.

166.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. all'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

166.17

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

166.18

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

166.19

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000;

2024: - 20.000.000.

166.20 (testo 2)

FERRERO, TESTOR, TOSATO, FAGGI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di **3** milioni di euro per l'anno 2022 e **3** milioni di euro per l'anno 2023, da destinare esclusivamente alla messa in sicurezza del Ponte sul Fiume Dora Baltea di svincolo dell'Autostrada A5 del comune di Quincinetto».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000.

166.0.1 (testo 3)

MANCA, FERRARI, MISIANI, BERUTTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "cinquantaquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settantotto mesi";

b) al comma 7, le parole: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020, 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 8.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023."

2. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di

evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna può istituire, entro e non oltre la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4 e nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione. Le attività dell'Agenzia è svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari ad euro 13.630.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ad euro 4.830.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

166.0.2

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 166-bis.

1. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria del Porto di Buggerru, lo spostamento dei sedimenti e il rimodellamento dei fondali, nella prospettiva di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle attività all'interno della struttura portuale, il ripristino della navigabilità e il potenziamento delle attività turistiche, al Comune di Buggerru è assegnato il finanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 4 milioni di euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge.»

166.0.3

TONINELLI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

(Rifinanziamento fondo per la sicurezza dei ponti nel bacino del Po)

"1. Al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture e provvedere senza ritardi alla manutenzione dei ponti nel bacino del Po, il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2024».

Art. 167

167.1

CONZATTI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 63,», sono aggiunte le seguenti: «dopo le parole: "incremento dell'efficienza energetica", sono aggiunte le seguenti: ", inclusi interventi di efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione,"e».

167.2

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di euro 50.000.000. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022».

167.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.6

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.9

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.11

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi».

167.12

MANCA

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi».

167.13

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto,

in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi».

167.14

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi».

167.15

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi».

167.0.1 (testo 3)

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 167-bis.

(Impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore)

1. Al comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, dopo la lettera f), la seguente lettera g):

"g) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore."

167.0.2

CIRIANI, RUSPANDINI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 167-bis.

(Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, occorrenti per fronteggiare le misure di contenimento derivanti dalla diffusione della pandemia da SarsCov-2, il fondo, di cui all'articolo 1 comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è implementato di 200 milioni per l'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022».

167.0.3

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 167-bis.

1. Il fondo istituito al Ministero della difesa, denominato "Fondo anti-bracconaggio ittico", di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 168

168.1

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, le risorse ivi stanziato, pari a 300 milioni di euro, si aggiungono a quelle stanziato dall'articolo 40.

168.2

GAUDIANO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «degrado sociale» aggiungere le seguenti: «destinati alla realizzazione o all'ammodernamento di canili e gattili comunali con possibilità di istituire anche scuole cinofile e strutture di pet therapy».

168.3

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale», sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli interventi di efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione anche attraverso l'adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti, ».

168.4

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 10.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;»;

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, anche in forma non associata, che fanno parte delle aree del cratere sismico del terremoto 2016-2017, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. Nel caso di associazione dei comuni, la domanda è presentata dal comune capofila.».

168.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 168, comma 2, lettera a), le parole: «popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono sostituite con le seguenti: «popolazione superiore a 10.000 abitanti».

168.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 2, lettera a), le parole «che, in forma associata, presentano una popolazione superiore ai 15.000 abitanti», sono soppresse.

168.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: «che, in forma associata, presentano una popolazione superiore ai 15000 abitanti».

168.8

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 3, lettera a), alla lettera i) le parole «sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «leggera».

168.9

NUGNES, LA MURA

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo la lettera iii), sono aggiunte le seguenti:

- «iiii) piantumazione di alberi con creazione di corridoi ecologici;*
- iiiii) opere di deimpermeabilizzazione e creazione di aree a verde pubblico;*
- iiiiii) bonifica di terreni con recupero della qualità dei suoli e dei servizi ecosistemici;*
- iiiii) abbattimento di edifici fatiscenti ed incongrui con il contesto urbano per liberare aree da destinare a piazze e luoghi per la socialità;».*

168.10 (testo 3)

DAMIANI, RONZULLI

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis

1. Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazine energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pedini e annesse aule della scuola media "G. Leopardi", è autorizzata la spesa in favore del Comune di Trofanello di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

2. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

3. Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio Monte San Primo del Comune di Bellaggio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

168.11

DAMIANI, RONZULLI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con: «599 milioni di euro per l'anno 2022».

168.12

DAMIANI, RONZULLI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la riqualificazione del compendio Monte San Primo del Comune di Bellaggio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

168.13 (testo 2)

MANGIALAVORI

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023, da destinare al Comune di Nicotera, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori di rifacimento del lungo mare del medesimo Comune. Agli oneri derivanti dal presente com-

ma pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

168.0.1

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane).

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane".».

168.0.2

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane".».

168.0.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane".».

168.0.4

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 168 inserire il seguente articolo:

«Art. 168-bis.

(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane".».

168.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia e la rigenerazione urbana)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "Sino al 31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 40 milioni su base annua, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

168.0.6

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia e la rigenerazione urbana).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "Sino al 31 dicembre 2023".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 560 milioni di euro per l'anno 2022, di 460 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

168.0.7

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Ulteriori interventi in ausilio alla rigenerazione urbana).

1. La società Arexpo S.p.A. può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e con le relative società in house, accordi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi di rigenerazione urbana, la società Arexpo S.p.A. può svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente paragrafo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie su tutto il territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

168.0.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(FCDE - Adeguamento dell'accantonamento)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al pun-

to 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1».

168.0.9

DE LUCIA, BERUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 168-bis.

(Rifinanziamento del Programma di interventi infrastrutturali nei piccoli comuni)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi infrastrutturali di immediata cantierabilità, per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, da praticarsi presso i comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

168.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al fine di semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR per gli anni 2022-2023 l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale"».

168.0.11

DI GIROLAMO, Giuseppe PISANI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Rifinanziamento fondo "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare")

1. Al fine di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato, nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale ex articolo 1, comma 178, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 150 milioni per ciascuno

degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione».

168.0.12

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Rifinanziamento del programma innovativo per la qualità dell'abitare)

1. Le risorse di cui al comma 443 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative alle annualità 2021-2026, per l'attuazione degli interventi del Programma innovativo per la qualità dell'abitare nell'ambito del PNRR, sono incrementate di 110 milioni di euro per l'anno 2022, e 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'elenco delle proposte ritenute ammissibili a finanziamento da parte dell'Alta Commissione istituita ai sensi del comma 439, come approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2022, e 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

168.0.13

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.

6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFR.

8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

9. Gli incentivi di cui al comma 8 consistono in:

a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione;

c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5 anni.

10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete internet a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194».

168.0.14

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

1. Al fine di promuovere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei Comuni del Mezzogiorno d'Italia attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura un apposito Fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo

a fondo perduto, pari al 100 per cento delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

2. Con decreto del Ministero della cultura, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

168.0.15

MARILOTTI, EVANGELISTA, FENU

Respinto

Dopo l'articolo 168, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Politiche per la casa nei paesi e nelle aree interne: Fondo per le aree interne, montuose e rurali)

1. Al fine di interrompere l'esodo dai centri montani e rurali e favorire una benefica inversione di tendenza volta a ripopolare detti centri, destinati altrimenti ad una lenta estinzione, è istituito un fondo nazionale per l'utilizzo dell'ingente patrimonio edilizio attraverso un programma operativo triennale dedicato, che agevoli concretamente l'acquisto, la ristrutturazione e la locazione di immobili abbandonati con la finalità di rendere effettivo il diritto alla casa, di soddisfare il fabbisogno abitativo, di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, di ridurre drasticamente il consumo di suolo, di incentivare i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti a promuovere il ripopolamento di cittadini residenti nei centri più popolosi attraverso l'offerta abitativa a condizioni agevolate, anche per seconde case.

2. Al fine di incentivare il ripopolamento, si propone un sistema di agevolazioni per coloro che intendano spostare la propria residenza e/o domicilio nei paesi e nelle aree interne con particolare riferimento alle professioni intellettuali, artistiche dei così detti nomadi digitali, nonché favorire il ritorno di coloro che sono emigrati;

3. Nel recupero del patrimonio edilizio esistente debbono essere previsti interventi di risparmio e autoconsumo energetico, di bioedilizia e di utilizzo di materiali e tecniche costruttive ecocompatibili;

4. Per razionalizzare e rendere più efficaci le procedure di gestione del Fondo per le aree interne, montuose e rurali sono realizzate piattaforme informatiche per la consultazione e la raccolta dei dati online con particolare riferimento al patrimonio edilizio abbandonato e per mettere in connessione domanda-offerta per l'acquisto e il restauro per fini abitativi e residenziali;

5. Per il finanziamento del Fondo per le aree interne, montuose e rurali si prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

168.0.16

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Piccoli comuni)

1. L'articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023";

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "interventi proposti da comuni" sono inserite le seguenti: "con il maggior tasso di spopolamento secondo le rilevazioni dell'ISTAT, nonché"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

168.0.17

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione ed in attuazione dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e si coordinano nell'esercizio delle rispettive competenze e nelle relazioni istituzionali con Unione Europea, lo Stato e le Autonomie locali.

2. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, costituisce la sede principale di elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento di cui al comma 1. La Conferenza, in particolare:

a) promuove iniziative e posizioni comuni ed esprime pareri su temi di interesse delle Regioni, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione Europea;

b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali a livello nazionale;

d) promuove il raccordo tra le Regioni per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze».

168.0.18

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2022, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le

procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 7.000.000;

2023: - 7.000.000;

2024: - 7.000.000.

168.0.19

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)

1. Al fine di combattere la povertà e le disuguaglianze sociali ed economiche che affliggono i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), nonché a causa della forzata inattività alla quale i due centri lucani sono stati obbligati, per l'intero anno 2020, per contrastare la diffusione del Covid-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per fare fronte alle minori entrate tributarie che si ripercuotono sul contesto sociale delle due comunità.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere sociale ed economico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194.».

168.0.20

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019)

1. All'articolo 39-quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti"».

168.0.21

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno» sono sostituite con le seguenti: «Dal 1° gennaio».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

168.0.22

CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Incremento del "Fondo demolizioni")

1. Il Fondo per la demolizione delle opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di i milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

168.0.23

COMINCINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.";

b) al comma 48, primo periodo, le parole "dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

d) al comma 49-bis, il secondo ed il settimo periodo sono soppresi.».

168.0.24

DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Ulteriori misure in tema di destinazione di immobili abusivi)

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis Nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nei quali sussiste una notevole concentrazione di manufatti abusivi e la spesa per la demolizione non è economicamente sostenibile dagli enti competenti, possono ritenersi integrati i prevalenti interessi pubblici di cui al comma 5, fermi i vincoli ivi indicati, se è disposta:

a) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad alloggi per l'edilizia residenziale sociale mediante assegnazione a nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, privi di abitazione sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva;

b) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad opere di urbanizzazione secondaria.

5-ter. La deliberazione consiliare di cui al comma 5 con la quale sono accertate le condizioni e disposte le destinazioni d'uso di cui al comma 5-bis, è adottata previo parere vincolante della Regione, ed è notificata entro cinque giorni dalla sua adozione all'Autorità competente per la demolizione. La notificazione comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione della demolizione."

2. I risparmi generati dalla mancata spesa per le attività di demolizione restano nel bilancio degli enti competenti».

Art. 169

169.1 (testo 2)

GIAMMANCO, FLORIS, PAPANHEU, SCHIFANI, SICLARI

Respinto

Ai commi 2 e 4, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "150 milioni".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194.

169.2

PAPANHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «insularità» è aggiunto: «nonché ulteriori 100 milioni di euro annui per l'avvio delle zone franche montane ai sensi della normativa statale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati complessivamente in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

169.3

CAMPAGNA, CROATTI, FERRARA, VANIN, DONNO, CASTALDI, VACCARO, AUDDINO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022 per l'avvio delle zone franche montane ai sensi della normativa statale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

169.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, PITTONI, CONZATTI, TESTOR

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

17-bis. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al PNRR, PNC e PNIEC, di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore.

17-ter. Gli enti locali, gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, previo assenso della rispettiva provincia autonoma per le finalità degli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

17-quater. Quanto previsto dai commi *17-bis* e *17-ter* si applica anche con riferimento alle misure statali di carattere finanziario introdotte per sostenere l'economia in relazione alla pandemia da Covid-19.

17-quinquies. Le disposizioni previste dai commi *17-bis*, *17-ter* e *17-quater* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

169.0.1

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 169-bis.

(Norme in materia di assunzioni in deroga del personale degli enti locali della Regione siciliana)

1. Sono consentite assunzioni a tempo indeterminato di personale di categoria D con profili tecnici, economico finanziari, di vigilanza, assistenti sociali ed informatici negli Enti Locali della Regione siciliana. Tale facoltà è concessa laddove il rapporto tra il personale in servizio a tempo indeterminato di cui al precedente periodo ed il totale del personale dipendente a tempo indeterminato non superi il 20 per cento.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente possono essere effettuate anche part time. I dipendenti assunti con le modalità di cui al precedente periodo possono essere utilizzati in modo congiunto anche da più enti locali.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica nel caso di assunzioni effettuate attraverso FORMEZ o in modo associato tra enti locali, ivi compreso il ricorso alle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, non si applica quanto disposto dal precedente periodo.

4. Il personale assunto secondo le modalità di cui al presente articolo non potrà essere destinato ad altra Amministrazione o ad altra mansione, né poste in posizione di distacco o comando, per almeno sette anni successivi alla data di assunzione.

5. L'ente locale che provvede alle assunzioni disciplinate dal presente articolo è tenuto a redigere, entro l'anno in cui provvede alle citate assunzioni, un piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle *performance*, in particolare sulla capacità di riscossione, dal quale dovranno emergere i concreti miglioramenti dei risultati conseguiti, attraverso appositi indicatori sottoposti a monitoraggio da parte del Ministero dell'interno, con frequenza annuale.

6. Con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce lo schema del piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle *performance*, gli indicatori finanziari e delle *performance* soggetti a monitoraggio e le procedure di monitoraggio di cui al precedente comma.

7. Gli oneri per le assunzioni di cui al comma 1 vanno in deroga alla spesa del personale sia ai fini di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006 sia ai fini di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

8. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

169.0.2

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 169-bis.

(Norme in materia di assunzioni in deroga del personale degli enti locali della Regione siciliana)

1. Gli Enti Locali della Regione siciliana nei quali il rapporto tra il totale del personale dipendente a tempo indeterminato ed il personale di categoria D con profili tecnici, economico finanziari, di vigilanza, assistenti sociali ed informatici in servizio a tempo indeterminato non supera il 20% possono procedere, in misura non superiore a tale rapporto, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale della stessa categoria D con i citati profili.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente possono essere effettuate anche a tempo parziale ed i dipendenti così assunti possono essere utilizzati in modo congiunto anche da più enti locali.

3. La deroga di cui ai precedenti commi opera solamente nel caso di assunzioni effettuate attraverso FORMEZ o in modo associato tra enti locali, ivi compreso il ricorso alle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. I lavoratori assunti a norma del presente articolo non possono essere destinate ad altra Amministrazione o ad altra mansione, né posti in posizione di distacco o comando, per almeno sette anni successivi alla data di assunzione.

5. L'ente locale che provvede alle assunzioni disciplinate dal presente articolo è tenuto a redigere, entro l'anno in cui provvede alle stesse, un piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle performance, dal quale devono emergere i concreti miglioramenti dei risultati conseguiti, attraverso appositi indicatori sottoposti a monitoraggio da parte del Ministero dell'interno, con frequenza annuale ed, in particolare, gli indicatori attestanti l'incre-

mento della capacità di riscossione delle entrate proprie, e la capacità di garantire stabilmente l'equilibrio di bilancio di parte corrente dell'ente locale.

6. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema del piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle *performance*, gli indicatori finanziari e delle *performance* soggetti a monitoraggio, e le procedure di monitoraggio di cui al precedente comma.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui ai commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia ai fini di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

169.0.3

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis.

(Stabilizzazione personale a tempo determinato presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale nella Regione siciliana)

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione previste dalla Regione Siciliana, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente e alle previsioni della pianta organica, a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

169.0.4

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 169-bis.

(Stabilizzazione personale a tempo determinato presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale nella Regione siciliana)

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione previste dalla Regione Siciliana, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente e alle previsioni della pianta organica, a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato.

2. Gli oneri finanziari sono a carico della Regione Siciliana o degli Enti interessati».

169.0.5

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 169-bis.

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità

amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

2. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al precedente comma, gli enti locali della Regione Siciliana provvedono in sede di approvazione del bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 31 dicembre 2021.

4. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli enti locali della Regione siciliana provvedono in sede di approvazione del rendiconto, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.».

169.0.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis.

(Disposizioni in materia di partecipazioni)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse;

b) al comma 5-ter, le parole: "per l'anno 2022" sono soppresse.»

169.0.7

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis.

(Esclusione della spesa etero-finanziata dal calcolo dei valori soglia)

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono soppresse».

169.0.8

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 169-bis.

(Partenariati di crescita territoriale)

1. Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni, i partenariati di crescita territoriale dotati di un capofila istituzionale (Comune o Provincia) e riconosciuti dalla Regione con protocollo d'intesa o accordi di programma possono essere direttamente destinatari delle misure e dei programmi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2. Lo Stato organizza i partenariati di crescita territoriale in conformità al quadro istituzionale e giuridico nazionale includendo i seguenti eventuali *partner*:

a) competenti autorità regionali e locali;

b) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

c) le parti economiche e sociali;

d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i *partner* ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi

di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

3. Conformemente al sistema della *governance* a più livelli, lo Stato associa i *partner* alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi».

169.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis.

(Disposizioni di coordinamento per le province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alla attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e di altri Piani nazionali aventi analoghe finalità)

1. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al PNRR, PNC e PNIEC, di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore.

2. Gli enti locali, gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, previo assenso della rispettiva provincia autonoma per le finalità degli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

3. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche con riferimento alle misure statali di carattere finanziario introdotte per sostenere l'economia in relazione alla pandemia da COVID-19.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

169.0.10

BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis.

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile».

Art. 170

170.1

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*E' sostituito dal seguente:*

1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nonché ai fini dell'attuazione del comma 783, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 2022 il fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane è suddiviso in due fondi distinti denominati Fondo di riequilibrio città metropolitane e Fondo di riequilibrio province. Ciascuno dei due fondi di cui al primo periodo tiene conto del contributo alla finanza pubblica che i due comparti sono distintamente tenuti ad assicurare per effetto delle nonne vigenti, sulla base della ricognizione effettuata ed approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nonché sulla base del decreto di cui al secondo periodo del citato comma 783.

2. Al fondo di riequilibrio delle città metropolitane è attribuito un contributo di 21,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 27 milioni di euro per l'anno 2023, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 54 milioni di euro per l'anno 2026, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 81 milioni di euro per l'anno 2028, di 108 milioni di euro per l'anno 2029, di 135 milioni di euro per l'anno 2030 e di 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Al fondo di cui al presente comma sono inoltre attribuiti 75 milioni di euro per il 2022 e 150 min. di euro a decorrere dal 2023, da ripartire per due terzi in proporzione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

3. Al fondo di riequilibrio delle province è attribuito un contributo di 58,4 milioni di euro per il 2022, di 73 milioni di euro per il 2023, di 94,9 milioni di euro per il 2024, di 109,5 milioni di euro per il 2025, di 146 milioni di euro per il 2026, di 182,5 milioni di euro per il 2027, di 219 milioni di euro per il 2028, di 292 milioni di euro per il 2029, di 365 milioni di euro per il 2030, e di 438 milioni di euro a decorrere dal 2031.

4. Ai maggiori oneri, stimati in euro 75 milioni per il 2022 e di 150 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

170.2

MANCA, PARRINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 170. - (*Separazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in attuazione dell'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*)

- 1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nonché ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 2022 il fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane è suddiviso in due fondi distinti denominati Fondo di riequilibrio città metropolitane e Fondo di riequilibrio province. Ciascuno dei due fondi di cui al primo periodo tiene conto del contributo alla finanza pubblica che i due comparti sono distintamente tenuti ad assicurare per effetto delle norme vigenti, sulla base della ricognizione effettuata ed approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nonché sulla base del decreto di cui al secondo periodo del citato comma 783.

2. Al fondo di riequilibrio delle città metropolitane è attribuito un contributo di 21,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 27 milioni di euro per l'anno 2023, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 54 milioni di euro per l'anno 2026, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 81 milioni di euro per l'anno 2028, di 108 milioni di euro per l'anno 2029, di 135 milioni di euro per l'anno 2030 e di 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Al fondo di cui al presente comma sono inoltre attribuiti 75 milioni di euro per il 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire per due terzi in proporzione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

3. Al fondo di riequilibrio delle province è attribuito un contributo di 58,4 milioni di euro per il 2022, di 73 milioni di euro per il 2023, di 94,9 milioni di euro per il 2024, di 109,5 milioni di euro per il 2025, di 146 milioni di euro per il 2026, di 182,5 milioni di euro per il 2027, di 219 milioni di euro per il 2028, di 292 milioni di euro per il 2029, di 365 milioni di euro per il 2030, e di 438 milioni di euro a decorrere dal 2031».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 525 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

170.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 80 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro nel 2023 e 120 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

170.4 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente all'art. 194 comma 1 sostituire le Parole: «600 milione di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 380 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

170.5

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» con le parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

170.6

MANCA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» con le parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 520 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 380 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

170.7

CONZATTI

Respinto

Al comma 1, le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite

dalle parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194, è ridotto di 80 milioni nel 2022, di 100 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024.

170.8

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

170.9

PERGREFFI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "nel biennio 2020-2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2020-2022".».

170.10

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso».

170.11

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso».

170.0.1

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 170-bis.

(Fondo per la digitalizzazione degli archivi comunali)

1. Al fine di favorire e incrementare il processo di digitalizzazione degli archivi comunali, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 1, i Comuni provvedono all'organizzazione e all'espletamento delle necessarie attività di formazione del personale già impiegato presso il Comune medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite annuo massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

Conseguentemente, all'articolo 186 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

170.0.2 (testo 2)

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, FEDE, TRENTACOSTE, DELL'OLIO, GALLICCHIO, GAUDIANO, LOREFICE, Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 170-bis.

(Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) per l'anno 2022, quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge, e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

170.0.2

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, FEDE, TRENTACOSTE, DELL'OLIO,
NATURALE, COLTORTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 170-bis.

(Contributi ai comuni per interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

170.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 170-bis.**

1. All'articolo 56-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole "si tiene conto", sono inserite le parole ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore peso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.";

d) al comma 4, le parole "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

170.0.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "di comuni" con le parole: "di centri abitati".

2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "L'applicazione del canone dovuto" con le parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto". La presente proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

170.0.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "di comuni" con le parole: "di centri abitati".

2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "L'applicazione del canone dovuto" con le parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"».

170.0.6 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

"font-size:medium">Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 805 dopo le parole: "Con decreto del" sono aggiunte le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il" e le parole "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022";

b) al comma 806 dopo le parole: "Con uno o più decreti del" sono aggiunte le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il".

c) al comma 818, le parole: "di comuni" sono sostituite con le parole: "di centri abitati";

d) al comma 820, le parole: "L'applicazione del canone dovuto" sono sostituite con le parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"»,

Conseguentemente, all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'interno";

b) al comma 2 dopo le parole: "apposita commissione" aggiungere le seguenti: ", istituita presso il Ministero dell'interno,";

c) al comma 3 le parole: "delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" e le parole "Stato-città" sono sostituite dalle seguenti: "Stato-città ed Autonomie locali";

d) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. A far data dal 1° luglio 2022 è abrogato il decreto 9 marzo 2000, n. 89 sul "Regolamento recante norme relative alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da adottare ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Alla medesima data, cessano dalle funzioni i compo-

menti in carica della commissione istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al comma 3 concernente le disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità di consegna alla commissione istituita presso il Ministero dell'interno degli atti della commissione del Ministero dell'economia e delle finanze emanati fino alla sua durata in carica.

170.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "di comuni" con le parole: "di centri abitati".

2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "L'applicazione del canone dovuto" con le parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"».

170.0.8

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "di comuni" sono sostituite dalle parole: "di centri abitati".

2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "L'applicazione del canone dovuto" sono sostituite dalle parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"».

170.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 170-bis.

(Blocco aumenti delle tariffe Canone Unico Patrimoniale)

1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, le tariffe di cui al comma 842 non possono essere aumentate"».

170.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 170-bis.

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020».

170.0.11

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)

1. All'articolo 243 bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

»

170.0.12

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)

1. All'articolo 243-bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

»

170.0.13

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali).*

1. All'articolo 243-bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

»

170.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)*

1. All'articolo 243-bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

»

170.0.15

MANCA

Respinto*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)*

1. All'articolo 243-bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

»

170.0.16

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 170-bis.***(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale (articolo 13, comma 2, DL 6 dicembre 2011 n. 201 e articolo 1, comma 741, legge 27 dicembre 2019 n. 160)*

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile».

170.0.17

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche alla disciplina di utilizzo delle alienazioni patrimoniali)*

1. Al comma 866, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b)».

170.0.18

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla disciplina di utilizzo delle alienazioni patrimoniali)

1. Al comma 866, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

170.0.19

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla disciplina di utilizzo delle alienazioni patrimoniali)

1. Al comma 866, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

170.0.20

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, FEDE

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso».

Art. 171**171.1**

MANCA, PARRINI

Respinto

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1, comma 449, lettera *d*-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c*), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;"

02. All'articolo 1, comma 449, lettera *d*-quater), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle seguenti: "430 milioni di euro nel 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 172, sostituire le parole: «in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» *con le seguenti:* «in euro 6.979.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.237.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.506.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.649.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.860.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.599.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.667.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.736.513.365 per l'anno 2029, in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» *con le seguenti:* «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, 370 milioni di euro per l'anno 2023, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

171.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 232/2016, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-bis, comma 449, è aggiunto in fine il seguente periodo: "per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c*), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa";

b) alla lettera *d*-quater le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole: "430 milioni di euro nel 2023"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 172 gli importi relativi a ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 sono aumentati di 30 milioni di euro e le parole: «e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030.» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031.»*

b) *all'articolo 172 l'importo relativo al 2023 è aumentato di 100 milioni di euro.*

Il fabbisogno incrementale per gli anni dal 2022 al 2030 aumenta di 30 mln. di euro.

Il fabbisogno incrementale per il 2023 aumenta di 100 mln. di euro e il fabbisogno incrementale per il 2024 diminuisce di 100 mln. di euro.

171.3

PERGREFFI, ZULIANI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a

10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2022, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

171.0.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171-bis.

(Destinazione del Fondo solidarietà comunale per funzioni sociali)

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, lettera *d*-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ed eventualmente riconoscendo anche un turn-over specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies,

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

171.0.2 (testo 2)

CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera *d*-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: ", anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'articolo 1. comma 797. primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500".

2. All'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole "comma 797" sono inserite le seguenti "e 792" e dopo le parole "comma 799", sono inserite le seguenti "e 792".

171.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 171-bis.

(Disposizioni in materia di crediti degli enti locali in stato di dissesto)

1. All'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso

il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206. I fondi vincolati non ricostituiti al 31/12 sono inseriti della massa passiva di gestione dell'organo straordinario di liquidazione. Rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione del dissesto ma anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscono comunque diretta ed immediata conseguenza di atti e fatti gestionali pregressi alla medesima dichiarazione. L'eventuale credito dell'Ente inserito in massa passiva e derivante da pagamenti precedenti al dissesto è pagato con priorità e integralmente dall'organo straordinario di liquidazione"».

171.0.4

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171-bis.

(Rafforzamento del servizio sociale professionale)

1. Per consentire il raggiungimento delle premialità di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti della legge n. 178 del 2020, coerentemente con gli obiettivi prefissati dal PNRR, per rafforzare il servizio sociale professionale, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 171 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, eventualmente riconoscendo anche un turn-over specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti».

171.0.5

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, ALESSANDRINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 171-bis.

(Modifica dei termini per la restituzione dell'anticipazione del Fondo di rotazione)

1. All'articolo 14, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, 160, le parole: "a decorrere dall'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal secondo anno successivo".»

171.0.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 171-bis.

(Incentivi ai comuni per l'organizzazione di eventi, manifestazioni fieristiche e pali di rilievo nazionale)

1. Al fine di assicurare le risorse necessarie per concorrere al sostegno delle attività ricettive locali, anche in considerazione del periodo di sospensione degli eventi e della conseguente perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ai comuni che organizzano eventi, manifestazioni fieristiche e pali di rilievo nazionale sono assegnati per l'anno 2022 contributi per investimenti volti a promuovere il patrimonio culturale ed imprenditoriale del territorio nel limite complessivo di 30 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della cultura e con il Ministero del turismo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

171.0.7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 171-bis.

(Modifica all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "di cui all'articolo 222" sono inserite le seguenti: "contratte dal 1° gennaio 2018".»

171.0.8 (testo 3)

PERGREFFI, CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171-bis.

(Versamento dell'addizionale d'imbarco

sugli aeromobili a favore dei Comuni)

1. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le paro-

le: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

Art. 172**172.0.1**

GIAMMANCO, MASINI, PAPTAEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 172-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e persone con disabilità poste in essere all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2022 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi I e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

172.0.2

GIAMMANCO, MASINI, PAPTAEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 172-*bis*.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali

e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e persone con disabilità poste in essere all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo

parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

172.0.3

LOREFICE, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, CAMPAGNA, CASTALDI, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 172-bis.

(Incremento dotazione fondo dei sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

1. Al fine assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e garantire

la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, le dotazioni dei fondi di cui all'articolo 5-*septies*, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono incrementate rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per garantire l'installazione di sistemi di videosorveglianza alle condizioni e modalità stabilite dai commi 2 e 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno accesso alle risorse i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili che installano i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 2;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

3. Allo scopo di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse

pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. In ogni caso, le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

172.0.4

LOREFICE, CAMPAGNA, CASTALDI, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 172-bis.

(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- b) indice di delittuosità del comune;
- c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

172.0.5 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA,
TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 172-bis.

(Rafforzamento dei servizi sociali)

1. Al fine di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2022 le risorse attribuite al Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

5. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, lettera *d*-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ed eventualmente riconoscendo anche un *turn-over* specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti.

6. Le assunzioni di cui al comma 5 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

172.0.6

PRESUTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 172-bis.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro" sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: "nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "sia data la priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "le somme";

3) al secondo periodo, le parole "e al numero dei comuni originari" sono soppresse.

Art. 172-ter.

(Incremento contributi straordinari per Comuni sorti da fusione)

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

172.0.7

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 172-bis.

1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori presso il Ministero dell'Interno è istituito il "Fondo per le manutenzioni delle piscine comunali" con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

172.0.8

PEROSINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 172-bis.

1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere il seguente comma:

"9-bis. Nelle more delle procedure concorsuali, i segretari comunali in quiescenza dal 1° gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, possono richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

Art. 173

173.1

GIAMMANCO, PAPTAEU, SICLARI

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «330 milioni» e le parole: «50 milioni», con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

173.2

MANCA, PARRINI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;*

b) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «inferiore a 495 euro» con le seguenti: «calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

173.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;*

b) *al comma 1, lettera c), le parole: «inferiore a 495 euro» sono sostituite dalle seguenti: «calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro».*

Ai maggiori oneri, stimati in 50 milioni di euro per il 2023 e 200 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

173.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;*

b) *al comma 1, lettera e), le parole: «inferiore a 495 euro» sono sostituite dalle seguenti: «calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

173.5

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;*

b) *al comma 1, lettera c), le parole: «inferiore a 495 euro» sono sostituite dalle seguenti: «calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro».*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

173.0.1

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

(Criteri di riparto fondo enti in riequilibrio finanziario)

1. Con riferimento al riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776 e 777 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 16 aprile 2021 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 aprile 2021, n. 103) sono aggiornati prevedendo i seguenti valori soglia: IVSM superiore al valore 95 e capacità fiscale inferiore a 525. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776, 777 della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato per l'anno 2022 di 50 milioni di euro.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

173.0.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

(Semplificazioni nell'utilizzo del mercato elettronico da parte delle Pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: "5.000 euro" con le seguenti: "10.000 euro"».

173.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, odì quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 euro per l'anno 2022, 41.335.682 euro per l'anno 2023, 34.678.486 per l'anno 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

173.0.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

173.0.5

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 173-bis;

(Semplificazioni nell'utilizzo del mercato elettronico da parte delle Pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: "5.000 euro" con le seguenti: "10.000 euro"».

173.0.6

GIAMMANCO, PAPTAEU, SCHIFANI, SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana, al 30 novembre 2021.

3. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

173.0.7

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 173-bis.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

173.0.8 (testo 3)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, GRASSO, FARAONE

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti «31 gennaio 2022»;

Conseguentemente, dopo l'articolo 173, introdurre il seguente:

«Art. 173-bis

(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni)

1. I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.».

173.0.9 (testo 2)

LOREFICE, TRENTACOSTE, LEONE, D'ANGELO, RUSSO, CAMPAGNA, DI PIAZZA, CATALFO, MARINELLO, SANTANGELO, Giuseppe PISANI, ANASTASI, VACCARO, DONNO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

(Rifinanziamento del contributo cui all'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni di Pantelleria e Trapani)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

3. Entro il 28 febbraio 2022 i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 1 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

173.0.10

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

1. In favore dei comuni della Regione Siciliana destinatari dei contributi finanziari previsti in sede di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anni 2023» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

173.0.11

FLORIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 173-bis.

1. È autorizzata, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 600.000.000 a favore della Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di interventi di economia circolare nell'ambito di aree industriali e aree minerarie dismesse, con l'obiettivo di promuovere un risanamento sostenibile, a complemento delle attività di bonifica già in essere, e la restituzione delle aree ad uno sviluppo compatibile con la pianificazione regionale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.».

173.0.12

DAL MAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

(Sdemanializzazione della circoscrizione portuale di Trieste)

1. All'articolo 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: "aliena" è sostituita dalle seguenti: "può alienare";

b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le alienazioni sono effettuate a titolo non oneroso quando disposte in favore di altri enti territoriali"».

Art. 174

174.1

MANCA, PARRINI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2022» con le seguenti: «annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di oltre 3.000 euro»;

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «IVSM» aggiungere le seguenti: «, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,»;

al comma 2, sostituire le parole: «entro il 28 febbraio 2022» con le seguenti: «entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

174.2

CONZATTI

Respinto

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole: «di oltre 3.000 euro»;

c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «IVSM» sono aggiunte le parole: «, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,»;

d) al comma 2, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

174.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole: «di oltre 3.000 euro»;

c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «IVSM» sono aggiunte le parole: «, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,»;

d) al comma 2, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

174.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole: «di oltre 3.000 euro»;

c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «IVSM» sono aggiunte le parole: «, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,»;

d) al comma 2, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

174.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'articolo 174, comma 1 dopo la lettera c), inserite la seguente:

«c-bis) rapporto medio dipendenti-popolazione superiore al decreto ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 2017)».

174.6

RICCIARDI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Il contributo di cui al comma 1 è ripartito» aggiungere le seguenti: «tenendo conto della capacità fiscale di ciascun comune.».

174.7

RICCIARDI, TRENTACOSTE, DE LUCIA

Respinto

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni di cui al comma 1, e più generalmente nelle amministrazioni recanti un personale sottodotato, in vista della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tutta la documentazione tecnica e progettuale dei progetti ammessi e finanziati dal PNRR a favore delle pubbliche amministrazioni, è resa pubblica su un apposito portale web predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Le pubbliche amministrazioni, nel predisporre nuovi progetti, sono autorizzate a consultare e mutare, laddove possibile, i documenti caricati sul suddetto portale.

2-ter. Per la costituzione e mantenimento del portale web di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui per gli anni 2022 e 2023. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

174.8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 20, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecentomila euro".».

174.9

RAMPI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3-*quater*, comma 1, della legge del 31 maggio 2005, n. 88, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «10.000».

174.0.1

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per Province in dissesto e pre-dissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il

31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022 e di 485 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2024 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

174.0.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per Province in dissesto e pre-dissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri del primo comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

174.0.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, MATRISCIANO, CANDIANI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per Province in dissesto e pre-dissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

174.0.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per Province in dissesto e pre-dissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il

piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.»

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 15 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

174.0.5 (testo 2)

DAMIANI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nelle province di Barletta, Andria e Trani è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 433.856,6 a decorrere dall'anno 2022 e di euro 133.857 a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 433.856,6 euro per l'anno 2022 e pari a 133.857 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

174.0.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

174.0.7

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per le Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oppure hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione o risultano in dissesto, è attribuito per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo annuale pari a 15 milioni di euro. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

174.0.8

VALENTE, MANCA, RUOTOLO, NUGNES, PRESUTTO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

(Accollo del debito finanziario dei comuni capoluogo delle città metropolitane)

1. Nelle more della completa attuazione delle misure previste dall'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge

8 febbraio 2020, n. 8, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere, in via alternativa, alla ristrutturazione, con integrale accollo da parte dello Stato, dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari di titolarità dei comuni capoluogo delle città metropolitane che, al momento dell'entrata in vigore di questa norma, abbiano già deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; oppure abbiano deliberato un piano pluriennale di interventi monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche attraverso l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari oggetto di accollo.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il debito derivante dai mutui, dalle operazioni derivate ad essi connessi e dai prestiti obbligazionari, oggetto dell'accollo di cui al precedente comma 1, è iscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel bilancio dello Stato che corrisponderà le rate di ammortamento agli istituti finanziatori. I comuni beneficiari adeguano gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione 2022-2024 e sono tenuti a dare evidenza degli effetti dell'accollo da parte dello Stato, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024 e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021.

3. Per i comuni di cui al precedente comma 1, è differito al 30 aprile 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. I comuni di cui al comma 1, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sono autorizzati a rimodulare, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, il piano, con le modalità del comma 7-*bis* dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per i comuni che esercitano la facoltà di cui al precedente periodo, il comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 trova applicazione limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2022, avendo quale riferimento il piano riformulato o rimodulato ai sensi del presente comma. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.».

174.0.9

GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Sostegno comuni in dissesto finanziario, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni con una popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, sciolti per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e commissariati per gli anni 2018, 2019 e 2020, ovvero che, sulla base del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, abbiano dichiarato, entro il secondo semestre del 2019 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2022, risorse aggiuntive a fondo perduto, da destinare ai servizi essenziali.

2. Per l'assegnazione di cui al comma 1, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante si provvede mediante l'istituzione di un Fondo specifico, presso il Ministero dell'interno.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

174.0.10 (testo 2)

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Misure urgenti in materia di comuni in difficoltà economica)

1. In considerazione dei riflessi negativi sulle entrate locali conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, nonché in considerazione del miglioramento della gestione successiva alla dichiarazione di dissesto intervenuta nell'anno 2014, al fine di assicurare all'ente locale la continuità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali e scongiurare una nuova dichiarazione di dissesto dovuta al disavanzo di gestione registrato al 31 dicembre 2020, al Comune di Potenza è riconosciuto un contributo straordinario di euro 79.874.183,62, finalizzato al ripiano del disavanzo stesso e alla regolare approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 del predetto ente.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 79.874.183,62, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

174.0.11 (testo 3)

MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, PEPE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

1. In deroga alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti, fino all'articolo 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020), e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, e/o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la facoltà di rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi precedenti, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

174.0.12

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-*bis*.

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazioni per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma di interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».

174.0.13

MANTOVANI, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Sostegno agli enti locali con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per l'acquisto della dotazione tecnica necessaria alla registrazione e trasmissione delle sedute)

1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti è autorizzato uno stanziamento di 3 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024 al fine di agevolare l'acquisto della dotazione hardware necessaria ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta *streaming*.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022, di 497 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

174.0.14

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

(Misure in favore degli enti locali per l'assistenza ai minori)

1. Al fine di sostenere i nuclei famigliari a rischio, nonché di prevenire l'abbandono e di consentire ai minori di essere educati nell'ambito della propria famiglia secondo quanto prescritto dall'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ai Comuni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo delle famiglie e dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

174.0.15

MANTOVANI, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Sistema Digitale Nazionale per la trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali, delle unioni dei comuni e degli organi rappresentativi delle comunità montane)

1. Per sostenere le infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione e favorire il passaggio al *cloud* dei servizi pubblici, in via sperimentale, per gli anni dal 2022 al 2024, è istituito, il Sistema Digitale Nazionale per la trasmissione in *streaming* delle sedute pubbliche dei consigli comunali e provinciali, delle unioni dei comuni e degli organi rappresentativi delle comunità montane (di seguito denominato "Sistema"), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Sistema è affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative del Sistema, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte degli enti locali interessati.

3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per la gestione del Sistema.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

174.0.16

ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito.»

174.0.17

Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, VACCARO, MONTEVECCHI, DONNO, L'ABBATE, PAVANELLI, CAMPAGNA, VANIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali)

1. Ai liberi consorzi comunali che, alla data del 30 novembre 2021, risultano in dissesto finanziario è attribuito un contributo di euro 4,5 milioni per l'anno 2022. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che determina i criteri di riparto, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

174.0.18

GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Premialità per i comuni virtuosi)

1. Al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale nei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 31 dicembre 2021 risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale nonché o in attesa della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso della sezione regionale della Corte dei Conti, nonché nei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento tra i comuni che nell'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio o dalla Giunta, o dai dati di preconsuntivo, registrano rispetto all'esercizio precedente/alla media del triennio precedente un incremento di almeno il 10 per cento della capacità di riscossione, in conto competenza e in contro residui, dei titoli primo e terzo delle entrate, in proporzione al predetto incremento e nel limite massimo di euro 20 per abitante. Per gli enti in dissesto finanziario la capacità di riscossione è calcolata considerando anche l'attività svolta dall'organo straordinario di liquidazione. Con l'esclusione degli enti in dissesto finanziario, il fondo non è erogato agli enti in ritardo nell'approvazione dei rendiconti, a meno che non abbiano regolarmente inviato almeno i preconsuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'anno 2022 il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro il 31 gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

174.0.19

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dei comuni inseriti nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), come predisposta da So.G.I.N. S.p.A. ai fini della realizzazione del deposito nazionale, destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari, nonché della realizzazione del Parco tecnologico. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno sulla base del numero dei siti potenzialmente idonei presenti in ciascun comune e dell'ordine di idoneità di tali siti, per essere utilizzato da parte dei comuni come ristoro delle spese sostenute ai fini della propria partecipazione al dibattito pubblico e al Seminario organizzato da So.G.I.N. S.p.A., e delle relative consulenze e materiali prodotti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000.

174.0.20

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Contributo decennale ai nuovi comuni risultato di fusioni)

1. Per l'istituzione di un nuovo Comune risultato della fusione di almeno due comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti ciascuno, definita a partire dall'anno 2018, il contributo decennale di cui all'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 e successive modificazioni, è pari ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, senza alcuna decurtazione e senza limite massimo di spesa. I contributi sono finalizzati ad investimenti in conto capitale da prevedere nei bilanci annuali e sono finalizzati a progetti di sviluppo e nuova occupazione legati alla fusione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

174.0.21

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo 174, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze

domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge".

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti"».

174.0.22

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 241, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole "per gli anni 2020 e 2021" con le seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

174.0.23

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di

amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti»».

174.0.24

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-ter. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti».

174.0.25

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 817, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe indicate al comma 826 debbono essere considerate come massime";

b) al comma 819, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: "Gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico, o su demanio statale, o sui veicoli pubblici e privati corrisponderanno un canone ridotto della metà rispetto agli impianti e ai mezzi che occupano il suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato"».

174.0.26

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "deficitari" sono inserite le seguenti: "o che, ai sensi

dell'articolo 243-*quater*, non abbiano avuto accolto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*»).

174.0.27

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1».

Art. 175**175.1**

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

175.2

DESSÌ

Respinto*L'articolo è abrogato.*

175.3

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Respinto*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. A decorrere dall'anno 2026, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della

presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i-bis) per gli anni dal 2022 al 2025, l'incremento dell'indennità di funzione di cui al periodo precedente è riconosciuto per un valore pari al 20 per cento per l'anno 2022, al 40 per cento per l'anno 2023, al 60 per cento per l'anno 2024, all'80 per cento per l'anno 2025.».

175.4

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, TRENTACOSTE, L'ABBATE, DELL'OLIO

Respinto

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. A decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

1-bis. in sede di prima applicazione, l'incremento dell'indennità di funzione di cui al periodo precedente è riconosciuto per un valore pari ad un terzo per l'anno 2022 e per un valore pari a due terzi per l'anno 2023».

175.5

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, stabilita ai sensi del decreto di cui all'articolo 82, comma 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata del 20 per cento. In sede di prima applicazione, l'incremento dell'indennità di funzione di cui al periodo precedente è riconosciuto per un valore pari ad un terzo per l'anno 2022 e per un valore pari a due terzi per l'anno 2023.»

175.6

COMINCINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2024» con le seguenti: «dall'anno 2022»;*

b) *al comma 2, sopprimere il primo periodo;*

c) *al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «può essere altresì corrisposta» «è corrisposta».*

175.7

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, le parole: «2024» sono sostituite con le parole: «2022».

Conseguentemente,:

- *sopprimere il comma 2;*
- *al comma 4, sostituire le parole da: «è incrementato» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

175.8

COMINCINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «2024» con le seguenti: «2022»;*
- b) *sopprimere il comma 2;*
- c) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 6 dell'articolo 11 citato, nelle società a controllo pubblico locale di cui al medesimo decreto legislativo, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti al sindaco ai sensi del presente articolo. Nelle società di cui al primo periodo, controllate da una pluralità di enti locali, il compenso di cui al presente comma va calcolato in percentuale dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Nelle società a controllo pubblico locale partecipate anche da altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui al presente comma possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al

50 per cento del capitale. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al presente comma.».

175.9

MARILOTTI, EVANGELISTA, FENU

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario» con le seguenti: «, dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale in cui si applica la Tabella A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e successive modificazioni».

175.10

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «45» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «30» con la seguente: «35»;*

c) *al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «16» con la seguente: «22»;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2022, di 197 milioni di euro per l'anno 2023, e di 222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 33 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di euro per il 2023, e 72 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

175.11

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «22 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;*

b) *al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «16 per cento» con le seguenti: «19 per cento»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di 165 milioni di euro per l'anno 2023, e di 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 15.000.000;

2024: - 25.000.000.

175.12 (testo 2)

AUGUSSORI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera h) sostituire la cifra: «22» con la seguente: «23»;*

2) *alla lettera i) sostituire la cifra: «16» con la seguente: «20».*

b) *al comma 4, sostituire le parole da: «100 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «110 milioni per l'anno 2022, di 165 milioni per l'anno 2023 e di 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022, 15 milioni per l'anno 2023 e 25 milioni a decorrere dall'anno 2024, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 15.000.000;

2024: - 25.000.000.

175.13

FENU, MARILOTTI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;» con le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti;»;*

2) *al comma 1, sopprimere la lettera i);*

3) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le norme di maggior favore già vigenti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

175.14

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA, FENU

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti;»;*

2) *al comma 1, sopprimere la lettera i);*

3) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve la norma di maggior favore già vigenti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»;

4) *Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:* «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

175.15

CUCCA

Respinto

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

«i) 19 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3 abitanti;»

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale ove queste ultime non abbiano esercitato, in tale materia, l'autonomia riconosciuta dal proprio statuto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «è incrementato di 581,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 481,8 milioni di euro».

175.16-bis (testo 3)

COMINCINI, MARILOTTI, BITI, MALPEZZI, MIRABELLI, PARRINI, ASTORRE

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario» *con le seguenti:* «, dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a

statuto speciale in cui si applica la Tabella A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e successive modificazioni»;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà dei singoli comuni **con popolazione superiore ai 500.000 abitanti**, nel rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio fermo il limite di cui all'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **nell'ambito delle proprie entrate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, riconoscere ai consiglieri comunali un aumento dell'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli fino alla stessa misura percentuale dell'incremento dell'indennità spettante al sindaco in applicazione della presente disposizione».

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente articolo non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della determinazione del valore soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione».

175.16

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «delle misure indicate al medesimo comma 1» con le seguenti: «della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate alle lettere precedenti».

175.17

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

175.18

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo sopprimere le parole da: «A decorrere dall'anno 2022» fino a: «equilibrio di bilancio».

175.19

AUGUSSORI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere altresì» con la seguente: «viene»;

175.20 (testo 3)

PARRINI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA, COMINCINI, AUGUSSORI

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1,

1. alla lettera h), sostituire le parole «22 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;

2. alla lettera i), sostituire le parole «16 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «delle misure indicate al medesimo comma 1» con le seguenti: «della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 1»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «ed ai presidenti dei consigli comunali» con le seguenti: «, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali. A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di ap-

plicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «di 124 milioni di euro per l'anno 2022, di 181 milioni di euro per l'anno 2023 e di 263 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

e) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali".

5-ter. Al fine di consentire che, ai sindaci che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai trentacinque anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.»;

f) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 29.000.000;

2023: - 36.000.000;

2024: - 48.000.000.

175.21

MISIANI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «presidenti dei consigli comunali», inserire le seguenti: «ed ai presidenti delle circoscrizioni o municipalità delle città metropolitane».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

175.22

NANNICINI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «presidenti dei consigli comunali» inserire le seguenti: «ed ai presidenti delle circoscrizioni o municipalità delle città metropolitane».

175.23

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

b) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di 160 milioni di euro per l'anno 2023, e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;
2023: - 10.000.000;
2024: - 10.000.000.

175.24

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di 160 milioni di euro per l'anno 2023, e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;
2023: - 10.000.000;
2024: - 10.000.000.

175.25

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali».

175.26

MANCA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indennità di funzione comunque determinate, anche ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed erogate nella vigenza integrale del medesimo articolo, diminuite ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, restano ferme sino all'entrata in vigore della presente legge o comunque sino all'applicazione dell'incremento di cui al comma 1 del presente articolo.».

175.27

AIMI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«1. Il comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

175.28

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono interamente posti a carico dello Stato e coperti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-leg-

ge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge».

175.29

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 86, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Sudtirolo possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

175.30

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "possono assicurare" sono sostituite dalla seguente: "assicurano".».

175.31

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "possono assicurare" sono sostituite dalla seguente: "assicurano".».

175.32

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MOLLAME

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è abrogato».

175.33

MANCA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'indennità di funzione del Presidente dell'unione di comuni è aggiuntiva rispetto a quella di Sindaco e potrà essere attribuita, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni; l'ammontare del trattamento economico complessivo non deve superare quello riconosciuto al Sindaco del comune capoluogo di Provincia.

4-ter. L'unione provvede alla copertura del maggiore onere derivante dal riconoscimento dell'indennità di funzione di Presidente dell'Unione dei comuni».

175.34

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali".».

175.35

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali".».

175.36

FERRO, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: "dei collegi dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "degli organi"».

175.0.1

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci)

1. Al fine di consentire che, ai sindaci che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai trentacinque anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfetarie da attribuire agli stessi sindaci.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -5.000.000;

2023: -5.000.000;

2024: -5.000.000.

175.0.2

LANNUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 175-bis.

(Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale)

1. Dopo l'articolo 1, comma 932-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto il seguente:

"932-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, definita dal comma 932, il Sindaco di Roma Capitale assume, a titolo gratuito, la funzione di Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale"».

175.0.3 (testo 3)

DAMIANI, DAL MAS, FERRO, SACCONI, MODENA

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. È riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di euro 2 milioni, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

4-*ter*. Per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nei siti di Cividale del Friuli iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

175.0.4

DAL MAS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 175-bis.

(Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, da trasferire alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano, con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 15 febbraio 2022. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, stimato in 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

175.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Per il biennio 2022-2023, i dipendenti di ruolo degli enti locali in categoria D che hanno svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario negli ultimi 10 anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente disposizione, che risultano idonei in graduatorie valide di concorsi pubblici per profili dirigenziali di natura amministrativa e/o contabile e che hanno il diploma di laurea previsto per l'accesso al Corso-Concorso per segretari comunali e provinciali, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia C dell'albo dei segretari comunali e provinciali nella regione di appartenenza. Con decreto del ministero dell'Interno, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, verranno stabilite le modalità di iscrizione.».

175.0.6

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia indennità dei componenti degli organi delle camere di commercio)

1. All'articolo 4-bis, al comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il primo periodo è soppresso;

b) Al secondo periodo, le parole: "dei collegi dei revisori dei conti" sono sostituite con le seguenti: «degli organi».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «598,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 498,2 milioni».

175.0.7 (testo 2)

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge».

Art. 176

176.0.1

BOTTICI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 176-bis.

(Banca di dati sulla indebita percezione di benefici economici dallo Stato)

1. È istituita, presso il Ministero della Giustizia, una banca di dati nella quale sono registrati i soggetti che abbiano ricevuto indebitamente benefici economici dallo Stato.

2. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della banca di dati di cui al comma 1, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 177

177.1 (testo 2)

GARAVINI

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contribuire all'attività della associazione denominata "Fondazione Antonino Scopelliti" con sede operativa a Reggio Calabria è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

177.0.1

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-bis.

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 3 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1 All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, dopo le parole "Conferenza Stato-città ed autonomie locali,", sono inserite le seguenti: "per l'anno 2021,";

c) al comma 2, dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole: "si tiene conto", sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2021,";

d) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente in modalità telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

177.0.2

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-bis.

(Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere, nel limite complessivo di 70 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori cinque giorni successivi al

termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

177.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 177-bis.

1. Al fine di consentire misure di ristoro per il patrimonio degli enti locali e in favore degli amministratori locali che hanno subito sul proprio territorio lo svolgimento di feste clandestine, *rave party*, ovvero delle fattispecie previste dall'articolo 633 del Codice penale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 178

178.1

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 178. - (*Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali*) - 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

178.2

PRESUTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 178. - (*Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali*) - 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

178.3

MANCA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 178. - (*Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali*) - 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 30 giugno 2022' sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2023'".».

178.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 178. - (*Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali*) - 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 30 giugno 2022' sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2023'".».

178.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 178. - (*Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali*) - 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».».

178.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 178. - (*Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali*) - 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».».

178.7

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "biennio 2020-2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti "triennio 2020-2022".».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2022» con le seguenti: «31 ottobre 2023»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 202» con le seguenti: «31 ottobre 2023».*

178.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

1. In considerazione del perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2020 e 2021, la proroga dei trattamenti in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

178.0.2

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Proroga in materia di sostegno alle attività turistiche e ricreative, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

178.0.3

RICHETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 178-bis.

(Proroga in ambito digitale)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo l'articolo 31 viene aggiunto il seguente:

"Art. 31-bis.

(Proroga Accordi quadro e Convenzioni delle Centrali di committenza in ambito digitale)

1. Al fine di consentire in tempi utili, su tutto il territorio nazionale, il perseguimento dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli Accordi quadro e le Convenzioni di cui all'articolo 3, lettere *cccc*) e *dddd*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio' che risultino esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, per un importo ed una durata pari a quelli previsti nella procedura originaria".».

178.0.4

FERRO, DAMIANI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

1. È sospeso fino al 31 dicembre 2022 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

178.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Modifiche alla legge n. 178 del 2019 in materia di applicazione dell'imposta municipale propria)

1. Alla lettera *b*) del comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "L'agevolazione di cui al precedente periodo trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente, a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato, non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale".

2. Al fine di evitare difformità applicative delle disposizioni di cui alla lettera *b*) del comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si fa luogo all'esecuzione degli avvisi di accertamento elevati dai comuni e al pagamento delle relative imposte e sanzioni, concernenti l'insussistenza dell'agevolazione IMU prima casa in assenza del contestuale requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale dei familiari».

178.0.6

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Modifiche all'agevolazione IMU)

1. All'articolo 1, comma 741, lettera *b*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "situati nel territorio comunale" sono soppresse».

178.0.7

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Proroga in materia di determinazione delle tariffe TARI)

1. All'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "Limitatamente all'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2021 e 2022,"».

178.0.8

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Proroga in materia di determinazione delle tariffe TARI)

All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2014 al 2022 e, a decorrere dal 2023, con diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

178.0.9

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 178-bis.

(Rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari)

1. A decorrere dal 2022, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile».

178.0.10

TURCO, GALLICCHIO, PRESUTTO, DELL'OLIO, PIARULLI, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Disposizioni in materia di invio di dati contabili)

1. All'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I pagamenti delle risorse di cui al presente comma non sono sospesi in caso di mancato invio per cause non direttamente imputabili all'amministrazione"».

178.0.11

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

1. Al comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in fine prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"».

Art. 179

179.1

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

179.2 (testo 2)

DE BONIS, FANTETTI, LONARDO, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI, DE FALCO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 179

(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)

1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni e obiettivi di servizio, le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116, comma 3 della Costituzione da parte di una Regione. Dopo avere acquisito il preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che ha carattere vincolante, nonché il preventivo parere, anche esso vincolante, della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, a valutare che i livelli essenziali delle prestazioni abbiano il carattere dell'uniformità territoriale determinata sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ottemperanza al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di prevedere misure a supporto dei cittadini di aree svantaggiate."

179.3

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «correlate con i livelli essenziali delle prestazioni» aggiungere le seguenti: «, uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate,».

179.4

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 dopo le parole: «preventivo parere» aggiungere le seguenti: «obbligatorio e vincolante».*

2. *Al medesimo comma 1 in fine aggiungere il seguente periodo: «e del parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

179.5

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta ex articolo 116 comma 3 della Costituzione da parte di una Regione».

179.6

RICCIARDI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) trasporto pubblico locale"».

179.0.1

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 179-bis.

(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

1. All'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, le parole: "e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: ",15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 16,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

Al comma 2, le parole "e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: ",15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 16,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024".

2. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali

e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

179.0.2 (testo 2)

MAIORINO, GALLICCHIO

Approvato

Dopo l'articolo 157, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino Gonacon)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 500.000,00 per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 180

180.1

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Sopprimere le parole: «e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome».

180.2

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome,» inserire le seguenti: «ivi inclusi quelli situati nel territorio dell'Appennino,».

180.3

TESTOR, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «450 milioni»

180.4

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con: «150 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «250 milioni»;

b) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«g) miglioramento ed efficientamento del turismo degli sport invernali, con particolare riferimento al recupero e miglioramento energetico degli edifici dei comprensori sciistici e delle strutture ricettive e degli impianti di risalita.».

180.5

TESTOR, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «450 milioni»

180.6

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

All'articolo 180, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

180.7

MARILOTTI, EVANGELISTA, FENU

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali» aggiungere le seguenti: «favorendo altresì l'istituzione di istituti di cultura volti alla formazione permanente del pastore, dell'agricoltore e del trasformatore, enti specializzati nello studio e nella valorizzazione di quelle specifiche vocazioni agro-silvo-pastorali che caratterizzano alcune aree specifiche del nostro Paese col coinvolgimento dei Comuni singoli e/o associati in Unioni di Comuni e comunità montane, le Università e le organizzazioni di categoria.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «Politiche sul pastoralismo, sui pastori, gli agricoltori e gli allevatori»

180.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) Progetti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato tradizionale montano.».

180.9

DE POLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) Progetti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato tradizionale montano.».

180.10

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, ARERA, in attuazione della necessità di tenere conto della domanda di utenza collocata in zona montana o con minore densità di popolazione, di cui al comma 3 dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce i finanziamenti perequativi occorrenti per la copertura del differenziale economico strutturale tra servizio idrico integrato in ambito territoriale ottimale totalmente di montagna, rispetto agli altri ambiti, per garantire risorse da destinare a contributi per la realizzazione, con i proventi tariffari, di interventi infrastrutturali nelle medesime aree di montagna.».

180.11

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

180.12

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

180.13

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

180.0.1

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 180-bis.**

(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle Zone Montane Marginali (ZMM) nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con propria deliberazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede altresì, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro i successivi 60 giorni, con propria deliberazione, alla ripartizione delle risorse tra le regioni e tra le Province autonome di Trento e di Bolzano per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Ai fini del presente articolo, per Zona Montana Marginale (ZMM) deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPESS con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro 30 giorni dalla deliberazione CIPESS di cui al primo periodo del comma 3, con specifico atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPESS, Zone Montane Marginali a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) altimetria;
- b) rischio di desertificazione economica e commerciale;
- c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

6. Entro 30 giorni dalla deliberazione CIPESS di cui al secondo periodo del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire apposito fondo per la riduzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), delle addizionali regionali e comunali, dei tributi provinciali e comunali per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti attività:

- a) realizzano nuovi investimenti nelle attività produttive esistenti o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone Montane Marginali così come definite al comma 4;

b) vendono o somministrano prodotti alimentari tipici delle Zone Montane Marginali la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri dagli esercizi di vendita e somministrazione;

c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi con l'insediamento di nuovi esercizi commerciali nel territorio di tali Comuni;

d) offrono in un unico punto di vendita e somministrazione un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani localizzati nelle Zone Montane Marginali di cui al comma 4.

8. Con legge regionale sono definiti le modalità di applicazione della riduzione dei tributi regionali, provinciali e comunali nelle Zone Montane Marginali, così come definite dal comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 3. In tali aree le aliquote dei tributi regionali e locali sono calcolate in modo da determinare, unitamente alle aliquote ridotte dei tributi erariali, applicate nei medesimi territori, una riduzione non inferiore:

a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

9. Le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 3, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati con deliberazione CIPESS a norma del comma 3.

11. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10 le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.

12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole imprese e le microimprese, come individuate dalla raccomandazione

2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che avviano, dopo il 1° gennaio 2022, una nuova attività economica nelle Zone Montane Marginali, così come definite al comma 4, possono beneficiare, a decorrere dalla data di denuncia di inizio attività, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;

b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 4 a 10.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.

14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni localizzati nel territorio in cui l'agevolazione viene concessa.

15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle Zone Montane Marginali, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo

si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani localizzato nelle Zone Montane Marginali e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata alla riduzione dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo localizzati nell'ambito delle Zone Montane Marginali. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei relativi costi. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all'articolo 7-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle Zone Montane Marginali a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite nell'ambito della legge di bilancio, all'attuazione del presente articolo.».

180.0.2

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 180-bis.***(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)*

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Si applicano le disposizioni in materia di Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (INES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

7. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

8. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti

dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

180.0.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei mercati locali)

1. Al fine di sostenere le imprese di commercio su suolo pubblico in caso di eventi calamitosi, di predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali, di promuovere il turismo e il decoro delle città, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo per la Valorizzazione dei Mercati Locali", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro 2022, a 20 milioni di euro per il 2023 ed a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. L'accesso a fini risarcitori alle risorse del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di commercio su suolo pubblico colpite dagli effetti di eventi calamitosi avviene a domanda, quando ricorrono i seguenti requisiti:

a) aver subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali;

b) regolarità nei versamenti obbligatori sia contributivi che previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, ovvero aver presentato domanda di rateizzazione;

c) essere in regola con le autorizzazioni ed i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1 i Comuni nel cui territorio si svolgono mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili, mercatini dell'antiquariato, mercati storici e mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale.

4. Ai fini di cui al comma precedente, i Comuni possono presentare richiesta di finanziamento al cento per cento dell'importo delle spese, Iva inclusa, sostenute per:

a) il rifacimento e la valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati;

b) la riqualificazione di facciate di edifici prospicienti alle aree dove si svolgono i mercati, l'installazione di servizi igienici permanenti, l'installazione di illuminazione e punti luce, di verde pubblico, di arredo urbano, la realizzazione di aree giochi attigue ai mercati;

c) l'inserimento dei mercati locali in guide turistiche e tra i servizi di promozione turistici;

d) la riqualificazione di piazze, piazzali e parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio su suolo pubblico;

e) l'organizzazione di servizi di trasporto-navetta;

f) promozione di eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché particolare riserve in favore delle imprese di commercio su suolo pubblico.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti de minimis previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva.

7. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti, durante l'esercizio dell'attività non può superare la cifra di trentamila euro per singolo evento, mentre il monte complessivo annuale del Fondo dedicato ai risarcimenti alle imprese di commercio su suolo pubblico non può superare i 2 milioni di euro annui.

8. Il progetto di cui al comma 4 presentato dal Comune non può essere superiore a quattrocentomila euro.

9. Fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia, qualora successivamente all'erogazione dei contributi di cui al presente articolo venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico provveda alla revoca degli stessi.

10. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

180.0.4

TURCO, CROATTI, RICCIARDI, LUPO, PIARULLI, CATALFO, FEDE, TRENTACOSTE, L'ABBATE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Ricognizione e mappatura del demanio e del litorale costiero-marittimo e disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. Al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è effettuata una ricognizione e una mappatura completa e dettagliata del demanio e del litorale costiero-marittimo che comprenda almeno i seguenti elementi:

a) le concessioni e la natura delle stesse, con l'indicazione dell'eventuale prezzo di subentro;

b) i beneficiari, l'ente proprietario e i legali rappresentanti nonché, se diverso, l'ente gestore, o ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni;

c) la durata, la scadenza originaria indicata nell'atto di concessione, i rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto;

d) i canoni attualmente applicati, dovuti e realmente corrisposti;

e) l'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

f) l'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

g) la ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, con indicazione del residuo valore da ammortizzare;

h) la proficuità dell'utilizzo economico del bene da parte del concessionario in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

i) l'entità, la tipologia e lo stato delle zone di arenile libero;

l) la composizione e le caratteristiche del personale, con indicazione delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati;

m) la regolarità contributiva e fiscale dei soggetti titolari delle concessioni e l'assenza di procedimenti penali passati in giudicato per reati contro il patrimonio pubblico, opere abusive, danni contro l'ambiente;

n) la verifica, in contraddittorio con il concessionario, dello stato del bene oggetto di concessione, anche al fine di prevedere i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi, quale condizione imprescindibile per partecipare alle pubbliche gare successive.

2. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sul sito internet del Sistema informativo Demanio tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma 1, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione trasparente e libera dei dati.

3. Per le finalità di cui ai commi e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere e al fine di evitare il significativo impatto socioeconomico sugli operatori del settore e sui lavoratori coinvolti, nonché di tener conto dei tempi tecnici affinché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste, nelle more di un intervento di riordino della disciplina in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere sono assegnate a far data dal 1° gennaio 2024 mediante pubblica gara sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità.

5. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle attività imprenditoriali connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere, nonché riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del relativo valore commerciale, anche attraverso l'accertamento del capitale economico dell'investimento, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di im-

parzialità e di trasparenza, la salvaguardia dei livelli occupazionali, prevedendo apposite clausole sociali, e della professionalità acquisita, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale, che privilegiano la filiera corta, e delle imprese che impiegano lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa vigente, nonché delle strutture che offrono servizi per l'accessibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;

b) piena aderenza e congruità del canone dovuto all'amministrazione concedente alla redditività imprenditoriale svolta sul bene pubblico, prevedendo criteri di progressività;

c) valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane, anche attraverso la previsione di precisi limiti nella determinazione delle aree concedibili per attività di carattere economico, in misura pari ad almeno il 50 per cento, laddove possibile, tra aree in concessione e aree libere o attrezzate, salvaguardando la più ampia fruizione da parte dei cittadini delle aree non soggette a pagamento;

d) limiti massimi di durata delle concessioni entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico;

e) numero massimo di concessioni di cui possa essere titolare ogni singolo operatore economico, in modo da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento, prevedendo un numero limitato di concessioni per Regione per ogni impresa o gruppo di imprese tra loro collegate, sotto qualsiasi forma, e gestite, direttamente o indirettamente, dalla stessa persona, società o gruppo societario con la stessa o parziale coincidenza della compagine sociale;

f) riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, commisurato alla perdita del capitale investito, del mancato profitto causato dall'eventuale fine anticipata della concessione e dal valore delle opere realizzate;

g) modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso, con le dovute forme di garanzia per i soggetti privati uscenti e subentranti;

h) definizione delle condizioni e dei limiti per il ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento delle concessioni demaniali turistico-ricreative in scadenza entro il 31 dicembre 2023, limitatamente ai casi in cui sia necessario effettuare interventi recupero, demolizione, di manutenzione straordinaria, ammodernamento, promozione della sostenibilità ambientale, sostegno alla disabilità nonché, al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, definizione delle condizioni e dei limiti per il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato, limitatamente alle piccole e micro imprese, in particolare di

quelle a carattere familiare e territoriale, per la gestione integrata dei servizi relativi ai beni demaniali oggetto di concessione;

i) previsione, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina;

l) pubblicità dei dati, anche economici, concernenti l'oggetto delle concessioni e i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concedenti e i concessionari di pubblicizzare tali dati nei propri siti internet».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

180.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi).

1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera *c)*, con la seguente:

"*c)* dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III;"

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

"*1-bis.* Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni";

c) all'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.";

d) al comma 4, articolo 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: "I beni di proprietà collettiva e i beni costituenti il patrimonio antico dell'ente collettivo sono amministrati dagli enti esponenziali della collettività titolari."

e) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: "f) i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico.";

2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: "Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.";

3) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerari, di acque minerali e termali.";

f) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permutate, per lo scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in re aliena e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, sono rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero dei beni culturali, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332."».

180.0.6

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«1. Al fine di consentire al Comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina di Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019, rimaste in sospenso a causa degli effetti prodotti dalla

pandemia dovuta al COVID-19, all'articolo 1 comma 346, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla parola: "2023";

b) al secondo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla parola: "2023";

c) al terzo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla parola: "2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1,5 ml. per ciascun anno 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo ... della presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso il comune di Matera, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81.

4. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il comune di Matera, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da riasorbire nel cinque anni successivi, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 20 della L. 75/2017».

180.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, al-

l'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) al quinto periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

180.0.8

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospenso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) al quinto periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

180.0.9

PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023 in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge"».

180.0.10

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rima-

ste in sospenso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) al quinto periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 498,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

180.0.11

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 599,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

180.0.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194"».

180.0.13

PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga dalle misure riguardanti il comune di Matera)

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019", nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, è autorizzata in favore del comune di Matera la spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge"».

180.0.14

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019" nonché per completare la rendicon-

tazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194"».

180.0.15

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Disposizioni in materia di aree demaniali)

1. Al comma 2-bis, articolo 6, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", tenendo conto delle modificazioni della morfologia del territorio nel tempo";

b) il secondo periodo è soppresso».

180.0.16 (testo 3)

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MOLLAME, FARAONE, FANTETTI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.180-bis.

1. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

180.0.17

STEGER, LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)

1. Le risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già stanziata per l'anno 2021, sono utilizzabili anche nell'anno 2022 in favore delle imprese di cui ai medesimi articoli per l'erogazione di misure di sostegno, secondo criteri e modalità di assegnazione definiti dalle regioni o dalle province autonome destinatarie delle risorse».

180.0.18

STEGER, LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)

1. La Provincia autonoma di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie, utilizza i fondi alla stessa assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, secondo i criteri

e le modalità di assegnazione dalla stessa stabiliti in attuazione del precitato articolo 2, anche a copertura dei costi per contributi concessi anteriormente all'approvazione dei criteri e prefinanziati con fondi del bilancio provinciale».

Art. 181

181.1

MANCA

Respinto

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *le parole: «e gli enti locali» sono soppresse;*

2) *le parole: «al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1,5 per cento»;*

b) *i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.*

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «573 milioni di euro»;*

2) *le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «527 milioni di euro».*

181.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Al comma 1, le parole: «al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «554 milioni di euro»;*

2) *le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «454 milioni di euro».*

181.3 (testo 2)

MANCA

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «al 3 per cento» con le seguenti: «all'1,5 per cento».*

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il terzo periodo del comma 4, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «554 milioni di euro»;*

2) *sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «454 milioni di euro».*

181.4

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Ritirato

Al comma 1, le parole: «al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «554 milioni di euro»;*

2) *le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «454 milioni di euro».*

181.5

CAMPAGNA, FERRARA, VANIN, DONNO, VACCARO, AUDDINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche alle regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse inferiore al 3 per cento e superiore all'1 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.».

181.6

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche alle regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse inferiore al 3 per cento e superiore all'1 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge».

181.7

MISIANI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 897, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministra-

zione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui";

b) al comma 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui".

6-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026".»

181.8

FENU, MARILOTTI, EVANGELISTA, TURCO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.";

b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quota di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.".»

181.9

D'ALFONSO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021, 2022" e le parole "al primo, al secondo, al terzo e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 194.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022».

181.10

MANCA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il terzo periodo del comma 4, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.»

181.11

MANCA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione delle passività del presente articolo, le Regioni e gli enti locali sono esonerati dalla verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

181.12

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione" sono soppresse;

b) le parole: "sulla base del numero delle rispettive utenze" sono sostituite con le seguenti: "sulla base del numero delle utenze collegate".

7-ter. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite dalle seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 250 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".».

181.13

NATURALE, CASTALDI, CROATTI, PAVANELLI, ROMANO, LONARDO, TRENTACOSTE, DONNO, DE LUCIA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I proventi di cui al primo periodo sono determinati tenendo conto anche della remunerazione per la mancata produzione eolica in seguito a ordini di dispacciamento secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 25 gennaio 2010 - ARG/elt 5/10".».

181.0.1

CASTELLONE, PUGLIA, PRESUTTO, VACCARO, GAUDIANO, MAUTONE, RICCIARDI, BOTTICI, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Accollo del debito finanziario dei comuni capoluogo delle città metropolitane)

1. Nelle more della completa attuazione delle misure previste dall'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere, in via alternativa, alla ristrutturazione, con integrale accollo da parte dello Stato, dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari di titolarità dei comuni capoluogo delle città metropolitane che, al 31 dicembre 2021, abbiano già deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale - ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; oppure abbiano deliberato un piano pluriennale di interventi monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche attraverso

l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari oggetto di accollo.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il debito derivante dai mutui, dalle operazioni derivate ad essi connessi e dai prestiti obbligazionari, oggetto dell'accollo di cui al precedente comma 1, è iscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel bilancio dello Stato che corrisponderà le rate di ammortamento agli istituti finanziatori. I comuni beneficiari adeguano gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione 2022-2024 e sono tenuti a dare evidenza degli effetti dell'accollo da parte dello Stato, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024 e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021.

3. Per i comuni di cui al precedente comma 1, è differito al 30 aprile 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Ai fini dell'articolo 17, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge il settembre 2020, n. 120, i comuni di cui al comma 1, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sono autorizzati a rimodulare, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, il piano, con le modalità del comma 7-bis dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

181.0.2

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.».

181.0.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.».

181.0.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, felina restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.».

181.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. Al paragrafo 33 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2021 è pari

almeno al 50 per cento, nel 2022 è pari almeno al 60 per cento, nel 2023 è pari almeno al 70 per cento, nel 2024 è pari almeno all'80 per cento, nel 2025 è pari almeno al 90 per cento e dal 2026 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".».

181.0.6

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2025, disciplinata nel presente principio".».

181.0.7

DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche al metodo di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) - estensione del dispositivo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019)

1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti".».

181.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti".».

181.0.9

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non

più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti."».

181.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti."»

181.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, feline restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodula-

zione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 milioni per l'anno 2022, 41.335.682 nell'anno 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 nel 2025 e 1.054.503 nell'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

181.0.12

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate all'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito

delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 37.607.635 euro per l'anno 2022, 458.664.318 euro per l'anno 2023, 465.321.514 euro per l'anno 2024, 489.461.366 euro per l'anno 2025, 498.945.497 euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

181.0.13

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne

sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a complessivi 650 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.».

181.0.14

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)

1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere versata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.».

181.0.15

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)

1. Per i comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.».

181.0.16

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Gestione debiti sopraggiunti al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario per enti in riequilibrio finanziario)

1. All'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudizia-

ri per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252".».

181.0.17

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Interventi a favore delle gestioni associate)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera *b*), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008".».

181.0.18

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 1 della legge 232/2016, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-bis), comma 449, è aggiunto in fine il seguente periodo: "per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *e*), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa";

b) alla lettera *d*-quater) le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole: "430 milioni di euro nel 2023"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 172 gli importi relativi a ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 sono aumentati di 30 milioni di euro e le parole: «e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030.» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031.»*

b) *all'articolo 172 l'importo relativo al 2023 è aumentato di 100 milioni di euro. Il fabbisogno incrementale per gli anni dal 2022 al 2030 aumenta di 30 milioni di euro. Il fabbisogno incrementale per il 2023 aumenta di 100 milioni di euro e il fabbisogno incrementale per il 2024 diminuisce di 100 milioni di euro.*

181.0.19

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifica alla legge del 30 dicembre 2018, n. 145)

1. alla fine del comma 148-ter, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"».

181.0.20

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Estinzione anticipata dei mutui da parte degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata di mutui".

2. All'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata di mutui"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: « di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni».

181.0.21

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa."

181.0.22

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Al comma 898, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione"».

181.0.23

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 788 alla fine aggiungere le seguenti parole: "diverse da quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio";

b) al comma 792 lettera *b)* sostituire le parole: "a centottanta giorni" con le parole: "a sessanta giorni";

c) al comma 792 lettera *c)* al terzo periodo, dopo le parole: "Il soggetto legittimato alla riscossione forzata" aggiungere: "se diverso da quello che ha notificato l'atto di accertamento esecutivo";

d) al comma 792 lettera *d)* l'inciso "debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente" è soppresso e le parole: "affidate in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata" sono soppresse e sostituite dalla parola: "effettuata";

e) al comma 793 alla fine del primo periodo, dopo la parola: "qualificazione" aggiungere le parole: "organizzati dalle associazioni di categoria, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze";

al comma 808 le parole: "alle condizioni e" sono soppresse;

g) al comma 807 dopo le parole: "interamente versati" sostituire le parole: "o tramite polizza assicurativa o fidejussoria bancaria" con le parole: "con le modalità previste dal codice civile"».

181.0.24

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."»

181.0.25

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modificazioni del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101)

1. Nel comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome provvedono a trattenere le somme corrispondenti a valere su qualsiasi assegnazione dovuta agli enti locali e provvedono successivamente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme recuperate"».

181.0.26

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modificazioni del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101)

1. Al comma 7-bis, articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome provvedono a trattenere le somme corrispondenti a valere su qualsiasi assegnazione dovuta agli enti locali e provvedono successivamente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme recuperate"».

181.0.27

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 aggiungere in fine il seguente periodo: "La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Tale deroga è estesa anche a favore delle Amministrazioni provinciali quali enti coordinatori dei servizi di supporto ai comuni del proprio territorio."»

181.0.28

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 65 della legge 23 luglio 2021, n. 106, comma 6 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, le risorse del fondo di cui all'articolo 65 comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "595 milioni"».

181.0.29

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Misure di agevolazioni per i comuni)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con legge di conversione del 9 novembre 2021, n. 156 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, lettera *a)* il termine: "15 febbraio 2022" è sostituito con: "15 aprile 2022";

b) al comma 2-bis lettera *b)* il termine: "28 febbraio 2022" è sostituito con: "30 aprile 2022"».

181.0.30

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Rimborso spese legali amministratori locali)

1. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo: "L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».

181.0.31

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Potenziamento dei servizi di Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

181.0.32

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Potenziamento del personale di Polizia locale)

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2024".

2. All'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2020. n. 178, le parole: "per gli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2024"».

181.0.33

CASTELLONE, PUGLIA, PRESUTTO, VACCARO, GAUDIANO, MAUTONE, RICCIARDI, BOTTICI, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Disposizioni urgenti per il Comune di Napoli)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, è istituita la gestione commissariale del Comune di Napoli per la rilevazione del debito pregresso del medesimo comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano per l'estinzione del debito pregresso.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) è nominato il Commissario straordinario del Governo per il ripiano del debito pregresso del Comune di Napoli. Nello svolgimento dei propri compiti, il Commissario si avvale di una struttura di supporto costituita da non più di sette unità di personale, di cui non oltre due di dirigenti, apparte-

nente ad amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto nei rispettivi ordinamenti;

b) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 17.

3. La gestione commissariale del comune di Napoli assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni, ivi comprese quelle derivanti da indebitamento, assunte alla data del 31 dicembre 2021, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data e comunque entro la data di presentazione della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5. Per quanto attiene alle società partecipate la gestione commissariale assume esclusivamente il ripiano delle perdite da queste rilevate con l'ultimo bilancio approvato in data antecedente il 31 dicembre 2021. Relativamente alle entrate la gestione commissariale è destinataria dei versamenti derivanti dalla riscossione mentre le fasi di cui agli artt. 179 e 180 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 restano di competenza della gestione ordinaria. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 31 dicembre 2021.

5. Entro 3 mesi dalla sua nomina, ovvero entro altro termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Commissario Straordinario presenta la rilevazione del debito pregresso del comune di Napoli e delle società da esso partecipate e del piano per l'estinzione del debito pregresso avvalendosi delle entrate di cui al comma 16. Tale rilevazione è approvata, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Ai fini della rilevazione del debito pregresso, il Comune di Napoli, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune in data anteriore al 31 dicembre 2021. Tali istanze devono essere presentate al Commissario Straordinario un mese prima della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5; quelle presentate oltre tale termine non possono essere inserite nel suddetto piano. Le istanze presentate sono, in ogni caso, accompagnate da specifica attestazione, emessa dai competenti dirigenti, con cui si certifica che dette obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 31 dicembre 2021 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. Gli stessi dirigenti attestano, altresì, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è

caduto in prescrizione. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito e le relative obbligazioni restano in capo alla gestione ordinaria.

7. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengono prese in carico con provvedimento del Commissario e inserite nella rilevazione del debito pregresso, purché riferite ad obbligazioni contratte alla data del 31 dicembre 2021 e accompagnate da una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente.

8. Ai fini della formazione del piano di rilevazione dei debiti pregressi fuori bilancio, il Commissario si avvale della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 254 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 è stabilito in 10 anni il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione. Il medesimo decreto altresì fissa il termine per la presentazione, da parte del Commissario straordinario del rendiconto finale della gestione commissariale. La presentazione di tale rendiconto determina la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

10. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al precedente comma:

a) il Comune di Napoli provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti al Comune di Napoli i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5 iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è iscritta, in sede di approvazione del primo rendiconto di gestione, nel fondo contenziosi del risultato di amministrazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi modificazioni e integrazioni per il finanziamento delle posizioni debitorie residue di cui alla lettera *d*);

c) sono trasferiti al Comune di Napoli gli eventuali debiti derivanti da indebitamento residuali a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, unitamente alle risorse residuali di cui al comma 17;

d) le eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 31 dicembre 2021 non inserite nella rilevazione della

massa passiva di cui al comma 5 rientrano nella competenza del Comune di Napoli.

11. Il Commissario straordinario del Governo, quale organo statale, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti assunti nel bilancio separato, eventualmente avvalendosi di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

12. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario Straordinario del Governo, quale organo statale, può richiedere finanziamenti a Cassa Depositi e Prestiti o a primari istituti di credito, previa valutazione della convenienza economica e d'intesa con il Sindaco.

13. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alla gestione commissariale del Comune di Napoli si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248, l'articolo 253, e il comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Napoli sono prorogati di quattro mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2021, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2021.

16. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dal piano per l'estinzione del debito pregresso del Comune di Napoli.

17. Ai fini dell'immediata attuazione della presente disposizione, in attesa che siano perfezionati i necessari provvedimenti di variazione di bilancio, su richiesta del Ministero dell'Interno, previa istanza del Commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, a favore del predetto Commissario fino a concorrenza di 20 milioni di euro per l'anno 2022, per provvedere al pagamento dei debiti ricompresi nell'annualità di riferimento nel piano per l'estinzione del debito pregresso di cui al comma 5, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 3 ed è regolarizzata tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

18. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di

cui al comma 16 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 1,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non inferiore al costo complessivo annuo del segretario/direttore generale del Comune di Napoli, il compenso annuo per il Commissario straordinario.

19. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.

20. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

181.0.34

SANTANGELO, MARINELLO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA, CAMPAGNA,
Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali ad essi assegnate, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

2. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento».

181.0.35

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

181.0.36

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

181.0.37

BITI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Incentivo all'assunzione di professionalità negli enti locali per il reperimento di risorse europee)

1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente articolo non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della determinazione del valore soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione».

181.0.38

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui

all'art. 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58».

181.0.39

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

181.0.40

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale

di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58».

181.0.41

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

*(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del
PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)*

1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

181.0.42

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)

1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

181.0.43

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)

1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in

riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

181.0.44

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, aggiungere il seguente comma 1-bis:

"a) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento;

b) All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

181.0.45

MANCA, PARRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento.";

b) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

181.0.46

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, aggiungere il seguente comma 1-*bis*:

"a) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento;

b) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

181.0.47

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1 del DL 80/2021, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento"».

181.0.48

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Disposizioni per i Segretari comunali)

1. Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 3000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione provvisoria all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e degli idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del

corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018 nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corsoconcorso Co.A. ammessi a frequentare la sessione aggiuntiva del corso di formazione, attualmente in svolgimento. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti provvisoriamente nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi di tirocinio in affiancamento a un Segretario Comunale in servizio, nonché di sostenere la prova finale. Il permanere dell'iscrizione è condizionato all'utile collocazione nella graduatoria finale di merito; in caso contrario, le iscrizioni disposte con la procedura emergenziale di cui al presente articolo, decadranno automaticamente dal momento di approvazione della graduatoria finale stessa».

181.0.49

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Welfare aziendale)

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, as-

sicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento».

181.0.50

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Servizi di interpretariato attivo e passivo per la lingua italiana a supporto degli enti locali che ne manifestino la necessità)

1. Per il ricorso da parte degli enti locali all'opera di traduttori e interpreti, a prestazione saltuaria, al fine di effettuare studi e ricerche su atti, documenti e pubblicazioni in lingue estere nonché di svolgere di volta in volta l'attività che ad essi sia richiesta in relazione alla loro conoscenza di lingue estere, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con al Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri concernenti le modalità di accesso degli enti locali, i requisiti profes-

sionali dei traduttori e interpreti nonché alla ripartizione del fondo tra gli enti locali interessati.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

181.0.51

MANGIALAVORI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa della Regione Calabria)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la Regione Calabria può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la Regione Calabria, per il tramite di Azienda Calabria Lavoro, in forza ad un contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per almeno 12 mesi.

2. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio della Regione Calabria, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale».

181.0.52

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Intervento delle regioni nell'ambito del PNRR)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome provvedono a trattenere le somme corrispondenti a valere su qualsiasi assegnazione dovuta agli enti locali e provvedono successivamente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme recuperate"».

181.0.53

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Riscossione TARI)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'articolo 1 comma 153, lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta».

181.0.54

CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Agevolazioni Tari per le famiglie)

1. Per gli anni finanziari 2022, 2023 e 2024, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà o usufrutto, i Comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30 per cento dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri Comuni.

2. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo Comune, a titolo di ristoro per le minori entrate derivanti dal comma 1 della presente disposizione, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

181.0.55

DELL'OLIO, CASTALDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

181.0.56

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, dopo le parole "che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero" aggiungere la parola: "di materia".».

181.0.57

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Con riferimento al fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammissibile l'utilizzo mediante la concessione di contributi, disciplinati mediante apposito provvedimento consiliare, a favore delle utenze non domestiche della Tari o della Tariffa corrispettiva, commisurati agli importi ordinariamente dovuti con riferimento ad uno o ad ambedue gli anni 2020 e 2021 e rimasti a carico dell'utenza in assenza di dispositivi di riduzione ai sensi della normativa vigente o di altre misure di sostegno di carattere straordinario.».

181.0.58

FARAONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

1. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2022 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 1° gennaio 2022 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997».

181.0.59 (testo 2)

DELL'OLIO, CASTALDI, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022".

2. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.».

181.0.60 (testo 2)

PUGLIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 i versamenti delle imposte di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 gennaio 2022.

2. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano stati inviati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 novembre 2021.».

181.0.61

MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

1. La quota di imposta municipale propria riservata allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" è trattenuta dai Comuni capoluogo di provincia che versano in situazione di dissesto e nel cui territorio gli immobili sono ubicati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

181.0.62

MANGIALAVORI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

1. La quota di imposta municipale propria riservata allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" è trattenuta dai Comuni capoluogo di provincia in dissesto che non hanno an-

cora il bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'interno o che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le condizioni di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

181.0.63

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

181.0.64

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 181-bis.***(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis* e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

181.0.65

MANCA, PARRINI, FERRARI, ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis* e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

181.0.66

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis* e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 30 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

181.0.67 (testo 2)

CONZATTI, FARAONE

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

181.0.68 (testo 2)

DELL'OLIO

Approvato

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

1. Le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo

tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento».

181.0.69

CONZATTI, VONO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

181.0.70

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione" sono soppresse;

b) le parole: "sulla base del numero delle rispettive utenze" sono sostituite con le seguenti: "sulla base del numero delle utenze collegate"».

181.0.71

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione" sono soppresse;

b) le parole: "sulla base del numero delle rispettive utenze" sono sostituite con le seguenti: "sulla base del numero delle utenze collegate"».

181.0.72

DELL'OLIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche all'articolo i della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione" sono soppresse;

b) le parole: "sulla base del numero delle rispettive utenze" sono sostituite con le seguenti: "sulla base del numero delle utenze collegate"».

181.0.73

BRESSA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile.».

181.0.74

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile.».

181.0.75

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia)

1. I beni di cui al secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente istituito dall'articolo articolo 102, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono assoggettati al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

2. Per la mappatura dei beni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 0,1 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

181.0.76

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, TIRABOSCHI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato».

181.0.77

CONZATTI, FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 550 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

181.0.78

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Ulteriore disposizioni in materia di ristoro comuni)

1. Al fine di prevedere misure di ristoro in favore degli Enti Locali che hanno dovuto annullare fiere, sagre, feste patronali, eventi e mercati, a causa dell'emergenza sanitaria e in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle ordinanze regionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 2 milione di euro per l'anno 2022, destinato all'organizzazione e alla promozione di eventi che abbiano un impatto positivo sul tessuto imprenditoriale locale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

181.0.79

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Ulteriore disposizioni in materia di ristoro comuni)

1. Al fine di prevedere misure di ristoro dagli oneri derivanti dall'inserimento dei comuni nella Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee

(CNAPI) all'edificazione dei siti di stoccaggio di prodotti radioattivi, redatta dalla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

181.0.80

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione».

181.0.81

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Facilitazione copertura oneri gare gas)

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione».

181.0.82

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione».

181.0.83

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. La dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziata di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei, dei comuni costieri e di comuni ad essi confinanti interessati dalla gestione dei flussi migratori, sono assegnate tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2021 e considerando eventuali disagi dei comuni confinanti interessati dal fenomeno migratorio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

181.0.84

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Comuni frontalieri)

1. Per permettere ai Comuni di frontiera di far fronte alle differenti e contingenti esigenze manifestatesi durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, la percentuale di cui all'articolo 6 del

decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, è elevata al 50 per cento».

181.0.85

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare il perdurare degli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si proroga dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 la misura già prevista dall'articolo 25-*bis* della legge n. 106 del 23 luglio 2021. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, definirà con specifico decreto le modalità di rimodulazione dell'addizionale comunale per i diritti d'imbarco che dovranno essere applicate per gli anni dal 2023 al 2030 a tutti gli scali italiani in relazione al raggiungimento di predefiniti target annuali di trasformazione dei consumi energetici da fonti fossili a quelle rinnovabili».

181.0.86 (testo 2)

ALFIERI, MISIANI, MANCA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Versamento dell'addizionale d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni)

1. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

181.0.87

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)

1. La dotazione del fondo per contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi

elettorali, previsto dall'articolo 23-*bis* del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rifinanziata di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che negli anni 2022 e 2023 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali e vengono assegnate una tantum secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2021. Le modalità di concessione dei contributi vengono definite annualmente con apposito avviso del Ministero dell'Interno.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

181.0.88

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-*bis*.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Al fine di favorire la continuità didattica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 1° marzo di ciascun anno individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 1° febbraio 2022. Nel decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le modalità con le quali rendere permanente il contributo annuale a quei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici che possano essere destinate in modo definitivo al funzionamento dei seggi elettorali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

181.0.89

LOMUTI, PAVANELLI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire il regolare esercizio degli impianti dell'EIPLI)

1. Al fine di garantire il regolare esercizio degli impianti di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione con contratto a tempo determinato dei candidati della selezione bandita con decreto commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 che siano stati dichiarati idonei secondo la graduatoria approvata con decreto commissariale n. 93 del 4 marzo 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

181.0.90

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Zone logistiche semplificate)

1. Al comma 1 dell'articolo 48-*quinquies*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "scali in regioni differenti", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali zone possono essere situate anche in regioni diverse da quelle in cui sono localizzati gli scali purché le superfici delle aree considerate non vengano conteggiate nel calcolo della superficie massima ammissibile assegnata alle regioni interessate per l'istituzione delle ZLS di competenza"».

181.0.91

FARAONE, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli eventi atmosferici verificatosi nel mese di ottobre nella Regione Siciliana)

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eventi atmosferici verificatosi nel mese di ottobre 2021 nella regione Siciliana, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i territori colpiti dagli

eventi meteorologici, i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194».

181.0.92

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Fondo per il rimborso delle spese legali ai comuni interessati dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (CNAPI))

1. Ai comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (CNAPI) e che hanno sostenuto spese legali per depositare le osservazioni e le proposte tecniche in forma scritta e non anonima ai fini della consultazione pubblica di cui all'articolo 27 del decreto-legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a euro 10 mila per ciascun comune.

2. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per il rimborso delle spese legali ai comuni interessati dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (CNAPI)" con dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

181.0.93

RUFA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Bonus Comuni per la ristrutturazione e l'implementazione dei rifugi per cani randagi)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in favore dei comuni proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.

3. Possono richiedere i contributi di cui al comma 1, i Comuni con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti e i comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti che in forma associata presentano la richiesta per l'erogazione di quota parte del fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati.

5. A decorrere dall'anno 2025 il 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di programmi di lotta al randagismo promossi dai comuni, ed è alimentato anche attraverso la volontaria destinazione di una quota pari al due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

181.0.94

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Incentivi economici volti a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione)

1. Al fine di incentivare sul proprio territorio la promozione e la regolamentazione di disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione, si prevede la corresponsione di contributi economici per i comuni che realizzano ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione delle risorse.

3. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale».

181.0.95

NATURALE, CASTALDI, CROATTI, PAVANELLI, ROMANO, MAIORINO, LONARDO, TRENTACOSTE, DONNO, DE LUCIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al comma 4-bis, le parole "e per impianti fotovoltaici" sono sostituite dalle seguenti "per impianti fotovoltaici, nonché per qualsiasi altro impianto alimentato da fonti rinnovabili".

2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di procedure autorizzative)

1. Ferma restando la produzione di energia avente pubblica utilità, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 prevede misure compensative in favore dei comuni che ospitano i parchi eolici o fotovoltaici o di altro genere. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 può prevedere forme miste sia compensative in opere e servizi per la viabilità comunale, servizi sociali, mitigazione del rischio idrogeologico, valorizzazione dei monumenti storici, messa a dimora di boschi comunali, sia forme di riduzione del costo dell'energia elettrica per i residenti e non residenti proprietari di immobili ricadenti in Comuni che ospitano produzione di energia da fonti rinnovabili, sia forme dirette di ristori economici ai comuni previa libera contrattazione tra le società eoliche e i Comuni titolari del diritto d'uso del territorio comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale' sono determinate in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale', con specifico riguardo alle opere in questione;

b) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

c) le misure compensative o di mero ristoro economico, sono definite in conferenza dei servizi, d'intesa con i Comuni interessati".

3. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative o di mero ristoro economico che comunque non possono essere inferiori al 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

4. Le Province definiscono in riferimento ad ogni comune i criteri per la saturazione territoriale. In ogni caso non possono essere installati più di 120 MW per comune. Nei comuni dove la soglia è già stata raggiunta, non possono essere adottati nuovi provvedimenti autorizzatori.

5. Per meglio tutelare il territorio e potenziare gli impianti preesistenti divenuti negli anni meno produttivi, nella previsione di ampliare la produzione, va data precedenza agli impianti preesistenti ponendo in essere il cosiddetto *revamping* o *repowering*.

6. I nuovi impianti sono posti ad una distanza minima come di seguito specificato:

- a) 4 km dai centri abitati;
- b) 2 km dalle strade comunali, provinciali e regionali;
- c) 5 km dalle aree di pregio artistico e agricolo e ambientale.

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni di attuazione."».

181.0.96

FENU, MARILOTTI, EVANGELISTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Istituzione delle zone franche montane in Sardegna)

1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio sardo, sono istituite le Zone Franche Montane.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE è individuato l'elenco delle zone franche montane sarde, alle quali è riconosciuto un regime di fiscalità di vantaggio, tenendo conto altresì dei seguenti criteri:

- a) oltre il 50 per cento della superficie totale della zona posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare;
- b) popolazione residente, al 31 dicembre 2020, inferiore a 15.000 abitanti;
- c) calo demografico registrato nell'ultimo trentennio;
- d) reddito pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.

3. Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono, altresì, dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta e dell'esenzione dalle imposte municipali proprie per cinque anni per gli immobili commerciali siti nelle zone franche montane.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante accordo tra il Governo e la Regione Sardegna, sono definite le modalità per la compensazione delle eventuali minori entrate di competenza regionale e di competenza degli enti locali, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.».

181.0.97

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Finanziamenti indagini diagnostiche su solai e controsoffitti)

1. Al fine di esaurire la graduatoria approvata con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254 degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sono incrementate di 100 milioni di euro le risorse di cui al decreto del Ministero dell'istruzione 734 dell'8 agosto 2019.».

Art. 182**182.1**

ASTORRE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 182. - (*Disposizioni in materia di trattamento accessorio*) - 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente legge, sono incrementati per un importo pari a 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta re-

gionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022.».

182.2

MANCA, PARRINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 182. - (*Disposizioni in materia di trattamento accessorio*) - 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dall'anno 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per con un importo annuo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1, gli importi del

Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente legge sono incrementati per un importo annuo pari a 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

182.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 182. - (*Disposizioni in materia di trattamento accessorio*). 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad ' 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a Euro 280.000.000,00 (duecentottantamiloni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3».

182.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 182. - (*Disposizioni in materia di trattamento accessorio*). - 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e del-

l'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad euro 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a Euro 280.000.000,00 (duecentottantamila) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3».

182.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,

non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente"».

182.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"1-ter. Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente"».

182.7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, m 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"1-ter. Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente"».

182.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"1-ter. Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016,

non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente"».

182.9

GARAVINI, CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti: "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti

dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."».

182.10

FERRARA, AIROLA, NOCERINO, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti: "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".

1-ter. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."».

182.11

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 e alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021, i comuni che siano in regola nei confronti dei vincoli derivanti dalle vigenti norme di finanza pubblica in materia di spesa di personale, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario per compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi. L'integrazione di cui al periodo precedente non rileva ai fini del limite al trattamento accessorio previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

182.014 (testo 2)

DAMIANI

Approvato*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1, (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
--------------	-------

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le seguenti: «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

182.0.1

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti: "tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019,". Le predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

182.0.2 (testo 2)

STABILE, RIZZOTTI

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

1. Al secondo periodo dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024"».

182.0.3

FENU

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

182.0.4

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

(Rinnovo dei contratti nel pubblico impiego)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 687 è abrogato».

182.0.5

FENU

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

182.0.6

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

182.0.7

CUCCA, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«182-bis.

(Misure in materia di rinnovo dei contratti collettivi nel pubblico impegno in materia di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN)

1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 145 del 2018, sostituire le parole: "2019-2021" con le seguenti: "2022-2024" e aggiungere, infine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica"».

182.0.8

STABILE, RIZZOTTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

182.0.9

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

(Rinnovo dei contratti nel pubblico impiego)

1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

182.0.10

FENU

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 687, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "2019-2021", sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

182.0.11

LUNESU, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

182.0.12

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche per part time con prestazione distribuita su un periodo pluriennale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*";

b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le diverse forme di part time e di articolazione dell'orario di lavoro, anche con prestazione distribuita su un periodo pluriennale, disciplinate nell'ambito della propria contrattazione collettiva dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti pubblici da esse dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata delle province medesime, sono riconosciute a tutti gli effetti retributivi, previdenziali e pensionistici"».

182.0.13 (testo 2)

GASPARRI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono

destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,(milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le seguenti: «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

182.0.14 (testo 2)

DAMIANI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1,(milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le seguenti: «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

182.0.15

FENU

Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni e una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dall'anno 2022, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo annuo massimo di 6 milioni di euro, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo.».

Art. 183**183.1 (testo 2)**

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per il 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225

milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

183.2 (testo 2)

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per il 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 mi-

lioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

183.3

DELL'OLIO, CANDIANI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «con una dotazione iniziale di 89.287.500 euro per l'anno 2022, 187.145.000 di euro per l'anno 2023 e 230.717.500 euro a decorrere dall'anno 2024»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:*

«1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Alle assunzioni straordinarie autorizzate per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, si provvede, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il restante trenta per cento, mediante lo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Alle assunzioni ordinarie autorizzate dalla normativa vigente in relazione alle cessazioni dei rapporti lavorativi al 31 dicembre 2021, si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento della graduatoria, se non esaurita, del concorso pubblico a 250 posti di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro

10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 ed euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.».

183.4

LOMUTI, DONNO, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO, TRENTACOSTE, CANDIANI

Respinto

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023.

1-*ter*. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-*quater*. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da *1-bis* a *1-sexies*, pari a 6.513.410 euro per l'anno 2022, 27.132.893 euro per l'anno 2023, 36.397.786 euro per l'anno 2024, 37.491.269 euro per l'anno 2025, 37.670.699 euro per l'anno 2026, 38.082.888 euro per l'anno 2027, 38.346.693 euro per l'anno 2028, 38.358.376 euro per l'anno 2029, 38.645.996 euro per l'anno 2030, 39.062.050 euro per l'anno 2031, 39.308.657 euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

183.5

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

1-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni

specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

183.6

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO, CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023

1-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

183.7

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma *1-bis*, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70 per cento) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 (di seguito, Concorso Pubblico 250 posti di vigile del fuoco), fino all'esaurimento della stessa e, per il rimanente trenta per cento (30 per cento), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-*quater*. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2021 ed autorizzate dalla vigente normativa, si provvede mediante il ricorso per cento (100 per cento) dei posti disponibili, mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco. 1-*quinquies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 ed euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.».

183.8

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, le parole: "Nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Nel biennio 2021-2022";

b) al comma 296 le parole: "per il solo anno 2021" sono sostituite dalla seguente: "per il biennio 2021-2022";

c) dopo il comma 296, è aggiunto il seguente comma:

"296-*bis*. Le Amministrazioni pubbliche in atto utilizzatrici dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, possono in deroga alla capacità assunzionale ed alla dotazione organica, assumere a tempo indeterminato, secondo quanto previsto al comma 296 coerentemente alle risorse assegnate."».

183.9

MANCA, MISIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 unità di personale di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "5 unità di personale di livello dirigenziale generale, 5 unità di personale di livello dirigenziale non genera".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 1.150.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bi-

lancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal medesimo comma 1-*bis*, entro il limite di 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

183.10

FERRO, DAMIANI

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 unità di personale di livello dirigenziale non generale," sono sostituite dalle seguenti: "5 unità di personale di livello dirigenziale generale, 5 unità di personale di livello dirigenziale non generale,".

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 1.150.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal medesimo comma 1-*bis*, entro il limite di 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

183.11

FARAONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 3-*septies*, inserire il seguente:

"3-*septies*.1. Le medesime disposizioni di cui al comma 3-*septies* si applicano anche con riferimento alle spese di personale riferite alle assunzio-

ni di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, effettuate a decorrere dall'anno 2019."».

183.12

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il per il programma "Matera 2019," nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno, del personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 599,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

183.13

PETROCELLI, TRENTACOSTE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il programma "Matera 2019", nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, ed in sovrannumero rispetto alla dotazione organica e al piano del fabbisogno vigente, nel limite massimo di 900.000 euro a decorrere dal 2022,

che costituisce tetto di spesa, di personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-ter. Per le finalità di cui al comma *1-bis*, è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1».

183.14

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il per il programma "Matera 2019," nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno, del personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1».

183.15

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il per il programma "Matera 2019," nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro

a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno, del personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1».

183.16

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 è sostituito dal seguente:

"4. La dotazione organica del ruolo dei dirigenti logistico-gestionali di cui alla tabella A allegata al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di otto unità a decorrere dal 1° gennaio 2022 e di dieci unità a decorrere dal 1° gennaio 2023. Nella stessa misura la dotazione organica del ruolo dei direttivi logistico-gestionali è ridotta di otto unità a partire dal 1° gennaio 2023. Con la stessa decorrenza, viene aggiornata la tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 320.000 euro per l'anno 2022 e ad euro 720.000 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

183.17

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sostituire il comma 7 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, con il seguente:

"7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle Regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato ai sensi di contratti di cui agli articoli 90 e 110 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

1-ter. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1».

183.18

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. 1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo».

183.19

DE SIANO, VITALI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di monitorare le cause di interdizione dai pubblici uffici verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nell'anno 2022 il Ministero della giustizia è autorizzato a inviare presso le Corti d'appello ispettori inca-

ricati di dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194. Nelle more del monitoraggio di cui al precedente periodo, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è sostituito dal seguente:

"2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Nel caso in cui sia stata inflitta la sola condanna alla pena della reclusione e non sia stata, invece, inflitta alcuna pena accessoria dell'interdizione, l'inconferibilità avrà la durata pari alla pena della reclusione comminata dal giudice penale. Comunque, l'inconferibilità non potrà essere superiore ai cinque anni, laddove la pena della reclusione comminata dal giudice penale dovesse superare i cinque anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione."».

183.20

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di monitorare le cause di interdizione dai pubblici uffici verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nell'anno 2022 il Ministero della giustizia è autorizzato a inviare presso le Corti d'appello ispettori incaricati di dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194. Nelle more del monitoraggio di cui al precedente periodo, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è sostituito dal seguente:

«2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Nel caso in cui sia stata inflitta la sola condanna alla pena della reclusione e non sia stata, invece, inflitta alcuna pena accessoria dell'interdizione, l'inconferibilità avrà la durata pari alla pena della reclusione comminata dal giudice penale. Comunque, l'inconferibilità non potrà essere superiore ai cinque anni, laddove la pena della reclusione comminata dal giudice penale dovesse superare i cinque anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione».

183.21 (testo 2)

FERRO, DAMIANI

Approvato

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all'articolo 80 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, è incrementato di euro 250.000 annui.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come integrato dall'articolo 194.»

183.22 (testo 2)

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per il 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225

milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

183.23

BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie centrali di fare fronte alle importanti sfide legate al rilancio del Paese e consentire un efficace utilizzo delle risorse stanziato per le assunzioni, a copertura delle vacanze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere b) e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023.».

183.24

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi del supporto di personale qualificato di società pubbliche il cui capitale è partecipato interamente o parzialmente e sulle quali vi è un potere di indirizzo delle stesse, purché in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da non meno di cinque anni e con rilevante esperienza professionale nel settore in cui deve fornire supporto. Il personale delle società a capitale interamente pubblico, in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare a procedure di mobilità e di reclutamento presso le amministrazioni pubbliche di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

183.0.1

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: ", le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", compresi le Regioni e gli enti locali"».

183.0.2

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: ", le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", compresi le Regioni e gli enti locali"».

183.0.3

MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: ", le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", compresi le Regioni e gli enti locali"».

183.0.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: ", le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", compresi le Regioni e gli enti locali"».

183.0.5

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e di quelle di supporto e assistenza tecnica)

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, 20 unità di personale, entro la spesa massima (nei limiti di una spesa annua massima) di 900 mila di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.

2. Al fine di assicurare, altresì, le attività di supporto e assistenza tecnica, anche informatica, connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale può avvalersi di servizi di supporto tecnico (nei limiti di una spesa annua massima), entro la spesa massima di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 per un ammontare massimo complessivo pari a 9,5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

183.0.6

CONZATTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione integrata dell'Archivio Nazionale Informatizzato dello stato civile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

1. Al fine di garantire le attività volte alla realizzazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) connesse alla realizzazione integrata dell'Archivio Nazionale Informatizzato dello Stato Civile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 15 unità di personale, nei limiti di una spesa annua massima di 645.169,20 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali informatico e giuridico.

2. Agli oneri di cui al comma 1, per un ammontare massimo complessivo di 3.225.846 euro si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

183.0.7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 183-bis.

(Proroga degli incarichi presso le strutture tecniche di supporto alle Amministrazioni per il PNRR)

1. Al fine di garantire la necessaria continuità alle attività connesse all'implementazione del PNRR sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli

incarichi attualmente in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali impegnate nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

2. I compensi relativi agli incarichi nelle Strutture di cui al comma 1 continueranno ad essere assicurati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinariamente destinate allo scopo.».

183.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di somministrazione nella PA)

1. Al fine di favorire il reclutamento delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e dagli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 e all'avvio della programmazione 2021-2027, al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: "direttive e" sono soppresse;

b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: "È sempre possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per il personale infermieristico e dirigente medico. Il contributo obbligatorio destinato alla formazione, sanità e previdenza integrativa, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non rientra nel costo del personale e nei tetti previsti in materia dall'ordinamento."

2. Il contratto di somministrazione a tempo determinato è consentito anche per profili professionali specialistici non presenti nella dotazione organica del singolo ente.».

183.0.9

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, MOLLAME

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)*

1. Nelle regioni a statuto speciale, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trovano applicazione per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, secondo le disposizioni della relativa legislazione regionale e previa trasformazione dei rapporti di utilizzazione in attività socialmente utili in essere in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per i soggetti di cui al presente comma, il servizio già prestato in attività socialmente utili è computato per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 162, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 1, comma 495, le parole: "per il solo anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il solo biennio 2021-2022".

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del richiamato decreto legislativo risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2022, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le finalità di cui al presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

è demandato alle regioni a statuto speciale l'adozione di atto non nativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal decreto del Ministro dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

183.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure di rafforzamento di INPS Servizi Spa)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

/4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."».

183.0.11

ZULIANI, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Respinto*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 183. - (*Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione e i piccoli comuni*) - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie, e dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che abbiano un rapporto medio dipendenti popolazione superiore al decreto ministero dell'interno 10 aprile 2017 (*Gazzetta Ufficiale* 94/2017) con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 183-bis - (*Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato nei comuni di minori dimensioni*) - 1. L'articolo 33 comma 2 del decreto-legge 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020 non trovano applicazione nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

2. Gli articoli 1 commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

3. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 296 del 27 dicembre 2006 è abrogato.

4. Nei comuni con meno di 1000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale Ministero dell'interno 10 aprile 2017 (*Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019*).

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale ministero dell'interno 10 aprile 2017.

6. Qualora il rapporto dipendenti popolazione previsto dal decreto ministeriale Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2-4 e 5 non possono essere considerati esuberanti.».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri quantificati, per l'articolo articolo 183, in 50 milioni annui a decorrere dal 2022 e per l'articolo 183-bis in 20 milioni di ero annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

183.0.12

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.».

183.0.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.».

183.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.».

183.0.15

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.».

183.0.16

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le seguenti: "Per il quadriennio 2019-2022"».

183.0.17

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO,
CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "Per il triennio 2019-2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2019-2022"».

183.0.18

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le seguenti: "Per il quadriennio 2019-2022"».

183.0.19

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le seguenti: "Per il quadriennio 2019-2022"».

183.0.20

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022"».

183.0.21 (testo 4)

MANCA, CANDIANI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

1. In deroga alle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti, fino all'articolo 243-*sexies*, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 9 marzo 2020), e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, e/o di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la facoltà di rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2. La comunicazione di cui al comma precedente è effettuata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione va trasmessa anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi precedenti, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

183.0.22

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in favore dei piccoli Comuni)

1. In considerazione della recente apertura sul territorio di molti piccoli Comuni di nuove strutture ospedaliere, che servono bacini di utenza estremamente più ampi e che hanno comportato per le strutture amministrative di piccoli enti locali, un grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative, anagrafiche e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, sul cui territorio insista una struttura ospedaliera con più di 300 posti letto, sono autorizzati, a decorrere dall'anno 2022, ad assumere personale amministrativo e tecnico, per un importo complessivo massimo annuale pari alla somma complessiva loro destinata in attuazione delle disposizioni di cui al comma successivo e comunque, nel limite massimo di 2 unità per ciascun ente locale interessato.

2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo denominato "Fondo per esigenze amministrative per i piccolissimi comuni", con dotazione annuale pari ad euro 1 milione a decorrere dal 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo, in pari quote, tra i Comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, paria 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

183.0.23

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Facoltà assunzionali dei comuni)

1. I comuni in cui il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente è inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2022, 2023 e 2024 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 90 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

183.0.24 (testo 2)

MARINO, GARAVINI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in favore del comune di Verduno)

1. In considerazione della recente apertura nel territorio del Comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha portato la struttura amministrativa del piccolo ente locale a grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il Comune di Verduno è autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 82.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

183.0.25

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Modifiche alla legge 7 agosto 2012 n. 135)

1. Al quarto periodo del comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con la legge 7 agosto 2012 n. 135 è inserito il seguente periodo:

"Il divieto previsto nel secondo periodo del presente comma non si applica, e la carica può essere conferita e retribuita, se si tratta di fondazione il cui statuto prevede che il presidente o il suo delegato assume anche funzioni dirigenziali operative di amministrazione nella fondazione medesima"».

183.0.26

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 183-bis.

*(Modificazioni alle dotazioni organiche
del personale dei ruoli della Polizia di Stato)*

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, la parola: "32" è sostituita dalla seguente: "35";

b) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, dopo la parola: "195" sono ag-

giunte le seguenti: "(196 a decorrere dal 30 giugno 2022, 197 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 198 a decorrere dal 30 giugno 2023 e 199 a decorrere dal 31 dicembre 2023)";

c) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, le parole: "(658 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(698 a decorrere dal 1° gennaio 2025)";

d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, la parola: "1.295" è sostituita dalla seguente: "1.370";

e) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario, la parola: "1.520" è sostituita dalla seguente: "1.570";

f) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla "Dotazione complessiva Carriera funzionari", le parole: "(3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(3.872 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";

g) nella riga relativa "Dotazione complessiva ispettori", nella colonna di destra, le parole: "23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";

h) nella riga relativa al ruolo dei sovrintendenti, nella colonna di destra, le parole: "21.562 (24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)" sono sostituite dalle seguenti: "24.000 (24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.100 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)";

i) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna di destra, le parole: "50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)" sono sostituite dalle seguenti: "51.870 (52.020 al 1° settembre 2023, 52.270 al 1° settembre 2024 e 52.392 al 1° settembre 2025)".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e degli assistenti tecnici, nella colonna di destra, le parole: "n. 1.905 (1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)";

b) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola: "25" sono aggiunte le seguenti: "(26 unità al 31 dicembre 2024 e 27 unità al 30 giugno 2025)";

c) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola: "20" sono aggiunte le seguenti: "(21 unità al 30 giugno 2025)".

3. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(195 a decorrere dal 30 giugno 2022, 200 unità a decorrere dal 31 dicembre 2023 e 205 unità a decorrere dal 31 dicembre 2025)".

4. Le modifiche alle dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia, nei limiti indicati dal comma 1, lettere *b*), *c*) *d*) ed *e*) sono attuate proporzionalmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 6, secondo modalità stabilite con il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui ai commi 1, 2, 3, sono riportate nel piano programmatico pluriennale in occasione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 1.826.350 per l'anno 2022, 7.447.768 per l'anno 2023, 13.134.995 per l'anno 2024, 21.300.021 per l'anno 2025, 23.782.790 per l'anno 2026, 24.874.054 per l'anno 2027, 25.382.616 per l'anno 2028, 25.868.756 per l'anno 2029, 26.291.153 per l'anno 2030 e 26.656.264 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-ter.

(Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 522 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia della Polizia di Stato, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° settembre di ciascun anno, entro, il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

a) 150 unità per l'anno 2023;

- b) 250 unità per l'anno 2024;
- c) 122 unità per l'anno 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 787.001 per l'anno 2023, 7.181.417 per l'anno 2024, 16.994.509 per l'anno 2025, 22.298.063 per l'anno 2026, 22.868.820 per l'anno 2027, 23.050.320 per l'anno 2028, 23.715.820 per l'anno 2029, 24.468.440 per l'anno 2030, 24.763.680 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quater.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 800, al comma 1, la parola: "4.204" è sostituita con la seguente: "4.626";

b) all'articolo 666, comma 3, le parole: "un ventinovesimo" sono sostituite con le seguenti: "un ventiseiesimo";

c) all'articolo 823 sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) le parole: "10" sono sostituite con le seguenti: "12";
- alla lettera b) le parole: "24" sono sostituite con le seguenti: "29";
- alla lettera c) le parole: "82" sono sostituite con le seguenti: "98";
- alla lettera d) le parole: "470" sono sostituite con le seguenti: "529";

d) allo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola: "24" è sostituita con la seguente: "26";

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola: "72" è sostituita con la seguente: "77";

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "410" è sostituita con la seguente: "420";

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "1131" è sostituita con la seguente: "1278";

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "437" è sostituita con la seguente: "472";

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "700" è sostituita con la seguente: "770";

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "404" è sostituita con la seguente: "444";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola: "202" è sostituita con la seguente: "222";
- nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga - - relativa al Colonnello, eliminare le parole: "8 o" e la parola: "(e)";
- nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";
- dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "3391" è sostituita con la parola: "3721";
- alla nota relativa alla lettera *c*) eliminare le seguenti parole: ", 4° e 5°";
- eliminare la nota relativa alla lettera *e*);
- alla nota relativa alla lettera *l*), la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";
- e*) allo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola: "24" è sostituita con la seguente: "26";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola: "75" è sostituita con la seguente: "80";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "430" è sostituita con la seguente: "440";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "1108" è sostituita con la seguente: "1255";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "437" è sostituita con la seguente: "472";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "700" è sostituita con la seguente: "770";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "404" è sostituita con la seguente: "444";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola: "202" è sostituita con la seguente: "202";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare la parola: "(e)";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";
 - dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "3391" è sostituita con la parola: "3721";
 - sostituire la nota relativa alla lettera *c*) con la seguente: "*c*) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;"

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- eliminare la nota relativa alla lettera e);
- alla nota relativa alla lettera l), la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

f) dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito il seguente specchio A-bis dall'anno 2022:

Tabella 4 - Quadro II (specchio A bis « Anno 2022)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	136	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (e)						

Alimentazione a 12 unità complessive

a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;

b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2022.

g) allo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "131" è sostituita con la seguente: "149";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "77" è sostituita con la seguente: "84";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "77" è sostituita con la seguente: "84";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "22" è sostituita con la seguente: "24";
- dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "380" è sostituita con la parola: "414";
- dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "11" è sostituita con la parola: "12";

h) allo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola: "1" è sostituita con la seguente: "2";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola: "3" è sostituita con la seguente: "6";
- nella colonna relativa all'organico - Comp. Sanitario Psicologico, alla riga - relativa al Colonnello, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";
- nella colonna relativa all'organico - Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "10" è sostituita con la seguente: "15";
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "33" è sostituita con la seguente: "39";
- nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola: "396" è sostituita con la seguente: "446";
- nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, prima della parola: "1" aggiungere la seguente: "2,";
- dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "433" è sostituita con la parola: "493";
- dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "13" è sostituita con la parola: "15";
- alla nota relativa alla lettera (a), la parola: "1" è sostituita con la parola: "2";
- alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole: "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";
- alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole: "fissato in" la parola: "33" è sostituita con la parola: "39";

- al primo alinea della nota relativa alla lettera (*e*), le parole: "11" e "1 unità per la specialità psicologia" sono sostituite rispettivamente con le parole: "12" e "2 unità per la specialità psicologia";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (*e*), tutte le parole: "10" sono sostituite con le parole: "15";
 - alla nota relativa alla lettera (*d*), la parola: "4" è sostituita con la parola: "5";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (*d*), dopo le parole: "promozione il" aggiungere le parole: "3° e" e dopo le parole: "1°, 2° e" sostituire la parola: "3°" con la parola: "5°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (*d*), dopo le parole: "il 3°" aggiungere le parole: "e 5° e";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (*d*), dopo le parole: "il 2°" aggiungere le parole: "e 4°" e dopo le parole: "1°, 3° e" sostituire la parola: "4°" con la parola: "5°";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (*f*), sostituire le parole: "1°, 3° e 4°" con le parole: "1° e 3°" e dopo le parole: "il 2°" aggiungere le parole "4°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (*f*), alla fine aggiungere le parole: "2 promozioni il 3° anno";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (*f*), sostituire le parole: "2°, 3° e 5°" e "1° e 4°" rispettivamente con le parole: "2° e 3°" e "1°, 4° e 5°";
- i)* allo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola: "1" è sostituita con la seguente: "2";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola: "3" è sostituita con la seguente: "6";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "13" è sostituita con la seguente: "14";
 - nella colonna relativa all'organico - Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "10" è sostituita con la seguente: "15";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola «36» è sostituita con la seguente: "42";
 - nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola: "396" è sostituita con la seguente: "446";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le seguenti parole: "o nessuna";
 - dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "436" è sostituita con la parola: "496";
 - dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "13" è sostituita con la parola: "15";

- alla nota relativa alla lettera (a), la parola: "1" è sostituita con la parola: "2";
 - alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole: "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";
 - alla nota relativa alla lettera (e), dopo le parole: "fissato in" la parola: "36" è sostituita con la parola: "42";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "13" e "9" sono sostituite rispettivamente con le parole: "14" e "10";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole: "10" sono sostituite con le parole: "15";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "13" e "5" sono sostituite rispettivamente con le parole: "14" e "6";
 - alla nota relativa alla lettera (d), la parola: "4" è sostituita con la parola: "3";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "4° anno; nessuna promozione il" e ", 2° e 3°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole: "1° e 3°" e "2°, 4° e 5°" rispettivamente con le parole: "1, 3° e 5°" e "2° e 4°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole: "con 1 promozione per ogni anno" con le parole: "con 2 promozioni il 1° anno; 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno"; sostituire il terzo alinea della nota relativa alla lettera (g) con il seguente alinea: "Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 2°, 3 e 4° anno; 1 promozione il 1° e 5° anno";
- j) all'articolo 2211-bis, ai commi 2 e 3, tutte le parole: "specchio A" sono sostituite con le seguenti: "specchio A-bis".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 180.866,79 per l'anno 2022, euro 723.467,14 per l'anno 2023, euro 1.394.628,72 per l'anno 2024, euro 2.322.912,76 per l'anno 2025, euro 3.264.072,98 per l'anno 2026, euro 4.230.985,58 per l'anno 2027, euro 5.197.898,18 per l'anno 2028, euro 6.164.810,78 per l'anno 2029, euro 7.136.315,48 per l'anno 2030, euro 8.117.004,34 per l'anno 2031 e euro 9.097.693,21 a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quinquies.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del ruolo base dell'Arma dei carabinieri e relative assunzioni straordinarie)

1. All'articolo 800, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: "60.617" è sostituita con la seguente "60.791".

2. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, anche correlati allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria nei ruoli base di complessive 174 unità dell'Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica di cui al primo comma e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno per un numero di:

- a) 34 unità per l'anno 2022;
- b) 35 unità per l'anno 2023;
- c) 35 unità per l'anno 2024;
- d) 35 unità per l'anno 2025;
- e) 35 unità per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 249.930,15 per l'anno 2022, euro 1.682.485,73 per l'anno 2023, euro 3.277.602,27 per l'anno 2024, euro 4.876.170,07 per l'anno 2025, euro 6.475.377,88 per l'anno 2026, euro 7.835.732,70 per l'anno 2027, euro 8.026.127,50 per l'anno 2028, euro 8.078.821,23 per l'anno 2029, euro 8.131.514,96 per l'anno 2030, euro 8.184.208,70 per l'anno 2031 ed euro 8.239.638,07 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-sexies.

(Modificazioni alle dotazioni sovraorganiche del Comando carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

1. Per far fronte al potenziamento del Comando Carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in data non antecedente al 1° settembre di ciascuno degli anni indicati:

- 73 unità nel ruolo Ispettori per l'anno 2022;

- 74 unità nel ruolo Ispettori e 36 unità nel ruolo iniziale per l'anno 2023, destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Conseguentemente, al medesimo articolo 828, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'alinea la parola: "duecentosettantaquattro" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquantasette";

- alla lettera g), il numero "139" è sostituito dal seguente: "286";

- alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.868.595,85 per l'anno 2023, euro 8.313.748,29 per l'anno 2024, euro 9.461.138,97 per l'anno 2025, euro 9.900.792,96 per l'anno 2026, euro 10.066.034,75 per l'anno 2027, euro 10.167.374,44 per l'anno 2028, euro 10.203.687,95 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 ed euro 10.246.529,43 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Dopo l'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserire il seguente articolo:

"Art. 828-bis.

(Contingente per la tutela agroalimentare)

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale settantatré unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 0;

- b) colonnelli: 0;
- c) tenenti colonnelli: 0;
- d) maggiori: 0;
- e) capitani: 0;
- f) ufficiali inferiori: 0;
- g) ispettori: trentasette;
- h) sovrintendenti: 0;
- i) appuntati e carabinieri: trentasei.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.018.080,53 per l'anno 2023, euro 3.505.881,31 per l'anno 2024, euro 3.707.624,29 per l'anno 2025, euro 3.749.215,76 per l'anno 2026, euro 3.808.963,98 per l'anno 2027, euro 3.845.277,49 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 ed euro 3.888.486,02 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194".

Art. 183-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella la allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.

2. La tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto-legge.

3. All'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

a) al terzo periodo, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2027 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità."

4. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 5, "Specialità Amministrazione", il numero "5" è sostituito dal seguente: "6";

b) alla colonna "Organico", il numero "258" è sostituito dal seguente: "297".

5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 2022, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di:

a) 205 unità di ufficiali del ruolo normale, ripartite in 14 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, 13 unità per il 2028 e fino a un massimo di 6 unità per ciascuno degli anni dal 2029 al 2044;

b) 40 unità di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripartite in 4 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 199.338 nel 2022, euro 575.883 nel 2023, euro 1.059.207 nel 2024, euro 1.667.598 nel 2025, euro 2.456.992 nel 2026, euro 3.280.956 nel 2027, euro 4.099.962 nel 2028, euro 4.859.404 nel 2029, euro 5.725.071 nel 2030 ed euro 6.581.340 a decorrere dal 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'incremento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 75".

Tabella 1a (art. 1, comma 1) del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 75".

TABELLA 1a

GRADO	Organico		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per l'insediamento a scelta	Anni di anzianità minima di grado richiesti per l'insediamento a scelta	Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'insediamento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore
	ordinario	speciale					
1	2	3	4	5	6	7	
Generale di Corpo d'Armata	44 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26 (b)	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	75	-	-	-	-	-	-
Colonnello	355	-	-	-	-	-	-
	630	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	505	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-
Maggiore	45	-	-	-	-	-	-
	728	-	-	-	-	-	-
Capitano	425	-	-	-	-	-	-
	68	-	-	-	-	-	-
Tenente	240	-	-	-	-	-	-
	202	-	-	-	-	-	-
Sottotenente	120	-	-	-	-	-	-

NOTE ALLA TABELLA 1a:

- (a) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggraviata non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
- (b) Da cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all'anno 2023 si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggraviata non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
- (c) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1. promozione nel primo anno e nel terzo; 2. promozioni nel secondo anno.
- (d) 1. promozione ogni 5 anni.
- (e) "e" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (f) Dal 2015, ciclo di due anni: 1. promozione il primo anno; 0. promozioni il secondo anno.
- (g) 1. aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (h) 2. aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (i) 3. aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 11 anni.
- (j) 4. aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado superiore a 12 anni.
- (k) Ciclo di quattro anni: 0. promozione nel 1° e 4° anno; 1. promozione nel 2° anno.
- (l) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
- (m) Le promozioni sono pari al 50% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per progressione automatica.
- (n) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre, eccezionalmente, l'esonero del comando nei confronti degli ufficiali che sono interessati, ovvero sono stati interessati, di procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
- (o) 1. due anni di comando sono richiesti alla metà qualora il comando sia di reparto territoriale speciale, di unità o aeronavale in stato comparso nel grado di colonnello.
- (p) 0. incarico equipollente.
- (q) 0. incarico equipollente.
- (r) 0. incarico equipollente.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella B (art. 1, comma 2) A partire dal 30 settembre 2025, sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Esercizio del reclutamento, dello stato giuridico e dell'incamminamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 38".

TABELLA 1

GRADO	Origine		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesto per			Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'incamminamento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore
	ordinario	comparto aeronavale speciale		inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità	promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Generale di Corpo d'Armata	11	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	23 (a)	sceita	4	-	-	-	-	2
Generale di Brigata	75	sceita	4 (b)	-	-	-	-	ordinario 4 1 (c)
Colonnello	355	sceita	7	-	-	-	-	ordinario 9 (d) 1 - 0 (e)
Tenente Colonnello	638	sceita	-	-	-	-	-	speciale ordinario 15 11 5
Maggiore	630	108	110	-	-	-	-	speciale ordinario 15 11 5
	300	45	160	5	-	-	-	speciale ordinario 15 11 5
	425	728	68	5 (f)	-	-	-	speciale ordinario 15 11 5
Capitano	425	68	235	5 (g)	-	-	-	speciale ordinario 15 11 5
	404	12 (h)	-	-	-	-	-	speciale ordinario 15 11 5
Tenente	240	36	120	4	-	-	-	speciale ordinario 15 11 5
	909	-	-	-	-	-	-	speciale ordinario 15 11 5
Sottotenente	120	15	64	2	-	-	-	speciale ordinario 15 11 5
	-	-	-	-	-	-	-	speciale ordinario 15 11 5

NOTE ALLA TABELLA 1:

- (a) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale.
- (b) 55 fino alla aliquota di valutazione per il anno 2027.
- (c) A partire dal 2029, 1 promozione ogni 5 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (a), ovvero a vacanza qualora la consistenza in difetto (7) considerata le posizioni sopranumerarie) del Generale di Divisione del comparto aeronavale risultasse inferiore alle due unità.
- (d) Per gli anni 2026 e 2027, il numero di promozioni è pari a 8 unità.
- (e) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (f) Aliquote di valutazione: 5 (f) per il grado 1, 5 (g) per il grado 2, 5 (h) per il grado 3.
- (g) Aliquote di valutazione: compresa l'età Col. con anzianità di grado 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (h) Aliquote di valutazione: compresa l'età Col. con anzianità di grado pari e superiore a 12 anni.
- (i) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascuna categoria.
- (j) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
- (k) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (l) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali indicati in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Nel comparto degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per progressione anzianità.
- (m) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre, eccezionalmente, l'ascesso dal comando dei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
- (n) Il ciclo di comando non riduce alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruttoria e aeronavale sia stato computato nel grado di colonnello.
- (o) Incarico equipollente: se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e o maggiore.
- (p) Incarico equipollente.

Art. 183-octies.

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, all'articolo 3, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.751 unità."
2. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dal comma 1, tenuto conto delle esigenze di potenziamento

dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e non prima del 1° ottobre di ciascun anno, un contingente massimo di 388 unità nei ruoli iniziali, così ripartite:

- a) 97 unità per l'anno 2022;
- b) 97 unità per l'anno 2023;
- c) 97 unità per l'anno 2024;
- d) 97 unità per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 951.171 nel 2022, euro 4.533.826 nel 2023, euro 7.828.519 nel 2024, euro 12.995.394 per l'anno 2025, euro 16.275.006 nel 2026, euro 16.959.594 nel 2027, euro 17.105.433 nel 2028, euro 17.251.272 nel 2029, euro 17.397.110 nel 2030 ed euro 17.506.489 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-nonies.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia Penitenziaria)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna uomini, la parola: "28.352" è sostituita dalla seguente: "28.727";
- b) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna donna, la parola: "3.038" è sostituita dalla seguente: "3.083";
- c) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna totale, la parola: "31.390" è sostituita dalla seguente: "31.810";

d) nella riga relativa al totale, nella colonna di destra, la parola: "40.880" è sostituita dalla seguente: "41.300".

Art. 183-decies.

(Assunzioni straordinarie nella Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 420 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 75 unità, per l'anno 2022;
- b) 75 unità, per l'anno 2023;
- c) 75 unità per l'anno 2024;
- d) 75 unità per l'anno 2025;
- e) 120 unità, per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 295.125 per l'anno 2022, di euro 3.552.375 per l'anno 2023, di euro 6.809.625 per l'anno 2024, di euro 10.066.875 per l'anno 2025, di euro 13.501.200 per l'anno 2026, di euro 18.268.725 per l'anno 2027, di euro 18.381.225 per l'anno 2028, di euro 18.493.725 per l'anno 2029, di euro 18.606.225 per l'anno 2030 e di euro 18.735.600 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

183.0.27

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 183-bis.

*(Modificazioni alle dotazioni organiche
del personale dei ruoli della Polizia di Stato)*

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, la parola: "32" è sostituita dalla seguente: "35";

b) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, dopo la parola: "195" sono aggiunte le seguenti: "(196 a decorrere dal 30 giugno 2022, 197 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 198 a decorrere dal 30 giugno 2023 e 199 a decorrere dal 31 dicembre 2023)";

c) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, le parole: "(658 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(698 a decorrere dal 1° gennaio 2025)";

d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, la parola: "1.295" è sostituita dalla seguente: "1.370";

e) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario, la parola: "1.520" è sostituita dalla seguente: "1.570";

f) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla "Dotazione complessiva Carriera funzionari", le parole: "(3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(3.872 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";

g) nella riga relativa "Dotazione complessiva ispettori", nella colonna di destra, le parole: "23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";

h) nella riga relativa al ruolo dei sovrintendenti, nella colonna di destra, le parole: "21.562 (24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)" sono sosti-

tuite dalle seguenti: "24.000 (24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.100 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)";

i) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna di destra, le parole: "50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)" sono sostituite dalle seguenti: "51.870 (52.020 al 1° settembre 2023, 52.270 al 1° settembre 2024 e 52.392 al 1° settembre 2025)".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e degli assistenti tecnici, nella colonna di destra, le parole: "n. 1.905 (1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)";

b) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola: "25" sono aggiunte le seguenti: "(26 unità al 31 dicembre 2024 e 27 unità al 30 giugno 2025);

c) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola: "20" sono aggiunte le seguenti: "(21 unità al 30 giugno 2025).

3. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(195 a decorrere dal 30 giugno 2022, 200 unità a decorrere dal 31 dicembre 2023 e 205 unità a decorrere dal 31 dicembre 2025)".

4. Le modifiche alle dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia, nei limiti indicati dal comma 1, lettere *b)*, *c)* *d)* ed *e)* sono attuate proporzionalmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 6, secondo modalità stabilite con il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui ai commi 1, 2, 3, sono riportate nel piano programmatico pluriennale in occasione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 1.826.350 per l'anno 2022, 7.447.768 per l'anno 2023, 13.134.995 per l'anno 2024, 21.300.021 per l'anno 2025, 23.782.790 per l'anno 2026, 24.874.054 per l'anno 2027, 25.382.616 per l'anno 2028, 25.868.756 per l'anno 2029, 26.291.153 per l'anno 2030 e 26.656.264 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-ter.

(Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 522 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia della Polizia di Stato, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° settembre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 150 unità per l'anno 2023;
- b) 250 unità per l'anno 2024;
- c) 122 unità per l'anno 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 787.001 per l'anno 2023, 7.181.417 per l'anno 2024, 16.994.509 per l'anno 2025, 22.298.063 per l'anno 2026, 22.868.820 per l'anno 2027, 23.050.320 per l'anno 2028, 23.715.820 per l'anno 2029, 24.468.440 per l'anno 2030, 24.763.680 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quater.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 800, al comma 1, la parola: "4.204" è sostituita con la seguente "4.626";

b) all'articolo 666, comma 3, le parole: "un ventinovesimo" sono sostituite con le seguenti "un ventiseiesimo".

c) all'articolo 823 sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera *a)* le parole: "10" sono sostituite con le seguenti "12"; alla lettera *b)* le parole: "24" sono sostituite con le seguenti "29"; alla lettera *c)* le parole: "82" sono sostituite con le seguenti "98"; alla lettera *d)* le parole: "470" sono sostituite con le seguenti "529";

d) allo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola: "24" è sostituita con la seguente: "26";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola: "72" è sostituita con la seguente: "77";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "410" è sostituita con la seguente: "420";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "1131" è sostituita con la seguente: "1278";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "437" è sostituita con la seguente: "472";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "700" è sostituita con la seguente: "770";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "404" è sostituita con la seguente: "444";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola: "202" è sostituita con la seguente: "222";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le parole: "8 o" e la parola: "(e)";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "3391" è sostituita con la parola: "3721";

alla nota relativa alla lettera *c)* eliminare le seguenti parole: ", 4° e 5°";

eliminare la nota relativa alla lettera *e)*;

alla nota relativa alla lettera *l)*, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

e) allo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Annata, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola: "24" è sostituita con la seguente: "26";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola: "75" è sostituita con la seguente: "80";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "430" è sostituita con la seguente: "440";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "1108" è sostituita con la seguente: "1255";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "437" è sostituita con la seguente: "472";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "700" è sostituita con la seguente: "770";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "404" è sostituita con la seguente: "444";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola: "202" è sostituita con la seguente: "202";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare la parola: "(e)";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "3391" è sostituita con la parola: "3721";

sostituire la nota relativa alla lettera c) con la seguente: "c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;";

eliminare la nota relativa alla lettera e);

alla nota relativa alla lettera l), la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

f) dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito il seguente specchio A-bis dall'anno 2022:

Tabella 4 - Quadro II (specchio A bis « Anno 2022)

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	136	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (e)						

Alimentazione a 12 unità complessive

- a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
 b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;
 c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

Alimentazione a 12 unità complessive

a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;

b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Anna dei carabinieri;

d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2022.

g) allo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "131" è sostituita con la seguente: "149";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "77" è sostituita con la seguente: "84";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: " 7 7" è sostituita con la seguente: "84";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "22" è sostituita con la seguente: "24";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "380" è sostituita con la parola: "414";

dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "11" è sostituita con la parola: "12";

h) allo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola: "1" è sostituita con la seguente: "2";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola: "3" è sostituita con la seguente: "6";

nella colonna relativa all'organico - Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

nella colonna relativa all'organico - Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "10" è sostituita con la seguente: "15";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "33" è sostituita con la seguente: "39";

nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola: "396" è sostituita con la seguente: "446";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, prima della parola: "1" aggiungere la seguente: "2,";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "433" è sostituita con la parola: "493";

dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "13" è sostituita con la parola: "15";

alla nota relativa alla lettera (a), la parola: "1" è sostituita con la parola: "2";

alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole: "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";

alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole: "fissato in" la parola: "33" è sostituita con la parola: "39";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "11" e: "1 unità per la specialità psicologia" sono sostituite rispettivamente con le parole: "12" e: "2 unità per la specialità psicologia";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole: "10" sono sostituite con le parole: "15";

alla nota relativa alla lettera (d), la parola: "4" è sostituita con la parola: "5";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole: "promozione il" aggiungere le parole: "3° e" e dopo le parole: "1°, 2° e" sostituire la parola: "3°" con la parola: "5°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole: "il 3°" aggiungere le parole: "e 5° e";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole: "il 2°" aggiungere le parole: "e 4°" e dopo le parole: "1°, 3° e" sostituire la parola: "4°" con la parola: "5°";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole: "1°, 3° e 4°" con le parole: "1° e 3°" e dopo le parole: "il 2°" aggiungere le parole: ", 4°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (f), alla fine aggiungere le parole: "2 promozioni il 3° anno,";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole: "2°, 3° e 5°" e "1° e 4°" rispettivamente con le parole: "2° e 3°" e "1°, 4° e 5°";

i) allo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola: "1" è sostituita con la seguente: "2";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola: "3" è sostituita con la seguente: "6";

nella colonna relativa all'organico - Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "13" è sostituita con la seguente: "14";

nella colonna relativa all'organico - Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "10" è sostituita con la seguente: "15";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "36" è sostituita con la seguente: "42";

nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola: "396" è sostituita con la seguente: "446";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le seguenti parole: "o nessuna";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "436" è sostituita con la parola: "496";

dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "13" è sostituita con la parola: "15";

alla nota relativa alla lettera (a), la parola: "1" è sostituita con la parola: "2";

alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole: "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";

alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole: "fissato in" la parola: "36" è sostituita con la parola: "42";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "13" e "9" sono sostituite rispettivamente con le parole: "14" e "10";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole: "10" sono sostituite con le parole: "15";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "13" e "5" sono sostituite rispettivamente con le parole: "14" e "6";

alla nota relativa alla lettera (d), la parola: "4" è sostituita con la parola: "3";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "4° anno; nessuna promozione il" e ", 2° e 3°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole: "1° e 3°" e "2°, 4° e 5°" rispettivamente con le parole: "1, 3° e 5°" e "2° e 4°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole: "con 1 promozione per ogni anno" con le parole: "con 2 promozioni il 1° anno; 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno"; sostituire il terzo alinea della nota relativa alla lettera (g) con il seguente alinea: "Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 2°, 3 e 4° anno; 1 promozione il 1° e 5° anno;"

j) all'articolo 2211-bis, ai commi 2 e 3, tutte le parole: "specchio A" sono sostituite con le seguenti "specchio A-bis";

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 180.866,79 per l'anno 2022, euro 723.467,14 per l'anno 2023, eu-

ro 1.394.628,72 per l'anno 2024, euro 2.322.912,76 per l'anno 2025, euro 3.264.072,98 per l'anno 2026, euro 4.230.985,58 per l'anno 2027, euro 5.197.898,18 per l'anno 2028, euro 6.164.810,78 per l'anno 2029, euro 7.136.315,48 per l'anno 2030, euro 8.117.004,34 per l'anno 2031 e euro 9.097.693,21 a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quinquies.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del ruolo base dell'Arma dei carabinieri e relative assunzioni straordinarie)

1. All'articolo 800, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: "60.617" è sostituita con la seguente "60.791".

2. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, anche correlati allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria nei ruoli base di complessive 174 unità dell'Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica di cui al primo comma e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno per un numero di:

- a) 34 unità per l'anno 2022;
- b) 35 unità per l'anno 2023;
- c) 35 unità per l'anno 2024;
- d) 35 unità per l'anno 2025;
- e) 35 unità per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 249.930,15 per l'anno 2022, euro 1.682.485,73 per l'anno 2023, euro 3.277.602,27 per l'anno 2024, euro 4.876.170,07 per l'anno 2025, euro 6.475.377,88 per l'anno 2026, euro 7.835.732,70 per l'anno 2027, euro 8.026.127,50 per l'anno 2028, euro 8.078.821,23 per l'anno 2029, euro 8.131.514,96 per l'anno 2030, euro 8.184.208,70 per l'anno 2031 ed euro 8.239.638,07 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-sexies.

(Modificazioni alle dotazioni sovraorganiche del Comando carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

1. Per far fronte al potenziamento del Comando Carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in data non antecedente al 1° settembre di ciascuno degli anni indicati:

73 unità nel ruolo Ispettori per l'anno 2022;

74 unità nel ruolo Ispettori e 36 unità nel ruolo iniziale per l'anno 2023, destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Conseguentemente, al medesimo articolo 828, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'alinea la parola: "duecentosettantaquattro" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquantesette";

alla lettera g), il numero "139" è sostituito dal seguente: "286";

alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.868.595,85 per l'anno 2023, euro 8.313.748,29 per l'anno 2024, euro 9.461.138,97 per l'anno 2025, euro 9.900.792,96 per l'anno 2026, euro 10.066.034,75 per l'anno 2027, euro 10.167.374,44 per l'anno 2028, euro 10.203.687,95 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 ed euro 10.246.529,43 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Dopo l'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserire il seguente articolo:

"Art. 828-bis.

(Contingente per la tutela agroalimentare)

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale settantatré unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 0;

- b) colonnelli: 0;
- c) tenenti colonnelli: 0;
- d) maggiori: 0;
- e) capitani: 0;
- f) ufficiali inferiori: 0;
- g) ispettori: trentasette;
- h) sovrintendenti: 0;
- i) appuntati e carabinieri: trentasei.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario."

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.018.080,53 per l'anno 2023, euro 3.505.881,31 per l'anno 2024, euro 3.707.624,29 per l'anno 2025, euro 3.749.215,76 per l'anno 2026, euro 3.808.963,98 per l'anno 2027, euro 3.845.277,49 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 ed euro 3.888.486,02 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella la allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.

2. La tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto-legge.

3. All'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

a) al terzo periodo, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2027 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità."

4. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 5, "Specialità Amministrazione", il numero "5" è sostituito dal seguente: "6";

b) alla colonna "Organico", il numero "258" è sostituito dal seguente: "297".

5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 2022, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di:

a) 205 unità di ufficiali del ruolo normale, ripartite in 14 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, 13 unità per il 2028 e fino a un massimo di 6 unità per ciascuno degli anni dal 2029 al 2044;

b) 40 unità di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripartite in 4 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 199.338 nel 2022, euro 575.883 nel 2023, euro 1.059.207 nel 2024, euro 1.667.598 nel 2027, euro 4.099.962 nel 2028, euro 4.859.404 nel 2029, euro 5.725.071 nel 2030 ed euro 6.581.340 a decorrere dal 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

VIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4 (art. 1, comma 1)
 Scritture la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Eordinio del reclutamento, dello stato giuridico e dell'incremento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

TABELLA 1a

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA															
GRADO	Organico		Forma di avanzamento al grado superiore		Anni di anzianità minima di grado richiesto per l'insediamento in aliquota di valutazione			Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'insediamento in aliquota di valutazione		Promozioni al grado superiore					
	ordinario	aeronavale	ordinario	speciale	inserimento aliquota superiore	promozione valutativa a scelta	ad anzianità	1	2		3	4	5	6	7
Generale di Corpo d'Armata			11 (a)												
Generale di Divisione			26 (b)		scelta	5									1 - 2 - 1 (c)
Generale di Brigata			75		scelta	5									1 (d)
Colonnello			355		scelta	7 (e)									ordinario 3 aeronavale 3 1-0 (f)
Tenente Colonnello			638		scelta										ordinario 15 aeronavale 11 5 0-1 (m)
Maggiore			900	45	160	5									ordinario 15 aeronavale 11 5 0-1 (m)
Capitano			1235	65	235	7									ordinario 15 aeronavale 11 5 0-1 (m)
Tenente			340	36	128	4									ordinario 15 aeronavale 11 5 0-1 (m)
Sottotenente			130	18	64	2									ordinario 15 aeronavale 11 5 0-1 (m)

NOTE ALLA TABELLA 1a

(1) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione agguirva non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.

(2) Da cui, riservare al comando aerovale. Fino all'anno 2023, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione agguirva non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.

(3) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno.

(4) 1 promozione ogni 5 anni.

(5) "f" fino alla aliquota di valutazione per l'anno 2021.

(6) Dal 2016, ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.

(7) Aliquote di valutazione: compagnie Fin. Col. con 5/6 e 7 anni di anzianità di grado.

(8) Aliquote di valutazione: compagnie Fin. Col. con 6/7 anni di anzianità di grado.

(9) Aliquote di valutazione: compagnie Fin. Col. con 8/9 anni di anzianità di grado.

(10) La promozione viene conferita nel corso della colonna 7 a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.

(11) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1° e 3° anno; 1 promozione nel 2° anno.

(12) Le promozioni sono per il numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripartimento dell'organico complessivo del grado.

(13) Le promozioni sono per il 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), e ripartimento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per progressione annuale.

(14) Il Comandante Generale, con propria determinazione:

- (1) stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
- (2) può disporre eccezionalmente l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati da procedimenti di natura penale e/o disciplinare;
- (3) O incarico equipollente: l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati da procedimenti di natura penale e/o disciplinare;
- (4) incarico equipollente: se il comando di regione è stato svolto nel grado di incarico equipollente e/o maggiore;
- (5) O incarico equipollente.

Tabella B (art. 101, comma 2)

A partire dal 30 settembre 2025, sostituisce la Tabella Ia, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 3".

TABELLA 1

GRADO	Organo comparto		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:			Periodi minima di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore
	ordinario	aeronavale speciale		inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità	5		
1	2	3	4	5	6	7		
Generale di Corpo d'Armata	11	-	-	-	-	-	-	
Generale di Divisione	28 (a)	scelta	4	-	-	-	-	
Generale di Brigata	75	scelta	4 (b)	-	-	-	ordinario aeronavale 1 (c)	
Colonnello	395	scelta	7	-	-	-	ordinario aeronavale 9 (d) 1-0 (e)	
Tenente Colonnello	536	scelta	-	-	-	-	(f)	
Maggiore	909	scelta	5 (f)	-	-	-	ordinario aeronavale speciale 15 11 5	
			8 (g)					
			12 (h)					
Capitano	703	scelta, anzianità	7	9	-	-	ordinario aeronavale speciale 15 11 5	
Tenente	909	scelta	404	-	-	-	ordinario aeronavale speciale 15 11 5	
			36					
Sottotenente	120	anzianità	-	2	-	-	ordinario aeronavale speciale 15 11 5	

NOTE ALLA TABELLA 1:

- (a) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale
- (b) "5" fino alla aliquota di valutazione per l'anno 2027.
- (c) A partire dal 2025, 1 promozione ogni 5 anni. Fermo restando il limite di cui alla lettera (a), ovvero a vacante qualora la consistenza in effettivo (ivi considerata la posizione soprannumeraria) dei Generali di Divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità.
- (d) Per gli anni 2026 e 2027, il numero di promozioni è pari a 8 unità.
- (e) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (f) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (g) Aliquote di valutazione: comparto Fin.Co. con 3 e 9 anni di anzianità di grado.
- (h) Aliquote di valutazione: comparto Fin.Co. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
- (i) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 1, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
- (j) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
- (k) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 1 promozione il secondo anno.
- (l) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali in carica in aliquota, a ripartimento dell'organico complessivo del grado.
- (m) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali in carica in aliquota, a ripartimento dell'organico complessivo del grado. Nel comparto degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani dei cui confronti è stata sospesa la promozione per prescrizione.
- (n) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre eccezionalmente l'esonero dal comando dei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
- (o) Il numero equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di usanza colonnello e o maggiore.
- (p) Il numero equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di usanza colonnello e o maggiore.

Art. 183-octies.

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, all'articolo 3, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.751 unità."

2. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dal comma 1, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e non prima del 1° ottobre di ciascun anno, un contingente massimo di 388 unità nei ruoli iniziali, così ripartite:

- a) 97 unità per l'anno 2022;
- b) 97 unità per l'anno 2023;
- c) 97 unità per l'anno 2024;
- d) 97 unità per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 951.171 nel 2022, euro 4.533.826 nel 2023, euro 7.828.519 nel 2024, euro 12.995.394 per l'anno 2025, euro 16.275.006 nel 2026, euro 16.959.594 nel 2027, euro 17.105.433 nel 2028, euro 17.251.272 nel 2029, euro 17.397.110 nel 2030 ed euro 17.506.489 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-*nonies*.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia Penitenziaria)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna uomini, la parola: "28.352" è sostituita dalla seguente: "28.727";
- b) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna donna, la parola: "3.038" è sostituita dalla seguente: "3.083";
- c) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna totale, la parola: "31.390" è sostituita dalla seguente: "31.810";

d) nella riga relativa al totale, nella colonna di destra, la parola: "40.880" è sostituita dalla seguente: "41.300".

Art. 183-decies.

(Assunzioni straordinarie nella Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 420 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 75 unità, per l'anno 2022;
- b) 75 unità, per l'anno 2023;
- c) 75 unità per l'anno 2024;
- d) 75 unità per l'anno 2025;
- e) 120 unità, per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 295.125 per l'anno 2022, di euro 3.552.375 per l'anno 2023, di euro 6.809.625 per l'anno 2024, di euro 10.066.875 per l'anno 2025, di euro 13.501.200 per l'anno 2026, di euro 18.268.725 per l'anno 2027, di euro 18.381.225 per l'anno 2028, di euro 18.493.725 per l'anno 2029, di euro 18.606.225 per l'anno 2030 e di euro 18.735.600 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

183.0.28 (testo 2)

GASPARRI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1, (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le seguenti: «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

183.0.29

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di contrasto dei fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree protette e di smaltimento illecito delle sostanze tossiche, della vigilanza sul ciclo dei rifiuti, ovvero della depurazione delle acque reflue urbane, sono potenziati i Nuclei Operativi Ecologici del Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale delle Regioni Sicilia e Calabria.

2. L'Anna dei Carabinieri è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, 50 unità nel ruolo iniziale destinati prioritariamente a rafforzare i Nuclei Operativi Ecologici di Sicilia e Calabria».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, quantificati in euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa».

183.0.30

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inseguire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)

1. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche (del personale) che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

183.0.31

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Ulteriori misure in materia di Vigili del fuoco e forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono

assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

2. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

3. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

7. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010,

n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

8. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

10. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

11. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche del personale che

compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

13. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

183.0.32

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

1. Il contingente di esperti del Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 è incrementato di ulteriori 10 unità di funzionari esperti anticontraffazione, da destinare alle sedi diplomatiche italiane significative per l'*export* italiano, al fine di rafforzare e sostenere le specifiche attività di contrasto alla contraffazione e per la tutela del *Made in Italy* all'estero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

183.0.33

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

183.0.34

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

183.0.35

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

183.0.36

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure straordinarie per l'aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2024)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese.

2. L'assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le Camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

3. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti, come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. A tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto del-

la dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

4. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dispone, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio, non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

5. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

183.0.37

FERRO, DAMIANI, FLORIS, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2022)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata

ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

183.0.38

MAGORNO, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni per il contrasto del precariato nella pubblica amministrazione)

1. I lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla data del 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2022 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2022. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2022, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

183.0.39

GAUDIANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, 241, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. I membri del Parlamento hanno diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato istituzionale, previa semplice richiesta alla pubblica amministrazione contenente dichiarazione resa dal deputato o dal senatore, sotto la propria responsabilità, di esercitare un interesse non privato e personale, bensì pubblico, connesso al mandato."».

183.0.40

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)*

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuto, a decorrere dal primo scatto di anzianità nella nuova qualifica o ruolo, un terzo dell'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di provenienza alla data del trasferimento presso l'amministrazione di destinazione. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica. Alla determinazione dell'assegno personale, non riassorbibile, concorre l'intero trattamento economico risultante dall'ultimo stipendio percepito presso una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di risultato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

183.0.41 (testo 3)

ROMEO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO, BERGESIO

Approvato

Dopo l'articolo 183, è inserito il seguente:

«Art. 183-bis.

(Personale Ministero dello Sviluppo economico)

1. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2019-2022".

2. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 2, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono inserite le seguenti: "e a 560.415 euro per l'anno 2022" e dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194".

3. Alla Tabella 3, Stato di previsione: "Ministero dello Sviluppo economico, Missione: 15, Programma: 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce indennità e rimborso spese per missioni effettuate per conto terzi relative a ispezioni e collaudi di apparati radioelettrici e al controllo delle emissioni radioelettriche (capitolo 2645 p.g. 19) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 13.000,00;

CS - 13.000,00.

2023

CP - 13.000,00;

CS - 13.000,00.

2024

CP - 13.040,00;

CS - 13.000,00.

Conseguentemente,

a) alla voce compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (capitolo 2491 p.g. 3) sono apportate le seguenti modificazioni:

2022

CP + 13.000,00;

CS + 13.000,00.

2023

CP + 13.000,00;

CS + 13.000,00.

2024

CP + 13.000,00;

CS + 13.000,00."

4. Alla Tabella 3, Stato di previsione: "Ministero dello Sviluppo economico, Missione: 17, Programma: 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce indennità e rimborso spese per missioni nazionali ed estere effettuate per conto terzi relative a esami tecnici, verifiche, accreditamenti, certificazioni, omologazioni, collaudi. (capitolo 4451 p.g. 2) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 26.000,00;

CS - 26.000,00.

2023

CP - 26.000,00;

CS - 26.000,00.

2024

CP - 26.000,00;

CS - 26.000,00.

Conseguentemente,

a) alla voce compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (capitolo 4304 p.g.-3) sono apportate le seguenti modificazioni:

2022

CP + 26.000,00;

CS + 26.000,00.

2023

CP + 26.000,00;

CS + 26.000,00.

2024

CP + 26.000,00;

CS + 26.000,00."».

183.0.42

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure per garantire la operatività del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle esigenze del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le misure di emergenza adottate a seguito della pandemia da Covid-19, la nuova programmazione della Politica agricola comune dell'Unione Europea e le azioni conseguenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more dello svolgimento di apposite procedure concorsuali, il medesimo Ministero è autorizzato per l'anno 2022 a procedere ad assunzioni di personale mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi da esso banditi vigenti alla data del 30 settembre 2020 la cui validità, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata fino al 30 giugno 2023, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

183.0.43

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.».

183.0.44

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 183-bis.

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente articolo si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.».

183.0.45

CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 183-bis.

(Personale del Porto di Chioggia)

1. Le unità di personale dell'Azienda speciale per il porto di Chioggia, assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, sono trasferite in deroga all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, a far data dal 1° gennaio 2022 e con pari trattamento economico, all'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 190.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

183.0.46

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2022-2024 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità, appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono definite con decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della Pubblica Amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del

Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno, sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

183.0.47

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 183-bis.

1. Al fine di assicurare un supporto specialistico, di natura tecnico-amministrativa in materia di governo e sviluppo del territorio, ancorato ad ogni tipo di pianificazione esistente o in corso di definizione, nella sua più ampia accezione di difesa del suolo e incremento della resilienza al rischio idrogeologico e al rischio ambientale connesso anche agli effetti del cambiamento climatico, di difesa del patrimonio infrastrutturale, di uso, di risparmio e gestione della risorsa idrica e del servizio idrico integrato, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di unità di personale entro il limite di spesa di 6 milioni di euro, con avvio delle relative procedure nell'anno 2022. All'onere derivante da tale disposizione si fa fronte con le risorse di cui al fondo di cui al comma 1, dell'articolo 183 della presente legge e specificatamente con la dotazione iniziale.».

Art. 184

184.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'articolo 184, comma 2, «amministrazioni statali» inserire le seguenti: «esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

184.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

184.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

184.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

184.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

184.6

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Respinto

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma,

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

184.7

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

184.8

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

184.9

CONZATTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per un periodo non superiore a mesi sei" sono sostituite con le seguenti: "per un periodo anche superiore a mesi sei";

b) le parole: "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 60.000.000 di euro fino al 30 giugno 2022"».

Agli oneri derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

184.10

RUOTOLO, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per un periodo non superiore a mesi sei" con le seguenti: "per un periodo anche superiore a mesi sei";

b) sostituire le parole: "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 60.000.000 di euro fino al 30 giugno 2022"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

184.11-bis (testo 3) (già 184.11)

DONNO, LOMUTI, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO, PIARULLI, CROATTI, PAVANELLI, VANIN, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, CANDIANI

Approvato

All'articolo 182, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Resta fermo quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

184.11 (testo 2)

DONNO, LOMUTI, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO, PIARULLI, CROATTI, PAVANELLI, VANIN, CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Approvato

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionali dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le

maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477,793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

184.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022, per il personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato nelle misure definite con decreto del Presidente del Consiglio ministri in coerenza con quanto previsto dalle leggi di bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, per il triennio 2022-2024, dai commi 1 e 2 del presente articolo.».

184.0.1

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021.

d) dopo le parole finanza pubblica è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

184.0.2

PITTELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera a), b) e c), legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021.".

b) dopo le parole finanza pubblica è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

184.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera *a)*, *b)* e *c)*, legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021.".

b) dopo le parole: "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

184.0.4

DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modi-

ficato dall'articolo 1, comma 298, lettera *a*), *b*) e *c*), legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021".

b) dopo le parole: "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

184.0.5

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Disposizioni in materia di personale ANAC)

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera *a*), *b*) e *c*), legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021".

b) dopo le parole: "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo:
"Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

184.0.6

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029, si provvede mediante si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

184.0.7

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

184.0.8

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Proroga graduatorie)

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie centrali di fare fronte alle importanti sfide legate al rilancio del Paese e consentire un efficace utilizzo delle risorse stanziato per le assunzioni, a copertura delle vacanze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere

b) e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023.».

184.0.9

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Proroga graduatorie)

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da COVID-19, la nuova programmazione della politica agricola comune e le azioni conseguenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione delle urgenti carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, tenuto altresì conto delle incertezze sulla tempistica di svolgimento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie dei concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

184.0.10

FARAONE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione)

1. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo

7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.».

184.0.11

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.».

184.0.12

DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. L'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - *(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).* - 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia, del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. Agli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati alle Forze di polizia dello Stato, in materia di limiti di età per la cessazione dal servizio. Conseguentemente, a tali corpi si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998, in materia di programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari.

3. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, fatta eccezione che per i corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui oneri sono di competenza della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma, a cui detti corpi forestali appartengono.

4. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

5. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

184.0.13

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le

parole: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2", sono inserite le seguenti: "nonché di dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del C.N.VV.F.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

184.0.14

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-*bis*.

(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le parole: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2", sono inserite le seguenti: "nonché di dipendenti di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del C.N.VV.F.".».

184.0.15

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Proroga termini prescrizione ricognizione contributi previdenziali)

1. All'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2017".».

184.0.16

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 184-bis.

1. A decorrere dall'anno 2022, per il personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24».

Art. 185

185.1 (testo 2)

ASTORRE

Approvato

All'articolo 185, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale, le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di un importo complessivo pari allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale.

185.2

MANCA, PARRINI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 185. - (*Ordinamento professionale*) - 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, con un importo annuo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL

2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1, gli importi del Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente legge sono incrementati per un importo annuo pari a 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

185.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 185. - (*Ordinamento professionale*) - 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3,

comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad euro 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001

3. Per enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari ad euro 280.000.000,00 (duecentottantamiliardi) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3».

185.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole:* «, nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33 per cento del monte salari» *sono sostituite dalle seguenti:* «. Il riparto delle risorse di cui al precedente periodo è effettuato con criteri stabiliti mediante successivo DPCM»;

b) *al secondo periodo le parole:* «nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle

seguenti: «nei limiti di una percentuale del monte salari 2018 del personale non dirigente corrispondente allo stanziamento di cui ai precedenti periodi».

185.5

RICCIARDI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di rilanciare, normare e accelerare il processo di progettazione nei comuni, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali europei, del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolar modo nelle regioni classificate come meno sviluppate e/o in transizione, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il registro nazionale dell'esperto in progetti europei o europrogettista.

1-ter Ai fini della presente disposizione si definisce "esperto in progetti europei o europrogettista" il professionista, anche membro di un ente del terzo settore che opera senza scopo di lucro, che svolge il complesso delle attività, anche frazionate, dirette al monitoraggio dei bandi di finanziamento europei, e la conseguente ideazione, stesura, presentazione dei progetti europei, nonché la loro implementazione, rendicontazione e disseminazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonché le norme e i criteri relativi all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.

1-quater. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nell'ambito delle loro competenze, sono autorizzate ad istituire liste regionali di professionisti iscritti al registro di cui al comma 1-bis a cui possano essere conferiti, tramite avviso di evidenza pubblica, appositi incarichi, qualora in seno alle amministrazioni in oggetto non sia presente personale con competenze tecniche certificate in materia di europrogettazione.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis pari a 50.000 euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 194.».

185.0.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 14-ter, sono inseriti i seguenti:

"14-quater. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili, accertate anche ai sensi del comma 1, secondo e terzo periodo, possono conferire incarichi di consulenza anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni alla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14-quinquies. Al fine di garantire continuità all'efficienza delle specifiche attività, le amministrazioni titolari dei seguenti interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e le città metropolitane, possono trattenere in servizio i dirigenti generali amministrativi di vertice e i soprintendenti preposti agli stessi:

a) M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA;

b) M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO;

c) M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0;

d) M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE;

e) M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE;

f) M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI;

g) M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA;

h) M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA;

i) M3C2: INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA;

j) M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ;

-
- k) M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO;
 - l) M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE;
 - m) M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE;
 - n) M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;

14-*sexies*. Il trattenimento di cui al comma 14-*quinquies* è consentito previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso al personale trattenuto in servizio non è corrisposto il trattamento economico di quiescenza, ma continua a percepire il trattamento economico previsto per la posizione occupata".».

185.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al comma 7-*ter* è inserito in fine il seguente periodo: "Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5, non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

185.0.3

CUCCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Eliminazione totale dei contribuiti minimi 2020 e 2021 per gli avvocati, iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che abbiano registrato un reddito netto professionale inferiore a 35000 euro)

1. Al fine di venire supportare i professionisti colpiti dall'emergenza da COVID-19 e nel limite di spesa di cui al comma 2, non sono dovuti i contributi previdenziali minimi 2020 e 2021 dagli Avvocati iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza Forense, che abbiano registrato un reddito netto professionale inferiore a 35.000 euro, rispettivamente nel 2020 e nel 2021, ed indipendentemente dal calo di fatturato e dalla regolarità contributiva.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero della Giustizia provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, il Ministero della giustizia non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

185.0.4

ROMAGNOLI, CROATTI, GALLICCHIO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, DONNO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Fondo per il concorso al pagamento diretto da parte del Parlamento delle retribuzioni dei collaboratori parlamentari)

1. A decorrere dall'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il concorso al pagamento diretto da parte del Parlamento delle retribuzioni dei collaboratori parlamentari con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro. Il riparto annuo dello stanziamento di cui al periodo precedente e il versamento all'autonomo bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, avviene mediante accordo interistituzionale, ed è subordinato ai seguenti criteri:

a) il riparto avviene proporzionalmente al numero dei collaboratori parlamentari iscritti nel Registro comune dei collaboratori parlamentari pubblicato sui siti internet istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al numero di contratti di lavoro di tipo subordinato in essere al 31 dicembre antecedente all'anno di riparto;

b) il riparto è subordinato all'adozione da parte del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di proprie deliberazioni, che disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori parlamentari, nonché del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di presidenza opportunamente ricalcolate biennialmente in base agli incrementi stipendiali medi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono, in nome e per conto dei membri del Parlamento datori di lavoro, alla verifica della regolarità del contatto, alla predisposizione della busta paga, al pagamento della retribuzione, dei contributi e delle altre spettanze, nonché all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali dei collaboratori, dietro presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolare rapporto di lavoro,

nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

185.0.5

MAIORINO, GAUDIANO, PIARULLI, LOMUTI, D'ANGELO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Indennità per il personale in utilizzo presso gli uffici del Giudice di Pace)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. Al personale appartenente a enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, utilizzato in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso gli uffici del Giudice di Pace, è attribuita un'indennità pari al trattamento economico dei giudici di pace e dei cancellieri nella misura spettante presso l'amministrazione di destinazione;

12-ter. L'indennità prevista al comma precedente rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza."

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

185.0.6

CUCCA, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Disposizione per riconoscere un ricompensò maggiore al difensore per la pubblica amministrazione nell'ipotesi di esito vittorioso)

1. Anche in ossequio al principio dell'equo compenso di cui alla Legge del 4 dicembre del 2017, n. 172, nell'ipotesi di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo del 30 marzo del 2001, n. 165, il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa.

2. La disciplina di cui al comma 1, vale anche nelle ipotesi in cui il legale abbia sottoscritto convenzioni con società assicuratrici ovvero istituti di credito.».

Art. 186**186.1**

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2022 è assegnato a FORMEZ PA, nel quadro delle funzioni attribuite ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113, un contributo aggiuntivo pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

186.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', Assistenza Magistrale' e Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziato nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

186.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai fini di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è autorizzata la spesa di 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

186.0.1 (testo 2)

CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento e formazione del personale della carriera prefettizia)

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche::

L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Formazione iniziale) - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata

in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole da: "che avendo svolto il tirocinio operativo' fino alla fine del comma, sono soppresse".

2. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è autorizzata la spesa di 850 mila euro, per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

186.0.2

MANTOVANI, DE PETRIS, BRESSA, PARRINI, PAGANO, TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

(Sostegno al processo di apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di sostenere e incentivare il processo di apertura e di pubblicazione automatica o semi-automatica di dati aperti interoperabili, anche relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel Catalogo nazionale dei dati aperti delle pubbliche amministrazioni, e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 50, comma 1 e all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni per l'anno 2024, destinato a sostenere le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei progetti per il reclutamento di esperti nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, per la previsione di specifici obiettivi premiali nelle performance dirigenziali e per l'adeguamento dei sistemi informativi. Le suddette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

186.0.3

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10:

a) al comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno";

b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1.";

c) al comma 5:

1) nel primo periodo, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della *performance*", sono inserite le seguenti: "o della Relazione sulla *performance*";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla *Performance*. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-bis, residuassero risorse non

utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.";

2) all'articolo 14:

a) al comma 2-*bis*:

1) nel primo periodo, le parole: ", di norma," sono soppresse;

2) nel secondo periodo, le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

b) al comma 4, dopo la lettera h), è aggiunta, in fine, la seguente:

"h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della performance formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e).";

3) all'articolo 14-*bis*:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata".

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera a).

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.";

c) al comma 3, le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo ef-

fettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

d) il comma 6 è soppresso.».

186.0.4

GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.821.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.".

186.0.5

AIMI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.421.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.6 (testo 2)

AIROLA, FERRARA, NOCERINO, PETROCELLI

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

" 4-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Ai relativi oneri, paria a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-ter. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai relativi oneri, pari ad euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quater. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

186.0.7

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA, IWObI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contin-

gente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597.421.950 euro per l'anno 2022, 495.113.200 euro per l'anno 2023, 494.978.600 euro per l'anno 2024, 494.840.000 euro per l'anno 2025, 494.697.200 euro per l'anno 2026, 494.550.100 euro per l'anno 2027, 494.398.600 euro per l'anno 2028, 494.242.600 euro per l'anno 2029, 494.081.900 euro per l'anno 2030 e di 493.916.400 di euro annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.8

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, GARAVINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di eu-

ro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.421.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.9

AIROLA, FERRARA, NOCERINO, PETROCELLI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.050 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.077.638 per l'anno 2022, di euro 2.219.933 per l'anno 2023, di euro 2.286.531 per l'anno 2024, di euro 2.355.127 per l'anno 2025, di euro 2.425.781 per l'anno 2026, di euro 2.498.554 per l'anno 2027, di euro 2.573.511 per l'anno 2028, di euro 2.650.716 per l'anno 2029, di euro 2.730.238 per l'anno 2030 e di 2.812.145 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.522.363 per l'anno 2022, di euro 497.380.067 per l'anno 2023, di euro 497.313.469 per l'anno 2024, di euro 497.244.873 per l'anno 2025, di euro 497.174.219 per l'anno 2026, di euro 497.101.446 per l'anno 2027, di euro 497.026.489 per l'anno 2028, di euro 496.949.284 per l'anno 2029, di euro 496.869.762 per l'anno 2030, di euro 496.787.855 annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.10

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.050 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.077.638 per l'anno 2022, di euro 2.219.933 per l'anno 2023, di euro 2.286.531 per l'anno 2024, di euro 2.355.127 per l'anno 2025, di euro 2.425.781 per l'anno 2026, di euro 2.498.554 per l'anno 2027, di euro 2.573.511 per l'anno 2028, di euro 2.650.716 per l'anno 2029, di euro 2.730.238 per l'anno 2030 e di 2.812.145 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.522.363 per l'anno 2022, di euro 497.380.067 per l'anno 2023, di euro 497.313.469 per l'anno 2024, di euro 497.244.873 per l'anno 2025, di euro 497.174.219 per l'anno 2026, di euro 497.101.446 per l'anno 2027, di euro 497.026.489 per l'anno 2028, di euro 496.949.284 per l'anno 2029, di euro 496.869.762 per l'anno 2030, di euro 496.787.855 annui a decorrere dall'anno 2022.».

186.0.11

GARAVINI, CONZATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale - III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F 1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598.199.462 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498.199.462 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

186.0.12 (testo 2)

IWObI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 186-bis.**

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

"Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18."

All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: "Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici."

3. Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero "185" è sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai numeri "190", "195" e "200" e i numeri "1.167", "1.185", "1.235", "4.530", "4.548" e "4.598" sono rispettivamente sostituiti dai numeri "1.172", "1.195", "1250", "4.535", "4.558" e "4.613". Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.690.325;

2023: - 3.529.130;

2024: - 4.367.935.

186.0.13 (testo 2)

PETROCELLI, FERRARA, AIROLA, NOCERINO, TRENTACOSTE, GARAVINI, NUGNES

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 186-bis.

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del I ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

"Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18."

All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: "Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il siste-

ma contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici.".

3. Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero "185" è sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai numeri "190", "195" e "200" e i numeri "1.167", "1.185", "1.235", "4.530", "4.548" e "4.598" sono rispettivamente sostituiti dai numeri "1.172", "1.195", "1250", "4.535", "4.558" e "4.613". Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.690.325;

2023: - 3.529.130;

2024: - 4.367.935.

186.0.14

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale - III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

con le seguenti: «598.199.462 euro per l'anno 2022 e 498.199.462 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

186.0.15

GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 499.200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

186.0.16

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento di personale per il FORMEZ PA)

1. In attuazione delle ulteriori funzioni assegnate dall'articolo 4 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'associazione Formez PA può procedere nel triennio 2022-2024 ad indire una o più procedure selettive di personale laureato e con esperienza in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a trecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Con delibera del consiglio di amministrazione del Formez PA, sottoposta all'approvazione del

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri, modalità ed eventuali titoli di riconoscimento dell'esperienza, nel rispetto delle disposizioni e principi in materia di concorsi pubblici.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 4.500.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, nell'ambito delle spese di personale, complessive sostenute mediamente dal Formez PA nell'ultimo triennio.».

186.0.17

CASTALDI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale del Ministero della pubblica istruzione transitato nei ruoli INPS)

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del computo del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servizio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

186.0.18 (testo 3)

LOREFICE, CAMPAGNA, CASTALDI, VACCARO, DONNO, TRENTACOSTE, GAUDIANO, PAVANELLI, AUDDINO, MATRISCIANO, AGOSTINELLI, DI PIAZZA, FENU, MARINELLO, PIRRO, L'ABBATE, LEONE, GARRUTI, CASTELLONE, RICCIARDI, CROATTI, Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Finanziamento a favore dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri)

1. A favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

186.0.19

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Ente Nazionale per il Microcredito)

1. In relazione alle attività svolte dall'Ente nazionale per il microcredito anche nell'ambito dei progetti rientranti nell'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, la vigilanza sull'Ente è trasferita dal Ministero per lo sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire con proprio decreto le risorse stanziare per interventi a favore

dell'Ente nazionale per il microcredito dallo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico al Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

186.0.20

SANTANGELO, MARINELLO, PAVANELLI, DONNO, FERRARA, CAMPAGNA,
Giuseppe PISANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione
di lavoratori socialmente utili siciliani)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, le parole: "Nell'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2021 e 2022";

b) al comma 294, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

186.0.21

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

1. All'articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione».

186.0.22

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Disposizioni in materia di partecipazioni di controllo in società per il FORMEZ PA)

1. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 135 e successive integrazioni e modifiche, l'ultimo periodo è abrogato».

Art. 187**187.1**

PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO, NATURALE, PAVANELLI,
TRENTACOSTE

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, nonché al fine di rendere maggiormente effettivo il trattamento rieducativo del reo e di vigilare sull'esecuzione della pena, nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 100 unità.»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 7.045.801 per l'anno 2023, euro 8.424.634 per l'anno 2024, euro 9.213.636 per l'anno 2025, euro 9.395.037 per l'anno 2026, euro 11.737.974 per l'anno 2027, euro 11.989.734 per l'anno 2028, euro 12.205.528 per l'anno 2029, euro 12.457.287 per l'anno 2030, euro 12.673.081 per l'anno 2031 ed a euro 12.924.841 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»;*

c) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le piante organiche degli uffici giudiziari sono rideterminate per far fronte alle predette nuove esigenze.».

Conseguentemente all'allegato 7, Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera L sostituire il numero: «9.721» con il seguente: «9.739»;*

b) *al TOTALE sostituire il numero: «10.853» con il seguente: «10.871».*

187.2

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «Procura europea» inserire le seguenti: «e al maggior carico di lavoro derivante dal prevedibile aumento del numero di ricorsi che verranno presentati innanzi alla Corte di Cassazione, conseguentemente all'introduzione del meccanismo dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché al fine di rendere maggiormente effettivo il trattamento rieducativo del reo e di vigilare sull'esecuzione della pena, nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati,»;*

2) *sostituire le parole: «82 unità» con le seguenti: «118 unità»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 8.314.045 per l'anno 2023, euro 9.941.068 per l'anno 2024, euro 10.872.090 per l'anno 2025, euro 11.086.143 per l'anno 2026, euro 13.850.809 per l'anno 2027, euro 14.147.886 per l'anno 2028, euro 14.402523 per l'anno 2029, euro 14.699.598 per l'anno 2030, euro 14.954.235 per l'anno 2031 ed a euro 15.251.312 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»;*

c) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le piante organiche degli uffici giudiziari sono rideterminate per far fronte alle predette nuove esigenze.».

Conseguentemente all'allegato 7, Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera E sostituire il numero: «442» con il seguente: «460»;*b) *alla lettera L sostituire il numero: «9.721» con il seguente: «9.739»;*c) *al TOTALE sostituire il numero: «10.853» con il seguente: «10.889».*

187.3

PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO, GALLICCHIO, NATURALE, PAVANELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «Procura europea» *inserire le seguenti:* «e al maggior carico di lavoro derivante dal prevedibile aumento del numero di ricorsi che verranno presentati innanzi alla Corte di Cassazione, conseguentemente all'introduzione del meccanismo dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134»;

2) *sostituire le parole:* «82 unità» *con le seguenti:* «100 unità»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 7.045.801 per l'anno 2023, euro 8.424.634 per l'anno 2024, euro 9.213.636 per l'anno 2025, euro 9.395.037 per l'anno 2026, euro 11.737,974 per l'anno 2027, euro 11.989.734 per l'anno 2028, euro 12.205.528 per l'anno 2029, euro 12.457.287 per l'anno 2030, euro 12.673.081 per l'anno 2031 ed a euro 12.924.841 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»;

c) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le piante organiche degli uffici giudiziari sono rideterminate per far fronte alle predette nuove esigenze.».

Consequentemente, all'allegato 7, Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera E sostituire il numero:* «442» *con il seguente:* «460»;

b) *al TOTALE sostituire il numero:* «10.853» *con il seguente:* «10.871».

187.4

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il comma 3, come introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è abrogato».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 187 è sostituita dalla seguente: (Incremento del ruolo organico della magistratura nonché modifiche in materia di criteri di liquidazione dei compensi degli esperti e stimatori).

187.5

URRARO, OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024".

2-ter. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022, di euro 1.520.000 per l'anno 2023 e di euro 1.076.667 per l'anno 2024. Al relativo onere, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

187.6

DI GIROLAMO, CASTALDI, D'ALFONSO, GAUDIANO, D'ANGELO, EVANGELISTA, LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI, TRENTACOSTE, PAGANO, QUAGLIARIELLO, BALBONI, BAGNAI, CUCCA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, allo scopo di garantire una adeguata tutela del principio costituzionalmente garantito della giustizia di prossimità, all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.

2-ter. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 443.333 per l'anno 2022, di euro 1.520.000 per l'anno 2023 e di euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

187.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 187-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;

Conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025;

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-*septies*, pari a euro 160.000 per l'anno 2023 e a euro 160.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

187.0.2

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO,
QUAGLIARIELLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 187-bis.

(Rafforzamento degli strumenti conciliatori tramite estensione alle controversie tra consumatori ed operatori dei servizi pubblici)

1. Al fine di promuovere la giustizia 4.0 è previsto un rafforzamento degli strumenti conciliatori online ODR (cd *Online Dispute Resolution*) in particolare in materia di comunicazioni elettroniche ed è consentita la gestione delle controversie tramite una piattaforma web asincrona che non richiede la connessione contemporanea delle parti.

2. Al fine di snellire il carico operativo dei tribunali, valorizzando la capacità deflattiva dello strumento della conciliazione e di ridurre i tempi procedurali e dello svolgimento dei contenziosi, la gestione delle controversie di cui al comma 1 è affidata all'Autorità amministrativa indipendente di settore con delega agli organi regionali competenti per quanto riguarda gli interventi strutturali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

187.0.3

GAUDIANO, PIARULLI, LOMUTI, D'ANGELO, MAIORINO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 187-bis.

(Presenza del Funzionario presso gli uffici del Giudice di Pace)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Al fine di garantire il regolare svol-

gimento dell'attività giudiziaria, l'operatività e i relativi adempimenti, negli uffici del Giudice di Pace è assicurata la presenza di un funzionario".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

187.0.4

VANIN, GALLICCHIO, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, CASTELLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 187-bis.

(Modifica alla legge professionale forense)

1. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni."».

Art. 188**188.1**

DI GIROLAMO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi carenze di scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche, finalizzate alla soluzione concreta dell'attuale precariato dell'Amministrazione Giudiziaria e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente di 1.500 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, riservato esclusivamente agli attuali operatori giudiziari, già assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per 24 e per 12 mesi, in applicazione, rispettivamente, di quanto disposto dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dall'articolo 1, commi 925 e 926 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, utilizzando la medesima graduatoria nascente dal concorso pubblico per la copertura di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di 24 mesi, per il profilo professionale di Operatore Giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria, anche in sovrannumero, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, il cui bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 72, in data 15 settembre 2020. Al fine di velocizzare le procedure assunzionali l'Amministrazione Giudiziaria, nel rispetto delle norme anti COVID-19 e secondo i principi di giurisprudenza costante e consolidata, assume le 1.500 unità con contratto a tempo indeterminato e con il profilo professionale di operatore giudiziario, attingendo direttamente dalla graduatoria derivante dalle procedure selettive di cui al Bando del Ministero della giustizia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 15 settembre 2020, garantendo alle persone la permanenza nelle stesse sedi salvo diversa richiesta da parte degli interessati che, ad ogni buon fine, deve essere agevolata vista la possibilità di altre assunzioni a tempo determinato con i fondi del PNRR e con le stesse figure professionali.

1-ter. Le procedure concorsuali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, del personale non dirigenziale, per n. 1.200 unità di personale di Area II, posizione economica F2 e n. 300 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria, vengono

espletate secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*quater*. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui ai commi precedenti pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023 nonché per far fronte agli oneri assunzionali pari ad euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

188.2

DI GIROLAMO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato per 36 mesi agli operatori giudiziari assunti in relazione a quanto disposto dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dall'articolo 1, commi 925 e 926 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*ter*. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 25.016.027 per l'anno 2022, per euro 37.524.040 per l'anno 2023 e per euro 37.524.040 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

188.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Assunzioni nel Colpo nazionale di Vigili del Fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prioritariamente attraverso lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso a 184 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

188.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Corso di formazione Allievi Agenti della Polizia di Stato)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, sono ammessi a partecipare al 216° Corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, anche i 101 soggetti risultati idonei non vincitori del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - "Concorsi ed esami" del 31 gennaio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

188.0.3

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

1. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di:

a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera *d)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205; *e)* 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; *d)* 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera *b)* della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».

188.0.4

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Assunzione di agenti di Polizia penitenziaria vincitori di concorso)

1. Al fine di accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 205 posti aliquota militari, a valersi sulle assunzioni straordinarie previste dal comma 287, lettera *d*), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e sul comma 381, lettera *e*), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", di cui alla legge 30 Dicembre 2018, n. 145, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019.».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2018, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

188.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Assunzioni nel Corpo di Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza, è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia di Stato, individuati tra i soggetti aventi diritto alla riserva di cui al comma 7-bis, dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

mediante scorrimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 60 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

188.0.6

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di:

a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione

dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 80 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

188.0.7

PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

188.0.8

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

188.0.9

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

188.0.10

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

188.0.11

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Adeguamento compensi perizie CTU)

L'articolo 11 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 de 5 agosto 2002, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 13,1531 per cento al 26,3062 per cento;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 9,3951 per cento al 18,7902 per cento;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 8,5160 per cento al 15,0320 per cento;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 5,6370 per cento al 11,3740 per cento;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dal 3,7580 per cento al 7,4660 per cento;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 1,8790 per cento all'2,6880 per cento;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4706 per cento allo 0,9410 per cento.

oltre euro 516.456,91 lo 0,4706 per cento.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12."».

188.0.12

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Adeguamento compensi perizie CTU)

All'articolo 11 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 de 5 agosto 2002, dopo le parole: "0,4705 per cento." sono aggiunte le seguenti: "oltre euro 516.456,91 lo 0,1227 per cento.».

188.0.13

RUFA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Mobilità di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni e agli organi costituzionali verso le carriere di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al fine di incentivare la mobilità di personale altamente qualificato di livello dirigenziale generale o equiparato appartenente alla pubblica amministrazione o ad organi costituzionali, il dipendente pubblico che transita, ovvero che sia già transitato, in una delle carriere di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al quale dipendente il ruolo di provenienza, a cui ha acceduto tramite concorso pubblico, o l'ultima qualifica rivestita, attribuiscono un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, conserva il predetto trattamento complessivo già percepito nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I titolari di trattamenti previdenziali o di quiescenza che prestano servizio in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

3. Per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sulla retribuzione teorica spettante alla qualifica di ingresso dei rispettivi ordinamenti, indipendentemente dalla effettiva percezione della retribuzione.

4. All'atto della cessazione dal servizio, al personale in regime di diritto pubblico di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.».

188.0.14

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Disposizioni in materia di incremento del ruolo organico del personale amministrativo non dirigenziale)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2022/2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di operatore giudiziario, Area II « F1 e 540 nel profilo di Ausiliario, Area I » F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti Covid-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

188.0.15

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Rappresentanza di genere nelle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nelle modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma precedente, il consiglio nazionale disciplina altresì il numero massimo di voti esprimibili e la tutela del genere meno rappresentato, in conformità con i criteri di cui l'articolo 4 della legge 12 luglio 2017, n. 113."».

188.0.16

TRENTACOSTE, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Norme in materia di Operatore giudiziario)

1. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di durata non superiore a dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a ventiquattro mesi".

2. All'articolo 255, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "della durata massima di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "della durata massima di trentasei mesi".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 14.844.587 per l'anno 2022 e di euro 47.659.734 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

188.0.17

FEDELI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000,00 per l'anno 2022, di euro 850.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024. A decorrere dall'anno 2022, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000,00 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. L'onere della disposizione di cui al comma 1 è quantificato in euro 1.350.000,00 per il 2022, in euro 1.500.000,00 per il 2023 e in euro 1.650.000,00 a decorrere dal 2024. La spesa è finanziata a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

188.0.18

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

1. Al fine di accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 205 posti aliquota militari, a valersi sulle assunzioni straordinarie previste dal comma 287, lettera *d*), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e sul comma 381, lettera *e*), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019.».

188.0.19

BITI, MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Consultazione dei certificati di casellario giudiziale)

1. Al fine di velocizzare le procedure di gara, nell'ottica di consentire la tempestività degli investimenti pubblici, le pubbliche amministrazioni possono consultare, direttamente e senza stipula di specifica convenzione con il Ministero della giustizia, il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di acquisire i certificati del casellario giudiziale quando necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle procedure di gara.».

188.0.20

VATTUONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Misure di armonizzazione in materia di magistratura militare)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al procuratore generale militare presso la Corte di cassazione è riconosciuto lo stesso trattamento giuridico riservato al procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione."».

Art. 189.

188.0.2000/1

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 188.0.2000, al comma 2, lettera a), al punto 1) sopprimere le seguenti parole: « sono inserite le seguenti: "con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza" e».

188.0.2000/2 (testo 2)

CALANDRINI, DE CARLO

Approvato

All'emendamento 188.0.2000, al comma 2, lettera a), al punto 3), dopo le parole: «di cui al presente comma», aggiungere le seguenti: «, ricevuti nell'anno solare precedente,» e sostituire le parole: «, per le finalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 9» con le seguenti: «entro il termine di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 9».

188.0.2000/3 (testo 2)

DELL'OLIO, L'ABBATE

Approvato

All'emendamento 188.0.2000, al capoverso «Art. 188-bis», al comma 2 sopprimere la lettera b).

188.0.2000/4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, CONZATTI, LANIECE

Respinto

All'emendamento 188.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione di Garanzia esamina le istanze di cui al presente comma nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

188.0.2000

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 188-bis.

(Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 di-

cembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito *internet* del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera".

2. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure e la semplificazione degli adempimenti di competenza della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "alla Presidenza della Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: ", con le modalità stabilite dalla stessa Presidenza," e sono soppresse le seguenti parole: "e la relativa documentazione contabile";

2) al quarto periodo sono soppresse le seguenti parole: "contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera";

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La documentazione contabile relativa ai finanziamenti e ai contributi di cui al presente comma è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per le finalità di cui al comma 5 del medesimo articolo 9"»;

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«4-ter. Ai finanziamenti e ai contributi di cui agli elenchi trasmessi alla Presidenza della Camera dei deputati ai sensi del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2022: - 60.000;

2023: - 60.000;

2024: - 60.000.

Art. 189

189.1

GASPARRI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022» con le seguenti: «di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

189.2

MISIANI, MANCA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

189.3

RUFA, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. In considerazione dell'attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del Covid-19, il conseguente blocco delle procedure concorsuali e la cronica carenza degli organici nel Corpo di Polizia Penitenziaria, le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria del «Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile», elevato a

938 posti e indetto l'11 febbraio 2019, e mediante le 555 assunzioni stanziate nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di stabilità 2020).

3. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2022.

4. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 160-bis».

Conseguentemente, il Ministero della giustizia trasferisce al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 160-bis.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 pari ad euro 1.600.000 per il 2022 e 1.900.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire per l'anno 2022, le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598.400.000» e per l'anno 2023, le parole: «500 milioni» con le seguenti: «498.100.000».

189.4

RUFA, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In considerazione dell'attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del Covid-19 che ha causato il temporaneo blocco delle procedure concorsuali e la cronica carenza degli organici nel Corpo di Polizia Penitenziaria, le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria del "Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile",

elevato a 938 posti e indetto l'11 febbraio 2019, e mediante le 555 assunzioni stanziate nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di stabilità 2020).».

189.0.1

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Ai fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all' articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis,

del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

189.0.2 (testo 4)

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, D'ARIENZO, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Approvato

All'articolo 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per

l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16,414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7,308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048316 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21,840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36258,026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463,859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194».

189.0.3

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Anzianità di servizio degli ispettori superiori della Polizia di Stato)

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, dopo la lettera *r-quater* è aggiunta la seguente: «*r-quinquies*. Gli ispettori superiori che al 31 dicembre 2016 avevano maturato un'anzianità di servizio nella qualifica di ispettore capo superiore a otto anni sono sottoposti ad uno scrutinio aperto per merito comparativo e, se giudicati idonei, sono promossi nella qualifica di sostituto commissario, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prendendo il posto in ordine ruolo, dopo il personale vincitore di concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *r-quater*, del decreto legislativo n. 95 del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

189.0.4

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Attuazione dell'Accordo Nazionale Quadro sul rappresentante della sicurezza presso la Polizia di Stato)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno dà avvio alle procedure di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati, in applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2009 n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

189.0.5

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Criteri di coordinamento per concorsi delle Forze di Polizia)

1. Per i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013, la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata alla data del 30 dicembre 2017. La decorrenza giuridica per vincitori del concorso pubblico, per esami, per 320 vice ispettori della Polizia di

Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 17 dicembre 2015, la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata alla data del 31 dicembre 2017.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

189.0.6

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Acquisto di giubbotti antiproiettile per la Polizia di Stato)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'acquisizione da parte della Polizia di Stato di giubbotti antiproiettile per la protezione contro palle rigate da amia lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

189.0.7

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Acquisto di guanti antitaglio e antipuntura per la Polizia di Stato)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'acquisizione di guanti di protezione antitaglio e antipuntura.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

189.0.8

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Corso in antiterrorismo)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2014 e 2025 per l'istituzione di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo dell'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina è demandata ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della Difesa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2014 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

189.0.9

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Acquisto di pistole mitragliatrici)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 per l'acquisto

di pistole mitragliatrici da destinare agli operatori del comparto sicurezza impegnati nel controllo del territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

189.0.10

MISIANI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Copertura sanitaria e indennità accessorie)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente e quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;

b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell'esercizio finanziario derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna amministrazione;

d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

4. I risparmi di cui al comma 3, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;

c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell'ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell'ambito dei provvedimenti ivi previsti;

d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

6. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche
per l'anno 2022.

10. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamen-
to e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 9 si provvede median-
te corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti fi-
nanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 otto-
bre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189».

189.0.11

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI,
TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Istituzione di un fondo per le indennità accessorie)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale
delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nel
quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano
a risparmi del fabbisogno complessivo e feline restando le misure di conte-
nimento della spesa già previste dalla legislazione vigente e quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;

b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogramma-
zione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell'esercizio finanziario
derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui
oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna ammi-
nistrazione;

d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

2. I risparmi di cui al comma 1, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;

c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell'ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell'ambito dei provvedimenti ivi previsti;

d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.12 (testo 2)

GASPARRI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su

proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1, (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le seguenti: «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

189.0.13

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanita-

ria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.14 (testo 2)

GASPARRI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1, (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le seguenti: «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

189.0.15 (testo 2)

AUGUSSORI, CANDIANI

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 189-bis.***(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)*

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del gettino, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, scendo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 10.220.800 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194,».

189.0.16

MISIANI, MANCA

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 189-bis.***(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)*

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500 euro
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.17 (testo 2)

GASPARRI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1, (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le seguenti: «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

189.0.18

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Prestazioni di lavoro straordinario del comparto sicurezza)

1. Al fine di garantire il pagamento dei compensi dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia negli anni 2020 e 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

189.0.19

ASTORRE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio)

1. Al fine di rafforzare l'attività di prevenzione e controllo del territorio, nell'ottica di una strategia di sicurezza integrata, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato all'incremento dell'indennità del personale dipendente degli enti locali destinato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno tra gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla

base del numero di operatori impegnati nelle funzioni di cui al citato articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. Gli enti territoriali assicurano entro il 31 dicembre di ciascun anno per cui il Fondo è finanziato l'erogazione di un contributo onnicomprensivo agli operatori di cui al comma 2, ripartito sulla base delle risorse trasferite.

4. Sono assegnati al Fondo di cui al presente articolo 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse stanziare, per ciascun anno, all'articolo 1, comma 995 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

189.0.20

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Prestazioni di lavoro straordinario dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2020 e 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

189.0.21

D'ANGELO, PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di efficienza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di:

"a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.".

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, rispettivamente, per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e, per la parte residua di 80 posti, attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

189.0.22

TOTARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.**

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *d*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo Marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti, di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera *d*), per l'anno 2022, l'assunzione straordinaria in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 Febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 18 del 5 Marzo 2019 e, per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate dalla legge di bilancio. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.».

189.0.23 (testo 2)

PIARULLI, NATURALE, PAVANELLI

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 189-bis.***(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)*

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del gettino, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, scendo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 10.220.800 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194,».

189.0.24

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di personale di polizia locale)

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dopo le parole: "Per l'anno 2021" sono aggiunte le seguenti: "e 2022".

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e 2021" sono sostituite con le seguenti: ", 2021 e 2022"».

189.0.25

DONNO, VANIN, PIARULLI, CROATTI, CAMPAGNA, LANZI, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di permanenze minime per l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri)

1. Il comma 1-bis dell'articolo 2247-octies, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il comma i si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sei anni nel grado di Capitano e quattro anni nel grado di Maggiore".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.850.740 annui a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, è incrementato di 595.149.260 euro per l'anno 2022 e di 495.149.260 euro annui a decorrere dal 2023.».

189.0.26

DONNO, VANIN, PIARULLI, CAMPAGNA, LANZI, TRENTACOSTE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di indennità del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa)

1. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653."».

189.0.27

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Il giorno 2 giugno viene riconosciuto come Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di consolidare l'identità nazionale attraverso la memoria dei fatti e il ricordo di quelle vittime del dovere che rappresentano il prezioso patrimonio etico della nostra Nazione.».

189.0.28

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere;"

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, salvo che non sia diversamente stabilito".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022».

189.0.29

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere";

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022».

189.0.30

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'interno», apportare le seguenti variazioni:

2022: - 50.000.000;

2023: - 10.000.000;

2024: - 10.000.000.

189.0.31

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento».

189.0.32

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere";

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge

13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022».

189.0.33

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Per il triennio 2022-2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 è incrementata di 250.000,00 euro annui.

189.0.34

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'art. 16-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere

garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle finzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovero, ai sensi della Legge n. 466/80, della Legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovero, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa».

189.0.35

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del Dovero" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovero ovvero alle Vittime della criminalità organizzata in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla

prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del dovere».

189.0.36

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali».

189.0.37

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. È istituito presso il Ministero di giustizia il Tavolo di lavoro per le Vittime di Reato, con il compito di analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle Vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, al fine di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione.

2. Il Tavolo di lavoro per le Vittime di reato è composto da Ministero Giustizia, Ministero Interno, Ministero Difesa, Ministero delle Finanze, rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, Ministero Lavoro, Ministero Istruzione, Ministero dei Beni Culturali e Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle Vittime.

3. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo».

189.0.38

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. I benefici di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e Legge 3 agosto 2004, n. 206 nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Luglio 2006, n. 243 si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, risultante dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

2. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l'articolo 4, comma 1° lettera c, punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, anche per successivo intervenuto aggravamento, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

189.0.39

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 189-bis.**

1. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

189.0.40

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-*bis*.

(Requisiti e modalità per l'inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa)

1. Al fine di stabilizzare nei ruoli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente la medesima data, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere, mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami, da svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 600 unità di personale addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2.

2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una procedura di selezione per titoli ed esami i cui criteri di valutazione si basano sui compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della FISE di cui al comma 1, sull'aver prestato la propria attività lavorativa con tali compiti per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente il 31 dicembre 2017, nonché tenendo conto dei corrispondenti profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'arti-

colo 194 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 190

190.1

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2023», aggiungere le seguenti: «, le parole: "30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al" sono soppresse e le parole: "5000" sono sostituite con le seguenti: "7.050"»;*

b) *alla lettera b), le parole: "di euro 137.070.683" sono soppresse e le parole: "", per l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009." sono sostituite con le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"».*

190.2

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) È istituito un fondo perequativo per le assunzioni nella polizia locale, di seguito denominato "fondo", al fine di garantire a tutti i comuni italiani il numero di agenti, soggetti alla legge 7 marzo 1986, n. 65, previsto dalle leggi regionali vigenti in materia di polizia locale. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le Regioni disciplinano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, i criteri e le modalità di distribuzione dei finanziamenti ai singoli comuni

con dotazione organica di agenti della polizia locale inferiore a quella prevista dalle leggi regionali vigenti.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

190.3

GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1-bis spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite

di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo n. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

190.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma *1-bis*, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma *1-bis* spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo n. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

190.5

CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

"*1-bis.* Le direzioni degli ospedali sono obbligate a dare comunicazione delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite con conseguenti deficit cognitivo-comportamentali all'azienda sanitaria locale competente in relazione alla residenza dei soggetti interessati dalla patologia. La predetta azienda sanitaria locale comunica all'interessato la necessità di sottoporsi a visita per la conferma di validità dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida presso una commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119. Quest'ultima, previa anamnesi del medico di famiglia e sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, formula il proprio giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130."».

190.6

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

"75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima."».

190.24 (testo 2)

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Approvato

1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per il 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di

euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Conseguentemente, all'articolo 183, comma 1, le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

190.0.1 (testo 2)

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della destinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della Rivoluzione verde del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno e i suoi Dipartimenti, Ministero del-

la Difesa (C.U.F.A.), Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Province ed Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 19 gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

6. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Mipaaf e i Ministeriali transitati con mobilità di cui al DPCM 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Ministri interessati sentiti i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

7. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.

8. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l'anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo n. 1 commi 877, 878, 879, 984, 985, 986 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal PNRR e dal "Fondo Mobilità" di cui al relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all'articolo n. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego).

9. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con criteri da definire.

10. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.».

190.0.2

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 190-bis.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

11. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della destinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della Rivoluzione verde del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli

Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016; n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in soprannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e Difesa civile, Ministero della Difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Province ed Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

12. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 12 gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

13. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 12 gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

14. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

d) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

e) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

f) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

15. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

16. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Mipaaf e i Ministeriali transi-

tati con mobilità di cui al DPCM 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Ministeri interessati sentiti i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

17. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.

18. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l'anno 2022, 2023 e 2024, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

19. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con criteri da definire.

20. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.».

190.0.3

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2022, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 62 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma precedente, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

190.0.4 (testo 2)

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1, (milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente».

Conseguentemente, al comma 1, le parole: «200 milioni di euro a decorrere dal 2022» sono sostituite con le seguenti: «110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022».

190.0.5

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI, ORTIS

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Codice dell'Ordinamento Militare Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in merito alla corresponsione dell'indennità supplementare)

1. Al comma 1 dell'articolo 1919 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "dei sottufficiali" la frase "della Marina militare e dell'Aeronautica militare" è sostituita dalla frase "ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri", nonché agli Appuntati e ai Carabinieri.

b) dopo il comma 1 lettera *b)* inserire il comma 1-*bis* così articolato:

1-*bis*) la disposizione di cui al comma 1 lettera *a)* si applica anche agli Ufficiali dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri.

2. L'applicazione dell'articolo 1 è retroattiva e si applica per tutti i militari transitati da Esercito, Marina, Aeronautica e dei Carabinieri dalla data di entrata in vigore del COM».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro» e «400 milioni di euro».

190.0.6

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, MANTERO, DI MICCO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Disposizioni in favore del personale operaio di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124)

1. Il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in virtù del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed in considerazione dell'articolo 5 comma 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è inserito in sovrannumero nei ruoli del Ministero della Difesa e inquadrato nel CCNL di Diritto Pubblico applicato al personale ministeriale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 49.336.447,12 euro, a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 39.102.455,72 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) quanto a 4.500.000 euro, a valere sulle risorse previste dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 124, e dall'articolo 1;

c) quanto a 5.733.991,40 euro, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

190.0.7

VATTUONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Adeguamento dell'indennità di trasferimento per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia).

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 700 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 36.302.998,20 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

190.0.8

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il ripianamento e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare alle unità operative del genio.

2. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

190.0.9

FENU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Misure volte al contrasto alle sostanze stupefacenti)

1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti, acuite dall'impatto della pandemia da Covid-19 sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

190.0.10

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.».

190.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Incremento contingente impiegati a contratto della rete estera del MAECI)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, a decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da:

"nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2022, euro 4.598.874 per l'anno 2023, euro 4.690.852 per l'anno 2024, euro 4.784.668 per l'anno 2025, euro 4.880.362 per l'anno 2026, euro 4.977.970 per l'anno 2027, euro 5.077.528 per l'anno 2028, euro 5.179.080 per l'anno 2029, euro 5.282.660 per l'anno 2030 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

190.0.12

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 190-bis.

(Incremento contingente impiegati a contratto della rete estera del MAECI)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, a decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2022, euro 4.598.874 per l'anno 2023, euro 4.690.852 per l'anno 2024, euro 4.784.668 per l'anno 2025, euro 4.880.362 per l'anno 2026, euro 4.977.970 per l'anno 2027, euro 5.077.528 per l'anno 2028, euro 5.179.080 per l'anno 2029, ed euro 5.282.660 a decorrere dall'anno 2030.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

190.0.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Disposizioni in materia di personale per il MAECI)

1. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 1.400.000 annui per l'anno 2021 e di euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

190.0.14

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Acquisto di impianti di videosorveglianza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di dotare le forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico e in servizi di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili di telecamere idonee a registrare l'attività operativa.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

190.0.15

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025;

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al 2, pari a euro 160.000 per l'anno 2023 e a euro 160.000 per l'anno 2024, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.

190.0.16

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI,
TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

1. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

190.0.17

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

1. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

190.0.18

GIARRUSSO, ORTIS, PARAGONE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Misure di sostegno al personale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «580 milioni di euro» e: «450 milioni di euro».

190.0.19

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Servizio fitosanitario nazionale - reclutamento)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, median-

te apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 597,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 497,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

190.0.20

FERRO, DAMIANI, GALLONE, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

1. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

190.0.21

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 190-bis.

(Misure premiali per la sostenibilità delle imprese nell'ambito del PNRR e del PNC)

1. All'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"*f*) abbia ottenuto una valutazione di sostenibilità basata sui parametri ESG (*Environmental, Social and Governance*) da parte di agenzie di rating registrate ai sensi della Regolamento CE 1060/2009."».

190.0.22

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art 190-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-*bis*, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale 16 aprile 2014, sono di competenza dei Comitati Provinciali e Locali che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato. Il Commissario liquidatore è autorizzato a trasferire, con proprio atto monocratico e previo parere del Comitato di Sorveglianza ed autorizzazione dell'Autorità Vigilante, ai suddetti Comitati Provinciali e Locali, i residui attivi aventi causa giuridica

negli anni 2012 e 2013 inseriti nella massa attiva della procedura di liquidazione coatta amministrativa alla data dell'atto di trasferimento.";

b) all'articolo 8 è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-bis. Al fine di garantire il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 maturati alla data del 31 dicembre 2017 per una somma pari ad euro 15.178.140,79, sono trasferiti all'Ente Strumentale alla C.R.I. in L.c.a., a valere sul finanziamento di cui all'articolo 2 comma 5 ed in particolare sulle somme accantonate con il decreto ministeriale Salute del 17 maggio 2021 per una quota di euro 7.589.070,395 e sullo stesso finanziamento, nell'anno 2022, per la rimanente somma di euro 7.589.070,395. Conseguentemente, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, è autorizzato a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria. Le somme residuali accantonate con il decreto ministeriale Salute del 17 maggio 2021, e a far data dal 1° gennaio 2022 tutte le somme relative al finanziamento non utilizzate e prive di vincolo di destinazione, sono trasferite all'Associazione della Croce Rossa Italiana per nuove attività convenzionali integrative rispetto quelle previste e già finanziate con il succitato decreto."».

190.0.23

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Assunzioni straordinarie di allievi agenti Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi anche alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, a valere sulle facoltà assunzionali, sono autorizzate assunzioni straordinarie di allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento degli idonei della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato

in *Gazzetta Ufficiale* - 4° serie speciale - n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.».

190.0.24

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, CAMPAGNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Idoneità al servizio nel Corpo dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presenza di protesi articolari non costituisce di per sé causa di inidoneità ma la determina solo in caso che produca rilevanti alterazioni funzionali valutate durante la visita degli idonei organismi sanitari."».

190.0.25 (testo 2)

DE BERTOLDI

Respinto

"font-size:medium">Articolo 10

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali di sicurezza richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle dei nulla osta di cui all'articolo 44 del DPCM 6 novembre 2015, n. 5, anche in difformità da limiti o durata di mandato previste. La decorrenza dei nuovi limiti avverrà dalla data di approvazione dei nuovi statuti.»

190.0.26 (testo 2)

DE BERTOLDI

Respinto

"font-size:medium">Articolo 10

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali di sicurezza richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle dei nulla osta di cui all'articolo 44 del DPCM 6 novembre 2015, n. 5.»

Art. 191

191.1

DESSÌ

Respinto

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

«1. L'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2021, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è abrogato.»

191.2

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. - (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter* è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non su-

periore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alia perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alia quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge,».

191.3

DELL'OLIO, CASTALDI

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 191. - *(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)* - 1. All'articolo 110 del decreto-legge

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata

nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive."

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate,

secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.4

FERRO, DAMIANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. - (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determi-

nata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui ai presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma *8-ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma *8-quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo *43-bis* o dall'articolo *43-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e

non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.5

COLLINA, MANCA, MISIANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. - (Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali) - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di

eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale

sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.6

ASTORRE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. - (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dai dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-*ter* è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma

6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.7

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. - (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma *8-ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.8

CONZATTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. - (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai

sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini del-

l'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.9

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. - (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) - 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con

scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma *8-ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma *8-quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo *43-bis* o dall'articolo *43-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a

quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.10

ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. - (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) - All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un trentatreesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al

primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter* è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.11

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole:* «a un cinquantesimo di detto importo» *sono sostituite dalle parole:* «a un trentesimo di detto importo»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi», *aggiungere le parole:* «ridotte alla metà».

191.12

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le società di persone ed equiparate possono affiancare il saldo attivo delle rivalutazioni, anche effettuate negli anni precedenti, applicando in capo alla società l'imposta sostitutiva del 10 per cento, da versare con le modalità indicata al comma 6."».

191.13

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici con-

tenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.».

Consequentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

191.14

GIAMMANCO, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.».

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

191.15

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini."».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «575 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

191.16

GIAMMANCO, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*undevicies* è aggiunto il seguente:

"127-*vicies*) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia."».

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei

prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

191.17 (testo 2)

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Istituzione del fondo nazionale per le spese veterinarie)

1. Al fine di garantire l'accesso alle cure degli animali domestici di proprietà delle categorie economicamente più fragili, presso il Ministero della salute è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale per spese veterinarie" con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. La copertura delle spese è riconosciuta fino all'importo di 200 euro nella misura del 70 per cento per i contribuenti appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro nonchè del 100 per cento per quelli che rientrano nella no-tax area.

3. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

191.18

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

3-ter. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 3-bis del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'8 per cento.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

191.19

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Respinto

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

5. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'8 per cento.».

191.20

VONO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "deposito," è inserita la seguente: "sosta,"».

191.0.1

DI PIAZZA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Suppressione delle norme sulla compatibilità tra l'istituto del Gruppo Iva e il regime Iva dei Consorzi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. All'articolo 70-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in capo ai contribuenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

191.0.2

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 1, la parola "b)", è soppressa;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 46,50 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022, 47,70 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2023, 48,90 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2024.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 42 punti percentuali a decorrere dall'anno 2022.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2022-2024, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di garantire la stabilità del gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-*quinquies* è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-*quinquies*, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-*quinquies*, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.";

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6 il primo periodo è soppresso; al secondo periodo, la parola: "2019" è sostituita con la seguente: "2022" e le parole: "96,22 per cento della somma dell'accisa globale" sono sostituite con le seguenti: "98,00 per

cento della somma delle componenti l'accisa totale di cui al comma 3 lettera a) e b)";

b) all'Allegato 1, alla voce "Tabacchi lavorati", la lettera c) è soppressa.

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, stimato in euro 144 milioni di euro per l'anno 2022, 116 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per l'anno 2024 è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

191.0.3

BINETTI, SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)

1. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e all'80 per cento dal 1° gennaio 2022"».

191.0.4

BINETTI, SICLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)

1. Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-*bis*, sono destinate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche *Next Generation Sequencing* (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 15-*ter*, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.».

191.0.5 (testo 3)

PITTELLA, GARAVINI, FANTETTI, STEGER

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

1. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di

euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

191.0.6

MIRABELLI, MALPEZZI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Tracciabilità del pagamento dei canoni di locazione abitativa e obbligatorietà della registrazione del contratto di locazione)

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.";

b) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "o l'abbia effettuato tardivamente».

191.0.7

MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente comma 3-ter "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari"».

191.0.8

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. Al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

2. Dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente comma: "3-*ter*.L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo. 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari"».

191.0.9

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. Al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

2. Dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente comma: "3-*ter*. L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) *f*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari"».

191.0.10

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

*(Aggiornamento del regime fiscale dei
Fondi di investimento alternativi (FIA)*

immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

Dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente comma "3-*ter*. L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) *f*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".».

191.0.11

ROMANI, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI,
PACIFICO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Regime transitorio alla disciplina dall'imposta sul valore aggiunto ai prodotti librari)

1. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in via transitoria i libri, di cui alla Tabella A, Parte II, numero 18), sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2030.

2. Agli oneri di spesa derivati dal comma 1, valutati in euro 90 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

191.0.12

PITTELLA, VERDUCCI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 191-bis.

1. In revisione di quanto previsto dagli articoli 39-*quinquies* e 39-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il meccanismo di aggiornamento automatico dell'onere fiscale minimo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b*), è soppresso».

191.0.13

FENU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa).

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 ed entro il 16 giugno 2023.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2021, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 30 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 470 milioni di euro per l'anno 2023, 475,6 milioni di euro per l'anno 2024, 474 milioni di euro per l'anno 2025, 472,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

191.0.14

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

1. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

2. Per l'attuazione e l'esecuzione delle operazioni di cui al comma I si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

191.0.15

MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

1. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

2. Per l'attuazione e l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Art. 192

192.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Respinto

L'articolo è soppresso.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, stimati nella RT in 120 mila euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

192.2

LOMUTI, VANIN, GAUDIANO, EVANGELISTA, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, GALLICCHIO, TRENTACOSTE, DELL'OLIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

192.3

URRARO, OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

192.4 (testo 2)

DAMIANI

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 192. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). - 1. All'articolo 208, comma 1, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* alla lettera *a)* le parole: ", contabile" sono soppresse; *b)* dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: "*c)* in tutte le altre ipotesi è quello incardinato presso la Corte d'Appello di Roma".».

192.5

AIMI, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

192.6

CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

192.7

BALBONI, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

192.8

CONZATTI

Respinto

L'articolo è soppresso.

192.9

DE BONIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

192.10

URRARO, OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI,
TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

192.11

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

192.12

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Al comma 1, il numero 1) è soppresso.

192.13

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso: «01», sopprimere le parole da: «, ovvero» ,fino a: «comma 1,».

192.14

VITALI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024».

192.0.1

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 221, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." sono aggiunte le seguenti: ", fatti salvi i contributi unificati già versati o emessi."».

192.0.2

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Ripartizione Inoptato)

1. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le risorse sono destinate all'erario e ripartite in proporzione alle scelte espresse tra le cinque tipologie di intervento di cui all'art. 2 del citato decreto n. 76 del 1998"».

192.0.3

MALLEGNI, PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche alla legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato».

192.0.4

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche alla legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato».

192.0.5

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche alla legge 11 marzo 1988, a 67)

1. L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato».

192.0.6

GALLICCHIO, ROMANO, FEDE, TRENTACOSTE, CROATTI, VANIN, DONNO,
GUIDOLIN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità"».

192.0.7

MANCA, MISIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-ter, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I prodotti solidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo.

4-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4-bis e di cui all'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. la determinazione di cui al primo periodo definisce anche i dettagli attuativi e autorizzativi per la vendita ai consumatori, per il tramite di punti vendita specializzati, esclusivamente dei prodotti di cui al comma 4-bis costituiti da fiori freschi o essiccati, che possono essere venduti tali e quali, e dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita dei prodotti di cui al precedente periodo è consentita la prosecuzione dell'attività";

b) all'articolo 39-*octies*, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Per i prodotti di cui all'articolo 39-*ter*, comma 4-bis, costituiti da fiori freschi o essiccati che possono essere venduti tali e quali l'accisa è pari al 23,5 per cento";

c) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. I prodotti liquidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo contenenti nicotina"».

192.0.8

PEROSINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*ter*, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. I prodotti solidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo.

4-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4-*bis* e di cui all'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. La determinazione di cui al primo periodo definisce anche i dettagli attuativi e autorizzativi per la vendita ai consumatori, per il tramite di punti vendita specializzati, esclusivamente dei prodotti di cui al comma 4-*bis* costituiti da fiori freschi o essiccati, che possono essere venduti tali e quali, e dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 7-*quater*, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita dei prodotti di cui al precedente periodo è consentita la prosecuzione dell'attività";

b) all'articolo 39-*octies*, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Per i prodotti di cui all'articolo 39-*ter*, comma 4-*bis*, costituiti da fiori freschi o essiccati che possono essere venduti tali e quali l'accisa è pari al 23,5 per cento";

c) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. I prodotti liquidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo contenenti nicotina"».

192.0.9

RICHETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-ter, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I prodotti solidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo.

4-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4-bis e di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. La determinazione di cui al primo periodo definisce anche i dettagli attuativi e autorizzativi per la vendita ai consumatori, per il tramite di punti vendita specializzati, esclusivamente dei prodotti di cui al comma 4-bis costituiti da fiori freschi o essiccati, che possono essere venduti tali e quali, e dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita dei prodotti di cui al precedente periodo è consentita la prosecuzione dell'attività";

b) all'articolo 39-octies, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Per i prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis, costituiti da fiori freschi o essiccati che possono essere venduti tali e quali l'accisa è pari al 23,5 per cento";

c) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"7-*quater*. I prodotti liquidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo contenenti nicotina"».

192.0.10

MARINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

1) al comma 1, la parola "b), " è soppressa;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-*bis*. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 46,50 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022, 47,70 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2023, 48,90 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2024.

3-*ter*. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 42 punti percentuali a decorrere dall'anno 2022.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b*), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2022-2024, le quote di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di garantire la stabilità del gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-*quinquies* è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-*quinquies*, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-*quinquies*, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.";

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6:

- il primo periodo è soppresso;

- al secondo periodo, la parola "2019" è sostituita con "2022" e le parole "96,22 per cento della somma dell'accisa globale" sono sostituite con "98,00 per cento della somma delle componenti l'accisa totale di cui al comma 3 lettere *a*) e *b*)";

b) all'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", la lettera *c*) è soppressa.

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, stimato in euro 144 milioni di euro per l'anno 2022, 116 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per l'anno 2024 è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

192.0.11

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. All'articolo 39-*terdecies* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023"».

192.0.12

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni in materia di accise)

All'articolo 39-*terdecies* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023"».

192.0.13

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023".».

192.0.14

SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."».

192.0.15

FARAONE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 192-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*ter*1. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-*ter*, è inserito il seguente:

"7-*ter*1. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516.

La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."».

192.0.16 (testo 2)

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto".

2. All'articolo 39-*terdecies* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023"».

192.0.17

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni".

Dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."».

192.0.18

D'ALFONSO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fuori dei casi di cui al comma 5, all'utilizzo anche in compensazione di un credito non spettante o all'utilizzo di un credito in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti, si applica la sanzione pari al 30 per cento del credito indebitamente goduto.";

b) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Si intende inesistente il credito privo di supporto documentale o documentato sulla base di atti o fatti di natura fraudolenta, ancorché l'inesistenza sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633."».

192.0.19

DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "1 gennaio 2022" sono sostituite da: "1° luglio 2022";

b) alla lettera *b)* la parola: "ricevimento" è sostituita dalla parola: "registrazione"».

192.0.20

MALLEGNI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: "1 gennaio 2022" sono sostituite da: "1° luglio 2022";

b) al quarto periodo, alla lettera *b)* la parola: "ricevimento" è sostituita dalla parola: "registrazione"».

192.0.21

CAUSIN

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "1 gennaio 2022" sono sostituite da: "1° luglio 2022";

b) alla lettera *b)* la parola: "ricevimento" è sostituita dalla parola: "registrazione"».

192.0.22

VONO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "1 gennaio 2022" sono sostituite da: "1 luglio 2022";

b) alla lettera *b)* la parola: "ricevimento" è sostituita dalla parola: "registrazione"».

192.0.23

MIRABELLI, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico)

1. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "entro il 15 settembre 2022«.

2. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "40" sono sostituite con le parole: "100" e le parole: "euro 2,5 milioni" sono sostituite dalle parole: "3 milioni".

3. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo capoverso prima delle parole: "caso di aggiudicazione" sono aggiunte le parole: "Per le concessioni di cui al comma 727 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, in"; al termine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: "Per le concessioni di cui al comma 727 lettera *e)* alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d'asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata

la differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari".

4. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall'articolo 24, comma 35, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022:

a) 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera *a)*, collegato alla rete telematica del concessionario;

b) 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera *b)*, collegato alla rete telematica del concessionario.

5. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all'articolo 1, comma 727 lettera *e)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal 1° gennaio 2023.

6. All'articolo 1 comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n. 105, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "da indire entro il 15 settembre 2022".

7. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte del versamento a partire dal 1° aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di:

a) 20 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;

b) 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

8. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal *partner* tecnologico Sogei s.p.a. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell'emergenza da COVID-19».

192.0.24

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. Al decreto legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019 apportare le seguenti modificazioni: al comma 1 dell'articolo 1084-*bis* sono eliminate le seguenti espressioni: "che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito".

Al comma 2 dello stesso articolo, dopo le parole di cui al comma 1, sono inserite le seguenti espressioni: "soggiace alla medesima normativa delle promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo"».

192.0.25

LUPO, GALLICCHIO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni di revisione dei canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e mappatura del demanio e del litorale costiero-marittimo)

1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi:

a) all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 5.000";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente: "1-bis) alla misura del canone annuo determinata per le concessioni demaniali marittime come al precedente numero 1), si aggiunge una quota pari:

- 1) al 5 per cento del fatturato annuo se superiore a 175.000 euro;
- 2) al 7 per cento del fatturato annuo se superiore a 250.000 euro;
- 3) al 9 per cento del fatturato annuo se superiore a 315.000 euro".

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al "Fondo mappatura e riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'area costiera", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato ad interventi finalizzati alla mappatura delle concessioni demaniali marittime, nonché al monitoraggio, al miglioramento ed al mantenimento del demanio marittimo con finalità turistico ricreative, per interventi di difesa della costa e di demolizione di edifici abusivi e per il miglioramento della fruizione delle spiagge libere.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è effettuata una ricognizione e una mappatura completa e dettagliata del demanio e del litorale costiero-marittimo che comprenda almeno i seguenti elementi:

- a) le concessioni e la natura delle stesse;

b) i beneficiari, l'ente proprietario e i legali rappresentanti nonché, se diverso, l'ente gestore, o ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni;

c) la durata, i rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto;

d) i canoni attualmente applicati, dovuti e realmente corrisposti;

e) l'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

f) l'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

g) la ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse;

h) la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

i) l'entità, la tipologia e lo stato delle zone di spiaggia libera.

4. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica, nel rispetto della normativa sulla privacy, sul sito internet del Sistema informativo Demanio "il portale del mare" tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma 3, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione dei dati.

5. Ai costi per la mappatura di cui al comma 3 si provvede a valere sul fondo di cui al comma 2.».

192.0.26 (testo 3)

SALVINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni di contrasto alle frodi sul versamento dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtua-

le, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.

3. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. In caso di omesso o ritardato versamento, la responsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.

4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrino i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

6. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "corso dell'anno solare." sono aggiunte le seguenti: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37."».

192.0.27

MIRABELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. Le concessioni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate senza ulteriori oneri sino al 30 novembre 2022.

2. Al fine di consentire all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli l'indizione delle gare, la quantità e le caratteristiche dei punti di commercializzazione del gioco legale, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti, in osservanza con quanto sancito in sede di Conferenza Unificata Stato Regione n. 103/U del 7 settembre 2017, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. I termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione previste dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022.».

192.0.28

PITTELLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Misure per la responsabilizzazione delle piattaforme online)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate

tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.

3. La ricevuta di versamento è consegnata al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1.

In mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

In caso di omesso o ritardato versamento, la responsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.

4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrano i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il rapporto tra i cedenti dei beni di cui al comma 1 ed il gestore dell'interfaccia elettronica sia regolato da un contratto di commissione per il quale risulti applicabile l'articolo 2, comma 2, n. 3), decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

192.0.29

ROMANI, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Flat Tax)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a euro 100.000 euro, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

2. Agli oneri di spesa derivati dal comma 1, valutati in 500 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente ridurre di 90 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

192.0.30

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)

1. In ragione della necessità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni in materia di giochi pubblici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di scadenza relativi alle concessioni gestite dall'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, sia già in proroga che in vigenza sono prorogati secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera *a*), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'articolo 1, comma 727, lettera *e*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolte e dei proventi erariali.

3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.

5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.

6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3, 4, 5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 31 marzo 2021, 30 marzo 2022 e 30 marzo 2023.

8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.

9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno IO del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.

10. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:

a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle Regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l'impugnazione.

b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei Nulla Osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2022, previa intesa con la conferenza Stato Regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.

11. Restano fermi, per le attività di cui ai dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.

13. L'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.

14 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 400 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di spesa di cui all'articolo 194 della presente legge.».

Art. 193

193.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 193-bis.

(Incremento delle risorse a sostegno delle locazioni)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, acuitosi nel nostro Paese anche a causa degli effetti del COVID-19 e che ha sensibilmente ridotto le capacità di reddito di numerosi cittadini locatari, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma I viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

193.0.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 193-bis.

(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)

1. Al fine di mitigare gli effetti sul disagio abitativo acuitosi dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla

legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma I viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

193.0.3

BOTTICI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 193-bis.

(Fondo "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare")

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di complessivi 450 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

193.0.4

GASPARRI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 193-bis.

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione:

a) che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

Art. 194

194.1

CAUSIN

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 annui a decorrere dall'anno 2025».

194.2 (testo 2)

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

" 4-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Ai relativi oneri, paria a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-ter. E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai relativi oneri, pari ad euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quater. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

194.3

IWObI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «599,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

2023:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

2024:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

194.4

IWObI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «599,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema pro-

duttivo, *Programma*: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, *apportare le seguenti variazioni*:

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2023:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2024:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

194.5

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «599,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2023:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2024:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Art. 195.

Art. 195

195.1

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

195.2

PRESUTTO, TRENTACOSTE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre

2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinqüies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

195.3

MANCA, COLLINA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-*octies* dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-*nonies*. Le previsioni di cui al comma 7-*quinqüies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

195.0.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 195-bis.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis.

1. Il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura' di cui all'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro, di durata non superiore al decennio e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituir-

si presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-rackett sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, previa attività preliminare svolta dalle Prefetture secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Interno. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere del comitato. Può altresì avvalersi di consulenti.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede avvalendosi sulle risorse destinate al Fondo di solidarietà."

2. All'articolo 15, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

195.0.2

PITTELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 195-bis.

(Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, le parole "fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa", sono sostituite dalle seguenti: "fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non superi i 2,3 milioni di euro per impresa";

b) all'articolo 54, comma 2, le parole "al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa" sono sostituite dalle seguenti: "al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa";

c) all'articolo 54, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.";

d) all'articolo 54, il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.";

e) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

f) all'articolo 55, comma 8, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

g) all'articolo 56, comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

h) all'articolo 60, comma 4, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

i) all'articolo 60-*bis*, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi gli stessi costi sostenuti in parte durante tale periodo;«;

j) all'articolo 60-*bis*, comma 2, lettera *b)*, le parole "il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020, 2021 o 2022";

k) all'articolo 60-*bis*, comma 5, le parole "10 milioni di euro" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "12 milioni di euro";

l) all'articolo 60-*bis*, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione nei casi in cui il massimale applicabile non è superato.";

m) all'articolo 60-*bis*, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, a condizione che la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e che le condizioni del di cui al presente articolo siano rispettate.";

n) all'articolo 61, comma 2, le parole "e all'annualità 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", all'annualità 2021 e all'annualità 2022"».

195.0.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 195-*bis*.

(Modifiche in materia di accelerazione degli investimenti pubblici)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole "le amministrazioni interessate," sono aggiunte le parole "mediante apposite procedure di evidenza pubblica, possono avvalersi del supporto di qualificati operatori economici di mercato, al fine di dotarsi di specifiche competenze tecniche ovvero,"».

195.0.4 (testo 3)

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, L'ABBATE,
LOREFICE, CROATTI, RUSSO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 195-bis.
(Economia Sociale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for Social Economy della Commissione Europea.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito Istat, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

Art. 196

196.1

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 196. - (Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa) - 1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro finzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al Decreto Legislativo 31 maggio 2016 n. 92 o di cui all'articolo 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'articolo 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace.

5. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, stimati in euro 420 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

196.2

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 426, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "426. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di istituire una rete e coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, un'attività di formazione e monitoraggio anche avvalendosi degli enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 diffusione del modello di servizio della Direttiva 2012/29/UE."».

196.2000/1

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 196.2000, sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 196. - (Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa) - 1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro finzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro *status*, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per questi ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al Decreto Legislativo 31 maggio 2016 n. 92 o di cui all'articolo 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'articolo 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace.

5. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, stimati in euro 420 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

196.2000/2

CUCCA, FARAONE

Ritirato

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», capoverso «Art. 29» sostituire il comma I con il seguente:

«I. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda, per un periodo di 4 anni rinnovabili una sola volta, sino al compimento del settantesimo anno di età, accedendo ad un molo speciale ad esaurimento, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.».

196.2000/3

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», come riformulato, al comma I, lettera a), comma I, sostituire le parole: «possono essere confermati a domanda» con le seguenti: «sono confermati».

196.2000/4

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «art. 29», al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, accedendo ad un ruolo speciale ad esaurimento, secondo le disposizioni di cui al presente articolo».

196.2000/5

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», come riformulato, al comma 1, lettera a), i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

196.2000/6

MODENA, DAMIANI, FERRO, SACCONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 29»:*

1) *al comma 2:*

a) *la parola: «lordo», ovunque ricorra, è sostituita con la parola: «netto»;*

b) *all'ultimo periodo, le parole: «di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessano» sono sostituite con le parole: «di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato»;*

2) *al comma 3:*

a) *la parola: «tre» è sostituita con la parola: «due»;*

b) *le parole: «nel triennio 2022-2024» sono sostituite con le seguenti: «nel biennio 2022-2023»*

3) *al comma 4:*

a) *dopo la parola:* «delegato» *sono aggiunte le seguenti parole:* «e dal Procuratore della Repubblica o da un suo delegato»;

b) *le parole:* «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine» *sono soppresse;*

4) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3 comporta rinuncia alla sola pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.»;

5) *al comma 6 i periodi da:* «In tale ipotesi» *fino a* «dipendente» *sono sostituiti dal seguente:*

«6. In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello complessivo del magistrato ordinario di tribunale che abbia superato la prima valutazione di professionalità (HH03).»;

6) *al comma 8 le parole:* «personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «magistrato professionale comparabile»;

b) *alla lettera c), capoverso* «Art. 31» *sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole* «di cui all'articolo 29» *sono inserite le parole:* «entro e non oltre il 31 dicembre 2023»;

2) *dopo le parole:* «delle indennità» *sono inserite le seguenti parole:* «come rivalutate secondo gli indici ISTAT»;

c) *alla lettera d), capoverso* «Art. 32» *al comma 4, le parole:* «181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro per l'anno 2024» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «169.820 per l'anno 2022, 169.820 per l'anno 2023».

196.2000/7

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire la parola: «lordo» con la parola «netto» ovunque ricorra;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato» con le seguenti: «di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato»;*

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024» con le seguenti: «due distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel biennio 2022-2023»;*

d) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «: a) oltre 16 anni di servizio, b) tra i 12 e i 16 annidi servizio, c) meno di 12 anni di servizio» con le seguenti: «un periodo di servizio, anche non continuativo di: a) non meno di 16 anni; b) meno di 16 anni»;*

e) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato e dal Procuratore della Repubblica o un suo delegato.»;*

f) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3 comporta rinuncia alla pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario progressivo, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.»;*

g) *al comma 6, sostituire le parole da: «In tale ipotesi» fino a: «lavoro autonomo e indipendente» con le seguenti: «In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello complessivo del magistrato ordinario di tribunale che abbia superato la prima valutazione di professionalità (HH03).»;*

h) *al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante al magistrato ordinario di tribunale decurtato corrispondente al livello HH02.»;*

i) *sostituire il comma 8, con il seguente: «8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al magistrato professionale comparabile.»;*

j) *al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, i criteri di liquidazione delle indennità, come rivalutate secondo gli indici ISTAT, previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 novembre 199, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale per i vice procuratori onorari.»;*

k) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 169.820 per l'anno 2022, di euro 169.820 per l'anno 2023.».*

196.2000/8

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «lor-do» con la parola: «netto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro della Giustizia, apportare le seguenti modifiche:

2022: - 5.000.000

2023: - 5.000.000

2024: - 5.000.000

196.2000/9

CONZATTI, CUCCA

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», comma 2, l'ultimo periodo è abrogato.

196.2000/10

PIARULLI, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 196.2000, capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

196.2000/11

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato».

196.2000/12

D'ANGELO, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 196.2000, all'emendamento 196.2000, capoverso «Art. 196», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato» con le seguenti: «di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato»;*

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, comporta la rinuncia alla pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.».

196.2000/13

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Respinto

All'emendamento 196.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «di qualsivoglia natura» con le seguenti: «per la reiterazione dei precedenti incarichi a termine»;*

b) *al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario» con le seguenti: «onorario designato dalla sezione autonoma del consiglio giudiziario e scelto tra i componenti eletti della magistratura onoraria»;*

c) *al comma 5, sopprimere le parole: «rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo».*

196.2000/14

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Respinto

All'emendamento 196.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di qualsivoglia natura»;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole: «rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo».*

196.2000/15

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 2, sostituire le parole: «di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato» con le seguenti: «di natura risarcitoria per la sola reiterazione dei contratti a termine relativamente al rapporto onorario cessato».

196.2000/16

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, sostituire le parole: «tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024» con le seguenti: «due distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel biennio 2022/2023»;

- al secondo periodo, sostituire le parole: «: a) oltre 16 anni di servizio, b) tra i 12 e i 16 anni di servizio, c) meno di 12 anni di servizio» con le seguenti: «un periodo di servizio, anche non continuativo di: a) non meno di 16 anni; b) meno di 16 anni».

Conseguentemente al capoverso «Art. 196», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 169.820 per l'anno 2022, di euro 169.820 per l'anno 2023.».

196.2000/17

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196» lettere a) comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le funzionalità e l'inquadramento dei magistrati onorari che risultino essere nominati in data successiva al 15 agosto 2017.».

196.2000/18

CUCCA, FARAONE

Ritirato

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le procedure valutative di cui al precedente comma prevedono l'espletamento di una sola prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova è volta ad accertare la conoscenza del diritto civile, penale e amministrativo, sostanziale e processuale, e potrà consistere nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica. In linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la prova può essere svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Con Decreto del Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, si specificheranno le modalità di espletamento della prova.».

196.2000/19

CUCCA, FARAONE

Ritirato

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le procedure valutative di cui al precedente comma prevedono l'espletamento di una prova scritta e una prova orale. La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), è volta ad accertare la conoscenza del diritto civile e penale, sostanziale e processuale, e potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta multipla. In linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la prova scritta può essere svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti

i partecipanti. La prova orale, consisterà in un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle materie della prova scritta e del diritto amministrativo sostanziale e processuale. Con Decreto del Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, si specificheranno le modalità di espletamento delle prove.».

196.2000/20

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato e dal Procuratore della Repubblica o un suo delegato.».

196.2000/21

EVANGELISTA, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 196.2000, capoverso «Art. 196», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine.» con le seguenti: «da due magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designati dal Consiglio giudiziario.».

196.2000/22

D'ANGELO, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 196.2000 del Governo, capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato

dal Consiglio dell'Ordine.» *con le seguenti*: «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo da almeno 12 anni designato dal Consiglio dell'Ordine.».

196.2000/23

CONZATTI, CUCCA

Respinto

All'emendamento 196.2000 al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «art. 29», al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al terzo periodo, sostituire le parole*: «da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario» *con le seguenti*: «da due magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designati dal Consiglio giudiziario, di cui almeno uno afferente ad un circondario diverso da quello ove il magistrato onorario eserciti le funzioni»;

b) *al terzo periodo, sopprimere le parole*: «e da un avvocato iscritto all'albo».

196.2000/24

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «art. 29», al comma 4, al terzo periodo, sostituire le parole: «e da un avvocato iscritto all'albo» *con le seguenti*: «e da un professore ordinario in materie giuridiche».

196.2000/25

GAUDIANO, D'ANGELO, LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 196.2000 del Governo, capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), al capoverso «Art. 29», comma 4, terzo periodo, dopo le parole:

«e da un avvocato», *inserire le seguenti*: «, di un diverso distretto di corte d'appello,».

196.2000/26

DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 196.2000, capoverso «Art. 196», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 4, sesto periodo, sostituire le parole: «almeno cinquanta candidati», con le seguenti: «almeno trenta candidati».

196.2000/27

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «art. 29», sopprimere il comma 5.

196.2000/28

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, DAMIANI, FERRO, SACCONI

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», sopprimere il comma 5.

196.2000/29

URRARO, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al

rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma».

196.2000/30

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il superamento della procedura valutativa di cui al comma 3 comporta rinuncia alla pretesa economica derivante dalla reiterazione dei contratti a termine, di cui al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.».

196.2000/31

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «art. 29», sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari» con le seguenti: «Ai magistrati»;*

b) *sostituire le parole: «posizione economica F3, F2 e F1,» con le seguenti: «posizione economica F7»;*

c) *al secondo periodo, dopo le parole: «presente comma», sopprimere la parola: «non»;*

d) *sopprimere l'ultimo periodo.*

2) *il comma 7 è soppresso.*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le funzionalità e l'inquadramento dei magistrati onorari che risultino essere nominati in data successiva al 15 agosto 2017.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministro della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 4.000.000;

2023: - 4.000.000;

2024: - 4.000.000.

196.2000/32

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «1 magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari» con le seguenti: «Ai magistrati»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «presente comma», sopprimere la parola: «non»;*

c) *sopprimere l'ultimo periodo.*

2) *il comma 7 è soppresso.*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono disciplinate le funzionalità e l'inquadramento dei magistrati onorari che risultino essere nominati in data successiva al 15 agosto 2017.».

196.2000/33

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «art. 29», al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «1 magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle finzioni onorarie. In tale ipotesi ai magistrati onorari» con le seguenti: «Ai magistrati»;*

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente sopprimere il comma 7 del capoverso «Art. 29», e il comma 3 del capoverso «Art. 196».

196.2000/34

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 196.2000, all'articolo 196 come riformulato, al comma 6, lettera a), sono abrogate le parole: «dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3».

196.2000/35

CONZATTI, CUCCA

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art.196», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al magistrato alla prima o seconda valutazione di professionalità in funzione,*

rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati incluse tutte le rispettive indennità giudiziarie»;

2) *il terzo periodo è soppresso.*

b) *al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al magistrato alla prima valutazione di professionalità diminuito del 30% e il carico di lavoro verrà assegnato in misura proporzionale, tenendo conto che sono previsti due impegni alla settimana.*

2) *il secondo periodo è soppresso».*

196.2000/36

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 196.2000, all'articolo come riformulato, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 6, le parole da: «In tale ipotesi» fino alle parole: «n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «In tale ipotesi i magistrati onorari sono equiparati ad ogni effetto quanto al trattamento previdenziale, assistenziale e retributivo ad un magistrato di Tribunale».

196.2000/37

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 6, sostituire le parole da: «In tale ipotesi» fino a: «lavoro autonomo e dipendente» con le seguenti: «In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello complessivo del magistrato ordinario di tribunale che abbia superato la prima valutazione di professionalità (HH03)».

196.2000/38

EVANGELISTA, TRENTACOSTE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», al comma 1, lettera a), capoverso «Art 29», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti», con le seguenti: «il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità a quello spettante»;*

b) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti», con le seguenti: «il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 498,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

196.2000/39 (testo 2)

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Respinto

All'emendamento 196.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 c F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali,» con le seguenti: "spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F7, F6 e F5, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali";*

b) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:"spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 c F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto*

funzioni centrali," con le seguenti: «spettante alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di area III, posizione economica F7, F6 e F5, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali,».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 25.000.000;

2023: - 25.000.000;

2024: - 25.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

196.2000/40

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 196.2000, come riformulato, al comma 1, lettera a) capoverso «Art. 29», i commi 7, 8 e 9 sono abrogati».

196.2000/41

CUCCA, FARAONE

Respinto

Al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», al comma 7, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto il trattamento economico, previdenziale e assistenziale parametrato a quello spettante al magistrato ordinario di tribunale decurtato corrispondente al livello HH02.».

196.2000/42

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera a), capoverso «Art. 29», sostituire il comma 8, con il seguente: «8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al magistrato professionale comparabile.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministro della giustizia, apportate le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

196.2000/43

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

All'emendamento 196.2000, come riformulato, al comma 1, le lettere b), c) e d) sono abrogate.

196.2000/44

CUCCA, FARAONE

Respinto

All'emendamento 196.2000, al capoverso «Art. 196», comma 1, lettera c), capoverso «Art. 31», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, entro e non oltre il 31 dicembre 2023, i criteri di liquidazione delle indennità, come rivalutate secondo gli indici ISTAT, previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 199, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. per i giudici onorari di tribunale per i vice procuratori onorari.».

196.2000

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 196. - (Disposizioni in materia di magistratura onoraria) - *1.* Ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Art. 29. - (Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio) - *1.* I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad una indennità pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro-capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell'indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

3. Ai fini della conferma di cui al primo comma, il Consiglio Superiore della Magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024. Esse riguarderanno i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: *a)* oltre 16 anni di servizio; *b)* tra i 12 e i 16 anni di servizio; *e)* meno di 12 anni di servizio.

4. Le procedure valutative di cui al precedente comma consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal Presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal Consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte di appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto si forniscono le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato,

5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3, comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.

6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

In tale ipotesi ai magistrati onorari confermati è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alta tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai

contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari al doppio dell'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Il trattamento economico di cui al presente comma non è cumulabile con i redditi di pensione e da lavoro autonomo e dipendente. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 e trova applicazione l'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

7. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6 è corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità, spettanti alla data del 31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 e F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2, dal CCNL relativo al comparto funzioni centrali, con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021. È inoltre corrisposta un'indennità giudiziaria in misura pari all'indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario di cui al periodo precedente e non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali.

8. Ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiori a sei, come risultante da specifica attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario.

9. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 2.";

b) all'articolo 30 le parole: "15 agosto 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al raggiungimento del limite di permanenza in servizio";

c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio) - 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.";

d) all'articolo 32 il primo comma è soppresso.

2. Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in complessive 6.000 unità. La predetta dotazione organica sarà rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. Per l'espletamento delle procedure valutative di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.

5. Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 76.339.247 per l'anno 2027, di euro 70.021.054 per l'anno 2028, di euro 67.513.176 per l'anno 2029, di euro 59.733.715 per l'anno 2030, di euro 57.811.056 per l'anno 2031 e di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: 0;
2023: - 4.878.786;
2024: - 4.811 .056.

196.0.1

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Introduzione dell'articolo 8-bis al decreto legislativo n. 155 del 2012)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis.

(Riattivazione dei tribunali)

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto, inserendovi i tribunali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui all'allegato 1.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente.

5. Entro cento giorni dalla data di stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali ripristinati ai sensi del medesimo comma e alla loro copertura."».

196.0.2

ROJC

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Modifiche al decreto legge n. 149 del 2013, come convertito in legge n. 13 del 2014, e successive modificazioni)

1. Al decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge n. 13 del 2014, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno 2021 l'onere di cui al comma 9 è ridotto al limite massimo di 6,65 milioni di euro.";

b) all'articolo 12:

1) al comma 2-bis:

aa) Dopo le parole: "ai medesimi a titolo di acconto", aggiungere le seguenti: ", e le restanti somme di cui al comma 6";

bb) Aggiungere in fine le seguenti parole: "e del comma 4-bis".

2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno 2021, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9-bis, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 34,1 milioni di euro";

3) al comma 6 le parole "nuovamente riservate all'entrata del bilancio dello stato" sono sostituite dalle seguenti: "ripartite, in proporzione alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo"».

196.0.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Disposizioni per integrazione del fondo "eredi portuali vittime amianto")

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole "nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022", sono aggiunte le seguenti "nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

b) Al quarto periodo dopo le parole "Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali", sono aggiunte le seguenti "nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «480 milioni».

196.0.4

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Rifinanziamento fondo per favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nonché di 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nonché di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

196.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo per studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani)

1. All'articolo 1, comma 573, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è assegnata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per una somma pari a 1 milione di euro, all'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano e, per una somma pari a 1 milione di euro, all'*International Institute for Criminal Justice and Human Rights* di Siracusa".»

196.0.6

TURCO, PIARULLI, CATALFO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 196-bis.***(Estensione della durata e della platea dei beneficiari del Fondo di cui dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)*

1. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-ter, dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, costituisce titolo di accesso al fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.

3. All'articolo 77, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA" sono sostituite dalle seguenti: ", di 5 milioni di euro per l'anno 2022, nonché di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, e 2022, di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolun-

gata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA".

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari ad euro 2.5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

196.0.7

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA, MISIANI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Risorse aggiuntive per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per il Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la ripartizione e il trasferimento sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture per sostenere le iniziative miranti ad una graduazione programmata dei provvedimenti di sfratto per morosità incolpevole e forme di rinegoziazione dei canoni di locazione per contenere i rischi di morosità e garantire stabilità di durata ai contratti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022».

196.0.8

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale «interventi indennizzatori»)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per le aziende agricole assicurate nonostante il computo dei risarcimenti assicurativi dimostrino comunque un danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale dell'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

196.0.9 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto e eredi portuali vittime amianto)»

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni» e sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «470 milioni.»

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 356, le parole: «nella misura percentuale del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale del 20 per cento»;

b) Al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000»;

c) Al comma 358, al secondo periodo, le parole: «di 10.000 euro» sono sostituite dalle parole: «di 15.000 euro»;

d) Al comma 359, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «540 milioni di euro» e «440 milioni di euro».

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono aggiunte le seguenti «nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

b) al quarto periodo dopo le parole: «Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitorie in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali», sono aggiunte le seguenti: «nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «480 milioni».

196.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Proroga Fondo per installazione dei sistemi di videosorveglianza)

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.«.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

196.0.11 (testo 2)

DI PIAZZA, CATALFO, CAMPAGNA

Approvato

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Le disposizioni di cui all'articolo 5 comma 15-*quater* e 15-*quinquies* e 15-*sexies*, del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2024».

196.0.12

RICHETTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)

1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020 della stessa legge è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

196.0.13

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Istituzione di un Fondo per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria).

1. È istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per l'anno 2023, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e formativa, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore;

b) alla manutenzione straordinaria e degli istituti di pena, nell'ambito di progettualità volte a definire e proporre un modello di architettura pe-

nitenziaria coerente con l'idea di rieducazione, da un lato, e di elaborazione di interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, dall'altro;

c) di assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

d) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le Regioni;

e) di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

f) di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria.

2. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti, con il Ministro della Salute, con il Ministro del Lavoro, con il Ministro della università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato Regioni da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme, vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "510 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

196.0.14

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Misure per il potenziamento della funzionalità e dell'organizzazioni degli uffici di esecuzione penale esterna).

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, e di 15 milioni di euro per il 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 485 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

196.0.15

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 di ulteriori 5 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023, di 495 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

196.0.16

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo speciale per il finanziamento delle missioni all'estero del personale dell'Arma dei Carabinieri adibito a mansioni di consulenza).

1. Al fine di permetterne l'impiego nei teatri di crisi, è istituito il Fondo speciale per il finanziamento delle missioni all'estero del personale dell'Arma dei Carabinieri adibito a mansioni di consulenza, dotato di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di 1.800.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.

196.0.17

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo speciale per il sostegno ai gemellaggi e scambi d'amicizia tra gli enti locali italiani e quelli di Stati esteri)

Al fine di sostenere con interventi mirati dell'amministrazione centrale degli affari esteri e della rete diplomatico-consolare lo sviluppo delle relazioni internazionali degli enti locali, è istituito il Fondo speciale per la promozione dei gemellaggi e degli scambi d'amicizia tra gli enti locali italiani e quelli di Stati stranieri, con una dotazione di euro 600.000 a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di euro 600.000 per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

196.0.18

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis.

(Istituzione dell'Ufficio, dell'Inviato e del Fondo Speciale per la libertà religiosa)

1. Al fine di promuovere il rispetto della libertà religiosa nel mondo, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e la Cooperazione Internazionale l'Ufficio per la libertà religiosa, diretto da un Inviato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica.

2. Per finanziare le conseguenti spese per personale, organizzazione, funzionamento ed attività dell'Ufficio e dell'Inviato è istituito altresì il Fondo

speciale per la libertà religiosa, con una dotazione di euro 600.000 annui a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di euro 600.000 per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

196.0.19

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2031.».

196.0.20

GALLICCHIO, DE SIANO, CESARO, PRESUTTO

Respinto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 196-bis.***(Fondo di Ristoro)*

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di Ristoro (FdR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il FdR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori persone fisiche o ai loro successori *mortis causa*, o al coniuge, al soggetto legato da unione civile, al convivente *more uxorio* o ai parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e bancaria, iscritte nell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato previsto dall'articolo 130 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o le medesime società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso degli strumenti finanziari, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo degli accessori di legge ove riconosciuti, a condizione che il risparmiatore abbia subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritieri, ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o di informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. È comunque escluso dall'importo dell'indennizzo l'ammontare di eventuali ri-

sarcimenti dei danni ricevuti a seguito delle sentenze e delle decisioni arbitrali favorevoli, nonché ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.

3. La percentuale del 30 per cento, entro il limite di 100.000 euro, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FdR e fino al suo esaurimento.

4. Il FdR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FdR; la verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FdR. La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FdR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FdR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui ai commi 1 e 2, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.

5. La Commissione tecnica acquisisce le decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande.

6. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 4 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FdR non oltre il limite massimo complessivo di 10 milioni di euro.

7. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente articolo è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.

8. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del FdR le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del medesimo articolo 6.

9. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FdR i soggetti che abbiano avuto, nelle società di cui al comma 1 o loro controllate, gli incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e di secondo grado.

10. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 100 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2022 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

11. Entro il 30 settembre 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all'attuazione del presente articolo nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FdR a tale scopo destinate, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FdR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2021.».

196.0.21

DE BONIS

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo per il ristoro dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari dovuto all'azzeramento del valore delle azioni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari, che hanno subito un danno ingiusto, provocato dall'azzeramento del valore delle azioni, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024, che andranno ad affluire nel Fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194.».

196.0.22 (testo 2)

FENU, TRENTACOSTE, PUGLIA, LEONE, NATURALE, AGOSTINELLI,
EVANGELISTA, Marco PELLEGRINI, LOMUTI, GAUDIANO, CROATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

*(Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*)*

1. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del *Coreabus undatus* mediante apposita convenzione con l'Università degli Studi di Sassari;

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dall'articolo 194.».

196.0.22

FENU, TRENTACOSTE, PUGLIA, LEONE, NATURALE, AGOSTINELLI,
EVANGELISTA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

*(Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*)*

1. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito in favore dell'Università degli Studi di Sassari un apposito Fondo, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022, destinato a sostenere le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus*.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,85 milioni di euro.».

196.0.23

LANNUTTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma)

1. L'articolo 1, comma 395 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è
soppresso.».

Art. 198**198.0.1**

NANNICINI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 198-bis.**

1. In ragione dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato a identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni pubbliche di gioco da mettere a gara, anche a seguito della straordinarietà derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e della conseguente normativa emergenziale che ha determinato la chiusura dei punti di raccolta di gioco, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati sono prorogate senza ulteriori oneri fino al 30 novembre 2022.

2. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, anche ai fini di un allineamento temporale delle concessioni che consenta una decorrenza uniforme, secondo le indicazioni presenti nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indice entro il 15 settembre le procedure aperte, competitive e non discriminatorie per l'attribuzione delle concessioni di cui al comma 1.

4. Laddove non si dovesse addivenire all'indizione delle gare, al momento della scadenza delle concessioni in proroga, eventuali e successive proroghe saranno determinate con apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla scadenza del 30 novembre 2022.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 e l'articolo 1 comma 1130 della legge 20 dicembre 2020,

n. 178, per quanto in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sono abrogate.».

Art. 199.

Art. 199

199.1

CASTALDI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 è premesso il seguente:

"01. A decorrere dal 1° gennaio 2022, non si applicano commissioni alle transazioni di importo inferiore ai 25 euro nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali da parte degli esercenti attività di impresa, arte o professione, avvenute mediante strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter."».

199.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito di imposta di cui al comma 2 spetta anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare superiore a 400.000 euro e fino ad 1 milione di euro, esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 400.000 euro."».

199.3

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito di imposta di cui al comma 2 spetta anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare superiore a 400.000 euro e fino ad 1 milione di euro, esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 400.000 euro."».

199.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le transazioni di importo inferiore ai 25 euro presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

199.5

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI,
CAUSIN

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le transazioni di importo inferiore ai 25 euro presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e

di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

199.0.1

PAPATHEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Recupero di crediti relativi a somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e di comunicazioni di avviso bonario. Disposizioni varie)

1. All'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.";

b) dopo le parole: "a seguito dell'iscrizione a ruolo", inserire le seguenti: "o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario";

c) dopo le parole: "l'estinzione del debito a ruolo", inserire le seguenti: "del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: "e loro consorzi e associazioni," inserire le seguenti: "compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)."

3. All'articolo 1 comma 1 lettera A del decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 70 dopo la parola: "anzianità" sopprimere le parole: "di costituzione dell'impresa".

4. La compensazione dei crediti della pubblica amministrazione e dei debiti tributari, di cui all'articolo 12, comma 7-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, si applica anche per l'anno 2022 con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2021. La compen-

sazione dei crediti della pubblica amministrazione e dei debiti tributari opera automaticamente al ricorrere dei presupposti previsti».

199.0.2

PAPATHEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 394, legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 10-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente dall'articolo 7, comma 4-*ter*, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'articolo 1, comma 810, legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche a tutte le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*), decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

199.0.3

PAPATHEU

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 394, legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 10-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente dall'articolo 7, comma 4-*ter*, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'articolo 1, comma 810, legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

199.0.4

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Modifiche agli articoli 10 e 11 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 di attuazione dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 è sostituito dal seguente:

"3. La prenotazione ha un termine di validità di novanta giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente è tenuto a presentarsi presso l'ente termale prescelto, per fruire dei servizi termali prenotati entro i successivi novanta giorni, con le modalità di cui al successivo articolo 11, comma 1. Qualora l'utente non si presenti e/o non fruisca dei servizi termali prenotati entro i predetti termini, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del Fondo".

2. I commi 3 e 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ente termale per consentire la fruizione dei servizi termali oggetto di prenotazione, effettua le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) selezione della prenotazione riferita all'utente;

c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'articolo 10, comma 3"».

199.0.5

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 199-bis.

(Modifiche agli articoli 10 e 11 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 di attuazione dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 è sostituito dal seguente:

"3. La prenotazione ha un termine di validità di novanta giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente è tenuto a presentarsi presso l'ente termale prescelto, per fruire dei servizi termali prenotati entro i successivi novanta giorni, con le modalità di cui al successivo articolo 11, comma 1. qualora l'utente non si presenti e/o non fruisca dei servizi termali prenotati entro i predetti termini, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del Fondo."

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 sono sostituiti dai seguenti:

"7. L'ente termale per consentire la fruizione dei servizi termali oggetto di prenotazione, effettua le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) selezione della prenotazione riferita all'utente;

c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'articolo 10, comma 3"».

199.0.6 (testo 2)

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge».

199.0.7

PITTELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di gioco del bingo)

1. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 10 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei S.p.A.. Gli oneri concessori previsti relativi ai periodi di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato

con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe non sono dovuti.

2. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino al l'effettivo versamento».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 497,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

199.0.8

PITTELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

(Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale da gioco autorizzate)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° giugno 2021 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

"9-*quater*. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.

158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna memorizzazione dei dati, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio nell'ambito delle concessioni in essere entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata"».

199.0.9

PITTELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

(Evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di controllo dei giochi e per il contrasto al gioco d'azzardo patologico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 727, 729 e 730 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti commi:

"727. Per perseguire più efficacemente gli obiettivi di tutela dell'ordine pubblico, della salute delle persone, della pubblica fede dei giocatori e di effettività del divieto di gioco per i minori, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2022, definisce l'evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e degli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, avendo quali criteri direttivi la possibilità, tramite le reti stesse, di verifica a distanza dei titoli autorizzatori, dell'avvio delle sessioni di gioco e dell'integrità dei programmi e dei dati di gioco nonché l'implementazione di sistemi di verifica della presenza degli avventori in un Registro nazionale di autoesclusione dall'accesso al gioco in esercizi con apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di sperimentazione di tecnologie innovative atte a consentirne la più rapida im-

plementazione, prevedendo procedure di autorizzazione all'installazione da parte degli affidatari delle reti per la gestione telematica. Per realizzare gli investimenti tecnologici necessari alla sperimentazione, detti affidatari hanno facoltà di richiedere entro il 30 settembre 2022 titoli autorizzatori per apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in numero non superiore al settanta per cento degli apparecchi dei quali risultavano titolari al 31 dicembre 2020. Per ogni singolo titolo autorizzatorio è dovuto un corrispettivo, una tantum ai sensi dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 98 del 2011 di euro 2.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera *a)* del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera *b)* del predetto comma 6. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti risulti inferiore al settanta per cento degli apparecchi autorizzati, gli operatori che hanno già richiesto titoli nel loro limite massimo possono richiedere, entro il 15 ottobre 2022, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell'Agenzia ai migliori offerenti in ragione dell'offerta più elevata, avendo a base gli importi di cui al presente comma. I corrispettivi sono versati per il cinquanta per cento entro il 30 novembre 2022 e per il restante cinquanta per cento entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione di cui al successivo comma 729. È consentito l'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate per la prestazione di garanzie economiche da parte di terzi agli affidatari delle concessioni. La sperimentazione delle necessarie implementazioni delle reti telematiche nonché degli apparecchi di nuova generazione tecnologica presso i punti vendita iscritti negli appositi registri tenuti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è consentita dal 1° luglio 2023 previa verifica del versamento del corrispettivo previsto al 30 novembre 2022 da parte del richiedente e del collaudo delle avvenute implementazioni sulla rete telematica. Il mancato versamento del corrispettivo dovuto comporta la decadenza da tutte le autorizzazioni già rilasciate. Per preservare un'adeguata offerta legale e la continuità del gettito erariale generato dall'offerta degli apparecchi da intrattenimento, fino all'aggiudicazione delle procedure selettive di cui al comma 729 è consentito l'esercizio degli apparecchi di cui gli affidatari delle concessioni risultano titolari in forza delle precedenti assegnazioni.

729. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, per incrementare la competitività e l'affidabilità degli incaricati degli specifici servizi pubblici e sulla base del quadro distributivo a livello nazionale dei giochi pubblici ridefinito ai sensi dell'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 186, entro il 30 giugno 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvia le procedure occorrenti per i nuovi affidamenti delle reti per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo l'aggiudicazione di un numero complessivo di autorizzazioni alla gestione telematica di 200.000 ap-

parecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 50.000 apparecchi di cui alla lettera *b*) del menzionato comma 6, a fronte del versamento degli importi una tantum, di euro 2.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera *a*) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera *b*) del predetto comma 6. Possono partecipare alle procedure selettive i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. L'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della realizzazione ovvero della conduzione delle infrastrutture delle reti è attribuita a più operatori, in condizione di avviare la raccolta di almeno 2.500 apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del richiamato testo unico e di almeno 350 apparecchi di cui alla lettera *b*) del menzionato comma 6 entro sei mesi dall'aggiudicazione provvisoria. Al fine della valutazione delle offerte presentate dagli operatori già affidatari della gestione telematica degli apparecchi che abbiano avviato la sperimentazione di cui al comma 727, sono calcolati anche gli importi da essi già corrisposti ai sensi dello stesso comma; in tale caso i titoli autorizzatori rilasciati per le finalità di sperimentazione sono automaticamente rinnovati ai fini dell'esercizio della nuova convenzione di concessione. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti sia inferiore al numero totale assegnabile per ciascuna tipologia di apparecchi, gli operatori in possesso o che hanno già richiesto titoli autorizzatori possono richiedere, entro 90 giorni dalla aggiudicazione, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai migliori offerenti in ragione dell'offerta più elevata, avendo a base gli importi rispettivamente previsti al comma 727. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di assegnazione di ulteriori titoli non inizialmente assegnati, il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla nuova assegnazione.

730. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di gioco a distanza, con gara da indire entro il 15 dicembre 2022, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria 200 concessioni per la raccolta del gioco a distanza con una base d'asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ciascuna concessione. Possono partecipare alle selezioni i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata

di nove anni, non rinnovabile. Nella procedura di gara l'Agenzia precisa le modalità secondo le quali l'esercizio commerciale di ciascuna concessione, ivi compresa la denominazione o l'utilizzo di marchi o segni distintivi nei siti *Web*, è consentito esclusivamente al medesimo soggetto giuridico titolare della concessione stessa, con esclusione di qualsiasi organizzazione esterna al soggetto stesso"».

199.0.10

PEROSINO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. In vista del riordino del settore dei giochi pubblici le concessioni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate sino al 30 novembre 2022 e comunque fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni.

2. I termini per l'indizione delle procedure di selezione previste dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022, al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa.

3. Gli oneri complessivi di cui al comma 1, tenuto conto dei giorni di chiusura e di sospensione del gioco avvenuti nel corso del 2020 e del 2021, sono determinati in una quota annuale pari a 160 milioni di euro.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze determina le modalità applicative degli oneri di cui al comma 3. Le somme previste per la proroga delle concessioni di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità

a causa dell'emergenza da COVID-19, e comunque tenendo conto del calo del valore delle concessioni rispetto al 2019 di almeno il 35 per cento».

199.0.11

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 199-bis.

(Indennizzo del patrimonio espropriato agli agricoltori italiani in Tunisia)

1. Allo scopo di porre fine all'annosa questione degli espropri arbitrari subiti da cittadini e imprese italiani titolari di beni in Tunisia, è prevista la corresponsione di un ulteriore indennizzo in favore dei seguenti soggetti:

a) cittadini italiani, enti e società italiane titolari di proprietà agricole o di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto di provvedimenti di espropriazione adottati a decorrere dal 12 maggio 1964 dal Governo tunisino, a favore dei quali la legge 5 giugno 1965, n. 718, ha previsto la concessione di anticipazioni, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98;

b) cittadini italiani, enti e società italiane titolari di proprietà agricole o di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto di provvedimenti di espropriazione adottati dalle Autorità francesi nel periodo dal 1944 al 1947, a favore dei quali la legge n. 16 del 1980 ha previsto la concessione di un'anticipazione, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98.

2. Restano valide le domande già presentate ai sensi delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, se confermate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da ciascuno degli aventi diritto mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, la valutazione dei beni, dei diritti e degli interessi, così come definita dall'articolo 5 della legge n. 16 del 1980, è moltiplicata per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 8.

4. La liquidazione degli indennizzi, calcolati ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, è effettuata dagli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 dalla data della comunicazione di cui comma 2.

5. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 135 del 1985 e all'articolo 1, comma 4, della legge n. 98 del 1994.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

199.0.12

BERUTTI, PEROSINO, RIZZOTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

199.0.13

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI,
ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo, è inserito il seguente

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di prescrizione)

1. Nei contratti di compravendita immobiliare agli effetti dell'articolo 2935 del codice civile il termine di prescrizione dei diritti riconosciuti all'acquirente dall'articolo 1489 del codice civile decorre dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo del contratto.».

199.0.14

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, TESTOR

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali)

1. Le risorse previste dalla presente legge spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.».

199.0.15

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

199.0.16 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA, CONZATTI, TESTOR

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 218-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

199.0.2000/1

GRANATO

Respinto

All'emendamento 199.0.2000, articolo 199-bis, sopprimere il comma 2.

199.0.2000/2

GRANATO

Respinto

All'emendamento 199.0.2000, all'articolo 199-bis, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 risorse pari a 1850 milioni di euro, sono destinate a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica».

199.0.2000

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Finanziamento esigenze indifferibili)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

3. Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro

30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, è autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.

5. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a 3.353.051.913 euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 497 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 ottobre 2021, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

g) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

i) quanto a 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativi ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

l) quanto a 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

m) quanto a 300 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

n) quanto a 868 milioni di euro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

o) quanto a 93 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

p) quanto a 18,046 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

8. Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 201

201.1

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere infine il seguente periodo: "Le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018, 2019, 2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per le stesse ragioni, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, potranno essere impegnate sino al 31 dicembre 2022 e rendicontate entro il 31 dicembre 2023"».

201.2

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Respinto

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa a favore del *Milan Center for Food Law and Policy* di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018/2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018, 2019, 2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per le stesse ragioni, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, potranno essere impegnate sino al 31 dicembre 2022 e rendicontate entro il 31 dicembre 2023».

201.Tab.2.1.5

MALPEZZI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI,
MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Respinto

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 3.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: + 3.000.000;
CP: + 3.000.000.

2023:
CP: + 3.000.000;
CP: + 3.000.000.

2024:
CP: + 3.000.000;
CP: + 3.000.000.

201.Tab.2.2.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;
2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma: 2.5. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2023:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2024:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

201.Tab.2.3.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, SACCONI, DAMIANI, FERRO, MODENA

Respinto

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione: 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma: 2.5. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2023:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2024:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

201.Tab.2.4.5

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MANCA

Respinto

Alla Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire, programma: 23.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 76.000.000;

CP: - 76.000.000.

2023:

CP: - 76.000.000;

CP: - 76.000.000.

2024:

CP: - 76.000.000;

CP: - 76.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, missione: 1. Istruzione scolastica, programma: 1.7. Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 76.000.000;

CP: + 76.000.000.

2023:

CP: + 76.000.000;

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CP: + 76.000.000.

2024:

CP: + 76.000.000;

CP: + 76.000.000.

201.Tab.2.5.5

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Respinto

Alla Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire, programma: 23.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 50.000.000;

CP: - 50.000.000.

2023:

CP: - 50.000.000;

CP: - 50.000.000.

2024:

CP: - 50.000.000;

CP: - 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, missione: 1. Istruzione scolastica, programma: 1.6. Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

2023:

CP: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

2024:

CP: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

201.Tab.2.6.5

LANZI, MONTEVECCHI, FEDE, PUGLIA, MARINELLO, MAIORINO, PAVANELLI, VANIN, PIARULLI, ROMANO, DONNO

Respinto

Alla Tabella n. 13 recante Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: 1.3. Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla voce "Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse" (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000);

CS: +6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000).

Conseguentemente, alla Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire (033), programma: 23.1. Fondi da assegnare (033.001), alla voce Fondo da assegnare per interventi di settore (capitolo 7) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278);

CS: - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278).

201.Tab.2.7.5

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Respinto

Alla Tabella n. 13 recante Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: 1. Agricoltura, politiche agro-

limentari e pesca, *programma*: 1.3. Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *alla voce* "Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse" (capitolo 2297) *apportare le seguenti variazioni*:

2022:

CP: + 6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000);

CS: +6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000).

Conseguentemente, alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire (033), programma: 23.1. Fondi da assegnare (033.001), alla voce Fondo da assegnare per interventi di settore (capitolo 7) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278);

CS: - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278).

201.0.1 (testo 2)

RICCIARDI, TURCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis.

(Piattaforma elettronica di scambio per titoli di stato dematerializzati)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare lo Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una piattaforma elettronica denominata "Conto Italia".

2. La piattaforma di cui al comma 1 gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui:

a) conti correnti bancari pubblici, aperti presso la Banca degli Investimenti di cui al decreto legge 16 dicembre 2019, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

b) conti correnti di risparmio, aperti presso il Dipartimento del Tesoro, nel rispetto del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (DE) 2015/849, nonché Attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

3. I cittadini e le aziende con sede fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al precedente comma. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

4. La gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1. Al fine di consentire il controllo della Piattaforma elettronica "Conto Italia" e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione è operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

5. I conti correnti bancari pubblici ed i conti correnti di risparmio sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti bancari pubblici possono utilizzare il conto corrente senza costi fissi per qualsiasi accredito o pagamento in euro, oltre alla possibilità di finanziamento in caso di difficoltà economiche. I titolari dei conti correnti bancari possono richiedere ed eventualmente ricevere finanziamenti bancari dalla banca pubblica Mediocredito Centrale MCC. I conti correnti saranno gratuiti, ma non sono remunerati da alcun interesse.

6. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, semplicemente depositando somme in euro sul proprio conto corrente di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di stato tradizionali. I titoli di stato accreditati sui conti correnti di risparmio sono cedibili a tutti, compresi banche ed istituzioni finanziarie. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.

7. I titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi da una banca pubblica come il Medio Credito Centrale MCC e costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio.

8. La cessione di titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e avviene con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra

conti diversi (bonifici bancari). Al conto corrente di risparmio sarà associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità (telefonia, online, carta virtuale) per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

9. I titoli di stato dematerializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti nei conti correnti bancari pubblici di cui al comma 2 punto *a*), previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.

10. Al fine di consentire alla banca pubblica MedioCredito Centrale MCC di dotarsi di una struttura adeguata per assistere i risparmiatori e le piccole e medie imprese su tutto il territorio italiano, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può cedere le proprie quote del Monte dei Paschi di Siena al fine di procedere ad un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale tra Medio Credito Centrale, Banca Popolare di Bari e Monte dei Paschi di Siena, permettendo alla Banca degli Investimenti risultante, di avere il personale e le filiali idonee ad operare su tutto il territorio nazionale, disciplinando, coordinando e controllando l'esercizio del credito agli italiani residenti.».

201.0.2

RICCIARDI, TURCO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 201-bis.

(Piattaforma elettronica di scambio per crediti d'imposta)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare lo Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una piattaforma elettronica denominata "Conto Italia".

2. La piattaforma di cui al comma 1 gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui conti correnti fiscali, aperti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la gestione di crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

4. I cittadini e le aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al precedente comma. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

5. La gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica "Conto Italia" e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

6. I conti correnti fiscali sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I crediti d'imposta sono accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, incorporando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.

7. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e può avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente fiscale è associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si può valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

8. I crediti d'imposta cedibili rientrano nella definizione di "credito d'imposta non pagabile" secondo i paragrafi 20.167-20.168 del SEC 2010, aggiornato con il SEC 2013, cioè il Regolamento n. 549 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013. Pertanto, secondo *The Manual on Government Deficit and Debt* (MGDD), aggiornamento 2019, sezione 2.2.2, punti 20-21-22, dedicata alla Registrazione dei crediti d'imposta, i crediti d'imposta non pagabili sono registrati come una riduzione del gettito fiscale nell'anno di effettivo utilizzo in compensazione e non come spesa pubblica nell'anno di emissione.».

201.0.3

RICCIARDI, TURCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis.

(Piattaforma elettronica integrata per conti bancari pubblici)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare lo Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una piattaforma elettronica denominata "Conto Italia".

2. La piattaforma di cui al comma 1 gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui i conti correnti bancari pubblici, aperti presso la Banca degli Investimenti di cui al decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

3. I cittadini e le aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al precedente comma. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

4. La gestione informatica e telematica della piattaforma è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze. Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica "Conto Italia" e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

5. I conti correnti bancari pubblici sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti bancari pubblici possono utilizzare il conto corrente senza costi fissi per qualsiasi accredito o pagamento in euro, oltre alla possibilità di finanziamento in caso di difficoltà economiche.

6. Al fine di consentire alla banca pubblica MedioCredito Centrale MCC di dotarsi di una struttura adeguata per assistere le piccole e medie imprese su tutto il territorio italiano, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può cedere le proprie quote del Monte dei Paschi di Siena. Al fine di procedere ad un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale tra Medio Credito Centrale, Banca Popolare di Bari e Monte dei Paschi di Siena, permettendo alla Banca degli Investimenti risultante, di avere il personale e le filiali idonee ad operare su tutto il territorio nazionale, disciplinando, coordinando e controllando l'esercizio del credito agli italiani residenti.

7. I titolari dei conti correnti bancari presso la banca pubblica MCC possono:

a) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso la pubblica amministrazione;

b) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso altri titolari di conti correnti presso altri istituti bancari;

c) richiedere ed eventualmente ricevere finanziamenti bancari dalla banca pubblica Mediocredito Centrale MCC. I conti correnti saranno gratuiti, ma non sono remunerati da alcun interesse.».

201.0.4

RICCIARDI, TURCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis.

(Emissione di monete da collezione per il 2020)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a determinare un incremento del volume di conio delle monete per collezionisti, in euro, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a richiedere a Banca d'Italia, per il 2022, un volume di conio per le monete da collezione pari ad almeno 500.000.000,00, affidandone la gestione, realizzazione e vendita al Dipartimento del Tesoro ed alla Zecca di Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Dipartimento del Tesoro, autorizza di concerto con le istituzioni pubbliche interessate all'iniziativa, a definire ed emettere le monete da collezione in taglio da euro 5, 10, 20 e 50, decidendo di rappresentare graficamente sulle facce delle monete, gli edifici storici del patrimonio pubblico che si vogliono recuperare e valorizzare, in versione normale e fior di conio, millesimo 2022, da cedere sfuse o in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio ed artistico.».

Art. 202

202.Tab.3.1.5

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA, COLLINA

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;
2023: - 3.000.000;
2024: - 3.000.000.

Conseguentemente alla Tabella n. 3 stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: 1. Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.2. Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

2023:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

2024:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

202.Tab.3.2.5

CONZATTI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;
2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

Conseguentemente alla tabella n. 3 stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: 1. Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.2. Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2023:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2024:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

202.Tab.3.3.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 3 stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: 1. Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.2. Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale - Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (Cap. 2515), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2023:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2024:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Art. 205

205.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, variazioni compensative nell'ambito del Programma 1.2 Cooperazione alla sviluppo, nonché, a favore del medesimo Programma, di somme provenienti dai Programmi 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali e 1.4 Promozione della pace e della sicurezza internazionale, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di incrementare le risorse destinate gli interventi di contrasto alla diffusione pandemica del COVID-19 nelle aree dell'Africa, Sudamerica e Sud-est Asiatico, anche effettuati da ONG operanti nel settore sanitario, in relazione all'effettivo andamento delle necessità di contrasto.».

205.Tab.6.1.5

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000;

2024: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 6 stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.6. Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2023:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2024:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

205.Tab.6.2.5

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 500.000;

2023: - 500.000;

2024: - 500.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 6 stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.6. Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2023:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2024:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

205.Tab.6.3.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000;

2023: - 3.000.000;

2024: - 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.7. Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009) - (capitolo 3153), apportate le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2023:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2024:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

205.Tab.6.4.5

GIACOBBE, ALFIERI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 6 stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.7. Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2022: + 2.000.000;
2023: + 2.000.000;
2024: + 2.000.000.

205.Tab.6.5.5

GARAVINI

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.9. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

205.Tab.6.5.5a

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 150.000;
2023: - 150,000;
2024: - 150,000.

Consequentemente, allo stato di previsione di cui alla tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 4.13. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese - Contributi per i titolari di uffici di Consolato onorario - Cap. 1284), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2023:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2024:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

Art. 207

207.Tab.8.1.5 (testo 4)

DAMIANI, SACCONI, PEROSINO, GALLONE, Marco PELLEGRINI

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, promuovendo l'istruzione e la cultura negli strati più emarginati della popolazione etiopica.

8-ter. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine di sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, e di affiancare le attività degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

8-quater. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore del Centro Studi Salvo D'Acquisto - CESD finalizzato a sostenere e a diffondere le attività in ambito culturale dedicate alla nobile figura dell'Arma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto.

8-quater. Agli oneri derivanti dai commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater* pari a 1.050.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge"

Art. 210

210.Tab.11.1.5

PEROSINO

Respinto

Alla tabella n. 11 stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: 3. Ricerca e innovazione; programma: 3.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2023:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2024:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000;

2024: - 2.000.000.

210.Tab.11.2.5

SACCONE

Respinto

Alla tabella n. 11 Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: 3. Ricerca e innovazione; programma: 3.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, capitolo 1679 contributi

ed enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, *apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2023:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2024:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000;

2024: - 1.000.000.

Art. 212

212.Tab.13.1.5

FARAONE, CONZATTI

Respinto

Alla tabella 13, Stato di previsione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *missione:* 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* 1.3. Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, *apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2023

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2024:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 194, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

212.Tab.13.1.9

TARICCO

Ritirato

Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce *FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DELLA PESCA* (capitolo 1476) apportare le seguenti variazioni:

2022

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

2023

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

Conseguentemente,

a) alla voce *SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA* (capitolo 1477) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

2023

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

b) alla voce *SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE* (capitolo 1492) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 500.000

CS + 500.000

2023

CP + 500.000

CS + 500.000

212.Tab.13.2.5

FARAONE

Respinto

Alla tabella 13, Stato di previsione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2023:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2024:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 194, è ridotto nella misura di 1 milione di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 218**218.1**

CONZATTI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti» e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato le predette variazioni».

218.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione di un più puntuale controllo sui giochi pubblici, anche con finalità antiriciclaggio, e per assicurare la certezza del prelievo e favorire la progressiva riduzione dell'impiego del denaro contante, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica anche mediante carte prepagate ricaricabili, emesse dai concessionari dei giochi pubblici, dotate della funzionalità tecnica di memorizzazione delle ricevute di partecipazione registrate dal totalizzatore nazionale e dell'accredito sulle medesime degli importi delle vincite. Con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli determina le modalità operative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi».

218.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Le risorse finanziarie di cui ai commi 397 e 398 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, sono conservate quali residui di stanziamento, per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la medesima finalità».

218.4

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Al del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: "pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati" con le seguenti: "pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati"».

218.5

PILLON, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«33-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 non si applicano agli appalti già contrattualizzati alla data dell'11 novembre del 2021 e per i quali, alla data di entra in vigore del decreto, sia già stato comunicato ufficialmente l'inizio dei lavori e siano state ottenute tutte le eventuali autorizzazioni di carattere urbanistico ed edilizio da parte degli enti competenti necessarie per la realizzazione delle opere. A tal fine fa fede la data della comunicazione di inizio dei lavori presentate al comune competente, secondo le procedure da questo previste, e la data di rilascio delle autorizzazioni degli enti, laddove queste fossero necessarie. Per gli interventi

che rientrano nell'attività di edilizia libera la data di inizio dei lavori è attestata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del contribuente o, qualora presente, dal tecnico incaricato dal contribuente stesso».

218.0.1

CONZATTI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 218-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

218.0.2 (testo 2)

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 218-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Coord.1

I RELATORI

Approvato

Art. 18.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla data di efficacia giuridica», ovunque ricorrono, con le seguenti: «alla data di acquisto di efficacia giuridica».

Art. 31.

Ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «dell'indennità onnicomprensiva» con le seguenti: «dell'indennità giornaliera onnicomprensiva».

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «pari a 60 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2022».

Art. 36.

Al comma 1, dopo le parole: «di una certificazione della parità di genere,» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,».

Art. 38.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica"».

Art. 43.

Al comma 12, sostituire le parole: «sono definiti i LEPS individuati come prioritari» con le seguenti: «sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari».

Art. 44.

Al comma I, capoverso d-sexies), penultimo periodo, sostituire le parole: «le risorse di cui al presente comma» con le seguenti: «le risorse di cui alla presente lettera».

Art. 51.

Al comma 1, sostituire le parole: «il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale» con le seguenti: «il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

Art. 55.

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato» con le seguenti: «per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento».

Art. 60.

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-quater», sostituire le parole: «Il campo di applicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è vigente» con le seguenti: «La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione».

Art. 61.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sentito il Ministero dello sviluppo economico» con le seguenti: «sentito il Ministro dello sviluppo economico».

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, ottavo periodo, sostituire le parole: «Gli accordi di cui al primo periodo» con le seguenti: «I contratti di cui al primo periodo».

Art. 67.

Al comma 1, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «rientrano nei fondi di cui al comma 1» con le seguenti: «sono soggetti alla disciplina dei fondi di cui al comma 1».

Art. 69

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ai commi 1 e 2, le parole: "assegno ordinario", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "assegno di integrazione salariale"».

Art. 70.

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «rientrano nei fondi di solidarietà territoriale» con le seguenti: «sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale».

Art. 81.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «la revoca dell'esonero» con le seguenti: «la revoca del contributo».

Art. 83.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «e il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale» con le seguenti: «e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 87.

Al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni» inserire le seguenti: «imprenditoriali e»;

al secondo periodo, dopo le parole: «gli effetti delle disposizioni della presente legge» inserire le seguenti: «in materia di ammortizzatori sociali».

Art. 88.

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Fondo di cui all'articolo 35-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106» con le seguenti: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Art. 89.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «(PanFlu) 2021-2023,» inserire le seguenti: «di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 gennaio 2021,».

Art. 100.

Al comma 3, dopo le parole: «pari a 10 milioni di euro» sopprimere la seguente: «annui» e sostituire le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione del livello» con le seguenti: «si provvede a valere sul livello».

Art. 102.

Al comma 2, sostituire le parole da: «stimato in 105 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato».

Art. 103.

Al comma 1, lettera a), penultimo periodo, sostituire le parole: «le risorse di cui al presente comma» con le seguenti: «le risorse di cui alla presente lettera».

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «al personale di tali istituzioni, è autorizzata la spesa» con le seguenti: «in favore del personale di tali istituzioni è autorizzata la spesa».

Art. 120.

Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023» con le seguenti: «con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Art. 137.

Al comma 3, sostituire le parole: «alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti» con le seguenti: «alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa alle azioni proposte in tutti i giudizi pendenti».

Art. 140.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «ai fini del riparto di cui al periodo precedente» con le seguenti: «ai fini del riparto di cui al secondo periodo».

Art. 149.

Al comma 1, capoverso «4-sexies», sostituire le parole: «attività conseguenti alla proroga di cui al comma 1» con le seguenti: «attività conseguenti alla proroga di cui al primo periodo».

Al comma 4, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2022».

Al comma 8, sostituire le parole: «Il termine di cui all'articolo 57, comma 10» con le seguenti: «I termini di cui all'articolo 57, comma 10» e le parole: «è prorogato» con le seguenti: «sono prorogati».

Art. 152.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 171.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* all'ultimo periodo, le parole: "terzo periodo" e "medesimo terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quinto e settimo periodo"».

Art. 181.

Al comma 1, lettera d):

al primo periodo, sostituire le parole: «dal sisma del 24 agosto 2016» con le seguenti: «dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «come determinata ai sensi della lettera a)» con le seguenti: «come determinata ai sensi della lettera e)».
